



Nn. 3584 e 3585-A

ALLEGATO 3-II

TESTO PROPOSTO DALLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013) (n. 3584)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013
e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015 (n. 3585)

ALLEGATO 3-II

EMENDAMENTI

*al disegno di legge di stabilità esaminati dalla 5^a Commissione permanente,
con indicazione del relativo esito procedurale*

INDICE

Disegno di legge n. 3584

– articolo 1	<i>Pag.</i>	3
– articolo 2	»	552
– articolo 3	»	1014

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013) (n. 3584)**

Art. 1.

1.1

ANDRIA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, gli enti pubblici previdenziali e assicurativi, all'esito delle riduzioni delle dotazioni organiche disposte ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, possono, in alternativa, ridurre in misura non inferiore al 30 per cento, per gli anni 2013, 2014 e 2015, le facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente, con l'obiettivo di realizzare un'ulteriore contrazione della consistenza di personale. Le somme derivanti da tale riduzione sono versate annualmente ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno di ciascun anno».

1.2

BORNACIN

**Dichiarato inammissibile limitatamente ai commi da 3-bis a 3-sexies,
respinto per la parte restante**

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. All'articolo 2 della legge 3 agosto 2004, n. 206, al comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Ai fini degli incrementi di pensione e di trattamento di fine rapporto o equipollenti di cui al comma 1, per i soli dipendenti privati che abbiano presentato domanda entro il 30 novembre 2007, in luogo del 7,5% e prescindendo da qualsiasi sbarramento al conseguimento della qualifica immediatamente superiore ove prevista dai rispettivi contratti di categoria, si fa riferimento alla percentuale di incremento tra la retribu-

zione contrattuale immediatamente superiore e quella contrattuale posseduta all'atto del pensionamento. Per i soli dipendenti pubblici la retribuzione pensionabile di cui al comma 1, si intende omnicomprensiva anche dell'indennità integrativa speciale, prescindendo dalla data di cessazione dell'avente causa".

3-ter. Il comma 1 dell'art. 3 della legge 3 agosto 2004, si interpreta nel senso che i benefici ivi previsti spettano al coniuge ed ai figli dell'invalido, anche se il matrimonio è stato contratto e/o i figli sono nati successivamente all'atto terroristico. Se l'invalido contrae matrimonio dopo che il beneficio è stato attribuito ai genitori, il coniuge ed i figli di costui ne sono esclusi.

3-quater. Il comma 2 dell'art. 4 della legge 3 agosto 2004, n. 206, si interpreta nel senso che è indifferente che la posizione assicurativa obbligatoria sia aperta al momento dell'evento terroristico o successivamente. In nessun caso, sono opponibili termini o altre limitazioni temporali alla titolarità della posizione e del diritto al beneficio che ne consegue.

3-quinquies. Il comma *2-bis* dell'art. 4 della legge 3 agosto 2004, n. 206, ai fini della sua applicazione per quanto attiene l'ultima retribuzione annua integralmente percepita e maturata, si interpreta nel senso che essa è riferita all'ultimo anno effettivamente lavorato precedente la decorrenza della pensione ed è rappresentata dalla retribuzione lorda di fatto quale definita dall'ISTAT e cioè determinata dalla somma della componente continuativa ed accessoria nonché della componente saltuaria e occasionale delle retribuzioni, prescindendo, senza alcuna limitazione, da qualsiasi assoggettamento a contribuzione previdenziale e a trattenuta fiscale.

3-sexies. Il comma 3 dell'art. 5 della legge 3 agosto 2004, n. 206, si interpreta nel senso che il beneficio previsto dello speciale assegno vitalizio mensile di originari euro 1.033, soggetto a perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 e successive modificazioni, per i superstiti delle vittime, è erogabile anche a favore dei familiari, limitatamente al coniuge ed ai figli anche maggiorenni ed in mancanza ai genitori, degli invalidi con inabilità pari o superiore al 25%, determinata o rideterminata ai sensi dell'art. 6 comma 1, anche se deceduti per qualunque causa.

3-septies. Al comma 3 dell'art. 5 della legge 3 agosto 2004, n. 206, sono aggiunti i seguenti:

"3-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione ai soggetti di cui al comma 3 ed al presente comma *3-bis* è corrisposto un nuovo speciale assegno vitalizio non reversibile pari ad euro 1.533 mensili, corrispondente alla somma matematica dei due assegni originari riferiti all'art. 3 e alla normativa indicata nel periodo in appresso, soggetto, fin dalla data rispettivamente prevista per ciascuno degli assegni, alla perequazione automatica di cui all'articolo II del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 e successive modificazioni. A decorrere dalla medesima data cessano di essere corrisposti agli aventi diritto lo speciale asse-

gno vitalizio non reversibile di nominali 1033 euro mensili e l'assegno vitalizio non reversibile nominale di cui all'art 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407 e successive modificazioni.

3-ter. A decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione il vitalizio di cui al comma *3-bis* è concesso altresì al coniuge ed ai figli, anche se il matrimonio è stato contratto o i figli sono nati successivamente all'atto terroristico e, in mancanza dei predetti ai genitori, degli invalidi permanenti ancora in vita in misura non inferiore alla percentuale del 50 per cento, come determinata o rideterminata ai sensi dell'articolo 6, comma 1. Tale assegno vitalizio In caso di morte dell'invalido assorbe quello di cui al comma 3. Se l'invalido contrae matrimonio dopo che il nuovo speciale assegno vitalizio sia stato già erogato a ciascuno dei genitori, il coniuge ed i figli di costui non hanno diritto al suddetto beneficio".

3-octies. L'articolo 7 della legge 3 agosto 2004, n. 206, è sostituito dal seguente:

"Art. 7. - 1. Ai pensionati vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e ai loro superstiti, limitatamente al coniuge ed ai figli anche maggiorenni, ed in loro mancanza ai genitori, è assicurato l'adeguamento costante della misura delle pensioni di ciascun soggetto, siano esse dirette, indirette o di reversibilità, al trattamento complessivo in godimento dei lavoratori in attività nelle corrispondenti posizioni economiche e con pari anzianità. A decorrere dal 1 gennaio 2007, la presente disposizione si applica anche ai familiari degli invalidi ancora in vita Il beneficio spetta al coniuge ed ai figli dell'invalido, anche se il matrimonio è stato contratto e/o i figli sono nati successivamente all'atto terroristico. Se l'invalido contrae matrimonio dopo che il beneficio è stato attribuito ai genitori, il coniuge ed i figli di costui ne sono esclusi. In ogni caso, limitatamente ai trattamenti diretti di tutti i familiari di cui alla presente disposizione, il beneficio è applicato dal 1° gennaio 2007".

3-novies. Al comma 8, dell'art. 1, della legge 23 agosto 2004, n. 243 sono aggiunti i seguenti:

"*8-bis.* I destinatari dei benefici pensionistici di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206 e successive modificazioni maturano il diritto alla pensione di anzianità e vecchiaia secondo le disposizioni in vigore, nei rispettivi regimi previdenziali, esclusivamente vigenti alla data del 31 dicembre 2007. La presente disposizione si applica anche con riferimento ai casi a venire. In ogni caso si prescinde comunque da ogni successiva modificazione delle normative.

8-ter. I soggetti di cui al comma *8-bis* possono richiedere all'Ente previdenziale di appartenenza od al Ministero del Lavoro, a seconda di essere provvisti o meno di titolarità di posizione assicurativa pensionistica obbligatoria alla data della richiesta, la certificazione dei diritti pensionistici indicati in detto comma e degli altri diritti previsti dalla speciale normativa che li riguarda"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 3-septies, 3-octies e 3-novies, valutati complessivamente in euro 8.642.071 per il 2013, euro 4.898.787 per il 2014 e euro 4.985.353 per il 2015, si provvede mediante riduzione in misura corrispondente dell'importo della allegata tabella A, rubrica «Ministero dell'economia e delle finanze».

1.3

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Respinto

Al comma 16, ovunque ricorrano, sostituire le parole: «4 dicembre 2011» con le seguenti: «31 dicembre 2011».

Conseguentemente:

a) all'articolo 1, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. A decorrere dall'anno 2013 la spesa per consumi intermedi e per acquisto, di beni e servizi prodotti dei produttori *market* sostenuta dalle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2010 ridotta del 2 per cento. Tale rideterminazione deve comportare una riduzione, rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata, non inferiore a 600 milioni di euro nel 2013 e in 1 miliardo di euro a decorrere dall'anno 2014. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo dell'ammortamento per i titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.».

b) all'articolo 1, comma 4, elenco 1, aumentare in misura proporzionale tutti gli importi fino a concorrenza di un onere di 250 milioni.

c) al medesimo articolo 2, sopprimere i commi 24 e 29;

d) All'articolo 3, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185, come convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modifiche:

alla lettera a), sostituire "12,6" con "15,9";

alla lettera b), sostituire "11,6" con "18,5";

alla lettera c), sostituire "10,6" con "15,5";

alla lettera d), sostituire "9 per cento" con "13,5 per cento";

alla lettera e), sostituire "8 per cento" con "10,5 per cento";

e) all'articolo 3, comma 42, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C

sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro per l'anno 2013».

1.4

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Respinto

Al comma 16, ovunque ricorrono, sostituire le parole: «entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011» con le seguenti: «entro il 31 dicembre 2014».

Conseguentemente:

a) all'articolo 1, dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. A decorrere dall'anno 2013 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dei produttori *market* sostenuta dalle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2010 ridotta del 2 per cento. Tale rideterminazione deve comportare una riduzione, rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata, non inferiore a 600 milioni di euro nel 2013 e in 1 miliardo di euro a decorrere dall'anno 2014. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo dell'ammortamento per i titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.».

b) all'articolo 1, comma 4, elenco 1, aumentare in misura proporzionale tutti gli importi fino a concorrenza di un onere di 250 milioni.

c) al medesimo articolo 2, sopprimere i commi 24 e 29;

d) All'articolo 3, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008 n.185, come convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modifiche:

alla lettera a), sostituire "12,6" con "15,9";

alla lettera b), sostituire "11,6" con "18,5";

alla lettera c), sostituire "10,6" con "15,5";

alla lettera d), sostituire "9 per cento" con "13,5 per cento";

alla lettera e), sostituire "8 per cento" con "10,5 per cento";

e) all'articolo 3, comma 42, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C

sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro per l'anno 2013.

1.5

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Respinto

Al comma 16, ovunque ricorrono, sostituire le parole: «i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico» con le seguenti: «i requisiti utili al trattamento pensionistico».

Conseguentemente:

a) all'articolo 1, dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. A decorrere dall'anno 2013 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dei produttori *market* sostenuta dalle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2010 ridotta del 2 per cento. Tale rideterminazione deve comportare una riduzione, rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata, non inferiore a 600 milioni di euro nel 2013 e in 1 miliardo di euro a decorrere dall'anno 2014. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo dell'ammortamento per i titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.».

b) all'articolo 1, comma 4, elenco 1, aumentare in misura proporzionale tutti gli importi fino a concorrenza di un onere di 250 milioni.

c) al medesimo articolo 2, sopprimere i commi 24 e 29;

d) All'articolo 3, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, come convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modifiche:

alla lettera a), sostituire "12,6" con "15,9";

alla lettera b), sostituire "11,6" con "18,5";

alla lettera c), sostituire "10,6" con "15,5";

alla lettera d), sostituire "9 per cento" con "13,5 per cento";

alla lettera e), sostituire "8 per cento" con "10,5 per cento";

e) all'articolo 3, comma 42, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C

sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro per l'anno 2013».

1.6

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Respinto

Al comma 16, lettera a) sopprimere le parole: «entro il 30 settembre 2012» e sopprimere le parole: «entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 191, n. 223, ovvero durante il periodo di godimento dell'indennità di mobilità in deroga e in ogni caso».

Conseguentemente:

a) all'articolo 1, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. A decorrere dall'anno 2013 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dei produttori *market* sostenuta dalle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2010 ridotta del 2 per cento. Tale rideterminazione deve comportare una riduzione, rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata, non inferiore a 600 milioni di euro nel 2013 e in 1 miliardo di euro a decorrere dall'anno 2014. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo dell'ammortamento per i titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.».

b) all'articolo 1, comma 4, elenco 1, aumentare in misura proporzionale tutti gli importi fino a concorrenza di un onere di 250 milioni.

c) al medesimo articolo 2, sopprimere i commi 24 e 29;

d) All'articolo 3, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, come convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modifiche:

alla lettera a), sostituire "12,6" con "15,9";

alla lettera b), sostituire "11,6" con "18,5";

alla lettera c), sostituire "10,6" con "15,5";

alla lettera d), sostituire "9 per cento" con "13,5 per cento";

alla lettera e), sostituire "8 per cento" con "10,5 per cento";

e) all'articolo 3, comma 42, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte

corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro per l'anno 2013».

1.7

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Respinto

Al comma 16, lettera a) sostituire le parole: «entro il 31 dicembre 2014» con le seguenti: «entro ventiquattro mesi dalla fine del periodo di fruizione della mobilità».

Conseguentemente:

a) all'articolo 1, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. A decorrere dall'anno 2013 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dei produttori *market* sostenuta dalle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2010 ridotta del 2 per cento. Tale rideterminazione deve comportare una riduzione, rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata, non inferiore a 600 milioni di euro nel 2013 e in 1 miliardo di euro a decorrere dall'anno 2014. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo dell'ammortamento per i titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.».

b) all'articolo 1, comma 4, elenco 1, aumentare in misura proporzionale tutti gli importi fino a concorrenza di un onere di 250 milioni.

c) al medesimo articolo 2, sopprimere i commi 24 e 29;

d) All'articolo 3, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, come convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modifiche:

alla lettera a), sostituire "12,6" con "15,9";

alla lettera b), sostituire "11,6" con "18,5";

alla lettera c), sostituire "10,6" con "15,5";

alla lettera d), sostituire "9 per cento" con "13,5 per cento";

alla lettera e), sostituire "8 per cento" con "10,5 per cento";

e) all'articolo 3, comma 42, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C

sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro per l'anno 2013».

1.8

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Respinto

Al comma 16, lettera c) ovunque ricorrono, sostituire le parole: «30 giugno 2012» con le seguenti: «31 dicembre 2012».

Conseguentemente:

a) all'articolo 1, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. A decorrere dall'anno 2013 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dei produttori *market* sostenuta dalle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2010 ridotta del 2 per cento. Tale rideterminazione deve comportare una riduzione, rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata, non inferiore a 600 milioni di euro nel 2013 e in 1 miliardo di euro a decorrere dall'anno 2014. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo dell'ammortamento per i titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.».

b) all'articolo 1, comma 4, elenco 1, aumentare in misura proporzionale tutti gli importi fino a concorrenza di un onere di 250 milioni.

c) al medesimo articolo 2, sopprimere i commi 24 e 29;

d) All'articolo 3, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, come convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modifiche:

alla lettera a), sostituire "12,6" con "15,9";

alla lettera b), sostituire "11,6" con "18,5";

alla lettera c), sostituire "10,6" con "15,5";

alla lettera d), sostituire "9 per cento" con "13,5 per cento";

alla lettera e), sostituire "8 per cento" con "10,5 per cento";

e) all'articolo 3, comma 42, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C

sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro per l'anno 2013».

1.9

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Respinto

Al comma 16, lettera c) sostituire il capoverso 2) con il seguente:

«2) perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro ventiquattro mesi dalla cessazione dell'attività lavorativa».

Conseguentemente:

a) all'articolo 1 dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. A decorrere dall'anno 2013 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dei produttori market sostenuta dalle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, inserite nel Conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2010 ridotta del 2 per cento. Tale rideterminazione deve comportare una riduzione, rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata, non inferiore a 600 milioni di euro nel 2013 e in 1 miliardo di euro a decorrere dall'anno 2014. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo dell'ammortamento per i titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398».

b) all'articolo 1, comma 4, elenco 1, aumentare in misura proporzionale tutti gli importi fino a concorrenza di un onere di 250 milioni;

c) al medesimo articolo 2, sopprimere i commi 24 e 29;

d) all'articolo 3, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185, come convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modifiche:

alla lettera *a*), sostituire: "12,6" con "15,9";

alla lettera *b*), sostituire: "11,6" con "18,5";

alla lettera *c*), sostituire: "10,6" con "15,5";

alla lettera *d*), sostituire: "9 per cento" con "13,5 per cento";

alla lettera *e*), sostituire: "8 per cento" con "10,5 per cento";»;

e) all'articolo 3, comma 42, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte

corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro per l'anno 2013».

1.10

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Respinto

Al comma 16, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) ai lavoratori posti in mobilità ordinaria entro il 31 dicembre 2011, i quali, in quanto fruitori della relativa indennità devono attendere il termine della fruizione della stessa per poter essere autorizzati alla prosecuzione volontaria ed effettuare il versamento volontario per perfezionare il requisito pensionistico previsto al momento della firma dell'accordo, a condizione che perfezionino i requisiti utili a comportare la maturazione del requisito pensionistico entro il 31 dicembre 2014.».

Conseguentemente:

a) all'articolo 1, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. A decorrere dall'anno 2013 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dei produttori market sostenuta dalle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2010 ridotta del 2 per cento. Tale rideterminazione deve comportare una riduzione, rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata, non inferiore a 600 milioni di euro nel 2013 e in 1 miliardo di euro a decorrere dall'anno 2014. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo dell'ammortamento per i titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.»

b) all'articolo 1, comma 4, elenco 1, aumentare in misura proporzionale tutti gli importi fino a concorrenza di un onere di 250 milioni.

c) al medesimo articolo 2, sopprimere i commi 24 e 29;

d) All'articolo 3, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185, come convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modifiche:

alla lettera a), sostituire: "12,6" con "15,9";

alla lettera b), sostituire: "11,6" con "18,5";

alla lettera c), sostituire: "10,6" con "15,5";

alla lettera *d*), sostituire: "9 per cento" con "13,5 per cento";
alla lettera *e*), sostituire: "8 per cento" con "10,5 per cento"»;

e) all'articolo 3, comma 42, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro per l'anno 2013».

1.11

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Respinto

Al comma 16, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«*e*) ai lavoratori licenziati entro il 31 dicembre 2011, anche in conseguenza di fallimento o di altra procedura concorsuale nonché di cessazione dell'attività dell'impresa, purché privi di occupazione, che non rientrino nei casi di cui alla lettera *b*) e maturino il diritto a pensione sulla base delle previgenti regole entro i successivi ventiquattro mesi».

Conseguentemente:

a) all'articolo 1, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«*3-bis*. A decorrere dall'anno 2013 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dei produttori market sostenuta dalle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2010 ridotta del 2 per cento. Tale rideterminazione deve comportare una riduzione, rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata, non inferiore a 600 milioni di euro nel 2013 e in 1 miliardo di euro a decorrere dall'anno 2014. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo dell'ammortamento per i titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398».

b) all'articolo 1, comma 4, elenco 1, aumentare in misura proporzionale tutti gli importi fino a concorrenza di un onere di 250 milioni;

c) al medesimo articolo 2, sopprimere i commi 24 e 29;

d) all'articolo 3, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«*1-bis*. All'articolo 30-*bis*, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185, come convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modifiche:

alla lettera *a*), sostituire: "12,6" con "15,9";

alla lettera *b*), sostituire: "11,6" con "18,5"

- alla lettera *c*), sostituire: "10,6" con "15,5";
alla lettera *d*), sostituire: "9 per cento" con "13,5 per cento";
alla lettera *e*), sostituire: "8 per cento" con "10,5 per cento»;

e) all'articolo 3, comma 42, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro per l'anno 2013».

1.12

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Respinto

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-bis. Al comma 1, dell'articolo 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, le parole: "1° gennaio 2013" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2016"».

Conseguentemente:

a) all'articolo 1, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. A decorrere dall'anno 2013 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dei produttori market sostenuta dalle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2010 ridotta del 2 per cento. Tale rideterminazione deve comportare una riduzione, rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata, non inferiore a 600 milioni di euro nel 2013 e in 1 miliardo di euro a decorrere dall'anno 2014. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo dell'ammortamento per i titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398».

b) all'articolo 1, comma 4, elenco 1, aumentare in misura proporzionale tutti gli importi fino a concorrenza di un onere di 250 milioni.

c) al medesimo articolo 2, sopprimere i commi 24 e 29;

d) all'articolo 3, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185, come convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modifiche:

alla lettera *a*), sostituire: "12,6" con "15,9";

- alla lettera *b*), sostituire: "11,6" con "18,5";
alla lettera *c*), sostituire: "10,6" con "15,5";
alla lettera *d*), sostituire: "9 per cento" con "13,5 per cento";
alla lettera *e*), sostituire: "8 per cento" con "10,5 per cento".»;

e) all'articolo 3, comma 42, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro per l'anno 2013».

1.13

CASTELLI, VACCARI, MASSIMO GARAVAGLIA

Respinto

All'articolo 3, dopo il comma 34, inserire il seguente:

«34-bis. Il 50 per cento dell'ammontare della tassa di concessione governativa di cui agli artt. 18, 19 e 20 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 è devoluto, a decorrere dal 1° gennaio 2013, ai Comuni nei quali sono ubicati gli impianti».

Conseguentemente:

All'articolo 1, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. A decorrere dall'anno 2013 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dei produttori market sostenuta dalle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2011 ridotta del 2 per cento. Tale rideterminazione deve comportare una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata non inferiore a 800 milioni di euro nel 2013 e a 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2014. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo dell'ammortamento per i titoli di stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398».

1.14

DIVINA, Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Respinto

All'articolo 3 comma 18, sostituire le parole: «nella misura del 20» con le seguenti «nella misura del 40 per cento».

all'articolo 1, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. A decorrere dall'anno 2013 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dei produttori market sostenuta dalle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2011 ridotta fino al 2 per cento. Tale rideterminazione deve comportare una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata non inferiore a 800 milioni di euro nel 2013 e a 1 miliardo di euro a decorrere dall'anno 2014. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo dell'ammortamento per i titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398».

1.15

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Respinto

All'articolo 3, dopo il comma 34, inserire il seguente:

«34-bis. I commi 13 e 13-bis dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 sono abrogati».

Conseguentemente:

All'articolo 1, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. A decorrere dall'anno 2013 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dei produttori market sostenuta dalle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2011 ridotta del 2 per cento. Tale rideterminazione deve comportare una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata non inferiore a 1.000 milioni di euro nel 2013 e a 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2014. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione

del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo dell'ammortamento per i titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398».

1.16

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Respinto

All'articolo 3, dopo il comma 34, inserire il seguente:

«34-bis. I commi 13 e 13-bis dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 sono abrogati.»

Conseguentemente:

all'articolo 1, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. A decorrere dall'anno 2013 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dei produttori market sostenuta dalle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2011 ridotta del 2 per cento. Tale rideterminazione deve comportare una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata non inferiore a 1.000 milioni di euro nel 2013 e a 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2014. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo dell'ammortamento per i titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398».

1.17

CASTELLI, VACCARI, Massimo GARAVAGLIA

Respinto

All'articolo 3, dopo il comma 34, inserire il seguente:

«34-bis. Il 50 per cento dell'ammontare della tassa di concessione governativa di cui agli artt. 18, 19 e 20 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 è devoluto, a decorrere dal 1° gennaio 2013, ai Comuni nei quali sono ubicati gli impianti».

Conseguentemente:

All'articolo 1, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. A decorrere dall'anno 2013 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dei produttori market sostenuta dalle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTA) una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2011 ridotta del 2 per cento. Tale rideterminazione deve comportare una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata non inferiore a 800 milioni di euro nel 2013 e a 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2014. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo dell'ammortamento per i titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398».

1.18

DIVINA, Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Respinto

All'articolo 3, comma 18, sostituire le parole: «nella misura del 20» con le seguenti: «nella misura del 40 per cento».

Conseguentemente, all'articolo 1, dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. A decorrere dall'anno 2013 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dei produttori market sostenuta dalle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2011 ridotta fino al 2 per cento. Tale rideterminazione deve comportare una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata non inferiore a 800 milioni di euro nel 2013 e a 1 miliardo di euro a decorrere dall'anno 2014. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo dell'ammortamento per i titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398».

1.19

MURA, DIVINA

Respinto

All'articolo 3, sopprimere il comma 18.

Conseguentemente, all'articolo 1, dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. A decorrere dall'anno 2013 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dei produttori *market* sostenuta dalle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2011 ridotta fino al 2 per cento. Tale rideterminazione deve comportare una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata non inferiore a 800 milioni di euro nel 2013 e a 1 miliardo di euro a decorrere dall'anno 2014. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo dell'ammortamento per i titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398».

1.20

MURA, DIVINA

Respinto

All'articolo 3, sopprimere il comma 18

Conseguentemente, all'articolo 1, dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. A decorrere dall'anno 2013 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dei produttori *market* sostenuta dalle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2011 ridotta fino al 2 per cento. Tale rideterminazione deve comportare una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata non inferiore a 800 milioni di euro nel 2013 e a 1 miliardo di euro a decorrere dall'anno 2014. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo dell'ammortamento per i titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398».

1.21

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Respinto

All'articolo 3, sopprimere il comma 13.

Conseguentemente:

a) all'articolo 1, dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. A decorrere dall'anno 2013 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dei produttori *market* sostenuta dalle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è ridetermina in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2010 ridotta del 2 per cento. Tale rideterminazione deve comportare una riduzione, rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata, non inferiore a 600 milioni di euro nel 2013 e in 1 miliardo di euro a decorrere dall'anno 2014. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo dell'ammortamento per i titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.».

b) all'articolo 1, comma 4, elenco 1, aumentare in misura proporzionale tutti gli importi fino a concorrenza di un onere di 250 milioni;

c) al medesimo articolo 2, sopprimere i commi 24 e 29;

d) All'articolo 3, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008 n.185, come convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modifiche:

alla lettera *a*), sostituire 12,6 con 15,9;

alla lettera *b*), sostituire 11,6 con 18,5;

alla lettera *c*), sostituire 10,6 con 15,5;

alla lettera *d*), sostituire 9 per cento con 13,5 per cento;

alla lettera *e*), sostituire 8 per cento con 10,5 per cento»;

e) all'articolo 3, comma 42, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro per l'anno 2013».

1.22

VEDANI, MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI, MERCATALI, ZANETTA

Respinto

All'articolo 2, dopo il comma 20, inserire il seguente:

«20-bis. Alla legge 5 giugno 1997, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: "Per il solo anno 2012, ai fini del raggiungimento del diritto a percepire l'indennità di disoccupazione speciale per i lavoratori frontalieri, qualora nei due anni precedenti lo stato di disoccupazione siano presenti periodi di malattia o di infortunio, questi periodi devono essere considerati periodi neutri ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223. I medesimi periodi, pur non potendo essere presi in considerazione ai fini del raggiungimento del requisito contributivo di almeno un anno di attività soggetta a contribuzione, secondo il regime di assicurazione contro la disoccupazione vigente in Svizzera, nei due anni precedenti, possono comunque determinare la retrodatazione del biennio nel quale verificare la sussistenza del requisito di un anno di contribuzione versata per la medesima assicurazione svizzera contro la disoccupazione";

b) all'articolo 3, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per i lavoratori frontalieri di cui al primo periodo che maturino il diritto nell'anno 2012, la durata massima di cui al periodo precedente è elevata a diciotto mesi per i lavoratori di età compresa tra i cinquanta e i cinquantacinque anni e a ventiquattro mesi per i lavoratori di cinquantasei anni di età e oltre"».

Conseguentemente:

a) all'articolo 1, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. A decorrere dall'anno 2013 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dei produttori *market* sostenuta dalle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2010 ridotta del 2 per cento. Tale rideterminazione deve comportare una riduzione, rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata, non inferiore a 600 milioni di euro nel 2013 e in 1 miliardo di euro a decorrere dall'anno 2014. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo dell'ammortamento per i titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398».

b) all'articolo 1, comma 4, elenco 1, aumentare in misura proporzionale tutti gli importi fino a concorrenza di un onere di 250 milioni.

- c) al medesimo articolo 2, sopprimere i commi 24 e 29;
d) All'articolo 3, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008 n.185, come convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modifiche:

- alla lettera a), sostituire 12,6 con 15,9;
alla lettera b), sostituire 11,6 con 18,5;
alla lettera c), sostituire 10,6 con 15,5;
alla lettera d), sostituire 9 per cento con 13,5 per cento;
alla lettera e), sostituire 8 per cento con 10,5 per cento»;

e) all'articolo 3, comma 42, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro per l'anno 2013».

1.23

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Respinto

All'articolo 2, dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-bis. L'articolo 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, si interpreta nel senso che la facoltà di ricongiunzione ivi prevista è consentita presso una delle gestioni dei lavoratori autonomi, quando il lavoratore sia iscritto presso la gestione stessa, o possa farvi valere almeno otto anni di contribuzione in costanza di effettiva attività lavorativa. L'ulteriore requisito di almeno cinque anni di contribuzione nell'AGO nel periodo immediatamente antecedente alla domanda, previsto dall'ultimo comma dell'articolo 1 della stessa legge, è imposto soltanto, per la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione nell'assicurazione generale obbligatoria».

Conseguentemente:

a) all'articolo 1, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. A decorrere dall'anno 2013 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dei produttori market sostenuta dalle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2010 ridotta del 2 per cento. Tale rideterminazione deve comportare una riduzione, rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata, non inferiore a 600

milioni di euro nel 2013 e in 1 miliardo di euro a decorrere dall'anno 2014. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo dell'ammortamento per i titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.»«

b) all'articolo 1, comma 4, elenco 1, aumentare in misura proporzionale tutti gli importi fino a concorrenza di un onere di 250 milioni.

c) al medesimo articolo 2, sopprimere i commi 24 e 29;

d) All'articolo 3, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«*l-bis.* All'articolo 30-*bis*, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008 n.185, come convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modifiche:

alla lettera *a*), sostituire 12,6 con 15,9;

alla lettera *b*), sostituire 11,6 con 18,5;

alla lettera *c*), sostituire 10,6 con 15,5;

alla lettera *d*), sostituire 9 per cento con 13,5 per cento;

alla lettera *e*), sostituire 8 per cento con 10,5 per cento»;

e) all'articolo 3, comma 42, aggiungere, in fine, le parole: «Ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro per l'anno 2013».

1.24

Massimo GARAVAGLIA

Respinto

All'articolo 3 sostituire il comma 18 con il seguente:

«18. La lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 164, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è così sostituita:

"b) nella misura del 40 per cento relativamente ad una sola autovettura e ad un solo autocaravan, di cui alle citate lettere dell'articolo 54 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, nella misura del 20 per cento relativamente alle altre autovetture e autocaravan e ai ciclomotori e motocicli il cui utilizzo è diverso da quello indicato alla lettera *a*), numero 1). Tale percentuale è elevata all'80 per cento per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio. Nel caso di esercizio di arti e professioni in forma individuale, la deducibilità è ammessa, nella misura del 40 per cento, limitatamente ad un solo veicolo; se l'attività è svolta da società semplici e da associazioni di cui al-

l'articolo 5, la deducibilità è consentita soltanto per un veicolo per ogni socio o associato. Non si tiene conto: della parte del costo di acquisizione che eccede lire 35 milioni per le autovetture e gli autocaravan, lire 8 milioni per i motocicli, lire 4 milioni per i ciclomotori; dell'ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di detti veicoli che eccede i limiti indicati, se i beni medesimi sono utilizzati in locazione finanziaria; dell'ammontare dei costi di locazione e di noleggio che eccede lire 7 milioni per le autovetture e gli autocaravan, lire 1,5 milioni per i motocicli, lire ottocentomila per i ciclomotori. Nel caso di esercizio delle predette attività svolte da società semplici e associazioni di cui al citato articolo 5, i suddetti limiti sono riferiti a ciascun socio o associato. I limiti predetti, che con riferimento al valore dei contratti di locazione anche finanziaria o di noleggio vanno ragguagliati ad anno, possono essere variati, tenendo anche conto delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati verificate si nell'anno precedente, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 1" predetto limite di 35 milioni di lire per le autovetture è elevato a 50 milioni di lire per gli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio";».

Conseguentemente, all'articolo 1, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. A decorrere dall'anno 2013 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dei produttori *market* sostenuta dalle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2011 ridotta fino al 2 per cento. Tale rideterminazione deve comportare una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata non inferiore a 800 milioni di euro nel 2013 e a 1 miliardo di euro a decorrere dall'anno 2014. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo dell'ammortamento per i titoli di stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398».

1.25

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Respinto

Sostituire il comma 91 con il seguente:

«91. All'articolo 166 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 135, al comma 6 le pa-

role: "2012 e di 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 2100 milioni a decorrere dall'anno 2015" sono sostituite dalle parole: "2012, 2013, 2014 e 600 milioni dall'anno 2015"».

Conseguentemente:

a) All'articolo 3, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185, come convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modifiche:

alla lettera *a*), sostituire 12,6 con 15,9;
alla lettera *b*), sostituire 11,6 con 14,5;
alla lettera *c*), sostituire 10,6 con 13,5;
alla lettera *d*), sostituire 9 per cento con 12,5 per cento;
alla lettera *e*), sostituire 8 per cento con 11,5 per cento».

b) all'articolo 1, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. A decorrere dall'anno 2013 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dei produttori *market* sostenuta dalle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2010 ridotta del 2 per cento. Tale rideterminazione deve comportare una riduzione, rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata, non inferiore a 1.000 milioni di euro nel 2013 e in 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2014. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo dell'ammortamento per i titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398».

1.26

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Respinto

Dopo il comma 94, aggiungere il seguente:

«94-bis. All'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito in legge 14 settembre 2011 0.148, sopprimere il comma 31».

Conseguentemente:

a) all'articolo 1, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. A decorrere dall'anno 2013 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dei produttori *market* sostenuta dalle

amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2010 ridotta del 2 per cento. Tale rideterminazione deve comportare una riduzione, rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata, non inferiore a 600 milioni di euro nel 2013 e in 1 miliardo di euro a decorrere dall'anno 2014. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo dell'ammortamento per i titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398».

1.27

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Respinto

Al comma 96, primo periodo, le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2013 e» sono soppresse.

Conseguentemente:

- a) all'articolo 1, comma 4, elenco 1, aumentare in misura proporzionale tutti gli importi fino a concorrenza di 250 milioni di euro;
- b) all'articolo 1, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. A decorrere dall'anno 2013 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dei produttori market sostenuta dalle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2011 ridotta del 2 per cento. Tale rideterminazione deve comportare una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata non inferiore a 800 milioni di euro nel 2013 e a 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2014. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere rassegnati al Fondo dell'ammortamento per i titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398».

1.28

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Respinto*Sopprimere il comma 91.**Conseguentemente:**a) all'articolo 1, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. A decorrere dall'anno 2013 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti del produttori market sostenuta dalle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2010 ridotta del 2 per cento. Tale rideterminazione deve comportare una riduzione, rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata, non inferiore a 600 milioni di euro nel 2013 e in 1 miliardo di euro a decorrere dall'anno 2014. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo dell'ammortamento per i titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.».

1.29

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Respinto

Al comma 96, primo periodo, sostituire le parole da: «è ridotto» fino alla fine del periodo con le seguenti: «è incrementato di 400 milioni di euro per l'anno 2013».

Conseguentemente:

a) all'articolo 1, comma 4, elenco 1, aumentare in misura proporzionale tutti gli importi fino a concorrenza di 250 milioni di euro;

b) all'articolo 1, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. A decorrere dall'anno 2013 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dei produttori market sostenuta dalle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2011 ridotta del 2 per cento. Tale rideterminazione deve comportare una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata non inferiore a 800

milioni di euro nel 2013 e a 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2014. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo dell'ammortamento per i titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398».

1.30

BONFRISCO

Ritirato

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Resta in ogni caso fermo che ai fini previdenziali le disposizioni di cui al presente comma operano con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere dalla data di entrata in vigore del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con riferimento ai soggetti che alla data del 22 dicembre 2011 abbiano maturato i requisiti per l'accesso al pensionamento, non siano titolari di altri trattamenti pensionistici e risultino essere percettori di un trattamento economico imponibile ai predetti fini superiore al limite stabilito dal presente comma, purché continuino a svolgere, fino al momento dell'accesso al pensionamento, le medesime funzioni che svolgevano alla predetta data"».

1.31

CASTIGLIONE, POLI BORTONE, FLERES

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 23 aggiungere il seguente:

«23-bis. Al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, al terzo comma, le parole: "In caso di violazione degli obblighi di informazione, il contratto tra l'avvocato e l'assistito è annullabile" sono soppresse;

b) all'articolo 5, il primo comma è sostituito dal seguente:

"1. Chi intende esercitare, anche con domanda riconvenzionale, in un giudizio, anche davanti al Giudice di Pace, un'azione relative a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto o cessione o conferimento di azienda, risarcimento del danno da responsabilità civile, risarcimento del danno derivante da circolazione di veicoli e natanti, da re-

sponsabilità medica, responsabilità professionale e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità contratti assicurativi, bancari e finanziari, contratti immobiliari e di vendita di mobili registrati, nonché relativi contratti preliminari è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto e successive modificazioni ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'art. 128-*bis* del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate. Parimenti cm è chiamato nel procedimento di mediazione e deve far valere nei confronti della parte istante uno dei diritti di cui al periodo che precede del presente comma, deve aderire alla procedura di mediazione, a pena di decadenza, con atto scritto da far pervenire o depositare presso la segreteria dell'organismo di mediazione presso il quale è stata presentata l'istanza almeno tre giorni prima della prima sessione fissata. L'esperienza del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, anche ove proposta in via riconvenzionale. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto o dall'attore nel caso sia spiegata domanda riconvenzionale, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice quando la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Nelle materie per le quali, ai sensi del presente comma, l'esperienza del procedimento di mediazione è previsto quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale, ed il cui valore dichiarato sia superiore a euro 1.000,00, le parti devono obbligatoriamente farsi assistere da un legale di fiducia e/o da un proprio consulente operante nell'area giuridico economica - che comunque abbia ricevuto un'adeguata formazione in ambito A.D.R. Nelle medesime materie, la parte chiamata in mediazione che non intende aderire, deve darne comunicazione scritta alla segreteria dell'organismo presso il quale è stata depositata la domanda di mediazione, entro il termine di 5 giorni antecedenti la data fissata per il primo incontro. Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-*bis* del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.";

c) all'articolo 5, al secondo comma, primo periodo, le parole: "può invitare" sono sostituite dalla seguente: "demanda";

d) all'articolo 5, al secondo comma, secondo periodo, la parola: "L'invito" è sostituita dalla seguente: "L'ordine";

e) all'articolo 5, al secondo comma, terzo periodo, le parole: "Se le parti aderiscono all'invito," sono soppresse;

f) all'articolo 5, al sesto comma, le parole: "Dal momento della comunicazione alle altre parti," sono sostituite dalle seguenti: "Dal momento del deposito dell'istanza presso la segreteria dell'organismo,";

g) all'articolo 8, al primo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Entro quindici giorni dalla presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell'organismo, o persona da lui all'uopo delegata, designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti.";

h) all'articolo 11, al terzo comma, dopo le parole: "la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato." sono aggiunte le seguenti: ", anche in un momento successivo purché tanto sia previsto dal medesimo processo verbale.";

i) all'articolo 13, al primo comma, terzo periodo, le parole "per l'indennità corrisposta al mediatore", sono sostituite dalle seguenti: "per l'indennità di mediazione";

j) all'articolo 13, al secondo comma, primo periodo, le parole: "per l'indennità corrisposta al mediatore", sono sostituite dalle seguenti: "per l'indennità di mediazione";

k) all'articolo 17, al terzo comma, dopo le parole: "altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente", sono aggiunte le seguenti: "Il verbale di accordo è, altresì, esente dal contributo unificato di iscrizione a ruolo nel caso di omologa ai sensi dell'articolo 12, primo comma"».

Conseguentemente, al comma 14 dopo le parole: «di cui ai commi da 15 a 23» aggiungere le seguenti: «e 23-bis.».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 4, elenco 1, aumentare in misura proporzionale tutti gli importi fino a concorrenza dell'eventuale onere.

1.32 (v. testo 2)

LATRONICO

All'articolo 2, dopo il comma 34, aggiungere il seguente:

«34-bis. All'articolo 32 comma 4 della legge n. 183 del 12 novembre 2011, dopo la lettera n-ter) è aggiunta la seguente:

"n-quater) per l'anno 2013, delle spese sostenute dalla Regione Basilicata, nel limite di 10 milioni di euro, per gli interventi di ricostruzione di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219 e successive modificazioni, ed agli articoli 1, 2 e 4 del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito con modificazioni, nella legge 13 luglio 1999, n. 226."».

Conseguentemente all'articolo 1, comma 4 sostituire le parole: «22 milioni» con le seguenti: «12 milioni».

1.32 (testo 2)

LATRONICO

Ritirato

All'articolo 2, dopo il comma 34, aggiungere il seguente:

«34-bis. All'articolo 32 comma 4 della legge n. 183 del novembre 2011, dopo la lettera n-ter) è aggiunta la seguente:

"n-quater) per l'anno 2013, delle spese sostenute dalla Regione Basilicata, nel limite di 10 milioni di euro, per gli interventi di ricostruzione di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219 e successive modificazioni, ed agli articoli 1, 2 e 4 del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito con modificazioni, nella legge 13 luglio 1999, n. 226."».

Conseguentemente all'articolo 1, comma 4, in riferimento all'elenco n. 1 ivi richiamato, relativamente alle riduzioni delle dotazioni finanziarie rimodulabili del Ministero della Difesa, Missione Difesa e Sicurezza del Territorio, Programma Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari, per il 2013, sostituire la parola "0", con la seguente: "10.000" e la parola "236.100" con la seguente "246.100".

1.33

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Respinto

Dopo il comma 94, inserire il seguente:

«94-bis. Al comma 8-bis dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011, è in fine aggiunto:

"8-ter. Le spese per gli interventi realizzati direttamente dai comuni in relazione al ripristino di beni storici architettonici di proprietà degli enti stessi e che risultano effettuate nell'esercizio finanziario in cui viene constatata la necessità dell'intervento, o nei tre esercizi successivi, sono escluse dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno fino ad un onere massimo per ciascun anno valutato in 500 milioni di euro."».

Conseguentemente:

a) all'articolo 1, comma 4, elenco 1, aumentare in misura proporzionale tutti gli importi fino a concorrenza di 250 milioni di euro;

b) all'articolo 1, al comma 98, secondo periodo, sostituire le parole: «250 milioni» «847,5 milioni» e «591 milioni» rispettivamente con le seguenti: «150 milioni», «597,5 milioni» e «341 milioni»;

c) all'articolo 2, comma 15, sostituire le parole: «130 milioni» con le seguenti: «30 milioni».

1.34

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Respinto

Dopo il comma 94, inserire il seguente:

«94-bis. Al comma 8-bis dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011) è in fine aggiunto:

"8-ter. Le spese per gli interventi realizzati direttamente dai comuni in relazione al ripristino di beni storici architettonici di proprietà degli enti stessi e che risultano effettuate nell'esercizio finanziario in cui viene constatata la necessità dell'intervento, o nei tre esercizi successivi, sono escluse dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno fino ad un onere massimo per ciascun anno valutato in 500 milioni di euro."».

Conseguentemente:

a) all'articolo 1, comma 4, elenco 1, aumentare in misura proporzionale tutti gli importi fino a concorrenza di 250 milioni di euro;

b) all'articolo 1, al comma 98, secondo periodo, sostituire le parole: «250 milioni» «847,5 milioni» e «591 milioni» rispettivamente con le seguenti: «150 milioni», «597,5 milioni» e «341 milioni»;

c) all'articolo 2, comma 15, sostituire le parole: «130 milioni» con le seguenti: «30 milioni».

1.172

GASPARRI, BONFRISCO, ESPOSITO, SALTAMARTINI, PICCHETTO FRATIN, MAZZARACCHIO, LATRONICO

Ritirato

Al comma 76, sostituire le parole: «pari a 10 milioni di euro a regime» con le seguenti: «pari a 160 milioni di euro a regime» e le parole: «pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013» con le seguenti: «pari a 160 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013».

Conseguentemente:

al medesimo articolo 1, comma 98, sostituire le parole: «250 milioni» con le seguenti: «100 milioni»;

al medesimo articolo 1, comma 4, elenco 1, aumentare in misura proporzionale tutti gli importi di parte corrente del 2014 e 2015 fino a concorrenza di 150 milioni di euro.

1.167

D'AMBROSIO LETTIERI

Respinto

Sostituire il comma 76, con il seguente:

«76. Assicurando il rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica, le risorse disponibili individuate sulla base delle attività di cui al comma 75 sono iscritte in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, articolato in piani di gestione riferiti alle singole amministrazioni interessate, al fine di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato sulla base delle procedure concorsuali già espletate. Per le finalità di cui al comma 75, le stesse amministrazioni possono inoltre procedere ad assunzioni di personale sulla base delle procedure concorsuali già espletate nel limite di un contingente complessivo di personale corrispondente a una spesa annua lorda pari a 100 milioni di euro a regime. A tale fine è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione annua pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 4, elenco 1, aumentare in misura proporzionale tutti gli importi fino a concorrenza di 100 milioni di euro.

1.36

PICHETTO FRATIN, MAZZARACCHIO

Respinto

All'articolo 2, dopo il comma 30, aggiungere il seguente:

«30-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 33, commi 32 e 33, della legge 17 novembre 2011, n. 183, trovano applicazione per l'anno 2013».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 4, elenco 1, aumentare in misura proporzionale in maniera lineare tutti gli importi fino a raggiungere l'importo di 100 milioni di euro.

1.39

BOLDI, Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Respinto

All'articolo 2, comma 35, primo periodo, apportare le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: «dagli eventi alluvionali verificatisi nel marzo 2011 nelle Marche,» sono aggiunte le seguenti: «dagli eventi alluvionali verificatisi nel marzo e nel novembre 2011 in Piemonte,»;

b) sostituire le parole: «40 milioni» con le seguenti: «50 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 4, elenco 1, aumentare in misura proporzionale tutti gli importi fino a concorrenza di 10 milioni di euro.

1.35

CASTIGLIONE

Respinto

Dopo il comma 94, inserire il seguente:

«94-bis. In via straordinaria, per l'anno 2013, non trova applicazione la sanzione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, qualora il mancato raggiungimento dell'obiettivo 2012 sia determinato da una spesa per sentenza esecutiva maggiore del 7,5 per cento della media degli impegni per spese correnti del triennio 2006/2008, come desunti dai certificati di conto consuntivo».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 4, elenco 1, sono aumentati, in misura proporzionale, tutti gli importi fino a concorrenza del relativo onere.

All'ulteriore onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione, fino al 20 per cento, a partire dall'anno 2013, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della presente legge, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

1.37

CASTIGLIONE

Respinto

All'articolo 2, dopo il comma 29, inserire il seguente:

«29-bis. Il divieto di cui all'articolo 76, comma 7 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non si applica al personale delle scuole dell'infanzia paritarie gestite dagli enti locali».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 4, elenco 1, sono aumentati, in misura proporzionale, tutti gli importifino a concorrenza del relativo onere.

1.38

CASTIGLIONE, POLI BORTONE

Respinto

All'articolo 2, comma 32, sostituire le parole: «200 milioni di euro» con le seguenti: «400 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 4, elenco 1, aumentare in misura proporzionale tutti gli importi fino a concorrenza dell'onere.

1.40

CASTIGLIONE, FLERES

Ritirato

All'articolo 2, dopo il comma 43 inserire il seguente:

«43-bis. Per gli anni dal 2013 al 2016, al fine di garantire la continuità territoriale nei collegamenti aerei per le isole minori della Sicilia, dotate di scali aeroportuali, in conformità alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, alla compartecipazione a carico dello Stato per la compensazione degli oneri di servizio pubblico si fa fronte con le risorse disponibili presso l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) già finalizzate alla continuità territoriale del trasporto merci per via aerea con gli aeroporti siciliani nel limite di euro 2.469.000 per l'anno 2013 ed euro 1.531.000 per l'anno 2014, nonché nel limite di euro 2.722.000 per l'anno 2014, di euro 4.253.000 per l'anno 2015 e di euro 1.785.000 per l'anno 2016, mediante parziale utilizzo della quota delle entrate previste, per i medesimi anni, dall'articolo 1, comma 238, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, al netto delle risorse destinate alle attività del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'arti-

colo 2, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190. A tal fine, il terzo periodo dell'articolo 1, comma 238, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è sostituito dal seguente: «La riassegnazione di cui al precedente periodo è limitata, per l'anno 2014 all'importo di euro 9.278.000, per l'anno 2015 all'importo di euro 7.747.000 e per l'anno 2016 all'importo di euro 10.215.000».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 4, elenco 1, aumentare in misura proporzionale tutti gli importi fino a concorrenza dell'onere.

Agli ulteriori oneri derivanti dalle finalità previste dal comma 43-bis per gli anni dal 2014 al 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sotto utilizzate, con riferimento alla quota assegnata dal CIPE al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale.

1.243

FLERES

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 86, aggiungere i seguenti:

«86-bis. All'articolo 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, comma 1, dopo la lettera *f-bis*) è aggiunta la seguente:

"*f-ter*) gli enti di previdenza privati e privatizzati di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103".

86-ter. Al fine di anticipare l'ingresso nel mercato del lavoro e sostenere la capacità reddituale degli iscritti, gli enti di previdenza privati e privatizzati di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, possono erogare crediti ai propri professionisti iscritti anche al fine dello *start up* di studi professionali e società dei professionisti di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 4, elenco 1, aumentare in misura proporzionale tutti gli importi fino a concorrenza dell'onere.

Agli ulteriori oneri derivanti dalle finalità previste dal comma 43-bis per gli anni dal 2014 al 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, con ri-

ferimento alla quota assegnata dal CIPE al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale.

1.41

MENARDI

Respinto

All'articolo 3, dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 9-bis è sostituito dal seguente:

«9-bis. Sono esclusi dall'imposta i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori e le aree edificabili in corso di edificazione, nonché quelle per le quali è stata sottoscritta la convenzione urbanistica o richiesto il permesso di costruire, ovvero altro titolo abilitativo edilizio».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 4, elenco 1, aumentare in misura proporzionale tutti gli importi fino a concorrenza dell'onere.

All'ulteriore onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione, fino al 20 per cento, a decorrere dall'anno 2013, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della presente legge, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

1.42

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, MURA

Respinto

All'articolo 3 comma 6, lettera b) sostituire la lettera d-bis) con la seguente:

«d-bis) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), l'importo delle deduzioni indicate nelle lettere da a) a d) è aumentato, rispettivamente, di euro 6.000, di euro 4.500, di euro 3.000 e di euro 1.500.».

Conseguentemente:

a) all'articolo 1, comma 4, elenco 1, aumentare in misura proporzionale tutti gli importi fino a concorrenza di 250 milioni di euro;

b) all'articolo 1, al comma 98, secondo periodo, sostituire le parole: «250 milioni», «847,5 milioni» e «591 milioni» *rispettivamente con le seguenti*: «150 milioni», «597,5 milioni» e «341 milioni»;

c) all'articolo 2, comma 15, sostituire le parole: «130 milioni» con le seguenti: «30 milioni».

1.43

DIVINA, VACCARI

Respinto

All'articolo 3, dopo il comma 9, inserire i seguenti;

«9-bis. Al fine di ridurre la concorrenzialità delle rivendite di benzine situate in Svizzera, Stato non facente parte dell'Unione europea, ed in Austria, l'onere finanziario a carico dello Stato, di cui al comma 3 dell'articolo 2 del decreto ministeriale 25 febbraio 2009, in attuazione dell'articolo 2-ter del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, recante: "Disposizioni in materia di regime fiscale dei carburanti per autotrazione", è innalzato a 100 milioni di euro.

9-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità con cui le Regioni interessate possono rimodulare le agevolazioni e introdurre nuove agevolazioni per l'acquisto del gasolio per autotrazione».

Conseguentemente all'articolo 1, comma 4, elenco 1, aumentare in misura proporzionale tutti gli importi fino a concorrenza di 90 milioni di euro.

1.44

VALLARDI, VACCARI

Respinto

All'articolo 3, dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Al fine di favorire lo sviluppo e l'utilizzo dei biocarburanti, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2015, il biometano prodotto e utilizzato dagli stessi produttori per autotrazione è esente da accise».

Conseguentemente all'articolo 1, comma 4, elenco 1, aumentare in misura proporzionale tutti gli importi fino a concorrenza di 200 milioni di euro.

1.45

CASTIGLIONE

Respinto

All'articolo 3, sopprimere il comma 13.

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 4, elenco 1, aumentare in misura proporzionale tutti gli importi fino a concorrenza dell'onere.

1.46

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Respinto

Al comma 96, primo periodo, sopprimere le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2013 e».

Conseguentemente;

a) all'articolo 1, comma 4, elenco 1, aumentare in misura proporzionale tutti gli importi fino a concorrenza di 250 milioni di euro;

b) all'articolo 2, comma 15, sostituire le parole: «130 milioni» con le seguenti: «49 milioni»;

c) all'articolo 2 sopprimere il comma 24;

d) all'articolo 2 sopprimere il comma 29.

1.47

PICHETTO FRATIN, Mauro Maria MARINO, GHIGO, SCARABOSIO, RIZZOTTI, MARCENARO

Ritirato

Dopo il comma 92, inserire i seguenti:

«92-bis. All'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, dopo il comma 11 sono inseriti i seguenti:

"11-bis. Dall'anno 2013 si applicano le seguenti disposizioni:

a) è abrogata la riserva statale sul gettito dell'imposta municipale propria di cui al comma 11, ad eccezione di quanto previsto dal comma 11-ter;

b) dall'anno 2013 una percentuale del gettito IMU di ad aliquota base, calcolato in riferimento alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, da determinarsi previo accordo in sede di conferenza stato città ed autonomie locali, è devoluta al Fondo perequativo comunale istituito presso il Ministero dell'interno, ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 42 del 2009;

c) il fondo di cui alla lettera b) assicura il finanziamento delle funzioni fondamentali e la perequazione delle capacità fiscali in applicazione dei principi contenuti nella legge n. 42 del 2009; fino alla piena individuazione dei fabbisogni *standard*, la spesa per funzioni fondamentali è garantita in riferimento ai livelli attuali ed ai dati disponibili;

d) in ogni caso la dotazione di risorse ad aliquota base, per singolo comune, deve variare gradualmente, in modo da assicurare la sostenibilità finanziaria;

e) le quote assegnate a ciascun comune sono individuate attraverso apposito accordo da definire presso la conferenza stato città ed, autonomie locali entro e non oltre il 30 ottobre dell'anno precedente e recepito da un decreto del ministero dell'interno da emanarsi, sentito il ministero dell'economia, entro il 30 novembre. Per l'anno 2013 tali termini sono prorogati di 120 giorni.

11-ter. Sugli immobili classificati nelle categorie catastali del gruppo D l'imposta municipale propria si applica secondo le seguenti disposizioni:

a) l'aliquota di base dell'imposta riservata allo Stato è stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi contestualmente al provvedimento di cui al comma 11-bis, lettera e); al gettito derivante da questa fattispecie non si applica il comma 11-bis;

b) l'aliquota di base dell'imposta riservata al comune è parimenti determinata dal provvedimento di cui alla precedente lettera a); il comune può modificare l'aliquota stessa, in aumento fino allo 0,3 per cento e in diminuzione fino all'annullamento;

c) per tutti gli altri aspetti si applica la disciplina di cui al presente articolo".

92-ter. A decorrere dall'anno 2013 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dei produttori *market* sostenuta dalle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2012 ridotta del 3 per cento. Tale rideterminazione deve comportare una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 2 miliardi di euro nel 2013 e in 3 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2014».

Conseguentemente:

all'articolo 1, comma 4, elenco 1, aumentare in misura proporzionale tutti gli importi fino a concorrenza di 300 milioni di euro;

all'articolo 3, commi 15 e 16, sostituire le parole: «0,05» con: «0,07»;

ridurre del 50 per cento tutti gli importi della allegata tabella A;

ridurre in misura proporzionale fino al 5 per cento tutti gli stanziamenti di parte corrente della allegata tabella C.

1.48

Massimo GARAVAGLIA

Respinto

Dopo il comma 44, inserire il seguente:

«44-bis. Le somme stanziolate dalle Regioni e Province, destinate esclusivamente all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, di cui alla legge 28 marzo 2003, n. 53, nonché al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 226, e alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, non sono computate ai fini del conseguimento degli obiettivi previsti dal patto di stabilità interno».

Conseguentemente:

a) all'articolo 1, comma 4, elenco 1, aumentare in misura proporzionale tutti gli importi fino a concorrenza di 250 milioni di euro;

b) all'articolo 3, dopo il comma 38, aggiungere il seguente: «38-bis. All'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: "Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg." sono sostituite dalle seguenti: "Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg." e le parole: "Oli lubrificanti euro 750,00 per mille kg" sono sostituite dalle seguenti: "Oli lubrificanti euro 900,00 per mille kg"».

1.49

MENARDI

Dichiarato inammissibile

All'articolo 2, dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-bis. All'articolo 253 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 23 aggiungere il seguente comma:

"23-bis. In relazione all'articolo 133, comma 1, fino al 31 dicembre 2015, la facoltà dell'esecutore, ivi prevista, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, può essere esercitata quando l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il 10 per cento dell'importo netto contrattuale."».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 4, elenco 1, aumentare in misura proporzionale tutti gli importi fino a concorrenza dell'onere.

All'ulteriore onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione, fino al 20 per cento, a decorrere dall'anno 2013, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della presente legge, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

1.50

MENARDI

Respinto

All'articolo 2, dopo il comma 12, inserire il seguente comma:

«12-bis. A partire dai bandi e dagli avvisi pubblicati successivamente al 1° gennaio 2014, le spese per la pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 7 dell'articolo 66 e al secondo periodo del comma 5 dell'articolo 122 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario, entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. Tali spese sono comprese nell'importo a base di gara; il relativo ammontare deve essere evidenziato nel bando o nell'avviso e non è soggetto a ribasso d'asta.».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 4, elenco 1, aumentare in misura proporzionale tutti gli importi fino a concorrenza dell'onere.

All'ulteriore onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione, fino al 20 per cento, a decorrere dall'anno 2013, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della presente legge, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

1.51

GRILLO, PINOTTI

Ritirato

All'articolo 2, dopo il comma 12 inserire il seguente:

«12-bis. Per le finalità di cui all'articolo 3, primo comma, lettera a), della legge 24 dicembre 1985, n. 808, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 4, elenco 1, aumentare in misura proporzionale tutti gli importi di parte corrente fino a concorrenza dell'onere.

1.52

DE ANGELIS

Respinto

Dopo comma 4 inserire il seguente

«4-bis. Per gli anni 2013 e seguenti l'automatismo di recupero previsto di cui all'articolo 4 dell'Accordo concernente la definizione delle modalità di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio per le Province per l'anno 2012 sancito in Conferenza Stato città il 1° marzo 2012, si attiva solo dopo aver operato la compensazione con i residui passivi perenti relativi ai trasferimenti spettanti alle Province e non ancora erogati per gli anni 1997-2007».

1.53

PETERLINI

Respinto

Sopprimere il comma 9.

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

«40-bis. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: "Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg." sono sostituite dalle seguenti: "Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg." e le parole: "Oli lubrificanti euro 750,00 per mille kg" sono sostituite dalle seguenti: "Oli lubrificanti euro 900,00 per mille kg"».

1.54

TOMASELLI

Respinto

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. Al fine di conseguire il più adeguato ed efficace esercizio delle attività degli istituti di patronato e di assistenza sociale, anche nell'ottica dell'ottimale gestione delle risorse, come rideterminate ai sensi del comma

9, garantendo altresì ai fruitori dei relativi servizi ottimali condizioni generali di erogazione e un più uniforme livello di prestazione sul territorio nazionale, con regolamento del Ministro del lavoro e della previdenza sociale da adottare ai sensi dell'articolo 13, comma 7, della legge 30 marzo 2001, n. 152, sentiti gli istituti di patronato e di assistenza sociale, sono stabilite nuove modalità di ripartizione del finanziamento di cui ai commi 1 e 2 del predetto articolo 13, sulla base dei criteri ivi stabiliti.»

Conseguentemente:

sopprimere i commi 11 e 12;

all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole «250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni di euro per l'anno 2015» con le seguenti «200 milioni di euro per l'anno 2013, di 797,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 541 milioni di euro per l'anno 2015».

1.55

GHIGO

Respinto

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. Al fine di conseguire il più adeguato ed efficace esercizio delle attività degli istituti di patronato e di assistenza sociale, anche nell'ottica dell'ottimale gestione delle risorse, come rideterminate ai sensi del comma 9, garantendo altresì ai fruitori dei relativi servizi ottimali condizioni generali di erogazione e un più uniforme livello di prestazione sul territorio nazionale, con regolamento del Ministro del lavoro e della previdenza sociale da adottare ai sensi dell'articolo 13, comma 7, della legge 30 marzo 2001, n. 152, sentiti gli istituti di patronato e di assistenza sociale, sono stabilite nuove modalità di ripartizione del finanziamento di cui ai commi 1 e 2 del predetto articolo 13, sulla base dei criteri ivi stabiliti».

1.56

FLERES, GIULIANO

Ritirato

Al comma 10 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b) le parole: «in due terzi» sono sostituite dalle seguenti: «in metà»;

b) alla lettera c) le parole: «in due terzi» sono sostituite dalle seguenti: «metà».

1.57

PICHETTO FRATIN

Respinto

Al comma 10 sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) all'art. 3, comma 2, dopo le parole "Alla domanda deve essere allegato un progetto contenente tutte le indicazioni finanziarie, tecniche ed organizzative per l'apertura di sedi in almeno un terzo delle Regioni e in un terzo delle Province del territorio nazionale". Sono aggiunte le seguenti: "Il Ministro del Lavoro e delle politiche Sociali, fissa con Decreto i criteri di adeguata distribuzione, sul territorio nazionale, delle sedi provinciali degli Istituti di Patronato"».

1.9000 (testo corretto)

I RELATORI

Accolto

All'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:

dopo il comma 10, è inserito il seguente:

«10-bis. Le disposizioni di cui alle lettere b) e c), del comma precedente si applicano a decorrere dal 2015.

10-ter. Per l'anno 2014, i requisiti di cui alle lettere b) e c), del comma 10, devono essere rispettivamente riferiti alla metà delle regioni e alla metà delle province del territorio nazionale»;

dopo il comma 24 inserire il seguente:

«24-bis. Al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 29, comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) A partire dall'esercizio 2016 i cespiti acquistati utilizzando contributi in conto esercizio, indipendente dal loro valore, devono essere interamente ammortizzati nell'esercizio di acquisizione; per gli esercizi dal 2012 al 2015 i cespiti acquistati utilizzando contributi in conto esercizio, indipendentemente dal loro valore, devono essere interamente ammortizzati applicando i seguenti percentuali per esercizio di acquisizione:

1) esercizio di acquisizione 2012 per il 20 per cento del loro valore nel 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016;

2) esercizio di acquisizione 2013 per il 40 per cento del loro valore nel 2013, 2014; per il 20 per cento 2015;

3) esercizio di acquisizione 2014 per il 60 per cento del loro valore nel 2014; per il 40 per cento 2015;

4) esercizio di acquisizione 2015 per l'80 per cento del loro valore nel 2015; per il 20 per cento 2016";

dopo il comma 47, inserire il seguente:

47-ter. All'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

"c-bis) per i collegi universitari già legalmente riconosciuti dal MIUR non si applicano i requisiti di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338".»;

il comma 67, è sostituito il seguente:

«76. Assicurando il rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica, le risorse disponibili individuate sulla base delle attività di cui al comma 75 sono iscritte in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, articolato in piani di gestione riferiti alle singole amministrazioni interessate, al fine di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato. Per le finalità di cui al comma 75, le stesse amministrazioni possono inoltre procedere ad assunzioni di personale nel limite di un contingente complessivo di personale corrispondente a una spesa annua lorda pari a istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione pari a 70 milioni di euro per l'anno 2013 e di 120 milioni di euro e decorrere dall'anno 2014.»;

dopo il comma 77, inserire i seguenti:

«77-bis. Al fine di consentire la promozione e lo svolgimento d'iniziativa per la celebrazione del settantesimo anniversario della resistenza e della Guerra di liberazione è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con previsione di spesa di 1 milione di euro per l'anno 2013, destinato a finanziare le iniziative promosse dalla Confederazione delle Associazioni Combattentistiche e Partigiane.

77-ter. Per il funzionamento del Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso per le vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per il 2013.»;

al comma 83, apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere le parole: "Anche al fine di concorrere al conseguimento dei risparmi di cui al comma 82,";

b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Le risorse derivanti dall'attuazione del presente comma sono destinate ad incrementare il Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sino alla concorrenza di 40 milioni di euro annui. Le predette risorse saranno opportunamente versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate all'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»;

dopo il comma 86, inserire il seguente:

«86-bis. All'articolo 1, della legge 3 dicembre 2009, n. 184, recante "Disposizioni concernenti l'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare per il 2009", non apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "per gli anni 2008 e 2009" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2013 e 2014";

b) al comma 1, le parole: "nell'anno 2009" sono sostituite dalle seguenti: "nell'anno 2013."»;

dopo il comma 96, inserire i seguenti:

«96-bis. Al fine di promuovere iniziative a favore della sicurezza delle cure e attuare le pratiche di monitoraggio e controllo dei contenziosi in materia di responsabilità professionale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere, all'interno delle strutture sanitarie e nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente, funzioni per la gestione del *risk management* che includano, laddove presenti, competenze di medicina legale, medicina del lavoro, ingegneria clinica e farmacia, secondo quanto suggerito anche dalla Raccomandazione n. 9 del 2009 del Ministero della salute avente per oggetto "Raccomandazione per la prevenzione degli eventi avversi conseguenti al malfunzionamento dei dispositivi medici apparecchiature elettromedicali.

96-ter. Al fine di dare attuazione alle nuove funzioni attribuite all'Agenzia italiana del farmaco del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, l'Agenzia italiana del farmaco è autorizzata alla conclusione dei concorsi autorizzati ai sensi dell'articolo 10, comma 5-bis del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e già banditi alla data dell'entrata in vigore dell'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ferma restando l'adozione delle misure di contenimento della spesa ulteriori ed alternative alle vigenti disposizioni in materia di finanza pubblica rispetto a quelle ad essa direttamente applicabili, purché sia assicurato il conseguimento dei medesimi risparmi previsti a legislazione vigente. Il collegio dei revisori dei conti verifica preventivamente che le misure previste siano idonee a garantire comunque i medesimi effetti di contenimento della spesa stabiliti a legislazione vigente ed attesta il rispetto di tale adempimento nella relazione al conto consuntivo, l'Agenzia Italiana del Farmaco è autorizzata ad assumere i vincitori del concorso con contratto a tempo indeterminato in soprannumero fino al riassorbimento della quota eccedente la pianta organica dell'Agenzia, come rideterminata in applicazione del richiamato articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Gli oneri economici derivanti dall'applicazione della presente norma sono posti interamente a carico dell'AIFA, senza alcun impatto sul bilancio dello Stato, in quanto finanziabili con proprie risorse derivanti dall'articolo 8, comma 8, lettera b), del de-

creto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326.

96-quater. All'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261, al penultimo periodo, dopo le parole: "di Paesi terzi" sono aggiunte le seguenti: "salvo che detti centri risultino allocati sul territorio degli Stati Uniti o del Canada e siano approvati dalla competente autorità statunitense. In tal caso non è richiesta alcuna preventiva autorizzazione ai sensi dell'articolo 5 del decreto ministeriale del 12 aprile 2012 del Ministero della salute, ma una formale notifica a firma della persona qualificata del produttore corredata da copia della vigente autorizzazione rilasciata dal centro.

96-quinquies. In deroga a quanto previsto dall'articolo 5 del decreto ministeriale del 12 aprile 2012, trascorsi 30 giorni dalla presentazione della notifica all'AIFA, l'autorizzazione all'importazione sarà esecutiva.»;

dopo il comma 121, aggiungere il seguente:

«121-bis. Al fine di assicurare efficaci e continutivi livelli di vigilanza per la tutela degli investitori, la salvaguardia della trasparenza e della correttezza del sistema finanziario, la Consob, nell'ambito dell'autonomia del proprio ordinamento, adotta tutte le misure attuative della presente legge e delle connesse disposizioni in materia di finanza pubblica di propria competenza, a tal fine anche avvalendosi, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, delle facoltà di cui anche avvalendosi, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, e con le modalità di selezione pubblica ivi previste, e 4-terdecies del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Conseguentemente, l'ultimo periodo dell'articolo 2, comma 4-duodecies del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, è soppresso.

121-ter. All'articolo 12, comma 20, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo le parole: "del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103," aggiungere le seguenti: "l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, di cui all'articolo 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269";

121-quater. Al fine di assicurare il rispetto dei vincoli previsti dalle disposizioni di finanza pubblica in materia di vendita e gestione del patrimonio immobiliare, nonché delle disposizioni in materia di sostenibilità dei bilanci di cui al comma 24 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le disposizioni di cui al comma 11-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono si applicano al piano di dismissioni immobiliari della Fondazione ENASARCO. Sono fatti salvi gli accordi tra detto ente e le associazioni o sindacati degli inquilini alla data di entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente,

a) all'articolo 2, apportare le seguenti modificazioni:

dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. È autorizzata la spesa di euro 600,000, a decorrere dall'anno finanziario 2013, quale contributo all'*Investment and Technology Promotion Office* (ITPO/UNIDO) di Roma. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della legge 26 febbraio 1978, n. 49.»;

dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. Al fine di consentire il regolare svolgimento delle attività di competenza del Commissario *ad acta* di cui all'articolo 16, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 7, del predetto decreto-legge si applicano fino al 31 dicembre 2013.

4-ter. Per la revisione delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, di quanto previsto all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, n.311, e successive modifiche e integrazioni, anche al fine di consentire alle imprese del settore di effettuare gli investimenti necessari alla loro ulteriore integrazione nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, sulla base di quanto previsto all'articolo 15, comma 13, lettera c-bis) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro pr l'anno 2013 e 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015».

dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. All'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

– al comma 6 le parole: "31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2013" e le parole: "predispongono lo schema di convenzione che successivamente al 10 giugno 2012, l'Agenzia di cui al comma 1 sottoscrive con Anas S.p.A." sono sostituite dalle seguenti: "sottoscrivo la convenzione";

– al comma 9 le parole: "1° gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "30 marzo 2013".

5-ter. Al fine di garantire il miglioramento della viabilità e dei trasporti della strada statale n. 652 - Tirreno-Adriatica di cui all'articolo 144, comma 7, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015

5-quater. Al fine di fronteggiare il grave dissesto idrogeologico nella regione Abruzzo, è concesso un contributo straordinario di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014.

5-quinquies. In considerazione della classificazione delle autostrade A24 e A25 quali opere strategiche per le finalità di protezione civile per

effetto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2003 e successive modificazioni e della conseguente esigenza di procedere all'adeguamento delle stesse alla normativa vigente per l'adeguamento sismico e la messa in sicurezza de viadotti sulla base dei contenuti delle OPCM n. 3274/2003 e 3316/2003 e successive modificazioni, per l'adeguamento degli impianti di sicurezza in galleria a norma del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264 e successive modificazioni per l'adeguamento alla normativa in materia di impatto ambientale e per lavori di manutenzione straordinaria delle dette autostrade, nonché per la realizzazione di tutte le opere necessarie in conseguenza del sisma del 2009, ove i maggiori oneri per gli investimenti per la realizzazione dei citati interventi siano di entità tale da non permettere il permanere e/o il raggiungimento delle condizioni di equilibrio del piano economico finanziario di concessione del periodo di durata della concessione stessa, il Governo, fatta salva la preventiva verifica presso la Commissione europea, della compatibilità comunitaria, rinegozia con la società concessionaria le condizioni della concessione anche al fine di evitare un incremento delle tariffe non sostenibile per l'utenza.»;

dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. In via straordinaria, per l'anno 2013, agli enti locali assegnati di contributi pluriennali stanziati per le finalità di cui all'articolo 6, della legge 29 novembre 1984, n. 798, che non hanno raggiunto l'obiettivo del patto di stabilità interno a causa della mancata erogazione dei predetti contributi nell'esercizio 2012, a seguito di apposita attestazione con procedura di cui all'articolo 31, comma 20, della legge 12 novembre 2011, n. 183, non si applica la sanzione di cui al comma 2, lettera d), dell'articolo 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, per mancato raggiungimento dell'obiettivo 2012, mentre quella di cui al comma 2, lettera a), del predetto articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, si intende così ridefinita:

a) è assoggettato ad una riduzione, del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato e comunque per un importo non superiore al 5 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo. In tal caso di incapienza dei predetti fondi di enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue»;

dopo il comma 11, inserire i seguenti:

«11-bis. Il Ministro dell'interno, ai fini della determinazione del programma per il completamento del Sistema digitale Radiomobile e *standard* Te.T.Ra. per le Forze di polizia a copertura dell'intero territorio nazionale, nel quadro del coordinamento e della pianificazione previsti dall'articolo 6 della legge 1° aprile 1981, n. 121, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica di cui all'articolo 18 della medesima legge, predispone un programma straordinario di interventi per il completamento della rete nazionale *standard* Te.f.Ra. necessaria per le co-

municazioni sicure della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, della Polizia penitenziaria e del Corpo Forestale dello Stato. Per l'attuazione del programma, l'Amministrazione può assumere nei limiti delle risorse disponibili, impegni pluriennali, corrispondenti alle rate di ammortamento dei mutui contratti dai fornitori. Per la finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2013 e 50 milioni di euro per l'anno 2014.

11-ter. Presso il Ministero dell'interno, è istituita la Commissione per la pianificazione ed il coordinamento della fase esecutiva del programma, cui è affidato il compito di formulare pareri sullo schema del programma di cui al comma 7-bis, sul suo coordinamento e integrazione interforze e, nella fase di attuazione del programma, su ciascuna fornitura o progetto. La Commissione è presieduta dal Direttore centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale del Dipartimento della pubblica sicurezza, ed è composta: dal Direttore dell'ufficio per il coordinamento e la pianificazione, di cui all'articolo 6 della legge 10 aprile 1981, n. 121; ad un rappresentante della Polizia di Stato, da un rappresentante del Comando generale dell'Arma dei carabinieri; da un rappresentante del Comando generale della Guardia di finanza; da un rappresentante del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria; da un rappresentante del Corpo forestale dello Stato; da un dirigente della Ragioneria generale dello Stato. Le funzioni di segretario sono espletate da un funzionario designato dal Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza. Per i componenti della Commissione non sono corrisposti compensi. La commissione, senza che ciò comporti oneri per la finanza pubblica, può decidere di chiedere specifici pareri anche ad estranei all'Amministrazione dello Stato, che abbiano particolare competenza tecnica. I contratti e le convenzioni inerenti all'attuazione del programma di cui al comma 6-bis, lettera a), sono stipulati dal Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, o da un suo delegato, acquisito il parere della commissione di cui al presente comma.

11-quater. Il soggetto attuatore di cui all'articolo 61-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.27, deve provvedere al completamento della Piattaforma Logistica Nazionale, anche nell'ambito dell'Agenda Digitale piattaforme ITS locali, autonomamente sviluppate e all'uopo rese compatibili, di proprietà o in uso ai nodi logistici, porti, centri merci e piastre logistiche. Al fine di garantire il più efficace coordinamento e l'integrazione tra la Piattaforma Logistica Nazionale e le piattaforme ITS locali, le Autorità Portuali possono acquisire una partecipazione diretta al capitale del soggetto attuatore di cui al presente comma. In ogni caso, la maggioranza del capitale sociale del soggetto attuatore dovrà essere detenuta da Interporti e Autorità Portuali. Considerata la portata strategica per il Paese della Piattaforma per la gestione della Rete Logistica Nazionale, la stessa è inserita nel programma delle Infrastrutture strategiche di cui alla legge n. 443 del 2001.

11-quinquies. Per la realizzazione dell'asse autostradale Pedemontana Piemontese è assegnato alla regione Piemonte, per l'anno 2015, un contributo di 80 milioni di euro»;

dopo il comma 12, inserire i seguenti:

«12-bis. È istituito entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, il Sistema telematico centrale della nautica da diporto. Il Sistema include l'archivio telematico centrale contenente informazioni di carattere tecnico, giuridico, amministrativo e di conservatoria riguardanti le navi e le imbarcazioni di diporto di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 - Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 173, nonché lo sportello telematico del diportista.

12-ter. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, è titolare del sistema di cui al comma 12-bis e del relativo trattamento dei dati.

12-quater. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità per l'attuazione del Sistema di cui al comma 12-bis, comprensivamente del trasferimento dei dati dai registri cartacei all'archivio telematico a cura degli uffici marittimi e della motorizzazione civile, della conservazione della documentazione, dell'elaborazione e fornitura dei dati delle unità iscritte, delle modalità per la pubblicità degli atti anche ai fini antifrode, dei tempi di attuazione delle nuove procedure, nonché delle necessarie modifiche delle norme di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 - Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 173, in materia di registri e licenza di navigazione e delle correlate disposizioni amministrative.

12-quinquies. Nell'ambito del sistema di cui al comma 12-bis, è parimenti istituito lo sportello telematico del diportista, allo scopo di semplificarne il regime amministrativo concernente l'iscrizione e l'abilitazione alla navigazione delle imbarcazioni e delle navi da diporto. Il regolamento di cui al comma 12-quater disciplina il funzionamento dello sportello, con particolare riguardo alle modalità di iscrizione e cancellazione, al rilascio della licenza di navigazione e alla attribuzione delle sigle di individuazione, nonché alle procedure di trasmissione dei dati all'archivio telematico centrale. Il medesimo regolamento stabilisce le modalità di partecipazione alle attività di servizio nei confronti dell'utenza da parte di associazioni nazionali dei costruttori, importatori e distributori di unità di diporto le quali forniscono anche i numeri identificativi degli scafi e i relativi dati tecnici al fine dell'acquisizione dei dati utili al funzionamento del sistema di cui al comma 12-bis, nonché dei soggetti autorizzati all'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264. Le tariffe a titolo di corrispettivo, stabilite con de-

creto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze affluiscono su apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate su specifico capitolo di spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

12-*sexies*. Fino all'integrale attuazione delle nuove procedure quali risultanti dal regolamento di cui al comma 12-*quater*, continua ad applicarsi la normativa vigente.

12-*septies*. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'esecuzione di compiti loro affidati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

12-*octies*. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, all'articolo 34, il comma 40 è soppresso.

12-*novies*. L'articolo 8, comma 9-*quater*, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 è *abrogato*»;

dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-*bis*. Al fine del conseguimento di risparmi di spesa le somme residue relative alla quota regionale del F.S.C. 2007-2013, per un'importo di 35 milioni di euro, già oggetto di concertazione tra le amministrazioni interessate, si rendono disponibili per le medesime finalità di cui al precedente comma, anche per l'attuazione dei programmi direttamente applicabili, di cui all'articolo 12 del decreto-legge 27 febbraio 1968, convertito in legge n. 241 del 1968.»;

dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Per il finanziamento delle Convenzioni per lo sviluppo della filiera pesca di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, come modificato dall'articolo 67 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è autorizzata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2013.»;

dopo il comma 15, inserire i seguenti:

«15-*bis*. Per l'anno 2013 nell'ambito delle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65, e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92 è destinata la somma di 30 milioni di euro finalizzata al riconoscimento della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca.

15-*ter*. All'articolo 1 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:

"9-bis. Al fine di agevolare la rimozione degli squilibri finanziari delle regioni che abbiano adottato il piano di stabilizzazione finanziaria, ai sensi dell'articolo 14, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2012, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze, nello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo di rotazione, denominato "Fondo di rotazione per la concessione di anticipazioni alle regioni in situazione di squilibrio finanziario", finalizzato a concedere anticipazioni di cassa per il graduale ammortamento dei disavanzi e debiti fuori bilancio accertati, nonché per il concorso al sostegno degli oneri derivanti dall'attuazione del citato piano di stabilizzazione finanziaria.

9-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da emanare entro il termine del 15 dicembre 2012 sono individuati i criteri per la determinazione dell'importo massimo dell'anticipazione di cui al comma 9-bis attribuibile a ciascuna regione, nonché le modalità per la concessione e per la restituzione della stessa in un periodo massimo di 10 anni, decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione. I criteri per la determinazione dell'anticipazione attribuibile a ciascuna Regione sono definiti nei limiti dell'importo massimo fissato in euro 150 per abitante e della disponibilità annua del Fondo.

9-quater. Alla copertura degli oneri derivanti dall'anno 2012 dalle disposizioni di cui ai commi 9-bis e 9-ter, si provvede utilizzando le anticipazioni di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. Il Fondo di cui al comma 9-bis è altresì alimentato dalle somme del Fondo rimborsate dalle regioni.

9-quinquies. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede alle occorrenti variazioni di bilancio.

9-sexies. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi 9-bis e seguenti, alle regioni interessate, in presenza di eccezionali motivi di urgenza, può essere concessa un'anticipazione a valere sul Fondo di rotazione di cui al comma 9-bis, da riassorbire secondo tempi e modalità disciplinati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 9-ter.

9-septies. Il piano di stabilizzazione finanziaria di cui al comma 9-bis è completato entro il 30 giugno 2016 e l'attuazione degli atti indicati nel piano deve avvenire entro il 31 dicembre 2017.»;

dopo il comma 22, inserire il seguente:

«22-bis. L'intervento di cui al comma 6, dell'articolo 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 102, è prorogato per l'anno 2013 nel limite di 60 milioni di euro. L'onere derivante dal presente comma è posto a carico del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, conver-

tito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dall'articolo 2, comma 65, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni e integrazioni.»;

dopo il comma 23, inserire i seguenti:

«23-bis. Per ciascuna delle vittime del disastro aereo del Monte Serra, del 3 marzo 1977, per il cui decesso gli aventi diritto non hanno percepito somme a titolo di risarcimento del danno, è riconosciuto un indennizzo complessivo, esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'importo di 118.000 euro, corrisposto, secondo le rispettive quote, ai successori secondo le disposizioni vigenti in materia di successione legittima. Per le finalità del presente comma è autorizzata la spesa di 3.776.000 euro per l'anno 2013.

23-ter. Per l'anno 2013, le risorse finanziarie assegnate all'Autorità Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, di cui alla legge 12 luglio 2011, n. 112, sono integrate di 1 milione di euro.»;

al comma 25, è aggiunto in fine il seguente periodo: «È disposto, inoltre, un finanziamento in favore del Corpo forestale dello Stato per le spese di funzionamento della flotta aerea pesante destinata alla lotta agli incendi boschivi per un importo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2013.»;

al comma 29, sopprimere le parole da: «nonché al fine di assumere a tempo determinato» fino alle parole: «per lo smaltimento dell'arretrato»;

dopo il comma 29, aggiungere i seguenti:

«29-bis. Al fine di favorire l'avvio e la prosecuzione di iniziative finalizzate allo sviluppo dell'offerta turistica nella Regione Basilicata attraverso il potenziamento ed il miglioramento della qualità dell'offerta ricettiva e delle relative attività integrative nonché dei servizi di supporto alla fruizione del prodotto turistico per la cui realizzazione sono necessari uno o più progetti d'investimento, sono concesse, nei limiti e mediante l'utilizzo delle risorse di cui al comma 29-*quater*, agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati così effettuati nella citata Regione e per la realizzazione di interventi ad essi complementari e funzionali.

29-ter. Per consentire la tempestiva attuazione delle disposizioni di cui al comma 29-bis si applica, per quanto compatibile, l'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed i relativi provvedimenti attuativi già adottati.

29-*quater*. Per il finanziamento delle agevolazioni e degli interventi complementari e funzionali di cui al comma 29-bis, il fondo di cui all'articolo 43, comma 3 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2013 e 10 milioni di euro per l'anno 2014.

29-*quinquies*. All'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sostituire le parole: "Sono attribuite all'Ente risi" con le seguenti: "e";

b) al comma 3, sostituire le parole: ", rispettivamente, al CRA e all'Ente risi" con le seguenti: "al CRA";

al comma 30, sostituire la parola: "315" con la seguente: "30";

al comma 32 sostituire le parole: "200 milioni" con le seguenti: "275 milioni»";

dopo il comma 33 inserire i seguenti:

«33-bis. Per l'anno 2013, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 100 milioni di euro.

33-ter. È autorizzata per l'anno 2013, la spesa di 52,5 milioni in favore dei policlinici universitari gestiti direttamente da Università non statali ai sensi dell'articolo 33, comma 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183. È altresì rifinanziata, per l'anno 2013, per l'importo di 12,5 milioni di euro, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 33 dell'articolo 33 della legge n. 183 del 2011. Per l'anno 2013, è concesso un contributo di euro 5 milioni a favore della Fondazione Gerolamo Gaslini – ente di diritto pubblico per la cura, difesa e assistenza per l'infanzia.

33-quater. Per il finanziamento delle attività istituzionali del comitato paraolimpico nazionale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 15 luglio 2003, n. 189, per l'anno 2013 è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro.

33-quinquies. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è incrementata di 2 milioni di euro per l'anno 2013, di 2 milioni di euro per l'anno 2014, di 22,3 milioni per l'anno 2015, di 35 milioni per l'anno 2016, e di 2 milioni di euro a decorrere dal 2017.

33-sexies. È concesso un contributo di 200.000 euro annui a favore della Basilica di San Francesco in Assisi, per l'esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria all'interno e all'esterno della Basilica a decorrere dal 2013.

33-septies. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), è ridotta di 100 milioni per l'anno 2013.

33-octies. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 35 è ulteriormente incrementata delle disponibilità residue per l'anno 2012 relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF). Per l'attuazione del presente comma il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio. Una quota delle disponibilità di cui al precedente periodo, nella misura di 8 milioni di euro, è destinata al finanziamento degli interventi di-

retti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Provincia di Teramo di cui alla dichiarazione dello stato di emergenza del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 18 aprile 2012 e successiva nomina della struttura commissariale, giusta ordinanza n. 0005 del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 10 giugno 2012. Il presente comma entra in vigore dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

33-novies. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 28 giugno 1977, n. 394, come determinata dalla tabella C della presente legge, è integrata di 1,5 milioni di euro per l'anno 2013.

33-decies. All'articolo 2, comma 16-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, così come modificato dall'articolo 6, comma 2-decies, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, le parole: «Fino al 31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2015» ed è aggiunta, in fine, la parola: «annui».

33-undecies. Le spese sostenute per la realizzazione del Museo Nazionale della Shoah non sono computate ai fini del conseguimento degli obiettivi previsti dal patto di stabilità interno nella misura di 3 milioni di euro per l'anno 2013.

33-duodecies. È concesso un contributo di 500.000 euro per l'anno 2013, a favore della Lega italiana per la lotta contro i tumori (LILT).

33-terdecies. È istituito un credito d'imposta a favore dei soggetti che erogano borse di studio in favore degli studenti delle università di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, nei limiti e con le modalità previste nei commi 33-septiesdecies e 33-octiesdecies.

33-quaterdecies. Con successivo decreto del Ministro dell'istruzione e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia delle entrate, sono definiti i criteri per l'attribuzione dei benefici nei limiti di cui al comma 33-octiesdecies.

33-quinquiesdecies. I benefici di cui ai commi precedenti sono concessi nel limite di 1 milione di euro per l'anno 2013 e di 10 milioni di euro per l'anno 2014. All'onere relativo all'anno 2013 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo dedicato alle borse di studio per la formazione di corsi di dottorato di ricerca di cui alle leggi 30 marzo 1982, n. 119 e 3 agosto 1998, n. 315.

33-sexiesdecies. Per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 è concesso un contributo straordinario di 0,8 milioni di euro annui a favore della Fondazione EBRI (European Brain Research Institute);

Al comma 34, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il CIPE, previa verifica di eventuali situazioni pendenti ed obblighi giuridici in corso nonché delle disponibilità finanziarie esistenti, revoca il finanziamento statale di cui alla deliberazione CIPE n. 76/2001, assegnato alla "Tramvia su gomma" nel comune di L'Aquila, e destina le predette residue disponibilità

allo stesso Comune per il finanziamento di interventi finalizzati al miglioramento delle condizioni di mobilità urbana»;

Al comma 35, primo periodo, apportare le seguenti modifiche:

a) le parole: «40 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «47 milioni» e dopo le parole «nell'anno 2013» sono aggiunte le seguenti: «, di 8 milioni nel 2014 e di 50 milioni nel 2015»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente «nonché dagli eventi alluvionali verificatisi in Piemonte nel marzo e nel novembre 2011, ed in Toscana ed in Umbria nel novembre 2012»;

dopo il comma 40 sono inseriti i seguenti:

«40-bis. Al fine di consentire la realizzazione di iniziative nell'ambito della celebrazione del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi, di cui alla legge 12 novembre 2012, n. 206, per l'anno 2013 è concesso un contributo straordinario alla Fondazione Arena di Verona, nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1984, n. 163, relativa al Fondo unico per lo spettacolo, come rideterminata dalla Tabella C allegata alla presente legge, è ridotta di 2,3 milioni di euro per l'anno 2013.

40-ter. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 25 febbraio 1987, n. 67, come determinata dalla Tabella C allegata alla presente legge, è incrementata di 45 milioni di euro per l'anno 2013. Per gli interventi e gli incentivi a sostegno dell'emittenza televisiva locale e dell'emittenza televisiva radiofonica locale è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2013.

40-quater. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, con uno stanziamento di 130.000 euro annui a decorrere dall'anno 2013, finalizzato a consentire il trasferimento alla Regione autonoma del Friuli Venezia Giulia del bene denominato "Castello di Udine"»;

dopo il comma 40 sono inseriti i seguenti:

«43-bis. Per gli anni dal 2013 al 2016, al fine di garantire la continuità territoriale nei collegamenti aerei per le isole minori della Sicilia, dotate di scali aeroportuali, in conformità alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, alla compartecipazione a carico dello Stato per la compensazione degli oneri di servizio pubblico si fa fronte con le risorse disponibili presso l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) già finalizzate alla continuità territoriale del trasporto merci per via aerea con gli aeroporti siciliani nel limite di euro 2.469.000 per l'anno 2013 ed euro 1.531.000 per l'anno 2014, nonché nel limite di euro 2.722.000 per l'anno 2014, di euro 4.253.000 per l'anno 2015 e di euro 1.785.000 per l'anno 2016, mediante parziale utilizzo della quota delle entrate previste, per i medesimi anni, dell'articolo 1, comma 218, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, al netto delle risorse destinate alle attività del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'ar-

articolo 2, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190. A tal fine, il terzo periodo dell'articolo 1, comma 238, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è sostituito dal seguente: «La riassegnazione di cui al precedente periodo è limitata per l'anno 2014 all'importo di euro 9.278.000 per l'anno 2015 all'importo di euro 7.747.000 e per l'anno 2016 all'importo di euro 10.215.000

43-ter. Al fine di garantire la continuità territoriale dei collegamenti marittimi che si svolgono in ambito regionale, nelle more del completamento del processo di privatizzazione di competenza delle Regioni Campania, Lazio e Sardegna delle risorse necessarie ad assicurare i servizi resi dalle Società Caremar S.p.A., Laziomar S.p.A. e Saremar S.p.A.

43-quater. La corresponsione delle risorse di cui al comma *43-ter*, quantificate ai sensi dell'articolo *19-ter*, commi 16 e 17, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166 e alla stipula di apposite convenzioni o contratti di servizio tra le Regioni Campania, Lazio e Sardegna e le società Caremar S.p.A., Laziomar S.p.A. e Saremar S.p.A., nel rispetto della normativa vigente.

43-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma *43-ter*, pari complessivamente a euro 17.422.509 per l'anno 2012 ed a euro 21.778.136 per l'anno 2013, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo *19-ter*, comma 16, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166.

43-sexies. Al comma 7, dell'articolo 41, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: «Per gli anni 2004-2013» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2004-2015». È ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2015 il termine di cui al primo periodo del comma *8-quinquies* dell'articolo 6 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17 come da ultimo prorogato al 31 dicembre 2013 dall'articolo 23, comma *12-duodecies*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Al terzo periodo dell'articolo 2, comma *12-undecies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, la parola: «2013», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «2015». Al fine di attuare le disposizioni di cui al presente comma, è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2014, 10 milioni di euro per l'anno 2015 e 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

43-septies. Per fare fronte agli impegni derivanti dal semestre di presidenza italiana dell'Unione europea del 2014 nonché al funzionamento dell'apposita "Delegazione per la Presidenza italiana dell'UE", è autorizzata la spesa di euro 1.500.000 per l'anno 2013.

43-*octies*. La delegazione di cui al comma 43-*septies* è istituita ai sensi dell'articolo 2 della legge 5 giugno 1984, n. 208, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

43-*novies*. Per l'anno 2013 è autorizzato, ai sensi della legge 24 aprile 1941, n. 392, il trasferimento di euro 3.500.000 al fine di consentire nel contesto di cui all'articolo 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la prosecuzione delle attività di innovazione e infrastrutturizzazione informatica occorrenti per le connesse attività degli uffici giudiziari. Le risorse sono assegnate con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze entro il 30 aprile 2013.

43-*decies*. Al fine di sostenere l'attività di ricerca sul genoma del pancreas alla Fondazione Italiana Onlus - per la Ricerca sulle Malattie del Pancreas è attribuito un contributo di 500 mila euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.

43-*undecies*. A decorrere dall'anno 2013, è istituito il Fondo nazionale integrativo per i comuni montani, classificati interamente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con una dotazione pari a 1 milione di euro per l'anno 2013 e 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014 da destinare al finanziamento dei progetti di cui al comma 43-*duodecies*.

43-*duodecies*. All'individuazione dei progetti di cui al comma 43-*duodecies*, si provvede, entro il 30 marzo di ciascun anno, con decreto del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1977, n. 281 e successive modificazioni. Lo schema del decreto è trasmesso alle Camere per l'acquisizione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, da esprimere entro trenta giorni dalla trasmissione. Qualora il Governo non intenda attenersi alle condizioni contenute nei pareri lo schema è nuovamente trasmesso alle Camere, corredato di una relazione, per l'acquisizione di un nuovo parere delle medesime Commissioni, da esprimere entro i successivi quindici giorni. Decorso il termine di cui al precedente periodo, il decreto può essere comunque adottato.

43-*terdecies*. Il decreto di cui al comma 43-*undecies* provvede, nei limiti delle disponibilità finanziarie del Fondo di cui al comma 43-*decies*, al finanziamento in favore dei comuni montani, di progetti di sviluppo socio-economico, anche a carattere pluriennale, che devono avere carattere straordinario e non possono riferirsi alle attività svolte in via ordinaria dagli enti interessati, rientranti tra le seguenti tipologie:

potenziamento e valorizzazione dei servizi pubblici e della presenza delle pubbliche amministrazioni;

potenziamento e valorizzazione del sistema scolastico;

valorizzazione delle risorse energetiche e idriche;

incentivi per l'utilizzo dei territori incolti di montagna e per l'accesso dei giovani alle attività agricole, nonché per l'agricoltura di montagna;

sviluppo del sistema agrituristico, del turismo montano e degli sport di montagna;

valorizzazione della filiera foresta e valorizzazione delle biomasse a fini energetici;

interventi per la salvaguardia dei prati destinati a pascolo e recupero dei terrazzamenti montani;

servizi socio-sanitari e servizi di assistenza sociale;

servizi di raccolta differenziata e di smaltimento rifiuti;

diffusione dell'informatizzazione ed implementazione dei servizi di *e government*;

servizi di telecomunicazioni;

progettazione e realizzazione di interventi per la valorizzazione e salvaguardia dell'ambiente e la promozione dell'uso delle energie alternative;

promozione del turismo, del settore primario, delle attività artigianali tradizionali e del commercio dei prodotti di prima necessità;

sportello unico per le imprese e servizi di orientamento all'accesso ai fondi comunitari, nazionali, regionali, provinciali o comunali a sostegno delle iniziative imprenditoriali;

incentivi finalizzati alle attività ed ai progetti delle seguenti istituzioni:

Club alpino italiano (CAI);

Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS);

Collegio nazionale delle guide alpine italiane;

Collegio nazionale dei maestri di sci;

43-quaterdecies. Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi infrastrutturali da parte dei Comuni e dei bacini imbriferi montani i sovranoni idroelettrici, previsti ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, sono estesi con decorrenza dal 1° gennaio 2013, a tutti gli impianti di produzione di energia idroelettrica superiori a 220 Kw di potenza nominale media, le cui opere di presa ricadano in tutto o in parte nei territori dei comuni compresi in un bacino imbrifero montano già delimitato;

43-quinquiesdecies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

43-sexiesdecies. Al fine di intervenire per la ricostruzione di Villa Taranto a seguito degli eventi atmosferici eccezionali avvenuti nel mese di agosto 2012, sono destinati 2 milioni di euro all'Ente Giardini Botanici Villa Taranto per l'anno 2013;

b) dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis. - (*Promozione e internazionalizzazione delle imprese italiane*). - 1. Al fine di potenziare le attività dell'ICE-Agenzia per la promozione e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, le risorse destinate al finanziamento dell'Agenzia sono incrementate di dieci milioni di euro;»

c) all'articolo 3, apportare le seguenti modifiche:

dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2013 la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del regio decreto 18 giugno 1933 n. 773, è fissata in misura pari al 5 per cento dell'ammontare delle somme giocate»;

al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: «nonchè al rafforzamento del sistema dei confidi per migliorare l'accesso al credito delle piccole e medie imprese, e per incrementare le risorse del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.»;

il comma 13 è soppresso;

il comma 26, sostituire la parola, ovunque ricorra, «2012» con la seguente: «2014»;

al comma 28, l'ultimo periodo è così sostituito: «La dotazione annua del predetto fondo è di 198 milioni di euro per l'anno 2014, di 252 milioni di euro per l'anno 2015, e di 242 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.»;

dopo il comma 39, inserire il seguente:

«39-bis. All'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, dopo le parole: "demaniali marittimi" sono inserite le seguenti: ", lacuali e fluviali", dopo le parole: "turistico-ricreative" sono inserite le seguenti "e sportive, nonchè quelli destinati a porti turistici, approdi e punti di ormeggio dedicati alla nautica da diporto"»;

dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

«40-bis. Alla lettera b) dell'articolo 1, comma 204, della legge 24 dicembre 2007, n. 224, le parole: "per l'anno 2012" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2012 e 2013" e le parole: "per l'anno 2013" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2013 e 2014"»;

dopo il comma 45, inserire i seguenti:

«45-bis. Al comma 7, dell'articolo 6, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, le parole: "a decorrere dal 2013" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 2014"».

45-ter. All'articolo 8, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

"3-bis. Le disposizioni di cui al comma 3, si applicano anche al comune di Marsciano colpito dagli eventi sismici del 15 dicembre 2009, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4, del 7 gennaio 2010.

3-ter. Per il comune di cui al comma 3-bis non è dovuta la quota di imposta riservata allo Stato sugli immobili di proprietà dei comuni di cui all'articolo 13, comma 11, secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come modificato dall'articolo 4, comma 5, lettera g) del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e non si applica il comma 17, del medesimo articolo.

3-quater. Il comune di cui al comma 3-bis può esentare dalla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, le occupazioni necessarie per le opere di ricostruzione".

45-quater. In relazione alle ulteriori attività conseguenti dall'attuazione dell'articolo 1-bis del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 23, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è integrata di 1,3 milioni di euro per l'anno 2013.

45-quinquies. All'articolo 1, comma 4-bis del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, le parole "31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013»»;

d) nell'elenco 3 allegato alla presente legge:

1) sopprimere la voce «Fondo per il finanziamento ordinario delle università: articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537»;

2) sopprimere la voce «Policlinici universitari gestiti direttamente da università non statali e strutture ospedaliere: articolo 33, commi 32 e 33 della legge 12 novembre 2011, n. 183»;

3) sopprimere la voce «Comitato italiano paraolimpico: articolo 1, comma 1, della legge 15 luglio 2003, n. 189.»;

4) sostituire, ovunque ricorra, la parola «315» con la seguente: «30»;

5) aggiungere le seguenti voci:

«Interventi di carattere sociale: articolo 9, comma 15-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.»;

«Comitato istituzionale dei mondiali di ciclismo 2013»;

«Istituto per la ricerca, la formazione e la riabilitazione – I.Ri.Fo.R Onlus»;

I.R.F.A. – Istituto per la riabilitazione e la formazione ANMIL Onlus»;

«Istituto europeo per la ricerca, la formazione e l'orientamento professionale – I.E.R.F.O.P. Onlus».

Conseguentemente:

l'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 17-undecies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134 è ridotta di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2013: - 40,000;
2014: - 35,000;
2015: - 25,000.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dello sviluppo economico, apportare le seguenti variazioni:

2013: - 10,000.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

2013: - 5,000;
2014: - 8,000;
2015: - 8,000.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, apportare le seguenti variazioni:

2014: - 19,000;
2015: - 200.

Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, apportare le seguenti variazioni:

2013: - 10,000;
2014: - 65,000;
2015: - 15,000.

Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:

2015: - 130,000.

Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

2013: - 7,000;
2014: - 8,000.

Conseguentemente, alla tabella E, alla Missione «Competitività e sviluppo delle imprese - regolamentazione, incentivazione dei settori im-

prenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale».

Sviluppo economico:

dopo la voce «Legge di stabilità – Legge di stabilità n. 220 del 2010: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2011) – Art. 1 comma 57: Interventi a sostegno della ricerca aerospaziale ed elettronica – (Set. 21) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1) – Cap. 77421/P.

Aggiungere la voce Legge 24 dicembre 1985, n. 8088, art. 3, lett A) «Interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico»: – (Set. 21) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1) – Cap. 77421/P.

CP: 2013: – 10,000;

CS: 2013: – 10,000.

CP: 2014: – 50,000;

CS: 2014: – 50,000.

CP: 2015: – 50,000;

CS: 2015: – 50,000.

CP: 2016 e ss.: – 640,000;

CS: 2016: e ss. – 640,000.

Anno term. 2028;

Lim. Imp. 3.

1.58

TOMASELLI

Respinto

Dopo il comma 13 inserire i seguenti:

«13-bis. Nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2013 ed il 31 dicembre 2015 l'indennizzo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 e successive modificazioni ed integrazioni è concesso, nella misura e con le modalità ivi previste, a tutti i soggetti che si trovano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) e comma 2 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 e successive modificazioni ed integrazioni nonché dei requisiti anagrafici di cui all'art. 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, ridotti entro un massimo di tre anni, rispetto a quelli vigenti alla data di presentazione della domanda. le domande di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 possono essere presentate fino al 31 gennaio 2016.

13-ter. Ai fini della copertura degli oneri derivanti dalla presente disposizione l'aliquota contributiva aggiuntiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, dovuta dagli iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali presso l'INPS, è prorogata, con le medesime modalità, fino al 31 dicembre 2017».

1.59

TOMASELLI

Respinto

Dopo il comma 13 inserire il seguente:

«13-bis. È prorogata, per l'anno 2013, l'applicazione della disposizione di cui al comma 13, nel limite di 40 milioni di euro per l'anno 2013, dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni».

Conseguentemente, le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 40 milioni di euro per l'anno 2013, ad esclusione della missione Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali programma Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria, voce Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 446 del 1997: Imposta regionale sulle attività produttive: - ART. 39, comma 3: Integrazione del Fondo sanitario nazionale per minori entrate IRAP eccetera (regolazione debitoria) (2.4 - cap. 2701).

1.60

GHIGO, PICHETTO FRATIN

Respinto

Sopprimere i commi 11 e 12.

1.61

FLERES

Respinto

Al comma 11 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «in via definitiva» sono sostituite dalle seguenti: «in via provvisoria»;

b) le parole: «entro un anno» sono sostituite dalle seguenti: «entro due anni».

1.62

CARLONI

Respinto

Al comma 11, sostituire la parola: «definitiva» con la seguente: «provvisoria».

1.63

INCOSTANTE, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, SANNA, VITALI, ANTEZZA, BIONDELLI

Respinto

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-bis. All'articolo 2 della legge 3 agosto 2004, n. 206, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Ai fini degli incrementi di pensione e di trattamento di fine rapporto o equipollenti di cui al comma 1, per i soli dipendenti privati che abbiano presentato domanda entro il 30 novembre 2007, in luogo del 7,5 per cento e prescindendo da qualsiasi sbarramento al conseguimento della qualifica immediatamente superiore ove prevista dai rispettivi contratti di categoria, si fa riferimento alla percentuale di incremento tra la retribuzione contrattuale immediatamente superiore e quella contrattuale posseduta all'atto del pensionamento. Per i soli dipendenti pubblici la retribuzione pensionabile di cui al comma 1 si intende omnicomprensiva anche dell'indennità integrativa speciale, prescindendo dalla data di cessazione dell'avente causa».

11-ter. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge 3 agosto 2004, n. 206, si interpreta nel senso che i benefici ivi previsti spettano al coniuge ed ai figli dell'invalido, anche se il matrimonio è stato contratto e/o i figli sono nati successivamente all'atto terroristico. Se l'invalido contrae matrimonio dopo che il beneficio è stato attribuito ai genitori, il coniuge ed i figli di costui ne sono esclusi.

11-quater. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge 3 agosto 2004, n. 206, si interpreta nel senso che è indifferente che la posizione assicurativa obbligatoria sia aperta al momento dell'evento terroristico o successivamente. In nessun caso, sono opponibili termini o altre limitazioni temporali alla titolarità della posizione e del diritto al beneficio che ne consegue.

11-quinquies. Il comma 2-bis dell'articolo 4 della legge 3 agosto 2004, n. 206, ai fini della sua applicazione per quanto attiene l'ultima re-

tribUZIONE ANNUA integralmente percepita e maturata, si interpreta nel senso che essa è riferita all'ultimo anno effettivamente lavorato precedente la decorrenza della pensione ed è rappresentata dalla retribuzione lorda di fatto quale definita dall'ISTAT e cioè determinata dalla somma della componente continuativa ed accessoria nonché della componente saltuaria e occasionale delle retribuzioni, prescindendo, senza alcuna limitazione, da qualsiasi assoggettamento a contribuzione previdenziale e a trattenuta fiscale.

11-*sexies*. L'articolo 7 della legge 3 agosto 2004, n. 206, è sostituito dal seguente:

"Art. 7. - 1. Ai pensionati vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e ai loro superstiti, limitatamente al coniuge ed ai figli anche maggiorenni, ed in loro mancanza ai genitori, è assicurato l'adeguamento costante della misura delle pensioni di ciascun soggetto, siano esse dirette, indirette o di reversibilità, al trattamento complessivo in godimento dei lavoratori in attività nelle corrispondenti posizioni economiche e con pari anzianità. A decorrere dal 1° gennaio 2007, la presente disposizione si applica anche ai familiari degli invalidi ancora in vita. Il beneficio spetta al coniuge ed ai figli dell'invalido, anche se il matrimonio è stato contratto e/o i figli sono nati successivamente all'atto terroristico. Se l'invalido contrae matrimonio dopo che il beneficio è stato attribuito ai genitori, il coniuge ed i figli di costui ne sono esclusi. In ogni caso, limitatamente ai trattamenti diretti di tutti i familiari di cui alla presente disposizione, il beneficio è applicato dal 1° gennaio 2007".

11-*septies*. A decorrere dal 26 agosto 2004, fatta salva la disciplina prevista dal comma 1 per i soggetti interessati, è altresì assicurata la rivalutazione costante, in forma semplificata, dei rispettivi trattamenti pensionistici. Detta rivalutazione è operata applicando sulla misura della pensione in essere dall'inizio di ogni anno, l'incremento percentuale derivante dalla sommatoria del tasso di inflazione medio pieno e del tasso percentuale di crescita annuo delle retribuzioni lorde di fatto dell'unità di lavoro equivalente, a tempo lavorativo pieno (ULA). Per i suddetti tassi, si fa riferimento a quelli rilevati annualmente dall'ISTAT sull'anno solare precedente, per ognuna delle categorie produttive di appartenenza. Ogni biennio, si applica altresì un ulteriore incremento del 2,5 per cento sulla misura intera della pensione in essere, con decorrenza di maturazione 1° settembre 2004, per le pensioni già attive all'entrata in vigore della legge, mentre per le pensioni costituite successivamente al 26 agosto 2004, la maturazione del primo incremento del 2,5 per cento decorre dalla data del pensionamento. Ove più favorevole, si applica comunque la disciplina di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 2, della legge n. 206 del 2004, come introdotta dal comma 12-*bis* del presente articolo.

11-*octies*. Al comma 3 dell'articolo 5 della legge 3 agosto 2004 n. 206 sono aggiunti i seguenti:

"3-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione ai soggetti di cui ai commi 3 e 3-bis è corrisposto un nuovo speciale assegno vitalizio non reversibile pari ad euro 1.533 mensili, corrispondente alla somma matematica dei due assegni originari riferiti all'articolo 3 e alla normativa indicata nel periodo in appresso, soggetto, fin dalla data rispettivamente prevista per ciascuno degli assegni, alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni. A decorrere dalla medesima data cessano di essere corrisposti agli aventi diritto lo speciale assegno vitalizio non reversibile di nominali 1.033 euro mensili e l'assegno vitalizio non reversibile nominale di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni.

3-ter. Il vitalizio di cui al comma 3-bis è concesso al coniuge ed ai figli, anche se il matrimonio è stato contratto o i figli sono nati successivamente all'atto terroristico e, in mancanza dei predetti, ai genitori degli invalidi permanenti in misura non inferiore alla percentuale del 25 per cento, come determinata o rideterminata ai sensi dell'articolo 6, comma 1, anche se deceduti successivamente al 26 agosto 2004 e per qualunque causa ovvero, ancora in vita. Se l'invalido contrae matrimonio dopo che il nuovo speciale assegno vitalizio sia stato già erogato a ciascuno dei genitori, il coniuge ed i figli di costui non hanno diritto al suddetto beneficio".

11-nonies. Dopo il comma 8 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, è aggiunto il seguente:

"8-bis. I destinatari dei benefici pensionistici di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206 e successive modificazioni maturano il diritto alla pensione di anzianità e vecchiaia secondo le disposizioni in vigore, nei rispettivi regimi previdenziali, esclusivamente vigenti alla data del 31 dicembre 2007. La presente disposizione si applica anche con riferimento ai casi a venire. In ogni caso si prescinde comunque da ogni successiva modificazione delle normative".

11-decies. I soggetti di cui al comma 8-bis possono richiedere all'ente previdenziale di appartenenza od al Ministero del lavoro, a seconda di essere provvisti o meno di titolarità di posizione assicurativa pensionistica obbligatoria alla data della richiesta, la certificazione dei diritti pensionistici indicati in detto comma e degli altri diritti previsti dalla speciale normativa che li riguarda».

Consequentemente,

all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni di euro per l'anno 2015 e di 641 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «160 milioni di euro per l'anno 2013, di 757,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 501 milioni di euro per l'anno 2015 e di 551 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016».

1.72

INCOSTANTE, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, SANNA, VITALI, ANTEZZA, BIONDELLI

Respinto

Sostituire il comma 13, con il seguente:

«13. Per la particolare situazione finanziaria per il triennio 2013-2015, ferme restando le specifiche discipline di settore in materia pensionistica a carico del bilancio dello Stato, gli importi dei trattamenti pensionistici per invalidità o per la morte di un congiunto, gli assegni accessori degli invalidi e mutilati per servizio, le indennità di assistenza e di accompagnamento o simili, le speciali elargizioni corrisposte in via continuativa, di natura risarcitoria, indennitaria o assistenziale, messi in pagamento dal Ministero dell'economia e delle finanze o dall'INPS sono ridotti nella misura dell'1 per cento rispetto agli importi dovuti alla data del 1° gennaio 2013»

Conseguentemente, alla Tabella voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2013: - 40.000;

2014: - 40.000;

2015: - 40.000.

1.64

GHIGO

Respinto

Dopo il comma 13 inserire i seguenti:

«13-bis. Nel periodo compreso fra il 10 gennaio 2013 ed il 31 dicembre 2015 l'indennizzo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 e successive modificazioni ed integrazioni è concesso, nella misura e con le modalità ivi previste, a tutti i soggetti che si trovano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) e comma 2 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 e successive modificazioni ed integrazioni nonché dei requisiti anagrafici di cui all'art. 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, ridotti entro un massimo di tre anni, rispetto a quelli vigenti alla data di presentazione della domanda. Le domande di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 possono essere presentate fino al 31 gennaio 2016.

13-ter. Ai fini della copertura degli oneri derivanti dalla presente disposizione l'aliquota contributiva aggiunti va di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, dovuta dagli iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività com-

merciali presso l'INPS, è prorogata, con le medesime modalità, fino al 31 dicembre 2017».

1.65

LATRONICO

Respinto

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

«13-bis. Il comma2 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applica agli organi di cui alla legge quadro n. 394/91, articolo 9, comma 2 lettera a)».

1.66

POLI BORTONE

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

«13-bis. Al comma 6 dell'articolo 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", e comunque in percentuale non superiore all'1 per cento delle deleghe"».

1.67

CALIENDO, DELLA MONICA

Dichiarato inammissibile

Sopprimere i commi 15 e 16.

1.68

LI GOTTI

Respinto

Sopprimere il comma 15.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 42, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 27 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.».

1.69

ALBERTI CASELLATI, BALBONI

Dichiarato inammissibile*Sopprimere il comma 15.***1.70**

ALBERTI CASELLATI, BALBONI

Respinto*Sopprimere il comma 16.***1.71**

CALIENDO, DELLA MONICA, BERSELLI

Accolto*Apportare le seguenti modificazioni:**a) dopo il comma 16 inserire il seguente:*

«16-bis. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 16 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 9:

1) dopo la lettera *c)* inserire la seguente:

"*c-bis)* a decorrere dal 15 dicembre 2014 per le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale nei procedimenti dinanzi ai tribunali e alle corti di appello";

2) sostituire la lettera *d)* con la seguente:

"*d)* a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dei decreti di cui al comma 10 per gli uffici giudiziari diversi dai tribunali e dalle corti d'appello.";

b) al comma 12, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "L'elenco formato dal Ministero della giustizia è consultabile esclusivamente dagli uffici giudiziari, dagli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti, e dagli avvocati";

2) dopo l'articolo 16 inserire i seguenti:

"Art. 16-bis. - (Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali). - 1. Salvo quanto previsto dal comma 5, a decorrere dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione,

innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria. Le parti provvedono, con le modalità di cui al presente comma, a depositare gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati.

2. Nei processi esecutivi di cui al libro III del codice di procedura civile la disposizione di cui al comma 1 si applica successivamente al deposito dell'atto con cui inizia l'esecuzione.

3. Nelle procedure concorsuali la disposizione di cui al comma 1 si applica esclusivamente al deposito degli atti e dei documenti da parte del curatore, del commissario giudiziale, del liquidatore, del commissario liquidatore e del commissario straordinario.

4. A decorrere dal 30 giugno 2014, per il procedimento davanti al tribunale di cui al libro IV, titolo I, capo I del codice di procedura civile, escluso il giudizio di opposizione, il deposito dei provvedimenti, degli atti di parte e dei documenti ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Il presidente del tribunale può autorizzare il deposito di cui al periodo precedente con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste una indifferibile urgenza. Resta ferma l'applicazione della disposizione di cui al comma 1 al giudizio di opposizione al decreto d'ingiunzione.

5. Con uno o più decreti aventi natura non regolamentare, da adottarsi sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell'ordine degli avvocati interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalità dei servizi di comunicazione, individuando i tribunali nei quali viene . anticipato, anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine previsto dai commi da 1 a 4.

6. Negli uffici giudiziari diversi dai tribunali le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 si applicano a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dei decreti, aventi non natura regolamentare, con i quali il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalità dei servizi di comunicazione. I decreti previsti dal presente comma sono adottati sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell'ordine degli avvocati interessati.

7. Il deposito di cui ai commi da 1 a 4 si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia.

8. Fermo quanto disposto al comma 4, secondo periodo, il giudice può autorizzare il deposito degli atti processuali e dei documenti di cui

ai commi che precedono con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti.

9. Il giudice può ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche.

Art. 16-ter. - (*Pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni*). -
1. A decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 4 e 16, comma 12, del presente decreto; dall'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dall'articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal ministero della giustizia.

Art. 16-quater. - (*Modifiche alla legge 21 gennaio 1994, n. 53*). - 1.
Alla legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: 'all'articolo 1' sono inserite le seguenti: 'effettuata a mezzo del servizio postale';

b) all'articolo 3, comma 1, alinea, le parole: 'di cui all'articolo 1 deve' sono sostituite dalle seguenti: 'che procede a norma dell'articolo 2 deve';

c) all'articolo 3, il comma 3-bis è abrogato;

d) dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

'Art. 3-bis. - 1. La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi.

2. Quando l'atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l'avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell'atto formato su supporto analogico, attestandone la conformità all'originale a norma dell'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La notifica si esegue mediante allegazione dell'atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata.

3. La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n.68.

4. Il messaggio deve indicare nell'oggetto la dizione: 'notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994'.

5. L'avvocato redige la relazione di notificazione su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale ed allegato al messaggio di posta elettronica certificata. La relazione deve contenere:

- a) il nome, cognome ed il codice fiscale dell'avvocato notificante;
- b) gli estremi del provvedimento autorizzativo del consiglio dell'ordine nel cui albo è iscritto;
- c) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti;
- d) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale del destinatario;
- e) l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui l'atto viene notificato;
- f) l'indicazione dell'elenco da cui il predetto indirizzo è stato estratto;
- g) l'attestazione di conformità di cui al comma 2.

6. Per le notificazioni effettuate in corso di procedimento deve, inoltre, essere indicato l'ufficio giudiziario, la sezione, il numero e l'anno di ruolo.';

- e) all'articolo 4, comma 1, le parole: 'a mezzo posta elettronica certificata, ovvero' sono soppresse;
- f) all'articolo 5, il comma 1 è abrogato;
- g) all'articolo 6, comma 1, le parole: 'la relazione di cui all'articolo 3' sono sostituite dalle seguenti 'la relazione o le attestazioni di cui agli articoli 3, 3-bis e 9';
- h) all'articolo 8, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

'4-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle notifiche effettuate a mezzo posta elettronica certificata.';

- i) all'articolo 9, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

'1-bis. Qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell'atto notificato a norma dell'articolo 3-bis, l'avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte. ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.';

- l) all'articolo 10, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'Quando l'atto è notificato a norma dell'articolo 3-bis al pagamento dell'importo di cui al periodo precedente si provvede mediante sistemi telematici'.

2. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro centotanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si procede all'adeguamento delle regole tecniche di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 acquistano efficacia a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto di cui al comma 2.

Art. 16-*quinquies*. - (*Copertura finanziaria*). - 1. Per l'adeguamento dei sistemi informativi *hardware* e *software* presso gli uffici giudiziari, per il potenziamento delle reti di trasmissione dati, nonché per la manutenzione dei relativi servizi e per gli oneri connessi alla formazione del personale di magistratura, amministrativo e tecnico, è autorizzata la spesa di euro 1.320.000,00 per l'anno 2012, di euro 5.000.000 per l'anno 2013 e di euro 3.600.000 a decorrere dall'anno 2014.

2. Al relativo onere si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 28, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che sono conseguentemente iscritte nello stato di previsione dell'entrata ed in quello del Ministero della giustizia.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.";

3) all'articolo 17 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera e), sostituire il numero 2) con il seguente:

"2) il secondo comma è sostituito dal seguente:

‘Il ricorso può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte ed è formato ai sensi degli articoli 21, comma 2, ovvero 22, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni e, nel termine stabilito dal primo comma, è trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore indicato nell'avviso di cui all'articolo 92, unitamente ai documenti di cui al successivo sesto comma. L'originale del titolo di credito allegato al ricorso è depositato presso la cancelleria del tribunale.’;

b) dopo il comma 2. inserire il seguente comma:

‘2-bis. Il curatore, il commissario giudiziale nominato a norma dell'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il commissario liquidatore e il commissario giudiziale nominato a norma dell'articolo 8 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, entro dieci giorni dalla nomina, comunicano al registro delle imprese, ai fini dell'iscrizione. il proprio indirizzo di posta elettronica certificata.’”§§;

b) dopo il comma 19 inserire i seguenti:

«19-bis. Al codice di procedura civile, libro terzo, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 543, secondo comma:

a) al numero 3), dopo le parole: "tribunale competente" sono aggiunte le seguenti parole: "nonché l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata del creditore procedente";

b) al numero 4), dopo le parole: "a mezzo raccomandata" sono aggiunte le seguenti parole: "ovvero a mezzo di posta elettronica certificata";

2) all'articolo 547, primo comma, dopo le parole: "creditore procedente" sono inserite le seguenti parole: "o trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata";

3) l'articolo 548 è sostituito dal seguente:

"Art. 548. - (*Mancata dichiarazione del terzo*). - Se il pignoramento riguarda i crediti di cui all'articolo 545, terzo e quarto comma, quando il terzo non compare all'udienza stabilita, il credito pignorato, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione, e il giudice provvede a norma degli articoli 552 o 553.

Fuori dei casi di cui al primo comma, quando all'udienza il creditore dichiara di non aver ricevuto la dichiarazione, il giudice, con ordinanza, fissa un'udienza successiva. L'ordinanza è notificata al terzo almeno dieci giorni prima della nuova udienza. Se questi non compare alla nuova udienza, il credito pignorato o il possesso del bene di appartenenza del debitore, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato a norma del primo comma.

Il terzo può impugnare nelle forme e nei termini di cui all'articolo 617, primo comma, l'ordinanza di assegnazione di crediti adottata a norma del presente articolo, se prova di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore.";

4) l'articolo 549 è sostituito dal seguente:

"Art. 549. - (*Contestata dichiarazione del terzo*). - Se sulla dichiarazione sorgono contestazioni, il giudice dell'esecuzione le risolve, compiuti i necessari accertamenti, con ordinanza. L'ordinanza produce effetti ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione ed è impugnabile nelle forme e nei termini di cui all'articolo 617.".

19-ter. Le disposizioni di cui al comma 19-bis si applicano ai procedimenti di espropriazione presso terzi iniziati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.».

1.73

GHEDINI, ROILO, TREU, CASTRO, Cristina DE LUCA, ADRAGNA, BARBOLINI, BIANCHI, BLAZINA, FASANO, FONTANA, ICHINO, MORRA, NEROZZI, PASSONI, PONTONE, SCARABOSIO, SPADONI URBANI, ANTEZZA

Respinto

Dopo il comma 19, inserire i seguenti:

«19-bis. In via sperimentale per il triennio 2013-2015, i lavoratori dipendenti del settore pubblico e i lavoratori dipendenti o autonomi del settore privato, iscritti alle gestioni dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi idonei a conseguire entro quattro anni il diritto al pensionamento anticipato o di vecchiaia, ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, possono accedere a domanda, a decorrere dalla data di maturazione dei predetti requisiti e per tutto il periodo antecedente alla data effettiva di pensionamento, ai sensi dei commi da 19ter a 19-ocnes, all'anticipazione del pensionamento, a condizione che ricorrano congiuntamente i seguenti presupposti:

a) abbiano assistito continuativamente per almeno diciotto anni uno o più figli conviventi disabili in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con percentuale di invalidità riconosciuta pari al 100 per cento e con necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, ai sensi della tabella di cui al decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, ai quali sia stata concessa, a seguito di istanza presentata prima del compimento del sessantacinquesimo anno di età, l'indennità di accompagnamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 21 novembre 1988, n. 508;

b) all'atto della presentazione della domanda di cui al comma 19-sexies, risultino conviventi o abbiano stabilmente convissuto con i figli disabili per almeno diciotto anni;

c) alla data di maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi idonei al riconoscimento del diritto all'anticipazione del pensionamento ai sensi del presente comma, i figli disabili non risultino deceduti;

d) i figli conviventi disabili non percepiscano alcuna contribuzione per attività lavorativa.

19-ter. Nel caso di handicap congenito o di handicap che si manifesta dalla nascita, certificato da una struttura pubblica afferente al Servizio sanitario nazionale, l'assistenza continuativa è comunque calcolata dalla data di nascita. Ai fini del computo del periodo di assistenza continuativa di cui al comma 19-bis, lettera b), non rilevano i periodi di ricovero a tempo pieno e in modo continuativo dei figli disabili in istituti specializzati, ad eccezione dei periodi per i quali vi sia certificazione medico-sanitaria dell'istituto di ricovero che attesti la necessità a fini terapeutici della presenza di un genitore.

19-quater. il diritto di cui al comma *19-bis* può essere goduto da un solo genitore convivente per ciascun figlio disabile. il fratello o la sorella del disabile possono beneficiare del diritto previdenziale di cui al comma *19-bis* soltanto se entrambi i genitori sono assenti o impossibilitati a prestare assistenza al figlio disabile per gravi motivi di salute, come attestato da apposita certificazione di morte o sanitaria rilasciata da una struttura pubblica afferente al Servizio sanitario nazionale, ovvero se entrambi i genitori non convivono più con il figlio disabile, in quanto residenti ed effettivamente domiciliati in una differente località.

19-quinquies. La liquidazione dei trattamenti di fine servizio per i lavoratori alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni decorre comunque dal mese successivo al conseguimento dei requisiti anagrafici e contributivi previsti in via ordinaria per l'accesso al pensionamento, ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, indipendentemente dalla data di effettivo accesso al pensionamento anticipato ai sensi del comma *19-bis*.

19-sexies. Ai fini del riconoscimento dell'anticipazione del pensionamento, i soggetti di cui al comma *19-bis* presentano un'apposita domanda all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). Alla domanda, che riporta i dati anagrafici del richiedente e del figlio disabile assistito, sono allegati in originale o in copia conforme all'originale:

a) certificazioni attestanti l'invalidità al 100 per cento, la totale inabilità lavorativa e la condizione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, relative al figlio disabile assistito, come definito dal comma 1 dell'articolo 2 della presente legge, rilasciate dalle commissioni mediche preposte;

b) ulteriore certificazione comprovante lo stato di disabilità, risultante da apposita certificazione sanitaria rilasciata da una struttura pubblica afferente al Servizio sanitario nazionale, qualora il periodo di assistenza continuativa del figlio disabile, come definito dal comma *19-bis*, abbia avuto inizio precedentemente all'accertamento della disabilità da parte delle commissioni mediche preposte;

c) dichiarazione di appartenenza al novero dei soggetti elencati al comma *19-quater* e, nel caso si tratti di fratello o sorella, certificazione di morte o di impossibilità, per gravi motivi di salute, del genitore ad assistere il figlio disabile, come risultante da apposita certificazione sanitaria rilasciata da una struttura pubblica afferente al Servizio sanitario nazionale;

d) certificazione storico-anagrafica comprovante la convivenza nel periodo di assistenza, come definito dal comma *19-bis*;

e) certificazione attestante il numero di annualità di contribuzione versate o accreditate in favore dell'assicurato e il numero di annualità di contribuzione versate nel periodo di assistenza del familiare disabile convivente, non inferiori ai limiti minimi di cui al comma *19-bis*.

19-*septies*. Fatte salve le sanzioni penali previste dalla legislazione vigente nel caso in cui il fatto costituisca reato, in caso di comprovata insussistenza dei requisiti relativi all'invalidità, alla totale inabilità lavorativa e alla condizione di gravità, richiesti ai sensi del comma 19-*bis*, si applica l'articolo 5, comma S, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698.

19-*octies*. Le disposizioni di cui all'articolo 20 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, si applicano anche agli accertamenti circa la sussistenza dei requisiti relativi all'invalidità, alla totale inabilità lavorativa e alla condizione di gravità, richiesti ai sensi del comma 19-*bis*«.

Conseguentemente,

a) all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole «250 milioni di euro per l'anno 2013» con le seguenti «206,8 milioni di euro per l'anno 2013»;

b) all'articolo 3, comma 28, sostituire le parole: «248 milioni di euro per l'anno 2014 e di 292 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015» con le seguenti: «189,7 milioni di euro per l'anno 2014 e di 226,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015».

1.74

GHEDINI, ROILO, TREU, CASTRO, Cristina DE LUCA, ADRAGNA, BARBOLINI, BIANCHI, BLAZINA, FASANO, FONTANA, ICHINO, MORRA, NEROZZI, PASSONI, PONTONE, SCARABOSIO, SPADONI URBANI, ANTEZZA

Respinto

Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:

«19-*bis*. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 24, comma 14, lettera e-*bis*), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le disposizioni in materia di requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del predetto decreto continuano altresì ad applicarsi, ai sensi dei commi da 19-*ter* a 19-*quater*, ai lavoratori che maturino, entro ventiquattro mesi successivi al 31 dicembre 2011, il requisito contributivo per l'accesso al pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, a condizione che ricorrano congiuntamente i seguenti presupposti:

a) abbiano fluito, alla data del 31 dicembre 2011, del congedo per assistenza ai figli con handicap grave, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, per un periodo complessivamente non inferiore a due anni;

b) abbiano assistito continuativamente, per almeno diciotto anni, uno o più figli conviventi disabili in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con percentuale di invalidità riconosciuta pari al 100 per cento e con necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, ai sensi della tabella di cui al decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, ai quali sia stata concessa, a seguito di istanza presentata prima del compimento del sessantacinquesimo anno di età, l'indennità di accompagnamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 21 novembre 1988, n. 508;

c) i figli conviventi disabili non percepiscano alcuna contribuzione per attività lavorativa;

d) alla data del 31 dicembre 2011, i figli disabili non risultino deceduti.

19-ter. Nel caso di handicap congenito o di handicap che si manifesta dalla nascita, certificato da una struttura pubblica afferente al Servizio sanitario nazionale, l'assistenza continuativa è comunque calcolata dalla data di nascita. Ai fini del computo del periodo di assistenza continuativa di cui alla lettera b) del comma 19-bis, non rilevano i periodi di ricovero a tempo pieno e in modo continuativo dei figli disabili in istituti specializzati, ad eccezione dei periodi per i quali vi sia certificazione medico-sanitaria dell'istituto di ricovero che attesti la necessità a fini terapeutici della presenza di un genitore.

19-quater. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definite le modalità di presentazione all'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) della domanda di accesso al beneficio di cui al comma 19-bis, nonché le ulteriori misure attuative delle disposizioni di cui ai commi 19-bis, 19-ter e 19-quater.

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni di euro per l'anno 2015 e di 641 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «248,8 milioni di euro per l'anno 2013, di 844 milioni di euro per l'anno 2014, di 588,3 milioni di euro per l'anno 2015 e di 640,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016».

1.75

GHEDINI, ROILO, TREU, CASTRO, Cristina DE LUCA, ADRAGNA, BARBOLINI, BIANCHI, BLAZINA, FASANO, FONTANA, ICHINO, MORRA, NEROZZI, PASSONI, PONTONE, SCARABOSIO, SPADONI URBANI, ANTEZZA

Respinto

Dopo il comma 19, inserire i seguenti:

«19-bis. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 24, comma 14, lettera e-bis), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le disposizioni in materia di requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del predetto decreto continuano altresì ad applicarsi, ai sensi dei commi da 19-ter a 19-quater, ai lavoratori che maturino, entro ventiquattro mesi successivi al 31 dicembre 2011, il requisito contributivo per l'accesso al pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, a condizione che ricorrano congiuntamente i seguenti presupposti:

a) abbiano finito, alla data del 31 dicembre 2011, del congedo per assistenza ai figli con handicap grave, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, per un periodo complessivamente non inferiore a due anni;

b) abbiano assistito continuativamente, per almeno diciotto anni, uno o più figli conviventi disabili in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con percentuale di invalidità riconosciuta pari al 100 per cento e con necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, ai sensi della tabella di cui al decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, ai quali sia stata concessa, a seguito di istanza presentata prima del compimento del sessantacinquesimo anno di età, l'indennità di accompagnamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 21 novembre 1988, n. 508;

c) i figli conviventi disabili non percepiscano alcuna contribuzione per attività lavorativa;

d) alla data del 31 dicembre 2011, i figli disabili non risultino deceduti.

19-ter. Nel caso di handicap congenito o di handicap che si manifesta dalla nascita, certificato da una struttura pubblica afferente al Servizio sanitario nazionale, l'assistenza continuativa è comunque calcolata dalla data di nascita. Ai fini del computo del periodo di assistenza continuativa di cui alla lettera b) del comma 19-bis, non rilevano i periodi di ricovero a tempo pieno e in modo continuativo dei figli disabili in istituti specializzati, ad eccezione dei periodi per i quali vi sia certificazione medico-sanitaria dell'istituto di ricovero che attesti la necessità a fini terapeutici della presenza di un genitore.

19-*quater*. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definite le modalità di presentazione all'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) della domanda di accesso al beneficio di cui al comma 19-*bis*, nonché le ulteriori misure attuative delle disposizioni di cui ai commi 19-*bis*, 19-*ter* e 19-*quater*.

19-*quinquies*. All'articolo 6, comma 2-*quater*, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, *nonché i periodi di congedo fruiti dai genitori di soggetto con handicap in situazione di gravità, comprensivi dei periodi di prolungamento del congedo ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151* ».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni di euro per l'anno 2015 e di 641 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «248,8 milioni di euro per l'anno 2013, di 844 milioni di euro per l'anno 2014, di 588,3 milioni di euro per l'anno 2015 e di 640,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016».

1.76

ALBERTI CASELLATI, BALBONI

Respinto

Sopprimere il comma 20.

1.77

LI GOTTI

Respinto

Al comma 20, lettera a), sopprimere il numero 1) e il numero 3).

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. I commi le 2 dell'articolo 30-*bis* del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono sostituiti dai seguenti:

"1. A decorrere dal 1 gennaio 2013, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e

successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari all'5 per cento".

2. Fermo quanto disposto dall'articolo 39, comma 13-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e dai relativi decreti direttoriali di applicazione, gli importi dei versamenti periodici del prelievo erariale unico dovuti dai soggetti passivi di imposta in relazione ai singoli periodi contabili sono calcolati assumendo un'aliquota pari al 98 per cento di quella prevista dal comma 1"».

1.78

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA

Respinto

Al comma 20, lettera a), sopprimere il numero 1).

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2013: - 10.000;

2014: - 10.000;

2015: - 10.000.

1.80

CALIENDO, DELLA MONICA

Dichiarato inammissibile

Al comma 20, lettera a), sopprimere il numero 1) della lettera s) del comma 6 dell'articolo 37 del decreto 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni.

1.81

MARITATI, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, PERDUCA

Respinto

Al comma 20, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) il capoverso d) è sostituito dal seguente: "per i ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il contributo dovuto è di euro 650 quando il valore della controversia è pari o inferiore ad euro 100.000; di euro 2.000 quando il

valore della controversia è compreso tra euro 100.001,00 ed euro 500.000,00; di euro 4.000 quando il valore della controversia è compreso tra euro 500.001,00 ed euro 1.000.000,00; di euro 6.000 quando il valore della controversia è superiore ad euro 1.000.001,00. Per i giudizi di cui al richiamato articolo 119, comma 1, lettera *a*) del decreto legislativo n. 104 del 2010 il valore della controversia è pari all'importo di cui all'articolo 15, lettera *c*), allegato 21 al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2013 :- 20.000;
2014: - 20.000;
2015: - 20.000.

1.82

MARITATI, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, PERDUCA

Respinto

Al comma 20, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) il capoverso *d*) è sostituito dal seguente: "per i ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1, lettere *a*) e *b*), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il contributo dovuto è di euro 650 quando il valore della controversia è pari o inferiore ad euro 100.000; di euro 2.000 quando il valore, della controversia è compreso tra euro 100.001,00 ed euro 500.000,00; di euro 4.000 quando il valore della controversia è compreso tra euro 500.001,00 ed euro 1.000.000,00; di euro 6.000 quando il valore della controversia è superiore ad euro 1.000.001,00. Per i giudizi di cui al richiamato articolo 119, comma 1, lettera *a*) del decreto legislativo n. 104 del 2010 il valore della controversia è pari all'importo di cui all'articolo 15, lettera *c*), allegato 21 al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2013: - 20.000;
2014: - 20.000;
2015: - 20.000.

1.83

D'AMBROSIO LETTIERI

Respinto

Al comma 20, lettera a) capoverso 2) sostituire la lettera d) con il seguente:

«d) Per i ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il contributo è di euro 1.000 quando il valore della controversia è pari o inferiore ad euro 1.000.000 di euro; di euro 2.000 per quelli con valori da euro 1.000.000 a euro 5.000.000; di euro 4.000 per quelli con valori da euro 5.000.000 a 20.000.000; di euro 6.000 per quelli con valori superiori a euro 20.000.000».

1.84/1

ZANETTA

Respinto

All'emendamento 1.84 dei Relatori, prima della lettera a) aggiungere la seguente:

«0a) Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

"13-bis. In caso di mancata costituzione dei Fondi bilaterali di cui all'articolo 3, commi 4 e 14, della legge 28 giugno 2012, n. 92, resta ferma la possibilità di riconoscere l'indennità di cui all'articolo 2, comma 1, della legge medesima, ai lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali che siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2, comma 4, della medesima legge, e subordinatamente ad un intervento integrativo pari almeno alla misura del 20 per cento dell'indennità stessa a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva. La durata massima del trattamento non può superare novanta giornate da computare in un biennio mobile. Quanto previsto dal presente comma non si applica ai lavoratori dipendenti da aziende destinatarie di trattamenti di integrazione salariale, nonché nei casi di contratti di lavoro a tempo indeterminato con previsione di sospensioni lavorative programmate e di contratti di lavoro a tempo parziale verticale"».

1.84/2

ZANETTA

Respinto

All'emendamento 1.84 dei Relatori, prima della lettera a) aggiungere la seguente:

«0a) Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

"13-bis: È prorogata, per l'anno 2013, l'applicazione della disposizione di cui al comma 13, nel limite di 40 milioni di euro per l'anno

2013, dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni"».

1.84/5

DELLA MONICA, CALIENDO, BERSELLI, D'AMBROSIO, MARITATI, LI GOTTI, MUGNAI, CASSON, SERRA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, PERDUCA, DI GIOVAN PAOLO, AGOSTINI, MERCATALI, CARLONI

Ritirato

All'emendamento 1.84, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) il comma 11 è sostituito dal seguente:

"11. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia, è stabilita la ripartizione in quote delle risorse confluite nel capitolo di cui al comma 10, primo periodo, per essere destinate, in via prioritaria, all'assunzione di personale di magistratura ordinaria, nonché, per il solo anno 2013, per consentire ai lavoratori cassintegrati, in mobilità, socialmente utili o ai disoccupati e agli inoccupati, che a partire dall'anno 2010 hanno partecipato a progetti formativi regionali o provinciali presso gli uffici giudiziari, il completamento del percorso formativo entro il 31.12.2013, nel limite di spesa di 7,5 milioni di euro. La titolarità del relativo progetto formativo è assegnata al Ministero della giustizia. A decorrere dall'anno 2014 tale ultima quota è destinata all'incentivazione del personale amministrativo appartenente agli uffici giudiziari che abbiano raggiunto gli obiettivi di cui al comma 12, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e alle spese di funzionamento degli uffici giudiziario La riassegnazione prevista dal comma 10, primo periodo, è effettuata al netto delle risorse utilizzate per le assunzioni del personale di magistratura ordinaria;"».

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 29, sopprimere le parole da: «nonché al fine di assumere a tempo determinato» fino alle parole «per lo smaltimento dell'arretrato».

1.84/3

PICHETTO FRATIN

Respinto

All'emendamento 1.84 Relatore, apportare le seguenti modifiche:

- a) il comma 23-quater è soppresso;
- b) dopo il comma 23-septies, è aggiunto il seguente:

«23-octies. Al fine di consentire lo svolgimento dei compiti di rappresentanza e difesa nei giudizi di cui all'articolo 35 del decreto-legge

6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'Avvocatura dello Stato è autorizzata ad effettuare, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, ulteriori assunzioni di Avvocati dello Stato, entro il limite di spesa pari a euro 272.000 euro a decorrere dall'anno 2013».

Conseguentemente, alla tabella C, voce «Presidenza del Consiglio dei Ministri» – Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (21.3 – cap. 2115), apportare le seguenti modifiche:

2013: – 0,272;

2014: – 0,272;

2015: – 0,272.

1.84/4

BOLDRINI

Respinto

All'emendamento 1.84, dopo il comma 23-septies, aggiungere il seguente:

«23-octies. Per la presentazione delle liste di candidati alla Camera e al Senato nessuna sottoscrizione è richiesta per le liste rappresentative di partiti o gruppi politici presenti in una delle due Camere con almeno due componenti di essa o rappresentative nelle due Camere con almeno un componente per ogni Camera, ovvero presenti con due componenti al Parlamento europeo alla data di entrata in vigore della presente. Tale rappresentatività è attestata, al momento della presentazione delle liste, dalle dichiarazioni dei presidenti dei suddetti partiti o gruppi politici».

1.84 (v. testo 2)

TANCREDI, *relatore*

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 20, lettera a), n. 2):

1) dopo le parole «per quelle di importo compreso tra 200.000 e 1.000.000,00 di euro» sono aggiunte le parole «o di valore indeterminabile»;

2) in fine, dopo le parole «euro 6.000» è aggiunto il seguente periodo «. Se manca la dichiarazione di cui al comma 3-ter dell'articolo 14, il contributo dovuto è di euro 6.000»;

b) dopo il comma 20, è inserito il seguente:

«20-bis. All'articolo 14, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 3-bis, è aggiunto il seguente:

"3-ter. Nel processo amministrativo, per valore della lite nei ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, si intende l'importo posto a base d'asta individuato dalle stazioni appaltanti negli atti di gara, ai sensi dell'articolo 29, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Nei ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, in caso di controversie relative all'irrogazione di sanzioni, comunque denominate, il valore è costituito dalla somma di queste.";

c) dopo il comma 23, sono inseriti i seguenti:

«23-bis. All'articolo 11, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche agli uffici giudiziari per il contenzioso in materia di contributo unificato davanti alle Commissioni tributarie provinciali".

23-ter. All'articolo 39 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il comma 5 è soppresso.

23-quater. All'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano anche agli uffici giudiziari per il contenzioso in materia di contributo unificato davanti alle Commissioni tributarie provinciali".

23-quinquies. Nell'articolo 152-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie le parole: "si applica la tariffa vigente per gli avvocati, con la riduzione del 20 per cento degli onorari di avvocato ivi previsti." sono sostituite dalle seguenti: "si applica il decreto adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto".

23-sexies. Nell'articolo 15 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 al comma 2-bis le parole: "si applica la tariffa vigente per gli avvocati e procuratori, con la riduzione del venti per cento degli onorari di avvocato ivi previsti." sono sostituite dalle seguenti: "si applica il decreto previsto dall'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto".

23-septies. All'articolo 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 39, secondo periodo, dopo le parole "progressivamente vacanti" sono aggiunte le seguenti: ", previo espletamento della procedura di interpello di cui al comma 40";

b) al comma 40, terzo periodo, dopo le parole "comma 39" sono aggiunte le seguenti: "proponibili sia per la copertura della sede presso la quale sono soprannumerari sia per la copertura di altre sedi"».

1.84 (testo 2)

I RELATORI

Accolto

All'articolo 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 20, lettera a), n. 2), in fine, dopo le parole: «euro 6.000» è aggiunto il seguente periodo: «. Se manca la dichiarazione di cui al comma 3-bis, dell'articolo 14, il contributo dovuto è di euro 6.000»;

b) sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) il comma 11 è sostituito dal seguente:

"11. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia, è stabilita la ripartizione in quote delle risorse confluite nel capitolo di cui al comma 10, primo periodo, per essere destinate, in via prioritaria, all'assunzione di personale di magistratura ordinaria, nonché, per il solo anno 2013, per consentire ai lavoratori cassintegrati, in mobilità, socialmente utili e ai disoccupati e agli inoccupati, che a partire dall'anno 2010 hanno partecipato a progetti formativi regionali o provinciali presso gli uffici giudiziari, il completamento del percorso formativo entro il 31 dicembre 2013, nel limite di spesa di 7,5 milioni di euro. La titolarità del relativo progetto formativo è assegnata al Ministero della giustizia. A decorrere dall'anno 2014 tale ultima quota è destinata all'incentivazione del personale amministrativo appartenente agli uffici giudiziari che abbiano raggiunto gli obiettivi di cui al comma 12, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e alle spese di funzionamento degli uffici giudiziari. La riassegnazione prevista dal comma 10, primo periodo, è effettuata al netto delle risorse utilizzate per le assunzioni del personale di magistratura ordinaria"».

c) dopo il comma 20, è inserito il seguente:

«20-bis. All'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente:

"3-ter. Nel processo amministrativo, per valore della lite nei ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 2 luglio

2010, n. 104, si intende l'importo posto a base d'asta individuato dalle stazioni appaltanti negli atti di gara, ai sensi dell'articolo 29, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Nei ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1, lettera *b*) del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, in caso di controversie relative all'irrogazione di sanzioni, comunque denominate, il valore è costituito dalla somma di queste"»;

d) dopo il comma 23, sono inseriti i seguenti:

«23-*bis*. All'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-*bis*. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche agli uffici giudiziari per il contenzioso in materia di contributo unificato davanti alle Commissioni tributarie provinciali".

23-*ter*. Nell'articolo 152-*bis* delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, le parole: "si applica la tariffa vigente per gli avvocati, con la riduzione del 20 per cento degli onorari di avvocato ivi previsti" sono sostituite dalle seguenti: "si applica il decreto adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto".

23-*quater*. Nell'articolo 15 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, al comma 2-*bis* le parole: "si applica la tariffa vigente per gli avvocati e procuratori, con la riduzione del venti per cento degli onorari di avvocato ivi previsti." sono sostituite dalle seguenti: "si applica il decreto previsto dall'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto".

23-*quinq*. All'articolo 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 39, secondo periodo, dopo le parole: "progressivamente vacanti" sono aggiunte le seguenti: ", previo espletamento della procedura di interpello di cui al comma 40";

b) al comma 40, terzo periodo, dopo le parole: "comma 39" sono aggiunte le seguenti: ", proponibili sia per la copertura della sede presso la quale sono soprannumerari sia per la copertura di altre sedi".

23-*sexies*. Al fine di consentire lo svolgimento dei compiti di rappresentanza e difesa nei giudizi di cui all'articolo 21-*bis* della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l'Avvocatura dello Stato è autorizzata ad effettuare, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, ulteriori assunzioni di Avvocati dello Stato, entro il limite di spesa pari a euro 272.000 a decorrere dall'anno 2013».

Conseguentemente, alla tabella C, «Presidenza del Consiglio dei Ministri» - Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presi-

denza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (21.3 - cap. 2115), *apportare le seguenti modifiche:*

2013: -0,272;

2014: -0,272;

2015: -0,272.

1.85

PERDUCA, PORETTI

Respinto

Al comma 20 lettera a), sopprimere il numero 3).

Conseguentemente, alle minori entrate derivanti dalla soppressione del numero 3), della lettera a), del comma 20 dell'articolo 3, non superiori a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013. 2014 e 2015, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate all'articolo 3-bis».

Conseguentemente, dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Lotta all'evasione fiscale)

1. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "12.500 euro", sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro";

b) al comma 5, le parole: "12.500 euro", sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro";

c) al comma 8, le parole: "12.500 euro", sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro";

d) al comma 12, le parole: "12.500 euro" sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro";

e) al comma 13, le parole: "12.500 euro" sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro";

2. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti: "I soggetti di cui al primo comma sono obbligati a tenere uno o più conti correnti bancari o postali ai quali affluiscono, obbligatoriamente, le somme riscosse nell'esercizio dell'attività e dai quali sono effettuati i prelevamenti per il pagamento delle spese.

I compensi in denaro per l'esercizio di arti e professioni sono riscossi esclusivamente tramite assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre mo-

dalità di pagamento bancario o postale nonché mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo per importi unitari inferiori a 300 euro".

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con dalla legge 2 agosto 2008, n. 129;

b) il comma 3 dell'articolo 32 e il comma 3 dell'articolo 33 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

c) i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

4. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 3, riacquistano efficacia le seguenti disposizioni:

a) i commi 12, 12-bis e da 29 a 34 dell'articolo 35, nonché i commi da 33 a 37-ter dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

b) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2008, n. 74;

c) il comma 4-bis dell'articolo 8-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e il comma 6 del medesimo articolo 8-bis nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

d) i commi da 30 a 32 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

e) i commi da 363 a 366 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

5. A decorrere dal periodo d'imposta 2013, in tutti i modelli delle dichiarazioni dei redditi è introdotto un apposito prospetto nel quale i contribuenti sono tenuti ad indicare la consistenza dei beni mobiliari ed immobiliari detenuti nel periodo d'imposta di riferimento con indicazione delle variazioni intervenute rispetto al periodo d'imposta precedente.

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 4, nonché le relative sanzioni per omessa o infedele dichiarazione da parte dei soggetti passivi.

7. Entro il mese di febbraio di ogni anno i soggetti di cui all'articolo 7, comma sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, comunicano telematicamente all'Anagrafe Tributaria la consistenza iniziale, finale e media di ciascun rapporto la consistenza iniziale, finale e media di ciascun rapporto finanziario intrattenuto nell'anno precedente. Entro lo stesso mese di febbraio i medesimi soggetti comunicano

l'importo complessivo delle operazioni effettuate nell'anno precedente da ciascun nominativo al di fuori da rapporti continuativi.

8. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le modalità di effettuazione delle comunicazioni di cui al comma 6 e i relativi contenuti tecnici.

9. I dati comunicati ai sensi del comma 6 del presente articolo sono utilizzabili nell'attività di programmazione e di accertamento fiscale indipendentemente dalle procedure di autorizzazione di cui agli articoli 32, comma primo, numeri 6-*bis* e 7, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 51, comma secondo, n. 6-*bis* e 7, del decreto 26 ottobre 1972, n. 633.

10. Per l'omissione delle comunicazioni, ovvero per la loro effettuazione con dati incompleti o non veritieri si applica la sanzione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471».

1.79

GALPERTI, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, MARITATI, PERDUCA

Respinto

Sopprimere il comma 21.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2013: - 5.000;

2014: - 5.000;

2015: - 5.000.

1.86

D'AMBROSIO LETTIERI

Dichiarato inammissibile

Sopprimere il comma 21.

1.87

ALBERTI CASELLATI, BALBONI

Dichiarato inammissibile

Sopprimere il comma 21.

1.88

ALBERTI CASELLATI, BALBONI

Respinto*Sopprimere il comma 22.***1.89**

ALBERTI CASELLATI, BALBONI

Respinto*Sopprimere il comma 23.***1.90**

FLERES

Ritirato*Dopo il comma 23 inserire il seguente:*

«23-bis. Al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, dopo l'articolo 19 inserire il seguente:

"Art. 19-bis. – (Contributi annuali per l'iscrizione al registro degli organismi di mediazione e dell'elenco degli enti di formazione per mediatori). – 1. Per garantire il fabbisogno finanziario relativo ad ogni attività preordinata all'iscrizione, alla tenuta, all'informatizzazione e alla vigilanza del Registro degli Organismi di Mediazione e dell'Elenco degli Enti di Formazione dei Mediatori tenuti presso il Ministero della Giustizia ai sensi del decreto legislativo n. 28 del 2010, nonché alle attività promozionali a favore del ricorso alla mediazione, con decorrenza dal 1° gennaio 2013 è dovuto un contributo annuale fisso da pagarsi entro il 31 gennaio di ogni anno mediante versamento con le modalità operative rese note sul sito del Ministero della giustizia.

2. Il contributo annuale fisso è determinato come segue:

- a) Euro 5.000 per ciascun Organismo di Mediazione pubblico e privato, oltre Euro 1.000 per ogni sede secondaria;
- b) Euro 150 da parte di ciascun mediatore per ciascun Organismo di mediazione a cui richiede l'iscrizione;
- c) Euro 5.000 per ciascun Ente di Formazione;
- d) Euro 300 da parte di ciascun formatore per ciascun Ente di formazione a cui richiede l'iscrizione.

3. Le attestazioni di pagamento del contributo annuale fisso da parte degli Organismi di mediazione, mediatori, enti di formazione e formatori devono essere inviate al Ministero della Giustizia entro trenta giorni successivi al 31 gennaio ovvero al momento della richiesta di iscrizione. In

caso di mancata successiva iscrizione per mancanza dei requisiti richiesti o di successiva sospensione o cancellazione, i pagamenti effettuati non sono ripetibili.

4. L'ammontare dei contributi può essere aggiornato, con decreto del Ministero della Giustizia, nella misura necessaria alla copertura delle spese relative alle attività di cui al comma primo. L'aggiornamento avrà vigore dall'anno successivo a quello della pubblicazione del relativo decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

5. Nel caso di omesso pagamento dei contributi, il Direttore generale della Direzione generale degli affari civili del Ministero della giustizia, decorsi trenta giorni dalla scadenza prevista per il pagamento, dispone la sospensione dal Registro o dall'Elenco. In caso di perdurante omesso versamento dell'obbligo contributivo, decorsi sei mesi dalla sospensione, è disposta la cancellazione dal Registro o dall'Elenco.

6. Gli Organismi di Mediazione pubblici e privati e i Mediatori iscritti o in attesa di conferma nel Registro, nonché gli Enti di Formazione e i Formatori iscritti o in attesa di conferma all'Elenco alla data dell'entrata in vigore della presente legge sono tenuti a versare il contributo annuale entro il 31 gennaio 2013».

1.91

DELLA MONICA, CALIENDO, BERSELLI, SERRA, LI GOTTI, MUGNAI, D'AMBROSIO, CASSON, CHIURAZZI, CAROFIGLIO, PERDUCA, DI GIOVAN PAOLO, AGOSTINI, CARLONI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 23 inserire il seguente:

«23-ter. Al fine di consentire ai lavoratori cassintegrati, in mobilità, socialmente utili e ai disoccupati e agli inoccupati, che a partire dall'anno 2010 hanno partecipato a progetti formativi regionali o provinciali presso gli uffici giudiziari, il completamento del percorso formativo entro il 31 dicembre 2013, sono stanziati 7,5 milioni di euro. La titolarità del relativo progetto formativo è assegnata al ministero della giustizia che provvede al riguardo utilizzando quota parte del maggior gettito derivante dalle disposizioni di cui ai commi 6, 7, 8 e 9 dell'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 per la parte relativa all'incentivazione del personale amministrativo giudiziario».

Conseguentemente:

All'articolo 2, comma 29 sopprimere le parole da: «nonché al fine di assumere a tempo determinato» fino alle parole: «per lo smaltimento dell'arretrato».

1.92**Ritirato**

ANDRIA, Mariapia GARAVAGLIA, GRANAIOLA, SCANU, FIORONI, BIONDELLI, MONGIELLO, MALAN, BERSELLI, CALIENDO, MUGNAI, BALBONI, LI GOTTI, MURA, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, SERRA, ALBERTI CASELLATI

Dopo il comma 23 inserire il seguente:

«23-bis, Al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, nell'articolo Il sostituire la parola: "dodici" con la seguente: "trentasei"».

Conseguentemente nell'articolo 5 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 la parola: «2012», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «2014».

1.93

BERSELLI, MUGNAI, ALBERTI CASELLATI, CALIENDO, DELLA MONICA, AMORUSO, LI GOTTI, SERRA, D'AMBROSIO, CHIURAZZI, MURA, BALBONI, MAZZARACCHIO, MALAN

Respinto

Dopo il comma 23 inserire il seguente:

«23-bis. Al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, nell'articolo Il sostituire la parola: "dodici" con la seguente: "trentasei"».

Conseguentemente nell'articolo 5 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 la parola: «2012», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «2014».

1.94

GIAMBRONE, CARLINO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-bis. All'articolo 639, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, le parole: "entro il limite massimo di 624 unità" sono sostituite dalle seguenti: "entro il limite massimo di 890 unità".

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2013: - 1.000;

2014: - 1.000;

2015: - 1.000.

1.95

MICHELONI

Respinto

Al comma 25, sostituire le parole: «pari a 5.287.735 euro annui» con le seguenti: «pari a 42.242.857 milioni euro annui».

Conseguentemente, dopo il comma 25, aggiungere il seguente:

«25-bis. I maggiori risparmi di spesa di cui al comma 25, sono destinati a decorrere dall'anno 2013:

a) per un ammontare pari a 3,75 milioni di euro al funzionamento dei Comites e dei CGIE;

b) per un ammontare pari a 10 milioni di euro in favore degli interventi per il sostegno degli enti gestori dei corsi di lingua e cultura italiana all'estero;

c) per un ammontare pari a 6 milioni di euro, al rifinanziamento delle attività di assistenza, diretta e indiretta, degli italiani residenti all'estero in condizioni di indigenza;

d) per un ammontare pari a 250.000 euro per il Museo dell'emigrazione italiana con sede in Roma;

e) per un ammontare pari a 10 milioni di euro per la ristrutturazione della rete e dei servizi consolari, con priorità per il mantenimento e lo sviluppo degli sportelli consolari per assicurare servizi diffusi sul territorio per il sistema Italia e i cittadini italiani.

Le restanti risorse sono versate a decorrere dall'anno 2013, all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata al Fondo ammortamento titoli di Stato».

1.96

CARLINO, MASCITELLI

Respinto

Sopprimere il comma 28.

Conseguentemente, al comma 98, secondo periodo, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2013» con le seguenti: «244.078.742 milioni di euro per l'anno 2013».

1.97

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Dichiarato inammissibile

Sopprimere il comma 28.

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 24, sostituire le parole: «159 milioni» con le seguenti: «153.078.742».

1.98

BETTAMIO, PALMIZIO

Respinto

Dopo il comma 30, inserire i seguenti:

«30-bis. Nell'ambito delle iniziative di cooperazione per i Paesi del dialogo mediterraneo di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 2008, n. 45, e per attuare le finalità previste dall'articolo 1, comma 1124, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è affidata alla Federazione internazionale per lo sviluppo sostenibile e la lotta alla povertà nel Mediterraneo-Mar Nero ONLUS (FISPMED), la costituzione dell'Osservatorio euromediterraneo Mar Nero sull'informazione e la partecipazione nelle politiche ambientali e azioni di sviluppo economico sostenibile locale per il rafforzamento della cooperazione regionale e dei processi di pace, di seguito denominato "Osservatorio".

30-ter. La gestione dell'Osservatorio è vigilata dal Ministero degli affari esteri - Direzione generale per gli affari politici e di sicurezza.

30-quater. Entro il 28 febbraio di ogni anno la FISPMED presenta alle Camere, ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti, il programma di attività dell'Osservatorio.

30-quinquies. Le attività dell'Osservatorio:

a) favoriscono, indicano e sostengono soluzioni ai problemi più urgenti di sviluppo economico sostenibile nell'area del Mediterraneo e del Mar Nero;

b) favoriscono, indicano e sostengono buone pratiche nei Paesi dell'Unione per il Mediterraneo e nei Paesi dell'Unione europea;

c) attivano e promuovono *forum* come luoghi di incontro e di confronto sullo sviluppo sostenibile;

d) attivano campagne di monitoraggio e di analisi dello stato dell'ambiente nel Mediterraneo.

30-*sexies*. La FISPAMED è inserita nell'elenco delle organizzazioni e degli enti di rilievo internazionale di cui all'articolo 1 della legge 6 febbraio 1992, n. 180.

30-*septies*. Gli oneri di costituzione e di funzionamento dell'Osservatorio sono a carico della FISPAMED.

30-*octies*. Una quota parte pari al 25 per cento dei premi di cui al comma 5 dell'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, è devoluta all'Osservatorio per attività concordate con il Ministero degli affari esteri - Direzione generale per gli affari politici e di sicurezza».

1.114

BONFRISCO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 47, inserire il seguente:

«47-*bis*. Le graduatorie di merito del concorso di cui all'articolo 5, comma 1, della legge n. 186 del 2003, già espletato ai sensi del decreto del Direttore generale per il personale della scuola, del 2 febbraio 2004, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Le graduatorie di cui al comma 1 saranno utilizzate fino al loro totale esaurimento per l'assunzione a tempo indeterminato degli insegnanti di religione cattolica nella misura del 50 per cento dei posti vacanti e disponibili».

*Conseguentemente, al comma 31, sostituire la parola: «47» con la seguente: «47-*bis*».*

1.99

GIAMBRONE

Respinto

Sopprimere i commi 32 e 33.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 23:

alla lettera a), sostituire le parole: «allo 0,50 per cento» con le seguenti: «allo 0,55 per cento»;

alla lettera b), sostituire le parole: «allo 0,45 per cento» con le seguenti: «allo 0,50 per cento».

1.100

GIAMBRONE

Respinto

Dopo il comma 35, inserire i seguenti:

«35-bis. I docenti incaricati della presidenza per l'anno scolastico 2012-2013, che abbiano svolto tale funzione per almeno un triennio, sono ammessi ad un periodo di formazione trimestrale, previo superamento, con esito positivo, di un esame colloquio, ai fini dell'immissione nel ruolo dei dirigenti scolastici.

35-ter. Al fine di garantire la continuità del servizio prestato, in seguito al positivo superamento della procedura di cui al comma 1, l'immissione nel ruolo dei dirigenti scolastici è disposta prioritariamente sulle sedi ove tali soggetti svolgono, nel corrente anno scolastico, l'incarico di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 2005, n. 43.

35-quater. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca disciplina con proprio decreto le modalità di svolgimento dell'esame colloquio e del periodo di formazione.

35-quinquies. All'attuazione della presente procedura si provvede mediante l'utilizzo di risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In subordine, alla relativa spesa si dà copertura mediante corrispondente riduzione, per l'anno scolastico 2013/2014, del Fondo unico nazionale per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 23:

alla lettera a), sostituire le parole: «allo 0,50 per cento» con le seguenti: «allo 0,55 per cento»;

alla lettera b), sostituire le parole: «allo 0,45 per cento» con le seguenti: «allo 0,50 per cento».

1.101

GIAMBRONE

Respinto

Dopo il comma 35, aggiungere i seguenti:

«35-bis. Al fine di eliminare la disparità di trattamento che è venuta a crearsi tra i candidati al corso concorso ordinario per titoli ed esami a di-

rigente scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4 serie speciale - n. 94 del 26 novembre 2004, per come rinnovato nella Regione Sicilia dalla legge 3 dicembre 2010, n. 202, e al fine di dirimere il contenzioso ancora in atto finalizzato all'annullamento del suddetto concorso nella stessa regione, i candidati in possesso dei requisiti di accesso che, superata la selezione per titoli, hanno partecipato alle prove scritte delle fasi locali per la Regione Sicilia del concorso, completando ognuna di esse con la consegna del relativo elaborato e che hanno ottenuto la conferma dell'incarico di presidenza nella Regione Sicilia per l'anno scolastico 2012/2013, secondo quanto previsto dalla Direttiva n. 21 del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dell'8 marzo 2012, possono a domanda partecipare direttamente, in deroga a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 5 della legge 3 dicembre 2010, n. 202, al corso di formazione previsto dall'articolo 6 della suddetta legge.

35-ter. In seguito al proficuo completamento della procedura di formazione di cui all'articolo 6 della legge 3 dicembre 2010, n. 202, che per tali soggetti si intende avvenuto a seguito di superamento di un colloquio finale, con esito positivo, ad essi spetta la precedenza nel posizionamento nelle graduatorie di cui all'articolo 7 della legge su citata, rispetto a coloro i quali risulteranno idonei dalla procedura di cui all'articolo 5 della suddetta legge.

35-quater. Nel primo comma dell'articolo 6 della legge 3 dicembre 2010, n. 202, le parole: "non inferiore a sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a tre mesi"».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 23:

alla lettera a), sostituire le parole: «allo 0,50 per cento» con le seguenti: «allo 0,55 per cento»;

alla lettera b), sostituire le parole: «allo 0,45 per cento» con le seguenti: «allo 0,50 per cento».

1.102

CASTRO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 40, inserire il seguente:

«40-bis. Al comma 35 dell'articolo 33 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo le parole "con l'obbligo per i medesimi degli adempimenti di rendicontazione come previsti dall'articolo 2 della medesima legge" è aggiunto il seguente alinea: "A partire dall'anno 2013 il contributo resta fissato nella misura di 3,6 milioni di euro e, fermi restando gli obblighi di rendicontazione, sarà attribuito per il 50 per cento all'Istituto per la ri-

cerca, la formazione e la riabilitazione - I.Ri.Fo.R. Onlus, per il 35 per cento all'I.R.F.A. - Istituto per la riabilitazione e la formazione ANMIL Onlus e per il restante 15 per cento all'Istituto europeo per la ricerca, la formazione e l'orientamento professionale - I.E.R.F.O.P. Onlus"».

1.103

GIAMBRONE

Respinto

Sostituire il comma 41 con il seguente:

«41. Il concorso al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica di cui all'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e di cui all'articolo 14, commi 13, 14 e 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è assicurato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca anche mediante l'attuazione del comma 15 del medesimo articolo. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro il 31 gennaio 2013, può formulare proposte di rimodulazione delle riduzioni di spesa di cui al primo periodo. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.»

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 23:

alla lettera a), sostituire le parole: «allo 0,50 per cento» con le seguenti: «allo 0,65 per cento»;

alla lettera b), sostituire le parole: «allo 0,45 per cento» con le seguenti: allo «0,55 per cento».

1.104

VITA, BASTICO

Respinto

Al comma 41, dopo le parole: «legge 7 agosto 2012, n. 135» inserire le seguenti: «, ivi compresi gli obiettivi previsti dall'articolo 14, commi 13, 14 e 15 del citato decreto-legge n. 95 del 2012,».

1.105

GIAMBRONE

Respinto

Dopo il comma 41, inserire i seguenti:

«41-bis. È stabilito un piano di incremento degli organici, al fine di garantire il corretto funzionamento delle attività didattiche e al contempo procedere alla graduale stabilizzazione del personale attualmente inserito nelle graduatorie ad esaurimento, istituite ai sensi della legge n. 296/2006 art. 1 comma 605 lettera c), attualmente in servizio presso le Istituzioni scolastiche con contratti a tempo determinato. Tale piano triennale è definito, per gli anni scolastici 2013-2015, per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente ed educativo per complessive 150.000 unità e per il personale ATA per complessive 40.000 unità, in attuazione della direttiva comunitaria 1999/70/CE, come recepita nel nostro ordinamento dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368. Le immissioni in ruolo saranno effettuate sulla base dei posti vacanti e disponibili dopo aver pianificato gli organici sulla base dei seguenti criteri: attenendosi scrupolosamente ai limiti del numero degli alunni per classe imposto dalle norme sulla sicurezza e agibilità dei plessi scolastici; evitando la riconduzione forzata a 18 ore negli istituti di istruzione superiore qualora essa costituisca un ostacolo alla continuità didattica; ripristinando le presenze nella scuola primaria e rinunciando alla revisione delle classi di concorso per l'insegnamento nelle scuole superiori, come previsto dall'articolo 64 della legge 133 del 2008, laddove essa costituisca un espediente per il reintegro degli esuberanti di personale determinati in conseguenza dei tagli. A copertura dei posti in organico di fatto si istituiscono le dotazioni organiche aggiuntive da utilizzare per il conferimento delle supplenze del personale docente ed ATA, considerata la necessità di garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo anche in caso di assenza temporanea del personale docente ed ATA con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed anche determinato.

41-ter. Le attività indette per l'espletamento della procedura concorsuale per l'indizione del concorso a posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente nelle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, il cui bando, è pubblicato in *Gazzetta Ufficiale*, serie concorsi, n. 75, ai sensi del Decreto del direttore generale per il personale scolastico n. 82 del 24 settembre 2012, sono sospese; le economie di spesa derivanti dal mancato espletamento del suddetto concorso sono utilizzate per l'Incremento di organico di cui al precedente comma.

41-quater. Con decorrenza dall'a.s. 2012/13 la graduatoria provinciale permanente ATA di cui all'art. 554 del DL 297/94, è trasformata in una graduatoria provinciale ad esaurimento analogamente al personale docente ed educativo inserito a pieno titolo nell'a.s. 2012/13 di cui al DL n. 70 del 13/05/2011 convertito in legge n. 106 del 12/07/2011 in

forza dell'art. 1, comma 605, lett. c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 23:

alla lettera a), sostituire le parole: «allo 0,50 per cento» con le seguenti: «allo 0,65 per cento»;

alla lettera b), sostituire le parole: «allo 0,45 per cento» con le seguenti: «allo 0,55 per cento».

1.106

GIAMBRONE

Respinto

Dopo il comma 41 inserire il seguente:

«41-bis. All'articolo 14 della legge 7 agosto 2012 n. 135, il comma 13 è così sostituito:

"13. Il personale docente dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, permane giuridicamente docente, come previsto dal CCNL 2008 per il personale docente inidoneo con le mansioni attualmente svolte, nella stessa scuola, tenuto conto delle competenze professionali, e mantiene immutato il trattamento stipendiale. il personale docente dichiarato temporaneamente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, entro 20 giorni dalla data di notifica del verbale della commissione medica operante presso le aziende sanitarie locali, è utilizzato permanendo nei ruoli del personale docente con le mansioni attualmente svolte, sui posti attualmente ricoperti, tenuto conto delle competenze professionali nella stessa scuola di appartenenza o nella provincia di appartenenza, tenuto conto delle sedi indicate dal richiedente"».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 23:

alla lettera a), sostituire le parole: «allo 0,50 per cento» con le seguenti: «allo 0,65 per cento»;

alla lettera b), sostituire le parole: «allo 0,45 per cento» con le seguenti: «allo 0,55 per cento».

1.107

GIAMBRONE

Respinto

Dopo il comma 41 inserire il seguente:

«41-bis. Per provvedere al miglioramento e al potenziamento dell'offerta affermativa, il personale docente dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, permane, volontariamente, sui propri posti di servizio, mantenendo l'attuale ruolo».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 23:

alla lettera *a*), sostituire le parole: «allo 0,50 per cento» con le seguenti: «allo 0,60 per cento»;

alla lettera *b*), sostituire le parole: «allo 0,45 per cento» con le seguenti: «allo 0,50 per cento».

1.253

PISTORIO

Respinto

Sopprimere il comma 90.

Conseguentemente, al comma 42, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2013-2015».

1.108

MASCITELLI, GIAMBRONE

Respinto

Dopo il comma 44, inserire il seguente:

«44-bis. Il personale docente appartenente a classi di concorso in esubero per le quali nell'attuale ordinamento è previsto il diploma di laurea come titolo di accesso, il quale a seguito dell'ordinanza ministeriale n. 217 del 6 maggio 1998 è stato collocato alla VII qualifica funzionale nei ruoli dell'INPS, ha diritto a conservare l'anzianità maturata e il trattamento economico in godimento, all'atto del trasferimento, se più favorevole, oltre ai trattamenti accessori previsti per il personale dello stesso INPS».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 23:

alla lettera *a*), sostituire le parole: «allo 0,50 per cento» con le seguenti: «allo 0,55 per cento»;

alla lettera *b*), sostituire le parole: «allo 0,45 per cento» con le seguenti: «allo 0,50 per cento».

1.109

MILANA

Respinto

Sopprimere il comma 45.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 42, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1,8 milioni di euro per l'anno 2013 e di 5,4 milioni a decorrere dall'anno 2014».

1.110

ANDRIA, CARLONI

Respinto

Al comma 45, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni;

2013: - 3.700;

2014: - 3.700;

2015: - 3.700.

1.111

ANDRIA

Respinto

Dopo il comma 46, inserire il seguente:

«46-bis. Il comma 13 dell'articolo 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è sostituito dai seguenti:

"13. Per il personale docente dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, il

ministro dell'istruzione dell'università e della Ricerca provvede, entro tre mesi dall'approvazione della presente legge, da applicare dal 1° settembre 2013, all'emanazione di un piano di ricollocamento che tenga conto delle effettive condizioni di salute e delle competenze acquisite.

13-*bis*. Il personale docente già dichiarato inidoneo per motivi di salute alle funzioni istituzionali ed utilizzato in altre mansioni, può, ai sensi dell'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, chiedere la risoluzione dal rapporto di lavoro, con diritto al trattamento di quiescenza se in possesso dei requisiti contributivi per l'applicazione dell'istituto della dispensa"».

Conseguentemente,

a) all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni di euro per l'anno 2015 e di 641 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «170 milioni di euro per l'anno 2013, di 777,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 521 milioni di euro per l'anno 2015 e di 521 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016».

1.112

FLERES

Respinto

Dopo il comma 47 inserire i seguenti:

«47-*bis*. Fermo restando il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, comma 3-*bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, al fine di dare stabilità di direzione all'ordinaria attività didattica, educativa e amministrativa delle istituzioni scolastiche autonome, nonché allo scopo di favorire l'eliminazione del precariato della dirigenza scolastica, i docenti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano ottenuto per l'anno scolastico 2012/2013, e per almeno un triennio, la conferma dell'incarico di presidenza, ai sensi dell'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, sono immessi nel ruolo di dirigente scolastico, a seguito del superamento con esito positivo di una prova orale sull'esperienza maturata nell'incarico, previa frequenza di un corso di formazione non superiore a tre mesi. La conferma del ruolo avviene prioritariamente sulle sedi di attuale svolgimento dell'incarico, ove vacanti e disponibili per e a seguito delle operazioni di mobilità dei dirigenti scolastici, per l'anno scolastico 2013/2014.

47-*ter*. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca disciplina con proprio decreto, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di svolgimento della procedura concorsuale di cui al comma 47-*bis*.

47-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da *47-bis* a *47-ter* si provvede mediante corrispondente riduzione, per le risorse finanziarie necessarie, del Fondo di cui all'articolo 4, comma 82, della legge 12 novembre 2011, n. 183, nonché delle risorse finanziarie disponibili per le competenze accessorie del personale del comparto scuola a decorrere dall'anno 2013, per la quota parte attinente al Fondo delle istituzioni scolastiche, senza determinare nuovi oneri per la finanza pubblica. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro il 31 gennaio 2013, può formulare le relative proposte di rimodulazione delle riduzioni di cui al primo periodo, senza pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica di cui all'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

1.113

FLERES

Respinto

Dopo il comma 47 inserire il seguente:

«*47-bis.* Alla legge 3 dicembre 2010, n. 202 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 5 è aggiunto il seguente:

"Art. *5-bis.* Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5) sono ammessi direttamente al corso di formazione di cui all'articolo 6 le seguenti categorie di soggetti:

a) tutti i candidati che hanno partecipato alle prove scritte delle fasi locali per la Regione Sicilia del concorso di cui all'articolo 1, completando ognuna di esse con la consegna del relativo elaborato e ottenendo in ognuna di esse una valutazione non inferiore a 21/30;

b) tutti i candidati che hanno partecipato alle prove scritte delle fasi locali per la Regione Sicilia del concorso di cui all'articolo 1 completando ognuna di esse con la consegna del relativo elaborato e che alla data di inizio del corso di formazione di cui all'articolo 6 svolgano le funzioni di dirigente scolastico, avendo ottenuto, nella Regione Sicilia, la conferma dell'incarico di presidenza, ai sensi dell'articolo *1-sexies* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43. Ad essi è attribuito in ciascuna prova scritta il punteggio di 21/30.";

b) all'articolo 6, comma 1, le parole: "non inferiore a sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a tre mesi"».

1.115

PITTONI, MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI

Respinto*Dopo il comma 47 inserire il seguente:*

«47-bis. Nelle controversie riguardanti le assunzioni dalle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c) della legge 26 dicembre 2006, n. 296, ovvero le controversie riguardanti il punteggio, il posizionamento e l'inclusione degli insegnanti in dette graduatorie, il termine per proporre appello avverso le sentenze di primo grado è di un anno, a decorrere dalla notificazione della sentenza ovvero decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza. Il termine di cui al comma 1 non si applica alle sentenze che alla data di entrata in vigore della presente norma siano già passate in giudicato per decorrenza del termine semestrale di cui all'articolo 327 del codice di procedura penale».

1.116

PITTONI, VACCARI, MASSIMO GARAVAGLIA

Respinto*Dopo il comma 47 inserire il seguente:*

«47-bis. Nelle controversie riguardanti le assunzioni dalle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c) della legge 26 dicembre 2006, n. 296, ovvero le controversie riguardanti il punteggio, il posizionamento e l'inclusione degli insegnanti in dette graduatorie il termine per proporre reclamo avverso l'emissione di ordinanze cautelari è aumentato sino a sei mesi».

1.117

MASSIMO GARAVAGLIA

Respinto*Dopo il comma 47 aggiungere il seguente:*

«47-bis. All'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'alinea, dopo le parole: "continuano ad applicarsi" sono aggiunte le seguenti: "al personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011-2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni e"».

Conseguentemente:

All'articolo 3:

a) al comma 14, sostituire le parole: «con l'aliquota dello 0,05 per cento sul valore della transazione» con la seguente: «con l'aliquota dello 0,06 per cento sul valore della transazione»;

b) al comma 15, sostituire le parole: «con l'aliquota dello 0,05 per cento sul valore nozionale di riferimento del contratto» con le seguenti: «con l'aliquota dello 0,06 per cento sul valore nozionale di riferimento del contratto».

c) dopo il comma 38, aggiungere il seguente:

«38-bis. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: "Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg." sono sostituite dalle seguenti: "Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg." e le parole: "Oli lubrificanti euro 750, 00 per mille kg" sono sostituite dalle seguenti: "Oli lubrificanti euro 900,00 per mille kg"».

1.118

RUSCONI

Respinto

Dopo il comma 47 inserire il seguente:

«47-bis. All'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5 la parola: "Alle" è sostituita da: "Nell'anno scolastico 2012/2013 alle";

b) al comma 5-bis le parole: "A decorrere dall'" sono sostituite da: "Nell";

c) dopo il comma 5-bis è aggiunto il seguente:

"5-ter. A decorrere dall'anno scolastico 2013/2014 con intesa tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è definito il contingente regionale di dirigenti scolastici, cui corrisponde un numero pari di istituzioni scolastiche autonome ed educative e un numero pari di direttori dei servizi generali e amministrativi, fermi restando gli obiettivi finanziari di cui ai commi 5 e 5-bis, come modificati dalla legge n. 183 del 2011".».

1.119

RUSCONI

Respinto

Dopo il comma 47, inserire il seguente:

«47-bis. Il personale docente dichiarato dalla commissione medica permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute può chiedere di essere sottoposto nuovamente a visita medica collegiale al fine di accertare il recupero dell'idoneità all'insegnamento. In caso di esito favorevole l'interessato rientra solo su posti vacanti e disponibili nei ruoli del personale docente e la sede di titolarità è attribuita secondo le procedure e le modalità stabilite dalla contrattazione collettiva nazionale sulla mobilità del personale docente.».

1.120

RUSCONI, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, SOLIANI, VITA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 47 inserire il seguente:

«47-bis. Per l'anno scolastico 2012/2013 l'amministrazione scolastica può promuovere, in collaborazione con le regioni e a valere su risorse finanziarie messe a disposizione dalle regioni medesime, progetti della durata di tre mesi prorogabili a otto, che prevedano attività di carattere straordinario, anche ai fini dell'adempimento dell'obbligo dell'istruzione, da realizzare con personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) incluso nelle graduatorie provinciali. A tal fine sono stipulate specifiche convenzioni tra le regioni e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La partecipazione delle regioni ai progetti di cui al presente comma avviene nell'ambito delle risorse disponibili in base alla legislazione vigente. Al suddetto personale è riconosciuta la valutazione del servizio ai soli fini dell'attribuzione del punteggio nelle graduatorie a esaurimento previste dall'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 554 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.».

1.121

RUSCONI, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, SOLIANI, VITA

Respinto

Dopo il comma 47 inserire il seguente:

«47-bis. All'articolo 193 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. I candidati agli esami di idoneità sostengono i relativi esami presso istituzioni scolastiche, statali o paritarie, ubicate nei comuni di residenza. In caso di assenza nel comune dell'indirizzo di studio prescelto, i candidati sostengono gli esami presso istituzioni scolastiche ubicate nella provincia di residenza e, nel caso di assenza anche in questa del medesimo indirizzo, nella regione. Eventuali deroghe al limite costituito dall'ambito regionale devono essere autorizzate, previa valutazione dei motivi addotti, dal dirigente generale preposto all'ufficio scolastico regionale di provenienza, al quale va presentata la relativa richiesta. L'istituzione scolastica, alla quale il candidato presenta la domanda di ammissione agli esami di idoneità, non può accogliere 00 numero di candidati superiore al cinquanta per cento degli alunni iscritti e frequentanti le classi dell'indirizzo di studio indicato nella domanda medesima".».

1.122

RUSCONI

Respinto

Dopo il comma 47, inserire il seguente:

«47-bis. Le funzioni di valutazione della diagnosi funzionale prope-
deutica all'assegnazione del docente di sostegno all'alunno disabile di
cui all'articolo 19, comma II, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono affi-
date all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), che le esercita
anche avvalendosi del personale medico delle aziende sanitarie locali
senza nuovi o maggiori con per la finanza pubblica. Con uno o più decreti
del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con
i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle :fi-
nanze, sentito l'INPS, da adottare ai sensi dell'articolo n, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le modalità attuative del pre-
sente comma.».

1.123

PICHETTO FRATIN, BUTTI

Ritirato

Dopo il comma 47, inserire il seguente:

«47-bis. All'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, dopo la lettera c, aggiungere la seguente:

"c-bis) per i collegi universitari già legalmente riconosciuti dal MIUR non si applicano i requisiti di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338".».

1.124

PICHETTO FRATIN, BUTTI

Respinto

Dopo il comma 47, inserire il seguente:

«47-bis. All'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, sopprimere il comma 7.».».

1.125

ESPOSITO

Ritirato

Dopo il comma 47 inserire il seguente:

«47-bis. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127, le parole: ", decentrando le attività gestionali agli istituti e conservando a livello centrale esclusivamente i servizi generali incardinati in strutture di livello dirigenziale generale entro il limite massimo di due." sono sostituite dalle seguenti: "e dalla struttura centrale per i servizi generali alla rete scientifica articolata in direzioni centrali ed uffici nei limiti indicati dallo statuto. L'incarico di direzione delle direzioni centrali e degli uffici può essere conferito anche a ricercatori e tecnologi dell'Ente dotati dei necessari requisiti professionali. Il regolamento di organizzazione e funzionamento disciplina le modalità per il conferimento di una indennità di risultato aggiuntiva in misura non superiore a quella prevista per i dirigenti. La durata dell'incarico deve essere correlata agli obiettivi prefissati, non può essere inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque anni"».

1.126

RUSCONI

Respinto

Dopo il comma 47 inserire il seguente:

«47-bis. All'articolo 32 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Gli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento delle commissioni tecnico-scientifiche o professionali di valutazione e controllo dei programmi e progetti di ricerca, compresi i compensi a favore di esperti di alta qualificazione tecnico-scientifica, sono a carico delle risorse complessivamente destinate ai medesimi programmi e progetti, nei limiti dell'uno per cento delle stesse, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica"».

1.127

RUSCONI, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, SOLIANI, VITA

Respinto

Dopo il comma 47 inserire il seguente:

«47-bis. All'articolo 4 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, è aggiunto il seguente comma:

"3. A decorrere dall'anno 2013, la quota di cui al comma 2, determinata con il decreto di ripartizione del fondo per gli enti di ricerca finanziati dal Ministero, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, ai sensi del comma 1, è calcolata al netto del contributo destinato all'Agenzia spaziale italiana:"».

1.128

RUSCONI, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, SOLIANI, VITA

Respinto

Dopo il comma 47 inserire il seguente:

«47-bis. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127, le parole da ", decentrando le attività gestionali" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "e la struttura centrale per i servizi generali alla rete scientifica articolata in direzioni centrali ed uffici nei limiti indicati dallo statuto. L'incarico di direzione delle direzioni centrali e degli uffici può essere conferito anche a ricercatori e tec-

nologi dell'Ente dotati dei necessari requisiti professionali. Il regolamento di organizzazione e funzionamento disciplina le modalità per il conferimento di una indennità di risultato aggiuntiva in misura non superiore a quella prevista per i dirigenti. La durata dell'incarico deve essere correlata agli obiettivi prefissati, non può essere inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque anni."».

1.129

RANUCCI

Respinto

Sopprimere il comma 49.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2013: - 5.000;
2014: - 3.000;
2015: - 2.000.

1.130

MILANA

Respinto

Sopprimere il comma 49.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 42, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2013, 3 milioni di euro per l'anno 2014 e 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015».

1.131

Marco FILIPPI, AGOSTINI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI

Respinto

Sopprimere il comma 52.

Conseguentemente:

1) *alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2013: - 6.971,242;

2014: - 8.441,137;

2015: - 6.878,999.

2) *al comma 28, sostituire le parole: «e di 292 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015» con le seguenti: «, di 290 milioni di euro a per l'anno 2015 e di 289,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016».*

1.132

CASTRO, BLAZINA

Respinto

Dopo il comma 53, inserire il seguente:

«53-bis. Per i lavoratori marittimi l'estratto matricolare rilasciato dalle Capitanerie di Porto e/o delle competenti Direzioni Provinciali del Lavoro sostituisce quanto previsto dal comma 3 dell'art. 3 del decreto 27 ottobre 2004».

1.133

PERDUCA, PORETTI

Respinto

Dopo il comma 55, inserire il seguente:

«55-bis. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo l'articolo 1626 è aggiunto il seguente:

"Art. 1626-bis.

1. Il personale di cui agli articoli 1626 e 1729, comunque in servizio alla data del 30 settembre 2012, confluisce previo accertamento dell'idoneità al servizio, nel ruolo unico speciale a esaurimento, ausiliario delle Forze armate, posto alle dirette dipendenze del Ministro della difesa, con il grado o la qualifica rivestiti alla predetta data.

2. il personale militare del corpo speciale volontario della Croce Rossa, ausiliario delle Forze armate, richiamato in servizio alla data del 30 settembre 2012, che abbia svolto servizio per un periodo continuativo, pari o superiore a 3 anni, senza soluzione di continuità, in possesso dei requisiti stabiliti con apposito decreto del Ministro della difesa, transita nel ruolo unico speciale a esaurimento, con il grado posseduto alla pre-

detta data e segue nel ruolo l'ultimo militare in servizio continuativo con il medesimo grado gerarchico.

3. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge il Ministro della difesa con proprio decreto stabilisce:

a) le modalità e i criteri di formazione del ruolo unico speciale ad esaurimento di cui al comma uno;

b) le modalità e i criteri di accertamento dell'idoneità al servizio é di iscrizione nel ruolo unico speciale ad esaurimento degli appartenenti al Corpo militare della Croce rossa alla data del 30 settembre 2012;

c) i compiti del personale del ruolo unico speciale a esaurimento, ausiliari alla sanità militare.

4. Alla maggiore spesa derivante dall'applicazione del presente comma si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate di cui all'articolo 1-bis"».

Conseguentemente, dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Lotta all'evasione fiscale)

1. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "12.500 euro", sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro";

b) al comma 5, le parole: "12.500 euro", sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro";

c) al comma 8, le parole: "12.500 euro", sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro";

d) al comma 12, le parole: "12.500 euro", sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro";

e) al comma 13, le parole: "12.500 euro", sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro";

2. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti:

"I soggetti di cui al primo comma sono obbligati a tenere uno o più conti correnti bancari o postali ai quali affluiscono, obbligatoriamente, le somme riscosse nell'esercizio dell'attività e dai quali sono effettuati i prelevamenti per il pagamento delle spese.

I compensi in denaro per l'esercizio di arti e professioni sono riscossi esclusivamente tramite assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale nonché mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo per importi unitari inferiori a 300 euro".

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con dalla legge 2 agosto 2008, n. 129;

b) il comma 3 dell'articolo 32 e il comma 3 dell'articolo 33 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

c) i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

4. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 3, riacquistano efficacia le seguenti disposizioni:

a) i commi 12, 12-*bis* e da 29 a 34 dell'articolo 35, nonché i commi da 33 a 37-*ter* dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

b) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2008, n. 74;

c) il comma 4-*bis* dell'articolo 8-*bis* del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e il comma 6 del medesimo articolo 8-*bis* nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133;

d) i commi da 30 a 32 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

e) i commi da 363 a 366 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

5. A decorrere dal periodo d'imposta 2013, in tutti i modelli delle dichiarazioni dei redditi è introdotto un apposito prospetto nel quale i contribuenti sono tenuti ad indicare la consistenza dei beni mobiliari ed immobiliari detenuti nel periodo d'imposta di riferimento con indicazione delle variazioni intervenute rispetto al periodo d'imposta precedente.

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 4, nonché le relative sanzioni per omessa o infedele dichiarazione da parte dei soggetti passivi.

7. Entro il mese di febbraio di ogni anno i soggetti di cui all'articolo 7, comma sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, comunicano telematicamente all'Anagrafe Tributaria la consistenza iniziale, finale e media di ciascun rapporto la consistenza iniziale, finale e media di ciascun rapporto finanziario intrattenuto nell'anno precedente. Entro lo stesso mese di febbraio i medesimi soggetti comunicano l'importo complessivo delle operazioni effettuate nell'anno precedente da ciascun nominativo al di fuori da rapporti continuativi.

8. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le modalità di effettuazione delle comunicazioni di cui al comma 6 e i relativi contenuti tecnici.

9. I dati comunicati ai sensi del comma 6 del presente articolo sono utilizzabili nell'attività di programmazione e di accertamento fiscale indipendentemente dalle procedure di autorizzazione di cui agli articoli 32, comma primo, numeri 6-*bis* e 7, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 51, comma secondo, n. 6-*bis* e 7, del decreto 26 ottobre 1972, n. 633.

10. Per l'omissione delle comunicazioni, ovvero per la loro effettuazione con dati incompleti o non veritieri si applica la sanzione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471».

1.134

PERDUCA, PORETTI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 55, inserire il seguente:

«55-*bis*. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo l'articolo 210 dopo le parole «ai medici militari,» sono aggiunte le seguenti: «nonché al personale delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche. riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione,».

1.135

PERDUCA, PORETTI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 55, inserire il seguente:

«55-*bis*. All'articolo 183 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è aggiunto il seguente comma:

"6-*bis*. Le procedure convenzionali con le aziende ed il personale di cui ai commi 1, 2 e 3 potranno essere espletate solo successivamente alla verifica di mancato soddisfacimento delle specifiche esigenze con personale militare in possesso di idonea qualificazione"».

Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2013, i risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato.

1.136

PERDUCA, PORETTI

Respinto

Dopo il comma 55, inserire il seguente:

«55-bis. Gli articoli 992, 993, 994, 995, 996 e 1870 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono abrogati».

Conseguentemente, a decorrere dall'anno 2013, i risparmi di spesa realizzati in attuazione del presente comma, valutati annualmente in euro 356.000.000, sono versati al bilancio dello Stato».

1.137

PERDUCA, PORETTI

Respinto

Dopo il comma 55, inserire il seguente:

«565-bis. Le promozioni di cui agli articoli 1076, 1077, 1082, 1083 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, producono effetti ai soli fini giuridici e non anche economici».

Conseguentemente, i risparmi di spesa che dovessero realizzarsi per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, in attuazione del presente comma, sono versati al bilancio dello Stato».

1.138

PERDUCA, PORETTI

Respinto

Dopo il comma 55, inserire il seguente:

«55-bis. I membri degli organi di rappresentanza dei militari di cui all'articolo 1476 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, inviati in missione isolata per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1478 del medesimo decreto legislativo, ovvero al seguito e per collaborare con dipendenti di qualifica o grado più elevati o facente parte di delegazione ufficiale dell'amministrazione, sono obbligati a fruire di vitto ed alloggio gratuiti forniti dall'amministrazione».

Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2013, i risparmi di spesa realizzati in attuazione del presente comma, valutati in euro 5 milioni, sono versati al bilancio dello Stato».

1.139

PERDUCA, PORETTI

Respinto

Dopo il comma 55, inserire il seguente:

«55-bis. L'articolo 1621 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è sostituito dal seguente:

"Art. 1621. - *(Trattamento economico dell'Ordinario militare, degli ispettori e dei cappellani militari).* - 1. Al personale del servizio assistenza spirituale non compete il trattamento economico a carico dello Stato, vvero del Ministero della difesa.

2. In coordinamento con l'Ordinariato militare, il trattamento economico e previdenziale del personale del servizio assistenza spirituale è assicurato dalla diocesi dell'ambito territoriale del comando militare.

3. Gli articoli 1622, 1623, 1624 e 1625 sono soppressi"».

Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2013 i risparmi di spesa realizzati in attuazione del presente comma, non inferiori a euro 8.631.618 sono versati al bilancio dello Stato.

1.140

PERDUCA, PORETTI

Respinto

Dopo il comma 55, inserire il seguente:

«55-bis. L'articolo 1802 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e i commi 22 e 23 dell'articolo 43 e l'articolo 43-ter della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, sono abrogati».

Conseguentemente, a decorrere dall'anno 2013, i risparmi di spesa realizzati in attuazione del presente comma, valutati annualmente in euro 35.378.577, sono versati al bilancio dello Stato.

1.141

PERDUCA, PORETTI

Respinto

Dopo il comma 55, inserire il seguente:

«55-bis. Gli articoli 1803, 1804, 1815, 1816, 2162, 2261, 2262, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nonché gli articoli 3 e 5 della legge 28 febbraio 2000, n. 42, sono abrogati».

Conseguentemente, a decorrere dall'anno 2013, i risparmi di spesa realizzati in attuazione del presente comma, valutati annualmente in euro 5.854.277, sono versati al bilancio dello Stato.

1.142

PERDUCA, PORETTI

Respinto

Dopo il comma 55, inserire il seguente:

«55-bis. All'articolo 1818 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 le parole: "su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze" sono sostituite dalle seguenti: "tenuto conto del limite previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 2012" e all'articolo l'articolo 5, comma 3, della legge 1° aprile 1981, n. 121 le parole: "dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concetto con il Ministro del tesoro" sono sostituite dalle seguenti: "con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, tenuto conto del limite previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 2012"».

1.143

PERDUCA, PORETTI

Respinto

Dopo il comma 55, inserire il seguente:

«55-bis. Il programma pluriennale di A/R n. SMD 0212009; relativo all'acquisizione del sistema d'arma Joint Strike Fighter e realizzazione dell'associata linea FACO/MROU nazionale è sospeso fino al 31 dicembre 2015. A decorrere dall'esercizio finanziario per l'anno 2016 fino al 2026 gli importi da erogare annualmente sono ridotti del 50 per cento».

Conseguentemente i risparmi di spesa realizzati in attuazione del presente comma, valutati in 997;931 milioni di euro per l'anno 2013, in 969;655 milioni di euro l'anno 2014, in 986 milioni di euro e in 4.222 milioni di euro per il periodo 2016-2026, sono versati al bilancio dello Stato.

1.144

BELISARIO, MASCITELLI

Respinto

Dopo il comma 55, inserire i seguenti:

«55-bis. Il programma pluriennale di AIR n. SMD 0212009) relativo all'acquisizione del sistema d'arma Joint Strike Fighter e realizzazione dell'associata linea FACO/MROU nazionale è sospeso fino al 31 dicembre 2015. A decorrere dall'esercizio finanziario per l'anno 2016 fino al 2026 gli importi da erogare annualmente sono ridotti del 50 per cento.

55-ter. I risparmi di spesa realizzati in attuazione del comma 55-bis, valutati in 997,931 milioni di euro per l'anno 2013, in 969,655 milioni di euro l'anno 2014, in 986 milioni di euro e in 4.222 milioni di euro per il periodo 2016-2026, sono versati al bilancio dello Stato».

1.145

SCARPA BONAZZA BUORA, SANCIU, PICCIONI, BOLDRINI, BONDI, DI STEFANO, NESPOLI, SANTINI, ZANOLETTI

Respinto

Al comma 57, aggiungere le seguenti parole: «e 62-bis».

Conseguentemente sostituire il comma 58 con il seguente:

«58. Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 4, comma 53, della legge 12 novembre 2011, n. 183 e successive modificazioni, l'Istituto per lo sviluppo agroalimentare (ISA) Spa, interamente partecipato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, è autorizzato a versare all'entrata del bilancio dello Stato la somma di euro 17.000.000 entro il 31 gennaio 2013, di euro 9.700.000 entro il 31 gennaio 2014 e di euro 8.800.000 entro il 31 gennaio 2015.».

Conseguentemente dopo il comma 62 inserire il seguente:

«62-bis. È autorizzata la spesa di euro 800.000 per il 2013, di euro 800.000 per il 2014 e di euro 1.000.000 per il 2015, quale contributo straordinario all'Istituto Nazionale di Economia Agraria (INEA). Al relativo onere si provvede mediante i maggiori versamenti rispetto a quanto previsto per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione di spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di cui al precedente comma 59, effettuati da ISA Spa».

1.146

BELISARIO

Respinto

Sopprimere il comma 59.

1.147

MASCITELLI, DI NARDO

Respinto

Sopprimere il comma 61.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 23, lettera b), sostituire le parole: «0,45 per cento» con le seguenti: «0,46 per cento».

1.148

AZZOLLINI, PICHETTO FRATIN, MAZZARACCHIO, DE ANGELIS

Ritirato

Al comma 61, dopo le parole: «per gli anni 2013 e 2014» sopprimere le parole: «del 57,5 per cento per l'anno 2015 e nel 50,3 per cento a decorrere dall'anno 2016».

Conseguentemente, ridurre di 6,7 milioni di euro l'importo della allegata tabella A, rubrica del ministero dell'economia e delle finanze, a decorrere dall'anno 2015.

1.149

SCARPA BONAZZA BUORA, SANCIU, PICCIONI, BOLDRINI, BONDI, DI STEFANO, NESPOLI, SANTINI, ZANOLETTI

Dichiarato inammissibile

Al comma 61 dopo la frase: «per gli anni 2013 e 2014.» sopprimere le seguenti: «del 57,5 per cento per l'anno 2015 e nel 50,3 per cento a decorrere dall'anno 2016».

1.150

SCARPA BONAZZA BUORA, SANCIU, PICCIONI, BOLDRINI, BONDI, DI STEFANO, NESPOLI, SANTINI, ZANOLETTI

Respinto

Dopo il comma 61, inserire il seguente:

«61-bis. Le disposizioni previste dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 11/6/2012 – prot. 2012187956 – lettera i), emesso a sensi del comma 128 della legge 24.12.2007, lettera f), trovano applicazione alle società che esercitano la attività di pesca, assimilate, a sensi del DLgs n. 4/2012, all'articolo 4, comma 4, all'imprenditore agricolo».

1.151

BERTUZZI, PIGNEDOLI, ANDRIA, ANTEZZA, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

Respinto

Sopprimere il comma 62.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2013: – 19.800;

2014: –

2015: –

1.152

GERMONTANI

Respinto

Dopo il comma 62, aggiungere il seguente:

«62-bis). Per il supporto all'attività dell'Agenzia per l'Italia digitale, all'articolo 22 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma:

"4-bis. Tutto il personale a tempo indeterminato appartenente alla società Retitalia Internazionale S.p.a., è trasferito nei ruoli dell'Agenzia per l'Italia digitale previa procedura selettiva, finalizzata al collocamento del personale all'interno dell'Agenzia, da effettuarsi all'esito del perfezionamento dei trasferimenti di cui ai commi 3 e 4, sulla base della qualificazione professionale posseduta e dell'esperienza maturata nel settore informatico, dell'anzianità di servizio nella struttura di provenienza di cui all'articolo 20, comma 2, e dei titoli di studio".

b) al comma 5, dopo le parole: "dell'Agenzia", sono aggiunte le seguenti parole: ", ivi compreso il personale proveniente dalla società Retitalia Internazionale S.p.a.";

c) al comma 6 dopo le parole "fissata entro il limite massimo di 150 unità," inserire "nonchè le unità previste dal trasferimento di cui al comma 4-bis,"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma precedente valutati in 3,5 milioni di euro si provvede mediante gli introiti derivanti dalle seguenti modifiche:

Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo il Titolo I (Disciplina delle accise), Capo III-bis (Tabacchi lavorati), articolo 39-duodecies, è aggiunto il seguente Capo:

«Titolo I (Disciplina delle accise), Capo III-ter (Cartine e filtri per arrotolare le sigarette)

Art. 39-terdecies. - (*Oggetto dell'imposizione e modalità di accertamento*). - 1. Le cartine e i filtri per arrotolare le sigarette sono sottoposte ad accisa con la stessa aliquota prevista per il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette, calcolata applicando la relativa aliquota di base al prezzo di vendita al pubblico del prodotto.

2. Si intendono per:

a) "cartine per sigarette" i tubi o i fogli di carta per arrotolare le sigarette;

b) "filtri per sigarette" i rotoli porosi idonei a trattenere i residui di combustione.

3. Ai fini dell'applicazione dell'accisa sulle cartine e filtri per arrotolare le sigarette, sono stabilite le aliquote di base di cui all'Allegato 1 "Elenco prodotti. assoggettati ad imposizione ed aliquote vigenti alla data di entrata in vigore del testo unico".

Art. 39-quaterdecies. - (*Accertamento, liquidazione e pagamento dell'accisa*). - 1. Le cartine e i filtri per sigarette sottoposti ad accisa devono essere accertati per quantità e qualità con l'osservanza delle modalità operative stabilite con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Con decreto del Direttore dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabilite le modalità di liquidazione e di pagamento dell'accisa sulle cartine e sui filtri per sigarette».

1.153

GERMONTANI

Respinto

Dopo il comma 62, aggiungere il seguente:

«62-bis. All'articolo 20 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134, apportare le seguenti modificazioni:

al comma 2, dopo le parole: "e le funzioni svolte dal Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio dei Ministri" inserire le seguenti: ", nonché da Retitalia Internazionale S.p.A. per il supporto all'informatizzazione della Pubblica Amministrazione, con particolare attenzione alle attività di internazionalizzazione, e-commerce e il supporto informatico all'Agencia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane».

Conseguentemente, a gli oneri derivanti dal comma precedente valutati in 3,5 milioni di euro si provvede mediante gli introiti derivanti dalle seguenti modifiche:

Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo il Titolo I (Disciplina delle accise), Capo III-bis (Tabacchi lavorati), articolo 39-duodecies, è aggiunto il seguente Capo:

Titolo I (Disciplina delle accise), Capo III-ter (Cartine e filtri per arrotolare le sigarette)

Art. 39-terdecies. - (*Oggetto dell'imposizione e modalità di accertamento*). - 1. Le cartine e i filtri per arrotolare le sigarette sono sottoposte ad accisa con la stessa aliquota prevista per il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette, calcolata applicando la relativa aliquota di base al prezzo di vendita al pubblico del prodotto.

2. Si intendono per:

a) "cartine per sigarette" i tubi o i fogli di carta per arrotolare le sigarette;

b) "filtri per sigarette" i rotoli porosi idonei a trattenere i residui di combustione.

3. Ai fini dell'applicazione dell'accisa sulle cartine e filtri per arrotolare le sigarette, sono stabilite le aliquote di base di cui all'Allegato 1 "Elenco prodotti assoggettati ad imposizione ed aliquote vigenti alla data di entrata in vigore del testo unico".

Art. 39-quaterdecies. - (*Accertamento, liquidazione e pagamento dell'accisa*). - 1. Le cartine e i filtri per sigarette sottoposti ad accisa devono essere accertati per quantità e qualità con l'osservanza delle modalità operative stabilite con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Con decreto del Direttore dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabilite le modalità di liquidazione e di pagamento dell'accisa sulle cartine e sui filtri per sigarette».

1.154

BONFRISCO, AGOSTINI

Respinto

Dopo il comma 62, inserire il seguente:

«62-bis. Al fine di evitare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica derivanti dai nuovi compiti di vigilanza attribuiti all'Istituto di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dagli articoli 21 e 22 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, le disposizioni di cui all'articolo 22, commi dal 10 al 12, del citato decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, si applicano a decorrere dal 10 gennaio 2014».

1.155

GHEDINI, VITALI

Respinto

Dopo il comma 63, inserire i seguenti:

«63-bis. Al fine di consentire la promozione e lo svolgimento di iniziative e di opere per la celebrazione del 250° anniversario del Teatro comunale di Bologna è assegnato, per l'anno 2013, alla Fondazione Teatro comunale di Bologna un contributo di 5 milioni di euro».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2013: – 5.000;

1.156

VITALI, GHEDINI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 63, inserire i seguenti:

«63-bis. Al fine di consentire la promozione e lo svolgimento di iniziative e di opere per la celebrazione del 250° anniversario del Teatro comunale di Bologna è assegnato, per l'anno 2013, alla Fondazione Teatro comunale di Bologna un contributo di 5 milioni di euro.

63-ter. All'onere di cui al comma 63-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede a valere sulla quota del 3 per cento destinata ai beni e alle attività culturali del "Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico" di cui all'articolo 32, comma 16, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.211, e successive modificazioni».

1.157

GIAMBRONE, MASCITELLI, PARDI

Respinto

Dopo il comma 65, inserire il seguente:

«65-bis. Le dotazioni del Fondo unico dello spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, per gli anni 2013-2015, sono incrementate di 30 milioni annui.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 42, aggiungere, infine, le parole: ", ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015"».

1.158

D'AMBROSIO LETTIERI

Respinto

Dopo il comma 65 inserire il seguente:

«65-bis «All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo il comma 342 aggiungere il seguente:

342-bis. La possibilità di compensare debiti fiscali (IRES, IRPEF, IRAP, IVA, contributi previdenziali e assicurativi) con il credito maturato a seguito di un investimento nel cinema (*Tax Credit*), nonché il beneficio dello fiscale per la parte degli utili investiti in produzione e distribuzione cinematografica disciplinati dai commi 325-342, è estesa, con le dovute diversificazioni relative ai singoli specifici campi di applicazione della creatività, a tutte le imprese operanti nel settore della produzione e distribuzione di spettacolo dal vivo, la produzione e la distribuzione letteraria, la produzione e distribuzione artistica, la produzione cinematografica, la conservazione dei beni culturali».

Conseguentemente, ridurre in misura corrispondente l'importo della allegata tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze.

1.159

GRANAIOLA, BASSOLI, BIONDELLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, Ignazio MARINO, MERCATALI, PORETTI, MONGIELLO

Respinto

Sopprimere i commi 67 e 68.

Conseguentemente,

a) all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2013» con le seguenti: «240 milioni di euro per l'anno 2013»;

b) all'articolo 3, comma 28, sostituire le parole: «248 milioni di euro per l'anno 2014 e di 292 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015» con le seguenti: «238 milioni di euro per l'anno 2014 e di 282 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015».

1.160

GRANAIOLA, BASSOLI, BIONDELLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, Ignazio MARINO, MERCATALI, PORETTI, MONGIELLO

Respinto

Al comma 67 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tale razionalizzazione deve comunque tenere conto della specificità del predetto personale con particolare riguardo all'esigenza di mantenere l'attuale livello delle prestazioni e di diffusione dei servizi di assistenza, tempi di attesa estremamente brevi per le procedure sanitarie sia per quanto riguarda le visite mediche preventive per gli imbarchi, che l'assistenza sanitaria immediata in caso di malattia, di analisi, di esami diagnostici e medico-legali».

1.161 (v. testo 2)

MANCUSO, DE ANGELIS, SACCONI, MUSSO, CASTRO, GAMBA, BRUNO, MARAVENTANO, RUSSO, ASTORE

Dopo il comma 74, inserire i seguenti:

«74-bis. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono ride finiti i criteri e le modalità di finanziamento delle Residenze sanitarie assistenziali (RSA), delle Residenze Socio-sanitarie

(RS) e delle Residenze Assistenziali (RA), di seguito denominate «Residenze» secondo i seguenti principi:

"1) le Regioni stabiliscono norme per destinare prioritariamente la quota sanitaria alle famiglie che ospitano nelle proprie case gli anziani, anziché destinarli alle Residenze, in presenza dei seguenti requisiti: *a*) gli anziani siano accolti nelle case dei parenti; *b*) gli anziani siano accolti in casa di famiglie, aventi adeguati requisiti che garantiscano cure e assistenza adeguate all'anziano, iscritte a tal fine in un apposito Albo regionale;

2) i Comuni destinano prioritariamente la quota sociale alle famiglie aventi le caratteristiche di cui al punto 1, anziché destinarli alle Residenze".

74-ter. Le quote destinate alle famiglie secondo le previsioni di cui al comma precedente sono ridotte del dieci per cento rispetto alle quote in essere alla data del 31 dicembre 2012. I minori oneri determinati a regime sono destinati dalle Regioni e dai Comuni a finalità di utilità sociale nel settore sanitario».

1.161 (testo 2)

MANCUSO, DE ANGELIS, SACCONI, MUSSO, CASTRO, GAMBA, BRUNO, MARAVENTANO, RUSSO, ASTORE

Ritirato

Dopo il comma 74, inserire i seguenti:

«*74-bis.* Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono meglio specificate le modalità di trattamento sanitario residenziale per gli anziani e le persone non autosufficienti che necessitano di assistenza continuativa erogata ai sensi dell'allegato 1 C del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001 (Livelli di assistenza) secondo i seguenti principi:

"1) per i trattamenti sanitari residenziali la quota sanitaria già fissata dalle regioni ai sensi del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (LEA), può essere ricompresa in un *budget* (o assegno di cura) a favore delle famiglie che si fanno carico, presso il proprio domicilio o quello dell'anziano (o persona non autosufficiente) in possesso di adeguati requisiti di vivibilità ambientale, della tutela personale e somministrazione di adeguate cure, non sostitutive delle prestazioni mediche, infermieristiche, che restano a carico delle cure primarie domiciliari dell'ASL. A tal fine le famiglie stipulano apposito contratto, o patto di cura, con i servizi distrettuali individuati dall'Azienda Sanitaria;

2) i Comuni, in accordo con il contratto stipulato dall'azienda sanitaria destinano, se dovuta, la quota sociale alle famiglie di cui al punto 1, compartecipando al patto di cura".

74-ter. Le quote destinate alle famiglie secondo le previsioni di cui al comma precedente sono ridotte del dieci per cento rispetto alle quote già individuate dalla regione per le residenze alla data del 31 dicembre 2012. Le regioni disciplinano l'utilizzo dei minori oneri a carico del Servizio Sanitario e dei Comuni ad incremento delle prestazioni di assistenza socio-sanitaria domiciliare a favore di anziani e persone non autosufficienti».

1.162

GIARETTA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 74, inserire i seguenti:

«74-bis. I dipendenti dell'Istituto superiore di sanità mantengono:

a) lo stesso regime pensionistico e relativo al trattamento di fine rapporto, applicato nei confronti del personale delle amministrazioni dello Stato;

b) l'assicurazione presso l'INAIL nella forma della «gestione per conto dello Stato.

74-ter. Ai dipendenti di ruolo dell'Agenzia italiana del farmaco viene riconosciuta la tutela assicurativa presso l'INAIL nella forma della "gestione per conto dello Stato", prevista dall'articolo 127 del testo unico di cui al decreto del presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e disciplinata dal decreto ministeriale 10 ottobre 1985».

1.163

MAZZARACCHIO

Respinto

Dopo il comma 74, inserire i seguenti:

«74-bis. All'articolo 30, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo il comma 2-sexies, è aggiunto il seguente:

2-septies. I provvedimenti con i quali sono disposte le assegnazioni temporanee del personale tra amministrazioni pubbliche sono adottati d'intesa tra le amministrazioni interessate, con l'assenso dell'interessato.

74-ter. All'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Per gli enti pubblici il provvedimento di comando è adottato d'intesa tra le amministrazioni interessate, previo assenso dell'interessato".

74-quater. All'articolo 1, comma 1, della legge 27 luglio 1962, n. 1114 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole "e con il Ministero dell'economia e delle finanze" sono soppresse. Dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "I provvedimenti di cui al primo periodo sono comunicati al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato"».

1.164/1

DE SENA

Respinto

All'emendamento 1.164, dopo il comma 74-bis aggiungere i seguenti:

«74-ter. Al fine di garantire adeguati risparmi di spesa, assicurando il pieno espletamento dei compiti istituzionali della Polizia di Stato, alla copertura dei posti disponibili per il periodo dal 31 dicembre 2004 al 31 dicembre 2011, nella qualifica di vice sovrintendente della Polizia di Stato, si provvede esclusivamente mediante concorso interno per titoli, di cui all'articolo 24-quater, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, attraverso una o più procedure straordinarie per i posti annualmente disponibili, riservati:

- a) per il quaranta per cento agli assistenti capo;
- b) per il sessanta per cento al personale del ruolo degli agenti e assistenti che abbia maturato quattro anni di effettivo servizio.

74-quater. Per la partecipazione alle procedure di cui al comma 74-ter, per i posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno dal 2004 al 2011, il personale deve essere in possesso, alla medesima data, della qualifica e dell'anzianità di servizio previsti dallo stesso comma. I posti rimasti scoperti a seguito delle procedure straordinarie per ciascun anno sono utilizzati per incrementare i posti disponibili per l'anno successivo nella rispettiva riserva di cui al medesimo comma 74-ter.

74-quinquies. In deroga a quanto previsto dai provvedimenti attuativi, di cui all'articolo 24-quater, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335:

- a) nel bando di concorso le sedi disponibili a livello provinciale sono indicate per la sola procedura di cui al comma 74-ter, lettera b). I vincitori delle procedure di cui al comma 1, lettera a), sono confermati nella medesima sede di servizio;

b) il punteggio massimo per i seguenti titoli ammessi a valutazione è il seguente:

1) per il personale di cui al comma 74-ter, lettera a), per i rapporti informativi e giudizi complessivi del biennio anteriore, fino a punti 8, per la categoria dell'anzianità complessiva di servizio, fino a 14 punti e per quella degli speciali riconoscimenti e ricompense, fino a 4 punti, nonché per quella dei titoli di studio e del superamento della prova selettiva in precedenti analoghi concorsi, rispettivamente, fino a 3 e a 2 punti;

2) per il personale di cui al comma 74-ter, lettera b), per i rapporti informativi e giudizi complessivi del biennio anteriore, fino a punti 8, per la categoria degli speciali riconoscimenti e ricompense, fino a 4 punti, nonché per quella dei titoli di studio e del superamento della prova selettiva in precedenti analoghi concorsi, rispettivamente, fino a 8 e a 2 punti;

c) la formazione e l'approvazione della graduatoria assicurano la distinzione dei posti disponibili per ciascun anno dei candidati ammessi per la copertura degli stessi posti, in relazione a quanto previsto dal presente articolo, secondo le modalità stabilite con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza;

d) la durata del corso di formazione professionale è stabilita in tre mesi, di cui uno di applicazione pratica presso la sede di assegnazione, secondo le modalità stabilite con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza;

74-sexies. Per quanto non previsto dai precedenti commi, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 24-quater e 24-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e dei relativi provvedimenti attuativi, comprese quelle sui titoli ammessi a valutazione, sulla decorrenza giuridica e sulla decorrenza economica».

1.164/2

DE SENA

Respinto

All'emendamento 1.164, dopo il comma 74-bis, aggiungere il seguente:

«74-ter. Ai fini delle autorizzazioni delle assunzioni per l'accesso alla qualifica di agente della Polizia di Stato, le vacanze organiche nel ruolo dei sovrintendenti, di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni, possono essere utilizzate per le assunzioni di agenti anche in eccedenza alla dotazione organica del ruolo degli agenti ed assistenti di cui alla predetta tabella A. Le conseguenti posizioni di soprannumero nel ruolo degli agenti

ed assistenti sono riassorbite per effetto dei passaggi per qualunque causa del personale del predetto ruolo a quello dei sovrintendenti».

1.164/3

BIANCO

Respinto

All'emendamento 1.164, dopo il capoverso 74-bis, aggiungere i seguenti:

«74-ter. Al fine di assicurare piena continuità ed efficacia nell'espletamento dei propri compiti istituzionali e, nel contempo, ridurre le forme di lavoro precario, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è autorizzato ad avviare una procedura di stabilizzazione del personale volontario, di cui agli articoli 6, 8 e 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti scritto da almeno due anni negli appositi elenchi di cui al predetto articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139 ed abbia effettuato non meno di 120 giorni di servizio nel quadriennio 2008-2011. Con decreto del Ministro dell'interno, fermo restando il possesso dei requisiti ordinari per l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco previsti dalle vigenti disposizioni, sono stabiliti i criteri, il sistema di selezione, nonché modalità abbreviate per il corso di formazione.

74-quater. Nel quadriennio 2012-2015, per far fronte alla carenza di organico nella qualifica di vigile del fuoco, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, è individuata una quota parte degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, da assegnare annualmente a copertura delle corrispondenti assunzioni, nella qualifica di vigile del fuoco, degli idonei della graduatoria formatasi ai sensi della procedura di stabilizzazione di cui al precedente comma».

1.164/4

DE SENA

Respinto

All'emendamento 1.164, dopo il comma 74-bis aggiungere il seguente:

«74-ter. L'articolo 12, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si interpreta nel senso che il trasferimento delle attività ai competenti uffici delle amministra-

zioni ivi previsti, non si applica agli organismi collegiali di carattere tecnico e di elevata specializzazione indispensabili per la realizzazione di obiettivi istituzionali non perseguibili attraverso l'utilizzazione del personale appartenente all'amministrazione interessata ovvero trasferendo le relative competenze ad amministrazioni svolgenti funzioni omogenee, nonché a quelli necessari per l'applicazione dei rispettivi ordinamenti che non comportano oneri per la finanza pubblica, restando esclusa per i medesimi organismi, segnalati al Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, l'applicazione dell'articolo 68, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133».

1.164/5

SCANU

Respinto

All'emendamento 1.164, dopo il capoverso «74-bis», aggiungere il seguente:

«74-ter. All'articolo 3 del decreto-legge 15 maggio 2012 n. 59 convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2012 n. 100, dopo il comma2 aggiungere il seguente:

"2-bis. La deroga a tale ultimo termine del 31 dicembre 2012 è prevista per la seguente emergenza dichiarata ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni e relativa a:

Ordinanza del Presidente del Consiglio n. 3869 del 24 Aprile 2010 come modificata con successive Ordinanze del Presidente del Consiglio n. 3948 del 26 Giugno 2011, n. 3993 del 2 Gennaio 2012, concernente l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nelle provincie di Sassari ed Olbia Tempio, in relazione ai lavori di rifacimento e messa a sicurezza della strada statale 597/199 Sassari-Olbia, strada tristemente nota per numerosi incidenti a carattere mortale, oggi totalmente inadeguata ai notevoli flussi di traffico anche pesante, le cui attività in gestione Commissariale sono in fase avanzata, le cui conclusioni potrebbero venire pregiudicate dal ritorno nel regime ordinario.

Per tale opera la gestione commissariale è prorogata fino al 31 Dicembre 2013"».

1.164/6

LATORRE, MERCATALI

Respinto

All'emendamento 1.164, dopo il comma 74-bis aggiungere il seguente:

«74-ter. Il comma 8 dell'articolo 16 del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 è abrogato».

1.164

I RELATORI

Accolto

Dopo il comma 74, inserire il seguente:

«74-bis. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione di una verifica straordinaria, da effettuarsi nei confronti del personale sanitario dichiarato inidoneo alla mansione specifica ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché del personale riconosciuto non idoneo, anche in via permanente, allo svolgimento delle mansioni del proprio profilo professionale ma idoneo a proficuo lavoro, ai sensi dell'articolo 6 del CCNL integrativo del comparto sanità del 20 settembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 24 ottobre 2001. Con il medesimo decreto sono stabilite anche le modalità con cui le aziende procedono a ricollocare, dando priorità alla riassegnazione nell'ambito dell'assistenza territoriale, il personale eventualmente dichiarato idoneo a svolgere la propria mansione specifica, in esito alla predetta verifica. La verifica straordinaria, da completarsi entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, è svolta dall'INPS, che può avvalersi a tal fine anche del personale medico delle ASL, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, e senza oneri per la finanza pubblica».

1.165

GIARETTA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 74, inserire il seguente:

«74-bis. L'articolo 48, comma 8, lettera b) del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novem-

bre 2003, n. 326, va interpretato nel senso che le tariffe ivi previste sono da corrispondere a fronte di prestazioni e servizi complessivamente resi dal Ministero della salute e dall'Agenzia italiana del farmaco».

1.166

GIARETTA

Respinto

Dopo il comma 74, inserire il seguente:

«74-bis. All'articolo 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: "con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro della salute, che si avvale della commissione di cui all'articolo 4-bis, comma 10, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112" sono sostituite dalle seguenti: "con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano"».

1.168

INCOSTANTE, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, SANNA, VITALI, ANTEZZA, BIONDELLI

Respinto

Al comma 76, secondo periodo, sostituire la parola: «possono» con la seguente: «devono».

1.169

ARMATO

Respinto

Al comma 76, al secondo periodo, dopo le parole: «possono inoltre procedere ad assunzione di personale sulla base delle procedure concorsuali» sostituire le parole: «già espletate» con le seguenti: «interne già espletate in deroga alle rispettive disposizioni vigenti in materia».

1.170

MILANA, SERRA

Respinto

Al comma 76, secondo periodo, sostituire le parole: «già espletate» con le seguenti: «anche interne già espletate in deroga alle rispettive disposizioni vigenti in materia».

1.171

GASPARRI, BONFRISCO, ESPOSITO, SALTAMARTINI

Respinto

Al comma 76 sostituire le parole: «pari a 10 milioni di euro a regime» con le seguenti: «pari a 160 milioni di euro a regime» e le parole: «pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013» con le seguenti: «pari a 160 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013».

Conseguentemente, si provvede mediante le risorse a valere sui commi 95 e 96 del medesimo articolo.

1.173

SCANU, AGOSTINI, BIANCO, AMATI, CHITI, CRISAFULLI, DEL VECCHIO, NEGRI, PINOTTI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, SANNA, VITALI, ANTEZZA, BERTUZZI, MONGIELLO

Dichiarato inammissibile

Al comma 76, secondo periodo, sostituire le parole: «10 milioni» con le seguenti: «110 milioni».

Conseguentemente:

a) al medesimo comma, terzo periodo, sostituire le parole: «10 milioni» con le seguenti: «110 milioni»;

b) al comma 77, sostituire le parole: «possono essere incrementate fino al» con le seguenti: «sono fissate nella misura del».

1.174

MASCITELLI

Respinto

Al comma 76, secondo periodo, sostituire le parole: «10 milioni» con le seguenti: «100 milioni».

Conseguentemente:

al medesimo comma, terzo periodo, sostituire le parole: «10 milioni» con le seguenti: «100 milioni»;

al comma 98, sostituire le parole: «di 250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni di euro per l'anno 2015 e di 641 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016 con le seguenti: di 160 milioni di euro per l'anno 2013, di 757,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 501 milioni di euro per l'anno 2015 e di 551 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016».

1.175

INCOSTANTE, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, SANNA, VITALI, ANTEZZA, BIONDELLI

Respinto

Al comma 76 le parole: «10 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «100 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni di euro per l'anno 2015 e di 641 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «160 milioni di euro per l'anno 2013, di 757,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 501 milioni di euro per l'anno 2015 e di 551 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016».

1.176

SCANU, AGOSTINI, BIANCO, AMATI, CHITI, CRISAFULLI, DEL VECCHIO, NEGRI, PINOTTI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, SANNA, VITALI, ANTEZZA, BERTUZZI, MONGIELLO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 76, inserire il seguente:

«76-bis. Al fondo di cui al comma 76 confluiscono, altresì, le maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 3, comma 1».

1.177

D'AMBROSIO LETTIERI

Respinto*Sostituire il comma 77 con il seguente:*

«77. Le assunzioni di cui al comma 76 sono autorizzate, anche in deroga alle percentuali del *turn over* di cui all'articolo 66, comma 9-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, e successive modificazioni, che possono essere incrementate fino al 50 per cento per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014 e fino al 100 per cento per l'anno 2015, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, nonché del Ministro responsabile dell'amministrazione che intende procedere alle assunzioni».

Conseguentemente, ridurre in misura corrispondente l'importo della allegata tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze.

1.178

ANTEZZA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, SANNA, VITALI, BIONDELLI

Dichiarato inammissibile

Al comma 77, dopo le parole: «degli anni» aggiungere le parole: «2012,».

1.179

INCOStANTE, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, SANNA, VITALI, ANTEZZA, BIONDELLI

Dichiarato inammissibile*Dopo il comma 77, inserire il seguente:*

«77-*bis*. Per il triennio 2013-2015, ai fini dell'attenuazione delle disposizioni in materia di limitazione del *turn over* nell'ambito del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, il Ministero dell'interno provvede, con proprio decreto, previa autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato alla copertura dei relativi oneri mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione «soccorso civile».

Conseguentemente, al comma 78 sostituire le parole: «dei commi 75, 76 e 77» con le seguenti: «dei commi, 75, 76, 77 e 77-bis».

1.180

AGOSTINI, BIANCO, SCANU, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER, PINOTTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, SANNA, VITALI, ANTEZZA, BIONDELLI, AMATI, CHITI, CRISAFULLI, DEL VECCHIO, NEGRI, ZANDA, BERTUZZI, MONGIELLO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 77, inserire il seguente:

«77-bis. Per il triennio 2013-2015, ai fini dell'attenuazione delle disposizioni in materia di limitazione del *turn over* nell'ambito del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, il Ministero dell'interno provvede, con proprio decreto, previa autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato alla copertura dei relativi oneri mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione «soccorso civile»».

Conseguentemente, al comma 78 sostituire le parole: «dei commi 75, 76 e 77» con le seguenti: «dei commi, 75, 76, 77 e 77-bis».

1.181

SCANU, AGOSTINI, BIANCO, AMATI, CHITI, CRISAFULLI, DEL VECCHIO, NEGRI, PINOTTI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, SANNA, VITALI, ANTEZZA, BARBOLINI, MONGIELLO

Ritirato

Dopo il comma 77, inserire il seguente:

«77-bis. Al fine di consentire la promozione e lo svolgimento d'iniziativa per la celebrazione del settantesimo anniversario della resistenza e della Guerra di liberazione è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, un fondo con previsione di spesa annuale di 3 milioni di euro per ciascun degli anni 2013, 2014 e 2015, destinato a finanziare le iniziative promosse dalla Confederazione delle Associazioni Combattentistiche e Partigiane».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2013: - 3.000;

2014: - 3.000;

2015: - 3.000.

1.182

BOLDRINI

Respinto

Dopo il comma 77 inserire il seguente:

«77-bis. In sede di attuazione dei commi da 75 a 77, alla copertura del turn over riguardante i vigili del fuoco si procede mediante proroga della validità della graduatoria relativa al concorso pubblico a 184 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto direttoriale 6 marzo 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4 serie speciale - n. 24 del 27 marzo 1998».

1.183

ANTEZZA, INCOSTANTE, MONGIELLO, SBARBATI, VACCARI, FOSSON, AMATI, BASTICO, BIONDELLI, DI GIOVAN PAOLO, PERTOLDI, Vincenzo DE LUCA, PINOTTI

Respinto

Dopo il comma 78 inserire i seguenti:

«78-bis. L'articolo 3 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 è sostituito dal seguente:

"Art. 3 - (*Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e Capo Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile*).

- 1. Al vertice del Corpo nazionale è posto un dirigente generale del Corpo nazionale che assume la qualifica di Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco risponde direttamente al Ministro ed è posto a Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e svolge le seguenti funzioni:

a) coordina le direzioni centrali, ivi compresa quella delle risorse umane, secondo quanto indicato nel decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, con le strutture periferiche del Corpo nazionale ed è responsabile dei risultati raggiunti in attuazione degli indirizzi del Ministro dell'interno;

b) presiede il Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi;

c) è componente di diritto della Commissione consultiva centrale controllo anni;

d) è Presidente del consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale di assistenza per il personale del Corpo nazionale, nonché componente di diritto del consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno per la trattazione degli affari concernenti il personale del Corpo nazionale;

e) esprime parere sulle modalità di svolgimento dei servizi ispettivi sull'attività tecnica".

78-ter. Il comma 3 dell'articolo 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398 è sostituito dal seguente:

"3. Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile è diretto dal Capo del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco. Ad esso è assegnato un vice capo dipartimento che espleta le funzioni vicarie e al quale compete la responsabilità della Direzione centrale per la difesa civile e le politiche di protezione civile. Il Capo del dipartimento può delegare al vice capo, di volta in volta o in via generale, sue specifiche attribuzioni."

78-quater. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al precedenti commi non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

1.184

MILANA

Respinto

Dopo il comma 78, inserire il seguente:

«78-bis. Ai fini delle assunzione dei Vigili del Fuoco, ai sensi del precedenti commi, si procede in via prioritaria, fino al suo completo esaurimento, attingendo alla graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, a ottocentoquattordici posti per l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco del ruolo dei vigili del fuoco del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 18 novembre 2008».

1.185

CASTRO

Respinto

Dopo il comma 78 inserire il seguente:

«78-bis. Al fine di conseguire immediati effetti in termini di risparmio di spesa e trasparenza nelle procedure assunzionali e di rendere maggiormente incisivi ed equi gli effetti derivanti dalle disposizioni di cui al-

l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e all'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sul contenimento e sulla razionalizzazione dei costi attinenti il pubblico impiego, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti in materia di assunzioni a tempo indeterminato e di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica e ferme restando le disposizioni vigenti in materia di reclutamento speciale e di mobilità, utilizzano, limitatamente al triennio 2013-2015, le graduatorie vigenti dei vincitori ed idonei di concorsi pubblici, relativamente ai profili professionali richiesti, per il reclutamento di personale a tempo indeterminato, ovvero, limitatamente alle amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo e agli enti pubblici non economici, all'assunzione di figure professionali ad esse equipollenti, avvalendosi ai fini del presente comma anche della facoltà di cui all'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, di cui all'articolo 17, comma 19, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è prorogata fino al 31 dicembre 2015. Fino all'esaurimento dei relativi elenchi dei vincitori e degli idonei risultanti dall'esito dei concorsi, le amministrazioni pubbliche non possono procedere all'indizione di nuovi concorsi relativamente alle qualifiche e alle mansioni di concorsi già indetti e per i quali non si è proceduto all'effettiva assunzione dei vincitori e degli idonei. Durante il triennio 2013-2015, la mobilità prevista dall'articolo 30, commi 1 e 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inderogabilmente limitata alle sole figure professionali che risultano in esubero presso le amministrazioni cedenti».

1.186

D'AMBROSIO LETTIERI

Respinto*Dopo il comma 78 inserire il seguente:*

«78-bis L'efficacia delle graduatorie di merito per l'ammissione al tirocinio tecnico-pratico, pubblicate in data 16 ottobre 2009, relative alla selezione pubblica per l'assunzione di 825 funzionari per attività amministrativo-tributaria presso l'Agenzia delle entrate, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 101 del 30 dicembre 2008, è prorogata al 31 dicembre 2015. In ottemperanza ai principi di buon andamento ed economicità della pubblica amministrazione, l'Agen-

zia delle dogane, l'Agenzia del territorio e l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in funzione delle finalità di potenziamento dell'azione di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale, prima di reclutare nuovo personale con qualifica di funzionario amministrativo-tributario, attingono, fino alla loro completa utilizzazione, dalle graduatorie regionali dei candidati che hanno riportato un punteggio utile per accedere al tirocinio, nel rispetto dei vincoli di assunzione previsti dalla legislazione vigente».

1.187

D'AMBROSIO LETTIERI

Respinto

Dopo il comma 78 inserire il seguente:

«78-bis. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, di cui all'articolo 17, comma 19, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è prorogata fino al 31 dicembre 2015».

1.188

NEROZZI

Respinto

Dopo il comma 78, inserire il seguente:

«78-bis. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, di cui all'articolo 17, comma 19, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è prorogata fino al 31 dicembre 2015».

1.189

POLI BORTONE

Respinto

Dopo il comma 78 inserire il seguente:

«78-bis. Al comma 2 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sostituire le parole: "venti per cento" con le seguenti: "trenta per cento"».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione, fino al 20 per cento, a partire dall'anno 2013, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della presente legge, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

1.190

MERCATALI

Respinto

Dopo il comma 78, inserire il seguente:

«78-bis. Per garantire il funzionamento della flotta antincendio del Corpo forestale dello Stato, sono stanziati 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole «250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni di euro per l'anno 2015 e di 641 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti «225 milioni di euro per l'anno 2013, di 822,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 566 milioni di euro per l'anno 2015 e di 616 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016».

1.191

MERCATALI

Respinto

Dopo il comma 78, inserire il seguente:

«78-bis. Al fine di garantire la gestione delle aree naturali protette il Corpo forestale dello Stato è autorizzato, per il triennio 2013-2015, ad assumere personale operaio a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 aprile 1985, n. 124, nei limiti di spesa di 1,5 milioni di euro annui».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2013: - 1.500;
2014: - 1.500;
2015: - 0.

Conseguentemente, all'articolo 3, al comma 28, sostituire le parole: «e di 292 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015» con le seguenti: «e di 290,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015».

1.192

BUBBICO, AGOSTINI, ARMATO, DE SENA, FIORONI, GARRAFFA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI

Respinto

Al comma 79, sostituire le parole: «la Presidenza del Consiglio dei ministri» con le seguenti: «il Ministero dello sviluppo economico» e sopprimere le seguenti parole: «e con il Ministero dello sviluppo economico».

1.193

MILANA

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 79, le parole: «di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dello sviluppo economico, con particolare riferimento al/e piccole e medie imprese» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi da 80 a 81-novies»;

b) il comma 80 è sostituito dal seguente:

«80. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012, è istituito un credito di imposta riservato a tutte le imprese che affidano attività di ricerca e sviluppo a università, enti pubblici di ricerca o organismi di ricerca, nonché alle imprese che realizzano direttamente investimenti in ricerca e sviluppo. Il credito di Imposta spetta anche alle imprese che realizzano i predetti investimenti in ricerca e sviluppo, sia direttamente che in collaborazione con università, enti pubblici di ricerca o organismi di ricerca, in esecuzione di un programma di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter e seguenti del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5»;

c) il comma 81 è sostituito dal seguente:

«81. sull'ammontare dei costi ammissibili il credito d'imposta si applica secondo i seguenti criteri e modalità:

a) 10% per gli investimenti in ricerca e sviluppo Intramuros così articolato: 5% sul volume complessivo e 5% sull'incremento rispetto all'anno precedente;

b) 40% per i progetti di ricerca e sviluppo riferiti a contratti stipulati con università e centri di ricerca pubblici o organismi di ricerca, così articolato: 20% sul volume complessivo e 20% sull'incremento rispetto all'anno precedente.»;

d) dopo il comma 81 sono aggiunti i seguenti:

«81-bis. Ai fini della determinazione del credito d'imposta i costi non possono, in ogni caso, superare l'importo di 40 milioni di euro per ciascun periodo d'imposta.

81-ter. Il credito d'imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Il credito di imposta è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive dovute per il periodo d'imposta in cui le spese di cui al seguenti commi sono state sostenute; l'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso. Non si applica il limite annuale previsto dall'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

81-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'istruzione e dell'università e con il Ministro dello sviluppo economico, sono individuate le tipologie di intervento agevolabili e i costi ammissibili, nonché le modalità di verifica e accertamento della effettività delle spese sostenute e coerenza delle stesse con la disciplina comunitaria. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottarsi entro 10 giorni dalla data di adozione del decreto di cui al periodo precedente, sono stabilite le modalità di attuazione dell'agevolazione al fine di assicurare il rispetto del limite di risorse stanziato.

81-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi da 80 a 81-quater si applicano anche a soggetti residenti e alle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, che eseguono le attività di ricerca e sviluppo attraverso contratti con imprese residenti o localizzate negli Stati della Comunità europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati o territori che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 19 settembre 1996.

81-sexies. Per l'attuazione degli interventi di cui ai commi precedenti si provvede con la disposizione seguente. A decorrere dall'anno 2013 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dai produttori market sostenuta dalle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, inserite in conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuato dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) a i sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, fatta esclusione per il comparto sanitario e quello della di-

fesa e sicurezza è rideterminata in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2012 ridotta dello 0,6%. Tale rideterminazione deve comportare una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 400 milioni di euro a decorrere dal 2013. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versate al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo dell'ammortamento per i titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398».

1.194

PICHETTO FRATIN

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 79, le parole: «di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dello sviluppo economico, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi da 80 a 81-novies»;*

b) *il comma 80 è sostituito dal seguente:*

«80. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012, è istituito un credito di imposta riservato a tutte le imprese che affidano attività di ricerca e sviluppo a università, enti pubblici di ricerca o organismi di ricerca, nonché alle imprese che realizzano direttamente investimenti in ricerca e sviluppo. Il credito di imposta spetta anche alle imprese che realizzano i predetti investimenti in ricerca e sviluppo, sia direttamente che in collaborazione con università, enti pubblici di ricerca o organismi di ricerca, in esecuzione di un programma di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter e seguenti del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5»;

c) *il comma 81 è sostituito dal seguente:*

«81. Sull'ammontare dei costi ammissibili il credito d'imposta si applica secondo i seguenti criteri e modalità:

a) 10% per gli investimenti in ricerca e sviluppo intramuros così articolato: 5% sul volume complessivo e 5% sull'incremento rispetto all'anno precedente;

b) 40% per i progetti di ricerca e sviluppo riferiti a contratti stipulati con università e centri di ricerca pubblici a organismi di ricerca, così articolato: 20% sul volume complessivo e 20% sull'incremento rispetto all'anno precedente.»;

d) dopo il comma 81 sono aggiunti i seguenti:

«81-*bis*. Ai fini della determinazione del credito d'imposta i costi non possono, in ogni caso, superare l'importo di 40 milioni di euro per ciascun periodo d'imposta.

81-*ter*. Il credito d'imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Il credito di imposta è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive dovute per il periodo d'imposta in cui le spese di cui ai seguenti commi sono state sostenute; l'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso. Non si applica il limite annuale previsto dall'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

81-*quater*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adattarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'istruzione e dell'università e con il Ministro dello sviluppo economico, sono individuate le tipologie di intervento agevolabili e i costi ammissibili, nonché le modalità di verifica e accertamento della effettività delle spese sostenute e coerenza delle stesse con la disciplina comunitaria. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottarsi entro 10 giorni dalla data di adozione del decreto di cui al periodo precedente, sono stabilite le modalità di attuazione dell'agevolazione al fine di assicurare il rispetto del limite di risorse stanziato.

81-*quinquies*. Le disposizioni di cui ai commi da 80 a 81-*quater* si applicano anche a soggetti residenti e alle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, che eseguono le attività di ricerca e sviluppo attraverso contratti con imprese residenti o localizzate negli Stati della Comunità europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati o territori che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 19 settembre 1996.

81-*sexies*. Per l'attuazione degli interventi di cui ai commi precedenti, per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro. Al fabbisogno di cui al presente comma si provvede a valere sul fondo di cui al comma 79 del presente articolo. Fino alla effettiva operatività di tale Fondo, si provvede mediante riduzione delle missioni di spesa di cui all'elenco 2-*bis* allegato alla presente legge, secondo gli importi indicati nell'elenco stesso. Sono fatte salve le risorse relative alla partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE.

81-septies. I Ministri competenti ripartiscono tra i provvedimenti facenti parte delle missioni di spesa di cui all'elenco 2-bis allegato alla presente legge la riduzione di cui al comma precedente. Nelle more della definizione di tale ripartizione, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere In disponibile, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nel comma 81-sexies.

81-octies. Qualora, all'esito della ricognizione di cui al comma 81-sexies, emergesse la disponibilità di risorse aggiuntive, in sede di predisposizione del disegno di legge di stabilità 2014, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a proporre, d'intesa con i Ministri interessati, gli interventi correttivi necessari all'ampliamento delle spese ammissibili e dell'agevolazione concedibile.

81-novies. Ove necessario, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

ELENCO 2-bis

(articolo 1, comma 81-sexies)

RIDUZIONI DELLE DOTAZIONI FINANZIARIE RIMODULABILI DI CIASCUN MINISTERO

TRIENNIO 2013-2015

(migliaia di euro)

MINISTERO Missione	2013	2014	2015
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO			
Competitività e sviluppo delle imprese (11)	240.000	240.000	192.500
Sviluppo e riequilibrio territoriale (28)	0	0	29.500
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI			
L'Italia nell'Europa e nel mondo (4)	0	0	18.000
Diritto alla mobilità (13)	60.000	60.000	20.000
TOTALE	300.000	300.000	300.000

1.195

BUBBICO, AGOSTINI, ARMATO, DE SENA, FIORONI, GARRAFFA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI

Respinto

Al comma 79, sostituire le parole: «di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dello sviluppo economico,

con particolare riferimento alle piccole e medie imprese» *con le seguenti*: «dai commi da 80 a 81-*novies*».

Conseguentemente:

a) il comma 80 è sostituito dal seguente:

«80. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012, è istituito un credito di imposta riservato a tutte le imprese che affidano attività di ricerca e sviluppo a università, enti pubblici di ricerca o organismi di ricerca, nonché alle imprese che realizzano direttamente investimenti in ricerca e sviluppo. Il credito di imposta spetta anche alle imprese che realizzano i predetti investimenti in ricerca e sviluppo, sia direttamente che in collaborazione con università, enti pubblici di ricerca o organismi di ricerca, in esecuzione di un programma di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*ter* e seguenti del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5»;

b) il comma 81 è sostituito dal seguente:

«81. Sull'ammontare dei costi ammissibili il credito d'imposta si applica secondo i seguenti criteri e modalità:

a) 10% per gli investimenti in ricerca e sviluppo intramuros così articolato: 5% sul volume complessivo e 5% sull'incremento rispetto all'anno precedente;

b) 40% per i progetti di ricerca e sviluppo riferiti a contratti stipulati con università e centri di ricerca pubblici o organismi di ricerca, così articolato: 20% sul volume complessivo e 20% sull'incremento rispetto all'anno precedente.»;

c) dopo il comma 81 sono aggiunti i seguenti:

«81-*bis*. Ai fini della determinazione del credito d'imposta i costi non possono, in ogni caso, superare l'importo di 40 milioni di euro per ciascun periodo d'imposta.

81-*ter*. Il credito d'imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Il credito di imposta è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive dovute per il periodo d'imposta in cui le spese di cui ai seguenti commi sono state sostenute; l'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso. Non si applica il limite annuale previsto dall'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

81-*quater*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'istruzione e dell'università e con il Ministro dello sviluppo economico, sono individuate le tipologie di intervento agevolabili e i costi ammissibili, nonché le modalità di verifica e accertamento della effettività delle spese sostenute e coerenza delle stesse con la disciplina comunitaria. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adattarsi entro 10 giorni dalla data di adozione del decreto di cui al periodo precedente, sono stabilite le modalità di attuazione delagevolazione al fine di assicurare il rispetto del limite di risorse stanziato.

81-*quinquies*. Le disposizioni di cui ai commi da 80 a 81-*quater* si applicano anche a soggetti residenti e alle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, che eseguono le attività di ricerca e sviluppo attraverso contratti con imprese residenti o localizzate negli Stati della Comunità europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati o territori che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 19 settembre 1996.

81-*sexies*. Per l'attuazione degli interventi di cui ai commi precedenti, per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro. Al fabbisogno di cui al presente comma si provvede mediante il fondo di cui al precedente comma 79. Fino alla effettiva operatività di tale Fondo, si provvede mediante riduzione delle missioni di spesa di cui all'allegato 1, secondo gli importi indicati nell'allegato stesso. Sono fatte salve le risorse relative alla partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE.

81-*septies*. I Ministri competenti ripartiscono tra i provvedimenti facenti parte delle missioni di spesa di cui all'allegato 1 la riduzione di cui al comma precedente. Nelle more della definizione di tale ripartizione, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nel comma 81-*sexies*.

81-*octies*. Qualora, all'esito della ricognizione di cui al comma 81-*sexies*, emergesse la disponibilità di risorse aggiuntive, in sede di predisposizione del disegno di legge di stabilità per il triennio 2014-2016, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a proporre, d'intesa con i Ministri interessati, gli interventi correttivi necessari all'ampliamento delle spese ammissibili e dell'agevolazione concedibile.

81-*novies*. Ove necessario, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.».

ALLEGATO 1

Missione	2013	2014	2015
Competitività e sviluppo delle imprese	240	240	192,5
Diritto alla mobilità	60	60	20
L'Italia nell'Europa e nel mondo	0	0	18
Sviluppo e riequilibrio territoriale	0	0	29,5
TOTALE	300	300	300

1.196

MORANDO

Ritirato

Al comma 79, sostituire le parole da: «finanziato mediante» fino alla fine del comma con le seguenti: «finanziato mediante le risorse derivanti dall'attuazione del comma 79-bis».

Conseguentemente:

dopo il comma 79, inserire i seguenti:

«79-bis. Sono abrogate, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme statali elencate nell'allegato 1. Sono altresì abrogate, dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 79-ter, le norme statali che determinano trasferimenti a imprese, correnti e conto capitale, non giustificati da una situazione di fallimento di mercato.

79-ter. Il Governo è autorizzato ad adottare entro il 30 marzo 2013, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per individuare le disposizioni di legge e regolamentari che vengono abrogate ai sensi del comma 79-bis. I regolamenti determinano risparmi pari a 1,5 miliardi di euro e a 2 miliardi di euro a partire dal 2014.

79-quater. Sono escluse dall'abrogazione di cui ai precedenti commi 79-bis e 79-ter, le norme che prevedono incentivi: a) finanziabili con fondi europei; b) diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico, con particolare riferimento ai settori dell'istruzione e della ricerca, della sanità, dell'assistenza sociale, dei trasporti, nel rispetto dei criteri stabiliti dal diritto dell'Unione europea. Possono essere escluse dall'abrogazione di cui al comma 79-ter, le norme che prevedono incentivi destinati a: a) promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo; b) promuovere la cultura nonché la conservazione e la valorizzazione del patrimonio artistico, paesaggistico ambientale. Ai fini dell'individuazione delle norme da abrogare e degli incentivi da ammettere, il Governo si avvale del parere di un Comitato tecnico, che procede a verificare la loro necessità ed idoneità a correggere la presenza di

una situazione di fallimento di mercato. Il Comitato è istituito e disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri».

Sopprimere il comma 81.

Dopo l'elenco n. 3, aggiungere l'Allegato 1:

«ALLEGATO 1

Disposizioni abrogate

- 1) Legge 30 luglio 1959, n. 623 (Incentivi a favore delle medie e piccole industrie e dell'artigianato);
- 2) decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902 (Credito agevolato al settore industriale);
- 3) articoli 3 e 4 della legge 12 agosto 1977, n. 678 (Interventi per la ristrutturazione e la riconversione industriale);
- 4) articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219 (Eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981);
- 5) articoli 9 e 17 della legge 6 ottobre 1982, n. 752 (Ricerca mineraria);
- 6) articolo 1 della legge 19 dicembre 1983, n. 696 (Norme concernenti l'agevolazione della produzione industriale delle piccole e medie imprese e l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi);
- 7) legge 1° marzo 1986, n. 64 (Intervento straordinario nel Mezzogiorno);
- 8) articolo 3-*octies*, decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9, convertito con modificazioni dalla legge 27 marzo 1987, n. 121 (Fondo nazionale di promozione e sviluppo del commercio);
- 9) articolo 3 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n. 15 (Sostegno finanziario alle PMI dei settori commercio e turismo per l'acquisto di locali precedentemente in affitto);
- 10) legge 3 ottobre 1987, n. 399 (Agevolazioni della produzione industriale delle PMI);
- 11) articolo 15, commi 13, 14 e 19 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Centri per l'imprenditorialità nel Mezzogiorno; Compensi alle società finanziarie CFI e SOFICOOP per gestione partecipazioni assunte ai sensi della legge n. 49 del 1985);
- 12) articoli 4 e 7 della legge 30 luglio 1990, n. 221;
- 13) articoli 5, 6, 8, 12, 17, 23, 27 e 34 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 (Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle PMI);
- 14) articolo 14 della legge 27 marzo 1992, n. 257 (Agevolazioni per l'innovazione e la riconversione produttiva relativamente all'utilizzo dell'amianto);

15) articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 (Attività produttive nelle aree sottoutilizzate);

16) decreto-legge 24 aprile 1993, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 204 (Interventi urgenti a sostegno del settore minerario);

17) articolo 2 del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 481 (Contributi per dimissioni nel settore siderurgico);

18) articolo 3-*bis* del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35 (provvidenze per eventi alluvionali del 1994);

19) articolo 1 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341 (Agevolazioni in forma automatica per la realizzazione di nuovi investimenti effettuati dalle PMI industriali nelle aree depresse);

20) articolo 2, comma 42 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Cofinanziamento programmi regionali);

21) articolo 11 del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74 (Disposizioni integrative per precedenti interventi alluvionali);

22) articolo 2, comma 203, lettere *e* ed *f*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Contratti di programma e contratti d'area);

23) articolo 1 della legge 25 marzo 1997, n. 77 (Incentivi per l'acquisto di strumenti per pesare);

24) articolo 13 del decreto-legge 28 marzo 1997 n. 79, convertito dalla legge 28 maggio 1997, n. 140 (Misure fiscali a sostegno dell'innovazione nelle imprese industriali);

25) articolo 14 della legge 7 agosto 1997, n. 266 (Aree di degrado urbano);

26) articoli 9 e 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Estensione della legge n. 488 del 1992 al settore del turismo; incentivi fiscali alle piccole e medie imprese dei settori del commercio e del turismo);

27) articolo 24, commi 4, 5 e 6 ed articolo 25, comma 7, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Interventi per i consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi per lo sviluppo delle imprese operanti nel commercio, nel turismo e nei servizi; indennizzi a favore dei soggetti titolari di esercizi di vicinato)

28) all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, le parole «allegata al Documento di programmazione economico-finanziaria» sono soppresse;

21) legge 30 giugno 1998, n. 208 (Incubatori di impresa);

30) articolo 54, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Estensione della legge n. 488 del 1992 al settore del commercio);

31) articolo 5 della legge 11 maggio 1999, n. 140 (Agevolazioni per i partecipanti al consorzio Infomercati per finanziamenti finalizzati,

alla connessione al sistema nazionale informatico dei mercati agroalimentari all'ingrosso);

32) articoli 4, commi 5, 6 e 7, e 13, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (Rilievi geofisici condotti per la ricerca e la coltivazione di riserve di idrocarburi);

33) articoli 6, commi da 13 a 19, 103, commi 5 e 6, 106 e 114, commi 4 e 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Detassazione degli utili reinvestiti; credito d'imposta per il commercio elettronico; collegamento telematica «quick-response» fra imprese del settore tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero; promozione e sviluppo di nuove imprese innovative mediante partecipazione al capitale di rischio ripristino ambientale e sicurezza dei lavoratori nei siti di cava);

34) articolo 14, commi 1 e 3 della legge 5 marzo 2001, n. 57 (Modalità semplificate di applicazione della legge n. 488 del 1992 per le imprese artigiane);

35) articolo 52, commi 77 e 78, e articolo 59 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Contributi per il settore tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero; interventi per la formazione e valorizzazione degli stilisti);

36) articolo 2, commi 4 e 5, ed articolo 12 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 (Agevolazioni per programmi di sviluppo e innovazione nelle PMI del settore tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero; incentivi per il settore delle fonderie);

37) articolo 11, comma 3, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 (Fondo per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà);

38) articolo 1, commi 280-283, commi 340-343, commi 847-850 e comma 853 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Credito d'imposta per le attività di ricerca industriale e sviluppo pre-competitivo; zone franche urbane; fondo per la finanza d'impresa; fondo per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà);

39) articolo 2 della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Norma previgente sugli interventi di reindustrializzazione; Utilizzo delle economie legge n. 488 del 1992; in particolare, interventi di sostegno, riqualificazione e reindustrializzazione dei sistemi di illuminazione del Veneto delle armi di Brescia, mediante accordi di programma;

40) articolo 7 del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito con modificazioni nella legge 15 maggio 1989, n. 181».

1.197

MASCITELLI, BUGNANO

Respinto

Al comma 79, aggiungere, in fine, le parole: «nonché mediante le risorse derivanti da quanto disposto dal comma 79-bis».

Conseguentemente:

dopo il comma 79, inserire il seguente: «79-bis. La dotazione del fondo di cui al comma 79, nelle more di quanto previsto dal comma 81, risulta comunque pari a 950 milioni di euro per l'anno 2013 e 400 milioni di euro per l'anno 2014»;

al comma 80, aggiungere, in fine, le parole: «e, in particolare, che realizzano investimenti in innovazione dei processi produttivi mediante la razionalizzazione, l'ammodernamento, la sostituzione di un impianto o di un processo produttivo oppure mediante la produzione di nuovi prodotti che consentano un significativo miglioramento delle prestazioni dell'impresa, in termini di efficienza produttiva, posizionamento competitivo e penetrazione su nuovi mercati»;

all'articolo 3, sopprimere il comma 3.

1.198

MASCITELLI, BUGNANO

Respinto

Al comma 80, aggiungere, in fine, le parole: «e, in particolare, che realizzano investimenti in innovazione dei processi produttivi mediante la razionalizzazione, l'ammodernamento, la sostituzione di un impianto o di un processo produttivo oppure mediante la produzione di nuovi prodotti che consentano un significativo miglioramento delle prestazioni dell'impresa, in termini di efficienza produttiva, posizionamento competitivo e penetrazione su nuovi mercati».

1.199

SPADONI URBANI

Respinto

Dopo il comma 80, inserire il seguente:

«80-bis. Al fine di fornire una disciplina certa all'impresa in caso di recesso dal contratto di locazione finanziaria nell'ipotesi di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali e al fine di evitare l'insorgenza di un sicuro contenzioso, all'articolo 118 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente: "2-ter. In caso di recesso dell'utilizzatore dal contratto di locazione finanziaria, il

concedente ha diritto di ottenere il credito residuo in linea capitale qualora questo non venga coperto da quanto realizzato dalla vendita o dalla riallocazione del bene"».

Conseguentemente, alla allegata tabella A, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, sostituire gli importi con i seguenti:

2013: 30.000;
2014: 30.000;
2015: 30.000.

1.200

POLI BORTONE

Respinto

All'articolo 1, dopo il comma 84, inserire il seguente:

«84-bis. I soggetti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e successive modificazioni, che non hanno presentato la domanda di accredito della contribuzione figurativa per i periodi anteriori al 1° gennaio 2012, secondo le modalità previste dal medesimo articolo 3 del citato decreto legislativo, possono esercitare tale facoltà entro il 31 marzo 2013».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione, fino al 20 per cento, a partire dall'anno 2013, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della presente legge, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

1.201/5

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Accolto

All'emendamento 1.201, al comma 81-bis, le parole: «del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «della presente legge».

1.201/6

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Respinto

All'emendamento 1.201, al comma 81-bis, lettera b), le parole da: «mediante riduzione» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo

61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per lo Sviluppo e la Coesione come ridefinito dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 88 del 2011».

1.201/9

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Respinto

All'emendamento 1.201, Al comma 81-bis, lettera b), le parole da: «mediante riduzione» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «mediante corrispondente riduzione del trattamento di cui al comma 1-bis dell'articolo 24, del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165, nonché della disponibilità dei Fondi di cui al comma 8, del medesimo articolo 24, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001».

1.201/1

VITA, LATRONICO

Accolto

All'emendamento 1.201, aggiungere i seguenti commi:

«81-sexies. Al fine di valorizzare il sistema dell'alta formazione artistica e musicale e favorire la crescita del Paese e al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso, i diplomi accademici di primo livello rilasciati dalle istituzioni facenti parte del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono equipollenti ai titoli di laurea rilasciati dalle università appartenenti alla classe L-3 dei corsi di laurea nelle discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda di cui al decreto ministeriale 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 6 luglio 2007.

81-septies. Al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso, i diplomi accademici di secondo livello rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 1 sono equipollenti ai titoli di laurea magistrale rilasciati dalle università appartenenti alle seguenti classi dei corsi di laurea magistrale di cui al decreto ministeriale 16 marzo 2007, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 9 luglio 2007:

a) Classe LM-12 (Design) per i diplomi rilasciati dagli Istituti superiori per le industrie artistiche, nonché dalle Accademie di belle arti nell'ambito della scuola di "Progettazione artistica per l'impresa", di cui alla

Tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212;

b) Classe LM-45 (Musicologia e beni musicali) per i diplomi rilasciati dai Conservatori di musica, dall'Accademia nazionale di danza e dagli Istituti musicali pareggiati;

c) Classe LM-65 (Scienze dello spettacolo e produzione multimediale) per i diplomi rilasciati dall'Accademia nazionale di arte drammatica, nonché dalle Accademie di belle arti nell'ambito delle scuole di "Scenografia" e di "Nuove tecnologie dell'arte", di cui alla Tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212;

d) Classe LM-89 (Storia dell'arte) per i diplomi rilasciati dalle Accademie di belle arti nell'ambito di tutte le altre scuole di cui alla Tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, ad eccezione di quelle di cui alle lettere *a)* e *c)*.

81-octies. I diplomi accademici di secondo livello rilasciati dalle istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, costituiscono titolo di accesso ai concorsi di ammissione ai corsi o scuole di dottorato di ricerca o di specializzazione in ambito artistico, musicale, storico artistico o storico-musicale istituiti dalle università

81-novies. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, concludono la procedura di messa a ordinamento di tutti i corsi accademici di secondo livello.

81-decies. I titoli sperimentali conseguiti al termine di percorsi validati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nelle istituzioni di cui al comma 81-*sexies*, entro la data di cui al comma 81-*novies*, sono equipollenti ai diplomi accademici di primo e di secondo livello, secondo una tabella di corrispondenza determinata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulla base dei medesimi principi di cui ai commi 81-*sexies* e 81-*septies*, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

81-undecies. I diplomi finali rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 81-*sexies*, al termine dei percorsi formativi del previgente ordinamento, sono equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello secondo una tabella di corrispondenza determinata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulla base dei medesimi principi di cui ai commi 81-*sexies* e 81-*septies*, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

1.201/2

VITA, LATRONICO

Respinto

All'emendamento 1.201, sono aggiunti i seguenti commi:

«81-*sexies*. Gli Istituti superiori di studi musicali e l'Accademia nazionale di danza di cui all'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, attivano corsi pre-accademici di formazione di base alla musica e alla danza, organizzati su più livelli di competenza. Agli esami finali dei corsi pre-accademici sono ammessi anche candidati privatisti. I regolamenti didattici delle istituzioni stabiliscono le modalità di funzionamento dei predetti corsi e di riconoscimento agli interessati, al momento dell'immatricolazione nei corsi accademici, dei crediti formativi accademici eventualmente maturati.

81-*septies*. I candidati che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano sostenuto e superato in qualità di privatisti un esame di compimento inferiore previsto dal precedente ordinamento possono immatricolarsi agli Istituti superiori di studi musicali e coreutici al fine di conseguire i diplomi accademici di primo e secondo livello. Gli studi già compiuti possono essere riconosciuti come crediti formativi accademici ai fini dell'abbreviazione dei corsi di studio. A decorrere dall'anno accademico 2013/14 è vietata l'ammissione di candidati privatisti agli esami di diploma di primo o secondo livello presso gli Istituti superiori di studi musicali e coreutici.».

1.201/3

VITA, LATRONICO

Respinto

All'emendamento 1.201, dopo il comma 81-quinquies è inserito il seguente:

«81-*sexies*. All'articolo 8 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Alle procedure concernenti l'utilizzazione del personale non docente da parte delle aziende di cui all'articolo 2, comma 2, si applica l'articolo 70, comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il direttore generale di cui all'articolo 4, comma 2, sentite le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro vigente per il comparto Università, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione effettua la ricognizione del personale socio-sanitario e tecnico-amministrativo necessario alle esigenze dell'azienda al quale si applica quanto sopra previsto".».

1.201/4

VITA, LATRONICO

Respinto

All'emendamento 1.201, dopo il comma 81-quinquies aggiungere i seguenti:

«81-*sexies*. All'articolo 2, comma 1, lettera *p*), del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 240, dopo le parole: "avvocati dello Stato" sono inserite le seguenti: ", anche a riposo"».

1.201/10

BEVILACQUA

Respinto

Dopo il comma 81-quinquies, aggiungere il seguente:

«81-*sexies*. Per le prese di servizio degli idonei di I fascia nelle procedure di valutazione bandite ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210 e successive modificazioni, effettuate oltre il limite di disponibilità previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 49 del 2012, i docenti allorché acconsentano, possono essere immessi in servizio nel ruolo con decorrenza immediata degli effetti giuridici, mentre gli effetti economici decorreranno a partire dal momento in cui l'Ateneo di appartenenza avrà la necessaria disponibilità di cui al citato articolo 7.».

1.201/7

BEVILACQUA

Respinto

All'emendamento 1.201, dopo il comma 81-quinquies, aggiungere il seguente:

«81-*sexies*. Per le prese di servizio degli idonei di I fascia, nelle procedure di valutazione bandite ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, e successive modificazioni, non si applica per l'anno 2013 l'applicazione del vincolo previsto dall'articolo 4, comma 2, lettera *c*), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49».

1.201/8

BEVILACQUA

Respinto

All'emendamento 1.201, dopo il comma 81-quinquies, aggiungere il seguente:

«81-*sexies*. Alle università è concesso di procedere entro il 31 dicembre 2013 a nuove assunzioni, utilizzando il recupero delle cessazioni effettuate nel triennio 2009, 2010 e 2011, anche in deroga a quanto stabilito dal decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1».

1.201/11

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Ritirato

All'emendamento 1.201, dopo il comma 81-quinquies, aggiungere il seguente:

«81-*sexies*. Le risorse assegnate all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ai sensi dell'articolo 117, comma 3, del decreto legislativo n.159 del 2011 sono prorogate fino al 31 dicembre 2013».

Conseguentemente:

All'articolo 1, comma 4, elenco 1, aumentare in misura proporzionale per l'anno 2013 tutti gli importi fino a concorrenza di 6 milioni di euro.

1.201/12

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Ritirato

All'emendamento 1.201, dopo il comma 81-quinquies, aggiungere il seguente:

«81-*sexies*. Fino al 31 dicembre 2013 le assegnazioni temporanee di personale all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata possono avvenire in deroga al limite temporale stabilito dall'articolo 30, comma 2-*sexies* del decreto legislativo n. 165 del 2001. Le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 135, non trovano applicazione nei confronti della suddetta Agenzia».

Conseguentemente:

All'articolo 1, comma 4, elenco 1, aumentare in misura proporzionale per l'anno 2013 tutti gli importi fino a concorrenza di 6 milioni di euro.

1.201

I RELATORI

Accolto

Dopo il comma 81, inserire i seguenti:

«81-bis. Al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 223 del 2012 e di salvaguardare gli obiettivi di finanza pubblica, l'articolo 12, comma 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2011. I trattamenti di fine servizio, comunque denominati, liquidati in base alla predetta disposizione prima della data di entrata in vigore del presente decreto sono riliquidati d'ufficio entro un anno dalla predetta data ai sensi della disciplina vigente prima dell'entrata in vigore del citato articolo 12, comma 10, e, in ogni caso, non si provvede al recupero a carico del dipendente delle eventuali somme già erogate in eccedenza. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma valutati in 1 milione di euro per l'anno 2012, 7 milioni di euro per l'anno 2013, 13 milioni di euro per l'anno 2014 e in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede:

a) quanto a 1 milione di euro per l'anno 2012 mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 7 milioni di euro per l'anno 2013, a 13 milioni di euro per l'anno 2014 e a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2015, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 7 milioni di euro per l'anno 2013 e l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 20 milioni di euro a decorrere dal 2014.

81-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

81-quater. I processi pendenti aventi ad oggetto la restituzione del contributo previdenziale obbligatorio nella misura del 2,5 per cento della

base contributiva utile prevista dall'articolo 11 della legge 8 marzo 1968, n. 152, e dall'articolo 37 del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, si estinguono di diritto; l'estinzione è dichiarata con decreto, anche d'ufficio; le sentenze eventualmente emesse, fatta eccezione per quelle passate in giudicato, restano prive di effetti.

81-*quinquies*. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni del decreto-legge 29 ottobre 2012, n. 185, non convertite in legge».

1.202

CASTRO

Respinto

Dopo il comma 81, inserire i seguenti:

«81-*bis*. Ferme restando le disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 42, e successive modificazioni, e di ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali, di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 29, e successive modificazioni, in via sperimentale per gli anni 2013 e 2014 i lavoratori iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, che non siano già titolari di trattamento pensionistico autonomo presso una delle predette gestioni, hanno facoltà, al fine di conseguire un'unica pensione, di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso le predette gestioni, secondo le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. La facoltà di cui al primo periodo può essere esercitata per la liquidazione dei trattamenti pensionistici di vecchiaia, inabilità assoluta e permanente e in favore dei superstiti di assicurato ancorché deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione, sempre che i relativi requisiti siano stati già maturati o siano da maturare entro il 31 dicembre 2014, secondo quanto previsto dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, ovvero, se espressamente consentito dalla legislazione vigente, sulla base delle regole vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011.

81-*ter*. La facoltà di cui al comma 11-*bis* è preclusa alle lavoratrici che intendono cumulare nel Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti i periodi assicurativi posseduti presso le forme sostitutive, esclusive ed esonerative della assicurazione generale obbligatoria, nel caso in cui il cumulo

comporti un anticipo dell'età pensionabile rispetto alle scadenze previste nell'ordinamento di appartenenza.

81-quater. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 11-*bis*, valutati in 45 milioni di euro per l'anno 2013 e in 90 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede ai sensi del comma 11-*quinquies*, mediante l'incremento dell'aliquota contributiva a carico degli iscritti alla Gestione Separata presso l'Inps di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che siano titolari di un'altra posizione assicurativa di natura obbligatoria.

81-quinquies. All'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni, al secondo periodo, le parole: "al 20 per cento per l'anno 2013, al 21 per cento per l'anno 2014, al 22 per cento per l'anno 2015" sono sostituite dalle seguenti: "al 20,5 per cento per l'anno 2013, al 22 per cento per gli anni 2014 e 2015"».

1.203

GERMONTANI, CIARRAPICO

Ritirato

Dopo il comma 81 inserire il seguente:

«81-*bis*. 1. All'articolo 25 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo il comma 7 è inserito il seguente: "7-*bis*. Con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2012, i titolari di impianti alimentati da bioliquidi sostenibili, possono optare, di anno in anno, per l'applicazione del coefficiente moltiplicativo di cui al punto 7 della tabella 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, anziché quello di cui al punto 6 della tabella medesima. Il beneficio di cui al precedente è condizionato all'applicazione del coefficiente a un limite massimo di 5.800 MWh annui per MW installato, ovvero di 6.500 MWh annui per MW installato per gli impianti operanti in assetto cogenerativo o collegati alla rete di trasmissione mediante reti interne di utenza, nonché per quelli realizzati nelle iniziative di reindustrializzazione e aree in situazione di crisi industriale disciplinati da appositi accordi di programma, e all'applicazione di un coefficiente pari a zero per le ore eccedenti i predetti limiti. I soggetti interessati ad optare per il beneficio di cui al primo periodo del presente comma ne fanno richiesta al Gestore dei Servizi Energetici (GSE) entro il 31 dicembre di ogni anno per averne diritto l'anno successivo autocertificando altresì il rispetto delle condizioni richieste. Il GSE emette nella quantità richiesta in base all'applicazione dei nuovi coefficienti i relativi certificati verdi con frequenza mensile".

2. Per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili di potenza installata inferiore al MWh, entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012, al fine di assicurare la congruità della remunerazione della tariffa omnicomprensiva, per il periodo 2013-2017 è applicato un incremento del 15 per cento della tariffa, di cui alla tabella 3,

dell'articolo 2, comma 145, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con la contestuale riduzione del 15 per cento delle ore di producibilità dell'impianto medio *standard* o di un tetto unico fissato, limitatamente all'incentivo corrisposto.

3. All'articolo 19, comma 1 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Per i soli impianti a bioliquidi cogenerativi, ovvero integrati in reti interne di utenza o in sistemi efficienti di utenza nonché per quelli realizzati nelle iniziative di reindustrializzazione e aree in situazioni di crisi industriale disciplinati da appositi accordi di programma, che entrano in esercizio entro la data del 30 aprile 2013, il prezzo di cessione dell'energia elettrica Re per il calcolo dell'incentivo è fisso e pari a quello registrato nell'anno 2009.

4. Entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, il GSE emette un apposito regolamento contenente le modalità di presentazione della richiesta per l'esercizio dell'opzione prevista dal precedente comma 18-*bis*, nonché le modalità applicative di quanto previsto ai precedenti commi 18-*ter* e 18-*quater*. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge viene costituito presso il Ministero dello sviluppo economico un tavolo di consultazione con i produttori di bioliquidi sostenibili al fine di individuare le linee di sviluppo di nuove colture dedicate alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, non prevalentemente legate al settore agroalimentare, al fine di realizzare un minor impatto degli impianti alimentati da bioliquidi sulle tariffe energetiche».

1.204

CASTRO

Respinto

Dopo il comma 81, inserire il seguente:

«81-*bis*. Dopo l'art. 36 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 è aggiunto il seguente:

"Art. 36-*bis*. - 1. All'articolo 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, comma 1, dopo la lettera *f-bis*) è aggiunta le seguente:

'*f-ter*. gli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103;"».

1.205

CASTRO

Respinto

Dopo il comma 81 inserire il seguente:

«81-bis. Il comma 39 dell'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, è abrogato».

1.206

NESPOLI

Dichiarato inammissibile

Al comma 82, sostituire l'intero periodo da «a decorrere» fino a «2013», con «per il biennio 2013/2014».

1.207

AUGELLO

Dichiarato inammissibile

Al comma 82, sostituire l'intero periodo da «a decorrere» fino a «2013», con «per il biennio 2013/2014».

1.208

ZANETTA

Respinto

Al comma 82, secondo periodo, sopprimere le parole: «prioritariamente».

1.209

NEROZZI

Respinto

Al comma 82, sopprimere la lettera c).

1.210

D'AMBROSIO LETTIERI

Respinto

Al comma 82, sopprimere la lettera c).

1.211

BONFRISCO

Respinto

Al comma 82, dopo la lettera e) inserire le seguenti:

«*e-bis*) i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili maturati per somministrazione, forniture e appalti, di cui all'art. 13 della legge n. 183 del 2011 e all'art. 31 del decreto-legge n. 78 del 2010, disciplinati dai Decreti Ministeriali del 25 giugno 2012 GU n. 152 recanti modalità di certificazione e compensazione del credito, sono interpretati nel senso di includere anche le somme spettanti quale corrispettivo per prestazioni professionali eseguite da un professionista iscritto ad albo o collegio.

e-ter) all'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui alla lettera *e-bis*) si provvede mediante corrispondente riduzione dell'importo di cui alla allegata tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze.».

1.212

GERMONTANI

Dichiarato inammissibile

Al comma 82, dopo la lettera e) inserire la seguente lettera:

«*f*) i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili maturati per somministrazione, forniture e appalti, di cui all'art. 13 della legge n. 183 del 2011 e all'art. 31 del decreto-legge n. 78 del 2010, disciplinati dai Decreti Ministeriali del 25 giugno 2012 GU n. 152 recanti modalità di certificazione e compensazione del credito, sono interpretati nel senso di includere anche le somme spettanti quale corrispettivo per prestazioni professionali eseguite da un professionista iscritto ad albo o collegio».

1.213

GHIGO

Dichiarato inammissibile

Al comma 82, dopo la lettera e) inserire la seguente:

«f) i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili maturati per somministrazione, forniture e appalti, di cui all'art. 13 della legge n. 183 del 2011 e all'art. 31 del decreto-legge n. 78 del 2010, disciplinati dai Decreti Ministeriali del 25 giugno 2012 GU n. 152 recanti modalità di certificazione e compensazione del credito, sono interpretati nel senso di includere anche le somme spettanti quale corrispettivo per prestazioni professionali eseguite da un professionista iscritto ad albo o collegio.».

1.214

FLERES

Dichiarato inammissibile

Al comma 82 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea e del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica, gli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, tenuto conto della natura privatistica degli stessi, concorrono a detti obiettivi applicando un tributo di solidarietà nel limite massimo dell'1 per cento della redditività dei propri patrimoni, definito annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. A tal fine gli enti di cui al presente comma danno evidenza del rispetto di tale limite nell'ambito della predisposizione del proprio bilancio tecnico. La presente disposizione sostituisce per detti enti tutte le disposizioni che prevedono il concorso ai risparmi di finanza pubblica ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

1.215

CASTRO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 82, inserire il seguente:

«82-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 12, commi 12-septies, 12-octies, 12-novies e 12-undecies del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, hanno finalità di prevenzione e di deterrenza di comportamenti elusivi in funzione della possibilità di avvalersi di regimi previdenziali più favorevoli rispetto all'ordinario regime di appartenenza e si interpretano nel senso

che non si applicano nei confronti dei lavoratori che cessano dal rapporto di lavoro senza il diritto alla pensione, nonché di coloro che trasferiscono la posizione assicurativa tra gestioni diverse nell'ambito dello stesso ente previdenziale, a seguito e per effetto del nuovo assetto regolato dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.».

1.216

AGOSTINI, BONFRISCO

Respinto

Dopo il comma 82, inserire il seguente:

«82-bis. Al fine di assicurare risparmi di spesa derivanti dalla razionalizzazione dei costi di vigilanza dell'Istituto di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, mediante l'utilizzo di sistemi informatici coerenti, sulle attività di consultazione di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il citato Istituto si limita, con riferimento alla piattaforma di cui all'articolo 22, comma 13, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, a definire specifiche e *standard* tecnici minimi per le attività di consultazione di cui all'articolo 34, comma 1 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27».

1.217

GHIGO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 82, inserire il seguente:

«82-bis. Al comma 2 dell'articolo 20 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo le parole: "e le funzioni svolte dal Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio dei Ministri" inserire le seguenti. ", nonché da Retitalia Internazionale S.p.A. per il supporto all'informatizzazione della pubblica Amministrazione, con particolare attenzione alle attività di internazionalizzazione, *e-commerce* e il supporto informatico all'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane».

1.218

GHIGO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 82, inserire il seguente:

«82-bis. Dopo il comma 4, all'articolo 22 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 è aggiunto il seguente:

"4-bis. Tutto il personale a tempo indeterminato appartenente alla società Retitalia Internazionale S.p.a., è trasferito nei ruoli dell'Agenzia per l'Italia digitale previa procedura selettiva, finalizzata al collocamento del personale all'interno dell'Agenzia, da effettuarsi all'esito del perfezionamento dei trasferimenti di cui ai commi 3 e 4, sulla base della qualificazione professionale posseduta e dell'esperienza maturata nel settore informatico, dell'anzianità di servizio nella struttura di provenienza di cui all'articolo 20, comma 2, e dei titoli di studio"».

1.219

GHIGO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 82, inserire il seguente:

«82-bis. Al comma 5, dell'articolo 22 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 dopo le parole: "dell'Agenzia", sono aggiunte le seguenti: ", ivi compreso il personale proveniente dalla società Retitalia Internazionale S.p.a."».

1.220

GHIGO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 82, inserire il seguente:

«82-bis. Al comma 6, dell'articolo 22 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 dopo le parole: "fissata entro il limite massimo di 150 unità," inserire le seguenti: "nonché le unità previste dal trasferimento di cui al comma 4-bis,".

1.221

BIONDELLI, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, GHEDINI, GIARETTA, GRANAIOLA, Ignazio MARINO, MERCATALI, MONGIELLO, PORETTI

Respinto

Sopprimere il comma 83.

Conseguentemente:

a) all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2013» con le seguenti: «180 milioni di euro per l'anno 2013»;

b) all'articolo 3, comma 28, sostituire le parole: «248 milioni di euro per l'anno 2014 e di 292 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015» con le seguenti: «200 milioni di euro per l'anno 2014 e di 260 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015».

1.222

BIONDELLI, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, GHEDINI, GIARETTA, GRANAIOLA, Ignazio MARINO, MERCATALI, MONGIELLO, PORETTI

Respinto

Sopprimere il comma 83.

Conseguentemente:

a) all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2013» con le seguenti: «240 milioni di euro per l'anno 2013»;

b) all'articolo 3, comma 28, sostituire le parole: «248 milioni di euro per l'anno 2014 e di 292 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015» con le seguenti: «238 milioni di euro per l'anno 2014 e di 282 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015».

1.223

GHEDINI, BASSOLI, AGOSTINI, ROILO, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, GRANAIOLA, ICHINO, Ignazio MARINO, MERCATALI, MONGIELLO, PASSONI, PORETTI, NEROZZI, TREU, CARLONI, PINOTTI, SOLIANI

Ritirato

Al comma 83, sopprimere le parole: «Anche al fine di concorrere al conseguimento dei risparmi di cui al comma 82.».

Conseguentemente, al medesimo comma 83 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le risorse derivanti dall'attuazione del presente comma

sono destinate ad incrementare il Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

Conseguentemente,

a) all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2013» con le seguenti: «240 milioni di euro per l'anno 2013»;

b) all'articolo 3, comma 28, sostituire le parole: «248 milioni di euro per l'anno 2014 e di 292 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015» con le seguenti: «238 milioni di euro per l'anno 2014 e di 282 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015».

1.224

GHEDINI, BASSOLI, BIONDELLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, GIARETTA, GRANAIOLA, Ignazio MARINO, MERCATALI, MONGIELLO, PORETTI

Respinto

Al comma 83 sostituire le parole: «Anche al fine di concorrere al conseguimento dei risparmi di cui al comma 82. nell'ambito» *con le seguenti:* «Nell'ambito»; *e aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «Il piano delle verifiche è definito dall'Inps sulla base di un indirizzo annuale adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche Sociali. di concerto con il Ministro della salute, valutati i risultati delle verifiche straordinarie condotte negli anni precedenti. I risparmi eventualmente derivanti dalle verifiche effettuate vengono riversati al Fondo Nazionale delle Politiche Sociali. di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328».

Conseguentemente, alla Tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2013: - 10.000;

2014: - 10.000;

2015: - 10.000.

1.225

BASSOLI, GHEDINI, BIONDELLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, GRANAIOLA, Ignazio MARINO, MERCATALI, PORETTI, MONGIELLO

Respinto

Al comma 83, aggiungere in fine il seguente periodo: «Il responsabile INPS di ciascun procedimento di verifica straordinaria e ordinaria delle invalidità civili, cecità, sordità, handicap e disabilità, risponde di eventuali verifiche indebite, attuate nei confronti di soggetti che ne sarebbero

esclusi in base alle disposizioni di legge e di atti interni dell'INPS, nonché di modalità di accertamento illegittime e conseguenti ingiuste sospensioni dei benefici, attraverso il pagamento di una sanzione amministrativa pari a 500 euro per ciascun procedimento. L'importo delle sanzioni è destinato ad incrementare il Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

1.226

POLI BORTONE

Respinto

Al comma 83, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Il responsabile INPS di ciascun procedimento di verifica straordinaria e ordinaria delle invalidità civili, cecità, sordità, handicap e disabilità, risponde di eventuali verifiche indebite, attuate nei confronti di soggetti che ne sarebbero esclusi in base alle disposizioni di legge ordinaria e di atti interni dell'INPS, nonché di modalità di accertamento illegittime e conseguenti ingiuste sospensioni dei benefici, attraverso il pagamento di una sanzione amministrativa pari a 500 euro per ciascun procedimento. Una parte di tale sanzione, pari a 100 euro, è destinata al cittadino a titolo di ristoro per il disagio ricevuto e la restante parte, pari a 400 euro, è destinata al fondo per la non autosufficienza.».

1.227

DE ANGELIS

Respinto

Dopo il comma 83 inserire il seguente:

«83-bis. Il responsabile INPS di ciascun procedimento di verifica straordinaria e ordinaria delle invalidità civili, cecità, sordità, handicap e disabilità, risponde di eventuali verifiche indebite, attuate nei confronti di soggetti che ne sarebbero esclusi in base alle disposizioni di legge ordinaria e di atti interni dell'INPS, nonché di modalità di accertamento illegittime e conseguenti ingiuste sospensioni dei benefici, attraverso il pagamento di una sanzione amministrativa pari a 500 euro per ciascun procedimento. Una parte di tale sanzione (100 euro) è destinata al cittadino a titolo di ristoro per il disagio ricevuto, e la restante parte (400 euro) è destinata al fondo per la non auto sufficienza.».

1.228

GUSTAVINO, TOMASSINI

Respinto

Dopo il comma 83, inserire il seguente:

«83-bis. Il responsabile INPS di ciascun provvedimento di verifica straordinaria e ordinaria delle invalidità civili, cecità, sordità, *handicap* e disabilità, risponde di eventuali verifiche Indebite, attuate nei confronti di soggetti che ne sarebbero esclusi in base alle disposizioni di legge ordinaria e di atti interni dell'INPS, nonché di modalità di accertamento illegittime e conseguenti ingiuste sospensioni dei benefici, attraverso il pagamento di una sanzione amministrativa pari a 500 euro per ciascun procedimento. Una parte di tale sanzione, 100 euro, è destinata al cittadino a titolo di ristoro per il disagio ricevuto, e la restante parte, 400 euro, è destinata al Fondo per la non autosufficienza».

1.229

MILANA

Respinto

Dopo il comma 83 inserire il seguente:

«83-bis. Al fine di concorrere al conseguimento dei risparmi di cui al comma 82, all'articolo 8, comma 2, della legge n. 135 del 7 agosto 2012, la lettera c) è così sostituita:

"c) per il triennio 2013-2015, alla valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare da reddito, anche mediante gli strumenti promossi dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 33-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, perseguendo l'obiettivo della massima efficacia operativa ed efficienza economica nella dismissione del patrimonio da reddito, nel rispetto dei vincoli di legge ad esso applicabili, ed il conseguimento di maggiori entrate in misura pari ad almeno 100 milioni di euro annui. Per l'avvio delle eventuali Iniziative previste del citato articolo 33-bis, l'INPS attiva le procedure di raccordo con l'Agenzia del demanio al fini dell'avvio delle verifiche di fattibilità di cui al comma 2 di tale disposizione».

1.230

BIANCHI

Respinto

Dopo il comma 83 inserire il seguente:

«83-bis. All'articolo 5 del decreto-legge del 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, dopo il comma 12-bis è aggiunto il seguente:

"12-ter. Le liste speciali già costituite ai sensi del comma 12 sono trasformate in liste speciali ad esaurimento, nelle quali vengono confermati i medici inseriti nelle suddette liste alla data di entrata in vigore della presente legge, e che risultavano già iscritti nelle liste alla data del 31 dicembre 2007".».

1.231

BIANCHI

Respinto

Dopo il comma 83, inserire il seguente:

«83-bis. All'articolo 14, comma 27, capoverso "5-bis.", del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la parola: "regioni" ovunque ricorra, è sostituita dalle parole: "Istituto Nazionale della Previdenza sociale".».

1.232

BIANCHI

Respinto

Dopo il comma 83, inserire il seguente:

«83-bis. all'articolo 17, comma 5, lettera b), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo le parole: "sostenuti dalle amministrazioni pubbliche," sono aggiunte le seguenti: "e richiesti alle sedi dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale,".».

1.233

BAIO, ZANETTA, MONGIELLO, PINOTTI

Respinto*Sopprimere il comma 84.*

Conseguentemente «a decorrere dal 1° gennaio 2013, le aliquote di cui all'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185 come convertito dalla legge 28 gennaio 2009 n.2, nonché tutte le aliquote di prelievo sui giochi pubblici sono unificate al tasso del 21%. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni al bilancio dello Stato».

1.234

NESPOLI

Dichiarato inammissibile*Sopprimere il comma 84.***1.235**

AUGELLO

Dichiarato inammissibile*Sopprimere il comma 84.***1.236**

ZANETTA

Dichiarato inammissibile*Sopprimere il comma 84.***1.237**

AUGELLO

Respinto*Sostituire il comma 84 con il seguente:*

«84. Qualora con l'attuazione delle misure di cui al comma 82, lettere da a) a e), non si raggiungano i risparmi aggiuntivi previsti dal medesimo comma, si provvede anche attraverso ulteriori interventi individuati dagli enti stessi nell'ambito della propria autonomia organizzativa».

1.238

NESPOLI

Respinto

Sostituire il comma 84 con il seguente:

«84. Qualora con l'attuazione delle misure di cui al comma 82, lettere da a) a e), non si raggiungano i risparmi aggiuntivi previsti dal medesimo comma, si provvede anche attraverso ulteriori interventi individuati dagli enti stessi nell'ambito della propria autonomia organizzativa».

1.239

CASSON, AMATI, ANTEZZA, BIONDELLI, BOSONE, BUBBICO, CARLONI, CHIAROMONTE, D'AMBROSIO, DELLA SETA, DONAGGIO, Marco FILIPPI, FONTANA, GARRAFFA, LUMIA, Ignazio MARINO, MARITATI, MICHELONI, MONGIELLO, MUSI, NEROZZI, ROILO, VITA, VIMERCATI, LEDDI, PINOTTI, SOLIANI, BARBOLINI, MERCATALI, PEGORER

Ritirato

Al comma 85, sostituire le parole: «versate a un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno di ciascun anno» *con le seguenti:* «destinate al finanziamento del Fondo per le vittime dell'amianto di cui al comma 241 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il Fondo, a modifica delle sue norme istitutive e regolatorie, è istituito a favore di tutte le persone vittime dell'amianto, colpite da patologie asbesto-correlate contratte a qualsiasi titolo, per ragioni ambientali, familiari o lavorative, che si tratti di lavoratori sia civili che militari. L'organizzazione del Fondo, nonché le procedure e le modalità di erogazione delle prestazioni, sono disciplinate da un nuovo regolamento adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente,

all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni di euro per l'anno 2015 e di 641 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016» *con le seguenti:* «200 milioni di euro per l'anno 2013, di 797,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 541 milioni di euro per l'anno 2015 e di 591 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016».

1.240

CASSON, AMATI, ANTEZZA, BIONDELLI, BOSONE, BUBBICO, CARLONI, CHIAROMONTE, D'AMBROSIO, DELLA SETA, DONAGGIO, Marco FILIPPI, FONTANA, GARRAFFA, LUMIA, Ignazio MARINO, MARITATI, MICHELONI, MONGIELLO, MUSI, NEROZZI, ROILO, VITA, VIMERCATI

Respinto

Al comma 85, sostituire le parole: «versate a un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno di ciascun anno» con le seguenti: «destinate al finanziamento del Fondo per le vittime dell'amianto di cui al comma 241 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007,0.244».

Conseguentemente,

– all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni di euro per l'anno 2015 e di 641 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «200 milioni di euro per l'anno 2013, di 797,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 541 milioni di euro per l'anno 2015 e di 591 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016».

1.241

CASSON, AMATI, ANTEZZA, BIONDELLI, BOSONE, BUBBICO, CARLONI, CHIAROMONTE, D'AMBROSIO, DELLA SETA, DONAGGIO, Marco FILIPPI, FONTANA, GARRAFFA, LUMIA, Ignazio MARINO, MARITATI, MICHELONI, MONGIELLO, MUSI, NEROZZI, ROILO, VITA, VIMERCATI

Respinto

Dopo il comma 85, inserire il seguente:

«85-bis. Il Fondo, di cui al comma 241 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, a modifica delle sue norme istitutive e regolatorie, è istituito a favore di tutte le persone vittime dell'amianto, colpite da patologie asbesto-correlate contratte a qualsiasi titolo, per ragioni ambientali, familiari o lavorative, che si tratti di lavoratori sia civili che militari. L'organizzazione del Fondo, nonché le procedure e le modalità di erogazione delle prestazioni, sono disciplinate da un nuovo regolamento adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente,

– all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni di euro per l'anno 2015 e di 641 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «200 milioni di euro per l'anno 2013, di 797,5 mi-

lioni di euro per l'anno 2014, di 541 milioni di euro per l'anno 2015 e di 591 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016».

1.242

SCARPA, BONAZZA, BUORA, SANCIU, PICCIONI, BOLDRINI, BONDI, DI STEFANO, NESPOLI, SANTINI, ZANOLETTI

Respinto

Dopo il comma 85, inserire i seguenti:

«85-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2013 i soggetti esercenti le attività professionali di servizi alla persona nonché per le prestazioni sanitarie possono certificare la prestazione resa, in luogo della fattura, mediante il rilascio della ricevuta fiscale di cui all'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249.

85-ter. Con decreto del Ministro dell'economia, da emanarsi entro il 31 dicembre 2012, saranno individuati i soggetti di cui al comma precedente secondo la classificazione ATECO».

1.244

MERCATALI, GIARETTA, SCANU

Respinto

Dopo il comma 86, inserire il seguente:

«86-bis. Il Ministro della difesa provvede al sostegno delle attività di promozione sociale e di tutela degli associati svolte dalle associazioni combattentistiche di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 93, sottoposte alla propria vigilanza, per gli esercizi finanziari 2013, 2014 e 2015, mediante ripartizione, con proprio decreto, con le modalità di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, di contributi per un importo complessivo di euro 2.000.000 annui.».

Conseguentemente,

a) all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2013» con le seguenti: «248 milioni di euro per l'anno 2013»;

b) all'articolo 3, comma 28, sostituire le parole: «248 milioni di euro per l'anno 2014 e di 292 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015» con le seguenti: «246 milioni di euro per l'anno 2014 e di 290 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015».

1.245

MERCATALI, GIARETTA, SCANU, PINOTTI

Ritirato

Dopo il comma 86, inserire il seguente:

«86-bis. All'articolo 1, della legge 3 dicembre 2009, n. 184, recante "Disposizioni concernenti l'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare per il 2009", sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "per gli anni 2008 e 2009" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2013 e 2014";

b) al comma 1, le parole: "nell'anno 2009" sono sostituite dalle seguenti "nell'anno 2013"».

Conseguentemente,

a) all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole «250 milioni di euro per ranno 2013» con le seguenti «248 milioni di euro per l'anno 2013»;

b) all'articolo 3, comma 28, sostituire le parole: «248 milioni di euro per ranno 2014» con le seguenti: «246 milioni di euro per l'anno 2014».

1.246

MERCATALI, GIARETTA, SCANU

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 86, inserire il seguente:

«86-bis. Le dotazioni finanziarie del "Fondo per la concessione di un assegno sostitutivo ai grandi invalidi di guerra o per servizio" di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 288, sono incrementate di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2013: - 2.000.

1.7000/1

TOFANI, BEVILACQUA

Respinto

All'emendamento 1.7000, al capoverso «81-bis» sopprimere i periodi da: «al fine di consentire» fino a: «in attesa del riordino, in via transitoria».

1.7000/2

CARDIELLO, FASANO, TOFANI

Respinto

All'emendamento 1.7000, al capoverso «87-bis.» sostituire le parole da: «Al fine di consentire» fino a: «in attesa del riordino, in via transitoria.», con le seguenti: «All'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i commi 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, e 20-bis sono abrogati».

1.7000/3

VITALI, PASTORE

Respinto

All'emendamento 1.7000, capoverso «87-bis», sopprimere le seguenti parole: «Fino al 31 dicembre 2013 è sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».

1.7000/4

PARDI, MASCITELLI

Respinto

All'emendamento 1.7000, apportare le seguenti modificazioni:

a) Al capoverso «87-bis», primo periodo, sostituire le parole: «31 dicembre» con le seguenti: «30 giugno»;

b) Al capoverso «87-bis», secondo periodo sostituire le parole: «31 dicembre» con le seguenti :«30 giugno».

c) Al capoverso «87-bis», ultimo periodo, sostituire le parole: «31 dicembre» con le seguenti: «30 giugno».

1.7000/5

MASCITELLI, PARDI

Respinto

All'emendamento 1.7000, apportare le seguenti modificazioni:

a) Al capoverso «87-bis», quarto periodo, sostituire le parole: «31 dicembre» con le seguenti: «30 giugno»;

b) Al capoverso «87-bis», dopo il quarto periodo inserire il seguente: «All'articolo 17, comma 4-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, le parole: «con maggior popolazione residente, salvo il caso di diverso accordo tra i comuni già capoluogo di ciascuna provincia oggetto di riordino», sono sostituite con le seguenti: «sulla base della deliberazione, a maggioranza adottata dai Comuni delle Province oggetto di riordino».

c) capoverso «87-bis», quinto periodo, sostituire le parole «in attesa del riordino» con le seguenti: «nelle more della soppressione».

1.7000/6

PICHETTO FRATIN

Accolto

Al comma 87-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché di quelle di cui all'articolo 2, comma 2, secondo e terzo periodo, del medesimo decreto-legge».

1.7000/7

VITALI, PASTORE

Respinto

All'emendamento 1.7000, capoverso «87-bis», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «All'articolo 18, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

"b-bis) le funzioni diverse da quelle di cui alla lettera a), comunque spettanti alle province alla data di entrata in vigore dell'atto legislativo di iniziativa governativa previsto dal comma 4 dell'articolo 17 della presente legge"».

1.7000/8

GERMONTANI

Respinto

All'emendamento 1.7000, dopo il comma 87-bis, inserire il seguente comma:

«87-ter. «L'articolo 2 della legge 24/06/1923, n. 1395 (È istituito l'ordine degli ingegneri e degli architetti iscritti nell'albo di ogni provincia) è sostituito dal seguente:

1. È istituito l'ordine degli ingegneri e degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori iscritti nell'albo di ogni circoscrizione territoriale individuata con Decreto del Ministro della Giustizia, su proposta dei Consigli Nazionali degli ingegneri e degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente Legge.

2. In via transitoria, e fino all'adozione del Decreto ministeriale di cui al comma 2 del presente articolo, è fatta salva l'organizzazione degli ordini professionali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. L'articolo 1 del R.D. 23/10/1925 n. 2537 è modificato come segue: In ogni circoscrizione territoriale è costituito l'ordine degli ingegneri e degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori avente sede nel comune individuato dal Ministro della Giustizia con il decreto di cui all'articolo 2 della legge 24/06/1923 n. 1395».

1.7000

I RELATORI

Accolto

All'articolo 1 aggiungere, dopo il comma 87, il seguente:

«87-bis. Al fine di consentire la riforma organica della rappresentanza locale ed al fine di garantire il conseguimento dei risparmi previsti dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché di quelli derivanti dal processo di riorganizzazione dell'Amministrazione periferica dello Stato, fino al 31 dicembre 2013 è sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 18 e 19 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. All'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al comma 16, sostituire le parole: "31 dicembre 2012" con le seguenti: "31 dicembre 2013". Nei casi in cui in una data compresa tra il 5 novembre 2012 e il 31 dicembre 2013 si verifichino la scadenza naturale del mandato degli organi delle province, oppure la scadenza dell'incarico di Commissario straordinario delle province nominato ai sensi delle vigenti disposizioni di cui al testo unico

delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o in altri casi di cessazione anticipata del mandato degli organi provinciali ai sensi della legislazione vigente, è nominato un commissario straordinario, ai sensi dell'articolo 141 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 per la provvisoria gestione dell'ente fino al 31 dicembre 2013. All'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: "Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 31 dicembre 2013". All'articolo 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: "All'esito della procedura di riordino" sono sostituite dalle seguenti: "In attesa del riordino, in via transitoria". Il Presidente, la Giunta e il Consiglio della Provincia restano in carica fino alla naturale scadenza dei mandati. Fino al 31 dicembre 2013 è sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».

1.247

MASCITELLI, GIAMBRONE, PARDI

Respinto

Dopo il comma 88, aggiungere il seguente:

«88-bis. Le risorse destinate alla tutela del diritto allo studio, di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 147, per gli anni 2013-2015, sono incrementate di 100 milioni di euro.

Conseguentemente. al comma 98, sostituire le parole: «di 250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni di euro per l'anno 2015 e di 641 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016» *con le seguenti:* «di 150 milioni di euro per l'anno 2013, di 747,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 491 milioni di euro per l'anno 2015 e di 541 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

1.248

MASCITELLI, GIAMBRONE, PARDI

Respinto

Dopo il comma 88, aggiungere il seguente:

«88-bis. Le dotazioni del Fondo di finanziamento ordinario per le università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge n. 537 del 1993, per gli anni 2013, 2014 e 2015 sono incrementate di 50 milioni annui».

Conseguentemente, alla tabella C, missione: agricoltura, politiche agricole alimentari e pesca, programma: sostegno al settore agricolo, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, decreto legislativo n. 165 del 1999; decreto legislativo n. 188 del 2000: Agenzia per le erogazioni in agricoltura, apportare le seguenti modificazioni:

2013:

CP: - 50.000;

CS: - 50.000.

2014:

CP: - 50.000;

CS: - 50.000.

2015:

CP: - 50.000;

CS: - 50.000.

1.249

MERCATALI, CARLONI, PEGORER

Respinto

Dopo il comma 88, inserire il seguente:

«88-bis. All'articolo 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, il comma 7 è sostituito dai seguenti:

"7. Il Collegio dei sindaci dell'INPS e dell'INAIL, che svolge le funzioni di cui all'articolo 16, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e al titolo In del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, è composto da cinque membri di cui tre in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e due in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze, scelti fra dirigenti delle rispettive amministrazioni e collocati in posizione di fuori ruolo secondo le disposizioni dei vigenti ordinamenti di appartenenza. Uno dei rappresentanti del Ministero del lavoro e

delle politiche sociali ed uno dei rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze svolgono, rispettivamente, le funzioni di Presidente e Vice presidente. Per ciascuno dei componenti è nominato un membro supplente.

7-bis. La disposizione di cui al comma 7 si applica a decorrere dalla scadenza del mandato dei Collegi dei sindaci attualmente in carica. In caso di cessazione dall'incarico degli attuali componenti non si procede alla loro sostituzione, sino a concorrenza del numero dei componenti stabilito al comma 7, nel rispetto della rappresentanza dell'amministrazione di appartenenza"».

1.250

PICETTO FRATIN, MAZZARACCHIO, LATRONICO

Ritirato

Dopo il comma 88, inserire il seguente:

«88-bis. All'articolo 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, il comma 7 è sostituito dai seguenti:

"7. Il Collegio dei sindaci dell'INPS e dell'INAIL, che svolge le funzioni di cui all'articolo 16, della legge 31. dicembre 2009, n. 196, e al titolo 111 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, è composto da cinque membri di cui tre in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e due in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze, scelti fra dirigenti delle rispettive amministrazioni e collocati in posizione di fuori ruolo secondo le disposizioni dei vigenti ordinamenti di appartenenza. Uno dei rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed uno dei rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze svolgono, rispettivamente, le funzioni di Presidente e Vice presidente. Per ciascuno dei componenti è nominato un membro supplente.

7-bis. La disposizione di cui al comma 7 si applica a decorrere dalla scadenza del mandato dei Collegi dei sindaci attualmente in carica. In caso di cessazione dall'incarico degli attuali componenti non si procede alla loro sostituzione, sino a concorrenza del numero dei componenti stabilito al comma 7, nel rispetto della rappresentanza dell'amministrazione di appartenenza"».

1.251

MERCATALI

Ritirato

Sostituire il comma 89 con il seguente:

«89. Una quota non inferiore al 20 per cento delle risorse del fondo sperimentale di riequilibrio dei comuni è riservata a favore dei comuni che pur non presentando squilibri strutturali di bilancio registrano, alla luce delle risultanze contabili, difficoltà di bilancio, con particolare riferimento all'ammontare del residui passivi della spesa In conto capitale. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo».

Conseguentemente,

a) all'articolo 1, dopo il comma 98, inserire i seguenti:

«98-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi da 12 a 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica, le amministrazioni centrali dello Stato assicurano, anche sulla base dell'attività del Commissario di cui all'articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazione dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, a decorrere dall'anno 2013, una ulteriore riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamente netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato n. 1.

98-ter. Nelle more della definizione degli Interventi correttivi di cui al comma 98-bis, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nella tabella di cui al medesimo comma 98-bis.

98-quater. I Ministri competenti propongono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 98-quinquies.

98-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma.

98-sexies. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 98-quater non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamente netto assegnati ai sensi del comma 98-ter, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e, eventualmente, con il disegno di legge di assestamento è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5,

lettera *b*), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 98-ter.

ALLEGATO N. 1
(articolo 1, comma 98-bis)

Riduzioni di spesa dei Ministeri da realizzare con la legge di stabilità
(Milioni di euro)

Ministeri	Saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Ministero dell'economia e delle finanze	143,1	132,46	108,30	123,06	132,46	108,30
Ministero dello sviluppo economico	10,56	7,44	-	9,08	7,44	-
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	9,68	9,22	10,30	8,32	9,22	10,30
Ministero della giustizia	29,80	24,52	25,50	25,64	24,56	25,50
Ministero degli affari esteri	5,36	4,30	5,18	4,60	4,30	5,18
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	36,48	34,54	47,34	31,46	34,54	47,34
Ministero dell'interno	-	-	-	-	-	-
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	4,60	4,20	6,20	3,96	4,20	6,20
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	41,40	38,70	41,84	35,60	38,70	41,84
Ministero della difesa	47,22	35,28	53,90	40,60	35,38	53,90
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	3,16	1,70	2,08	2,72	1,60	2,08
Ministero per i beni e le attività culturali	11,12	10,28	13,34	9,56	10,28	13,34
Ministero della salute	12,86	12,26	15,90	11,06	12,26	15,90
Totale	355,34	314,9	329,90	305,70	314,90	329,90

b) Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, ad esclusione della missione Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, programma Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria, voce Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 446 del 1997: Imposta regionale sulle attività produttive: - Art. 39, comma 3: Integrazione del Fondo sanitario nazionale per minori entrate IRAP eccetera (regolazione debitori a) (2.4 - cap. 2701)»

1.252

MERCATALI, PEGORER

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 89 inserire il seguente:

«89-bis. All'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:"2-bis. A decorrere dall'anno 2013 non si applica la riduzione dei trasferimenti di cui al comma 2.

2-ter. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 2-bis, nel limite massimo di 1 miliardo di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una corrispondente quota delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 "Agenzia delle entrate-Fondi di bilancio"».

1.254

CARLINO

Respinto

Dopo il comma 90, inserire i seguenti:

«90-bis. Nell'anno 2013, alle regioni a statuto ordinario, alla Regione Sicilia e Sardegna, i cui comuni sono beneficiari di risorse erariali, è attribuito un contributo, nei limiti di un importo complessivo di 1.000 milioni di euro in misura pari all'83,33 per cento degli spazi finanziari, validi ai fini del patto di stabilità interno, ceduti da ciascuna di esse e attribuiti ai comuni ricadenti nel proprio territorio nei limiti degli importi indicati per ciascuna regione in base all'accordo da sancire, entro il 30 giugno 2013, in Conferenza Unificata. Ti contributo è destinato dalle regioni alla riduzione del debito. In caso di mancato accordo lo stanziamento è destinato alla riduzione del debito dei comuni con criteri da stabilire in Conferenza Stato città ed autonomie locali.

90-ter. La cessione di spazi finanziari di cui al comma *90-bis*, nonché l'utilizzo degli stessi da parte dei comuni, avviene ai sensi di quanto disposto dal comma 138 e seguenti dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Ai fini dell'applicazione del comma *90-bis*, in Conferenza Unificata sono definiti i criteri e le modalità di riparto nazionale; le modalità operative sono altresì sancite tramite accordo tra la regione e la corrispondente Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANO) territoriale. Gli spazi finanziari ceduti da ciascuna regione vengono ripartiti tra i comuni, ai fini di favorire i pagamenti dei residui passivi in conto capitale in favore dei creditori.

90-quater. I criteri per la cessione di spazi finanziari a favore dei comuni devono tener conto anche dei seguenti parametri:

- a) rispetto del patto di stabilità nell'anno precedente;
- b) residui passivi in conto capitale effettivamente liquidabili entro l'anno.

90-quinquies. Ai fini dell'applicazione del comma *90-bis*, gli enti locali dichiarano all'ANCI, all'UPI, alle regioni e alle province autonome, entro il 15 luglio 2013, l'entità dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell'anno. Entro il termine del 31 luglio 2013, le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun comune beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica».

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«*1-bis.* All'articolo *30-bis*, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2, sono apportate le seguenti modifiche:

- alla lettera *a)*, sostituire 12,6 con 22,9;
- alla lettera *b)*, sostituire 11,6 con 21,5;
- alla lettera *c)*, sostituire 10,6 con 19,5;
- alla lettera *d)*, sostituire 9 per cento con 16,5 per cento;
- alla lettera *e)*, sostituire 8 per cento con 14,5 per cento.

1.255

PISTORIO

Respinto

Dopo il comma 90, inserire i seguenti:

«*90-bis.* Nell'anno 2013, alle regioni a statuto ordinario, alla Regione siciliana e alla Sardegna, i cui comuni sono beneficiari di risorse erariali, è attribuito un contributo, nei limiti di un importo complessivo di 1.000 milioni di euro in misura pari all'83,33 per cento degli spazi finanziari, va-

lidi ai fini del patto di stabilità interno, ceduti da ciascuna di esse e attribuiti ai comuni ricadenti nel proprio territorio nei limiti degli importi indicati per ciascuna regione nella tabella allegata al presente decreto. Il contributo è destinato dalle regioni alla riduzione del debito.

90-ter. Gli importi, per ciascuna regione sono definiti, mediante accordo da sancire, entro il 31 dicembre 2012, in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

90-quater. La cessione di spazi finanziari di cui al comma precedente, nonché l'utilizzo degli stessi da parte dei comuni, avviene ai sensi di quanto disposto dal comma 138 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Gli spazi finanziari ceduti da ciascuna regione vengono ripartiti tra i comuni, al fine di favorire i pagamenti dei residui passivi in conto capitale in favore dei creditori.

90-quinques. Entro il termine perentorio del 31 gennaio 2013, le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun comune beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

90-sexies. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dai commi precedenti, pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una corrispondente quota delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 «Agenzia delle entrate-Fondi di bilancio».

1.256

MILANA

Respinto

Dopo il comma 90, inserire i seguenti:

«90-bis. Nei saldi finanziari utili per il rispetto del patto di stabilità interno non sono considerate le spese per interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e messa in sicurezza, negli edifici scolastici».

Conseguentemente all'articolo 3, commi 14, primo periodo, e 15 sostituire le parole: «l'aliquota dello 0,05 per cento» con le seguenti: «l'aliquota dello 0,06 per cento».

Conseguentemente all'articolo 3, comma 42, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013».

1.257

POLI BORTONE

Respinto

Dopo il comma 90, inserire il seguente:

«90-bis. Le sedi delle rappresentanze regionali e delle province autonome italiane a Bruxelles, di cui all'articolo 58, comma 4 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e successive modificazioni e integrazioni, sono accorpate in un'unica sede».

1.258

POLI BORTONE

Respinto

Dopo il comma 90, inserire il seguente:

«90-bis. Le sedi delle rappresentanze regionali e delle province autonome italiane a Bruxelles, di cui all'articolo 58, comma 4 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e successive modificazioni e integrazioni, sono soppresse».

1.259

AGOSTINI, BIANCO, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, SANNA, VITALI, CASSON, STRADIOTTO, ANDRIA, BARBOLINI, FONTANA, BASSOLI, MAZZUCONI, VIMERCATI, MONGIELLO

Respinto

Sopprimere il comma 91.

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 500 milioni di euro per gli anni 2013 e 2014, si provvede, fino a concorrenza dei relativi oneri a valere sulle seguenti risorse:

a) all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni di euro per l'anno 2015 e di 641 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «50 milioni di euro per l'anno 2013, di 647,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 391 milioni di euro per l'anno 2015 e di 441 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016»;

b) all'articolo 1, dopo il comma 98, aggiungere i seguenti:

"98-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi da 12 a 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica, le amministrazioni centrali dello Stato assicurano, anche sulla base dell'attività del Commissario di cui all'articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazione dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, a decorrere dall'anno 2013, una ulteriore riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli Importi indicati nell'allegato n. 1.

98-ter. Nelle more della definizione degli Interventi correttivi di cui al comma 98-bis, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nella tabella di cui al medesimo comma 98-bis.

98-quater. I Ministri competenti propongono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 98-quinquies.

98-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma.

98-sexies. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 98-quater non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati al sensi del comma 98-ter, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e, eventualmente, con il disegno di legge di assestamento è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, Iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 98-ter.

ALLEGATO N. 1
(articolo 1, comma 98-bis)

Riduzioni di spesa dei Ministeri da realizzare con la legge di stabilità
(Miloni di euro)

Ministeri	Saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Ministero dell'economia e delle finanze	143,1	132,46	108,30	123,06	132,46	108,30
Ministero dello sviluppo economico	10,56	7,44	-	9,08	7,44	-
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	9,68	9,22	10,30	8,32	9,22	10,30
Ministero della giustizia	29,80	24,52	25,50	25,64	24,56	25,50
Ministero degli affari esteri	5,36	4,30	5,18	4,60	4,30	5,18
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	36,48	34,54	47,34	31,46	34,54	47,34
Ministero dell'interno	-	-	-	-	-	-
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	4,60	4,20	6,20	3,96	4,20	6,20
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	41,40	38,70	41,84	35,60	38,70	41,84
Ministero della difesa	47,22	35,28	53,90	40,60	35,38	53,90
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	3,16	1,70	2,08	2,72	1,60	2,08
Ministero per i beni e le attività culturali	11,12	10,28	13,34	9,56	10,28	13,34
Ministero della salute	12,86	12,26	15,90	11,06	12,26	15,90
Totale	355,34	314,9	329,90	305,70	314,90	329,90

1.8000/1

GARAVAGLIA, VACCARI

Respinto

All'emendamento n. 1.8000 all'articolo 1, lettera a) sostituire il comma 91 con il seguente:

«91. All'articolo 166 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 135, al comma 6 le parole: "2012 e di 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 2100 milioni a decorrere dall'anno 2015" sono sostituite dalle parole: "2012, 2013, 2014 e 600 milioni dall'anno 2015".»

Conseguentemente:

a) All'articolo 3, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185, come convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modifiche:

alla lettera a) sostituire 12,6 con 15,9;

alla lettera b), sostituire 11,6 con 14,5;

alla lettera c), sostituire 10,6 con 13,5;

alla lettera d), sostituire 9 per cento con 12,5 per cento;

alla lettera e), sostituire 8 per cento con 11,5 per cento.

b) all'articolo 1, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. A decorrere dall'anno 2013 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dei produttori *market* sostenuta dalle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2010 ridotta del 2 per cento. Tale rideterminazione deve comportare una riduzione, rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata, non inferiore a 1.000 milioni di euro nel 2013 e in 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2014. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo dell'ammortamento per i titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398";

c) all'articolo 1 comma 98, sostituire le parole: "250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni di euro per l'anno 2015 e di 641 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016" con le seguenti: «50 milioni di euro per l'anno 2013, di 647,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 391 milioni di euro per l'anno 2015 e di 441 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016"».

1.8000/2

AGOSTINI, BIANCO, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, SANNA, VITALI, CASSON, STRADIOTTO, ANDRIA, BARBOLINI, FONTANA, BASSOLI, MAZZUCCONI, VIMERCATI, MONGIELLO

Respinto

All'emendamento 1.8000, alla lettera a), capoverso 91, lettera a), sostituire le parole: « 2.250 milioni di euro per l'anno 2013 e 2.500 milioni di euro per l'anno 2014» con le seguenti: «2.000 milioni di euro per l'anno 2013 e 2.250 milioni di euro per l'anno 2014» e le parole: « 2.600 milioni di euro» con le seguenti: « 2.350 milioni di euro».

Conseguentemente, dopo la lettera a, aggiungere le seguenti:

«a-bis) all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole: "250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni di euro per l'anno 2015 e di 641 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «150 milioni di euro per l'anno 2013, di 747,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 491 milioni di euro per l'anno 2015 e di 391 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016";

a-ter) all'articolo 1, dopo il comma 98, aggiungere i seguenti:

98-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi da 12 a 15, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica, le amministrazioni centrali dello Stato, anche sulla base dell'attività del Commissario di cui all'articolo 2 del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazione dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, a decorrere dall'anno 2013, una ulteriore riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato n. 1.

98-ter. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 98-bis, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nella tabella di cui al medesimo comma 98-bis.

98-quater. I Ministri competenti propongono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma;

98-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma.

98-sexies. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 98-quater non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi del comma 98-ter, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e,

eventualmente, con il disegno di legge di assestamento è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 98-ter.

ALLEGATO N. 1
(articolo 1, comma 98-bis)

Riduzioni di spesa dei Ministeri da realizzare con la legge di stabilità
(Milioni di euro)

Ministeri	Saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Ministero dell'economia e delle finanze	71,55	66,23	54,15	61,53	66,23	54,15
Ministero dello sviluppo economico	5,28	3,72	-	4,54	3,72	-
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	4,84	4,61	5,15	4,16	4,61	5,15
Ministero della giustizia	14,90	12,26	12,75	12,82	12,26	12,75
Ministero degli affari esteri	2,68	2,15	2,59	2,30	2,15	2,59
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	18,29	17,27	23,67	15,73	17,27	23,67
Ministero dell'interno	-	-	-	-	-	-
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	2,30	2,10	3,10	1,98	2,10	3,10
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	20,70	19,35	20,92	17,80	19,35	20,92
Ministero della difesa	23,61	17,64	26,95	20,30	17,64	26,95
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	1,58	0,85	1,04	1,36	0,85	1,04
Ministero per i beni e le attività culturali	5,56	5,14	6,67	4,78	5,14	6,67
Ministero della salute	6,43	6,13	7,95	5,53	6,13	7,95
Totale	177,73	157,45	164,95	152,85	157,45	164,95

1.8000/7000

I RELATORI

Accolto

All'emendamento 1.8000 all'articolo 1, dopo il comma 91, è inserito il seguente:

«91-bis. Per l'anno 2013 la dotazione del fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 2-bis è incrementata della somma di 150 milioni di euro. Alla compensazione degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica si provvede, in termini di saldo netto da finanziare, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una corrispondente quota delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 "Agenzia delle entrate-Fondi di bilancio" e, in termini di indebitamento netto e fabbisogno, mediante corrispondente utilizzo del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.

1.8000/3

ANDRIA, PIGNEDOLI, BOSONE

Respinto

All'emendamento 1.8000, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) il comma 92 è sostituito dal seguente:

"Al primo periodo dell'articolo 16, comma 7, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, le parole: 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 1.050 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015' sono sostituite dalle seguenti: 950 milioni di euro per il 2013, 1.200 milioni di euro per il 2014 e 1.250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 e comunque fino al limite della capienza complessiva del fondo sperimentale di riequilibrio per le province e nel limite dei trasferimenti erariali complessivamente dovuti alle province di Sicilia e Sardegna' e, al secondo periodo, le parole: dalla Conferenza Stato Città ed autonomie locali' sono sostituite dalle seguenti: , degli elementi di costo nei singoli settori merceologici, dei dati raccolti nell'ambito della procedura per la determinazione dei fabbisogni *standard*, nonché dei fabbisogni *standard* stessi, e dei conseguenti risparmi potenziali di ciascun ente, dalla conferenza Stato città ed autonomie locali, sulla base dell'istruttoria condotta dall'UPI,'"».

Conseguentemente dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis. Dopo il comma 92, aggiungere il seguente;

"92-bis. Per l'anno 2013 è versata all'entrata del bilancio dello Stato una corrispondente quota di 500 milioni di euro delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 ' Agenzia delle entrate – fondi di bilancio'; alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede mediante corrispondente utilizzo, per pari im-

porto, del fondo di cui all'articolo 6, comma 2 del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189"».

1.8000/4

BONFRISCO, ZANETTA, ALBERTI CASELLATI, LATRONICO

Respinto

All'emendamento 1.8000 apportare le seguenti modifiche:

sostituire la lettera *b)* con la seguente: «*b)* il comma 92 è sostituito dal seguente:

"Al primo periodo dell'articolo 16, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, le parole: 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 1.050 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015' sono sostituite dalle seguenti: 950 milioni di euro per il 2013, 1.200 milioni di euro per il 2014 e 1.250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 e comunque fino al limite della capienza complessiva del fondo sperimentale di riequilibrio per le province e nel limite dei trasferimenti erariali complessivamente dovuti alle province di Sicilia e Sardegna' e, al secondo periodo, le parole: dalla Conferenza Stato Città ed autonomie locali' sono sostituite dalle seguenti: , degli elementi di costo nei singoli settori merceologici, dei dati raccolti nell'ambito della procedura per la determinazione dei fabbisogni *standard*, nonché dei fabbisogni *standard* stessi, e dei conseguenti risparmi potenziali di ciascun ente, dalla conferenza Stato città ed autonomie locali, sulla base dell'istruttoria condotta dall'UPI,'"»;

Conseguentemente:

«Per l'anno 2013 è versata all'entrata del bilancio dello Stato una corrispondente q uota di 500 milioni di euro delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 "Agenzia delle entrate- fondi di bilancio"; alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede mediante corrispondente utilizzo, per pari importo, del fondo di cui all'articolo 6, comma 2 del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189».

1.8000/5

AGOSTINI, BIANCO, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, SANNA, VITALI, CASSON, STRADIOTTO, ANDRIA, BARBOLINI, FONTANA, BASSOLI, MAZZUCCONI, VIMERCATI, MONGIELLO

Respinto

All'emendamento 1.8000, alla lettera b), dopo le parole: «al comma 92», aggiungere le seguenti: «le parole: "1.200 milioni di euro", sono sostituite dalle seguenti: "1.100 milioni", e le parole: "1.250 milioni", sono sostituite dalle seguenti: "1.150 milioni"».

Conseguentemente, dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:

a-bis) all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni di euro per l'anno 2015 e di 641 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «150 milioni di euro per l'anno 2013, di 747,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 491 milioni di euro per l'anno 2015 e di 541 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016».

1.8000/6

ANDRIA, PIGNEDOLI, BOSONE

Respinto

All'emendamento 1.8000, alla lettera b) dopo le parole: «al comma 92» aggiungere le seguenti: «primo periodo, sostituire le parole: «1.200 milioni» con le seguenti: «800 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185, come convertito dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2, sono apportate le seguenti modifiche:

- alla lettera *a)*, sostituire 12,6 con 22,9;
- alla lettera *b)*, sostituire 11,6 con 21,5;
- alla lettera *c)*, sostituire 10,6 con 19,5;
- alla lettera *d)*, sostituire 9 per cento con 16,5 per cento;
- alla lettera *e)*, sostituire 8 per cento con 14,5 per cento».

1.8000/7

PINOTTI, ZANETTA

Ritirato

All'emendamento 1.8000, sostituire la lettera b) con lo seguente:

«*b)* al comma 92, infine, aggiungere il seguente periodo: "e, al secondo periodo, le parole: "dalla Conferenza Stato Città ed Autonomi e locali" sono sostituite dalle seguenti: ", degli elementi di costo nei singoli settori merceologici, dei dati raccolti nell'ambito della procedura per la determinazione dei fabbisogni standard, dedotti i costi afferenti a funzioni finanziate con fondi a destinazione vincolata, nonché del fabbisogni standard stessi e dei conseguenti risparmi potenziali di ciascun ente, dalla Conferenza Stato Città ed Autonomie locali, sulla base dell'istruttoria condotta dall'UPI"».

1.8000/6000/1

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Respinto

All'emendamento 1.8000/6000 all'articolo 1, lettera c) apportare le seguenti modifiche:

b) al comma 93-bis ripartire l'incentivo della tabella allegata sulla base della popolazione residente delle singole regioni.

1.8000/6000

I RELATORI

Accolto

All'articolo 1, lettera c), apportare le seguenti modifiche:

al comma 93-bis sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: «800 milioni»;

al comma 93-bis sostituire la tabella allegata con la seguente:

Regione	Ripartizione incentivo per spazi ceduti a province	Ripartizione incentivo per spazi ceduti a comuni
ABRUZZO	4.417	13.251
BASILICATA	4.040	12.119
CALABRIA	8.102	24.307
CAMPANIA	14.705	44.117
EMILIA ROMAGNA	10.486	31.457
LAZIO	19.832	59.495
LIGURIA	4.060	12.180
LOMBARDIA	20.838	62.515
MARCHE	4.301	12.904
MOLISE	2.070	6.209
PIEMONTE	11.722	35.167
PUGLIA	10.914	32.741
SARDEGNA	20.580	61.739
SICILIA	42.877	128.630
TOSCANA	10.246	30.739
UMBRIA	3.556	10.669
VENETO	7.254	21.761
TOTALE	200.000	600.000

al comma 93-ter, le parole: «150 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «200 milioni» e le parole: «450 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «600 milioni»;

il comma 93-sexies è sostituito dal seguente:

«93-sexies. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dai commi 93-bis e 93-ter, si provvede, quanto a 600 milioni di euro, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una corrispondente quota delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 "Agenzia delle entrate-Fondi di bilancio"».

All'articolo 2-bis, comma 4, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) per i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti a 13 per cento per l'anno 2013 e a 15,8 per cento per gli anni dal 2014 al 2016.»

All'articolo 2-ter, comma 1, la lettera c) è sostituita dalle seguenti:

«c) alla lettera b) sostituire le parole: "15, 4 per cento" con le seguenti: "14,8 per cento";

d) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) per i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti le percentuali sono pari a 12,0 per cento per l'anno 2013 e a 14,8 per cento per gli anni dal 2014 al 2016"».

All'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Gli obiettivi del patto di stabilità interno del 2013 degli enti che partecipano alla sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 sono migliorati di 20 milioni di euro, sulla base di specifico decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sentita la Conferenza unificata».

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 36, aggiungere il seguente:

«36-bis. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, le parole: "1° luglio 2011" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2013";

2) al secondo periodo, le parole: "30 giugno 2012" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2013";

3) al terzo periodo, le parole: "30 giugno 2012" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2013"».

Conseguentemente, alla tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2013: -;
2014: -;
2015: - 13.000.

Alla tabella A voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2013: -;
2014: -;
2015: - 20.000.

Conseguentemente, all'articolo 1 dopo il comma 93-sexies, sono aggiunti i seguenti:

«93-septies. A decorrere dal 1° gennaio 2013 le somme a debito a qualsiasi titolo dovute dagli enti locali al Ministero dell'interno sono recuperate a valere su qualunque assegnazione finanziaria dovuta dal Ministero stesso. Resta ferma la procedura amministrativa prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 270 del 2001 per la reinscrizione dei residui passivi perenti. Nei soli casi di recuperi relativi ad assegnazioni e contributi relativi alla mobilità del personale, ai minori gettiti ICI per gli immobili di classe "D", nonché per i maggiori gettiti ICI di cui all'articolo 2, commi da 33 a 38, nonché commi da 40 a 45 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, il Ministero dell'interno, su richiesta dell'ente locale a Firma del suo Legale rappresentante, del Segretario e del responsabile finanziario, che attesta la necessità di rateizzare l'importo dovuto per non compromettere la stabilità degli equilibri di bilancio, procede all'istruttoria ai fini della concessione alla rateizzazione in un periodo massimo di cinque anni dall'esercizio successivo a quello della determinazione definitiva dell'importo da recuperare, con gravame di interessi al tasso riconosciuto sui depositi fruttiferi degli enti locali dalla disciplina della tesoreria unica al momento dell'inizio dell'operazione. Tale rateizzazione può essere concessa anche su somme dovute e determinate nell'importo definitivo anteriormente al 2012.

93-octies. In caso di incapienza sulle assegnazioni finanziarie di cui al comma 93-septies, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle Entrate, provvede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, all'atto del pagamento agli stessi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, riscossa tramite modello F24 o bollettino di conto corrente postale e, per le province, all'atto del riversamento alle medesime dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori di cui all'articolo 60 del decreto le-

gislativo 15 dicembre 1997, n. 446, riscossa tramite modello F24.3. Con cadenza trimestrale, gli importi recuperati dall'Agenzia delle Entrate sono riversati dalla stessa Agenzia ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato ai fini della successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Nel caso in cui l'Agenzia delle entrate non riesca a procedere, in tutto o in parte, al recupero richiesto dal Ministero dell'interno, l'ente è tenuto a versare la somma residua direttamente all'entrata del bilancio dello Stato, dando comunicazione dell'adempimento al Ministero dell'interno.

93-novies. Sono abrogati il comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, il comma 14 dell'articolo 31 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 ed il comma 16 dell'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111».

1.8000/8

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Respinto

All'emendamento n. 1.8000 dei Relatori, all'articolo 1, lettera c), capoverso 93-bis, sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: «46 milioni».

Conseguentemente:

a) all'articolo 1 comma 98, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni di euro per l'anno 2015 e di 641 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «50 milioni di euro per l'anno 2013, di 647,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 391 milioni di euro per l'anno 2015 e di 441 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016».

b) all'articolo 1, dopo il comma 98, aggiungere i seguenti:

«98-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi da 12 a 15, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica, le amministrazioni centrali dello Stato assicurano, anche sulla base dell'attività del Commissario di cui all'articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazione dalla legge 6 luglio 2012 n. 94, a decorrere dall'anno 2013, una ulteriore riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato n. 1.

98-ter. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 98-bis, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009 delle missioni

di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nella tabella di cui al medesimo comma 98-*bis*.

98-*quater*. I Ministri competenti propongono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 98-*quinqies* il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al medesimo

98-*quinqies*. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui ai comma 98-*quater* non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi, del comma 98-*ter* il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e, eventualmente, con il disegno di legge di assestamento è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *t*) della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 98-*ter*.

ALLEGATO N. 1
(articolo 1, comma 98-bis)

Riduzioni di spesa dei Ministeri da realizzare con la legge di stabilità
(Milioni di euro)

Ministeri	Saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Ministero dell'economia e delle finanze	143,1	132,46	108,30	123,06	132,46	108,30
Ministero dello sviluppo economico	10,56	7,44	-	9,08	7,44	-
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	9,68	9,22	10,30	8,32	9,22	10,30
Ministero della giustizia	29,80	24,52	25,50	25,64	24,56	25,50
Ministero degli affari esteri	5,36	4,30	5,18	4,60	4,30	5,18
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	36,48	34,54	47,34	31,46	34,54	47,34
Ministero dell'interno	-	-	-	-	-	-
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	4,60	4,20	6,20	3,96	4,20	6,20
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	41,40	38,70	41,84	35,60	38,70	41,84
Ministero della difesa	47,22	35,28	53,90	40,60	35,38	53,90
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	3,16	1,70	2,08	2,72	1,60	2,08
Ministero per i beni e le attività culturali	11,12	10,28	13,34	9,56	10,28	13,34
Ministero della salute	12,86	12,26	15,90	11,06	12,26	15,90
Totale	355,34	314,9	329,90	305,70	314,90	329,90

1.8000/9

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Respinto

All'emendamento n 1.8000 dei Relatori, all'articolo 1, alla lettera c), al comma 93-bis, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Per le medesime finalità é altresì attribuito per il 2013 un contributo nei limiti dell'importo di 150 milioni di euro destinato ai comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti».

Conseguentemente:

1) al comma 93-*sexies* sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: «146 milioni»

a) all'articolo 1 comma 98, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni di euro per l'anno 2015 e di 841 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «50 milioni di euro per l'anno 2013, di 647,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 391 milioni di euro per l'anno 2015 e di 441 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016»;

b) all'articolo 1, dopo il comma 98, aggiungere i seguenti:

98-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi da 12 a 15, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica, le amministrazioni centrali dello Stato assicurano, anche sulla base dell'attività del Commissario di cui all'articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazione dalla legge 6 luglio 2012 n. 94, a decorrere dall'anno 2013, una ulteriore riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato n. 1.

98-ter. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma *98-bis*, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge n. 196 del 2009 delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nella tabella di cui al medesimo comma *98-bis*.

98-quater. I Ministri competenti propongono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma *98-quinquies*. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al medesimo.

98-quinquies. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma *98-quater* non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi, del comma *98-ter* il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e, eventualmente, con il disegno di legge di assestamento è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vi-

gente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera t) della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 98-ter.

ALLEGATO N. 1
(articolo 1, comma 98-bis)

Riduzioni di spesa dei Ministeri da realizzare con la legge di stabilità
(Milioni di euro)

Ministeri	Saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Ministero dell'economia e delle finanze	143,1	132,46	108,30	123,06	132,46	108,30
Ministero dello sviluppo economico	10,56	7,44	-	9,08	7,44	-
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	9,68	9,22	10,30	8,32	9,22	10,30
Ministero della giustizia	29,80	24,52	25,50	25,64	24,56	25,50
Ministero degli affari esteri	5,36	4,30	5,18	4,60	4,30	5,18
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	36,48	34,54	47,34	31,46	34,54	47,34
Ministero dell'interno	-	-	-	-	-	-
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	4,60	4,20	6,20	3,96	4,20	6,20
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	41,40	38,70	41,84	35,60	38,70	41,84
Ministero della difesa	47,22	35,28	53,90	40,60	35,38	53,90
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	3,16	1,70	2,08	2,72	1,60	2,08
Ministero per i beni e le attività culturali	11,12	10,28	13,34	9,56	10,28	13,34
Ministero della salute	12,86	12,26	15,90	11,06	12,26	15,90
Totale	355,34	314,9	329,90	305,70	314,90	329,90

1.8000/10

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Respinto

All'emendamento n. 1.8000 dei Relatori, all'articolo 1, alla lettera c), al comma 93-bis, sostituire la Tabella allegata con la seguente:

(dati in migliaia di euro)

Regione	Ripartizione incentivo per spazi ceduti a province	Ripartizione incentivo per spazi ceduti a comuni
ABRUZZO	3.458	10.375
BASILICATA	1.514	4.541
CALABRIA	5.182	15.545
CAMPANIA	15.030	45.089
EMILIA ROMAGNA	11.419	34.256
LAZIO	14.758	44.275
LIGURIA	4.165	12.496
LOMBARDIA	25.550	76.650
MARCHE	4.033	12.098
MOLISE	824	2.471
PIEMONTE	11.483	34.449
PUGLIA	10.540	31.620
SARDEGNA	4.316	12.949
SICILIA	13.013	39.038
TOSCANA	9.660	28.981
UMBRIA	2.335	7.006
VENETO	12.721	38.163
TOTALE . . .	150.000	450.000

1.8000/11

MERCATALI, PEGORER

Respinto

All'emendamento 1.8000, dopo il comma 93-sexies, sono aggiunti i seguenti:

«93-septies. A decorrere dal 1° gennaio 2013 le somme a debito a qualsiasi titolo dovute dagli enti locali al Ministero dell'interno sono recuperate a valere su qualunque assegnazione finanziaria dovuta dal Ministero stesso. Resta ferma la procedura amministrativa prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2011, n. 270, per la reinscrizione dei residui passivi perenti. Nei soli casi di recuperi relativi ad assegnazioni e contributi relativi alla mobilità del personale, ai minori gettiti ICI per gli immobili di classe "D", nonché per i maggiori gettiti ICI di cui all'articolo 2, commi da 33 a 38. nonché commi da 40 a 45. del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Il Ministero dell'interno, su richiesta dell'ente locale a firma del suo Legale rappresentante, del Segretario e del responsabile finanziario, che attesta la necessità di rateizzare l'importo dovuto per non compromettere la stabilità degli equilibri di bilancio, procede all'istruttoria ai fini della concessione alla rateizzazione in un periodo massimo di cinque anni dall'esercizio successivo a quello della determinazione definitiva dell'importo da recuperare, con gravame di interessi al tasso riconosciuto sui depositi fruttiferi degli enti locali dalla disciplina della tesoreria unica al momento dell'inizio dell'operazione. Tale rateizzazione può essere concessa anche su somme dovute e determinate nell'importo definitivo anteriormente al 2012.

93-octies. In caso di incapienza sulle assegnazioni finanziarie di cui al comma 93-septies, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'Interno, l'Agenzia delle Entrate, provvede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, all'atto del pagamento agli stessi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 riscossa tramite modello F24 o bollettino di conto corrente postale e, per le province, all'atto del riversamento alle medesime dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, di cui all'articolo 60, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, riscossa tramite modello F24.

93-novies. Con cadenza trimestrale, gli importi recuperati dall'Agenzia delle Entrate sono riversati dalla stessa Agenzia ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato ai fini della successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Nel caso in cui l'Agenzia delle entrate non riesca a procedere, in tutto o in parte, al recupero richiesto dal Ministero dell'interno, l'ente è tenuto a versare la somma residua direttamente all'entrata del bilancio dello Stato, dando comunicazione dell'adempimento al Ministero dell'interno.

93-*decies*. Sono abrogati il comma 3, dell'articolo 8, del decreto legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, il comma 14, dell'articolo 31, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ed il comma 16, dell'articolo 20, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111».

1.8000/12

VACCARI, Massimo GARAVAGLIA

Respinto

All'emendamento 1.8000, all'articolo 1, lettera c), dopo il comma 93-sexies, aggiungere il seguente comma:

«93-*septies*. Nei limiti dell'importo annuo di 200 milioni di euro per gli anni 2013, 2014 e 2015 non sono computate ai fini del conseguimento degli obiettivi previsti dal patto di stabilità interno le somme stanziare dagli enti locali destinate esclusivamente all'assolvimento del diritto dovere all'istruzione formazione di cui alla legge del 28 marzo 2003, n. 53, al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, alla legge 27 dicembre 2006, n. 296».

Conseguentemente all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni di euro per l'anno 2015», *con le seguenti:* «50 milioni di euro per l'anno 2013, di 647,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 391 milioni di euro per l'anno 2015».

1.8000/13

VACCARI, Massimo GARAVAGLIA, MONTANI

Respinto

All'emendamento 1.8000, all'articolo 1, lettera c), dopo il comma 93-sexies, aggiungere il seguente comma:

«93-*septies*. In relazione alle funzioni delle Province, stabilite dall'articolo 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, per le sole Province dalla peculiarità del loro territorio interamente montano, come individuate all'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto-legge 5 novembre 2012, n. 188, sono assegnate ulteriori risorse fino alla concorrenza di 50 milioni di euro destinate alla medesima finalità a valere sulle risorse rivenienti dalle revoche di cui all'articolo 32, commi 2, 3 e 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111».

Conseguentemente al comma 12, articolo 2, sopprimere il secondo periodo.

1.8000/14

VACCARI, Massimo GARAVAGLIA, MONTANI

Respinto

All'emendamento 1.8000, all'articolo 1, lettera c), dopo il comma 93-sexies, aggiungere il seguente comma:

«93-septies. In relazione alle funzioni delle Province, stabilite dall'articolo 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, le assegnazioni a valere sul fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 e sul fondo perequativo di cui all'articolo 23 del medesimo decreto per le sole Province dalla peculiarità del loro territorio interamente montano, come individuate all'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto-legge 5 novembre 2012, n. 188, sono integrate, nel limite di capienza complessiva dei fondi medesimi, con un importo corrispondente all'ammontare delle risorse definite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottati ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59».

1.8000/15

PITTONI, Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Ritirato

All'emendamento 1.8000, all'articolo 1, lettera c), dopo il comma 93-sexies, aggiungere il seguente comma:

«93-septies. Al fine di consentire il trasferimento alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia del bene denominato "Castello di Udine", alla medesima regione è riconosciuto un contributo annuo di euro 130.000 per ciascuno degli anni del triennio 2013-2015».

Conseguentemente, alla tabella A, ridurre gli stanziamenti di parte corrente iscritti alla rubrica: «Ministero dell'economia e delle finanze per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 di un importo pari a 130.000 euro».

1.8000/16

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Respinto

All'emendamento 1.8000, all'articolo 1, lettera c), dopo il comma 93-sexies, aggiungere il seguente comma:

«93-septies. All'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito in legge 14 settembre 2011 n.148, sopprimere il comma 31».

*Conseguentemente, all'articolo 1, dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «3-bis. A decorrere dall'anno 2013 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dei produttori *market* sostenuta dalle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2010 ridotta del 2 per cento. Tale rideterminazione deve comportare una riduzione, rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata, non inferiore a 600 milioni di euro nel 2013 e in 1 miliardo di euro a decorrere dall'anno 2014. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello stato per essere riassegnati al Fondo dell'ammortamento per i titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398».*

1.8000/17

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Respinto

All'emendamento 1.8000, all'articolo 1, alla lettera c), dopo il comma 93-sexies, aggiungere il seguente:

«93-septies. All'articolo 16 del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito in legge 14 settembre 2011 n. 148, sopprimere il comma 31».

1.8000/18

AGOSTINI, BIANCO, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, SANNA, VITALI, ANDRIA, MAGISTRELLI, PINOTTI, CASSON, STRADIOTTO, BARBOLINI, FONTANA, BASSOLI, MAZZUCONI, VIMERCATI, MONGIELLO

Respinto

All'emendamento 1.8000, al capoverso «All'articolo 1», dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) dopo il comma 94, inserire il seguente:

"94-bis. All'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, il secondo periodo è abrogato;
- b) al comma 9, lettera a), le parole: attraverso l'eliminazione dai fondi per il finanziamento' sono sostituite dalle seguenti: anche attraverso la tendenziale riduzione';
- c) al comma 9, lettera b), le parole: dieci per cento' sono sostituite dalle seguenti: cinque per cento';
- d) al comma 9, lettera c), la parola: triennio' è sostituita dalla seguente: quinquennio'».

Conseguentemente, all'articolo 1, dopo il comma 98, aggiungere i seguenti: «98-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi da 12 a 15, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica, le amministrazioni centrali dello Stato assicurano, anche sulla base dell'attività del Commissario di cui all'articolo 2 del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazione dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, a decorrere dall'anno 2013, una ulteriore riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato n. 1.

98-ter. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 98-bis, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nella tabella di cui al medesimo comma 98-bis.

98-quater. I Ministri competenti propongono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 98-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma.

98-sexies. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 98-quater non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi del comma 98-ter, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e, eventualmente, con il disegno di legge di assestamento è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 98-ter».

ALLEGATO N. 1
(articolo 1, comma 98-bis)

Riduzioni di spesa dei Ministeri da realizzare con la legge di stabilità
(Milioni di euro)

Ministeri	Saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Ministero dell'economia e delle finanze	143,1	132,46	108,30	123,06	132,46	108,30
Ministero dello sviluppo economico	10,56	7,44	-	9,08	7,44	-
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	9,68	9,22	10,30	8,32	9,22	10,30
Ministero della giustizia	29,80	24,52	25,50	25,64	24,56	25,50
Ministero degli affari esteri	5,36	4,30	5,18	4,60	4,30	5,18
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	36,48	34,54	47,34	31,46	34,54	47,34
Ministero dell'interno	-	-	-	-	-	-
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	4,60	4,20	6,20	3,96	4,20	6,20
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	41,40	38,70	41,84	35,60	38,70	41,84
Ministero della difesa	47,22	35,28	53,90	40,60	35,38	53,90
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	3,16	1,70	2,08	2,72	1,60	2,08
Ministero per i beni e le attività culturali	11,12	10,28	13,34	9,56	10,28	13,34
Ministero della salute	12,86	12,26	15,90	11,06	12,26	15,90
Totale	355,34	314,9	329,90	305,70	314,90	329,90

1.8000/19

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Respinto

All'emendamento 1.8000, all'articolo 2-bis, comma 1, alla lettera a) sostituire le parole: « anno 2014», con le seguenti: «anno 2013».

1.8000/20 (v. testo corretto)

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Respinto

All'emendamento 1.8000, all'articolo 2-bis, comma 1, alla lettera a), sostituire le parole: «prioritaria considerazione», con le seguenti: «minore divergenza».

1.8000/20 (testo corretto)

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Respinto

All'emendamento 1.8000, all'articolo 2-bis, comma 1, alla lettera a), sostituire le parole: «prioritaria considerazione della convergenza», con le seguenti: «minore divergenza».

1.8000/21

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Respinto

All'emendamento 1.8000 dei Relatori, all'articolo 2-bis, comma 1, alla lettera c), sostituire le parole: «anno 2014», con le seguenti: «anno 2013».

1.8000/22

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Respinto

All'emendamento 1.8000, all'articolo 2-bis, al comma 1 sono apportate le seguenti modifiche:

Alla lettera c), sopprimere dalle parole: «alle funzioni svolte», fino alle parole: «nel corso delle stesse»;

Alla lettera g), sostituire la parola: «2014», con la parola «2013»;

Alla lettera h), sostituire la parola: «2014» con la parola: «2013».

1.8000/23

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Respinto

All'emendamento 1.8000 dei Relatori, all'articolo 2-bis, comma 1, alla lettera f), sostituire le parole: «anno 2014», con le seguenti: «anno 2013».

1.8000/24

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Respinto

All'emendamento 1.8000 dei Relatori, all'articolo 2-bis, comma 1, alla lettera g), sostituire le parole: «anno 2014», con le seguenti: «anno 2013».

1.8000/25

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Respinto

All'emendamento 1.8000 dei Relatori, all'articolo 2-bis, comma 1, alla lettera i), sostituire le parole: «anno 2014», con le seguenti: «anno 2013».

1.8000/26

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Respinto

All'emendamento 1.8000 dei Relatori, all'articolo 2-bis, comma 1, alla lettera l), dopo le parole: «societarie», aggiungere le seguenti: «in società, che nell'ultimo triennio abbiano chiuso i bilanci in perdita per due esercizi.».

1.8000/27

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Respinto

All'emendamento 1.8000 dei Relatori, all'articolo 2-bis, al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

1.8000/28

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Respinto

All'emendamento 1.8000 dei Relatori, all'articolo 2-bis, sopprimere il comma 3.

1.8000/29

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Respinto

All'emendamento 1.800, all'articolo 2-bis, al comma 4), alla lettera c), le parole: «15,8 per cento», sono sostituite dalle parole: «12 per cento».

1.8000/30

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Respinto

All'emendamento 1.8000 dei Relatori, all'articolo 2-bis, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Per gli anni del triennio 2013-2015, la disposizione di cui al comma 31, comma 7 della legge 12 novembre 2011, n.183, si applica anche alle risorse proprie degli enti locali destinati alla ricostruzione in seguito ad eventi di calamità naturali nei limiti di un importo non superiore a 200 milioni di euro annui».

Conseguentemente all'articolo 1, comma 4, elenco 1, aumentare in misura proporzionale tutti gli importi fino a concorrenza di 200 milioni di euro.

1.8000/31

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Respinto

All'emendamento 1.8000, all'articolo 2-bis, è in fine, aggiunto il seguente comma:

«5. Alla legge 12 novembre 2011 n. 183 all'articolo 8, comma 1, sostituire le parole: "l'8 per cento per l'anno 2012, il 6 per cento per l'anno 2013 e il 4 per cento a decorrere dall'anno 2014", con le seguenti: "l'8 per cento per l'anno 2013, il 6 per cento per l'anno 2014 e il 4 per cento a decorrere dall'anno 2015"».

1.8000/32

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Respinto

All'emendamento 1.8000, all'articolo 2-bis, è in fine, aggiunto il seguente comma:

«All'articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: "Per gli anni dal 2008 al 2012.", sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni dal 2008 al 2014"».

1.8000/33

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Respinto

All'emendamento 1.8000 dei Relatori, all'articolo 2-ter, al comma 2, sopprimere la lettera a).

1.8000/34

MILANA

Respinto

All'emendamento 1.8000, al capoverso «Art. 2-ter». (Patto di stabilità interno), sopprimere il comma 5.

1.8000/35

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Respinto

All'emendamento 1.8000, all'articolo 2-ter, sopprimere il comma 6.

1.8000/36

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Respinto

All'emendamento 1.800, all'articolo 2-ter, al comma 6), sostituire le parole: «15 Luglio», con le parole: «30 Settembre» e le parole: «10 Settembre» con le parole: «15 Ottobre».

1.8000/37

MERCATALI, PEGORER

Respinto

All'emendamento 1.8000, dopo l'articolo 2-ter, aggiungere il seguente:

«Art. 2-ter.1

1. Per l'anno 2013, i comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica, sono esclusi dall'assoggettamento al patto di stabilità interno».

Conseguentemente, dopo la lettera a), aggiungere lo seguente:

a-bis) all'articolo 1, dopo il comma 98, aggiungere i seguenti:

98-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi da 12 a 15, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica, le amministrazioni centrali dello Stato assicurano, anche sulla base dell'attività del Commissario di cui all'articolo 2 del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazione dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, a decorrere dall'anno 2013, una ulteriore riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato n. 1.

98-ter. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma *98-bis*, Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere in disponibile, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nella tabella di cui al medesimo comma *98-bis*.

98-quater. I Ministri competenti propongono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma *98-quinquies*. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma.

98-sexies. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma *98-quater* non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi del comma *98-ter*, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e, eventualmente, con il disegno di legge di assestamento è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di cia-

scun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 98-ter.

ALLEGATO N. 1
(articolo 1, comma 98-bis)

Riduzioni di spesa dei Ministeri da realizzare con la legge di stabilità
(Milioni di euro)

Ministeri	Saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Ministero dell'economia e delle finanze	143,1	132,46	108,30	123,06	132,46	108,30
Ministero dello sviluppo economico	10,56	7,44	-	9,08	7,44	-
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	9,68	9,22	10,30	8,32	9,22	10,30
Ministero della giustizia	29,80	24,52	25,50	25,64	24,56	25,50
Ministero degli affari esteri	5,36	4,30	5,18	4,60	4,30	5,18
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	36,48	34,54	47,34	31,46	34,54	47,34
Ministero dell'interno	-	-	-	-	-	-
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	4,60	4,20	6,20	3,96	4,20	6,20
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	41,40	38,70	41,84	35,60	38,70	41,84
Ministero della difesa	47,22	35,28	53,90	40,60	35,38	53,90
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	3,16	1,70	2,08	2,72	1,60	2,08
Ministero per i beni e le attività culturali	11,12	10,28	13,34	9,56	10,28	13,34
Ministero della salute	12,86	12,26	15,90	11,06	12,26	15,90
Totale	355,34	314,9	329,90	305,70	314,90	329,90

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis all'articolo 30-bis, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185, come convertito dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2, sono apportate le seguenti modifiche:

- alla lettera *a*), sostituire 12,6 con 22,9;
- alla lettera *b*), sostituire 11,6 con 21,5;
- alla lettera *c*), sostituire 10,6 con 19,5;
- alla lettera *d*), sostituire 9 per cento con 16,5 per cento;
- alla lettera *e*), sostituire 8 per cento con 14,5 per cento».

1.8000/38

AGOSTINI, BIANCO, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, SANNA, VITALI, CASSON, STRADIOTTO, ANDRIA, BARBOLINI, FONTANA, BASSOLI, MAZZUCONI, VIMERCATI, MONGIELLO

Respinto

All'emendamento 1.8000, dopo l'articolo 2-ter, aggiungere il seguente:

«Art. 2-ter.1

«1. Per i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti, le disposizioni di cui all'articolo 31, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, si applicano a decorrere dall'anno 2014».

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185, come convertito dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2, sono apportate le seguenti modifiche:

- alla lettera *a*), sostituire 12,6 con 22,9;
 - alla lettera *b*), sostituire 11,6 con 21,5;
 - alla lettera *c*), sostituire 10,6 con 19,5;
 - alla lettera *d*), sostituire 9 per cento con 16,5 per cento;
 - alla lettera *e*), sostituire 8 per cento con 14,5 per cento.
-

1.8000/39 (vedi testo 2)

AGOSTINI, BIANCO, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, SANNA, VITALI, CASSON, STRADIOTTO, ANDRIA, BARBOLINI, FONTANA, BASSOLI, MAZZUCONI, VIMERCATI, MONGIELLO

Respinto

All'emendamento 1.8000, dopo l'articolo 2-ter, aggiungere il seguente:

«Art. 2-ter.1

«1. Per i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 3.000 abitanti, le disposizioni di cui all'articolo 31, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, si applicano a decorrere dall'anno 2014».

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185, come convertito dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2, sono apportate le seguenti modifiche:

- alla lettera *a*), sostituire 12,6 con 22,9;
- alla lettera *b*), sostituire 11,6 con 21,5;
- alla lettera *c*), sostituire 10,6 con 19,5;
- alla lettera *d*), sostituire 9 per cento con 16,5 per cento;
- alla lettera *e*), sostituire 8 per cento con 14,5 per cento.

1.8000/39 (testo 2)

STRADIOTTO, GIARETTA

Respinto

All'articolo 2-quater, comma 1, capoverso 26, lettera a), dopo le parole: «e correlati a finanziamenti dell'Unione Europea» aggiungere le seguenti: «, nonché da finanziamenti correlati ad interventi speciali approvati dal CIPE,».

1.8000/40

AGOSTINI, BIANCO, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, SANNA, VITALI, CASSON, STRADIOTTO, ANDRIA, BARBOLINI, FONTANA, BASSOLI, MAZZUCONI, VIMERCATI, MONGIELLO

Respinto

All'emendamento 1.8000, dopo l'articolo 2-ter, aggiungere il seguente:

«Art. 2-ter.1

«1. All'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 65, convertito con modificazione dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 aggiungere il seguente comma:

«6-*quinquies*. Al fine di incentivare il percorso associativo, nel 2013, per i comuni con popolazione compresa tra i 1000 e i 5000 abitanti che costituiscono Unioni, l'obiettivo del patto di stabilità interno viene annullato dalle regioni attraverso il patto di stabilità regionale».

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 30-*bis*, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185, come convertito dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2, sono apportate le seguenti modifiche:

- alla lettera *a*), sostituire 12,6 con 22,9;
- alla lettera *b*), sostituire 11,6 con 21,5;
- alla lettera *c*), sostituire 10,6 con 19,5;
- alla lettera *d*), sostituire 9 per cento con 16,5 per cento;
- alla lettera *e*), sostituire 8 per cento con 14,5 per cento.

1.8000/41

AGOSTINI, BIANCO, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, SANNA, VITALI, CASSON, STRADIOTTO, ANDRIA, BARBOLINI, FONTANA, BASSOLI, MAZZUCONI, VIMERCATI, MONGIELLO

Respinto

All'emendamento 1.8000, all'articolo 2-quater, comma 1, capoverso 26, sostituire le parole: «nell'anno successivo a quello di inadempienza» con le seguenti: «nei tre anni successivi a quello di inadempienza, mediante rateizzazione triennale della sanzione:»

1.8000/42

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Respinto

All'emendamento 1.800, all'articolo 2-quater, al comma 1, alla lettera a), alla fine del primo periodo, dopo le parole: «programmatico pre-determinata», aggiungere le parole: «e comunque per un importo non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo».

1.8000/43

AGOSTINI, BIANCO, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, SANNA, VITALI, CASSON, STRADIOTTO, ANDRIA, BARBOLINI, FONTANA, BASSOLI, MAZZUCONI, VIMERCATI, MONGIELLO

Respinto

All'emendamento 1.8000, all'articolo 2-quater, comma 1, capoverso 26, lettera a), dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «La riduzione è ripartita nella misura di un terzo in ciascuno dei tre esercizi successivi all'inadempienza»

1.8000/44

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Respinto

All'emendamento 1.8000, all'articolo 2-quater, al comma 1, alla lettera a), al terzo periodo, dopo le parole: «le somme residue», aggiungere le parole: «entro cinque anni dall'esercizio nel quale è stata registrata l'inadempienza».

1.8000/45

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Respinto

All'emendamento 1.8000, all'articolo 2-quater, al comma 1, alla lettera a), dopo le parole: «del triennio precedente», aggiungere le parole: «e determinato dalla maggiore spesa per interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e messa in sicurezza, negli edifici scolastici. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse».

1.8000/46

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Respinto

All'emendamento 1.8000, all'articolo 2-quater, al comma 1, alla lettera a), dopo le parole: «del triennio precedente», aggiungere le parole: «e determinato dalla maggiore spesa per interventi d'emergenza, effettuati anche in sostituzione di soggetti inadempienti, relativi ad opere di messa in sicurezza e bonifica in seguito ad eventi calamitosi. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse».

1.8000/47

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Respinto

All'emendamento 1.8000, all'articolo 2-quater, al comma 1, alla lettera a), dopo le parole: «del triennio precedente», aggiungere le parole: «e determinato dalla maggiore spesa per gli interventi di messa in sicurezza del territorio e le risorse finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche e allo sviluppo del territorio, di cui all'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse».

1.8000/48

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Respinto

All'emendamento 1.800, all'articolo 2-quater, al comma 1, alla lettera b), dopo la parola: «triennio», sono in fine, aggiunte le seguenti: «La disposizione non si applica per le spese sostenute dagli enti per interventi di carattere sociale e legati a sussidi di disoccupazione».

1.8000/49

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Respinto

All'emendamento 1.800, all'articolo 2-quater, al comma 1, alla lettera c), sopprimere le parole: «non può ricorrere all'indebitamento per gli investimenti».

1.8000/50

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Respinto

All'emendamento 1.800, all'articolo 2-quater, al comma 1, alla lettera d), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La presente disposizione non si applica per le spese di personale di pubblica sicurezza».

1.8000/51

MERCATALI, PEGORER

Respinto

All'emendamento 1.8000, all'articolo 42- quater, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 7, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, nel primo periodo, le parole: "e comunque per un importo non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo" sono soppresse e, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: "la riduzione è ripartita nella misura di un terzo in ciascuno del tre esercizi successivi all'inadempienza"».

1.8000/52

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Respinto

All'emendamento 1.800, all'articolo 2-quater, il comma 2 è soppresso.

1.8000/53

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Respinto

All'emendamento 1.800, all'articolo 2-quinquies, sopprimere i commi 1, 2 e 3.

1.8000/54

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Respinto

All'emendamento 1.8000 dei Relatori, all'articolo 2-quinquies, sopprimere il comma 1.

1.8000/55

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Respinto

All'emendamento 1.8000, all'articolo 2-quinquies, sopprimere il comma 2.

1.8000/56

ALBERTI CASELLATI

Respinto

All'emendamento 1.8000, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Dopo il comma 28 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 aggiungere i seguenti:

"28-bis. I comuni riscuotono il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui al comma 28 contestualmente al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (l'ARES), di cui al comma 1 e devono riversare quanto riscosso nel conto di tesoreria di ciascuna Provincia destinataria in quattro rate trimestrali. Le somme incassate in ciascun trimestre sono versate direttamente alla tesoreria della Provincia in quattro rate da riversarsi entro i mesi di aprile, luglio, ottobre e gennaio. Ciascun versamento deve comprendere tutti gli importi riscossi, nonché le quote di tributo provinciale incassate in relazione all'attività di accertamento esperita dai comuni ai fini della riscossione di imposte, tariffe e tributi relativi ad anni precedenti che costituiscono base imponibile per il computo del suddetto tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente.

28-ter. Al comune spetta una commissione, posta a carico della Provincia impositrice del tributo ambientale, nella misura dello 0,30 per cento delle somme riscosse e riversate alla Provincia, senza importi minimi e massimi; nessuna commissione è dovuta per attività o spese sostenute ai fini del rimborso o del recupero (anche in contenzioso) del tributo provinciale; il Comune trattiene direttamente la commissione in sede di effettuazione di ciascun versamento trimestrale. Al fine di consentire alla Provincia il riscontro sui versamenti ricevuti, il Comune deve compilare e inviare alla Provincia, contestualmente all'effettuazione dei singoli versamenti trimestrali un prospetto, sottoscritto dal funzionario responsabile ai sensi del comma 35, contenente le informazioni di dettaglio relative al versamento effettuato, con separata evidenza delle commissioni trattenute e dei versamenti relativi ad annualità precedenti, ed eventuali rettifiche degli importi.

28-quater. Il Comune, ai fini della riscossione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, assume la qualità di agente contabile e come tale deve presentare

alla Provincia entro il 31 gennaio di ogni anno, ai sensi dell'articolo 93 l decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il proprio rendiconto di gestione relativo all'anno precedente, al fine di consentire la parificazione generale delle somme riversate alla Provincia a titolo di tributo ambientate per l'anno precedente.

28-quinquies. Le disposizioni dei commi *28-bis*, *28-ter* e *28-quater* si applicano, per quanto compatibili, anche agli eventuali soggetti terzi che per effetto delle scelte organizzative comunali risultino affidatari del servizio di gestione e/o riscossione del tributo di cui al presente articolo e dei conseguenti obblighi inerenti il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente"».

1.8000/57

ALBERTI CASELLATI

Respinto

All'emendamento 1.8000, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«*4-bis* Al primo periodo, dell'articolo 16, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: "1200 milioni di euro" sono sostituite con le parole: "800 milioni di euro". Per l'anno 2013 alle Province non si applica la riduzione di cui al comma 7, articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificata dal comma 92 del presente articolo. Per l'anno 2013 le Province procedono dunque, per un importo complessivo di 300 milioni di euro alla riduzione o estinzione anticipata del debito comprendendo a tale fine anche gli eventuali indennizzi. Gli importi da imputare a ciascuna Provincia, se non utilizzati per incapienza del debito restano nella disponibilità dell'ente. A tale fine le Province comunicano al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio del 31 marzo 2013 e secondo le modalità definite con decreto del Ministero dell'interno previo parere della Conferenza Stato Città Autonomie locali, da adottare entro il 31 gennaio 2013, l'importo non utilizzato per l'estinzione anticipata del debito. In caso di mancata comunicazione da parte delle Province entro il predetto termine perentorio il recupero è effettuato nell'anno successivo per un importo pari al totale del valore della riduzione non operata. Nell'anno successivo l'obiettivo del patto di stabilità interno di ciascun ente è migliorato di un importo pari al recupero effettuato dal Ministero dell'interno nel medesimo anno. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dai periodi precedente, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una corrispondente quota delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 "Agenzia delle entrate-Fondi di bilancio". Per l'anno 2013 le Province possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità Interno relativo i pagamenti in conto capitale per un importo non superiore al 10 per cento dell'ammontare dei residui passivi in

conto capitale per interventi nel settore dell'edilizia scolastica, della sicurezza stradale e della messa in sicurezza del territorio, come risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2011, a condizione che abbiano rispettato il patto di stabilità interno negli ultimi tre anni».

1.8000/58

ALBERTI CASELLATI

Respinto

All'emendamento 1.8000, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Per gli anni 2013 e seguenti l'automatismo di recupero previsto di cui articolo 4 dell'Accordo concernente la definizione delle modalità di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio per le Province per l'anno 2012 sancito in Conferenza Stato città il 1° marzo 2012, si attiva solo dopo aver operato la compensazione con i residui passivi perenti relativi ai trasferimenti spettanti alle Province e non ancora erogati per gli anni 1997/2007».

1.8000/59

ALBERTI CASELLATI

Respinto

All'emendamento 1.8000, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Per gli anni 2013 e seguenti l'automatismo di recupero previsto di cui articolo 4 dell'Accordo concernente la definizione delle modalità di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio per le Province per l'anno 2012 sancito in Conferenza Stato città il 1° marzo 2012».

1.8000/60 (v. testo 2)

AGOSTINI, BIANCO, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, SANNA, VITALI, ANDRIA, MAGISTRELLI, PINOTTI, CASSON, STRADIOTTO, BARBOLINI, FONTANA, BASSOLI, MAZZUCONI, VIMERCATI, MONGIELLO

All'emendamento 1.8000, all'articolo 2-sexies, dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2012, i comuni che hanno avviato procedure ad evidenza pubblica per la dismissione di proprie quote in società partecipate ed hanno espletato le procedure di aggiudicazione, possono computare le

somme accertate in termini di competenza, a condizione che la riscossione avvenga entro e non oltre il 28 febbraio 2013».

1.8000/60 (testo 2)

AGOSTINI, BIANCO, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, SANNA, VITALI, ANDRIA, MAGISTRELLI, PINOTTI, CASSON, STRADIOTTO, BARBOLINI, FONTANA, BASSOLI, MAZZUCONI, VIMERCATI, MONGIELLO, PICHETTO FRATIN, SCARABOSIO, MARCENARO, Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Accolto

Alleggerimento 1.8000/6000 all'articolo 2-sexies, dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-septies. In via straordinaria, per l'anno 2013, per gli enti locali che hanno avviato nel 2012 procedure di privatizzazione di società partecipate con relativa riscossione realizzata entro il 28 febbraio 2013 e che non hanno raggiunto l'obiettivo a causa della mancata riscossione nell'esercizio 2012, a seguito di apposita attestazione con procedura di cui all'articolo 31, comma 20, della legge 12 novembre 2011, n. 183, la sanzione di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, per mancato raggiungimento dell'obiettivo 2012, si intende così ridefinita: è assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato e comunque per un importo non superiore al 5 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo. In caso di incapienza dei predetti fondi gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue».

1.8000/61

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Respinto

All'emendamento 1.8000 dei Relatori, all'articolo 2-septies, al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: «della spesa» aggiungere le seguenti: «ponderata sulla popolazione residente di ogni Regione».

1.8000/62

LATRONICO, FERRARA

Respinto

All'emendamento 1.8000, all'articolo 2-septies, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Le risorse regionali provenienti dai Programmi Attuativi Regionali (PAR) e dai Programmi Attuativi Interregionali (PAIN), oggetto dell'assegnazione della delibera CIPE N. 8 del 20 gennaio 2012 sono trasferite direttamente alle contabilità speciali dei Commissari Straordinari Delegati, per la gestione e l'attuazione degli interventi ove finalizzati all'attuazione di interventi già oggetto di Accordo di Programma tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione interessata».

1.8000/63

ALBERTI CASELLATI

Respinto

All'emendamento 1.8000, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1998, n. 446 è apportata la seguente modificazione: dopo il comma 11 è inserito il seguente: "11-bis - il punto 2 della tabella allegata al decreto ministeriale 27 novembre 1998 n. 435 è abrogato". Le province autonome di Trento e Bolzano e la Regione Valle d'Aosta assicurano, per l'anno 2012, un concorso alla finanza pubblica, in termini di saldo netto da finanziarie con un ulteriore contributo di 100 milioni di euro ripartito in misura proporzionale sulla base delle maggiori entrate (immatricolazioni), registrate nel 2012 rispetto all'anno 2011, rivenienti nei predetti territori dall'applicazione dell'imposta provinciale di trascrizione (IPT) di cui al decreto ministeriale 27 novembre 1998, n. 435, relativa alla tariffa per gli atti soggetti ad IVA. Per l'anno 2012 il saldo obiettivo relativo al patto di stabilità interno per il comparto delle province è ridotto dell'importo di 100 milioni di euro. Con decreto del ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato Città ed autonomie locali, si provvede alla ripartizione tra le province della riduzione del saldo obiettivo di cui sopra tenendo conto del minor gettito registrato nel 2012 rispetto all'anno 2011 e riveniente nei predetti enti dall'applicazione dell'imposta provinciale di trascrizione (IPT) di cui al decreto ministeriale 27 novembre 1998, n. 435, relativa alla tariffa per gli atti soggetti ad IVA, in misura fissa in luogo della misura determinata secondo i criteri vigenti per gli atti non soggetti ad IVA».

1.8000/64

ALBERTI CASELLATI

Respinto

All'emendamento 1.8000, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Al primo periodo dell'articolo 16, comma 7, del decreto-Iegge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: "1200 milioni di euro" sono sostituite con le parole: "600 milioni di euro"; alla copertura si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un importo pari a 600 milioni delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 "Agenzia delle Entrate - fondi di bilancio. Al secondo periodo dell'articolo 16, comma 7, del decreto-Iegge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo le parole: "riduzioni da imputare" inserire le parole: "comunque operate al limite della capienza del fondo per il singolo ente, ovvero al limite della spettanza per le Province della Regione Sicilia e della Regione Sardegna,". Ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, le province per gli anni 2013 e 2014 diminuiscono il saldo finanziario in termini di competenza mista di un importo pari alla riduzione delle risorse del fondo sperimentale di riequilibrio o dei trasferimenti erariali per le Province delle Regioni Sicilia e Sardegna, come derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 7 del decreto-Iegge 6 luglio 2012, n. 95. Per l'anno 2013 le Province possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo i pagamenti in conto capitale per un importo non superiore al 10 per cento dell'ammontare dei residui passivi in conto capitale per interventi nel settore dell'edilizia scolastica, della sicurezza stradale e per la messa in sicurezza del territorio, come risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2011, a condizione che abbiano rispettato il patto di stabilità interno negli ultimi tre anni».

1.8000/65

ALBERTI CASELLATI

Respinto

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Nell'anno 2013, alle regioni a statuto ordinario, alla Regione siciliana e alla Sardegna, i cui comuni e province sono beneficiari di risorse erariali, è attribuito un contributo, nei limiti di un importo complessivo di 2.000 milioni di euro in misura pari all'83,33 per cento degli spazi finanziari, validi ai fini del patto di stabilità interno, ceduti da ciascuna di esse e attribuiti ai comuni e alle province ricadenti nel proprio territorio nei limiti degli importi indicati per ciascuna regione in base all'accordo da sancire, entro il 30 giugno 2013, in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bol-

zano. Il contributo è destinato dalle regioni alla riduzione del debito. La cessione degli spazi finanziari, nonché l'utilizzo degli stessi da parte dei comuni e delle Province avviene ai sensi di quanto disposto dal comma 138 e seguenti dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni, le regioni definiscono criteri e modalità operative previo confronto in sede di Consiglio delle autonomie locali o, ove non istituito, con i rappresentanti regionali delle autonomie locali, e con le Anci e le UPI territoriali. Gli spazi finanziari ceduti da ciascuna regione vengono ripartiti tra i comuni e le Province, al fine di favorire i pagamenti dei residui passivi in conto capitale in favore dei creditori. I criteri per la cessione di spazi finanziari a favore dei comuni e delle Province devono tener conto anche dei seguenti parametri:

- a) Rispetto del patto di stabilità nell'anno precedente;
- b) Residui passivi in conto capitale effettivamente liquidabili entro l'anno

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma, gli enti locali dichiarano all'ANCI, all'UPI, alle regioni e alle province autonome, entro il 15 luglio 2013, l'entità dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell'anno. Entro il termine del 31 luglio 2013, le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun comune beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica».

1.8000/66

MERCATALI

Respinto

All'emendamento 1.8000, dopo l'articolo 2-septies, aggiungere il seguente:

«Art. 2-octies.

1. I comuni della provincia dell'Aquila in stato di dissesto possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo a ciascun esercizio finanziario del triennio 2012-2014 gli investimenti in conto capitale precedentemente deliberati, fino alla concorrenza massima di 2,5 milioni di euro annui, anche a valere sui contributi già assegnati negli anni precedenti che a tal fine non possono essere revocati fino al termine dello stato di dissesto e comunque entro il 2014».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2013: - 2.500;

2014: - 2.500;

2015: - 2.500.

1.8000

I RELATORI

Accolto

All'articolo 1, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 91, è sostituito dal seguente:

«91. All'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo le parole: "2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014" sono sostituite dalle seguenti: "2.250 milioni di euro per l'anno 2013 e 2.500 milioni di euro per l'anno 2014" e le parole: "2.100 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "2.600 milioni di euro";

b) al terzo periodo dopo le parole: "dei dati raccolti nell'ambito della procedura per la determinazione dei fabbisogni standard" sono inserite le seguenti: ", nonché dei fabbisogni standard stessi,"»;

b) al comma 92, in fine, aggiungere il seguente periodo: «e, al secondo periodo, le parole: "dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali" sono sostituite dalle seguenti: ", degli elementi di costo nei singoli settori merceologici, dei dati raccolti nell'ambito della procedura per la determinazione dei fabbisogni standard, nonché dei fabbisogni standard stessi, e dei conseguenti risparmi potenziali di ciascun ente, dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base dell'istruttoria condotta dall'UPI,"»;

c) dopo il comma 93, sono inseriti i seguenti:

«93-bis. Nell'anno 2013, alle regioni a statuto ordinario, alla Regione Siciliana e alla Regione Sardegna è attribuito un contributo, nei limiti di un importo complessivo di 600 milioni di euro in misura pari all'83,33 per cento degli spazi finanziari, validi ai fini del patto di stabilità interno, ceduti da ciascuna di esse e attribuiti ai comuni e alle province ricadenti nel rispettivo territorio nei limiti degli importi indicati per ciascuna regione nella tabella allegata. Il contributo è destinato dalle regioni alla estinzione anche parziale del debito.

(in migliaia di euro)

Regione	Ripartizione incentivo per spazi ceduti a province	Ripartizione incentivo per spazi ceduti a comuni
ABRUZZO	3.313	9.938
BASILICATA	3.030	9.089
CALABRIA	6.077	18.230
CAMPANIA	11.029	33.087
EMILIA ROMAGNA	7.864	23.593
LAZIO	14.874	44.622
LIGURIA	3.045	9.135
LOMBARDIA	15.629	46.886
MARCHE	3.226	9.678
MOLISE	1.552	4.657
PIEMONTE	8.792	26.375
PUGLIA	8.185	24.556
SARDEGNA	15.435	46.304
SICILIA	32.157	96.473
TOSCANA	7.685	23.054
UMBRIA	2.667	8.002
VENETO	5.440	16.321
TOTALE . . .	150.000	450.000

93-ter. Gli importi indicati per ciascuna regione nella tabella di cui al comma 93-bis, possono essere modificati, a invarianza di contributo complessivo di 150 milioni di euro con riferimento agli spazi finanziari ceduti alle province e di 450 milioni di euro con riferimento agli spazi finanziari ceduti ai comuni, mediante accordo da sancire, entro il 30 aprile 2013, in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

93-quater. La cessione di spazi finanziari di cui al comma 93-bis, nonché l'utilizzo degli stessi da parte dei comuni e delle province, avviene ai sensi di quanto disposto dal comma 138 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Gli spazi finanziari ceduti da ciascuna regione

sono ripartiti tra i comuni e le province al fine di favorire i pagamenti dei residui passivi in conto capitale in favore dei creditori.

93-quinquies. Entro il termine perentorio del 31 maggio 2013, le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

93-sexies. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dai commi *93-bis* e *93-quater*, pari a 600 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una corrispondente quota delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 "Agenzia delle entrate-Fondi di bilancio". Conseguentemente, per l'anno 2013 è versata all'entrata del bilancio dello Stato una corrispondente quota di 250 milioni di euro delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 "Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio"; alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede mediante corrispondente utilizzo, per pari importo, del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189».

Dopo l'articolo 2, sono inseriti i seguenti:

«Art. 2-bis. - (*Redistribuzione della manovra fra enti territoriali*) - 1. Il comma 2 dell'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è sostituito dal seguente:

"2. Al fine di distribuire il concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica tra gli enti del singolo livello di governo, le province ed i comuni, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, e le regioni a statuto ordinario, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per gli affari regionali, di intesa con la Conferenza Stato-regioni, sono ripartiti in due classi, sulla base della valutazione ponderata dei seguenti parametri di virtuosità:

a) a decorrere dall'anno 2014, prioritaria considerazione della convergenza tra spesa storica e costi e fabbisogni *standard*;

b) rispetto del patto di stabilità interno;

c) a decorrere dall'anno 2014, incidenza della spesa del personale sulla spesa corrente dell'ente in relazione al numero dei dipendenti in rapporto alla popolazione residente, alle funzioni svolte anche attraverso esternalizzazioni nonché all'ampiezza del territorio; la valutazione del predetto parametro tiene conto del suo valore all'inizio della legislatura o consiliatura e delle sue variazioni nel corso delle stesse;

d) autonomia finanziaria;

e) equilibrio di parte corrente;

f) a decorrere dall'anno 2014, tasso di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale per gli enti locali;

g) a decorrere dall'anno 2014, rapporto tra gli introiti derivanti dall'effettiva partecipazione all'azione di contrasto all'evasione fiscale e i tributi erariali, per le regioni;

h) a decorrere dall'anno 2014, effettiva partecipazione degli enti locali all'azione di contrasto all'evasione fiscale;

i) rapporto tra le entrate di parte corrente riscosse e accertate;

l) a decorrere dall'anno 2014, operazione di dismissione di partecipazioni societarie nel rispetto della normativa vigente.

Al fine di tener conto della realtà socioeconomica, i parametri di virtuosità sono corretti con i seguenti due indicatori: il valore delle rendite catastali e il numero di occupati. Al fine della definizione della virtuosità non sono considerati parametri diversi da quelli elencati nel presente comma."

2. All'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, i primi quattro periodi del comma 3 sono sostituiti dai seguenti: "Gli enti locali che, in esito a quanto previsto dal comma 2, risultano collocati nella classe virtuosa, fermo restando l'obiettivo del comparto, conseguono un saldo obiettivo pari a zero. Le regioni che, in esito a quanto previsto dal comma 2, risultano collocate nella classe virtuosa, fermo restando l'obiettivo del comparto, migliorano i propri obiettivi del patto di stabilità interno per l'importo di cui all'articolo 32, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183."

3. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, il comma 5 è abrogato.

4. Il comma 6 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, è sostituito dal seguente:

"6. Le province ed i comuni che, in esito a quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, risultano collocati nella classe non virtuosa, applicano le percentuali di cui al comma 2 come rideterminate con decreto del Ministro dell'interno da emanare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in attuazione dell'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Le percentuali di cui al periodo precedente non possono essere superiori:

a) per le province, al 16,9 per cento per l'anno 2012 e al 19,8 per cento per gli anni dal 2013 al 2016;

b) per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, al 16,0 per cento per l'anno 2012 e al 15,8 per cento per gli anni dal 2013 al 2016;

c) per i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti, per gli anni dal 2013 al 2016, a 15,8 per cento."

Art 2-ter. - (*Patto di stabilità interno*) – I. Al comma 2 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183:

a) dopo le parole "registrata negli anni 2006-2008," sono inserite le parole "per l'anno 2012 e registrata negli anni 2007-2009, per gli anni dal 2013 al 2016,";

b) alla lettera a) sostituire le parole: "19,7 per cento" con "18,8 per cento";

c) alle lettere b) e c) sostituire le parole "15, 4 per cento" con le parole "14,8 per cento".

2. Al comma 17 dell'articolo 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183:

a) al primo periodo le parole "A decorrere dall'anno 2013" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dall'anno 2014";

b) le parole "30 novembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2013";

c) all'ultimo periodo le parole "per l'anno 2012 le disposizioni di cui ai commi da 138 a 143" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2012 e 2013 le disposizioni di cui ai commi da 138 a 142".

3. All'articolo 1, comma 138, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: "Nell'anno 2013 le regioni, escluse la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il loro saldo programmatico attraverso un aumento dei pagamenti in conto capitale e, contestualmente, procedono a rideterminare i propri obiettivi programmatici in termini di competenza eurocompatibile e di competenza finanziaria, riducendoli dello stesso importo."

4. Il comma 143 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è abrogato.

5. Il comma 24 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, è abrogato.

6. All'articolo 4-ter del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1 e al comma 2 sostituire le parole "20 settembre" con le seguenti "15 luglio";

b) al comma 5 sostituire le parole "5 ottobre" con le seguenti "10 settembre".

7. All'articolo 1, comma 122, della legge 13 dicembre 2010, n.220 sostituire le parole "in caso di mancato rispetto del patto" con le seguenti "nonché sui trasferimenti erariali destinati ai comuni della Regione Siciliana e della regione Sardegna, in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo del patto di stabilità interno".

Art. 2-*quater*. - (*Sanzioni per il mancato rispetto del patto di stabilità interno*) - 1. Il comma 26 dell'articolo 31, della legge 12 novembre 2011, n. 183, è sostituito dal seguente:

"26. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, l'ente locale inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:

a) è assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. Gli enti locali della Regione siciliana e della regione Sardegna sono assoggettati alla riduzione dei trasferimenti erariali nella misura indicata al primo periodo. In caso di incapienza dei predetti fondi gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue. La sanzione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilità interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente;

b) non può impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;

c) non può ricorrere all'indebitamento per gli investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;

d) non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione;

e) è tenuto a rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di presenza indicati nell'articolo 82 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni, con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010."

2. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, il comma 27 è abrogato.

Art 2-*quinqüies*. - (*Limite alle spese correnti degli enti locali*) - 1. Il comma 28 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è abrogato.

2. Il comma 66 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è abrogato.

3. In applicazione del secondo periodo del comma 6 dell'articolo 162 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i proventi da alienazioni di beni patrimoniali disponibili possono essere destinati esclusivamente alla copertura di spese di investimento ovvero, in assenza di queste o per la parte eccedente, per la riduzione del debito.

4. Al comma 3 dell'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "con riferimento a squilibri di parte capitale. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2."

Art. 2-sexies. - (*Certificazione del patto di stabilità interno degli enti locali*) - 1. All'articolo 31, comma 20, della legge 12 novembre 2011, n. 183, gli ultimi due periodi sono sostituiti da: "Nel caso in cui la certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa entro sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del conto consuntivo e attesti il rispetto del patto di stabilità interno, si applicano le sole disposizioni di cui al comma 26, lettera d), del presente articolo. Decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, in caso di mancata trasmissione da parte dell'ente locale della certificazione, il presidente dell'organo di revisione economico-finanziaria nel caso di organo collegiale ovvero l'unico revisore nel caso di organo monocratico, in qualità di commissario *ad acta*, provvede ad assicurare l'assolvimento dell'adempimento e a trasmettere la predetta certificazione entro i successivi trenta giorni, con la sottoscrizione di tutti i soggetti previsti. Sino alla data di trasmissione da parte del commissario *ad acta* le erogazioni di risorse o trasferimenti da parte del Ministero dell'interno sono sospese e, a tal fine, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede a trasmettere apposita comunicazione al predetto Ministero."

2. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 20 inserire il seguente:

"20-bis. Decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, l'ente locale è comunque tenuto ad inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, se rileva, rispetto a quanto già certificato, un peggioramento del proprio posizionamento rispetto all'obiettivo del patto di stabilità interno."

Art. 2-septies. - (*Patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano*) - 1. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

2. Il complesso delle spese finali in termini di competenza eurocompatibile delle regioni a statuto ordinario, non può essere superiore, per ciascuno degli anni 2013 e 2014, all'importo di 20.090 milioni, e, per ciascuno degli anni 2015 e 2016, all'importo di 20.040 milioni. L'ammontare dell'obiettivo di ciascuna regione in termini di competenza eurocompatibile, per gli esercizi dal 2013 al 2016, è determinato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è recepito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 31 gennaio di ciascun anno e può assorbire quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. In caso di mancata deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze è comunque emanato entro il 15 febbraio 2013, ripartendo l'obiettivo complessivo in proporzione all'incidenza della spesa espressa in termini di competenza eurocompatibile di ciascuna regione, calcolata sulla base dei dati, relativi al 2011, trasmessi ai sensi dell'articolo 19-bis, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, e, ove necessario, sulla base delle informazioni trasmesse dalle Regioni attraverso il monitoraggio del patto di stabilità interno del 2011.

3. Il complesso delle spese finali in termini di competenza finanziaria di ciascuna regione a statuto ordinario non può essere superiore, per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016, all'obiettivo di competenza eurocompatibile determinato per il corrispondente esercizio ai sensi del comma 2.

4. Il complesso delle spese finali di competenza eurocompatibile di cui al comma 2 è determinato dalla somma:

a) degli impegni di parte corrente al netto dei trasferimenti, delle spese per imposte e tasse e per gli oneri straordinari della gestione corrente;

b) dei pagamenti per trasferimenti correnti, per imposte e tasse e per gli oneri straordinari della gestione corrente;

c) dei pagamenti in conto capitale escluse le spese per concessione di crediti, per l'acquisto di titoli, di partecipazioni azionarie e per conferimenti.

5. Al comma 4 dell'articolo 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le lettere f) e n) sono abrogate;

b) alla fine della lettera l), aggiungere le seguenti parole "entro il limite di 1600 milioni";

c) dopo la lettera n-ter) è aggiunta la seguente:

"n-quater) per l'anno 2013 delle spese effettuate a valere sulle somme attribuite alle regioni ai sensi del comma 27 dell'articolo 2."

Le disposizioni di cui all'articolo 32, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, si applicano al complesso delle spese finali di cui ai commi 2 e 3.

6. Sono abrogate le disposizioni che individuano esclusioni di spese dalla disciplina del patto di stabilità interno delle regioni a statuto ordinario differenti da quelle previste ai sensi del comma 5.

7. Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, le regioni a statuto speciale, escluse la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, concordano con il Ministro dell'economia e delle finanze, per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016, l'obiettivo in termini di competenza finanziaria e di competenza eurocompatibile, determinato riducendo il complesso delle spese finali in termini di competenza eurocompatibile risultante dal consuntivo 2011:

a) degli importi indicati per il 2013 nella tabella di cui all'articolo 32, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183;

b) del contributo previsto dall'articolo 28, comma 3, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come rideterminato dall'articolo 35, comma 4, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e dall'articolo 4, comma 11, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;

c) degli importi indicati nel decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, relativi al 2013, 2014, 2015 e 2016, emanato in attuazione dell'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

d) degli ulteriori contributi disposti a carico delle autonomie speciali.

Il complesso delle spese finali in termini di competenza finanziaria di ciascuna autonomia speciale di cui al presente comma non può essere superiore, per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016, all'obiettivo di competenza eurocompatibile determinato per il corrispondente esercizio ai sensi del presente comma. A tal fine, entro il 31 marzo di ogni anno, il Presidente dell'ente trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia e delle finanze.

8. Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano con il Ministro dell'economia e delle finanze, per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016, il saldo programmatico calcolato in termini di competenza mista, determinato aumentando il saldo programmatico dell'esercizio 2011:

a) degli importi indicati per il 2013 nella tabella di cui all'articolo 32, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183;

b) del contributo previsto dall'articolo 28, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge

22 dicembre 2011, n. 214, come rideterminato dall'articolo 35, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e dall'articolo 4, comma 11, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;

c) degli importi indicati nel decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, relativi al 2013, 2014, 2015 e 2016, emanato in attuazione dell'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

d) degli ulteriori contributi disposti a carico delle autonomie speciali.

A tale fine, entro il 31 marzo di ciascun anno, il presidente dell'ente trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia e delle finanze.

9. In caso di mancato accordo di cui ai commi 7 e 8 entro il 31 luglio, gli obiettivi delle regioni Sardegna, Sicilia, Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta sono determinati sulla base dei dati trasmessi, ai sensi dell'articolo 19-*bis*, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, ridotti degli importi previsti dal comma 7. Gli obiettivi della regione Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono determinati applicando agli obiettivi definiti nell'accordo relativo al 2011 i contributi previsti dal comma 8.

10. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano che esercitano in via esclusiva le funzioni in materia di finanza locale definiscono, per gli enti locali dei rispettivi territori, nell'ambito degli accordi di cui ai commi 7 e 8, le modalità attuative del patto di stabilità interno mediante l'esercizio delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione e fermo restando l'obiettivo complessivamente determinato in applicazione dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183. In caso di mancato accordo, si applicano, per gli enti locali di cui al presente comma, le disposizioni previste in materia di patto di stabilità interno per gli enti locali del restante territorio nazionale.

11. L'attuazione dei commi 7, 8 e 10 avviene nel rispetto degli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle relative norme di attuazione.

12. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono al riequilibrio della finanza pubblica, oltre che nei modi stabiliti dai commi 7, 8 e 10, anche con misure finalizzate a produrre un risparmio per il bilancio dello Stato, mediante l'assunzione dell'esercizio di funzioni statali, attraverso l'emanazione, con le modalità stabilite dai rispettivi statuti, di specifiche norme di attuazione statutaria; tali norme di attuazione precisano le modalità e l'entità dei risparmi per il bilancio dello Stato da ottenere in modo permanente o comunque per annualità definite.

13. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno e per acquisire elementi informativi utili per la finanza pubblica

anche relativamente alla loro situazione debitoria, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno, le informazioni riguardanti le modalità di determinazione dei propri obiettivi e, trimestralmente, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza finanziaria sia quella di competenza eurocompatibile, attraverso i prospetti e con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

14. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, ciascuna regione e provincia autonoma è tenuta ad inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario, secondo i prospetti e con le modalità definite dal decreto di cui al comma 13. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento al patto di stabilità interno. Nel caso in cui la certificazione, sebbene trasmessa in ritardo, attesti il rispetto del patto, si applicano le sole disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.

15. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno la Regione o la Provincia autonoma inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:

a) è tenuta a versare all'entrata del bilancio statale, entro sessanta giorni dal termine stabilito per la trasmissione della certificazione relativa al rispetto del patto di stabilità interno, l'importo corrispondente alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. Per gli enti per i quali il patto di stabilità interno è riferito al livello della spesa, si assume quale differenza il maggiore degli scostamenti registrati in termini di cassa o di competenza. Dal 2013, per gli enti per i quali il patto di stabilità interno è riferito al livello della spesa, si assume quale differenza il maggiore degli scostamenti registrati in termini di competenza eurocompatibile o di competenza finanziaria. In caso di mancato versamento si procede, nei sessanta giorni successivi, al recupero di detto scostamento a valere sulle giacenze depositate nei conti aperti presso la tesoreria statale. Trascorso inutilmente il termine perentorio stabilito dalla normativa vigente per la trasmissione della certificazione da parte dell'ente territoriale, si procede al blocco di qualsiasi prelievo dai conti della tesoreria statale sino a quando la certificazione non viene acquisita. La sanzione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilità interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione europea rispetto alla media della corrispondente

spesa del triennio considerata ai fini del calcolo dell'obiettivo, diminuita della percentuale di manovra prevista per l'anno di riferimento, nonché, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità nel triennio, dell'incidenza degli scostamenti tra i risultati finali e gli obiettivi del triennio e gli obiettivi programmatici stessi. Dal 2013 la sanzione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilità interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione europea rispetto alla corrispondente spesa del 2011 considerata ai fini del calcolo dell'obiettivo, diminuita della percentuale di manovra prevista per l'anno di riferimento, nonché, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità nel triennio, dell'incidenza degli scostamenti tra i risultati finali e gli obiettivi del triennio e gli obiettivi programmatici stessi;

b) non può impegnare spese correnti, al netto delle spese per la sanità, in misura superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;

c) non può ricorrere all'indebitamento per gli investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie e finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;

d) non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio che si configurino come elusivi della presente disposizione;

e) è tenuta a rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di presenza del Presidente e dei componenti della Giunta con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010.

16. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che si trovano nelle condizioni indicate dall'ultimo periodo dell'articolo 7, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, si considerano adempienti al patto di stabilità interno se, nell'anno successivo:

a) non impegnano spese correnti, al netto delle spese per la sanità, in misura superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;

b) non ricorrono all'indebitamento per gli investimenti;

c) non procedono ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto, altresì, divieto di sti-

colare contratti di servizio che si configurino come elusivi della presente disposizione. A tal fine, il rappresentante legale e il responsabile del servizio finanziario certificano trimestralmente il rispetto delle condizioni di cui alle lettere *a)* e *b)* e di cui alla presente lettera. La certificazione è trasmessa, entro i dieci giorni successivi al termine di ciascun trimestre, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. In caso di mancata trasmissione della certificazione, le regioni si considerano inadempienti al patto di stabilità interno. Lo stato di inadempienza e le sanzioni previste, ivi compresa quella di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, hanno effetto decorso il termine perentorio previsto per l'invio della certificazione.

17. Alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, per le quali la violazione del patto di stabilità interno sia accertata successivamente all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce, si applicano, nell'anno successivo a quello in cui è stato accertato il mancato rispetto del patto di stabilità interno, le sanzioni di cui al comma 15. In tali casi, la comunicazione della violazione del patto è effettuata al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato entro 30 giorni dall'accertamento della violazione da parte degli uffici dell'ente.

18. I contratti di servizio e gli altri atti posti in essere dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano che si configurano elusivi delle regole del patto di stabilità interno sono nulli.

19. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere aggiornati, ove intervengano modifiche legislative alla disciplina del patto di stabilità interno, i termini riguardanti gli adempimenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano relativi al monitoraggio e alla certificazione del patto di stabilità interno.

20. Nell'articolo 19-*bis*, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, le parole "2009, 2010 e 2011" sono sostituite dalle parole "dal 2009 al 2015". Alla fine del comma 1 è aggiunto il seguente periodo "Dal 2012 i dati relativi alle entrate sono trasmessi distinguendo la gestione sanitaria e non sanitaria".

21. Nell'articolo 16, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole "30 settembre 2012" sono sostituite dalle parole "31 gennaio di ciascun anno" e le parole "15 ottobre 2012" sono sostituite dalle parole "15 febbraio di ciascun anno".

22. Nell'articolo 16, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole "30 settembre 2012" sono sostituite dalle parole "31 gennaio di ciascun anno" e le parole "15 ottobre 2012" sono sostituite dalle parole "15 febbraio di ciascun anno".

23. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 32, commi 6, 7, 8, 9 e 20, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

24. Al comma 21 dell'articolo 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole "18, 19 e 20" sono sostituite dalle seguenti: "18 e 19".

25. Al comma 1, lettera a), dell'articolo 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole "Per gli enti per i quali il patto di stabilità interno è riferito al livello della spesa, si assume quale differenza il maggiore degli scostamenti registrati in termini di cassa o di competenza." sono aggiunte le seguenti "Dal 2013, per gli enti per i quali il patto di stabilità interno è riferito al livello della spesa, si assume quale differenza il maggiore degli scostamenti registrati in termini di competenza eurocompatibile o competenza finanziaria";

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo "Dal 2013 la sanzione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilità interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione europea rispetto alla corrispondente spesa del 2011 considerata ai fini del calcolo dell'obiettivo, diminuita della percentuale di manovra prevista per l'anno di riferimento, nonché, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità nel triennio, dell'incidenza degli scostamenti tra i risultati finali e gli obiettivi del triennio e gli obiettivi programmatici stessi."».

1.260

MERCATALI, PEGORER

Respinto

Sostituire il comma 91, con il seguente:

"a) Al comma 6 dell'articolo 16 del decreto-legge n. 95 del 2012 le parole: ' 2012 e di 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 2100 milioni a decorrere dall'anno 2015« sono sostituite dalle parole: ' 2012, 2013, 2014 e 600 milioni dall'anno 2015 ';

b) Per l'anno 2013 la riduzione di cui al comma 6 dell'articolo 16 del decreto-legge 95 del 2012 si applica esclusivamente ai comuni con popolazione superiore ai 5000 abitanti, ferme restando le esenzioni già previste dalla legge.

c) All'articolo 20 comma 5 lett. d) del decreto-legge del 6 luglio 2011, n. 98 e successive modificazioni, sostituire le parole: ' 2.000 milioni ' con le seguenti: ' 1.000 milioni '.

d) All'articolo 31 della legge 183 del 2011, i commi 2 e seguenti sono sostituiti dal seguente comma: ' Per gli anni 2013, 2014 e 2015 gli obiettivi in termini di saldo finanziario per i singoli comuni sono stabiliti attraverso apposito decreto del Ministero dell'Economia, di concerto con il Ministero dell'Interno, d'intesa con la conferenza stato città ed autonomie

locali, da emanarsi entro 120 giorni dalla entrata in vigore della presente legge. Il riparto dell'obiettivo programmatico di comparto tiene conto prioritariamente della dimensione demografica, della partecipazione a forme associate, della dimensione delle entrate e delle spese, e del risultato dei fabbisogni standard ove disponibili '.

e) Nell'anno 2013, alle regioni a statuto ordinario, alla Regione Sicilia e Sardegna, i cui comuni sono beneficiari di risorse erariali, è attribuito un contributo, nei limiti di un importo complessivo di 1.000 milioni di euro in misura pari all'83,33 per cento degli spazi finanziari, validi ai fini del patto di stabilità Interno, ceduti da ciascuna di esse e attribuiti ai comuni ricadenti nel proprio territorio nei limiti degli importi indicati per ciascuna regione in base al raccordo da sancire, entro 1130 giugno 2013, in Conferenza Unificata. Il contributo è destinato dalle regioni alla riduzione del debito. In caso di mancato accordo lo stanziamento è destinato alla riduzione del debito dei comuni con criteri da stabilire in Conferenza Stato città ed autonomie locali.

f) La cessione di spazi finanziari di cui al comma 1, nonché l'utilizzo degli stessi da parte dei comuni, avviene ai sensi di quanto disposto dal comma 138 e seguenti dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Ai fini dell'applicazione del comma 1, in Conferenza Unificata sono definiti i criteri e le modalità di riparto nazionale; le modalità operative sono altresì sancite tramite accordo tra la regione e la corrispondente Anci territoriale. Gli spazi finanziari ceduti da ciascuna regione vengono ripartiti tra i comuni, al fine di favorire i pagamenti dei residui passivi in conto capitale in favore dei creditori.

g) I criteri per la cessione di spazi finanziari a favore dei comuni devono tener conto anche dei seguenti parametri:

a) rispetto del patto di stabilità nell'anno precedente;

b) residui passivi in conto capitale effettivamente liquidabili entro l'anno.

h) Ai fini dell'applicazione del comma 1, gli enti locali dichiarano all'ANCI, all'UPI, alle regioni e alle province autonome, entro il 15 luglio 2013, l'entità dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell'anno. Entro il termine del 31 luglio 2013, le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun comune beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

i) All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185, come convertito dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2, sono apportate le seguenti modifiche:

alla lettera a), sostituire 12,6 con 22,9;

alla lettera b), sostituire 11,6 con 21,5;

alla lettera c), sostituire 10,6 con 19,5;

alla lettera d), sostituire 9 per cento con 16,5 per cento;

alla lettera e), sostituire 8 per cento con 14,5 per cento.

1.261

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Respinto

Sostituire il comma 91 con i seguenti:

«91. Al comma 6 dell'articolo 16 del decreto-legge n. 95 del 2012 le parole: "2012 e di 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 2100 milioni a decorrere dall'anno 2015" sono sostituite dalle parole: "2012, 2013, 2014 e 600 milioni dall'anno 2015".

91-bis. Per l'anno 2013 la riduzione di cui al comma 6 dell'articolo 16 del decreto-legge 95 del 2012 si applica esclusivamente ai comuni con popolazione superiore ai 5000 abitanti, ferme restando le esenzioni già previste dalla legge.

91-ter. All'articolo 20 comma 5, lett. d) del decreto-legge del 6 luglio 2011, n. 98 e successive modificazioni, sostituire le parole: "2.000 milioni" con le seguenti. "1.000 milioni".

91-quater. All'articolo 31 della legge 183 del 2011, i commi 2 e seguenti sono sostituiti dal seguente comma: "Per gli anni 2013, 2014 e 2015 gli obiettivi in termini di saldo finanziario per i singoli comuni sono stabiliti attraverso apposito Decreto del Ministero dell'Economia, di concerto con il Ministero dell'interno, d'intesa con la conferenza stato città ed autonomie locali, da emanarsi entro 120 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, il riparto dell'obiettivo programmatico di comparto tiene conto prioritariamente della dimensione demografica, della partecipazione a forme assodate, della dimensione delle entrate e delle spese, e del risultato dei fabbisogni *standard* ove disponibili".

91-quinquies. Nell'anno 2013, alle regioni a statuto ordinario, alla Regione Sicilia e Sardegna, i cui commi sono beneficiari di risorse erariali, è attribuito un contributo, nei limiti di un importo complessivo di 1.000 milioni di euro in misura pari all'83,33 per cento degli spazi finanziari, validi ai fini del patto di stabilità interno, ceduti da ciascuna di esse e attribuiti ai comuni ricadenti nel proprio territorio nei limiti degli importi indicati per ciascuna regione in base all'accordo da sancire, entro il 30 giugno 2013, in Conferenza Unificata. il contributo è destinato dalle regioni alla riduzione del debito. In caso di mancato accordo lo stanziamento è destinato alla riduzione del debito dei comuni con criteri da stabilire in Conferenza Stato città ed autonomie locali.

91-sexies. La cessione di spazi finanziari di cui al comma 1, nonché l'utilizzo degli stessi da parte dei comuni, avviene ai sensi di quanto disposto dal comma 138 e seguenti dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Ai fini dell'applicazione del comma 1, in Conferenza Unificata sono definiti i criteri e le modalità di riparto nazionale; le modalità operative sono altresì sancite tramite accordo tra la regione e la corrispondente Anci territoriale. Gli spazi finanziari ceduti da ciascuna regione vengono ripartiti tra i comuni, al fine di favorire i pagamenti dei residui passivi in conto capitale in favore dei creditori.

91-*septies*. I criteri per la cessione di spazi finanziari a favore dei comuni devono tener conto anche dei seguenti parametri:

- a) rispetto del patto di stabilità nell'anno precedente;
- b) residui passivi in conto capitale effettivamente liquidabili entro l'anno.

91-*octies*. Ai fini dell'applicazione del comma 91, gli enti locali dichiarano all'ANCI, all'UPI, alle regioni e alle province autonome, entro il 15 luglio 2013, l'entità dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell'anno. Entro il termine del 31 luglio 2013, le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun comune beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica».

Conseguentemente:

all'articolo 3, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 30-*bis*, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 155, come convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modifiche:

- alla lettera *a*), sostituire 12,6 con 22,9;
- alla lettera *b*), sostituire 11,6 con 21,5;
- alla lettera *c*), sostituire 10,6 con 19,5;
- alla lettera *d*), sostituire 9 per cento con 16,5 per cento;
- alla lettera *e*), sostituire 8 per cento con 14,5 per cento.

1.262

CARLINO

Respinto

Sostituire il comma 91, con i seguenti:

«91. Al comma 6 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, le parole: "2012 e di 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 2100 milioni a decorrere dall'anno 2015" sono sostituite dalle parole: "2012,2013, 2014 e 600 milioni dall'anno 2015".

91-*bis*. Per fanno 2013 la riduzione di cui al comma 6 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.135, si applica esclusivamente ai comuni con popolazione superiore ai 5000 abitanti, ferme restando le esenzioni già previste dalla legge.

91-*ter*. All'articolo 20 comma 5 lettera *d*) del decreto-legge del 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n 111, le parole: "2.000 milioni" sono sostituite con le seguenti: "1.000 milioni".

91-*quater*. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"Per gli anni 2013, 2014 e 2015 gli obiettivi in termini di saldo finanziario per i singoli comuni sono stabiliti attraverso apposito decreto del Ministero dell'economia, di concerto con il Ministero dell'interno, d'intesa con la conferenza stato città ed autonomie locali, da emanarsi entro 120 giorni dalla entrata in vigore della presente legge. Il riparto dell'obiettivo programmatico di comparto tiene conto prioritariamente della dimensione demografica, della partecipazione a forme associate, della dimensione delle entrate e delle spese, e del risultato dei fabbisogni *standard* ove disponibili".».

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 30-*bis*, comma 11 del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2, sono apportate le seguenti modifiche:

- alla lettera *a*), sostituire 12,6 con 22,9;
- alla lettera *b*), sostituire 11,6 con 21,5;
- alla lettera *c*), sostituire 10,6 con 19,5;
- alla lettera *d*), sostituire 9 per cento con 16,5 per cento;
- alla lettera *e*), sostituire 8 per cento con 14,5 per cento».

1.263

MUSSO, GUSTAVINO

Respinto

Sostituire il comma 91 con il seguente:

«91. Al comma 6 dell'articolo 16 del decreto-legge n. 95 del 2012, sostituire le parole: "2012 e di 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 2100 milioni a decorrere dall'anno 2015" con le seguenti: "2012, 2013, 2014 e 600 milioni dall'anno 2015". Per l'anno 2013 la riduzione di cui al comma 6 dell'articolo 16 del decreto-legge 95 del 2012 si applica esclusivamente ai comuni con popolazione superiore ai 5000 abitanti, ferme restando le esenzioni già previste dalla legge».

Conseguentemente, dopo il comma 40 dell'articolo 3, inserire il seguente:

«40-*bis*. All'articolo 30-*bis*, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008 n.185, come convertito dalla legge 28 gennaio 2009 n.2, sono apportate le seguenti modifiche:

- alla lettera *a*), sostituire 12,6 con 22,9;
- alla lettera *b*), sostituire 11,6 con 21,5;
- alla lettera *c*), sostituire 10,6 con 19,5;

alla lettera *d*), sostituire 9 per cento con 16,5 per cento;
alla lettera *e*), sostituire 8 per cento con 14,5 per cento».

1.264

PICETTO FRATIN, Mauro Maria MARINO, GHIGO, SCARABOSIO, RIZZOTTI, MARCENARO, BORNACIN

Dichiarato inammissibile

Sostituire il comma 91 con il seguente:

«Al comma 6 dell'articolo 16 del decreto-legge n. 95 del 2012 le parole: "2012 e di 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 2100 milioni a decorrere dall'anno 2015" sono sostituite dalle parole: "2012, 2013, 2014 e 600 milioni dall'anno 2015".

Per l'anno 2013 la riduzione di cui al comma 6 dell'articolo 16 del decreto-legge 95 del 2012 si applica esclusivamente ai comuni con popolazione superiore ai 5000 abitanti, ferme restando le esenzioni già previste dalla legge».

1.265

AGOSTINI, BIANCO, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, SANNA, VITALI, CASSON, STRADIOTTO, ANDRIA, BARBOLINI, FONTANA, BASSOLI, MAZZUCONI, VIMERCATI, MONGIELLO, MAGISTRELLI, PINOTTI, FIORONI, FERRANTE, ANTEZZA

Dichiarato inammissibile

Al comma 91, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «All'Articolo 16 dopo il comma 6 del decreto-legge 95 del 2012» *aggiungere il seguente:* «Per 2013 ai comuni assoggettati alle regole del patto di stabilità interno, non si applica la riduzione di cui al comma 6. Gli importi da imputare a ciascun comune, definiti mediante i meccanismi di cui al secondo e terzo periodo del comma 6, costituiscono un peggioramento del saldo finanziario di cui all'articolo 31 comma 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183.»

Conseguentemente,

a) all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni di euro per l'anno 2015 e di 641 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016» *con le seguenti:* «50 milioni di euro per l'anno 2013, di 647,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 391 milioni di euro per l'anno 2015 e di 441 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016»;

b) all'articolo 1, dopo il comma 98, aggiungere i seguenti:

«98-bis. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 7, commi da 12 a 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica, le amministrazioni centrali dello Stato assicurano, a decorrere dall'anno 2013, una riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato n. 1.

98-ter. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 12, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nella tabella di cui al medesimo comma 12.

98-quater. I Ministri competenti propongono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 98-quinquies.

98-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma.

98-sexies. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 14 non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi del comma 13, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e, eventualmente, con la medesima legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 98-ter.

ALLEGATO N. 1
(articolo 1, comma 98-bis)

Riduzioni di spesa dei Ministeri da realizzare con la legge di stabilità
(Milioni di euro)

Ministeri	Saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Ministero dell'economia e delle finanze	71,55	66,23	54,15	61,53	66,23	54,15
Ministero dello sviluppo economico	5,28	3,72	-	4,54	3,72	-
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	4,84	4,61	5,15	4,16	4,61	5,15
Ministero della giustizia	14,90	12,26	12,75	12,82	12,26	12,75
Ministero degli affari esteri	2,68	2,15	2,59	2,30	2,15	2,59
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	18,29	17,27	23,67	15,73	17,27	23,67
Ministero dell'interno	-	-	-	-	-	-
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	2,30	2,10	3,10	1,98	2,10	3,10
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	20,70	19,35	20,92	17,80	19,35	20,92
Ministero della difesa	23,61	17,64	26,95	20,30	17,64	26,95
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	1,58	0,85	1,04	1,36	0,85	1,04
Ministero per i beni e le attività culturali	5,56	5,14	6,67	4,78	5,14	6,67
Ministero della salute	6,43	6,13	7,95	5,53	6,13	7,95
Totale	177,73	157,45	164,95	152,85	157,45	164,95

c) all'articolo 3, comma 23:

alla lettera a), sostituire le parole: «allo 0,50 per cento» con le seguenti: «allo 0,52 per cento»;

alla lettera b), sostituire le parole: «allo 0,45 per cento» con le seguenti: «allo 0,48 per cento».

d) all'articolo 3, comma 41, alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni;

2013: - 40.000;

2014: - 40.000;

2015: - 40.000.

1.266

AGOSTINI, BIANCO, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, SANNA, VITALI, CASSON, STRADIOTTO, ANDRIA, BARBOLINI, FONTANA, BASSOLI, MAZZUCONI, VIMERCATI, MONGIELLO, MAGISTRELLI, PINOTTI, FIORONI, FERRANTE, ANTEZZA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 91, inserire il seguente:

«91-bis. All'articolo 16 dopo il comma 6 del decreto-legge 95 del 2012 aggiungere il seguente:

"6-bis. Per l'anno 2012 e 2013, ai comuni assoggettati alle regole del patto di stabilità interno, non si applica la riduzione di cui al comma 6. Gli importi delle riduzioni da imputare a ciascun comune, definiti mediante i meccanismi di cui al secondo e terzo periodo del comma 6, non sono validi ai fini del patto di stabilità interno e sono utilizzati esclusivamente l'estinzione anticipata o riduzione del debito, inclusi gli eventuali indennizzi dovuti. Le risorse non utilizzate nel corso dell'anno, per l'estinzione anticipata o riduzione del debito sono recuperate nell'anno successivo con le modalità di cui al comma 6. A tale fine i comuni comunicano al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio del 31 marzo e secondo le modalità definite con decreto del Ministero dell'interno da adottare entro il 31 gennaio 2013, l'importo non utilizzato per l'estinzione anticipata o riduzione del debito. In caso di mancata comunicazione da parte dei comuni entro il predetto termine perentorio il recupero è effettuato nell'anno successivo per un importo pari al totale del valore della riduzione non operata. Nel'anno successivo l'obiettivo del patto di stabilità interno di ciascun ente è migliorato di un importo pari al recupero effettuato dal Ministero dell'interno nel medesimo anno".».

Conseguentemente,

a) all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni di euro per l'anno 2015 e di 641 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «50 milioni di euro per l'anno 2013, di 647,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 391 milioni di euro per l'anno 2015 e di 441 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016»;

b) all'articolo 1, dopo il comma 98, aggiungere i seguenti:

«98-bis. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 7, commi da 12 a 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica, le amministrazioni centrali dello Stato assicurano, a decorrere dall'anno 2013, una riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato n. 1.

98-ter. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 12, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nella tabella di cui al medesimo comma 12.

98-quater. I Ministri competenti propongono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 98-quinquies.

98-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma.

98-sexies. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 14 non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi del comma 13, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e, eventualmente, con la medesima legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 98-ter.

ALLEGATO N. 1
(articolo 1, comma 98-bis)

Riduzioni di spesa dei Ministeri da realizzare con la legge di stabilità
(Milioni di euro)

Ministeri	Saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Ministero dell'economia e delle finanze	71,55	66,23	54,15	61,53	66,23	54,15
Ministero dello sviluppo economico	5,28	3,72	-	4,54	3,72	-
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	4,84	4,61	5,15	4,16	4,61	5,15
Ministero della giustizia	14,90	12,26	12,75	12,82	12,26	12,75
Ministero degli affari esteri	2,68	2,15	2,59	2,30	2,15	2,59
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	18,29	17,27	23,67	15,73	17,27	23,67
Ministero dell'interno	-	-	-	-	-	-
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	2,30	2,10	3,10	1,98	2,10	3,10
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	20,70	19,35	20,92	17,80	19,35	20,92
Ministero della difesa	23,61	17,64	26,95	20,30	17,64	26,95
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	1,58	0,85	1,04	1,36	0,85	1,04
Ministero per i beni e le attività culturali	5,56	5,14	6,67	4,78	5,14	6,67
Ministero della salute	6,43	6,13	7,95	5,53	6,13	7,95
Totale	177,73	157,45	164,95	152,85	157,45	164,95

c) Conseguentemente, all'articolo 3, comma 23:

alla lettera a) sostituire le parole: «allo 0,50 per cento» con le seguenti: «allo 0,52 per cento»;

alla lettera b), sostituire le parole: «allo 0,45 per cento» con le seguenti: «allo 0,48 per cento».

d) all'articolo 3, comma 41, alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2013: - 40.000;

2014: - 40.000;

2015: - 40.000.

1.267

AGOSTINI, BIANCO, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, SANNA, VITALI, CASSON, STRADIOTTO, ANDRIA, BARBOLINI, FONTANA, BASSOLI, MAZZUCONI, VIMERCATI, MONGIELLO, ANTEZZA

Respinto

Dopo il comma 91, inserire il seguente:

«91-bis. All'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 65, convertito con modificazione dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 aggiungere il seguente comma:

"6-quinquies. Al fine di incentivare il percorso associativo, nel 2013 per i comuni con popolazione compresa tra i 1000 e i 5000 abitanti che costituiscono Unioni l'obiettivo del patto di stabilità interno viene annullato dalle regioni attraverso il patto di stabilità regionale".».

Conseguentemente,

a) all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni di euro per l'anno 2015 e di 641 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «50 milioni di euro per l'anno 2013, di 647,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 391 milioni di euro per l'anno 2015 e di 441 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016»;

b) all'articolo 1, dopo il comma 98, aggiungere i seguenti:

«93-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi da 12 a 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al fine del concorso al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica, le amministrazioni centrali dello Stato assicurano, anche sulla base dell'attività del Commissario di cui all'articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazione dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, a decorrere dall'anno 2013, una ulteriore riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato n. 1.

93-ter. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 93-bis, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, nell'ambito delle spese rimodula-

bili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nella tabella di cui al medesimo comma 98-*bis*.

98-quater. I Ministri competenti propongono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 98-*quinquies*.

98-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma.

93-sexies. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 93-*quater* non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi del comma 98-*ter*, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e, eventualmente, con il disegno di legge di assestamento è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 98-*ter*».

ALLEGATO N. 1
(articolo 1, comma 98-bis)

Riduzioni di spesa dei Ministeri da realizzare con la legge di stabilità
(Milioni di euro)

Ministeri	Saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Ministero dell'economia e delle finanze	143,1	132,46	108,30	123,06	132,46	108,30
Ministero dello sviluppo economico	10,56	7,44	-	9,08	7,44	-
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	9,68	9,22	10,30	8,32	9,22	10,30
Ministero della giustizia	29,80	24,52	25,50	25,64	24,56	25,50
Ministero degli affari esteri	5,36	4,30	5,18	4,60	4,30	5,18
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	36,48	34,54	47,34	31,46	34,54	47,34
Ministero dell'interno	-	-	-	-	-	-
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	4,60	4,20	6,20	3,96	4,20	6,20
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	41,40	28,70	41,84	35,60	38,70	41,84
Ministero della difesa	47,22	35,28	53,90	40,60	35,38	53,90
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	3,16	1,70	2,08	2,72	1,60	2,08
Ministero per i beni e le attività culturali	11,12	10,28	13,34	9,56	10,28	13,34
Ministero della salute	12,86	12,26	15,90	11,06	12,26	15,90
Totale	355,34	314,9	329,90	305,70	314,90	329,90

1.268

AGOSTINI, BIANCO, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, SANNA, VITALI, CASSON, STRADIOTTO, ANDRIA, BARBOLINI, FONTANA, BASSOLI, MAZZUCONI, VIMERCATI, MONGIELLO, ANTEZZA

Respinto

Dopo il comma 91, inserire il seguente:

«91-bis. All'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con, modificazione dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 aggiungere i seguenti commi:

"6-*quater*. Per l'anno 2012 la riduzione di cui al comma 6, con le modalità di seguito stabilite, si applica ai soli comuni soggetti al patto di stabilità interno per il medesimo anno.

"6-*quinquies*. Al fine di incentivare il percorso associativo, nel 2013 per i comuni con popolazione compresa tra i 1000 e i 5000 abitanti che costituiscono Unioni l'obiettivo del patto di stabilità interno viene annullato dalle regioni attraverso il patto di stabilità regionale"».

Conseguentemente,

a) all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni di euro per l'anno 2015 e di 641 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «50 milioni di euro per l'anno 2013, di 647,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 391 milioni di euro per l'anno 2015 e di 441 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016»;

b) all'articolo 1, dopo il comma 98, aggiungere i seguenti:

«98-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi da 12 a 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica, le amministrazioni centrali dello Stato assicurano, anche sulla base dell'attività del Commissario di cui all'articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazione dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, a decorrere dall'anno 2013, una ulteriore riduzione della spesa In termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato n. 1.

98-*ter*. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 98-bis, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nella tabella di cui al medesimo comma 98-bis.

98-quater. I Ministri competenti propongono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma *98-quinquies*.

98-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma.

98-sexies. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma *98-quater* non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi del comma *98-ter*, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e, eventualmente, con il disegno di legge di assestamento è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma *98-ter*.

ALLEGATO N. 1
(articolo 1, comma 98-bis)

Riduzioni di spesa dei Ministeri da realizzare con la legge di stabilità
(Milioni di euro)

Ministeri	Saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Ministero dell'economia e delle finanze	143,1	132,46	108,30	123,06	132,46	108,30
Ministero dello sviluppo economico	10,56	7,44	-	9,08	7,44	-
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	9,68	9,22	10,30	8,32	9,22	10,30
Ministero della giustizia	29,80	24,52	25,50	25,64	24,56	25,50
Ministero degli affari esteri	5,36	4,30	5,18	4,60	4,30	5,18
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	36,48	34,54	47,34	31,46	34,54	47,34
Ministero dell'interno	-	-	-	-	-	-
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	4,60	4,20	6,20	3,96	4,20	6,20
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	41,40	38,70	41,84	35,60	38,70	41,84
Ministero della difesa	47,22	35,28	53,90	40,60	35,38	53,90
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	3,16	1,70	2,08	2,72	1,60	2,08
Ministero per i beni e le attività culturali	11,12	10,28	13,34	9,56	10,28	13,34
Ministero della salute	12,86	12,26	15,90	11,06	12,26	15,90
Totale	355,34	314,9	329,90	305,70	314,90	329,90

1.269

PICETTO FRATIN, Mauro Maria MARINO, GHIGO, SCARABOSIO, RIZZOTTI, MARCENARO, BORNACIN

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 91, inserire il seguente:

«91-bis. All'articolo 16 del decreto-legge 95 del 2012 sostituire il comma 6-bis con il seguente:

"6-bis. Per l'anno 2012 e 2013, ai comuni assoggettati alle regole del patto di stabilità interno, non si applica la riduzione di cui al comma 6. Gli importi delle riduzioni da imputare a ciascun comune, definiti mediante i meccanismi di cui al secondo e terzo periodo del comma 6, non sono validi ai fini del patto di stabilità interno e sono utilizzati esclusivamente l'estinzione anticipata o riduzione del debito, inclusi gli eventuali indennizzi dovuti. Le risorse non utilizzate nel corso dell'anno, per l'estinzione anticipata o riduzione del debito sono recuperate nell'anno successivo con le modalità di cui al comma 6. A tale fine i comuni comunicano al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio del 31 marzo e secondo le modalità definite con decreto del Ministero dell'interno da adottare entro il 31 gennaio 2013, l'importo non utilizzato per l'estinzione anticipata o riduzione del debito. In caso di mancata comunicazione da parte dei comuni entro il predetto termine perentorio il recupero è effettuato nell'anno successivo per un importo pari al totale del valore della riduzione non operata. Nell'anno successivo l'obiettivo del patto di stabilità interno di ciascun ente è migliorato di un importo pari al recupero effettuato dal Ministero dell'interno nel medesimo anno"».

1.270

PICETTO FRATIN, Mauro Maria MARINO, GHIGO, SCARABOSIO, RIZZOTTI, MARCENARO, BORNACIN

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 91, inserire il seguente:

«91-bis. All'articolo 16 del decreto-legge 95 del 2012 sostituire il comma 6-bis con il seguente:

"6-bis. Per 2013 ai comuni assoggettati alle regole del patto di stabilità interno, non si applica la riduzione di cui al comma 6. Gli importi da imputare a ciascun comune, definiti mediante i meccanismi di cui al secondo e terzo periodo del comma 6, costituiscono un peggioramento del saldo finanziario di cui all'articolo 31 comma 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183"».

1.271

MERCATALI, ANDRIA, CASSON, STRADIOTTO, BARBOLINI, FONTANA, ADAMO, BASSOLI, MAZZUCONI, VIMERCATI

Respinto

Dopo il comma 91, inserire il seguente:

«91-bis. All'articolo 7 del decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con legge del 1° agosto 2012, n. 122, aggiungere il seguente comma:

"6-bis. I Comuni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con legge del 1° agosto 2012, n. 122, conseguono per gli anni 2013 e 2014 l'obiettivo strutturale realizzando un saldo finanziario in termini di competenza mista pari a zero"».

Conseguentemente, alla compensazione degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal comma 1 si provvede mediante corrispondente utilizzo della dotazione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

1.272

MERCATALI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 91, inserire il seguente:

«91-bis. Sono esclusi dall'applicazione dell'ulteriore riduzione stabilita ai sensi del comma 91 del presente articolo, i comuni che, oltre ad aver rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2012, sulla base dell'apposita tabella allegata al rendiconto di gestione per il 2011, non presentano alcun valore deficitario per i parametri obiettivi individuati dal decreto del Ministro dell'interno del 24 settembre 2009 ai sensi dell'articolo 242 comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e presentano, al 31 dicembre 2011, un rapporto tra i dipendenti e la popolazione inferiore alla media nazionale della propria fascia demografica».

1.273

MERCATALI, MAGISTRELLI, PINOTTI, ANDRIA, CASSON, STRADIOTTO, BARBOLINI, FONTANA, ADAMO, BASSOLI, MAZZUCONI, VIMERCATI, FIORONI, FERRANTE, ANTEZZA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 91, inserire il seguente:

«91-bis. Ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2012 i Comuni che hanno avviato procedura ad evidenza

pubblica per la dismissione di proprie quote in società partecipate ad hanno espletato procedure di aggiudicazione possono computare le somme accertate in termini di competenza a condizione che la riscossione avvenga entro il 28 febbraio 2013. Le riscossioni relative alle procedure di cui al comma precedente, non sono computate ai fini del rispetto del patto di stabilità interno».

1.274

SAIA

Dichiarato inammissibile

Sostituire il comma 92 con i seguenti:

«92. Al primo periodo dell'articolo 16, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: "1200 milioni di euro" sono sostituite con le parole: "800 milioni di euro".

92-bis. Per l'anno 2013 alle Province non si applica la riduzione di cui al comma 7, articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificata dal comma 92 del presente articolo. Per l'anno 2013 le Province procedono dunque, per un importo complessivo di 300 milioni di euro alla riduzione o estinzione anticipata del debito comprendendo a tale fine anche gli eventuali indennizzi. Gli importi da imputare a ciascuna Provincia, se non utilizzati per incapienza del debito restano nella disponibilità dell'ente. A tale fine le Province comunicano al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio del 31 marzo 2013 e secondo le modalità definite con decreto del Ministero dell'interno previo parere della Conferenza Stato Città Autonomie locali, da adottare entro il 31 gennaio 2013, l'importo non utilizzato per l'estinzione anticipata del debito. In caso di mancata comunicazione da parte delle Province entro il predetto termine perentorio il recupero è effettuato nell'anno successivo per un importo pari al totale del valore della riduzione non operata. Nell'anno successivo l'obiettivo del patto di stabilità interno di ciascun ente è migliorato di un importo pari al recupero effettuato dal Ministero dell'interno nel medesimo anno. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dai periodi precedente, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una corrispondente quota delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 "Agenzia delle entrate-Fondi di bilancio".

92-ter. Per l'anno 2013 le Province possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo i pagamenti in conto capitale per un importo non superiore al 10 per cento dell'ammontare dei residui passivi in conto capitale per interventi nel settore dell'edilizia scolastica, della sicurezza stradale e della messa in sicurezza del

territorio, come risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2011, a condizione che abbiano rispettato il patto di stabilità interno negli ultimi tre anni».

1.275

FIRRARELLO

Dichiarato inammissibile

Sostituire il comma 92 con il seguente:

«92. Al primo periodo dell'articolo 16, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: "1200 milioni di euro" sono sostituite con le parole: "800 milioni di euro"».

1.276

DE ANGELIS

Dichiarato inammissibile

Apportare le seguenti modifiche:

1) sostituire il comma 92 con il seguente comma:

«92. Al primo periodo dell'articolo 16, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: "1200 milioni di euro" sono sostituite con le parole: "800 milioni di euro";

2) dopo il comma 92 inserire i seguenti commi

92-bis. Per l'anno 2013 alle Province non si applica la riduzione di cui al comma 7, articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificata dal comma 92 del presente articolo. Per l'anno 2013 le Province procedono dunque, per un importo complessivo di 300 milioni di euro alla riduzione o estinzione anticipata del debito comprendendo a tale fine anche gli eventuali indennizzi. Gli importi da imputare a ciascuna Provincia, se non utilizzati per incapienza del debito restano nella disponibilità dell'ente. A tale fine le Province comunicano al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio del 31 marzo 2013 e secondo le modalità definite con decreto del Ministero dell'interno previo parere della Conferenza Stato Città Autonomie locali, da adottare entro il 31 gennaio 2013, l'importo non utilizzato per l'estinzione anticipata del debito. In caso di mancata comunicazione da parte delle Province entro il predetto termine perentorio il recupero è effettuato nell'anno successivo per un importo pari al totale del valore della riduzione non operata. Nell'anno successivo l'obiettivo del patto di stabilità interno di ciascun ente è migliorato di un importo pari al recupero effettuato dal Ministero dell'interno nel medesimo anno.

Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dai periodi precedente, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una corrispondente quota delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 "Agenzia delle entrate-Fondi di bilancio".

92-ter. Per l'anno 2013 le Province possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo i pagamenti in conto capitale per un importo non superiore al 10 per cento dell'ammontare dei residui passivi in conto capitale per interventi nel settore dell'edilizia scolastica, della sicurezza stradale e della messa in sicurezza del territorio, come risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2011, a condizione che abbiano rispettato il patto di stabilità interno negli ultimi tre anni».

1.277

ALBERTI CASELLATI

Dichiarato inammissibile

Sostituire il comma 92 con i seguenti:

«92. Al primo periodo, dell'articolo 16, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: "1200 milioni di euro" sono sostituite con le parole: "800 milioni di euro";

92-bis. Per l'anno 2013 alle Province non si applica la riduzione di cui al comma 7, articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificata dal comma 92 del presente articolo. Per l'anno 2013 le Province procedono dunque, per un importo complessivo di 300 milioni di euro alla riduzione o estinzione anticipata del debito comprendendo a tale fine anche gli eventuali indennizzi. Gli importi da imputare a ciascuna Provincia, se non utilizzati per incapienza del debito restano nella disponibilità dell'ente. A tale fine le Province comunicano al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio del 31 marzo 2013 e secondo le modalità definite con decreto del Ministero dell'interno previo parere della Conferenza Stato Città Autonomie locali, da adottare entro il 31 gennaio 2013, l'importo non utilizzato per l'estinzione anticipata del debito. In caso di mancata comunicazione da parte delle Province entro il predetto termine perentorio il recupero è effettuato nell'anno successivo per un importo pari al totale del valore della riduzione non operata. Nell'anno successivo l'obiettivo del patto di stabilità interno di ciascun ente è migliorato di un importo pari al recupero effettuato dal Ministero dell'interno nel medesimo anno. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dai periodi precedente, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una corrispondente quota delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 "Agenzia delle entrate-Fondi di bilancio".

92-ter. Per l'anno 2013 le Province possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità Interno relativo i pagamenti

in conto capitale per un importo non superiore al 10 per cento dell'ammontare dei residui passivi in conto capitale per interventi nel settore dell'edilizia scolastica, della sicurezza stradale e della messa in sicurezza del territorio, come risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2011, a condizione che abbiano rispettato il patto di stabilità interno negli ultimi tre anni».

1.278

DE ANGELIS

Dichiarato inammissibile

Apportare le seguenti modifiche:

1) sostituire il comma 92 con il seguente:

«92. Al primo periodo dell'articolo 16, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: "1200 milioni di euro" sono sostituite con le parole: "600 milioni di euro"; Alla copertura si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello stato di un importo pari a 600 milioni delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 "Agenzia delle Entrate - fondi di bilancio".

2) dopo il comma 92 inserire i seguenti commi:

92-bis. Al secondo periodo dell'articolo 16, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo le parole: "riduzioni da imputare" inserire le parole: "comunque operate al limite della capienza del fondo per il singolo ente, ovvero al limite della spettanza per le Province della Regione Sicilia e della Regione Sardegna". Ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, le province per gli anni 2013 e 2014 diminuiscono il saldo finanziario in termini di competenza mista di un importo pari alla riduzione delle risorse del fondo sperimentale di riequilibrio o dei trasferimenti erariali per le Province delle Regioni Sicilia e Sardegna, come derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 7 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95.

92-ter. Per l'anno 2013 le Province possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo i pagamenti in conto capitale per un importo non superiore al 10 per cento dell'ammontare dei residui passivi in conto capitale per interventi nel settore dell'edilizia scolastica, della sicurezza stradale e per la messa in sicurezza del territorio, come risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2011, a condizione che abbiano rispettato il patto di stabilità interno negli ultimi tre anni».

1.279

FIRRARELLO

Respinto*Sostituire il comma 92 con il seguente:*

«92. Al primo periodo dell'articolo 16, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: "1200 milioni di euro" sono sostituite con le parole "600 milioni di euro"; Alla copertura si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un importo pari a 600 milioni delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 "Agenzia delle Entrate - fondi di bilancio".

1.280

SAIA

Dichiarato inammissibile*Sostituire il comma 92 con i seguenti:*

«92. Al primo periodo dell'articolo 16, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: "1200 milioni di euro" sono sostituite con le parole: "600 milioni di euro"; Alla copertura si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un importo pari a 600 milioni delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 "Agenzia delle Entrate - fondi di bilancio".

92-bis. Al secondo periodo dell'articolo 16, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo le parole: "riduzioni da imputare" inserire le parole: "comunque operate al limite della capienza del fondo per il singolo ente, ovvero al limite della spettanza per le Province della Regione Sicilia e della Regione Sardegna,". Ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, le province per gli anni 2013 e 2014 diminuiscono il saldo finanziario in termini di competenza mista di un importo pari alla riduzione delle risorse del fondo sperimentale di riequilibrio o dei trasferimenti erariali per le Province delle Regioni Sicilia e Sardegna, come derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 7 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95.

92-ter. Per l'anno 2013 le Province possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo i pagamenti in conto capitale per un importo non superiore al 10 per cento dell'ammontare dei residui passivi in conto capitale per interventi nel settore dell'edilizia scolastica, della sicurezza stradale e per la messa in sicurezza del territorio, come risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2011, a condizione che abbiano rispettato il patto di stabilità interno negli ultimi tre anni».

1.281

ALBERTI CASELLATI

Dichiarato inammissibile*Sostituire il comma 92 con i seguenti:*

«92. Al primo periodo dell'articolo 16, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: "1200 milioni di euro" sono sostituite con le parole: "600 milioni di euro"; Alla copertura si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un importo pari a 600 milioni delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 "Agenzia delle Entrate - fondi di bilancio.

92-bis. Al secondo periodo dell'articolo 16, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo le parole "riduzioni da imputare" inserire le parole: "comunque operate al limite della capienza del fondo per il singolo ente, ovvero al limite della spettanza per le Province della Regione Sicilia e della Regione Sardegna, ". Ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, le province per gli anni 2013 e 2014 diminuiscono il saldo finanziario in termini di competenza mista di un importo pari alla riduzione delle risorse del fondo sperimentale di riequilibrio o dei trasferimenti erariali per le Province delle Regioni Sicilia e Sardegna, come derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 7 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95.

92-ter. Per l'anno 2013 le Province possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo i pagamenti in conto capitale per un importo non superiore al 10 per cento dell'ammontare dei residui passivi in conto capitale per interventi nel settore dell'edilizia scolastica, della sicurezza stradale e per la messa in sicurezza del territorio, come risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2011, a condizione che abbiano rispettato il patto di stabilità interno negli ultimi tre anni».

1.282

GHIGO, PICETTO FRATIN

Dichiarato inammissibile*Sostituire il comma 92, con il seguente:*

«92. Al primo periodo dell'articolo 16, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: "1200 milioni di euro" sono sostituite con le parole "600 milioni di euro". Alla copertura si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un importo pari a 600 milioni delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 "Agenzia delle Entrate - fondi di bilancio". Ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, le province per gli anni 2013 e 2014 diminuiscono il

saldo finanziario in termini di competenza mista di un importo pari alla riduzione delle risorse del fondo sperimentale di riequilibrio o dei trasferimenti erariali per le Province delle Regioni Sicilia e Sardegna, come derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 7 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95».

1.283

ZANETTA

Respinto

Sostituire il comma 92 con il seguente:

«92. Al primo periodo dell'articolo 16, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: "1200 milioni di euro" sono sostituite con le parole: "600 milioni di euro"; Conseguentemente agli oneri si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un importo pari a 600 milioni delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 "Agenzia delle Entrate- fondi di bilancio"».

1.284

AMATI, ANDRIA

Dichiarato inammissibile

Sostituire il comma 92 con il seguente:

«92. Al primo periodo dell'articolo 16, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: "1000 milioni di euro" sono sostituite con le parole: "500 milioni di euro", Alla copertura finanziaria dell'onere derivante da tale disposizione si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un importo pari a 500 milioni delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 "Agenzia delle Entrate - fondi di bilancio"».

1.285

AMATI, ANDRIA

Dichiarato inammissibile

Sostituire il comma 92, con i seguenti:

«92-bis. Al primo capoverso del comma 7, dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: "500 milioni" sono sostituite dalle se-

guenti: "400 milioni". Alla copertura finanziaria dell'onere derivante da tale disposizione si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un importo pari a 100 milioni delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 "Agenzia delle Entrate-fondi di bilancio".

92-ter. Al comma 13-bis, articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, eliminare il secondo periodo.

92-quater. Dopo il terzo capoverso del comma 7, articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, aggiungere il seguente: "La riduzione viene prioritariamente effettuata a valere sui residui passivi di parte corrente e di parte capitale dovuti dal Ministero dell'interno alle Province ma non erogati per gli anni 1997/2007".

92-quinquies. È soppresso l'articolo 4, comma 12-bis del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16. All'articolo 7, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, dopo le parole: "pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo predeterminato" sono aggiunte le seguenti: "e comunque per un importo non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo"».

1.286

GHIGO, PICHETTO FRATIN

Dichiarato inammissibile

Sostituire il comma 92, con il seguente:

«92. Per l'anno 2013 alle Province non si applica la riduzione di cui al comma 7, articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Gli importi delle riduzioni da imputare a ciascuna Provincia, non sono validi ai fini del patto di stabilità interno e sono utilizzati esclusivamente per l'estinzione anticipata del debito. Le risorse non utilizzate nel corso dell'anno, per l'estinzione anticipata del debito sono recuperate nell'anno successivo con le modalità di cui al comma 7. A tale fine le Province comunicano al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio del 31 marzo 2014 e secondo e modalità definite con decreto del Ministero dell'interno da adottare entro il 31 gennaio 2014, l'importo non utilizzato per l'estinzione anticipata del debito. In caso di mancata comunicazione da parte delle Province entro il predetto termine perentorio il recupero è effettuato nell'anno successivo per un importo pari al totale del valore della riduzione non operata nell'anno successivo l'obiettivo del patto di stabilità interno di ciascun ente è migliorato di un importo pari al recupero effettuato dal Ministero dell'interno nel medesimo anno. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal periodo precedente, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una corrispondente quota delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 "Agenzia delle entrate-Fondi di bilan-

cio". Per l'anno 2013 le Province possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo i pagamenti in conto capitale effettuati entro il 31 dicembre 2012 per un importo non superiore al 10 per cento dell'ammontare dei residui passivi in conto capitale per interventi nel settore dell'edilizia scolastica, della sicurezza stradale e della messa in sicurezza del territorio, come risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2011, a condizione che abbiano rispettato il patto di stabilità interno negli ultimi tre anni.».

1.287

AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MERCATALI, PEGORER, ANDRIA, BOSONE, Mauro Maria MARINO, MONGIELLO

Respinto

Al comma 92, sostituire le parole: «1.200 milioni» con le seguenti: «800 milioni».

Conseguentemente, dopo il comma 92 inserire i seguenti:

«92-bis. Al secondo periodo dell'articolo 16, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo le parole: "riduzioni da imputare" inserire le parole: "comunque operate al limite della capienza del fondo per il singolo ente, ovvero al limite della spettanza per le Province della Regione Sicilia e della Regione Sardegna,". Ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, le province per gli anni 2013 e 2014 diminuiscono il saldo finanziario in termini di competenza mista di un importo pari alla riduzione delle risorse del fondo sperimentale di riequilibrio o dei trasferimenti erariali per le province delle Regioni Sicilia e Sardegna, come derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 7 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95.

92-ter. Per l'anno 2013 le Province possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo i pagamenti in conto capitale per un importo non superiore al 10 per cento dell'ammontare dei residui passivi in conto capitale per interventi nel settore dell'edilizia scolastica, della sicurezza stradale e per la messa in sicurezza del territorio, come risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2011, a condizione che abbiano rispettato il patto di stabilità interno negli ultimi tre anni.».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 400 milioni di euro per gli anni 2013 e 2014, si provvede, fino a concorrenza dei relativi oneri a valere sulle seguenti risorse:

a) all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni di euro per l'anno» con le seguenti: «150 milioni di euro per l'anno

2013, di 747,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 491 milioni di euro per l'anno 2015»;

b) all'articolo 2, dopo il comma 98, inserire i seguenti:

«98-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi da 12 a 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica, le amministrazioni centrali dello Stato assicurano, anche sulla base dell'attività del Commissario di cui all'articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazione dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, a decorrere dall'anno 2013, una ulteriore riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato n. 1.

98-ter. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 98-bis, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nella tabella di cui al medesimo comma 98-bis.

98-quater. I Ministri competenti propongono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 98-quinquies.

98-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma.

98-sexies. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 98-quater non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi del comma 98-ter, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e, eventualmente, con il disegno di legge di assestamento è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 98-ter.

ALLEGATO N. 1
(articolo 1, comma 98-bis)

Riduzioni di spesa dei Ministeri da realizzare con la legge di stabilità
(Milioni di euro)

Ministeri	Saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Ministero dell'economia e delle finanze	143,1	132,46	108,30	123,06	132,46	108,30
Ministero dello sviluppo economico	10,56	7,44	-	9,08	7,44	-
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	9,68	9,22	10,30	8,32	9,22	10,30
Ministero della giustizia	29,80	24,52	25,50	25,64	24,56	25,50
Ministero degli affari esteri	5,36	4,30	5,18	4,60	4,30	5,18
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	36,48	34,54	47,34	31,46	34,54	47,34
Ministero dell'interno	-	-	-	-	-	-
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	4,60	4,20	6,20	3,96	4,20	6,20
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	41,40	38,70	41,84	35,60	38,70	41,84
Ministero della difesa	47,22	35,28	53,90	40,60	35,38	53,90
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	3,16	1,70	2,08	2,72	1,60	2,08
Ministero per i beni e le attività culturali	11,12	10,28	13,34	9,56	10,28	13,34
Ministero della salute	12,86	12,26	15,90	11,06	12,26	15,90
Totale	355,34	314,9	329,90	305,70	314,90	329,90

1.288

AMATI, ANDRIA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 92, inserire il seguente:

«92-bis. All'articolo 9 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 2, lettera *a*) dopo le parole: "o intestatario del veicolo" aggiungere le seguenti: "ovvero, nel caso di locazione finanziaria, inteso come soggetto locatario";

2) dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

"2-bis. All'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1998, n. 446, è apportata la seguente modificazione: dopo il comma 11 è inserito il seguente:

'11-bis. il punto 2 della tabella allegata al decreto ministeriale 27 novembre 1998, n. 435, è abrogato'.

2-ter. Le province autonome di Trento e Bolzano e la Regione Valle d'Aosta assicurano, per l'anno 2012, un concorso alla finanza pubblica, in termini di saldo netto da finanziarie con un ulteriore contributo di 100 milioni di euro ripartito in misura proporzionale sulla base delle maggiori entrate (immatricolazioni), registrate nel 2012 rispetto all'anno 2011, rivenienti nei predetti territori dall'applicazione dell'imposta provinciale di trascrizione (IPT) di cui al decreto ministeriale 27 novembre 1998, n. 435, relativa alla tariffa per gli atti soggetti ad IVA. Per l'anno 2012 il saldo obiettivo relativo al patto di stabilità interno per il comparto delle province è ridotto dell'importo di 100 milioni di euro.

2-quater. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato Città ed autonomie locali, si provvede alla ripartizione tra le province della riduzione del saldo obiettivo di cui sopra tenendo conto del minor gettito registrato nel 2012 rispetto all'anno 2011 e riveniente nei predetti enti dall'applicazione dell'imposta provinciale di trascrizione (IPI) di cui al decreto ministeriale 27 novembre 1998, n. 435, relativa alla tariffa per gli atti soggetti ad IVA, in minima fissa in luogo della misura determinata secondo i criteri vigenti per gli atti non soggetti ad IVA"».

1.289

MAGISTRELLI, PINOTTI

Respinto

Dopo il comma 92, inserire il seguente:

«92-bis. I commi 35 e 36 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono sostituiti dai seguenti:

"35. Al fine di assicurare l'efficienza nella gestione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, nonché di rafforzare il ciclo di gestione dei rifiuti anche sotto il profilo del suo corretto finanziamento, il comune può affidare la gestione e la riscossione del tributo al soggetto affidatario del servizio di igiene urbana, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disponendo altresì che al medesimo soggetto resti devoluto il gettito della componente relativa alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati. Il riversamento al comune delle somme incassate a titolo di componente relativa ai servizi indivisibili deve in ogni caso avvenire non oltre il quinto giorno lavorativo successivo all'incasso.

36. Nelle more del riordino del sistema della riscossione degli enti locali, nel caso di affidamento, anche disgiunto, dell'accertamento e della riscossione del tributo ad uno dei soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numeri, 1), 2) e 4), il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi deve essere versato esclusivamente al comune, che è tenuto ad assicurare le forme più idonee per il tempestivo pagamento degli aggi o compensi spettanti al soggetto affidatario della gestione dell'entrata. Il Comune è altresì tenuto ad assicurare che il gettito della componente del tributo relativa ai rifiuti sia destinato tempestivamente al finanziamento del servizio di gestione dei rifiuti.

36-bis. Il comune, o il soggetto affidatario della gestione, previo gradimento del comune, designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso."

2. Alla fine del comma 32 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto il seguente periodo: "In questo caso i comuni possono altresì affidare la gestione del tributo al soggetto di cui al comma 31 che provvede al riversamento delle somme incassate non oltre il quinto giorno lavorativo successivo all'incasso."».

1.290

MAGISTRELLI, PINOTTI, FIORONI, FERRANTE

Respinto

Dopo il comma 92, inserire il seguente:

«92-bis. All'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 9 è sostituito dai seguenti:

"9. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia

di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al comma 12. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9-ter, la superficie assoggetta bile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa sui rifiuti urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, o della Tariffa di igiene urbana prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, o dall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Restano ferme le procedure di interscambio informativo tra i comuni e l'Agenzia del territorio di cui all'articolo 1, comma 340, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

9-bis. La determinazione delle riduzioni da applicare alle assegnazioni di ciascun comune, ai sensi del comma 13-bis, viene effettuata con decreto del ministro dell'interno di natura non regolamentare, previo accordo presso la Conferenza Stato-Città e autonomie locali da definire entro il 31 marzo 2013, sulla base della certificazione comunale delle superfici attualmente oggetto dei prelievi connessi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, rilevata con il supporto dell'Anci, nonché sulla base dei dati relativi alle superfici delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte nel catasto edilizio urbano, all'uopo forniti dall'Agenzia del territorio.

9-ter. A decorrere dall'anno successivo all'emanazione del provvedimento di cui al comma 9-quater, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile al tributo è pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile. I comuni adottano le più idonee forme di comunicazione ai contribuenti delle nuove superfici imponibili.

9-quater. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio, da emanarsi previo accordo presso la Conferenza Stato-Città e autonomie locali entro il 31 dicembre 2014, viene certificato l'avvenuto allineamento dei dati catastali con le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica esterna ed interna di ciascun comune. Al fine di assicurare il massimo possibile allineamento degli archivi catastali con le predette informazioni, l'Agenzia del territorio pubblica entro il 31 marzo 2013 gli elenchi relativi a ciascun comune delle unità immobiliari ordinarie, con i rispettivi intestatari catastali, per le quali non siano disponibili le planimetrie. Gli intestatari catastali provvedono, anche su richiesta del comune, a presentare all'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio la pla-

nimetria catastale mancante del relativo immobile, sulla base si di procedure semplificate disposte con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 9-ter, per le residue unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria prive di planimetria catastale, nelle more della presentazione, l'Agenzia del territorio procede alla determinazione di una superficie convenzionale, sulla base degli elementi in proprio possesso. In tali casi il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi corrispondente è corrisposto a titolo di acconto e salvo conguaglio. Le medesime disposizioni di cui al presente comma, si applicano alle unità immobiliari per le quali è stata attribuita la rendita presunta ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come integrato dall'articolo 2, comma 5-bis del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10"».

1.291

AMATI, ANDRIA

Respinto

Dopo il comma 92 inserire il seguente:

«92-bis. Dopo il comma 28 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011 TI. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 sono aggiunti:

"28-bis. I comuni riscuotono il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui al comma 28 contestualmente al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), di cui al comma 1 e devono riversare quanto riscosso nel conto di tesoreria di ciascuna Provincia destinataria in quattro rate trimestrali. Le somme incassate in ciascun trimestre sono versate direttamente alla tesoreria della Provincia in quattro rate da riversarsi entro i mesi di aprile, luglio, ottobre e gennaio. Ciascun versamento deve comprendere tutti gli importi riscossi, nonché le quote di tributo provinciale incassate in relazione all'attività di accertamento esperita dai comuni ai fini della riscossione di imposte, tariffe e tributi relativi ad anni precedenti che costituiscono base imponibile per il computo del suddetto tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente.

28-ter. Al comune spetta una commissione, posta a carico della Provincia impositrice del tributo ambientale, nella misura dello 0,30010 delle somme riscosse e riversate alla Provincia, senza importi minimi e massimi; nessuna commissione è dovuta per attività o spese sostenute ai fini del rimborso o del recupero (anche in contenzioso) del tributo provinciale; il Comune trattiene direttamente la commissione in sede di effettuazione di ciascun versamento trimestrale.

Al fine di consentire alla Provincia il riscontro sui versamenti ricevuti, il Comune deve compilare e inviare alla Provincia, contestualmente all'effettuazione dei singoli versamenti trimestrali un prospetto, sottoscritto dal funzionario responsabile ai sensi del comma 35, contenente le informazioni di dettaglio relative al versamento effettuato, con separata evidenza delle commissioni trattenute e dei versamenti relativi ad annualità precedenti, ed eventuali rettifiche degli importi.

28-quater. il Comune, ai fini della riscossione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, assume la qualità di agente contabile e come tale deve presentare alla Provincia entro il 31 gennaio di ogni anno, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il proprio rendiconto di gestione relativo all'anno precedente, al fine di consentire la parificazione generale delle somme riversate alla Provincia a titolo di tributo ambientale per l'anno precedente.«

28-quinquies. le disposizioni dei commi *28-bis*, *28-ter* e *28-quater* si applicano, per quanto compatibili, anche agli eventuali soggetti terzi che per effetto delle scelte organizzative comunali risultino affidatari del servizio di gestione e/o riscossione del tributo di cui al presente articolo e dei conseguenti obblighi inerenti il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente"».

1.292

FIRRARELLO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 92 inserire il seguente:

«*92-bis.* Al secondo periodo dell'articolo 16, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo le parole: "riduzioni da imputare" inserire le parole "comunque operate al limite della capienza del fondo per il singolo ente, ovvero al limite della spettanza per le province della regione Sicilia e della regione Sardegna,". Ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, le province per gli anni 2013 e 2014 diminuiscono il saldo finanziario in termini di competenza mista di un importo pari alla riduzione delle risorse del fondo sperimentale di riequilibrio o dei trasferimenti erariali per le Province delle Regioni Sicilia e Sardegna, come derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 7 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95».

1.293

ZANETTA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 92 inserire il seguente:

«92-ter. Al secondo periodo dell'articolo 16 comma 7 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo le parole: "riduzioni da imputare" inserire le parole: "comunque operate al limite della capienza del fondo per il singolo ente, ovvero al limite della spettanza per le province della regione Sicilia e della regione Sardegna,". Ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, le province per gli anni 2013 e 2014 diminuiscono il saldo finanziario in termini di competenza mista di un importo pari alla riduzione delle risorse del fondo sperimentale di riequilibrio o dei trasferimenti erariali per le province delle regioni Sicilia e Sardegna, come derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 7 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95.».

1.294

BOSONE

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 92 92 inserire il seguente:

«92-ter. Per l'anno 2012 alle Province assoggettate alle regole del patto di stabilità interno, la riduzione dei trasferimenti di cui al comma 7 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 è detratta dal saldo obiettivo del patto di stabilità terno relativo all'anno 2012».

Conseguentemente,

all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni di euro per l'anno 2015 e di 641 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «50 milioni di euro per l'anno 2013, di 647,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 391 milioni di euro per l'anno 2015 e di 341 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016».

Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2013 e a 100 milioni per ciascuno degli anni 2014 e 2015, ad esclusione della missione Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, programma Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria, voce Ministero dell'economia e delle finanze, decreto legislativo n. 446 del 1997: Imposta regionale sulle attività produt-

tive: - Art. 39, comma 3: Integrazione del Fondo sanitario nazionale per minori entrate IRAP eccetera (regolazione debitoria) (2.4 - cap. 2701).

1.295

VIESPOLI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 92 92 inserire il seguente:

«92-bis. All'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 12-septies è aggiunto il seguente comma:

"12-septies. 1. Le regioni sottoposte al piano di stabilizzazione finanziaria di cui all'articolo 14, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al fine di assicurare il ripristino degli equilibri di bilancio, sono autorizzate a svincolare, anche se non ancora erogate, le somme ad esse spettanti ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, per effetto dell'applicazione nell'anno 2012 dell'articolo 1, comma 138, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, purché non esistano obbligazioni sottostanti già contratte ovvero non si tratti di somme relative ai livelli essenziali delle prestazioni"».

1.296

VIESPOLI

Respinto

Dopo il comma 92 92 inserire il seguente:

«92-ter. All'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 12-septies è inserito il seguente comma:

"12-septies 1. Ai fini delle esigenze di stabilizzazione finanziaria, le Regioni sottoposte al piano di stabilizzazione finanziaria di cui al comma 12-septies, fermo restando l'obbligo di assicurare i livelli essenziali delle prestazioni di periodo, possono rifinanziare le relative economie di spesa maturate negli esercizi precedenti"».

1.297

AMATI, ANDRIA

Dichiarato inammissibile*Dopo il comma 92 inserire i seguenti:*

«92-bis. Nell'anno 2013, alle regioni a statuto ordinario, alla Regione siciliana e alla Sardegna, i cui comuni e province sono beneficiari di risorse erariali, è attribuito un contributo, nei limiti di un importo complessivo di 2.000 milioni di euro in misura pari all'83,33 per cento degli spazi finanziari, validi ai fini del patto di stabilità interno, ceduti da ciascuna di esse e attribuiti ai comuni e alle province ricadenti nel proprio territorio nei limiti degli importi indicati per ciascuna regione in base all'accordo da sancire, entro il 30 giugno 2013, in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il contributo è destinato dalle regioni alla riduzione del debito.

92-ter. La cessione di spazi finanziari di cui al comma 1, nonché l'utilizzo degli stessi da parte dei comuni e delle Province avviene ai sensi di quanto disposto dal comma 138 e seguenti dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Ai fini dell'applicazione del comma 1, le regioni definiscono criteri e modalità operative previo confronto in sede di Consiglio delle autonomie locali o, ove non istituito, con i rappresentanti regionali delle autonomie locali, e con le Anci e le UPI territoriali. Gli spazi finanziari ceduti da ciascuna regione vengono ripartiti tra i comuni e le Province, al fine di favorire i pagamenti dei residui passivi in conto capitale in favore dei ereditari. 92-quater. I criteri per la cessione di spazi finanziari a favore dei comuni e delle Province devono tener conto anche dei seguenti parametri:

- a) rispetto del patto di stabilità nell'anno precedente;
- b) residui passivi in conto capitale effettivamente liquidabili entro l'anno.

92-quinquies. Ai fini dell'applicazione del comma 1, gli enti locali dichiarano all'ANCI, all'UPI, alle regioni e alle province autonome, entro il 15 luglio 2013, l'entità dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell'anno. Entro il termine del 31 luglio 2013, le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun comune beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica».

1.298

AGOSTINI, BIANCO, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, SANNA, VITALI, FONTANA, BASSOLI, MAZZUCONI, VIMERCATI, MONGIELLO

Respinto

Dopo il comma 92 inserire i seguenti:

«92-bis. Nell'anno 2013, alle regioni a statuto ordinario, alla Regione siciliana e alla Sardegna, i cui comuni sono beneficiari di risorse erariali, è attribuito un contributo, nei limiti di un importo complessivo di 1.000 milioni di euro in misura pari all'83,33 per cento degli spazi finanziari, validi ai fini del patto di stabilità interno, ceduti da ciascuna di esse e attribuiti ai comuni ricadenti nel proprio territorio nei limiti degli importi indicati per ciascuna regione in apposita tabella da definire in sede di Conferenza Stato-regioni. Il contributo è destinato dalle regioni alla riduzione del debito.

92-ter. Gli importi per ciascuna regione sono definiti, mediante accordo da sancire, entro il 31 dicembre 2012, in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

92-quater. La cessione di spazi finanziari di cui al comma precedente, nonché l'utilizzo degli stessi da parte dei comuni, avviene al sensi di quanto disposto dal comma 138 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Gli spazi finanziari ceduti da ciascuna regione vengono ripartiti tra i comuni, al fine di favorire i pagamenti dei residui passivi in conto capitale in favore dei creditori.

92-quinquies. Entro il termine perentorio del 31 gennaio 2013, le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun comune beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

92-sexies. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dai commi precedenti, pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una corrispondente quota delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 "Agenzia delle entrate-Fondi di bilancio"».

1.299

FIRRARELLO

Respinto

Dopo il comma 92 inserire il seguente:

«92-bis. Per l'anno 2013 alle Province non si applica la riduzione di cui al comma 7, articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificata

dal comma 92 del presente articolo. Per l'anno 2013 le Province procedono dunque, per un importo complessivo di 300 milioni di euro alla riduzione o estinzione anticipata del debito comprendendo a tale fine anche gli eventuali indennizzi. Gli importi da imputare a ciascuna Provincia, se non utilizzati per incapienza del debito restano nella disponibilità dell'ente. A tale fine le Province comunicano al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio del 31 marzo 2013 e secondo le modalità definite con decreto del Ministero dell'interno previo parere della Conferenza Stato Città Autonomie locali, da adottare entro il 31 gennaio 2013, l'importo non utilizzato per l'estinzione anticipata del debito. In caso di mancata comunicazione da parte delle Province entro il predetto termine perentorio il recupero è effettuato nell'anno successivo per un importo pari al totale del valore della riduzione non operata. Nell'anno successivo l'obiettivo del patto di stabilità interno di ciascun ente è migliorato di un importo pari al recupero effettuato dal Ministero dell'interno nel medesimo anno. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dai periodi precedenti, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una corrispondente quota delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 "Agenzia delle entrate-Fondi di bilancio"».

1.300

BUGNANO

Respinto

Dopo il comma 92, inserire il seguente:

«92-bis. Per gli anni 2013 e seguenti l'automatismo di recupero previsto dall'articolo 4 dell'Accordo concernente la definizione delle modalità di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio per le Province per l'anno 2012 sancito in Conferenza Stato città il 1° marzo 2012, si attiva solo dopo aver operato la compensazione con i residui passivi perenti relativi ai trasferimenti spettanti alle Province e non ancora erogati per gli anni 1997/2007».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 23:

alla lettera *a*), sostituire le parole: allo 0,50 per cento con le seguenti: allo 0.55 per cento;

alla lettera *b*), sostituire le parole: allo 0.45 per cento con le seguenti: allo 0,50 per cento.

1.301

ALBERTI CASELLATI

Dichiarato inammissibile*Dopo il comma 92 inserire il seguente:*

«92-bis Per gli anni 2013 e seguenti l'automatismo di recupero previsto di cui art. 4 dell'Accordo concernente la definizione delle modalità di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio per le Province per l'anno 2012 sancito in Conferenza Stato città il 1° marzo 2012, si attiva solo dopo aver operato la compensazione con i residui passivi perenti relativi ai trasferimenti spettanti alle Province e non ancora erogati per gli anni 1997/2007.»

1.302

GHIGO, PICHETTO FRATIN

Dichiarato inammissibile*Dopo il comma 92 inserire il seguente:*

«92-bis. Per gli anni 2013 e seguenti l'automatismo di recupero previsto di cui art. 4 dell'Accordo concernente la definizione delle modalità di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio per le Province per l'anno 2012 sancito in Conferenza Stato città il 1° marzo 2012, si attiva solo dopo aver operato la compensazione con i residui passivi perenti relativi ai trasferimenti spettanti alle Province e non ancora erogati per gli anni 1997/2007.»

1.303

SAIA

Dichiarato inammissibile*Dopo il comma 92 inserire il seguente:*

«92-bis. Per gli anni 2013 e seguenti l'automatismo di recupero previsto di cui art. 4 dell'Accordo concernente la definizione delle modalità di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio per le Province per l'anno 2012 sancito in Conferenza Stato città il 1° marzo 2012, si attiva solo dopo aver operato la compensazione con i residui passivi perenti relativi ai trasferimenti spettanti alle Province e non ancora erogati per gli anni 1997/2007.»

1.304

FIRRARELLO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 92 inserire il seguente:

«92-bis Per gli anni 2013 e seguenti l'automatismo di recupero previsto di cui art. 4 dell'Accordo concernente la definizione delle modalità di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio per le Province per l'anno 2012 sancito in Conferenza Stato città il 1° marzo 2012, si attiva solo dopo aver operato la compensazione con i residui passivi perenti relativi ai trasferimenti spettanti alle Province e non ancora erogati per gli anni 199712007».

1.305

SAIA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 92 inserire il seguente:

«92-bis. Per gli anni 2013 e seguenti non si applica l'automatismo di recupero previsto dall'art. 4 dell'Accordo concernente la definizione delle modalità di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio per le Province per l'anno 2012 sancito in Conferenza Stato città il 1° marzo 2012».

1.306

AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER, ANDRIA, BOSONE, MAURO Maria MARINO, MONGIELLO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 92 inserire il seguente:

«92-bis Per gli anni 2013 e seguenti non si applica l'automatismo di recupero previsto dall'articolo 4 dell'Accordo concernente la definizione delle modalità di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio per le Province per l'anno 2012 sancito in Conferenza Stato città il 1° marzo 2012».

1.307

ZANETTA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 92, inserire il seguente:

«92-bis. Per gli anni 2013 e seguenti non si applica l'automatismo di recupero previsto dall'art. 4 dell'Accordo concernente la definizione delle

modalità di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio per le Province per l'anno 2012 sancito in Conferenza Stato città il 1° marzo 2012».

1.308

GHIGO, PICHETTO FRATIN

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 92 inserire il seguente:

«92-bis. Per gli anni 2013 e seguenti non si applica l'automatismo di recupero previsto dall'art. 4 dell'Accordo concernente la definizione delle modalità di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio per le Province per l'anno 2012 sancito in Conferenza Stato città il 1° marzo 2012».

1.309

FIRRARELLO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 92 inserire il seguente:

«92-bis. Per gli anni 2013 e seguenti non si applica l'automatismo di recupero previsto dall'articolo 4 dell'Accordo concernente la definizione delle modalità di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio per le Province per l'anno 2012 sancito in Conferenza Stato città il 1° marzo 2012».

1.310

DE ANGELIS

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 92 inserire il seguente:

«92-bis. Per gli anni 2013 e seguenti non si applica l'automatismo di recupero previsto dall'articolo 4 dell'Accordo concernente la definizione delle modalità di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio per le Province per l'anno 2012 sancito in Conferenza Stato città il 1° marzo 2012».

1.311

ALBERTI CASELLATI

Dichiarato inammissibile*Dopo il comma 92 inserire il seguente:*

«92-bis. Per gli anni 2013 e seguenti non si applica l'automatismo di recupero previsto dall'art. 4 dell'Accordo concernente la definizione delle modalità di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio per le Province per l'anno 2012 sancito in Conferenza Stato città il 1° marzo 2012».

1.312

GHIGO, PICHETTO FRATIN

Dichiarato inammissibile*Dopo il comma 92 inserire il seguente:*

«92-bis. Per l'anno 2013 le Province possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo i pagamenti in conto capitale effettuati entro il 31 dicembre 2012 per un importo non superiore al 10 per cento dell'ammontare dei residui passivi in conto capitale per interventi nel settore dell'edilizia scolastica, della sicurezza stradale e per la messa in sicurezza del territorio, come risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2011, a condizione che abbiano rispettato il patto di stabilità interno negli ultimi tre anni».

1.313

BUGNANO

Respinto*Dopo il comma 92, inserire il seguente:*

«92-bis. Per l'anno 2013 le Province possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo i pagamenti in conto capitale per un importo non superiore al 10 per cento dell'ammontare dei residui passivi in conto capitale per interventi nel settore dell'edilizia scolastica, della sicurezza stradale e per la messa in sicurezza del territorio, come risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2011, a condizione che abbiano rispettato il patto di stabilità interno negli ultimi tre anni».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 23:

alla lettera a), sostituire le parole: allo 0,50 per cento con le seguenti: allo 0,55 per cento;

alla lettera b), sostituire le parole: allo 0,45 per cento con le seguenti: allo 0,50 per cento.

1.314

ZANETTA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 92, inserire il seguente:

«92-bis. Per l'anno 2013 le Province possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo i pagamenti in conto capitale per un importo non superiore al 10 per cento dell'ammontare dei residui passivi in conto capitale per interventi nel settore dell'edilizia scolastica, della sicurezza stradale e per la messa in sicurezza del territorio, come risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2011, a condizione che abbiano rispettato il patto di stabilità interno negli ultimi tre anni.»:

1.315

FIRRARELLO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 92, inserire il seguente comma:

«92-bis. Per l'anno 2013 le province possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo i pagamenti in conto capitale per un importo non superiore al 10 per cento dell'ammontare dei residui passivi in conto capitale per interventi nel settore dell'edilizia scolastica, della sicurezza stradale e per la messa in sicurezza del territorio, come risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2011, a condizione che abbiano rispettato il patto di stabilità interno negli ultimi tre anni.».

1.316

PICHETTO FRATIN, Mauro Maria MARINO, GHIGO, SCARABOSIO, RIZZOTTI, MARCENARO, BORNACIN

Respinto

Dopo il comma 92, inserire il seguente:

«92-bis. Aggiungere il seguente articolo: "All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 11 è inserito il seguente comma: «11-bis. Il secondo periodo del comma 11 dell'articolo 13 del comma 11 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che il comma 17 del medesimo articolo non si applica all'intero gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili posseduti dai comuni esiti nel loro territorio"».

1.317

CHITI, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER

Respinto

Dopo il comma 94, inserire i seguenti:

«94-bis. Per gli anni 2013, 2014 e 2015, al fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno non sono considerate, nel limite massimo complessivo per tutti i comuni di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, le spese per il pagamento di residui passivi in conto capitale relativi a interventi dei comuni nei settori della prevenzione del rischio idrogeologico e dell'edilizia scolastica.

94-ter. l'importo annuo di 300 milioni di euro di cui al comma 94-bis è ripartito tra le regioni a statuto ordinario, la Regione siciliana e la Sardegna mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2013, in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 94-quater. Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno derivanti dall'attuazione del comma 94-bis, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni».

1.318

FIORONI, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER

Respinto

Dopo il comma 94, inserire i seguenti:

«94-bis. Per gli anni 2013, 2014 e 2015, ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno non sono considerate, nel limite massimo complessivo per tutti i comuni di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, le spese per il pagamento di residui passivi in conto capitale relativi a interventi dei comuni nei settori della prevenzione del rischio idrogeologico e dell'edilizia scolastica.

94-ter. L'importo annuo di 300 milioni di euro di cui al comma 94-bis è ripartito tra le regioni a statuto ordinario, la Regione siciliana e la Sardegna mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2013, in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

94-quater. Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno derivanti dall'attuazione. del comma 94-bis, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni».

1.319

CHITI, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER

Respinto

Dopo il comma 94, inserire i seguenti:

«94-bis. Per gli anni 2013, 2014 e 2015 ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno non sono considerate, nel limite massimo complessivo per tutti i comuni di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e di 100 milioni di euro per l'anno 2015, le spese in conto capitale dei comuni per interventi nei settori della prevenzione del rischio idrogeologico e dell'edilizia scolastica. Per i medesimi anni non sono altresì considerate ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità Interno, nel limite massimo complessivo per tutti i comuni di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013,2014 e 2015, le spese per il pagamento di residui passivi in conto capitale relativi ad interventi dei comuni nei settori di cui al periodo precedente.

94-ter. Gli importi di cui al comma 94-bis sono ripartiti tra le regioni a statuto ordinario, la Regione siciliana e la Sardegna mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio di ciascun anno, in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

94-quater. Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamente netto e di fabbisogno derivanti dall'attuazione del secondo periodo del comma 94-bis, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013,2014 e 2015, si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole «250 milioni di euro per l'anno 2013» con le seguenti: «50 milioni di euro per l'anno 2013» all'articolo 2, comma 6, sostituire le parole: «400 milioni di euro» con le seguenti: «200 milioni di euro» e le parole: «305 milioni di euro» con le seguenti: «205 milioni di euro».

1.320

FIORONI, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER

Respinto

Dopo il comma 94, inserire i seguenti:

«94-bis. Per gli anni 2013, 2014 e 2015 ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno non sono considerate, nel limite massimo complessivo per tutti i comuni di 100 milioni di euro per l'anno 2013, 300 milioni di euro per l'anno 2014 e 100 milioni di euro per l'anno 2015, le spese in conto capitale dei comuni per interventi nei settori della prevenzione del rischio idrogeologico e dell'edilizia scolastica. Per i medesimi anni non sono altresì considerate ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, nel limite massimo complessivo per tutti i comuni di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, le spese per il pagamento di residui passivi in conto capitale relativi ad interventi dei comuni nei settori di cui al periodo precedente.

94-ter. Gli importi di cui al comma 94-bis sono ripartiti tra le regioni a statuto ordinario, la Regione siciliana e la Sardegna mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio di ciascun anno, in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

94-quater. Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno derivanti dall'attuazione del secondo periodo del comma 94-bis, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni».

Conseguentemente,

all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole «di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni di euro per l'anno 2015» con le seguenti «di 547 milioni di euro per l'anno 2014, di 491 milioni di euro per l'anno 2015»;

all'articolo 2, comma 12, sostituire le parole: «250 milioni di euro» con le seguenti: «150 milioni di euro».

1.321

CHITI, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER

Respinto

Dopo il comma 94, inserire i seguenti:

«94-bis. Per gli anni 2013, 2014 e 2015 ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno non sono considerate, nel limite mas-

simo complessivo per tutti i comuni di 100 milioni di euro per l'anno 2013, 300 milioni di euro per l'anno 2014 e 100 milioni di euro per l'anno 2015, le spese in conto capitale dei comuni per interventi nei settori della prevenzione del rischio idrogeologico e dell'edilizia scolastica. Per i medesimi anni non sono altresì considerate ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, nel limite massimo complessivo per tutti i comuni di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, le spese per il pagamento di residui passivi in conto capitale relativi ad interventi dei comuni nei settori di cui al periodo precedente.

94-ter. Gli importi di cui al comma 94-bis sono ripartiti tra le regioni a statuto ordinario, la Regione siciliana e la Sardegna mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio di ciascun anno, in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

94-quater. Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno derivanti dall'attuazione del secondo periodo del comma 94-bis, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole «di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni di euro per l'anno 2015» con le seguenti «547,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 491 milioni di euro per l'anno 2015» all'articolo 2, comma 12, sostituire le parole: «250 milioni di euro» con le seguenti: «150 milioni di euro».

1.322

MARCUCCI, BOSONE, GRANAIOLA, FIORONI, FERRANTE

Respinto

Dopo il comma 94, inserire i seguenti:

«94-bis. Per gli anni 2013, 2014 e 2015, ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno non sono considerate, nel limite massimo complessivo, per tutti i comuni, di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e di 10 milioni di euro per l'anno 2015, le spese per il pagamento di residui passivi in conto capitale relativi agli interventi per il riassetto territoriale nelle aree a rischio idrogeologico realizzati dai comuni e finanziati ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e dell'articolo 16, comma 1, della legge 31 luglio 2002, n. 179.

94-ter. Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno derivanti dall'attuazione del comma 94-bis, pari a

30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e a 10 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni».

1.323

CHITI, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER
Respinto

Dopo il comma 94, inserire i seguenti:

94-bis. Per gli anni 2013, 2014 e 2015, ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno non sono considerate, nel limite massimo complessivo per tutti i comuni di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e di 10 milioni di euro per l'anno 2015, le spese per il pagamento di residui passivi in conto capitale relativi agli interventi per il riassetto territoriale nelle aree a rischio idrogeologico realizzati dai comuni e finanziati ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e dell'articolo 16, comma 1, della legge 31 luglio 2002, n. 179.

94-ter. Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno derivanti dall'attuazione del comma 94-bis, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e a 10 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.

1.324

MARCO FILIPPI, AGOSTINI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI,
SIRCANA, VIMERCATI

Respinto

Dopo il comma 94, inserire i seguenti:

94-bis. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 9, sono inseriti i seguenti:

«9-bis. Per gli anni 2013, 2014 e 2015 le spese per il pagamento di residui passivi in conto capitale relativi agli interventi per il riassetto territoriale nelle aree a rischio idrogeologico realizzati dai comuni e finanziati ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e dell'articolo 16, comma 1, della legge 31 luglio 2002, n. 179,

sono equiparate, ai fini del patto di stabilità interno, nel limite massimo complessivo per tutti i comuni di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e di 10 milioni di euro per l'anno 2015, agli interventi di cui al comma 7.

9-ter. Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno derivanti dall'attuazione del comma *9-bis*, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e a 10 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni».

1.324-bis

STRADIOTTO

Respinto

Dopo il comma 94, inserire il seguente:

«*94-bis.* Il comma 16 dell'articolo 31, della legge 12 novembre 2011, n. 183, con il seguente: "16. Per gli anni 2013 e 2014, nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuate ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese per investimenti infrastrutturali, conseguenti a donazioni modali effettuate da privati, nei limiti definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148"».

Conseguentemente, Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, ad esclusione della missione Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, programma Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria, voce Ministero dell'economia e delle finanze, decreto legislativo n. 446 del 1997: Imposta regionale sulle attività produttive: – Articolo 39, comma 3: integrazione del Fondo sanitario nazionale per minori entrate IRAP eccetera (regolazione debitoria) (2.4 – cap. 2701).

1.325

AGOSTINI, BIANCO, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, SANNA, VITALI

Ritirato

Dopo il comma 94, inserire il seguente:

«94-bis. Ai fini della verifica del rispetto del Patto di stabilità interno relativo all'anno 2012, i Comuni che hanno avviato la procedura ad evidenza pubblica per la dismissione di proprie quote in società partecipate ed hanno espletato le procedure di aggiudicazione, possono computare le somme accertate in termini di competenza, a condizione che la riscossione avvenga entro il 28 febbraio 2013».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2013: - 20.000;

2014: - 20.000;

2015: - 20.000.

1.326

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Ritirato

Dopo il comma 94, inserire il seguente:

«94-bis. Ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2012 i Comuni che hanno avviato procedura ad evidenza pubblica per la dismissione di proprie quote in società partecipate ad hanno espletato procedure di aggiudicazione possono computare le somme accertate in termini di competenza a condizione che la riscossione avvenga entro il 28 febbraio 2013. Le riscossioni relative alle procedure di cui al comma precedente, non sono computate ai fini del rispetto del patto di stabilità interno».

1.327

STRADIOTTO

Respinto

Dopo il comma 94 inserire il seguente:

«94-bis. Le somme stanziato dalle Regioni e dalle Province destinate esclusivamente all'assolvimento del diritto dovere all'istruzione formazione di cui alla legge del 28 marzo 2003, n. 53, al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, alla

legge 27 dicembre 2006, n. 296, non sono computate ai fini del conseguimento degli obiettivi previsti dal patto di stabilità interno».

Conseguentemente, all'articolo 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2013,» con le seguenti «100 milioni di euro per l'anno 2013»;

b) al comma 28, sostituire le parole: «248 milioni di euro per l'anno 2014 e di 292 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015» con le seguenti: «48 milioni di euro per l'anno 2014 e di 92 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015».

1.328

AGOSTINI, BARBOLINI, BIANCO, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, MAURO Maria MARINO, SANNA, VITALI

Respinto

Dopo il comma 94, inserire il seguente:

«94-bis. Fino al compimento del processo di riordino delle province di cui all'articolo 23, comma 18, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non si applicano le disposizioni sulla fiscalizzazione dei trasferimenti regionali alle Province di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68».

1.329

MERCATALI

Respinto

Dopo il comma 94, inserire i seguenti:

«94-bis. Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 89 dell'articolo 1, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le risorse provenienti dallo Stato e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni per l'attuazione delle ordinanze emanate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri per l'attivazione del Fondo per interventi straordinari di adeguamento degli edifici scolastici che sono stati oggetto di calamità naturali. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse.

94-ter. Le province e i comuni che beneficiano dell'esclusione di cui al comma 27-bis sono tenuti a presentare alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile, entro il mese di gennaio dell'anno successivo, l'elenco delle spese escluse dal patto di stabilità interno, ripartite nella parte corrente e nella parte in conto capitale.

a) *Conseguentemente, all'articolo 1, dopo il comma 98, aggiungere i seguenti:*

«98-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi da 12 a 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica, le amministrazioni centrali dello Stato, anche sulla base dell'attività del Commissario di cui all'articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazione dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, a decorrere dall'anno 2013, una ulteriore riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato n. 1.

98-ter. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 98-bis, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, nell'ambito *,ielle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b)*, della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto Indicato nella tabella di cui al medesimo comma 98-bis.

98-quater. I Ministri competenti propongono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 98-quinquies.

98-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma.

98-sexies. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 98-quater non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi del comma 98-ter, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e, eventualmente, con il disegno di legge di assestamento è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 98-ter.

ALLEGATO N. 1
(articolo 1, comma 98-bis)

Riduzioni di spesa dei Ministeri da realizzare con la legge di stabilità
(Milioni di euro)

Ministeri	Saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Ministero dell'economia e delle finanze	71,55	66,23	54,15	61,53	66,23	54,15
Ministero dello sviluppo economico	5,28	3,72	-	4,54	3,72	-
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	4,84	4,61	5,15	4,16	4,61	5,15
Ministero della giustizia	14,90	12,26	12,75	12,82	12,26	12,75
Ministero degli affari esteri	2,68	2,15	2,59	2,30	2,15	2,59
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	18,29	17,27	23,67	15,73	17,27	23,67
Ministero dell'interno	-	-	-	-	-	-
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	2,30	2,10	3,10	1,98	2,10	3,10
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	20,70	19,35	20,92	17,80	19,35	20,92
Ministero della difesa	23,61	17,64	26,95	20,30	17,64	26,95
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	1,58	0,85	1,04	1,36	0,85	1,04
Ministero per i beni e le attività culturali	5,56	5,14	6,67	4,78	5,14	6,67
Ministero della salute	6,43	6,13	7,95	5,53	6,13	7,95
Totale	177,73	157,45	164,95	152,85	157,45	164,95

b) le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013,2014 e 2015, ad esclusione della missione Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, programma Concorso dello Stato al finanziamento della spesa

sanitaria, voce Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 446 del 1997: Imposta regionale sulle attività produttive: – Art. 39, comma 3: Integrazione del Fondo sanitario nazionale per minori entrate IRAP eccetera (regolazione debitoria) (2.4 – cap. 2701)».

1.330

AGOSTINI, MARCO FILIPPI, BIANCO, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, SANNA, VITALI

Respinto

Dopo il comma 94 inserire il seguente:

«94-bis. La fiscalizzazione dei trasferimenti regionali alle Province di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, nelle Regioni a statuto ordinario è sospesa fino al compimento del processo di riordino delle Province di cui all'articolo 23 comma 18 del decreto-legge 6 dicembre 2011. n. 201».

1.331

VITALI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 94, inserire il seguente:

«94-bis. Al fine di agevolare la dismissione delle partecipazioni societarie detenute dagli enti locali, che sia dovuta in attuazione di disposizioni di legge vigenti in materia ovvero che sia opportuna al fine di ridurre i costi, gli atti e le operazioni posti in essere in favore degli enti locali in seguito allo scioglimento delle società suddette sono esenti da imposizione fiscale, anche in capo alle società stesse, fatta salva l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, e assoggettati in misura fissa alle imposte di registro, ipotecarie e catastali. Le disposizioni di cui al precedente capoverso si applicano agli atti ed alle operazioni posti in essere entro il 31 dicembre 2013».

1.332

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Respinto

Dopo il comma 94, inserire il seguente:

«94-bis. All'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 65, convertito con modificazione dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 aggiungere i seguenti commi:

"6-quater. Per l'anno 2012 la riduzione di cui al comma 6, con le modalità di seguito stabilite, si applica ai soli comuni soggetti al patto di stabilità interno per il medesimo anno.

6-quinquies. Al fine di incentivare il percorso associativo, nel 2013 per i comuni con popolazione compresa tra i 1000 e i 5000 abitanti che costituiscono Unioni l'obiettivo del patto di stabilità interno viene annullato dalle regioni attraverso il patto di stabilità regionale"».

1.333

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Respinto

Dopo il comma 94, inserire il seguente:

«94-bis. I Comuni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con legge del 1° agosto 2012, n. 122, conseguono per gli anni 2013 e 2014 l'obiettivo strutturale realizzando un saldo finanziario in termini di competenza mista pari a zero. Alla compensazione degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal comma 1 si provvede mediante corrispondente utilizzo della dotazione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189».

1.334

CASSON, STRADIOTTO

Respinto

Dopo il comma 94 inserire il seguente:

«94-bis. All'articolo 74, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: "i comuni" aggiungere le seguenti: "le unioni di comuni,"».

Conseguentemente,

a) all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni di euro per l'anno 2015 e di 641 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «50 milioni di euro per l'anno 2013, di 647,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 391 milioni di euro per l'anno 2015 e di 441 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016».

1.335

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 94, inserire il seguente:

«94-bis. All'articolo unico della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al comma 562 apportare le seguenti modifiche:

a) dopo le parole "non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno" sono aggiunte le seguenti: ", i comuni con popolazione fino a 5000 abitanti e le Unioni di Comuni";

b) le parole "dell'anno 2008" sono sostituite dalle seguenti: "dell'anno 2004"».

1.336

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 94, inserire il seguente:

«94-bis. All'articolo 74, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: "i comuni" aggiungere le seguenti: "le unioni di comuni,"».

1.337

CASSON, STRADIOTTO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 94 inserire il seguente:

«94-bis. Il comma 562 dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è così modificato:

a) dopo le parole: "non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno" sono aggiunte le seguenti: ", i comuni con popolazione fino a 5000 abitanti e le Unioni di Comuni";

b) le parole "dell'anno 2008" sono sostituite dalle seguenti: "dell'anno 2004.".

1.338

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 94, inserire il seguente:

«94-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135, aggiungere il seguente comma:

"2-bis. A partire dall'anno di istituzione di un nuovo comune mediante fusione, nel caso si proceda all'istituzione di municipi, gli organi del nuovo comune possono deliberare, per un triennio, aliquote, condizioni tributarie e tariffe differenziate nei territori dei comuni originari"».

1.339

STRADIOTTO, CASSON

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 94 inserire il seguente:

«94-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135, aggiungere il seguente:

"2-bis. A partire dall'anno di istituzione di un nuovo comune mediante fusione, nel caso si proceda all'istituzione di municipi, gli organi del nuovo comune possono deliberare, per un triennio, aliquote, condizioni tributarie e tariffe differenziate nei territori dei comuni originari"».

1.340

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Respinto

Dopo il comma 94 inserire il seguente:

«94-bis. All'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, convertito, con modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148, al comma 3 sostituire l'ultimo periodo con i seguenti:

"le unioni dei comuni di cui al comma 1 sono soggette alla disciplina del patto di stabilità a decorrere dall'anno successivo alla loro costituzione. I comuni di cui al comma 1, che non si associano in unioni, sono sottoposti al patto di stabilità a decorrere dall'anno 2014"».

1.341

CARLINO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 94, inserire il seguente:

«94-bis. All'articolo 16, dopo il comma 6 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, aggiungere il seguente:

"6-bis. Per l'anno 2012 e 2013, ai comuni assoggettati alle regole del patto di stabilità interno, non si applica la riduzione di cui al comma 6. Gli importi delle riduzioni da imputare a ciascun comune, definiti mediante i meccanismi di cui al secondo e terzo periodo del comma 6, non sono validi ai fini del patto di stabilità interno e sono utilizzati esclusivamente per estinzione anticipata o riduzione del debito, inclusi gli eventuali indennizzi dovuti. Le risorse non utilizzate nel corso dell'anno, per l'estinzione anticipata o riduzione del debito sono recuperate nell'anno successivo con le modalità di cui al comma 6. A tale fine i comuni comunicano al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio del 31 marzo e secondo le modalità definite con decreto del Ministero dell'interno da adottare entro il 31 gennaio 2013, l'importo non utilizzato per estinzione anticipata o riduzione del debito. In caso di mancata comunicazione da parte dei comuni entro il predetto termine perentorio il recupero è effettuato nell'anno successivo per un importo pari al totale del valore della riduzione non operata. Nell'anno successivo l'obiettivo del patto di stabilità interno di ciascun ente è migliorato di un importo pari al recupero effettuato dal Ministero dell'interno nel medesimo anno».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 23:

alla lettera *a*), sostituire le parole: «allo 0,50 per cento», con le seguenti: «allo 0,55 per cento»;

alla lettera *b*), sostituire le parole: «allo 0,45 per cento», con le seguenti: «allo 0,50 per cento».

1.342

CARLINO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 94, inserire il seguente:

«94-bis. All'articolo 16, dopo il comma 6 decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, aggiungere il seguente comma:

"6-bis. Per 2013 ai comuni assoggettati alle regole del patto di stabilità interno, non si applica la riduzione di cui al comma 6. Gli importi da imputare a ciascun comune, definiti mediante i meccanismi di cui al secondo e terzo periodo del comma 6, costituiscono un peggioramento del saldo finanziario di cui all'articolo 31 comma 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183"».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 23:

alla lettera *a*), sostituire le parole: «allo 0,50 per cento», con le seguenti: «allo 0,55 per cento»;

alla lettera *b*), sostituire le parole: «allo 0,45 per cento», con le seguenti: «allo 0,50 per cento».

1.343

CASSON, STRADIOTTO

Respinto

Dopo il comma 94 inserire il seguente:

«94-bis. All'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135 dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. I processi associativi di cui precedenti commi sono realizzati garantendo forme di compensazione fra le spese di personale e le possibilità assunzionali degli Enti coinvolti, fermi restando i vincoli complessivi previsti dalle vigenti disposizioni"».

1.344

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Respinto*Dopo il comma 94 inserire il seguente:*

«94-bis. Fino al compimento del processo di riordino delle Province di cui all'articolo 23, comma 18, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non si applicano le disposizioni sulla fiscalizzazione dei trasferimenti regionali alle province di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68».

1.345

AGOSTINI, BARBOLINI, BIANCO, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, SANNA, VITALI

Dichiarato inammissibile*Dopo il comma 94, inserire il seguente:*

«94-bis. Fino al 31 dicembre 2013 rimangono confermate le modalità applicative e le maggiorazioni di aliquote dell'addizionale regionale all'Irpef in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, salva la facoltà delle medesime regioni di deliberare la loro variazione».

1.346

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Dichiarato inammissibile*Dopo il comma 94 inserire il seguente:*

«94-bis. Fino al 31 dicembre 2013 sono confermate le modalità applicative e le maggiorazioni di aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, salva la facoltà delle medesime regioni di deliberare la loro variazione».

1.347

MERCATALI, PEGORER

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 94, inserire il seguente:

«94-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 201 del 2011, dopo il comma 11 sono inseriti i seguenti commi:

"11-bis. Dall'anno 2013 si applicano le seguenti disposizioni:

a) è abrogata la riserva statale sul gettito dell'imposta municipale propria di cui al comma 11, ad eccezione di quanto previsto dal comma 11-ter.

b) Dall'anno 2013 una percentuale del gettito IMU di ad aliquota base, calcolato in riferimento alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, da determinarsi previo accordo in sede di conferenza stato città ed autonomie locali, è devoluta al Fondo perequativo comunale istituito presso il Ministero dell'interno, ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 42 del 2009.

c) Il fondo di cui alla lettera b) assicura il finanziamento delle funzioni fondamentali e la perequazione delle capacità fiscali in applicazione dei principi contenuti nella legge 42 del 2009; fino alla piena individuazione dei fabbisogni standard, la spesa per funzioni fondamentali è garantita in riferimento ai livelli attuali ed ai dati disponibili.

d) In ogni caso la dotazione di risorse ad aliquota base, per singolo comune, deve variare gradualmente, in modo da assicurare la sostenibilità finanziaria.

e) Le quote assegnate a ciascun comune sono individuate attraverso apposito accordo da definire presso la conferenza stato città ed autonomie locali entro e non oltre il 30 ottobre dell'anno precedente e recepito da un decreto del ministero dell'interno da emanarsi, sentito il ministero dell'economia, entro il 30 novembre. Per l'anno 2013 tali termini sono prorogati di 120 giorni.

11-ter. Sugli immobili classificati nelle categorie catastali del gruppo D l'imposta municipale propria si applica secondo le seguenti disposizioni:

a) l'aliquota di base dell'imposta riservata allo Stato è stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanarsi contestualmente al provvedimento di cui al comma 11-bis, lettera e); al gettito derivante da questa fattispecie non si applica il comma 11-bis;

b) l'aliquota di base dell'imposta riservata al comune è parimenti determinata dal provvedimento di cui alla precedente lettera a); il comune può modificare l'aliquota stessa, in aumento fino allo 0,3 per cento e in diminuzione fino all'annullamento;

c) per tutti gli altri aspetti si applica la disciplina di cui al presente articolo"».

1.348

BARBOLINI, AGOSTINI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, PAOLO ROSSI, ANNA MARIA SERAFINI, STRADIOTTO, ANTEZZA, MONGIELLO

Respinto

Dopo il comma 94 inserire i seguenti:

«94-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 28 febbraio 2013, al fine di consentire gli adeguamenti tecnologici degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, necessari per dare attuazione alla variazione della quota destinata alle vincite di cui al successivo comma 94-ter, il prelievo erariale unico è fissato in misura del 12,70 per cento sull'ammontare delle somme giocate.

94-ter. A decorrere dal 1° marzo 2013 il prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui al comma 94-ter è fissato in misura del 16,70 per cento sull'ammontare delle somme giocate e la percentuale destinata alle vincite (*pay-out*) è determinata in misura non inferiore al 70 per cento.

94-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2013, il prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 è fissato in misura del 5,5 per cento sull'ammontare delle somme giocate e l'addizionale sulla parte della vincita eccedente euro 500 è determinata nella misura del 6 per cento.

94-quinquies. le eventuali maggiori entrate derivanti dai commi da 94-bis a 94-quater, accertate semestralmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, confluiscono in un fondo fuori bilancio. Le disponibilità del fondo sono utilizzate, per interventi realizzati dai comuni in deroga al patto interno di stabilità. L'utilizzo è subordinato ad autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, che verifica l'assenza di effetti peggiorativi sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto».

1.349

STRADIOTTO

Respinto

Dopo il comma 94, inserire il seguente:

«94-bis. Al comma 32 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, dopo la lettera c), è inserita la seguente: d) gli atti e le operazioni posti in essere in favore dei Comuni di cui al presente comma, in seguito allo scioglimento delle società, sono esenti da imposizione fiscale, fatta salva l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto se dovuta, e assoggettati in misura fissa alle imposte di registro, ipotecarie e catastali».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2013: - 10.000;

2014: - 10.000;

2015: - 10.000.

1.350

VITALI

Respinto

Dopo il comma 94, inserire il seguente:

«94-bis. All'articolo 14, comma 12, del decreto-legge n. 201 del 2012, aggiungere in fine le seguenti parole: ", lasciando ai Comuni la facoltà di prevedere, con norma regolamentare, l'introduzione di fattori correttivi ai coefficienti previsti dal DPR citato al fine di agevolare le utenze domestiche"».

1.351

MERCATALI

Respinto

Dopo il comma 94, inserire il seguente:

«94-bis. Per l'anno 2013, sono attribuiti, fino all'importo di 50 milioni di euro, contributi per incentivare l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per l'estinzione anticipata di mutui e prestiti obbligazionari da parte di province e comuni. I contributi sono corrisposti, ai comuni e alle province che ne fanno richiesta, per far fronte agli indennizzi correlati strettamente alle estinzioni anticipate effettuate nell'anno 2013 e sulla base di una certificazione, le cui modalità sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 giugno 2013».

Conseguentemente, le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, ad esclusione della missione Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, programma Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria, voce Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 446 del 1997: Imposta regionale sulle attività produttive: - ART. 39, comma 3: Integrazione del Fondo sanitario nazionale per minori entrate IRAP eccetera (regolazione debitoria) (2.4 - cap. 2701).

1.352

STRADIOTTO, CASSON

Respinto

Dopo il comma 94 inserire i seguenti:

«94-bis. All'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è così sostituito:

1. lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi copribile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non superiore ad un terzo dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità. Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico;

b) il comma 5 è così sostituito:

5. Per il periodo di durata degli incarichi di cui ai commi 1 e 2, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.

94-ter. l'articolo 19, comma 6-*quater*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è abrogato».

1.353

STRADIOTTO, CASSON

Respinto

Dopo il comma 94 inserire il seguente:

«94-bis. Al comma 7 dell'articolo 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n.133, dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: "Sono comunque ammesse le assunzioni di personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di istruzione pubblica, qualora il superamento della percentuale di cui al primo periodo derivi dall'inclusione delle spese sostenute dalle società di cui al precedente periodo"».

Conseguentemente,

a) all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole «250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 mi-

lioni di euro per l'anno 2015 e di 641 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «50 milioni di euro per l'anno 2013, di 647,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 391 milioni di euro per l'anno 2015 e di 441 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016».

b) Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, ad esclusione della *missione* Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, *programma* Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria, *voce* Ministero dell'economia e delle finanze, decreto legislativo n. 446 del 1997: Imposta regionale sulle attività produttive: - ART. 39, comma 3: Integrazione del Fondo sanitario nazionale per minori entrate IRAP eccetera (regolazione debitoria) (2.4 - cap. 2701).

1.354

MERCATALI

Respinto

Dopo il comma 94, inserire il seguente:

«94-bis. All'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al comma 8, dopo le parole: "tenendo prioritariamente conto" sono aggiunte le seguenti: "di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111"».

1.355

MERCATALI, AGOSTINI, CARLONI, LUMIA, MORANDO, PEGORER

Ritirato

Dopo il comma 94, inserire il seguente:

«94-bis. Per gli enti locali assegnatari di contributi pluriennali stanziati per le finalità di cui all'articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798, ai fini della determinazione degli obiettivi di saldo finanziario stabiliti dagli articoli 3°, 31 e 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono inclusi nel computo dei saldi dell'esercizio 2012, quali Incassi, gli importi deliberati per i Comuni dal Comitato dei Ministri ai sensi dell'articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798, nella seduta del 21 luglio 2011, anche se i relativi fondi non sono stati ancora trasferiti dallo Stato».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni di euro per l'anno 2015» con le seguenti: «200 mi-

lioni di euro per l'anno 2013, di 797,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 541 milioni di euro per l'anno 2015».

1.356

VIESPOLI

Respinto

Dopo il comma 94, inserire il seguente:

«94-bis. Il comma 4 dell'articolo 30 della legge 2 novembre 2011, n. 183 è abrogato. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge riacquistano nuovamente efficacia le disposizioni del comma 2-ter dell'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011 n. 111».

1.357

VIESPOLI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 94 inserire il seguente:

«94-bis. All'articolo 2, comma 34, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, le parole: "30 giugno 2011" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2016" e le parole: "31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017"».

1.358

MARCO FILIPPI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI

Respinto

Dopo il comma 94, inserire il seguente:

«94-bis. A decorrere dallo gennaio 2013, i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici, a interventi di qualificazione dell'ambiente e del paesaggio.

2. È fatto divieto agli enti locali di utilizzare i proventi derivanti dal rilascio dei titoli abilitati vi e delle sanzioni previste nel decreto del Pre-

sidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per spese correnti e per scopi diversi dalla loro finalità».

1.359

STRADIOTTO

Respinto

Dopo il comma 94, inserire i seguenti:

«94-bis. I commi 35 e 36 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono sostituiti dai seguenti:

"35. Al fine di assicurare l'efficienza nella gestione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, nonché di rafforzare il ciclo di gestione dei rifiuti anche sotto il profilo del suo corretto finanziamento, il comune può affidare la gestione e la riscossione del tributo al soggetto affidatario del servizio di igiene urbana, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disponendo altresì che al medesimo soggetto resti devoluto il gettito della componente relativa alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati. Il riversamento al comune delle somme incassate a titolo di componente relativa ai servizi indivisibili deve in ogni caso avvenire non oltre il quinto giorno lavorativo successivo all'incasso.

36. Nelle more del riordino del sistema della riscossione degli enti locali, nel caso di affidamento, anche disgiunto, dell'accertamento e della riscossione del tributo ad uno dei soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numeri 1), 2) e 4), il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi deve essere versato esclusivamente al comune, che è tenuto ad assicurare le forme più idonee per il tempestivo pagamento degli aggi o compensi spettanti al soggetto affidatario della gestione dell'entrata. Il Comune è altresì tenuto ad assicurare che il gettito della componente del tributo relativa ai rifiuti sia destinato tempestivamente al finanziamento del servizio di gestione dei rifiuti.

36-bis. Il comune, o il soggetto affidatario della gestione, previo gradimento del comune, designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso."

94-ter. Alla fine del comma 32 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto il seguente periodo: "In questo caso i comuni possono altresì affidare la gestione del tributo al soggetto di cui al comma

31 che provvede al riversamento delle somme incassate non oltre il quinto giorno lavorativo successivo all'incasso"».

1.360

GIARETTA

Respinto

Dopo il comma 94 inserire il seguente:

«94-bis. all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 alla fine del comma 32 aggiungere il seguente periodo: "Al fine di evitare distorsioni alle modalità di prelievo tariffario commisurato alla quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, i Comuni di cui al precedente comma 29 possono prevedere, con deliberazione del Consiglio Comunale, l'applicazione di una maggiorazione calcolata in misura percentuale sull'importo della tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti urbani, il cui gettito risulta equivalente all'ammontare della maggiorazione prevista al precedente comma 13 a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni"».

1.361

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 94, inserire il seguente:

«94-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 204 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 aggiungere il seguente:

"1-bis. Nel calcolo della percentuale di indebitamento di cui al comma precedente sono escluse le spese per interessi, sostenute per la realizzazione di investimenti produttivi finalizzati al risparmio energetico, fino al concorso delle somme generate annualmente dagli stessi investimenti, purché certificati dalla Convenzione GSE"».

1.362

STRADIOTTO, CASSON

Respinto

Dopo il comma 94 inserire il seguente:

«94-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 204 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 aggiungere il seguente:

"1-bis. Nel calcolo della percentuale di indebitamento di cui al comma precedente sono escluse le spese per interessi, sostenute per la rea-

lizzazione di investimenti produttivi finalizzati al risparmio energetico, fino al concorso delle somme generate annualmente dagli stessi investimenti, purché certificati dalla Convenzione GSE."».

Conseguentemente,

a) all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni di euro per l'anno 2015 e di 641 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016», con le seguenti: «50 milioni di euro per l'anno 2013, di 647,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 391 milioni di euro per l'anno 2015 e di 441 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016».

1.363

MERCATALI

Respinto

Dopo il comma 94, inserire il seguente:

«94-bis. Per gli enti locali assegnatari di contributi pluriennali stanziati per le finalità di cui all'articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798, ed erogati ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 139, i saldi per il triennio 2012-2014, ai fini della determinazione degli obiettivi di saldo finanziario stabiliti dagli articoli 30, 31 e 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono calcolati computando nel medesimo esercizio sia i pagamenti per gli interventi effettuati che gli incassi dei relativi finanziamenti ancorché già avvenuti in esercizi precedenti».

Conseguentemente,

– all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni di euro per l'anno 2015» con le seguenti: «200 milioni di euro per l'anno 2013, di 797,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 541 milioni di euro per l'anno 2015».

1.364

CASSON, STRADIOTTO

Respinto

Dopo il comma 94 inserire il seguente:

«94-bis. Il comma 31 dell'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138 convertito dalla legge 14 settembre 2011 n. 148 è soppresso.

Conseguentemente,

a) all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni di euro per l'anno 2015 e di 641 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016», con le seguenti: «50 milioni di euro per l'anno 2013, di 647,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 391 milioni di euro per l'anno 2015 e di 441 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016»;

b) all'articolo 1, dopo il comma 98, aggiungere i seguenti:

«98-bis. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 7, commi da 12 a 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica, le amministrazioni centrali dello Stato assicurano, a decorrere dall'anno 2013, una riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato n. 1.

98-ter. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 12, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nella tabella di cui al medesimo comma 12.

98-quater. I Ministri competenti propongono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 98-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma.

98-sexies. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 14 non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi del comma 13, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e, eventualmente, con la medesima legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 98-ter.

ALLEGATO N. 1
(articolo 1, comma 98-bis)

Riduzioni di spesa dei Ministeri da realizzare con la legge di stabilità
(Milioni di euro)

Ministeri	Saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Ministero dell'economia e delle finanze	71,55	66,23	54,15	61,53	66,23	54,15
Ministero dello sviluppo economico	5,28	3,72	-	4,54	3,72	-
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	4,84	4,61	5,15	4,16	4,61	5,15
Ministero della giustizia	14,90	12,26	12,75	12,82	12,26	12,75
Ministero degli affari esteri	2,68	2,15	2,59	2,30	2,15	2,59
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	18,29	17,27	23,67	15,73	17,27	23,67
Ministero dell'interno	-	-	-	-	-	-
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	2,30	2,10	3,10	1,98	2,10	3,10
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	20,70	19,35	20,92	17,80	19,35	20,92
Ministero della difesa	23,61	17,64	26,95	20,30	17,64	26,95
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	1,58	0,85	1,04	1,36	0,85	1,04
Ministero per i beni e le attività culturali	5,56	5,14	6,67	4,78	5,14	6,67
Ministero della salute	6,43	6,13	7,95	5,53	6,13	7,95
Totale	177,73	157,45	164,95	152,85	157,45	164,95

1.365

POLI BORTONE

Respinto

Dopo il comma 94, inserire i seguenti:

94-bis. Lo Stato promuove l'acquisizione da parte degli enti locali di edifici urbani e rurali, nonché di immobili pubblici dismessi, presenti sul territorio nazionale in stato di abbandono e comunque in disuso da almeno tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, allo scopo di riutilizzarli e di valorizzarli in un'ottica di benefici diretti e indiretti per i cittadini, di aumento dell'occupazione, di sviluppo economico del territorio e dell'ambiente.

94-ter. Il Ministro dello sviluppo economico e infrastrutture e trasporti, di concerto con i Ministri dell'ambiente e tutela del territorio e del mare e dell'economia e delle finanze, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, promuove la ricognizione degli edifici e degli immobili pubblici e privati di cui al comma *94-bis*, e ne redige il relativo elenco.

94-quater. Le Regioni, nel rispetto delle relative competenze, sentite le competenti commissioni consiliari, possono esercitare sugli edifici e sugli immobili di cui al comma *94-bis*, iscritti nell'elenco di cui al comma *94-ter*, il diritto di prelazione, secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

94-quinquies. I comuni, nella redazione dei nuovi piani urbanistici generali, prevedono prioritariamente disposizioni relative al riutilizzo funzionale degli edifici e degli immobili di cui al comma *94-bis* e, conseguentemente, individuano residualmente le nuove aree edificabili, che comunque non possono superare il 50 per cento della superficie complessiva dei suddetti beni.

94-sexies. Gli enti locali che intendono acquisire o utilizzare gli edifici e gli immobili di cui al comma *94-bis* ubicati nel loro territorio presentano alla regione, entro il 31 marzo di ogni anno, apposita domanda di contributo corredata da una relazione che indichi la destinazione d'uso nonché il preventivo di spesa per l'acquisto e per gli interventi necessari a garantire il pieno utilizzo dell'immobile.

94-septies. Le regioni trasmettono le domande di contributo di cui al comma *94-sexies* al Ministero dell'economia e delle finanze che, con apposito decreto, entro il 31 gennaio di ogni anno, definisce criteri e modalità per la loro presentazione. Entro la medesima data il Ministero dell'economia e delle finanze individua altresì, d'intesa con le regioni, i criteri di priorità per l'erogazione dei contributi di cui al comma *94-sexies*, tenuto conto della destinazione d'uso e dell'entità demografica degli enti locali interessati.

94-*octies*. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma da 94-bis a 94-decies presso il Ministero dell'economia e delle finanze sono istituiti:

a) un Fondo per l'erogazione di contributi finalizzati all'acquisto degli edifici e degli immobili di cui al comma 94-*bis*;

b) un Fondo per l'erogazione di contributi volti alla realizzazione di opere di sistemazione per il riutilizzo degli edifici e degli immobili di cui al comma 94-*bis*.

94-*nonies*. Le regioni concedono agli enti locali i contributi di cui al comma 94-*octies*, lettera a), per importi non superiori al cinquanta per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 500.000 euro.

94-*decise*. Le regioni concedono agli enti locali i contributi di cui al comma 94-*octies*, lettera b), per importi non superiori al 30 per cento delle spese sostenute e comunque fino ad un massimo di 300.000 euro.

94-*undecies*. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 94-*bis* a 94-decies, valutato in 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014, 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico e infrastrutture e trasporti. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Conseguentemente, al maggiore onere derivante dall'attuazione delle presenti disposizioni si provvede mediante riduzione, fino al 20 per cento, a partire dall'anno 2013, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della presente legge, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

1.366

GERMONTANI

Respinto

Dopo il comma 94, inserire i seguenti:

94-*bis*. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli stabilimenti termali di proprietà pubblica sono dismessi a titolo oneroso e gli introiti vengono obbligatoriamente utilizzati per il riequilibrio dei bilanci degli enti proprietari.

94-*ter*. Ai fini delle operazioni di dismissione di cui al comma precedente, sono considerati gli stabilimenti termali di proprietà delle amministrazioni centrali dello Stato, delle regioni delle province, dei comuni dei

consorzi tra enti pubblici o di altri enti, posseduti direttamente o attraverso società controllate o consorzi anche se gestiti, mediante affidamento in sub concessione o altra forma giuridica, da soggetti diversi dall'amministrazione proprietaria o titolare della 61 concessione mineraria.

94-quater. Le cessioni sono effettuate esclusivamente con la finalità di consentire il rilancio degli stabilimenti termali interessati ed in favore di soggetti privati che presentino comprovate specifiche competenze e capacità tecniche ed economiche.

94-quinquies. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo del 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati i criteri di valutazione degli stabilimenti termali e le modalità per la dismissione degli stessi. Con lo stesso provvedimento vengono definite le procedure di competenza dei soggetti proprietari e, in caso di inerzia dei medesimi soggetti, i poteri sostitutivi del Ministero dell'Economia e delle finanze per provvedere coattivamente alle operazioni di cessione entro i termini stabiliti dalla presente legge, anche attraverso commissari ad acta scelti tra funzionari dello stesso ministero.

94-sexies. Per la estinzione di eventuali posizioni debitorie sussistenti alla data del 31 dicembre 2012, la Cassa depositi e prestiti SpA provvede a stipulare con gli istituti di credito interessati apposite convenzioni per la erogazione dei fondi necessari a far fronte ai finanziamenti richiesti da amministrazioni, consorzi tra queste o società controllate e soggetti gestori degli stessi stabilimenti. I finanziamenti concessi dagli istituti di credito sono erogati a condizioni di mercato ed hanno durata trentennale.

94-septies. Qualora la cessione non sia stata conclusa entro il termine di cui al comma 95, il Ministero dell'Economia e delle finanze provvede, nelle more del perfezionamento dell'operazione di dismissione, a garantire il regolare funzionamento degli stabilimenti termali interessati mediante amministrazione e gestione sostitutiva, avvalendosi dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA ovvero di altri soggetti in house alla pubblica amministrazione. Le modalità sono stabilite con apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, da emanarsi entro i 30 giorni successivi al termine di cui al comma 95«.

1.367

AUGELLO

Respinto

Dopo il comma 94, inserire i seguenti:

«94-bis. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli stabilimenti termali di proprietà pubblica sono dismessi

a titolo oneroso e gli introiti vengono obbligatoriamente utilizzati per il riequilibrio dei bilanci degli enti proprietari.

94-ter. Ai fini delle operazioni di dismissione di cui al comma precedente, sono considerati gli stabilimenti termali di proprietà delle amministrazioni centrali dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni o di altri enti pubblici, posseduti direttamente o attraverso società controllate anche se gestiti, mediante affidamento in sub concessione o altra forma giuridica, da soggetti diversi dall'amministrazione proprietaria o titolare della concessione mineraria.

94-quater. Le cessioni sono effettuate esclusivamente con la finalità di consentire il rilancio degli stabilimenti termali interessati ed in favore di soggetti privati che presentino comprovate specifiche competenze e capacità tecniche ed economiche.

94-quinques. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo del 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati i criteri di valutazione degli stabilimenti termali e le modalità per la dismissione degli stessi. Con lo stesso provvedimento vengono definite le procedure di competenza dei soggetti proprietari e, in caso di inerzia dei medesimi soggetti, i poteri sostitutivi del Ministero dell'economia e delle finanze per provvedere coattivamente alle operazioni di cessione entro i termini stabiliti dalla presente legge, anche attraverso commissari ad acta scelti tra funzionari dello stesso ministero.

94-sexies. Per la estinzione di eventuali posizioni debitorie sussistenti alla data del 31 dicembre 2012, la Cassa depositi e prestiti SpA provvede a stipulare con gli istituti di credito interessati apposite convenzioni per la erogazione dei fondi necessari a far fronte ai finanziamenti richiesti da amministrazioni, società controllate e soggetti gestori degli stessi stabilimenti. I finanziamenti concessi dagli istituti di credito sono erogati a condizioni di mercato ed hanno durata trentennale.

94-septies. Qualora la cessione non sia stata conclusa entro il termine di cui al comma 95, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede, nelle more del perfezionamento dell'operazione di dismissione, a garantire il regolare funzionamento degli stabilimenti termali interessati mediante amministrazione e gestione sostitutiva, avvalendosi dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA. Le modalità sono stabilite con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro i 30 giorni successivi al termine di cui al comma 95».

1.368

BONFRISCO

Respinto

Dopo il comma 94, inserire i seguenti:

«94-bis. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli stabilimenti termali di proprietà pubblica sono dismessi a titolo oneroso e gli introiti vengono obbligatoriamente utilizzati per il riequilibrio dei bilanci degli enti proprietari.

94-ter. Ai fini delle operazioni di dismissione di cui al comma precedente, sono considerati gli stabilimenti termali di proprietà delle amministrazioni centrali dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni o di altri enti pubblici, posseduti direttamente o attraverso società controllate anche se gestiti, mediante affidamento in sub concessione o altra forma giuridica, da soggetti diversi dall'amministrazione proprietaria o titolare della concessione mineraria.

94-quater. le cessioni sono effettuate esclusivamente con la finalità di consentire il rilancio degli stabilimenti termali interessati ed in favore di soggetti privati che presentino comprovate specifiche competenze e capacità tecniche ed economiche.

94-quinquies. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, previo parere della Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo del 28 agosto 1997, n. 281, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di valutazione degli stabilimenti termali e le modalità per la dismissione degli stessi. Con lo stesso provvedimento vengono definite le procedure di competenza dei soggetti proprietari e, in caso di inerzia dei medesimi soggetti, i poteri sostitutivi del Ministero dell'economia e delle finanze per provvedere coattivamente alle operazioni di cessione entro i termini stabiliti dalla presente legge, anche attraverso commissari ad acta scelti tra funzionari dello stesso ministero.

94-sexies. Per la estinzione di eventuali posizioni debitorie sussistenti alla data del 31 dicembre 2012, la Cassa depositi e prestiti SpA stipula con gli istituti di credito interessati apposite convenzioni per la erogazione della provvista finanziaria necessaria a far fronte al finanziamento richiesti da amministrazioni, società controllate e soggetti gestori degli stessi stabilimenti. I finanziamenti concessi dagli istituti di credito sono erogati a condizioni di mercato ed hanno durata trentennale.

94-septies. Qualora la cessione non sia stata conclusa entro il termine di cui al comma 95, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede, nelle more del perfezionamento dell'operazione di dismissione, a garantire il regolare funzionamento degli stabilimenti termali interessati mediante amministrazione e gestione sostitutiva, avvalendosi dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA. le modalità sono stabilite con apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle

finanze; da emanarsi entro i 30 giorni successivi al termine di cui al comma 95».

1.369

BAIO

Respinto

Dopo il comma 94, inserire i seguenti commi:

«94-bis. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli stabilimenti termali di proprietà pubblica sono dismessi a titolo oneroso con procedura ad evidenza pubblica e gli introiti sono obbligatoriamente destinati al riequilibrio dei bilanci degli enti alienanti.

94-ter. Ai fini delle operazioni di dismissione di cui al comma precedente, sono considerati gli stabilimenti termali di proprietà delle amministrazioni centrali dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, dei consorzi tra enti pubblici o di altri enti, posseduti direttamente o attraverso società controllate o consorzi anche se gestiti, mediante affidamento in sub concessione o altra forma giuridica, da soggetti diversi dall'amministrazione proprietaria o titolare della concessione mineraria.

94-quater. Le cessioni sono effettuate esclusivamente con la finalità di consentire il rilancio degli stabilimenti termali interessati ed in favore di soggetti privati che presentino comprovate specifiche competenze e capacità tecniche ed economiche.

94-quinquies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo del 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati i criteri di valutazione degli stabilimenti termali e le modalità per la dismissione degli stessi. Con lo stesso provvedimento vengono definite le procedure di competenza dei soggetti proprietari e, in caso di inerzia dei medesimi soggetti, i poteri sostitutivi del Ministero dell'Economia e delle finanze per provvedere coattivamente alle operazioni di cessione entro i termini stabiliti dalla presente legge, anche attraverso commissari ad acta scelti tra funzionari dello stesso ministero.

94-sexies. Per la estinzione di eventuali posizioni debitorie sussistenti alla data del 31 dicembre 2012, la Cassa depositi e prestiti SpA provvede a stipulare con gli istituti di credito interessati apposite convenzioni per la erogazione dei fondi necessari a far fronte ai finanziamenti richiesti da amministrazioni, consorzi tra queste o società controllate e soggetti gestori degli stessi stabilimenti. I finanziamenti concessi dagli istituti di credito sono erogati a condizioni di mercato ed hanno durata trentennale.

94-septies. Qualora la cessione non sia stata conclusa entro il termine di cui al comma 94-bis, il Ministero dell'Economia e delle finanze provvede, nelle more del perfezionamento dell'operazione di dismissione, a garantire il regolare funzionamento degli stabilimenti termali interessati

mediante amministrazione e gestione sostitutiva, avvalendosi dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA ovvero di altri soggetti in house alla pubblica amministrazione. Le modalità sono stabilite con apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, da emanarsi entro i 30 giorni successivi al termine di cui al comma 94-*bis*».

1.370

DE LILLO, COMPAGNA, PICHETTO FRATIN

Ritirato

Dopo il comma 94, inserire i seguenti:

«94-*bis*. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli stabilimenti termali di proprietà pubblica sono dismessi a titolo oneroso ed il ricavato è obbligatoriamente utilizzato per il riequilibrio dei bilanci degli enti proprietari. Ai fini delle operazioni di dismissione, sono considerati gli stabilimenti termali di proprietà delle amministrazioni centrali dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni, dei consorzi tra Enti pubblici o di altri enti pubblici, posseduti direttamente o attraverso società controllate anche se gestiti, mediante affidamento in sub concessione o altra forma giuridica, da soggetti diversi dall'amministrazione proprietaria o titolare della concessione mineraria. Le cessioni sono effettuate esclusivamente con la finalità di consentire il rilancio degli stabilimenti termali interessati ed in favore di soggetti privati che presentino comprovate specifiche competenze e capacità tecniche ed economiche.

94-*ter*. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo del 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati i criteri di valutazione degli stabilimenti termali e le modalità per la dismissione degli stessi. Con lo stesso provvedimento vengono definite le procedure di competenza dei soggetti proprietari e, in caso di inerzia dei medesimi soggetti, i poteri sostitutivi del Ministero dell'economia e delle finanze per provvedere coattivamente alle operazioni di cessione entro i termini stabiliti dal precedente comma, anche attraverso commissari ad acta scelti tra funzionari dello stesso ministero».

94-*quater*. Per la estinzione di eventuali posizioni debitorie sussistenti alla data del 31 dicembre 2012, la Cassa depositi e prestiti SpA provvede a stipulare con gli istituti di credito interessati apposite convenzioni per la erogazione dei fondi necessari a far fronte ai finanziamenti richiesti da amministrazioni, società controllate e soggetti gestori degli stessi stabilimenti. I finanziamenti concessi dagli istituti di credito sono erogati a condizioni di mercato ed hanno durata trentennale.

94-quinquies. Qualora la cessione non sia stata conclusa entro il termine di cui al comma *94-bis*, il Ministero dell'Economia e delle finanze provvede, nelle more del perfezionamento dell'operazione di dismissione, a garantire il regolare funzionamento degli stabilimenti termali interessati mediante amministrazione e gestione sostitutiva, avvalendosi dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA, ovvero di altri soggetti in house alla Pubblica Amministrazione. Le modalità sono stabilite con apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, da emanarsi entro i 30 giorni successivi al termine di cui al comma *94-bis*».

1.371

ZANETTA

Ritirato

Dopo il comma 94, inserire i seguenti:

«*94-bis.* Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli stabilimenti termali di proprietà pubblica sono dismessi a titolo oneroso e gli introiti vengono obbligatoriamente utilizzati per il riequilibrio dei bilanci degli enti proprietari.

94-ter. Ai fini delle operazioni di dismissione di cui al comma precedente) sono considerati gli stabilimenti termali di proprietà delle amministrazioni centrali dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni o di altri enti pubblici, posseduti direttamente o attraverso società controllate anche se gestiti, mediante affidamento in sub concessione o altra forma giuridica, da soggetti diversi dall'amministrazione proprietaria o titolare della concessione mineraria.

94-quater. Le cessioni sono effettuate esclusivamente con la finalità di consentire il rilancio degli stabilimenti termali interessati ed in favore di soggetti privati che presentino comprovate specifiche competenze e capacità tecniche ed economiche.

94-quinquies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo del 28 agosto 1997, n. 281, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di valutazione degli stabilimenti termali e le modalità per la dismissione degli stessi. Con lo stesso provvedimento vengono definite le procedure di competenza dei soggetti proprietari e, in caso di inerzia dei medesimi soggetti, i poteri sostitutivi del Ministero dell'economia e delle finanze per provvedere coattivamente alle operazioni di cessione entro i termini stabiliti dalla presente legge, anche attraverso commissari ad acta scelti tra funzionari dello stesso ministero.

94-sexies. Per la estinzione di eventuali posizioni debitorie sussistenti alla data del 31 dicembre 2012, la Cassa depositi e prestiti SpA stipula con gli istituti di credito interessati apposite convenzioni per la erogazione

della provvista finanziaria necessaria a far fronte ai finanziamenti richiesti da amministrazioni, società controllate e soggetti gestori degli stessi stabilimenti. I finanziamenti concessi dagli istituti di credito sono erogati a condizioni di mercato ed hanno durata trentennale.

94-septies. Qualora la cessione non sia stata conclusa entro il termine di cui al comma 95, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede, nelle more del perfezionamento dell'operazione di dismissione, a garantire il regolare funzionamento degli stabilimenti termali interessati mediante amministrazione e gestione sostitutiva, avvalendosi dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA. Le modalità sono stabilite con apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, da emanarsi entro i 30 giorni successivi al termine di cui al comma *94-bis*».

1.372

DE ANGELIS

Respinto

Dopo il comma 94, inserire i seguenti:

«*94-bis.* Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli stabilimenti termali di proprietà pubblica sono dismessi a titolo oneroso e gli introiti vengono obbligatoriamente utilizzati per il riequilibrio dei bilanci degli enti proprietari.

94-ter. Ai fini delle operazioni di dismissione di cui al comma precedente, sono considerati gli stabilimenti termali di proprietà delle amministrazioni centrali dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni o di altri enti pubblici, posseduti direttamente o attraverso società controllate anche se gestiti, mediante affidamento in sub concessione o altra forma giuridica, da soggetti diversi dall'amministrazione proprietaria o titolare della concessione mineraria.

94-quater. Le cessioni sono effettuate esclusivamente con la finalità di consentire il rilancio degli stabilimenti termali interessati ed in favore di soggetti privati che presentino comprovate specifiche competenze e capacità tecniche ed economiche.

94-quinquies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo del 28 agosto 1997, n. 281, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di valutazione degli stabilimenti termali e le modalità per la dismissione degli stessi. Con lo stesso provvedimento vengono definite le procedure di competenza dei soggetti proprietari e, in caso di inerzia dei medesimi soggetti, i poteri sostitutivi del Ministero dell'economia e delle finanze per provvedere coattivamente alle operazioni di cessione entro i termini stabiliti dalla presente legge, anche attraverso commissari ad acta scelti tra funzionari dello stesso ministero.

94-*sexies*. Per la estinzione di eventuali posizioni debitorie sussistenti alla data del 31 dicembre 2012, la Cassa Depositi e Prestiti SpA stipula con gli istituti di credito interessati apposite convenzioni per la erogazione della provvista finanziaria necessaria a far fronte ai finanziamenti richiesti da amministrazioni, società controllate e soggetti gestori degli stessi stabilimenti. I finanziamenti concessi dagli istituti di credito sono erogati a condizioni di mercato ed hanno durata trentennale.

94-*septies*. Qualora la cessione non sia stata conclusa entro il termine di cui al comma 94-*bis*, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede, nelle more del perfezionamento dell'operazione di dismissione, a garantire il regolare funzionamento degli stabilimenti termali interessati mediante amministrazione e gestione sostitutiva, avvalendosi dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA. Le modalità sono stabilite con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro i 30 giorni successivi al termine di cui al comma 94-*bis*».

1.373

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Respinto

Dopo il comma 94, inserire il seguente:

«94-*bis*. All'articolo 19 del decreto-legge 9 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-*bis*. I processi associativi di cui precedenti commi sono realizzati garantendo forme di compensazione fra le spese di personale e le possibilità assunzionali degli Enti coinvolti, fermi restando i vincoli complessivi previsti dalle vigenti disposizioni"».

1.374

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 94, inserire il seguente:

«94-*bis*. All'articolo 194 del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267, comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

"a) sentenze passate in giudicato"».

1.375

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 94, inserire il seguente:

«94-bis. All'articolo 222 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali le parole: "tre dodicesimi" sono sostituite con le seguenti: "sei dodicesimi"».

1.376

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Respinto

Dopo il comma 94, inserire i seguenti:

«94-bis. All'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce lo quota degli stessi copribile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non superiore ad un terzo dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità. Fermi restando i requisiti richiesti per lo qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico";

b) sostituire il comma 5 con il seguente:

"5. Per il periodo di durata degli incarichi di cui ai commi 1 e 2, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio".

94-ter. L'articolo 19, comma 6 quater, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è abrogato».

1.377

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Respinto

Dopo il comma 94, inserire il seguente:

«94-bis. All'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148, al comma 31 sostituire le parole: "dall'anno 2013" con le seguenti: "dall'anno 2014"».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 42, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro per l'anno 2013».

1.378

STRADIOTTO

Respinto

Dopo il comma 94, inserire il seguente:

«94-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2013 la certificazione sui principali dati del rendiconto che gli enti locali sono tenuti a presentare, ai sensi dell'articolo 161 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dovrà indicare, con riferimento alle voci relative agli impegni di spesa ed agli accertamenti di entrata, la codifica del Sistema Informativo sulle Operazioni degli Enti Pubblici - SIOPE, di cui all'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

1.379

FLERES

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 94 inserire il seguente:

«94-bis. All'articolo 222 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 1 la parola: "tre" è sostituita dalla seguente: "quattro"».

1.380

VACCARI, Massimo GARAVAGLIA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 94 inserire il seguente:

«94-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 5 novembre 2012, n. 188, è aggiungere il seguente:

"2-bis. In relazione alle funzioni delle Province, stabilite dall'articolo 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le assegnazioni a valere sul fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 e sul fondo perequativo di cui all'articolo 23 del medesimo decreto, per le sole Province preservate esclusivamente in ragione della peculiarità del loro territorio in quanto interamente montano, come individuate all'articolo 2, comma 1, lettera b), sono integrate, nel limite di capienza complessiva dei fondi medesimi, con un importo corrispondente all'ammontare delle risorse definite dai d.p.c.m. adottati ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59"».

1.381

DIVINA, VACCARI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 94 inserire il seguente:

«94-bis. I fondi erogati ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito in legge 3 agosto 2007, n. 127, non ancora impegnati possono essere destinati alla realizzazione di progetti diversi da quelli per i quali sono stati concessi, purché relativi a interventi rientranti nell'ambito definito dal DPCM 13 ottobre 2011 e resi necessari a causa di eventi accidentali intercorsi tra il termine di presentazione delle domande di finanziamento e la concessione del finanziamento stesso. Il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie locali della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede a valutare la pertinenza del nuovo progetto proposto con le aree di intervento definite dal DPCM 13 ottobre 2011 e autorizza la mutazione di destinazione del finanziamento, entro 30giorni dalla presentazione dell'apposita richiesta da effettuarsi entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge».

1.382

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Dichiarato inammissibile*Dopo il comma 94 inserire il seguente:*

«94-bis. A decorrere dall'anno 2013 non si applica la riduzione dei trasferimenti di cui al comma 2 dell'articolo 16 del decreto-legge 60 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 135. A copertura dell'onere nel limite massimo di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013 si provvede mediante riduzione delle risorse disponibili sulla contabilità speciale del capitolo "1778 – Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio" e riversamento delle medesime all'entrata del bilancio dello Stato».

1.383

CASSON, STRADIOTTO

Respinto*Dopo il comma 94 inserire il seguente:*

«94-bis. All'articolo 14, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122, e sue successive modificazioni e integrazioni, i termini temporali di cui alle lettere a) e b) sono prorogati di tre mesi».

1.384

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Respinto*Dopo il comma 94 inserire il seguente:*

«94-bis. All'articolo 14, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122, e sue successive modificazioni e integrazioni, i termini temporali di cui alle lettere a) e b) sono prorogati di tre mesi».

1.385

BASSOLI, BIONDELLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, GRANAIOLA, Ignazio MARINO, MERCATALI, PORETTI, GIARETTA, ANTEZZA, MONGIELLO

Respinto*Al comma 95, sopprimere la lettera a).*

Conseguentemente,

a) all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni di euro per l'anno 2015 e di 641 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «25 milioni di euro per l'anno 2013, di 547,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 291 milioni di euro per l'anno 2015 e di 341 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016»;

b) all'articolo 1, dopo il comma 98, aggiungere i seguenti:

«98-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi da 12 a 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica, le amministrazioni centrali dello Stato assicurano, anche sulla base dell'attività del Commissario di cui all'articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazione, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, a decorrere dall'anno 2013, una ulteriore riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato n. 1.

98-ter. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 98-bis, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nella tabella di cui al medesimo comma 98-bis.

98-quater. I Ministri competenti propongono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 98-quinquies.

98-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi., ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma.

98-sexies. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 98-quater non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi del comma 98-ter, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei ministri e, eventualmente, con il disegno di legge di assestamento è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 98-ter;

c) le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 150 milioni di euro per l'anno 2013 e a 100 milioni per ciascuno degli anni 2014 e 2015, ad esclusione della missione Relazioni finanziarie

con le autonomie territoriali, programma Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria, voce Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 446 del 1997: Imposta regionale sulle attività produttive: - Art. 39, comma 3: Integrazione del Fondo sanitario nazionale per minori entrate IRAP eccetera (regolazione debitoria) (2.4 - cap. 2701).

ALLEGATO N. 1
(articolo 1, comma 98-bis)

Riduzioni di spesa dei Ministeri da realizzare con la legge di stabilità
(Milioni di euro)

Ministeri	Saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Ministero dell'economia e delle finanze	143,1	132,46	108,30	123,06	132,46	108,30
Ministero dello sviluppo economico	10,56	7,44	-	9,08	7,44	-
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	9,68	9,22	10,30	8,32	9,22	10,30
Ministero della giustizia	29,80	24,52	25,50	25,64	24,56	25,50
Ministero degli affari esteri	5,36	4,30	5,18	4,60	4,30	5,18
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	36,48	34,54	47,34	31,46	34,54	47,34
Ministero dell'interno	-	-	-	-	-	-
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	4,60	4,20	6,20	3,96	4,20	6,20
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	41,40	38,70	41,84	35,60	38,70	41,84
Ministero della difesa	47,22	35,28	53,90	40,60	35,38	53,90
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	3,16	1,70	2,08	2,72	1,60	2,08
Ministero per i beni e le attività culturali	11,12	10,28	13,34	9,56	10,28	13,34
Ministero della salute	12,86	12,26	15,90	11,06	12,26	15,90
Totale	355,34	314,9	329,90	305,70	314,90	329,90

1.386

TOMASELLI

Respinto

Al comma 95, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) le parole: «gli importi e le connesse prestazioni relative a» sono sostituite dalle seguenti: «gli importi dei corrispettivi ed i volumi delle corrispondenti prestazioni dedotte nei», e dopo le parole: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono inserite le seguenti: «e del 10 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2013 e».

1.387

GHIGO

Dichiarato inammissibile

Al comma 95, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) le parole: «gli importi e le connesse prestazioni relative a» sono sostituite dalle seguenti: «gli importi dei corrispettivi ed i volumi delle corrispondenti prestazioni dedotte nei», e dopo le parole: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono inserite le seguenti: «e del 10 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2013 e».

1.388

GIARETTA

Ritirato

Al comma 95 dopo le parole: «alla lettera a) inserire le seguenti: «gli importi e le connesse prestazioni relative a» sono sostituite dalle seguenti: «gli importi dei corrispettivi ed i volumi delle corrispondenti prestazioni dedotte nei», e».

1.389

GHEDINI, ROILO, TREU, CASTRO, Cristina DE LUCA, ADRAGNA, BIANCHI, BLAZINA, FASANO, FONTANA, ICHINO, MORRA, NEROZZI, PASSONI, PONTONE, SCARABOSIO, SPADONI URBANI

Respinto

Al comma 95 lettera a) dopo le parole: «con specifico riferimento alle esigenze di inclusione sociale» inserire le seguenti: «e i livelli occupazionali».

1.387-bis

PICHETTO FRATIN

Respinto

Al comma 95, alla lettera a) aggiungere il seguente periodo:

«alla lettera a), dopo il periodo: "tale riduzione per la fornitura di dispositivi medici opera fino al 31 dicembre 2012" inserire il seguente periodo: "e non si applica a quei contratti i cui corrispettivi non presentano differenze significative rispetto ai prezzi unitari di cui alla lettera b) del comma 13 del decreto-legge n. 95 del 2012 convertito in legge n. 135 del 2012"».

1.390

GIARETTA, BASSOLI, BIONDELLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, GRANAIOLA, Ignazio MARINO, PORETTI

Respinto

Al comma 95, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano limitatamente ai servizi di assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera, rimanendo esclusi i servizi di riabilitazione omnicomprensiva di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 nonché tutti i servizi sanitari e socio-sanitari erogati in maniera diretta ed esclusiva persone con disabilità complessa certificata».

Conseguentemente,

a) all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole «250 milioni di euro per l'anno 2013» con le seguenti «230 milioni di euro per l'anno 2013»;

b) all'articolo 3, comma 28, sostituire le parole: «248 milioni di euro per l'anno 2014 e di 292 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015» con le seguenti: «228 milioni di euro per l'anno 2014 e di 272 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015».

1.391

BAIO, RUTELLI

Dichiarato inammissibile

Alla lettera a) del comma 95, aggiungere infine il seguente periodo: «Le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano limitatamente ai servizi di assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera, rimanendo esclusi i servizi di riabilitazione omnicomprensiva ex art. 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 nonché tutti i servizi sanitari e

socio-sanitari erogati in maniera diretta ed esclusiva persone con disabilità complessa certificata».

1.392

MILANA

Respinto

Al comma 95 dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«a-bis) alla lettera a) dopo le parole: "contratti medesimi" sono aggiunte le seguenti "; la riduzione che decorre dal 1° gennaio 2013 non si applica ai contratti il cui corrispettivo sia destinato in misura non inferiore al sessanta per cento alla retribuzione lorda dei lavoratori impiegati per l'esecuzione dei contratti stessi"».

Conseguentemente all'articolo 3, commi 14, primo periodo, e 15 sostituire le parole: «l'aliquota dello 0,05 per cento» con le seguenti: «l'aliquota dello 0,07 per cento».

1.393

CHIAROMONTE, BASSOLI, BIONDELLI, BOSONE, COSENTINO, GRANAIOLA, Ignazio MARINO, MERCATALI, PORETTI

Respinto

Al comma 95, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni di euro per l'anno 2015 e di 641 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «50 milioni di euro per l'anno 2013, di 347,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 91 milioni di euro per l'anno 2015 e di 141 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016».

1.394

MASCITELLI, BELISARIO

Respinto

Al comma 95, sopprimere la lettera b), indi, al comma 96, primo periodo, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2013 e di 1.000 milioni» con le seguenti: «500 milioni di euro per l'anno 2013 e di 500 milioni».

Conseguentemente:

al comma 98, secondo periodo, sostituire le parole: «250 milioni» con le seguenti: «110 milioni», le parole: «847,5 milioni» con le seguenti: «347,5 milioni di euro», le parole: «591 milioni» con le seguenti: «91 milioni» e le parole: «641 milioni» di euro con le seguenti: «141 milioni di euro».

1.395

CHIAROMONTE, BASSOLI, BIONDELLI, BOSONE, COSENTINO, GRANAIOLA, Ignazio MARINO, MERCATALI, PORETTI

Respinto

Al comma 95, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni di euro per l'anno 2015 e di 641 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «50 milioni di euro per l'anno 2013, di 240 milioni di euro per l'anno 2014, di 50 milioni di euro per l'anno 2015 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016».

1.396

BASSOLI, BIONDELLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, GRANAIOLA, Ignazio MARINO, MERCATALI, PORETTI

Respinto

Al comma 95, lettera b), sostituire le parole: «al valore del 4,4 per cento» con le seguenti: «al valore del 4,6 per cento».

Conseguentemente,

a) all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni di euro per l'anno 2015 e di 641 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «100 milioni di euro per l'anno 2013, di 347,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 91 milioni di euro per l'anno 2015 e di 141 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016».

1.397

BASSOLI, BIONDELLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, GRANAIOLA, Ignazio MARINO, MERCATALI, PORETTI

Respinto

Al comma 95, lettera b), sostituire le parole: «al valore del 4,4 per cento» con le seguenti: «al valore del 4,6 per cento».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni di euro per l'anno 2015 e di 641 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «50 milioni di euro per l'anno 2013, di 240 milioni di euro per l'anno 2014, di 50 milioni di euro per l'anno 2015 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016».

1.398

MASCITELLI, BELISARIO

Respinto

Al comma 95, lettera b), dopo le parole: «4.4 per cento», aggiungere le seguenti: «con esclusione dei dispositivi medici salva vita».

Conseguentemente, al comma 98, secondo periodo, sostituire le parole: «250 milioni» con le seguenti: «200 milioni», le parole: «847,5 milioni» con le seguenti: «747,5 milioni di euro, le parole: «591 milioni» con le seguenti: «491 milioni» e le parole: «641 milioni di euro» con le seguenti: «541 milioni di euro».

1.399

BAIO

Dichiarato inammissibile

Al comma 95, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) All'articolo 15-bis, comma 2, lettera a), punto 1), della legge 8 novembre 2012, n. 189, di conversione del decreto-legge 13 settembre 2012 n. 158, inserire il punto l.bis): per quanto riguarda i dispositivi medici, per prezzo di riferimento alle condizioni di maggiore efficienza si intende il valore del 25° percentile. Il prezzo è rilasciato in presenza di una base dati di almeno venti prezzi».

1.400

BASSOLI, COSENTINO, BIONDELLI, BOSONE, CHIAROMONTE, GRANAIOLA, Ignazio MARINO, MERCATALI, PORETTI

Respinto

Dopo il comma 95 inserire il seguente:

«95-bis. La riduzione del tetto di spesa per l'acquisto di dispositivi medici di cui all'articolo 15, comma 13, lettera f) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificata dal comma 95, lettera b) del presente articolo, non si applica ai dispositivi medici salvavita».

Conseguentemente,

all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni di euro per l'anno 2015 e di 641 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «50 milioni di euro per l'anno 2013, di 240 milioni di euro per l'anno 2014, di 50 milioni di euro per l'anno 2015 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016».

1.401

COSENTINO, BASSOLI, BIONDELLI, BOSONE, CHIAROMONTE, GRANAIOLA, Ignazio MARINO, MERCATALI, PORETTI

Respinto

Dopo il comma 95, inserire il seguente:

«95-bis. La riduzione del tetto di spesa per l'acquisto di dispositivi medici di cui all'articolo 15, comma 13, lettera f) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificata dal comma 95, lettera b) del presente articolo, non si applica ai dispositivi medici salva vita».

Conseguentemente,

a) all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2013» con le seguenti: «250 milioni di euro per l'anno 2013»;

b) all'articolo 3, comma 28, sostituire le parole: «248 milioni di euro per l'anno 2014 e di 292 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015» con le seguenti: «48 milioni di euro per l'anno 2014 e di 92 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015».

1.402

GUSTAVINO, MILANA

Respinto

Dopo il comma 95, inserire il seguente:

«95-bis. Le disposizioni di cui al comma precedente relative l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati si applica limitatamente ai servizi di assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera, rimanendo esclusi i servizi di riabilitazione omnicomprensiva ex art. 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 nonché tutti i servizi sanitari e socio-sanitari erogati in maniera diretta ed esclusiva a persone con disabilità complessa certificata».

Conseguentemente, all'articolo 3, commi 14, primo periodo, e 15 sostituire le parole: «l'aliquota dello 0,05 per cento» con le seguenti: «l'aliquota dello 0,06 per cento»

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 42, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un Importo pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013».

1.403

BOSONE, BASSOLI, BIONDELLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, GRANAIOLA, Ignazio MARINO, MERCATALI, PORETTI, ANTEZZA, MONGIELLO

Respinto

Al comma 96, sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e le parole: «1.000 milioni» con le seguenti: «600 milioni».

Conseguentemente, ai maggiori oneri pari a 400 milioni di euro per l'anno 2013 ed a 400 milioni a decorrere dall'anno 2014 si provvede mediante utilizzo di quota parte, fino a concorrenza dei relativi oneri, delle risorse di cui alle seguenti lettere:

a) all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni di euro per l'anno 205 e di 641 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «25 milioni di euro per l'anno 2013, di 547,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 291 milioni di euro per l'anno 2015 e di 341 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016»;

b) all'articolo 1, dopo il comma 98, aggiungere i seguenti:

«98-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi da 12 a 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ai fini del concorso al raggiungimento

degli obiettivi programmati di finanza pubblica, le amministrazioni centrali dello Stato assicurano, anche sulla base dell'attività del Commissario di cui all'articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazione dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, a decorrere dall'anno 2013, una ulteriore riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato n. 1.

98-ter. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma *98-bis*, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nella tabella di cui al medesimo comma *98-bis*.

98-quater. I Ministri competenti propongono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma *98-quinquies*.

98-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma.

98-sexies. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma *98-quater* non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi del comma *98-ter*, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e, eventualmente, con il disegno di legge di assestamento è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma *98-ter*;

c) le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 150 milioni di euro per l'anno 2013 e a 100 milioni per ciascuno degli anni 2014 e 2015, ad esclusione della missione Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, programma Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria, voce Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 446 del 1997: Imposta regionale sulle attività produttive: – ART. 39, comma 3: Integrazione del Fondo sanitario nazionale per minori entrate IRAP eccetera (regolazione debitoria) (2.4 – cap. 270)».

ALLEGATO N. 1
(articolo 1, comma 98-bis)

Riduzioni di spesa dei Ministeri da realizzare con la legge di stabilità
(Miloni di euro)

Ministeri	Saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Ministero dell'economia e delle finanze	143,1	132,46	108,30	123,06	132,46	108,30
Ministero dello sviluppo economico	10,56	7,44	-	9,08	7,44	-
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	9,68	9,22	10,30	8,32	9,22	10,30
Ministero della giustizia	29,80	24,52	25,50	25,64	24,56	25,50
Ministero degli affari esteri	5,36	4,30	5,18	4,60	4,30	5,18
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	36,48	34,54	47,34	31,46	34,54	47,34
Ministero dell'interno	-	-	-	-	-	-
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	4,60	4,20	6,20	3,96	4,20	6,20
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	41,40	38,70	41,84	35,60	38,70	41,84
Ministero della difesa	47,22	35,28	53,90	40,60	35,38	53,90
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	3,16	1,70	2,08	2,72	1,60	2,08
Ministero per i beni e le attività culturali	11,12	10,28	13,34	9,56	10,28	13,34
Ministero della salute	12,86	12,26	15,90	11,06	12,26	15,90
Totale	355,34	314,9	329,90	305,70	314,90	329,90

1.404

BALDASSARRI, DE ANGELIS, GERMONTANI

Respinto

Dopo il comma 96, inserire il seguente:

«96-bis. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e in relazione alla valutazione della ponderazione del rischio e delle percentuali di assorbimento del patrimonio di vigilanza delle banche delle operazioni di sconto delle fatture per forniture e appalti della aziende sanitarie da parte delle banche, le Aziende sanitarie locali sono considerate, agli effetti e per i fini indicati, quali enti territoriali al pari delle Regioni».

1.405

GUSTAVINO, MILANA

Respinto

Dopo il comma 96, inserire il seguente:

«96-bis. Al comma 5, dell'articolo 17 del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, la lettera b) è soppressa.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 42, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, Ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013».

1.406 (v. testo 2)

BAIO

Dopo il comma 96, inserire il seguente:

«96-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della salute, da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, si provvede alla determinazione di valori unitari a livello nazionale di rimborso per i *Diagnosis Related Groups* (DRO), di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 18 dicembre 2008 (pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 9 marzo 2009, n. 56)».

1.406 (testo 2)

BAIO

Respinto

Dopo il comma 96 inserire il seguente:

«96-bis. Al fine di accelerare e qualificare il processo di riordino delle reti ospedaliere e la razionalizzazione delle relative risorse:

a) al comma 3 dell'articolo 8-*sexies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, al primo periodo le parole dall'inizio fino a "Ministro della sanità" sono sostituite dalle seguenti: "I criteri generali per la determinazione a livello nazionale delle funzioni assistenziali e della loro remunerazione massima sono stabiliti e aggiornati con decreti di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute";

b) all'articolo 15, comma 13, lettera c) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: "entro il 31 ottobre 2012, con regolamento approvato sensi dell'articolo 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 28 febbraio 2013, con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri" e le parole: "31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 aprile 2013"».

1.407

BAIO, DE LILLO, BOSONE, GUSTAVINO, LI GOTTI, Mariapia GARAVAGLIA, LAURO, Cristina DE LUCA, MONGIELLO

Respinto

Dopo il comma 96, inserire il seguente:

«96-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad assegnare con propri decreti, su proposta del ministro della salute, la somma di 8.100 milioni di euro all'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, con prioritario riferimento alla riformulazione dell'elenco delle malattie croniche di cui al decreto del Ministro della sanità 28 maggio 1999, n. 329, e delle malattie rare di cui al decreto del Ministro della sanità 18 maggio 2001, n. 279, e ai relativi aggiornamenti previsti dal comma 1 dell'articolo 8 del medesimo decreto, nonché all'inserimento delle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da sindrome da gioco con vincita in denaro, così come definita dall'Organizzazione mondiale della sanità (G.A.P.). A decorrere dal 1° gennaio 2013 le aliquote di cui all'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185 come convertito dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2, nonché tutte le aliquote di prelievo sui giochi pubblici sono unificate al tasso del 21%. Il Ministro del-

l'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni al bilancio dello Stato».

1.408

BAIO

Respinto

Dopo il comma 96, inserire il seguente:

«96-bis. Le regioni, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, provvedono, con riferimento alle strutture sanitarie pubbliche, alla riorganizzazione della rete dei punti nascita, provvedendo alla soppressione di quelli che abbiano registrato, negli ultimi due anni solari interi, una media annua inferiore a 500 parti. Nel medesimo termine, le regioni provvedono alla revoca dell'accreditamento dei settori inerenti ai punti nascita delle strutture sanitarie private che abbiano registrato, negli ultimi due anni solari interi, una media annua inferiore a 500 parti».

1.409

BAIO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 96 inserire il seguente comma:

«96-bis. Il Ministro della salute, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, apporta, con decreto, le necessarie modificazioni al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 18 dicembre 2008 (pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 9 marzo 2009, n. 56), ai fini dell'unificazione dei *Diagnosis Related Groups* (DRG) relativi al parto cesareo ed al parto vaginale, con e senza complicanze».

1.410

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 96, inserire il seguente:

«96-bis. All'articolo 15-bis, comma 2, lettera a), punto 1) della Legge 8 novembre 2012 n. 189 di conversione del decreto-legge 13 settembre 2012 n. 158 inserire il punto 1-bis): per quanto riguarda i dispositivi medici, per prezzo di riferimento alle condizioni di maggiore effi-

cienza si intende il valore della mediana. Il prezzo è rilasciato in presenza di una base dati di almeno venti prezzi».

1.411

LATRONICO

Ritirato

Dopo il comma 96, inserire il seguente:

«96-bis. All'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è aggiunto il seguente:

"12. Le disposizioni del presente articolo non hanno efficacia nei confronti degli operatori economici nonché dei fornitori e sub-fornitori che operano con la pubblica amministrazione"».

1.412

GHIGO, CURSI

Respinto

Dopo il comma 96 inserire il seguente:

«96-bis. All'articolo 15, comma 14 della legge n. 135 del 2012 sostituire la parola: "consuntivata" con la parola: "assegnata" e conseguentemente, ridurre in misura corrispondente l'importo della allegata Tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze».

1.413

VICARI, BONFRISCO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 96, inserire il seguente:

«96-bis. Al fine di promuovere iniziative a favore della sicurezza delle cure e attuare le pratiche di monitoraggio e controllo dei contenziosi in materia di responsabilità professionale, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano prevedono all'interno delle strutture sanitarie, funzioni per la gestione del risk management che includano, laddove presenti, competenze di medicina legale, medicina del lavoro, ingegneria clinica e farmacia, secondo quanto suggerito anche dalla Raccomandazione n. 9 del 2009 del Ministero della Salute avente per oggetto "Raccomandazione per la prevenzione degli eventi avversi conseguenti al malfunzionamento dei dispositivi medici apparecchiature elettromedicali"».

1.414

PICHETTO FRATIN, MAZZARACCHIO

Ritirato

Dopo il comma 96, inserire il seguente:

«96-bis. Al fine di dare attuazione alle nuove funzioni attribuite all'Agenzia italiana del farmaco del decreto-legge 13 settembre 2012 n. 158, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, l'Agenzia italiana del farmaco è autorizzata alla conclusione dei concorsi autorizzati ai sensi dell'articolo 10, comma 5-bis del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 e già banditi alla data dell'entrata in vigore dell'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, ferma restando l'adozione delle misure di contenimento della spesa ulteriori ed alternative alle vigenti disposizioni in materia di finanza pubblica rispetto a quelle ad essa direttamente applicabili, purché sia assicurato il conseguimento dei medesimi risparmi previsti a legislazione vigente. Il collegio dei revisori dei conti verifica preventivamente che le misure previste siano idonee a garantire comunque i medesimi effetti di contenimento della spesa stabiliti a legislazione vigente ed attesta il rispetto di tale adempimento nella relazione al conto consuntivo. l'Agenzia Italiana dei Farmaco è autorizzata ad assumere i vincitori del concorso con contratto a tempo indeterminato in soprannumero fino al riassorbimento della quota eccedente la pianta organica dell'Agenzia, come rideterminata in applicazione del richiamato articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135. Gli oneri economici derivanti dall'applicazione della presente norma sono posti interamente a carico dell'AIFA, senza alcun impatto sul bilancio dello Stato, in quanto finanziabili con proprie risorse derivanti dall'articolo 48, comma 8, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003 n. 326».

1.415

CURSI

Respinto

Dopo il comma 96, inserire i seguenti:

«96-bis. All'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261, al penultimo periodo, dopo le parole "di Paesi terzi" sono aggiunte le seguenti: "salvo che detti centri risultino allocati sul territorio degli Stati Uniti o del Canada e siano approvati dalla competente autorità statunitense. In tal caso non è richiesta alcuna preventiva autorizzazione ai sensi dell'articolo 5 del decreto ministeriale del 12 aprile 2012 del Ministero della salute, ma una formale notifica a firma della Persona qualifi-

cata del produttore, corredata da copia della vigente autorizzazione rilasciata dal centro".

96-ter. In deroga a quanto previsto dall'articolo 5 del decreto ministeriale del 12 aprile 2012, trascorsi 30 giorni dalla presentazione della notifica all'AIFA, l'autorizzazione all'importazione sarà esecutiva».

1.416

D'AMBROSIO LETTIERI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 96, inserire il seguente:

96-bis. Il comma 2 dell'articolo 6-bis del decreto-legge n. 158 del 13 settembre 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 189 del 8 novembre 2012 è abrogato.

1.417

Ignazio MARINO, BASSOLI, AGOSTINI, BIONDELLI, BOSONE, COSENTINO, CHIAROMONTE, GRANAIOLA, MERCATALI, PORETTI

Accolto

Dopo il comma 96 inserire il seguente:

«96-bis. All'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, alla lettera a), primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché la pubblicazione sul sito web dei prezzi unitari corrisposti dalle aziende sanitarie locali per gli acquisti di beni e servizi"».

1.418

Ignazio MARINO, BASSOLI, AGOSTINI, BOSONE, BIONDELLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, GRANAIOLA, MERCATALI, PORETTI

Respinto

Dopo il comma 96 inserire il seguente:

«96-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, il comma 7-bis è sostituito dal seguente:

"7-bis. Il Commissario provvede, entro il 31 marzo 2013, allo sviluppo del sistema a rete delle centrali regionali di acquisto di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 27 dicembre 2006, n. 296"».

1.419

PINOTTI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 96 inserire il seguente:

«96-bis. Per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro a favore dell'istituto Gaslini di Genova».

Conseguentemente, alla Tabella A apportare le seguenti variazioni:

A) alla voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2013: – 25.000;

2014: – 25.000;

2015: – 25.000;

B) alla voce Ministero degli affari esteri:

2013: – 25.000;

2014: – 25.000;

2015: – 25.000.

1.419-bis

TOMASSINI, PICHETTO FRATIN

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 96 inserire i seguenti:

«96-bis. Al fine di assicurare un efficace supporto alla razionalizzazione delle strutture sanitarie e di potenziare i controlli sanitari, rendendo più agevolmente conseguibili i risparmi previsti e nuove entrate derivanti dalle tariffe sui servizi offerti dalle strutture anche periferiche del Ministero della Salute, nonché al fine di esercitare compiutamente le nuove competenze allo stesso attribuite in materia di sanità digitale, i dirigenti del Ministero della salute con professionalità sanitaria di cui all'articolo 18, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, e coloro successivamente inquadrati nelle corrispondenti qualifiche, sono collocati, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge e senza nuovi o maggiori oneri, in unico livello, nel ruolo della dirigenza sanitaria del Ministero della salute. La contrattazione collettiva nazionale successiva a quella relativa al quadriennio 2006-2009, ferma rimanendo l'esclusività del rapporto di lavoro, estende agli stessi, prioritariamente e nei limiti delle risorse disponibili per i rinnovi contrattuali, gli istituti previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni per le corrispondenti qualifiche del Servizio sanitario nazionale e recepiti nei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro. Nelle more, ai dirigenti sanitari del Ministero della salute continua a spettare il trattamento giuridico ed economico attualmente in godimento.

96-ter L'accesso al ruolo della dirigenza sanitaria del Ministero della salute avviene in coerenza con la normativa di accesso prevista per la dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale, con specifiche prove integrative di cultura informatica e statistica sanitaria. Nei limiti delle dotazioni organiche vigenti e ferme restando le riduzioni previste dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n.138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n.148, nonché dall'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.135, sono individuati il contingente dei posti destinati al ruolo della dirigenza sanitaria del Ministero, i principi generali in materia di incarichi conferibili e le modalità di attribuzione degli stessi, con salvaguardia delle posizioni giuridiche ed economiche dei dirigenti collocati nel ruolo di cui al comma 96-bis, già inquadrati nella seconda fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero alla data di entrata in vigore della presente legge.

96-quater. Fermo restando quanto previsto dal comma 96-bis, gli incarichi corrispondenti alle tipologie previste dall'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ed individuati con provvedimento del Ministro della salute, vengono attribuiti in base all'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. Nei limiti dei posti destinati al ruolo della dirigenza sanitaria del Ministero, agli incarichi di direzione di uffici dirigenziali di livello non generale corrispondenti agli incarichi di struttura complessa previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, si accede in base ai requisiti previsti per la dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale previa procedura selettiva interna ai sensi dell'articolo 19, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, che tiene conto anche delle specifiche competenze informatiche e di statistica sanitaria necessarie. La procedura di conferimento è attivata in relazione alle posizioni che si rendono disponibili e il differenziale retributivo da corrispondere ai soggetti incaricati grava per la prima volta sulle risorse finanziarie a disposizione del Ministero per assunzioni di personale. I dirigenti sanitari del Ministero della salute che abbiano ricoperto incarichi di direzione di uffici dirigenziali di livello non generale corrispondenti agli incarichi di struttura complessa o di direzione di aziende sanitarie o di enti del Servizio sanitario nazionale per almeno 5 anni, anche non continuativi, possono partecipare alle procedure per l'attribuzione di incarichi dirigenziali di livello generale ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, che in caso di primo conferimento hanno durata pari a tre anni, nonché partecipare al concorso previsto dall'articolo 28-bis del predetto decreto legislativo. Si applica l'articolo 23, comma 1, ultimo periodo del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni.

96-quinquies. Nelle more della conclusione della procedura concorsuale bandita ai sensi dell'articolo 17, comma 10, della legge 3 agosto 2009, n.102, i rapporti di lavoro a tempo determinato del personale tec-

nico sanitario assunto presso il Ministero della salute ai sensi dell'art. 1, comma 4, lettera b) del decreto legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito con modificazioni dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, sono prorogati sino al 31 dicembre 2013, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato oltre quelli già autorizzati.

96-*sexies*. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi dal 96-bis al 96-*quinquies* non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

1.420

PICCIONI

Respinto

Al comma 97, sopprimere il comma 1-quater.

1.421

PICCIONI

Respinto

Al comma 97, al comma «1-quater», dopo le parole: «salvo che» inserire le seguenti: «ne siano comprovate l'indispensabilità e l'indilazionabilità secondo le modalità di cui al precedente comma 1-ter, ovvero».

1.422

PINOTTI

Respinto

Al comma 97, capoverso 1-quater, aggiungere, alla fine del primo periodo il seguente: «Sono comunque fatte salve le procedure già avviate o autorizzate alla data di entrata in vigore della presente disposizione, a valere sulle risorse finanziarie già stanziare per le medesime finalità».

1.423

POLI BORTONE

Respinto

Al comma 97, capoverso 1-quater, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «La disposizione non si applica alla spesa relativa all'acquisto di nuovi immobili già finanziati con vincolo destinazione alla data di approvazione della presente legge, a quella finanziata con risorse derivanti

da entrate proprie da soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche, nonché a quella per i servizi agli studenti e le residenze universitarie».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione, fino al 20 per cento, a partire dall'anno 2013, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della presente legge, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

1.424

BERTUZZI, BALBONI

Respinto

Al comma 97, capoverso «1-quater», dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: «Sono altresì escluse le amministrazioni universitarie ricomprese nei territori interessati dai fenomeni sismici del 20 e del 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-Iegge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e all'articolo 67-septies del decreto-Iegge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modifiche e integrazioni».

Conseguentemente, Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2013: - 2.000;

2014: - 2.000;

2015: - 2.000.

1.425

PINOTTI

Ritirato

Al comma 97, capoverso «1-quater», dopo l'ultimo periodo, aggiungere il seguente: «La disposizione non si applica alle operazioni di acquisto di immobili già finanziate o cofinanziate da specifiche disposizioni normative recanti un vincolo di destinazione, in vigore alla data di entrata in vigore della presente legge, e alle operazioni finanziate con risorse derivanti da entrate proprie o da soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche, nonché a quelle per i servizi agli studenti e le residenze universitarie».

1.1000/1

FERRANTE, DELLA SETA, LATRONICO, MERCATALI, PEGORER, ZANETTA, STRADIOTTO

Accolto

All'emendamento 1.1000, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis*) al comma 98, sostituire le parole: "250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni di euro per l'anno 2015 e di 641 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016" con le seguenti: "249 milioni di euro per l'anno 2013, di 846,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 590 milioni di euro per l'anno 2015 e di 640 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016"».

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il capoverso «43-decies» aggiungere il seguente:

«*43-undecies*. A decorrere dal 1° gennaio 2013, le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 6 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applicano agli organi di cui all'articolo 9, comma 2, lettera a), della legge 6 dicembre 1991, n. 394. Ai fini dell'attuazione della disposizione di cui al presente comma è autorizzata la spesa annua pari a un milione di euro, a decorrere dall'anno 2013».

1.1000/2

VACCARI, Massimo GARAVAGLIA

Respinto

All'emendamento 1.1000, sopprimere il comma 12-ter.

1.1000/3

MERCATALI

Ritirato

All'emendamento 1.1000, al capoverso: «Conseguentemente», lettera b), numero 5), comma 43-ter, sopprimere la lettera a)».

1.1000/4

PASTORE

Accolto

All'emendamento 1.1000, sopprimere i commi 43-quinquies e 43-sexies.

1.1000/5

FIORONI

Respinto

All'emendamento 1.1000, dopo il comma 43-sexies aggiungere il seguente:

«43-septies. Al primo comma dell'articolo 11 della legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo le parole: "di cui all'articolo 16-bis, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ", sono aggiunte le seguenti: "e per quelle relative all'acquisto, al montaggio e all'installazione di mobili finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione,"».

1.1000/6

PICHETTO FRATIN

Respinto

All'emendamento 1.1000, dopo la parola: «conseguentemente», alla lettera a), n. 5), dopo il comma 43-decies, aggiungere il seguente:

«43-undecies. Al fine di tutelare gli investimenti per gli impianti in via di completamento di cui al comma 4-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che entrano in esercizio entro il 30 aprile 2013, si applicano le modalità di riduzione di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 30 del decreto ministeriale 6 luglio 2012, a decorrere da gennaio 2013, fermo restando che per la produzione di energia che ha diritto ai certificati di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, il periodo è di quindici anni a decorrere dalla data di entrata in esercizio commerciale, limitatamente alla quota di energia termica effettivamente utilizzata».

1.1000/7

PICHETTO FRATIN

Respinto

All'emendamento 1.1000, dopo la parola: «conseguentemente», alla lettera a), n. 5), dopo il comma 43-decies, aggiungere il seguente:

«43-undecies. Al comma 2-bis dell'articolo 1 della legge 13 gennaio 1994, n. 43, alla lettera a), dopo le parole: "da una società di investimento a capitale variabile (SICAV)" sono aggiunte le seguenti: ", ovvero da un intermediario finanziario autorizzato di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,"».

1.1000/8

PICHETTO FRATIN

Respinto

All'emendamento 1.1000, dopo la parola: «conseguentemente», alla lettera a), n. 5), dopo il comma 43-decies, aggiungere il seguente:

«43-undecies. Al comma 2-bis dell'articolo 1 della legge 13 gennaio 1994, n. 43, alla lettera d) le parole: "investitori professionali che non siano, direttamente o indirettamente, soci della società emittente" sono sostituite dalle seguenti: "investitori qualificati ai sensi dell'articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che non detengano, direttamente o indirettamente, più del 5 per cento del capitale o del patrimonio della società emittente"».

1.1000/9

ZANOLETTI

Respinto

All'emendamento 1.1000, dopo la parola: «conseguentemente», alla lettera a), n. 5), dopo il comma 43-decies, aggiungere il seguente:

«43-undecies. Al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, nell'articolo 11 sostituire la parola: "dodici" con la seguente "trentasei"».

Conseguentemente, nell'articolo 5 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, sostituire la parola: «2012», ovunque ricorra, con la seguente: «2014».

1.1000/10

CURSI

Ritirato

All'emendamento 1.1000, dopo il comma 43-decies, inserire il seguente:

«43-undecies. Il termine del 31 dicembre 2012, di cui all'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, è prorogato al 31 dicembre 2013».

1.1000/11

CURSI

Respinto

All'emendamento 1.1000, dopo il comma 43-decies, inserire il seguente:

«43-undecies. All'articolo 17-decise, comma 2 della Legge 7 agosto 2012, n. 134 le parole: "tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "a partire dal trentesimo giorno successivo alla entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 17-undecies, comma 4, e fino al 31 dicembre 2015,"».

1.1000/12

FERRANTE, DELLA SETA

Respinto

All'emendamento 1.1000, dopo il comma 43-decies aggiungere i seguenti:

«43-undecies. Al decreto-legge del 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 17-bis, comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) per veicoli, i veicoli di cui all'articolo 47, comma 1, lettere e), f), g) e n), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, appartenenti alle categorie L1, L2, L3, L4, L5, MI, M2 e M3 e N1 di cui al comma 2 del medesimo articolo 47, nonché quelli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c), d), f) e g), del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, e i veicoli appartenenti alle categorie L6e e L7e di cui all'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002";

b) l'articolo 17-terdecies è sostituito dal seguente: "Art. 17-terdecies – (Norme per il sostegno e lo sviluppo della riqualificazione elettrica dei veicoli circolanti) – 1. "Per le modifiche delle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli in circolazione delle categorie internazionali L, MI, M1, M3 ed N1 consistenti nella trasformazione degli stessi in veicoli a trazione elettrica o ibrida, in attuazione del par. 2d e 2e dell'articolo 17-bis, si applica l'articolo 75, comma 3-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni. Al fine di meglio attuare una politica di antiinquinamento attraverso lo riqualificazione dei veicoli circolanti con anzianità superiore ai 7 anni della categoria M3 ad uso urbano o sub-urbano sono conseguentemente annullati i vincoli di anzianità dettati dalla circolare Ministeriale 68/77 del 08/11/1977".

43-duodecies. All'articolo 75 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il comma 3-bis è sostituito dal seguente: "3-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce con propri decreti, da emanare entro e non oltre il 10 febbraio 2013, norme specifiche per l'approvazione nazionale dei sistemi, componenti ed entità tecniche, nonché le idonee procedure per lo loro installazione quali elementi di sostituzione o di integrazione di parti dei veicoli su tipi di autovetture e motocicli nuovi o in circolazione. I veicoli sui quali vengono installati i sistemi, componenti ed entità tecniche, per i quali siano stati emanati i suddetti decreti contenenti le norme specifiche per l'approvazione nazionale degli stessi, sono esentati dalla necessità di ottenere l'eventuale nulla osta della casa costruttrice del veicolo di cui all'articolo 236, secondo comma, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495"».

1.1000/13

Respinto

FERRANTE, DELLA SETA

All'emendamento 1.1000, dopo il comma 43-decies aggiungere il seguente:

«43-undecies. A decorrere dal 1° gennaio 2013, le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 6 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applicano agli organi di cui all'articolo 9, comma 2, lettera a), della legge 6 dicembre 1991, n. 394. Ai fini dell'attuazione della disposizione di cui al presente comma è autorizzata la spesa annua pari a un milione di euro, a decorrere dall'anno 2013».

Conseguentemente, alla Tabella C, le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1 milione di euro a decorrere dal-

l'anno 2013, ad esclusione della missione Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, programma Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria, voce Ministero dell'economia e delle finanze. Decreto legislativo n. 446 del 1997: Imposta regionale sulle attività produttive: – Articolo 39, comma 3: Integrazione del Fondo sanitario nazionale per minori entrate IRAP (regolazione debitoria) (2.4 – cap. 2701)

1.1000/14

CURSI

Respinto

All'emendamento 1.1000, dopo il comma 43-decies, inserire i seguenti:

«43-undecies. Il termine dello gennaio 2013, previsto dall'articolo 36, comma 6, del decreto legge 22 giugno 2012 n. 83 convertito con modificazioni con la legge 7 agosto 2012 n. 134, è differito dallo gennaio 2014.

43-duodecies. Gli attuali obblighi di mantenimento delle scorte petrolifere, di riserva, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22, sono prorogati dal 1° gennaio 2013 fino all'entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento della direttiva comunitaria 2009/1 19/CE del 14 settembre 2009. Durante tale periodo ciascun soggetto obbligato potrà detenere un terzo del proprio obbligo complessivo sotto forma di prodotti delle categorie 1 e 2, di cui all'allegato A del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22, in maniera proporzionale alla ripartizione dell'obbligo stesso nelle medesime categorie. La rimanente quota potrà essere assicurata con la detenzione di uno o più prodotti energetici di cui all'allegato C punto 3.1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1099/2008».

1.1000/15

AGOSTINI, BARBOLINI, BIANCO, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI

Respinto

All'emendamento 1.1000, al capoverso «Conseguentemente» lettera b), numero 5), dopo il comma 43-decies aggiungere il seguente:

«43-undecies. Le modalità applicative e le maggiorazioni di aliquote dell'addizionale regionale all'Irpef in essere alla data di entrata in vigore della presente legge sono confermate fino al 31 dicembre 2013, salva la facoltà delle medesime regioni di deliberare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la loro variazione».

1.1000/16

MERCATALI

Respinto *All'emendamento 1.1000, dopo il capoverso «43-decies» aggiungere il seguente:*

«43-undecies. Nel caso si debba provvedere al recupero delle maggiori somme attribuite agli enti locali a titolo di mobilità del personale, ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, e 22 luglio 1989, n. 428, ove l'ente dimostri il pregiudizio al regolare espletamento dei servizi indispensabili, il Ministero dell'interno è autorizzato a consentire, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, rateizzazioni della restituzione fino a dieci».

1.1000/17

PICCHETTO FRATIN

Respinto

Dopo il comma 43-decies inserire il seguente:

«43-undicies. All'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo le parole: "somme giocate." inserire le seguenti: "I concessionari sono tenuti al versamento del suddetto prelievo anche in caso di mancata riscossione". Essi non sono dunque tenuti all'osservanza degli obblighi propri dell'agente contabile, fermi restando i vincoli di rendicontazione previsti. Alla materia non si applicano gli articoli 610 e 621 del regio decreto 23 maggio 1924. n. 827».

1.1000/18

COMPAGNA

Respinto

All'emendamento 1.1000, all'articolo 1, dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

«23-bis. Al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 4, al terzo comma, dopo le parole: "di cui agli articoli 17 e 20" sono aggiunte le seguenti: L'avvocato informa altresì l'assistito dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale".

b) all'articolo 4, al terzo comma, le parole: "In caso di violazione degli obblighi di informazione, il contratto tra l'avvocato e l'assistito è annullabile." sono soppresse.

c) All'articolo 4, al terzo comma, sesto periodo, dopo le parole: "del documento" sono aggiunte le seguenti: "se non provvede ai sensi dell'articolo 5; comma 1,".

d) All'articolo 5, è aggiunto il seguente comma: "1. Fino al 31 dicembre 2017, chi intende esercitare, anche con domanda riconvenzionale, in un giudizio, anche davanti al Giudice di Pace, un'azione relative a una controversia In materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto o cessione o conferimento di azienda, risarcimento del danno da responsabilità civile, risarcimento del danno derivante da circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica, responsabilità professionale e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, contratti immobiliari e di vendita di mobili registrati, nonché relativi contratti preliminari è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto e successive modificazioni ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate. Parimenti chi è chiamato nel procedimento di mediazione e deve far valere nei confronti della parte Istante uno dei diritti di cui al periodo che precede del presente comma, deve aderire alla procedura di mediazione, a pena di decadenza, con atto scritto da far pervenire o depositare presso la segreteria dell'organismo di mediazione presso il quale è stata presentata l'istanza almeno tre giorni prima della prima sessione fissata. L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, anche ove proposta in via riconvenzionale. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto o dall'attore nel caso sia spiegata domanda riconvenzionale, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice quando la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindi giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Nelle materie per le quali, ai sensi del presente comma, l'esperimento del procedimento di mediazione è previsto quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale, ed il cui valore dichiarato sia superiore a euro 1.000,00, le parti devono obbligatoriamente farsi assistere da un legale di fiducia e/o da un proprio consulente operante nell'area giuridico-economica che abbia ricevuto un'adeguata formazione in ambito ADR. Nelle medesime materie, la parte chiamata In mediazione che non Intende aderire, deve dare comunicazione scritta alla segreteria dell'organismo presso il quale è stata depositata la domanda di mediazione, entro il termine di 5 giorni antecedenti la data fissata per il primo incontro il presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140

e 140-*bis* del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni".

e) All'articolo 5, al secondo comma, primo periodo, prima delle parole: "salvo quanto disposto" sono aggiunte le seguenti: "Fermo quanto previsto dal comma 1 è".

f) All'articolo 5, al secondo comma, primo periodo, le parole: "può invitare" sono sostituite dalla seguente: "demanda".

e) All'articolo 5, al secondo comma, secondo periodo, la parola: "L'invito" è sostituita dalla seguente: "L'ordine".

f) All'articolo 5, al secondo comma, terzo periodo, le parole: "Se le parti aderiscono all'invito," sono soppresse.

g) All'articolo 5, al comma 4, prima delle parole: "e 2" sono aggiunte le seguenti: "I commi 1e".

h) All'articolo 5, al comma 5, prima delle parole: "e salvo" sono aggiunte le seguenti: "Fermo quanto previsto dal comma 1".

i) All'articolo 5, al sesto comma, le parole: "dal momento della comunicazione alle altre parti" sono sostituite dalle seguenti: "Dal momento del deposito dell'istanza presso la segreteria dell'organismo".

j) All'articolo 6, al comma 2, dopo le parole: "per il deposito della stessa" è aggiunta la seguente frase: "e, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi del quarto o del quinto periodo del comma 1 dell'articolo 5".

k) All'articolo 7, dopo le parole: "all'articolo 6" è aggiunta la seguente frase: "e il periodo del rinvio disposto dal giudice ai sensi dell'articolo 5, comma 1,".

l) All'articolo 8, al primo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Entro quindici giorni dalla presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell'organismo, o persona da lui all'uopo delegata, designa un mediatore e fissa il primo Incontro tra le parti" .

m) All'articolo 8, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente comma: "5. Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile. Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio".

n) All'articolo 11, al primo comma, al secondo periodo, dopo le parole: "una proposta di conciliazione" sono aggiunte le seguenti: ", se richiesto da almeno una parte".

o) All'articolo 11, al primo comma, dopo il terzo periodo, è aggiunta la seguente frase: "Prima della formulazione della proposta, il mediatore Informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'articolo 13".

p) All'articolo 11, al terzo comma, dopo le parole: "la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato" sono aggiunte le seguenti: ", anche in un momento successivo purché tanto sia previsto dal medesimo processo verbale".

q) All'articolo 16, al primo comma, secondo periodo, dopo le parole: "iscritti nel registro", sono aggiunte le seguenti: "e sono tenuti al versamento del contributo annuale nei modi e nelle forme previsti dall'articolo 19-bis del presente decreto".

r) All'articolo 17, al terzo comma, dopo le parole: "altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente", sono aggiunte le seguenti: "Il verbale di accordo è, altresì esente dal contributo unificato di iscrizione a ruolo nel caso di omologa ai sensi dell'articolo 12, primo comma".

s) All'articolo 17, al quarto comma, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente: "d) le riduzioni minime delle indennità dovute nelle ipotesi in cui la mediazione è condizione di procedibilità ai sensi dell'articolo 5, comma 1".

t) All'articolo 17, dopo il quarto comma, è aggiunto il seguente: "5. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1, all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115. A tale fine la parte è tenuta a depositare presso l'organismo apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore, nonchè a produrre, a pena di inammissibilità se l'organismo lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato.

u) Dopo l'articolo 19 inserire il seguente: "Art. 19- bis. - (contributi annuali per l'iscrizione al registro degli organismi di mediazione e dell'elenco degli enti di formazione per mediatori). - 1. Per garantire il fabbisogno finanziario relativo ad ogni attività preordinata all'iscrizione, alla tenuta, all'informatizzazione e alla vigilanza del Registro degli Organismi di Mediazione e dell'elenco degli Enti di Formazione dei Mediatori tenuti presso il Ministero della Giustizia ai sensi del Decreto Legislativo n. 28 del 2010, nonchè alle attività promozionali a favore del ricorso alla mediazione, con decorrenza dal 1° gennaio 2013 è dovuto un contributo fisso da pagarsi entro il 30 giugno di ogni anno mediante versamento con le modalità operative rese note sul sito del Ministero della Giustizia.

2. Il contributo annuale è determinato come segue:

a) In ragione dell'1 per cento del fatturato come risulta dal bilancio approvato relativo all'esercizio precedente per ciascun Organismo di mediazione pubblico e privato, con un minimo di euro 1.000 per organismo di mediazione, e di ulteriori euro 200 fisso per ogni sede secondaria.

b) Euro 200 da parte di ciascun mediatore.

c) Euro 2.000 per ciascun Ente di Formazione pubblico e privato.

d) Euro 300 da parte di ciascun formatore.

3. Le attestazioni di pagamento del contributo annuale da parte degli Organismi di Mediazione, mediatori, enti di formazione e formatori de-

vono essere inviate al Ministero della Giustizia entro trenta giorni successivi al 30 giugno ovvero al momento della richieste di iscrizione. In caso di mancata successiva Iscrizione per mancanza dei requisiti richiesti o di successiva sospensione o cancellazione, i pagamenti effettuati non sono ripetibili.

4. L'ammontare dei contributi può essere aggiornato, con decreto del Ministero della Giustizia, nella misura necessaria alla copertura delle spese relative alle attività di cui al comma primo.

L'aggiornamento avrà vigore dall'anno successivo a quello della pubblicazione del relativo decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

5. Nel caso di omesso pagamenti dei contributi, il Direttore generale della Direzione generale degli affari civili del Ministero della Giustizia, decorsi trenta giorni dalla scadenza prevista per il pagamento, dispone la sospensione dal Registro o dell'Elenco. In caso di perdurante omesso versamento dell'obbligo contributivo, decorsi sei mesi dalla sospensione, è disposta la cancellazione dal Registro o dall'Elenco.

6. Gli Organismi di mediazione pubblici e privati e I mediatori iscritti o in attesa di conferma nel Registro, nonché gli Enti di formazione e i Formatori iscritti o in attesa di conferma all'Elenco alla data dell'entrata in vigore della presente legge sono tenuti a versare il contributo annuale entro 1130 giugno 2013. H

v) Dopo l'articolo 23 è aggiunto il seguente articolo: "24. (Disposizioni finali e transitorie) Le norme del presente decreto si applicano ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare"» .

Conseguentemente, in virtù delle entrate previste dai contributi annuali introdotti dall'articolo 19-bis, aumentare per l'anno 2013 il corrispondente capitolo di bilancio in entrata della somma di euro 17/milioni finalizzati alle attività individuate dal comma 1 del predetto articolo 19-bis.

1.1000/19

CASTIGLIONE, POLI BORTONE, FLERES

Respinto

Dopo il comma 43-decies, aggiungere, il seguente:

«43-undecies. Al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 4, al terzo comma, dopo le parole; "di cui agli articoli 17 e 20" sono aggiunte le seguenti: "L'avvocato informa altresì l'as-

sistito dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale";

b) all'articolo 4, al terzo comma, le parole: "In caso di violazione degli obblighi di informazione, il contratto tra l'avvocato e l'assistito è annullabile.", sono soppresse;

c) all'articolo 4, al terzo comma, sesto periodo, dopo le parole: "del documento" sono aggiunte le seguenti: "se non provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 1,";

d) all'articolo 5, è aggiunto il seguente comma:

"1. Fino al 31 dicembre 2015, chi intende esercitare, anche con domanda riconvenzionale, in un giudizio, anche davanti al Giudice di Pace, un'azione relative a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto o cessione o conferimento di azienda, risarcimento del danno da responsabilità civile, risarcimento del danno derivante da circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità, medica, responsabilità professionale e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, contratti immobiliari e di vendita di mobili registrati, nonché relativi contratti preliminari è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto e successive modificazioni ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate. Parimenti chi è chiamato nel procedimento di mediazione e deve far valere nei confronti della parte istante uno dei diritti di cui al periodo che precede del presente comma, deve aderire alla procedura di mediazione. a pena di decadenza, con atto scritto da far pervenire o depositare presso la segreteria dell'organismo di mediazione presso il quale è stata presentata l'istanza almeno tre giorni prima della prima sessione fissata. L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, anche ove proposta in via riconvenzionale. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto o dall'attore nel caso sia spiegata domanda riconvenzionale, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice quando la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Nelle materie per le quali, ai sensi del presente comma, l'esperimento del procedimento di mediazione è previsto quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale, ed il cui valore dichiarato sia superiore a euro 1.000,00, le parti devono obbligatoriamente farsi assistere da un legale di fiducia e/o da un proprio consulente operante nell'area giuridico-economica che abbia ricevuto un'adeguata forma-

zione in ambito ADR. Nelle medesime materie, la parte chiamata in mediazione che non intende aderire, deve dare comunicazione scritta alla segreteria dell'organismo presso il quale è stata depositata la domanda di mediazione, entro il termine di 5 giorni antecedenti la data fissata per il primo incontro. Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni";

e) all'articolo 5, al secondo comma, primo periodo, prima delle parole: "salvo quanto disposto" sono aggiunte le seguenti: "Fermo quanto previsto dal comma 1 e";

f) all'articolo 5, al secondo comma, primo periodo, le parole: "può invitare" sono sostituite dalla seguente: "demanda";

e) all'articolo 5, al secondo comma, secondo periodo, la parola: "L'invito" è sostituita dalla seguente: "L'ordine";

f) all'articolo 5, al secondo comma, terzo periodo, le parole: "Se le parti aderiscono all'invito," sono soppresse;

g) all'articolo 5, al comma 4, prima delle parole: "e 2" sono aggiunte le seguenti: "I commi 1 e";

h) all'articolo 5, al comma 5, prima delle parole: "e salvo" sono aggiunte le seguenti: "Fermo quanto previsto dal comma 1";

i) all'articolo 5, al sesto comma, le parole: "dal momento della comunicazione alle altre parti" sono sostituite dalle seguenti: "Dal momento del deposito dell'istanza presso la segreteria dell'organismo";

j) all'articolo 6, al comma 2, dopo le parole: "per il deposito della stessa" è aggiunta la seguente frase: "e, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi del quarto o del quinto periodo del comma 1 dell'articolo 5";

k) all'articolo 7, dopo le parole: "all'articolo 6" è aggiunta la seguente frase: "e il periodo del rinvio disposto dal giudice ai sensi dell'articolo 5, comma 1,";

l) all'articolo 8, al primo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Entro quindici giorni dalla presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell'organismo, o persona da lui all'uopo delegata, designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti.";

m) all'articolo 8, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente comma:

"5. Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile. Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.";

n) all'articolo 11, al primo comma, al secondo periodo, dopo le parole: "una proposta di conciliazione" sono aggiunte le seguenti: ", se richiesto da almeno una parte";

o) all'articolo 11, al primo comma, dopo il terzo periodo, è aggiunta la seguente frase: "Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'articolo 13";

p) all'articolo 11, al terzo comma, dopo le parole: "la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato" sono aggiunte le seguenti: ", anche in un momento successivo purché tanto sia previsto dal medesimo processo verbale";

q) all'articolo 16, al primo comma, secondo periodo, dopo le parole: "iscritti nel registro", sono aggiunte le seguenti: "e sono tenuti al versamento del contributo annuale nei modi e nelle forme previsti dall'articolo 19-bis del presente decreto";

r) all'articolo 17, al terzo comma, dopo le parole: "altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente", sono aggiunte le seguenti: "Il verbale di accordo è, altresì, esente dal contributo unificato di iscrizione a ruolo nel caso di omologa ai sensi dell'articolo 12, primo comma";

s) all'articolo 17, al quarto comma, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

"d) le riduzioni minime delle indennità dovute nelle ipotesi in cui la mediazione è condizione di procedibilità ai sensi dell'articolo 5, comma 1";

t) all'articolo 17, dopo il quarto comma, è aggiunto il seguente:

"5. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1, all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115. A tale fine la parte è tenuta a depositare presso l'organismo apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà lo cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore, nonché a produrre, a pena di inammissibilità se l'organismo lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato.";

u) dopo l'articolo 19 inserire il seguente:

"Art. 19-bis. - (Contributi annuali per l'iscrizione al registro degli organismi di mediazione e dell'elenco degli enti di formazione per mediatori). - 1. Per garantire il fabbisogno finanziario relativo ad ogni attività preordinata all'iscrizione, alla tenuta, all'informatizzazione e alla vigilanza del Registro degli Organismi di Mediazione e dell'elenco degli Enti di Formazione dei Mediatori tenuti presso il Ministero della Giustizia ai sensi del decreto legislativo n. 28 del 2010, nonché alle attività promozionali a favore del ricorso alla mediazione, con decorrenza dal 1° gennaio 2013 è dovuto un contributo fisso da pagarsi entro il 30 giugno di ogni

anno mediante versamento con le modalità operative rese note sul sito del Ministero della Giustizia.

2. Il contributo annuale è determinato come segue:

a) in ragione dell'1% del fatturato come risulta dal bilancio approvato relativo all'esercizio precedente per ciascun Organismo di mediazione pubblico e privato, con un minimo di euro 1.000 per organismo di mediazione, e di ulteriori euro 200 fisso per ogni sede secondaria;

b) euro 200 da parte di ciascun mediatore;

c) euro 2.000 per ciascun Ente di Formazione pubblico e privato;

d) euro 300 da parte di ciascun formatore.

3. Le attestazioni di pagamento del contributo annuale da parte degli Organismi di Mediazione, mediatori, enti di formazione e formatori devono essere inviate al Ministero della Giustizia entro trenta giorni successivi al 30 giugno ovvero al momento della richieste di iscrizione. In caso di mancata successiva iscrizione per mancanza dei requisiti richiesti o di successiva sospensione o cancellazione, i pagamenti effettuati non sono ripetibili.

4. L'ammontare dei contributi può essere aggiornato, con decreto del Ministero della Giustizia, nella misura necessaria alla copertura delle spese relative alle attività di cui al comma primo. L'aggiornamento avrà vigore dall'anno successivo a quello della pubblicazione del relativo decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

5. Nel caso di omesso pagamenti dei contributi, il Direttore generale della Direzione generale degli affari civili del Ministero della Giustizia, decorsi trenta giorni dalla scadenza prevista per il pagamento, dispone la sospensione dal Registro o dell'Elenco. In caso di perdurante omesso versamento dell'obbligo contributivo, decorsi sei mesi dalla sospensione, è disposta la cancellazione dal Registro o dall'Elenco.

6. Gli Organismi di mediazione pubblici e privati e i mediatori iscritti o in attesa di conferma nel Registro, nonché gli Enti di formazione e i Formatori iscritti o in attesa di conferma all'Elenco alla data dell'entrata in vigore della presente legge sono tenuti a versare il contributo annuale entro il 30 giugno 2013.";

v) dopo l'articolo 23 è aggiunto il seguente:

"Art. 24. - (*Disposizioni finali e transitorie*). - 1. Le norme del presente decreto si applicano ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso.

2. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare."».

Conseguentemente, al comma 14, dopo le parole: «di cui ai commi da 15 a 23» aggiungere le seguenti: «e 23-bis».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 4, elenco 1, aumentare in misura proporzionale tutti gli importi fino a concorrenza dell'eventuale onere.

All'ulteriore relativo onere, a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1.1000

I RELATORI

Accolto

All'articolo 1, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 97, è aggiunto in fine il seguente:

«1-sexies. Sono fatte salve dalle disposizioni recate dal comma 1-*quater* le operazioni di acquisto previste in attuazione di programmi e piani concernenti interventi Speciali realizzati al fine di promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale e territoriale, di rimuovere gli squilibri economici, sociali, istituzionali e amministrativi del Paese e di favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona in conformità al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione e finanziati con risorse aggiuntive ai sensi del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.»;

b) dopo il comma 111, inserire il seguente:

«111-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "La disposizione del primo periodo del presente comma non si applica alle amministrazioni dello Stato quando il contratto sia stato stipulato ad un prezzo più basso di quello derivante dal rispetto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., ed a condizione che tra l'amministrazione interessata e l'impresa non siano insorte contestazioni sulla esecuzione di eventuali contratti stipulati in precedenza."»;

c) dopo il comma 121, è aggiunto il seguente:

«121-bis. I limiti di cui al precedente comma 100 non si applicano agli investimenti connessi agli interventi speciali realizzati al fine di promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale e territoriale, di rimuovere gli squilibri economici, sociali, istituzionali e amministrativi del Paese e di favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona in confor-

mità al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione e finanziati con risorse aggiuntive ai sensi del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.».

Conseguentemente,

a) all'articolo 2, apportare le seguenti modifiche:

1) dopo il comma 12 inserire i seguenti:

«12-bis. In considerazione dell'eccezionale rilevanza degli impegni internazionali assunti dalla Repubblica Italiana nei confronti del BIE per la realizzazione dell'evento Expo 2015, in luogo della riduzione dell'auto-rizzazione di spesa di cui all'articolo 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, disposta ai sensi dell'articolo 2, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti individua, a decorrere dall'anno 2013, idonea compensazione nell'ambito delle dotazioni finanziarie delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, del proprio stato di previsione, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

12-ter. Al fine dello svolgimento delle attività di competenza della Società Expo 2015 per la realizzazione delle opere di cui all'Allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 ottobre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 277, del 26 novembre 2008, la medesima società si può avvalere del Commissario e relativa struttura per la gestione liquidatoria di Torino 2006 di cui all'articolo 3, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, mediante apposita convenzione che preveda il mero rimborso delle relative spese a carico della Società e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

12-quater. La Società Expo 2015 è autorizzata ad utilizzare le economie di gara nell'ambito del programma delle opere di cui la Società è soggetto attuatore, in relazione a particolari esigenze che dovessero presentarsi nella realizzazione delle stesse opere, al fine di accelerare i tempi di esecuzione, fermo restando il tetto complessivo di spesa di cui all'allegato 1 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 ottobre 2008.»;

2) il secondo periodo del comma 27 è sostituito dal seguente:

«Per l'anno 2013 le somme attribuite alle regioni nell'anno 2013 ai sensi del presente comma non sono computate ai fini del conseguimento degli obiettivi previsti dal patto di stabilità interno.»;

3) al comma 41, apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera a):

al primo periodo dopo le parole: «maggiori entrate strutturali» aggiungere le seguenti: «ed effettivamente incassate» e sopprimere le parole da: «e contributiva» fino alla fine del periodo;

al secondo periodo, dopo le parole: «dalle regioni» inserire le seguenti: «, dalle province»;

b) alla lettera b), al primo e al secondo periodo, sopprimere le parole: «e contributiva», e al secondo periodo sopprimere le parole: «e contributivo»;

4) al comma 43, capoverso Art. 16-bis, sopprimere il comma 2;

5) dopo il comma 43, sono aggiunti i seguenti:

«43-bis. Nelle more della stipula dei nuovi contratti di servizio pubblico tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Trenitalia S.p.A., il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a corrispondere a Trenitalia S.p.A. le somme previste, per l'anno 2012, dal bilancio di previsione dello Stato, in relazione agli obblighi di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, nel rispetto della vigente normativa dell'Unione europea;

43-ter. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera b), è inserita la seguente:

"b-bis) di disporre l'emissione di tranches di prestiti vigenti volte a costituire un portafoglio attivo di titoli di Stato da utilizzarsi per effettuare operazioni di pronti contro termine o altre in uso nei mercati finanziari, finalizzate a promuovere l'efficienza dei medesimi. I titoli emessi per essere destinati al detto portafoglio concorrono alla formazione del limite annualmente stabilito con la legge di approvazione del bilancio dello Stato soltanto nel momento in cui sono collocati sul mercato mediante le suddette operazioni;";

b) all'articolo 57, al comma 3, lettera c), sono soppresse le seguenti parole: "o presso un dipartimento provinciale del Tesoro" ed al comma 5 sono soppresse le parole: "o, fuori dalla sede, ai dipartimenti provinciali del Ministero";

43-quater. In conseguenza di quanto previsto dal precedente comma 43-ter, a decorrere dall'esercizio 2013, gli adempimenti delle Direzioni provinciali del Tesoro previsti dal titolo I delle Istruzioni Generali sul Servizio del Debito Pubblico approvate con Decreto del Ministero del Tesoro del 20 novembre 1963, attualmente di competenza delle Ragionerie Territoriali dello Stato, non sono più dovuti.

43-quinquies. Per l'anno 2013 le disposizioni vigenti che fanno riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, si devono intendere riferite ai soggetti di cui all'elenco pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* - Serie Generale n. 227 del 28 settembre 2012.

43-*sexies*. Nel decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, all'articolo 135, comma 1, dopo la lettera *q-quater*), aggiungere la seguente:

"*q-quinquies*) le controversie aventi ad oggetto la ricognizione operata dall'ISTAT delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196";

43-*septies*. Al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 4, comma 3-*ter*, terzo periodo, dopo le parole: "si avvale", sono inserite le seguenti: ", anche gradualmente, nella misura di un terzo per ciascun anno entro il 31 dicembre 2015";

b) all'articolo 19, comma 1, lettera *l*), sono eliminate le parole: "e statistici" e dopo la lettera *l*) è aggiunta la seguente:

"*m*) i servizi in materia statistica";

43-*octies*. Per la progettazione, implementazione e gestione dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente ANPR il Ministero dell'interno si avvale della Società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

43-*novies*. A decorrere dal 1° ottobre 2013, nella colonna 4 della tabella 1 allegata al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, la parola: "4", ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: "5".

43-*decies*. All'articolo 3-*bis* del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4-*bis*. Al termine del periodo di tempo previsto dalle concessioni e locazioni di cui al presente articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze — Agenzia del demanio, verificato il raggiungimento della finalità di riqualificazione e riconversione dei beni riconosce al locatario/concessionario, ove non sussistano esigenze di utilizzo per finalità istituzionali, il diritto di prelazione per l'acquisto del bene, al prezzo di mercato".».

1.426

ZANETTA

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 97 aggiungere in fine:

«1-*sexies*. Sono fatte salve dalle disposizioni recate dal comma 1-*quater* le operazioni di acquisto previste in attuazione di programmi e piani concernenti interventi speciali realizzati al fine di promuovere lo svi-

luppo economico e la coesione sociale e territoriale, di rimuovere gli squilibri, economici, sociali, istituzionali e amministrativi del Paese e di favorire l'effetto o esercizio dei diritti della persona in conformità al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione e finanziati con risorse aggiuntive ai sensi del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88»;

b) dopo il comma 121, aggiungere il seguente:

«121-bis. I limiti di cui al precedente comma 100 non si applicano agli investimenti connessi agli interventi speciali realizzati al fine di promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale e territoriale, di rimuovere gli squilibri economici, sociali, istituzionali e amministrativi del Paese e di favorire l'effetto o esercizio dei diritti della persona in conformità al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione e finanziati con risorse aggiuntive ai sensi del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88».

1.427

LATRONICO

Respinto

Al comma 97 capoverso «all'articolo 12», dopo il comma 1-quinquies aggiungere il seguente:

«1-quinquies-bis. Sono fatte salve dalle disposizioni recate dal comma 1-quater le operazioni di acquisto previste in attuazione di programmi e piani concernenti interventi speciali realizzati al fine di promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale e territoriale, di rimuovere gli squilibri economici, sociali, istituzionali e amministrativi del Paese e di favorire l'effetto o esercizio dei diritti della persona in conformità al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione e finanziati con risorse aggiuntive ai sensi del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88».

1.428

PICHETTO FRATIN, MAURO MARIA MARINO, GHIGO, SCARABOSIO, RIZZOTTI, MARCENARO, BORNACIN

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 97, aggiungere i seguenti:

«97-bis. aggiungere il seguente articolo:

97-ter. Nell'anno 2013, alle regioni a statuto ordinario, alla Regione Sicilia e Sardegna, i cui comuni sono beneficiari di risorse erariali, è attribuito un contributo, nei limiti di un importo complessivo di 1.000 milioni di euro in misura pari all'83,33 per cento degli spazi finanziari, validi ai fini del patto di stabilità interno, ceduti da ciascuna di esse e attribuiti ai comuni ricadenti nel proprio territorio nei limiti degli importi in-

dicati per ciascuna regione in base all'accordo da sancire, entro il 30 giugno 2013, in Conferenza Unificata. Il contributo è destinato dalle regioni alla riduzione del debito. In caso di mancato accordo lo stanziamento è destinato alla riduzione del debito dei comuni con criteri da stabilire in Conferenza Stato città ed autonomie locali.

97-quater. La cessione di spazi finanziari di cui al comma 1, nonché l'utilizzo degli stessi da parte dei comuni, avviene ai sensi di quanto disposto dal comma 138 e seguenti dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Ai fini dell'applicazione del comma 1, in Conferenza unificata sono definiti i criteri e le modalità di riparto nazionale; le modalità operative sono altresì sancite tramite accordo tra la regione e la corrispondente Anci territoriale. Gli spazi finanziari ceduti da ciascuna regione vengono ripartiti tra i comuni, al fine di favorire i pagamenti dei residui passivi in conto capitale in favore dei creditori.

97-quater). I criteri per la cessione di spazi finanziari a favore dei comuni devono tener conto anche dei seguenti parametri:

- a) Rispetto del patto di stabilità nell'anno precedente
- b) Residui passivi in conto capitale effettivamente liquidabili entro l'anno

97-quinquies. Ai fini dell'applicazione del comma 1, gli enti locali dichiarano all'ANCI, all'UPI, alle regioni e alle province autonome, entro il 15 luglio 2013, l'entità dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell'anno. Entro il termine del 31 luglio 2013, le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun comune beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica».

1.429

PEGORER, MERCATALI

Respinto

Dopo il comma 97 inserire il seguente:

«*97-bis.* Al fine di assicurare il rispetto dei vincoli previsti dalle disposizioni di finanza pubblica in materia di vendita e gestione del patrimonio immobiliare, nonché delle disposizioni in materia di sostenibilità dei bilanci di cui al comma 24 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, riferiti agli enti previdenziali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, il comma 11-*bis* dell'articolo 3 del decreto-legge giugno 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è abrogato. Sono fatti salvi gli accordi tra detti enti e le associazioni o sindacati degli inquilini stipulati alla data di entrata in vigore della presente legge».

1.430

MERCATALI, PEGORER

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 97, inserire il seguente: «97-bis. All'articolo 13, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, dopo le parole "e il comma 17" sono inserite le seguenti: "Tale rinuncia è intesa quale esenzione dal pagamento da parte degli enti proprietari di alloggi di edilizia residenziale pubblica della quota spettante allo Stato"».

1.431

PICHETTO FRATIN, Mauro Maria MARINO, GHIGO, SCARABOSIO, RIZZOTTI, MARCENARO, BORNACIN

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 97, inserire il seguente:

«97-bis. Aggiungere il seguente articolo:

1. All'articolo 20 comma 5 lett. *d*) del decreto-legge del 6 luglio 2011, n. 98 e successive modificazione sostituire le parole "2.000 milioni" con le seguenti "1.000 milioni"».

1.432

ESPOSITO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 97, inserire il seguente:

«97-bis. Il comma 4 dell'articolo 30 della legge 2 novembre 2011, n. 183 è abrogato. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge riacquistano nuovamente efficacia le disposizioni del comma 2-ter dell'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111».

1.433

PICETTO FRATIN, Mauro Maria MARINO, GHIGO, SCARABOSIO, RIZZOTTI, MARCENARO, BORNACIN

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 97, inserire il seguente:

«97-bis. 1. All'articolo 31 della legge 183 del 2011, i commi 2 e seguenti sono sostituiti dal seguente comma: "Per gli anni 2013, 2014 e 2015 gli obiettivi in termini di saldo finanziario per i singoli comuni sono stabiliti attraverso apposito Decreto del ministero dell'economia, di concerto con il Ministero dell'interno, d'intesa con la conferenza stato città ed autonomie locali, da emanarsi entro 120 giorni dalla entrata in vigore della presente legge. n riparto dell'obiettivo programmatico di comparto tiene conto prioritariamente della dimensione demografica, della partecipazione a forme associate, della dimensione delle entrate e delle spese, e del risultato dei fabbisogni standard ove disponibili"».

1.434

SARO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 97, inserire il seguente:

«97-bis. All'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, in fine il seguente periodo: "Le disposizioni del presente comma non si applicano alle associazioni rappresentative delle cooperative che esercitano attività di vigilanza sulla base di specifica disposizione di legge regionale"».

1.435

PICETTO FRATIN, Mauro Maria MARINO, GHIGO, SCARABOSIO, RIZZOTTI, MARCENARO, BORNACIN

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 97, inserire il seguente:

«97-bis. Ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2012 i Comuni che hanno avviato procedura ad evidenza pubblica per la dismissione di proprie quote in società partecipate ed hanno espletato procedure di aggiudicazione- possono computare le somme accertate in termini di competenza a condizione che la riscossione avvenga entro il 28 febbraio 2013».

1.436

D'AMBROSIO LETTIERI

Respinto

Al comma 97, inserire infine il seguente comma:

«1-sexies. Sono fatte salve dalle disposizioni recate dal comma 1-quater le operazioni di acquisto previste in attuazione di programmi e piani concernenti interventi speciali realizzati al fine di promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale e territoriale, di rimuovere gli squilibri economici, sociali, istituzionali e amministrativi del Paese e di favorire l'effetto o esercizio dei diritti della persona in conformità al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione e finanziati con risorse aggiuntive ai sensi del Decreto Legislativo 31 maggio 2011, n. 88».

Conseguentemente, ridurre in misura corrispondente l'importo della allegata tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze.

1.437

LATRONICO

Dichiarato inammissibile

Sostituire il comma 98, con il seguente:

«98. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dall'anno 2013, un fondo per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili conferiti dallo Stato ad uno o più fondi immobiliari. La dotazione del predetto fondo è di 249 milioni di euro per l'anno 2013, di 846,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 590 milioni di euro per l'anno 2015 e di 640 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016».

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. All'articolo 3 del decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. L'opzione di cui al comma 1 può essere esercitata dalla persona fisica proprietaria o titolare di diritti reali di godimento su unità immobiliari abitative locate ad uso abitativo non nell'esercizio di un'attività d'impresa, o di arti e professioni, nei confronti di persone fisiche, persone giuridiche ed enti a condizione che sia previsto nel contratto di locazione che l'immobile abitativo sia sub-locato a studenti universitari ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, con rinuncia all'aggiornamento del canone. La medesima opzione può essere altresì esercitata dalla persona fisica proprietaria o titolare di diritti reali di godimento su unità immobiliari abitative locate ad uso abitativo non nell'esercizio di un'attività d'im-

presa. o di arti e professioni, nei confronti di società cooperative, a condizione che sia previsto nel contratto di locazione che l'immobile abitativo sia assegnato ai soci studenti universitari, con rinuncia all'aggiornamento del canone di assegnazione».

1.438

MARAVENTANO, MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI

Respinto

All'articolo 3, dopo il comma 34, inserire i seguenti:

«34-bis. In considerazione del permanere dello stato di crisi nell'isola di Lampedusa, la sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei tributi, nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, prevista dall'articolo 23, comma 44, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è differita al 30 giugno 2013.

34-ter: in deroga a quanto stabilito nel decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, n. 59 si dà proroga, all'unità Commissariale ExOPCM n. 3947 del 16 giugno 2011, fino al 31 dicembre 2013, senza ulteriore impegno di spesa».

Conseguentemente il comma 98 dell'articolo 1 è così sostituito: «98. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dall'anno 2013, un fondo per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili conferiti dallo Stato ad uno o più fondi immobiliari. La dotazione del predetto fondo è di 248 milioni di euro per l'anno 2013, di 845,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 589 milioni di euro per l'anno 2015 e di 639 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016».

1.439

MASSIMO GARAVAGLIA, BONFRISCO

Respinto

All'articolo 3, dopo il comma 34, inserire il seguente:

«34-bis. Il comma 6-quinquies dell'articolo 9 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 è abrogato».

Conseguentemente il comma 98 dell'articolo 1 è così sostituito: «98. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dall'anno 2013, un fondo per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili conferiti dallo Stato ad uno o più fondi immobiliari. La dotazione del predetto fondo è di 248 milioni di euro per l'anno

2013, di 845,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 589 milioni di euro per l'anno 2015 e di 639 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.»

1.440

Ignazio MARINO, AGOSTINI, BASSOLI, BOSONE, BIONDELLI, CARLONI, CHIAROMONTE, COSENTINO, GIARETTA, GRANAIOLA, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER, PORETTI

Ritirato

Dopo il comma 24 inserire il seguente:

«24-bis. Al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 29, comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) A partire dall'esercizio 2016 i cespiti acquistati utilizzando contributi in conto esercizio, indipendente dal loro valore, devono essere interamente ammortizzati nell'esercizio di acquisizione; per gli esercizi dal 2012 al 2015 i cespiti acquistati utilizzando contributi in conto esercizio, indipendentemente dal loro valore, devono essere interamente ammortizzati applicando i seguenti percentuali per esercizio di acquisizione:

1) esercizio di acquisizione 2012: per il 20% del loro valore nel 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016;

2) esercizio di acquisizione 2013: per il 40% del loro valore nel 2013, 2014; per il 20% nel 2015;

3) esercizio di acquisizione 2014: per il 60% del loro valore nel 2014; per il 40% nel 2015;

4) esercizio di acquisizione 2015: per l'80% del loro valore nel 2015; per il 20% nel 2016;

b) l'allegato n. 3 di cui all'articolo 29, comma 1, la lettera b), come modificato dalla lettera a) è sostituito dall'allegato n. 1;

c) all'articolo 29, comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e) I contributi in conto capitale da regione sono rilevati sulla base del provvedimento di assegnazione. I contributi sono iscritti in un'apposita voce di patrimonio netto, con contestuale rilevazione di un credito verso regione. Laddove siano impiegati per l'acquisizione di cespiti ammortizzabili, i contributi vengono successivamente stornati a proventi con un criterio sistematico, commisurato all'ammortamento dei cespiti cui si riferiscono, producendo la sterilizzazione dell'ammortamento stesso. Nel caso di cessione di beni acquisiti tramite contributi in conto capitale con generazione di minusvalenza, viene stornata a provento una quota di contributo commisurata alla minusvalenza. La quota di contributo residua resta iscritta nell'apposita voce di patrimonio netto ed è utilizzata per sterilizzare l'ammortamento dei beni acquisiti con le disponibilità generate dalla dismissione ovvero, in assenza di nuovi investimenti, destinata alla ridu-

zione dell'indebitamento. Nel caso di cessione di beni acquisiti tramite contributi in conto capitale con generazione di plusvalenza, la plusvalenza viene iscritta tra i proventi dell'esercizio ed è prioritariamente destinata alla copertura delle perdite pregresse. La quota di contributo residua resta iscritta nell'apposita voce di patrimonio netto ed è utilizzata per sterilizzare l'ammortamento dei beni acquisiti con le disponibilità generate dalla dismissione ovvero, in assenza di nuovi investimenti, destinata alla riduzione dell'indebitamento. Le presenti disposizioni si applicano anche ai contributi in conto capitale dallo Stato e da altri enti pubblici, a lasciti e donazioni vincolati all'acquisto di immobilizzazioni, nonché a conferimenti, lasciti e donazioni di immobilizzazioni da parte dello Stato, della regione, di altri soggetti pubblici o privati".

d) all'articolo 32, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

"5-bis. Fermo restando quanto disposto dal precedente comma 5, la Giunta Regionale, nel caso di autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione della Regione, approva il bilancio preventivo economico annuale della Gestione Sanitaria Accentrata di cui all'articolo 19 comma 2, lettere b) punto i) e il bilancio preventivo economico annuale consolidato di cui all'art. 19 comma 2, lett. b) punto ii) entro il mese successivo alla data di approvazione del bilancio di previsione regionale";

e) all'articolo 36, il comma 1 è sostituito dal seguente: "Al fine di verificare l'effettiva rispondenza del nuovo contabile definito dal presente decreto alle esigenze conoscitive della finanza pubblica e per individuare eventuali criticità del sistema e le conseguenti modifiche intese a realizzare una più efficace disciplina della materia, a decorrere dal 2012 è avviata una sperimentazione, della durata di due esercizi finanziari. Per quanto riguarda l'attuazione delle disposizioni di cui al titolo I la sperimentazione dovrà avere particolare riguardo all'adozione del bilancio di previsione finanziario annuale di competenza e di cassa, e della classificazione per missioni e programmi di cui all'articolo 33";

f) all'articolo 38, il comma 1 è sostituito dal seguente: "Le disposizioni del presente Decreto si applicano a decorrere dal 2014».

ALLEGATO 1

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	% ammortamento
TERRENI	-
FABBRICATI:	
Edifici adibiti alle attività istituzionali	1,50%
Edifici adibiti ad uso civile non istituzionale	2,00%
Edifici destinati alla vendita	0,00%
Costruzioni leggere	10,00%
IMPIANTI E MACCHINARI:	
Impianti e macchinari adibiti alle attività istituzionali	12,50%
Impianti e macchinari adibiti ed uso civile non istituzionale	12,50%
IMPIANTI E MACCHINARI - AUDIOVISIVI	20,00%
IMPIANTI INSERITI STABILMENTE NEL FABBRICATO ADIBITO ALLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI	1,50%
IMPIANTI INSERITI STABILMENTE NEL FABBRICATO ADIBITO AD USO CIVILE NON ISTITUZIONALE	2,00%
ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	12,50%
MOBILI E ARREDI	10,00%
AUTOMEZZI	20,00%
ALTRI BENI MATERIALI	20,00%
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO E ACCONTI	-
OGGETTI D'ARTE	-
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	% ammortamento
COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO	20,00%

Conseguentemente,

- a) sopprimere il comma 98;
- b) all'articolo 1, dopo il comma 98, aggiungere i seguenti:

«98-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi da 12 a 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica, le amministrazioni centrali dello Stato assicurano, anche sulla base dell'attività del Commissario di cui all'articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazione dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, a decorrere dall'anno

2013, una ulteriore riduzione della spesa in termini di saldo netto da tinsn7.lsr e ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato n. 1.

98-ter. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma *98-bis*, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nella tabella di cui al medesimo comma *98-bis*.

98-quater. I Ministri competenti propongono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma *98-quinquies*.

98-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma.

98-sexies. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma *98-quater* non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi del comma *98-ter*, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e, eventualmente, con il disegno di legge di assestamento è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma *98-ter*.»;

c) le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 150 milioni di euro per l'anno 2013 e a 100 milioni per ciascuno degli anni 2014 e 2015, ad esclusione della missione Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, programma Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria, voce Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 446 del 1997: Imposta regionale sulle attività produttive: – ART. 39, comma 3: Integrazione del Fondo sanitario nazionale per minori entrate IRAP eccetera (regolazione debitoria) (2.4 – cap. 2701);

d) alla Tabella A:

A) alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2013: – 47.000;

2014: – 42.000;

2015: – 42.000.

B) alla voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

2013: – 10.000;

2014: – 15.000;

2015: – 15.000.

e) ridurre in maniera lineare le dotazioni di conto capitale dei Fondi speciali di cui alla Tabella B per un importo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2013, 300 milioni di euro per l'anno 2014 e 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

ALLEGATO N. 1
(articolo 1, comma 98-bis)

Riduzioni di spesa dei Ministeri da realizzare con la legge di stabilità
(Milioni di euro)

Ministeri	Saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Ministero dell'economia e delle finanze	143,1	132,46	108,30	123,06	132,46	108,30
Ministero dello sviluppo economico	10,56	7,44	-	9,08	7,44	-
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	9,68	9,22	10,30	8,32	9,22	10,30
Ministero della giustizia	29,80	24,52	25,50	25,64	24,56	25,50
Ministero degli affari esteri	5,36	4,30	5,18	4,60	4,30	5,18
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	36,48	34,54	47,34	31,46	34,54	47,34
Ministero dell'interno	-	-	-	-	-	-
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	4,60	4,20	6,20	3,96	4,20	6,20
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	41,40	38,70	41,84	35,60	38,70	41,84
Ministero della difesa	47,22	35,28	53,90	40,60	35,38	53,90
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	3,16	1,70	2,08	2,72	1,60	2,08
Ministero per i beni e le attività culturali	11,12	10,28	13,34	9,56	10,28	13,34
Ministero della salute	12,86	12,26	15,90	11,06	12,26	15,90
Totale	355,34	314,9	329,90	305,70	314,90	329,90

1.441

MASCITELLI, LANNUTTI

Respinto

Al comma 98, secondo periodo, sostituire le parole da: «250 milioni» fino a: «641 milioni» con le seguenti: «600 milioni di euro per l'anno 2015 e di 650 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 3, sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. Il comma 1-ter dell'articolo 40 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, è abrogato.

2-bis. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto, non inferiori a 1.900 milioni di euro annui per l'anno 2013, a 3.500 milioni di euro per l'anno 2014, a 4.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

1.442

MASCITELLI, LANNUTTI

Respinto

Al comma 98, secondo periodo, sostituire le parole da: «250 milioni» fino a: «641 milioni» con le seguenti: «850 milioni di euro per l'anno 2014, di 600 milioni di euro per l'anno 2015 e di 650 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 3, sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. Il comma 1-ter dell'articolo 40 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2014 l'aliquota Iva del 21 per cento è rideterminata nella misura del 22 per cento".

2-bis. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, sono ridotti, con l'e-

sclosure delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto, non inferiori a 1.900 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013. A decorrere dall'anno 2014 tale somma confluisce nel Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale, di cui al comma 41, lettera a), dell'articolo 2. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

1.443

FIORONI, MARCO FILIPPI, MERCATALI, FERRANTE

Ritirato

Al comma 98, sopprimere le seguenti parole: «250 milioni di euro per l'anno 2013».

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 40 aggiungere il seguente:

«40-bis. Il fondo di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, fatto salvo quanto previsto al comma 40, è incrementato di ulteriori 250 milioni di euro nell'anno 2013, da destinare a interventi in conto capitale nelle regioni e nei comuni interessati dagli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio nazionale nei mesi di novembre 2012. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta dei Presidenti delle regioni interessate, anche tenuto conto delle risorse finanziarie messe a disposizione dalle regioni medesime, e sono finalizzate prioritariamente, in misura non inferiore all'80 per cento delle risorse disponibili, al ripristino delle infrastrutture e alle altre opere danneggiate, alla realizzazione delle opere prioritarie per la messa in sicurezza dei territori colpiti nonché, per la restante quota, alla copertura degli oneri connessi ai parziale ristori dei danni subiti dalla popolazione e, ove non siano già stati adottati i provvedimenti di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, agli interventi urgenti di soccorso ed assistenza alla popolazione. Per l'attuazione degli interventi e delle misure di cui al presente comma, i Presidenti delle regioni interessate operano in qualità di commissari delegati, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n.225, fino al 31 dicembre 2013 con i poteri e le modalità di cui al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, individuati con riferimento alla specificità e alla natura degli eventi nel medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

37-ter Si applicano altresì le seguenti disposizioni del medesimo decreto-legge n. 74 del 2012:

a) articoli 8 e 15, secondo le specifiche modalità applicative stabilite rispettivamente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entrambi da emanare entro il 31 dicembre 2012;

b) articolo 7 secondo le modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 31 dicembre 2012.

37-ter. In ragione delle reiterate situazioni emergenziali occorse negli ultimi anni nel territorio della regione Toscana, le risorse finanziarie assegnate alla medesima Regione ai sensi del comma 37-bis possono essere utilizzate dal Commissario delegato anche per la realizzazione delle opere prioritarie per la messa in sicurezza dell'intero territorio regionale, attraverso la predisposizione di un piano straordinario per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico nel quale possono essere ricompresi ed attuati con le modalità di cui al comma 37-bis interventi urgenti, anche già previsti negli atti di programmazione ordinaria e straordinaria, finanziati con altre fonti di finanziamento. Nel piano confluiscono anche gli interventi di cui all'articolo 17 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195 "Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase *post* emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed alla protezione civile", alla cui realizzazione provvede il Commissario delegato. Nel piano sono altresì indicati gli adeguamenti degli attraversamenti ferroviari e autostradali necessari per l'efficacia delle opere ivi previste, al fine del loro inserimento, quali priorità, nei programmi di investimento degli enti competenti».

1.444 (v. testo 2)

BARBOLINI, BALBONI, BASTICO, BERSELLI, BERTUZZI, BETTAMIO, GERMONTANI, GHEDINI, GIOVANARDI, MERCATALI, NEROZZI, PALMIZIO, PIGNEDOLI, SANGALLI, SOLIANI, TORRI, VITALI, ZAVOLI

All'articolo 2, dopo il comma 35 inserire il seguente:

«35-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, come modificato dalla relativa legge di conversione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7-bis, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

"a-bis) previa integrazione della convenzione di cui al comma 7, secondo periodo, dai titolari di reddito d'impresa, inclusi i titolari di reddito di impresa commerciale, dai titolari di reddito di lavoro autonomo, nonché

dagli esercenti attività agricole, che hanno la sede legale ovvero la sede operativa nei territori di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 74 del 2012, e che, pur non avendo i requisiti per accedere ai contributi di cui all'articolo 3 del predetto decreto-legge n. 74 del 2012, ovvero dell'articolo 3-bis del predetto decreto-legge n. 95 del 2012, hanno subito in conseguenza degli eventi sismici una riduzione, certificata da un soggetto iscritto nel registro dei revisori legali, del fatturato o della produzione lorda vendibile pari ad almeno il 30 per cento rispetto alla media degli ultimi tre anni e di misura tale da condizionare ancora una ripresa piena dell'attività di impresa, per il pagamento dei tributi, contributi e premi di cui al comma 6 del presente articolo, nonché per gli altri importi dovuti dal 1° dicembre al 30 giugno 2013. I soggetti di cui al precedente periodo presentano apposita istanza per la fruizione del finanziamento al Ministero dell'economia e delle finanze, che si avvale dei commissari delegati, di cui al comma 1 del presente articolo, che provvedono a verificare, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, la capienza del fondo di cui al comma 7 del presente articolo";

b) al comma 7-ter, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per accedere al finanziamento di cui al comma 7, i contribuenti di cui al comma 7-bis, lettera a-bis), dimostrano il possesso dei requisiti ivi previsti ai soggetti finanziatori di cui al medesimo comma 7"».

Conseguentemente,

a) all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014» con le seguenti: «25 milioni di euro per l'anno 2013 di 447,5 milioni di euro per l'anno 2014»;

b) le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 150 milioni di euro per l'anno 2013 e a 100 milioni per ciascuno degli anni 2014 e 2015, ad esclusione della missione Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, programma Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria, voce Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 446 del 1997: Imposta regionale sulle attività produttive: – Art. 39, comma 3: Integrazione del Fondo sanitario nazionale per minori entrate IRAP eccetera (regolazione debitoria) (2.4 – cap. 2701).

1.444 (testo 2)

BARBOLINI, BALBONI, BASTICO, BERSELLI, BERTUZZI, BETTAMIO, GERMONTANI, GHEDINI, GIOVANARDI, MERCATALI, NEROZZI, PALMIZIO, PIGNEDOLI, SANGALLI, SOLIANI, TORRI, VITALI, ZAVOLI

Ritirato

Dopo il comma 35 inserire il seguente:

«35-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7-bis, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

"a-bis) previa integrazione della convenzione di cui al comma 7, secondo periodo, dai titolari di reddito d'impresa, inclusi i titolari di reddito di impresa commerciale, dai titolari di reddito di lavoro autonomo, nonché dagli esercenti attività agricole, che hanno la sede legale ovvero la sede operativa nei territori di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 74 del 2012, e che, pur non avendo i requisiti per accedere ai contributi di cui all'articolo 3 del predetto decreto-legge n. 74 del 2012, ovvero dell'articolo 3-bis del predetto decreto-legge n. 95 del 2012, hanno subito in conseguenza degli eventi sismici una riduzione, certificata da un soggetto iscritto nel registro dei revisori legali, del fatturato o della produzione lorda vendibile pari ad almeno il 30 per cento rispetto alla media degli ultimi tre anni e di misura tale da condizionare ancora una ripresa piena dell'attività di impresa, per il pagamento dei tributi, contributi e premi di cui al comma 6 del presente articolo, nonché per gli altri importi dovuti dal 1° dicembre al 30 giugno 2013. I soggetti di cui al precedente periodo presentano apposita istanza per la fruizione del finanziamento al Ministero dell'economia e delle finanze, che si avvale dei commissari delegati, di cui al comma 1 del presente articolo, che provvedono a verificare, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, la capienza del fondo di cui al comma 7 del presente articolo";

b) al comma 7-ter, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per accedere al finanziamento di cui al comma 7, i contribuenti di cui al comma 7-bis, lettera a-bis), dimostrano il possesso dei requisiti ivi previsti ai soggetti finanziatori di cui al medesimo comma 7"».

Conseguentemente,

a) all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014» con le seguenti: «25 milioni di euro per l'anno 2013, di 447,5 milioni di euro per l'anno 2014»;

b) le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 150 milioni di euro per l'anno 2013 e a 100 milioni per ciascuno degli anni 2014 e 2015, ad esclusione della missione Relazioni fi-

nanziarie con le autonomie territoriali, programma Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria, voce Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 446 del 1997: Imposta regionale sulle attività produttive: – Art. 39, comma 3: Integrazione del Fondo sanitario nazionale per minori entrate IRAP eccetera (regolazione debitoria) (2.4 – cap. 2701).

1.445

ROILO, TREU, CASTRO, ADRAGNA, BIANCHI, BLAZINA, CARLONI, FASANO, GIARETTA, GHEDINI, ICHINO, MORRA, MERCATALI, MONGIELLO, NEROZZI, PASSONI, PEGORER, PONTONE, SCARABOSIO, SPADONI URBANI

Ritirato

Dopo il comma 22 inserire il seguente:

«22-bis. In considerazione del perdurare della crisi occupazionale e della necessità di intervenire a tutela del reddito dei lavoratori per l'anno 2013 lo stanziamento del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18 comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementato di 400 milioni di euro ai fini del finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66 della legge 28 giugno 2012, n. 92. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le necessarie modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma».

Conseguentemente, ai maggiori oneri pari a 400 milioni di euro per l'anno 2013 si provvede mediante utilizzo di quota parte fino a concorrenza dei relativi oneri, delle risorse di cui alle seguenti lettere:

a) all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole «250 milioni di euro per l'anno 2013» con le seguenti «50 milioni di euro per l'anno 2013»;

b) all'articolo 1, dopo il comma 98 aggiungere i seguenti:

«98-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi da 12 a 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica, le amministrazioni centrali dello Stato assicurano, anche sulla base dell'attività del Commissario di cui all'articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazione, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, per l'anno 2013, una ulteriore riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato n. 1.

98-ter. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 98-bis, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nella tabella di cui al medesimo comma 98-bis.

98-quater. I Ministri competenti propongono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 98-quinquies.

98-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma.

98-sexies. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 98-quater non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi del comma 98-ter, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei ministri e, eventualmente, con il disegno di legge di assestamento è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 98-ter»;

c) le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 150 milioni di euro per l'anno 2013, ad esclusione della missione Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, programma Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria, voce Ministero dell'economia e delle finanze, decreto legislativo n. 446 del 1997: Imposta regionale sulle attività produttive: – Art. 39, comma 3: Integrazione del Fondo sanitario nazionale per minori entrate IRAP eccetera (regolazione debitoria) (2.4 – cap. 2701).

ALLEGATO N. 1
(articolo 1, comma 98-bis)

Riduzioni di spesa dei Ministeri da realizzare con la legge di stabilità
(Milioni di euro)

Ministeri	Saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Ministero dell'economia e delle finanze	143,1	-	-	123,06	-	-
Ministero dello sviluppo economico	10,56	-	-	9,08	-	-
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	9,68	-	-	8,32	-	-
Ministero della giustizia	29,80	-	-	25,64	-	-
Ministero degli affari esteri	5,36	-	-	4,60	-	-
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	36,48	-	-	31,46	-	-
Ministero dell'interno	-	-	-	-	-	-
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	4,60	-	-	3,96	-	-
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	41,40	-	-	35,60	-	-
Ministero della difesa	47,22	-	-	40,60	-	-
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	3,16	-	-	2,72	-	-
Ministero per i beni e le attività culturali	11,12	-	-	9,56	-	-
Ministero della salute	12,86	-	-	11,06	-	-
Totale	355,34	-	-	305,70	-	-

1.446

BIONDELLI, BASSOLI, BLAZINA, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, GRANAIOLA, Ignazio MARINO, PORETTI, ADERENTI, ADRAGNA, ANDRIA, ANTEZZA, ARMATO, ASTORE, BARBOLINI, BASTICO, BIANCHI, BOLDI, CARLONI, CASTIGLIONE, CASTRO, CHIURAZZI, CHITI, COSTA, Cristina DE LUCA, Vincenzo DE LUCA, DE SENA, DEL VECCHIO, ESPOSITO, FASANO, FOSSON, GALPERTI, Mariapia GARAVAGLIA, Massimo GARAVAGLIA, GHEDINI, GIARETTA, GRAMAZIO, GUSTAVINO, ICHINO, MARITATI, MAZZUCONI, MONGIELLO, MORRA, MUSI, NEROZZI, PASSONI, PERTOLDI, PINOTTI, PONTONE, RIZZI, ROILO, Paolo ROSSI, SBARBATI, SCARABOSIO, SERRA, SPADONI URBANI, STRADIOTTO, TOMASELLI, TOMASSINI, TREU, VITA, ZANOLETTI

Ritirato

All'articolo 32, sostituire le parole: «200 milioni» con le seguenti: «400 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2013» con le seguenti: «50 milioni di euro per l'anno 2013».

1.447

RUSCONI, AGOSTINI, CARLONI, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, GIARETTA, LUMIA, Ignazio MARINO, MERCATALI, MONGIELLO, MORANDO, PEGORER, PROCACCI, SOLIANI, VITA

Ritirato

All'articolo 2, dopo il comma 33 inserire il seguente:

«33-bis. Il Fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 400 milioni di euro per l'anno 2013».

Conseguentemente, ai maggiori oneri pari a 400 milioni di euro per l'anno 2013 si provvede mediante utilizzo di quota parte, fmo a concorrenza dei relativi oneri, delle risorse di cui alle seguenti lettere:

a) all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole «250 milioni di euro per l'anno 2013» con le seguenti «50 milioni di euro per l'anno 2013»;

b) all'articolo 1, dopo il comma 98, aggiungere i seguenti:

«98-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi da 12 a 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica, le amministrazioni centrali dello Stato assicurano, anche sulla base dell'attività del Commissario di cui all'articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazione dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, per l'anno 2013, una ulte-

riore riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato n. 1.

98-ter. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma *98-bis*, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nella tabella di cui al medesimo comma *98-bis*.

98-quater. I Ministri competenti propongono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma *98-quinquies*.

98-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma.

98-sexies. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma *98-quater* non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi del comma *98-ter*, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei ministri e, eventualmente, con il disegno di legge di assestamento è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma *98-ter*»;

c) le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 150 milioni di euro per l'anno 2013, ad esclusione della missione Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, programma Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria, voce Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 446 del 1997: Imposta regionale sulle attività produttive: - Art. 39, comma 3: Integrazione del Fondo sanitario nazionale per minori entrate IRAP eccetera (regolazione debitoria) (24 - cap. 2701).

ALLEGATO N. 1
(articolo 1, comma 98-bis)

Riduzioni di spesa dei Ministeri da realizzare con la legge di stabilità
(Milioni di euro)

Ministeri	Saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Ministero dell'economia e delle finanze	143,1	-	-	123,06	-	-
Ministero dello sviluppo economico	10,56	-	-	9,08	-	-
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	9,68	-	-	8,32	-	-
Ministero della giustizia	29,80	-	-	25,64	-	-
Ministero degli affari esteri	5,36	-	-	4,60	-	-
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	36,48	-	-	31,46	-	-
Ministero dell'interno	-	-	-	-	-	-
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	4,60	-	-	3,96	-	-
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	41,40	-	-	35,60	-	-
Ministero della difesa	47,22	-	-	40,60	-	-
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	3,16	-	-	2,72	-	-
Ministero per i beni e le attività culturali	11,12	-	-	9,56	-	-
Ministero della salute	12,86	-	-	11,06	-	-
Totale	355,34	-	-	305,70	-	-

1.448

GARRAFFA, ADRAGNA, BIANCO, CRISAFULLI, LUMIA, PAPANIA

Respinto*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:***«Art. 1-bis.**

(Modifiche all'articolo 17 del decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e ai commi 24-bis e 24-ter dell'articolo 14 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, nella legge 30 luglio 2010, n. 122)

1. All'articolo 17 del decreto-legge 1° luglio 2009 n. 78, convertito, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 10, primo periodo, le parole: "Nel triennio 2010-2012" sono sostituite dalle seguenti: 'Nel triennio 2013-2015'; le parole: '40%' sono sostituite dalle seguenti: '50%'.

Il secondo periodo è abrogato:

b) al comma 11, le parole: "Nel triennio 2010-2012" sono sostituite dalle seguenti: "Nel triennio 2013-2015";

c) al comma 12 sono apportate le seguenti modifiche: al primo periodo, le parole: "Per il triennio 2010-2012" sono sostituite dalle seguenti: "Per il triennio 2013-2015" e le parole: "il personale in possesso dei requisiti di anzianità previsti dal comma 10 del presente articolo maturati nelle medesime qualifiche e nella stessa amministrazione" sono sostituite dalle seguenti: "il personale avente i requisiti richiesti per l'accesso dall'esterno prescritti dai rispettivi ordinamenti e i requisiti di anzianità di cui al comma 10 del presente articolo maturati nella stessa amministrazione"; al terzo periodo, le parole: "non oltre il 31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "non oltre il 31 dicembre 2015"; dopo il terzo periodo è aggiunto, in fine, il seguente: "Non si applica il principio di adeguato accesso dall'esterno di cui all'art. 35, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per la selezione di personale titolare di un contratto a tempo determinato, avente i requisiti di anzianità di cui al comma 10 del presente articolo, proveniente dal bacino dei lavoratori socialmente utili e avviato alle attività secondo criteri previsti per l'attuazione dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 e successive modificazioni ed integrazioni.";

d) al comma 13 le parole: "Per il triennio 2010-2012" sono sostituite dalle seguenti: "Per il triennio 2013-2015".

2. Al comma 24-bis dell'art. 14 del decreto-legge n. 78 del 2010 convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al secondo periodo le parole: "Restano fermi, in ogni caso, i vincoli e gli obiettivi previsti ai sensi del presente articolo." sono sostituite

dalle seguenti: "La proroga dei rapporti può essere disposta in deroga ad ogni limite o divieto assunzionale permanendo il fabbisogno organizzativo e le comprovate esigenze istituzionali volte ad assicurare i servizi già erogati. Fermi, in ogni caso, gli obiettivi previsti ai sensi del presente articolo e ogni altra sanzione, diversa da quella derogata dal presente comma, in caso di violazione del patto di stabilità interno.";

b) dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: "Ai fini della salvaguardia ed invarianza dei saldi di finanza pubblica, gli oneri discendenti dalla proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato per le regioni a statuto speciale nonché per enti territoriali facenti parte delle predette regioni, non possono essere superiori a quelli sostenuti per il personale destinatario alla data del 31 dicembre 2009.";

3. Il comma 24-*ter* dell'art. 14 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato».

Conseguentemente,

a) all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole «250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni di euro per l'anno 2015 e di 641 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti «50 milioni di euro per l'anno 2013, di 647,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 391 milioni di euro per l'anno 2015 e di 441 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016»;

b) all'articolo 1, dopo il comma 98, aggiungere i seguenti:

«98-*bis*. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 7, commi da 12 a 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica, le amministrazioni centrali dello Stato assicurano, a decorrere dall'anno 2013, una riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato n. 1.

98-*ter*. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 12, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nella tabella di cui al medesimo comma 12.

98-*quater*. I Ministri competenti propongono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 98-*quinquies*. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma.

98-*sexies*. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 14 non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi del comma 13, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei ministri e, eventualmente,

con la medesima legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 98-ter.

ALLEGATO N. 1
(articolo 1, comma 98-bis)

Riduzioni di spesa dei Ministeri da realizzare con la legge di stabilità
(Miloni di euro)

Ministeri	Saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Ministero dell'economia e delle finanze	71,55	66,23	54,15	61,53	66,23	54,15
Ministero dello sviluppo economico	5,28	3,72	-	4,54	3,72	-
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	4,84	4,61	5,15	4,16	4,61	5,15
Ministero della giustizia	14,90	12,26	12,75	12,82	12,26	12,75
Ministero degli affari esteri	2,68	2,15	2,59	2,30	2,15	2,59
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	18,29	17,27	23,67	15,73	17,27	23,67
Ministero dell'interno	-	-	-	-	-	-
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	2,30	2,10	3,10	1,98	2,10	3,10
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	20,70	19,35	20,92	17,80	19,35	20,92
Ministero della difesa	23,61	17,64	26,95	20,30	17,64	26,95
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	1,58	0,85	1,04	1,36	0,85	1,04
Ministero per i beni e le attività culturali	5,56	5,14	6,67	4,78	5,14	6,67
Ministero della salute	6,43	6,13	7,95	5,53	6,13	7,95
Totale	177,73	157,45	164,95	152,85	157,45	164,95

1.449

AGOSTINI, BIANCO, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, SANNA, VITALI, ANDRIA, MAGISTRELLI, PINOTTI, CASSON, STRADIOTTO, BARBOLINI, FONTANA, BASSOLI, MAZZUCONI, VIMERCATI, MONGIELLO, FIORONI, FERRANTE, ANTEZZA

Respinto

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

1. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 11 è inserito il seguente:

"11-bis. Il secondo periodo del comma 11 dell'articolo 13 del comma 11 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che il comma 17 del medesimo articolo non si applica all'intero gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili posseduti dai comuni esiti nel loro territorio"».

Conseguentemente,

a) all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni di euro per l'anno 2015 e di 641 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «50 milioni di euro per l'anno 2013, di 647,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 391 milioni di euro per l'anno 2015 e di 441 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.»;

b) le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui ana predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, ad esclusione della missione Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, programma Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria, voce Ministero dell'economia e delle finanze, decreto legislativo n. 446 del 1997: Imposta regionale sulle attività produttive: - Art. 39, comma 3: Integrazione del Fondo sanitario nazionale per minori entrate IRAP eccetera (regolazione debitorla) (2.4 - cap. 2701).

1.450

Anna Maria SERAFINI, AMATI, ANTEZZA, BASSOLI, DONAGGIO, GRANAIOLA, BIONDELLI, MONGIELLO

Respinto

All'articolo 2, dopo il comma 33 inserire il seguente:

«33-bis. Al fine di conseguire l'obiettivo di assicurare, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la copertura del servizio di asili nido su tutto il territorio nazionale per almeno il 25 per cento dei bambini tra zero e tre anni, in attuazione degli obiettivi di copertura territoriale fissati dal Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 per il finanziamento del piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi, di cui all'articolo 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni di euro per l'anno 2015» con le seguenti: «50 milioni di euro per l'anno 2013, di 647,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 391 milioni di euro per l'anno 2015».

1.451

AGOSTINI, BIANCO, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, SANNA, VITALI, ANDRIA, MAGISTRELLI, PINOTTI, CASSON, STRADIOTTO, BARBOLINI, FONTANA, BASSOLI, MAZZUCONI, VIMERCATI, MONGIELLO

Respinto

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 222 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali le parole: "tre dodicesimi" sono sostituite con le seguenti: "sei dodicesimi"».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni di euro per l'anno 2015 e di 641 milioni di euro a decorrere dalranno 2016» con le seguenti: «50 milioni di euro per l'anno 2013, di 647,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 391 milioni di euro per l'anno 2015 e di 441 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016».

1.452

AGOSTINI, BIANCO, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, SANNA, VITALI, ANDRIA, MAGISTRELLI, PINOTTI, CASSON, STRADIOTTO, BARBOLINI, FONTANA, BASSOLI, MAZZUCONI, VIMERCATI, MONGIELLO

Respinto

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: "1° gennaio 2013" sono sostituite dalle parole: "1° gennaio 2014".

2. A decorrere dal 1° gennaio 2013, sulle superfici considerate ai fini dei vigenti prelievi connessi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, di cui al capo 111 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 501, all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ed all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni, i quali possono, con deliberazione del consiglio comunale, modificare in aumento la misura della maggiorazione fino a 0,40 euro, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove è ubicato.

3. Il comma 13-bis dell'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2013, con riferimento alle disposizioni di cui al comma 2 la determinazione delle riduzioni da applicare alle assegnazioni di ciascun comune, ai sensi del citato comma 13-bis, viene effettuata con decreto del ministro dell'interno di natura non regolamentare, previo accordo presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali da definire entro il 31 marzo 2013, sulla base della certificazione comunale delle superfici attualmente oggetto dei prelievi connessi al servizio di gestione dei rifiuti urbani assimilati, rilevata con il supporto dell'Anci, nonché sulla base dei dati relativi alle superfici delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte nel catasto edilizio urbano, all'uopo forniti dall'Agenzia del territorio.

4. Per l'anno 2013 i regimi di prelievo connessi al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati adottati presso ciascun comune restano invariati rispetto al 2012, ferme restando le potestà regolamentari comunali nell'ambito del regime di prelievo rispettivamente adottato».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2013,» "con le seguenti: «50 milioni di euro per l'anno 2013».

1.453

CARLONI, ARMATO, INCOSTANTE

Respinto

All'articolo 2, dopo il comma 27, inserire i seguenti:

«*27-bis.* Al fine di agevolare la rimozione degli squilibri finanziari delle regioni che abbiano adottato il piano di stabilizzazione finanziaria, ai sensi dell'articolo 14, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo di rotazione, denominato "Fondo di rotazione per la concessione di anticipazioni alle regioni in situazione di squilibrio finanziario", finalizzato a concedere anticipazioni di cassa per il graduale ammortamento dei disavanzi e dei debiti fuori bilancio accertati, nonché per il concorso al sostegno degli oneri derivanti dall'attuazione del citato piano di stabilizzazione finanziaria.

27-ter. Il Fondo di cui al comma *27-bis* ha una dotazione di 450 milioni di euro per l'anno 2013, 600 milioni di euro per l'anno 2014 e 900 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2020, ed è altresì alimentato dalle somme del Fondo rimborsate dalle regioni beneficiarie.

27-quater. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro il termine del 31 gennaio 2013 sono individuati i criteri per la determinazione dell'importo massimo dell'anticipazione di cui al comma *27-bis* attribuibile a ciascuna regione, nonché le modalità per la concessione e per la restituzione della stessa in un periodo massimo di 10 anni, decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione. I criteri per la determinazione dell'anticipazione attribuibile a ciascuna Regione sono definiti nei limiti dell'importo massimo fissato in euro 150 per abitante e della disponibilità annua del Fondo.

27-quinquies. Le somme di cui al comma *27-ter* sono versate su apposita contabilità speciale intestata al Ministero dell'economia e delle finanze. I rientri delle anticipazioni erogate sono versati dalle regioni alla predetta contabilità speciale.

27-sexies. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede alle occorrenti variazioni di bilancio.

28-octies. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi *27-bis* e seguenti, alle regioni interessate, in presenza di eccezionali motivi di urgenza, può essere concessa un'anticipazione a valere sul Fondo di rotazione di cui al comma *27-bis*, da riassorbire secondo tempi e modalità disciplinati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma *27-quater*.

28-novies. Il piano di stabilizzazione finanziaria di cui al comma 27-bis è completato entro il 30 giugno 2016 e l'attuazione degli atti indicati nel piano deve avvenire entro il 31 dicembre 2017».

Conseguentemente:

a) *all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni di euro per l'anno 2015 e di 641 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti «50 milioni di euro per l'anno 2013, di 647,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 391 milioni di euro per l'anno 2015 e di 191 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016»;*

b) *ridurre in maniera lineare le dotazioni di conto capitale dei Fondi speciali di cui alla tabella B per un importo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2013, 300 milioni di euro per l'anno 2014 e 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015;*

c) *ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C per un importo pari a 150 milioni di euro per l'anno 2013 e a 100 milioni per ciascuno degli anni 2014 e 2015, ad esclusione della missione Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, programma Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria, voce Ministero dell'economia e delle finanze, decreto legislativo n 446 del 1997: Imposta regionale sulle attività produttive: -Art. 39, comma 3: Integrazione del Fondo sanitario nazionale per minori entrate IRAP eccetera (regolazione debitoria) (2.4 - cap. 2701).*

1.454

GIARETTA, BASSOLI, BIONDELLI, BOSONE, CARLONI, CHIAROMONTE, COSENTINO, GRANAIOLO, Ignazio MARINO, MERCATALI, MONGIELLO, PEGORER, PORETTI, Anna Maria SERAFINI

Respinto

All'articolo 2, comma 31, sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «500 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2013» con le seguenti: «50 milioni di euro per l'anno 2013».

1.455

CHIAROMONTE, BASSOLI, BIONDELLI, BOSONE, COSENTINO, GRANAIOLA, Ignazio MARINO, MERCATALI, PORETTI, MONGIELLO

Respinto

All'articolo 2, dopo il comma 24 inserire il seguente:

«24-bis. L'importo dell'indennità integrativa speciale di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, è rivalutato annualmente a far data dal 1° gennaio 2008, sulla base del tasso di inflazione programmato, in attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 293 del 7 novembre 2011. I benefici derivanti dalla legge n. 210 del 1992, compresa la loro rivalutazione, sono estesi anche ai danneggiati da vaccinazioni non obbligatorie, in ottemperanza alla sentenza della Corte Costituzionale n. 107 del 16 aprile 2012. La disposizione di cui al presente comma non si applica ai benefici corrisposti e da corrispondere dell'indennizzo di cui all'articolo 2, comma 363, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Unificata, sono determinati i criteri e le modalità di attuazione del presente comma».

Conseguentemente:

a) *all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2013» con le seguenti: «73 milioni di euro per l'anno 2013»;*

b) *all'articolo 3, comma 28, sostituire le parole: «248 milioni di euro per l'anno 2014 e di 292 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015» con le seguenti: «71 milioni di euro per l'anno 2014 e di 115 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015».*

1.456

ANTEZZA, PIGNEDOLI, ANDRIA, BERTUZZI, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

Respinto

All'articolo 2, sopprimere il comma 30.

Conseguentemente, al comma 98, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni di euro per l'anno 2015» con le seguenti: «95 milioni di euro per l'anno 2013, di 747,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 491 milioni di euro per l'anno 2015».

1.457 (v. testo corretto)

BASSOLI, BIONDELLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, GRANAIOLA, Ignazio MARINO, MERCATALI, PORETTI, MONGIELLO

All'articolo 3, comma 12, sostituire le parole: «31 dicembre 2013» con le seguenti: «31 dicembre 2014».

Conseguentemente:

a) all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2013» con le seguenti: «97 milioni di euro per l'anno 2013»;

b) all'articolo 3, comma 28, sostituire le parole: «248 milioni di euro per l'anno 2014» con le seguenti: «95 milioni di euro per l'anno 2014».

1.457 (testo corretto)

BASSOLI, BIONDELLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, GRANAIOLA, Ignazio MARINO, MERCATALI, PORETTI, MONGIELLO

Respinto

All'articolo 3, comma 12, sostituire le parole: «31 dicembre 2013» con le seguenti: «31 dicembre 2014».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 28, sostituire le parole: «248 milioni di euro per l'anno 2014 e di 292 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015» con le seguenti: «95 milioni di euro per l'anno 2014 e di 139 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015».

1.458

VITA, PINOTTI

Ritirato

All'articolo 2, dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Al fine di assicurare le risorse spettanti per legge al settore, la quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale dall'articolo 10 della legge 27 ottobre 1993, n. 422, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, e degli introiti equiparati al canone, viene quantificata in 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013».

Conseguentemente,

a) all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2013» con le seguenti: «100 milioni di euro per l'anno 2013»;

b) all'articolo 3, comma 28, sostituire le parole: «248 milioni di euro per l'anno 2014 e di 292 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015» con le seguenti: «98 milioni di euro per l'anno 2014 e di 142 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015».

1.459

GIARETTA, PICHETTO FRATIN, BONFRISCO, BOSONE, FLUTTERO

Ritirato

All'articolo 2, dopo il comma 27 aggiungere il seguente:

«27-bis. Le somme stanziolate dalle Regioni e dalle Province destinate esclusivamente all'assolvimento del diritto dovere all'istruzione formazione di cui alla legge del 28 marzo 2003, n. 53, al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, ed alla legge 27 dicembre 2006, n. 296 non sono computate ai fini del conseguimento degli obiettivi previsti dal patto di stabilità interno per l'anno 2013 nei limiti di 150 milioni di euro. Il Ministro dell'economia e delle Finanze provvede con proprio decreto ad assegnare a ciascuna amministrazione l'ammontare delle spese escludibili dal patto di stabilità interno».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2013» con le seguenti: «100 milioni di euro per l'anno 2013».

1.460

ROILO, MERCATALI, BLAZINA, GHEDINI, NEROZZI, PASSONI, BASTICO

Ritirato

All'articolo 2, dopo il comma 29 inserire il seguente:

«29-bis. Il comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato».

Conseguentemente,

a) all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2013» con le seguenti: «150 milioni di euro per l'anno 2013»;

b) all'articolo 3, comma 28, sostituire le parole: «248 milioni di euro per l'anno 2014 e di 292 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015» con le seguenti: «148 milioni di euro per l'anno 2014 e di 192 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015».

1.461

MASCITELLI, BELISARIO, CARLINO

Respinto

Al comma 98, secondo periodo, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni» con le seguenti: »100 milioni di euro per l'anno 2013, di 597,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 341 milioni».

Conseguentemente:

all'articolo 2, comma 30, primo periodo, sostituire le parole: «315 milioni» con le seguenti: «65 milioni»;

alla Tabella C. Missione Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, Programma Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale... , voce Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, Legge 328/2000, Fondo per le politiche sociali, apportare le seguenti modifiche:

2013:

CP: + 400.000;

CS: + 400.000.

2014:

CP: + 250.000;

CS: + 250.000.

2015:

CP: + 250.000;

CS: + 250.000.

1.462

CARLINO, CAFORIO, PARDI, MASCITELLI

Respinto

Al comma 98, secondo periodo, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 mi-

lioni» con le seguenti: «100 milioni di euro per l'anno 2013, di 597,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 341 milioni.

Conseguentemente, alla tabella C, Missione L'Italia in Europa e nel mondo, programma Cooperazione allo sviluppo, voce Ministero degli affari esteri legge 49 del 1987, apportare le seguenti variazioni:

2013:

CP: + 150.000;

CS: + 150.000.

2014:

CP: + 250.000;

CS: + 250.000.

2015:

CP: + 250.000;

CS: + 250.000.

1.463

VITA

Respinto

All'articolo 2, dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Al fine di assicurare le risorse spettanti per legge al settore, la quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale dall'articolo 10 della legge 27 ottobre 1993, n. 422, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, e degli introiti equiparati al canone, viene quantificata in 150 milioni di euro relativamente all'anno 2013».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2013» con le seguenti: «100 milioni di euro per l'anno 2013».

1.464

AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MARINI, MERCATALI, MORANDO, PEGORER

Ritirato

All'articolo 2, comma 35, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «40 milioni di euro per l'anno 2013» con le seguenti: «140 milioni di euro»;

b) dopo le parole: «nelle Marche» inserire le seguenti: «, in Abruzzo, in Toscana, in Umbria, in Molise, nel Lazio, in Campania, in Puglia, in Basilicata, in Calabria».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2013,» con le seguenti: «110 milioni di euro per l'anno 2013».

1.465

DI GIOVAN PAOLO, FIORONI, GIARETTA, ARMATO, DE SENA, GARRAFFA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI

Respinto

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Misure a sostegno dell'impresa sociale)

1. Al fine di promuovere l'occupazione attraverso la promozione e lo sviluppo dell'impresa sociale di cui alla legge 13 giugno 2005, n. 118, all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

"m-bis) commercio equo e solidale;

m-ter) servizi al lavoro finalizzati all'inserimento lavorativo di lavoratori svantaggiati di cui all'articolo 2, numero 18), del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008;

m-quater) alloggio sociale".

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono definiti gli specifici requisiti dei settori di intervento di cui alle lettere *m-bis*), *m-ter*) e *m-quater*), del comma 1, dell'articolo 2 del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155.

3. Al fine di promuovere l'imprenditorialità sociale, per i nuovi assunti, di età inferiore a ventinove anni, anche in qualità di soci lavoratori, in un'impresa sociale di nuova costituzione, di cui alla legge 13 giugno 2005 n. 118, la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro, per

i primi tre anni di assunzione, è dovuta in misura fissa corrispondente a quella prevista per gli apprendisti, al sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, ferma restando la contribuzione a carico del lavoratore nella misura prevista per la generalità dei lavoratori.

4. All'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 601, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: «*c-ter*) imprese sociali di cui alla legge 13 giugno 2005, n. 118.

5. I comuni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono deliberare nei confronti delle imprese sociali la riduzione o l'esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza e dai connessi adempimenti.

6. Al comma 1, dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, e successive modificazioni, relativo alle detrazioni per oneri, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"*i-novies*) le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a 2.000 euro, a favore delle imprese sociali di cui alla legge 13 giugno 2005, n. 118, a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero secondo altre modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988 n. 400".

7. Non concorrono a formare il reddito imponibile delle Imprese sociali di cui alla legge 13 giugno 2005, n. 118, le somme ricevute a titolo di erogazione liberale. Alla tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1:

1) dopo il decimo periodo è inserito il seguente: «Se il trasferimento avviene a favore di imprese sociali ove ricorrano le condizioni di cui alla nota *II-sexies*»;

2) dopo la nota *II-quinquies*) è aggiunta, in fine, la seguente: "*II-sexies*). A condizione che l'Impresa sociale dichiari nell'atto che intende utilizzare direttamente i beni per lo svolgimento della propria attività e che realizzi l'effettivo utilizzo diretto entro due anni dall'acquisto. In caso di dichiarazione mendace o di mancata effettiva utilizzazione per lo svolgimento della propria attività sono dovute l'Imposta nella misura ordinaria e una sanzione amministrativa pari al 30 per cento della stessa imposta";

b) all'articolo *II-bis*, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché atti costitutivi e modifiche statutarie concernenti le imprese sociali».

8. Nei processi di riconversione parziale o totale di aziende in crisi in imprese sociali si applicano le agevolazioni contributive di cui al decreto-

legge 28 agosto 2008, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2008, n. 166. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta, con proprio decreto, il regolamento di attuazione del presente comma».

Conseguentemente,

a) all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni di euro per l'anno 2015 e di 641 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «130 milioni di euro per l'anno 2013, di 727,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 471 milioni di euro per l'anno 2015 e di 521 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016».

1.466

RUSCONI, Vittoria FRANCO, BASTICO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, SOLIANI, VITA

Respinto

All'articolo 2, dopo il comma 27, inserire il seguente:

«27-bis. All'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il comma 13 è sostituito dal seguente:

"13. Al personale docente dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, ed al personale docente dichiarato temporaneamente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, che risultino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi i quali, ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro il 31 agosto 2014, si applicano i requisiti anagrafici e di anzianità contributiva, nonché del regime delle decorrenze previsti dalla predetta disciplina pensionistica, con conseguente richiesta all'ente di appartenenza della certificazione di tale diritto»".

Conseguentemente, al comma 15, sostituire le parole: «dei commi 13 e 14» con le seguenti: «del comma 14».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni di euro per l'anno 2015 e di 641 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti «135 milioni di euro per l'anno

2013, di 736 milioni di euro per l'anno 2014, di 480 milioni di euro per l'anno 2015 e di 530 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016».

1.467

VITA, RUSCONI, Vittoria FRANCO, BASTICO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, SOLIANI

Respinto

All'articolo 2, dopo il comma 27, inserire il seguente:

«27-bis. All'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, i commi 13, 14 e 15 sono sostituiti dai seguenti:

"13. Al personale docente dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, ed al personale docente dichiarato temporaneamente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti e al personale docente attualmente titolare delle classi di concorso C999 e C555 che risultino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi i quali, ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro il 31 agosto 2014, si applicano i requisiti anagrafici e di anzianità contributiva, nonché del regime delle decorrenze previsti dalla predetta disciplina pensionistica, con conseguente richiesta all'ente di appartenenza della certificazione di tale diritto"».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole «250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni di euro per l'anno 2015 e di 641 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti «135 milioni di euro per l'anno 2013, di 736 milioni di euro per l'anno 2014, di 480 milioni di euro per l'anno 2015 e di 530 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016».

1.468

VITA, RUSCONI, Vittoria FRANCO, BASTICO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, SOLIANI

Respinto

All'articolo 2, dopo il comma 27, inserire il seguente:

«27-bis. All'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, i commi 13, 14 e 15 sono abrogati».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole «250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni di euro per l'anno 2015 e di 641 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti «135 milioni di euro per l'anno 2013, di 736 milioni di euro per l'anno 2014, di 480 milioni di euro per l'anno 2015 e di 530 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016».

1.469

Mariapia GARAVAGLIA, RUSCONI, Vittoria FRANCO, BASTICO, CERUTI, MARCUCCI, PROCACCI, SOLIANI, VITA

Respinto

All'articolo 2, dopo il comma 27, inserire il seguente:

«27-bis. All'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il comma 13 è abrogato».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole «250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni di euro per l'anno 2015 e di 641 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti «135 milioni di euro per l'anno 2013, di 736 milioni di euro per l'anno 2014, di 480 milioni di euro per l'anno 2015 e di 530 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016».

1.470

RUSCONI, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, MERCATALI, MONGIELLO, PROCACCI, SOLIANI, VITA

Respinto

All'articolo 2, dopo il comma 33 inserire il seguente:

«33-bis. Al comma 13-bis dell'articolo 66 del decreto-legge 25 luglio 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al primo periodo, le parole "venti per cento" sono sostituite dalle seguenti "cinquanta per cento" e il secondo periodo è sostituito dal seguente: "La predetta facoltà è fissata nella misura del cento per cento a decorrere dall'anno 2015"».

Conseguentemente,

a) all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole «250 milioni di euro per l'anno 2013, di 841,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni di euro per l'anno 2015 e di 641 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti «142 milioni di euro per l'anno 2013, di

622 milioni di euro per l'anno 2014, di 273 milioni di euro per l'anno 2015 e di 281 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016».

1.471

MASCITELLI, BELISARIO, CARLINO

Ritirato

Al comma 98, secondo periodo, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro con le seguenti: 150 milioni di euro per l'anno 2013, di 547,5 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 2:

al comma 32, sostituire le parole: 200 milioni di euro per l'anno 2013 con le seguenti: 300 milioni di euro per l'anno 2013 e 300 milioni di euro per l'anno 2014;

1.472

MASCITELLI, BELISARIO, DI NARDO, PARDI

Respinto

Al comma 98, secondo periodo, sostituire le parole da: «250 milioni fino a: 641 milioni con le seguenti: 150 milioni di euro per l'anno 2013, di 647,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 391 milioni di euro per l'anno 2015 e di 441 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. All'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, le parole: «spese sostenute entro il 30 giugno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «spese sostenute a decorrere dall'anno 2012».

1.473

DI NARDO, PARDI, MASCITELLI, BELISARIO

Respinto

Al comma 98, secondo periodo, sostituire le parole da: «250 milioni fino a: 641 milioni con le seguenti: 150 milioni di euro per l'anno 2013, di 697.5 milioni di euro per l'anno 2014, di 441 milioni di euro per l'anno 2015 e di 491 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. All'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, le parole: «entro il 30 giugno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2013».

1.474

MASCITELLI, DE TONI, CARLINO

Respinto

Al comma 98, secondo periodo, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni con le seguenti: 150 milioni di euro per l'anno 2013, di 697,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 441 milioni».

Conseguentemente:

a) all'articolo 2, comma 30, primo periodo, sostituire le parole: 315 milioni con le seguenti: 265 milioni;

b) alla Tabella C, aggiungere la seguente Missione: Casa e assetto urbanistico, Programma Politiche abitative, urbane e territoriali, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, legge n. 431 del 1998, disciplina delle locazioni:

2013:

CP: + 150.000;

CS: + 150.000.

2014:

CP: + 150.000;

CS: + 150.000.

2015:

CP: + 150.000;

CS: + 150.000.

1.475

RUSCONI, AGOSTINI, CARLONI, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, GIARETTA, Ignazio MARINO, MERCATALI, MONGIELLO, PEGORER, PROCACCI, SOLIANI, VITA

Respinto

All'articolo 2, comma 33, sostituire le parole: «50 milioni» con le seguenti: «150 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole «250 milioni di euro per l'anno 2013» con le seguenti «150 milioni di euro per l'anno 2013».

1.476

TOTARO, GALLONE, FASANO

Respinto

All'articolo 2, dopo il comma 11, inserire i seguenti:

«11-bis. Il Ministro dell'interno, ai fini della determinazione del programma per il completamento del Sistema digitale Radiomobile e standard Te.T.Ra. per le Forze di Polizia a copertura dell'intero territorio nazionale, nel quadro del coordinamento e della pianificazione previsti dall'articolo 6 della legge 1 aprile 1981, n. 121, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica di cui all'articolo 18 della medesima legge, predisporre un programma decennale straordinario di interventi per il completamento della rete nazionale *standard* Te.T.Ra. necessaria per le comunicazioni sicure della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, della Polizia penitenziaria e del Corpo Forestale dello Stato. Per l'attuazione del programma, l'Amministrazione può assumere impegni pluriennali, corrispondenti alle rate di ammortamento dei mutui contratti dai fornitori. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2013, di 100 milioni di euro per gli anni 2014 e 2015, di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020 e di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023.

11-ter. Presso il Ministero dell'interno, è istituita la Commissione per la pianificazione ed il coordinamento della fase esecutiva del programma, cui è affidato il compito di formulare pareri sullo schema del programma di cui al comma 7-bis, sul suo coordinamento e integrazione interforze e, nella fase di attuazione del programma, su ciascuna fornitura o progetto. La Commissione è presieduta dal Direttore centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale del Dipartimento della pubblica sicurezza, ed è composta: dal Direttore dell'ufficio per il coordinamento e la pianificazione, di cui all'articolo 6 della legge 10 aprile 1981, n. 121; da un rappresentante della Polizia di Stato; da un rappresentante del Comando generale dell'Arma dei carabinieri; da un rappresentante del Co-

mando generale della Guardia di finanza; da un rappresentante del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria; da un rappresentante del Corpo forestale dello Stato; da un dirigente della Ragioneria generale dello Stato. Le funzioni di segretario sono espletate da un funzionario designato dal Capo della polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza. Per i componenti della Commissione non sono corrisposti compensi. La commissione, senza che ciò comporti oneri per la finanza pubblica, può decidere di chiedere specifici pareri anche ad estranei all'Amministrazione dello Stato, che abbiano particolare competenza tecnica. I contratti e le convenzioni inerenti all'attuazione del programma di cui comma 38-bis, lettera a), sono stipulati dal Capo della polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza, o da un suo delegato, acquisito il parere della commissione di cui al presente comma».

Conseguentemente,

a) all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni di euro per l'anno 2015 e di 641 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti «150 milioni di euro per l'anno 2013, di 697 milioni di euro per l'anno 2014, di 441 milioni di euro per l'anno 2015, di 541 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020, di 581 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 e di 641 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».

1.477

AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER, ANDRIA, BOSONE, Mauro Maria MARINO, MONGIELLO

Respinto

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Patto regionalizzato)

1. Nell'anno 2013, alle regioni a statuto ordinario, alla Regione siciliana e alla Sardegna, i cui comuni e province sono beneficiari di risorse erariali, è attribuito un contributo, nei limiti di un importo complessivo di 2.000 milioni di euro in misura pari all'83,33 per cento degli spazi finanziari, validi al fini del patto di stabilità interno, ceduti da ciascuna di esse e attribuiti ai comuni e alle province ricadenti nel proprio territorio nei limiti degli importi indicati per ciascuna regione in base all'accordo da sancire, entro il 30 giugno 2013, in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il contributo è destinato dalle regioni alla riduzione del debito.

2. La cessione di spazi finanziari di cui al comma 1, nonché l'utilizzo degli stessi da parte dei comuni e delle Province avviene ai sensi di quanto disposto dal comma 138 e seguenti dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Ai fini dell'applicazione del comma 1, le regioni definiscono criteri e modalità operative previo confronto in sede di Consiglio delle autonomie locali o, ove non istituito, con i rappresentanti regionali delle autonomie locali, e con le Anci e le UPI territoriali. Gli spazi finanziari ceduti da ciascuna regione vengono ripartiti tra i comuni e le Province, al fine di favorire i pagamenti dei residui passivi in conto capitale in favore dei creditori.

3. I criteri per la cessione di spazi finanziari a favore dei comuni e delle Province devono tener conto anche dei seguenti parametri:

- a) rispetto del patto di stabilità nell'anno precedente;
- b) residui passivi in conto capitale effettivamente liquidabili entro l'anno.

4. Ai fini dell'applicazione del comma 1, gli enti locali dichiarano all'ANCI, all'UPI, alle regioni e alle province autonome, entro il 15 luglio 2013, l'entità dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell'anno. Entro il termine del 31 luglio 2013, le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun comune beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio del saldi di finanza pubblica».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 400 milioni di euro per gli anni 2013 e 2014, si provvede, fino a concorrenza dei relativi oneri a valere sulle seguenti risorse:

a) *all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni di euro per l'anno» con le seguenti: «150 milioni di euro per l'anno 2013, di 747,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 491 milioni di euro per l'anno 2015»;*

b) *all'articolo 1, dopo il comma 98, aggiungere i seguenti:*

«98-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi da 12 a 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica, le amministrazioni centrali dello Stato assicurano, anche sulla base dell'attività del Commissario di cui all'articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazione dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, a decorrere dall'anno 2013, una ulteriore riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato n. 1.

98-ter. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 98-bis, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, nell'ambito delle spese rimodula-

bili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nella tabella di cui al medesimo comma 98-*bis*.

98-quater. I Ministri competenti propongono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 98-*quinquies*. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma.

98-sexies. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 98-*quater* non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi del comma 98-*ter*, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e, eventualmente, con il disegno di legge di assestamento è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 98-*ter*.

ALLEGATO N. 1
(articolo 1, comma 98-bis)

Riduzioni di spesa dei Ministeri da realizzare con la legge di stabilità
(Milioni di euro)

Ministeri	Saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Ministero dell'economia e delle finanze	143,1	132,46	108,30	123,06	132,46	108,30
Ministero dello sviluppo economico	10,56	7,44	-	9,08	7,44	-
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	9,68	9,22	10,30	8,32	9,22	10,30
Ministero della giustizia	29,80	24,52	25,50	25,64	24,56	25,50
Ministero degli affari esteri	5,36	4,30	5,18	4,60	4,30	5,18
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	36,48	34,54	47,34	31,46	34,54	47,34
Ministero dell'interno	-	-	-	-	-	-
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	4,60	4,20	6,20	3,96	4,20	6,20
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	41,40	38,70	41,84	35,60	38,70	41,84
Ministero della difesa	47,22	35,28	53,90	40,60	35,38	53,90
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	3,16	1,70	2,08	2,72	1,60	2,08
Ministero per i beni e le attività culturali	11,12	10,28	13,34	9,56	10,28	13,34
Ministero della salute	12,86	12,26	15,90	11,06	12,26	15,90
Totale	355,34	314,9	329,90	305,70	314,90	329,90

c) all'articolo 3, comma 41, alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2013: - 40.000;
2014: - 40.000;
2015: - 40.000».

1.478

PASSONI, CHITI, DELLA MONICA, Marco FILIPPI, Vittoria FRANCO, GRANAIOLA, LIVI BACCI, MARCUCCI, NEROZZI, PINOTTI

Respinto

All'articolo 2, dopo il comma 11, inserire i seguenti:

«11-bis. Il Ministro dell'interno, ai fini della determinazione del programma per il completamento del Sistema digitale Radiomobile e standard Te.T.Ra. per le Forze di Polizia a copertura dell'intero territorio nazionale, nel quadro del coordinamento e della pianificazione previsti dall'articolo 6 della legge 1° aprile 1981, n. 121, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica di cui all'articolo 18 della medesima legge, predisporre un programma decennale straordinario di interventi per il completamento della rete nazionale *standard* Te.T.Ra. necessaria per le comunicazioni sicure della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, della Polizia penitenziaria e del Corpo Forestale dello Stato. Per l'attuazione del programma, l'Amministrazione può assumere impegni pluriennali, corrispondenti alle rate di ammortamento dei mutui contratti dai fornitori. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2013, di 150 milioni di euro per gli anni 2014 e 2015, di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020 e di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023.

11-ter. Presso il Ministero dell'interno, è istituita la Commissione per la pianificazione ed il coordinamento della fase esecutiva del programma, cui è affidato il compito di formulare pareri sullo schema del programma di cui al comma 7-bis, sul suo coordinamento e integrazione interforze e, nella fase di attuazione del programma, su ciascuna fornitura o progetto. La Commissione è presieduta dal Direttore centrale dei servizi tecnico-Logistici e della gestione patrimoniale del Dipartimento della pubblica sicurezza, ed è composta: dal Direttore dell'ufficio per il coordinamento e la pianificazione, di cui all'articolo 6 della legge 10 aprile 1981, n. 121; da un rappresentante della Polizia di Stato; da un rappresentante del Comando generale dell'Arma dei carabinieri; da un rappresentante del Comando generale della Guardia di finanza; da un rappresentante del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria; da un rappresentante del Corpo forestale dello Stato; da un dirigente della Ragioneria generale dello Stato. Le funzioni di segretario sono espletate da un funzionario designato dal Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza. Per i componenti della Commissione non sono corrisposti compensi. La commissione, senza che ciò comporti oneri per la finanza pubblica, può decidere di chiedere specifici pareri anche ad estranei all'Amministrazione dello Stato, che abbiano particolare competenza tecnica. I contratti e le convenzioni inerenti all'attuazione del programma di cui comma 6-bis, lettera a), sono stipulati dal Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, o da un suo delegato, acquisito il parere della commissione di cui al presente comma».

Conseguentemente,

a) all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni di euro per l'anno 2015 e di 641 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «50 milioni di euro per l'anno 2013, di 697 milioni di euro per l'anno 2014, di 441 milioni di euro per l'anno 2015, di 541 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020, di 581 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 e di 641 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».

1.479

VALLARDI, VACCARI

Respinto

All'articolo 3 sopprimere il comma 30.

Conseguentemente, all'articolo 1, al comma 98, secondo periodo, sostituire le parole: «250 milioni» «847,5 milioni» e «591 milioni» rispettivamente con le seguenti: «150 milioni», «747,5 milioni» e «491 milioni».

1.480

Anna Maria SERAFINI, TREU, GHEDINI, ANTEZZA

Respinto

All'articolo 3, dopo il comma 5 inserire il seguente:

*«5-bis. All'articolo 12, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, alle parole: "In presenza di almeno quattro figli a carico" premettere le seguenti: "In presenza di un figlio portatore di *handicap* è riconosciuta una ulteriore detrazione di importo pari a 400 euro per ciascun figlio portatore di *handicap*"».*

*Conseguentemente, al comma 5 sopprimere le parole: «Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 400 euro per ogni figlio portatore di *handicap*».*

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per ranno 2014, di 591 milioni di euro per ranno 2015 e di 641 milioni di euro a decorrere dalranno 2016» con le seguenti: «160 milioni di euro per l'anno

2013, di 757,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 501 milioni di euro per l'anno 2015 e di 551 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016».

1.481

Anna Maria SERAFINI, TREU, GHEDINI, ANTEZZA

Respinto

All'articolo 3, dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 12, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, alle parole: "In presenza di almeno quattro figli a carico *premettere le seguenti*: "In presenza di figli di età inferiore a tre anni ai genitori è riconosciuta un'ulteriore detrazione di importo pari a 300 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni"».

Conseguentemente, al comma 5 sopprimere le parole: «La detrazione è aumentata a 1220 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni di euro per l'anno 2015 e di 641 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016» *con le seguenti:* «160 milioni di euro per l'anno 2013, di 757,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 501 milioni di euro per l'anno 2015 e di 551 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016».

1.482

GHEDINI, ROILO, TREU, BARBOLINI, ADRAGNA, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, MERCATALI, MONGIELLO, ANTEZZA

Ritirato

All'articolo 2, dopo il comma 22 inserire i seguenti:

«22-bis. La disposizione di cui all'articolo 12, comma 12-undecies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, si interpreta nel senso che gli effetti delle nonne ivi abrogate conservano la propria efficacia anche dopo il 30 luglio 2010 in favore di tutti i lavoratori cessati dall'iscrizione al fondo sostitutivo o esclusivo prima del 31 luglio 2010, indipendentemente dalla avvenuta presentazione della domanda, ove prevista, nonché nei confronti del personale in regime di preavviso alla data del 30 luglio 2010, che, al termine di tale periodo, in relazione alla specifica disciplina dei singoli ordinamenti, abbiano cessato l'attività lavorativa».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni di euro per l'anno 2015 e di 641 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «170 milioni di euro per l'anno 2013, di 767,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 511 milioni di euro per l'anno 2015 e di 601 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016».

1.483

GHEDINI, ROILO, TREU, BARBOLINI, ADRAGNA, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, MERCATALI, MONGIELLO

Respinto

All'articolo 2, dopo il comma 22 inserire il seguente:

«22-bis. All'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, i commi da 12-*octies* a 12-*undecies* sono abrogati».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni di euro per l'anno 2015 e di 641 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «170 milioni di euro per l'anno 2013, di 767,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 511 milioni di euro per l'anno 2015 e di 601 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016».

1.484

DEL VECCHIO, SCANU, AGOSTINI, BIANCO, AMATI, CHITI, CRISAFULLI, NEGRI, PINOTTI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, SANNA, VITALI, ANTEZZA, MONGIELLO, BARBOLINI

Respinto

All'articolo 3, sopprimere il comma 13

Conseguentemente:

a) all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni di euro per l'anno 2015 e di 641 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «171 milioni di euro per l'anno 2013, di 749,9 milioni di euro per l'anno 2014, di 496,2 milioni di euro per l'anno 2015 e di 546 milioni a decorrere dall'anno 2016».

1.485

PIGNEDOLI, ANTEZZA, ANDRIA, BERTUZZI, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER

Respinto

All'articolo 3, sopprimere i commi 26 e 27.

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni di euro per l'anno 2015 e di 641 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «173,5 milioni di euro per l'anno 2013, di 803,8 milioni di euro per l'anno 2014, di 547,3 milioni di euro per l'anno 2015 e di 597,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016».

1.486 (v. testo corretto)

VITA, BUTTI, RUSCONI, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, MERCATALI, MONGIELLO, PROCACCI, SOLIANI

All'articolo 2, dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2012, alle imprese editrici che abbiano diritto ai contributi previsti dagli articoli 2 e 3 del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, è corrisposto, in presenza dei requisiti di legge, un contributo pari al 100 per cento dell'importo calcolato secondo i parametri stabiliti dalla legislazione vigente. Tale importo non può comunque essere superiore a quello percepito per i contributi attinenti all'anno 2010».

Conseguentemente,

a) all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2013» con le seguenti: «180 milioni di euro per l'anno 2013»;

b) all'articolo 3, comma 28, sostituire le parole: «248 milioni di euro per l'anno 2014 e di 292 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015» con le seguenti: «178 milioni di euro per l'anno 2014 e di 222 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015».

1.486 (testo corretto)

VITA, BUTTI, RUSCONI, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, MERCATALI, MONGIELLO, PROCACCI, SOLIANI

Ritirato

All'articolo 2, dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2013, alle imprese editrici che abbiano diritto ai contributi previsti dagli articoli 2 e 3 del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, è corrisposto, in presenza dei requisiti di legge, un contributo pari al 100 per cento dell'importo calcolato secondo i parametri stabiliti dalla legislazione vigente. Tale importo non può comunque essere superiore a quello percepito per i contributi attinenti all'anno 2010».

Conseguentemente,

a) all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2013» con le seguenti: «180 milioni di euro per l'anno 2013»;

b) all'articolo 3, comma 28, sostituire le parole: «248 milioni di euro per l'anno 2014 e di 292 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015» con le seguenti: «178 milioni di euro per l'anno 2014 e di 222 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015».

1.487

GHEDINI, ROILO, TREU, BARBOLINI, ADRAGNA, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, MERCATALI, MONGIELLO

Respinto

All'articolo 2, dopo il comma 22, inserire i seguenti:

«22-bis. Agli iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti, provenienti dalle gestioni previdenziali di ex dipendenti pubblici, ex dipendenti dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e delle aziende elettriche private al Fondo pensioni lavoratori dipendenti e ex dipendenti del Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia che vogliono trasferire le loro posizioni assicurative al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti e ne abbiano il diritto, è data facoltà di richiedere la totalizzazione dei periodi assicurativi secondo la presente normativa.

22-ter. La facoltà di cui al comma 22-bis può essere esercitata a condizione che:

a) il soggetto interessato abbia compiuto l'età per il diritto al conseguimento della prestazione di vecchiaia nella gestione con il requisito più elevato e possa far valere un'anzianità contributiva almeno pari a 20 anni

ovvero, abbia accumulato un'anzianità contributiva almeno pari a quella prevista per la pensione di vecchiaia anticipata.

22-quater. La facoltà di cui al comma *22-bis*, può altresì essere esercitata, per la liquidazione dei trattamenti pensionistici per inabilità assoluta e permanente e ai superstiti di assicurato ancorché questo ultimo sia deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione.

22-quinquies. Il diritto alla pensione di inabilità è conseguito in base ai requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti nella forma pensionistica nella quale il lavoratore è iscritto al verificarsi dello stato invalidante. Il diritto alla pensione ai superstiti, esercitabile per i decessi avvenuti a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, è conseguito in base ai requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti nella forma pensionistica nella quale il dante causa era iscritto al momento della morte. Ai fini del perfezionamento dei predetti requisiti rileva la sommatoria dei periodi assicurativi e contributivi risultanti presso le singole gestioni di cui al comma *22-quater*.

22-sexies. Le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano il trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di cui al presente articolo.

22-septies. La misura del trattamento di ogni singola gestione è determinata secondo le seguenti modalità:

a) viene determinata la prestazione con le regole del sistema di calcolo contributivo sulla base della disciplina prevista dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180, in materia di opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo. Le retribuzioni su cui è calcolato il montante sono rivalutate fino alla data della domanda di totalizzazione;

b) la quota di pensione annua determinata, sulla base dei criteri di cui alla lettera *a)*, viene maggiorata in proporzione all'anzianità contributiva maturata presso la gestione in valutazione, applicando la relazione matematica di cui all'allegato 1.

c) in deroga a quanto previsto dalle lettere *a)* e *b)*, qualora il requisito contributivo maturato nella gestione pensionistica in valutazione sia uguale o superiore a quello minimo richiesto per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia, si applica, per il periodo contributivo relativo a tale gestione, il sistema di calcolo della pensione previsto dall'ordinamento della gestione medesima.

22-octies. Per quanto non disciplinato nei commi da *22-bis* a *22-septies* si fa riferimento alle norme della totalizzazione dei periodi assicurativi di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42.

ALLEGATO N. 1

(articolo 2, comma 2-septies, lettera b))

Formula per il calcolo della quota di pensione da totalizzazione:

$$P_{tot} = P_0 * \left(\frac{A}{A - a} \right) + P_1 * \left(\frac{A - 1 - a}{A - a} \right)$$

dove:

P_{tot} = Quota di pensione da totalizzazione*P₀* = Trattamento previdenziale da totalizzazione calcolato con il metodo vigente nella gestione in valutazione*P₁* = Trattamento previdenziale da totalizzazione calcolato con il metodo di cui all'articolo 3, comma 2 lettera a)*A* = Anzianità di iscrizione richiesta da ciascun ente per il diritto a pensione di vecchiaia, comunque pari a quindici anni qualora non prevista*a* = Anzianità contributiva maturata presso l'ente».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni di euro per l'anno 2015 e di 641 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «187 milioni di euro per l'anno 2013, di 719,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 434 milioni di euro per l'anno 2015 e di 218 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016».

1.488

GHEDINI, ROILO, TREU, BARBOLINI, ADRAGNA, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, MERCATALI, MONGIELLO

Respinto*All'articolo 2, dopo il comma 22 inserire i seguenti:*

«22-bis. Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi di cui al decreto legislativo n. 42 del 2006 e riconsunzione dei periodi assicurativi di cui alla legge n. 29 del 1979 e successive modificazioni, i lavoratori iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti, dei lavoratori dipendenti, autonomi, iscritti alla gestione speciale di cui all'articolo 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335 e alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, che non siano già titolari di trattamento pensionistico autonomo presso una delle predette gestioni hanno facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento di m'unica pensione qualora tali periodi non soddisfino i requisiti minimi per il diritto ai trattamenti pensionistici. La predetta facoltà può essere esercitata per la liquidazione dei trattamenti pensionistici di vecchiaia, di anzianità, della pensione anticipata, nonché dei trattamenti

per inabilità, di inidoneità proficua al lavoro, di assegno ordinario di invalidità e ai superstiti di assicurato ancorché deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione.

22-ter. Le disposizioni di cui al comma *22-bis* non sono applicabili, fino alla completa parificazione dei requisiti anagrafici previsti per il trattamento di vecchiaia in ciascun ordinamento di appartenenza, alle lavoratrici dipendenti dalle pubbliche amministrazioni ed iscritte ai regimi esclusivi nei casi in cui presentino domanda di ricongiungere nell'INPS differenti periodi contributivi maturati presso le corrispondenti gestioni.

22-quater. Il diritto al trattamento di pensione di vecchiaia e della pensione anticipata è conseguito in presenza dei requisiti, anagrafici e di contribuzione, previsti dai rispettivi ordinamenti che disciplinano le gestioni interessate all'esercizio della facoltà di cui al comma *22-bis* e degli ulteriori requisiti, diversi da quelli di età e anzianità contributiva, previsti dalla gestione previdenziale alla quale il lavoratore o la lavoratrice risulta iscritto al momento dell'accesso alla pensione. *22-quinquies.* Il diritto alla pensione di inabilità ed ai superstiti è conseguito in conformità con quanto disposto dal comma 2, articolo 2, del decreto legislativo n. 42 del 2006.

22-sexsies. La facoltà di cui al comma *22-bis* deve avere ad oggetto tutti e per intero i periodi assicurativi accreditati presso le gestioni di cui al medesimo comma *22-bis*, anche quando tali periodi siano già stati oggetto di ricongiunzione parziale o di trasferimento.

22-septies. L'esercizio della facoltà di cui al comma *22-bis* è effettuata secondo le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 42 del 2006. Per il pagamento dei trattamenti liquidati si fa rinvio alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 42 del 2006.

22-octies. Le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano il trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento. *22-novies.* Per la determinazione dell'anzianità contributiva rilevante ai fini dell'applicazione del sistema di calcolo della pensione si tiene conto di tutti i periodi assicurativi accreditati nelle gestioni di cui al comma *22-bis*, fermo restando quanto previsto dall'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo.

22-decies. Per i casi di esercizio della facoltà di ricongiunzione da parte del lavoratore, titolare di più periodi assicurativi, che consentono l'accesso al trattamento pensionistico previsto al comma *22-bis*, la cui domanda sia stata presentata a decorrere dal 10 luglio 2010 e non abbia già dato titolo alla liquidazione del trattamento pensionistico, è consentito, su richiesta dell'interessato, il recesso e la restituzione di quanto già versato. Il recesso di cui al periodo precedente non può, comunque, essere eserci-

tato oltre il termine di un anno dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui ai commi da *22-bis* a *22-duodecies*.

22-undecies. Il lavoratore, titolare di più periodi assicurativi che consentono l'accesso al trattamento pensionistico previsto al comma *22-bis*, che abbia presentato domanda di pensione in totalizzazione ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2006, anteriormente alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui ai commi da *22-bis* a *22-duodecies* e il cui procedimento amministrativo non sia stato ancora concluso, può, previa rinuncia alla domanda in totalizzazione, accedere al trattamento pensionistico previsto al comma *22-bis*.

22-duodecies. Sono fatte salve le altre norme vigenti in materia di cumulo dei periodi assicurativi.

In ogni caso, il trattamento pensionistico calcolato ai sensi del presente articolo non può essere di misura superiore alla pensione che il richiedente l'esercizio del cumulo avrebbe maturato, se avesse versato tutti i contributi nell'Assicurazione generale obbligatoria».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni di euro per l'anno 2015 e di 641 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «187 milioni di euro per l'anno 2013, di 719,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 434 milioni di euro per l'anno 2015 e di 218 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016».

1.489

FIORONI, AGOSTINI, FERRANTE

Respinto

All'articolo 2, dopo il comma 34. è inserito il seguente:

«*34-bis*. A decorrere dall'anno 2013, i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati a seguito di calamità naturali, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, sono esentati dal pagamento della quota di imposta municipale propria riservata allo Stato di cui al comma II dell'articolo 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni di euro per l'anno 2015 e di 641 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016», con le seguenti: «175 milioni di euro per l'anno 2013, di 772,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 516 milioni di euro per l'anno 2015 e di 566 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016».

1.490

BARBOLINI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, Paolo ROSSI, Anna Maria SERAFINI, STRADIOTTO, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER, MONGIELLO

Ritirato

All'articolo 3, dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-bis. Nella nota 3-ter all'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non sono altresì soggette all'imposta le comunicazioni relative ai depositi di titoli emessi con modalità diverse da quelle cartolari e comunque oggetto di successiva dematerializzazione, il cui complessivo valore nominale o di rimborso posseduto presso ciascuna banca sia pari o inferiore a mille euro».

Conseguentemente:

a) *all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole:* «250 milioni di euro per l'anno 2013» *con le seguenti:* « 200 milioni di euro per l'anno 2013»;

b) *all'articolo 3, comma 28, sostituire le parole:* «248 milioni di euro per l'anno 2014 e di 292 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015» *con le seguenti:* «198 milioni di euro per l'anno 2014 e di 242 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015».

1.491

BARBOLINI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, Paolo ROSSI, Anna Maria SERAFINI, STRADIOTTO, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER, MONGIELLO

Respinto

All'articolo 3, dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-bis. Nella nota 3-ter all'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono altresì esenti le comunicazioni relative alle azioni di società non quotate che abbiano un valore nominale non superiore a euro 5.000».

Conseguentemente:

a) *all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole:* « 250 milioni di euro per l'anno 2013» *con le seguenti:* « 200 milioni di euro per l'anno 2013»;

b) *all'articolo 3, comma 28, sostituire le parole:* «248 milioni di euro per l'anno 2014 e di 292 milioni di euro a decorrere dall'anno

2015» con le seguenti: «198 milioni di euro per l'anno 2014 e di 242 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015».

1.492

BARBOLINI, GIARETTA, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, PAOLO ROSSI, ANNA MARIA SERAFINI, STRADIOTTO, AGOSTINI, CARLONI, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER, MONGIELLO

Respinto

All'articolo 3, dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

17-bis. Nella nota 3-ter all'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono altresì esenti i piani di azionariato diffuso e di partecipazione dei dipendenti agli utili di impresa».

Conseguentemente:

a) all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2013» con le seguenti: «200 milioni di euro per l'anno 2013»;

b) all'articolo 3, comma 28, sostituire le parole: «248 milioni di euro per l'anno 2014 e di 292 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015» con le seguenti: «198 milioni di euro per l'anno 2014 e di 242 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015».

1.493

MASCITELLI, CARLINO

Respinto

Al comma 98, secondo periodo, sostituire le parole: «250 milioni» con le seguenti: «200 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 30, aggiungere il seguente:

«30-bis. Al fine di dare effettiva attuazione alla sperimentazione del programma "carta acquisti", di cui all'articolo 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, a detto programma assegnata una quota pari a 50 milioni di euro per l'anno 2013».

1.494

BARBOLINI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, Paolo ROSSI, Anna Maria SERAFINI, STRADIOTTO, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER, MONGIELLO

Respinto

Dopo il comma 17 aggiungere il seguente:

17-bis. Nella nota 3-ter all'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo Il sesto periodo è inserito il seguente: «Se il cliente è persona fisica, l'imposta non è dovuta quando il valore medio annuo dei prodotti finanziari, intestati al cliente, ivi compresi i depositi bancari e postali, presso il medesimo ente gestore, è complessivamente non superiore a euro 5.000.».

Conseguentemente:

a) all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2013» con le seguenti: «200 milioni di euro per l'anno 2013»;

b) all'articolo 3, comma 28, sostituire le parole: «248 milioni di euro per l'anno 2014 e di 292 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 con le seguenti: «198 milioni di euro per l'anno 2014 e di 242 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015».

1.495

BASTICO, RUSCONI, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, MERCATALI, MONGIELLO, PROCACCI, SOLIANI, VITA

Ritirato

Dopo il comma 27 inserire i seguenti:

«27-bis. All'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'alinea, dopo le parole: "continuano ad applicarsi" sono aggiunte le seguenti: "al personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011-2012, ai sensi dell'articolo 59, con una 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni e".

27-ter. Ai fini della liquidazione del trattamento di fine rapporto, comunque denominato, spettante ai soggetti che beneficiano delle disposizioni di cui all'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dal comma 27-bis si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a), numeri 1) e 2) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».

Conseguentemente,

a) all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole «250 milioni di euro per l'anno 2013» con le seguenti «204 milioni di euro per l'anno 2013»;

b) all'articolo 3, comma 28, sostituire le parole: «248 milioni di euro per l'anno 2014 e di 292 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015» con le seguenti: «129 milioni di euro per l'anno 2014 e di 173 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015».

1.496

SCARPA BONAZZA BUORA, SANCIU, PICCIONI, BOLDRINI, BONDI, DI STEFANO, NESPOLI, SANTINI, ZANOLETTI

Ritirato

Sopprimere i commi 26 e 27.

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 98, secondo periodo, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2013. di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni di euro per l'anno 2015 e di 641 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016», con le seguenti: «206,3 milioni di euro per l'anno 2013, di 803,8 milioni di euro per l'anno 2014. di 547,3 milioni di euro per l'anno 2015 e di 597,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.».

1.497

PICHETTO FRATIN, ALLEGRINI

Respinto

Al comma 98, secondo periodo, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni di euro per l'anno 2015 e di 641 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016», con le seguenti: «206,3 milioni di euro per l'anno 2013, di 803,8 milioni di euro per l'anno 2014, di 547,3 milioni di euro per l'anno 2015 e di 597,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.».

1.498

ALLEGRI

Respinto

Sopprimere i commi 26 e 27.

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 98, secondo periodo, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni di euro per l'anno 2015 e di 641 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016», con le seguenti: «206,3 milioni di euro per l'anno 2013, di 803,8 milioni di euro per l'anno 2014, di 547,3 milioni di euro per l'anno 2015 e di 597,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.».

1.499

BERTUZZI, PIGNEDOLI, ANDRIA, ANTEZZA, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

Ritirato

Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:

25-bis. Ai soli fini delle imposte sui redditi, le rivalutazioni dei redditi dominicali ed agrari previste dal comma 29 non si applicano per i periodi di imposta, ivi previsti, durante i quali i terreni assoggettati alle medesime rivalutazioni sono concessi in affitto per usi agricoli per un periodo non inferiore a cinque anni a giovani che non hanno compiuto i 40 anni, aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale, anche in forma societaria purché, in quest'ultimo caso, la maggioranza delle quote o del capitale sociale sia detenuto da giovani in possesso delle suddette qualifiche di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale. Le qualifiche di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale, di cui al presente comma, si possono acquisire entro due anni dalla stipula del contratto di affitto.

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole «250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni di euro per l'anno 2015» con le seguenti «220 milioni di euro per l'anno 2013, di 817,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 561 milioni di euro per l'anno 2015».

1.500

BELISARIO, GIAMBRONE, MASCITELLI, CARLINO

Respinto

Al comma 98, secondo periodo, sostituire le parole da: «250 milioni» fino a: «641 milioni» con le seguenti: «222 milioni di euro per l'anno

2013, di 834,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 565 milioni di euro per l'anno 2015 e di 615 milioni».

Conseguentemente, alla Tabella C, Missione: Ricerca e innovazione. Programma: Ricerca per il settore della sanità pubblica, voce: Ministero della salute, decreto legislativo n. 502 del 1992: riordino disciplina in materia sanitaria - Art. 12, comma 2: Fondo finanziamenti attività ricerca (2.1 cap. 3392), apportare le seguenti variazioni:

2013:

CP: + 28.000;
CS: + 28.000;

2014:

CP: + 13.000;
CS: + 13.000;

2015:

CP: + 26.000;
CS: + 26.000.

1.501

BERTUZZI, PIGNEDOLI, ANDRIA, ANTEZZA, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

Respinto

Dopo il comma 35, aggiungere i seguenti:

«35-bis. Al fine di sostenere le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, per i danni superiori al 30 per cento della produzione lorda vendibile, subiti nell'anno 2012, in conseguenza di eccezionali avversità atmosferiche, quali siccità e sbalzi termici, sono concessi contributi, previa apposita domanda del soggetto interessato, da presentare alla Regione entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità del finanziamento agevolato. I contributi possono essere utilizzati dai soggetti richiedenti esclusivamente per la ripresa economica e la ricostituzione del potenziale produttivo danneggiato, coerentemente agli orientamenti e regolamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo.

35-ter. Ai fini di cui al comma 1, i soggetti autorizzati all'esercizio del credito possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione con l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, fino ad un massimo di 500 milioni di euro complessivi, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Con decreti del Ministro dell'eco-

nomia e delle finanze è concessa la garanzia dello Stato di cui al presente comma e sono definiti i criteri e le modalità di operatività della stessa, nonché le modalità di monitoraggio ai fini del rispetto dell'importo massimo di cui al periodo precedente. La garanzia dello Stato di cui al presente comma è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

35-quater. Il soggetto interessato alla concessione dei contributi deve presentare la domanda di cui al comma *35-bis*, alle autorità regionali competenti, solo dopo aver completato le operazioni di accertamento e quantificazione del danno, effettuate nei termini previsti dagli orientamenti e regolamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo, sulla base documentale del confronto tra la produzione lorda della coltura di cui trattasi nell'anno 2012 e la produzione annua lorda in un anno normale, questa ultima calcolata prendendo come riferimento la produzione lorda media nelle tre campagne antecedenti il 2012 ed escludendo gli anni in cui sia stato eventualmente pagato un compenso in seguito ad avverse condizioni atmosferiche.

35-quinquies. In caso di accesso ai finanziamenti agevolati accordati dalle banche ai sensi del comma *35-bis*, in capo al beneficiario del finanziamento matura un credito di imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, in misura pari al 50 per cento; per ciascuna scadenza, di rimborso, dell'importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti. Le modalità di fruizione del credito di imposta sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate nel limite dell'autorizzazione di spesa di cui al comma *35-nonies*. Il credito di imposta è revocato, in tutto o in parte, nell'ipotesi di risoluzione totale o parziale del contratto di finanziamento agevolato.

35-sexies. Il soggetto che eroga il finanziamento agevolato comunica all'Agenzia delle entrate e alle

Regioni, con modalità telematiche, gli elenchi dei soggetti beneficiari, l'ammontare del finanziamento concesso a ciascun beneficiario, il numero e l'importo delle singole rate.

35-septies. I finanziamenti agevolati di cui al comma *35-ter* hanno durata massima venticinquennale. I contratti di finanziamento prevedono specifiche clausole risolutive espresse, anche parziali, per i casi di mancato o ridotto impiego del finanziamento, ovvero di utilizzo anche parziale del finanziamento.

35-octies. Con apposito protocollo di intesa tra il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e le Regioni interessate, sono definiti i criteri e le modalità attuativi dei commi dal *35-bis* al *35-septies*, anche al fine di assicurare uniformità di trattamento e un efficace monitoraggio sull'utilizzo delle risorse. Le Regioni interessate definiscono, con propri provvedimenti, tutte le conseguenti disposizioni attuative di competenza, anche al fine di assicurare il rispetto del limite massimo di 500 milioni di euro di cui al comma *35-ter* e dell'autorizzazione di spesa di cui al comma *35-nonies*.

35-nonies. Al fine dell'attuazione delle disposizioni di cui al ai commi dal *35-bis* al *35-octies*, è autorizzata la spesa massima di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2013 e fino all'anno 2037.

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni di euro per l'anno 2015 e di 641 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «235 milioni di euro per l'anno 2013, di 832,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 576 milioni di euro per l'anno 2015 e di 626 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016».

1.502

BASTICO, RUSCONI, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, MERCATALI, MONGIELLO, PROCACCI, VITA

Ritirato

Dopo il comma 29 inserire il seguente:

«*29-bis.* Al fine di favorire la migliore offerta formativa del servizio scolastico, il personale LSU attualmente impegnato da non meno di otto anni in attività di collaborazione coordinata e continuativa nelle istituzioni scolastiche statali ai sensi del decreto interministeriale 20 aprile 2001 n. 66, e successive modificazioni, per lo svolgimento di compiti di carattere tecnico amministrativo, è inquadrato a domanda e nell'ambito provinciale nei corrispondenti moli organici».

Conseguentemente,

a) all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2013» con le seguenti: «236 milioni di euro per l'anno 2013»;

b) all'articolo 3, comma 28, sostituire le parole: «248 milioni di euro per l'anno 2014 e di 292 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015» con le seguenti: «234 milioni di euro per l'anno 2014 e di 278 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015».

1.503

BASTICO

Respinto

Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:

«*27-bis.* All'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, i commi 11 e 12 sono soppressi».

Conseguentemente,

a) all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2013» con le seguenti: «240 milioni di euro per l'anno 2013»;

b) all'articolo 3, comma 28, sostituire le parole: «248 milioni di euro per l'anno 2014 e di 292 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015» con le seguenti: «238 milioni di euro per l'anno 2014 e di 282 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015».

1.504

Anna Maria SERAFINI, AMATI, ANTEZZA, BASSOLI, BIONDELLI, DONAGGIO, GRANAIOLA, MONGIELLO

Respinto

Dopo il comma 33 inserire il seguente:

«33-bis. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il "Fondo per il sostegno delle comunità di tipo familiare", finalizzato alla tutela del minore nei casi di affidamento previsti dalla legge 4 maggio 1983, n. 184. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di erogazione ed i criteri per l'accesso alle risorse previste dal Fondo. Ai fini di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013».

Conseguentemente,

a) all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2013» con le seguenti: «240 milioni di euro per l'anno 2013»;

b) all'articolo 3, comma 28, sostituire le parole: «248 milioni di euro per l'anno 2014 e di 292 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015» con le seguenti: «238 milioni di euro per l'anno 2014 e di 282 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015».

1.505

GRANAIOLA, RUSCONI, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, GHEDINI, MARCUCCI, MERCATALI, MONGIELLO, PROCACCI, PIGNEDOLI, VITA

Respinto

Dopo il comma 27 aggiungere il seguente:

«27-bis. L'attuazione dell'articolo 6 comma 4 della legge 29 dicembre 1988 n. 554, per quanto attiene il trasferimento del personale docente dal Ministero della pubblica istruzione ai ruoli dell'INPS di cui all'Ordinanza Ministeriale 217/98, deve intendersi nel senso che la differenza tra lo stipendio tabellare attribuito dal CCNL SCUOLA 1994/1997 in godimento presso il comparto scuola, comprensivo sia dello stipendio base che dello stipendio classe, e lo stipendio tabellare attribuito dal CCNL - EPNE 1994/1997 proprio della corrispondente qualifica presso l'INPS, è riconosciuta con decorrenza 1° settembre 1998 al personale in servizio o cessato dal servizio a titolo di retribuzione individuale di anzianità e non è oggetto di riassorbimento».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni di euro per l'anno 2015 e di 641 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016» *con le seguenti:* «244 milioni di euro per l'anno 2013, di 841,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 585 milioni di euro per l'anno 2015 e di 635 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016».

1.506

GHEDINI

Ritirato

Dopo il comma 32, aggiungere il seguente:

«32-bis. All'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:

"b-bis) interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel settore degli appalti di servizi scolastici conseguenti le gare d'appalto esperite dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca attraverso Consip S.p.A.».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni di euro per l'anno 2015 e di 641 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016» *con le seguenti:* «244 milioni di euro per l'anno 2013, di 841,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 585 milioni di euro per l'anno 2015 e di 635 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016».

1.507

MASCITELLI, BELISARIO

Respinto

Al comma 98, secondo periodo, sostituire le parole da: «250 milioni» fino a: «641 milioni» con le seguenti: «245 milioni di euro per l'anno 2013, di 842,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 586 milioni di euro per l'anno 2015 e di 636 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 29, aggiungere il seguente:

«29-bis. I commi 17 e 18 dell'articolo 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono abrogati. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono ripristinate le disposizioni e i contributi di cui all'articolo 1 della legge 12 gennaio 1996, n. 24, e all'articolo 1 della legge 23 settembre 1993, n. 379».

1.508

GRANAIOLA, RUSCONI, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, GHEDINI, MARCUCCI, MERCATALI, MONGIELLO, PROCACCI, PIGNEDOLI, VITA

Respinto

Dopo il comma 29 inserire il seguente:

«29-bis. Il riferimento alla conservazione dell'anzianità maturata e del trattamento economico in godimento all'atto del trasferimento del personale docente dal Ministero della pubblica istruzione ai ruoli dell'INPS di cui al comma 2 dell'articolo 6 dell'ordinanza ministeriale 6 maggio 1998, n. 217, deve intendersi nel senso che la differenza tra lo stipendio tabellare in godimento presso il comparto scuola, comprensivo sia dello stipendio base che dello stipendio classe, e lo stipendio tabellare proprio della corrispondente qualifica presso l'INPS è riconosciuta con decorrenza 1° settembre 1998 a tutto il personale, in servizio e cessato dal servizio, a titolo di retribuzione individuale di anzianità e non è oggetto di riassorbimento»

Conseguentemente,

a) all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2013» con le seguenti: «245 milioni di euro per l'anno 2013»;

b) all'articolo 3, comma 28, sostituire le parole: «248 milioni di euro per l'anno 2014 e di 292 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015» con le seguenti: «243 milioni di euro per l'anno 2014 e di 287 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015».

1.509

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Respinto

Al comma 98 sostituire le parole: «250 milioni» con le seguenti: «245,2 milioni»; le parole: «847,5 milioni» con le seguenti: «675,1 milioni», le parole «591 milioni» con le seguenti: «238,9 milioni» e le parole: «641 milioni» con le seguenti: «387,5 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 13 inserire il seguente:

«9-bis. All'articolo 11, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "fino al 30 giugno 2013" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2013";

b) al comma 2, le parole: "entro il 30 giugno 2013" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2013"».

1.510

DELLA SETA, FERRANTE

Respinto

Dopo il comma 37 inserire il seguente:

«37-bis. Al Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo l'articolo 16-bis è inserito il seguente:

"Art. 16-ter.

(Detrazioni per la riqualificazione energetica degli edifici)

1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, e fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 55 per cento delle spese documentate a carico del contribuente, relative ai seguenti interventi:

a) interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori riportati nell'allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192; tale detrazione spetta fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo;

b) interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi; tale detrazione spetta fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo, a condizione che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U , espressa in W/m^2K , della Tabella 3 allegata alla legge 27 dicembre 2006, n. 296;

c) installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università; tale detrazione spetta fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo;

d) interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione; tale detrazione spetta fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo;

e) interventi di adeguamento e miglioramento antisismico degli edifici di proprietà privata collocati nelle zone a media ed alta sismicità; tale detrazione spetta fino a un valore massimo della detrazione di 48.000 euro, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo.

2. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, emanato d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati gli interventi ammessi al beneficio di cui al comma 1, lettera *e*), anche in relazione alla zona di classificazione sismica ai sensi dell'ordinanza P.C.M. n. 3274 del 20 marzo 2003, e successive modifiche ed integrazioni, nonché le modalità di attivazione degli interventi.

3. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, provvede a dettare le disposizioni attuative del comma 1.

4. La detrazione dall'imposta sul reddito di cui al comma 1 spetta:

a) alle persone fisiche, agli enti e ai soggetti di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non titolari di reddito d'impresa, che sostengono le spese per la esecuzione degli interventi di cui al comma 1 sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti;

b) ai soggetti titolari di reddito d'impresa che sostengono le spese per la esecuzione degli interventi di cui al comma 1, sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti;

c) agli Istituti autonomi per le case popolari comunque denominati, per gli alloggi in proprietà o in gestione degli istituti medesimi, nonché

agli inquilini assegnatari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, per interventi realizzati in base ad un progetto autorizzato dall'ente proprietario o gestore, asseverato da un tecnico abilitato.

5. Nel caso in cui gli interventi di cui al comma 1 siano eseguiti mediante contratti di locazione finanziaria, la detrazione compete all'utilizzatore ed è determinata in base al costo sostenuto dalla società concedente.

6. Ai commi 1, 4 e 5 si applicano, in quanto compatibili, le definizioni di cui al decreto legislativo 9 agosto 2005, n. 192, e successive modifiche e integrazioni, e si applicano, in quanto compatibili, il D.M. 19 febbraio 2007, nonché le disposizioni di cui alle Circolari n. 36/E del 31 maggio 2007 e n. 12/E del 19 febbraio 2008 dell'Agenzia delle Entrate"».

Conseguentemente:

a) all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole: «847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni di euro per l'anno 2015 e di 641 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «300 milioni di euro per l'anno 2014, di 291 milioni di euro per l'anno 2015 e di 41 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016»;

b) le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 150 milioni di euro per l'anno 2013 e a 100 milioni per ciascuno degli anni 2014 e 2015, ad esclusione della missione Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, programma Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria, voce Ministero dell'economia e delle finanze, decreto legislativo n. 446 del 1997: Imposta regionale sulle attività produttive: - Art. 39, comma 3: Integrazione del Fondo sanitario nazionale per minori entrate IRAP eccettem (regolazione debitoria) (2.4 - cap. 2701).

1.511 (v. testo 2)

FERRANTE, DELLA SETA

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2013, fermo restando quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e delle imposte sostitutive di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, una quota pari al 5 per mille dell'IRPEF calcolata al netto del credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero e degli altri crediti d'imposta spettanti, e delle suddette imposte sostitutive è destinata, per

l'intero ammontare, in base alla scelta del contribuente, alle seguenti finalità:

a) sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, delle associazioni riconosciute e fondazioni che operano nei settori di cui al citato articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo, n. 460 del 1997, e delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano ai fini sportivi ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 10 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222;

b) finanziamento degli enti di ricerca scientifica e delle università;

c) finanziamento della ricerca sanitaria.

2-ter. Le somme corrispondenti alla quota di cui al comma *2-bis* sono determinate in relazione agli incassi in conto competenza relativi all'IRPEF e alle imposte sostitutive individuate ai sensi del medesimo comma *2-bis*, sulla base delle scelte espresse dai contribuenti, risultanti dal rendiconto generale dello Stato.

2-quater. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto delle somme di cui al comma *2-bis*».

Conseguentemente:

a) all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole: «847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni di euro per l'anno 2015 e di 641 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti «300 milioni di euro per l'anno 2014, di 291 milioni di euro per l'anno 2015 e di 41 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016»;

b) le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 150 milioni di euro per l'anno 2013 e a 100 milioni per ciascuno degli anni 2014 e 2015, ad esclusione della missione Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, programma Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria, voce Ministero dell'economia e delle finanze, decreto legislativo n. 446 del 1997: Imposta regionale sulle attività produttive: - Art. 39, comma 3: Integrazione del Fondo sanitario nazionale per minori entrate IRAP eccetera (regolazione debitoria) (2.4 - cap. 2701).

1.511 (testo 2)

FERRANTE, DELLA SETA

Respinto

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2013, fermo restando quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e delle imposte sostitutive di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, una quota pari al 5 per mille dell'IRPEF calcolata al netto del credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero e degli altri crediti d'imposta spettanti, e delle suddette imposte sostitutive è destinata, per l'intero ammontare, in base alla scelta del contribuente, alle seguenti finalità:

a) sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, delle associazioni riconosciute e fondazioni che operano nei settori di cui al citato articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo, n. 460 del 1997, e delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano ai fini sportivi ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222;

b) finanziamento degli enti di ricerca scientifica e delle università;

c) finanziamento della ricerca sanitaria.

2-ter. Le somme corrispondenti alla quota di cui al comma 2-bis sono determinate in relazione agli incassi in conto competenza relativi all'IRPEF e alle imposte sostitutive individuate ai sensi del medesimo comma 2-bis, sulla base delle scelte espresse dai contribuenti, risultanti dal rendiconto generale dello Stato.

2-quater. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto delle somme di cui al comma 2-bis».

Conseguentemente:

all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2013, 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni di euro per l'anno 2015 e di 641 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016" con le seguenti "50 milioni di euro per l'anno 2013, 300 milioni

di euro per l'anno 2014, di 291 milioni di euro per l'anno 2015 e di 41 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016";

le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 150 milioni di euro per l'anno 2013 e a 100 milioni per ciascuno degli anni 2014 e 2015, ad esclusione della *missione* Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, *programma* Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria, *voce* Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 446 del 1997: Imposta regionale sulle attività produttive: - Art. 39, comma 3: Integrazione del Fondo sanitario nazionale per minori entrate IRAP eccetera (regolazione debitoria) (2.4 - cap. 2701).

1.512

GHEDINI, ROILO, TREU, CASTRO, Cristina DE LUCA, ADRAGNA, BIANCHI, BLAZINA, FASANO, FONTANA, ICHINO, MORRA, NEROZZI, PASSONI, PONTONE, SCARABOSIO, SPADONI URBANI, BASTICO

Ritirato

Sostituire i commi 10, 11 e 12, con i seguenti:

«10. Alla Tabella A, parte II, n. 41-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: "rese da cooperative" aggiungere la parola: "sociali".

11. Le disposizioni di cui al comma 10 si applica alle operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati, rinnovati o prorogati successivamente al 31 dicembre 2013».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole: «di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni di euro per l'anno 2015 e di 641 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti «di 770,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 514 milioni di euro per l'anno 2015 e di 564 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016».

1.513

LATRONICO

Ritirato

Dopo il comma 29, aggiungere i seguenti:

«29-*bis*. Al fine di favorire l'avvio e la prosecuzione di iniziative imprenditoriali finalizzate allo sviluppo dell'offerta turistica nella regione Basilicata attraverso il potenziamento ed il miglioramento della qualità dell'offerta ricettiva e delle relative attività integrative nonché dei servizi di supporto alla fruizione del prodotto turistico per la cui realizzazione sono necessari uno o più progetti d'investimento, sono concesse, nei limiti

e mediante l'utilizzo delle risorse di cui al comma 29-*quater*, agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati così effettuati nella citata Regione e per la realizzazione di interventi ad essi complementari e funzionali.

29-*ter*. Per consentire la tempestiva attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, si applica, per quanto compatibile, l'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed i relativi provvedimenti attuativi già adottati.

29-*quater*. Per il finanziamento delle agevolazioni e degli interventi complementari e funzionali di cui al comma 29-*bis*, il fondo di cui all'articolo 43 comma 3 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, è incrementato, per gli anni 2013, 2014 e 2015 di 10 milioni di euro.

29-*quinquies*. All'onere derivante dai commi da 29-*bis* a 29-*quater* si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del fondo di cui al comma 30 per l'anno 2013 e per gli anni 2014 e 2015 mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del fondo di cui al comma 98 dell'articolo 1».

1.514

DI NARDO, PARDI, BELISARIO

Respinto

Al comma 98, secondo periodo, sopprimere le parole: «641 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016».

Conseguentemente:

a) all'articolo 2, dopo il comma 30, aggiungere il seguente:

«30-*bis*. Dal 1° gennaio 2013, nei comuni a elevato rischio sismico situati nelle zone 1 e 2, e nel limite annuale delle risorse pari a 900 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2013-2015, e 641 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 100.000 euro per unità immobiliare, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono un immobile sulla base di un titolo idoneo, effettuate per interventi relativi all'adozione di misure di adeguamento antisismico nel rispetto della normativa vigente, e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica sulle parti strutturali. Gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali dei singoli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente, e comprendere gli interi edifici. Detta detrazione spetta altresì per le spese sostenute

per i controlli di sicurezza statica degli immobili, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Le previste detrazioni sono ripartite in dieci quote annuali di pari importo.»;

b) alla tabella E, Missione Competitività e sviluppo delle imprese; Programma Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale; Ministero sviluppo economico, legge finanziaria n. 244 del 2007, articolo 2, comma 180, Interventi settore aeronautico, apportare le seguenti variazioni:

Riduzione

2013:

CP: - 900.000;

CS: - 900.000.

2014:

CP: - 900.000;

CS: - 900.000.

2015:

CP: - 900.000;

CS: - 900.000.

1.515

BARBOLINI, AGOSTINI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, Paolo ROSSI, Anna Maria SERAFINI, STRADIOTTO, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER, MONGIELLO

Respinto

Al comma 6, sostituire la lettera b), con lo seguente:

«*b)* il comma 4-*bis*, è sostituito dal seguente:

"4-*bis*. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da *a)* ad *e)*, sono ammessi in deduzione, fino a concorrenza, i seguenti importi:

a) euro 9.300 se la base imponibile non supera euro 180.759,91;

b) euro 7.000 se la base imponibile supera euro 180.759,91 ma non euro 180.859,91;

c) euro 4.600 se la base imponibile supera euro 180.859,91 ma non euro 180.959,91;

d) euro 2.300 se la base imponibile supera euro 180.959,91 ma non euro 181.059,91;

d-bis) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *b*) e *c*), l'importo delle deduzioni indicate nelle precedenti lettere è aumentato, rispettivamente, di euro 3.500, euro 2.800, euro 1.800 ed euro 800."».

Conseguentemente:

a) all'articolo 1, dopo il comma 98, aggiungere i seguenti:

«98-*bis*. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi da 12 a 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica, le amministrazioni centrali dello Stato, anche sulla base dell'attività del Commissario di cui all'articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazione dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, a decorrere dall'anno 2013, una ulteriore riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato n. 1.

98-*ter*. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 98-*bis*, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero Interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nella tabella di cui al medesimo comma 98-*bis*.

98-*quater*. I Ministri competenti propongono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 98-*quinquies*. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma.

98-*sexies*. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 98-*quater* non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi del comma 98-*ter*, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e, eventualmente, con il disegno di legge di assestamento è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 98-*ter*.

ALLEGATO N. 1
(articolo 1, comma 98-bis)

Riduzioni di spesa dei Ministeri da realizzare con la legge di stabilità
(Milioni di euro)

Ministeri	Saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Ministero dell'economia e delle finanze	71,55	66,23	54,15	61,53	66,23	54,15
Ministero dello sviluppo economico	5,28	3,72	-	4,54	3,72	-
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	4,84	4,61	5,15	4,16	4,61	5,15
Ministero della giustizia	14,90	12,26	12,75	12,82	12,26	12,75
Ministero degli affari esteri	2,68	2,15	2,59	2,30	2,15	2,59
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	18,29	17,27	23,67	15,73	17,27	23,67
Ministero dell'interno	-	-	-	-	-	-
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	2,30	2,10	3,10	1,98	2,10	3,10
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	20,70	19,35	20,92	17,80	19,35	20,92
Ministero della difesa	23,61	17,64	26,95	20,30	17,64	26,95
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	1,58	0,85	1,04	1,36	0,85	1,04
Ministero per i beni e le attività culturali	5,56	5,14	6,67	4,78	5,14	6,67
Ministero della salute	6,43	6,13	7,95	5,53	6,13	7,95
Totale	177,73	157,45	164,95	152,85	157,45	164,95

b) le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, ad esclusione della missione Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, programma Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria, voce Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo

n. 446 0011997: Imposta regionale sulle attività produttive: – Art. 39, comma 3: Integrazione del Fondo sanitario nazionale per minori entrate IRAP eccetera (regolazione debitoria) (2.4 – cap. 2701).

1.516

BARBOLINI, AGOSTINI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, Paolo ROSSI, Anna Maria SERAFINI, STRADIOTTO, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER, MONGIELLO

Respinto

Al comma 6, sostituire la lettera b), con lo seguente: b) il comma 4-bis, è sostituito dal seguente:

«4-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), sono ammessi in deduzione, fino a concorrenza, i seguenti importi:

a) euro 10.000 se la base imponibile non supera euro 180.759,91;
b) euro 7.875 se la base imponibile supera euro 180.759,91 ma non euro 180.859,91;

c) euro 5.250 se la base imponibile supera euro 180.859,91 ma non euro 180.959,91;

d) euro 2.625 se la base imponibile supera euro 180.959,91 ma non euro 181.059,91;

d-bis) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), l'importo delle deduzioni indicate nelle precedenti lettere è aumentato, rispettivamente, di euro 4.000, euro 3.000, euro 2.000 ed euro 1.000».

Conseguentemente,

a) sopprimere il comma 28.

b) Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, ad esclusione della missione Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, programma Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria, voce Ministero dell'economia e delle finanze, decreto legislativo n. 446 del 1997: Imposta regionale sulle attività produttive: – Art. 39, comma 3: Integrazione del Fondo sanitario nazionale per minori entrate IRAP eccetera (regolazione debitoria) (2.4 – cap. 2701) c) all'articolo 1, dopo il comma 98, aggiungere i seguenti:

98-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi da 12 a 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica, le amministrazioni centrali dello Stato, anche sulla base dell'attività del Commissario di cui all'articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazione dalla legge 6 luglio 2011, n. 94, a decorrere dall'anno 2013, una

ulteriore riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato n. 1.

98-ter. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma *98-bis*, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere Indisponibile, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nella tabella di cui al medesimo comma *98-bis*.

98-quater. I Ministri competenti propongono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma *98-quinquies*. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma.

98-sexies. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma *98-quater* non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi del comma *98-ter*, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e, eventualmente, con il disegno di legge di assestamento è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma *98-ter*.

ALLEGATO N. 1
(articolo 1, comma 98-bis)

Riduzioni di spesa dei Ministeri da realizzare con la legge di stabilità
(Milioni di euro)

Ministeri	Saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Ministero dell'economia e delle finanze	71,55	66,23	54,15	61,53	66,23	54,15
Ministero dello sviluppo economico	5,28	3,72	-	4,54	3,72	-
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	4,84	4,61	5,15	4,16	4,61	5,15
Ministero della giustizia	14,90	12,26	12,75	12,82	12,26	12,75
Ministero degli affari esteri	2,68	2,15	2,59	2,30	2,15	2,59
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	18,29	17,27	23,67	15,73	17,27	23,67
Ministero dell'interno	-	-	-	-	-	-
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	2,30	2,10	3,10	1,98	2,10	3,10
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	20,70	19,35	20,92	17,80	19,35	20,92
Ministero della difesa	23,61	17,64	26,95	20,30	17,64	26,95
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	1,58	0,85	1,04	1,36	0,85	1,04
Ministero per i beni e le attività culturali	5,56	5,14	6,67	4,78	5,14	6,67
Ministero della salute	6,43	6,13	7,95	5,53	6,13	7,95
Totale	177,73	157,45	164,95	152,85	157,45	164,95

1.517

MORANDO, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MERCATALI, PEGORER

Respinto

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Gli immobili concessi dal soggetto passivo in comodato d'uso gratuito ai familiari fino al primo grado, soggetti al pagamento dell'imposta municipale di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, applicando agli stessi l'aliquota prevista per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

Conseguentemente,

all'articolo 1, dopo il comma 98, aggiungere i seguenti:

98-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi da 12 a 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2011, n. 135, ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica, le amministrazioni centrali dello Stato, anche sulla base dell'attività del commissario di cui all'articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2011, n. 52, convertito con modificazione dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, a decorrere dall'anno 2013, una ulteriore riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamente netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato n. 1.

98-ter. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma *98-bis*, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nella tabella di cui al medesimo comma *98-bis*.

98-quater. I Ministri competenti propongono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma *98-quinquies*. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma.

98-sexies. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma *98-quater* non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi del comma *98-ter*, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e, eventualmente, con il disegno di legge di assestamento è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma *98-ter*.

ALLEGATO N. 1
(articolo 1, comma 98-bis)

Riduzioni di spesa dei Ministeri da realizzare con la legge di stabilità
(Milioni di euro)

Ministeri	Saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Ministero dell'economia e delle finanze	71,55	66,23	54,15	61,53	66,23	54,15
Ministero dello sviluppo economico	5,28	3,72	-	4,54	3,72	-
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	4,84	4,61	5,15	4,16	4,61	5,15
Ministero della giustizia	14,90	12,26	12,75	12,82	12,26	12,75
Ministero degli affari esteri	2,68	2,15	2,59	2,30	2,15	2,59
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	18,29	17,27	23,67	15,73	17,27	23,67
Ministero dell'interno	-	-	-	-	-	-
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	2,30	2,10	3,10	1,98	2,10	3,10
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	20,70	19,35	20,92	17,80	19,35	20,92
Ministero della difesa	23,61	17,64	26,95	20,30	17,64	26,95
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	1,58	0,85	1,04	1,36	0,85	1,04
Ministero per i beni e le attività culturali	5,56	5,14	6,67	4,78	5,14	6,67
Ministero della salute	6,43	6,13	7,95	5,53	6,13	7,95
Totale	177,73	157,45	164,95	152,85	157,45	164,95

1. 518

MORANDO, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MERCATALI, PEGORER

Respinto

Al comma 6 lettera b), copoverso 4-bis, sostituire la lettera d-bis) con lo seguente:

«d-bis) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), l'importo delle deduzioni indicate nelle lettere da a) a d) è aumentato, rispettivamente, di euro 6.000, di euro 4.500, di euro 3.000 e di euro 1.500».

Conseguentemente,

a) all'articolo 1, dopo il comma 98, aggiungere i seguenti:

98-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi da 12 a 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica, le amministrazioni centrali dello Stato assicurano, anche sulla base dell'attività del Commissario di cui all'articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazione dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, a decorrere dall'anno 2013, una ulteriore riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato n. 1.

98-ter. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 98-bis, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), dello legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nella tabella di cui al medesimo comma 98-bis.

98-quater. I Ministri competenti propongono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli Interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 98-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma.

98-sexies. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 98-quater non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi del comma 98-ter, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e, eventualmente, con il disegno di legge di assestamento è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), dello citato legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 98-ter.

ALLEGATO N. 1
(articolo 1, comma 98-bis)

Riduzioni di spesa dei Ministeri da realizzare con la legge di stabilità
(Milioni di euro)

Ministeri	Saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Ministero dell'economia e delle finanze	143,1	-	-	123,06	-	-
Ministero dello sviluppo economico	10,56	-	-	9,08	-	-
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	9,68	-	-	8,32	-	-
Ministero della giustizia	29,80	-	-	25,64	-	-
Ministero degli affari esteri	5,36	-	-	4,60	-	-
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	36,48	-	-	31,46	-	-
Ministero dell'interno	-	-	-	-	-	-
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	4,60	-	-	3,96	-	-
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	41,40	-	-	35,60	-	-
Ministero della difesa	47,22	-	-	40,60	-	-
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	3,16	-	-	2,72	-	-
Ministero per i beni e le attività culturali	11,12	-	-	9,56	-	-
Ministero della salute	12,86	-	-	11,06	-	-
Totale	355,34	-	-	305,70	-	-

1.519

ICHINO, MORANDO, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MERCATALI, PEGORER

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Al fine di garantire la copertura degli oneri determinati dal decreto legislativo attuativo dell'articolo 4, comma 62 della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono iscritti nella Tabella A di cui al comma 41, alla voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, gli ulteriori importi di 305,7 milioni di euro per l'anno 2013, di 314,9 milioni di euro per «anno 2014 e di 329,9 milioni di euro per l'anno 2015.

Conseguentemente:

a) all'articolo 1, dopo il comma 98, aggiungere i seguenti:

98-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi da 12 a 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica, le amministrazioni centrali dello Stato assicurano, anche sulla base dell'attività del Commissario di cui all'articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazione dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, a decorrere dall'anno 2013, una ulteriore riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato n. 1.

98-ter. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 98-bis, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nella tabella di cui al medesimo comma 98-bis.

98-quater. I Ministri competenti propongono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 98-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma.

98-sexies. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 98-quater non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi del comma 98-ter, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e, eventualmente, con il disegno di legge di assestamento è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di cia-

scun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 98-ter.

ALLEGATO N. 1
(articolo 1, comma 98-bis)

Riduzioni di spesa dei Ministeri da realizzare con la legge di stabilità
(Milioni di euro)

Ministeri	Saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Ministero dell'economia e delle finanze	143,1	132,46	108,30	123,06	132,46	108,30
Ministero dello sviluppo economico	10,56	7,44	-	9,08	7,44	-
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	9,68	9,22	10,30	8,32	9,22	10,30
Ministero della giustizia	29,80	24,52	25,50	25,64	24,56	25,50
Ministero degli affari esteri	5,36	4,30	5,18	4,60	4,30	5,18
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	36,48	34,54	47,34	31,46	34,54	47,34
Ministero dell'interno	-	-	-	-	-	-
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	4,60	4,20	6,20	3,96	4,20	6,20
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	41,40	38,70	41,84	35,60	38,70	41,84
Ministero della difesa	47,22	35,28	53,90	40,60	35,38	53,90
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	3,16	1,70	2,08	2,72	1,60	2,08
Ministero per i beni e le attività culturali	11,12	10,28	13,34	9,56	10,28	13,34
Ministero della salute	12,86	12,26	15,90	11,06	12,26	15,90
Totale	355,34	314,9	329,90	305,70	314,90	329,90

b) all'articolo 3, comma 41, Tabella A, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono apportate le seguenti variazioni:

2013: + 305.700;

2014: + 314.900;

2015: + 329.900.

1.520

BARBOLINI, MORANDO, MERCATALI, BUBBICO, D'UBALDO, FOLLINI, FONTANA, LEDDI, MUSI, PAOLO ROSSI, Anna Maria SERAFINI, STRADIOTTO, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI

Ritirato

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. Al fine di favorire l'emersione di nuova di base imponibile, a titolo sperimenta per il triennio 2013-2015, alle spese documentate, di importo complessivo non superiore a 5.000 euro annui, sostenute per la manutenzione ordinaria delle abitazioni di proprietà e degli immobili pertinenziali e le spese sostenute per la riparazione di auto, moto e biciclette, si applica la detrazione per oneri nella misura prevista dall'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Ai fini della detrazione le spese sostenute per la manutenzione ordinaria delle abitazioni e degli Immobili pertinenziali e per la riparazione delle auto, moto e biciclette devono essere certificate da apposita fattura contenente la specificazione della natura, qualità e quantità degli interventi realizzati.

7-ter. Ai medesimi fini di cui al comma 7-bis, per il triennio 2013-2015, alle prestazioni di servizi e opere per la manutenzione ordinaria delle abitazioni di proprietà e degli Immobili pertinenziali, nonché per la riparazione di auto, moto e biciclette si applica l'aliquota Iva ridotta di cui alla Tabella A, parte III, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

7-quater. Al prestatore d'opera che emette false fatture destinate all'utilizzo delle agevolazioni di cui al comma 7-ter, è inibito l'esercizio dell'attività per un periodo da sei mesi ad un anno.

7-quinquies. I soggetti che usufruiscono delle agevolazioni di cui al comma 7-bis, senza averne il titolo e detraggono spese non sostenute, sono sottoposti alla sanzione pari a 10 volte la somma illegittimamente detratta ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

7-sexies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.

Conseguentemente,

all'articolo 1 dopo il comma 98, aggiungere i seguenti:

98-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi da 12 a 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica, le amministrazioni centrali dello Stato assicurano, anche sulla base dell'attività del commissario di cui all'articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazione dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, a decorrere dall'anno 2013, una ulteriore riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato n. 1.

98-ter. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma *98-bis*, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nella tabella di cui al medesimo comma *98-bis*.

98-quater. I Ministri competenti propongono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli Interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma *98-quinquies*. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, al fini del rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma.

98-sexies. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma *98-quater* non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi del comma *98-ter*, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e, eventualmente, con il disegno di legge di assestamento è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma *98-ter*.

ALLEGATO N. 1
(articolo 1, comma 98-bis)

Riduzioni di spesa dei Ministeri da realizzare con la legge di stabilità
(Milioni di euro)

Ministeri	Saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Ministero dell'economia e delle finanze	143,1	132,46	108,30	123,06	132,46	108,30
Ministero dello sviluppo economico	10,56	7,44	-	9,08	7,44	-
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	9,68	9,22	10,30	8,32	9,22	10,30
Ministero della giustizia	29,80	24,52	25,50	25,64	24,56	25,50
Ministero degli affari esteri	5,36	4,30	5,18	4,60	4,30	5,18
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	36,48	34,54	47,34	31,46	34,54	47,34
Ministero dell'interno	-	-	-	-	-	-
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	4,60	4,20	6,20	3,96	4,20	6,20
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	41,40	38,70	41,84	35,60	38,70	41,84
Ministero della difesa	47,22	35,28	53,90	40,60	35,38	53,90
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	3,16	1,70	2,08	2,72	1,60	2,08
Ministero per i beni e le attività culturali	11,12	10,28	13,34	9,56	10,28	13,34
Ministero della salute	12,86	12,26	15,90	11,06	12,26	15,90
Totale	355,34	314,9	329,90	305,70	314,90	329,90

b) Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, ad esclusione della missione Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, programma Concorso dello Stato al finanziamento

della spesa sanitaria, voce Ministero dell'economia e delle finanze, decreto legislativo n. 446 del 1997: Imposta regionale sulle attività produttive: Art. 39, comma 3: Integrazione del Fondo sanitario nazionale per minori entrate IRAP eccetera (regolazione debitoria) (2.4 - cap. 2701).

1.521

POLI BORTONE, VIESPOLI, CASTIGLIONE, CENTARO, FERRARA, ALBERTO FILIPPI, FLERES, PISCITELLI, VILLARI

Respinto

Dopo il comma 98 inserire il seguente:

«98-bis. Alla legge 24 aprile 1941, n. 392, dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

"Art. 3-bis. 1. I contratti di locazione di immobili destinati ad Uffici giudiziari e finanziari, stipulati fra lo Stato ed i comuni, possono essere trasformati in contratti di *leasing* per l'acquisto degli immobili, sedi di Uffici giudiziari, da parte dei comuni, utilizzando quale rata di pagamento la quota del contributo a carico del Ministero della giustizia, previsto dall'articolo 2, comma 1, relativa alle pigioni.

2. Qualora la rata del contratto di *leasing* sia pari alla quota del contributo posto a carico del Ministero della giustizia, la proprietà dell'immobile è acquisita dallo stesso Ministero. Se, invece, il comune concorre al pagamento della rata, sia il Ministero della giustizia che il comune stesso diventano comproprietari pro-quota dell'immobile.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a decorrere dall'anno 2013, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della presente legge, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili"».

1.522

SACCOMANNO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma, 99 aggiungere il seguente:

«99-bis. Dopo il comma 14 dell'articolo 15 della legge 7 agosto 2012 n. 135 è inserito il seguente:

"14-bis. Fermi restando gli effetti di contenimento della spesa di cui al comma 14, la spesa consuntivata per l'anno 2011 tiene conto dei criteri di calcolo dei vari sistemi regionali per quanto riguarda situazioni straor-

dinarie subite dalle strutture private nel corso dell'anno 2011 che esplicano effetti sia nel 2012 che nel 2013"».

1.523

PINOTTI

Dichiarato inammissibile

Al comma 100, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente:

«La disposizione non si applica agli acquisti di arredi necessari per immobili in corso di realizzazione o ristrutturazione, finanziati o cofinanziati da specifiche disposizioni normative con vincolo destinazione alla data di entrata in vigore della presente legge, finanziati con risorse derivanti da entrate proprie o da soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche, nonché a quelli per i servizi agli studenti e le residenze universitarie».

1.524

POLI BORTONE

Respinto

Al comma 100, prima dell'ultimo periodo aggiungere il seguente:

«La disposizione non si applica alla spesa relativa a nuovi immobili in corso di realizzazione e a quella relativa a progetti già finanziati con vincolo destinazione alla data di approvazione della presente legge, nonché a quella finanziata con risorse derivanti da entrate proprie da soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione, fino al 20 per cento, a partire dall'anno 2013, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della presente legge, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

1.525

D'AMBROSIO LETTIERI

Respinto

Dopo il comma 100, aggiungere il seguente:

«100-bis. I limiti di cui al precedente comma non si applicano agli investimenti connessi agli interventi speciali realizzati al fine di promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale e territoriale, di rimuovere gli squilibri economici, sociali, istituzionali e amministrativi del

Paese e di favorire l'effetto o esercizio dei diritti della persona in conformità al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione e finanziati con risorse aggiuntive ai sensi del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88».

Conseguentemente, ridurre in misura corrispondente l'importo della allegata tabella A, rubrica del Ministero dell'economia delle finanze.

1.526

BONFRISCO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 100, inserire il seguente:

«100-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2013 al fine di pervenire a risparmi di spesa in materia di operazioni di vigilanza da parte dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, al comma 18, secondo periodo, dell'articolo 81 del decreto-legge 112 del 25 giugno 2008 convertito con legge 133 del 6 agosto 2008, dopo le parole "cui al precedente periodo" aggiungere le seguenti parole: "Dalle attività di vigilanza di cui al precedente periodo sono esclusi i titolari di licenza per l'esercizio di depositi di prodotti energetici il cui fatturato è inferiore a quello previsto dall'articolo 16, comma 1, prima ipotesi, della legge 10 ottobre 1990, n. 287"».

1.527

PICHETTO FRATIN

Respinto

Al comma 103, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Al fine di garantire i livelli essenziali di servizio su tutto il territorio nazionale e di evitare effetti finanziari negativi sul bilancio delle società partecipate, all'articolo 5, comma 2, secondo periodo del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo le parole: "non si applica" inserire le seguenti: "alle autovetture di cui all'articolo 51, comma 4, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, alle autovetture utilizzate nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa"».

Conseguentemente, ridurre in misura corrispondente l'importo della allegata tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze.

1.528

PICHETTO FRATIN

Dichiarato inammissibile

Al comma 103, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Al fine di garantire i livelli essenziali di servizio su tutto il territorio nazionale e di evitare effetti finanziari negativi sul bilancio delle società partecipate, all'articolo 5, comma 2, secondo periodo del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo le parole: "non si applica" inserire le seguenti: "alle autovetture di cui all'articolo 51, comma 4, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, alle autovetture utilizzate nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa"».

1.529

MILANA

Dichiarato inammissibile

Al comma 103, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al fine di garantire i livelli essenziali di servizio su tutto il territorio nazionale e di evitare effetti finanziari negativi sul bilancio delle società partecipate, all'articolo 5, comma 2, secondo periodo del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo le parole: "non si applica" inserire le seguenti: "alle autovettura di cui all'articolo 51, comma 4, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, alle autovettura utilizzate nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa».

1.530

MERCATALI

Dichiarato inammissibile

Al comma 103, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al fine di garantire i livelli essenziali di servizio su tutto il territorio nazionale e di evitare effetti finanziari negativi sul bilancio delle società partecipate, all'articolo 5, comma 2, secondo periodo del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo le parole: «non si applica» inserire le seguenti: «alle autovetture di cui all'articolo 51, comma 4, lettera a) del decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, alle autovetture utilizzate nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa».

1.531

ASCIUTTI

Dichiarato inammissibile

Al comma 103, aggiungere infine il seguente periodo: «Le disposizioni di cui ai commi da 100 a 102 ed al comma 105, nonché le altre disposizioni di contenimento della spesa già previste a decorrere dal 2010, non si applicano per i servizi culturali gestiti da enti, aziende speciali ed istituzioni con propria soggettività giuridica ed autonomia operativa i cui bilanci non sono compresi all'interno del bilancio della Regione e degli enti locali che li hanno costituiti».

1.532

VITA

Respinto

Dopo il comma 103, aggiungere il seguente:

«103-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 100 a 102 e di cui al comma 105, nonché le altre disposizioni di contenimento della spesa già previste a decorrere dal 2010, non si applicano per i servizi culturali gestiti da enti, aziende speciali ed istituzioni con propria soggettività giuridica ed autonomia operativa i cui bilanci non sono compresi all'interno del bilancio della Regione e degli enti locali che li hanno costituiti».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2013: - 7.000;

2014: - 7.000;

2015: - 7.000.

1.533

LATRONICO

Respinto

Al comma 105, dopo le parole: «incarichi di consulenza», inserire la parola: «individuali».

1.534

PICHETTO FRATIN, GASPARRI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 105, aggiungere il seguente:

«105-bis. Le disposizioni in materia di finanza pubblica destinate agli enti ed ai soggetti indicati nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione nonché quelle di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si applicano alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, a decorrere dal loro inserimento nell'elenco predisposto dall'istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2020, n. 122 e successive modificazioni, si applicano alle stesse amministrazioni ove ricevano contributi a carico delle finanze pubbliche in misura superiore all'uno per cento del totale delle entrate di bilancio».

1.535

Izzo

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 105, aggiungere il seguente:

«105-bis. Le disposizioni in materia di finanza pubblica destinate agli enti ed ai soggetti indicati nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione nonché quelle di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si applicano alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, a decorrere dal loro inserimento nell'elenco predisposto dall'istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, si applicano alle stesse amministrazioni ove ricevano contributi a carico delle finanze pubbliche in misura superiore all'uno per cento del totale delle entrate di bilancio».

1.536

MORANDO

Respinto

Dopo il comma 105, è aggiunto il seguente:

«105-bis. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, nell'ambito dell'autonomia del proprio ordinamento ed al fine di garantire lo svolgimento urgente dei compiti attribuiti dalla direttiva 2009/72/CE e dalla direttiva 2009/73/CE, nonché delle funzioni attinenti alla nuova regolazione ed al controllo dei servizi idrici di cui all'articolo 21, comma 19, del decreto-legge 6 dicembre 2011, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 e di assicurare la tutela dei consumatori nei settori dell'energia elettrica, del gas naturale e dei servizi idrici, provvede alle occorrenti iniziative attuative, anche adottando misure di contenimento della spesa ulteriori ed alternative alle vigenti disposizioni in materia di finanza pubblica rispetto a quelle ad essa direttamente applicabili, purché sia comunque garantito al bilancio dello Stato un risparmio equivalente a quello che deve derivare dall'applicazione delle vigenti disposizioni per il contenimento della spesa pubblica. Il Collegio dei revisori dei conti verifica preventivamente che le misure previste siano idonee a garantire comunque i medesimi effetti di contenimento della spesa stabiliti a legislazione vigente ed attesta il rispetto di tale adempimento in apposita relazione, inviata alla Corte dei Conti».

1.537

PICHETTO FRATIN

Respinto

Dopo il comma 105, aggiungere il seguente:

«105-bis. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, nell'ambito dell'autonomia del proprio ordinamento ed al fine di garantire lo svolgimento urgente dei compiti attribuiti dalla direttiva 2009/72/CE e dalla direttiva 2009/73/CE, nonché delle funzioni attinenti alla nuova regolazione ed al controllo dei servizi idrici di cui all'articolo 21, comma 19, del decreto-legge 6 dicembre 2011, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 e di assicurare la tutela dei consumatori nei settori dell'energia elettrica, del gas naturale e dei servizi idrici, provvede alle occorrenti iniziative attuative, anche adottando misure di contenimento della spesa ulteriori ed alternative alle vigenti disposizioni in materia di finanza pubblica rispetto a quelle ad essa direttamente applicabili, purché sia comunque garantita al bilancio dello Stato la somma equivalente a quella che sarebbe derivata dall'applicazione delle disposizioni di contenimento della spesa pubblica attualmente vigenti. Il Collegio dei revisori dei conti verifica preventivamente che le misure previste siano idonee a garantire co-

munque i medesimi effetti di contenimento della spesa stabiliti a legislazione vigente ed attesta il rispetto di tale adempimento nella relazione al conto consuntivo».

1.538

CURSI

Respinto

Dopo il comma 105, aggiungere il seguente:

«105-bis. Entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, nell'ambito dell'autonomia del proprio ordinamento, ed ai fini dell'attuazione dell'articolo 21, comma 19-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, inserito dall'articolo 24-bis, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, si avvale della facoltà di avviare una procedura interna di natura concorsuale volta alla assunzione, con contratto a tempo indeterminato, del personale attualmente a tempo determinato, comandato o distaccato da altre pubbliche amministrazioni».

Conseguentemente, ridurre di 5 milioni di euro l'importo della allegata tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze.

1.539

ZANETTA

Respinto

Sopprimere il comma 106.

1.540

DE ANGELIS

Ritirato

Dopo il comma 106, inserire il seguente:

«106-bis. Al fine di conseguire maggiori e significativi risparmi di spesa, si applicano al CNEL le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, all'articolo 37, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e ai primi due periodi dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con il solo rimborso delle spese documentate e con esclusione di qualsiasi forma di rimborso in misura forfetaria. Gli studi, le indagini,

le ricerche e i rapporti che il CNEL non provvede a sviluppare attraverso il personale del Segretariato generale possono essere affidati a soggetti esterni esclusivamente a titolo gratuito. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, le amministrazioni e gli enti pubblici, nonché gli altri organismi di diritto pubblico, che detengono dati o informazioni utili per l'approntamento degli studi, delle indagini, delle ricerche e dei rapporti di competenza del CNEL sono tenuti a fornirli, a richiesta del Consiglio medesimo, in forma gratuita».

1.541

COSENTINO, CECCANTI

Respinto

Dopo il comma 107, inserire il seguente:

«107-bis. Ferme restando le misure di riduzione della spesa già previste dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, i Comuni costituenti le Città Metropolitane provvedono, entro il 31 dicembre 2013, alla riorganizzazione o all'accorpamento delle proprie società strumentali, operanti in regime in *house providing*, che svolgono attività di produzione di servizi a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica, di cui . resta titolare l'ente di riferimento, strettamente necessari per il perseguimento delle sue finalità istituzionali e intesi come prestazioni erogate direttamente in favore dell'ente medesimo. I bilanci delle società riorganizzate o accorpate, di cui al presente comma, devono essere iscritti nei bilanci consolidati dei rispettivi Comuni».

1.542

MILANA

Respinto

Sopprimere il comma 109.

1.543

PICHETTO FRATIN

Respinto

Dopo il comma 109, inserire il seguente:

«109-bis. Al fine del contenimento della spesa, nel principio dell'autotutela dell'Amministrazione, si definisce il contenzioso in atto avente per oggetto il corso concorso bandito con D.D.G. 22.11.2004 e pubblicato

nella G.U. e n. 94 del 26 novembre 2004, e si garantisce la piena funzionalità del sistema scolastico dando provvisoria copertura ai posti vacanti e disponibili, attualmente ricoperti con reggenze anche plurime, in attesa del compiuto espletamento del concorso ordinario per il reclutamento di 2386 dirigenti scolastici, ai soggetti per i quali è pendente un contenzioso con oggetto la partecipazione al suddetto concorso alla data di entrata in vigore del presente decreto, è temporaneamente affidato un incarico provvisorio di direzione della durata di un anno scolastico rinnovabile fino alla copertura dei posti vacanti destinati ai vincitori del concorso ordinario. L'incarico di direzione è remunerato in misura pari all'ottanta per cento della retribuzione di posizione, parte variabile, ordinariamente assegnata al posto così ricoperto. Alla relativa spesa si dà copertura mediante corrispondente riduzione, per l'anno scolastico 2012/2013, del Fondo Unico Nazionale per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici. I posti che conseguentemente si rendono disponibili sono accantonati in quota del numero di assunzioni autorizzate per ciascun anno scolastico».

1.544

BONFRISCO

Accolto

Dopo il comma 110, è aggiunto il seguente:

«110-bis. All'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, dopo le parole: "Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico" sono inserite le seguenti: ", di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,"».

1.545

TOMASELLI

Respinto

All'articolo 1 sostituire il comma 111 con il seguente:

«111. L'articolo 1 comma 13 del decreto-legge 6 luglio 2012 è soppresso».

Conseguentemente, le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, ad esclusione della missione Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, *programma* Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria, *voce* Ministero dell'economia e delle finanze,

Decreto legislativo n. 446 del 1997: Imposta regionale sulle attività produttive: – ART. 39, comma 3: Integrazione del Fondo sanitario nazionale per minori entrate IRAP eccetera (regolazione debitoria) (2.4 – cap. 2701).

1.546

GHIGO

Dichiarato inammissibile

Sostituire il comma 111 con il seguente:

«111. L'articolo 1 comma 13 del decreto-legge 6 luglio 2012 è soppresso».

1.547

PICHETTO FRATIN, MAZZARACCHIO, LATRONICO

Ritirato

Dopo il comma 111, inserire il seguente:

«111-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "La disposizione del primo periodo del presente comma non si applica alle Amministrazioni dello Stato quando il contratto sia stato stipulato ad un prezzo più basso di quello derivante dal rispetto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., ed a condizione che tra l'amministrazione interessata e l'impresa non siano insorte contestazioni sulla esecuzione di eventuali contratti stipulati in precedenza"».

1.548

MERCATALI, CARLONI, PEGORER

Respinto

Dopo il comma 111, inserire il seguente:

«111-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "La disposizione del primo periodo del presente comma non si applica alle Amministrazioni dello Stato quando il contratto sia stato stipulato ad un prezzo più basso di quello derivante dal rispetto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., ed a condizione che tra

l'amministrazione interessata e l'impresa non siano insorte contestazioni sulla esecuzione di eventuali contratti stipulati in precedenza"».

1.549

PICHETTO FRATIN

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 114, aggiungere il seguente:

«114-bis. All'articolo 1, il comma 16, della legge 7 agosto 2012 n. 135, di conversione del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, è sostituito dal seguente:

"16. La durata delle convenzioni di cui al precedente comma 15 è prorogata fino alla data del 31 dicembre 2013 ed è prorogabile di ulteriori 12 mesi solo se a tale data non sia intervenuta da parte della centrale di committenza stipulante la sottoscrizione di una convenzione avente ad oggetto gli stessi prodotti o servizi o, comunque, prodotti o servizi analoghi. L'aggiudicatario ha in ogni caso facoltà di recesso dalla convenzione prorogata ai sensi del presente comma, da esercitarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, qualora non abbia interesse a dette proroghe"».

1.550

PICHETTO FRATIN

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 114, aggiungere il seguente:

«144-bis. All'articolo 1, il comma 15, della legge 7 agosto 2012, n. 135, di conversione del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, è sostituito dal seguente:

"15. Le quantità ovvero gli importi massimi oggetto delle convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, concluse dalla Consip S.p.A., ovvero dalle altre centrali di committenza, in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono incrementati in misura pari alla quantità ovvero all'importo originario e sono oggetto di ulteriori pari incrementi in caso di avvenuto esaurimento, a condizione che non sia ancora intervenuta da parte della medesima centrale di committenza la stipula di una convenzione avente ad oggetto gli stessi prodotti o servizi o, comunque, prodotti e servizi analoghi. Le medesime previsioni si applicano alle convenzioni già scadute alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente de-

creto e per le quali risultano in corso procedure di gara per la stipula di una convenzione avente ad oggetto prodotti o servizi analoghi"».

1.551

PICHETTO FRATIN, MAZZARACCHIO, LATRONICO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 114, inserire il seguente:

«114-bis. All'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: "Le somme di cui al periodo precedente, nonché le somme dovute al Ministero dell'economia e delle finanze nell'ambito del programma di razionalizzazione degli acquisti, ancorché materialmente incassate a qualsiasi titolo da Consip S.p.A., verranno versate su apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze riferiti al Programma di razionalizzazione"».

1.552

ZANETTA

Respinto

Al comma 115, dopo le parole: «del Ministro dell'economia e delle finanze,», aggiungere le seguenti: «di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,».

1.553

TOMASELLI, Marco FILIPPI, BUBBICO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 115, aggiungere i seguenti:

«115-bis. Per finalità di contenimento della spesa pubblica, di risparmio di risorse energetiche, nonché di razionalizzazione e ammodernamento delle fonti di illuminazione in ambienti pubblici, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di ammodernamento degli impianti o dispositivi di illuminazione, in modo da convergere, progressivamente e con sostituzioni

tecnologiche, verso obiettivi di maggiore efficienza energetica dei diversi dispositivi di illuminazione. Le iniziative di riqualificazione energetica degli impianti e dei sistemi d'illuminazione con l'implementazione di tecnologie innovative ad alta efficienza energetica di cui al comma 25 sono individuate dall'Agenzia nazionale per l'efficienza energetica di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, di seguito denominata Agenzia, che entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge individua altresì le modalità di supporto tecnico-scientifico e di consulenza agli enti locali per la realizzazione di tali iniziative mediante ricorso a Società di Servizi Energetici (ESCO) e l'attivazione di accordi contrattuali denominati "finanziamento tramite terzi", allo scopo di recuperare l'investimento effettuato e di remunerare il capitale investito in proporzione e in base al risparmio derivante dal progetto, senza oneri per gli enti locali e per il bilancio dello Stato.

115-ter. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Agenzia definisce i requisiti essenziali di sistemi intelligenti di controllo, diagnostica e monitoraggio da installare nei nuovi impianti in funzione delle diverse ore del giorno, delle stagioni, delle condizioni climatiche e del grado di funzionalità degli impianti nonché i requisiti essenziali dei sistemi informatici utili per conseguire i più elevati livelli di efficienza illuminotecnica, energetica ed economica. L'Agenzia provvede inoltre a individuare i criteri per la diagnosi energetica prima e dopo l'intervento, al fine di verificarne e valutarne i risultati ottenuti in termini di efficienza energetica e riduzione dei consumi. Gli oneri relativi ai sistemi di controllo e di diagnosi energetica sono compresi nel costo dell'investimento e finanziati con le medesime modalità.

115-quater. Al fine di adottare misure di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale le risorse rivenienti dal beneficio netto derivante dalla differenza, per ogni comune, tra la vecchia e la nuova bolletta energetica e la quota di rimborso alla ESCO sono destinate all'installazione, nel medesimo comune, di sistemi di illuminazione nei quartieri a rischio e nelle periferie disagiate».

1.554 (v. testo 2)

MASCITELLI, LANNUTTI

Dopo il comma 115, inserire il seguente:

«115-bis. I commissari delegati per la gestione di contesti emergenziali, i commissari del Governo cui alla legge 23 agosto 1988, n. 400 e al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modificazioni, nonché i commissari straordinari regionali, assicurano, sui siti istituzionali delle rispettive strutture o, in mancanza, sui siti istituzionali delle amministrazioni che hanno proceduto al commissariamento, la tempestiva pubblicazione degli atti e dei documenti relativi alle deliberazioni assunte,

nonché la situazione aggiornata dei rapporti contrattuali, delle risorse stanziare, di quelle impegnate, trasferite ed erogate per gli interventi adottati nell'esercizio delle loro funzioni».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2013: - 500;
2014: - 500;
2015: - 500.

1.554 (testo 2)

MASCITELLI, LANNUTTI

Accolto

Dopo il comma 115, inserire il seguente:

«115-bis. I commissari delegati per la gestione di contesti emergenziali, i commissari del Governo di cui alla legge 23 agosto 1988, n. 400, e al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché i commissari straordinari regionali, assicurano, sui siti istituzionali delle rispettive strutture o, in mancanza, sui siti istituzionali delle amministrazioni che hanno proceduto al commissariamento, la tempestiva pubblicazione degli atti e dei documenti relativi alle deliberazioni assunte, nonché la situazione aggiornata dei rapporti contrattuali, delle risorse stanziare, di quelle impegnate, trasferite ed erogate per gli interventi adottati nell'esercizio delle loro funzioni».

1.555

BUGNANO

Respinto

Dopo il comma 115, inserire il seguente:

«115-bis. I crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, di cui all'articolo 13 della legge n. 183 del 2011 e all'articolo 31 del decreto-legge n. 78 del 2010, maturati per somministrazione, forniture e appalti, le cui modalità di certificazione e compensazione sono disciplinate dai decreti ministeriali 25 giugno 2012, sono interpretati nel senso di includere anche le somme spettanti quale corrispettivo per prestazioni professionali eseguite da un professionista iscritto ad albo o collegio».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 23:

alla lettera a), sostituire le parole: allo 0,50 per cento con le seguenti: allo 0,55 per cento;

alla lettera *b*), sostituire le parole: allo 0,45 per cento con le seguenti: allo 0,50 per cento.

1.556

PICHETTO FRATIN

Ritirato

Dopo il comma 115, inserire il seguente:

«115-bis. Al fine di prevenire contenziosi a seguito del conflitto tra norme di pari grado e di uguale derivazione comunitaria, all'articolo 4, comma 8 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ago 2012, n. 135, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Restano ferme le previsioni di cui all'articolo 218 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163"».

1.557

MERCATALI

Respinto

Dopo il comma 115, inserire il seguente:

«115-bis. Al fine di prevenire contenziosi a seguito del conflitto tra norme di pari grado e di uguale derivazione comunitaria, all'articolo 4, comma 8 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Restano ferme le previsioni di cui all'articolo 218 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163"».

1.558

MILANA

Respinto

Dopo il comma 115, inserire il seguente:

«115-bis. Al fine di prevenire contenziosi a seguito del conflitto tra norme di pari grado e di uguale derivazione comunitaria, all'articolo 4, comma 8 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Restano ferme le previsioni di cui all'articolo 218 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163"».

1.559

MILANA, SERRA

Respinto

Al comma 120, capoverso 1-bis, sostituire le parole: «anche se distante oltre dieci chilometri» con le seguenti: «distante meno di venticinque chilometri dalla precedente sede di servizio».

Conseguentemente, ridurre per 10 milioni di euro a decorrere dal 2013 l'importo della allegata tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze.

1.560

ESPOSITO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 121 aggiungere i seguenti:

«121-bis. Qualora l'accertamento di cui al comma 9 sia effettuato nei confronti di una Regione i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio devono essere contenuti in un piano di riequilibrio finanziario pluriennale, della durata massima di cinque anni, adottato dalla Giunta regionale entro il termine indicato dallo stesso comma XX.

121-ter. Entro dieci giorni dalla adozione, il piano di cui al comma 9-bis è trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze ed alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Entro i successivi trenta giorni il Ministero dell'economia e delle finanze svolge la necessaria istruttoria del piano e provvede alla relativa approvazione o all'eventuale diniego della stessa. Ove il Ministero non si proquinci nel termine predetto, il piano si intende approvato.

121-quater. Ai fini della rimozione degli squilibri finanziari le regioni che abbiano ottenuto l'approvazione dei piani adottati ai sensi del comma 9-bis, nonché le Regioni che abbiano adottato i piani di stabilizzazione finanziaria di cui all'articolo 14, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, approvati dal Ministero dell'economia e delle finanze, anche prima dell'entrata in vigore del presente decreto-legge, possono accedere alle risorse del fondo di rotazione di cui al comma XX-sexies.

121-quinquies. Ai fini di cui al comma 9-quater i termini previsti dalla legge per l'attuazione dei piani di stabilizzazione finanziaria, di cui all'articolo 14, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono prorogati di un quinquennio.

121-sexies. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo di rotazione, denominato: "Fondo di ro-

tazione per la concessione di anticipazioni alle Regioni in situazione di squilibrio finanziario", finalizzato a concedere anticipazioni di cassa per il graduale ammortamento dei disavanzi e dei debiti fuori bilancio accertati, nonché per l'attuazione delle altre misure di riequilibrio finanziario contenute nei piani di cui al comma 9-*quater*. Il fondo una dotazione di 300 milioni di euro per l'anno 2012, 500 milioni di euro per l'anno 2013 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2020 ed è, altresì, alimentato dalle somme del Fondo rimborsate dalle Regioni beneficiarie.

121-*septies*. Le somme di cui al comma 9-*sexies* sono versate su apposita contabilità speciale intestata al Ministero dell'economia e delle finanze. I rientri delle anticipazioni erogate sono versati dalle Regioni beneficiarie delle stesse alla predetta contabilità speciale.

121-*octies*. Agli oneri derivanti dal comma 9-*sexies*, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2012, a 500 milioni di euro per l'anno 2013 e a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

121-*nonies*. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi 9-*bis* e seguenti, alle Regioni interessate, in presenza di eccezionali motivi di urgenza, può essere concessa con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, un'anticipazione a valere sul Fondo di rotazione di cui al comma 9-*sexies* da riassorbire in sede di attuazione dei piani di cui al comma 9-*quater*. In caso di mancata approvazione dei piani le somme anticipate sono recuperate secondo tempi e modalità disciplinati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 9-*decies*.

121-*decies*. Le linee guida per la redazione dei piani di cui al comma 9-*bis*, nonché i criteri per la determinazione delle condizioni di accesso al fondo di cui al comma 9-*sexies* e dell'anticipazione di cui al comma 9-*nonies* sono disposti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da emanare entro il termine del 30 novembre 2012, con il quale sono individuati i relativi importi e le modalità di utilizzo delle risorse attribuibili a ciascuna regione, nonché le modalità di concessione e di restituzione delle stesse. Ai fini della determinazione dei predetti criteri per la determinazione dell'anticipazione attribuibile a ciascuna Regione si tiene conto dei limiti dell'importo massimo, o fissato in euro 100 per abitante e della disponibilità annua del fondo.

121-*septdecies*. All'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: "di 700" a: "2012 e";

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Gli importi delle riduzioni da imputare a ciascuna Regione non sono validi ai fini del patto di stabilità interno e sono utilizzati esclusivamente per l'estinzione anticipata del debito. Le risorse non utilizzate nel 2012 per l'estinzione anticipata del debito sono recuperate nel 2013 a valere sui trasferimenti effettuati nell'anno. A tal fine le Regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, entro e non oltre il 31 marzo 2013, secondo le modalità definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da adottare entro il 31 gennaio 2013, l'importo non utilizzato per l'estinzione anticipata del debito. In caso di mancata comunicazione da parte delle Regioni entro il predetto termine, il recupero nel 2013 è effettuato per un importo pari al totale del valore della riduzione non operata nel 2012. Per l'anno 2013 l'obiettivo del patto di stabilità interno di ciascuna Regione è migliorato di un importo pari al recupero effettuato dal Ministero dell'economia e delle finanze nel medesimo anno. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, nel limite massimo di 700 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello stato di una corrispondente quota delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 "Agenzia delle entrate-Fondi di bilancio"».

1.561

SPADONI URBANI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 121 aggiungere i seguenti:

«121-bis. Il comma 3 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificato dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n.23 è sostituito dal seguente:

"3. La circoscrizione territoriale delle Camere di commercio è definita con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Unioncamere e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano prevedendo che la comunità delle imprese di riferimento di ciascuna Camera di commercio garantisca il raggiungimento dell'equilibrio economico e consenta l'esercizio di tutte le funzioni previste dal comma 2 dell'articolo 2 della presente legge".

121-ter. Il comma 4 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificato dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, è soppresso.

121-quater. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificato dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"2. Le Camere di commercio svolgono in particolare le funzioni relative a: *a.* costituzione dell'ufficio del registro delle imprese, la tenuta del REA e degli altri registri ed albi attribuiti dalla legge; *b.* promozione del territorio e delle economie locali, al fine di accrescerne la competitività favorendo l'accesso al credito anche attraverso i confidi; *c.* promozione dell'internazionalizzazione attraverso sportelli territoriali dedicati e tutela del *made in Italy*; *d.* supporto all'innovazione e gestione degli uffici brevetti e marchi; *e.* costituzione di commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione alternativa delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori; *f.* vigilanza sulla sicurezza dei prodotti, controlli di metrologia legale sugli strumenti di misura e rilascio dei certificati d'origine delle merci".

121-*quinquies*. Dopo il comma 2 dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23 e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:

"2-*bis*. Le Camere di commercio svolgono obbligatoriamente in forma associata tramite le rispettive Unioni regionali o interregionali con il coordinamento dell'Unioncamere le funzioni ed i compiti relativi a: *a.* promozione della semplificazione delle procedure per l'avvio e lo svolgimento di attività economiche; *b.* realizzazione di osservatori dell'economia locale e diffusione di informazione economica; *c.* coordinamento delle attività per la promozione delle imprese italiane sui mercati esteri raccordandosi, tra l'altro, con i programmi del Ministero dello sviluppo economico e dell'Unione europea; *d.* promozione dell'innovazione e del trasferimento tecnologico per le imprese; *e.* formazione per le imprese, cooperazione con le istituzioni scolastiche e universitarie in materia di alternanza scuola-lavoro e per l'orientamento al lavoro e alle professioni.

2-*ter*. Le Camere di commercio svolgono obbligatoriamente in forma associata tramite l'Unioncamere le funzioni e i compiti relativi a: *a.* definizione delle regole amministrative, organizzative e procedurali per la tenuta del registro delle imprese; *b.* promozione di accordi su arbitrato e mediazione; *c.* predisposizione di contratti-tipo tra imprese, loro associazioni e associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti; *d.* promozione di forme di controllo sulla presenza di clausole inique inserite nei contratti; *e.* promozione delle politiche per lo sviluppo delle infrastrutture anche informatiche e telematiche".

121-*sexies*. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, e successive modificazioni, è soppresso.

121-*septies*. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificato dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, dopo le parole: "esercitare congiuntamente funzioni e compiti" sono inserite le seguenti: "di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 2 e la realizzazione di ogni attività". In fine, è inserito il seguente periodo: "La gestione della contrattualistica ed il controllo di gestione delle singole Ca-

mere di commercio sono svolte obbligatoriamente in forma associata tramite le rispettive unioni regionali o interregionali".

121-*octies*. Il comma 6 dell'articolo 6 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificato dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, è soppresso.

121-*novies*. Dopo il comma 4 dell'articolo 7 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificato dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, è inserito il seguente:

"4-*bis*. Unioncamere definisce le regole di aggregazione e gli standard nazionali di qualità per l'esercizio delle funzioni di cui ai commi 2-*bis* utilizzando ove necessario anche le risorse finanziarie del fondo di perequazione di cui all'articolo 18 comma 9 della legge 29 dicembre 1993, n. 580. Qualora gli *standard* non vengano rispettati a causa di difficoltà strutturali, l'Unioncamere sulla base di un procedimento definito con decreto del Ministero dello sviluppo economico sentita l'Unioncamere, può avocare temporaneamente l'esercizio della funzione disponendo gli interventi necessari per garantire il rispetto degli *standard*. Le funzioni di amministrazione e gestione del personale delle Camere di commercio sono svolte obbligatoriamente in forma associata tramite l'Unioncamere".

121-*decies*. Al comma 2 dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, le parole: "sentita Unioncamere" sono sostituite dalle seguenti: "sulla base delle regole amministrative, organizzative e procedurali definite dall'Unioncamere ai sensi del comma 2-*ter* dell'articolo 2".

121-*undecies*. Al comma 9 dell'articolo 18 le parole: "per la ripartizione del fondo stesso tra le Camere di commercio e, per specifiche finalità, le Unioni regionali al fine di" sono sostituite dalle seguenti: "per l'attuazione di progetti finalizzati a".

121-*duodecies*. Entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Unioncamere e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, emana il decreto di ridefinizione delle circoscrizioni territoriali delle Camere di commercio ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni. Con lo stesso decreto sono disciplinati i criteri, i tempi e le modalità per la costituzione dei nuovi organi e per la successione nei rapporti giuridici esistenti tra le Camere la cui circoscrizione territoriale viene ridefinita.

121-*terdecies*. Per le regioni a statuto speciale le disposizioni di cui al presente articolo costituiscono norme fondamentali di riforma economico sociale. Le disposizioni da cui essi si ricavano ricevono diretta applicazione nelle regioni predette, fino a quando queste non intervengano con proprie leggi».

1.562

ESPOSITO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 121, aggiungere il seguente:

«121-bis. Le disposizioni in materia di finanza pubblica destinate agli enti ed ai soggetti indicati nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione nonché quelle di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si applicano alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, a decorrere dal loro inserimento nell'elenco predisposto dall'istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, si applicano alle stesse amministrazioni ove ricevano contributi a carico delle finanze pubbliche in misura superiore all'uno per cento del totale delle entrate di bilancio».

1.563 (v. testo 2)

VITA, BUTTI

Aggiungere il comma 12-bis:

«L'articolo 1, comma 9, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni e integrazioni va interpretato nel senso che le misure economiche di natura compensativa ivi previste, percepite dalle emittenti televisive locali a titolo risarcitorio a seguito del volontario rilascio delle frequenze di cui al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 23 gennaio 2012, non sono assoggettate a tassazione ai fini delle imposte sui redditi».

1.563 (testo 2)

VITA, BUTTI

Respinto

Dopo il comma 121, aggiungere il seguente:

«121-bis. Le misure economiche di natura compensativa di cui ai comma 9 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni e integrazioni, percepite dalle emittenti televisive locali a titolo risarcitorio a seguito del volontario rilascio delle frequenze di cui

ai decreto del Ministero dello sviluppo economico 23 gennaio 2012, non sono assoggettate a tassazione ai fini delle imposte sui redditi».

1.564

GHIGO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 121 aggiungere il seguente:

«121-bis. All'articolo 52 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

"9-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle basi di dati di interesse nazionale di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che sono regolamentate da apposita normativa di settore, fermo restando l'onere in capo alle amministrazioni titolari delle suddette basi dati di relazionare annualmente all'Agenzia per l'Italia Digitale anche ai fini della predisposizione del rapporto annuale di cui all'articolo 52 comma 6"».

1.565

MERCATALI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 121 aggiungere il seguente:

«121-bis. All'articolo 52 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

"9-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle basi di dati di interesse nazionale di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che sono regolamentate da apposita normativa di settore, fermo restando l'onere in capo alle amministrazioni titolari delle suddette basi dati di relazionare annualmente all'Agenzia per l'Italia Digitale anche ai fini della predisposizione del rapporto annuale di cui all'articolo 52 comma 6"».

1.566

Massimo GARAVAGLIA

Ritirato

Dopo il comma 121, aggiungere il seguente:

«121-bis. Al fine di assicurare efficaci e continuativi livelli di vigilanza per lo tutela degli investitori, lo salvaguardia della trasparenza e

della correttezza del sistema finanziario, la Consob, nell'ambito dell'autonomia del proprio ordinamento, adotta tutte le misure attuative della presente legge e delle connesse disposizioni in materia di finanza pubblica di propria competenza, a tal fine anche avvalendosi, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, delle facoltà di cui all'articolo 2, commi 4-*duodecies*, con riferimento alla data di entrata in vigore della presente legge e con le modalità di selezione pubblica ivi previste e 4-*terdecies* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80. Ai soli fini di quanto previsto ai fini del presente comma, si applica l'articolo 3, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122».

Conseguentemente, l'ultimo periodo dell'articolo 2, comma 4-duodecies del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005 n. 80, è soppresso.

1.567

GERMONTANI, VICARI, DE ANGELIS, FLERES, LATRONICO, MAZZARACCHIO, PICHETTO FRATIN, ZANETTA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 121, aggiungere il seguente:

«121-*bis*. Alla legge 12 giugno 1990, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 2, comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "La comunicazione deve essere data sia alle amministrazioni o imprese che erogano il servizio, sia all'apposito ufficio costituito presso l'autorità competente ad adottare l'ordinanza di cui all'articolo 8, nonché alla Commissione di garanzia di cui all'articolo 12".

b) dopo l'articolo 12, è aggiunto il seguente:

"Art. 12-*bis*. - (*Istituzione del Registro digitale degli scioperi nazionali e di maggiore rilevanza*). - 1. È istituito presso la Commissione il Registro digitale degli scioperi nazionali e di quelli a carattere locale di maggiore rilevanza, che si svolgono nell'ambito dei servizi pubblici essenziali. Il Registro indica, in relazione a ciascun sciopero, il settore di riferimento, la data, la durata, le modalità ed il bacino di utenza interessato dall'astensione.

2. I criteri per l'individuazione degli scioperi da inserire nel Registro sono stabiliti, entro 90 giorni dalla sua istituzione, con deliberazione della Commissione, che ha, altresì, il compito di valutare l'opportunità di integrare le informazioni indicate al comma 1, tenuto conto della specificità dei diversi settori interessati dallo sciopero e dell'impatto degli stessi sul-

l'utenza. 3. Il Registro è aggiornato in tempo reale e reso disponibile in rete agli utenti mediante l'accesso al sito istituzionale della Commissione.

4. Al fine di garantire la continuità dell'attività dell'Autorità, anche in relazione alla gestione del suddetto Registro, nei limiti dei contingenti di cui al comma 2 dell'articolo 12, il personale di ruolo della Pubblica Amministrazione, in servizio in posizione di comando alla data del 15 ottobre 2012, che ne fa richiesta, è trasferito alla Commissione ed inquadrato nel ruolo organico del personale della Commissione, appositamente istituito senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche delle amministrazioni di appartenenza e trasferimento delle relative risorse finanziarie. Al personale trasferito si applica il trattamento giuridico ed economico previsto per il personale del Comparto ministeri e dell'Area I della dirigenza, e il medesimo mantiene l'inquadramento previdenziale di provenienza. Il numero delle unità in posizione di comando di cui l'amministrazione può avvalersi ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge 12 giugno 1990, n. 146, viene ridotto di un numero pari alle unità immesse in ruolo"».

1.568

GERMONTANI, VICARI, DE ANGELIS, FLERES, LATRONICO, MAZZARACCHIO, PICHETTO FRATIN, ZANETTA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 121, aggiungere il seguente:

«121-bis. Alla legge 12 giugno 1990, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni;

a) all'articolo 2, comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "La comunicazione deve essere data sia alle amministrazioni o imprese che erogano il servizio, sia all'apposito ufficio costituito presso l'autorità competente ad adottare l'ordinanza di cui all'articolo 8, nonché alla Commissione di garanzia di cui all'articolo 12";

b) dopo l'articolo 12, è aggiunto il seguente:

"Art. 12-bis - (Istituzione del Registro digitale degli scioperi nazionali e di maggiore rilevanza). - 1. È istituito presso la Commissione il Registro digitale degli scioperi nazionali e di quelli a carattere locale di maggiore rilevanza, che si svolgono nell'ambito dei servizi pubblici essenziali. Il Registro indica, in relazione a ciascun sciopero, il settore di riferimento, la data, la durata, le modalità ed il bacino di utenza interessato dall'astensione.

2. I criteri per l'individuazione degli scioperi da inserire nel Registro sono stabiliti, entro 90 giorni dalla sua istituzione, con deliberazione della Commissione, che ha, altresì, il compito di valutare l'opportunità di integrare le informazioni indicate al comma 1, tenuto conto della specificità

dei diversi settori interessati dallo sciopero e dell'impatto degli stessi sull'utenza.

3. Il Registro è aggiornato in tempo reale e reso disponibile in rete agli utenti mediante l'accesso al sito istituzionale della Commissione"».

1.569

GERMONTANI, VICARI, DE ANGELIS, FLERES, LATRONICO, MAZZARACCHIO, PICHETTO FRATIN, ZANETTA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 121, aggiungere il seguente:

«121-bis. Al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa e, nel contempo, razionalizzare la spesa inerente la gestione contabile della Commissione di cui all'articolo 12, comma 1, della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, il personale di ruolo della pubblica Amministrazione in servizio in posizione di comando alla data del 15 ottobre 2012 presso la Commissione, che ne fa richiesta, è inquadrato nel ruolo organico della Commissione, appositamente istituito senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche delle amministrazioni di appartenenza e trasferimento delle relative risorse finanziarie. Al personale trasferito si applica il trattamento giuridico ed economico previsto per il personale del Comparto ministeri e dell'Area I della dirigenza, e il medesimo mantiene l'inquadramento previdenziale di provenienza. Il numero delle unità in posizione di comando di cui l'amministrazione può avvalersi ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge 12 giugno 1990, n. 146, viene ridotto di un numero pari alle unità immesse in ruolo».

1.570

BARBOLINI

Respinto

Dopo il comma 121, inserire il seguente:

«121-bis. l'articolo 11, comma 9 del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, si interpreta nel senso che l'opzione indicata al primo periodo del medesimo comma è esercitabile anche dalle Forze di polizia che svolgono i servizi ivi previsti sulla base di parametri di qualità e di prezzo pari o più favorevoli rispetto a quelli del Ministero dell'economia e delle finanze».

1.571

ANDRIA

Ritirato

Dopo il comma 121, aggiungere il seguente:

«121-bis. Le disposizioni in materia di rimborso delle spese legali applicabili ai pubblici dipendenti sono estese agli amministratori, eletti o nominati, degli enti locali e degli enti pubblici economici».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2013: - 3.000;

2014: - 3.000;

2015: - 3.000.

1.572

AGOSTINI, BUBBICO, ARMATO, DE SENA, FIORONI, GARRAFFA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI

Respinto

Dopo il comma 121, aggiungere il seguente:

«121-bis. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127, le parole da ", decentrando le attività gestionali" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "Ne la struttura centrale per i servizi generali alla rete scientifica articolata in direzioni centrali ed uffici nei limiti indicati dallo statuto. l'incarico di direzione delle direzioni centrali e degli uffici può essere conferito anche a ricercatori e tecnologi dell'Ente dotati dei necessari requisiti professionali. Il regolamento di organizzazione e funzionamento disciplina le modalità per il conferimento di una indennità di risultato aggiuntiva in misura non superiore a quella prevista per i dirigenti. la durata dell'Incarico deve essere correlata agli obiettivi prefissati, non può essere Inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque anni"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2013: - 10.000;

2014: - 10.000;

2015: - 10.000.

1.573

FLERES

Ritirato

Dopo il comma 121, aggiungere il seguente:

«121-bis. È istituita l'imposta annuale sulle coperture e chiusure laterali realizzate con strutture precarie di facile rimozione su terrazze, ballatoi o spazi interni, comunque di dimensione non superiore a cinquanta metri quadrati (ICCP). Tali opere non costituiscono aumento di superficie utile o di volume né modifica della sagoma, dei prospetti e della destinazione d'uso e sono sottoposte all'osservanza delle sole distanze legali di cui all'articolo 873 del Codice Civile. L'imposta ICCP è calcolata nella misura di 1 euro per metro quadrato e comunque non inferiore a 10 euro e non superiore a 50 euro nel totale. Il 50 per cento dell'imposta, che è versata al comune in cui l'immobile ricade, è trasferita al bilancio dello Stato in un apposito capitolo».

1.574

FLERES

Respinto

Dopo il comma 121, aggiungere il seguente:

«121-bis. Per la chiusura di terrazze e ballatoi, nonché per la copertura con chiusure laterali di spazi interni non superiori a cinquanta metri quadrati, con strutture di facile rimozione, realizzabili mediante denuncia di inizio attività è istituita una imposta pari a 100 euro per ogni metro quadrato di superficie coperta. Tale imposta è versata per il 50 per cento nelle casse dello Stato e per il 50 per cento nelle casse del comune ove è ubicato l'immobile. Tali opere non costituiscono aumento di superficie utile o di volume né modifica della sagoma, dei prospetti e della destinazione d'uso e sono sottoposte all'osservanza delle sole distanze legali di cui all'articolo 873 del Codice Civile».

1.575

FLERES

Respinto

Dopo il comma 121, aggiungere il seguente:

«121-bis. All'articolo 22 del decreto Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Sono, inoltre, realizzabili mediante denuncia di inizio attività, la chiusura di terrazze e ballatoi, nonché la copertura con chiusure laterali di spazi interni non superiori a cinquanta metri quadrati con strutture di

facile rimozione. Tali opere non costituiscono aumento di superficie utile o di volume né modifica della sagoma, dei prospetti e della destinazione d'uso e sono sottoposte all'osservanza delle sole distanze legali di cui all'articolo 873 del Codice Civile. Contestualmente alla presentazione della denuncia di inizio attività, il proprietario dell'unità immobiliare deve presentare al sindaco del comune nel quale ricade l'immobile una relazione tecnica firmata da un professionista abilitato alla progettazione, che asseveri le opere da compiersi ed il rispetto delle norme di sicurezza, nonché di quelle igienico-sanitarie vigenti, unitamente al versamento al comune dell'importo di 100 euro per ogni metro quadro di superficie sottoposta a chiusura. Il 50 per cento di tale importo sarà versato dal comune allo Stato. La realizzazione di tali interventi in assenza o in difformità dalla denuncia di inizio attività comporta la sanzione pecuniaria pari a 150 euro per ogni metro quadro di superficie sottoposta a chiusura e comunque in misura non inferiore a 2000 euro ed è subordinata, per gli immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistico ambientale, al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle rispettive normative vigenti. In questo caso la violazione della disciplina urbanistico-edilizia non comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 44».

1.576

SPADONI URBANI

Respinto

Dopo il comma 121, inserire il seguente:

«121-bis. A decorrere dall'anno 2014 il contributo per il funzionamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato di cui all'articolo 10, comma 7-ter, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, si applica alle società di capitale con ricavi totali superiori a 500 milioni di euro».

Conseguentemente, ridurre in misura corrispondente l'importo della allegata tabella A, rubrica «Ministero dell'economia e delle finanze».

1.577

BARBOLINI

Respinto

Dopo il comma 121, aggiungere il seguente:

«121-bis. A decorrere dal 1 luglio 2013, l'accertamento e la riscossione delle entrate degli enti locali, nonché le attività connesse o complementari, sono effettuate direttamente dell'ente locale ovvero, dai soggetti di cui all'articolo 52 comma 5 lettera b) del decreto legislativo 15 dicem-

bre 1997, n. 446 e successive modificazioni nel rispetto della normativa in tema di appalto di servizi.

121-ter. A decorrere dal termine di cui al comma 121-bis la riscossione dell'imposta municipale unica (IMU) e del tributo comunale sui rifiuti (TARES), se affidata ai soggetti di cui all'articolo 52, comma S, lettera b) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, deve avvenire su conti correnti bancari o postali, dedicati e vincolati, intestati all'Ente Creditore. Gli enti intestatari dei conti, entro il giorno 10 di ogni mese, stornano, a favore dei differenti soggetti beneficiari, ivi incluso il soggetto affidatario, le competenze ad essi spettanti per effetto delle somme accreditate sui conti di riscossione nel mese precedente, sulla base della rendicontazione del soggetto affidatario.

121-quater. Con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro il termine di cui al comma 121-bis, sono adottati:

a) un codice deontologico dei soggetti affidatari dei servizi di riscossione e dei funzionari responsabili della riscossione;

b) la revisione dei criteri per l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, incluse le cause di incompatibilità per i rappresentanti legali, amministratori o componenti degli organi di controllo Interni dei soggetti affidatari dei servizi;

c) le linee guida per la redazione di capitolati di gara e per la formulazione dei contratti di affidamento o di servizio, con l'introduzione di adeguati strumenti di controllo, anche ispettivo e la pubblicizzazione dei principali elementi dei contratti stipulati.

121-quinquies. Fino alla data di emanazione dei decreti di cui al comma 4 restano valide ed efficaci le norme vigenti.

Conseguentemente, all'articolo 3, al comma 23:

alla lettera a), *sostituire le parole:* «allo 0,50 per cento», *con le seguenti:* «allo 0,55 per cento»;

alla lettera b), *sostituire le parole:* «allo 0,45 per cento», *con le seguenti:* «allo 0,50 per cento».

1.578

BONFRISCO

Dichiarato inammissibile

Aggiungere il seguente comma: «All'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 65, convertito con modificazione dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 aggiungere i seguenti commi:

«6-quater. Per l'anno 2012 la riduzione di cui al comma 6, con le modalità di seguito stabilite, si applica ai soli comuni soggetti al patto di stabilità interno per il medesimo anno».

«6-quinquies. Al fine di incentivare il percorso associativo, nel 2013 per i comuni con popolazione compresa tra i 1000 e i 5000 abitanti che costituiscono Unioni l'obiettivo del patto di stabilità interno viene annullato dalle regioni attraverso il patto di stabilità regionale».

1.579

LATRONICO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 121, aggiungere il seguente:

«121-bis. I limiti di cui al precedente comma 100 non si applicano agli investimenti connessi agli interventi speciali realizzati al fine di promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale e territoriale, di rimuovere gli squilibri economici, sociali, istituzionali e amministrativi del Paese e di favorire l'effetto o esercizio dei diritti della persona in conformità al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione e finanziati con risorse aggiuntive ai sensi del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88».

1.580

MERCATALI, PEGORER

Ritirato

Dopo il comma 121, aggiungere il seguente:

«1. Al fine di assicurare il rispetto dei vincoli previsti dalle disposizioni di finanza pubblica in materia di vendita e gestione del patrimonio immobiliare, nonché delle disposizioni in materia di sostenibilità dei bilanci di cui al comma 24 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le disposizioni di cui al comma 11-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non si applicano al piano di dismissioni immobiliari della Fondazione ENASARCO. Sono fatti salvi gli accordi tra detto ente e le associazioni o sindacati degli inquilini stipulati alla data di entrata in vigore della presente legge».

1.581

Vincenzo DE LUCA, ANDRIA, ARMATO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 121 aggiungere il seguente:

«121-bis. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro per la Coesione Territoriale, di concerto con il Ministro delle

Infrastrutture e dei Trasporti 1, è autorizzato ad emanare un decreto per accelerare e ottimizzare l'utilizzo delle risorse stanziata e/o assegnate ai sensi del disegno di legge 30 marzo 1990, n. 76 e della legge 23 gennaio 1992, n. 322; il decreto, anche in deroga alle precedenti assegnazioni, individua le procedure e gli appositi strumenti per monitorare i conti nonché per razionalizzare e rimodulare l'utilizzo delle suddette risorse in modo da impiegare le giacenze inutilizzate e renderle immediatamente spendibili sulla base delle esigenze già accertate dai Gruppi di lavoro costituiti per le verifiche disposte con deliberazione del CIPE n. 37 del 22 marzo 2006, assicurando la continuità e la correttezza degli interventi». Per le suddette finalità, nonché per assicurare la necessaria assistenza ai Comuni nel conseguimento degli obiettivi, il Ministro per la coesione territoriale nomina un comitato formato da esperti particolarmente qualificati costituito ai sensi della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e successive modifiche ed integrazioni.

1.582

BONFRISCO

Respinto

Dopo il comma 121, aggiungere il seguente:

«121-bis. Il fondo comune, unico ed indivisibile, disciplinato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 novembre 2008 può essere alimentato anche dalle risorse dell'Ente a valere sul contributo previsto dal decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 192, che rientra tra le spese di cui all'articolo 10, comma 15, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e può essere destinato anche alla costituzione di fondi di garanzia e fondi rotativi dedicati ad attività di microcredito e microfinanza in campo nazionale ed internazionale».

1.583

BONFRISCO

Ritirato

Dopo il comma 121, aggiungere il seguente:

«121-bis. Le disposizioni dell'articolo 9 del D.L.C.P.S. 1577 del 1947 e dell'articolo 4 del decreto legislativo 220 del 2002, si interpretano nel senso che, fatte salve le competenze dell'amministrazione finanziaria, la vigilanza sugli enti cooperativi e loro consorzi esplica effetti ed è diretta nei soli confronti delle pubbliche amministrazioni ai fini della legittimazione a beneficiare delle agevolazioni fiscali, previdenziali e di altra natura. La vigilanza non si estende all'accertamento della veridicità delle

scritture contabili, del bilancio, della relativa certificazione e della revisione contabile e non comporta oneri a carico della finanza pubblica».

1.584

TOMASELLI, ARMATO, DE SENA, FIORONI, GARRAFFA, LATORRE, SANGALLI, MONGIELLO

Respinto

Dopo il comma 121, aggiungere il seguente:

«121-bis. "1-bis. All'articolo 1, comma 4 alla lettera c) del decreto 5 luglio 2012, recante "Incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici" sostituire le parole: "entro il 31 dicembre 2012" con le seguenti: "entro il 31 dicembre 2013"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2013: - 20.000;

2014: - 20.000;

2015: - 20.000.

1.585

LATRONICO

Dichiarato inammissibile

All'articolo 1, dopo il comma 121, aggiungere il seguente:

«121-bis. Al decreto legislativo 7 settembre 2005, n 209, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo lett. rrr), dopo la parola "motrice", aggiungere il seguente periodo: "; ovvero il veicolo ultraleggero motorizzato (U.LM), la cui circolazione è regolata dalla legge 106 del 25 marzo 1985, anche nelle fasi di circolazione a terra, purché condotto da pilota munito di regolare brevetto";

b) all'articolo 122 comma 1, dopo la parola "equiparate", aggiungere le seguenti parole: "nonché i veicoli ultraleggeri motorizzati di cui alla legge n. 106 del 25 marzo 1985";

c) all'articolo. 122, dopo il comma 2, inserire il seguente comma: 2-bis: "Gli effetti dell'obbligo assicurativo di cui ai commi 1 e 2 si estendono, anche nel caso di controversie in corso, a tutti i sinistri avvenuti prima della entrata in vigore della presente legge";

d) all'articolo 283 comma 1 primo periodo, dopo la parola "veicoli", aggiungere le seguenti parole: "di cui all'articolo 1-rrr";

e) all'articolo 283 comma 1 primo periodo, dopo la parola "assicurazione", aggiungere le seguenti parole: "ai sensi degli articoli 122 e seguenti della presente legge"».

1.586

MASCITELLI, LANNUTTI

Respinto

Dopo il comma 121, aggiungere il seguente:

«121-bis. Alla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) l'articolo 2 è abrogato;
 - b) all'articolo 5, i commi 3 e 4 sono abrogati.
-

1.587

MERCATALI, ARMATO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 121, aggiungere il seguente:

«121-bis. Al comma 2 dell'articolo 11 della legge 15 dicembre 2011, n. 217, sostituire le parole: "entro quindici mesi" con le seguenti: "entro ventiquattro mesi"».

1.588

MERCATALI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 121, aggiungere il seguente:

«121-bis. All'articolo 1 comma 4-bis del decreto-legge n. 216 del 2011 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2012, le parole "al 31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti "al 31 dicembre 2015"».

1.589

MASCITELLI, BELISARIO

Respinto

Dopo il comma 121, aggiungere il seguente:

«121-bis. La legge 6 luglio 2012, n. 96, è abrogata. Sono altresì abrogati l'articolo 1, con l'esclusione dei commi 2, 3 e 4, e gli articoli 2 e 3, della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni».

1.590

ANDRIA

Respinto

Dopo il comma 121, aggiungere il seguente:

«121-bis. I commi 13 e 14 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».

Conseguentemente, alla Tabella A:

A alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2013: – 15.000;

2014: – 15.000;

2015: – 15.000.

1.591

CALDEROLI, Massimo GARAVAGLIA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'ultimo comma inserire il seguente:

«121-bis. Anche in deroga al disposto di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 7 giugno 1991, n. 182 nell'anno 2013 le elezioni comunali e provinciali nonché, in conformità ai rispettivi ordinamenti, le elezioni regionali, sono fissate nella stessa data per la quale sono convocati i comizi elettorali per il senato della Repubblica e la Camera dei deputati.

121-ter. Le eventuali risorse derivanti dall'applicazione della presente norma sono destinate ad aumentare lo stanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali.

1.592

MASCITELLI, LANNUTTI

Respinto

Dopo il comma 121, aggiungere i seguenti:

«121-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge cessano di essere erogati rimborsi e contributi pubblici ai partiti e movimenti politici, anche se riferiti a rimborsi per le spese elettorali relativi alle elezioni svoltesi anteriormente alla medesima data.

121-ter. Sono abrogati:

- a) gli articoli 1 e 2 della legge 3 giugno 1999, n. 157;
- b) gli articoli da 1 a 6 della legge 6 luglio 2012, n. 96».

1.593

MASCITELLI, CARLINO, LANNUTTI

Respinto

Dopo il comma 121, aggiungere i seguenti:

«121-bis. I partiti e i movimenti politici che abbiano cessato la propria attività, anche in ragione della loro inclusione o fusione in nuovi partiti o movimenti politici, sono tenuti, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, a restituire le somme percepite a titolo di rimborso per le spese elettorali per la partecipazione alle consultazioni elettorali di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 3 giugno 1999, n. 157, svoltesi successivamente al 2006, che siano ancora nella loro disponibilità e per le quali non siano stati assunti impegni alla data del 30 ottobre 2012.

121-ter. Le risorse di cui al comma 121-bis affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad integrazione delle risorse destinate agli interventi di natura assistenziale di cui all'articolo 2, commi da 16 a 22».

1.0.5000 (v. testo 2)

AGOSTINI, AZZOLINI

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

*(Ricorribilità degli atti di ricognizione
della nozione di Amministrazioni pubbliche)*

1. Avverso gli atti di ricognizione delle amministrazioni pubbliche operata annualmente dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della

legge 31 dicembre 2009, n. 196 è ammesso ricorso alle Sezioni riunite della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 103, secondo comma, della Costituzione.»

1.0.5000 (testo 2)

AGOSTINI, AZZOLINI

Accolto

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

*(Ricorribilità degli atti di ricognizione
della nozione di Amministrazioni pubbliche)*

1. Avverso gli atti di ricognizione delle amministrazioni pubbliche operata annualmente dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 è ammesso ricorso alle Sezioni riunite della Corte dei conti, in speciale composizione, ai sensi dell'articolo 103, secondo comma, della Costituzione».

1.0.1

GHIGO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Patto regionalizzato)

1. Nell'anno 2013, alle regioni a statuto ordinario, alla Regione siciliana e alla Sardegna, i cui comuni e province sono beneficiari di risorse erariali, è attribuito un contributo, nei limiti di un importo complessivo di 2.000 milioni di euro in misura pari all'83,33 per cento degli spazi finanziari, validi ai fini del patto di stabilità interno, ceduti da ciascuna di esse e attribuiti ai comuni e alle province ricadenti nel proprio territorio nei limiti degli importi indicati per ciascuna regione in base all'accordo da sancire, entro il 30 giugno 2013, in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. n contributo è destinato dalle regioni alla riduzione del debito.

2. La cessione di spazi finanziari di cui al comma 1, nonché l'utilizzo degli stessi da parte dei comuni e delle province avviene ai sensi di quanto disposto dal comma 138 e seguenti dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Ai fini dell'applicazione del comma 1, le regioni defini-

scono criteri e modalità operative previo confronto in sede di Consiglio delle autonomie locali o, ove non istituito, con i rappresentanti regionali delle autonomie locali, e con le Anci e le UPI territoriali. Gli spazi finanziari ceduti da ciascuna regione vengono ripartiti tra i comuni e le Province, al fine di favorire i pagamenti dei residui passivi in conto capitale in favore dei creditori.

3. I criteri per la cessione di spazi finanziari a favore dei comuni e delle Province devono tener conto anche dei seguenti parametri:

- a) rispetto del patto di stabilità nell'anno precedente;
- b) residui passivi in conto capitale effettivamente liquidabili entro l'anno.

4. Ai fini dell'applicazione del comma 1, gli enti locali dichiarano all'ANCI, all'UPI, alle regioni e alle province autonome, entro il 15 luglio 2013, l'entità dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell'anno. Entro il termine del 31 luglio 2013, le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun comune beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica».

1.0.2

SAIA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Patto regionalizzato)

1. Nell'anno 2013, alle regioni a statuto ordinario, alla Regione siciliana e alla Sardegna, i cui comuni e province sono beneficiari di risorse erariali, è attribuito un contributo, nei limiti di un importo complessivo di 2.000 milioni di euro in misura pari all'83,33 per cento degli spazi finanziari, validi ai fini del patto di stabilità interno, ceduti da ciascuna di esse e attribuiti ai comuni e alle province ricadenti nel proprio territorio nei limiti degli importi indicati per ciascuna regione in base all'accordo da sancire, entro il 30 giugno 2013, in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il contributo è destinato dalle regioni alla riduzione del debito.

2. La cessione di spazi finanziari di cui al comma 1, nonché l'utilizzo degli stessi da parte dei comuni e delle Province avviene ai sensi di quanto disposto dal comma 138 e seguenti dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Ai fini dell'applicazione del comma 1, le regioni definiscono criteri e modalità operative previo confronto in sede di Consi-

glio delle autonomie locali o, ove non istituito, con i rappresentanti regionali delle autonomie locali, e con le Anci e le UPI territoriali. Gli spazi finanziari ceduti da ciascuna regione vengono ripartiti tra i comuni e le Province, al fine di favorire i pagamenti dei residui passivi in conto capitale in favore dei creditori.

3. I criteri per la cessione di spazi finanziari a favore dei comuni e delle Province devono tener conto anche dei seguenti parametri

a) Rispetto del patto di stabilità nell'anno precedente

b) Residui passivi in conto capitale effettivamente liquidabili entro l'anno

4. Ai fini dell'applicazione del comma 1, gli enti locali dichiarano all'ANCI, all'UPI, alle regioni e alle province autonome, entro il 15 luglio 2013, l'entità dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell'anno. Entro il termine del 31 luglio 2013, le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun comune beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica».

1.0.3

ALBERTI CASELLATI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(patto regionalizzato)

1. Nell'anno 2013, alle regioni a statuto ordinario, alla Regione siciliana e alla Sardegna, i cui comuni e province sono beneficiari di risorse erariali, è attribuito un contributo, nei limiti di un importo complessivo di 2.000 milioni di euro in misura pari all'83,33 per cento degli spazi finanziari, validi ai fini del patto di stabilità interno, ceduti da ciascuna di esse e attribuiti ai comuni e alle province ricadenti nel proprio territorio nei limiti degli importi indicati per ciascuna regione in base all'accordo da sancire, entro il 30 giugno 2013, in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il contributo è destinato dalle regioni alla riduzione del debito.

2. La cessione di spazi finanziari di cui al comma 1, nonché l'utilizzo degli stessi da parte dei comuni e delle Province avviene ai sensi di quanto disposto dal comma 138 e seguenti dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Ai fini dell'applicazione del comma 1, le regioni definiscono criteri e modalità operative previo confronto in sede di Consiglio delle autonomie locali o, ove non istituito, con i rappresentanti regio-

nali delle autonomie locali, e con le Anci e le UPI territoriali. Gli spazi finanziari ceduti da ciascuna regione vengono ripartiti tra i comuni e le Province, al fine di favorire i pagamenti dei residui passivi in conto capitale in favore dei creditori.

3. I criteri per la cessione di spazi finanziari a favore dei comuni e delle Province devono tener conto anche dei seguenti parametri

- a) Rispetto del patto di stabilità nell'anno precedente
- b) Residui passivi in conto capitale effettivamente liquidabili entro l'anno

4. Ai fini dell'applicazione del comma 1, gli enti locali dichiarano all'ANCI, all'UPI, alle regioni e alle province autonome, entro il 15 luglio 2013, l'entità dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell'anno. Entro il termine del 31 luglio 2013, le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun comune beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica».

1.0.4

FIRRARELLO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Patto regionalizzato)

1. Nell'anno 2013, alle regioni a statuto ordinario, alla Regione siciliana e alla Sardegna, i cui comuni e province sono beneficiari di risorse erariali, è attribuito un contributo, nei limiti di un importo complessivo di 2.000 milioni di euro in misura pari all'83,33 per cento degli spazi finanziari, validi ai fini del patto di stabilità interno, ceduti da ciascuna di esse e attribuiti ai comuni e alle province ricadenti nel proprio territorio nei limiti degli importi indicati per ciascuna regione in base all'accordo da sancire, entro il 30 giugno 2013, in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il contributo è destinato dalle regioni alla riduzione del debito.

2. La cessione di spazi finanziari di cui al comma 1, nonché l'utilizzo degli stessi da parte dei comuni e delle Province avviene ai sensi di quanto disposto dal comma 138 e seguenti dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Ai fini dell'applicazione del comma 1, le regioni definiscono criteri e modalità operative previo confronto in sede di Consiglio delle autonomie locali o, ove non istituito, con i rappresentanti regionali delle autonomie locali, e con le Anci e le UPI territoriali. Gli spazi

finanziari ceduti da ciascuna regione vengono ripartiti tra i comuni e le Province, al fine di favorire i pagamenti dei residui passivi in conto capitale in favore dei creditori.

3. I criteri per la cessione di spazi finanziari a favore dei comuni e delle Province devono tener conto anche dei seguenti parametri

a) Rispetto del patto di stabilità nell'anno precedente

b) Residui passivi in conto capitale effettivamente liquidabili entro l'anno

4. Ai fini dell'applicazione del comma 1, gli enti locali dichiarano all'ANCI, all'UPI, alle regioni e alle province autonome, entro il 15 luglio 2013, «entità dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell'anno. Entro il termine del 31 luglio 2013, le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun comune beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica».

1.0.5

DE ANGELIS

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(patto regionalizzato)

1. Nell'anno 2013, alle regioni a statuto ordinario, alla Regione siciliana e alla Sardegna, i cui comuni e province sono beneficiari di risorse erariali, è attribuito un contributo, nei limiti di un importo complessivo di 2.000 milioni di euro in misura pari all'83,33 per cento degli spazi finanziari, validi ai fini del patto di stabilità interno, ceduti da ciascuna di esse e attribuiti ai comuni e alle province ricadenti nel proprio territorio nei limiti degli importi indicati per ciascuna regione in base all'accordo da sancire, entro il 30 giugno 2013, in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il contributo è destinato dalle regioni alla riduzione del debito.

2. la cessione di spazi finanziari di cui al comma 1, nonché l'utilizzo degli stessi da parte dei comuni e delle Province avviene ai sensi di quanto disposto dal comma 138 e seguenti dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Ai fini dell'applicazione del comma 1, le regioni definiscono criteri e modalità operative previo confronto in sede di Consiglio delle autonomie locali o, ove non istituito, con i rappresentanti regionali delle autonomie locali, e con le Anci e le UPI territoriali. Gli spazi finanziari ceduti da ciascuna regione vengono ripartiti tra i comuni e le

Province, al fine di favorire i pagamenti dei residui passivi in conto capitale in favore dei creditori.

3. I criteri per la cessione di spazi finanziari a favore dei comuni e delle Province devono tener conto anche dei seguenti parametri:

a) Rispetto del patto di stabilità nell'anno precedente

b) Residui passivi in conto capitale effettivamente liquidabili entro l'anno

4. Ai fini dell'applicazione del comma 1, gli enti locali dichiarano all'ANCI, all'UPI, alle regioni e alle province autonome, entro il 15 luglio 2013, l'entità dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell'anno. Entro il termine del 31 luglio 2013, le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun comune beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica».

1.0.6

MUSSO, GUSTAVINO

Respinto

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente :

«Art. 1-bis.

1. Nell'anno 2013, alle regioni a statuto ordinario, alla Regione Sicilia e Sardegna, i cui comuni sono beneficiari di risorse erariali, è attribuito un contributo, nei limiti di un importo complessivo di 1.000 milioni di euro in misura pari all'83,33 per cento degli spazi finanziari, validi ai fini del patto di stabilità interno, ceduti da ciascuna di esse e attribuiti ai comuni ricadenti nel proprio territorio nei limiti degli importi indicati per ciascuna regione in base all'accordo da sancire, entro il 30 giugno 2013, in Conferenza Unificata. Il contributo è destinato dalle regioni alla riduzione del debito. In caso di mancato accordo lo stanziamento è destinato alla riduzione del debito dei comuni con criteri da stabilire in Conferenza Stato città ed autonomie locali.

2. La cessione di spazi finanziari di cui al comma 1, nonché l'utilizzo degli stessi da parte dei comuni, avviene ai sensi di quanto disposto dal comma 138 e seguenti dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Ai fini dell'applicazione del comma 1, in Conferenza Unificata sono definiti i criteri e le modalità di riparto nazionale; le modalità operative sono altresì sancite tramite accordo tra la regione e la corrispondente Anci territoriale. Gli spazi finanziari ceduti da ciascuna regione vengono ripartiti tra i comuni, al fine di favorire i pagamenti dei residui passivi in conto capitale in favore dei creditori.

3. I criteri per la cessione di spazi finanziari a favore dei comuni devono tener conto anche dei seguenti parametri

- a) Rispetto del patto di stabilità nell'anno precedente
- b) Residui passivi in conto capitale effettivamente liquidabili entro l'anno

4. Ai fini dell'applicazione del comma 1, gli enti locali dichiarano all'ANCI, all'UPI, alle regioni e alle province autonome, entro il 15 luglio 2013, l'entità dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell'anno. Entro il termine del 31 luglio 2013, le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun comune beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica».

Conseguentemente, dopo il comma 40 dell'articolo 3, inserire il seguente:

«40-bis. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185, come convertito dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2, sono apportate le seguenti modifiche:

- "alla lettera a), sostituire 12,6 con 22,9;
- alla lettera b), sostituire 11,6 con 21,5;
- alla lettera c), sostituire 10,6 con 19,5;
- alla lettera d), sostituire 9 per cento con 16,5 per cento;
- alla lettera e), sostituire 8 per cento con 14,5 per cento"».

1.0.7

ZANETTA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Patto Regionalizzato)

1. Nell'anno 2013, alle regioni a statuto ordinario, alla Regione siciliana e alla Sardegna, i cui comuni e province sono beneficiari di risorse erariali, è attribuito un contributo, nei limiti di un importo complessivo di 2.000 milioni di euro in misura pari all'83,33 per cento degli spazi finanziari, validi ai fini del patto di stabilità interno, ceduti da ciascuna di esse e attribuiti ai comuni e alle province ricadenti nel proprio territorio nei limiti degli importi indicati per ciascuna regione in base all'accordo da sancire, entro il 30 giugno 2013, in Conferenza permanente per i rapporti tra

lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il contributo è destinato dalle regioni alla riduzione del debito.

2. La cessione di spazi finanziari di cui al comma 1, nonché l'utilizzo degli stessi da parte dei comuni e delle Province avviene ai sensi di quanto disposto dal comma 138 e seguenti dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Ai fini dell'applicazione del comma 1, le regioni definiscono criteri e modalità operative previo confronto in sede di Consiglio delle autonomie locali o, ove non istituito, con i rappresentanti regionali delle autonomie locali, e con le Anci e le UPI territoriali. Gli spazi finanziari ceduti da ciascuna regione vengono ripartiti tra i comuni e le Province, al fine di favorire i pagamenti dei residui passivi in conto capitale in favore dei creditori.

3. I criteri per la cessione di spazi finanziari a favore dei comuni e delle Province devono tener conto anche dei seguenti parametri

a) Rispetto del patto di stabilità nell'anno precedente

b) Residui passivi in conto capitale effettivamente liquidabili entro l'anno

4. Ai fini dell'applicazione del comma 1, gli enti locali dichiarano all'ANCI, all'UPI, alle regioni e alle province autonome, entro il 15 luglio 2013, l'entità dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell'anno. Entro il termine del 31 luglio 2013, le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun comune beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica».

1.0.8

GHIGO, PICHETTO FRATIN

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Ulteriori disposizioni in materia di IPT)

1. All'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1998, n. 446 è apportata la seguente modificazione: dopo il comma 11 è inserito il seguente:

"11-bis. il punto 2 della tabella allegata al dm 27/11/1998 n. 435 è abrogato".

2. Le province autonome di Trento e Bolzano e la Regione Valle d'Aosta assicurano, per l'anno 2012, un concorso alla finanza pubblica, in termini di saldo netto da finanziarie con un ulteriore contributo di

100 milioni di euro ripartito in misura proporzionale sulla base delle maggiori entrate (immatricolazioni), registrate nel 2012 rispetto all'anno 2011, rivenienti nei predetti territori dall'applicazione dell'imposta provinciale di trascrizione (IPT) di cui al decreto ministeriale 27 novembre 1998, n. 435, relativa alla tariffa per gli atti soggetti ad IVA. Per l'anno 2012 il saldo obiettivo relativo al patto di stabilità interno per il comparto delle province è ridotto dell'importo di 100 milioni di euro.

3. Con decreto del ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato Città ed autonomie locali, si provvede alla ripartizione tra le province della riduzione del saldo obiettivo di cui sopra tenendo conto del minor gettito registrato nel 2012 rispetto all'anno 2011 e riveniente nei predetti enti dall'applicazione dell'imposta provinciale di trascrizione (IPT) di cui al decreto ministeriale 27 novembre 1998, n. 435, relativa alla tariffa per gli atti soggetti ad IVA, in misura fissa in luogo della misura determinata secondo i criteri vigenti per gli atti non soggetti ad IVA».

1.0.9

SAIA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Ulteriori disposizioni in materia di IPT)

1. All'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1998, n. 446 è apportata la seguente modificazione: dopo il comma 11, è inserito il seguente:

"11-bis. Il punto 2 della tabella allegata al DM 27/11/1998 n. 435 è abrogato".

2. Le province autonome di Trento e Bolzano e la Regione Valle d'Aosta assicurano, per l'anno 2012, un concorso alla finanza pubblica, in termini di saldo netto da finanziarie con un ulteriore contributo di 100 milioni di euro ripartito in misura proporzionale sulla base delle maggiori entrate (immatricolazioni), registrate nel 2012 rispetto all'anno 2011, rivenienti nei predetti territori dall'applicazione dell'imposta provinciale di trascrizione (IPT) di cui al decreto ministeriale 27 novembre 1998, n. 435, relativa alla tariffa per gli atti soggetti ad IVA. Per l'anno 2012 il saldo obiettivo relativo al patto di stabilità interno per il comparto delle province è ridotto dell'importo di 100 milioni di euro.

3. Con decreto del ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato Città ed autonomie locali, si provvede alla ripar-

tizione tra le province della riduzione del saldo obiettivo di cui sopra tenendo conto del minor gettito registrato nel 2012 rispetto all'anno 2011 e riveniente nei predetti enti dall'applicazione dell'imposta provinciale di trascrizione (IPT) di cui al decreto ministeriale 27 novembre 1998, n.435, relativa alla tariffa per gli atti soggetti ad IVA, in misura fissa in luogo della misura determinata secondo i criteri vigenti per gli atti non soggetti ad IVA.

1.0.10

ALBERTI CASELLATI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Ulteriori disposizioni in materia di IPT)

1. All'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1998, n. 446 è apportata la seguente modificazione: dopo il comma 11 è inserito il seguente:

"11-bis – il punto 2 della tabella allegata al dm 27/11/1998 n. 435 è abrogato".

2. Le province autonome di Trento e Bolzano e la Regione Valle d'Aosta assicurano, per l'anno 2012, un concorso alla finanza pubblica, in termini di saldo netto da finanziarie con un ulteriore contributo di 100 milioni di euro ripartito in misura proporzionale sulla base delle maggiori entrate (immatricolazioni), registrate nel 2012 rispetto all'anno 2011. rivenienti nei predetti territori dall'applicazione dell'imposta provinciale di trascrizione (IPT) di cui al decreto ministeriale 27 novembre 1998, n. 435. relativa alla tariffa per gli atti soggetti ad IVA. Per l'anno 2012 il saldo obiettivo relativo al patto di stabilità interno per il comparto delle province è ridotto dell'importo di 100 milioni di euro.

3. Con decreto del ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato Città ed autonomie locali, si provvede alla ripartizione tra le province della riduzione del saldo obiettivo di cui sopra tenendo conto del minor gettito registrato nel 2012 rispetto all'anno 2011 e riveniente nei predetti enti dall'applicazione dell'imposta provinciale di trascrizione (IPT) di cui al decreto ministeriale 27 novembre 1998, n. 435, relativa alla tariffa per gli atti soggetti ad IVA, in misura fissa in luogo della misura determinata secondo i criteri vigenti per gli atti non soggetti ad IVA».

1.0.11

FIRRARELLO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Ulteriori disposizioni in materia di IPT)

1. All'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1998, n.446 è apportata la seguente modificazione: dopo il comma 11 è inserito il seguente:

"11-bis – il punto 2 della tabella allegata al dm 27/11/1998 n. 435 è abrogato".

2. Le province autonome di Trento e Bolzano e la Regione Valle d'Aosta assicurano, per l'anno 2012, un concorso alla finanza pubblica, in termini di saldo netto da finanziarie con un ulteriore contributo di 100 milioni di euro ripartito in misura proporzionale sulla base delle maggiori entrate (immatricolazioni), registrate nel 2012 rispetto all'anno 2011, rivenienti nei predetti territori dall'applicazione dell'imposta provinciale di trascrizione (IPT) di cui al decreto ministeriale 27 novembre 1998, n. 435, relativa alla tariffa per gli atti soggetti ad IVA. Per l'anno 2012 il saldo obiettivo relativo al patto di stabilità interno per il comparto delle province è ridotto dell'importo di 100 milioni di euro.

3. Con decreto del ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato Città ed autonomie locali, si provvede alla ripartizione tra le province della riduzione del saldo obiettivo di cui sopra tenendo conto del minor gettito registrato nel 2012 rispetto all'anno 2011 e riveniente nei predetti enti dall'applicazione dell'imposta provinciale di trascrizione (IPI) di cui al decreto ministeriale 27 novembre 1998, n. 435, relativa alla tariffa per gli atti soggetti ad IVA, in misura fissa in luogo della misura determinata secondo i criteri vigenti per gli atti non soggetti ad IVA».

1.0.12

DE ANGELIS

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Ulteriori disposizioni in materia di IPT)

1. All'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1998, n. 446 è apportata la seguente modificazione: dopo il comma 11 è inserito il seguente:

"11-bis – il punto 2 della tabella allegata al dm 27/11/1998 n. 435 è abrogato".

2. Le province autonome di Trento e Bolzano e la Regione Valle d'Aosta assicurano, per l'anno 2012, un concorso alla finanza pubblica, in termini di saldo netto da finanziarie con un ulteriore contributo di 100 milioni di euro ripartito in misura proporzionale sulla base delle maggiori entrate (immatricolazioni), registrate nel 2012 rispetto all'anno 2011, rivenienti nei predetti territori dall'applicazione dell'imposta provinciale di trascrizione (IPT) di cui al decreto ministeriale 27 novembre 1998, n. 435, relativa alla tariffa per gli atti soggetti ad IVA. Per l'anno 2012 il saldo obiettivo relativo al patto di stabilità interno per il comparto delle province è ridotto dell'importo di 100 milioni di euro.

3. Con decreto del ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato Città ed autonomie locali, si provvede alla ripartizione tra le province della riduzione del saldo obiettivo di cui sopra tenendo conto del minor gettito registrato nel 2012 rispetto all'anno 2011 e riveniente nei predetti enti dall'applicazione dell'imposta provinciale di trascrizione (IPT) di cui al decreto ministeriale 27 novembre 1998, n. 435, relativa alla tariffa per gli atti soggetti ad IVA, in misura fissa in luogo della misura determinata secondo i criteri vigenti per gli atti non soggetti ad IVA».

1.0.13

MERCATALI, ANDRIA, BOSONE, Mauro Maria MARINO, MONGIELLO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Ulteriori disposizioni in materia di IPT)

1. All'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1998, n. 446, dopo il comma 11 è inserito il seguente:

"11-bis – il punto 2 della tabella allegata al dm 27/11/1998 n. 435 è abrogato.

2. Le province autonome di Trento e Bolzano e la Regione Valle d'Aosta assicurano, per l'anno 2012, un concorso alla finanza pubblica, in termini di saldo netto da finanziarie con un ulteriore contributo di 100 milioni di euro ripartito in misura proporzionale sulla base delle maggiori entrate (immatricolazioni), registrate nel 2012 rispetto all'anno 2011, rivenienti nei predetti territori dall'applicazione dell'imposta provinciale di trascrizione (IPT) di cui al decreto ministeriale 27 novembre 1998, n. 435, relativa alla tariffa per gli atti soggetti ad IVA. Per l'anno 2012 il saldo obiettivo relativo al patto di stabilità interno per il comparto delle province è ridotto dell'importo di 100 milioni di euro.

3. Con decreto del ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato Città ed autonomie locali, si provvede alla ripartizione tra le province della riduzione del saldo obiettivo di cui sopra tenendo conto del minor gettito registrato nel 2012 rispetto all'anno 2011 e riveniente nei predetti enti dall'applicazione dell'imposta provinciale di trascrizione (IPT) di cui al decreto ministeriale 27 novembre 1998, n. 435, relativa alla tariffa per gli atti soggetti ad IVA, in misura fissa in luogo della misura determinata secondo i criteri vigenti per gli atti non soggetti ad IVA».

1.0.14

ZANETTA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Ulteriori disposizioni in materia di IPT)

1. All'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1998, n. 446 è apportata la seguente modificazione: dopo il comma 11 è inserito il seguente:

"11-bis – il punto 2 della tabella allegata al dm 27/11/1998, n. 435 è abrogato".

2. Le province autonome di Trento e Bolzano e la Regione Valle d'Aosta assicurano, per l'anno 2012, un concorso alla finanza pubblica, in termini di saldo netto da finanziarie con un ulteriore contributo di 100 milioni di euro ripartito in misura proporzionale sulla base delle maggiori entrate (immatricolazioni), registrate nel 2012 rispetto all'anno 2011, rivenienti nei predetti territori dall'applicazione dell'imposta provinciale di trascrizione (IP1) di cui al decreto ministeriale 27 novembre 1998, n. 435, relativa alla tariffa per gli atti soggetti ad IV A. Per l'anno 2012 il saldo obiettivo relativo al patto di stabilità interno per il comparto delle province è ridotto dell'importo di 100 milioni di euro.

3. Con decreto del ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato Città ed autonomie locali, si provvede alla ripartizione tra le province della riduzione del saldo obiettivo di cui sopra tenendo conto del minor gettito registrato nel 2012 rispetto all'anno 2011 e riveniente nei predetti enti dall'applicazione dell'imposta provinciale di trascrizione (IP1) di cui al decreto ministeriale 27 novembre 1998, n. 435, relativa alla tariffa per gli atti soggetti ad IVA, in misura fissa in luogo della misura determinata secondo i criteri vigenti per gli atti non soggetti ad IVA».

1.0.15

GHIGO, PICHETTO FRATIN

Ritirato

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disciplina dell'addizionale provinciale al tributo ambientale - Tares)

1. Dopo il comma 28 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 aggiungere i seguenti.:

"28-bis. I comuni riscuotono il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui al comma 28 contestualmente al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), di cui al comma 1 e devono riversare quanto riscosso nel conto di tesoreria di ciascuna Provincia destinataria in quattro rate trimestrali. Le somme incassate in ciascun trimestre sono versate direttamente alla tesoreria della Provincia in quattro rate da riversarsi entro i mesi di aprile, luglio, ottobre e gennaio. Ciascun versamento deve comprendere tutti gli importi riscossi, nonché le quote di tributo provinciale incassate in relazione all'attività di accertamento esperita dai comuni ai fini della riscossione di imposte, tariffe e tributi relativi ad anni precedenti che costituiscono base imponibile per il computo del suddetto tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente.

28-ter. Al comune spetta una commissione, posta a carico della Provincia impositrice del tributo ambientale, nella misura dello 0,30% delle somme riscosse e riversate alla Provincia, senza importi minimi e massimi; nessuna commissione è dovuta per attività o spese sostenute ai fini del rimborso o del recupero (anche in contenzioso) del tributo provinciale; il Comune trattiene direttamente la commissione in sede di effettuazione di ciascun versamento trimestrale.

Al fine di consentire alla Provincia il riscontro sui versamenti ricevuti, il Comune deve compilare e inviare alla Provincia, contestualmente all'effettuazione dei singoli versamenti trimestrali un prospetto, sottoscritto dal funzionario responsabile ai sensi del comma 35, contenente le informazioni di dettaglio relative al versamento effettuato, con separata evidenza delle commissioni trattenute e dei versamenti relativi ad annualità precedenti, ed eventuali rettifiche degli importi. 28-quater. Il Comune, ai fini della riscossione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, assume la qualità di agente contabile e come tale deve presentare alla Provincia entro il 31 gennaio di ogni anno, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il proprio rendiconto di gestione relativo all'anno precedente, al fine di consentire la parificazione generale delle somme ri-

versate alla Provincia a titolo di tributo ambientale per l'anno precedente."

28-quinquies. Le disposizioni dei commi *28-bis*, *28-ter* e *28-quater* si applicano, per quanto compatibili, anche agli eventuali soggetti terzi che per effetto delle scelte organizzative comunali risultino affidatari del servizio di gestione e/o riscossione del tributo di cui al presente articolo e dei conseguenti obblighi inerenti il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente"».

1.0.16

SAIA

Respinto

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disciplina dell'addizionale provinciale al tributo ambientale - Tares)

1. Dopo il comma 28 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 aggiungere i seguenti:

"28-bis. I comuni riscuotono il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui al comma 28 contestualmente al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), di cui al comma 1 e devono riversare quanto riscosso nel conto di tesoreria di ciascuna Provincia destinataria in quattro rate trimestrali. Le somme incassate in ciascun trimestre sono versate direttamente alla tesoreria della Provincia in quattro rate da riversarsi entro i mesi di aprile, luglio, ottobre e gennaio. Ciascun versamento deve comprendere tutti gli importi riscossi, nonché le quote di tributo provinciale incassate in relazione all'attività di accertamento esperita dai comuni ai fini della riscossione di imposte, tariffe e tributi relativi ad anni precedenti che costituiscono base imponibile per il computo del suddetto tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente.

28-ter. Al comune spetta una commissione, posta a carico della Provincia impositrice del tributo ambientale, nella misura dello 0,30% delle somme rimosse e riversate alla Provincia, senza importi minimi e massimi; nessuna commissione è dovuta per attività o spese sostenute ai fini del rimborso o del recupero (anche in contenzioso) del tributo provinciale; il Comune trattiene direttamente la commissione in sede di effettuazione di ciascun versamento trimestrale. Al fine di consentire alla Provincia il riscontro sui versamenti ricevuti, il Comune deve compilare e inviare alla Provincia, contestualmente all'effettuazione dei singoli versamenti trimestrali un prospetto, sottoscritto dal funzionario responsabile

ai sensi del comma 35, contenente le informazioni di dettaglio relative al versamento effettuato, con separata evidenza delle commissioni trattenute e dei versamenti relativi ad annualità precedenti, ed eventuali rettifiche degli importi.

28-quater. 11 Comune, ai fini della riscossione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, assume la qualità di agente contabile e come tale deve presentare alla Provincia entro il 31 gennaio di ogni anno, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il proprio rendiconto di gestione relativo all'anno precedente, al fine di consentire la parificazione generale delle somme riversate alla Provincia a titolo di tributo ambientale per l'anno precedente.

28-quinquies. Le disposizioni dei commi *28-bis*, *28-ter* e *28-quater* si applicano, per quanto compatibili, anche agli eventuali soggetti terzi che per effetto delle scelte organizzative comunali risultino affidatari del servizio di gestione e/o riscossione del tributo di cui al presente articolo e dei conseguenti obblighi inerenti il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente"».

1.0.17

ALBERTI CASELLATI

Respinto

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disciplina dell'addizionale provinciale al tributo ambientale – Tares)

1. Dopo il comma 28 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 aggiungere i seguenti:

28-bis. I comuni riscuotono il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui al comma 28 contestualmente al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), di cui al comma 1 e devono riversare quanto riscosso nel conto di tesoreria di ciascuna Provincia destinataria in quattro rate trimestrali. Le somme incassate in ciascun trimestre sono versate direttamente alla tesoreria della Provincia in quattro rate da riversarsi entro i mesi di aprile, luglio, ottobre e gennaio. Ciascun versamento deve comprendere tutti gli importi riscossi, nonché le quote di tributo provinciale incassate in relazione all'attività di accertamento esperita dai comuni ai fini della riscossione di imposte, tariffe e tributi relativi ad anni precedenti che costituiscono base imponibile per il computo del suddetto tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente.

28-ter. Al comune spetta una commissione, posta a carico della Provincia impositrice del tributo ambientale, nella misura dello 0,30 per cento delle somme riscosse e riversate alla Provincia, senza importi minimi e massimi; nessuna commissione è dovuta per attività o spese sostenute ai fini del rimborso o del recupero (anche in contenzioso) del tributo provinciale; il Comune trattiene direttamente la commissione in sede di effettuazione di ciascun versamento trimestrale.

Al fine di consentire alla Provincia il riscontro sui versamenti ricevuti, il Comune deve compilare e inviare alla Provincia, contestualmente all'effettuazione dei singoli versamenti trimestrali un prospetto, sottoscritto dal funzionario responsabile ai sensi del comma 35, contenente le informazioni di dettaglio relative al versamento effettuato, con separata evidenza delle commissioni trattenute e dei versamenti relativi ad annualità precedenti, ed eventuali rettifiche degli importi.

28-quater. Il Comune, ai fini della riscossione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, assume la qualità di agente contabile e come tale deve presentare alla Provincia entro il 31 gennaio di ogni anno, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il proprio rendiconto di gestione relativo all'anno precedente, al fine di consentire la parificazione generale delle somme riversate alla Provincia a titolo di tributo ambientale per l'anno precedente.

28-quinquies. Le disposizioni dei commi 28-bis, 28-ter e 28-quater si applicano, per quanto compatibili, anche agli eventuali soggetti terzi che per effetto delle scelte organizzative comunali risultino affidatari del servizio di gestione e/o riscossione del tributo di cui al presente articolo e dei conseguenti obblighi inerenti il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente».

1.0.18

FIRRARELLO

Respinto

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disciplina dell'addizionale provinciale al tributo ambientale – Tares)

1. Dopo il comma 28 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 aggiungere i seguenti:

28-bis. I comuni riscuotono il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui al comma 28 contestualmente al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), di

cui al comma 1 e devono riversare quanto riscosso nel conto di tesoreria di ciascuna Provincia destinataria in quattro rate trimestrali. Le somme incassate in ciascun trimestre sono versate direttamente alla tesoreria della Provincia in quattro rate da riversarsi entro i mesi di aprile, luglio, ottobre e gennaio. Ciascun versamento deve comprendere tutti gli importi riscossi, nonché le quote di tributo provinciale incassate in relazione all'attività di accertamento esperita dai comuni ai fini della riscossione di imposte, tariffe e tributi relativi ad anni precedenti che costituiscono base imponibile per il computo del suddetto tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente.

28-ter. Al comune spetta una commissione, posta a carico della Provincia impositrice del tributo ambientale, nella misura dello 0,30 per cento delle somme riscosse e riversate alla Provincia, senza importi minimi e massimi; nessuna commissione è dovuta per attività o spese sostenute ai fini del rimborso o del recupero (anche in contenzioso) del tributo provinciale; il Comune trattiene direttamente la commissione in sede di effettuazione di ciascun versamento trimestrale. Al fine di consentire alla Provincia il riscontro sui versamenti ricevuti, il Comune deve compilare e inviare alla Provincia, contestualmente all'effettuazione dei singoli versamenti trimestrali un prospetto, sottoscritto dal funzionario responsabile ai sensi del comma 35, contenente le informazioni di dettaglio relative al versamento effettuato, con separata evidenza delle commissioni trattenute e dei versamenti relativi ad annualità precedenti, ed eventuali rettifiche degli importi.

28-quater. Il Comune, ai fini della riscossione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, assume la qualità di agente contabile e come tale deve presentare alla Provincia entro il 31 gennaio di ogni anno, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il proprio rendiconto di gestione relativo all'anno precedente, al fine di consentire la parificazione generale delle somme riversate alla Provincia a titolo di tributo ambientale per l'anno precedente.

28-quinquies. Le disposizioni dei commi *28-bis*, *28-ter* e *28-quater* si applicano, per quanto compatibili, anche agli eventuali soggetti terzi che per effetto delle scelte organizzative comunali risultino affidatari del servizio di gestione e/o riscossione del tributo di cui al presente articolo e dei conseguenti obblighi inerenti il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente».

1.0.19

MERCATALI, ANDRIA, BOSONE, Mauro Maria MARINO, MONGIELLO

Respinto

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disciplina dell'addizionale provinciale al tributo ambientale – Tares)

1. Dopo il comma 28 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 aggiungere i seguenti:

«28-bis. I comuni riscuotono il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui al comma 28 contestualmente al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), di cui al comma 1 e devono riversare quanto riscosso nel conto di tesoreria di ciascuna Provincia destinataria in quattro rate trimestrali. Le somme incassate in ciascun trimestre sono versate direttamente alla tesoreria della Provincia in quattro rate da riversarsi entro i mesi di aprile, luglio, ottobre e gennaio. Ciascun versamento deve comprendere tutti gli importi riscossi, nonché le quote di tributo provinciale incassate in relazione all'attività di accertamento esperita dai comuni ai fini della riscossione di imposte, tariffe e tributi relativi ad anni precedenti che costituiscono base imponibile per il computo del suddetto tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente.

28-ter. Al comune spetta una commissione, posta a carico della Provincia impositrice del tributo ambientale, nella misura dello 0,30 per cento delle somme riscosse e riversate alla Provincia, senza importi minimi e massimi; nessuna commissione è dovuta per attività o spese sostenute ai fini del rimborso o del recupero (anche in contenzioso) del tributo provinciale; il Comune trattiene direttamente la commissione in sede di effettuazione di ciascun versamento trimestrale.

Al fine di consentire alla Provincia il riscontro sui versamenti ricevuti, il Comune deve compilare e inviare alla Provincia, contestualmente all'effettuazione dei singoli versamenti trimestrali un prospetto, sottoscritto dal funzionario responsabile ai sensi del comma 35, contenente le informazioni di dettaglio relative al versamento effettuato, con separata evidenza delle commissioni trattenute e dei versamenti relativi ad annualità precedenti, ed eventuali rettifiche degli importi.

28-quater. Il Comune, ai fini della riscossione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, assume la qualità di agente contabile e come tale deve presentare alla Provincia entro il 31 gennaio di ogni anno, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il proprio rendiconto di gestione relativo all'anno precedente, al fine di consentire la parificazione generale

delle somme riversate alla Provincia a titolo di tributo ambientale per l'anno precedente.

28-quinquies. Le disposizioni dei commi *28-bis*, *28-ter* e *28-quater* si applicano, per quanto compatibili, anche agli eventuali soggetti terzi che per effetto delle scelte organizzative comunali risultino affidatari del servizio di gestione e/o riscossione del tributo di cui al presente articolo e dei conseguenti obblighi inerenti il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente».

1.0.20

FIRRARELLO

Respinto

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disciplina dell'addizionale provinciale al tributo ambientale - Tares)

1. Dopo il comma 28 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 aggiungere i seguenti:

«*28-bis.* I comuni riscuotono il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui al comma 28 contestualmente al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), di cui al comma 1 e devono riversare quanto riscosso nel conto di tesoreria di ciascuna Provincia destinataria in quattro rate trimestrali. Le somme incassate in ciascun trimestre sono versate direttamente alla tesoreria della Provincia in quattro rate da riversarsi entro i mesi di aprile, luglio, ottobre e gennaio. Ciascun versamento deve comprendere tutti gli importi riscossi, nonché le quote di tributo provinciale incassate in relazione all'attività di accertamento esperita dai comuni ai fini della riscossione di imposte, tariffe e tributi relativi ad anni precedenti che costituiscono base imponibile per il computo del suddetto tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente.

28-ter. Al comune spetta una commissione, posta a carico della Provincia impositrice del tributo ambientale, nella misura dello 0,30 per cento delle somme riscosse e riversate alla Provincia, senza importi minimi e massimi; nessuna commissione è dovuta per attività o spese sostenute ai fini del rimborso o del recupero (anche in contenzioso) del tributo provinciale; il Comune trattiene direttamente la commissione in sede di effettuazione di ciascun versamento trimestrale.

Al fine di consentire alla Provincia il riscontro sui versamenti ricevuti, il Comune deve compilare e inviare alla Provincia, contestualmente all'effettuazione dei singoli versamenti trimestrali un prospetto, sotto-

scritto dal funzionario responsabile ai sensi del comma 35, contenente le informazioni di dettaglio relative al versamento effettuato, con separata evidenza delle commissioni trattenute e dei versamenti relativi ad annualità precedenti, ed eventuali rettifiche degli importi.

28-quater. Il Comune, ai fini della riscossione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, assume la qualità di agente contabile e come tale deve presentare alla Provincia entro il 31 gennaio di ogni anno, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il proprio rendiconto di gestione relativo all'anno precedente, al fine di consentire la parificazione generale delle somme riversate alla Provincia a titolo di tributo ambientale per l'anno precedente.

28-quinquies. Le disposizioni dei commi *28-bis*, *28-ter* e *28-quater* si applicano, per quanto compatibili, anche agli eventuali soggetti terzi che per effetto delle scelte organizzative comunali risultino affidatari del servizio di gestione e/o riscossione del tributo di cui al presente articolo e dei conseguenti obblighi inerenti il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente».

1.0.21

DE ANGELIS

Respinto

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

«Art.1-bis.

(Disciplina dell'addizionale provinciale al tributo ambientale - Tares)

1. Dopo il comma 28 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 aggiungere i seguenti:

28-bis. I comuni riscuotono il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui al comma 28 contestualmente al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), di cui al comma 1 e devono riversare quanto riscosso nel conto di tesoreria di ciascuna Provincia destinataria in quattro rate trimestrali. Le somme incassate in ciascun trimestre sono versate direttamente alla tesoreria della Provincia in quattro rate da riversarsi entro i mesi di aprile, luglio, ottobre e gennaio. Ciascun versamento deve comprendere tutti gli importi riscossi, nonché le quote di tributo provinciale incassate in relazione all'attività di accertamento esperita dai comuni ai fini della riscossione di imposte, tariffe e tributi relativi ad anni precedenti che costituiscono base imponibile per il computo del suddetto tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente.

28-ter. Al comune spetta una commissione, posta a carico della Provincia impositrice del tributo ambientale nella misura dello 0,30 per cento delle somme riscosse e riversate alla Provincia, senza importi minimi e massimi; nessuna commissione è dovuta per attività o spese sostenute ai fini del rimborso o del recupero (anche in contenzioso) del tributo provinciale; il Comune trattiene direttamente la commissione in sede di effettuazione di ciascun versamento trimestrale.

Al fine di consentire alla Provincia il riscontro sui versamenti ricevuti, il Comune deve compilare e inviare alla Provincia, contestualmente all'effettuazione dei singoli versamenti trimestrali III prospetto, sottoscritto dal funzionario responsabile ai sensi del comma 35, contenente le informazioni di dettaglio relative al versamento effettuato, con separata evidenza delle commissioni trattenute e dei versamenti relativi ad annualità precedenti, ed eventuali rettifiche degli importi.

28-quater. Il Comune, ai fini della riscossione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, assume la qualità di agente contabile e come tale deve presentare alla provincia entro il 31 gennaio di ogni anno, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il proprio rendiconto di gestione relativo all'anno precedente, al fine di consentire la parificazione generale delle somme riversate alla Provincia a titolo di tributo ambientale per l'anno precedente.

28-quinquies. Le disposizioni dei commi 28-bis, 28-ter e 28-quater si applicano, per quanto compatibili, anche agli eventuali soggetti terzi che per effetto delle scelte organizzative comunali risultino affidatari del servizio di gestione e/o riscossione del tributo di cui al presente articolo e dei conseguenti obblighi inerenti il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente».

1.0.22

ZANETTA

Respinto

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disciplina dell'addizionale provinciale al tributo ambientale - Tares)

1. Dopo il comma 28 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 aggiungere i seguenti:

28-bis. I comuni riscuotono il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui al comma 28 contestualmente al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), di

cui al comma 1 e devono riversare quanto riscosso nel conto di tesoreria di ciascuna Provincia destinataria in quattro rate trimestrali. Le somme incassate in ciascun trimestre sono versate direttamente alla tesoreria della Provincia in quattro rate da riversarsi entro i mesi di aprile, luglio, ottobre e gennaio. Ciascun versamento deve comprendere tutti gli importi riscossi, nonché le quote di tributo provinciale incassate in relazione all'attività di accertamento esperita dai comuni ai fini della riscossione di imposte, tariffe e tributi relativi ad anni precedenti che costituiscono base imponibile per il computo del suddetto tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente.

28-ter. Al comune spetta, una commissione, posta a carico della Provincia impositrice del tributo ambientale, nella misura dello 0,30010 delle somme riscosse e riversate alla Provincia, senza importi minimi e massimi; nessuna commissione è dovuta per attività o spese sostenute ai fini del rimborso o del recupero (anche in contenzioso) del tributo provinciale; il Comune trattiene direttamente la commissione in sede di effettuazione di ciascun versamento trimestrale.

Al fine di consentire alla Provincia il riscontro sui versamenti ricevuti, il Comune deve compilare e inviare alla Provincia, contestualmente all'effettuazione dei singoli versamenti trimestrali un prospetto, sottoscritto dal funzionario responsabile ai sensi del comma 35, contenente le informazioni di dettaglio relative al versamento effettuato, con separata evidenza delle commissioni trattenute e dei versamenti relativi ad annualità precedenti, ed eventuali rettifiche degli importi.

28-quater. Il Comune, ai fini della riscossione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, assume la qualità di agente contabile e come tale deve presentare alla Provincia entro il 31 gennaio di ogni anno, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il proprio rendiconto di gestione relativo all'anno precedente, al fine di consentire la parificazione generale delle somme riversate alla Provincia a titolo di tributo ambientale per l'anno precedente.

28-quinquies. Le disposizioni dei commi *28-bis*, *28-ter* e *28-quater* si applicano, per quanto compatibili, anche agli eventuali soggetti terzi che per effetto delle scelte organizzative comunali risultino affidatari del servizio di gestione e/o riscossione del tributo di cui ai presente articolo e dei conseguenti obblighi inerenti il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente».

1.0.23

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Respinto

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.*(Disciplina della riscossione degli enti locali)*

1. A decorrere dal 1 luglio 2013, l'accertamento e la riscossione delle entrate degli enti locali, nonché le attività connesse o complementari, sono effettuate direttamente dell'ente locale ovvero, dai soggetti di cui all'articolo 52 comma 5 lettera *b*) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni nel rispetto della normativa In tema di appalto di servizi.

2. A decorrere dal termine di cui al comma 1 la riscossione dell'Imposta municipale unica (IMU) e del tributo comunale sui rifiuti (TARES), se affidata al soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera *b*) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, deve avvenire su conti correnti bancari o postali, dedicati e vincolati, intestati all'Ente ereditore. Gli enti intestatari dei conti, entro il giorno 10 di ogni mese, stornano, a favore dei differenti soggetti beneficiari, ivi incluso il soggetto affidatario, le competenze ad essi spettanti per effetto delle somme accreditate sul conti di riscossione nel mese precedente, sulla base della rendicontazione del soggetto affidatario.

3. Con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro il termine di cui al comma 1, sono adottati:

a) un codice deontologico del soggetti affidatari del servizi di riscossione e dei funzionari responsabili della riscossione;

b) la revisione dei criteri per l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, Incluse le cause di incompatibilità per I rappresentanti legali, amministratori o componenti degli organi di controllo interni dei soggetti affidatari del servizi;

c) e linee guida per la redazione di capitolati di gara e per la formulazione del contratti di affidamento o di servizio, con l'introduzione di adeguati strumenti di controllo, anche ispettivo e la pubblicizzazione dei principali elementi dei contratti stipulati.

4. Fino alla data di emanazione dei decreti di cui al comma 4 restano valide ed efficaci le norme vigenti».

1.0.24

MUSSO, GUSTAVINO

Respinto

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 13 del decreto-legge 201 del 2011, dopo il comma 11, inserire i seguenti:

"11-bis. Dall'anno 2013 si applicano le seguenti disposizioni:

a) è abrogata la riserva statale sul gettito dell'imposta municipale propria di cui al comma 11, ad eccezione di quanto previsto dal comma 11-ter;

b) aall'anno 2013 una percentuale del gettito IMU ad aliquota base, calcolato in riferimento alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, da determinarsi previo accordo in sede di conferenza stato città ed autonomie locali, è devoluta al Fondo perequativo comunale istituito presso il Ministero dell'interno, ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 42 del 2009;

c) n fondo di cui alla lettera b) assicura il finanziamento delle funzioni fondamentali e la perequazione delle capacità fiscali in applicazione dei principi contenuti nella legge 42 del 2009; fino alla piena individuazione dei fabbisogni *standard*, la spesa per funzioni fondamentali è garantita in riferimento ai livelli attuali ed ai dati disponibili;

d) in ogni caso la dotazione di risorse ad aliquota base, per singolo comune, deve variare gradualmente, in modo da assicurare la sostenibilità finanziaria;

e) le quote assegnate a ciascun comune sono individuate attraverso apposito accordo da definire presso la conferenza stato città ed autonomie locali entro e non oltre il 30 ottobre dell'anno precedente e recepito da un decreto del ministero dell'interno da emanarsi, sentito il ministero dell'economia, entro il 30 novembre. Per l'anno 2013 tali termini sono prorogati di 120 giorni.

11-ter. Sugli immobili classificati nelle categorie catastali del gruppo D l'imposta municipale propria si applica secondo le seguenti disposizioni:

a) l'aliquota di base dell'imposta riservata allo Stato è stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanarsi contestualmente al provvedimento di cui al comma 11-bis, lettera e); al gettito derivante da questa fattispecie non si applica il comma 11-bis;

b) l'aliquota di base dell'imposta riservata al comune è parimenti determinata dal provvedimento di cui alla precedente lettera a); il comune può modificare l'aliquota stessa, in aumento fino allo 0,3 per cento e in diminuzione fino all'annullamento;

c) per tutti gli altri aspetti si applica la disciplina di cui al presente articolo"».

Conseguentemente, dopo il comma 40 dell'articolo 3, inserire il seguente:

«40-bis. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2000, n. 185, come convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modifiche:

- alla lettera a), sostituire 12,6 con 22,9;
- alla lettera b), sostituire 11,6 con 21,5;
- alla lettera c), sostituire 10,6 con 19,5;
- alla lettera d), sostituire 9 per cento con 16,5 per cento;
- alla lettera e), sostituire 8 per cento con 14,5 per cento».

1.0.25

VACCARI, MONTANI

Ritirato

Dopo l'articolo 1, aggiungere i seguenti:

«Art. 1-bis.

(Comuni montani svantaggiati)

1. Ai soli fini dell'articolo 2, con decreto del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, sono definiti i criteri per l'individuazione dei comuni montani svantaggiati.

2. Le regioni, in attuazione dei criteri definiti dal decreto di cui al comma 1, entro i trenta giorni successivi alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, provvedono alla classificazione del rispettivo territorio montano.

3. Ai fini dell'individuazione di cui al comma 1, il decreto provvede al riconoscimento, come comuni montani svantaggiati, dei comuni classificati interamente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e caratterizzati alternativamente da:

a) posizionamento di almeno il 70 per cento del territorio comunale al di sopra dei 400 metri di altitudine sul livello del mare;

b) posizionamento di almeno il 40 per cento del territorio comunale al di sopra dei 400 metri di altitudine sul livello del mare e presenza in almeno il 30 per cento del territorio comunale di una pendenza superiore al 20 per cento.

4. Ai fini dell'individuazione come comune montano svantaggiato è richiesta, oltre ai requisiti di cui al comma 3, la sussistenza di particolari situazioni di svantaggio sociale ed economico misurato mediante indicatori rappresentativi delle condizioni geomorfologiche, socio demografiche ed economiche del territori interessati.

5 I criteri per gli indicatori di cui al comma precedente sono:

- a) classi di ampiezza democratica;
- b) quota altimetrica;
- c) livello di spopolamento tra due censimenti;
- d) incidenza della popolazione anziana sulla popolazione totale;
- e) numero di addetti rapportati alla popolazione.

Art. 1-ter.

(Progetti per lo sviluppo dei comuni montani svantaggiati)

1. A decorrere dall'anno 2013, è istituito il Fondo nazionale integrativo per i comuni montani svantaggiati, con una dotazione pari a 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013 da destinare al finanziamento dei progetti di cui al comma 3.

2. All'individuazione del progetti di cui al comma 3, che devono avere carattere straordinario e non possono riferirsi alle attività svolte in via ordinaria dagli enti Interessati, si provvede, entro il 30 marzo di ciascun anno, con decreto del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Lo schema del decreto è trasmesso alle Camere per l'acquisizione del pareri delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, da esprimere entro trenta giorni dalla trasmissione. Qualora Il Governo non intenda attenersi alle condizioni contenute nei pareri, lo schema è nuovamente trasmesso alle Camere, corredato di una relazione, per l'acquisizione di un nuovo parere delle medesime Commissioni, da esprimere entro i successivi quindici giorni. Decorso il termine di cui al precedente periodo, il decreto può essere comunque adottato.

3. Il decreto di cui al comma 2 provvede, nei limiti delle disponibilità finanziarie del Fondo di cui al comma 1, al finanziamento in favore dei comuni montani svantaggiati, come individuati ai sensi dell'articolo 1, di progetti di sviluppo socio-economico, anche a carattere pluriennale, rientranti tra le seguenti tipologie:

- a) servizi socio-sanitari e servizi di assistenza sociale;

b) servizi scolastici; valorizzazione delle risorse energetiche e idriche; incentivi per l'utilizzo dei territori incolti di montagna e per l'accesso dei giovani alle attività agricole, nonché per l'agricoltura di montagna; sviluppo del sistema agrituristico, del turismo montano e degli sport di montagna; valorizzazione della filiera forestale e valorizzazione delle biomasse a fini energetici; interventi per la salvaguardia dei prati destinati a pascolo;

c) servizi di trasporto per favorire l'accesso ai servizi pubblici;

d) servizi di raccolta differenziata e di smaltimento rifiuti;

e) miglioramento della viabilità comunale e intercomunale;

f) diffusione dell'informatizzazione ed implementazione dei servizi di *e-government*;

g) servizi di telecomunicazione;

h) progettazione e realizzazione di interventi per la valorizzazione e salvaguardia dell'ambiente e la promozione dell'uso delle energie alternative;

i) promozione del turismo, del settore primario, delle attività artigianali tradizionali e del commercio dei prodotti di prima necessità;

l) sportello unico per le imprese e servizi di orientamento all'accesso ai fondi comunitari, nazionali, regionali, provinciali o comunali a sostegno delle iniziative imprenditoriali.

4. All'onere derivante dal comma 1, pari a 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma "fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.0.26

MUSSO, GUSTAVINO

Respinto

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 16 del decreto-legge 95 del 2012, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

"6-bis. Per l'anno 2012 e 2013, ai comuni assoggettati alle regole del patto di stabilità interno, non si applica la riduzione di cui al comma 6.

Gli importi delle riduzioni da imputare a ciascun comune, definiti mediante i meccanismi di cui al secondo e terzo periodo del comma 6, non sono validi ai fini del patto di stabilità interno e sono utilizzati esclusivamente l'estinzione anticipata o riduzione del debito, inclusi gli eventuali indennizzi dovuti. Le risorse non utilizzate nel corso dell'anno, per l'estinzione anticipata o riduzione del debito sono recuperate nell'anno successivo con le modalità di cui al comma 6. A tale fine i comuni comunicano al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio del 31 marzo e secondo le modalità definite con decreto del Ministero dell'interno da adottare entro il 31 gennaio 2013, l'importo non utilizzato per l'estinzione anticipata o riduzione del debito. In caso di mancata comunicazione da parte dei comuni entro il predetto termine perentorio il recupero è effettuato nell'anno successivo per un importo pari al totale del valore della riduzione non operata. Nell'anno successivo l'obiettivo del patto di stabilità interno di ciascun ente è migliorato di un importo pari al recupero effettuato dal Ministero dell'interno nel medesimo anno"».

Conseguentemente, dopo il comma 40 dell'articolo 3, inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, come convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modifiche:

- alla lettera *a*), sostituire 12,6 con 12,9;
- alla lettera *b*), sostituire 11,6 con 21,5;
- alla lettera *c*), sostituire 10,6 con 19,5;
- alla lettera *d*), sostituire 9 per cento con 16,5 per cento;
- alla lettera *e*), sostituire 8 per cento con 14,5 per cento».

1.0.27

MUSSO, GUSTAVINO

Respinto

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

1. All'articolo 16 del decreto-legge 95 del 2012, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

"6-bis. Per 2013 ai comuni assoggettati alle regole del patto di stabilità interno, non si applica la riduzione di cui al comma 6. Gli importi da imputare a ciascun comune, definiti mediante i meccanismi di cui al secondo e terzo periodo del comma 6, costituiscono un peggioramento del

saldo finanziario di cui all'articolo 31 comma 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183"».

Conseguentemente, dopo il comma 40 dell'articolo 3, inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, come convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modifiche:

- alla lettera *a*), sostituire 12,6 con 22,9;
- alla lettera *b*), sostituire 11,6 con 21,5;
- alla lettera *c*), sostituire 10,6 con 19,5;
- alla lettera *d*), sostituire 9 per cento con 16,5 per cento;
- alla lettera *e*), sostituire 8 per cento con 14,5 per cento».

1.0.28

MUSSO, GUSTAVINO

Respinto

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2012, i Comuni che hanno avviato procedura ad evidenza pubblica per la dismissione di proprie quote in società partecipate e hanno espletato procedure di aggiudicazione possono computare le somme accertate in termini di competenza, a condizione che la riscossione avvenga entro il 28 febbraio 2013.

2. Le riscossioni relative alle procedure di cui al comma precedente, non sono computate ai fini del rispetto del patto di stabilità interno».

Conseguentemente, dopo il comma 40 dell'articolo 3, inserire il seguente:

«40-bis. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, come convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modifiche:

- alla lettera *a*), sostituire 12,6 con 22,9;
- alla lettera *b*), sostituire 11,6 con 21,5;
- alla lettera *c*), sostituire 10,6 con 19,5;
- alla lettera *d*), sostituire 9 per cento con 16,5 per cento;
- alla lettera *e*), sostituire 8 per cento con 14,5 per cento».

1.0.29

MUSSO, GUSTAVINO

Respinto

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 20 comma 5 lettera *d*) del decreto-legge del 6 luglio 2011, n. 98, e successive modificazioni sostituire le parole: "2.000 milioni" con le seguenti: "1.000 milioni".

2. All'articolo 31 della legge 183 del 2011, i commi 2 e seguenti sono sostituiti dal seguente:

"2. Per gli anni 2013, 2014 e 2015 gli obiettivi in termini di saldo finanziario per i singoli comuni sono stabiliti attraverso apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, d'intesa con la conferenza stato città ed autonomie locali, da emanarsi entro 120 giorni dalla entrata in vigore della presente legge. Il riparto dell'obiettivo programmatico di comparto tiene conto prioritariamente della dimensione demografica, della partecipazione a forme associate, della dimensione delle entrate e delle spese, e del risultato dei fabbisogni standard ove disponibili".».

Conseguentemente, dopo il comma 40 dell'articolo 3, inserire il seguente:

«40-bis. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 19 novembre 2008, n. 185, come convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modifiche:

alla lettera *a*), sostituire 12,6 con 22,9;

alla lettera *b*), sostituire 11,6 con 21,5;

alla lettera *c*), sostituire 10,6 con 19,5;

alla lettera *d*), sostituire 9 per cento con 16,5 per cento;

alla lettera *e*), sostituire 8 per cento con 14,5 per cento».

1.0.30

AGOSTINI, BIANCO, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, SANNA, VITALI, ANDRIA, MAGISTRELLI, PINOTTI, CASSON, STRADIOTTO, BARBOLINI, FONTANA, BASSOLI, MAZZUCONI, VIMERCATI, MONGIELLO

Respinto

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni, la cui efficacia decorre dal 2013:

a) al comma 1:

1) al primo periodo, le parole: "capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte", sono soppresse;

2) dopo le parole: "in proporzione al prezzo", aggiungere le seguenti: "o alla classificazione delle strutture ricettive";

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-bis. I gestori delle strutture ricettive sono responsabili del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile d'imposta si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo si applica l'articolo 1, commi da 158 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

1-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a Roma Capitale. Restano ferme le misure di imposta stabilite dall'articolo 14, comma 16, lettera e) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.";

c) al comma 3, primo periodo, le parole da: "Con regolamento da adottare" fino a: "nel predetto regolamento" sono abolite; l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Nell'anno di istituzione, l'imposta si applica a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo all'emanazione del relativo regolamento comunale, salva l'eventuale indicazione di data successiva nel regolamento medesimo. le variazioni delle tariffe disposte dal comune entro i termini di legge, ma successivamente al primo gennaio

dell'anno di riferimento delle variazioni medesime, decorrono dal mese successivo alla data di esecutività della deliberazione di variazione"».

1.0.31

AGOSTINI, BIANCO, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, SANNA, VITALI, ANDRIA, MAGISTRELLI, PINOTTI, CASSON, STRADIOTTO, BARBOLINI, FONTANA, BASSOLI, MAZZUCONI, VIMERCATI, MONGIELLO

Respinto

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 194 del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267, comma 1, la lettera *a*) è sostituita dalla seguente:

"*a*) sentenze passate in giudicato"».

Conseguentemente, le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, ad esclusione della missione Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, programma Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria, voce Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 446 del 1997: Imposta regionale sulle attività produttive: – Art. 39, comma 3: Integrazione del Fondo sanitario nazionale per minori entrate IRAP eccetera (regolazione debitoria) (2.4 – cap. 2701).

1.0.32

BONFRISCO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Il comma 31 dell'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148, è soppresso. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante le risorse a valere sui commi 95 e 96 dell'articolo 1».

1.0.33

BONFRISCO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

All'articolo 32, comma 4 della legge 12 novembre 2011 n. 183, dopo la lettera o) è aggiunta la seguente:

"p) per gli anni 2013, 2014, 2015 le somme impegnate da parte delle Regioni, con riferimento ai percorsi triennali di istruzione e formazione professionale, realizzati ai sensi della legge n. 53 del 28 marzo 2003 e del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226"».

1.0.34

DE ANGELIS

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

All'articolo 20 del decreto-legge del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134 sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 2, dopo le parole: "e le funzioni svolte dal Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio dei ministri" sono inserite le seguenti: "nonché da Retitalia Internazionale S.p.A. per il supporto all'informatizzazione della Pubblica Amministrazione, con particolare attenzione alle attività di internazionalizzazione, *e-commerce* e il supporto informatico all'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane"».

1.0.35

DE ANGELIS

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

All'articolo 22 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. Tutto il personale a tempo indeterminato appartenente alla società Retitalia Internazionale S.p.a., è trasferito nei ruoli dell'Agenzia per l'Italia digitale previa procedura selettiva, finalizzata al collocamento del personale all'interno dell'Agenzia, da effettuarsi all'esito del perfezionamento dei trasferimenti di cui ai commi 3 e 4, sulla base della qualificazione professionale posseduta e dell'esperienza maturata nel settore informatico, dell'anzianità di servizio nella struttura di provenienza di cui all'articolo 20, comma 2, e dei titoli di studio".

b) al comma 5, dopo le parole: "dell'Agenzia", sono aggiunte le seguenti parole: ", ivi compreso il personale proveniente dalla società Retitalia Internazionale S.p.a.";

c) al comma 6 dopo le parole "fissata entro il limite massimo di 150 unità", inserire "nonché le unità previste dal trasferimento di cui al comma 4-bis,"».

1.0.36

ESPOSITO, MILANA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Rideterminazione dell'anzianità di grado degli ufficiali del molo speciale dell'Arma dei carabinieri)

1. Al fine di armonizzare le progressioni di carriera degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per disciplinare la revisione dello sviluppo di carriera degli ufficiali del ruolo speciale, secondo i seguenti criteri:

a) il grado e l'anzianità di grado degli ufficiali del molo speciale dell'Arma dei carabinieri, fino al grado di maggiore compreso, sono ride-

terminati in modo uguale a quelli dell'ultimo dei pari grado del molo normale che, nominato tenente nello stesso anno, ha avuto uno sviluppo di carriera più favorevole;

b) i maggiori, i capitani ed i tenenti del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri, in possesso del titolo di laurea magistrale o di diplomi di laurea equipollenti possono transitare, a domanda ed in numero riassorbibile, nel corrispondente ruolo normale, con le modalità stabilite annualmente dal Ministero della difesa su proposta del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri;

c) gli ufficiali transitati nel molo normale sono collocati in ruolo dopo i pari grado con uguale o maggiore anzianità e mantengono l'anzianità relativa maturata nel molo di provenienza.

2. Non possono transitare nel molo normale gli ufficiali immessi nel ruolo speciale perché non hanno superato il corso di applicazione o in quanto transitati a domanda ai sensi dell'articolo 836 del decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010.

3. Per gli ufficiali del ruolo speciale transitati nel ruolo normale ai sensi del presente articolo sono considerati validi i periodi di comando e di servizio prestati nel ruolo di provenienza.

4. Dall'attuazione della presente norma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato ed al fine di assicurare l'effettivo perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, la rideterminazione del grado e dell'anzianità rileva ai soli fini giuridici, mentre dal punto di vista retributivo e previdenziale gli effetti decorrono dal momento in cui l'ufficiale interessato avrebbe maturato il grado di capitano ovvero di maggiore in assenza della ricostruzione di carriera prevista dal comma 1».

1.0.37

PERDUCA, PORETTI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente

«Art. 1-bis.

1. Al fine di assicurare l'economicità, l'efficienza e la rispondenza al pubblico interesse delle attività istituzionali, il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per adeguare l'ordinamento e i compiti dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, ivi comprese

le attribuzioni funzionali dei rispettivi Comandanti generali, in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) collocazione dell'Arma dei carabinieri nell'ambito del Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, con dipendenza del Comandante generale dal Corpo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, per l'assolvimento dei compiti d'istituto, in conformità a quanto disposto dalla legge 1° aprile 1981, n. 121;

b) collocazione del Corpo della guardia di finanza nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, con dipendenza del Comandante generale dal Direttore generale delle finanze, per l'assolvimento dei compiti d'istituto, in conformità a quanto disposto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43 e, ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, dalla legge 1° aprile 1981, n. 121.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale del personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, che esprimono il proprio parere nei successivi venti giorni; gli schemi medesimi, unitamente ai predetti pareri pervenuti entro il termine e agli altri pareri previsti dalla legge, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, e per i profili di carattere finanziario, che si esprimono entro sessanta giorni dalla data di assegnazione.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, è consentito, a domanda e previa intesa tra le amministrazioni interessate, il trasferimento dei dipendenti appartenenti all'Arma dei carabinieri e al Corpo della guardia di finanza nella altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nei limiti dei posti disponibili per le medesime qualifiche possedute nelle rispettive piante organiche, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e dell'articolo 30 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni. qualora il trattamento economico dell'amministrazione di destinazione sia inferiore a quello percepito nell'amministrazione di provenienza, il dipendente trasferito percepisce, fino al suo riassorbimento, un assegno *ad personam* di importo corrispondente alla differenza di trattamento.

4. Il secondo comma dell'articolo 6 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è sostituito dal seguente:

"2. Per l'espletamento delle funzioni di cui al primo comma è assegnato, secondo criteri di competenza tecnico-professionale, personale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno, secondo contingenti fissati con decreto del Ministro dell'interno, nonché personale delle altre amministrazioni dello Stato, secondo contingenti determinati

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri interessati"».

1.0.38

PERDUCA, PORETTI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Armonizzazione delle progressioni di carriera degli ufficiali del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri)

1. Al fine di armonizzare le progressioni di carriera degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per disciplinare la revisione dello sviluppo di carriera degli ufficiali del ruolo speciale, secondo i seguenti criteri: Il grado e l'anzianità di grado degli ufficiali del ruolo speciale dell'Arma dei Carabinieri, fino al grado di maggiore compreso, sono rideterminati in modo uguale a quella del pari grado del ruolo normale che, nominato tenente nello stesso anno, ha avuto uno sviluppo di carriera più favorevole.

I maggiori, i capitani ed i tenenti del ruolo speciale dell'Arma dei Carabinieri, in possesso del titolo di laurea magistrale o di diplomi di laurea equipollenti possono transitare, a domanda ed in numero riassorbibile, nel corrispondente ruolo normale, con le modalità stabilite annualmente con decreto del Ministro della difesa su proposta del Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri.

Gli ufficiali transitati nel ruolo normale sono collocati in ruolo dopo i pari grado con uguale o maggiore anzianità e mantengono l'anzianità relativa maturata nel ruolo di provenienza.

2. Dall'attuazione del decreto legislativo di cui al comma 1 del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e le eventuali eccedenza organiche determinate nel ruolo normale per effetto delle norme di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, ovvero eventuali oneri di spesa non previsti, devono essere compensati con la riduzione del volume organico degli ufficiali del ruolo speciale dell'Arma dei Carabinieri da stabilirsi con provvedimento del Ministro della difesa di concerto con i Ministri interessati.

3. Alla maggiore spesa derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate di cui all'articolo 1-ter.».

Conseguentemente, dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 1-ter.

(Lotta all'evasione fiscale)

1. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "12.500 euro", sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro";

b) al comma 5, le parole: "12.500 euro", sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro";

c) al comma 8, le parole: "12.500 euro", sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro";

d) al comma 12, le parole: "12.500 euro" sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro";

e) al comma 13, le parole: "12.500 euro" sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro";

2. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti: "I soggetti di cui al primo comma sono obbligati a tenere uno o più conti correnti bancari o postali ai quali affluiscono, obbligatoriamente, le somme riscosse nell'esercizio dell'attività e dai quali sono effettuati i prelevamenti per il pagamento delle spese.

I compensi in denaro per l'esercizio di arti e professioni sono riscossi esclusivamente tramite assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale nonché mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo per importi unitari inferiori a 300 euro".

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con dalla legge 2 agosto 2008, n. 129;

b) il comma 3 dell'articolo 32 e il comma 3 dell'articolo 33 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

c) i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185. convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

4. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 3, riacquistano efficacia le seguenti disposizioni:

a) i commi 12, 12-bis e da 29 a 34 dell'articolo 35. nonché i commi da 33 a 37-ter dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

b) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2008, n. 74;

c) il comma 4-*bis* dell'articolo 8-*bis* del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e il comma 6 del medesimo articolo 8-*bis* nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

d) i commi da 30 a 32 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

e) i commi da 363 a 366 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

5. A decorrere dal periodo d'imposta 2013, in tutti i modelli delle dichiarazioni dei redditi è introdotto un apposito prospetto nel quale i contribuenti sono tenuti ad indicare la consistenza dei beni mobiliari ed immobiliari detenuti nel periodo d'imposta di riferimento con indicazione delle variazioni intervenute rispetto al periodo d'imposta precedente.

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 4, nonché le relative sanzioni per omessa o infedele dichiarazione da parte dei soggetti passivi.

7. Entro il mese di febbraio di ogni anno i soggetti di cui all'articolo 7, comma sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, comunicano telematicamente all'Anagrafe Tributaria la consistenza iniziale, finale e media di ciascun rapporto la consistenza iniziale, finale e media di ciascun rapporto finanziario intrattenuto nell'anno precedente. Entro lo stesso mese di febbraio i medesimi soggetti comunicano l'importo complessivo delle operazioni effettuate nell'anno precedente da ciascun nominativo al di fuori da rapporti continuativi.

8. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le modalità di effettuazione delle comunicazioni di cui al comma 6 e i relativi contenuti tecnici.

9. I dati comunicati ai sensi del comma 6 del presente articolo sono utilizzabili nell'attività di programmazione e di accertamento fiscale indipendentemente dalle procedure di autorizzazione di cui agli articoli 32, comma primo, numeri 6-*bis* e 7, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 51, comma secondo, n. 6-*bis* e 7, del decreto 26 ottobre 1972, n. 633.

10. Per l'omissione delle comunicazioni, ovvero per la loro effettuazione con dati incompleti o non veritieri si applica la sanzione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471».

1.0.39

FERRARA

Dichiarato inammissibile*Dopo l'articolo inserire il seguente:***«Art. 1-bis.**

1. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e per assicurare al contempo il pieno espletamento dei compiti istituzionali della Polizia di Stato, per la copertura dei posti disponibili per il periodo dal 31 dicembre 2004 al 31 dicembre 2011 si procede mediante scorrimento delle graduatorie relative agli idonei dei concorsi precedenti, in deroga all'articolo 24-*quater*, comma 1, lettera *a*) e *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, attraverso uno o più provvedimenti straordinari.

2. In deroga a quanto previsto dai provvedimenti attuativi, di cui all'articolo 24-*quater*, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, gli idonei a cui sarà conferita la nomina per effetto dello scorrimento delle graduatorie, sono confermati nella medesima sede di servizio.

3. I provvedimenti di cui al comma 1 assicurano la distinzione dei posti disponibili per ciascun anno e le decorrenze giuridiche degli idonei ammessi per la copertura degli stessi, secondo le modalità stabilite con decreto del capo della polizia direttore generale della pubblica sicurezza.

4. In ogni caso le decorrenze giuridiche sono assegnate dando la priorità agli idonei delle graduatorie più datate e decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze. Le decorrenze economiche sono congelate fino al 31 dicembre 2014.

5. La durata del corso di formazione professionale è stabilita in due mesi di cui uno di applicazione pratica presso la sede di assegnazione, secondo le modalità stabilite dal capo della polizia direttore generale della pubblica sicurezza.

6. Per quanto non previsto dai commi 1 2 e 3 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 24-*quater* e 24-*quinquies* del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e dei relativi provvedimenti attuativi».

1.0.40

MORANDO

Respinto

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Alla legge 30 dicembre 1986, n. 936 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 22 è sostituito dal seguente:

"Art. 22. - (*Segretario generale*). - 1. Il CNEL ha un segretario generale, che è preposto ai servizi del Consiglio ed esercita le funzioni che gli sono attribuite dal regolamento e dall'Ufficio di Presidenza.

2. Nel ruolo dei dirigenti del CNEL sono previsti due posti di Consigliere (Dirigente di 1 fascia), uno dei quali esercita le funzioni di Segretario generale previste al comma precedente. Il secondo Consigliere esercita le funzioni vicarie del primo, oltre a quelle eventualmente attribuitegli dal regolamento o dall'Ufficio di Presidenza.

3. Il Segretario generale e il Consigliere Vicario sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Ufficio di Presidenza del CNEL";

b) all'articolo 23 sono soppressi i commi 6 e 7.

2. La dotazione organica del personale del CNEL non avente qualifica dirigenziale di cui all'articolo 23 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, è ridotta di dieci unità a decorrere dal 1° gennaio 2013.

Alle nomine di cui all'articolo 22, comma 1, della legge 30 dicembre 1986, n. 936, come modificato dalla presente legge, si provvede, in sede di prima applicazione entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge.

Le parole di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 30 dicembre 1986, n. 936, "La presidenza di ciascuna commissione istruttoria spetta ad uno dei vicepresidenti", sono abrogate.

All'articolo 22, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 936, dopo le parole: "le funzioni previste dalla legge e dal regolamento" sono inserite le parole: "o che gli sono attribuite dall'ufficio di presidenza".

La dotazione finanziaria del CNEL a carico del Bilancio dello Stato per l'anno 2013 è ridotta, rispetto alla dotazione finanziaria attribuita per l'anno 2012, di 70.000,00 (settecentomila/00) euro in conseguenza dell'applicazione delle norme di cui al precedente articolo. 7-bis ed al primo comma del presente articolo, nonché di tre milioni a valere sulle altre spese di funzionamento.

3. Le Università restano escluse dalla sfera di applicazione dell'articolo 21 della legge n. 183 del 2010 in quanto amministrazioni in cui opera personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001».

1.0.41

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Ritirato

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Riduzione delle spese per le auto blu)

1. Hanno diritto all'utilizzo per fini istituzionali dell'auto di servizio esclusivamente i titolari delle seguenti cariche: il Capo dello Stato, i Presidenti del Senato e della Camera, il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Corte costituzionale.

2. Fatto salvo quanto stabilito al comma precedente, ciascun Ministero può avere in dotazione non più di un auto di servizio.

3. Il personale in esubero per effetto dell'applicazione dei precedenti commi 1 e 2 è collocato in mobilità.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e per la semplificazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le autovetture di proprietà pubblica risultanti in eccesso per effetto dell'applicazione dei precedenti commi e sono disposte le modalità per la loro dismissione».

Art. 2.**2.1 (v. testo 2)**

BONFRISCO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. È autorizzata la spesa di euro 600.000, a decorrere dall'anno finanziario 2013, quale contributo all'*Investment and Technology Promotion Office* (ITPO/UNIDO) di Roma. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione fondo di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 e successive integrazioni».

2.1 (testo 2)

BONFRISCO

Ritirato

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. È autorizzata la spesa di euro 600.000, a decorrere dall'anno finanziario 2013, quale contributo all'*Investment and Technology Promotion Office* (ITPO/UNIDO) di Roma».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2013: - 600;
2014: - 600;
2015: - 600.

2.1000/1

Massimo GARAVAGLIA

Ritirato

All'emendamento 2.1000, dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:

«2-*quater*. Fino al 31 dicembre 2013 le assegnazioni temporanee di personale all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata possono avvenire in deroga al limite temporale stabilito dall'articolo 30, comma 2-*sexies* del decreto legislativo n. 165 del 2001».

Conseguentemente:

all'articolo 2, al comma 12, sostituire le parole: «250 milioni» con le seguenti: «240 milioni».

2.1000

IL GOVERNO

Accolto

Dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

«2-bis. È autorizzata la partecipazione dell'Italia all'aumento di capitale della Banca Europea per gli Investimenti con un contributo totale pari a 1.617.003.000 euro da versare in un'unica soluzione nell'anno 2013.

2-ter. All'onere derivante dal comma 2-bis, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, nell'anno 2013, di una corrispondente quota delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 "Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio". Conseguentemente con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate e del territorio sono stabiliti i termini e le modalità attuative atte a riprogrammare le restituzioni e i rimborsi delle imposte ad un livello compatibile con le risorse disponibili a legislazione vigente».

2.2

BONFRISCO

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107 convertito con modificazioni dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, al secondo periodo le parole "Fino al 31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 30 giugno 2014"».

2.3

AGOSTINI, BUBBICO, ARMATO, DE SENA, FIORONI, GARRAFFA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI

Respinto

Al comma 3, dopo le parole: «il certificato di cui all'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396» aggiungere le seguenti: «Ne delle schede di morte di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285».

2.4

GIARETTA, CASSON, DONAGGIO, STRADIOTTO, TREU

Respinto*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Per la prosecuzione degli interventi connessi alla realizzazione del secondo stralcio del sistema ferroviario metropolitano regionale veneto di cui all'articolo 2, comma 92, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2013: – 15.000;

2014: – 15.000;

2015: – 15.000.

2.5

GIARETTA, CASSON, DONAGGIO, STRADIOTTO, TREU

Respinto

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: «e alla prosecuzione degli interventi connessi alla realizzazione del secondo stralcio del sistema ferroviario metropolitano regionale veneto, di cui all'articolo 2, comma 292, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

2.6

VIESPOLI, FLERES

Ritirato*All'articolo 2, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Al fine di consentire il regolare svolgimento delle attività di competenza del Commissario ad acta di cui all'articolo 16, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 7, del predetto decreto-legge si applicano fino al 31 dicembre 2013».

2.7

VILLARI, SAIA, FLERES

Dichiarato inammissibile*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis . È prorogato l'articolo. 13-bis della Legge 222/2007 con una dotazione di 3 milioni di euro annui per il biennio 2012 e 2013 per il funzionamento di base del medesimo destinatario ed a sostegno di attività infrastrutturali di trasferimento tecnologico e di ricerca e formazione, e con modalità analoghe».

2.8

MONTANI, BOLDI, Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Respinto*Dopo il comma 4 inserire il seguente:*

«4-bis. Una quota previste al comma 4 per l'anno 2013 è destinata, in via prioritaria, a consentire il completamento del nodo ferroviario di Torino e incrementarne la capacità complessiva, al fine di conseguire una più elevata integrazione intramodale e intermodale per il corridoio Torino-Lione».

2.8-bis

CARLONI

Ritirato*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

«4-bis. Per la revisione delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione dei quanto previsto all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modifiche e integrazioni, anche al fine di consentire alle imprese del settore di effettuare gli investimenti necessari alla loro ulteriore integrazione nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, sulla base di quanto previsto all'articolo 15, comma 13, lettera c-bis) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2013: – 6.000;

2014: – 6.000;

2015: – 6.000.

2.9

GRILLO, PICETTO FRATIN

Respinto*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. All'articolo 36, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, l'ultimo periodo è soppresso».

2.10

LATRONICO

Respinto*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. All'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

– al comma 9 l'ultimo periodo è soppresso».

2.11

GRILLO, PICETTO FRATIN

Ritirato*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. All'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

– al comma 6 le parole: "31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2013" e le parole: "predispongono lo schema di convenzione che successivamente al 10 gennaio 2012, l'Agenzia di cui al comma 1 sottoscrive con Anas S.p.A." sono sostituite dalle seguenti: "sottoscrivono la convenzione";

– al comma 9 le parole: "1° gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "30 marzo 2013"».

2.12

LATRONICO

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

– al comma 6 le parole: "31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2013" e le parole: "predispongono lo schema di convenzione che successivamente al 1° gennaio 2012, l'Agenzia di cui al comma 1 sottoscrive con Anas S.p.A." sono sostituite dalle seguenti: "sottoscrivono la convenzione";

– al comma 9 le parole: "1° gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "30 marzo 2013"».

2.13

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 5 inserire i seguenti:

«5-bis. Il comma 23 dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n.449, è sostituito dal seguente:

"23. Le entrate proprie della società ANAS Spa, ente pubblico economico, derivanti dai canoni e dai corrispettivi dovuti per le concessioni e le autorizzazioni diverse da quella prevista dall'articolo 20, comma 1, dello statuto della medesima società, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 389, determinate, d'intesa con la regione territorialmente competente, in base ai criteri dell'articolo 27, comma 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono aggiornate ogni anno, con atto dell'amministratore della società in base a delibera del consiglio di amministrazione, da comunicare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'esercizio della vigilanza governativa, da esercitare entro i successivi trenta giorni. Decorso tale termine, l'atto dell'amministratore dell'ente è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*. L'eventuale aumento richiesto a ciascun soggetto titolare di concessione o di autorizzazione non può superare, per l'anno di riferimento, il tasso d'inflazione rilevato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) nell'anno relativamente precedente. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, iniziati a decorrere dal 1° gennaio 1998. Per i medesimi procedimenti non si fa comunque luogo al rimborso di pagamenti già assolti alla stessa data di entrata in vigore della presente disposizione».

5-ter. Alla copertura delle eventuali minori entrate derivanti dall'applicazione del comma 5-bis la società ANAS Spa provvede a carico del proprio bilancio e delle risorse di cui al comma 5"».

2.14

PICHELTO FRATIN

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Nelle more della stipula dei nuovi contratti di servizio pubblico tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Trenitalia S.p.A., il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a corrispondere a Trenitalia S.p.A. le somme previste, per l'anno 2012, dal bilancio di previsione dello Stato, in relazione agli obblighi di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, in applicazione della vigente normativa comunitaria».

2.15

AGOSTINI, MARCO FILIPPI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Nelle more della stipula dei nuovi contratti di servizio pubblico tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Trenitalia S.p.A., il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a corrispondere a Trenitalia S.p.A. le somme previste, per l'anno 2012, dal bilancio di previsione dello Stato, in relazione agli obblighi di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, in applicazione della vigente normativa comunitaria».

2.16

GERMONTANI, BALDASSARRI, DE ANGELIS

Ritirato

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. In considerazione della classificazione delle autostrade A24 e A25 quali opere strategiche per le finalità di protezione civile per effetto del DPCM 21 ottobre 2003 e successive modificazioni e della conseguente esigenza di procedere all'adeguamento delle stesse alla normativa vigente per l'adeguamento sismico e la messa in sicurezza dei viadotti sulla base dei contenuti delle OPCM n. 3274/2003 e 3316/2003 e successive modi-

ficazioni, per l'adeguamento degli impianti di sicurezza in galleria a norma del decreto legislativo 5 ottobre 2006 n. 264 e successive modificazioni per l'adeguamento alla normativa in materia di impatto ambientale e per lavori di manutenzione straordinaria delle dette autostrade, nonché per la realizzazione di tutte le opere necessarie in conseguenza del sisma del 2009, ove i maggiori oneri per gli investimenti per la realizzazione dei citati interventi siano di entità tale da non permettere il permanere e/o il raggiungimento delle condizioni di equilibrio del piano economico finanziario di concessione nel periodo di durata della concessione stessa, per evitare un eccessivo incremento delle tariffe di pedaggio a parziale copertura del maggior costo previsto, che graverebbe in modo ingiusto e iniquo sui territori già penalizzati dal sisma, il termine di scadenza della concessione è prorogato per un periodo tale da consentire il riequilibrio del piano economico finanziario».

2.17

MERCATALI, PEGORER

Ritirato

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. È revocato il finanziamento statale di cui alla Deliberazione CIPE n° 76/2001, assegnato alla "Tramvia su gomma" nel Comune di L'Aquila, per la quota parte non ancora trasferita, alla data della presente legge, all'Ente locale beneficiario dei contributi. Le risorse ancora disponibili assegnate con la Deliberazione CIPE di cui al comma precedente possono essere utilizzate dall'Ente locale beneficiario del contributo per il finanziamento di interventi finalizzati al miglioramento delle condizioni di mobilità urbana».

2.18

BONFRISCO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Il compendio costituente l'Arsenale di Venezia, con esclusione delle porzioni utilizzate dal Ministero della difesa per i suoi specifici compiti istituzionali, in ragione delle caratteristiche storiche e ambientali, è trasferito a titolo gratuito in proprietà, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, al Comune di Venezia, che ne assicura l'inalienabilità, la valorizzazione, il recupero e la riqualificazione. A tal fine il Comune garantisce: a) l'uso gratuito, per le porzioni dell'Arsenale utilizzate per la realizzazione del Centro Operativo e servizi accessori del Sistema MOSE, al fine di completare gli interventi previsti dal Piano Attuativo per l'insedia-

mento delle attività di realizzazione, gestione e manutenzione del Sistema MOSE sull'area Nord dell'Arsenale di Venezia ed assicurare la gestione e manutenzione dell'opera, una volta entrata in esercizio e per tutto il . periodo di vita utile del Sistema MOSE. Resta salva la possibilità per l'Ente municipale, compatibilmente con le esigenze di gestione e manutenzione del Sistema MOSE e d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e trasporti-Magistrato delle Acque di Venezia, di destinare, a titolo oneroso, ad attività non esclusivamente finalizzate alla gestione e manutenzione del Sistema MOSE, fabbricati o parti di essi insistenti sulle predette porzioni. le somme ricavate per effetto dell'utilizzo del compendio, anche a titolo di canoni di concessione richiesti a operatori economici o istituzionali, versati direttamente al Comune di Venezia, sono esclusivamente Impiegate per il recupero, la salvaguardia, la gestione e la valorizzazione dell'Arsenale; b) l'uso gratuito, per gli utilizzi posti in essere dalla Fondazione »la Biennale di Venezia«, in virtù della natura e delle funzioni assolte dall'Ente, dal CNR e comunque da tutti i soggetti pubblici ivi attualmente allocati che espletano funzioni istituzionali. l'Arsenale è sottoposto agli strumenti urbanistici previsti per la città di Venezia e alle disposizioni di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. l'Agenzia del demanio, d'intesa con il Ministero della difesa e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Magistrato delle Acque di Venezia, procede, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, alla perimetrazione e delimitazione del compendio alla consegna di quanto trasferito al Comune. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è definita a decorrere dalla data di trasferimento, la riduzione delle risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Venezia, in misura pari al 70 per cento della riduzione delle entrate erariali conseguenti al trasferimento, essendo il restante 30 per cento vincolato alla destinazione per le opere di valorizzazione da parte del Comune di Venezia».

2.19

POLI BORTONE

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Al fine di assicurare le risorse spettanti per legge al settore, la quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale dall'articolo 10 della Legge 27 ottobre 1993, n. 422, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, e degli introiti equiparati al canone, viene quantificata in 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. Ai maggiori oneri di cui al presente comma, pari a 57,2 milioni di euro per l'anno 2013, 99 milioni di euro per l'anno 2014 e 111 milioni di

euro per l'anno 2015, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse derivanti dal canone per le radioaudizioni circolari di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, che è incrementato in misura tale da garantire corrispondenti maggiori entrate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

2.20

D'AMBROSIO LETTIERI, LATRONICO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Al fine di assicurare le risorse spettanti per legge al settore, la quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radio televisiva locale dall'articolo 10 della Legge 27 ottobre 1993, n. 422, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, e degli introiti equiparati al canone, viene quantificata in 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. Ai maggiori oneri di cui al presente comma, pari a 57;2 milioni di euro per l'anno 2013, 99 milioni di euro per l'anno 2014 e 111 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse derivanti dal canone per le radioaudizioni circolari di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, che è incrementato in misura tale da garantire corrispondenti maggiori entrate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

2.21

MILANA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Al fine di assicurare le risorse spettanti per legge al settore, la quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radio televisiva locale dall'articolo 10 della Legge 27 ottobre 1993, n. 422, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, e degli introiti equiparati al ca-

none, viene quantificata in 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. Ai maggiori oneri di cui al presente comma, pari a 57;2 milioni di euro per l'anno 2013, 99 milioni di euro per l'anno 2014 e 111 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse derivanti dal canone per le radioaudizioni circolari di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, che è incrementato in misura tale da garantire corrispondenti maggiori entrate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

2.22

TOMASELLI, MONGIELLO, MARITATI, PROCACCI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Al fine di assicurare le risorse spettanti per legge al settore, la quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radio televisiva locale dall'articolo 10 della Legge 27 ottobre 1993, n. 422, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, e degli introiti equiparati al canone, viene quantificata in 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. Ai maggiori oneri di cui al presente comma, pari a 57;2 milioni di euro per l'anno 2013, 99 milioni di euro per l'anno 2014 e 111 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse derivanti dal canone per le radioaudizioni circolari di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, che è incrementato in misura tale da garantire corrispondenti maggiori entrate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

2.23

POLI BORTONE

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Al fine di assicurare le risorse spettanti per legge al settore, la quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale dall'articolo 10 della Legge 27 ottobre 1993, n. 422, pari a tre quarti

delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, e degli introiti equiparati al canone, viene quantificata in 150 milioni di euro relativamente all'anno 2013».

Conseguentemente al comma 12, sostituire le parole: «250 milioni» con le parole: «192 milioni».

2.24

D'AMBROSIO LETTIERI, LATRONICO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Al fine di assicurare le risorse spettanti per legge al settore, la quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale dall'articolo 10 della Legge 27 ottobre 1993, n. 422, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, e degli introiti equiparati al canone, viene quantificata in 150 milioni di euro relativamente all'anno 2013».

Conseguentemente al comma 12, sostituire le parole: «250 milioni» con le parole: «192 milioni».

2.25

MILANA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Al fine di assicurare le risorse spettanti per legge al settore, la quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale dall'articolo 10 della Legge 27 ottobre 1993, n. 422, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, e degli introiti equiparati al canone, viene quantificata in 150 milioni di euro relativamente all'anno 2013».

Conseguentemente al comma 12, sostituire le parole: «250 milioni» con le parole: «192 milioni».

2.26

TOMASELLI, MONGIELLO, MARITATI, PROCACCI

Dichiarato inammissibile*Dopo il comma 7, inserire il seguente:*

«7-bis. Al fine di assicurare le risorse spettanti per legge al settore, la quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale dall'articolo 10 della Legge 27 ottobre 1993, n. 422, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, e degli introiti equiparati al canone, viene quantificata in 150 milioni di euro relativamente all'anno 2013».

Conseguentemente al comma 12, sostituire le parole: «250 milioni» con le parole: «192 milioni».

2.27

POLI BORTONE

Dichiarato inammissibile*Dopo il comma 7, inserire il seguente:*

«7-bis. Al fine di assicurare le risorse spettanti per legge al settore, la quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale dall'articolo 10 della Legge 27 ottobre 1993, n. 422, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, e degli introiti equiparati al canone, viene quantificata in 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013».

Conseguentemente all'articolo 3, nel comma 42, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 57,2 milioni di euro per l'anno 2013, 99 milioni di euro per l'anno 2014 e 111 milioni di euro per l'anno 2015».

2.28

D'AMBROSIO LETTIERI, LATRONICO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Al fine di assicurare le risorse spettanti per legge al settore, la quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale dall'articolo 10 della Legge 27 ottobre 1993, n. 422, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, e degli introiti equiparati al canone, viene quantificata in 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013».

Conseguentemente all'articolo 3, nel comma 42, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 57,2 milioni di euro per l'anno 2013, 99 milioni di euro per l'anno 2014 e 111 milioni di euro per l'anno 2015».

2.29

MILANA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Al fine di assicurare le risorse spettanti per legge al settore, la quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale dall'articolo 10 della Legge 27 ottobre 1993, n. 422, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, e degli introiti equiparati al canone, viene quantificata in 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013».

Conseguentemente all'articolo 3, nel comma 42, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 57,2 milioni di euro per l'anno 2013, 99 milioni di euro per l'anno 2014 e 111 milioni di euro per l'anno 2015».

2.30

TOMASELLI, MONGIELLO, MARITATI, PROCACCI

Dichiarato inammissibile*Dopo il comma 7, inserire il seguente:*

«7-bis. Al fine di assicurare le risorse spettanti per legge al settore, la quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale dall'articolo 10 della legge 27 ottobre 1993, n. 422, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206, e successive modificazioni ed integrazioni, e degli introiti equiparati al canone, viene quantificata in 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013».

Conseguentemente all'articolo 3, nel comma 42, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 57,2 milioni di euro per l'anno 2013, 99 milioni di euro per l'anno 2014 e 111 milioni di euro per l'anno 2015».

2.31

MARCO FILIPPI, MERCATALI, PINOTTI

Ritirato*Sopprimere il comma 8.***2.32**

MARCO FILIPPI, MERCATALI, PINOTTI

Ritirato*Sostituire il comma 8 con il seguente:*

«8. Al fine di realizzare interventi destinati alla mitigazione degli effetti conseguenti l'entrata in esercizio del sistema MoSe alle bocche del porto di Venezia, è autorizzato il trasferimento all'Autorità Portuale di Venezia di 5 milioni di euro per l'anno 2013 e di 95 milioni di euro per l'anno 2015».

2.33

CAGNIN, VACCARI, Massimo GARAVAGLIA

Ritirato

Al comma 8 dopo le parole: «Al fine di consentire il finanziamento delle attività finalizzate alla realizzazione di una piattaforma d'altura davanti al porto di Venezia» "inserire le seguenti: «e per le altre esigenze indifferibili ed urgenti del porto di Venezia».

2.3000/1**Ritirato**

DELLA MONICA, LUMIA, GHEDINI, MARITATI, DE SENA, LI GOTTI, SERRA, GARRAFFA, LEDDI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, PERDUCA

All'emendamento 2.3000, al capoverso «10-bis», apportare le seguenti modificazioni alla lettera a) premettere la seguente:

0a) all'articolo 24, il comma 2, è sostituito dal seguente;

«2. Il provvedimento di sequestro perde efficacia se il Tribunale non deposita il decreto che pronuncia la confisca entro un anno e sei mesi dalla data di immissione in possesso dei beni da parte dell'amministratore giudiziario. Nel caso di indagini complesse o compendi patrimoniali rilevanti, tale termine può essere prorogato con decreto motivato del tribunale per Periodi di sei mesi e per non più di due volte. Ai fini del computo dei termini suddetti e di quello previsto dall'articolo 22, comma 1, si tiene conto delle cause di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, previste dal codice di procedura penale, in quanto compatibili. TI termine resta sospeso per il tempo necessario per l'espletamento di accertamenti peritali sui beni dei quali la persona nei cui confronti è iniziato il procedimento risulta poter disporre, direttamente o indirettamente.»;

dopo la lettera a) è inserita la seguente lettera

a-bis) all'articolo 46 il comma³ è sostituito dal seguente:

«3. Il tribunale determina il valore del bene e ordina il pagamento della somma, ponendola a carico del Fondo Unico Giustizia.»;

dopo la lettera d) inserire le seguenti:

d-bis) all'articolo 56 è inserito il seguente comma:

«3-bis. Qualora l'amministratore subentri nel contratto i crediti certi liquidi ed esigibili in favore del contraente sono pagati previa autorizzazione del giudice delegato e verifica di quanto previsto dall'articolo 52, lett. b)»;

d-ter) all'articolo 57, comma 2, le parole «anche prima della confisca» sono sostituite dalle parole «non prima della confisca di primo grado»;

d-quater) all'articolo 60, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Conclusa l'udienza di verifica, l'amministratore giudiziario provvede alla liquidazione dei beni mobili, delle aziende o rami d'azienda e degli immobili ove le somme apprese, riscosse o comunque ricevute non siano sufficienti a soddisfare i creditori utilmente collocati al passivo. Il giudice delegato fissa i tempi e le modalità per la liquidazione dei beni. Sono esclusi i beni culturali di cui all'articolo 10, comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, e gli immobili e le aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi degli articoli 136 e seguenti del medesimo codice, e successive modificazioni».

2.3000/2

Ritirato

DELLA MONICA, LUMIA, GHEDINI, MARITATI, DE SENA, LI GOTTI, SERRA, GARRAFFA, LEDDI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, PERDUCA

All'emendamento 2.3000, al capoverso «10-bis», apportare le seguenti modificazione alla lettera a) premettere la seguente:

0a) all'articolo 24, il comma 2, è sopprso;

dopo la lettera a) è inserita la seguente lettera

a-bis) all'articolo 46 il comma 3«è sostituito dal seguente:

«3. Il tribunale determina il valore del bene e ordina il pagamento della somma, ponendola a carico del Fondo unico giustizia.»;

dopo la lettera d) inserire le seguenti:

d-bis) all'articolo 56 è inserito il seguente comma:

«3-bis. Qualora l'amministratore subentri nel contratto i crediti certi liquidi ed esigibili in favore del contraente sono pagati previa autorizzazione del giudice delegato e verifica di quanto previsto dall'art. 52, lett. b)»;

d-ter) all'articolo 57, comma 2, le parole «anche prima della confisca» sono sostituite dalle parole «non prima della confisca di primo grado»;

d-quater) all'articolo 60, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Conclusa l'udienza di verifica, l'amministratore giudiziario provvede alla liquidazione dei beni mobili, delle aziende o rami d'azienda e degli immobili ove le somme apprese, riscosse o comunque ricevute non

siano sufficienti a soddisfare i creditori utilmente collocati al passivo. Il giudice delegato fissa i tempi e le modalità per la liquidazione dei beni. Sono esclusi i beni culturali di cui all'articolo 10, comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, e gli immobili e le aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi degli articoli 136 e seguenti del medesimo codice, e successive modificazioni».

2.3000/3 (v. testo 2)

DELLA MONICA, LUMIA, GHEDINI, MARITATI, DE SENA, LI GOTTI, SERRA, GARRAFFA, LEDDI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, PERDUCA

All'emendamento 2.3000, al capoverso «10-bis», apportare le seguenti modificazioni:

«alla lettera *a*), comma 5-*bis* dopo le parole «di tutela ambientale» inserire le seguenti «ed ad associazioni e cooperative sociali con i requisiti previsti dalla legge n. 109 del 1996» e sopprimere i commi 5-*ter*, 5-*quater* e 5-*quinquies*;

alla lettera *b*) sopprimere i numeri 2 e 3».

Conseguentemente

«alla lettera *c*), comma 3-*ter* sopprimere l'ultimo periodo; sopprimere le lettere *d*) ed *e*);

alla lettera *f*) al numero 2 aggiungere in fine le seguenti parole: "nonché per i delitti per i quali non sia prevista la competenza di altri soggetti pubblici";

alla lettera *g*) al numero 1, al comma 3 dopo la lettera *a*) è inserita la seguente lettera:

"*a-bis*) da un magistrato designato dal Ministro della giustizia, esperto in materia di misure di prevenzione, sequestri, confische e gestione dei beni sequestrati";

alla lettera *h*) sopprimere le parole da «al comma 3» [mo alla fine della lettera

alla lettera *i*) capoverso "Art 113-*bis*", sono apportate le seguenti modificazioni:

"1. al comma 2, dopo le parole 'del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165' inserire le seguenti: 'nonché ad enti pubblici non economici'.

2. al comma 3 sopprimere le parole 'dei soli oneri relativi al trattamento accessorio';

3. al comma 5 dopo le parole: 'tempo determinato' inserire le seguenti: 'nonché a prorogare i contratti di collaborazione in corso';

al comma 10-*decise* la parola: "confisca" è sostituita con: "sequestro";

il comma 10-*undecies* è sostituito dal seguente:

"10-*undecies* I creditori muniti di diritto reale di garanzia iscritto sui beni di cui al comma 1 anteriormente alla trascrizione del sequestro possono fare valere il proprio diritto secondo le forme e nei limiti previsti dalle norme previgenti al decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159. L'istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge ovvero, dalla confisca definitiva pronunciata. dopo l'entrata in vigore della presente legge";

il comma 10-*duodecies* è sostituito dal seguente:

"10-*duodecies*. Il decreto con cui sia stata rigettata definitivamente la richiesta proposta ai sensi del comma precedente è comunicato, ai sensi dell'articolo 9 d.lgs. n. 231/07, alla Banca d'Italia;

il comma 10-*terdecies* è sostituito dal seguente:

"10-*terdecies*. L'Agenzia Nazionale procede al pagamento dei crediti definitivamente riconosciuti ai sensi del comma 5 mediante prelievo dalle somme derivanti dalla vendita dei beni di cui all'articolo 48 d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 ovvero dal Fondo unico giustizia nella quota destinata all'entrata del bilancio dello Stato determinata annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri".

i commi da 10-*quatordecies* a 10-*novesdecies* sono soppressi».

2.3000/3 (testo 2)

DELLA MONICA, LUMIA, GHEDINI, MARITATI, DE SENA, LI GOTTI, D'ALIA, SERRA, ARMATO, GARRAFFA, LEDDI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, PERDUCA

Accolto

Al capoverso «10-bis», apportare le seguenti modificazioni:

alla lettera *a*) premettere la seguente:

«0a) all'articolo 24, il comma 2, è sostituito dal seguente:

"2. Il provvedimento di sequestro perde efficacia se il Tribunale non deposita il decreto che pronuncia la confisca entro un anno e sei mesi dalla data di immissione in possesso dei beni da parte dell'amministratore giudiziario. Nel caso di indagini complesse o compendi patrimoniali rilevanti, tale termine può essere prorogato con decreto motivato del tribunale per periodi di sei mesi e per non più di due volte. Ai fini del computo dei termini suddetti e di quello previsto dall'articolo 22, comma 1, si tiene conto delle cause di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, previste dal codice di procedura penale, in quanto compatibili. Il termine resta sospeso per il tempo necessario per l'espletamento di accer-

tamenti peritali sui beni dei quali la persona nei cui confronti è iniziato il procedimento risulta poter disporre, direttamente o indirettamente"»;

alla lettera a), comma 5-ter dopo la parola: «beni» ovunque ricorra *inserire la seguente*: «mobili» e *sostituire le parole*: «o senza rilevante dispendio» con le parole: «o senza rilevanti diseconomie» e *al comma 5-
quater prima delle parole*: «al Fondo Unico Giustizia» *inserire le seguenti*: «per il 50 per cento all’Agenzia che li destina prioritariamente alle finalità sociali e produttive nella gestione dei beni assegnati e per il 50 per cento»;

alla lettera b) sopprimere i numeri 2 e 3.

Conseguentemente,

alla lettera c), comma 3-ter, sopprimere l’ultimo periodo;

sopprimere le lettere d) ed e);

alla lettera g), al numero 1, al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) da un magistrato designato dal Ministro della giustizia»;

alla lettera i) capoverso «Art. 113-bis», sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 2, dopo le parole: «del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165», *inserire le seguenti*: «nonché ad enti pubblici economici»;

al comma 10-terdecies aggiungere in fine il seguente periodo:

«Il decreto con cui sia stata rigettata definitivamente la domanda proposta ai sensi del comma precedente è comunicato, ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo n. 231 del 2007, alla Banca d’Italia.»

2.3000/4

LUMIA, DELLA MONICA, GHEDINI, MARITATI, DE SENA, LI GOTTI, GARRAFFA, LEDDI, SERRA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D’AMBROSIO, GALPERTI, PERDUCA

Ritirato

All’emendamento 2.3000, al capoverso «10-bis», lettera a) sono apportate le seguenti modificazioni:

– al comma 5-ter, dopo le parole «beni sottoposti a sequestro» sostituire le parole «se gli stessi» sino alla fine del periodo con le seguenti «che non si possono destinare a fini sociali, produttivi e istituzionali».

– al comma 5-*quater* sostituire le parole da «al Fondo unico» fino alla fine del periodo con le seguenti «all’Agenzia che li destina prioritariamente alle finalità sociali e produttive nella gestione dei beni assegnati.

– alla lettera b) sopprimere i numeri 2 e 3.

2.3000/5

GHEDINI

Ritirato

All'emendamento 2.3000, al capoverso «10-bis», dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) All'articolo 46, comma 3 sostituire le lettere a) e b) con le seguenti parole: "del Fondo unico giustizia"».

2.3000/6

BONFRISCO

Respinto

All'emendamento n. 2.3000, al comma 10-bis, lettera b), dopo il punto 2, inserire il seguente:

2.1. dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-bis. L'Agenzia, ai fini dell'assegnazione e destinazione dei beni immobili, si avvale dei prefetti competenti per territorio, i quali producono un dettagliato rapporto ed esprimono motivato parere in ordine alla possibile destinazione ovvero alla vendita del bene qualora non ne sia possibile la destinazione a fini istituzionali, sociali o produttivi».

2.3000/7

GHEDINI

Ritirato

All'emendamento 2.3000, al capoverso «10-bis», lettera b) al punto 2.1 alla parola: «privati», sostituire: «fondazioni private e imprese sociali secondo il decreto legislativo n. 155 del 2006».

Alla lettera g) Al punto 1 comma 3 lettera c) aggiungere in fine le parole «esperti in materia di politiche di sviluppo e di coesione territoriale»;

alla lettera i) Art. 113-bis. Al punto 2, dopo le parole «n. 165» inserire le seguenti «e di enti pubblici economici».

2.3000/8

GHEDINI

Ritirato

All'emendamento 2.3000, alla lettera b) dopo il punto 4 inserire i seguenti punti:

4-bis. Al comma 3 alla lettera c) le parole: «I beni non assegnati possono essere utilizzati dagli enti territoriali per finalità di lucro e i relativi proventi devono essere reimpiegati esclusivamente per finalità sociali».

Sono sostituite con le seguenti:

«I beni immobili non assegnabili ai soggetti indicati dalla presente lettera, possono essere utilizzati dagli enti territoriali per finalità di lucro e i relativi proventi devono essere reimpiegati esclusivamente per finalità sociali».

4-ter. Al comma 4 dopo le parole «assicurare il potenziamento dell' Agenzia», inserire le seguenti «ovvero per la manutenzione e ristrutturazione dei beni sequestrati e confiscati»

4-quater. Al comma 8 lettera a) aggiungere dopo le parole «ovvero a titolo gratuito, senza oneri a carico dello Stato, le seguenti "a cooperative che hanno i requisiti previsti della legge 8 novembre 1991, n. 381 e a cooperative di lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata"».

2.3000/9

BONFRISCO

Ritirato

All'emendamento 2.3000, al comma 10-bis, lettera g), punto 1, comma 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) da un magistrato designato dal Ministro della giustizia;».

2.3000/10 (v. testo 2)

BONFRISCO

All'emendamento 2.3000, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 10-bis lettera i), capoverso «articolo 113-bis», comma 2, primo periodo, dopo le parole: «30 marzo 2001, n. 165» aggiungere le seguenti: «nonché agli enti pubblici economici»;

b) al comma 10-quater, dopo le parole: «30 marzo 2001, n. 165» aggiungere le seguenti: «nonché dagli enti pubblici economici».

2.3000/10 (testo 2)

BONFRISCO

Accolto

All'emendamento 2.3000, è apportata la seguente modifica::

al comma 10-quater, dopo le parole: «30 marzo 2001, n. 165» aggiungere le seguenti: «, nonché dagli enti pubblici economici».

2.3000/11

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Respinto

All'emendamento 2.300, alla lettera i) al capoverso «art. 113», al comma 2, terzo periodo, sopprimere le parole: «fatta eccezione per quello della carriera prefettizia che può essere collocato fuori ruolo».

2.3000/12

VACCARI

Respinto

All'emendamento 2.300, alla lettera i) al capoverso «art. 113», punto 2, sopprimere le parole da: «fatta eccezione «con le altre: «fuori ruolo» al comma 10-quater sopprimere le parole: «o di fuori ruolo».

Sopprimere il comma 10-quater.

2.3000/13

PICHETTO FRATIN

Ritirato

All'emendamento 2.3000, sono apportate le seguenti. modifiche:

al comma 10-bis, lettera m), n. 1, le parole: «a decorrere dal 2011» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2011 e 2012» e la cifra: «5,474» è sostituita dalla seguente: «5,472».

2.3000/14

DELLA MONICA, LUMIA, GHEDINI, MARITATI, DE SENA, LI GOTTI, SERRA, GARRAFFA, LEDDI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, PERDUCA

Ritirato

All'emendamento 2.3000, al capoverso «10-bis», dopo la lettera m) è aggiunta la seguente:

m-bis) dopo l'articolo 120 sono aggiunti i seguenti:

«Art. 120-bis.

(Trasparenza delle informazioni e White List delle aziende sequestrate e confiscate)

1. Nel caso in cui il sequestro, disposto ai sensi del presente ovvero dell'articolo 12-sexies decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 1992 n. 356, abbia ad oggetto aziende, costituite ai sensi degli articoli 7555 e seguenti del codice civile, l'autorità giudiziaria ha l'obbligo di informare tempestivamente l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, la Prefettura e la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente territorialmente, le associazioni di categoria e le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative. L'Agenzia, anche attraverso un suo delegato individuato presso la prefettura competente, nell'ambito delle competenze attribuite dall'articolo 110, comma 1, lettere *b)* e *c)*, coadiuva l'autorità giudiziaria nella gestione delle aziende sequestrate con l'obiettivo di salvaguardarne i livelli occupazionali e la continuità dell'attività produttiva

2. Presso l'Agenzia è istituita la Banca dati delle aziende sequestrate e confiscate definitivamente; suddivisa in due sezioni, con l'obiettivo di rafforzarne la posizione di mercato e la continuità produttiva La Banca dati, da aggiornare in tempo reale, deve essere pubblica, accessibile e contenere i principali dati identificativi dell'azienda. Ogni sei mesi l'Agenzia è tenuta ad inviare la lista aggiornata agli uffici competenti appositamente istituiti presso le Prefetture.

3. L'Autorità giudiziaria, con decreto motivato, può limitare i dati da rendere pubblici fino alla fissazione dell'udienza per la confisca prevista dall'art. 23, ovvero al termine dell'udienza preliminare.

Art. 120-ter.

(Istituzione dell'Ufficio Attività produttive e sindacali presso l'Agenzia)

1. È istituito presso l'Agenzia è istituito l'Ufficio Attività produttive e sindacali. L'Ufficio ha il compito di:

- a) aggiornare la banca dati delle aziende sequestrate e confiscate;
- b) monitorare la corretta applicazione delle misure previste dalla legge in merito alla gestione delle aziende sequestrate e confiscate;
- c) analizzare le situazioni di maggiore criticità e suggerire all'autorità giudiziaria possibili soluzioni;
- d) rispondere, entro e non oltre 30 giorni lavorativi, alle richieste delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale di incontri specifici sulle azioni intraprese o da intraprendere in merito alle aziende sequestrate e confiscate;
- e) promuovere attività di formazione specifica per il personale della pubblica amministrazione coinvolto nella gestione delle aziende sequestrate e confiscate;
- f) promuovere specifiche convenzioni con pubbliche amministrazioni e associazioni dei datori di lavori, professionali e di categoria per rafforzare la posizione di mercato delle aziende sequestrate e confiscate;
- g) proporre al Consiglio Direttivo dell'Agenzia delle linee guida annuali sul tema della gestione e sulla destinazione delle aziende sequestrate e confiscate;
- h) esprimere un parere scritto e motivato, obbligatorio ma non vincolante, quando all'ordine del giorno del Consiglio Direttivo dell'Agenzia è prevista la necessità di assumere decisioni sulla gestione o la destinazione di un'azienda sequestrata e confiscata.

2. L'Ufficio Attività produttive e sindacali è composto almeno da:

- a) un responsabile dell'Ufficio individuato dal Direttore dell'Agenzia nel rispetto della disciplina prevista dall'articolo 110 e seguenti ;
- b) un rappresentante del Ministero per lo sviluppo economico;
- c) un rappresentante del Ministero dell'economia;
- d) un rappresentante del Ministero del *Welfare*;
- d) da un rappresentante di Unioncamere.

3. Le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, le associazioni dei datori di lavoro, professionali, di categoria e le organizzazioni maggiormente impegnate nel riutilizzo sociale dei beni confiscati sono chiamate, attraverso la convocazione di specifiche sessioni, a contribuire al lavoro di individuazione delle criticità, di elaborazione delle linee di massima dei piani di utilizzo delle aziende e dei beni confiscati, all'aggiornamento delle linee guida elaborate dal consiglio direttivo dell'Agenzia e dall'Ufficio Attività produttive e sindacali in merito alla gestione e alla destinazione delle aziende sequestrate e confiscate.

Art. 120-quater.

(Istituzione presso le Prefetture dei Tavoli Provinciali permanenti sulle aziende sequestrate e confiscate)

1. Presso tutte le Prefetture sono istituiti dei tavoli permanenti sulle aziende sequestrate e confiscate. I tavoli permanenti hanno il compito di:

a) attivare un coordinamento tra istituzioni, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, le associazioni dei datori di lavoro, professionali e di categoria per consentire la continuazione dell'attività produttiva e salvaguardarne i livelli occupazionali;

b) raccogliere le informazioni sulle azioni intraprese dall'autorità giudiziaria e trasmetterle a tutte le componenti del tavolo;

c) fungere da supporto all'Agenzia in merito alla gestione delle aziende sequestrate e confiscate e alla loro destinazione;

d) favorire il coinvolgimento degli operatori economici del territorio con l'obiettivo di attivare meccanismi virtuosi di impresa e scongiurare l'isolamento nel posizionamento di mercato delle aziende sequestrate e confiscate;

e) udire periodicamente gli Amministratori giudiziari coinvolti nella gestione delle aziende sequestrate e confiscate sin dalla prima relazione che l'Amministratore è tenuto a trasmettere al Giudice Delegato;

f) raccogliere suggerimenti, proposte e critiche dalle parti interessate e trasmetterle all'Ufficio Attività produttive e sindacali dell'Agenzia;

g) convocare le parti su singole vertenze in apposite riunioni, qualora venisse richiesto da almeno una delle organizzazioni sindacali di categoria o confederale maggiormente rappresentativa, con l'obiettivo di favorirne il confronto, garantendone il rispetto degli interessi reciproci, con particolare attenzione al futuro dei lavoratori e delle lavoratrici coinvolte;

h) esprimere un parere obbligatorio non vincolante sugli interventi proposti dall'Amministratore giudiziario e sulle decisioni del Consiglio Direttivo dell'Agenzia di relativa pertinenza territoriale;

2. Il Tavolo provinciale permanente è coordinato e convocato dal Prefetto o da un suo delegato almeno una volta al mese. Il tavolo è composto da:

a) un rappresentante della Agenzia individuato dal Direttore nel rispetto della disciplina prevista dal decreto legislativo del 6 settembre 2011, n. 159;

b) un rappresentante delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

c) un rappresentante delle associazioni dei datori di lavoro, professionali e di categorie maggiormente coinvolte dal fenomeno;

d) un rappresentante dei Centri provinciali per l'impiego previsti dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

e) un rappresentante delle Direzioni Territoriali o Provinciali del Lavoro previste dal Ministro del lavoro con il decreto ministeriale n. 144 del 2011. n prefetto, per favorire il lavoro del tavolo, può invitare rappresentanti degli Enti Locali, Agenzie e Consorzi territoriali, rappresentanti del mondo dell'associazionismo. Per la gestione e la destinazione dei beni mobili e immobili rimangono invariate disposizioni vigenti.

Art. 120-quinquies.

*(Misure in favore dei lavoratori e delle lavoratrici
delle aziende sequestrate e confiscate)*

1. La disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale e accessi a prestazioni relative agli ammortizzatori sociali prevista dal presente articolo per le ipotesi di sottoposizione di imprese a procedure concorsuali si applica, senza limiti di spesa, di tipologia e di dimensione dell'unità produttiva, ai lavoratori delle aziende sottoposte a sequestro o confisca ai sensi delle disposizioni indicate all'articolo 120-*bis*, comma 1. A tale fine l'amministratore dei beni nominato dall'autorità giudiziaria esercita le facoltà attribuite al curatore, al liquidatore e al commissario nominati in relazione alle procedure concorsuali previste dall'articolo 3 dalla legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni.

2. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria dispone la cessazione anche temporanea dell'attività aziendale ha l'obbligo di richiedere l'accesso all'intervento straordinario di integrazione salariale e accessi a prestazioni relative agli ammortizzatori sociali.

3. Il Prefetto, anche attraverso il supporto degli istituti previsti dall'articolo 120-*quater*, attiva il confronto sindacale.

4. Nelle diverse fasi del procedimento giudiziario e amministrativo relativo alle aziende sottoposte a sequestro o confisca ai sensi delle disposizioni indicate all'articolo 120-*bis*, comma 1, nei momenti di sospensione dell'unità produttiva, l'autorità giudiziaria e l'Agenzia hanno l'obbligo di disporre l'accesso intervento straordinario di integrazione salariale e accessi a prestazioni relative agli ammortizzatori sociali per evidenti ragioni di sicurezza e di ordine pubblico.

5. Ai datori di lavoro che assumono con contratto a tempo indeterminato lavoratori delle aziende sottoposte a sequestro o confisca ai sensi delle disposizioni indicate all'articolo 120-*bis*, comma 1, il cui contratto di lavoro sia stato risolto non per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, iscritti nelle liste di cui all'articolo 120-*quinquies* e 120-*sexies*, si applica una aliquota contributiva e assistenziale pari al 10 per cento. I centri provinciali per l'impiego sono tenuti a istituire specifiche liste in tal senso.

Art. 120-sexies.

(Misure a sostegno della legalità delle imprese)

1. Alle aziende sottoposte a sequestro o confisca ai sensi delle disposizioni indicate all'articolo 120-bis, comma 1, si applicano in modo automatico le disposizioni previste dall'articolo 5-ter del decreto legge 24 Gennaio 2012, n. 1, convertito nella legge del 24 Maggio 2012, n. 27 e successive modificazioni.

2. Chiunque usufruisca di lavori, servizi o forniture erogate dalle aziende sottoposte a sequestro o confisca ai sensi delle disposizioni indicate all'articolo 120-bis, comma 1, può usufruire di uno sconto sull'Iva pari al 5 per cento rispetto all'aliquota prevista. La disposizione si applica fino al decreto definitivo di destinazione o vendita dell'azienda emesso dal consiglio direttivo dell'Agenzia.

3. Gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le società di capitali a partecipazione pubblica, possono stipulare convenzioni con aziende sequestrate e confiscate, e con le cooperative di lavoratori che le hanno rilevate, per la fornitura di beni e servizi nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici, purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per i lavoratori delle imprese confiscate, con priorità nelle ipotesi in cui i lavoratori abbiano provveduto a rilevare dette imprese mediante la costituzione di cooperative sociali ai sensi della l. n. 381 del 1991.

4. Gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le società di capitali a partecipazione pubblica, le imprese private, le imprese sociali, le cooperative sociali e gli organismi *no profit* possono inserire nei contratti di appalto e affidamento di lavori e servizi, clausole sociali contenenti meccanismi premianti le imprese sequestrate e confiscate e le cooperative di lavoratori che le hanno rilevate.

Art. 120-septies.

(Istituzione Fondo per le Aziende sequestrate e confiscate)

1. È istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un fondo di garanzia per il credito delle aziende sottoposte a sequestro o confisca ai sensi delle disposizioni indicate all'articolo 120-bis, comma 1. Il fondo ha come principali obiettivi:

- a) la continuità del credito bancario;
- b) il sostegno agli investimenti finalizzati all'innovazione della strumentazione aziendale;
- c) la tutela dei livelli occupazionali;
- d) la promozione di misure di emersione del lavoro irregolare;
- e) la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici.

2. Il Fondo è diviso in due linee dedicate:

a) linea di garanzia per il credito bancario delle aziende sequestrate e confiscate;

b) fondo di rotazione per il sostegno agli investimenti, per l'emersione alla legalità, per il rilancio e la ristrutturazione aziendale.

3. Le modalità di accesso al fondo e di utilizzo dei finanziamenti, e le relative condizioni sono stabilite con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico entro 6 mesi dall'approvazione della seguente legge. Il Ministero dello Sviluppo Economico, in sede di valutazione delle richieste di accesso al Fondo, si avvale della piena collaborazione dell'Ufficio Attività Produttive e Sindacale dell'Agenzia.

4. Le due linee previste dal comma 2 del presente articolo sono coperte rispettivamente per la lettera a) dalla cassa depositi e prestiti e per la lettera b) da una quota delle risorse intestate Fondo Unico Giustizia nella parte destinata all'entrata del bilancio dello Stato.

5. I finanziamenti previsti dalla lettera b) del comma 2 vanno restituiti usufruendo di un tasso agevolato e in tempi tali da garantire l'ammortamento dell'investimento fatto. Le condizioni sono definite dal Decreto Ministeriale di cui al comma 3.

Art. 120-octies.

(Emersione del lavoro irregolare, tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nelle aziende sequestrate e confiscate)

1. L'amministratore giudiziario aziende sottoposte a sequestro o confisca ai sensi delle disposizioni indicate all'articolo 1, comma 1, verifica la congruità dei contratti di lavoro in essere in relazione alla produttività o il volume economico dell'attività economica dell'azienda ai fini dell'emersione di forme di lavoro irregolare e predispone l'applicazione dei relativi CCNL di settore.

2. Nel caso l'amministratore giudiziario accerti la presenza di manodopera irregolare, anche su iniziativa stessa dei lavoratori coinvolti, dispone l'immediata regolarizzazione degli stessi.

3. Il percorso di emersione, compreso il saldo dei mancati contributi previdenziali e assistenziali versati, può essere favorito attraverso le disposizioni previste dall'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 Maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 Luglio 1993 n. 236.

4. L'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori precedentemente impiegati in modo irregolare è incentivata con un credito di imposta pari al cento per cento dei costi degli oneri sociali. La disposizione è valida per 36 mesi dalla data di assunzione. Il credito di imposta può essere riscosso solo se alla fine dei 36 mesi il lavoratore è ancora in pianta organica. Se dopo 72 mesi dalla data di assunzione il rapporto di lavoro risulta decaduto il credito di imposta deve essere restituito.

5. L'assunzione a tempo parziale dei lavoratori precedentemente impiegati in modo irregolare, accertata dal giudice delegato la buona fede dei lavoratori coinvolti, è incentivata con un credito di imposta calcolato in modo proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle previste dal contratto nazionale di categoria

6. La dotazione necessaria a garantire la tutela salute e la sicurezza dei lavoratori, come previsto dal decreto legislativo n. 81 del 2008 e successive modificazioni, è incentivato con un credito di imposta pari al 50% degli oneri sostenuti dall'impresa. A tal proposito l'autorità giudiziaria o un suo delegato, l'Agenzia o un suo delegato, si possono avvalere della consulenza dei tavoli permanenti previsti all'Articolo 120-*quater* e della Direzione territoriale o provinciale del Lavoro.

Art. 120-*nonies*.

(Fissazione dell'udienza di verifica dei erediti e saldo dei creditori)

1. Al fine di soddisfare il saldo dei creditori, salvaguardando la continuità della attività produttiva delle aziende, sono estese alle aziende sottoposte a sequestro o confisca ai sensi delle disposizioni indicate all'art. 1, comma 1, le previsioni normative in merito alla procedura di concordato previste dall'm 4bis del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito nella Legge 18 febbraio 2004, n. 39 e successive modificazioni.

Art. 120-*decise*.

(Destinazione a fini sociali delle aziende confiscate)

1. Le cooperative costituite dai lavoratori delle imprese confiscate possono avvalersi, con diritto di prelazione, degli incentivi economici previsti dalla legge n. 49 del 27 febbraio 1985.

2. Le cooperative costituite ai sensi del comma 1, nella fase di avvio dell'attività produttiva successiva alla rilevazione e per un periodo non superiore a 5 anni, possono impiegare personale con qualifica dirigenziale il cui rapporto di lavoro sia cessato. In tal caso per il personale con qualifica dirigenziale potranno essere utilizzati gli incentivi di cui all'articolo 20 della legge n. 266 de11997, con diritto di prelazione rispetto al reimpiego dei dirigenti presso aziende non confiscate.

Art. 120-*undecies*.

(Formazione dei lavoratori delle aziende sequestrate e corifiscate)

1. L'Agenzia, l'autorità giudiziaria e tutte le istituzioni, nazionali e territoriali, coinvolte nella gestione, amministrazione e destinazione di aziende sottoposte a sequestro o confisca ai sensi delle disposizioni indi-

cate all'articolo 120-bis, comma 1, possono stipulare apposite convenzioni con l'obiettivo di organizzare programmi formativi rivolti ai lavoratori. Per avvalersi dei suddetti programmi le aziende o le cooperative devono adeguarsi alle disposizioni normative vigenti in merito all'iscrizione ai fondi interprofessionali.

Conseguentemente,

dopo la lettera d) è inserita la seguente:

d-bis) all'articolo 57, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il giudice delegato, dopo l'emissione del decreto di confisca, assegna ai creditori un termine perentorio, non superiore a novanta giorni, per il deposito delle istanze di accertamento dei rispettivi diritti e fissa la data dell'udienza di verifica dei crediti entro i trenta giorni successivi. Il decreto è immediatamente notificato agli interessati, a cura dell'amministratore giudiziario».

Conseguentemente,

a) all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni di euro per l'anno 2015 e di 641 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «150 milioni di euro per l'anno 2013, di 747,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 501 milioni di euro per l'anno 2015 e di 541 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016».

2.3000/15

SPADONI URBANI, GERMONTANI

Respinto

All'emendamento 2.3000, dopo il comma 10-ter, inserire il seguente:

«10-quater. L'articolo 12, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si interpreta nel senso che il trasferimento delle attività ai competenti uffici delle amministrazioni ivi previsti, non si applica agli organismi collegiali di carattere tecnico e di elevata specializzazione indispensabili per la realizzazione di obiettivi istituzionali non perseguibili attraverso l'utilizzazione del personale appartenente all'amministrazione interessata ovvero trasferendo le relative competenze ad amministrazioni svolgenti funzioni omogenee, nonché a quelli necessari per l'applicazione dei rispettivi ordinamenti che non comportano oneri per la finanza pubblica, restando esclusa per i medesimi organismi, segnalati al Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, l'applicazione dell'articolo 68, del de-

creto-legge 25 giugno 2008, n. 112; convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.».

2.3000/16

BONFRISCO, DE SENA

Respinto

All'emendamento 2.3000, dopo il comma 10-ter, aggiungere il seguente:

«10-*quater*. Al fine di garantire adeguati risparmi di spesa, assicurando il pieno espletamento dei compiti istituzionali, della Polizia di Stato, alla copertura dei posti disponibili per il periodo dal 31 dicembre 2004 al 31 dicembre 2011, nella qualifica di vice Sovrintendente della Polizia di Stato, si provvede esclusivamente mediante concorso interno per titoli, di cui all'articolo 24-*quater*, comma 1, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, attraverso una o più procedure straordinarie per i posti annualmente disponibili, riservati:

- a*) per il quaranta per cento agli assistenti capo;
- b*) per il sessanta per cento al personale del molo degli agenti e assistenti che abbia maturato quattro anni di effettivo servizio.

74-*quater*. Per la partecipazione alle procedure di cui al comma 74-*ter*, per i posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno dal 2004 al 2011, il personale deve essere in possesso, alla medesima data, della qualifica e dell'anzianità di servizio previsti dallo stesso comma. I posti rimasti scoperti a seguito delle procedure straordinarie per ciascun anno sono utilizzabili per incrementare i posti disponibili per l'anno successivo nella rispettiva riserva di cui al medesimo comma 74-*ter*.

74-*quinquies*. In deroga a quanto previsto dai provvedimenti attuativi, di cui all'articolo 24-*quater*, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335:

a) nel bando di concorso le sedi disponibili a livello provinciale sono indicate, per la sola procedura di cui al comma 74-*ter*, lettera *b*). I vincitori delle procedure di cui al comma 1, lettera *a*), sono confermati nella medesima sede di servizio;

b) il punteggio massimo per i seguenti titoli ammessi a valutazione è il seguente:

- 1) per il personale di cui al comma 74-*ter*, lettera *a*), per i rapporti informativi e giudizi complessivi del biennio anteriore, fino a punti 8, per la categoria dell'anzianità complessiva di servizio, fino a 14 punti e per quella degli speciali riconoscimenti e ricompense, fino a 4 punti, nonché per quella dei titoli di studio e del superamento della prova selettiva in precedenti analoghi concorsi, rispettivamente, fino a 3 e a 2 punti;

2) per il personale di cui al comma 74-ter, lettera b), per i rapporti informativi e giudizi complessivi del biennio anteriore, fino a punti 8, per la categoria degli speciali riconoscimenti e ricompense, fino a 4 punti, nonché per quella dei titoli di studio e del superamento della prova selettiva in precedenti analoghi concorsi, rispettivamente, fino a 8 e a 2 punti;

c) la formazione e l'approvazione della graduatoria assicurano la distinzione dei posti disponibili per ciascun anno dei candidati ammessi per la copertura degli stessi posti, in relazione a quanto previsto dal presente articolo, secondo le modalità stabilite con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza;

d) la durata del corso di formazione professionale è stabilita in tre mesi, di cui uno di applicazione pratica presso la sede di assegnazione, secondo le modalità stabilite con decreto del capo della polizia direttore generale della pubblica sicurezza;

74-sexies. Per quanto non previsto dai precedenti commi, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 24-quater e 24-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e dei relativi provvedimenti attuativi, comprese quelle sui titoli ammessi a valutazione, sulla decorrenza giuridica e sulla decorrenza economica».

2.3000/17

BONFRISCO, DE SENA

Respinto

All'emendamento 2.3000, dopo il comma 10-ter, aggiungere il seguente:

10-quater. Ai fini delle autorizzazioni delle assunzioni per l'accesso alla qualifica di agente della Polizia di Stato, le vacanze organiche nel ruolo dei sovrintendenti, di cui alla Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni, possono essere utilizzate per le assunzioni di agenti anche in eccedenza alla dotazione organica del ruolo degli agenti ed assistenti di cui alla predetta Tabella A. Le conseguenti posizioni di soprannumero nel ruolo degli agenti ed assistenti sono assorbite per effetto dei passaggi per qualunque causa del personale del predetto ruolo a quello dei sovrintendenti».

2.3000/18

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Respinto

All'emendamento 2.3000, sopprimere il capoverso «10-quater».

2.3000/19

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Respinto

All'emendamento 2.3000, sopprimere il capoverso «10-quater», dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:

«Contestualmente sono soppresse le posizioni di origine e ridotte le relative piante organiche di fatto».

2.3000/20

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Respinto

All'emendamento 2.3000, al capoverso «10-quater» sopprimere le parole: «o di fuori ruolo».

2.3000/21

ZANETTA

Respinto

All'emendamento 2.0.3000, dopo il comma 10-noviesdecies, aggiungere il seguente:

«10-duodevicies. Il fondo è alimentato annualmente da una quota pari al quattro per cento dell'ammontare del premio delle polizze di assicurazione obbligatoria di cui all'articolo 50, comma 1, che è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al fondo di cui al comma 1, anche per la eventuale stipula di contratti assicurativi in favore dello stesso Fondo Nazionale di Garanzia.

2.3000

IL GOVERNO

Accolto

All'articolo 2, dopo il comma 10, inserire i seguenti:

«10-bis. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 40, dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

"5-bis. I beni mobili sequestrati, anche iscritti in pubblici registri, possono essere affidati dal tribunale in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego nelle attività istituzionali

o per esigenze di polizia giudiziaria, ovvero possono essere affidati all'Agenzia, ad altri organi dello Stato, ad enti pubblici non economici e enti territoriali per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale.

5-ter. Il tribunale, se non deve provvedere alla revoca del sequestro ed alle conseguenti restituzioni, su richiesta dell'amministratore giudiziario o dell'Agenzia, decorsi trenta giorni dal deposito della relazione di cui all'art. 36, può destinare alla vendita i beni sottoposti a sequestro se gli stessi non possono essere amministrati senza pericolo di deterioramento o senza rilevante dispendio. Se i beni sottoposti a sequestro sono privi di valore, improduttivi, oggettivamente inutilizzabili e non alienabili, il tribunale può procedere alla loro distruzione o demolizione.

5-quater. I proventi derivanti dalla vendita dei beni di cui al comma 5-ter affluiscono, al netto delle spese sostenute, al Fondo unico giustizia per essere versati all'apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato e riassegnati nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito dalla legge 13 novembre 2008, n. 181.

5-quinquies. Se il tribunale non provvede alla confisca dei beni di cui al comma 5-ter, dispone la restituzione all'avente diritto dei proventi versati al Fondo unico giustizia in relazione alla vendita dei medesimi beni, oltre agli interessi maturati sui medesimi proventi computati secondo quanto stabilito dal Decreto ministeriale 30 luglio 2009, n. 127.";

b) all'articolo 48:

1) al comma 1, lettera b), *l'ultimo periodo è soppresso*;

2) al comma 5:

2.1). il quinto periodo è sostituito dal seguente: "Fatto salvo il disposto del comma 6 del presente articolo, la vendita è effettuata a soggetti pubblici o privati.";

2.2). è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I beni non possono essere venduti ai parenti, coniugi, affini o conviventi dei destinatari della confisca";

3) il comma 7 è abrogato;

4) il comma 12 è sostituito dal seguente: "12. I beni mobili, anche iscritti in pubblici registri, possono essere utilizzati dall'Agenzia per l'impiego in attività istituzionali ovvero destinati ad altri organi dello Stato, agli enti territoriali o ad associazioni di volontariato che operano nel sociale.";

c) all'articolo 51:

la rubrica è sostituita dalla seguente: "Regime fiscale e degli oneri economici";

dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

"3-*bis*. Gli immobili sono esenti da imposte, tasse e tributi durante la vigenza dei provvedimenti di sequestro e confisca e comunque fino alla loro assegnazione o destinazione. Se la confisca è revocata, l'amministratore giudiziario ne dà comunicazione all'Agenzia delle Entrate e agli altri enti competenti che provvedono alla liquidazione delle imposte, tasse e tributi, dovuti per il periodo di durata dell'amministrazione giudiziaria, in capo al soggetto cui i beni sono stati restituiti.

3-*ter*. Qualora sussista un interesse di natura generale, l'Agenzia può richiedere, senza oneri, i provvedimenti di sanatoria, consentiti dalle vigenti disposizioni di legge, delle opere realizzate sui beni immobili che siano stati oggetto di confisca definitiva. Nel caso di vendita di beni immobili ai sensi del comma 5 dell'articolo 48, gli oneri del provvedimento di sanatoria sono a carico del soggetto acquirente.";

d) all'articolo 52 comma 7, ultimo periodo, le parole: "sesto e settimo periodo" sono sostituite dalle seguenti: "sesto, settimo e ottavo periodo";

e) all'articolo 60, comma 3, secondo periodo, le parole: "ultimo periodo" sono sostituite dalle seguenti: "settimo e ottavo periodo";

f) all'articolo 110, comma 2:

1) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) ausilio dell'autorità giudiziaria nell'amministrazione e custodia dei beni sequestrati nel corso dei procedimenti penali per i delitti di cui agli articoli 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale e 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, e amministrazione dei predetti beni a decorrere dalla data di conclusione dell'udienza preliminare"

2) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e) amministrazione e destinazione dei beni confiscati in esito ai procedimenti penali per i delitti di cui agli articoli 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale e 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni;"

g) all'articolo 111:

1). il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Direttore dell'Agenzia ed è composto:

a) da un prefetto, designato dal Ministro dell'interno, che svolge funzioni di vice direttore dell'Agenzia;

b) da un magistrato designato dal Procuratore nazionale antimafia;

c) da due qualificati esperti in materia di gestioni aziendali e patrimoniali designati, di concerto, dal Ministro dell'interno e dal Ministro dell'economia e delle finanze.";

2). al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per la partecipazione alle sedute degli organi non spettano gettoni di presenza o emolumenti a qualsiasi titolo dovuti.";

h) all'articolo 113:

1). al comma 2, dopo le parole "apposita convenzione" la parola "non" è sostituita dalla seguente: "anche";

2). al comma 3, dopo le parole "apposite convenzioni" la parola "non" è sostituita dalla seguente: "anche";

3). dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-bis. Per le esigenze connesse alla vendita e alla liquidazione delle aziende e degli altri beni definitivamente confiscati, l'Agenzia può conferire, nei limiti delle disponibilità finanziarie di bilancio, apposito incarico, anche a titolo oneroso, a società a totale o prevalente capitale pubblico. I rapporti tra l'Agenzia e la società incaricata sono disciplinati da un'apposita convenzione che definisce le modalità di svolgimento dell'attività affidata ed ogni aspetto relativo alla rendicontazione e al controllo.";

i) dopo l'articolo 113 è aggiunto il seguente:

"Art. 113-bis. - (*Disposizioni volte a garantire la funzionalità dell'Agenzia*). - 1. La dotazione organica dell'Agenzia è determinata in trenta unità complessive, ripartite tra le diverse qualifiche, dirigenziali e non, secondo contingenti da definire con il regolamento adottato ai sensi dell'articolo 113, comma 1.

2. Oltre al personale indicato al comma 1, l'Agenzia è autorizzata ad avvalersi di un contingente di personale, militare e civile, entro il limite massimo di cento unità, appartenente alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ripartite tra le diverse qualifiche, dirigenziali e non. L'aliquota di personale militare di cui al periodo precedente non può eccedere il limite massimo di quindici unità, di cui tre ufficiali di grado non superiore a colonnello o equiparato e dodici sottufficiali. Tale personale, fatta eccezione per quello della carriera prefettizia che può essere collocato fuori ruolo, viene posto in posizione di comando o di distacco anche in deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilità e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

3. Il personale di cui al comma 2 conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fisso, continuativo e accessorio, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, con oneri a carico dell'Amministrazione di appartenenza e successivo rimborso da parte dell'Agenzia all'amministrazione di appartenenza dei soli oneri relativi al trattamento accessorio.

4. Fino al 31 dicembre 2013, le assegnazioni temporanee di personale all'Agenzia possono avvenire in deroga al limite temporale stabilito dall'articolo 30, comma 2-sexies, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001.

5. Fino al 31 dicembre 2016, il Direttore dell'Agenzia, nei limiti della dotazione organica di cui al comma 1 e delle disponibilità finanziarie esistenti, è autorizzato a stipulare contratti a tempo determinato, al fine di assicurare la piena operatività dell'Agenzia";

l) all'articolo 117:

1) il comma 2 è soppresso;

2) al comma 3, secondo periodo, le parole "del comma 1, lettere a) e b)" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 113-*bis*, commi 1, 2 e 3";

m) all'articolo 118, comma 1:

1) le parole "e pari a 4,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011" sono sostituite dalle seguenti: ", pari a 4,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 e pari a 5,474 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013";

2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché per ulteriori 1,274 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350."

10-*ter*. All'articolo 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, il comma 4-*bis* è sostituito dal seguente:

"4-*bis*. Le disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, si applicano ai casi di sequestro e confisca previsti dai commi da 1 a 4 del presente articolo, nonché agli altri casi di sequestro e confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale. In tali casi l'Agenzia coadiuva l'autorità giudiziaria nell'amministrazione e nella custodia dei beni sequestrati sino al provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare e, successivamente a tale provvedimento, amministra i beni medesimi secondo le modalità previste dal citato decreto legislativo n. 159 del 2011. Restano comunque salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno.";

10-*quater*. Il personale proveniente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata in posizione di comando, di distacco o di fuori ruolo, può, entro la data del 30 settembre 2013, presentare domanda di inquadramento nei ruoli della medesima Agenzia, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 113, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e nell'am-

bito della dotazione organica di cui all'articolo 113-*bis*, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 159 del 2011. Restano fermi i diritti acquisiti dal personale che ha presentato domanda di inquadramento anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

10-quinquies. Le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non trovano applicazione nei confronti dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

10-sexies. Con uno o più regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono adeguati i regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 113, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, alle previsioni recate dai commi da *10-bis* a *10-quinquies* del presente articolo.

10-septies. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, sui beni confiscati all'esito dei procedimenti di prevenzione per i quali non si applica la disciplina dettata dal libro I del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non possono essere iniziate o proseguite, a pena di nullità, azioni esecutive.

10-octies. La disposizione di cui al comma *10-septies* non si applica se, alla data di entrata in vigore della presente legge, il bene è stato già trasferito o aggiudicato, anche in via provvisoria, ovvero se è costituito da una quota indivisa già pignorata.

10-novies. Nei processi di esecuzione forzata di cui al comma *10-octies* si applica, ai fini della distribuzione della somma ricavata, il limite di cui al comma *10-sexiesdecies*, terzo periodo, e le somme residue sono versate al Fondo unico giustizia ai sensi del comma *10-septiesdecies*.

10-decies. Fuori dei casi di cui al comma *10-octies*, gli oneri e pesi iscritti o trascritti sui beni di cui al comma *10-septies* anteriormente alla confisca sono estinti di diritto.

10-undecies. I creditori muniti di ipoteca iscritta sui beni di cui al comma *10-septies* anteriormente alla trascrizione del sequestro di prevenzione, sono soddisfatti nei limiti e con le modalità di cui ai commi da *10-septies* a *10-noviesdecies*. Allo stesso modo sono soddisfatti i creditori che:

a) prima della trascrizione del sequestro di prevenzione hanno trascritto un pignoramento sul bene;

b) alla data di entrata in vigore della presente legge sono intervenuti nell'esecuzione iniziata con il pignoramento di cui alla lettera *a*).

10-duodecies. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i titolari dei crediti di cui al comma *10-undecies* devono, a pena di decadenza, proporre domanda di ammissione del credito, ai sensi del-

l'articolo 58, comma 2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al giudice dell'esecuzione presso il tribunale che ha disposto la confisca.

10-terdecies. Il giudice, accertata la sussistenza e l'ammontare del credito nonché la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, lo ammette al pagamento, dandone immediata comunicazione all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 666, commi 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 9, del codice di procedura penale. La proposizione dell'impugnazione non sospende gli effetti dell'ordinanza di accertamento.

10-quaterdecies. Decorsi dodici mesi dalla scadenza del termine di cui al comma *10-duodecies*, l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata individua beni dal valore di mercato complessivo non inferiore al doppio dell'ammontare dei crediti ammessi e procede alla liquidazione degli stessi con le modalità di cui agli articoli 48, comma 5, e 52, commi 7, 8 e 9, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. I beni residui possono essere destinati, assegnati o venduti secondo le disposizioni di cui all'articolo 48 del medesimo decreto legislativo n. 159 del 2011.

10-quinquiesdecies. Il ricavato della liquidazione di cui al comma *10-quaterdecies* è versato al Fondo unico giustizia e destinato a gestione separata per il tempo necessario alle operazioni di pagamento dei crediti.

10-sexiesdecies. terminate le operazioni di cui al comma *10-quinquiesdecies*, l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, per ciascun bene, anche se non sottoposto a liquidazione, individua i creditori con diritto a soddisfarsi sullo stesso, forma il relativo piano di pagamento e lo comunica ai creditori interessati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo di posta elettronica certificata. La medesima Agenzia procede ai pagamenti nell'ordine indicato dall'articolo 61, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ponendo le somme a carico della gestione separata di cui al comma *10-quinquiesdecies*. Ciascun piano non può prevedere pagamenti complessivi superiori al minor importo tra il 70 per cento del valore del bene ed il ricavato dall'eventuale liquidazione dello stesso. I creditori concorrenti, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al presente comma, possono proporre opposizione contro il piano di pagamento al tribunale del luogo che ha disposto la confisca. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile e il tribunale provvede in composizione monocratica. Contro il decreto del tribunale non è ammesso reclamo.

10-septiesdecies. Le somme della gestione separata che residuano dopo le operazioni di pagamento dei crediti, affluiscono, al netto delle spese sostenute, al Fondo unico giustizia per essere versate all'apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato e riassegnate nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito dalla legge 13 novembre 2008, n. 181.

10-*octiesdecies*. Per i beni di cui al comma 10-*septies*, confiscati in data successiva all'entrata in vigore della presente legge, il termine di cui al comma 10-*duodecies* decorre dal momento in cui la confisca diviene definitiva; l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata provvede alle operazioni di cui ai commi 10-*quaterdecies*, 10-*quingiesdecies* e 10-*sexiesdecies*, decorsi dodici mesi dalla scadenza del predetto termine.

10-*noviesdecies*. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ovvero dal momento in cui la confisca diviene definitiva, comunica ai creditori di cui al comma 10-*undecies* a mezzo posta elettronica certificata, ove possibile e, in ogni caso, mediante apposito avviso inserito nel proprio sito internet:

- a) che possono, a pena di decadenza, proporre domanda di ammissione del credito ai sensi dei commi 10-*duodecies* e 10-*octiesdecies*;
- b) il termine di scadenza entro cui devono essere presentate le domande di cui alla lettera a);
- c) ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda.»

2.34

LENNA

Respinto

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-*bis*. La facoltà di riscossione cumulativa della tassa automobilistica, di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, ora riservata ai veicoli in *leasing*, è estesa alle imprese di autotrasporto per conto terzi proprietarie di almeno 100 automezzi».

2.35

MARCO FILIPPI, GRILLO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-*bis*. Il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e trasporti, sentita l'Autorità portuale di Trieste, adotta entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento attuativo del punto franco di Trieste, in attuazione del trattato del 10 febbraio 1947, Allegato VIII, reso esecutivo con il decreto-legge del CpS n. 1430 del 28 novembre 1947 e successive modificazioni e dell'articolo 6, comma 12, della legge 28 gennaio 1994, n. 84».

Conseguentemente, le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2013 e a 100 milioni per ciascuno degli anni 2014 e 2015, ad esclusione della missione Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, programma Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria, voce Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 446 del 1997: Imposta regionale sulle attività produttive: – Art. 39, comma 3: Integrazione del Fondo sanitario nazionale per minori entrate IRAP eccetera (regolazione debitoria) (2.4 – cap. 2701).

2.36

STRADIOTTO

Dichiarato inammissibile

Al comma 11, sostituire le parole: «60 milioni di euro per l'anno 2013, di 100 milioni di euro per l'anno 2014 e di 530 milioni di euro per l'anno 2015» con le seguenti: «35 milioni di euro per l'anno 2013, di 75 milioni di euro per l'anno 2014 e di 505 milioni di euro per l'anno 2015».

Conseguentemente, dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. È autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e di 50 milioni nell'anno 2015, in favore degli Interporti la cui infrastrutturazione è stata garantita dalle risorse previste dalla legge n. 240 del 1990 e dall'articolo 38 della legge n. 166 del 2002, al fine di consentire il completamento degli interventi già approvati entro il 31 ottobre 2010 o completati entro la stessa data e finanziariamente ancora non supportati».

2.37

GRILLO

Respinto

Al comma 11, le parole: «di 530 milioni di euro per l'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «di 680 milioni di euro per l'anno 2015 e 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2029».

Conseguentemente, alla tabella B voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2013:

2014:

2015: – 150.000.

2.38

ZANDA, AGOSTINI, Marco FILIPPI, MERCATALI, VACCARI

Ritirato

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo la lettera *f*) è aggiunta la seguente:

"*i-bis*) suggerire al di fuori dei centri abitati, in previsione di eccezionali manifestazioni atmosferiche nevose di rilevante intensità, l'utilizzo di pneumatici invernali, qualora non sia possibile garantire adeguate condizioni di sicurezza per la circolazione stradale e per l'incolumità delle persone mediante il ricorso a soluzioni alternative".

11-ter. Le disposizioni in materia di utilizzo obbligatorio ed esclusivo di pneumatici invernali disposte dall'ente proprietario della strada in previsione di eccezionali manifestazioni atmosferiche nevose di rilevante intensità, in contrasto con quanto previsto al comma 11-bis, sono abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge».

2.39

RANUCCI, DE ANGELIS

Respinto

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. In via sperimentale, per favorire la realizzazione di nuove opere infrastrutturali di importo superiore a 100 milioni di euro mediante l'utilizzazione dei contratti di partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 3, comma 15-ter, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la cui progettazione definitiva sia approvata entro il 31 dicembre 2015 e per le quali non sono previsti contributi pubblici a fondo perduto ed è accertata, in esito alla procedura di cui al comma 2, la non sostenibilità del piano economico finanziario, è riconosciuto al soggetto titolare del contratto di partenariato pubblico privato, ivi comprese le società di progetto di cui all'articolo 156 del medesimo decreto legislativo n. 163 del 2006, un credito di imposta a valere sull'IRES e sull'IRAP generate in relazione alla costruzione e gestione dell'opera. Il credito di imposta è stabilito per ciascun progetto nella misura necessaria al raggiungimento dell'equilibrio del piano economico finanziario e comunque entro il limite massimo del 50 per cento del costo dell'investimento. Il credito di imposta non costituisce ricavo ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP. Il credito di imposta è posto a base di gara per l'individuazione dell'affidatario del contratto di partenariato pubblico privato e successivamente riportato nel contratto».

Conseguentemente, all'articolo 3, al comma 23:

alla lettera a), sostituire le parole: «allo 0,50 per cento» con le seguenti: «allo 0,55 per cento»;

alla lettera b), sostituire le parole: «allo 0,45 per cento» con le seguenti: «allo 0,50 per cento».

2.40

AGOSTINI, BUBBICO, ARMATO, DE SENA, FIORONI, GARRAFFA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI

Respinto

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Al fine di garantire il corretto espletamento dei compiti istituzionalmente attribuiti all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie istituita con decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, nei limiti delle risorse finanziarie di cui all'articolo 26 del citato decreto legislativo e sulla base della programmazione triennale del fabbisogno del personale deliberata dal comitato direttivo di cui all'articolo 5 dello stesso decreto legislativo, la citata Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, anche in deroga a quanto previsto agli articoli 2 e 14 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è autorizzata ad assumere fino a 60 unità di personale, avviando le procedure concorsuali volte al reclutamento di tali risorse previo espletamento, per 20 di esse, delle relative procedure di mobilità».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2013: – 20.000;

2014: – 20.000;

2015: – 20.000.

2.41

BONFRISCO, AGOSTINI

Respinto

Dopo il comma 11, è inserito il seguente:

«11-bis. Per lo sviluppo delle strutture logistiche ed il rilancio dell'intermodalità sul territorio nazionale sono destinate le seguenti risorse:

a) euro 5 milioni, per assicurare la permanenza di adeguati livelli di gestione nelle more dell'entrata in esercizio degli interporti di Catania

Bicocca e di Termini Imerese, relativamente agli anni 2013, 2014 e 2015. A tale fine il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a trasferire i relativi fondi alla Società degli Interporti Siciliani p.A., organismo di diritto pubblico;

b) euro 6 milioni, per estendere alle strutture logistiche intermodali di ex II livello, gli interventi di cui alla legge 23 dicembre 2005, n. 266, alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, al decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 2007, n. 227, e al decreto ministeriale 14 dicembre 2007, n. 207;

c) euro 7 milioni per il potenziamento della Rete Nazionale degli Interporti.

Per far fronte agli oneri di cui al presente comma, il Ministero delle infrastrutture e trasporti, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, provvede a revocare i finanziamenti a suo tempo concessi, impegnati e non utilizzati, relativi a convenzioni e ad accordi procedurali scaduti, a valere sulle risorse di cui all'articolo 6 della legge 4 agosto 1990, n. 240, all'articolo 9 della legge 23 dicembre 1997, n. 454, alla legge 8 agosto 1995, n. 341 e alla legge 20 dicembre 1996, n. 641, attualmente perenti, per un importo pari a 18 milioni di euro. Le relative risorse, disimpegnate, ritornano nel bilancio dello Stato e vengono contestualmente destinate agli interventi di cui ai punti *a)*, *b)*, *c)* del presente comma. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a definire il piano di riparto delle somme rese disponibili, insieme col piano degli interventi di cui alle lettere *b)* e *c)* del presente comma, e altresì a stipulare con la Società degli Interporti Siciliani apposita convenzione disciplinante tempistiche e modalità di erogazione delle risorse finanziarie di cui al punto *a)*».

2.42

MERCATALI

Respinto

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Per lo sviluppo delle strutture logistiche ed il rilancio dell'intermodalità sul territorio nazionale sono destinate le seguenti risorse:

a) euro 5 milioni, per assicurare la permanenza di adeguati livelli di gestione nelle more dell'entrata in esercizio degli interporti di Catania Bicocca e di Termini Imerese. A tale fine il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a trasferire i relativi fondi alla Società degli Interporti Siciliani p.A., organismo di diritto pubblico;

b) euro 6 milioni, per estendere alle strutture logistiche intermodali di ex II livello, gli interventi di cui alla legge 23 dicembre 2005, n. 266, alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, al decreto del Presidente della Re-

pubblica 27 settembre 2007, n. 227, e al decreto ministeriale 14 dicembre 2007, n. 207;

c) euro 6,5 milioni per il potenziamento della Rete Nazionale degli Interporti.

11-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 11-bis si provvede, fino a concorrenza dei relativi oneri, mediante la revoca dei finanziamenti già concessi e non utilizzati di cui all'articolo 6 della legge 4 agosto 1990, n. 240, all'articolo 9 della legge 23 dicembre 1997, n. 454, alla legge 8 agosto 1995, n. 341 e alla legge 20 dicembre 1996, n. 641 – per un importo pari ad almeno 17,5 milioni di euro e a definire il piano di riparto delle somme rese disponibili, insieme col piano degli interventi di cui alle lettere b) e c) del presente comma. Il Ministero delle Infrastrutture e trasporti provvede infine a stipulare con la Società degli Interporti Siciliani apposita convenzione disciplinante tempistiche e modalità di erogazione delle risorse finanziarie di cui al punto a)».

2.43

MERCATALI

Respinto

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-bis. Il soggetto attuatore di cui all'articolo 61-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, deve provvedere al completamento della Piattaforma Logistica Nazionale, anche nell'ambito dell'Agenda Digitale Italiana, e alla relativa gestione come sistema di rete infrastrutturale aperto a cui si collegano le piattaforme ITS locali, autonomamente sviluppate e all'uopo rese compatibili, di proprietà o in uso ai nodi logistici, porti, centri merci e piastre logistiche. Al fine di garantire il più efficace coordinamento e l'integrazione tra la Piattaforma Logistica Nazionale e le piattaforme ITS locali, le Autorità Portuali possono acquisire una partecipazione diretta al capitale del soggetto attuatore di cui al presente comma.

In ogni caso, la maggioranza del capitale sociale del soggetto attuatore dovrà essere detenuta da Interporti e Autorità Portuali. Infine, considerata la portata strategica per il Paese della Piattaforma per la gestione della Rete Logistica nazionale, la stessa è inserita nel programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge 443/2001.

11-ter. In considerazione di quanto disposto al comma 1, sono ulteriormente ripristinati i fondi di cui all'articolo 2, comma 244, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nella misura di euro 1,5 milioni per l'anno 2013 e di euro 1 milione per l'anno 2014, senza l'obbligo di cofinanziamento, con specifica destinazione al completamento della Piattaforma per la gestione della Rete Logistica Nazionale. Le risorse indicate al presente comma sono destinate alla sperimentazione, su vasta scala, degli apparati

di bordo (OBU) installati a bordo dei veicoli pesanti adibiti al trasporto merci e finalizzati al tracciamento dei percorsi operati dai predetti veicoli, e alla fruizione dei servizi assicurati dalla Piattaforma Logistica Nazionale – allo scopo di definire protocolli di trasmissione e standard costruttivi unificati, anche in relazione all’evoluzione delle tecnologie di settore, nell’ambito del progetto UIRNet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell’articolo 61-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

11-quater. Al fine di conseguire gli obiettivi di efficienza ed efficacia nella gestione della Rete Logistica Nazionale, il soggetto attuatore di cui all’articolo 61-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, elabora un piano di individuazione e di localizzazione di aree per il ricovero dei flussi di merci eccedenti (buffer) di supporto ai nodi logistici ed intermodali, presentando al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apposito studio di fattibilità corredato dal relativo piano economico-finanziario. Per la produzione degli elaborati di cui al presente comma è riconosciuto il contributo di euro 700.000,00 a valere sulle risorse di cui al comma 11-*quinqües*.

11-quinquies. Ai maggiori oneri di cui al comma da 11-*bis* a 11-*quater* si provvede, fino a concorrenza dei relativi oneri, mediante la revoca dei finanziamenti già concessi e non utilizzati di cui di cui all’articolo 6 della legge 4 agosto 1990, n. 240, all’articolo 9 della legge 23 dicembre 1997, n. 454, alla legge 8 agosto 1995, n. 341 e alla legge 20 dicembre 1996, n. 641, per un importo non inferiore a 3,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è autorizzato a stipulare con UIRNet SpA, apposita convenzione attuativa delle disposizioni di cui al presente comma ed ai commi 2 e 3».

2.44

BONFRISCO, AGOSTINI

Ritirato

Dopo il comma 11, inserire i seguenti:

«11-*bis*. Il soggetto attuatore di cui all’articolo 61-*bis* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, deve provvedere al completamento della Piattaforma Logistica Nazionale, anche nell’ambito dell’Agenda Digitale Italiana, e alla relativa gestione come sistema di rete infrastrutturale aperto a cui si collegano le piattaforme 115 locali, autonomamente sviluppate e all’uopo rese compatibili, di proprietà o in uso ai nodi logistici, porti, centri merci e piastre logistiche. Al fine di garantire il più efficace coordinamento e l’integrazione tra la Piattaforma Logistica Nazionale e le piattaforme ITS locali, le Autorità Portuali possono acquisire una partecipazione diretta al capitale del soggetto attuatore di cui al presente comma. In ogni caso, la maggioranza del capitale sociale del soggetto attuatore do-

vrà essere detenuta da Interporti e Autorità Portuali. Infine, considerata la portata strategica per il Paese della Piattaforma per la gestione della Rete Logistica nazionale, la stessa è inserita nel programma delle Infrastrutture strategiche di cui alla legge 443/2001.

11-ter. In considerazione di quanto disposto al comma 1, sono ulteriormente ripristinati i fondi di cui all'articolo 2, comma 244, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nella misura di euro 1,5 milioni per l'anno 2013 e di euro 1 milione per l'anno 2014, senza l'obbligo di cofinanziamento, con specifica destinazione al completamento della Piattaforma per la gestione della Rete Logistica Nazionale. Le risorse indicate al presente comma sono destinate alla sperimentazione, su vasta scala, degli apparati di bordo (OBU) installati a bordo dei veicoli pesanti adibiti al trasporto merci e finalizzati al tracciamento dei percorsi operati dai predetti veicoli, e alla fruizione dei servizi assicurati dalla Piattaforma Logistica Nazionale – allo scopo di definire protocolli di trasmissione e standard costruttivi unificati, anche in relazione all'evoluzione delle tecnologie di settore, nell'ambito del progetto UIRNet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al sensi dell'articolo 61-*bis* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

11-quater. Al fine di conseguire gli obiettivi di efficienza ed efficacia nella gestione della Rete Logistica Nazionale, il soggetto attuatore di cui all'articolo 61-*bis* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, elabora un piano di individuazione e di localizzazione di aree per il ricovero dei flussi di merci eccedenti (buffer) di supporto ai nodi logistici ed intermodali, presentando al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apposito studio di fattibilità corredato dal relativo piano economico-finanziario. Per la produzione degli elaborati di cui al presente comma è riconosciuto il contributo di euro 600.000,00 a valere sulle risorse di cui al comma 4.

11-quinquies. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede, entro 30 giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, a revocare i finanziamenti a suo tempo concessi e non utilizzati – a valere sulle risorse, non perenti, di cui all'articolo 6 della legge 4 agosto 1990, n. 240, per un importo pari a 3,1 milioni di euro. Le somme disimpegnate vengono destinate contestualmente per far fronte agli oneri di cui ai commi 2 e 3.11 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è autorizzato a stipulare con UIRNet SpA, apposita convenzione attuativa delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4».

2.45 (v. testo 2)

MONTANI, Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Dopo il comma 11 inserire il seguente:

«11-bis. Per il finanziamento di progetti, attività e lavori del collegamento autostradale pedemontana piemontese è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro per l'anno 2013».

Conseguentemente

Al comma 12, dopo le parole: «di 250 milioni di euro per l'anno 2013 da destinare» inserire le seguenti: «alle finalità di cui al comma 11-bis e».

2.45 (testo 2)

MONTANI, Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Ritirato*Dopo il comma 11, inserire il seguente:*

«11-bis. Per il finanziamento di progetti, attività e lavori del collegamento autostradale Pedemontana piemontese è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro per l'anno 2015».

Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2015: – 80.000.

2.46

PICHETTO FRATIN, Mauro Maria MARINO, GHIGO, LEDDI, PICCIONI, ZANETTA, BIONDELLI

Ritirato*Dopo il comma 11, inserire il seguente:*

«11-bis. Per la realizzazione dell'asse autostradale "Pedemontana Piemontese" è assegnato alla regione Piemonte, per l'anno 2015, un contributo di 80 milioni di euro».

Conseguentemente,

alla tabella B, voce «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2015: – 80.000.

2.47 (v. testo 2)

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Dopo il comma 11 inserire il seguente:

«11-bis. Per la realizzazione in *project financing* dell'infrastruttura strategica "sistema delle tangenziali venete e strada mediana di collegamento" è riconosciuto un concorso alle spese da parte dello Stato per un importo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2013».

Conseguentemente

Al comma 12, dopo le parole: «di 250 milioni di euro per l'anno 2013 da destinare» inserire le seguenti: «alle finalità di cui al comma 11-bis e».

2.47 (testo 2)

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Respinto

Dopo il comma 11 inserire il seguente:

«11-bis. Per la realizzazione in *project financing* dell'infrastruttura strategica "sistema delle tangenziali venete e strada mediana di collegamento" è riconosciuto un concorso alle spese da parte dello Stato per un importo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2013.».

Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2013: - 10.000.

2.9000

IL GOVERNO

Accolto

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Al fine di ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per la realizzazione e l'esercizio della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, sottoscritto il 30 gennaio 2012, all'articolo2, comma 11, le parole: "di 530 milioni di euro per l'anno 2015", sono sostituite dalle seguenti: "di 680 milioni di euro per l'anno 2015 e 150 milioni per ciascuno degli anni dal 2016 al 2029"».

Conseguentemente, alla tabella B voce Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2013;

2014;

2015: -150.000

2.48

VALLARDI, MONTANI, Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Respinto

Sopprimere il comma 12.

Conseguentemente, al comma 35 del medesimo articolo 2, sostituire la parola: «40» con la seguente: «340».

2.49

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Respinto

Sostituire il comma 12 con il seguente:

«12. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio. la dotazione finanziaria del fondo è stabilita in 250 milioni di euro per l'anno 2013. A valere sulle risorse del fondo sono concessi contributi statali per interventi realizzati dagli enti destinatari nei rispettivi territori per il risanamento e il recupero dell'ambiente e lo sviluppo economico dei territori stessi. Alla ripartizione delle risorse e all'individuazione degli enti beneficiari si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in coerenza con apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Ulteriori risorse fino alla concorrenza di 50 milioni di euro sono destinate alla medesima finalità a valere sulle risorse rivenienti dalle revoche di cui all'articolo 32, commi 2, 3 e 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111».

2.50

MERCATALI, BASTICO

Respinto

Sostituire il comma 12 con i seguenti:

«12. Le province e i comuni sottoposti al patto di stabilità interno possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto relativo all'anno 2013 le spese per interventi in favore dell'edilizia scolastica e la messa in sicurezza dei siti a rischio di dissesto idrogeologico nel limite di spesa di 250 milioni di euro per l'anno 2013.

12-bis. Al riparto delle risorse di cui al comma 12, con l'individuazione degli Interventi e degli enti destinatari, si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere della Conferenza Stato-città e autonomie locali, da adottare entro il 31 gennaio 2013».

2.51

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Respinto

Al comma 12, sostituire le parole: «da destinare all'attuazione delle misure urgenti per la ridefinizione dei rapporti contrattuali con la società Stretto di Messina Spa» con le seguenti: «da destinare all'attuazione degli interventi urgenti nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico, di cui all'articolo 17 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010».

2.52

GRILLO

Ritirato

Dopo il comma 12, inserire i seguenti:

«12-bis. È istituito, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, il Sistema telematico centrale della nautica da diporto. Il Sistema include l'archivio telematico centrale contenente informazioni di carattere tecnico, giuridico, amministrativo e di conservatoria riguardanti le navi e le imbarcazioni da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 – Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a nonna dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 173, nonché lo sportello telematico del diportista.

12-ter. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, è titolare del sistema di cui al comma 12-bis e del relativo trattamento dei dati.

12-quater. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità per l'attuazione del Sistema di cui al comma 12-bis, comprensivamente del trasferimento dei dati dai registri cartacei all'archivio telematico a cura degli uffici marittimi e della motorizzazione civile, della conservazione della documentazione, dell'elaborazione e fornitura dei dati delle unità iscritte, delle modalità per la pubblicità degli atti anche ai fini antifrode, dei tempi di attuazione delle nuove procedure, nonché delle necessarie modifiche delle norme di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 ' Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 173 in materia di registri e licenza di navigazione e delle correlate disposizioni amministrative.

12-quinquies. Nell'ambito del Sistema di cui al comma 12-bis, è parimenti istituito lo sportello telematico del diportista, allo scopo di semplificare il regime amministrativo concernente l'iscrizione e l'abilitazione alla navigazione delle imbarcazioni e delle navi da diporto. Il regolamento di cui al comma 12-quater disciplina il funzionamento dello sportello, con particolare riguardo alle modalità di iscrizione e cancellazione, al rilascio della licenza di navigazione e alla attribuzione delle sigle di individuazione, nonché alle procedure di trasmissione dei dati all'archivio telematico centrale. Il medesimo regolamento stabilisce le modalità di partecipazione alle attività di servizio nei confronti dell'utenza da parte di associazioni nazionali dei costruttori, importatori e distributori di unità da diporto le quali forniscono anche i numeri identificativi degli scafi e i relativi dati tecnici al fine dell'acquisizione dei dati utili al funzionamento del sistema di cui al comma 12-bis, nonché dei soggetti autorizzati all'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264. Le tariffe a titolo di corrispettivo, stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze affluiscono su apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate su specifico capitolo di spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 12-sexies. Fino all'integrale attuazione delle nuove procedure quali risultanti dal regolamento di cui al comma 12-quater, continua ad applicarsi la normativa vigente.

12-septies. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'esecuzione di compiti loro affidati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

2.53

DE SENA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 12, inserire i seguenti:

«12-bis. Per il rilancio della competitività dei porti interessati da traffici internazionali, è attribuita alle autorità portuali, nell'ambito della propria autonomia finanziaria, la facoltà di fissare variazioni in diminuzione, fino all'azzeramento, della misura delle tasse di ancoraggio e portuale, come adeguate ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107.

12-ter. Le autorità portuali che si avvalgono della facoltà di cui al comma 12-bis, utilizzano, a copertura dei minori introiti derivanti dalla riduzione, le entrate rivenienti dalla loro autonomia impositiva e tariffaria nonché compensazioni derivanti da riduzioni di spese correnti, dandone illustrazione nelle relazioni al bilancio di previsione ed al conto consuntivo. Il collegio dei revisori dei conti, nell'ambito della relazione di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, attesta la compatibilità finanziaria delle misure in riduzione delle tasse di ancoraggio e portuale adottate dall'autorità portuale ai sensi del comma 12-bis.

12-quater. Dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 12-bis e 12-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

2.54

BONFRISCO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

«12-bis. Sostituire il comma 28 dell'articolo 35 del decreto-legge, n. 223 del 4/7/2006 convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come modificato dall'articolo 13-bis del decreto-legge 83/2012 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e in vigore dal 12 agosto 2012, con il seguente:

"28. In caso di appalto di opere o di servizi, l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore, nei limiti dell'ammontare del corrispettivo dovuto, del versamento all'erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta dal subappaltatore all'erario in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto. La responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore ottempera al pagamento del corrispettivo nei termini di cui all'articolo 4, comma 2 lettere a), b), c) e d) del D.lgs. 9 novembre 2012 n. 192 oppure verifica, acquisendo la documentazione prima del versamento del corrispettivo, che gli adempimenti di cui al periodo precedente,

scaduti alla data del versamento, sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. L'attestazione dell'avvenuto adempimento degli obblighi di cui al primo periodo può essere rilasciata anche attraverso un'asseverazione dei soggetti di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e all'articolo 3, comma 3, lettera *a*), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. L'appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione della predetta documentazione da parte del subappaltatore. Gli atti che devono essere notificati entro un termine di decadenza al subappaltatore sono notificati entro lo stesso termine anche al responsabile in solido.

12-ter. Sostituire il comma *28-bis* dell'articolo 35 del decreto-legge n. 223 del 4/7/2006 convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come modificato dall'articolo *13-bis* del decreto-legge 83/2012 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e in vigore dal 12 agosto 2012, con il seguente:

"*28-bis.* Se il committente non ottempera al pagamento del corrispettivo nei termini di cui all'articolo 4, comma 2 lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del D.Lgs. 9 novembre 2012 n. 192, il medesimo committente è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 200.000 se gli adempimenti fiscali di cui al comma 28 non sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dal subappaltatore. Ai fini della predetta sanzione si applicano le disposizioni previste per la violazione commessa dall'appaltatore.

12-quater. Nel comma *28-ter* dell'articolo 35 del decreto-legge n. 223 del 4/7/2006 convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come modificato dall'articolo *13-bis* del decreto-legge 83/2012 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134:

a) eliminare il termine "fornitura";

b) il secondo periodo è sostituito con il seguente: "sono esclusi dall'applicazione delle predette disposizioni i contratti di appalto di importo non superiore a duecentomila euro e di subappalto di importo non superiore a centomila euro nonché i contratti stipulati ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163"».

2.55

BONFRISCO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 12, inserire i seguenti:

«12-bis. All'articolo 35, del Decreto-Legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito, con modificazioni, nella Legge 4 agosto 2006, n. 248, i commi da 28 a 2-ter sono sostituiti dai seguenti:

"28. In caso di appalto di opere o di servizi, l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore, nei limiti dell'ammontare del corrispettivo dovuto, del versamento all'erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute dal subappaltatore all'erario In relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto. La responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la documentazione prima del versamento del corrispettivo, che gli adempimenti di cui al periodo precedente, scaduti alla data del versamento, sono stati eseguiti dal subappaltatore. Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dall'entrata in vigore di un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi previa intesa con le parti sociali, che definisca le modalità per la verifica, da parte dell'appaltatore, dell'esecuzione dell'adempimento relativo al versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente, mediante l'utilizzo di documenti fiscali, contabili o amministrativi già previsti dalla normativa vigente.

28-bis. Il committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore previa esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione di cui al precedente comma, attestante che gli adempimenti di cui al comma 28, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, sono stati eseguiti dall'appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. Il committente può sospendere Il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione della predetta documentazione da parte dell'appaltatore. L'inosservanza delle modalità di pagamento previste a carico del committente è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 200.000 se gli adempimenti di cui al comma 28 non sono stati eseguiti dall'appaltatore e dal subappaltatore.

28-ter. Le disposizioni di cui ai commi 28 e 28-bis si applicano in relazione al contratti d'appalto e subappalto di opere e servizi conclusi da soggetti che stipulano i predetti contratti nell'ambito di attività rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e, in ogni caso, dai soggetti di cui all'articolo 73 del testo unico delle Imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Sono esclusi dall'applicazione delle predette disposizioni i contratti stipulati ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante il codice dei contratti pubblici."

2-ter. Le disposizioni del comma precedente si applicano ai contratti stipulati dal giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di cui al comma

1. Si intendono in ogni caso abrogati l'articolo 2, comma 5-*bis* del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, nella Legge 26 aprile 2012, n. 44 e l'articolo 13-*ter* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella Legge 7 agosto 2012, n. 34».

2.56

GRILLO

Respinto

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

«12-*bis*. Per l'anno 2013 è autorizzato, ai sensi della legge 24 aprile 1941, n. 392, il trasferimento di euro 5.500.000 al fine di consentire, nel contesto di cui all'articolo 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la prosecuzione delle attività di innovazione e infrastrutturazione informatica occorrenti per le connesse attività degli uffici giudiziari. Le risorse sono assegnate con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze entro il 30 aprile 2013.

12-*ter*. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine di assicurare la copertura degli oneri di cui al comma precedente, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a euro 5.500.000 per l'anno 2013».

2.57

ZANETTA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-*bis*. All'articolo 11, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché un contingente fino a 28 unità di personale adibito alle funzioni di cui all'articolo 36, comma 2. La dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è incrementata di un numero di posti corrispondente alle unità di personale complessivamente trasferito, in servizio alla data del 31 maggio 2012 con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con

i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, si procede alla individuazione delle unità di personale trasferito al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e alla definizione della tabella di equiparazione del personale trasferito con quello appartenente al comparto Ministeri e all'Area I della dirigenza. Il personale trasferito, cui si applicano, per quanto non espressamente previsto, le disposizioni di cui all'articolo 36, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, mantiene la posizione assicurativa già costituita nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria, ovvero delle forme sostitutive o esclusive dell'assicurazione stessa. Conseguentemente, l'ammontare corrispondente alla spesa complessiva dell'Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie autostradali come da bilancio esercizio 2011, nonché l'importo dei costi del contingente di personale aggiuntivo trasferito e delle spese di funzionamento per lo svolgimento delle funzioni di concedente, sono versati da ANAS all'entrata del bilancio dello Stato pro quota per l'anno 2012 per essere riassegnati nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. A decorrere dall'anno 2013, alle medesime esigenze, si fa fronte con la quota di ricavi conseguiti dalle sub concessioni sul sedime autostradale, da corrispondere al concedente ai sensi degli atti convenzionali, che deve essere versata all'entrata del bilancio dello Stato, nonché con le maggiori entrate correlate ai canoni spettanti allo Stato di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Conseguentemente, la quota dei canoni di cui all'articolo 1, comma 1020, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, versata direttamente ad ANAS dai concessionari autostradali è pari al 38%. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

2.58

ZANETTA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

«12-bis. Al fine di garantire la continuità territoriale dei collegamenti marittimi che si svolgono in ambito regionale, nelle more del completamento del processo di privatizzazione di competenza delle Regioni Campania, Lazio e Sardegna, è autorizzata, fino alla data del 30 giugno 2013, la corresponsione alle Regioni Campania, Lazio e Sardegna delle risorse necessarie ad assicurare i servizi resi dalle Società Caremar S.p.A., Lazio-mar S.p.A. e Saremar S.p.A.

12-ter. La corresponsione delle risorse di cui al comma 12-bis, quantificate ai sensi dell'articolo 19-ter, commi 16 e 17, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, è condizionata alla pubblicazione dei bandi di gara

previsti dal predetto articolo 19-*ter*, comma 9, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, e alla stipula di apposite convenzioni o contratti di servizio tra le Regioni Campania, Lazio e Sardegna e le società Caremar S.p.A, Laziomar S.p.A. e Saremar S.p.A., nel rispetto della nonnativa vigente.

12-*quater*. Agli oneri derivanti dal comma 12-*bis*, pari complessivamente a euro 17.422.509 per l'anno 2012 ed a euro 21.778.136 per l'anno 2013, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 19-*ter*, comma 16, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166».

2.59

ZANETTA

Respinto

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

«12-*bis*. Al fine di compiutamente assolvere agli impegni internazionali assunti dalla Repubblica italiana nei confronti del BIE per la realizzazione dell'evento Expo 2015 nei termini stabiliti, la riduzione lineare di cui all'articolo 2, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applica nei confronti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Alla compensazione degli effetti finanziari, si provvede con corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nelle missioni di spesa di ciascun Ministero.

12-*ter*. Al fine delle attività di competenza della società EXPO per la realizzazione delle opere di cui all'Allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2008, la medesima società si può avvalere del Commissario e relativa struttura per la gestione liquidatoria di Torino 2006 di cui all'articolo 3, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, mediante apposita convenzione che preveda il mero rimborso delle relative spese».

2.60

ZANETTA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti assume le situazioni debitorie e creditorie relative alle funzioni di cui all'articolo 36, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sorte a partire dalla data di cui all'articolo 11, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14».

2.61

ZANETTA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. Anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ed al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 55, comma 1-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, la corrispondente dotazione organica tecnica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è incrementata di trentadue unità».

2.62

ZANETTA

Respinto

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. I fondi immobiliari nazionali, comunque costituiti, di cui all'articolo 11, comma 3, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, possono partecipare agli investimenti locali acquisendo partecipazioni senza limitazioni».

2.63

ESPOSITO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

«12-bis. Al fine di consentire alle regioni sottoposte ai piani di stabilizzazione finanziaria di cui all'articolo 14, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il rimborso agli istituti di credito del debito residuo derivante da mutui contratti alla data del 31 dicembre 2010 dagli enti locali per il finanziamento di opere pubbliche assistiti da contributo regionale, si procede a garantire, per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, l'importo di 135 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011 n. 88, stanziato per gli anni 2013, 2014 e 2015 mediante apposita deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) di assegnazione dei fondi con conseguente rideterminazione delle precedenti assegnazioni, utilizzando prioritariamente le risorse ancora disponibili sulla programmazione 2000/2006 e 2007/2013 relative ai programmi di interesse strategico regionale di cui alla delibera del CIPE n. 1/2009 del 6 marzo 2009».

2.64

VIESPOLI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

«2-bis. Le regioni sottoposte al piano di stabilizzazione finanziaria di cui all'articolo 14, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al fine di assicurare il ripristino degli equilibri di bilancio, sono autorizzate a rifinanziare, anche per la copertura di spese correnti, le risorse ancora disponibili a valere sulla programmazione 2000/2006 e 2007/2013 del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione sociale (FSC), fatti salvi gli impegni assunti che hanno già prodotto obbligazioni giuridicamente perfette».

2.65

LATRONICO

Respinto

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. Le risorse regionali provenienti dai Programmi Attuativi Regionali (PAR) e dai Programmi Attuativi Interregionali (PAIN), oggetto

dell'assegnazione della delibera CIPE N. 8 del 20 gennaio 2012 sono trasferite direttamente alle contabilità speciali dei Commissari Straordinari Delegati per la gestione e l'attuazione degli interventi ove finalizzati all'attuazione di interventi già oggetto di Accordo di Programma tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione interessata».

2.66

LATRONICO

Respinto

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-bis. Al fine di garantire la sicurezza della navigazione marittima e la salvaguardia della vita umana in mare, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ciascuno degli importi dei tributi di cui agli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107, così come rivalutati ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107, sono incrementati di 3 centesimi di euro. Le maggiori entrate derivanti dal presente comma sono destinate alle esigenze operative del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera al fine del mantenimento e della gestione delle infrastrutture tecnologiche e dei sistemi di ricezione degli allarmi, incluso il servizio di radiocomunicazione marittima denominato "sistema globale di comunicazione per l'emergenza e la sicurezza in mare (GMDSS - *Global Maritime Distress and Safety System*)", di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 6 marzo 2001, n. 51».

2.67

LATRONICO

Respinto

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-bis. All'articolo 4, comma 31-bis del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito con modificazioni in legge 2 agosto 2011, n. 130, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "Le entrate derivanti dalla disposizione di cui al presente comma sono versate, a consuntivo, al fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni in legge 27 dicembre 2004, n. 307. Al fine di assicurare il proseguimento degli interventi connessi alle esigenze di funzionamento del Corpo delle capitanerie di porto-Guardia Costiera, è autorizzata, a valere sulle disponibilità, di cui al fondo citato al precedente periodo, una spesa annua, a decorrere dal 2013, pari al 90% delle entrate certificate nell'esercizio finanziario precedente, derivanti dalla disposizione di cui al presente comma, da iscrivere nel fondo

di cui all'articolo 1, comma 1331, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio"».

2.68

LATRONICO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-bis. Al fine di assicurare la continuità territoriale nei collegamenti aerei per le isole minori della Sicilia, dotate di scali aeroportuali, in conformità a quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, per gli anni dal 2013 al 2016, alla compartecipazione a carico dello Stato per la compensazione degli oneri di servizio pubblico si fa fronte con le risorse disponibili presso l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) già finalizzate alla continuità territoriale del trasporto merci per via aerea con gli aeroporti siciliani nel limite di euro 2469.000 per l'anno 2013 ed euro 1.531.000 per l'anno 2014, nonché nel limite di euro 2.722.000 per l'anno 2014, di euro 4.253.000 per l'anno 2015 e di euro 1.785.000 per l'anno 2016, mediante parziale utilizzo della quota delle entrate previste, per i medesimi anni, dall'articolo 1, comma 238, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, al netto delle risorse destinate alle attività del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 2, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190. A tal fine, il terzo periodo dell'articolo 1, comma 238, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è sostituito dal seguente: "La riassegnazione di cui al precedente periodo è limitata, per l'anno 2014 all'importo di euro 9.278.000, per l'anno 2015 all'importo di euro 7.747.000 e per l'anno 2016 all'importo di euro 10.215.000"».

2.69

VIESPOLI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

«12-bis. Al fine di consentire alle regioni sottoposte ai piani di stabilizzazione finanziaria di cui all'articolo 14, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 il rimborso agli istituti di credito del debito residuo derivante da mutui contratti alla data del 31 dicembre 2010 dagli enti locali per il finanziamento di opere pubbliche assistiti da contributo regionale, si procede a garantire, per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, l'importo

di 135 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011 n. 88, stanziato per gli anni 2013, 2014 e 2015 mediante apposita deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) di assegnazione dei fondi con conseguente rideterminazione delle precedenti assegnazioni, utilizzando prioritariamente le risorse ancora disponibili sulla programmazione 2000/2006 e 2007/2013 relative ai programmi di interesse strategico regionale di cui alla delibera del CIPE n. 112009 del 6 marzo 2009».

2.70

BONFRISCO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-bis. A partire dai bandi e dagli avvisi pubblicati dal 1° gennaio 2013 le spese per la pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 7 dell'articolo 66 e al secondo periodo del comma 5 dell'articolo 122 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario, entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. Tali spese sono comprese nell'importo a base di gara; il relativo ammontare deve essere evidenziato nel bando o nell'avviso e non è soggetto a ribasso d'asta».

2.71

RANUCCI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-bis. A partire dai bandi e dagli avvisi pubblicati successivamente al 1° gennaio 2014, le spese per la pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 7 dell'articolo 66 e al secondo periodo del comma 5 dell'articolo 122 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario, entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. Tali spese sono comprese nell'importo a base di gara; il relativo ammontare deve essere evidenziato nel bando o nell'avviso e non è soggetto a ribasso d'asta».

2.72

MERCATALI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-bis. A partire dai bandi e dagli avvisi pubblicati successivamente al 1° gennaio 2014, le spese per la pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 7 dell'articolo 66 e al secondo periodo del comma 5 dell'articolo 122 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 sono rimborsate alta stazione appaltante dall'aggiudicatario, entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. Tali spese sono comprese nell'importo a base di gara; il relativo ammontare deve essere evidenziato nel bando o nell'avviso e non è soggetto a ribasso d'asta».

2.73

GALLO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-bis. All'articolo 253 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 23 aggiungere il seguente comma:

"23-bis. In relazione all'articolo 133, comma 1, fino al 31 dicembre 2015, la facoltà dell'esecutore, ivi prevista, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, può essere esercitata quando l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il 10 per cento dell'importo netto contrattuale"».

2.74

RANUCCI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-bis. All'articolo 253 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 23 aggiungere il seguente comma:

"23-bis. In relazione all'articolo 133, comma 1, fino al 31 dicembre 2015, la facoltà dell'esecutore, ivi prevista, di agire ai sensi dell'articolo 1.460 del codice civile, può essere esercitata quando l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il 10 per cento dell'importo netto contrattuale"».

2.75

BONFRISCO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-bis. All'articolo 253 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 23 aggiungere il seguente comma:

"23-bis. In relazione all'articolo 133, comma 1, fino al 31 dicembre 2015, la facoltà dell'esecutore, ivi prevista, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, può essere esercitata quando l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il 10 per cento dell'importo netto contrattuale"».

2.76

RANUCCI, AGOSTINI, MERCATALI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-bis. All'articolo 253 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 23 aggiungere il seguente:

"23-bis. In relazione all'articolo 133, comma 1, fino al 31 dicembre 2015, la facoltà dell'esecutore, ivi prevista, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, può essere esercitata quando l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il 10 per cento dell'Importo netto contrattuale"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2013: - 10.000;

2014: - 10.000;

2015: - 10.000.

2.77

BONFRISCO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-bis. (Requisito della cifra d'affari realizzata). All'articolo 357 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, dopo il comma 19 è aggiunto il seguente:

"19-bis. In relazione all'articolo 61, comma 6, fino al 31 dicembre 2015, per la dimostrazione del requisito della cifra di affari realizzata con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta, il periodo di attività documentabile è quello relativo ai migliori cinque anni del decennio antecedente la data di pubblicazione del bando"».

2.78

BONFRISCO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-bis. (Disposizioni in materia di revisione triennale dell'attestato SOA). Il termine di cui all'articolo 1, comma 3, lettera d), del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2012, n. 119, è prorogato al 31 dicembre 2013».

2.79

GRILLO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 12, inserire i seguenti:

«12-bis. Per il rilancio della competitività dei porti interessati da traffici internazionali, è attribuita alle autorità portuali, nell'ambito della propria autonomia finanziaria, la facoltà di fissare variazioni in diminuzione, fino al loro azzeramento, della misura delle tasse di ancoraggio e portuale, come adeguate ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107.

12-ter. Le autorità portuali che si avvalgono della facoltà di cui al comma 12-bis, utilizzano, a copertura dei minori introiti derivanti dalla riduzione, le entrate rivenienti dalla loro autonomia impositiva e tariffaria nonché compensazioni derivanti da riduzioni di spese correnti, dandone illustrazione nelle relazioni al bilancio di previsione ed al conto consuntivo. Il collegio dei revisori dei conti, nell'ambito della relazione di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, attesta la compatibilità finanziaria delle misure in riduzione delle tasse di ancoraggio e portuale adottate dall'autorità portuale ai sensi del comma 12-bis.

12-quater. Dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 12-bis e 12-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

2.80

PICHETTO FRATIN

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. Dopo l'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, aggiungere il seguente:

"Art. 6-bis. - (*Organismo intermedio*) - 1. Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 1 e permettere il pieno utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, nonché dei finanziamenti a finalità strutturale dell'Unione europea di cui al Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 e dei relativi cofinanziamenti nazionali è attribuita ad una o più società interamente partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze, individuate con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro ..., la funzione di Organismo intermedio, il quale svolge le attività di supporto alle amministrazioni pubbliche responsabili degli interventi da realizzare attraverso le risorse. ovvero al commissario straordinario di cui al articolo 6, comma 6.

2. All'Organismo intermedio sono attribuiti, in tutto o in parte, i compiti di gestione degli interventi di cui al precedente comma e, in particolare:

a) la definizione degli *standard* dei contratti istituzionali di sviluppo di cui all'articolo 6, con specifico riferimento al cronoprogramma ed agli strumenti per la verifica ed il monitoraggio;

b) il supporto tecnico ed operativo al Dipartimento per l'attività di controllo, monitoraggio e valutazione degli obiettivi raggiunti relativamente a ciascun intervento;

c) l'esecuzione di ogni utile attività per l'attuazione dell'intervento e la speditezza dello stesso, in ragione di quanto previsto nei contratti istituzionali di sviluppo, ivi incluse le attività di centrale di committenza per l'aggiudicazione di appalti di lavori, forniture o servizi, ovvero di concessioni di lavori o servizi, destinati alla stipula, da parte delle amministrazioni pubbliche responsabili degli interventi, o del commissario straordinario, dei contratti pubblici aventi ad oggetto l'attuazione degli interventi stessi; i rapporti tra le amministrazioni interessate, o il commissario straordinario, e l'Organismo intermedio sono definiti con specifici disciplinari.

3. Con riferimento alle funzioni di Organismo intermedio, le società di cui al precedente comma 1 relazionano semestralmente il Ministro delegato ed i Ministri competenti in ragione della tipologia degli interventi, sullo stato dell'attuazione dei singoli interventi.

4. Al fine di dare massima priorità agli interventi urgenti, nonché fare fronte alle criticità, anche potenziali, relative a procedimenti di infrazione comunitaria, l'Organismo intermedio svolge i compiti allo stesso attribuiti innanzi tutto con riferimento agli interventi di rilevanza strategica regio-

nale, nei settori ambientali inerenti la riduzione del rischio idrogeologico, la depurazione delle acque e la bonifica dei siti contaminati, oggetto degli Accordi di Programma Quadro (APQ Stato - Regione e Interregionali) o in attuazione diretta, di cui alla Deliberazione 20 gennaio 2012, n. 8, e alla Deliberazione 30 aprile 2012, n. 60, emanate dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), ovvero di quelle che verranno emanate in detti settori.

5. L'Organismo intermedio riceve dall'amministrazione responsabile dell'intervento, ovvero dal commissario straordinario di cui all'articolo 6, comma 6, un corrispettivo, a valere sui fondi o sulle risorse di cui al precedente comma 1, regolato con specifico disciplinare sottoscritto tra dette parti"».

2.81

PICETTO FRATIN

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. All'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, è eliminato l'ultimo periodo: "Il contratto istituzionale di sviluppo può prevedere, tra le modalità attuative, che le amministrazioni centrali e regionali si avvalgano di organismi di diritto pubblico in possesso dei necessari requisiti di competenza e professionalità"».

2.82

TOMASELLI, MONGIELLO, MARITATI, PROCACCI

Respinto

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. Al fine di assicurare le risorse spettanti per legge al settore, la quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale dall'articolo 10 della legge 27 ottobre 1993, n. 422, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, e degli introiti equiparati al canone, viene quantificata in 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. Ai maggiori oneri di cui al presente comma, pari a 57,2 milioni di euro per l'anno 2013, 99 milioni di euro per l'anno 2014 e 111 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 23 dell'articolo 3».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 23:

alla lettera a), sostituire le parole: «allo 0,50 per cento» con le seguenti: «allo 0,55 per cento»;

alla lettera b), sostituire le parole: «allo 0,45 per cento» con le seguenti: «allo 0,50 per cento».

2.83

POLI BORTONE

Respinto

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. Al fine di assicurare le risorse spettanti per legge al settore, la quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale dall'articolo 10 della legge 27 ottobre 1993, n. 422, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, e degli introiti equiparati al canone, viene quantificata in 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. Ai maggiori oneri di cui al presente comma, pari a 57,2 milioni di euro per l'anno 2013, 99 milioni di euro per l'anno 2014 e 111 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 23 dell'articolo 3».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 23:

alla lettera a), sostituire le parole: «allo 0,50 per cento» con le seguenti: «allo 0,55 per cento»;

alla lettera b), sostituire le parole: «allo 0,45 per cento» con le seguenti: «allo 0,50 per cento».

2.84

D'AMBROSIO LETTIERI, LATRONICO

Respinto

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. Al fine di assicurare le risorse spettanti per legge al settore, la quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale dall'articolo 10 della legge 27 ottobre 1993, n. 422, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, e degli introiti equiparati al canone, viene quantificata in 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. Ai maggiori oneri di cui al presente comma, pari a 57,2 milioni di euro per l'anno 2013, 99 milioni di euro per l'anno 2014 e 111 milioni di

euro per l'anno 2015, si provvede mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 23 dell'articolo 3».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 23:

alla lettera a), sostituire le parole: «allo 0,50 per cento» con le seguenti: «allo 0,55 per cento»;

alla lettera b), sostituire le parole: «allo 0,45 per cento» con le seguenti: «allo 0,50 per cento».

2.85

PICHELTO FRATIN

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. All'articolo 6, comma 5, primo periodo, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, sono eliminate le seguenti parole: "assicurando, altresì, il necessario supporto tecnico e operativo"».

2.86

BELISARIO, CAFORIO

Respinto

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. Al fine di assicurare le risorse spettanti per legge al settore, la quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale dall'articolo 10 della legge 27 ottobre 1993, n. 422, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, e degli introiti equiparati al canone, viene quantificata in 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. Ai maggiori oneri di cui al presente comma, pari a 57,2 milioni di euro per l'anno 2013, 99 milioni di euro per l'anno 2014 e 111 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 23 dell'articolo 3».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 23:

alla lettera a), sostituire le parole: «allo 0,50 per cento» con le seguenti: «allo 0,55 per cento»;

alla lettera b), sostituire le parole: «allo 0,45 per cento» con le seguenti: «allo 0,50 per cento».

2.87

BELISARIO, CAFORIO

Dichiarato inammissibile*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

«12-bis. Al fine di assicurare le risorse spettanti per legge al settore, la quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale dall'articolo 10 della legge 27 ottobre 1993, n. 422, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento ai sensi dell'articoli 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, e degli introiti equiparati al canone, viene quantificata in 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. Ai maggiori oneri di cui al presente comma, pari a 57,2 milioni di euro per l'anno 2013, 99 milioni di euro per l'anno 2014 e 111 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse derivanti dal canone per le radioaudizioni circolari di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, incrementato, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in misura tale da garantire corrispondenti maggiori entrate. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

2.88

VALLARDI, MONTANI, MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI

Ritirato*Sopprimere il comma 13.*

Conseguentemente, al comma 35 del medesimo articolo 2, sostituire la parola: «40» con la seguente: «50».

2.89

VACCARI, MASSIMO GARAVAGLIA

Respinto*Sopprimere il comma 13.*

2.90

D'ALÌ, VICARI, D'ALIA, FLERES

Dichiarato inammissibile*Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:*

«13-bis. Al fine del conseguimento di risparmi di spesa le somme residue relative alla quota regionale del F.S.C. 2007-2013, per un importo di 35 milioni di euro, già oggetto di concertazione tra le Amministrazioni interessate, si rendono disponibili per le medesime finalità di cui al precedente comma, anche per l'attuazione dei programmi direttamente applicabili, di cui all'articolo 12 del decreto-legge 27 febbraio 1968 convertito in legge n. 241/68».

2.91

GIARETTA, MERCATALI

Respinto*Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:*

«13-bis: il fondo per la concessione di un assegno sostitutivo ai grandi invalidi di guerra o per servizio, di cui all'articolo 2 della legge 288/2002, di euro 7.746.853 è incrementato, a decorrere dal 1° gennaio 2013, di euro 2.300.000.

Al maggior onere derivante dall'attuazione del precedente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

2.92

THALER AUSSERHOFER

Respinto*Dopo il comma 13, inserire il seguente:*

«13-bis. Alla legge 21 novembre 2000, n. 342 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 10, le parole: "31 dicembre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2012";

2) all'articolo 15, comma 2, le parole: "31 dicembre 1999" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2012"».

2.93

THALER AUSSERHOFER

Respinto

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

«13-bis. All'articolo 1, comma 37, della legge 24 dicembre 2007, n.244 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, le parole: "30 novembre 2007", "30 aprile 2008" e "1° gennaio 2008" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "30 novembre 2012", "30 aprile 2013" e "1° gennaio 2013";

2) al quarto periodo, le parole: "1° gennaio 2007", "16 dicembre 2008" e "16 marzo 2009" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "1° gennaio 2012", "16 dicembre 2013" e "16 marzo 2014"».

2.94

VALLARDI, MONTANI, CAGNIN, MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 13 inserire il seguente:

«13-bis. All'articolo 30 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 luglio 2012, n. 159, S.O, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Il comma 1 si applica anche agli impianti autorizzati in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto i cui lavori inizino entro il 31 dicembre 2012. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato"».

2.95

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Respinto

Dopo il comma 13 inserire il seguente:

«13-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applicano anche agli interventi sugli immobili destinati alla locazione di proprietà degli istituti autonomi case popolari, comunque denominati, previa programmazione annuale degli interventi da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, su richiesta degli interessati, fino ad un tetto massimo annuo di spesa per lo Stato pari a 50 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 42, aggiungere, infine, le seguenti parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013».

2.96

SCARPA BONAZZA BUORA, SANCIU, PICCIONI, BOLDRINI, BONDI, DI STEFANO, NESPOLI, SANTINI, ZANOLETTI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 14 inserire i seguenti:

«14-bis. Ai soli fini di quanto previsto dalla legge 3 aprile 2001, n. 142, è istituita la figura di "pesca artigianale", intesa come l'attività di pesca svolta da pescatori che operano in acque marittime in prossimità della fascia costiera o per mezzo di natanti di ridotte dimensioni o con un ridotto numero di persone imbarcate o il cui equipaggio risulta formato da persone tra le quali ricorrono i rapporti di cui all'articolo 230-bis, comma 3, del codice civile.

14-ter. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanarsi sulla base di uno specifico accordo siglato tra le organizzazioni sindacali e i rappresentanti della cooperazione, comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di cui all'articolo 2, comma 5-undecies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 2011, n. 10, si provvede alla definizione della pesca artigianale di cui al comma 14-bis.

14-quater. A decorrere dall'entrata in vigore del decreto di cui al precedente comma 14-ter, senza alcun effetto retroattivo sui rapporti giuridici intercorrenti fra società cooperative ed i rispettivi soci, il comma 2-bis dell'articolo 3 della legge 3 aprile 2001, n. 142, non si applica nei confronti dei soci lavoratori di cooperative che esercitano un'attività di pesca diversa da quella artigianale così come definita, fatta eccezione per le acque interne e lagunari».

2.97

MILANA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 14, inserire i seguenti:

«14-bis. Ai soli fini di quanto previsto dalla legge 3 aprile 2001, n. 142, è istituita la figura di "pesca artigianale", intesa come l'attività di pesca svolta da pescatori che operano in acque marittime in prossimità della fascia costiera o per mezzo di natanti di ridotte dimensioni o con un

ridotto numero di persone imbarcate o il cui equipaggio risulta formato da persone tra le quali ricorrono i rapporti di cui all'articolo 230-bis, comma 3, del codice civile.

14-ter. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanarsi sulla base di uno specifico accordo siglato tra le organizzazioni sindacali e i rappresentanti della cooperazione, comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di cui all'articolo 2, comma 5-undecies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 2011, n. 10, si provvede alla definizione della pesca artigianale di cui al comma 14-bis.

14-quater. A decorrere dall'entrata in vigore del decreto di cui al precedente comma 14-ter, senza alcun effetto retroattivo sui rapporti giuridici intercorrenti fra società cooperative ed i rispettivi soci, il comma 2-bis dell'articolo 3 della legge 3 aprile 2001, n. 142, non si applica nei confronti dei soci lavoratori di cooperative che esercitano un'attività di pesca diversa da quella artigianale così come definita, fatta eccezione per le acque interne e lagunari».

2.98

SCARPA BONAZZA BUORA, SANCIU, PICCIONI, BOLDRINI, BONDI, DI STEFANO, NESPOLI, SANTINI, ZANOLETTI

Respinto

Dopo il comma 14 inserire i seguenti:

«14-bis. La tassa di concessione governativa è dovuta ogni otto anni, indipendentemente dalla scadenza, indicata nella licenza di pesca rilasciata dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, Direzione generale per la pesca marittima e l'acquacoltura. È ammesso il pagamento tardivo della tassa di concessione governativa anche oltre il termine di scadenza, degli otto anni purché lo stesso avvenga entro i sei mesi successivi. In tal caso viene applicata a titolo di sanzione una sovrattassa pari al 5 per cento dell'importo della tassa ordinaria.

14-ter. La tassa è altresì dovuta, prima della scadenza degli otto anni, in caso di variazioni sostanziali della licenza di pesca che comportano l'emissione di un nuovo atto amministrativo.

14-quater. Nei casi indicati al precedente comma 14-ter la nuova licenza permane in vigore otto anni a decorrere dalla data del pagamento della medesima tassa.

14-quinquies. Fatta eccezione per quanto previsto al comma 14-ter, in nessun caso la licenza di pesca perde validità prima della scadenza del periodo di otto anni indicato al comma 14-bis, ivi compresa l'ipotesi di pagamento tardivo di cui al comma 14-bis.

14-sexies. Ferma restando la scadenza naturale dell'atto amministrativo, la tassa di concessione governativa sulla licenza di pesca non è dovuta in caso di cambio di armatore se il passaggio avviene tra la coope-

rativa ed i suoi soci o viceversa, durante il periodo di vigenza della licenza.

14-*septies*. Con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanarsi entro il 31 dicembre 2012, sono definite le variazioni sostanziali che comportano l'emanazione di una nuova licenza».

2.99

DE ANGELIS

Respinto

Dopo il comma 14 inserire il seguente:

«14-*bis*.: La tassa di concessione governativa è dovuta ogni otto anni, indipendentemente dalla scadenza indicata nella licenza di pesca rilasciata dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, Direzione generale per la pesca marittima e l'acquacoltura. È ammesso il pagamento tardivo della tassa di concessione governativa anche oltre il termine di scadenza degli otto anni purché lo stesso avvenga entro i sei mesi successivi. In tal caso viene applicata a titolo di sanzione una sovrattassa pari al 5 per cento dell'importo della tassa ordinaria.

14-*ter*. La tassa è altresì dovuta prima della scadenza degli otto anni, in caso di variazioni sostanziali della licenza di pesca che comportano l'emanazione di un nuovo atto amministrativo.

14-*quater*. Nei casi indicati al precedente comma 14-*ter* la nuova licenza permane in vigore otto anni a decorrere dalla data del pagamento della medesima tassa.

14-*quinquies*. Fatta eccezione per quanto previsto al comma 14-*ter*, in nessun caso la licenza di pesca perde validità prima della scadenza del periodo di otto anni indicato al comma 14-*bis*, ivi compresa l'ipotesi di pagamento tardivo di cui al comma 14-*bis*.

14-*sexies*. Ferma restando la scadenza naturale dell'atto amministrativo, la tassa di concessione governativa sulla licenza di pesca non è dovuta in caso di cambio di armatore se il passaggio avviene tra la cooperativa ed i suoi soci o viceversa, durante il periodo di vigenza della licenza.

4-*septies*. Con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanarsi entro il 31 dicembre 2012, sono definite le variazioni sostanziali che comportano l'emanazione di una nuova licenza».

2.100

MILANA

Respinto

Dopo il comma 14 inserire i seguenti:

«14-bis. La tassa di concessione governativa è dovuta ogni otto anni, indipendentemente dalla scadenza indicata nella licenza di pesca rilasciata dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, Direzione generale per la pesca marittima e l'acquacoltura. È ammesso il pagamento tardivo della tassa di concessione governativa anche oltre il termine di scadenza degli otto anni purché lo stesso avvenga entro i sei mesi successivi. In tal caso viene applicata a titolo di sanzione una sovrattassa pari al 5 per cento dell'importo della tassa ordinaria.

14-ter. La tassa è altresì dovuta, prima della scadenza degli otto anni, in caso di variazioni sostanziali della licenza di pesca che comportano l'emanazione di un nuovo atto amministrativo.

14-quater. Nei casi indicati al precedente comma 14-ter la nuova licenza permane in vigore otto anni a decorrere dalla data del pagamento della medesima tassa.

14-quinquies. Fatta eccezione per quanto previsto al comma 14-ter, in nessun caso la licenza di pesca perde validità prima della scadenza del periodo di otto anni indicato al comma 14-bis, ivi compresa l'ipotesi di pagamento tardivo di cui al comma 14-bis.

14-sexies. Ferma restando la scadenza naturale dell'atto amministrativo, la tassa di concessione governativa sulla licenza di pesca non è dovuta in caso di cambio di armatore se il passaggio avviene tra la cooperativa ed i suoi soci o viceversa, durante il periodo di vigenza della licenza.

14-septies. Con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanarsi entro il 31 dicembre 2012, sono definite le variazioni sostanziali che comportano l'emanazione di una nuova licenza».

2.101

CURSI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 14 inserire i seguenti:

«14-bis. Al fine di potenziare le attività dell'ICE-Agenzia per la promozione e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, le risorse destinate al finanziamento dell'Agenzia sono incrementate di dieci milioni di euro.

14-ter. Agli oneri derivanti dal comma 14-bis si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse disponibili sulla contabilità speciale preordinata all'erogazione delle agevolazioni di cui all'articolo 14 della

legge 17 febbraio 1982, n. 46. A tal fine la somma di 10 milioni di euro è versata dalla predetta contabilità all'entrata dello Stato per essere riassegnata nel medesimo importo ad un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico.

14-*quater*. Il comitato tecnico previsto dall'articolo 16 comma 2, della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è soppresso dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il Ministero dello sviluppo economico concede le agevolazioni di cui all'articolo 14 di cui alla precitata legge secondo gli esiti istruttori comunicati dal Gestore relativi alla validità tecnologica e alla valutazione economico-finanziaria del programma e del soggetto richiedente».

2.102

CURSI

Respinto

Dopo il comma 14, inserire i seguenti:

«14-*bis*. Al fine di potenziare le attività dell'ICE-Agenzia per la promozione e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, le risorse destinate al finanziamento dell'Agenzia sono incrementate di dieci milioni di euro.

14-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma precedente si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per l'anno 2013, di cui al comma 1 dell'articolo 17-*undecies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134.

14-*quater*. Al comma 2, lettera *b*), dell'articolo 17-*undecies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134, le parole: "35" sono sostituite dalle parole: "25"».

2.103

GERMONTANI

Respinto

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:

«14-*bis*. All'articolo 25 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

«7-*bis*. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono stabilite le condizioni e le modalità con le quali i titolari di impianti di generazione energia elettrica alimentati da bioliquidi possono richiedere, per l'energia incentivabile prodotta nell'anno 2012, l'applicazione del coeffi-

ciente moltiplicativo di cui al punto 7 della tabella 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e s.m.i. Il Ministero individua altresì il quantitativo massimo di energia incentivabile di cui al presente comma, al fine di garantire l'assenza di ulteriori oneri aggiuntivi rispetto a quanto determinato dall'applicazione, alla producibilità massima attesa dall'impianto di cui al presente comma, del coefficiente di cui al punto 6 della tabella 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e s.m.i.

7-ter. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Gestore del Sistema Elettrico SpA (GSE) emette un apposito regolamento contenente le modalità di presentazione da parte dei produttori della richiesta per l'esercizio dell'opzione di cui al comma *7-bis*.

7-quater. Dalle disposizioni di cui ai presenti commi non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

2.104

DE ANGELIS

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 14 inserire i seguenti:

«*14-bis:* Ai soli fini di quanto previsto dalla legge 3 aprile 2001, n. 142, è istituita la figura di «pesca artigianale», intesa come l'attività di pesca svolta da pescatori che operano in acque marittime in prossimità della fascia costiera o per mezzo di natanti di ridotte dimensioni o con un ridotto numero di persone imbarcate o il cui equipaggio risulta formato da persone tra le quali ricorrono i rapporti di cui all'articolo 230-*bis*, comma 3, del codice civile.

14-ter. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanarsi sulla base di uno specifico accordo siglato tra le organizzazioni sindacali e i rappresentanti della cooperazione, comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di cui all'articolo 2, comma 5 undecies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 2011, n. 10, si provvede alla definizione della pesca artigianale di cui al comma *14-bis*.

14-quater: A decorrere dall'entrata in vigore del decreto di cui al precedente comma *14-ter*, senza alcun effetto retroattivo sui rapporti giuridici intercorrenti fra società cooperative ed i rispettivi soci, il comma *2-bis* dell'articolo 3 della legge 3 aprile 2001, n. 142 non si applica nei confronti dei soci lavoratori di cooperative che esercitano un'attività di pesca diversa da quella artigianale così come definita, fatta eccezione per le acque interne e lagunari».

2.105

GERMONTANI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:

«14-bis. All'articolo 25 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti commi:

7-bis. Con decorrenza dal 10 gennaio 2013, i titolari di impianti di generazione energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili entrati in esercizio successivamente al 31 dicembre 2007 ed entro il 31 dicembre 2012, diversi da quelli di cui al comma *7-ter*, possono optare annualmente per l'applicazione del coefficiente moltiplicativo di cui al punto 7 della tabella 2 (art. 2 comma 144) della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e s.m.i., anziché quello di cui al punto 6 della tabella medesima. In caso di esercizio dell'opzione, il coefficiente viene applicato ad un quantitativo massimo di energia incentivabile, la cui determinazione definita ai sensi del successivo comma *7-quater*, al fine di garantire l'assenza di oneri aggiuntivi sulla bolletta elettrica rispetto ai livelli di spesa determinati dall'applicazione, alla producibilità massima attesa dell'impianto, del coefficiente di cui al punto 6 della tabella 2 (art. 2 comma 144) della legge 24 dicembre 2007 n. 244 e s.m.i. All'energia prodotta in eccesso rispetto al predetto quantitativo massimo di energia incentivabile, viene applicato un coefficiente moltiplicativo pari a zero.

7-ter. Con decorrenza dal 10 gennaio 2013, i titolari di impianti di generazione energia elettrica alimentati a bioliquidi sostenibili, di potenza installata inferiore a 1 MW, entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012, possono ottenere, di anno in anno, su richiesta del produttore, un incremento del 15 per cento della tariffa, di cui alla tabella 3, dell'articolo 2, comma 145, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 e s.m.i., con la contestuale determinazione, come indicato al successivo comma *7-quater*, di un tetto unico fissato, limitatamente all'incentivo corrisposto ad ogni impianto, al fine di garantire, senza oneri per il bilancio dello Stato, l'assenza di oneri aggiuntivi sulla bolletta elettrica rispetto ai livelli di spesa determinati dall'applicazione, alla producibilità massima attesa di ogni impianto, della tariffa di cui alla tabella 3, dell'articolo 2, comma 145, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 e s.m.i..

7-quater. Il Ministro dello Sviluppo Economico, con decreto da emanarsi entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, provvede a stabilire i criteri per la determinazione del quantitativo massimo di energia incentivabile di cui al comma *7-bis* e del tetto unico dell'incentivo di cui al comma *7-ter*. Entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, il Gestore del Sistema Elettrico SpA (GSE) emette un apposito regolamento contenente le modalità di presentazione da parte dei produttori, anno per anno, della richiesta per l'esercizio dell'opzione prevista dai precedenti commi *7-bis* e *7-ter*.

7-quinquies. Dalle disposizioni di cui ai presenti commi non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

2.106

FERRANTE, DELLA SETA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 14 inserire i seguenti:

«14-bis. Il comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applica agli organi di cui all'articolo 9, comma 2 lett. a), della legge 6 dicembre 1991, n. 394. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, nel limite massimo di un milione di euro l'anno, si provvede nell'ambito delle risorse appostate sul capitolo 1552 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

2.107

CARLONI, ANDRIA, PIGNEDOLI, ANTEZZA, BERTUZZI, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO, PINOTTI

Respinto

Dopo il comma 14 inserire il seguente:

«14-bis. Per il finanziamento delle Convenzioni per lo sviluppo della filiera pesca di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, come modificato dall'articolo 67 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è autorizzata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2013».

Conseguentemente alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2013: - 400;
2014: - ;
2015: - .

2.108

SCARPA BONAZZA BUORA, SANCIU, PICCIONI, BOLDRINI, BONDI, DI STEFANO, NESPOLI, SANTINI, ZANOLETTI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 14 inserire il seguente:

«14-bis. L'articolo 7, comma 3, secondo periodo del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, e l'articolo 10, comma 2, secondo periodo del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, sono abrogati».

2.109

MILANA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 14 inserire il seguente:

«14-bis. L'articolo 7, comma 3, secondo periodo del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, e l'articolo 10, comma 2, secondo periodo del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, sono abrogati».

2.110

ANDRIA, CARLONI, PIGNEDOLI, ANTEZZA, BERTUZZI, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 14 inserire il seguente:

«14-bis. L'articolo 7, comma 3, secondo periodo del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, e l'articolo 10, comma 2, secondo periodo del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, sono abrogati».

2.111

DE ANGELIS

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 14 inserire il seguente:

«14-bis. L'articolo 7, comma 3, secondo periodo del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, e l'articolo 10, comma 2, secondo periodo del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, sono abrogati».

2.112

SPADONI URBANI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 14 inserire il seguente:

«14-bis. Le concessioni di stoccaggio di gas naturale di cui al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, hanno una durata non superiore ai trenta anni, prorogabile due volte per dieci anni. La disposizione si applica anche ai procedimenti in corso e alle concessioni in primo periodo di vigenza alla data di entrata in vigore della presente legge».

2.113

SPADONI URBANI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 14. inserire il seguente:

«14-bis. Le concessioni di stoccaggio di gas naturale di cui al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, hanno una durata non superiore ai trenta anni, prorogabile due volte per dieci anni. La disposizione si applica anche ai procedimenti in corso e alle concessioni in primo periodo di vigenza alla data di entrata in vigore della presente legge».

2.114

VALLARDI, MONTANI, Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 14 inserire il seguente:

«14-bis. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 334 del 1999, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri i dati e le informazioni per la redazione del rapporto di sicurezza per gli stabilimenti del settore galvanotecnico e sono stabiliti i contenuti semplificati del rapporto di sicurezza medesimo».

2.115

ESPOSITO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:

"9-bis. Al fine di agevolare la rimozione degli squilibri finanziari delle regioni che abbiano adottato il piano di stabilizzazione finanziaria, ai sensi dell'articolo 14, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo di rotazione, denominato "Fondo di rotazione per la concessione di anticipazioni alle regioni in situazione di squilibrio finanziario", finalizzato a concedere anticipazioni di cassa per il graduale ammortamento dei disavanzi e dei debiti fuori bilancio accertati, nonché per il concorso al sostegno degli oneri derivanti dall'attuazione del citato piano di stabilizzazione finanziaria.

9-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da emanare entro il termine del 15 dicembre 2012 sono individuati i criteri per la determinazione dell'importo massimo dell'anticipazione di cui al comma 9-bis attribuibile a ciascuna regione, nonché le modalità per la concessione e per la restituzione della stessa in un periodo massimo di 10 anni, decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione. I criteri per la determinazione dell'anticipazione attribuibile a ciascuna Regione sono definiti nei limiti dell'importo massimo fissato in euro 150 per abitante e della disponibilità annua del Fondo.

9-quater. Alla copertura degli oneri derivanti dall'anno 2012 dalle disposizioni di cui ai commi 9-bis e 9-ter, si provvede a valere sulla dotazione del Fondo di rotazione di cui all'articolo 4, comma 1. Il Fondo di cui al comma 9-bis è altresì alimentato dalle somme del Fondo rimborsate dalle regioni e al suo finanziamento si può provvedere anche ai sensi dell'articolo II, comma 3, lettera e) della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

9-quinquies. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede alle occorrenti variazioni di bilancio.

9-sexies. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi 9-bis e seguenti, alle regioni interessate, in presenza di eccezionali motivi di urgenza, può essere concessa un'anticipazione a valere sul Fondo di rotazione di cui al comma 9-bis, da riassorbire secondo tempi e modalità disciplinati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 9-ter.

9-septies. Il piano di stabilizzazione finanziaria di cui al comma *9-bis* è completato entro il 30 giugno 2016 e l'attuazione degli atti indicati nel piano deve avvenire entro il 31 dicembre 2017".».

2.116

ESPOSITO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:

«*15-bis.* All'articolo 1 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:

"*9-bis.* Al fine di agevolare la rimozione degli squilibri finanziari delle regioni che abbiano adottato il piano di stabilizzazione finanziaria, ai sensi dell'articolo 14, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo di rotazione, denominato "Fondo di rotazione per la concessione di anticipazioni alle regioni in situazione di squilibrio finanziario", finalizzato a concedere anticipazioni di cassa per il graduale ammortamento dei disavanzi e dei debiti fuori bilancio accertati, nonché per il concorso al sostegno degli oneri derivanti dall'attuazione del citato piano di stabilizzazione finanziaria.

9-ter. Il Fondo di cui al comma *9-bis* ha una dotazione di 450 milioni di euro per l'anno 2012 e 900 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2020, ed è altresì alimentato dalle somme del Fondo rimborsate dalle regioni beneficiarie.

9-quater. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da emanare entro il termine del 15 dicembre 2012 sono individuati i criteri per la determinazione dell'importo massimo dell'anticipazione di cui al comma *9-bis* attribuibile a ciascuna regione, nonché le modalità per la concessione e per la restituzione della stessa in un periodo massimo di 10 anni, decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione. I criteri per la determinazione dell'anticipazione attribuibile a ciascuna Regione sono definiti nei limiti dell'importo massimo fissato in euro 150 per abitante e della disponibilità annua del Fondo.

9-quinquies. Le somme di cui al comma *9-ter* sono versate su apposita contabilità speciale intestata al Ministero dell'economia e delle finanze. I rientri delle anticipazioni erogate sono versati dalle regioni alla predetta contabilità speciale.

9-sexies. Alla copertura degli oneri di cui al comma *9-ter*, pari a 450 milioni di euro per l'anno 2012 e di 900 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2020, si provvede:

a) per l'anno 2012, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

b) per gli anni 2013 e seguenti, mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie della missione di spesa "Politiche economico-finanziarie e di bilancio" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Al finanziamento del Fondo si può provvedere, altresì, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *e*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

9-septies. Per l'anno 2012 la dotazione del Fondo di rotazione di cui al comma *9-bis* è incrementata di 450 milioni di euro, da destinare esclusivamente al pagamento delle spese di parte corrente relative a spese di personale, alla produzione di servizi in economia e all'acquisizione di servizi e forniture, già impegnate e comunque non derivanti da riconoscimento dei debiti fuori bilancio. Alla copertura degli oneri di cui al periodo precedente si provvede mediante riassegnazione, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, di una corrispondente quota delle risorse complessivamente disponibili esistenti presso la contabilità speciale 1778 "Agenzia delle entrate Fondi di bilancio", relativamente alle spese correnti.

9-octies. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede alle occorrenti variazioni di bilancio.

9-novies. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi *9-bis* e seguenti, alle regioni interessate, in presenza di eccezionali motivi di urgenza, può essere concessa un'anticipazione a valere sul Fondo di rotazione di cui al comma *9-bis*, da riassorbire secondo tempi e modalità disciplinati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma *9-quater*.

9-decise. Il piano di stabilizzazione finanziaria di cui al comma *9-bis* è completato entro il 30 giugno 2016 e l'attuazione degli atti indicati nel piano deve avvenire entro il 31 dicembre 2017".».

2.117

VIESPOLI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:

"9-bis. Al fine di agevolare la rimozione degli squilibri finanziari delle regioni che abbiano adottato il piano di stabilizzazione finanziaria, ai sensi dell'articolo 14, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo di rotazione, denominato "Fondo di rotazione per la concessione di anticipazioni alle regioni in situazione di squilibrio finanziario", finalizzato a concedere anticipazioni di cassa per il graduale ammortamento dei disavanzi e dei debiti fuori bilancio accertati, nonché per il concorso al sostegno degli oneri derivanti dall'attuazione del citato piano di stabilizzazione finanziaria.

9-ter. Il Fondo di cui al comma 9-bis ha una dotazione di 450 milioni di euro per l'anno 2012 e 900 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2020,00 è altresì alimentato dalle somme del Fondo rimborsate dalle regioni beneficiarie.

9-quater. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da emanare entro il termine del 15 dicembre 2012 sono individuati i criteri per la determinazione dell'importo massimo dell'anticipazione di cui al comma 9-bis attribuibile a ciascuna regione, nonché le modalità per la concessione e per la restituzione della stessa in un periodo massimo di 10 anni, decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione. I criteri per la determinazione dell'anticipazione attribuibile a ciascuna Regione sono definiti nei limiti dell'importo massimo fissato in euro 150 per abitante e della disponibilità annua del Fondo.

9-quinquies. Le somme di cui al comma 9-ter sono versate su apposita contabilità speciale intestata al Ministero dell'economia e delle finanze. I rientri delle anticipazioni erogate sono versati dalle regioni alla predetta contabilità speciale.

9-sexies. Alla copertura degli oneri di cui al comma 9-ter, pari a 450 milioni di euro per l'anno 2012 e di 900 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2020, si provvede:

a) per l'anno 2012, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

b) per gli anni 2013 e seguenti, mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie della missione di spesa «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Al finanziamento del Fondo si può provvedere, altresì, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e) della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

9-septies. Per l'anno 2012 la dotazione del Fondo di rotazione di cui al comma 9-bis è incrementata di 450 milioni di euro, da destinare esclu-

sivamente al pagamento delle spese di parte corrente relative a spese di personale, alla produzione di servizi in economia e all'acquisizione di servizi e forniture, già impegnate e comunque non derivanti da riconoscimento dei debiti fuori bilancio. Alla copertura degli oneri di cui al periodo precedente si provvede mediante riassegnazione, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, di una corrispondente quota delle risorse complessivamente disponibili esistenti presso la contabilità speciale 1778 "Agenzia delle entrate Fondi di bilancio", relativamente alle spese correnti.

9-octies. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede alle occorrenti variazioni di bilancio.

9-novies. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi *9-bis* e seguenti, alle regioni interessate, in presenza di eccezionali motivi di urgenza, può essere concessa un'anticipazione a valere sul Fondo di rotazione di cui al comma *9-bis*, da riassorbire secondo tempi e modalità disciplinati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma *9-quater*.

9-decise. Il piano di stabilizzazione finanziaria di cui al comma *9-bis* è completato entro il 30 giugno 2016 e l'attuazione degli atti indicati nel piano deve avvenire entro il 31 dicembre 2017".».

2.118

VIESPOLI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:

«*15-bis.* All'articolo 1 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n 174, dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:

"*9-bis.* Al fine di agevolare la rimozione degli squilibri finanziari delle regioni che abbiano adottato il piano di stabilizzazione finanziaria, ai sensi dell'articolo 14, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n 122, approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo di rotazione, denominato "Fondo di rotazione per la concessione di anticipazioni alle regioni in situazione di squilibrio finanziario", finalizzato a concedere anticipazioni di cassa per il graduale ammortamento dei disavanzi, e dei debiti fuori bilancio accertati, nonché per il concorso al sostegno degli oneri derivanti dall'attuazione del citato piano di stabilizzazione finanziaria.

9-ter. Il Fondo di cui al comma *9-bis* ha una dotazione di 450 milioni di euro per l'anno 2012 e 600 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2020, ed è altresì alimentato dalle somme del Fondo rimborsate dalle regioni benefici arie.

9-quater. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da emanare entro il termine del 15 dicembre 2012 sono individuati i criteri per la determinazione dell'importo massimo dell'anticipazione di cui al comma *9-bis* attribuibile a ciascuna regione, nonché le modalità per la concessione e per la restituzione della stessa in un periodo massimo di 10 anni, decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione. I criteri per la determinazione dell'anticipazione attribuibile a ciascuna Regione sono definiti nei limiti dell'importo massimo fissato in euro 100 per abitante e della disponibilità annua del Fondo.

9-quinquies. Le somme di cui al comma *9-ter* sono versate su apposita contabilità speciale intestata al Ministero dell'economia e delle finanze. I rientri delle anticipazioni erogate sono versati dalle regioni alla predetta contabilità speciale.

9-sexies. Alla copertura degli oneri di cui al comma *9-ter*, pari a 450 milioni di euro per l'anno 2012 e di 600 milioni di euro per ciascun degli anni dal 2013 al 2020, si provvede:

a) per l'anno 2012, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

b) per gli anni 2013 e seguenti, mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie della missione di spesa «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Al finanziamento del Fondo si può provvedere, altresì, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *e*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

9-septies. Per l'anno 2012 la dotazione del Fondo di rotazione di cui al comma *9-bis* è incrementata di 150 milioni di euro, da destinare esclusivamente al pagamento delle spese di parte corrente relative a spese di personale, alla produzione di servizi in economia e all'acquisizione di servizi e forniture, già impegnate e comunque non derivanti da riconoscimento dei debiti fuori bilancio. Alla copertura degli oneri di cui al periodo precedente si provvede mediante riassegnazione, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, di una corrispondente quota delle risorse complessivamente disponibili esistenti presso la contabilità speciale 1778 "Agenzia delle entrate-Fondi di bilancio", relativamente alle spese correnti.

9-octies. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede alle occorrenti variazioni di bilancio.

9-novies. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi *9-bis* e seguenti, alle regioni interessate, in presenza di eccezionali motivi di urgenza, può essere concessa un'anticipazione a valere sul Fondo di rotazione di cui al comma *9-bis*, da riassorbire secondo tempi

e modalità disciplinati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 9-*quater*.

9-*decise*. Il piano di stabilizzazione finanziaria di cui al comma 9-*bis* è completato entro il 30 giugno 2016 e l'attuazione degli atti indicati nel piano deve avvenire entro il 31 dicembre 2017".».

2.119 (v. em. 2.119-2.120 (testo 2))

VIESPOLI

Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:

«15-*bis*. All'articolo 1 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:

"9-*bis*. Al fine di agevolare la rimozione degli squilibri finanziari delle regioni che abbiano adottato il piano di stabilizzazione finanziaria, ai sensi dell'articolo 14, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo di rotazione, denominato Fondo di rotazione per la concessione di anticipazioni alle regioni in situazione di squilibrio finanziario', finalizzato a concedere anticipazioni di cassa per il graduale ammortamento dei disavanzi e dei debiti fuori bilancio accertati, nonché per il concorso al sostegno degli oneri derivanti dall'attuazione del citato piano di stabilizzazione finanziaria.

9-*ter*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da emanare entro il termine del 15 dicembre 2012 sono individuati i criteri per la determinazione dell'importo massimo dell'anticipazione di cui al comma 9-*bis* attribuibile a ciascuna regione, nonché le modalità per la concessione e per la restituzione della stessa in un periodo massimo di 10 anni, decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione. I criteri per la determinazione dell'anticipazione attribuibile a ciascuna Regione sono definiti nei limiti dell'importo massimo fissato in euro 150 per abitante e della disponibilità annua del Fondo.

9-*quater*. Alla copertura degli oneri derivanti dall'anno 2012 dalle disposizioni di cui ai commi 9-*bis* e 9-*ter*, si provvede a valere sulla dotazione del Fondo di rotazione di cui all'articolo 4, comma 1. Il Fondo di cui al comma 9-*bis* è altresì alimentato dalle somme del Fondo rimborsate dalle regioni e al suo finanziamento si può provvedere anche ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e) della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

9-quinquies. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede alle occorrenti variazioni di bilancio.

9-sexies. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi *9-bis* e seguenti, alle regioni interessate, in presenza di eccezionali motivi di urgenza, può essere concessa un'anticipazione a valere sul Fondo di rotazione di cui al comma *9-bis*, da riassorbire secondo tempi e modalità disciplinati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma *9-ter*.

9-septies. Il piano di stabilizzazione finanziaria di cui al comma *9-bis* è completato entro il 30 giugno 2016 e l'attuazione degli atti indicati nel piano deve avvenire entro il 31 dicembre 2017"».

2.119-2.120 (testo 2)

VIESPOLI, CARLONI

Respinto

Dopo il comma 27 aggiungere i seguenti:

«*27-bis.* Al fine di agevolare la rimozione degli squilibri finanziari delle regioni che abbiano adottato i piani di stabilizzazione finanziaria, ai sensi dell'articolo 14, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo di rotazione, denominato "Fondo di rotazione per la concessione di anticipazioni alle regioni in situazione di squilibrio finanziario", finalizzato a concedere anticipazioni di cassa per il graduale ammortamento dei disavanzi e dei debiti fuori bilancio accertati, nonché per il concorso al sostegno degli oneri derivanti dall'attuazione del citato piano di stabilizzazione finanziaria.

27-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da emanare entro il termine del 15 dicembre 2012 sono individuati i criteri per la determinazione dell'importo massimo dell'anticipazione di cui al comma *27-bis* attribuibile a ciascuna regione, nonché le modalità per la concessione e per la restituzione della stessa in un periodo massimo di 10 anni, decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione. I criteri per la determinazione dell'anticipazione attribuibile a ciascuna Regione sono definiti nei limiti dell'importo massimo fissato in euro 150 per abitante e della disponibilità annua del Fondo.

27-quater. Alla copertura degli oneri derivanti dall'anno 2013 dalle disposizioni di cui ai commi *27-bis* e *27-ter*, si provvede utilizzando le risorse di cui all'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre

2012, n. 213. Il Fondo di cui al comma 27-bis è altresì alimentato dalle somme del Fondo rimborsate dalle regioni. Il predetto Fondo può essere rifinanziato ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e) della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

27-quinquies. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede alle occorrenti variazioni di bilancio.

27-sexies. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi 27-bis e seguenti, alle regioni interessate, in presenza di eccezionali motivi di urgenza, può essere concessa un'anticipazione a valere sul Fondo di rotazione di cui al comma 27-bis, da riassorbire secondo tempi e modalità disciplinati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 27-ter.

27-septies. I piani di stabilizzazione finanziaria di cui al comma 27-bis sono completati entro il 30 giugno 2016 e l'attuazione degli atti indicati nel piano deve avvenire entro il 31 dicembre 2017.»;

conseguentemente,

all'articolo 1 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, sono soppressi i commi 13 e 14.

2.119-bis

AZZOLLINI, PICHETTO FRATIN, MAZZARACCHIO, LATRONICO, PINOTTI, ANDRIA, PIGNEDOLI, ANTEZZA, BERTUZZI, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

Respinto

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-bis. Per l'anno 2013 nell'ambito delle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92 è destinata la somma di 30 milioni di euro finalizzata al riconoscimento della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca».

2.120 (v. em. 2.119-2.120 (testo 2))

VIESPOLI

Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:

«15-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:

"9-bis. Al fine di agevolare la rimozione degli squilibri finanziari delle regioni che abbiano adottato il piano di stabilizzazione finanziaria, ai sensi dell'articolo 14, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo di rotazione, denominato «Fondo di rotazione per la concessione di anticipazioni alle regioni in situazione di squilibrio finanziario», finalizzato a concedere anticipazioni di cassa per il graduale ammortamento dei disavanzi e dei debiti fuori bilancio accertati, nonché per il concorso al sostegno degli oneri derivanti dall'attuazione del citato piano di stabilizzazione finanziaria.

9-ter. Il Fondo di cui al comma 9-bis ha una dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2012 e 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2020, ed è altresì alimentato dalle somme del Fondo rimborsate dalle regioni beneficiarie.

9-quater. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da emanare entro il termine del 15 dicembre 2012, sono individuati i criteri per la determinazione dell'importo massimo dell'anticipazione di cui al comma 9-bis attribuibile a ciascuna regione, nonché le modalità per la concessione e per la restituzione della stessa in un periodo massimo di 10 anni, decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione. I criteri per la determinazione dell'anticipazione attribuibile a ciascuna Regione sono definiti nei limiti dell'importo massimo fissato in euro 50 per abitante e della disponibilità annua del Fondo.

9-quinquies. Le somme di cui al comma 9-ter sono versate su apposita contabilità speciale intestata al Ministero dell'economia e delle finanze. I rientri delle anticipazioni erogate sono versati dalle regioni alla predetta contabilità speciale.

9-sexies. Alla copertura degli oneri di cui al comma 9-ter, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2012 e di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2020, si provvede:

a) per l'anno 2012, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

b) per gli anni 2013 e seguenti, mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie della missione di spesa Politiche economico-finanziarie e di bilancio dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Al finanziamento del Fondo si può provvedere, altresì, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

9-septies. Per l'anno 2012 la dotazione del Fondo di rotazione di cui al comma 9-bis è incrementata di 150 milioni di euro, da destinare esclu-

sivamente al pagamento delle spese di parte corrente relative a spese di personale, alla produzione di servizi in economia e all'acquisizione di servizi e forniture, già impegnate e comunque non derivanti da riconoscimento dei debiti fuori bilancio. Alla copertura degli oneri di cui al periodo precedente si provvede mediante riassegnazione, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, di una corrispondente quota delle risorse complessivamente disponibili esistenti presso la contabilità speciale 1778 Agenzia delle entrate- Fondi di bilancio', relativamente alle spese correnti.

9-octies. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede alle occorrenti variazioni di bilancio.

9-novies. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi *9-bis* e seguenti, alle regioni interessate; in presenza, di eccezionali motivi di urgenza, può essere concessa un'anticipazione a valere sul Fondo di rotazione di cui al comma *9-bis*, da riassorbire secondo tempi e modalità disciplinati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma *9-quater*.

9-decies. Il piano di stabilizzazione finanziaria di cui al comma *9-bis* è completato entro il 30 giugno 2016 e l'attuazione degli atti indicati nel piano deve avvenire entro il 31 dicembre 2017"».

2.121

ANDRIA, PIGNEDOLI, ANTEZZA, BERTUZZI, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

Respinto

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«*15-bis.* Per l'anno 2013 nell'ambito delle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92 è destinata la somma di 30 milioni di euro finanziaria riconoscimento della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca».

2.122

FERRANTE, DELLA SETA, Vincenzo DE LUCA, DEL VECCHIO, DI GIOVAN PAOLO, MAZZUCONI, VITA

Respinto

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«*15-bis.* Le spese di parte capitale sostenute dal Comune di Lampedusa e Linosa interessato dal fenomeno dell'immigrazione proveniente dall'Africa finalizzate alla realizzazione di infrastrutture, alla sistemazione

e riqualificazione urbana e alla promozione territoriale non rilevano ai fini del patto di stabilità interno per il triennio 2013, 2014 e 2015. L'esclusione opera nei limiti di 2 milioni e 400 mila euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2013: - 2.400;

2014: - 2.400;

2015: - 2.400.

2.123

DELLA SETA, FERRANTE

Respinto

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-bis. Per gli anni 2013, 2014 e 2015 nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, i mutui per gli investimenti produttivi attuati o da attuare, certificati dalla Convenzione GSE, finalizzati al risparmio energetico e allo sviluppo delle energie rinnovabili sono esclusi dal calcolo della percentuale di indebitamento di cui all'articolo 8, comma 2-bis della Legge 12 novembre 2011, n. 183 nonché dalle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 204 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2013: - 1.500;

2014: - 1.500;

2015: - 1.500.

2.124

CARLINO, BELISARIO, MASCITELLI

Respinto*Sostituire il comma 16 con i seguenti:*

«16. Al fine di finanziare interventi di salvaguardia previdenziale in favore delle categorie di lavoratori che negli anni 2013 e 2014 maturino i relativi requisiti ai sensi degli articoli 24, commi 14 e 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, 6, comma 2-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificati dai commi da 16-bis a 16-bis del presente articolo, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito fondo denominato "Fondo per la salvaguardia del diritto di accesso al regime previdenziale previgente al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201", nel quale confluiscono 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, le economie derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 20, 21-sexies e quota parte delle risorse derivanti dall'applicazione del comma 16-bis e le risorse stanziata a copertura degli oneri di cui ai predetti articoli 24, commi 14 e 15, del decreto-legge n. 201 del 2011, 6, comma 2-ter, del decreto-legge n. 216 del 2011, e 22 del decreto-legge n. 95 del 2012.

16-bis. All'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "4 dicembre 2011", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2011";

b) all'alinea, dopo le parole: "in vigore del presente decreto" sono inserite le seguenti: ", escludendo in ogni caso l'applicazione della disciplina delle decorrenze di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni," e dopo le parole: "che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011," sono inserite le seguenti: "ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 8, della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, e";

c) all'alinea, dopo le parole: "continuano ad applicarsi" sono aggiunte le seguenti: "al personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011-2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni e";

d) alla lettera *a)*, le parole: "entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223" sono sostituite dalle seguenti: "entro ventiquattro mesi dalla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, a prescindere dalla data di conclusione della procedura di mobilità avviata sulla base dei citati accordi sindacali e della data di effettivo collocamento in mobilità, eventualmente preceduto da un periodo di fruizione di cassa integrazione guadagni";

e) alla lettera *b)* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", a prescindere dall'effettivo collocamento in mobilità entro tale data";

f) alla lettera *c)* sono apportate le seguenti modifiche:

1) dopo le parole: "23 dicembre 1996, n. 662," sono inserite le seguenti: "o per i quali non siano trascorsi 24 mesi dal termine del periodo di fruizione della predetta prestazione straordinaria";

2) le parole da: "in tale secondo caso" fino a: "in vigore dal presente decreto" sono sostituite dai seguenti periodi: "I lavoratori titolari di assegno straordinario alla data del 4 dicembre 2011, che conseguano il trattamento pensionistico oltre il limite massimo di permanenza nel fondo previsto dai singoli regolamenti di settore, rimangono a carico dei medesimi fondi sino al conseguimento del trattamento medesimo. I lavoratori per i quali sia stato previsto da acconti collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011, il diritto di accesso ai fondi di solidarietà anche successivamente a tale data, restano a carico dei medesimi sino al compimento dei 62 anni di età";

g) la lettera *d)* è sostituita dalla seguente:

"*d)* ai lavoratori che siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione e che abbiano compiuto 60 anni di età o maturato 40 anni di anzianità contributiva entro la data del 31 dicembre 2012 o 61 anni di età o 40 anni di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2013. Ai fini della fruizione dei benefici di cui alla presente lettera non rilevando l'eventuale prestazione lavorativa successiva all'autorizzazione alla prosecuzione volontaria della contribuzione né l'eventuale mancato versamento, alla data di entrata in vigore del presente decreto, di almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile".

16-bis. 1. Il secondo periodo del comma 18 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "Fermo restando quanto indicato al comma 3, primo periodo, le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai lavoratori iscritti al Fondo speciale istituito presso l'INPS ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché ai lavoratori del settore di macchina e agli addetti del settore di copertura e di camera della categoria dei marittimi, ai quali è riconosciuto il carattere usurante della relativa attività".

16-bis. 2. Al comma 2-ter dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2000, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati" sono sostituite dalle seguenti: "il cui rapporto di lavoro si risolva unilateralmente o in conseguenza di fallimento dell'impresa o in ragione di accordi individuali sottoscritti entro il 31 dicembre 2011 o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati, entro la medesima data del 31 dicembre 2011,";

b) le parole: "la decorrenza del trattamento medesimo" sono sostituite dalle seguenti: "da maturazione del diritto al trattamento pensionistico";

c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini della concessione dei benefici di cui al presente comma non rileva l'eventuale prestazione di un'altra attività lavorativa di natura temporanea dopo la sottoscrizione degli accordi individuali o la stipulazione degli accordi collettivi di incentivo all'esodo ai sensi del periodo precedente".

16-bis. 3. Al comma 2-quater dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché i periodi di fruizione dei permessi di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e i periodi di cui all'articolo 80, commi 2 e 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388".

16-bis. 4. Ai fini dell'accesso al regime previdenziale vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è riconosciuta piena validità agli accordi per la gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali stipulati dalle imprese, entro il 31 dicembre 2011, anche in sede non governativa.

16-bis. 5. Ai fini di una puntuale verifica degli effetti previdenziali e finanziari determinatisi a seguito delle modifiche della disciplina del sistema pensionistico di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come da ultimo modificato dai commi da 16-bis a 16-bis del presente articolo, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei dati elaborati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), presenta semestralmente alle competenti Commissioni parlamentari una relazione relativa al numero complessivo dei lavoratori che periodicamente hanno avuto accesso al trattamento pensionistico, al numero di lavoratori che hanno usufruito delle deroghe previste dall'ordinamento e ai relativi effetti finanziari.

16-bis. 6. Al Fondo per la salvaguardia del diritto di accesso al regime previdenziale previgente al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, di cui al comma 16, affluiscono quota parte delle risorse derivanti dal maggiore gettito determinato dalle modifiche al testo unico delle imposte sui redditi di cui al presente comma. All'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sostituire, a decorrere dall'anno fiscale 2013, la lettera e) con le seguenti: "e) oltre 75.000 euro e fino a 100.000 euro, 43 per cento; f) oltre 100.000 euro e fino a 150.000 euro, 46 per cento; g) oltre 150.000 euro, 49 per cento". Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità tecniche di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma"».

Conseguentemente:

al comma 17, sostituire le parole: «di cui al comma 16 con le seguenti: di cui ai commi da 16 a 16-bis.»;

al comma 18, lettera c), sostituire le parole: «in ragione di accordi di cui alla lettera c) del comma 16 con le seguenti: in ragione di accordi collettivi o individuali di cui ai commi da 16-bis a 16-bis;

sostituire il comma 19 con il seguente:

«19. I benefici di cui ai commi da 16 a 16-bis sono riconosciuti nel limite massimo delle risorse del "Fondo per la salvaguardia del diritto di accesso al regime previdenziale previgente al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201", di cui al comma 16;

sostituire il comma 20 con il seguente:

«20. Qualora in sede di monitoraggio dell'attuazione dei decreti ministeriali dello giugno 2012 e del 5 ottobre 2012 attuativi delle disposizioni di cui agli articoli 24, commi 14 e 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, 6, comma 2-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e del decreto ministeriale di cui al comma 17 vengano accertate a consuntivo eventuali economie aventi carattere pluriennale rispetto agli oneri programmati a legislazione vigente per l'attuazione dei predetti decreti ministeriali, tali economie sono destinate ad alimentare il Fondo per la salvaguardia del diritto di accesso al registro e previdenziale previgente al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 di

cui al comma 11. L'accertamento delle eventuali economie è effettuato annualmente con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è disposta la conseguente integrazione delle risorse del predetto Fondo operando le occorrenti variazioni di bilancio»;

sostituire il comma 21 con il seguente:

«21. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per lo sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono ridotti, eliminati o riformati i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, fino alla concorrenza di 2.000 milioni annui, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente»;

sopprimere il comma 22;

all'articolo 3, comma 42, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014».

2.125

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Respinto

Sostituire il comma 16, con il seguente:

«11. All'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: "4 dicembre 2011", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2011";

2) all'alinea, dopo le parole: "in vigore del presente decreto" sono inserite le seguenti: ", escludendo in ogni caso l'applicazione della disciplina delle decorrenze di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni," e dopo le parole: "che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011," sono inserite le seguenti: "ai sog-

getti di cui all'articolo 1, comma 8, della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, e".

3) dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

f) Le disposizioni di salvaguardia di cui all'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del predetto decreto-legge n. 201 del 2011, si applicano anche ai seguenti lavoratori che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011:

a) «ai lavoratori cessati dal rapporto di lavoro e collocati in mobilità ordinaria o in deroga a seguito di accordi sottoscritti in sede Governativa o non governativa stipulati entro il 31 dicembre 2011 e che perfezionino i requisiti per il pensionamento entro 24 mesi dalla data di fine del periodo di fruizione del trattamento di mobilità di cui all'articolo 7; commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, a prescindere dalla data di conclusione della procedura di mobilità avviata sulla base degli accordi sindacali e della data di effettivo collocamento in mobilità, eventualmente preceduto da un periodo di fruizione di cassa integrazione guadagni».

b) ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 31 dicembre 2011, ancorché abbiano svolto qualsiasi attività, a condizione che maturano i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2014;

c) ai lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro 31 dicembre 2012 unilateralmente o in conseguenza di fallimento dell'impresa, o in ragione di accordi individuali sottoscritti entro il 31 dicembre 2011 o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati, entro la medesima data del 31 dicembre 2011, ancorché abbiano svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività a condizione che perfezionino i requisiti utili a comportare la maturazione del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2014;

d) ai lavoratori licenziati, entro il 31 dicembre 2011, anche in conseguenza di fallimento o di altra procedura concorsuale nonché di cessazione dell'attività dell'impresa, purché privi di occupazione, che maturino il diritto a pensione sulla base delle previgenti regole entro i successivi 24 mesi».

Conseguentemente:

a) all'articolo 1, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. A decorrere dall'anno 2013 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dei produttori market sostenuta dalle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, in modo da ga-

rantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2010 ridotta del 2 per cento. Tale rideterminazione deve comportare una riduzione, rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata, non inferiore a 600 milioni di euro nel 2013 e in 1 miliardo di euro a decorrere dall'anno 2014. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo dell'ammortamento per i titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398».

b) all'articolo 1, comma 4, elenco 1, aumentare in misura proporzionale tutti gli importi fino a concorrenza di un onere di 250 milioni.

c) al medesimo articolo 2, sopprimere i commi 24 e 29;

d) All'articolo 3, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185, come convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modifiche:

alla lettera a), sostituire 12,6 con 15,9;

alla lettera b), sostituire 11,6 con 18,5;

alla lettera c), sostituire 10,6 con 15,5;

alla lettera d), sostituire 9 per cento con 13,5 per cento;

alla lettera e), sostituire 8 per cento con 10,5 per cento;

e) all'articolo 3, comma 42, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro per l'anno 2013.

2.126

CARLINO

Respinto

Al comma 16, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) ai lavoratori cessati dal rapporto di lavoro e collocati in mobilità ordinaria o in deroga a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, e che abbiano perfezionato i requisiti utili al trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2014»;

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 42, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 46 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.

2.127

LANNUTTI, CARLINO

Respinto

Al comma 16, la lettera a), sopprimere le parole: «entro il 30 Settembre 2012», indi, sopprimere le seguenti parole: «entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero durante il periodo di godimento dell'indennità di mobilità in deroga e in ogni caso»

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 23:

alla lettera *a*), sostituire le parole: "allo 0,50 per cento" con le seguenti: "allo 0,55 per cento";

alla lettera *b*), sostituire le parole: "allo 0,45 per cento" con le seguenti: "allo 0,50 per cento".

2.128

CARLINO

Respinto

Al comma 16 sostituire, ovunque ricorrono, le parole: «i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico» con le seguenti: «i requisiti utili al trattamento pensionistico».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 23:

alla lettera *a*), sostituire le parole: "allo 0,50 per cento" con le seguenti: "allo 0,60 per cento";

alla lettera *b*), sostituire le parole: "allo 0,45 per cento" con le seguenti: "allo 0,50 per cento".

2.129

LANNUTTI, CARLINO

Respinto

Al comma 16, lettere b) e d), sostituire, ovunque ricorrono, le parole: «4 dicembre 2011» con le seguenti: «31 dicembre 2011» nonchè, sostituire ovunque ricorrono le parole: «entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n.201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011» con le seguenti: «entro il 31 dicembre 2014».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 23:

alla lettera *a*), sostituire le parole: «allo 0,50 per cento» con le seguenti: «allo 0,55 per cento»;

alla lettera *b*), sostituire le parole: «allo 0,45 per cento» con le seguenti: «allo 0,50 per cento».

2.130

CARLINO

Respinto

Al comma 16 sostituire, ovunque ricorrono, le parole: «4 dicembre 2011» con le seguenti: «31 dicembre 2011».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 42, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 55 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.

2.131

CARLINO

Respinto

Al comma 16, lettera b), sostituire le parole: «con almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011,» con le seguenti: «nonché ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione e che abbiano compiuto 60 anni di età o maturato 40 anni di anzianità contributiva entro la data del 31 dicembre 2013, o 61 anni di età o 40 anni di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2014 e fermo restando le deroghe previste per gli autorizzati alla contribuzione volontaria di cui alla legge 247/2007».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 23:

alla lettera *a*), sostituire le parole: «allo 0,50 per cento» con le seguenti: «allo 0,60 per cento;»

alla lettera *b*), sostituire le parole: «allo 0,45 per cento» con le seguenti: «allo 0,50 per cento».

2.132

CARLINO

Respinto

Al comma 16, lettera b), sopprimere il numero 1).

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 23:

alla lettera *a*), sostituire le parole: «allo 0,50 per cento» con le seguenti: «allo 0,60 per cento»;

alla lettera *b*), sostituire le parole: «allo 0,45 per cento» con le seguenti: «allo 0,50 per cento».

2.133

CARLINO

Respinto

Al comma 16 sostituire, ovunque ricorrono, le parole: «entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011» con le seguenti: «entro il 31 dicembre 2014».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 42, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 68 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.

2.134

CARLINO

Respinto

Al comma 16, lettera c), sostituire le parole: «ai lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 30 giugno 2012, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410,411 e 412 del codice di procedura civile» con le parole: «ai lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2012, in ragione di accordi individuali sottoscritti entro il 31 dicembre 2011 anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412 del codice di procedura civile».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 23:

alla lettera a), sostituire le parole: «allo 0,50 per cento» con le seguenti: «allo 0,55 per cento»;

alla lettera b), sostituire le parole: «allo 0,45 per cento» con le seguenti: «allo 0,50 per cento».

2.135

CARLINO

Respinto

Al comma 16, lettera c), sostituire le parole: «30 giugno 2012», ovunque ricorrono, con le seguenti: «31 dicembre 2012».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2013: - 5.000;

2014: - 5.000;

2015: - 5.000.

2.136

CARLINO

Respinto

Al comma 16, alla lettera c), sopprimere il numero 1).

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni;

2013: - 5.000;

2014: - 5.000;

2015: - 5.000.

2.137

CARLINO

Respinto

Al comma 16, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) ai lavoratori posti in mobilità ordinaria entro il 31 dicembre 2011, i quali in quanto fruitori della relativa indennità devono attendere il termine della fruizione della stessa per poter essere autorizzati alla prosecuzione volontaria ed effettuare il versamento volontario per perfezionare il requisiti pensionistici previsti al momento della firma dell'accordo, a condizione che perfezionino i requisiti utili a comportare la maturazione del requisito pensionistico entro il 31 dicembre 2014».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 42, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 82 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015».

2.138

CARLINO

Respinto

Al comma 16, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

«d-bis) ai lavoratori licenziati, entro il 31 dicembre 2011, sia individualmente sia in conseguenza di fallimento o di altra procedura concorsuale nonché di cessazione dell'attività dell'impresa, purché privi di occupazione, che maturino il requisito pensionistico sulla base delle previgenti regole entro il 31 dicembre 2014».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 23:

alla lettera a), sostituire le parole: «allo 0.50 per cento» con le seguenti: «allo 0.60 per cento»;

alla lettera b), sostituire le parole: «allo 0,45 per cento» con le seguenti: «allo 0,50 per cento».

2.139

CARLINO, LANNUTTI

Respinto

Al comma 16, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) ai lavoratori licenziati, entro il 31 dicembre 2011, anche in conseguenza di fallimento o di altra procedura concorsuale nonché di cessazione dell'attività dell'impresa, purché privi di occupazione, che non rientrino nei casi di cui alle lettere d) e maturino il diritto a pensione sulla base delle previdenti regole entro il 31 dicembre 2014».

Conseguentemente:

a) al comma 19, sostituire le parole: «nel limite massimo di 64 milioni di euro per l'anno 2013, di 134 milioni di euro per l'anno 2014, di 135 milioni di euro per l'anno 2015, di 107 milioni di euro per l'anno 2016, di 46 milioni di euro per l'anno 2017, di 30 milioni di euro per l'anno 2018, di 28 milioni di euro per l'anno 2019 e di 10 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «nel limite massimo di 564 milioni di euro per l'anno 2013, di 634 milioni di euro per l'anno 2014, di 635 milioni di euro per l'anno 2015, di 607 milioni di euro per l'anno 2016, di 546 milioni di euro per l'anno 2017, di 530 milioni di euro per l'anno 2018, di 528 milioni di euro per l'anno 2019 e di 510 milioni di euro per l'anno 2020»;

b) dopo il comma 20, aggiungere i seguenti:

20-bis. Qualora risultasse necessario in seguito al monitoraggio di cui al comma 20, il beneficio di cui al comma 16 è coperto con quota parte delle risorse derivanti dal maggiore gettito determinato dalle modifiche al

testo unico delle imposte sui redditi di cui al presente comma. All'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, a decorrere dall'anno fiscale 2013, la lettera e) è sostituita dalle seguenti:

- e) oltre 75.000 euro e fino a 100.000 euro, 43 per cento;
- e-bis) oltre 100.000 euro e fino a 150.000 euro, 46 per cento;
- e-ter) oltre 150.000 euro, 49 per cento.

20-ter. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità tecniche di attuazione delle disposizioni di cui al comma 20-bis.

2.140

CORONELLA

Dichiarato inammissibile

Al comma 16, lettera a, sostituire il termine: «30 settembre 2012», con il seguente: «31 dicembre 2012».

2.141

GHEDINI, ROILO, CASTRO, Cristina DE LUCA, ADRAGNA, BARBOLINI, BERTUZZI, BIANCHI, BLAZINA, FASANO, FONTANA, ICHINO, MORRA, NEROZZI, PASSONI, PONTONE, SCARABOSIO, SPADONI URBANI, TREU, MERCATALI

Respinto

Al comma 16, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico» con le seguenti: «i requisiti utili al trattamento pensionistico».

Consequentemente, sostituire il comma 19 con il seguente:

«19. Il beneficio di cui al comma 16 è riconosciuto nel limite massimo di 80 milioni di euro per l'anno 2013, di 168 milioni di euro per l'anno 2014, di 169 milioni di euro per l'anno 2015, di 134 milioni di euro per l'anno 2016, di 58 milioni di euro per l'anno 2017, di 38 milioni di euro per l'anno 2018, di 35 milioni di euro per l'anno 2019 e di 13 milioni di euro per l'anno 2020».

Consequentemente, alla Tabella A apportare le seguenti variazioni:

A) alla voce Ministero dell'economia e delle finanze:

- 2013: - 8.000;
- 2014: - 17.000;
- 2015: - 17.000.

B) alla voce Ministero degli affari esteri:

2013: - 8.000;
2014: - 17.000;
2015: - 17.000.

2.142

GHEDINI, ROILO, CASTRO, Cristina DE LUCA, ADRAGNA, BARBOLINI, BERTUZZI, BIANCHI, BLAZINA, FASANO, FONTANA, ICHINO, MORRA, NEROZZI, PASSONI, PONTONE, SCARABOSIO, SPADONI URBANI, TREU

Respinto

Al comma 16, lettere b) e d), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «4 dicembre 2011» con le seguenti: «31 dicembre 2011».

Conseguentemente, sostituire il comma 19 con il seguente:

«19. Il beneficio di cui al comma 16 è riconosciuto nel limite massimo di 80 milioni di euro per l'anno 2013, di 168 milioni di euro per l'anno 2014, di 169 milioni di euro per l'anno 2015, di 134 milioni di euro per l'anno 2016, di 58 milioni di euro per l'anno 2017, di 38 milioni di euro per l'anno 2018, di 35 milioni di euro per l'anno 2019 e di 13 milioni di euro per l'anno 2020».

Conseguentemente, alla Tabella A apportare le seguenti variazioni:

A) alla voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2013: - 8.000;
2014: - 17.000;
2015: - 17.000.

B) alla voce Ministero degli affari esteri:

2013: - 8.000;
2014: - 17.000;
2015: - 17.000.

2.143

ROILO, TREU, CASTRO, Cristina DE LUCA, ADRAGNA, BARBOLINI, BERTUZZI, BIANCHI, BLAZINA, FASANO, FONTANA, GHEDINI, ICHINO, MORRA, NEROZZI, PASSONI, PONTONE, SCARABOSIO, SPADONI URBANI

Respinto

Al comma 16, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge

n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011» con le seguenti: «entro il 31 dicembre 2014».

Conseguentemente, sostituire il comma 19 con il seguente:

«19. Il beneficio di cui al comma 16 è riconosciuto nel limite massimo di 80 milioni di euro per l'anno 2013, di 168 milioni di euro per l'anno 2014, di 169 milioni di euro per l'anno 2015, di 134 milioni di euro per l'anno 2016, di 58 milioni di euro per l'anno 2017, di 38 milioni di euro per l'anno 2018, di 35 milioni di euro per l'anno 2019 e di 13 milioni di euro per l'anno 2020».

Conseguentemente, alla Tabella A apportare le seguenti variazioni:

A) alla voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2013: - 8.000;
2014: - 17.000;
2015: - 17.000.

B) alla voce Ministero degli affari esteri:

2013: - 8.000;
2014: - 17.000;
2015: - 17.000.

2.144

ROILO, TREU, CASTRO, Cristina DE LUCA, ADRAGNA, BARBOLINI, BERTUZZI, BIANCHI, BLAZINA, FASANO, FONTANA, GHEDINI, ICHINO, MORRA, NEROZZI, PASSONI, PONTONE, SCARABOSIO, SPADONI URBANI

Respinto

Al comma 16, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) ai lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412 del codice di procedura civile stipulati entro il 31 dicembre 2011 e che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, ancorché abbiano svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, a condizione che:

1) abbiano conseguito successivamente alla data del 30 settembre 2012 un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attività non superiore a euro 7.500;

2) perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n.214 del 2011».

Conseguentemente, alla Tabella A apportare le seguenti variazioni:

A) alla voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2013: - 8.000;
2014: - 17.000;
2015: - 17.000;

B) alla voce Ministero degli affari esteri:

2013: - 8.000;
2014: - 17.000;
2015: - 17.000.

2.145

GHEDINI, ROILO, TREU, CASTRO, Cristina DE LUCA, ADRAGNA, BARBOLINI, BERTUZZI, BIANCHI, BLAZINA, FASANO, FONTANA, ICHINO, MORRA, NEROZZI, PASSONI, PONTONE, SCARABOSIO, SPADONI URBANI

Respinto

Al comma 16, sostituire la lettera d), con le seguenti:

«d) ai lavoratori posti in mobilità ordinaria entro il 31 dicembre 2011, i quali in quanto fruitori della relativa indennità devono attendere il termine della fruizione della stessa per poter essere autorizzati alla prosecuzione volontaria ed effettuare il versamento volontario per perfezionare i requisiti pensionistici previsti al momento della firma dell'accordo a condizione che perfezionino i requisiti utili a comportare la maturazione del requisito pensionistico entro il 31 dicembre 2014;

"d-bis) ai lavoratori licenziati, entro il 31 dicembre 2011, in conseguenza sia licenziamenti per giustificato motivo oggettivo sia di fallimento o di altra procedura concorsuale nonché di cessazione dell'attività dell'impresa, purché privi di occupazione, che maturino il requisito pensionistico sulla base delle previgenti regole entro il 31 dicembre 2014"».

Conseguentemente, alla Tabella A apportare le seguenti variazioni:

A) alla voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2013: - 8.000;
2014: - 17.000;
2015: - 17.000;

B) alla voce Ministero degli affari esteri:

2013: - 8.000;
2014: - 17.000;
2015: - 17.000.

2.146

ROILO, TREU, CASTRO, Cristina DE LUCA, ADRAGNA, BARBOLINI, BERTUZZI, BIANCHI, BLAZINA, FASANO, FONTANA, GHEDINI, ICHINO, MORRA, NEROZZI, PASSONI, PONTONE, SCARABOSIO, SPADONI URBANI

Respinto

Al comma 16, lettera d), sopprimere le seguenti parole: «entro il 14 dicembre 2011».

Conseguentemente, alla Tabella A apportare le seguenti variazioni:

A) alla voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2013: - 8.000;
2014: - 17.000;
2015: - 17.000;

B) alla voce Ministero degli affari esteri:

2013: - 8.000;
2014: - 17.000;
2015: - 17.000.

2.147

BASTICO, GHEDINI, PINOTTI, SPADONI URBANI

Respinto

Al comma 16, dopo la lettera d) è inserita la seguente:

«d-bis) ai lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 siano stati autorizzati al congedo per assistere uno o più figli con disabilità grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, per periodi anche non continuativi complessivamente pari a ventiquattro mesi, ancorché ancora non integralmente goduti alla medesima data, i quali maturino i requisiti per il diritto alla pensione entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214».

Conseguentemente, al comma 19 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il beneficio di cui al comma 16, lettera d-bis), è riconosciuto nel limite massimo di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013».

Conseguentemente, alla Tabella A apportare le seguenti variazioni:

A) alla voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2013: - 20.000;

2014: - 20.000;

2015: - 20.000;

B) alla voce Ministero degli affari esteri:

2013: - 20000;

2014: - 20.000;

2015: - 20.000.

2.148

GERMONTANI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 16, inserire il seguente:

«16-bis. Ferma restando la disciplina degli agenti e rappresentanti di commercio nonché quella relativa al settore dell'attività di vendita diretta di beni e di servizi realizzate attraverso "call center 'outbound'", di cui al comma 1 dell'articolo 61 del decreto legislativo n. 276 del 2003, nel caso in cui si debba stipulare un contratto a progetto nel settore delle attività di raccolta dati/informazioni nell'ambito del settore privato delle ricerche di mercato, statistiche e scientifiche non finalizzate alla vendita diretta di beni, il progetto può prescindere da un determinato risultato finale riconducibile all'attività del singolo operatore a condizione che venga salvaguardata l'autonomia dello stesso».

2.149

THALER AUSSEHOFER

Respinto

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 54, al comma 3-bis, le parole: "sono deducibili nella misura dell'80 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "sono deducibili nella misura del 100 per cento";

b) all'articolo 102, al comma 9, le parole da: "sono deducibili nella misura dell'80 per cento" fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: "sono deducibili nella misura del 100 per cento"».

Conseguentemente, al comma 42, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al comma successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013».

2.150

THALER AUSSERHOFER

Respinto

Sopprimere il comma 18.

Conseguentemente, al comma 42, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al comma successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 550 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013».

2.151

THALER AUSSERHOFER

Respinto

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-bis. All'articolo 13, comma 9, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo la parola: "locali" aggiungere le seguenti: ", o messi a disposizione gratuita ai familiari"».

Conseguentemente, al comma 42, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al comma successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013».

2.152

SARO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

«19-bis. Le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale, a seguito di ricovero permanente, e a condizione che la stessa non risulti locata, rimangono ai fini fiscali e dell'Imposta Municipale Propria (IMU) unità immobiliari adibite ad abitazione principale. In deroga, ai soggetti di cui al precedente periodo la locazione è consentita qualora sia necessaria al pagamento della retta dell'istituto di ricovero o sanitario».

2.153

PICCIONI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. Al fine di razionalizzare la complessiva gestione patrimoniale dei portafogli immobiliari degli Enti incorporati dall'INPS ai sensi dell'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è disposto il trasferimento delle funzioni della IGEI spa in liquidazione e delle risorse umane in servizio presso la stessa società dall'entrata in vigore della presente legge, all'INPS, sulla base di una idonea tabella di corrispondenza allegata ad apposito decreto attuativo del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali da emanare entro il 30 giugno 2013. Il trasferimento delle funzioni della IGEI spa in liquidazione e delle risorse umane in servizio presso la stessa, all'INPS è attuato nell'ambito della riorganizzazione complessiva dell'INPS, senza nuovi oneri a carico della spesa pubblica».

2.154

PICHETTO FRATIN, MAZZARACCHIO

Ritirato

Al comma 20, è aggiunto alla fine il seguente periodo: «Al comma 7 dell'articolo 41 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive. modificazioni, le parole: «Per gli anni 2004-2013» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2004-2015». È ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2015 il termine di cui al primo periodo del comma 8-quinquies dell'articolo 6 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, come da ultimo prorogato al 31 dicembre 2013 dall'articolo 23, comma 12-duodecies, del de-

creto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Al terzo periodo dell'articolo 2, comma 12-*undecies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, sostituire, dove ricorre, "2013" con "2015". Al fine di attuare le disposizioni di cui al presente comma, è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2016. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

2.155

VICARI, BONFRISCO

Respinto

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«10-*bis*. A partire dai bandi e dagli avvisi pubblicati successivamente al 1° gennaio 2013, le spese per la pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 7 dell'articolo 66 e al secondo periodo del comma 5 dell'articolo 122 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario, entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione».

2.156

BORNACIN

Respinto

Dopo il comma 20, inserire il seguente:

«20-*bis*. Nei confronti del personale dipendente delle Autorità portuali non si applicano le disposizioni in materia di contenimento delle spese e di riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

Conseguentemente, ridurre in misura corrispondente l'importo della allegata tabella A, rubrica «Ministero dell'economia e delle finanze».

2.157

CASTRO

Dichiarato inammissibile*Sopprimere il comma 21.***2.158**

CASTRO

Respinto*Sostituire il comma 21, con il seguente:*

«21. Per il finanziamento delle disposizioni di cui ai commi da 16 a 20, l'aliquota dell'imposta straordinaria applicata a titolo di imposte, interessi e sanzioni per il rimpatrio o la regolarizzazione delle attività finanziarie e patrimoniali illegalmente detenute all'estero fino al 31 dicembre 2008 ai sensi dell'articolo 13-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modifiche dalla legge del 3 agosto 2009, n. 102, viene aumentata nella misura dell'1%».

2.159

CASTRO

Dichiarato inammissibile*Sostituire il comma 21, con il seguente:*

«21. Per il finanziamento delle disposizioni di cui ai commi da 16 a 20, le sanzioni previste in caso di evasione ed elusione fiscale vengono aumentate nella misura dell'1%».

2.2000/1

GHEDINI, ROILO, TREU, BLAZINA, MERCATALI, NEROZZI, PASSONI

Respinto

All'emendamento 2.2000, al capoverso «122-ter», primo periodo, sopprimere le parole: «, qualora non siano in possesso dei requisiti per il diritto al trattamento pensionistico.»

Conseguentemente,

a) alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2013: - 20.000;

b) all'articolo 3, comma 28, sostituire le parole: «248 milioni di euro per l'anno 2014 e di 292 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015» con le seguenti: «228 milioni di euro per l'anno 2014 e di 252 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015».

2.2000/2

GHEDINI, ROILO, TREU, BLAZINA, MERCATALI, NEROZZI, PASSONI

Respinto

All'emendamento 2.2000, al capoverso «22-ter», secondo periodo, dopo le parole: «trattamento pensionistico di vecchiaia» inserire le seguenti: «, di anzianità, della pensione anticipata.».

Conseguentemente,

a) alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2013: - 20.000;

b) all'articolo 3, comma 28, sostituire le parole: «248 milioni di euro per l'anno 2014 e di 292 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015» con le seguenti: «228 milioni di euro per l'anno 2014 e di 252 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015».

2.2000/3

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Respinto

All'emendamento n. 2.2000, dopo il comma 22-undecies, è inserito il seguente:

«22-undecies-bis. I commi 12-sexies, 12-septies, 12-octies, 12-novies, 12-decies e 12-undecies dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, trovano applicazione nelle ipotesi di ottenimento di un trattamento di miglior favore. In caso contrario, è dovuta da parte dell'Inps la restituzione agli interessati delle somme versate per le finalità di cui ai commi da 12-sexies a 12-undecies dell'articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010 nel periodo intercorrente dal 30 luglio 2010 alla data di entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente,

a) all'articolo 1 comma 98, sostituire le parole «250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni di euro per l'anno 2015 e di 641 milioni di euro a decorrere dal-

l'anno 2016» con le seguenti «50 milioni di euro per l'anno 2013, di 647,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 391 milioni di euro per l'anno 2015 e di 441 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016»;

b) all'articolo 1, dopo il comma 98, aggiungere i seguenti: all'articolo 1, dopo il comma 98, aggiungere i seguenti:

98-bis Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi da 12 a 15, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica, le amministrazioni centrali dello Stato assicurano, anche sulla base dell'attività del Commissario di cui all'articolo 2 del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazione dalla legge 6 luglio 2012 n. 94, a decorrere dall'anno 2013, una ulteriore riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato n. 1.

98-ter. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 98-bis, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge n. 196 del 2009 delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nella tabella di cui al medesimo comma 98-bis.

98-quater. I Ministri competenti propongono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma.

98-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma.

98-sexies. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 98-quater non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi, del comma 98-ter il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e, eventualmente, con il disegno di legge di assestamento è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)* della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 98-ter.

ALLEGATO N. 1
(articolo 1, comma 98-bis)

Riduzioni di spesa dei Ministeri da realizzare con la legge di stabilità
(Milioni di euro)

Ministeri	Saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Ministero dell'economia e delle finanze	143,1	122,46	108,30	123,06	132,46	108,30
Ministero dello sviluppo economico	10,56	7,44	-	9,08	7,44	-
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	9,68	9,22	10,30	8,32	9,22	10,30
Ministero della giustizia	29,80	24,52	25,50	25,64	24,56	25,50
Ministero degli affari esteri	5,36	4,30	5,18	4,60	4,30	5,18
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	36,48	34,54	47,34	31,46	34,54	47,34
Ministero dell'interno	-	-	-	-	-	-
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	4,60	4,20	6,20	3,96	4,20	6,20
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	41,40	38,70	41,84	35,60	38,70	41,84
Ministero della difesa	47,22	35,28	53,90	40,60	35,38	53,90
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	3,16	1,70	2,08	2,72	1,60	2,08
Ministero per i beni e le attività culturali	11,12	10,28	13,34	9,56	10,28	13,34
Ministero della salute	12,86	12,26	15,90	11,06	12,26	15,90
Totale	355,34	314,9	329,90	305,70	314,90	329,90

2.2000/4

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Respinto

All'emendamento n. 2.2000, dopo il comma 22-undecies, è inserito il seguente:

«22-undecies-bis. L'articolo 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29 si interpreta nel senso che la facoltà di ricongiunzione ivi prevista è consentita presso una delle gestioni dei lavoratori autonomi, quando il lavoratore sia iscritto presso la gestione stessa, o possa farvi valere almeno otto anni di contribuzione in costanza di effettiva attività lavorativa. L'ulteriore requisito di almeno cinque anni di contribuzione nell'AGO nel periodo immediatamente antecedente alla domanda, previsto dall'ultimo comma dell'articolo 1 della stessa legge, è imposto soltanto, per la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione nell'assicurazione generale obbligatoria».

2.2000/5

GHEDINI, ROILO, TREU, BLAZINA, MERCATALI, NEROZZI, PASSONI

Accolto

All'emedamento 2.2000, sopprimere il capoverso: «22-terdecies».

2.2000/6

BONFRISCO

Respinto

All'emendamento 2.2000, dopo il comma 22-terdecies, aggiungere il seguente:

«22-quaterdecies». All'articolo 22 del decreto-legge n. 179 del 2012, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 13:

– sostituire le parole: «ai commi precedenti», con le seguenti: «al comma 10»;

– sostituire il numero: «90», con il seguente: «180»;

– sostituire le parole da: «standard» a: «valutazione.» con le seguenti: «specifiche e standard tecnici uniformi della costituzione e regolazione dell'accesso ad una piattaforma di interfaccia comune per le attività di consultazione di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1».

2.2000/7

VITA, LATRONICO

Respinto

All'emendamento 2.2000, dopo il comma 22-terdecies sono aggiunti i seguenti:

«22-quaterdecies. Fermo restando il ricorso alle graduatorie previste dall'articolo 2, comma 6, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, le graduatorie nazionali di cui all'articolo 2-bis della legge 4 giugno 2004, n. 143 sono trasformate in graduatorie nazionali ad esaurimento utili per l'attribuzione degli incarichi d'insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.

22-quinquiesdecies. Il personale docente che abbia superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto, e inserito in apposite graduatorie nazionali ad esaurimento utili per l'attribuzione degli incarichi d'insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato in subordine alle graduatorie di cui al comma 1. L'inclusione è disposta con modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca per i docenti che abbiano maturato almeno 3 anni accademici di incarico di insegnamento presso le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.

22-sexiesdecies. Il personale tecnico amministrativo ed EP di cui all'allegato A del CCNL 4 agosto 2010, con contratto a tempo determinato, è incluso in apposite graduatorie ad esaurimento utili per l'attribuzione degli incarichi con contratto a tempo indeterminato e determinato. L'inclusione è disposta con modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca per il personale che abbia prestato effettivo servizio nelle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica per almeno 3 anni accademici.

22-septiesdecies. Al fine di assicurare il processo di riforma derivato dalla legge 21 dicembre 1999, n. 508, e conferire il maggior grado possibile di certezza nella pianificazione dell'offerta formativa, nel rispetto degli obiettivi programmati di finanza pubblica, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca individua i posti vacanti e disponibili in ciascun anno per le assunzioni a tempo indeterminato di personale docente e tecnico amministrativo nel rispetto del regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni».

2.2000/8

VITA, LATRONICO

Respinto

All'emendamento 2.2000, dopo il comma 22-terdecies sono aggiunti i seguenti:

«22-quaterdecies. Fermo restando il ricorso alle graduatorie previste dall'articolo 2, comma 6, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, le graduatorie nazionali di cui all'articolo 2-bis della legge 4 giugno 2004, n. 143 sono trasformate in graduatorie nazionali ad esaurimento utili per l'attribuzione degli incarichi d'insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.

22-quinquiesdecies. Il personale docente che abbia superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto, e inserito in apposite graduatorie nazionali ad esaurimento utili per l'attribuzione degli incarichi d'insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato in subordine alle graduatorie di cui al comma 1. L'inclusione e disposta con modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca per i docenti che abbiano maturato almeno 3 anni accademici di incarico di insegnamento presso le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.

22-sexiesdecies. Il personale tecnico amministrativo ed EP di cui all'allegato A del CCNL 4 agosto 2010, con contratto a tempo determinato, e incluso in apposite graduatorie ad esaurimento utili per l'attribuzione degli incarichi con contratto a tempo indeterminato e determinato. L'inclusione e disposta con modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca per il personale che abbia prestato effettivo servizio nelle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica per almeno 3 anni accademici.

22-septiesdecies. Al fine di assicurare il processo di riforma derivato dalla legge 21 dicembre 1999, n. 508, e conferire il maggior grado possibile di certezza nella pianificazione dell'offerta formativa, nel rispetto degli obiettivi programmati di finanza pubblica, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca individua i posti vacanti e disponibili in ciascun anno per le assunzioni a tempo indeterminato di personale docente e tecnico amministrativo nel rispetto del regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni.

22-octiesdecies. Nell'ambito di un programma nazionale di razionalizzazione dell'offerta formativa territoriale in campo musicale e di congruo dimensionamento delle istituzioni, mediante specifiche convenzioni del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con gli enti locali interessati, anche sulla base di accordi di programma con le regioni interessate, si provvede alla graduale statizzazione degli istituti musicali pareggiati quali sezioni staccate degli Istituti superiori statali di studi musicali presenti sul territorio, ovvero quali Istituti superiori autonomi, pur-

ché sulla base di accertate disponibilità finanziarie da destinare a tale finalità, senza alcun onere aggiuntivo a carico dello Stato.

22-noviesdecies. Le convenzioni di cui al comma 13 definiscono le modalità, i tempi e le procedure per il subentro degli Istituti superiori statali di studi musicali in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo agli Istituti musicali pareggiati, nonché per il graduale inquadramento nei ruoli statali, esclusivamente nell'ambito di una quota del dieci per cento dei posti organici vacanti e disponibili, del relativo personale docente ed amministrativo in servizio con contratto a tempo indeterminato.».

2.2000/9

VEDANI, Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Respinto

All'emendamento 2.2000, dopo il comma 22-terdecies, inserire il seguente: «22-quaterdecies. Alla legge 5 giugno 1997, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: «Per il solo anno 2012, ai fini del raggiungimento del diritto a percepire l'indennità di disoccupazione speciale per i lavoratori frontali eri, qualora nei due anni precedenti lo stato di disoccupazione siano presenti periodi di malattia o di infortunio, questi periodi devono essere considerati periodi neutri ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223. I medesimi periodi, pur non potendo essere presi in considerazione ai fini del raggiungimento del requisito contributivo di almeno un anno di attività soggetta a contribuzione, secondo il regime di assicurazione contro la disoccupazione vigente in Svizzera, nei due anni precedenti, possono comunque determinare la retrodatazione del biennio nel quale verificare la sussistenza del requisito di un anno di contribuzione versata per la medesima assicurazione svizzera contro la disoccupazione»;

b) all'articolo 3, comma 1, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Per i lavoratori frontalieri di cui al primo periodo che maturino il diritto nell'anno 2012, la durata massima di cui al periodo precedente è elevata a diciotto mesi per i lavoratori di età compresa tra i cinquanta e i cinquantacinque anni e a ventiquattro mesi per i lavoratori di cinquantasei anni di età e oltre».

Conseguentemente, dopo le parole «a decorrere dall'anno 2022» aggiungere in fine il seguente periodo: «Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma quinquies decise, pari a 6.169.531 euro per l'anno 2012, si provvede a valere sulle disponibilità esistenti nella gestione con contabilità separata istituita presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 5 giugno 1997, n. 147, allo scopo utilizzando anche le disponibilità del fondo di riserva ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della citata legge n. 147 del 1997. Il Mi-

nistero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2.2000/10

SPADONI URBANI

Respinto

All'emendamento 2.2000, sostituire le parole da: «Conseguentemente» fino alla fine del periodo con le seguenti:

«Conseguentemente, all'onere derivante dai commi precedenti, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, nell'anno 2013, di una corrispondente quota delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 "Agenzia delle entrate Fondi di bilancio". Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate e del territorio sono stabiliti i termini e le modalità attuative atte a riprogrammare le restituzioni e i rimborsi delle imposte ad un livello compatibile con le risorse disponibili a legislazione vigente».

2.2000

I RELATORI

Accolto

All'articolo 2, dopo il comma 22, sono aggiunti i seguenti:

«22-bis. Per gli iscritti alla cassa pensione per i dipendenti degli enti locali (CPDEL), alla cassa per le pensioni ai sanitari (CPS), alla Cassa per le pensioni agli insegnanti d'asilo e di scuole elementari parificate (CPI) e alla cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari (CPUG) per i quali sia venuto a cessare, entro il 30 luglio 2010, il rapporto di lavoro che aveva dato luogo all'iscrizione alle predette casse senza il diritto a pensione, si provvede, a domanda, alla costituzione, per il corrispondente periodo di iscrizione, della posizione assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, mediante versamento dei contributi determinati secondo le norme della predetta assicurazione. L'importo di tali contributi è portato in detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, dell'eventuale trattamento in luogo di pensione spettante all'avente diritto. L'esercizio di tale facoltà non dà comunque diritto alla corresponsione di ratei arretrati di pensione. Si applicano gli articoli da 37 a 42 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, e l'articolo 19 della legge 8 agosto 1991, n. 274.

22-ter. Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, e di ricongiunzione dei periodi assicurativi di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 29, i soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione ge-

nerale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori autonomi, nonché alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, ivi compresa la gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non siano già titolari di trattamento pensionistico presso una delle predette gestioni, hanno facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento di un'unica pensione, qualora non siano in possesso dei requisiti per il diritto al trattamento pensionistico. La predetta facoltà può essere esercitata esclusivamente per la liquidazione del trattamento pensionistico di vecchiaia con i requisiti anagrafici previsti dall'articolo 24, comma 6 e il requisito contributivo di cui al comma 7 del medesimo articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché dei trattamenti per inabilità e ai superstiti di assicurato deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione.

22-quater. Per i soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori, autonomi, nonché alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, ivi compresa la gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il trattamento di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222, è liquidato tenendo conto di tutta la contribuzione disponibile nelle gestioni interessate, ancorché tali soggetti abbiano maturato i requisiti contributivi per la pensione di inabilità in una di dette gestioni.

22-quinquies. Il diritto al trattamento di pensione di vecchiaia è conseguito in presenza dei requisiti anagrafici e di contribuzione più elevati tra quelli previsti dai rispettivi ordinamenti che disciplinano le gestioni interessate all'esercizio della facoltà di cui al comma *22-ter* e degli ulteriori requisiti, diversi da quelli di età e anzianità contributiva, previsti dalla gestione previdenziale alla quale il lavoratore o la lavoratrice risulta da ultimo iscritto.

22-sexies. Il diritto alla pensione di inabilità ed ai superstiti è conseguito in conformità con quanto disposto dal comma 2, articolo 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42.

22-septies. La facoltà di cui al comma *22-ter* deve avere ad oggetto tutti e per intero i periodi assicurativi accreditati presso le gestioni di cui al medesimo comma *22-ter*.

22-octies. Per il pagamento dei trattamenti liquidati ai sensi del comma *22-ter*, si applicano le disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 42 del 2006.

22-novies. Le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano il trattamento *pro quota* in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento.

22-decies. Per la determinazione dell'anzianità contributiva rilevante ai fini dell'applicazione del sistema di calcolo della pensione si tiene conto di tutti i periodi assicurativi non coincidenti, accreditati nelle ge-

stioni di cui al comma 22-ter, fermo restando quanto previsto dall'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo.

22-undecies. Per i casi di esercizio della facoltà di ricongiunzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, da parte dei soggetti, titolari di più periodi assicurativi, che consentono l'accesso al trattamento pensionistico previsto al comma 22-ter nonché per i soggetti di cui al comma 22-bis, la cui domanda sia stata presentata a decorrere dal 1° luglio 2010 e non abbia già dato titolo alla liquidazione del trattamento pensionistico, è consentito, su richiesta degli interessati, il recesso e la restituzione di quanto già versato. Il recesso di cui al periodo precedente non può, comunque, essere esercitato oltre il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

22-duodecies. I soggetti titolari di più periodi assicurativi che consentono l'accesso al trattamento pensionistico previsto al comma 22-ter nonché i soggetti di cui al comma 22-bis, che abbiano presentato domanda di pensione in totalizzazione ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e il cui procedimento amministrativo non sia stato ancora concluso, possono, previa rinuncia alla domanda in totalizzazione, accedere al trattamento pensionistico previsto al comma 22-ter e al comma 22-bis.

22-terdecies. Qualora, successivamente alla decorrenza del trattamento pensionistico di cui al comma 22-ter, si renda disponibile contribuzione relativa a periodi precedenti tale decorrenza che possa influire per l'accertamento del diritto e che determini la perdita dei requisiti di cui al comma 2, la pensione è revocata dalla decorrenza originaria.

22-quaterdecies. Il Fondo di cui all'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è ridotto di 32 milioni di euro per l'anno 2013, 43 milioni di euro per l'anno 2014, 51 milioni di euro per l'anno 2015, 67 milioni di euro per l'anno 2016, 88 milioni di euro per l'anno 2017, 94 milioni di euro per l'anno 2018, 106 milioni di euro per l'anno 2019, 121 milioni di euro per l'anno 2020, 140 milioni di euro per l'anno 2021 e di 157 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022».

2.160/1

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Respinto

All'emendamento 2.160, prima della lettera a) è inserita la seguente:

«0a) al comma 1, le parole: "1° gennaio 2013" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2016"».

Conseguentemente,

a) all'articolo 1 comma 98, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni di euro per l'anno 2015 e di 641 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «50 milioni di euro per l'anno 2013, di 647,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 391 milioni di euro per l'anno 2015 e di 441 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016»;

b) all'articolo 1, dopo il comma 98, aggiungere i seguenti:

«98-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi da 12 a 15, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica, le amministrazioni centrali dello Stato assicurano, anche sulla base dell'attività del Commissario di cui all'articolo 2 del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazione dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, a decorrere dall'anno 2013, una ulteriore riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato n. 1.

98-ter. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 98-bis, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009 delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nella tabella di cui al medesimo comma 98-bis.

98-quater. I Ministri competenti propongono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma

98-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma.

98-sexies. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 98-quater non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi, del comma 98-ter il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e, eventualmente, con il disegno di legge di assestamento è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 98-ter.

ALLEGATO N. 1
(articolo 1, comma 98-bis)

Riduzioni di spesa dei Ministeri da realizzare con la legge di stabilità
(Milioni di euro)

Ministeri	Saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Ministero dell'economia e delle finanze	143,1	122,46	108,30	123,06	132,46	108,30
Ministero dello sviluppo economico	10,56	7,44	-	9,08	7,44	-
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	9,68	9,22	10,30	8,32	9,22	10,30
Ministero della giustizia	29,80	24,52	25,50	25,64	24,56	25,50
Ministero degli affari esteri	5,36	4,30	5,18	4,60	4,30	5,18
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	36,48	34,54	47,34	31,46	34,54	47,34
Ministero dell'interno	-	-	-	-	-	-
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	4,60	4,20	6,20	3,96	4,20	6,20
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	41,40	38,70	41,84	35,60	38,70	41,84
Ministero della difesa	47,22	35,28	53,90	40,60	35,38	53,90
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	3,16	1,70	2,08	2,72	1,60	2,08
Ministero per i beni e le attività culturali	11,12	10,28	13,34	9,56	10,28	13,34
Ministero della salute	12,86	12,26	15,90	11,06	12,26	15,90
Totale	355,34	314,9	329,90	305,70	314,90	329,90

2.160/2

ZANETTA

Respinto

All'emendamento 2.160, capoverso 22-bis, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

«g-bis) dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

"22-bis. L'articolo 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, si interpreta nel senso che la facoltà di ricongiunzione ivi prevista è consentita presso una delle gestioni dei lavoratori autonomi, quando il lavoratore sia iscritto presso la gestione stessa, o possa farvi valere almeno otto anni di contribuzione in costanza di effettiva attività lavorativa. L'ulteriore requisito di almeno cinque anni di contribuzione nell'AGO nel periodo immediatamente antecedente alla domanda, previsto dall'ultimo comma dell'articolo 1 della-stessa legge, è imposto soltanto, per la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione nell'assicurazione generale obbligatoria"».

2.160/3

TREU, GHEDINI

Respinto

All'emendamento 2.160, al capoverso «22-ter», dopo la lettera a) inserire la seguente.

«a-bis) dopo il comma 17, è inserito il seguente:

"17-bis. Fino alla costituzione dei fondi bilaterali di cui ai commi 4 e 14, l'erogazione dell'indennità di cui all'articolo 2, comma 1, trova applicazione alle condizioni, nelle misure e per il periodo di cui al comma 17, subordinatamente ad un intervento integrativo a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva, pari almeno alla misura del venti per cento dell'indennità stessa"».

2.160/4

GHEDINI

Respinto

All'emendamento 2.160, al capoverso «22-ter», dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) al comma 19, le parole: "entro il 31 marzo 2013" sono sostituite dalle seguenti: "entro il termine di cui al comma 4;"».

2.160/5

FIORONI

Respinto

All'emendamento 2.160, al capoverso «22-ter», dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) al comma 19, le parole: "entro il 31 marzo 2013" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 ottobre 2013"».

2.160/11

TREU, GHEDINI

Respinto

All'emendamento 2.160, al capoverso «22-ter», dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) il comma 39 è abrogato;».

2.160/12

TREU, BONFRISCO, GHEDINI

Accolto

All'emendamento 2.160, al capoverso «22-bis», dopo la lettera f) inserire la seguente:

«f-bis) al comma 39, le parole: "1° gennaio 2013" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2014";».

2.160/6

GHEDINI

Respinto

All'emendamento 2.160, dopo il capoverso «22-quater», inserire i seguenti:

«22-quater.1. All'articolo 4, comma 33, lettera c), della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il numero 1) è abrogato;

b) al numero 3), le parole: "in caso di lavoro subordinato di durata inferiore a sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "in caso di accettazione di un'offerta di lavoro a tempo determinato la cui durata non superi gli otto mesi, ovvero quattro mesi in caso di giovani".

22-quater.2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera

a), del decreto legislativo 21 aprile 200, n. 181, come vigenti alla data di entrata in vigore della legge 28 giugno 2012, n. 92».

2.160/7

ROILO, GHEDINI, TREU, BLAZINA, MERCATALI, NEROZZI, PASSONI

Respinto

All'emendamento 2.160, sostituire il comma 22-sexies con il seguente:

«22-sexies. In considerazione del perdurare della crisi occupazionale e della necessità di intervenire a tutela del reddito dei lavoratori, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 2, comma 65, della legge 28 giugno 2012 n. 92, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementata di euro 420 milioni per l'anno 2013».

Conseguentemente, ai maggiori oneri pari a 420 milioni di euro per l'anno 2013 si provvede mediante utilizzo di quota parte, fino a concorrenza dei relativi oneri, delle risorse di cui alle seguenti lettere:

a) per l'anno 2013 sono ridotte di complessivi 170 milioni di euro le dotazioni finanziarie del programma di spesa «Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi di imposta» nell'ambito della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

b) all'articolo 1, dopo il comma 98, aggiungere i seguenti:

«98-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi da 12 a 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica, le amministrazioni centrali dello Stato assicurano, anche sulla base dell'attività del Commissario di cui all'articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazione dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, per l'anno 2013, una ulteriore riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato n. 1.

98-ter. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 98-bis, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nella tabella di cui al medesimo comma 98-bis.

98-quater. I Ministri competenti propongono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma *98-quinquies*.

98-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma.

98-sexies. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma *98-quater* non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi del comma *98-ter*, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e, eventualmente, con il disegno di legge di assestamento è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma *98-ter*».

c) il Fondo di cui all'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 68, della 24 dicembre 2007 n. 247, è ridotto di 68 milioni di euro per l'anno 2013.

ALLEGATO N. 1
(articolo 1, comma 98-bis)

Riduzioni di spesa dei Ministeri da realizzare con la legge di stabilità
(Milioni di euro)

Ministeri	Saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Ministero dell'economia e delle finanze	143,1	-	-	123,06	-	-
Ministero dello sviluppo economico	10,56	-	-	9,08	-	-
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	9,68	-	-	8,32	-	-
Ministero della giustizia	29,80	-	-	25,64	-	-
Ministero degli affari esteri	5,36	-	-	4,60	-	-
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	36,48	-	-	31,46	-	-
Ministero dell'interno	-	-	-	-	-	-
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	4,60	-	-	3,96	-	-
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	41,40	-	-	35,60	-	-
Ministero della difesa	47,22	-	-	40,60	-	-
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	3,16	-	-	2,72	-	-
Ministero per i beni e le attività culturali	11,12	-	-	9,56	-	-
Ministero della salute	12,86	-	-	11,06	-	-
Totale	355,34	-	-	305,70	-	-

2.160/1000

LEGNINI, TANCREDI

Accolto

Il comma 22-sexies è sostituito dai seguenti:

«22-sexies. In considerazione del perdurare della crisi occupazionale e della prioritaria esigenza di assicurare adeguate risorse per gli interventi di ammortizzatori sociali in deroga a tutela del reddito dei lavoratori in una logica di condivisione solidale fra istituzioni centrali, territoriali e parti sociali, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 2, comma 65, della legge 28 giugno 2012, n. 92, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementata di euro 200 milioni per l'anno 2013. Conseguentemente, si provvede nei seguenti termini:

a) il Fondo di cui all'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è ridotto di 118 milioni di euro per l'anno 2013;

b) è disposto il versamento in entrata al bilancio dello Stato da parte dell'INPS, per essere riassegnato al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di una quota pari a 82 milioni di euro per l'anno 2013 delle entrate derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, con esclusione delle somme destinate al finanziamento dei fondi paritetici interprofessionali per la formazione di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

22-septies. Entro il 30 aprile 2013, qualora dal monitoraggio dell'andamento degli ammortizzatori sociali in deroga e delle relative esigenze di intervento rappresentate dalle regioni e dalle province autonome emerga non sufficiente l'insufficienza della provvista finanziaria a tal fine disposta, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali convoca le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale per individuare ulteriori interventi. Sentite le predette organizzazioni sindacali, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre, in via eccezionale, che le risorse derivanti dal 50 per cento dell'aumento contributivo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, per il periodo dal 1° giugno 2013 al 31 dicembre 2013, siano versate dall'INPS al bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ai fini del finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66 della legge 28 giugno 2012, n. 92. Con il medesimo

decreto sono stabilite le necessarie modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma anche al fine di garantire la neutralità finanziaria sui saldi di finanza pubblica».

2.160/8

TREU

Respinto

All'emendamento 2.160, dopo il capoverso «22-sexies», inserire i seguenti:

«22-septies. il fondo integrativo dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, a favore del personale dipendente delle aziende private del gas, istituito con legge 6 dicembre 1971 n. 1084 e successive modificazioni e integrazione, è soppresso dal primo gennaio 2013, con conseguente cessazione dalla medesima data degli obblighi contributivi e delle rendite già in essere. A decorrere dalla medesima data è istituita presso l'INPS una gestione ad esaurimento del suddetto fondo che subentra nelle attività e nelle passività, negli oneri e nei diritti, nonché nel patrimonio mobiliare e immobiliare, nelle riserve comunque costituite, nei debiti e nei crediti e in quanto altro di pertinenza del Fondo soppresso.

22-octies. A decorrere dal 30 giugno 2013, la gestione ad esaurimento di cui al comma 22-septies liquiderà, ai soggetti che già fruivano delle prestazioni del Fondo alla data del 31 dicembre 2012, prestazioni in capitale unico sostitutive delle prestazioni in rendita per il periodo successivo al 31 dicembre 2012, calcolate secondo criteri attuariali e comunque nel limite complessivo del patrimonio del Fondo soppresso.

22-novies. Al fine di garantire l'immediata disponibilità di risorse finanziarie, è disposto, a carico delle aziende i cui dipendenti risultino iscritti al fondo alla data del 31 dicembre 2012, il versamento di una contribuzione straordinaria di importo proporzionale al numero degli stessi dipendenti e tale da assicurare un gettito complessivo pari a un milione di euro. I relativi versamenti devono essere effettuati entro il 31 marzo 2013.

22-decies. Per i lavoratori di cui al comma 22-septies ancora in servizio alla data del 10 gennaio 2013, non ancora destinatari delle prestazioni del Fondo soppresso, l'integrazione del trattamento pensionistico di base è assicurata dal fondo di previdenza complementare di categoria, secondo quanto previsto, anche con riferimento all'anzianità pregressa, dall'accordo sindacale nazionale, sottoscritto in data 10 febbraio 2011, da Confindustria Energia, Anigas, Assogas, Federestrattiva e i sindacati comparativamente rappresentativi a livello nazionale Filtem CGIL, Femca CISL, Uilcem. UIL, UGL Chimici, Cisol FederEnergia.

22-undecies. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottarsi, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ,

sono individuate le modalità di attuazione dei commi da *22-septies* a *22-decies* anche per quanto riguarda il calcolo della prestazioni in capitale».

2.160/9

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Respinto

All'emendamento 2.160, dopo il comma 22-sexies, aggiungere il seguente:

«*22-septies*. All'articolo 29, comma 5, secondo capoverso, del decreto legislativo n. 81/2008 le parole: "30 giugno 2012" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2013"».

2.160/10**Ritirato**

ICHINO, MORANDO, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MERCATALI, PEGORER, GHEDINI

All'emendamento 2.160, dopo il comma 22-sexies, aggiungere il seguente:

«*22-septies*. Al fine di garantire la copertura degli oneri determinati dal decreto legislativo attuativo dell'articolo 4, comma 62 della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono iscritti nella Tabella A di cui al comma 41, alla voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, gli ulteriori importi di 305,7 milioni di euro per l'anno 2013, di 314,9 milioni di euro per l'anno 2014 e di 329,9 milioni di euro per l'anno 2015».

Conseguentemente:

a) all'articolo 1, dopo il comma 98, aggiungere i seguenti:

«*98-bis*. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi da 12 a 15, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica, le amministrazioni centrali dello Stato assicurano, anche sulla base dell'attività del Commissario di cui all'articolo 2 del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazione dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, a decorrere dall'anno 2013, una ulteriore riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato n. 1.

98-ter. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma *98-bis*, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato

ad accantonare e rendere indisponibile, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nella tabella di cui al medesimo comma 98-*bis*.

98-quater. I Ministri competenti propongono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 98-*quinquies*.

98-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma.

98-sexies. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 98-*quater* non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi del comma 98-*ter*, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e, eventualmente, con il disegno di legge di assestamento è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 98-*ter*».

ALLEGATO N. 1
(articolo 1, comma 98-bis)

Riduzioni di spesa dei Ministeri da realizzare con la legge di stabilità
(Miloni di euro)

Ministeri	Saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Ministero dell'economia e delle finanze	143,1	122,46	108,30	123,06	132,46	108,30
Ministero dello sviluppo economico	10,56	7,44	-	9,08	7,44	-
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	9,68	9,22	10,30	8,32	9,22	10,30
Ministero della giustizia	29,80	24,52	25,50	25,64	24,56	25,50
Ministero degli affari esteri	5,36	4,30	5,18	4,60	4,30	5,18
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	36,48	34,54	47,34	31,46	34,54	47,34
Ministero dell'interno	-	-	-	-	-	-
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	4,60	4,20	6,20	3,96	4,20	6,20
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	41,40	38,70	41,84	35,60	38,70	41,84
Ministero della difesa	47,22	35,28	53,90	40,60	35,38	53,90
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	3,16	1,70	2,08	2,72	1,60	2,08
Ministero per i beni e le attività culturali	11,12	10,28	13,34	9,56	10,28	13,34
Ministero della salute	12,86	12,26	15,90	11,06	12,26	15,90
Totale	345,34	314,9	329,90	305,70	314,90	329,90

b) all'articolo 3, comma 41, Tabella A, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono apportate le seguenti variazioni:

2013: + 305.700;

2014: + 314.900;

2015: + 329.900.

2.160

I RELATORI

Accolto

Dopo il comma 22, inserire i seguenti:

«22-bis. All'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 11, lettera a), le parole: "nel medesimo periodo" sono sostituite dalle seguenti: "negli ultimi dodici mesi";

b) al comma 11, lettera b), le parole: "nel medesimo periodo" sono sostituite dalle seguenti: "negli ultimi diciotto mesi";

c) al comma 21, le parole: ", detratti i periodi di indennità eventualmente fruiti nel periodo" sono sostituite dalle seguenti: "; ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione";

d) al comma 22, la parola: "15" è soppressa;

e) dopo il comma 24 è inserito il seguente:

"24-bis. Alle prestazioni liquidate dall'Assicurazione Sociale per l'Impiego si applicano, per quanto non previsto dalla presente legge ed in quanto compatibili, le norme già operanti in materia di indennità di disoccupazione ordinaria non agricola";

f) il comma 31 è sostituito dal seguente:

"31. Nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all'ASpI, intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013, è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41 per cento del massimale mensile di ASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Nel computo dell'anzianità aziendale sono compresi i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo indeterminato, se il rapporto è proseguito senza soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo alla restituzione di cui al comma 30";

g) all'articolo 2, comma 71, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) articolo 11 comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223";.

22-ter. All'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4, le parole: "entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge";

b) il comma 31 è sostituito dal seguente:

"31. I fondi di cui al comma 4 assicurano, in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di cassa integrazione ordinaria o straordinaria, la prestazione di un assegno ordinario di importo almeno pari all'integrazione salariale, la cui durata massima sia non inferiore a

un ottavo delle ore complessivamente lavorabili da computare in un biennio mobile, e comunque non superiore alle durate massime previste dall'articolo 6, commi primo, terzo e quarto, della legge 20 maggio 1975, n. 164, anche con riferimento ai limiti all'utilizzo in via continuativa dell'istituto dell'integrazione salariale";

c) al comma 32, lettera a), le parole: "rispetto a quanto garantito dall'ASpI" sono sostituite dalle seguenti: "rispetto alle prestazioni pubbliche previste in caso di cessazione dal rapporto di lavoro ovvero prestazioni integrative, in termini di importo, in relazione alle integrazioni salariali".

22-*quater*. All'articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:

"12-*bis*. Resta confermato, in materia di incentivi per l'incremento in termini quantitativi e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne, quanto disposto dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 5 ottobre 2012, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale n. 243* del 17 ottobre 2012, che resta pertanto confermato in ogni sua disposizione".;

22-*quinquies*. La riprogrammazione dei programmi cofinanziati dai Fondi strutturali 2007/2013 oggetto del Piano di Azione e Coesione può prevedere il finanziamento di ammortizzatori sociali in deroga nelle Regioni, connessi a misure di politica attiva e ad azioni innovative e sperimentali di tutela dell'occupazione. In tal caso il Fondo Sociale per l'Occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementato, per l'anno 2013, della parte di risorse relative al finanziamento nelle medesime Regioni da cui i fondi provengono, degli ammortizzatori sociali in deroga. La parte di risorse relative alle misure di politica attiva è gestita dalle Regioni interessate. Dalla attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

22-*sexies*. In considerazione del perdurare della crisi occupazionale e della necessità di intervenire a tutela del reddito dei lavoratori, le risorse derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, per il periodo dal 1° luglio 2013 al 31 dicembre 2013 sono versate dall'INPS al Bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ai fini del finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le necessarie modalità di at-

tuazione delle disposizioni di cui al presente comma anche al fine di garantire la neutralità finanziaria sui saldi di finanza pubblica».

2.161

MILANA

Respinto

Dopo il comma 22, inserire il seguente:

«22-bis. Ai fini delle salvaguardia del lavoratori collocati in posizione di esonero dal servizio di cui alla lettera e) del comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, la relativa istanza può essere presentata dai lavoratori che abbiano in corso, sulla base della legislazione vigente, l'istituto dell'esonero dal servizio di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non rilevando, ai fini dell'accoglimento dell'istanza medesima, che Il provvedimento di concessione dell'esonero sia stato emanato successivamente alla data del 4 dicembre 2011».

Conseguentemente, ridurre per 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013 l'importo della allegata tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze.

2.162

SPADONI URBANI

Respinto

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-bis. Al comma 5, dell'articolo 4, della legge 28 giugno 2012, n. 92, sostituire le parole: "dell'accettazione" con le seguenti: "della validazione"».

2.163

POLI BORTONE

Respinto

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-bis. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Inps provvede a restituire ai datori di lavoro che hanno aderito al programma di emersione dei rapporti di lavoro non risultanti da scrit-

ture contabili o da altra documentazione obbligatoria, ai sensi della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007), le somme versate in ottemperanza alle disposizioni contenute nella Circolare Inps n. 116 del 7 settembre 2007.

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione, fino al 20 per cento, a partire dall'anno 2013, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della presente legge, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili».

2.164

THALER AUSSERHOFER, Massimo GARAVAGLIA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 22, inserire il seguente:

«22-bis. Il versamento tardivo di una o più rate successiva alla prima relative a oneri di riscatto del corso legale di laurea implica esclusivamente l'applicazione della sanzione amministrativa pari al 10% dell'importo delle rate non pagata più gli interessi di mora relativi al periodo del ritardato pagamento».

2.165

THALER AUSSERHOFER

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 22, inserire il seguente:

«22-bis. Il pagamento tardivo all'Inps di una rata diversa dalla prima implica esclusivamente l'applicazione della sanzione amministrativa pari al 10% dell'importo della rata non pagata più gli interessi di mora relativi al periodo del ritardato pagamento».

2.166

THALER AUSSERHOFER

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 22, inserire il seguente:

«22-bis. Il pagamento tardivo all'Inps di una rata diversa dalla prima implica esclusivamente l'applicazione degli interessi di mora relativi al periodo del ritardato pagamento».

2.167

SPADONI URBANI, PINOTTI, BAIÒ, SOLIANI, GERMONTANI, CARLONI, MANCUSO

Ritirato

Dopo il comma 22, inserire il seguente:

«22-bis. Per il triennio 2013, 2014, 2015, le risorse finanziarie assegnate all’Autorità Garante nazionale per l’infanzia e l’adolescenza, di cui alla legge 12 luglio 2011, n. 112, sono pari a 1.500.000 euro annui».

Conseguentemente, ridurre nella misura necessaria, l’importo della allegata tabella A, rubrica «Ministero dell’economia e delle finanze».

2.168

PINOTTI, DEL VECCHIO, SCANU, AMATI, CHITI, CRISAFULLI, NEGRI, MERCATALI, MONGIELLO

Respinto

Dopo il comma 23, inserire il seguente:

«23-bis. Per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 sono erogati contributi straordinari alle associazioni combattentistiche, di cui all’allegata tabella A della legge 31 gennaio 1994, n. 93, pari a 1 milione di euro».

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce «Ministero dell’economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2013: – 1.000;

2014: – 1.000;

2015: – 1.000.

2.169

BONFRISCO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 23, inserire il seguente:

«23-bis. Al comma 35 dell’articolo 33 della legge 12 novembre 2011, n. 183 dopo le parole "con l’obbligo per i medesimi degli adempimenti di rendicontazione come previsti dall’articolo 2 della medesima legge." è aggiunto il seguente periodo: "A partire dall’anno 2013 il contributo resta fissato nella misura di 3,6 milioni di euro e, fermi restando gli obblighi di rendicontazione, sarà attribuito per il 50 per cento all’Istituto per la ricerca, la formazione e la riabilitazione – I.Ri.Fo.R. Onlus, per il 35 per cento all’I.R.F.A. – Istituto per la riabilitazione e la formazione ANMIL

Onlus e per il restante 15 per cento all'Istituto europeo per la ricerca, la formazione e l'orientamento professionale - I.E.R.F.O.P. Onlus"».

2.170

VACCARI, Massimo GARAVAGLIA

Respinto

Sopprimere il comma 24.

2.171

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Respinto

Sostituire il comma 24 con il seguente:

«12. Per la realizzazione degli interventi di bonifica del Sito di interesse nazionale di Porto Marghera è autorizzata la spesa di 159 milioni di euro per l'anno 2013».

2.172

Ignazio MARINO

Respinto

Dopo il comma 24 inserire i seguenti:

«24-bis. All'articolo 15 della legge 21 ottobre 2005, n. 219, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: "ubicati nei paesi dell'Unione europea", sono inserite le seguenti: "ovvero in Paesi con cui l'Unione europea abbia concluso accordi di mutuo riconoscimento idonei a garantire i medesimi livelli di qualità e sicurezza nella lavorazione del plasma richiesti a livello comunitario" e le parole: "in cui il plasma raccolto non è oggetto di cessione a fini di lucro Il sono soppresse";

b) al comma 3, le parole: ", e di quelli dell'autorità nazionale italiana" sono soppresse.

24-ter. Le convenzioni di cui all'articolo 15, comma 6, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, come modificato dal comma 24-bis, sono stipulate entro centoventi giorni. dall'entrata in vigore della presente legge».

2.173

BASSOLI, BIONDELLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, GRANAIOLA, Ignazio MARINO, MERCATALI, PORETTI, MONGIELLO

Respinto

Dopo il comma 24, inserire il seguente:

«24-bis. Al comma 5 dell'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 211, la lettera b) è soppressa».

2.174

POLI BORTONE

Respinto

Dopo il comma 24, inserire il seguente:

«24-bis. All'articolo 8, comma 16 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, al primo e al terzo capoverso sopprimere le parole: "riferito all'anno precedente"».

Conseguentemente. all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione. fino al 20 per cento, a partire dall'anno 2013, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della presente legge. i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

2.175

MERCATALI, CARLONI, PEGORER

Respinto

Al comma 25, è aggiunto in fine il seguente periodo: «È disposto, inoltre, un finanziamento in favore del Corpo forestale dello Stato per le spese di funzionamento della flotta aerea pesante destinata alla lotta agli incendi boschivi per un importo pari a 23 milioni di euro per l'anno 2013».

Conseguentemente, alla Tabella A, ridurre per l'anno 2013 gli importi relativi a tutti i Ministeri in maniera proporzionale.

2.176

PICHETTO FRATIN, MAZZARACCHIO, LATRONICO

Ritirato

Al comma 25, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «È disposto, inoltre, un finanziamento in favore del Corpo forestale dello stato per le spese di funzionamento della flotta aerea pesante destinata alla lotta agli incendi boschivi per un importo pari a 23 milioni di euro per l'anno 2013».

Conseguentemente, alla Tabella ridurre per l'anno 2013 gli importi relativi a tutti i Ministeri in maniera proporzionale.

2.177

BIANCONI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 25, aggiungere i seguenti:

«25-bis. Al fine di assicurare piena efficacia ed efficienza nell'espletamento delle attribuzioni e dei compiti spettanti nonché per garantire la necessaria continuità del reclutamento nel profilo professionale di Vigile del fuoco, il Ministero dell'interno è autorizzato a bandire un concorso riservato al personale volontario, di cui agli articoli 6, 8 e 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, che, alla data del 31 dicembre 2012, risulti iscritto negli appositi elenchi di cui al predetto articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, da almeno tre anni ed abbia effettuato non meno di quattrocento giorni di richiamo in servizio.

25-ter. Con decreto del Ministro dell'Interno da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fermo restando il possesso dei requisiti ordinari per l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco previsti dalle vigenti disposizioni, sono stabiliti i criteri ed il sistema di selezione per la formazione della graduatoria del concorso di cui al comma 25-bis del presente articolo, nonché le modalità abbreviate per il corso di formazione iniziale.

25-quater. La graduatoria dei candidati risultati idonei, di cui al comma precedente, può essere utilizzata, ai fini del reclutamento, per tre anni dall'approvazione, per la copertura dei posti che si rendono disponibili a decorrere dal 31 dicembre 2013 nel profilo professionale di Vigile del fuoco, conseguenti l'attuazione delle procedure di cui all'art. 3 del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79 convertito con modificazioni dalla legge n. 131/2012.

25-quinquies. Alla copertura delle vacanze di organico nel profilo professionale di Vigile del fuoco già autorizzata dall'articolo 66, comma 9-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modifica-

zioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 si provvede mediante scorrimento delle graduatorie vigenti.

25-sexies. All'onere derivante dall'applicazione dei precedenti commi *25-bis*, *25-ter* e *25-quater*, pari a euro centoventi milioni si provvede mediante accantonamento al Ministero dell'Interno di parte dei fondi di cui all'art. 334, comma 1 del Dlgs 209/2005. La ripartizione di tali fondi nonché l'adeguamento dell'aliquota di cui all'art. 334, comma 2 del Dlgs 209/2005 sono definiti con apposito decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze.

25-septies. Con testualmente all'applicazione dei commi *25-bis*, *25-ter* e *25-quater* la spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è ridotta in misura pari ad euro sessanta milioni a decorrere dall'anno 2014 e di ulteriori euro trenta milioni a decorrere dall'anno 2015».

2.178

CHITI, FIORONI, FERRANTE, AGOSTINI

Respinto

Dopo il comma 25, inserire i seguenti:

«*25-bis.* Per assicurare la piena funzionalità dei servizi in precedenza svolti dal Servizio idrografico e mareografico nazionale (SIMN) del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali, trasferiti alle regioni in attuazione dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 luglio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 239 dell'11 ottobre 2002; all'articolo *3-ter* della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo e terzo periodo del comma 1 sono sostituiti dai seguenti: "Le frequenze di cui al presente comma sono attribuite alle regioni a titolo non oneroso. Lo schema di decreto è trasmesso alle Camere per l'espressione, entro venti giorni dalla data di trasmissione, del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato";

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"*1-bis.* Il comma 2 dell'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 luglio 2002 è sostituito dal seguente: ' Con successivo provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le frequenze da attribuire a titolo non oneroso in via esclusiva alle funzioni di rilevamento dati esercitate dalle regioni ' ";

c) il comma 3 è abrogato.

25-ter. È versata all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2013 una quota pari a 15 milioni di euro, a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 "Agenzia delle entrate-Fondi di bilancio"».

2.179

FIORONI

Respinto

Dopo il comma 25, inserire i seguenti:

«25-bis. Per assicurare la piena funzionalità dei servizi in precedenza svolti dal Servizio idrografico e mareografico nazionale (SIMN) del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali, trasferiti alle regioni in attuazione dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 luglio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 239 dell'11 ottobre 2002, all'articolo 3-ter della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo e terzo periodo del comma 1 sono sostituiti dai seguenti: "le frequenze di cui al presente comma sono attribuite alle regioni a titolo non oneroso. lo schema di decreto è trasmesso alle Camere per l'espressione, entro venti giorni dalla data di trasmissione, del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato";

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"d-bis. Il comma 2 dell'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 luglio 2002 è sostituito dal seguente: ' Con successivo provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le frequenze da attribuire a titolo non oneroso in via esclusiva alle funzioni di rilevamento dati esercitate dalle regioni ' ";

c) il comma 3 è abrogato.

25-ter. È versata all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2013 una quota pari a 15 milioni di euro, a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 "Agenzia delle entrate-Fondi di bilancio"».

2.180

SCARPA BONAZZA BUORA, SANCIU, PICCIONI, BOLDRINI, BONDI, DI STEFANO, NESPOLI, SANTINI, ZANOLETTI

Respinto

Al comma 26, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e utilizzati per le finalità di sviluppo del settore ippico, con particolare riferimento all'incremento del monte premi e del finanziamento dei piani allevatori».

2.181

LATRONICO

Respinto

Al comma 26, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «e utilizzati per le finalità di sviluppo del settore ippico, con particolare riferimento all'incremento del monte premi e del finanziamento dei piani allevatori».

2.182

LATRONICO

Respinto

Al comma 26, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le risorse assegnate a bilancio per lo sviluppo del settore ippico, sono incrementate dalle risorse già stanziare in favore del settore dal comma 5 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

L'approvazione della presente disposizione non deve comportare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

2.183

SCARPA BONAZZA BUORA, SANCIU, PICCIONI, BOLDRINI, BONDI, DI STEFANO, NESPOLI, SANTINI, ZANOLETTI

Respinto

Al comma 26 aggiungere infine il seguente periodo: «Le risorse assegnate a bilancio per lo sviluppo del settore ippico, sono incrementate dalle risorse già stanziare in favore del settore dal comma 5 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

2.184

CARRARA, PALMIZIO, AMATO, FOSSON, GIORDANO, MURA, PINZGER, POLI BORTONE, RAMPONI, SARO, THALER AUSSERHOFER, VILLARI, ZANOLETTI

Respinto

Dopo il comma 26 inserire i seguenti:

«26-bis. Al fine di raggiungere l'obiettivo di preservazione della "tutela pubblica", che comprende la salvaguardia del cavallo, l'incremento delle razze equine e l'allontanamento di ogni possibilità di abbattimento di capi, oltre alla salvaguardia dei posti di lavoro, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche agricole, alimentari e forestali, con proprio decreto, prevede:

a) la conferma del contributo pubblico per consentire la sostenibilità del progetto e di tutte le sue componenti, nonché l'abolizione delle imposte erariali sul volume delle scommesse;

b) l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 1998, n. 169 per garantire una percentuale dei movimenti sulle scommesse raccolte dai concessionari da riversare nelle casse della "Consulta" di cui al comma 26-ter a sostegno del montepremi dell'ippica.

26-ter. In seguito alla soppressione di Assi ai sensi della legge 7 agosto 2012, n. 135 è istituita, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, la Consulta tecnica per il rilancio del settore ippico, denominata "Consulta". Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, definisce lo statuto e la composizione della "Consulta" e mantiene la centralità dell'attività economica e amministrativa dell'intero settore.

26-quater. La "Consulta" di cui al comma 26-ter è composta da un Consiglio direttivo, presieduto da un Presidente designato dallo stesso Ministero e scelto tra persone di elevata esperienza manageriale e comprovata indipendenza rispetto alle componenti del settore e dei concessionari di giochi, da undici consiglieri, di cui uno appartenente alla categoria proprietari trotto, uno alla categoria proprietari galoppo, uno alla categoria allevatori trotto, uno alla categoria allevatori galoppo, uno alla categoria guidatori trotto, uno alla categoria fantini galoppo, uno alla categoria allenatori trotto, uno alla categoria allenatori galoppo e tre consiglieri rappresentanti le società di corsa, da definirsi secondo macro-aree geografiche. il Presidente. ed il Consiglio direttivo rimangono in carica per tre anni e non sono rieleggibili.

26-quinquies. Lo statuto di cui al comma 26-ter prevede la costituzione, all'interno della "Consulta", di un Nucleo tecnico competente per il trotto e per il galoppo, la cui composizione e requisiti dei componenti sono definiti da uno specifico regolamento del MIPAAF. Il Nucleo tecnico

è composto da specialisti della disciplina sportiva ed ha i seguenti compiti:

a) detiene gli Albi genealogici, provvede alla stesura dei regolamenti tecnici e mantiene rapporti con enti ed organizzazioni esterne, provvede alla programmazione delle corse, alla programmazione televisiva, fermo restando il parere vincolante dell'organo direttivo della "Consulta";

b) verifica i requisiti di affidabilità economica e di onorabilità soggettiva che devono possedere le società di gestione degli ippodromi, gli allevatori, i proprietari, i guidatori, i fantini, i *gentlemen* e gli altri soggetti della filiera ippica;

c) verifica i requisiti patrimoniali, soggettivi e tecnici degli ippodromi e delle relative società di gestione;

d) controlla ed approva la rendicontazione elaborata dalla "Consulta", seguendo principi di trasparenza;

e) approva il codice etico del settore e le regole per il funzionamento della giustizia sportiva, i piani

di investimento e/o iniziative di marketing proposti dalla consulta e coordina rapporti con AAMS e concessionari per la raccolta scommesse. Il MIPAAF provvede, con proprio decreto, alle modifiche normative necessarie all'attuazione delle presenti disposizioni.

26-sexies. Il Governo è delegato ad adottare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, un decreto legislativo per la riorganizzazione del settore ippico, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) ridare credibilità e regolarità al settore ippico garantendo la tutela e la trasparenza delle corse. Per raggiungere tale obiettivo è migliorata la qualità degli ippodromi, delle corse e degli operatori. È inoltre certificata la qualità degli impianti, della categoria dei guidatori, artieri, giudici ed incentivata la nascita di validi centri di allenamento;

b) revisionare le scommesse «Quartè» e «Quintè» con una nuova regolamentazione che preveda vincite di consolazione (assegnazione di *jackpot*), e rilanciare le scommesse a quota fissa come "Vincente" e "Piazzato", migliorando l'appeal per lo scommettitore. A tal proposito è rivisitato il prelievo erariale previsto per le scommesse ippiche elevando pertanto il "Payout" in forma modulare in virtù della tipologia di scommessa. Tali interventi sono finalizzati alla diminuzione del prelievo che andrà restituito allo scommettitore e che tornerà ad essere investito in scommesse, generando maggiori volumi e quindi maggior reddito per l'ippica;

c) unificare i due totalizzatori, quello nazionale e quello locale;

d) ottimizzare la distribuzione delle giornate di corsa incentrando i grandi eventi itineranti (Grandi Premi, lotterie, campionati) in ippodromi con determinati standard qualitativi, e razionalizzare la distribuzione delle corse funzionali (orientate alla promozione ed all'incremento dell'ippica a livello territoriale) in misura adeguata al bacino di appartenenza dei cavalli presenti nell'area geografiche di interesse degli impianti;

e) razionalizzare la distribuzione dei campi e degli orari delle corse e lasciare campo non solo al grande ippodromo, ma anche al piccolo, al fine di creare un indotto di produttività;

f) rilanciare l'immagine della nuova ippica con campagne pubblicitarie e di *marketing*;

g) razionalizzare le spese per l'operato di funzionari, commissari e personale ispettivo delle corse, prevedendo l'utilizzo di risorse umane *in loco* (ippodromi), debitamente formato (secondo regolamento emanato dalla consulta ed approvato dal Mipaaf) e sotto la supervisione di un membro esterno (presidente di giuria) nominato dalla consulta tecnica;

h) ottimizzare i costi sostenuti per le operazioni di analisi per il *doping*, attraverso convenzioni con laboratori di analisi gestiti e/o controllati dalle ASL competenti locali;

i) ricorrere ai Fondi economici europei per il sostentamento ed il finanziamento del settore agricolo che possano garantire il miglioramento degli impianti sportivi ed i centri di allevamento;

l) abrogare il vecchio regolamento di diffusione del segnale televisivo delle corse ippiche;

m) diminuire l'aliquota relativa alla tassazione IVA sulle transazioni per acquisti di cavalli, allineandola agli standard europei.

26-septies. All'onere derivante dall'attuazione dei commi da *26-bis* a *26-sexies* si provvede, a decorrere dall'anno 2013, mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge n. 196 del 2009, nel programma "programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio" della missione "Politiche economico-finanziarie e di bilancio" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Agli ulteriori oneri, sempre a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante riduzione delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della presente legge, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili».

2.185

MASCITELLI, GIAMBRONE

Respinto

Sopprimere il comma 27.

2.186

I RELATORI

Ritirato

Apportare le seguenti modifiche:

a) il comma 27 è sostituito dal seguente:

«27. Per l'anno 2013 le somme attribuite alle regioni nell'anno 2013 ai sensi del presente comma non sono computate ai fini del conseguimento degli obiettivi previsti dal patto di stabilità interno.»;

b) al comma 41, apportare le seguenti modifiche:

1) alla lettera *a)*:

al primo periodo dopo le parole: «maggiori entrate strutturali» aggiungere le seguenti: «ed effettivamente incassate» e sopprimere le parole da: «e contributiva» fino alla fine del periodo;

al secondo periodo, dopo le parole: «dalle regioni» inserire le seguenti: «, dalle province»;

2) alla lettera *b)*, al primo e al secondo periodo, sopprimere le parole: «e contributiva», e al secondo periodo sopprimere le parole «e contributivo»;

c) al comma 43, capoverso «art. 16-*bis*», sopprimere il comma 2;

d) dopo il comma 43, sono aggiunti i seguenti:

«43-*bis*. Nelle more della stipula dei novi contratti di servizio pubblico tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Trenitalia S.p.A., il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a corrispondere a Trenitalia S.p.A. le somme previste, per l'anno 2012, dal bilancio di previsione dello Stato, in relazione agli obblighi di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, nel rispetto della vigente normativa comunitaria.»;

43-*ter*. All'articolo 57, comma 3, lettera *c)* del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di Debito Pubblico, sono soppresse le seguenti parole: «o presso un dipartimento provinciale del Tesoro» ed al comma 5 sono soppresse le seguenti parole: «o, fuori dalla sede, ai dipartimenti provinciali del Ministero».

43-*quater*. In conseguenza a quanto previsto dal precedente comma 43-*ter*, a decorrere dall'esercizio 2013, gli adempimenti delle Direzioni provinciali del Tesoro previsti dal titolo I delle Istruzioni Generali sul Servizio del Debito Pubblico approvate con decreto del Ministero del tesoro del 20 novembre 1963, attualmente di competenza delle Ragionerie Territoriali dello Stato, non sono più dovuti.

43-*quinquies*. Per l'anno 2013 le disposizioni vigenti che fanno riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, si devono intendere riferite ai soggetti di cui all'elenco pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* - Serie Generale n. 227 del 28 settembre 2012».

2.187

CARLONI, ARMATO, INCOSTANTE

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 27, inserire i seguenti:

«27-*bis*. Al fine di agevolare la rimozione degli squilibri finanziari delle regioni che abbiano adottato il piano di stabilizzazione finanziaria, ai sensi dell'articolo 14, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo di rotazione, denominato "Fondo di rotazione per la concessione di anticipazioni alle regioni in situazione di squilibrio finanziario", finalizzato a concedere anticipazioni di cassa per il graduale ammortamento dei disavanzi e dei debiti fuori bilancio accertati, nonché per il concorso al sostegno degli oneri derivanti dall'attuazione del citato piano di stabilizzazione finanziaria.

27-*ter*. n Fondo di cui al comma 27-*bis* è finanziato a valere sulla dotazione del Fondo di rotazione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174. Il Fondo di cui al comma 27-*bis* è altresì alimentato dalle somme del Fondo rimborsate dalle regioni e al suo finanziamento si può provvedere anche ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e) della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

27-*quater*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da emanare entro il termine del 31 gennaio 2013 sono individuati i criteri per la determinazione dell'importo massimo dell'anticipazione di cui al comma 27-*bis* attribuibile a ciascuna regione, nonché le modalità per la concessione e per la restituzione della stessa in un periodo massimo di 10 anni, decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione. I criteri per la determinazione dell'anticipazione attribuibile a ciascuna Regione sono definiti nei limiti dell'importo massimo fissato in euro 150 per abitante e della disponibilità annua del Fondo.

27-quinquies. Le somme di cui al comma *27-ter* sono versate su apposita contabilità speciale intestata al Ministero dell'economia e delle finanze. I rientri delle anticipazioni erogate sono versati dalle regioni alla predetta contabilità speciale.

27-sexies. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede alle occorrenti variazioni di bilancio.

28-octies. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi *27-bis* e seguenti, alle regioni interessate, in presenza di eccezionali motivi di urgente può essere concessa un'anticipazione a valere sul Fondo di rotazione di cui al comma *27-bis*, da riassorbire secondo tempi e modalità disciplinati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma *27-quater*.

28-novies. Il piano di stabilizzazione finanziaria di cui al comma *27-bis* è completato entro il 30 giugno 2016 e l'attuazione degli atti indicati nel piano deve avvenire entro il 31 dicembre 2017».

2.188

PISTORIO

Respinto

Dopo il comma 27, aggiungere i seguenti:

«*27-bis.* Al decreto legislativo n. 118/2011, sono apportate, le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 29 lettera *b)* è sostituito dal seguente:

"Art. 29. - 1. A partire dall'esercizio 2016 i cespiti acquistati utilizzando i contributi in conto esercizio, indipendente dal loro valore, devono essere interamente ammortizzati nell'esercizio di acquisizione; per gli esercizi dal 2012 al 2015 i cespiti acquistati utilizzando contributi in conto esercizio, indipendentemente dal loro valore, devono essere interamente ammortizzati applicando le seguenti percentuali per esercizio di acquisizione:

Esercizio di acquisizione 2012: per il 20 per cento del loro valore nel 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016;

Esercizio di acquisizione 2013: per il 40 per cento del loro valore nel 2013, 2014; per il 20 per cento nel 2015;

Esercizio di acquisizione 2014: per il 60 per cento del loro valore nel 2014; per il 40 per cento nel 2015;

Esercizio di acquisizione 2015: per l'80 per cento del loro valore nel 2015; per il 20 per cento nel 2016.

2. In ordine all'ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali si applicano le aliquote dell'Allegato 3"»;

ALLEGATO 3

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	% ammortamento
TERRENI	-
FABBRICATI:	
Edifici adibiti alle attività istituzionali	1,50%
Edifici adibiti ad uso civile non istituzionale	2,00%
Edifici destinati alla vendita	0,00%
Costruzioni leggere	10,00%
IMPIANTI E MACCHINARI:	
Impianti e macchinari adibiti alle attività istituzionali	12,50%
Impianti e macchinari adibiti ed uso civile non istituzionale	12,50%
IMPIANTI E MACCHINARI - AUDIOVISIVI	20,00%
IMPIANTI INSERITI STABILMENTE NEL FABBRICATO ADIBITO ALLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI	1,50%
IMPIANTI INSERITI STABILMENTE NEL FABBRICATO ADIBITO AD USO CIVILE NON ISTITUZIONALE	2,00%
ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	12,50%
MOBILI E ARREDI	10,00%
AUTOMEZZI	20,00%
ALTRI BENI MATERIALI	20,00%
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO E ACCONTI	-
OGGETTI D'ARTE	-

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	% ammortamento
COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO	20,00%
COSTI DI RICERCA E SVILUPPO	20,00%
DIRITTI DI BREVETTO E UTILIZZAZIONE OPERE INGEGNO	Durata legale del diritto o, in assenza, 20,00%
DIRITTI DI CONCESSIONE, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI	Durata legale del diritto o, in assenza, 20,00%
MIGLIORIE SU BENI DI TERZI	Aliquota % maggiore tra bene e durata residua contratto
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI IN CORSO E ACCONTI	-
ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	20,00%

b) all'articolo 29, comma 1), la lettera c) viene così riformulata:

«c) i contributi in conto capitale da regione sono rilevati sulla base del provvedimento di assegnazione. I contributi sono iscritti in un'apposita voce di patrimonio netto, con contestuale rilevazione di un credito verso regione. Laddove siano impiegati per l'acquisizione di cespiti ammortizzabili, i contributi vengono successivamente stornati a proventi con un criterio sistematico, commisurato all'ammortamento dei cespiti cui si riferiscono, producendo la sterilizzazione dell'ammortamento stesso. Nel caso di cessione di beni acquisiti tramite contributi in conto capitale con generazione di minusvalenza, viene stornata a provento una quota di contributo commisurata alla minusvalenza. La quota di contributo residua resta iscritta nell'apposita voce di patrimonio netto ed è utilizzata per sterilizzare l'ammortamento dei beni acquisiti con le disponibilità generate dalla dismissione ovvero, in assenza di nuovi investimenti, destinata alla riduzione dell'indebitamento. Nel caso di cessione di beni acquisiti tramite contributi in conto capitale con generazione di plusvalenza, la plusvalenza viene iscritta tra i proventi dell'esercizio ed è prioritariamente destinata alla copertura delle perdite pregresse.

La quota di contributo residua resta iscritta nell'apposita voce di patrimonio netto ed è utilizzata per sterilizzare l'ammortamento dei beni acquisiti con le disponibilità generate dalla dismissione ovvero, in assenza di nuovi investimenti, destinata alla riduzione dell'indebitamento. Le presenti disposizioni si applicano anche ai contributi in conto capitale dallo Stato e da altri enti pubblici, a lasciti e donazioni vincolati all'acquisto di immobilizzazioni, nonché a conferimenti, lasciti e donazioni di immobilizzazioni da parte dello Stato, della regione, di altri soggetti pubblici o privati.»;

b) all'articolo 32, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Fermo restando quanto disposto dal precedente comma 5, la Giunta Regionale, nel caso di autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione della Regione, approva il bilancio preventivo economico annuale della Gestione Sanitaria Accentrata di cui all'articolo 19 comma 2, lettera b) punto i) e il bilancio preventivo economico annuale consolidato di cui all'articolo 19 comma 2, lettera b) punto ii) entro il mese successivo alla data di approvazione del bilancio di previsione regionale.»;

c) l'articolo 36, comma 1, viene così sostituito:

«Art. 36. – 1. Al fine di verificare l'effettiva rispondenza del nuovo assetto contabile definito dal presente decreto alle esigenze conoscitive della finanza pubblica e per individuare eventuali criticità del sistema e le conseguenti modifiche intese a realizzare una più efficace disciplina della materia, a decorrere dal 2012 è avviata una sperimentazione, della durata di due esercizi finanziari. Per quanto riguarda l'attuazione delle disposizioni di cui al titolo I la sperimentazione dovrà avere particolare ri-

guardo all'adozione del bilancio di previsione finanziario annuale di competenza e di cassa, e della classificazione per missioni e programmi di cui all'articolo 33.»;

d) l'articolo 38, comma 1, viene sostituito come segue:

«Art. 38. - 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 2014».

Conseguentemente, al comma 42, aggiungere, infine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare fino alla concorrenza degli oneri arretrati dal comma 27-bis per ciascun anno del triennio 2013-2015».

2.189 (v. testo 2)

CARLONI, ARMATO, INCOSTANTE

Dopo il comma 27, inserire i seguenti:

«27-bis. All'articolo 2, comma 34, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, le parole: "30 giugno 2011" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2016" e le parole: "31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017".

27-ter. Dalla disposizione di cui al comma 27-bis non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico delle finanze pubbliche».

2.189 (testo 2)

CARLONI, VIESPOLI

Respinto

Dopo il comma 27, inserire i seguenti:

«27-bis. All'articolo 2, comma 34, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, le parole: "30 giugno 2011" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2016" e le parole: "31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017";

27-ter. Dalla disposizione di cui al comma 27-bis non possono derivare maggiori oneri a carico delle finanze pubbliche per importi superiori a 300 milioni di euro in ragione d'anno a decorrere dall'anno 2013».

Conseguentemente:

all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole: "250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni di euro per l'anno 2015 e di 641 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016" con le seguenti: "100 milioni di euro per l'anno 2013, di 647,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 391 milioni di euro per l'anno 2015 e di 191 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016";

ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C per un importo pari a 150 milioni di euro per l'anno 2013 e a 100 milioni per ciascuno degli anni 2014 e 2015, ad esclusione della missione Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, programma Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria, voce Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 446 del 1997: Imposta regionale sulle attività produttive: - ART. 39, comma 3: Integrazione del Fondo sanitario nazionale per minori entrate IRAP eccetera (regolazione debitoria) (2.4 - cap. 2701).

2.190

PISTORIO

Respinto

Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:

«27-bis. La lettera b) del comma 5 dell'articolo 17 del decreto-legge n. 98/2011, convertito il legge n. 111/2011, è soppressa».

Conseguentemente, al comma 42, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta. Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 70 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2013-2015».

2.191

PROCACCI, RUSSO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 27, inserire il seguente:

«27-bis. Al fine del contenimento della spesa, nel principio dell'autotutela dell'Amministrazione, si definisce il contenzioso in atto avente per oggetto il corso-concorso bandito con D.D.G. 22 novembre 2004 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e n. 94 del 26 novembre 2004, e si garantisce la piena funzionalità del sistema scolastico dando provvisoria copertura ai posti vacanti e disponibili, attualmente ricoperti con reggenze anche plu-

rime, in attesa del compiuto espletamento del corso-concorso ordinario per il reclutamento di 2386 dirigenti scolastici, ai soggetti per i quali è pendente un contenzioso con oggetto la partecipazione al suddetto concorso alla data di entrata in vigore del presente decreto, è temporaneamente affidato un incarico provvisorio di direzione della durata di un anno scolastico rinnovabile fino alla copertura dei posti vacanti destinati ai vincitori del concorso ordinario. L'incarico di direzione è remunerato in misura pari all'ottanta per cento della retribuzione di posizione, parte variabile, ordinariamente assegnata al posto così ricoperto. Alla relativa spesa si dà copertura mediante corrispondente riduzione, per l'anno scolastico 2012/2013, del Fondo Unico Nazionale per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici. I posti che conseguentemente si rendono disponibili sono accantonati in quota del numero di assunzioni autorizzate per ciascun anno scolastico.».

2.192

BASTICO, RUSCONI, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, MONGIELLO, PROCACCI, VITA

Respinto

Dopo il comma 27, inserire il seguente:

«27-bis. Per l'anno scolastico 2012/2013 sono prorogate le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 2009, n. 167, relative al personale della scuola e fatti salvi gli incarichi già conferiti. A tal fine, le chiamate per le supplenze di istituto del personale docente e amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) sono effettuate dagli istituti scolastici attingendo dalle graduatorie ad esaurimento.».

2.193 (v. testo 2)

CARLONI, ARMATO, INCOSTANTE

Dopo il comma 27, inserire il seguente:

«27-bis. A decorrere dall'anno 2013, il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, individua un coefficiente di correzione connesso alla dinamica del miglioramento conseguito dalle singole amministrazioni rispetto alle precedenti con riguardo ai parametri di cui al citato comma 2».

2.193 (testo 2)

CARLONI, VIESPOLI

Respinto

Dopo il comma 27, inserire i seguenti:

«27-bis. A decorrere dall'anno 2013, il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, individua un coefficiente di correzione connesso alla dinamica del miglioramento conseguito dalle singole amministrazioni rispetto alle precedenti con riguardo ai parametri di cui al citato comma 2.

27-ter. Dalla disposizione di cui al comma 27-bis non possono derivare maggiori oneri a carico delle finanze pubbliche per importi superiori a 300 milioni di euro in ragione d'anno a decorrere dall'anno 2013.»;

Conseguentemente:

all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni di euro per l'anno 2015 e di 641 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016" con le seguenti: "100 milioni di euro per l'anno 2013, di 647,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 391 milioni di euro per l'anno 2015 e di 191 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016»;

ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C per un importo pari a 150 milioni di euro per l'anno 2013 e a 100 milioni per ciascuno degli anni 2014 e 2015, ad esclusione della missione Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, programma Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria, voce Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 446 del 1997: Imposta regionale sulle attività produttive: - ART. 39, comma 3: Integrazione del Fondo sanitario nazionale per minori entrate IRAP eccetera (regolazione debitoria) (2.4 - cap. 2701).

2.194

BORNACIN

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 28, aggiungere il seguente:

«28-bis. All'articolo 7-ter della legge 9 aprile 2009, n. 33, dopo il comma 14 è inserito il seguente:

"14-bis. Restano validi ed efficaci i provvedimenti di certificazione di esposizione all'amianto rilasciati dall'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul Lavoro, ai fini del conseguimento dei benefici di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e

successive modificazioni. I provvedimenti di revoca delle certificazioni rilasciate sono prive di effetto, salvo il caso di dolo dell'interessato accertato in via giudiziale con sentenza definitiva"».

2.195

VACCARI, Massimo GARAVAGLIA

Respinto

Sopprimere il comma 29.

2.196

MILANA, SERRA

Respinto

Al comma 29, sostituire le parole: «nel limite di spesa di 500.000 euro» con le seguenti: «nel limite di spesa di 65 milioni di euro» e le parole: «è autorizzata la spesa di 110 milioni di euro per l'anno 2013.» con le seguenti: «è autorizzata la spesa di 175 milioni di euro per l'anno 2013».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 42, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 65 milioni per l'anno 2013».

2.197

CASSON, AMATI, ANTEZZA, BIONDELLI, BOSONE, BUBBICO, CARLONI, CHIAROMONTE, D'AMBROSIO, DELLA SETA, DONAGGIO, Marco FILIPPI, FONTANA, GARRAFFA, LUMIA, Ignazio MARINO, MARITATI, MICHELONI, MONGIELLO, MUSI, NEROZZI, ROILO, VITA, VIMERCATI

Respinto

Al comma 29, sostituire le parole: «500.000» con le seguenti: «1.500.000» e le parole: «110 milioni di euro» con le seguenti: «111 milioni di euro».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2013: - 1.000;

2014: - 1.000;

2015: - 1.000.

2.198

LANNUTTI, MASCITELLI, BELISARIO

Respinto

Dopo il comma 29, aggiungere il seguente:

«29-bis. Il comma 17 dell'articolo 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183 è sostituito dal seguente:

"17. Il contributo compensativo annuo concesso all'Unione italiana ciechi ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 gennaio 1996, n. 24, a decorrere dal 2013, è fissato in 2 milioni di euro. Per l'anno 2013 è concesso un ulteriore contributo pari a euro 1.934.000"».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 42, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 3.934.000 euro per l'anno 2013, e pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014».

2.199

ANDRIA, SCARPA BONAZZA BUORA, PIGNEDOLI, ANTEZZA, BERTUZZI, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

Respinto

Dopo il comma 29 inserire il seguente: «29-bis. Il comma 5 dell'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è soppresso».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2013: - 5.000;
2014: - 5.000;
2015: - 5.000.

2.200

ANDRIA, SCARPA BONAZZA BUORA, PIGNEDOLI, ANTEZZA, BERTUZZI, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

Ritirato

Dopo il comma 29, inserire il seguente: «29-bis. All'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge n. 7 agosto 2012 n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sostituire le parole: ". Sono attribuite all'Ente risi" con la seguente: "e";

b) al comma 3, sostituire le parole: ", rispettivamente, al CRA e all'Ente risi" con le seguenti: "al CRA"».

2.201

BELISARIO, MASCITELLI

Respinto

Dopo il comma 29, aggiungere il seguente:

«29-bis. Al fine di dare piena attuazione a quanto previsto dal decreto del Ministro della salute 18 marzo 2011, in materia di diffusione di defibrillatori semiautomatici e automatici esterni, l'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 2, comma 46, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2013».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2013: - 5.000.

2.202

BASTICO, RUSCONI, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, MERCATALI, MONGIELLO, PROCACCI, VITA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 29 inserire il seguente:

«29-bis. Al fine di assicurare la prosecuzione della regolare offerta del servizio scolastico, il personale titolare al 25 maggio 1999 di progetti di lavoro socialmente utile per lo svolgimento, presso scuole pubbliche statali, di funzioni parzialmente riconducibili a quelle di assistente amministrativo o tecnico che, alla data di entrata in vigore della presente legge, a fronte delle successive proroghe dei rispettivi contratti di collaborazione coordinata e continuativa sia impegnato senza soluzione di continuità in detti compiti, è stabilizzato, a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 2013/2014, nei corrispondenti ruoli organici della provincia nella quale

presta attualmente servizio, su posto *part-time* al cinquanta per cento, tenuto conto dell'anzianità in esse maturata. Con decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca sono definiti modalità e termini per la stabilizzazione e, nelle more della stessa, i contratti in essere continuano ad essere prorogati. Alla relativa spesa si fa fronte mediante una corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti sul Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

2.203

RUSCONI, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, MERCATALI, MONGIELLO, PROCACCI, SOLIANI, VITA

Respinto

Dopo il comma 29 inserire il seguente:

«29-bis. Al fine di assicurare la prosecuzione della regolare offerta del servizio scolastico, il personale titolare al 25 maggio 1999 di progetti di lavoro socialmente utile per lo svolgimento, presso scuole pubbliche statali, di funzioni parzialmente riconducibili a quelle di assistente amministrativo o tecnico che, alla data di entrata in vigore della presente legge, a fronte delle successive proroghe dei rispettivi contratti di collaborazione coordinata e continuativa sia impegnato senza soluzione di continuità in detti compiti, è stabilizzato, a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 2013/2014, nei corrispondenti ruoli organici della provincia nella quale presta attualmente servizio, su posto *part-time* al cinquanta per cento, tenuto conto dell'anzianità in esse maturata. Con decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca sono definiti modalità e termini per la stabilizzazione e, nelle more della stessa, i contratti in essere continuano ad essere prorogati».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2013: - 14.000;

2014: - 14.000;

2015: - 14.000.

2.204

PISTORIO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 29 aggiungere il seguente:

«29-bis. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, tra le operazioni di interesse pubblico attivate dalla Cassa depositi e pre-

stiti Spa con l'utilizzo dei fondi di cui all'articolo 5 comma 7 , lettera a) del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003 n. 326 e successive modificazioni, rientrano anche i programmi promossi dalle amministrazioni comunali aventi un numero di abitanti inferiore a 15.000 ricadenti nelle aree individuate dall'articolo 5 del Regolamento CE n 1083 dell'11 luglio 2006 Obiettivo "Convergenza", destinati alla realizzazione, sviluppo e produzione diretta, di energia da fonti rinnovabili. A tal fine è destinata una quota non inferiore al venti per cento del risparmio postale raccolto nel mezzogiorno. Il Ministro dell'economia e delle finanze con propri decreti da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge autorizza e disciplina le attività di cui al presente comma».

2.205

MERCATALI

Respinto

Al comma 30, sostituire le parole: «da ripartire contestualmente tra le finalità di cui all'elenco n. 3 allegato alla presente legge,» con le seguenti: «di cui 150 milioni di euro destinati all'incremento del Fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e 65 milioni di euro destinati all'incremento del Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica. Le restanti risorse sono ripartite contestualmente tra le altre finalità di cui all'elenco n. 3 allegato alla presente legge,».

2.206

MILANA

Ritirato

Al comma 30, dopo le parole: «da ripartire contestualmente tra le finalità di cui all'elenco n.3 allegato alla presente legge,» aggiungere le seguenti: «di cui almeno 6 milioni a favore del Comitato italiano paraolimpico,».

2.207

GIARETTA, MERCATALI

Respinto

Al comma 30, primo periodo, sostituire le parole: «315 milioni» con le seguenti: «215 milioni».

Conseguentemente, dopo il comma 30, aggiungere il seguente comma:

«30-bis. Al Fondo di solidarietà per la sospensione delle rate delle famiglie in difficoltà di cui all'articolo 1, comma 475, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è prevista una dotazione aggiuntiva, per l'anno 2013, di 100 milioni di euro».

2.208

GIARETTA, Marco FILIPPI, MERCATALI

Respinto

Al comma 30, primo periodo, sostituire le parole: «315 milioni» con le seguenti: «215 milioni».

Conseguentemente:

a) all'articolo 3, comma 28, sostituire le parole: «248 milioni di euro per l'anno 2014 e di 292 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015» con le seguenti: «148 milioni di euro per l'anno 2014, di 262 milioni di euro per l'anno 2015 e di 292 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016»;

b) alla tabella C, aggiungere la seguente: Missione: Casa e assetto urbanistico Programma Politiche abitative, urbane e territoriali, Voce Ministero delle infrastrutture: Disciplina delle locazioni e dei trasporti, legge n. 431 del 1998, rilascio degli Immobili adibiti ad uso abitativo (articolo 11, comma 1) (3.1- cap. 1690), con i seguenti importi:

2013:

CP: + 100.000;

CS: + 100.000.

2014:

CP: + 100.000;

CS: + 100.000.

2015:

CP: + 30.000;

CS: + 30.000.

2.209

MASCITELLI, CARLINO, GIAMBRONE, PARDI

Respinto

Al comma 30, primo periodo, sostituire le parole: «15 milioni» con le seguenti: «15 milioni;» nonché, all'elenco n. 3 ivi richiamato, voce: «Interventi diversi» sopprimere il seguente intervento: «Collegi universitari legalmente riconosciuti: articoli 18 e 19 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68;».

Conseguentemente, dopo il comma 32, aggiungere il seguente:

«32-bis. Per l'anno 2013 la dotazione del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, di cui all'articolo 1 della legge 28 agosto 1997, n. 285, è finanziato per un importo di 100 milioni di euro».

2.210

VILLARI, SAIA, FLERES

Respinto

Al comma 30, le parole: ««Policlinici universitari gestiti direttamente da università non statali e strutture ospedaliere: articolo 33, commi 32 e 33, della legge 12 novembre 2011, n. 183.» sono sostituite dalle seguenti: «Strutture ospedaliere»;

al comma 33, le cifre: «315» sono sostituite dalle seguenti: «245».

Al comma 30, aggiungere il seguente comma:

«30-bis. In favore dei policlinici universitari gestiti direttamente da università non statali di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 è disposto, a titolo di concorso statale al finanziamento degli oneri connessi allo svolgimento delle attività strumentali necessarie al perseguimento dei fini istituzionali, un finanziamento di 70 milioni di euro per l'anno 2013, a valere sul fondo di cui al comma 30. Il riparto del predetto importo è stabilito con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze».

2.211

FOSSON, PICHETTO FRATIN

Respinto

Dopo il comma 34 è inserito il seguente:

«34-bis. Al fine di consentire l'acquisto dei treni bimodali da utilizzare sulla linea Chivasso-Aosta in attuazione della delibera CIPE 20 gennaio 2012, n. 4, per l'anno 2013 è autorizzata la spesa di 27 milioni di euro».

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 30, sostituire la parola: «315» con la seguente: «288»;

b) all'elenco 3 allegato alla presente legge sostituire, ovunque ricorra, la parola: «315» con la seguente: «288».

2.212

PICHETTO FRATIN

Ritirato

Al comma 30, primo periodo, sostituire la parola: «315» con la seguente «300».

Conseguentemente:

al medesimo comma 30, all'allegato elenco n. 3, sostituire, ovunque ricorra, la parola: «315» con la seguente: «300»; sopprimere la voce: «Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati: "articolo 23, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135";

al comma 33, aggiungere il seguente:

"33-bis. Per l'anno 2013, la dotazione del Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, di cui all'articolo 23, comma 11, del decreto-legge 7 agosto 2012, n. 135, è costituita da 15 milioni di euro, al fine di garantire la copertura delle spese e la continuità delle attività di accoglienza prestata dagli enti locali"».

2.213

POSSA, LATRONICO

Respinto

Dopo il comma 30, aggiungere, il seguente:

«30-bis. Per il finanziamento di interventi in favore dei Collegi Universitari legalmente riconosciuti di cui agli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2013 per lo svolgimento di attività culturale a carattere nazionale ed internazionale».

Conseguentemente all'Elenco 3, voce: «Interventi diversi», apportare le seguenti modificazioni:

- a) sostituire la cifra: «315» con la seguente: «305»;
- b) sopprimere l'intervento: «Collegi universitari legalmente riconosciuti: articoli 18 e 19 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68».

2.214

MERCATALI, CARLONI, PEGORER

Respinto

Dopo il comma 34 è inserito il seguente:

«34-bis. Per il finanziamento delle attività istituzionali del Comitato paraolimpico nazionale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 15 luglio 2003, n. 189, per l'anno 2013 è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro».

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 2, comma 30, sostituire la parola: "315" con la seguente: "309";
- b) all'elenco 3 allegato alla presente legge:
 - 1) sopprimere la voce: "Comitato italiano paraolimpico: articolo 1, comma 1, della legge 15 luglio 2003, n. 189.";
 - 2) sostituire, ovunque ricorra, la parola: "315" con la seguente: "309".

2.215

PICHETTO FRATIN, MAZZARACCHIO, LATRONICO

Respinto

Dopo il comma 34 è inserito il seguente:

«34-bis. Per il finanziamento delle attività istituzionali del Comitato paraolimpico nazionale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 15 lu-

glio 2003, n. 189, per l'anno 2013 è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro».

Conseguentemente: apportare le seguenti modificazioni:

- a) comma 30, sostituire la parola: "315" con la seguente: "309";
- b) all'elenco 3 allegato alla presente legge:

1) sopprimere la voce: "Comitato italiano paraolimpico: articolo 1, comma 1, della legge 15 luglio 2003, n. 189.";

2) sostituire, ovunque ricorra la parola: "315" con la seguente: "309"».

2.216

FERRARA

Ritirato

All'elenco 3 allegato alla presente legge, aggiungere la seguente voce: «Interventi di carattere sociale: articolo 9, comma 15-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122».

2.217

PICHELLO FRATIN, MAZZARACCHIO, LATRONICO

Ritirato

Nell'elenco 3, allegato all'articolo 2, comma 30, inserire la seguente finalità: «Comitato istituzionale dei mondiali di ciclismo 2013».

2.218

MANCUSO, BALDASSARRI, DE ANGELIS, LEDDI, ASTORE, MUSSO, SACCONI, GAMBA, CASTRO, MARAVENTANO, CHIURAZZI, BRUNO, RUSSO

Respinto

Dopo il comma 30, inserire i seguenti:

«30-bis. Per ciascun anno finanziario, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta dell'anno precedente, sulla base dei criteri e delle modalità di cui al presente articolo, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al cinque per mille dell'imposta stessa è destinata in base alla scelta del contribuente alle seguenti finalità:

a) sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicem-

bre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *a*), del citato decreto legislativo n. 460 del 1997;

b) finanziamento della ricerca scientifica e dell'università;

c) finanziamento della ricerca sanitaria;

d) sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente;

e) sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche, riconosciute ai fini sportivi dal Comitato olimpico nazionale italiano a norma di legge, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale;

f) attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici.

30-ter. Alle finalità di cui al precedente comma *30-bis* sono destinati 500 milioni di euro a regime dal 2013. Le somme non utilizzate entro il 31 dicembre di ciascun anno possono esserlo nell'esercizio successivo.

30-quater. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro della salute, il Ministro dei beni culturali, sono stabiliti le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto delle somme stesse nonché le modalità e i termini del recupero delle somme non spettanti.

30-quinquies. I soggetti di cui al precedente comma *30-quater* ammessi al riparto redigono entro un anno dalla ricezione degli importi un apposito e separato rendiconto dal quale risulti, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente la destinazione delle somme ad essi attribuite, utilizzando il modulo reso disponibile sui siti istituzionali dei Ministeri competenti.

30-sexies. Le amministrazioni competenti possono operare controlli amministrativi e contabili dei rendiconti anche presso le sedi degli enti beneficiari.

30-septies. Le somme devono essere destinate esclusivamente ai fini sociali.

30-octies. Le somme erogate quali contributo del cinque per mille non possono essere utilizzate per coprire le spese di pubblicità sostenute per fare campagna di sensibilizzazione sulla destinazione della quota del cinque per mille dell'imposta sui redditi delle persone fisiche, trattandosi di importi erogati per finalità di utilità sociale.

30-novies. I soggetti di cui al comma *30-quater* ammessi al riparto godono di parità di accesso ai mezzi di comunicazione per pubblicizzare le proprie attività sociali.

30-decies. I mezzi di comunicazione sono tenuti ad offrire parità di condizioni ai soggetti di cui all'articolo.

30-undecies. I soggetti di cui al comma *30-quater* rendicontano l'ammontare dei costi affrontati per le campagne pubblicitarie.

30-duodecies. In sede di erogazione dei contributi, ai soggetti che abbiano realizzato campagne di sensibilizzazione sulla destinazione della quota del cinque per mille dell'imposta sui redditi delle persone fisiche viene detratta una quota pari alle quote delle somme impegnate per le campagne pubblicitarie. Tali somme sono destinate proporzionalmente agli altri beneficiari.

30-terdecies. Per le associazioni sportive dilettantistiche, di cui al comma *30-bis*, lettera *e*), ai fini dell'individuazione dei soggetti che possono accedere al contributo, delle modalità di rendicontazione e dei controlli sui rendiconti si applicano le disposizioni contenute negli articoli 1, 3 e 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 2009, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 16 aprile 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 2 maggio 2009.

30-quater decies. I contributi erogati sono soggetti a recupero nei seguenti casi:

a) qualora la erogazione delle somme sia stata determinata sulla base di dichiarazioni mendaci o basate su false attestazioni anche documentali;

b) qualora le somme erogate non siano state oggetto di rendicontazione;

c) qualora gli enti che hanno percepito contributi non inviino il rendiconto e la relazione;

d) qualora, a seguito di controlli l'ente beneficiario sia risultato non in possesso dei requisiti che danno titolo all'ammissione al beneficio;

e) qualora l'ente, dopo l'erogazione delle somme allo stesso destinate, risulti, invece, aver cessato l'attività o non svolgere più l'attività che dà diritto al beneficio, prima dell'erogazione delle somme medesime;

f) qualora gli enti che hanno percepito contributi non ottemperino alla richiesta di trasmettere, ai fini del controllo, il rendiconto, la relazione illustrativa e la ulteriore documentazione eventualmente richiesta.

30-quinquies decise. Il Ministero o l'amministrazione competente, previa contestazione, in esito a un procedimento in contraddittorio, provvede al recupero del contributo e, nell'ipotesi di cui alla lettera *a*), del comma *30-quater decies* trasmette gli atti all'Autorità giudiziaria.

30-sexies decise. Il recupero del contributo comporta l'obbligo, a carico del beneficiario, di riversare all'erario, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del provvedimento di contestazione, l'intero ammontare percepito, rivalutato secondo gli indici ufficiali Istat di inflazione in rapporto ai "prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati", e maggiorato degli interessi corrispettivi al tasso legale.

30-septies decise. Ove l'obbligato non ottemperi al versamento entro il termine fissato, il recupero coattivo dei contributi e degli accessori al contributo stesso, rivalutazione ed interesse viene disposto secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

30-octies decise. Nel caso in cui si verifichi l'estinzione di movimenti o partiti politici, le residue risorse inerenti agli eventuali avanzi registrati dai relativi rendiconti inerenti ai contributi ricevuti, alla cessione di cespiti o immobili, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnati alle finalità di cui alla presente legge.

30-novies decies. Agli oneri derivanti dalle disposizioni contenute nei commi *30-bis-30-octies decise* si provvede in base alle seguenti disposizioni:

1) In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 01, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al prodotto interno lordo (PIL) a decorrere dall'anno 2013, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte, rispettivamente, di un ulteriore 2 per cento rispetto alle spese risultanti dal bilancio consuntivo relativo all'anno 2012; le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte di un ulteriore 1 per cento.

2) Nelle more dell'adozione della Carta delle autonomie locali, in attuazione dell'articolo 111, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al completamento del trasferimento delle funzioni statali a regioni ed enti locali di cui alla medesima Carta, le funzioni amministrative esercitate dalle amministrazioni periferiche dello Stato, conferite in base alla suddetta Carta a regioni ed enti locali, sono esercitate provvisoriamente dalle prefetture-uffici territoriali del Governo.

3) Le prefetture-uffici territoriali del Governo svolgono, anche nell'ambito delle Conferenze di servizi di cui alla legge 1 agosto 1990, n. 241, specifica attività volta a sostenere e agevolare il trasferimento delle funzioni di cui al precedente punto 2) e delle relative risorse, concorrendo alle necessarie intese con le regioni e gli enti locali.

4) Al termine del processo di trasferimento delle funzioni di cui al precedente punto 2), salvo diversamente disposto dalla Carta delle autonomie locali, le funzioni statali residue sul territorio sono esercitate dalle prefetture-uffici territoriali del Governo.

5) Il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, al fine di specificare i compiti e le responsabilità delle prefetture-uffici territoriali del Governo, e di individuare le funzioni da esercitare su scala regionale o sovraregionale, nonché le modalità atte a garantire la dipendenza funzionale della prefettura-ufficio territoriale del Governo, o delle

sue articolazione, dai Ministeri per gli aspetti relativi alle materie di rispettiva competenza.

6) Le disposizioni del presente comma non si applicano alle amministrazioni periferiche dei Ministeri degli affari esteri, della giustizia e della difesa, né agli uffici i cui compiti sono attribuiti ad agenzie statali ai sensi della Carta delle autonomie locali.

7) Dall'attuazione dei punti da 2) a 6) devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013.

8) A decorrere dal 1° luglio 2013, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 21 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni, al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei principi di imparzialità e buon andamento nella valutazione dei dirigenti responsabili del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, svolge le proprie funzioni di promozione degli *standard* di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente dalle amministrazioni regionali e locali. La medesima Commissione valuta, altresì, il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico, come definiti a norma dell'articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

9) A decorrere dal 1° luglio 2013 le pubbliche amministrazioni adeguano le attività di valutazione previste dalla normativa vigente agli indirizzi, requisiti e criteri appositamente formulati dalla Commissione di cui al punto 8).

10) Per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni la componente della retribuzione legata al risultato è fissata in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva.

11) A decorrere dal 1° luglio 2013 è fatto divieto di corrispondere al dirigente di una pubblica amministrazione il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale.

12) A decorrere dal 1° luglio 2013 è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di pubblici uffici o strutture pubbliche che siano stati individuati ai sensi della normativa vigente per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

13) Dall'attuazione dei punti da 8 a 12 devono derivare risparmi non inferiori a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio.

14) In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente articolo, si provvede alla corrispondente riduzione,

per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.

15) Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

2.219

ASCIUTTI, SPADONI URBANI

Respinto

Dopo il comma 30, inserire il seguente:

«30-bis. Le dotazioni del Fondo unico per lo spettacolo (FUS), di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, sono incrementate per gli anni 2013-2015 di 30 milioni di euro annui».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 42, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.».

2.220

ASCIUTTI

Respinto

Dopo il comma 30, inserire il seguente:

«30-bis. Le dotazioni del Fondo unico per lo spettacolo (FUS), di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, sono incrementate per gli anni 2013-2015 di 30 milioni di euro annui».

Conseguentemente alla Tabella A, voce: «;«Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2013: - 30.000;
2014: - 30.000;
2015: - 30.000».

2.221

ASCIUTTI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 30, inserire il seguente:

«30-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 325 a 328 e da 330 a 337, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, sono prorogate fino al 31 dicembre 2016. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 4 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 24, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183».

2.222

CUTRUFO, BEVILACQUA, CASTRO

Respinto

Dopo il comma 30, inserire il seguente:

«30-bis. Per l'anno 2013 è concesso un contributo di euro 100.000 a favore dell'Associazione Nazionale Famiglie Italiane Martiri Caduti per la Libertà della Patria (A.N.F.I.M.). Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo della quota dell'8 per mille di competenza dello Stato».

2.223

MASCITELLI, GIAMBRONE, DE TONI, PARDI

Respinto

Dopo il comma 30, inserire il seguente:

«30-bis. Il fondo di cui all'articolo 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è incrementato di ulteriori 300 milioni di euro, per ciascuno degli anni del triennio 2013-2015, da destinare ad interventi di adeguamento strutturale degli edifici del sistema scolastico, con particolare riferimento agli interventi di eliminazione-mitigazione del rischio e messa in sicurezza statica, nonché alla costruzione di nuovi immobili sostitutivi degli edifici esistenti, laddove necessari a sostituire quelli a rischio sismico o idrogeologico, secondo programmi basati su aggiornati gradi di rischio e vulnerabilità.

30-ter. Per l'utilizzazione delle risorse di cui al comma 30-bis, si provvede ai sensi di quanto stabilito al comma 277 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

Conseguentemente, alla tabella E, missione «Competitività e sviluppo delle imprese, programma Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale, Ministero dello sviluppo economico, legge finanziaria n. 266 del 2005, – Art. 1, comma 95, – Proseguimento programma di sviluppo unità navali classe Fremm, (1.1- 7485)» apportare le seguenti variazioni;

2013:

CP: – 300.000;

CS: – 300.000.

2014:

CP: – 300.000;

CS: – 300.000.

2015:

CP: – 300.000;

CS: – 300.000.

2.224

BERTUZZI, PIGNEDOLI, ANDRIA, ANTEZZA, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

Respinto

Dopo il comma 30, inserire il seguente:

«30-bis. Al fine di favorire il ricambio generazionale e lo sviluppo delle imprese giovanili nel settore agricolo e agro-alimentare, il Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, istituito dall'articolo 1, comma 1068, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è finanziato di 10 milioni di euro per anno 2013».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2013: – 10.000;

2014: – 10.000;

2015: – 10.000.

2.225

BAIO, RUTELLI

Respinto

Al comma 31, sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «500 milioni».

Conseguentemente, dopo le parole: «per l'anno 2013» inserire i seguenti periodi: «A decorrere dal 1° gennaio 2013, le aliquote di cui all'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185 come convertito dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2, nonché tutte le aliquote di prelievo sui giochi pubblici sono unificate al tasso del 21 %. il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni al bilancio dello Stato».

2.226

Anna Maria SERAFINI, AMATI, ANTEZZA, BASSOLI, DONAGGIO, GRANAIOLA, BIONDELLI, MONGIELLO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 31 inserire il seguente:

«31-bis. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri; un apposito Fondo per il contrasto della violenza nei confronti delle donne, di seguito denominato »Fondo«, volto a finanziare gli interventi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge per l'attività delle case e dei centri delle donne. Al Fondo affluiscono, secondo modalità definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il 5 per cento delle disponibilità del Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e l'ammontare delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate ai sensi dell'articolo 709-ter, comma secondo, numero 4) del codice di procedura civile. A favore delle regioni, anche a statuto speciale, e delle province autonome di Trento e di Bolzano che redigono entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge un programma triennale per favorire l'attività delle case e dei centri delle donne, che preveda finanziamenti o conferimenti di beni o di strutture, possono essere disposti trasferimenti a carico del Fondo. Alle province, ai comuni e ai loro consorzi che stipulano o hanno già stipulato alla data di entrata in vigore della presente legge apposite convenzioni per la gestione delle case e dei centri delle donne è riservato, a titolo di cofinanziamento dello Stato, almeno il 50 per cento delle disponibilità annuali del Fondo. I presidenti delle province e i sindaci dei comuni destinatari dei cofinanziamenti sono

tenuti ad iscrivere nei rispettivi bilanci triennali, con distinte specificazioni, lo stanziamento di spesa per il finanziamento delle convenzioni derivante dal trasferimento e quello di cofinanziamento provinciale o comunale. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e dell'Unione delle province d'Italia (UPI), il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, approva, con proprio decreto, la ripartizione del Fondo per il triennio 2013-2015, sulla base della popolazione delle regioni, della distribuzione territoriale del servizio come definito dalla presente legge, dei progetti di sviluppo delle case e dei centri delle donne su base territoriale. Sono escluse dalla ripartizione le regioni che non hanno provveduto agli adempimenti di cui al terzo periodo, nei termini ivi indicati. Le regioni possono disporre, con legge regionale, anche al fine di attivare il cofinanziamento del Fondo, finanziamenti, incentivi ed agevolazioni nonché l'utilizzo di disponibilità per investimenti presso conti correnti di Tesoreria Al termine del primo triennio di attuazione della disposizione di cui al presente comma, le eventuali somme assegnate e non utilizzate sono computate in aggiunta alle somme del Fondo disponibili nel successivo triennio di attuazione».

2.227

SBARBATI

Respinto

Al comma 32, sostituire le parole da: «, ivi inclusi quelli» sino alla fine con le seguenti: «ivi inclusi quelli a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica, a favore delle quali le risorse sono raddoppiate rispetto a quelle attualmente previste, è autorizzata la spesa di 400 milioni di euro per l'anno 2013,».

Conseguentemente, all'articolo 3, commi 14, primo periodo, e 15 sostituire le parole: «l'aliquota dello 0,05 per cento» con le seguenti: «l'aliquota dello 0,06 per cento».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 42, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2013».

2.228

THALER AUSSERHOFER

Respinto

Al comma 32, sostituire le parole: «200 milioni» con le seguenti: «400 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 42, aggiungere, infine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al comma successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013».

2.229

BAIO, Cristina DE LUCA, RUTELLI

Respinto

Al comma 32 e sostituire le parole: «200 milioni» con le seguenti: «400 milioni».

Conseguentemente, dopo le parole: «per l'anno 2013» inserire i seguenti periodi: «A decorrere dal 1 o gennaio 2013, le aliquote di cui all'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, come convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché tutte le aliquote di prelievo sui giochi pubblici sono unificate al tasso del 21%. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni al bilancio dello Stato».

2.230

GUSTAVINO, MILANA

Respinto

Dopo il comma 32, inserire i seguenti:

«32-bis. L'importo dell'indennità integrativa speciale di cui all'art. 2, comma 2, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, è rivalutato annualmente a far data dal 1° gennaio 2008, sulla base del tasso di inflazione programmato, in attuazione delle sentenze della Corte Costituzionale n. 293. I benefici derivanti dalla legge n. 210 del 1992, compresa la loro rivalutazione, sono estesi anche ai danneggiati da vaccinazioni non obbligatorie, in ottemperanza alla sentenza della Corte costituzionale n. 107 del 16 aprile 2012. La disposizione di cui al presente comma non si applica ai benefici corrisposti e da corrispondere dell'indennizzo di cui all'art. 2, comma 363, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

32-ter. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Unificata, sono determinati i criteri in base ai quali erogare gli arretrati della rivalutazione di cui al comma precedente».

Conseguentemente, all'articolo 3, commi 14, primo periodo, e 15 sostituire le parole: «l'aliquota dello 0,05 per cento» con le seguenti: «l'aliquota dello 0,06 per cento».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 42, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013».

2.231

PISTORIO

Respinto

Dopo il comma 32 inserire i seguenti:

«32-bis. L'importo dell'indennità integrativa speciale di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, è rivalutato annualmente a far data dal 1° gennaio 2008, sulla base del tasso di inflazione programmato, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 293. I benefici derivanti dalla legge n. 210 del 1992, compresa la loro rivalutazione, sono estesi anche ai danneggiati da vaccinazioni non obbligatorie, in ottemperanza alla sentenza della Corte costituzionale n. 107 del 16 aprile 2012. La disposizione di cui al presente comma non si applica ai benefici corrisposti e da corrispondere dell'indennizzo di cui all'articolo 2, comma 363, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

32-ter. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Unificata, sono determinati i criteri in base ai quali erogare gli arretrati della rivalutazione di cui al comma 32-bis».

Conseguentemente, al comma 42, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 170 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2013-2015».

2.232

BAIO, Cristina DE LUCA, RUTELLI

Respinto

Dopo il comma 32 inserire il seguente:

«32-bis. In attesa di una ridefinizione dei criteri di valutazione della disabilità aderenti a quanto previsto dalla Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18 ed in particolare dell'adozione della nozione di persone con disabilità con necessità di maggior sostegno prevista dalla lettera j) del Preambolo della stessa Convenzione, ai fini dell'individuazione delle persone con grave non autosufficienza si intendono tali le persone in condizione di dipendenza vitale da assistenza continua e vigile 24 ore su 24.

Sono tali le persone che rientrano in almeno una delle condizioni di seguito elencate.

a) persone con gravi patologie degenerative o non reversibili in ventilazione meccanica assistita o ventilazione meccanica non-invasiva a permanenza 24 ore su 24 o in stato di coma.

b) persone che a seguito di una malattia neoplastica, si trovano nella fase terminale, clinicamente documentabile, della loro vita (scala di Kamofsky con punteggio pari o inferiore al 30010 oppure ECOG con punteggio pari o superiore a 3);

c) persone con grave stato di demenza valutato sulla base della scala CDRs (Clinical Dementia Rating scale), con punteggio 5.

d) persone con patologie ad andamento cronico degenerativo con pluripatologia (valutate sulla base della scala di valutazione CIRS (Cumulative Illness Rating Scale) a 14 *item*, con indice di severità uguale o maggiore di 3 e con indice di comorbilità uguale o maggiore di 3) e con almeno altre due patologie, non concorrenti, oltre la principale;

e) persone con gravissimi disagi psichici o intellettivi o sordocecità che necessitino di assistenza continuativa quotidiana con grave rischio della loro incolumità;

f) persone con cerebro lesioni o stati vegetativi che necessitino di assistenza continuativa quotidiana con grave rischio della loro incolumità.

Ai soli fini dell'erogazione contributi o sostegni diretti o indiretti derivanti dal Fondo per la non autosufficienza di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si assumono come prioritari e prevalenti i criteri indicati nel precedente elenco rispetto a situazioni di minore gravità che comunque comportino un impegno assistenziale intenso».

Conseguentemente a decorrere dal 1° gennaio 2013 le aliquote di cui all'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185 come convertito dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2, nonché tutte le aliquote di prelievo sui giochi pubblici sono unificate al tasso del 21%. Il Ministro

dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni al bilancio dello Stato».

2.233

BONFRISCO

Respinto

Dopo il comma 32, inserire il seguente:

«32-bis. Per la revisione delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale, ai sensi di quanto previsto all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, numero 311, e successive modifiche e integrazioni, anche al fine di consentire alle imprese del settore di effettuare gli investimenti necessari alla loro ulteriore integrazione nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, sulla base di quanto previsto all'articolo 15, comma 13, lettera c-bis) del decreto-legge 6 luglio 2012, numero 95, convertito in legge dalla legge 7 agosto 2012, numero 135, è autorizzata la spesa di sei milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015».

Conseguentemente, ridurre in misura corrispondente l'importo della allegata tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze.

2.234

RUTELLI

Respinto

Dopo il comma 32, aggiungere il seguente:

«33. Per la revisione delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale, ai sensi di quanto previsto all'articolo 1, comma 170, della legge 30 Dicembre 2004, numero 311, e successive modifiche e integrazioni, anche al fine di consentire alle imprese del settore di effettuare gli investimenti necessari alla loro ulteriore integrazione nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, sulla base di quanto previsto dall'articolo 15, comma 13, lettera c-bis) del decreto-legge 6 luglio 2012, numero 95, convertito in legge dalla legge 7 Agosto 2012, numero 135, è autorizzata la spesa di sei milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015».

Conseguentemente, ridurre in misura corrispondente l'importo della allegata tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze.

2.235

GERMONTANI

Ritirato

Dopo il comma 32, aggiungere il seguente:

«32-bis. Per la revisione delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale, ai sensi di quanto previsto all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, numero 311, e successive modifiche e integrazioni, anche al fine di consentire alle imprese del settore di effettuare gli investimenti necessari alla loro ulteriore integrazione nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, sulla base di quanto previsto all'articolo 15, comma 13, lettera c-bis) del decreto-legge 6 luglio 2012, numero 95, convertito in legge dalla legge 7 agosto 2012, numero 135, è autorizzata la spesa di sei milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015».

Conseguentemente, ridurre in misura corrispondente l'importo della allegata tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze.

2.236

ZANETTA

Respinto

Dopo il comma 32, aggiungere il seguente:

«32-bis. Per la revisione delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale, ai sensi di quanto previsto all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, numero 311, e successive modifiche e integrazioni, anche al fine di consentire alle imprese del settore di effettuare gli investimenti necessari alla loro ulteriore integrazione nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, sulla base di quanto previsto all'articolo 15, comma 13, lettera c-bis) del decreto-legge 6 luglio 2012, numero 95, convertito in legge dalla legge 7 agosto 2012, numero 135, è autorizzata la spesa di sei milioni di euro per ciascuno degli anni 2013,2014 e 2015».

Conseguentemente, ridurre in misura corrispondente l'importo della allegata tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze.

2.237

DE LILLO

Respinto

Dopo il comma 32, aggiungere il seguente:

«32-bis. Per la revisione delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale, ai sensi di quanto previsto all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modifiche e integrazioni, anche al fine di consentire alle imprese del settore di effettuare gli investimenti necessari alla loro ulteriore integrazione nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, sulla base di quanto previsto all'articolo 15, comma 13, lettera c-bis) del decreto-legge 6 luglio 2012, numero 95, convertito in legge dalla legge 7 agosto 2012, numero 135, è autorizzata la spesa di sei milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015».

Conseguentemente, ridurre in misura corrispondente l'importo della allegata tabella A, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze.

2.238

AUGELLO

Respinto

Dopo il comma 32, aggiungere il seguente:

«33. Per lo revisione delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale, ai sensi di quanto previsto all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, numero 311, e successive modifiche e integrazioni anche al fine di consentire alle imprese del settore di effettuare gli investimenti necessari alla loro ulteriore integrazione nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, sulla base di quanto previsto all'articolo 15, comma 13, lettera c-bis) del decreto-legge 6 luglio 2012, numero 95, convertito in legge dalla legge 7 agosto 2012, numero 135, è autorizzata la spesa di sei milioni di euro per ciascuno degli anni 2013,2014 e 2015».

Conseguentemente, ridurre in misura corrispondente l'importo della allegata tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze.

2.239

DE ANGELIS

Respinto

Dopo il comma 32, aggiungere il seguente:

«33. Per la revisione delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale, ai sensi di quanto previsto all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, numero 311, e successive modifiche e integrazioni, anche al fine di consentire alle imprese del settore di effettuare gli investimenti necessari alla loro ulteriore integrazione nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, sulla base di quanto previsto all'articolo 15, comma 13, lettera *c-bis*) del decreto-legge 6 luglio 2012, numero 95, convertito in legge dalla legge 7 agosto 2012, numero 135, è autorizzata la spesa di sei milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015».

Conseguentemente, ridurre in misura corrispondente l'importo della allegata tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze.

2.240

PICHETTO FRATIN

Ritirato

Dopo il comma 32 aggiungere il seguente:

«32-bis. Resta ferma quanto stabilito dalla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2004 n. 128, in materia di attività dell'Istituto nazionale di genetica molecolare (INGM). Per le attività dell'Istituto è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro a decorrere dal 2013».

Conseguentemente all'articolo 3, nel comma 42, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013».

2.241

SBARBATI

Respinto

Dopo il comma 33, inserire il seguente:

«33-bis. Al fine di garantire adeguati fondi per il funzionamento dell'Autorità Garante per l'Infanzia e l'adolescenza, istituita con la legge 12

luglio 2011, n. 112, è autorizzata la spesa aggiuntiva di 600 mila euro per l'anno 2013».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 42, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 600 mila euro per l'anno 2013».

2.242

Anna Maria SERAFINI, CARLONI, GHEDINI

Respinto

Dopo il comma 33 inserire il seguente:

«33-bis. Il fondo stanziato nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri per il funzionamento dell'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, di cui all'articolo 5 della legge 12 luglio 2011, n. 112, è incrementato di 400.000 euro per l'anno 2013».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2013: – 400;
2014: ;
2015: .

2.243

Anna Maria SERAFINI, AMATI, ANTEZZA, BASSOLI, DONAGGIO, GRANAIOLA, BIONDELLI, MONGIELLO

Respinto

Dopo il comma 33 inserire il seguente:

«33-bis. Per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per il Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza di cui all'articolo 1 della legge 28 agosto 1997, n. 285».

Conseguentemente, alla Tabella A:

a) alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2013: – 30.000;
2014: – 30.000;
2015: – 30.000.

2.244

GHEDINI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 32, aggiungere il seguente:

«32-bis. Le dotazioni finanziarie della missione di spesa «Istruzione scolastica» sono incrementate di 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013».

Conseguentemente, le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C sono aumentate in maniera lineare per un importo pari a 70 milioni di euro ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.

2.245

GHEDINI, BIONDELLI

Respinto

Dopo il comma 32, aggiungere il seguente:

«32-bis. Il contributo di cui alla legge 23 settembre 1993, n. 379, è fissato in 3,6 milioni di euro per l'anno 2013 ed è attribuito per il 50 per cento all'Istituto per la ricerca, la formazione e la riabilitazione –I.R.I.-FO.R. Onlus, per il 35 per cento all'I.R.F.A. – Istituto per la riabilitazione e la formazione ANMIL onlus e per il restante 15 per cento all'Istituto europeo per la ricerca, la formazione e l'orientamento professionale – LE.R.F.O.P. onlus, con l'obbligo per i medesimi degli adempimenti di rendicontazione come previsti dall'articolo 2 della medesima legge».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2013: – 3.600.

2.246

GHEDINI, Anna Maria SERAFINI, PORETTI

Respinto

Dopo il comma 33, aggiungere il seguente:

«33-bis. La dotazione del Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, di cui all'articolo 23, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementata di 30 milioni di euro per l'anno 2013».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2013: - 30.000.

2.247

SOLIANI, TOMASSINI, GUSTAVINO, PARDI, Cristina DE LUCA, ADAMO, ARMATO, BUBBICO, CERUTI, DE SENA, DEL VECCHIO, FIORONI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, GARRAFFA, GHIGO, LATORRE, MARCUCCI, Ignazio MARINO, MARITATI, PROCACCI, Paolo ROSSI, RUSCONI, SANGALLI, SPADONI URBANI, PINOTTI, ANDRIA, BARBOLINI, BASTICO, CARLONI, PEGORER, AGOSTINI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, MERCATALI, MORANDO

Ritirato

Dopo il comma 33, aggiungere il seguente:

«33-bis. A decorrere dall'anno 2013 è concesso un contributo straordinario di 1 milione di euro annuo a favore della Fondazione EBRI (*European Brain Research Institute*)».

Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2013: - 1.000;

2014: - 1.000;

2015: - 1.000.

2.248

VITA, RUSCONI, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, MERCATALI, PROCACCI, SOLIANI, MONGIELLO

Respinto

Dopo il comma 33, inserire il seguente:

«33-bis. Lo stanziamento del Fondo unico dello spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, è incrementato di 30 milioni per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2013: - 30.000;

2014: - 30.000;

2015: - 30.000.

2.249

PETERLINI

Respinto

Dopo il comma 33 , aggiungere il seguente comma:

«33-bis. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 20 febbraio 2006, n. 92, il contributo alle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministro della difesa è autorizzata la spesa per l'importo di euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.»

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 42, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.»

2.250

FIORONI, SPADONI URBANI, AGOSTINI, FERRANTE, BENEDETTI VALENTINI

Respinto

Dopo il comma 34, è inserito il seguente:

«34-bis. Le Regioni Umbria e Marche sono autorizzate ad utilizzare le economie accertate sui trasferimenti statali relativi ai contributi di cui al comma 5-bis, articolo 12, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61 per il finanziamento delle spese derivanti dallo svolgimento negli anni 2013-2014 delle attività previste dal comma 14 dell'articolo 14 del citato decreto-legge n. 6 del 1998 e per incrementare le risorse derivanti dai mutui di cui al comma 5-ter dell'articolo 15 del medesimo decreto».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2013: - 2.000;

2014: - 1.500;

2015: - 0.

2.251

MARINI, MERCATALI

Respinto

Dopo il comma 34, inserire i seguenti:

«34-bis. Al fine di destinare ulteriori risorse ai territori colpiti dal sisma nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009, l'importo limite dei

finanziamenti previsti dall'articolo 3-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementato di 1.000 milioni di euro.

34-*ter*. Per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione o riparazione degli immobili adibiti ad abitazione privata danneggiati o distrutti nei territori di cui al comma 34-*bis*, nonché per le finalità e con i criteri e modalità e previsti dall'articolo 67-*quater*, del decreto-legge 22 giugno 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, i soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori di cui all'articolo 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, possono contrarre finanziamenti assistiti dalla garanzia dello Stato, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione con l'Associazione bancaria italiana, fino all'importo massimo complessivo di 1.000 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera *a*), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ai fini della concessione, a domanda dell'interessato, dei finanziamenti agevolati di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *a*), del citato decreto-legge n. 39 del 2009 e della vigente disciplina attuativa, emanata ai sensi dell'articolo 1, comma 1, dello stesso decreto-legge n. 39 del 2009.

34-*quater*. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze è concessa la garanzia dello Stato di cui al comma precedente e sono definiti i criteri e le modalità di operatività della stessa, nonché le modalità di monitoraggio ai fini del rispetto dell'importo massimo di cui al comma precedente. La garanzia dello Stato di cui al presente comma è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

34-*quinquies*. In caso di accesso ai finanziamenti agevolati accordati dai soggetti autorizzati all'esercizio del credito ai sensi del presente articolo, in capo al beneficiario del finanziamento matura un credito di imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti. Le modalità di fruizione del credito di imposta sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate nel limite dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 34-*novies*. Il credito di imposta è revocato, in tutto o in parte, nell'ipotesi di risoluzione totale o parziale del contratto di finanziamento agevolato.

34-*sexies*. Il soggetto che eroga il finanziamento agevolato comunica con modalità telematiche al Comune interessato e all'Agenzia delle entrate gli elenchi dei soggetti beneficiari, l'ammontare del finanziamento concesso a ciascun beneficiario, il numero e l'importo delle singole rate.

34-*septies*. I finanziamenti agevolati, di durata ventennale, sono erogati e posti in ammortamento sulla base degli stati di avanzamento lavori relativi all'esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni necessari all'esecuzione degli interventi ammessi a contributo. I contratti di finanziamento prevedono specifiche clausole risolutive

espresse, anche parziali, per i casi di mancato o ridotto impiego del finanziamento, ovvero di utilizzo anche parziale del finanziamento per finalità diverse da quelle indicate nel presente articolo.

34-octies. La convenzione di cui al comma *34-ter* definisce modelli operativi e di rendicontazione funzionali all'espletamento, da parte delle competenti amministrazioni, delle attività di monito raggio sull'utilizzo delle risorse, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di 1.000 milioni di euro di cui al medesimo comma *34-ter* e dell'autorizzazione di spesa di cui al comma *34-novies*.

34-novies. Agli atti e alle operazioni relativi ai finanziamenti e agli acquisti di cui al presente articolo, nonché agli atti conseguenti e connessi, si applica quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera *d*), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

34-decise. All'onere derivante dal comma *34-ter*, si provvede con un contributo venticinquennale di 64 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.«

Conseguentemente,

A) alla tabella E di cui all'articolo 3, comma 43, allegata al presente disegno di legge, alla voce: "Legge n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003): Articolo 61, comma 1: Fondo per lo sviluppo e la coesione (Settore n. 4) Interventi nelle aree sottoutilizzate (2.1 – cap. 8425)", per la quota parte delle risorse di cui all'autorizzazione di spesa dell'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, apportare le seguenti modifiche:

2013: –64.000;

2014: –64.000;

2015: –64.000.

*b) dall'anno 2016, agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma *34-decise*, il Ministero dell'economia e delle finanze – Agenzia delle dogane e dei monopoli, con proprio decreto dirigenziale, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede ad incrementare la misura del prelievo erariale unico in materia di giochi pubblici al fine di assicurare corrispondenti maggiori entrate.*

2.252

PICCONE

Respinto

Dopo il comma 34, inserire i seguenti:

«34-bis. Al fine di destinare ulteriori risorse ai territori colpiti dal sisma nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009, l'importo limite dei finanziamenti previsti dall'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementato di 1.000 milioni di euro.

34-ter. Per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione o riparazione degli immobili adibiti ad abitazione privata danneggiati o distrutti nei territori di cui al comma 34-bis, nonché per le finalità e con i criteri e modalità e previsti dall'articolo 67-quater, del decreto-legge 22 giugno 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, i soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori di cui all'articolo 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, possono contrarre finanziamenti assistiti dalla garanzia dello Stato, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione con l'Associazione bancaria italiana, fino all'importo massimo complessivo di 1.000 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ai fini della concessione, a domanda dell'interessato, dei finanziamenti agevolati di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), del citato decreto-legge n. 39 del 2009 e della vigente disciplina attuativa, emanata ai sensi dell'articolo 1, comma 1, dello stesso decreto-legge n. 39 del 2009.

34-quater. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze è concessa la garanzia dello Stato di cui al comma precedente e sono definiti i criteri e le modalità di operatività della stessa, nonché le modalità di monitoraggio ai fini del rispetto dell'importo massimo di cui al comma precedente. La garanzia dello Stato di cui al presente comma è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

34-quinquies. In caso di accesso ai finanziamenti agevolati accordati dai soggetti autorizzati all'esercizio del credito ai sensi del presente articolo, in capo al beneficiario del finanziamento matura un credito di imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti. Le modalità di fruizione del credito di imposta sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate nel limite dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 34-novies. Il credito di imposta è revocato, in tutto o in parte, nell'ipotesi di risoluzione totale o parziale del contratto di finanziamento agevolato.

34-sexies. Il soggetto che eroga il finanziamento agevolato comunica con modalità telematiche al Comune interessato e all'Agenzia delle entrate

gli elenchi dei soggetti beneficiari, l'ammontare del finanziamento concesso a ciascun beneficiario, il numero e l'importo delle singole rate.

34-septies. I finanziamenti agevolati, di durata ventennale, sono erogati e posti in ammortamento sulla base degli stati di avanzamento lavori relativi all'esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni necessari all'esecuzione degli interventi ammessi a contributo. I contratti di finanziamento prevedono specifiche clausole risolutive espresse, anche parziali per i casi di mancato o ridotto impiego del finanziamento, ovvero di utilizzo anche parziale del finanziamento per finalità diverse da quelle indicate nel presente articolo.

34-octies. La convenzione di cui al comma *34-ter* definisce modelli operativi e di rendicontazione funzionali all'espletamento, da parte delle competenti amministrazioni, delle attività di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di 1.000 milioni di euro di cui al medesimo comma *34-ter* e dell'autorizzazione di spesa di cui al comma *34-novies*.

34-novies. Agli atti e alle operazioni relativi ai finanziamenti e agli acquisti di cui al presente articolo, nonché agli atti conseguenti e connessi, si applica quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera *d*), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

34-decise. All'onere derivante dal comma *34-ter* si provvede con un contributo venticinquennale di 64 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013».

Conseguentemente,

A) alla tabella E di cui all'articolo 3, comma 43, allegata al presente disegno di legge, alla voce «Legge n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003): Articolo 61, comma 1: Fondo per lo sviluppo e la coesione (Settore n. 4) Interventi nelle aree sottoutilizzate (2.1 – cap. 8425)», per la quota parte delle risorse di cui all'autorizzazione di spesa dell'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, apportare le seguenti modifiche:

2013: –64.000;

2014: –64.000;

2015: –64.000.

*b) dall'anno 2016, agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma *34-decise*, il Ministero dell'economia e delle finanze – Agenzia delle dogane e dei monopoli, con proprio decreto dirigenziale, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede ad incrementare la*

misura del prelievo erariale unico in materia di giochi pubblici al fine di assicurare corrispondenti maggiori entrate.

2.253

PICHETTO FRATIN

Ritirato

Dopo il comma 34 è inserito il seguente:

«34-bis. È autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per il finanziamento degli interventi diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Provincia di Teramo di cui alla Dichiarazione dello stato di emergenza decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 10 marzo 2011, prorogato con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 18 aprile 2012 e successiva nomina della struttura commissariale, giusta ordinanza n. 0005 del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 10 giugno 2012».

Conseguentemente, ridurre in misura corrispondente l'importo della allegata tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze.

2.254

ADERENTI, VACCARI, MASSIMO GARAVAGLIA

Ritirato

Dopo il comma 34, inserire il seguente:

«34-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare sono adottate linee guida dirette ad assistere gli enti territoriali colpiti dal sisma di maggio 2012 ai fini dell'accesso al credito nell'ambito delle risorse disponibili presso la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa (CEB)».

2.255

PICHETTO FRATIN

Respinto

All'articolo 2, dopo il comma 34 è inserito il seguente:

«34-bis. Per il finanziamento della messa in sicurezza della S.S. 340 Regina è autorizzata la spesa di 1 milione di euro a favore dell'Anas».

Conseguentemente, ridurre in misura corrispondente l'importo della allegata tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze.

2.256

FERRANTE, DELLA SETA

Respinto

Dopo il comma 34, inserire il seguente:

«34-bis. All'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. A decorrere dallo gennaio 2013 è istituito in tutti i Comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, che si compone di una quota destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto mediante l'attribuzione di diritti di esclusiva nelle ipotesi di cui al comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, in legge 14 settembre 2011, n. 148 e di una quota destinata alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni"».

2.257

DELLA SETA, FERRANTE

Respinto

Dopo il comma 34, inserire il seguente:

«34-bis. All'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il soggetto attivo può affidare, anche disgiuntamente, le fasi di gestione, accertamento e riscossione, nel rispetto del disposto di cui al comma 35, dell'obbligazione tributaria, compresa la maggiorazione di cui al comma 13, ai soggetti di cui al comma 5 dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, alle autorità competenti di cui al comma 23, nonché al soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani"».

2.258

FERRANTE, DELLA SETA

Respinto

Dopo il comma 34, inserire il seguente:

«34-bis. All'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 9 è sostituito dal seguente: "9. La tariffa è commisurata, in tutto o in parte, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al comma 12. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile al tributo non può essere inferiore all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138"».

2.259

FERRANTE, DELLA SETA

Respinto

Dopo il comma 34, inserire il seguente:

«34-bis. All'articolo 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 29 è sostituito dal seguente;

"29. I Comuni che applicano sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o che realizzano sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso possono, con regolamento, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo del tributo"».

2.260

FERRANTE, DELLA SETA

Respinto

Dopo il comma 34 inserire il seguente:

«34-bis. All'articolo 14, comma 31, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: ", che può avvalersi dei soggetti di cui al comma 5 dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446. Il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani applica e riscuote anche il tributo provinciale di cui al

comma 28. Il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani che applica e riscuote la tariffa di cui al comma 2 o 29 trasferisce ai Comuni nei quali viene svolto il servizio di igiene urbana la quota incassata relativa alla copertura dei costi dei servizi indivisibili determinata ai sensi del comma 13"».

2.261

DELLA SETA, FERRANTE

Respinto

Dopo il comma 34, inserire il seguente:

«34-bis. All'articolo 14, comma 32, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto in fine il seguente periodo: ", e possono affidare, anche disgiuntamente, le fasi di gestione, riscossione ed accertamento della maggiorazione di cui al comma 13 ai soggetti di cui al comma 5 dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 nonché al soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani"».

2.262

MERCATALI, PEGORER

Respinto

Dopo il comma 34 inserire il seguente: «34-bis. Per le finalità di cui all'articolo 25-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 22, sono stanziati 10 milioni di euro per l'anno 2014».

Conseguentemente, alla Tabella B, Voce: «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare», apportare le seguenti variazioni:

2013: ;
2014: - 10.000;
2015: .

2.263

SPADONI URBANI

Ritirato

Sopprimere il comma 35.

2.264

PICHETTO FRATIN

Respinto

Al comma 35, dopo le parole: «dagli eventi alluvionali verificatisi nel marzo 2011 nelle Marche», sono aggiunte le seguenti: «dagli eventi alluvionali verificati si nel marzo e nel novembre 2011 in Piemonte,».

2.265

MONTANI, BOLDI, Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Respinto

Al comma 35, dopo le parole: «dagli eventi alluvionali verificatisi nel marzo 2011 nelle Marche,» inserire le seguenti: «dagli eventi alluvionali verificatisi nel marzo e nel novembre 2011 in Piemonte,».

2.266

ZANETTA

Ritirato

Al comma 35, dopo le parole: «nelle Marche e nell'Emilia-Romagna,», aggiungere le seguenti: «dagli eventi atmosferici eccezionali che hanno colpito i territori della provincia del Verbano Cusio Ossola nel mese di agosto 2012».

2.267

AGOSTINI, FIORONI, FERRANTE

Respinto

Dopo il comma 35, è inserito il seguente:

«35-bis. All'articolo 8 del decreto 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

"3-bis. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche al comune di Marsciano colpito dagli eventi sismici del 15 dicembre 2009 di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 2010.

3-ter. Per il comune di cui al comma 3-bis non è dovuta la quota di imposta riservata allo Stato di cui all'articolo 13, comma 11 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, così come modificato dall'articolo 4, comma 5, lettera g), del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modifi-

cazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e non si applica il comma 17 del medesimo articolo.

3-quater. Il comune di cui al comma 3-*bis* può esentare dalla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507, le occupazioni necessarie per le opere di ricostruzione. Le mancate entrate per il comune sono compensate con trasferimenti a carico dello Stato".».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2013: - 300;
2014: - 300;
2015: - 300.

2.268

BARBOLINI, GHEDINI, BASTICO, BERTUZZI, MERCATALI, NEROZZI, PIGNEDOLI, SANGALLI, SOLIANI, VITALI, ZAVOLI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 35 inserire il seguente:

«35-*bis.* La sospensione disposta dall'articolo 8, comma 1, numero 9), del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è prorogata fino al 16 giugno 2013. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede fino a concorrenza dei relativi oneri mediante riduzione corrispondente degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, del bilancio dello Stato».

2.269

PICETTO FRATIN

Respinto

Dopo il comma 35, aggiungere il seguente:

«35-*bis.* All'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, dopo le parole: "strumenti di tipo perequativo", è aggiunto il seguente periodo: "Ai fini della definizione del livello e della durata delle predette agevolazioni, l'Autorità di regolazione provvede sentiti il parere dei Presidenti delle Regioni interessate e d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri. Decorso inutilmente il termine di trenta giorni dalla richiesta di parere, l'Autorità provvede anche in assenza del predetto parere".».

Conseguentemente, ridurre in misura corrispondente l'importo della allegata tabella A, rubrica «Ministero dell'economia e delle finanze».

2.270 (v. testo 2)

GHEDINI, BALBONI, BARBOLINI, BASTICO, BERSELLI, BERTUZZI, BETTAMIO, GERMONTANI, GIOVANARDI, MERCATALI, NEROZZI, PALMIZIO, PIGNEDOLI, SANGALLI, SOLIANI, TORRI, VITALI, ZAVOLI, PEGORER

Dopo il comma 35 inserire il seguente:

«35-bis. All'articolo 11, comma 6, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "La quota di contributi previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore concorre, sommata alla quota derivante dall'eventuale recupero di ritenute IRPEF di cui al precedente comma 5, alla definizione dell'importo complessivamente trattenuto nei limiti di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180. Per i lavoratori interessati, il relativo sostituto d'imposta inoltra al Ministro dell'economia e delle finanze l'istanza per l'accesso alla previdenza di cui al periodo precedente. Il Ministro dell'economia e delle finanze, anche avvalendosi della collaborazione dei commissari delegati di cui al comma 1, provvede a verificare la congruità delle risorse di cui al comma 7.».

2.270 (testo 2)

GHEDINI, BALBONI, BARBOLINI, BASTICO, BERSELLI, BERTUZZI, BETTAMIO, GERMONTANI, GIOVANARDI, MERCATALI, NEROZZI, PALMIZIO, PIGNEDOLI, SANGALLI, SOLIANI, TORRI, VITALI, ZAVOLI, PEGORER

Ritirato

Dopo il comma 35 inserire il seguente:

«35-bis. All'articolo 11, comma 6, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, come modificato dalla relativa legge di conversione, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "La quota di contributi previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore concorre, sommata alla quota derivante dall'eventuale recupero di ritenute IRPEF di cui al precedente comma 5, alla definizione dell'importo complessivamente trattenuto nei limiti di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180. Per i lavoratori interessati, il relativo sostituto d'imposta inoltra al Ministro dell'economia e delle finanze l'istanza per l'accesso alla previdenza di cui al periodo precedente. Il Ministro dell'economia e delle finanze, anche avvalendosi della collaborazione dei commissari delegati di

cui al comma 1, provvede a verificare la congruità delle risorse di cui al comma 7.».

2.271 (v. testo 2)

BERTUZZI, BASTICO, GHEDINI, BARBOLINI, PEGORER

Dopo il comma 35, aggiungere il seguente:

«35-bis. Il comma 13-*quater* dell'articolo 11, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante: "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012. Proroga di termine per l'esercizio di delega legislativa", come modificato dalla relativa legge di conversione, è abrogato».

2.271 (testo 2)

BERTUZZI, BASTICO, GHEDINI, BARBOLINI, PEGORER

Ritirato

Dopo il comma 35, aggiungere il seguente:

«35-bis. Il comma 13-*quater* dell'articolo 11, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, è abrogato».

2.272

DEL PENNINO, ADAMO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 35, aggiungere il seguente:

«35-bis. Resta fermo quanto stabilito dalla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 29 marzo 2004, n.81, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2004: n.128, in materia di attività dell'Istituto nazionale di genetica molecolare (INGM). Per le attività dell'Istituto è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro a decorrere dal 2012. Al relativo onere si provvede a valere sulla dotazione del fondo di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

2.273

ESPOSITO, PICHETTO FRATIN

Respinto

Dopo il comma 35, aggiungere il seguente:

«35-bis. È autorizzato un contributo di 10 milioni di euro per l'anno 2013 a favore dell'ENEA, per lo studio, l'analisi, la progettazione, la realizzazione e l'esecuzione di un impianto sperimentale d'interesse per l'industria, per prove e confronto di tecnologie per l'accumulo di energia, in grado di simulare diverse condizioni tipiche di situazioni operative reali, finalizzate a migliorare l'efficienza e l'utilizzabilità delle fonti rinnovabili».

Conseguentemente, ridurre in misura corrispondente l'importo dell'allegata Tab. A, rubrica «Ministero economia e finanze».

2.274

MILANA

Respinto

Dopo il comma 35, inserire il seguente:

«35-bis. I comuni interessati fino alla data del 1° gennaio 2013 dagli eventi alluvionali e per i quali sia stato deliberato dal Consiglio dei Ministri lo stato di emergenza sono esclusi dal rispetto delle disposizioni concernenti il patto di stabilità interno».

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

«40-bis. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: "Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg." sono sostituite dalle seguenti: "Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg." e le parole: "Oli lubrificanti euro 750, 00 per mille kg" sono sostituite dalle seguenti: "Oli lubrificanti euro 900,00 per mille kg"».

2.275

PICHETTO FRATIN

Respinto

Dopo il comma 35, aggiungere il seguente:

«35-bis. La disposizione di cui all'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge

7 agosto 2012, n. 134 non si applica alle fattispecie previste dall'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122».

Conseguentemente, ridurre in misura corrispondente l'importo della allegata tabella A, rubrica «Ministero dell'economia e delle finanze».

2.276

SPADONI URBANI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 35, aggiungere il seguente:

«35-bis. Le Regioni Umbria e Marche sono autorizzate ad utilizzare le economie accertate sui trasferimenti statali relativi ai contributi di cui al comma 5-bis dell'articolo 12 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61 per il finanziamento delle spese derivanti dallo svolgimento negli anni 2013-2014 delle attività previste dal comma 14 dell'articolo 14 del citato decreto-legge e per incrementare le risorse derivanti dai mutui di cui al comma 5-ter dell'articolo 15 del medesimo decreto».

2.277

GIOVANARDI

Respinto

Dopo il comma 35, aggiungere il seguente:

«35-bis. All'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003 n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 27, lettera d), le parole: "dei beni ambientali e paesistici," sono soppresse;

b) dopo il comma 27 sono inseriti i seguenti:

"27-bis. Previa acquisizione dell'autorizzazione di cui all'articolo 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni; le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai manufatti realizzati entro il 31 marzo 2003 in aree sottoposte alla disciplina del medesimo codice. In tal caso non trova applicazione la preclusione prevista dal comma 4 del medesimo articolo 146, e successive modificazioni.

27-ter. Per gli interventi di cui al comma 27-bis, gli interessati, entro il 31 dicembre 2012, possono presentare la domanda di cui al comma 32, anche qualora l'amministrazione abbia adottato il provvedimento di di-

niego sulle domande precedentemente inoltrate ai sensi del medesimo comma 32. A tal fine sono sospesi tutti i procedimenti sanzionatori fino alla definizione delle predette istanze.";

27-quater. Le entrate di competenza dello Stato derivanti dalle domande di cui al presente comma, sono destinate prioritariamente ad interventi straordinari in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia, e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012; le entrate di competenza dei Comuni sono utilizzate prioritariamente per finanziare le operazioni di demolizione dei fabbricati abusivamente edificati, nonché per realizzare interventi di riqualificazione urbanistica»;

c) al comma 32, le parole: "il 10 dicembre 2004" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre 2012";

1-quater. All'articolo 31 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

"*5-bis.* Gli immobili acquisiti ai sensi dei commi 3, 4, 5 possono essere destinati anche ad alloggi di edilizia residenziale pubblica e assegnati in locazione, previa verifica dell'idoneità statica e igienico-sanitaria degli edifici; i comuni, con proprio regolamento, possono prevedere titolo preferenziale per i cittadini privi di soluzione abitativa, con priorità per coloro che, al tempo dell'acquisizione, occupavano il cespite non disponendo di ulteriore alloggio.

5-ter. La procedura di cui al comma *5-bis* è attivata dai comuni anche per gli immobili aventi destinazione diversa da quella residenziale.";

b) al comma 9 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e se l'immobile non è stato ancora acquisito al patrimonio pubblico ai sensi dei commi 3 e 6 del presente articolo".

3. Il regolamento di cui al comma *5-bis* dell'articolo 31 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, come introdotto dal comma 2 del presente articolo, è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

2.278

GIOVANARDI

Respinto

Dopo il comma 35, aggiungere il seguente:

«*35-bis.* Per le imprese ricadenti nei territori dei Comuni delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo,

colpiti dal sisma del 20 e il 29 maggio 2012, la quota di contributi previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore concorre, sommata alla quota derivante dall'eventuale recupero di ritenute IRPEF sui redditi di lavoro dipendete e assimilati e relative addizionali nei limiti di cui all'articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, alla definizione dell'importo complessivamente trattenuto nei limiti di cui all'articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in euro 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede fino a concorrenza dei relativi oneri mediante riduzione corrispondente degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, del Bilancio dello Stato. Nel caso si verificano scostamenti rispetto alle previsioni, i Ministri competenti propongono annualmente, in sede di predisposizione del disegno di legge di stabilità, gli ulteriori interventi correttivi necessari ad assicurare la copertura degli eventuali nuovi o maggiori oneri».

2.279

GIOVANARDI

Respinto

Dopo il comma 35, aggiungere il seguente:

«35-bis. Per le imprese ricadenti nei territori dei Comuni delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, colpiti dal sisma del 20 e il 29 maggio 2012, con riferimento all'imposta municipale propria (IMU) il termine previsto del 30 novembre 2012 per la dichiarazione al catasto edilizio urbano dei fabbricati rurali iscritti nel catasto dei terreni, con esclusione di quelli che non costituiscono oggetto di inventariazione, come previsto dall'articolo 13, comma 14-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, è prorogato al 30 novembre 2013, fermo restando l'obbligatoria presentazione da parte del proprietario della denuncia agli uffici competenti della dichiarazione di rendita presunta con eventuale conguaglio disposto dai medesimi uffici».

Conseguentemente, ridurre nella misura necessaria, l'importo della allegata tabella A, rubrica «Ministero dell'economia e delle finanze».

2.280

GIOVANARDI

Respinto

Dopo il comma 35, aggiungere il seguente:

«35-bis. Per le imprese ricadenti nei territori dei Comuni delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, colpiti dal sisma del 20 e il 29 maggio 2012, il differimento dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari, previsto dal decreto del Ministero dell'economia e finanze del 1° giugno 2012, è prorogato al 30 giugno 2013. Con decreto del Ministero dell'economia e finanze, sono conseguentemente aumentate le aliquote relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcool etilico previste dall'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 110 milioni di euro per l'annualità 2013».

2.281

GIOVANARDI

Respinto

Dopo il comma 35, aggiungere il seguente:

«35-bis. Ai fini della migliore attuazione e della corretta interpretazione delle disposizioni di cui all'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 giugno 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2012, si devono ritenere esclusi, nell'elenco delle rispettive Province, i Comuni di "Ferrara" e di "Mantova"».

2.282

BERTUZZI, BASTICO, BARBOLINI

Ritirato

Dopo il comma 35 inserire il seguente:

«35-bis. Ai fini della migliore attuazione di quanto disposto dal decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, all'articolo 11 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, come modificato dalla relativa legge di conversione, al comma 6 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per i comuni di Ferrara e Mantova tro-

vano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 7 a 7-*quater* con le medesime modalità disposte per gli altri comuni inseriti nell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012"».

2.283

PICHETTO FRATIN, MAZZARACCHIO, LATRONICO

Ritirato

Dopo il comma 35, aggiungere il seguente:

«35-*bis*. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 35 è ulteriormente incrementata delle disponibilità residue per l'anno 2012 relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF). Per l'attuazione del presente comma il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio».

2.284 (v. testo 2)

PICCIONI

Dopo il comma 35, aggiungere il seguente:

«35-*bis*. Al fine di superare le crisi idriche ricorrenti nel comprensorio irriguo e di Bonifica *Pianura Biellese e Vercellese* della superficie di ettari 117.663 (di cui al decreto ministeriale 2 maggio 1931, n. 1458 e alle deliberazioni del Consiglio regionale 16 febbraio 2005, n. 414-5592 e della Giunta Regionale 4 novembre 2005, n. 901306 della Regione Piemonte) soprattutto nell'area coltivata a riso D.O.P. (unica concessa dall'Unione Europea al nostro Paese), penalizzata da siccità idrica da vari anni è stanziato un finanziamento pari a 25.000.000 euro per l'anno 2013 per l'avvio dei lavori di rifacimento dell'invaso di 12.500.000 metri cubi sul torrente Sessera (BI), in sostituzione dell'esistente di 1.500.000 metri cubi, come dimostra peraltro l'inclusione programmatica dell'invaso del Sessera nell'Allegato 4 della delibera CIPE n. 74 del 27 maggio 2005 e nel Piano di Tutela delle acque della Regione Piemonte del 2007».

Conseguentemente, ridurre in misura corrispondente l'importo della allegata tabella A, rubrica «Ministero dell'economia e delle finanze» per l'anno 2013.

2.284 (testo 2)

PICCIONI, PICHETTO FRATIN, ZANETTA

Respinto

Dopo il comma 35, aggiungere il seguente:

«35-bis. Al fine di superare le crisi idriche ricorrenti nel comprensorio irriguo e di Bonifica *Pianura Biellese e Vercellese* della superficie di ettari 117.663 (di cui al decreto ministeriale 2 maggio 1931, n. 1458 e alle deliberazioni del Consiglio regionale 16 febbraio 2005, n. 414-5592 e della Giunta Regionale 4 novembre 2005, n. 901306 della Regione Piemonte) soprattutto nell'area coltivata a riso D.O.P. (unica concessa dall'Unione Europea al nostro Paese), penalizzata da siccità idrica da vari anni è stanziato a favore del Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese un finanziamento pari a 25.000.000 euro per l'anno 2013 per l'avvio dei lavori di rifacimento dell'invaso di 12.500.000 metri cubi sul torrente Sessera (BI), in sostituzione dell'esistente di 1.500.000 metri cubi, come dimostra peraltro l'inclusione programmatica dell'invaso del Sessera nell'Allegato 4 della delibera CIPE n. 74 del 27 maggio 2005 e nel Piano di Tutela delle acque della Regione Piemonte del 2007».

Conseguentemente, ridurre in misura corrispondente l'importo della allegata tabella A, rubrica «Ministero dell'economia e delle finanze» per l'anno 2013.

2.285

POLI BORTONE

Respinto

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

«37-bis. All'articolo 4 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 141, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Entro il 31 dicembre 2013 le azioni di cui al comma 1 sono gratuitamente trasferite dalle regioni Puglia e Basilicata ai Comuni di ciascuna regione in proporzione del numero di abitanti"».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione, fino al 20 per cento, a partire dall'anno 2013, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della presente legge, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

2.286

LANNUTTI, BALDASSARRI, BARBOLINI, FERRARA, PAOLO FRANCO, MUSI, SCIASCIA
Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 38, inserire i seguenti:

«38-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti e le società incaricate per la riscossione dei tributi, di seguito denominati "concessionari per la riscossione", sono tenuti a sospendere immediatamente ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate, su presentazione di una dichiarazione da parte del debitore, limitatamente alle partite relative agli atti espressamente indicati dal debitore, effettuata ai sensi del comma 38-ter.

38-ter. Ai fini di quanto stabilito al comma 38-bis, entro novanta giorni dalla notifica, da parte del concessionario per la riscossione, del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa dal concessionario il contribuente presenta al concessionario per la riscossione una dichiarazione anche con modalità telematiche, con la quale venga documentato che gli atti emessi dall'ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o l'avviso per i quali si procede, sono stati interessati:

- a) da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo;
- b) da un provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore;
- c) da una sospensione amministrativa comunque concessa dall'ente creditore;
- d) da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte;
- e) da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell'ente creditore;
- f) da qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso.

38-quater. Entro il termine di dieci giorni successivi alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 38-ter, il concessionario per la riscossione trasmette all'ente creditore la dichiarazione presentata dal debitore e la documentazione allegata al fine di avere conferma dell'esistenza delle ragioni del debitore ed ottenere, in caso affermativo, la sollecita trasmissione della sospensione o dello sgravio direttamente sui propri sistemi informativi. Decorso il termine di ulteriori sessanta giorni l'ente creditore è tenuto, con propria comunicazione inviata al debitore a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo posta elettronica certificata ai debitori obbligati all'attivazione, a confermare allo stesso la correttezza della documentazione prodotta, provvedendo, in pari tempo, a trasmettere in via telematica, al concessionario della riscossione il conseguente provvedimento di sospensione o sgravio, ovvero ad avvertire il debitore dell'inidoneità di tale documentazione a mantenere sospesa la ri-

scossione, dandone, anche in questo caso, immediata notizia al concessionario della riscossione per la ripresa dell'attività di recupero del credito iscritto a ruolo.

38-quinquies. In caso di mancato invio, da parte dell'ente creditore, della comunicazione prevista dal comma *38-quater* e di mancata trasmissione dei conseguenti flussi informativi al concessionario della riscossione, trascorso inutilmente il termine di duecentoventi giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore allo stesso concessionario della riscossione, le partite di cui al comma *38-bis* sono annullate di diritto e quest'ultimo è considerato automaticamente scaricato dei relativi ruoli. Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore i corrispondenti importi.

38-sexies. Ferma restando la responsabilità penale, nel caso in cui il contribuente, ai sensi del comma *38-ter*, produca documentazione falsa, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'ammontare delle somme dovute, con un importo minimo di 258 euro.

38-septies. I concessionari per la riscossione sono tenuti a fornire agli enti creditori il massimo supporto per l'automazione delle fasi di trasmissione di provvedimenti di annullamento o sospensione dei carichi iscritti a ruolo.

38-octies. Le disposizioni di cui ai commi da *38-bis* a *38-septies* si applicano anche alle dichiarazioni presentate al concessionario della riscossione prima della data di entrata in vigore della presente legge. L'ente creditore invia la comunicazione e provvede agli adempimenti di cui al comma *38-quater*, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge; in mancanza, trascorso inutilmente il termine di 220 giorni dalla stessa data, le partite di cui al comma *38-bis* sono annullate di diritto ed il concessionario della riscossione è considerato automaticamente scaricato dei relativi ruoli. Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore i corrispondenti importi.

38-novies. In tutti i casi di riscossione coattiva di debiti fino a mille euro ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, intrapresa successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, salvo il caso in cui l'ente creditore abbia notificato al debitore la comunicazione di inidoneità della documentazione ai sensi del comma *38-quater*, non si procede alle azioni cautelari ed esecutive prima del decorso di centoventi giorni dall'invio, mediante posta ordinaria, di una comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo.

39-decies. La lettera *gg-quinquies*) del comma 2 dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, è abrogata».

2.287

PEGORER, PERTOLDI, PITTONI, Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Ritirato

Dopo il comma 40 inserire il seguente:

«40-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, con uno stanziamento di 130.000 euro annui a decorrere dall'anno 2013, finalizzato a consentire il trasferimento alla Regione autonoma del Friuli Venezia Giulia del bene denominato "Castello di Udine"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2013: - 130;

2014: - 2.000;

2015: - 2.000.

2.288

PICHETTO FRATIN

Respinto

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

«40-bis. Ai fini del potenziamento infrastrutturale della rete ferroviaria abruzzese, i crediti vantati dalla Ferrovia Adriatico Sangritana S.p.a. nei confronti della regione Abruzzo ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge regione Abruzzo 19 gennaio 1984, n. 5 risultanti dalla regolazione delle partite debitorie di cui all'articolo 145, comma 30, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni e quantificati in misura pari al saldo contabile della medesima regolazione, sono destinati all'ammodernamento e potenziamento della rete infrastrutturale e del materiale rotabile gestito dalla medesima Società».

2.289

MUSI

Respinto

Dopo il comma 40 aggiungere il seguente comma

«40-bis. All'articolo 11 comma 4, del decreto-legge 10 ottobre 2012, sostituire le parole: "nelle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo" con le parole: "residenti nei territori dei comuni indicati nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° giugno 2012, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2012, nonché nei comuni indicati nel comma 1 dell'articolo 67-septies del

decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134"».

2.290

CUTRUFO, BEVILACQUA, CASTRO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

«40-bis. Le spese sostenute per la realizzazione del Museo Nazionale della Shoah non sono computate ai fini del conseguimento degli obiettivi previsti dal patto di stabilità interno. Al relativo onere, pari a ad euro 6,720 milioni di euro per il 2013 e 15 milioni per il 2014 si provvede mediante corrispondente utilizzo della quota dell'8 per mille di competenza dello Stato».

2.291

LATRONICO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

«40-bis. Al comma 2-ter, dell'articolo 3, della legge 7 agosto 1990, n. 250, il terzo periodo è sostituito dal seguente: »A decorrere dal 1° gennaio 2012 i contributi di cui ai commi 8 e 11 e in misura, comunque, non superiore al 50 per cento dei costi complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti dal bilancio dell'impresa stessa, sono concessi ai giornali quotidiani italiani editi e diffusi all'estero a condizione che le imprese editrici beneficiarie possiedano i requisiti di cui alle lettere c), d) e g) del comma 2 del presente articolo. A tali imprese non si applica l'articolo 1, comma 457, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nella parte in cui dispone che il requisito temporale previsto dall'articolo 3, comma 2, lettere a) e b), della legge 7 agosto 1990, n. 250, è elevato a cinque anni per le imprese editrici costituite dopo il 31 dicembre 2004».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2013: - 4.000;
2014: - 4.000;
2015: - 4.000.

2.292

LATRONICO

Respinto

Dopo il comma 40, aggiungere i seguenti:

«40-bis. All'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, le parole: "la corresponsione dell'importo complessivo di 2 milioni di euro, in ragione d'anno di contributi a favore di periodici italiani pubblicati all'estero" sono sostituite dalle seguenti: "la corresponsione dell'importo complessivo di 4 milioni di euro, in ragione d'anno di contributi a favore di periodici italiani pubblicati all'estero"».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2013: - 2.000;
2014: - 2.000;
2015: - 2.000.

2.293

BLAZINA

Respinto

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

«40-bis. All'articolo 16, comma 1, della legge 23 febbraio 2001 n. 38, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "A decorrere dell'anno 2013 per le finalità di cui al presente comma lo Stato assegna alla regione Friuli Venezia Giulia un contributo annuo dell'importo minimo di 5.300.000 euro, che viene erogato entro il 31 marzo di ogni anno" e il secondo è soppresso».

Conseguentemente; alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2013: - 5.300;
2014: - 5.300;
2015: - 5.300.

2.294

PICETTO FRATIN, Mauro Maria MARINO, GHIGO, SCARABOSIO, RIZZOTTI, MARCENARO, BORNACIN

Respinto

Dopo il comma 41, aggiungere il seguente:

«41-bis. Aggiungere il seguente articolo:

"1. Fatto salvo quanto predisposto per le regioni e le province autonome, all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 9 è sostituito dai seguenti:

‘9. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al comma 12. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9-ter, la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa sui rifiuti urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, o della Tariffa di igiene urbana prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, o dall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Restano ferme le procedure di interscambio informativo tra i comuni e l'Agenzia del territorio di cui all'articolo 1, comma 340, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

9-bis. La determinazione delle riduzioni da applicare alle assegnazioni di ciascun comune, ai sensi del comma 13-bis, viene effettuata con decreto del ministro dell'interno di natura non regolamentare, previo accordo presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali da definire entro il 31 marzo 2013, sulla base della certificazione comunale delle superfici attualmente oggetto dei prelievi connessi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, rilevata con il supporto dell'Anci, nonché sulla base dei dati relativi alle superfici delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte nel catasto edilizio urbano, all'uopo forniti dall'Agenzia del territorio.

9-ter. A decorrere dall'anno successivo all'emanazione del provvedimento di cui al comma 9-quater, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile al tributo è pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Per le altre unità im-

mobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestable. I comuni adottano le più idonee forme di comunicazione ai contribuenti delle nuove superfici imponibili.

9-quater. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio, da emanarsi previo accordo presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali entro il 31 dicembre 2014, viene certificato l'avvenuto allineamento dei dati catastali con le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica esterna ed interna di ciascun comune. Al fine di assicurare il massimo possibile allineamento degli archivi catastali con le predette informazioni, l'Agenzia del territorio pubblica entro il 31 marzo 2013 gli elenchi relativi a ciascun comune delle unità immobiliari ordinarie, con i rispettivi intestatari catastali, per le quali non siano disponibili le planimetrie. Gli intestatari catastali provvedono, anche su richiesta del comune, a presentare all'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio la planimetria catastale mancante del relativo immobile, sulla base si di procedure semplificate disposte con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 9-*ter*, per le residue unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria prive di planimetria catastale, nelle more della presentazione, l'Agenzia del territorio procede alla determinazione di una superficie convenzionale, sulla base degli elementi in proprio possesso. In tali casi il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi corrispondente è corrisposto a titolo di acconto e salvo conguaglio. Le medesime disposizioni di cui al presente comma, si applicano alle unità immobiliari per le quali è stata attribuita la rendita presunta ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come integrato dall'articolo 2, comma 5-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10"».

2.295

PICETTO FRATIN, Mauro Maria MARINO, GHIGO, SCARABOSIO, RIZZOTTI, MARCENARO, BORNACIN

Respinto

Dopo il comma 41, aggiungere il seguente:

«41-*bis*. Aggiungere il seguente articolo:

1. Fatto salvo quanto predisposto per le regioni e le province autonome, alla fine del comma 32 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto il seguente periodo:

"In questo caso i comuni possono altresì affidare la gestione del tributo al soggetto di cui al comma 31 che provvede al riversamento delle

somme incassate non oltre il quinto giorno lavorativo successivo all'incasso».

2.296

PICHELTO FRATIN, Mauro Maria MARINO, GHIGO, SCARABOSIO, RIZZOTTI, MARCENARO, BORNACIN

Respinto

Dopo il comma 41, aggiungere il seguente:

«41-bis. Aggiungere il seguente articolo:

1. Fatto salvo quanto predisposto per le regioni e le province autonome, i commi 35 e 36 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono sostituiti dai seguenti:

«35. Al fine di assicurare l'efficienza nella gestione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, nonché di rafforzare il ciclo di gestione dei rifiuti anche sotto il profilo del suo corretto finanziamento, il comune può affidare la gestione e la riscossione del tributo al soggetto affidatario del servizio di igiene urbana, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disponendo altresì che al medesimo soggetto resti devoluto il gettito della componente relativa alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati. Il riversamento al comune delle somme incassate a titolo di componente relativa ai servizi indivisibili deve in ogni caso avvenire non oltre il quinto giorno lavorativo successivo all'incasso.

36. Nelle more del riordino del sistema della riscossione degli enti locali, nel caso di affidamento, anche disgiunto, dell'accertamento e della riscossione del tributo ad uno dei soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numeri, 1), 2) e 4), il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi deve essere versato esclusivamente al comune, che è tenuto ad assicurare le forme più idonee per il tempestivo pagamento degli aggi o compensi spettanti al soggetto affidatario della gestione dell'entrata. Il Comune è altresì tenuto ad assicurare che il gettito della componente del tributo relativa ai rifiuti sia destinato tempestivamente al finanziamento del servizio di gestione dei rifiuti.

36-bis. Il comune, o il soggetto affidatario della gestione, previo gradimento del comune, designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso».

2.298

PICHETTO FRATIN

Respinto

Dopo il comma 41, aggiungere i seguenti:

«41-bis. Al comma 35 dell'articolo 33 della legge 12 novembre 2011 n. 183, dopo le parole: "con l'obbligo per i medesimi degli adempimenti di rendicontazione come previsti dall'articolo 2 della medesima legge" è aggiunto il seguente comma: "A partire dall'anno 2013 il contributo resta fissato nella misura di 3,6 milioni di euro e, fermi restando gli obblighi di rendicontazione, sarà attribuito per il 50 per cento all'Istituto per la ricerca, la formazione e la riabilitazione - I.Ri.Fo.R. Onlus, per il 35 per cento all'I.R.F.A. - Istituto per la riabilitazione e la formazione ANMIL Onlus e per il restante 15 per cento all'Istituto europeo per la ricerca, la formazione e l'orientamento professionale - I.E.R.F.O.P. Onlus".

41-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 41-bis, pari a 1,3 milioni di euro dal 2013 si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione della seguente disposizione. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 1,3 milioni di euro annui.

2.299

PICHETTO FRATIN

Respinto

Dopo il comma 41, aggiungere il seguente:

«41-bis. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'economia e finanze, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e trasporti, emanano il regolamento relativo al Porto Franco di Trieste, in attuazione del Trattato del 10 febbraio 1947, All. VIII, reso esecutivo con decreto legislativo del C. P.S. n. 1430 del 28 novembre 1947 e ss. mm. e ii».

2.300

VICARI, BONFRISCO

Respinto

Dopo il comma 41, aggiungere il seguente:

«41-bis. All'articolo 16 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo il 3° comma è inserito il seguente: "4. Il privilegio di cui al comma precedente si applica altresì ai crediti vantati verso i cessionari dei prodotti dai titolari di licenza per l'esercizio di depositi commerciali di prodotti energetici ad imposta assolta, relativamente all'importo dell'ac-cisa corrispondente ai prodotti ceduti, sempre che tale importo risulti se-paratamente evidenziato nella fattura relativa alla cessione del prodotto».

2.301

VICARI, BONFRISCO

Respinto

Dopo il comma 41, aggiungere il seguente:

«41-bis. Al comma 18 dell'articolo 81 del decreto-legge 112 del 25 giugno 2008 convertito con legge 133 del 6 agosto 2008 si aggiunge, la frase: "La vigilanza dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas si estende ai soli soggetti il cui fatturato è superiore a quello previsto dall'articolo 16, comma 1, prima ipotesi, della legge 287/90"».

2.302

VICARI, BONFRISCO

Respinto

Dopo il comma 41, aggiungere i seguenti:

«41-bis. A partire dall'anno 2013 la quota minima di cui all'articolo 2-quater, comma 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, come sostituito dal-l'articolo 1, comma 368, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è determi-nata in una quota percentuale di tutto il carburante, benzina e gasolio, im-messo in consumo nello stesso anno solare, calcolata sulla base del tenore energetico.

41-ter. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto interdirettoriale del Ministero dello sviluppo economico, di con-certo con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio si provvede ad aggiornare le condizioni, i cri-teri e le modalità di attuazione dell'obbligo, ai sensi dell'articolo 1,

comma 368, punto 3 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, coerentemente con quanto disposto al precedente comma".

2.303

VICARI, BONFRISCO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 41, aggiungere i seguenti:

«41-bis. Rientrano tra le ZFU di cui all'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le aree industriali ricadenti nelle Regioni di cui all'obiettivo convergenza per le quali è stata già avviata una procedura di riconversione industriale, purché siano state precedentemente utilizzate per la produzione di autovetture e abbiano registrato un numero di addetti, precedenti all'avvio delle procedure per la cassa integrazione guadagni straordinaria, non inferiore a mille unità.

41-ter. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011».

2.304

VICARI, BONFRISCO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 41, aggiungere i seguenti:

«41-bis. Nell'ambito delle attività di sperimentazione di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, che proseguono fino al 31 dicembre 2013, possono essere individuate "zone a burocrazia zero", non soggette a vincolo paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico.

41-ter. Nelle zone di cui al comma 1 i soggetti sperimentatori possono individuare e rendere pubblici i casi in cui il rilascio delle autorizzazioni di competenza necessarie alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono sostituite da una comunicazione dell'interessato allo sportello unico per attività produttive. Nei rimanenti casi per le nuove iniziative produttive, avviate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i procedimenti amministrativi sono conclusi con l'adozione del provvedimento conclusivo previa apposita conferenza di servizi telematica ed aperta a tutti gli interessati, anche con modalità asincrona. I provvedimenti conclusivi di tali procedimenti si intendono senz'altro positivamente adottati en-

tro 30 giorni dall'avvio del procedimento se un provvedimento espresso non è adottato entro tale termine.

41-quater. Per le aree ubicate nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, ove la zona a burocrazia zero coincide con una delle zone franche urbane di cui all'articolo 37, le risorse previste per tali zone franche urbane, ai sensi dell'articolo 1, comma 340 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono utilizzate dal Sindaco territorialmente competente per la concessione di contributi diretti alle nuove iniziative produttive avviate nelle zone a burocrazia zero.

41-quinquies. Il comma 2 non si applica ai procedimenti amministrativi di natura tributaria, di pubblica sicurezza ed attinenti all'incolumità pubblica. L'articolo 43 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato».

2.305

IZZO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 41, aggiungere i seguenti:

«*41-bis.* Allo scopo di sovrintendere all'erogazione dei contributi stanziati per la ricostruzione dei territori della regione Campania colpiti dagli eventi sismici del novembre 1981, e, conseguentemente, provvedere alla definitiva chiusura delle relative partite contabili in termini di continuità con le iniziative di finanziamento già stabilite dalla normativa di riferimento, il Presidente della Giunta regionale campana è nominato Commissario delegato per l'erogazione dei contributi di cui al presente comma.

41-ter. Il Commissario delegato, avvalendosi di apposita Struttura costituita da due rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e da due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, compiuta la ricognizione delle risorse economiche disponibili e degli interventi definitivamente approvati per i quali risultano pendenti le relative contribuzioni, definisce uno o più Programmi di erogazione dei contributi sulla scorta dell'istruttoria tecnico-amministrativa all'uopo predisposta dai Comuni interessati e in aderenza alle previsioni di cui all'articolo 3 della legge 23 gennaio 1992, n. 32.

41-quater. Fatte salve le procedure di spesa previste dal quadro normativo di riferimento, per l'erogazione dei contributi stabiliti negli appositi Programmi di cui al comma 2, è istituita apposita Contabilità Speciale, intestata al Commissario delegato, sulla quale confluiscono le disponibilità economiche stanziata dalla normativa di settore comunque afferente al finanziamento degli interventi nei territori della regione Campania in conseguenza del sisma del 1981, ivi compresi i fondi perenti rinvenienti dai pertinenti capitoli di spesa, nonché le giacenze di cassa, appostate presso le competenti Sezioni di Tesoreria della Banca d'Italia e riferite

alle contribuzioni da parte dei Comuni campani, alla data del 31 dicembre 2012».

2.306

IZZO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 41, aggiungere i seguenti:

«41-bis. Allo scopo di sovrintendere all'erogazione dei contributi stanziati per la ricostruzione dei territori delle regione Campania colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, e, conseguentemente, provvedere alla definitiva chiusura delle relative partite contabili in termini di continuità con le iniziative di finanziamento già stabilite dalla normativa di riferimento, il Presidente della Giunta regionale campana è nominato Commissario delegato per l'erogazione dei contributi di cui al presente comma.

41-ter. Il Commissario delegato, avvalendosi di apposita Struttura costituita da due rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e da due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, compiuta la ricognizione delle risorse economiche disponibili e degli interventi definitivamente approvati per i quali risultano pendenti le relative contribuzioni, definisce uno o più Programmi di erogazione dei contributi sulla scorta dell'istruttoria tecnico-amministrativa all'uopo predisposta dai Comuni interessati e in aderenza alle previsioni di cui all'articolo 3 della legge 23 gennaio 1992, n. 32.

41-quater. Fatte salve le procedure di spesa previste dal quadro normativo di riferimento, per l'erogazione dei contributi stabiliti negli appositi Programmi di cui al comma 2, è istituita apposita Contabilità Speciale, intestata al Commissario delegato, sulla quale confluiscono le disponibilità economiche stanziata dalla normativa di settore comunque afferente al finanziamento degli interventi nei territori della regione Campania in conseguenza del sisma del 1980, ivi compresi i fondi perenti rinvenuti dai pertinenti capitoli di spesa, nonché le giacenze di cassa, appostate presso le competenti Sezioni di Tesoreria della Banca d'Italia e riferite alle contribuzioni da parte dei Comuni campani, alla data del 31 dicembre 2012».

2.307

PISTORIO

Respinto

Al comma 43, alinea articolo 16-bis apportare le seguenti modifiche:

- a) Al comma 1, sopprimere la lettera b);

- b) Sopprimere il comma 2;
- c) Al comma 3 sopprimere le lettere a) e b);
- d) Al comma 7, sostituire le parole: «60 per cento» con le seguenti: «97 per cento»;
- e) Al comma 9 sopprimere il primo periodo;

aggiungere in fine il seguente comma:

«10-bis. sopprimere le lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 30 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201 convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214».

Conseguentemente, al comma 42, aggiungere, in fine, le parole:

«, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare fino alla concorrenza degli oneri arrecati dal comma 43 per ciascun anno del triennio 2013-2015».

2.308

MASCITELLI, LANNUTTI

Respinto

Dopo il comma 42, aggiungere i seguenti:

«42-bis. In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale, tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di crescita economica concordati in sede europea e considerata la difficoltà di accesso al credito, ai contribuenti che dimostrino di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà nonché alle imprese che hanno chiuso in perdita l'esercizio finanziario in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, i quali ne facciano richiesta, è concessa una sospensione di 6 mesi dei pagamenti delle cartelle esattoriali relative alle imposte dovute.

42-ter. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con proprio decreto a definire le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 42-bis, nonché ad adottare disposizioni volte ad ampliare l'ambito applicativo dell'istituto della rateizzazione dei debiti tributari, in particolare:

a) semplificando e riducendo gli adempimenti amministrativi e patrimoniali a carico dei contribuenti che intendono avvalersi del predetto istituto;

b) consentendo al contribuente, anche ove la riscossione del debito sia concentrata, nell'atto di accertamento, di richiedere la dilazione del pagamento prima dell'affidamento in carico all'agente della riscossione, ove dimostri di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà;

c) ampliando la possibilità di rateizzazione, in connessione a comprovate situazioni di difficoltà finanziaria, riducendo le sanzioni e gli interessi».

Conseguentemente, all'articolo 3:

ai commi 14 e 15, sostituire le parole: «0,05 per cento» con le seguenti: «0,06 per cento»; comma 23, alla lettera a), sostituire le parole: allo 0,50 per cento con le seguenti: allo 0,65 per cento; nonché, alla lettera b), sostituire le parole: allo 0,45 per cento con le seguenti: allo 0,55 per cento.

2.309

CURSI

Respinto

Dopo il comma 42, aggiungere il seguente:

«42-bis. All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole "costi standard", sono aggiunte le seguenti: "che tenga in adeguata considerazione l'ammortamento degli investimenti effettuati nel comparto del trasporto su gomma e". La presente disposizione non potrà in nessun caso comportare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato».

2.310

BUBBICO, ANTEZZA

Respinto

Dopo il comma 42, è aggiunto il seguente:

«42-bis. All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modifiche e integrazioni, dopo le parole: "costi standard", sono aggiunte le seguenti: "che tenga in adeguata considerazione l'ammortamento degli investimenti effettuati nel comparto del trasporto su gomma e"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2013: - 10.000;
2014: - 10.000;
2015: - 10.000.

2.311

VIESPOLI

Respinto

Al comma 43, capoverso Art. 16-bis, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alinea, sostituire le parole da: «Il Fondo è alimentato da una» a: «delle seguenti risorse» con le seguenti: «Il Fondo è alimentato per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e a decorrere dal 2015 al risultato della somma, per ciascuno dei suddetti anni, delle seguenti risorse:»;

2) sopprimere la lettera b);

b) sopprimere il comma 2;

c) al comma 3, sopprimere la lettera a) e b).

2.312

AGOSTINI, MARCO FILIPPI, BIANCO, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, MAURO Maria MARINO, SANNA, VITALI

Ritirato

Al comma 43, capoverso Art. 16, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 è abrogata la lettera b);

b) il comma 2 è abrogato;

c) il comma 3, è sostituito dal seguente: «3) a decorrere dalla data in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1):

a) il comma 3 dell'articolo 21 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è abrogato;

b) il comma 3 dell'articolo 30 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente:

3) All'articolo 32, comma 4, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, le parole: «a decorrere dall'anno 2012» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2013».

d) al comma 7, primo periodo, le parole: «60 per cento», sono sostituite dalle parole: «97 per cento»;

e) al comma 9 il primo periodo è abrogato.

2.313

AGOSTINI, Marco FILIPPI, BIANCO, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, SANNA, VITALI

Respinto

Al comma 43, capoverso «art. 16-bis», al comma 1, sopprimere la lettera b).

2.314

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Respinto

Al comma 43, al capoverso «art. 16-bis», apportare le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, sopprimere la lettera b);*
 - b) al comma 7 sostituire le parole: «60 per cento» con le seguenti: «97 per cento»;*
 - c) al comma 9 sopprimere il primo periodo.*
-

2.315

Marco FILIPPI

Dichiarato inammissibile

Al comma 43, capoverso «art. 16-bis», comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: «almeno il 60 per cento delle risorse del Fondo perequativo di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, attualmente corrisposti a valere sul gettito IRAP».

2.316

Marco FILIPPI

Respinto

Al comma 43, alinea «art. 16-bis» (Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale), dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. L'aliquota di cui al precedente comma 1 è soggetta a revisione triennale, che tenga conto dell'andamento del mercato, del tasso di inflazione programmato e garantisca un adeguato livello di qualità dei servizi».

2.317

MILANA

Respinto

Al comma 43, alinea «art. 16-bis» (Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale), dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. L'aliquota di cui al precedente comma 1 è soggetta a revisione triennale, che tenga conto dell'andamento del mercato, del tasso di inflazione programmato e garantisca un adeguato livello di qualità dei servizi».

2.318

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Respinto

Al comma 43, al capoverso «Art. 16-bis», al comma 4, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «La ripartizione deve comunque essere effettuata proporzionalmente alla percentuale di capacità di copertura dei costi dei servizi da parte delle Regioni».

2.319

DE TONI, BUGNANO, MASCITELLI

Respinto

Al comma 43, capoverso «Art. 16-bis», comma 4, alinea, sostituire il secondo periodo con il seguente: «I criteri sono definiti anche tenendo conto del rapporto tra ricavi da traffico e costi dei servizi previsto dalla normativa nazionale vigente in materia di servizi di trasporto pubblico locale e di servizi ferroviari regionali, salvaguardando le esigenze della mobilità e assicurando il funzionamento del servizio di trasporto pubblico in tutto il territorio nazionale, e sono finalizzati ad incentivare le regioni e gli enti locali a rendere efficiente la programmazione e la gestione dei servizi medesimi mediante:

- a) un'offerta di servizio più idonea e più efficiente per il soddisfacimento della domanda di trasporto pubblico;*
- b) il progressivo incremento del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi;*
- c) la previsione di idonei strumenti di monitoraggio e di verifica».*

2.320

DE TONI, MASCITELLI

Respinto

Al comma 43, capoverso «Art. 16-bis», comma 4, alinea, secondo periodo, sostituire le parole: «, in particolare», con la seguente: «anche».

2.321

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Respinto

Al comma 43, capoverso «Art 16-bis», comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «ferroviari regionali» inserire le seguenti: le comunque in base della copertura del servizio erogato sul territorio a livello regionale e».

2.322

DE TONI, MASCITELLI

Respinto

Al comma 43, capoverso «Art. 16-bis», comma 4, alinea, secondo periodo, sostituire le parole: «nei territori anche con differenziazione dei servizi» con le seguenti: «e assicurando il funzionamento del servizio di trasporto pubblico in tutto il territorio nazionale».

2.323

DE TONI, MASCITELLI

Respinto

Al comma 43, capoverso «Art. 16-bis», comma 4, alinea, secondo periodo, sopprimere le parole: «anche con differenziazione dei servizi».

2.324

DE TONI, MASCITELLI

Respinto

Al comma 43, capoverso «Art. 16-bis», comma 4, alinea, secondo periodo, sopprimere le parole: «razionalizzare e».

2.325

DE TONI, MASCITELLI

Respinto

Al comma 43, capoverso «Art. 16-bis», comma 4, sopprimere le lettere c) e d).

2.326

DE TONI, MASCITELLI

Respinto

Al comma 43, capoverso «Art. 16-bis», sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Entro sessanta giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 4, le regioni a statuto ordinario, al fine di ottenere assegnazioni di contributi statali destinati a investimenti o a servizi in materia di trasporto pubblico locale e ferrovie regionali, procedono, in conformità con quanto stabilito con il medesimo decreto di cui al comma 4, alla riprogrammazione dei servizi di trasporto pubblico locale e di trasporto ferroviario regionale. A seguito della riprogrammazione di cui al presente comma, i contratti di servizio già stipulati da aziende di trasporto anche ferroviario, con le singole regioni a statuto ordinario, possono essere oggetto di revisione».

2.327

Marco FILIPPI

Respinto

Al comma 43, alinea «Art. 16-bis. - (Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale)», comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

«a) al primo periodo sostituire le parole: "sostituiscono, entro centotanta giorni dalla predetta data, le" con le seguenti: "elaborano, entro centotanta giorni dalla predetta data, un progetto di sostituzione delle";

b) sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "A seguito della riprogrammazione, rimodulazione ed elaborazione del progetto di sostituzione di cui al presente comma, i contratti di servizio già stipulati da aziende di trasporto anche ferroviario, con le singole regioni a statuto ordinario, sono oggetto di rinegoziazione, che garantisca comunque la sostenibilità economico-finanziaria dei predetti contratti di servizio e dei piani di investimento già avviati previsti nei contratti stessi"».

2.328

MILANA

Respinto

Al comma 43, alinea art. «16-bis. – (Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale)», comma 5 apportare le seguenti modificazioni:

«a) al primo periodo sostituire le parole: "sostituiscono, entro centotanta giorni dalla predetta data, le" con le seguenti: "elaborano, entro centotanta giorni dalla predetta data, un progetto di sostituzione delle";

b) sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "A seguito della riprogrammazione, rimodulazione ed elaborazione del progetto di sostituzione di cui al presente comma, i contratti di servizio già stipulati da aziende di trasporto anche ferroviario, con le singole regioni a statuto ordinario, sono oggetto di rinegoziazione, che garantisca comunque la sostenibilità economico-finanziaria dei predetti contratti di servizio e dei piani di investimento già avviati previsti nei contratti stessi"».

2.329

AGOSTINI, MARCO FILIPPI, BIANCO, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, MAURO Maria MARINO, SANNA, VITALI

Respinto

Al comma 43, capoverso «Art. 16-bis», al comma 7, sostituire le parole: «60 per cento» con le seguenti: «97 per cento»;

2.330

AGOSTINI, MARCO FILIPPI, BIANCO, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, MAURO Maria MARINO, SANNA, VITALI

Respinto

Al comma 43, capoverso «Art. 16-bis, al comma 9, sopprimere il primo periodo.

2.331

DE TONI, MASCITELLI

Respinto

Al comma 43, capoverso «Art. 16-bis», comma 10, alinea, sopprimere il secondo periodo.

2.332

DE TONI, MASCITELLI

Respinto

Al comma 43, capoverso «Art. 16-bis», comma 10, sopprimere la lettera b).

2.333

FANTETTI, BETTAMIO

Ritirato

Dopo il comma 43, aggiungere i seguenti:

«43-bis. Per fare fronte agli impegni derivanti dal semestre di presidenza italiana dell'Unione europea del 2014 nonché al funzionamento dell'apposita "Delegazione per la Presidenza italiana dell'UE", è autorizzata la spesa di euro 38.510.816, di cui euro 4.113.000 per l'anno 2013, euro 31.257.408 per l'anno 2014 ed euro 3.140.408 per l'anno 2015.

43-ter. La delegazione di cui al comma 1 è istituita, ai sensi dell'articolo 2 della legge 5 giugno 1984, n. 208, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze».

Conseguentemente, ridurre in misura corrispondente l'importo della allegata tabella A, rubrica «Ministero dell'economia e delle finanze».

2.334

SARO, PEGORER, PERTOLDI, BLAZINA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 43, aggiungere i seguenti:

«43-bis. Qualora leggi o provvedimenti dello Stato determinino per la Regione Friuli Venezia Giulia, anche in via temporanea, una diminuzione della capacità di spesa o dell'ammontare complessivo delle quote fisse delle entrate tributarie erariali, di cui all'articolo 49 dello Statuto di autonomia approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, riscosse

nel territorio della Regione, gli stessi devono essere adottati previa intesa tra lo Stato e la Regione. L'intesa di cui al presente comma definisce, tenuto conto degli interventi anche autonomamente adottati dalla Regione in attuazione dei principi previsti dalla vigente legislazione per il coordinamento e il contenimento della spesa pubblica, i criteri e le modalità per il concorso della Regione medesima al rispetto dei vincoli di finanza pubblica. Il mancato raggiungimento dell'intesa di cui al primo periodo non comporta la riduzione del trasferimento annuale delle quote fisse delle entrate tributarie erariali, nell'ammontare complessivo previsto ai sensi all'articolo 49 dello Statuto di autonomia».

2.335

MENARDI, VIESPOLI, TOFANI, SAIA, CASTIGLIONE

Respinto

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. Alla legge 15 dicembre 2011, n. 217, all'articolo 8, comma 2, lettera h), sostituire le parole: "per un importo superiore al 50 per cento dell'ammontare di tutte le operazioni effettuate" con le seguenti: "per un importo superiore al 20 per cento dell'ammontare di tutte le operazioni effettuate"».

All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione, fino al 20 per cento, a decorrere dall'anno 2013, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della presente legge, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

2.336

BALDASSARRI, DE ANGELIS, GERMONTANI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. All'articolo 60 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 134/2012, è apportata la seguente modifica: "Al comma 5, dopo le parole ' il credito d'imposta ai sensi dell'arti del decreto-legge 13 maggio 2011 n.70, convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 ' sono aggiunte le seguenti: ' , strumento che viene reso strutturale, con abrogazione della limitazione di applicazione agli anni 2011 e 2012 e per il quale l'investimento agevolabile è quello incrementale rispetto alla media del triennio precedente all'anno di stipula del contratto o della convenzione di finanziamento del progetto di ricerca da parte dell'impresa, fatta salva la continuazione di

progetti in essere per i quali il triennio di riferimento è quello precedente l'anno di inizio del progetto. A tale strumento pertanto non si applicano i disposti del successivo art. 62 e per l'attuazione dello stesso è autorizzata una spesa pari a 100 milioni di euro per l'anno 2013, 200 milioni di euro per l'anno 2014 (in aggiunta a quanto già autorizzato per i medesimi anni a copertura delle attività pregresse negli anni 2011 e 2012) e 300 milioni di euro per gli anni successivi, con adozione delle medesime misure di cui all'articolo 5 del D.L. 13 maggio 2011 n. 70, convertito con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, in caso di scostamenti » »».

2.337

GERMONTANI

Respinto

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. Al fine di armonizzare alla legislazione europea la normativa nazionale in materia di mobilità sostenibile e di qualità dell'aria, all'allegato I del decreto interministeriale emanato dal Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con i Ministri dell'ambiente e della sanità del 5 febbraio 1996, al punto 3), dopo il capoverso 3.3), inserire il seguente: "3.4. Per i veicoli alimentati a gasolio-CNG o gasolio-GPL, omologati ai sensi della circolare 220/M3/C2 del 14 febbraio 2000 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, le verifiche debbono essere effettuate con la miscela dei due carburanti al fine di verificare una riduzione pari almeno al 30% delle emissioni di particolato"».

2.338

THALER AUSSERHOFER

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. All'articolo 2 del decreto legislativo 24 dicembre 2007, n. 244, dopo il comma 150 sono inseriti i seguenti commi:

«150-bis. Con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2013, i titolari di impianti di generazione energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili entrati in esercizio successivamente al 31 dicembre 2007 ed entro il 31 dicembre 2012, diversi da quelli di cui al comma 150-ter, possono optare, di anno in anno, per l'applicazione del coefficiente moltiplicativo di cui al punto 7 della tabella 2 della presente Legge (art. 2 comma 144), anziché quello di cui al punto 6 della tabella medesima. In caso di esercizio dell'opzione, il coefficiente viene applicato ad un quantitativo massimo di energia incentivabile determinato, come indicato al successivo comma 150-quater, al fine di garantire, senza oneri per il bilancio dello Stato,

l'assenza di oneri aggiuntivi sulla bolletta elettrica rispetto ai livelli di spesa determinati dall'applicazione, alla producibilità massima attesa dell'impianto, del coefficiente di cui al punto 6 della tabella 2 della presente Legge. All'energia prodotta in eccesso rispetto al predetto quantitativo massimo di energia incentivabile, viene applicato un coefficiente moltiplicativo pari a zero.

150-ter. Con effetto a decorrere dal 10 gennaio 2013, i titolari di impianti di generazione energia elettrica alimentati a bioliquidi sostenibili, di potenza installata inferiore a 1 MW, entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012, possono ottenere, di anno in anno, su richiesta del produttore, un incremento del 15 per cento della tariffa, di cui alla tabella 3 della presente Legge (art. 2 comma 145), con la contestuale determinazione, come indicato al successivo comma *150-quater*, di un tetto unico fissato, limitatamente all'incentivo corrisposto ad ogni impianto, al fine di garantire, senza oneri per il bilancio dello Stato, l'assenza di oneri aggiuntivi sulla bolletta elettrica rispetto ai livelli di spesa determinati dall'applicazione, alla producibilità massima attesa di ogni impianto, della tariffa di cui alla tabella 3 della presente Legge.

150-quater. Il Ministro dello Sviluppo Economico, con proprio decreto da emanarsi entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente Legge, provvede a stabilire i criteri per la determinazione del quantitativo massimo di energia incentivabile di cui al comma *150-bis*, e del tetto unico dell'incentivo di cui al comma *150-ter*. Entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, il Gestore del Sistema Elettrico SpA (GSE) emette un apposito regolamento contenente le modalità di presentazione da parte dei produttori, anno per anno, della richiesta per l'esercizio dell'opzione prevista dai precedenti commi *150-bis*, e *150-ter*».

2.339

THALER AUSSERHOFER

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«*43-bis.* All'articolo 25 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti commi:

«*7-bis.* Con effetto a decorrere 10 gennaio 2013, i titolari di impianti di generazione energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili entrati in esercizio successivamente al 31 dicembre 2007 ed entro il 31 dicembre 2012, diversi da quelli di cui al comma *7-ter*, possono optare, di anno in anno, per l'applicazione del coefficiente moltiplicativo di cui al punto 7 della tabella 2 (art. 2 comma 144) della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e s.m.i., anziché quello di cui al punto 6 della tabella medesima. In caso di esercizio dell'opzione, il coefficiente viene applicato ad un quantitativo massimo di energia incentivabile determinato, come indicato

al successivo comma *7-quater*, al fine di garantire, senza oneri per il bilancio dello Stato, l'assenza di oneri aggiuntivi sulla bolletta elettrica rispetto ai livelli di spesa determinati dall'applicazione, alla producibilità massima attesa dell'impianto, del coefficiente di cui al punto 6 della tabella 2 (art. 2 comma 144) della legge 24 dicembre 2007 n. 244 e s.m.i. All'energia prodotta in eccesso rispetto al predetto quantitativo massimo di energia incentivabile, viene applicato un coefficiente moltiplicativo pari a zero.

7-ter. Con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2013, i titolari di impianti di generazione energia elettrica alimentati a bioliquidi sostenibili, di potenza installata inferiore a 1 MW, entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012, possono ottenere, di anno in anno, su richiesta del produttore, un incremento del 15 per cento della tariffa, di cui alla tabella 3, dell'articolo 2, comma 145, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 e s.m.i., con la con testuale determinazione, come indicato al successivo comma *7-quater*, di un tetto unico fissato, limitatamente all'incentivo corrisposto ad ogni impianto, al fine di garantire, senza oneri per il bilancio dello Stato, l'assenza di oneri aggiuntivi sulla bolletta elettrica rispetto ai livelli di spesa determinati dall'applicazione, alla producibilità massima attesa di ogni impianto, della tariffa di cui alla tabella 3, dell'articolo 2, comma 145, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 e S.m.i..

7-quater. Il Ministro dello Sviluppo Economico, con proprio decreto da emanarsi entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente Legge, provvede a stabilire i criteri per la determinazione del quantitativo massimo di energia incentivabile di cui al comma *7-bis* e del tetto unico dell'incentivo di cui al comma *7-ter*. Entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, il Gestore del Sistema Elettrico SpA (GSE) emette un apposito regolamento contenente le modalità di presentazione da parte dei produttori, anno per anno, della richiesta per l'esercizio dell'opzione prevista dai precedenti commi *7-bis* e *7-ter*».

2.340

THALER AUSSERHOFER, Massimo GARAVAGLIA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. Al comma *2-bis* dell'articolo 117 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992. n. 285 dopo il secondo periodo, inserire il seguente: "Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano ai neopatentati che guidano con a fianco persona di età non superiore a sessantacinque anni, munita di patente valida per la stessa categoria. conseguita da almeno dieci anni, ovvero valida per la categoria superiore"».

2.341

POLI BORTONE

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 43, inserire il seguente:

«43-bis. All'articolo 16, comma 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, dopo il primo periodo inserire i seguenti: "La responsabilità datoriale è imprescindibile, fatta salva l'unica eccezione dovuta all'intervento di circostanze eccezionali imprevedibili. In caso di subdelega di funzioni dal delegato ad un terzo tale differimento lascia impregiudicata la responsabilità del subdelegante per le mansioni subdelegate: in tal caso rimane integra anche la responsabilità del datore-delegante."».

2.342

SAIA, MENARDI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 43, inserire i seguenti:

«43-bis. Al comma 28 dell'articolo 35 del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2006, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo periodo, dopo le parole: "22 luglio 1998, n. 322" inserire le seguenti: "nonché da parte della società incaricata della revisione legale dei conti ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ovvero attraverso il rilascio da parte del responsabile dell'adempimento di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la correttezza dei versamenti delle ritenute sui redditi dei lavoratori dipendenti impiegati nell'ambito dell'appalto e, per le prestazioni rese nel medesimo ambito, della corrispondente IVA dovuta sulle stesse";

b) dopo il quarto periodo inserire il seguente: "l'appaltatore, può in ogni caso eccepire il beneficio della preventiva escussione del patrimonio del responsabile dell'inadempimento.";

c) dopo l'ultimo periodo inserire i seguenti: "La responsabilità solidale non si applica relativamente al pagamento delle sanzioni civili, di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2013.".

43-ter. Al comma 28-ter, primo periodo, dell'articolo 35 del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2006, n. 248, eliminare le parole: ", forniture"».

Conseguentemente alla rubrica dopo le parole: «nuove infrastrutture» inserire le seguenti «e in materia di responsabilità solidale dell'appaltatore».

2.343

PINOTTI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. Ai fini del finanziamento degli interventi per la realizzazione di un canale scolmatore a servizio del torrente Bisagno e dei suoi affluenti, nel territorio della regione Liguria, è autorizzata la spesa di 39 milioni di euro per l'anno 2013».

Conseguentemente, alla tabella A apportare le seguenti variazioni:

A) alla voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2013: – 20.000;

B) alla voce Ministero degli affari esteri:

2013: – 19.000.

2.344

PINOTTI, GRILLO

Respinto

Dopo il comma 43, inserire il seguente:

«43-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1333, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementata in misura pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014».

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: – 5.000;

2015: – 5.000.

2.345

PINOTTI

Respinto

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. Per l'attuazione degli interventi di cui alla legge 24 dicembre 1985 n. 808, finalizzati allo sviluppo e all'accrescimento di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2013.».

Conseguentemente, alla tabella A apportare le seguenti variazioni:

A) alla voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2013: - 25.000;

B) alla voce Ministero degli affari esteri:

2013: - 25.000.

2.346

SOLIANI, ADAMO, BARBOLINI, VITALI, GHEDINI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. Al fine di garantire le celebrazioni del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi, per l'anno 2012 resta confermato il contributo straordinario di 3,25 milioni di cui alla legge 12 novembre 2012, n. 206».

2.347

FIORONI, GARRAFFA

Respinto

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. All'articolo 20 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134, apportare le seguenti modificazioni: al comma 2, dopo le parole: "e le funzioni svolte dal Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio dei Ministri" inserire le seguenti: ", nonché da Retitalia Internazionale S.p.A. per il supporto all'informatizzazione della Pubblica Amministrazione, con particolare attenzione alle attività di internazionalizzazione, e-commerce e il supporto informatico all'A-

genzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane"».

2.348

FIORONI, GARRAFFA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. Per il supporto all'attività dell'Agenzia per l'Italia digitale, all'articolo 22 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma:

"4-bis. Tutto il personale a tempo indeterminato appartenente alla società Retitalia Internazionale S.p.a., è trasferito nei moli dell'Agenzia per l'Italia digitale previa procedura selettiva finalizzata al collocamento del personale all'interno dell'Agenzia, da effettuarsi all'esito del perfezionamento dei trasferimenti di cui ai commi 3 e 4, sulla base della qualificazione professionale posseduta e dell'esperienza maturata nel settore informatico, dell'anzianità di servizio nella struttura di provenienza di cui all'articolo 20, comma 2, e dei titoli di studio.";

b) al comma 5, dopo le parole: "dell'Agenzia", sono aggiunte le seguenti parole: ", ivi compreso il personale proveniente dalla società Retitalia Internazionale S.p.a.";

c) al comma 6, dopo le parole: "fusala entro il limite massimo di 150 unità," inserire: "nonché le unità previste dal trasferimento di cui al comma 4-bis,"».

2.349

AGOSTINI, BUBBICO, ARMATO, DE SENA, FIORONI, GARRAFFA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI

Respinto

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. Per gli impianti sottoposti alla direttiva 2003/87/CE, che nel periodo 2008-2012 non hanno ricevuto quote di emissione di anidride carbonica a titolo gratuito a causa dell'esaurimento della riserva per i nuovi entranti prevista dalla decisione di assegnazione delle quote di CO₂ per il periodo 2008-2012, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 13 dicembre 2008, ai fini della restituzione delle quote CO₂ per il periodo 2013-2020, la percentuale di cui all'articolo 11-bis paragrafo 8 terzo comma della direttiva 2003/87/CE, con deliberazione del Comitato di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive

modificazioni, è elevata fino a concorrenza del limite di utilizzo del credito, anche in un'unica soluzione, che, i suddetti impianti, avrebbero maturato ai sensi dell'articolo 7.1 della Decisione di assegnazione 2008-2012».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2013: - 20.000;
2014: - 20.000;
2015: - 20.000.

2.350

BUBBICO, ARMATO, DE SENA, FIORONI, GARRAFFA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI

Respinto

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. È autorizzata la spesa di 1.697.300 euro quale finanziamento integrativo del Fondo nazionale di Garanzia per il consumatore di pacchetto turistico, di cui all'articolo 100 del codice del consumo emanato con il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modifiche ed integrazioni, da utilizzare nell'anno 2013 per far fronte alle richieste di rimborso del consumatore turista ancora non liquidate per carenza delle relative disponibilità finanziarie».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2013: - 1.697,3;
2014: - 0;
2015: - 0.

2.351

BUBBICO, ARMATO, DE SENA, FIORONI, GARRAFFA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI

Respinto

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. I crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, di cui all'articolo 13 della legge n. 183 del 2011 e all'articolo 31 del decreto-legge n. 78 del 2010, maturati per somministrazione, forniture e appalti sono interpretati nel senso di includere anche le somme spettanti quale corrispet-

tivo per prestazioni professionali eseguite da un professionista iscritto ad albo o collegio».

2.352

AGOSTINI, BUBBICO, ARMATO, DE SENA, FIORONI, GARRAFFA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI

Respinto

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. Il comma 1 dell'articolo 44-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, come modificato dalla legge 12 novembre 2011 n. 183, è sostituito dal seguente:

"1. Le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d'ufficio, ovvero controllate ai sensi dell'articolo 71, dalle pubbliche amministrazioni procedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore. Resta salva la facoltà degli operatori economici interessati di produrre il documento unico di regolarità contributiva nell'ipotesi di cui all'articolo 6 comma 3 decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010 lettera a), b), c) e d). In tali ipotesi sulla certificazione richiesta dal soggetti privati, non sarà apposta la dicitura di cui all'articolo 40, comma 02, decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 come modificato dalla legge 12 novembre 2011 n. 183".

43-ter. Il comma 02 dell'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, come modificato dalla legge 12 novembre 2011 n. 183 è così modificato: "02. Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura: Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi, ad esclusione delle ipotesi di richiesta da parte degli operatori economici interessati del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 44-bis, comma 1, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000".

43-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono definite le misure per consentire alle imprese e ai professionisti iscritti ad albi o collegi, che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non sono in possesso del Documento unico di regolarità contributiva in ragione di comprovate difficoltà economiche e finanziarie dovute anche a ritardati pagamenti da parte della pubblica amministrazione e che per tali ragioni risultino debitorici nei confronti degli enti previdenziali ed assistenziali e dell'Agenzia delle entrate e che non sono mai state fatte oggetto di provvedimenti per fatti riconducibili a condotte illecite volte ad evadere gli ob-

blighi fiscali provvidenziali e contributivi, la partecipazione alle procedure di affidamento per la fornitura di beni, servizi, attività professionali e per la realizzazione di opere, dichiarando la propria condizione all'atto della domanda o accettazione dell'Invito.

43-quinquies. Il decreto di cui al comma precedente, altresì, definisce:

a) i criteri e le modalità per il pagamento da parte delle stazioni appaltanti agli enti previdenziali ed assistenziali e all'Agenzia delle entrate del credito maturato nei confronti dei soggetti di cui al comma precedente, comprensive di ogni sovrattassa e sanzione maturate fino a tale data, a valere sugli importi definiti con i certificati di pagamento concernenti l'esecuzione di prestazioni relative alle procedure di affidamento di cui al comma precedente, di cui i medesimi soggetti risultino aggiudicatari;

b) I criteri e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente al fine di garantire il totale recupero dei crediti vantati dagli enti previdenziali ed assistenziali e dell'Agenzia delle entrate nei confronti dei soggetti di cui al comma precedente e la continuità operativa dei medesimi».

2.353

AGOSTINI, BUBBICO, ARMATO, DE SENA, FIORONI, GARRAFFA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI

Respinto

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«*43-bis.* Per la realizzazione dei compiti attribuiti all'Istat, l'Istat con le risorse a propria disposizione è autorizzato, in deroga alle limitazioni vigenti in materia di assunzioni di personale, ad assumere un contingente fino al numero massimo di 100 unità di personale con qualifica di ricercatore e tecnologo. Il piano di assunzioni è redatto entro il 31 marzo 2013 e le assunzioni devono essere effettuate entro il 31 dicembre 2014.

43-ter. Al fine di accelerare il processo di automazione amministrativa e migliorare i servizi dei cittadini, l'attestazione e la dichiarazione di cui al comma 3 dell'articolo 2 del presente decreto-legge ricomprende anche le schede di morte di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

43-quater. Per il perseguimento delle finalità di censimento annuale della popolazione e delle abitazioni e delle strade e dei numeri civici, l'Istat definisce i criteri, le regole ed i contenuti dei piani topografici e delle basi territoriali per la suddivisione del territorio comunale in sezioni di censimento, località abitate e località produttive, e realizza un archivio nazionale che contiene i limiti delle sezioni di censimento e delle località, nel rispetto delle raccomandazioni internazionali e dei regolamenti europei, rendendo disponibili le relative informazioni. A tal fine l'Istat stabili-

sce, le modalità operative e gli *standard* tecnici vincolanti per tutte le pubbliche amministrazioni per la determinazione della corrispondenza tra gli elementi geografici che costituiscono i piani topografici (basi territoriali) e gli archivi amministrativi e statistici allo scopo di rendere tali archivi georeferenziati ovvero geo-codificati».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2013: – 15.000;

2014: – 15.000;

2015: – 15.000.

2.354

VITA, RUSCONI, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, MERCATALI, PROCACCI, SOLIANI, MONGIELLO

Ritirato

Dopo il comma 43 aggiungere il seguente:

«43-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 325 a 328 e da 330 a 337, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, sono prorogate fino al 31 dicembre 2016. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 24, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183».

2.355

VITA, RUSCONI, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, MERCATALI, PROCACCI, SOLIANI, MONGIELLO

Respinto

Dopo il comma 43 aggiungere il seguente:

«43-bis. A decorrere dal gennaio 2014, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 325 a 328 e da 330 a 337, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, sono prorogate fino al 31 dicembre 2016».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 28, sostituire le parole: «248 milioni di euro per l'anno 2014 e di 292 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015», *con le seguenti:* «158 milioni di euro per l'anno 2014 e di 202 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015».

2.356

VITA, RUSCONI, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, SOLIANI

Respinto

Dopo il comma 43 aggiungere il seguente:

«43-bis. Il contributo annuo a favore della Società "Dante Alighieri" è aumentato di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, allo scopo di assicurare lo sviluppo della attività della Società in Italia e all'estero in occasione del 750° anniversario della nascita di Dante Alighieri, nonché per favorire le iniziative programmate per l'Esposizione universale di Milano nel 2015».

Conseguentemente, alla Tabella Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2013: - 500;
2014: - 500;
2015: - 500.

2.357

GHEDINI, MERCATALI

Respinto

Dopo 43 aggiungere il seguente:

«43-bis. All'articolo 1, comma 204, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, alla lettera b), le parole: "per l'anno 2012" sono sostituite dalle seguenti: "2012, 2013 e 2014" e le parole: "per l'anno 2013" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2013 e 2014"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2013: - 20.000;
2014: - 20.000.

2.358

MERCATALI, BASTICO

Respinto

Dopo il comma 43 inserire il seguente:

«43-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 23, comma 22, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per le indennità di funzione dei Presidenti di Circoscrizione delle città capoluogo di provincia con popolazione supe-

riore ai 100.000 abitanti, si applica esclusivamente ai singoli enti per i quali il primo rinnovo del rispettivo consiglio ha luogo in data successiva al 6 dicembre 2011, con efficacia dalla data del medesimo rinnovo».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2013: - 2.000;

2014: - 2.000;

2015: - 2.000.

2.359

MERCATALI, CARLONI, Vittoria FRANCO, GHEDINI, Anna Maria SERAFINI

Respinto

Dopo il comma 43 aggiungere il seguente:

«43-bis. All'articolo 12, comma 20, secondo capoverso, del decreto-legge 6 luglio 2012, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo le parole: "del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103," aggiungere le seguenti: "l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, di cui all'articolo 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269,"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2013: - 5.000;

2014: - 5.000;

2015: - 5.000.

2.360

BASTICO

Respinto

Dopo il comma 43 inserire i seguenti:

«43-bis. All'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n.222, dopo le parole: "a scopi di interesse sociale" sono inserite le seguenti: "e culturale".

43-ter. All'articolo 48, primo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, dopo le parole: "conservazione di beni culturali" sono inserite le seguenti: ", valorizzazione ed ammodernamento del patrimonio immobiliare scolastico"».

2.361

BASTICO, BARBOLINI, GHEDINI

Respinto

Dopo il comma 43 inserire il seguente:

«43-bis. Al fine di favorirne il mantenimento e la conservazione, le proprietà collettive di cui alla legge 16 luglio 1927 e successive modificazioni, sono esentate dall'imposta municipale unica di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2013: – 2.000;
2014: – 2.000;
2015: – 2.000.

2.362

BOSONE

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 43, inserire il seguente:

«43-bis. Ai medicinali omeopatici che abbiano le caratteristiche di cui all'articolo 16, lettere a) e c) del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, i cui dati di vendita siano al di sotto di trecento unità all'anno, non si applicano le disposizioni di cui al titolo m del decreto medesimo, ferme restando le disposizioni di cui al titolo IV».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2013: – 200;
2014: – 200;
2015: – 200.

2.363

BOSONE

Respinto

Dopo il comma 43, inserire il seguente:

«43-bis. All'articolo 15-bis, comma 2, lettera a) del decreto-legge 13 settembre 2012 n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 no-

vembre 2012 n. 189, al punto 1) aggiungere in fine i seguenti periodi: "Per quanto riguarda i dispositivi medici, per prezzo di riferimento alle condizioni di maggiore efficienza si intende il valore della mediana. Il prezzo è rilasciato in presenza di una base dati di almeno venti prezzi."».

2.364

PICETTO FRATIN

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 43, è inserito il seguente:

«43-bis. Al fine di non ritardare gli adempimenti relativi alle transazioni derivanti dai contratti di appalto, anche in considerazione della particolare situazione di crisi finanziaria, nonché, conseguentemente, di evitare ricadute in termini di gettito per l'erario, al comma 28 dell'articolo 35 del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2006, n. 248 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo periodo, dopo le parole: "22 luglio 1998, n. 322" inserire le seguenti: "nonché da parte della società incaricata della revisione legale dei conti ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 ovvero attraverso il rilascio da parte dal responsabile dell'adempimento di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 attestante la correttezza dei versamenti delle ritenute sui redditi dei lavoratori dipendenti impiegati nell'ambito dell'appalto e, per le prestazioni rese nel medesimo ambito, della corrispondente IV A dovuta sulle stesse";

b) dopo il quarto periodo inserire il seguente: "l'appaltatore, può in ogni caso eccepire il beneficio della preventiva escussione del patrimonio del responsabile dell'inadempimento.";

c) dopo l'ultimo periodo inserire i seguenti: "La responsabilità solidale non si applica relativamente al pagamento delle sanzioni civili, di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2013.".

7-ter. Al comma 28-ter, primo periodo, dell'articolo 35 del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2006, n. 248, eliminare le parole: ", forniture"».

Conseguentemente, alla rubrica dopo le parole: «trasporto pubblico locale» inserire le seguenti: «e di responsabilità solidale dell'appaltatore».

2.365

MILANA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 43, è inserito il seguente:

«43-bis. Al fine di non ritardare gli adempimenti relativi alle transazioni derivanti dai contratti di appalto, anche in considerazione della particolare situazione di crisi finanziaria, nonché, conseguentemente, di evitare ricadute in termini di gettito per l'erario, al comma 28 dell'articolo 35 del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2006, n. 248 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo periodo, dopo le parole: "22 luglio 1998, n. 322" inserire le seguenti: "nonché da parte della società incaricata della revisione legale dei conti ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 ovvero attraverso il rilascio da parte dal responsabile dell'adempimento di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 attestante la correttezza dei versamenti delle ritenute sui redditi dei lavoratori dipendenti impiegati nell'ambito dell'appalto e, per le prestazioni rese nel medesimo ambito, della corrispondente IVA dovuta sulle stesse";

b) dopo il quarto periodo inserire il seguente: "l'appaltatore, può in ogni caso eccepire il beneficio della preventiva escussione del patrimonio del responsabile dell'inadempimento.";

c) dopo l'ultimo periodo inserire i seguenti: "La responsabilità solidale non si applica relativamente al pagamento delle sanzioni civili, di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2013.".

7-ter. Al comma 28-ter, primo periodo, dell'articolo 35 del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2006, n. 248, eliminare le parole: ", forniture".

Conseguentemente, alla rubrica dopo le parole: «trasporto pubblico locale» inserire le seguenti: «e di responsabilità solidale dell'appaltatore».

2.366

ESPOSITO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 43, inserire il seguente:

«43-bis. All'articolo 2, comma 34, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, le parole: "30 giugno 2011" sono sostituite dalle seguenti:

"30 giugno 2016" e le parole: "31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017"».

2.367

ESPOSITO

Respinto

Dopo il comma 43, inserire il seguente:

«43-bis. Al fine di consentire il regolare svolgimento delle attività di competenza del Commissario *ad acta* di cui all'articolo 16, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 4, le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 7, del predetto decreto-legge si applicano fino al 31 dicembre 2013».

2.368

BONFRISCO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. Al fine di favorire la liberalizzazione e la concorrenza a favore dei consumatori e degli utenti, all'articolo 12 del decreto legislativo 10 agosto 2010, n. 141, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

"1-ter. Non costituisce esercizio di agenzia in attività finanziaria la promozione e il collocamento di contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma da parte degli agenti di assicurazione regolarmente iscritti nel Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'articolo 109, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 su mandato diretto di banche ed intermediari finanziari previsti dal Titolo V del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Il soggetto mandante cura l'aggiornamento professionale degli agenti assicurativi mandatari, assicura il rispetto da parte loro della disciplina prevista ai sensi del titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e risponde per i danni da essi cagionati nell'esercizio dell'attività prevista dal presente comma, anche se conseguenti a responsabilità accertata in sede penale"».

2.369

BONFRISCO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 43, inserire i seguenti:

«43-bis. 1. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 30, apportare le seguenti modifiche:

1) al comma 2, il primo periodo, è sostituito dal seguente: «Nessuno, direttamente o indirettamente, può detenere azioni in misura eccedente l'1 per cento del capitale sociale, salva la facoltà statutaria di prevedere limiti più contenuti, comunque non inferiori allo 0,5 per cento;

2) in deroga al comma 2, gli statuti possono fissare al 3 per cento la partecipazione delle fondazioni di origine bancaria di cui al decreto legislativo n. 153/1999 che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, detengano una partecipazione al capitale sociale superiore ai limiti fissati dal citato comma 2, qualora il superamento del limite derivi da operazioni di aggregazione e fermo restando che tale partecipazione non può essere incrementata. Sono fatti salvi i limiti più stringenti previsti dalla disciplina propria dei soggetti di cui al presente comma e le autorizzazioni richieste ai sensi di norme di legge»;

3) dopo il comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente:

«5-bis. Per favorire la patrimonializzazione della società, lo statuto può subordinare l'ammissione a socio, oltre che a requisiti soggettivi, al possesso di un numero minimo di azioni, il cui venir meno comporta la decadenza dalla qualità così assunta».

b) all'articolo 150-bis dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Gli Statuti delle Banche Popolari determinano il numero massimo di deleghe che possono essere conferite ad un socio, fermo restando il limite di 10, previsto dall'articolo 2539, comma 1, del Codice civile";

43-ter) Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 126-bis comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "per le società cooperative la misura del capitale è determinata dagli statuti anche in deroga all'articolo 135";

b) all'articolo 147-ter, comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "per le società cooperative la misura è stabilita dagli statuti anche in deroga all'articolo 125"».

2.370

FIORONI, AGOSTINI, FERRANTE

Respinto

Dopo il comma 43, inserire i seguenti:

«43-bis. È autorizzata la spesa di 1.698.000 euro quale finanziamento integrativo del Fondo nazionale di Garanzia per il consumatore di pacchetto turistico, di cui all'articolo 100 del codice del consumo emanato con il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modifiche ed integrazioni, da utilizzare nell'anno 2013 per far fronte alle richieste di rimborso del consumatore turista ancora non liquidate per carenza delle relative disponibilità finanziarie.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2013: - 1.698;
2014: - 0;
2015: - 0;

2.371

ADAMO, CALIENDO, GRILLO, POSSA, Giancarlo SERAFINI, VIMERCATI, TREU, Mariapia GARAVAGLIA, MANCUSO, FONTANA, MANTICA, DEL PENNINO, BAIO, CASTELLI

Ritirato

Dopo il comma 43, inserire i seguenti:

«43-bis. Per l'anno 2013 è autorizzato, ai sensi della legge 24 aprile 1941, n. 392, il trasferimento di euro 5.500.000 al fine di consentire, nel contesto di cui all'articolo 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la prosecuzione delle attività di innovazione e infrastrutturazione informatica occorrenti per le connesse attività degli uffici giudiziario. Le risorse sono assegnate con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze entro il 30 aprile 2013.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2013: - 5.500;
2014: - 5.500;
2015: - 5.500.

2.372

ANTEZZA

Respinto

Dopo il comma 43, inserire i seguenti:

«43-bis. All'articolo 24 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, dopo il comma 1 è inserito il seguente comma "1-bis. Nel rispetto dei vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente e delle dotazioni organiche, le amministrazioni pubbliche possono utilizzare le graduatorie in corso di validità relative alle procedure di passaggio tra le aree avviate prima del 27 ottobre 2009 relative all'Amministrazione economico-finanziaria. Il termine di validità delle predette graduatorie è, comunque, prorogato al 31 dicembre 2013"».

2.373

BONFRISCO, PAOLO FRANCO, ZANETTA, D'ALIA, GALIOTO, TANCREDI, MASSIMO GARAVAGLIA, PICHETTO FRATIN, GRILLO, GHIGO, LEGNINI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 43, inserire il seguente:

«43-bis. Limitatamente all'ipotesi di conversione in azioni ordinarie delle azioni privilegiate in circolazione, CDP provvede a determinare, entro il 31 gennaio 2013, il rapporto di conversione delle stesse secondo le seguenti modalità:

determinazione del valore di CDP (i) alla data di trasformazione di CDP in società per azioni e (ii) al 31 dicembre 2012 sulla base di perizie giurate di stima che tengano conto, tra l'altro, della presenza della garanzia dello Stato sulla raccolta del risparmio postale;

determinazione del rapporto tra il valore nominale delle azioni, privilegiate e il valore di CDP alla data di trasformazione di CDP in società per azioni determinato ai sensi della lettera a);

determinazione del valore riconosciuto alle azioni privilegiate ai fini della conversione, quale quota, corrispondente alla percentuale di cui alla lettera b), del valore di CDP al 31 dicembre 2012 determinato ai sensi della lettera a).

Qualora il rapporto di conversione delle azioni privilegiate in azioni ordinarie come sopra determinato non risulti alla pari, i titolari delle azioni privilegiate hanno la facoltà di beneficiare di un rapporto di conversione alla pari versando alla CDP una somma, a titolo di conguaglio, di importo pari alla differenza tra il valore di una azione ordinaria e il valore di una azione privilegiata. I titolari delle azioni privilegiate che entro i termini di cui al comma 5 non esercitano il diritto di recesso, versano al Ministero dell'economia e delle finanze, a titolo di compensazione, un importo forfetario pari al 50 per cento dei maggiori dividendi corrisposti da CDP, per

le azioni privilegiate per le quali avviene la conversione, dalla data di trasformazione in società per azioni, rispetto a quelli che sarebbero spettati alle medesime azioni per una partecipazione azionaria corrispondente alla percentuale di cui alla lettera *b*) del comma 1.

L'importo di cui al comma precedente può essere versato, quanto ad una quota non inferiore al 20 per cento, entro il 1° aprile 2013, e, quanto alla residua quota, in quattro rate uguali alla data del 1° aprile del quattro anni successivi, con applicazione dei relativi Interessi legali.

Il periodo per l'esercizio del diritto di recesso decorre dal 15 febbraio 2013 e termina il 15 marzo 2013. Le azioni privilegiate sono automaticamente convertite in azioni ordinarie a far data dal 1° aprile 2013.

Le condizioni economiche per la conversione di cui ai commi precedenti sono riconosciute al fine di consolidare la permanenza di soci privati nell'azionariato di CDP. Conseguentemente, in caso di recesso, quanto alla determinazione del valore di liquidazione delle azioni privilegiate, si applicano le vigenti disposizioni dello statuto della CDP.

A decorrere dal 1° aprile 2013 e fino alla data di approvazione da parte dell'assemblea degli azionisti CDP del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2012, a ciascuna fondazione bancaria azionista di COP è concessa la facoltà di acquistare dal Ministero dell'economia e delle finanze, che è obbligato a vendere un numero di azioni ordinarie di CDP non superiore alla differenza tra il numero di azioni privilegiate già detenute e il numero di azioni ordinarie ottenute ad esito della conversione. Tale facoltà di acquisto è trasferibile a titolo gratuito tra le fondazioni bancarie azioniste di CDP.

La facoltà di acquisto di cui al comma precedente viene esercitata al prezzo corrispondente al valore di CDP al 31 dicembre 2012 di cui al comma 1, lettera *a*), che è corrisposto al Ministero dell'economia e delle finanze, quanto ad una quota non inferiore al 20 per cento, entro il 1° luglio 2013, e, quanto alla residua quota, in quattro rate uguali alla data del 1° luglio dei quattro anni successivi, con applicazione dei relativi Interessi legali.

La dilazione dei pagamenti di cui ai commi 4 e 8 è accordata dal Ministero, a richiesta, a fronte della costituzione in pegno di azioni ordinarie a favore del Ministero, fino al completamento dei pagamenti dovuti. Il numero delle azioni da costituire in pegno è determinato sulla base degli importi dovuti per i pagamenti dilazionati comprensivi degli interessi, tenendo conto del valore delle azioni ordinarie corrispondente al valore di CDP al 31 dicembre 2012 di cui al comma 1, lettera *a*). Il diritto di voto e agli utili spettano alla fondazione concedente il pegno. In caso di inadempimento delle obbligazioni assunte, il Ministero dell'economia e delle finanze acquisisce a titolo definitivo le azioni corrispondenti all'importo del mancato pagamento».

2.374

BONFRISCO

Respinto

Dopo il comma 43, è aggiunto il seguente:

«43-bis. All'articolo 36 decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, i commi 7 e 7-bis sono abrogati.»

2.375

BONFRISCO

Respinto

All'articolo 2, dopo il comma 43 è aggiunto il seguente:

«43-bis. Al fine di assicurare una maggiore efficacia alla disciplina relativa alle obbligazioni di progetto:

a) al comma 4 dell'articolo 157 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole: "rete di trasmissione nazionale di energia elettrica," sono aggiunte le parole: "alle società titolari delle autorizzazioni per la realizzazione di reti di comunicazione elettronica di cui al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, e alle società titolari delle licenze individuali per l'installazione e la fornitura di reti di telecomunicazioni pubbliche di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2002, n. 211,";

b) all'articolo 1 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il comma 4 è abrogato"».

2.376

BONFRISCO

Respinto

Dopo il comma 43, inserire il seguente:

«43-bis. Al comma 4 dell'articolo 157 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole: "rete di trasmissione nazionale di energia elettrica", sono aggiunte le parole: "alle società titolari delle autorizzazioni per la realizzazione di reti di comunicazione elettronica di cui al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, e alle società titolari delle licenze individuali per l'installazione e la fornitura di reti di telecomunicazioni pubbliche di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Re-

pubblica 19 settembre 1997, n. 318, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2002, n. 211"».

2.377

BONFRISCO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 43, sono aggiunti i seguenti:

«43-bis. In via sperimentale, per favorire la realizzazione di nuove opere infrastrutturali di importo superiore a 100 milioni di euro mediante l'utilizzazione dei contratti di partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 3, comma 15-ter, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la cui progettazione definitiva sia approvata entro il 31 dicembre 2018 e per le quali non sono previsti contributi pubblici a fondo perduto ed è accertata, in esito alla procedura di cui al comma 45, la non sostenibilità del piano economico finanziario, è riconosciuto al soggetto titolare del contratto di partenariato pubblico privato, ivi comprese le società di progetto di cui all'articolo 156 del medesimo decreto legislativo n. 163 del 2006, un credito di imposta a valere sull'IRES e sull'IRAP generate in relazione alla costruzione e gestione dell'opera. Il credito di imposta è stabilito per ciascun progetto nella misura necessaria al raggiungimento dell'equilibrio del piano economico finanziario e comunque entro il limite massimo del 50 per cento del costo dell'investimento. Il credito di imposta non costituisce ricavo ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP. Il credito di imposta è posto a base di gara per l'individuazione dell'affidatario del contratto di partenariato pubblico privato e successivamente riportato nel contratto.

43-ter. La non sostenibilità del piano economico finanziario e l'entità del credito di Imposta entro il limite di cui al comma 44, al fine di conseguire l'equilibrio del piano medesimo anche attraverso il mercato, è verificata dal Cipe con propria delibera, previo parere del Nars che allo scopo è integrato con due ulteriori componenti designati rispettivamente dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottata su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Con la medesima delibera sono individuati i criteri e le modalità per l'accertamento, determinazione e monito raggio del credito d'imposta, nonché per la rideterminazione della misura in caso di miglioramento dei parametri posti a base del piano economico finanziario.

43-quater. Per favorire la realizzazione di nuove opere infrastrutturali di importo superiore a 100 milioni di euro mediante l'utilizzazione dei contratti di partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 3, comma 15-ter, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per le quali è accertata, in esito alla procedura di cui al comma 45, la non sostenibilità del piano economico finanziario, è riconosciuta al soggetto titolare del contratto di partenariato pubblico privato, al fine di assicurare la sostenibilità

economica dell'operazione di partenariato pubblico privato, l'esenzione dal pagamento del canone di concessione nella misura necessaria al raggiungimento dell'equilibrio del piano economico finanziario. Con la medesima delibera di cui al comma 45 sono individuati i criteri e le modalità per l'accertamento, determinazione e monitoraggio dell'esenzione, nonché per la rideterminazione della misura in caso di miglioramento dei parametri posti a base del piano economico finanziario.

43-*quinquies*. La misure di cui ai commi 44 e 46 possono essere utilizzate anche cumulativamente al fine di assicurare la sostenibilità del piano economico finanziario, fermo restando il limite del 50 per cento del costo dell'investimento, tenuto anche conto del contributo pubblico a fondo perduto».

2.378

BONFRISCO

Respinto

Dopo il comma 43, è aggiunto il seguente:

«44. All'articolo 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "le misure di cui al comma 1 possono essere utilizzate anche per le infrastrutture già affidate o in corso di affidamento con contratti di partenariato pubblico privato di cui all'articolo 3, comma 15-*ter*, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel caso in cui risulti necessario ripristinare l'equilibrio del piano economico finanziario. Il CIPE con propria delibera, previo parere del Nars che allo scopo è integrato con due ulteriori componenti designati rispettivamente dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottata su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, determina l'importo del contributo pubblico a fondo perduto, quello necessario per il riequilibrio del piano economico finanziario ai sensi del periodo precedente, l'ammontare delle risorse disponibili a legislazione vigente utilizzabili, l'ammontare delle misure di cui al comma 1 da riconoscere a compensazione della quota di contributo mancante, nonché i criteri e le modalità per la rideterminazione della misura delle agevolazioni in caso di miglioramento dei parametri posti a base del piano economico finanziario";

b) il comma 3 è soppresso».

2.379

BONFRISCO

Respinto

All'articolo 2, dopo il comma 43 è aggiunto il seguente;

«43-bis. Le università, quale garanzia del pagamento delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti, possono rilasciare agli istituti finanziari delegazione di pagamento a valere su tutte le entrate, proprie e da trasferimenti, ovvero sul corrispondenti proventi risultanti dal conto economico. L'atto di delegazione, non soggetto ad accettazione, è notificato al tesoriere da parte delle università e costituisce titolo esecutivo. Le somme di competenza delle università destinate al pagamento delle rate in scadenza dei mutui e dei prestiti non possono essere comprese nell'ambito di procedure cautelari, di esecuzione forzata e concorsuali, anche straordinarie, e non possono essere oggetto di compensazione, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice. Anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 27 ottobre 2011, n. 199, al pagamento delle rate di ammortamento dei prestiti garantite da delegazione di pagamento, si provvede, alle scadenze prescritte, indipendentemente dal piano di rientro di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a, del citato decreto».

2.380

BONFRISCO

Respinto

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. Al fine di promuovere lo sviluppo del partenariato pubblico privato, all'articolo 4, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144, dopo le parole "a fondo perduto" sono aggiunte le parole: "degli studi di fattibilità e" e l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "La ripartizione delle risorse, unitamente alle modalità di utilizzo è effettuata da parte del Cipe, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Cassa depositi e prestiti S.p.A"».

Conseguentemente il comma 6 è abrogato.

2.381

BONFRISCO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 144, alla fine del comma 3-bis è aggiunto il seguente periodo: "Per le concessioni da affidarsi con la procedura ristretta, nel bando può essere previsto che l'amministrazione aggiudicatrice può indire, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, una consultazione preliminare con gli operatori economici invitati a presentare le offerte, al fine di verificare l'insussistenza di criticità della documentazione posta a base di gara sotto il profilo della finanziabilità, e può provvedere, a seguito della consultazione, ad adeguare gli atti di gara aggiornando il termine di presentazione delle offerte, che non può essere inferiore a trenta giorni decorrenti dalla relativa comunicazione agli interessati. Non può essere oggetto di consultazione l'importo delle misure di defiscalizzazione di cui agli articoli 18 della legge n. 183 del 2011 e 33 del decreto-legge n.179 del 2012 e dei contributi pubblici, ove previsti";

b) all'articolo 144, dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente:

"3-ter. L'amministrazione aggiudicatrice prevede nel bando di gara che il contratto di concessione stabilisca la risoluzione del rapporto in caso di mancata sottoscrizione del contratto di finanziamento, o della sottoscrizione o collocamento delle obbligazioni di progetto di cui all'articolo 157, entro un congruo termine fissato dal bando medesimo, comunque non superiore a dodici mesi, decorrente dalla data di approvazione del progetto definitivo. Resta salva la facoltà del concessionario di reperire la liquidità necessaria alla realizzazione dell'investimento attraverso altre forme di finanziamento previste dalla normativa vigente, purché sottoscritte entro lo stesso termine. Ove si verificasse la risoluzione del rapporto ai sensi del periodo precedente, il concessionario non avrà diritto ad alcun rimborso delle spese sostenute ivi incluse quelle relative alla progettazione definitiva. Il bando di gara può altresì prevedere che in caso di parziale finanziamento del progetto e comunque per uno stralcio tecnicamente ed economicamente funzionale, il contratto di concessione rimane valido limitatamente alla parte che regola la realizzazione e gestione del medesimo stralcio funzionale, fermo restando l'applicazione dei principi di cui all'articolo 143, comma 8";

c) all'articolo 153, dopo il comma 21 è aggiunto il seguente:

"21-bis. Al fine di assicurare adeguati livelli di finanziabilità e il coinvolgimento del sistema bancario nell'operazione, si applicano in quanto compatibili le disposizioni contenute all'articolo 144, comma 3-bis e comma 3-ter.»;

d) all'articolo 174, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. Al fine di assicurare adeguati livelli di finanziabilità e il coinvolgimento del sistema bancario nell'operazione, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute all'articolo 144, comma 3-bis e comma 3-ter.";

e) all'articolo 175, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-bis. Al fine di assicurare adeguati livelli di finanziabilità e il coinvolgimento del sistema bancario nell'operazione, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute all'articolo 144, comma 3-ter"».

2.382

BONFRISCO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. All'articolo 4, comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo le parole: "e concorsuali, anche straordinarie." è inserito il seguente periodo: "Ai pagamenti effettuati ai sensi del presente comma, anche in esecuzione di eventuali atti di delega all'incasso accettati dall'Amministrazione, non si applicano le procedure previste dall'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e dal decreto Ministeriale 18 gennaio 2008, n. 40, di attuazione"».

2.383

BONFRISCO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. All'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 7 è aggiunto il comma:

"7-bis. In caso di estinzione dell'unione oppure fermo restando la permanenza dell'unione stessa, il recesso di uno o più comuni, oppure di scioglimento del vincolo associativo di uno o più comuni relativamente a una o più delle funzioni o dei servizi conferiti. Il comune o i comuni Interessati rispondono, unitamente all'unione delle obbligazioni derivanti dai mutui e dai prestiti da questa assunti. L'efficacia degli atti di estinzione o di recesso o di scioglimento di ali sopra è subordinata alla definizione da parte dell'unione o di altra autorità eventualmente preposta, delle quote dei mutui e dei prestiti a carico dei singoli comuni interessati e al corrispondente rilascio da parte degli stessi di delegazione di pagamento ai sensi dell'articolo 207, in sostituzione o integrazione di quella

eventualmente già concessa dall'unione, e comunque in modo da assicurare l'integrale copertura delle obbligazioni derivanti dai contratti di finanziamento"».

2.384

BONFRISCO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. All'articolo 151 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modifiche:

"a) al comma 2, lettera c), sono aggiunte, dopo le parole: 'l'obbligo del raggiungimento', le parole: 'e le modalità di mantenimento';

b) al comma 2, lettera m), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ', nonché le conseguenze derivanti dalla eventuale cessazione anticipata dell'affidamento, anche tenendo conto delle previsioni di cui agli articoli 143 e 158 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ed i criteri e le modalità per il riconoscimento del valore residuo degli investimenti realizzati dal gestore uscente"».

2.385

BONFRISCO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. All'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 è aggiunto il seguente:

"3-ter. Al fine di promuovere lo sviluppo del partenariato pubblico privato e agevolare la strutturazione e gestione delle relative operazioni, le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare, sulla base di apposite convenzioni, le funzioni di stazione appaltante per l'affidamento di concessioni di lavori o di altro contratto di partenariato pubblico privato all'amministrazione regionale o centrale di committenza regionale. Sono altresì consentite, sempre sulla base di apposite convenzioni, forme ulteriori di centralizzazione delle funzioni su base nazionale. Con le medesime convenzioni, gli enti Interessati possono affidare la gestione dei poteri propri dell'ente, ivi compresi quelli di concedente, in relazione alle singole operazioni di partenariato pubblico privato"».

2.386

BONFRISCO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. All'articolo 57 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, al comma 7 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I finanziamenti concessi alle imprese caratterizzate da cicli produttivi ultrannuali e operanti su commessa o a progetto hanno durata non eccedente il ciclo economico dell'iniziativa, comprensivo del periodo di realizzazione della commessa o del progetto e dell'orizzonte temporale necessario per il conseguimento dei rientri attesi; in ogni caso la durata non può essere superiore a centoottanta mesi"».

2.387

BONFRISCO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. 1. All'articolo 136, del decreto legislativo n. 385 del 1 settembre 1993, sono apportate le seguenti modificazioni:

"a) sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca non può contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente od indirettamente, con la banca che amministra, dirige o controlla, se non previa deliberazione dell'organo di amministrazione presa all'unanimità e col voto favorevole di tutti i componenti dell'organo con funzioni di controllo ovvero, nelle banche che adottano il sistema dualistico con il voto favorevole di tutti i componenti del Comitato per il controllo interno e la revisione contabile. Restano fermi gli obblighi previsti dal codice civile;

b) al comma 3, sostituire le parole: '206' con: '500' e '2.066' con: '115.000'».

2.388

BONFRISCO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. 1. All'articolo 136, del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla fine del comma 1, è aggiunto il seguente periodo: "È facoltà del consiglio di amministrazione delegare l'approvazione delle operazioni di cui ai periodi precedenti nel rispetto delle modalità ivi previste";
- b) i commi 2 e 2-bis sono soppressi».

2.389

BONFRISCO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 43, aggiungere inserire il seguente:

«43-bis. All'articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: "a piccole e medie imprese" sono aggiunte le seguenti: "nonché alle grandi imprese limitatamente ai soli finanziamenti erogati con la partecipazione di Cassa depositi e prestiti, secondo quanto previsto e nei limiti di cui all'articolo 8, comma 5, lettera b) del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 106 del 12 luglio 2011". Gli interventi di cui all'articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono effettuati nell'ambito della disponibilità di cui all'articolo 39, comma 1, dello stesso decreto».

2.390

BONFRISCO

Respinto

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. 1. All'elenco previsto dall'articolo 5, comma 5-*quater*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come modificato dal comma 2-*quater* dell'articolo 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione successivamente sostituito dal numero 10) della lettera c) del comma 1 dell'articolo 1, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, come modificato dalla legge di conversione 12 luglio 2012, n. 100, è soppressa la voce: 2302 interventi a favore dell'Ente nazionale per il microcredito. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'importo di cui

all'allegata tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze».

2.391

BONFRISCO

Ritirato

Dopo il comma 43, aggiungere i seguenti:

«43-bis. Ai fine di sostenere l'attività di ricerca sul genoma del pancreas alla Fondazione Italiana Onlus – per la Ricerca sulle Malattie del Pancreas è attribuito un contributo di 250 mila euro per ciascuno degli anni del triennio 2013-2015.

43-ter. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'art. 17-undecies, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 314».

2.392

BONFRISCO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. Con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'art. 29, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 è stabilita altresì la quota delle risorse pubbliche da destinare alla capitalizzazione della microimpresa anche in fase di *start-up* tra quelle attualmente destinate ad incentivare le PMI attraverso strumenti quali il Fondo Italiano di investimento e la Cassa Depositi e Prestiti. Sono inoltre stabilite le modalità con le quali parte delle risorse del fondo di cui all'articolo 32 del decreto legislativo n. 28 del 2011 è posta a copertura delle disposizioni di cui al presente comma».

2.393

DE ANGELIS

Respinto

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. Al decreto legislativo 29 marzo 2012 n. 68 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'art. 16, comma 2 è aggiunto il seguente punto:

d) per i collegi universitari già legalmente riconosciuti dal M.I.U.R. non si applicano i requisiti di cui alla legge del 14 novembre 2000, n. 338.

2) All'art. 17 sopprimere il comma 7».

2.394

CONTINI, DE ANGELIS

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 43, inserire i seguenti:

«43-bis. All'articolo 25 del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-bis. Con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2012, i titolari di impianti alimentati da bioliquidi sostenibili di potenza installata pari o superiore a 1 MW, in esercizio al 31 dicembre 2012, operanti in assetto cogenerativo o collegati alla rete di trasmissione mediante reti interne di utenza, sistemi efficienti d'utenza o comunque direttamente collegati al servizio di utenze elettriche, possono optare, di anno in anno, per l'applicazione del coefficiente moltiplicativo di cui al punto 7 della tabella 1 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 anziché quello di cui al punto 6 della tabella medesima il beneficio di cui al precedente è condizionato all'applicazione del coefficiente a un limite massimo di 6.500 MWh annui per MW installato. I soggetti interessati ad optare per il beneficio di cui al primo periodo del presente comma ne fanno richiesta al Gestore dei Servizi Energetici (GSE) entro il 31 dicembre di ogni anno per averne diritto l'anno successivo autocertificando altresì il rispetto delle condizioni richieste. Il GSE emette nella quantità richiesta in base all'applicazione dei nuovi coefficienti i relativi certificati verdi con frequenza mensile.

43-ter. All'art. 19, comma 1 del decreto del Ministro dello sviluppo 6 luglio 2012, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Per i soli impianti a bioliquidi cogenerativi, ovvero integrati in reti interne di utenza o in sistemi efficienti di utenza, che entrano in esercizio entro la data del 31 dicembre 2012, il prezzo di cessione dell'energia elettrica Re per il calcolo dell'incentivo è fisso e pari a quello registrato nell'anno 2009".

43-*quater*. Entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, il GSE emette un apposito regolamento contenente le modalità di presentazione della richiesta per l'esercizio dell'opzione prevista dal precedente comma 43-*bis*, nonché le modalità applicative di quanto previsto al precedente comma 43-*bis*».

2.395

BALDASSARRI

Respinto

Dopo il comma 43, inserire i seguenti:

«43-*bis*. È autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 per il finanziamento delle attività del Museo Tattile Omero con sede in Ancona istituito con legge 25 novembre 1999, n. 452.

Conseguentemente alla copertura degli oneri derivanti dalla precedente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C allegata al presente disegno di legge.

2.396

GERMONTANI

Respinto

Dopo il comma 43, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«43-*bis*. All'articolo 17-*bis*, comma 2 del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, dopo la lettera sono inserite le seguenti:

"e-*bis*) per veicoli a trazione ibrida-elettrica ad alto rendimento: I veicoli delle tipologie di cui alla precedente lett. e), caratterizzati da prestazioni rendimento che in modalità di funzionamento puro elettrico devono garantire una velocità raggiungibile non inferiore al 70 chilometri orari, una accelerazione iniziale che permette il passaggio da 0 a 50 chilometri orari in meno di 6 secondi, e una autonomia non inferiore a 25 chilometri; l'autonomia complessiva del veicolo sfruttando sia la modalità elettrica sia quella endotermica non deve essere inferiore a 400 chilometri;

e-*ter*) per veicoli aziendali: I veicoli utilizzati da Imprese e professionisti come beni strumentali per l'esercizio esclusivo dell'attività di impresa e dell'attività professionale con esclusione dei veicoli concessi a uso promiscuo.

43-ter. All'articolo 17-*decies* del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, sono apportate le seguenti modifiche:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: (*Incentivi per l'acquisto di veicoli e per la trasformazione di veicoli endotermici in veicoli a trazione ibrida-elettrica ad alto rendimento*);

2) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

"4-bis. Alle imprese, ai professionisti agli enti privati e alle pubbliche amministrazioni proprietari di veicoli aziendali destinati al trasporto persone o beni con peso totale a terra non superiore a 2 tonnellate a pieno carico, o conduttori di pari veicoli aziendali in locazione finanziaria, già immatricolati ancorché già circolanti o in fase di dismissione e utilizzati esaustivamente per lo svolgimento dell'attività di impresa o professionale, che trasformano i veicoli stessi in veicoli a trazione ibrida-elettrica ad alto rendimento è riconosciuto per ciascun veicolo trasformato un contributo pari al:

a) 60% del costo di trasformazione, nel 2013 e 2014, fino a un tetto massimo di 5 mila euro, se le emissioni complessive di Co2 del veicolo trasformato non superano i 95 g/km;

b) 50% del costo di trasformazione, nel 2015, fino a un massimo di 3 mila 500 euro, se le emissioni complessive di Co2 del veicolo trasformato non superano i 95 g/km;

c) i tetti massimi dei contributi previsti alle precedenti lettere a) e b) sono ridotti di 1000 euro nel caso in cui le emissioni complessive di Co2 del veicolo trasformato sono superiori a 95 g/km ma comunque inferiori a 120 g/km;

d) non spetta alcun contributo nel caso in cui le emissioni complessive di Co2 del veicolo trasformato sono superiori a 120 g/km;

3) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Il contributo è corrisposto dal venditore, o dall'impresa incaricata di eseguire il procedimento tecnico di trasformazione del veicolo, mediante compensazione con il prezzo di acquisto o di trasformazione. L'impresa costruttrice o importatrice di veicoli nuovi rimborsa al venditore l'importo del contributo";

4) al comma 6, le parole «Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo di sono sostituite dalle seguenti: "L'impresa costruttrice o importatrice del veicolo nuovo e l'impresa incaricata di eseguire il procedimento tecnico di trasformazione del veicolo.

43-quater. All'articolo 17-*undecies*, comma 2 del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, sono apportate le seguenti modifiche:

1) le parole "Le risorse del fondo di cui al comma 1" sono così ripartite per l'anno 2013" sono sostituite dalle seguenti parole "Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono così ripartite";

2) alla lettera *a*) le parole "15 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti parole "una quota del trenta per cento delle risorse del fondo", e le parole "le risorse medesime siano assegnate per una quota pari al 70 per cento" sono sostituite dalle seguenti parole "Il 70 per cento di tale quota sia assegnata";

3) dopo la lettera *a*) è inserita la seguente lettera: "*a-bis*) una quota del trenta per cento delle risorse del fondo per provvedere all'erogazione dei contributi statali di cui all'articolo 17-*decies*, comma 4-*bis*, assicurando comunque che almeno il 50 per cento di tale quota sia assegnata alla trasformazione di veicoli delle amministrazioni pubbliche;

4) alla lettera *b*) le parole "35 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "il quaranta per cento delle risorse del fondo".

43-*quinquies*. Il Ministro dello sviluppo economico con proprio decreto di natura non regolamentare da emanarsi entro due mesi dalla data di approvazione della presente legge stabilisce le modalità applicative delle norme di cui al precedenti commi.

43-*sexies*. L'irrigazione degli incentivi di cui all'articolo 17-*decies* del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83 avviene, secondo le percentuali stabilite, nei limiti delle risorse complessive del "fondo per l'erogazione degli incentivi" di cui all'articolo 17-*undecies* del medesimo decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83 che ancora residuano alla data di approvazione della presente legge, e comunque in misura non superiore alle risorse inizialmente previste pari a 50 milioni di euro per il 2013 e 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015».

2.397

D'ALÌ

Respinto

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-*bis*. La dotazione già prevista nel fondo di cui al comma 1 dell'articolo articolo 4-*bis* della legge 2 agosto 2011, n. 130, al fine di ottemperare alle finalità ivi previste, è iscritta nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti e accantonata per l'anno 2013 in apposito capitolo di spesa.

2. Dall'attuazione del precedente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

2.398

Marco FILIPPI

Dichiarato inammissibile*Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:*

«43-bis. Nelle more della stipula dei nuovi contratti di servizio pubblico tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Trenitalia S.p.A., le somme pari a 128 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, previste nel bilancio dello Stato, attribuiti a RFI in relazione agli obblighi di servizio pubblico nel settore dei trasporti merci per ferrovia, sono trasferiti al fondo di cui all'articolo 43».

2.399

AGOSTINI, LATORRE

Dichiarato inammissibile*Dopo il comma 43, inserire i seguenti:*

«43-bis. All'articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: "a piccole e medie imprese" sono aggiunte le seguenti: "nonché alle grandi imprese limitatamente ai soli finanziamenti erogati con la partecipazione di Cassa depositi e prestiti, secondo quanto previsto e nei limiti di cui all'articolo 8, comma 5, lettera b) del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge n. 106 del 12 luglio 2011".

43-ter. Gli interventi di cui all'articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono effettuati nell'ambito della disponibilità di cui all'articolo 39, comma 1, dello stesso decreto».

2.400

VALLARDI, Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Dichiarato inammissibile*Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:*

«43-bis. Dopo l'articolo 110 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, inserire il seguente:

"Art. 110-bis. - 1. Sono considerati appartenenti alla categoria di veicoli con caratteristiche atipiche le macchine agricole d'epoca nonché di interesse storico e collezionistico.

2. Rientrano nella categoria di cui al comma precedente le macchine agricole costruite entro l'anno 1990 ed iscritte nell'apposito registro isti-

tuito presso l'Ufficio meccanizzazione agricola di cui al comma 3, attestante la rispettiva data di costruzione nonché le caratteristiche tecniche.

3. Presso l'Ufficio meccanizzazione agricola è istituito il registro Macchine agricole d'epoca (Maep).

4. Le macchine agricole d'epoca di cui al presente articolo sono esenti dalle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 110"».

Conseguentemente, ai fini del funzionamento e armonizzazione delle disposizioni del presente articolo, il Ministro dei trasporti è delegato, entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge, ad apportare le necessarie modifiche al regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada 16 dicembre 1992, n. 495.

2.401

VALLARDI, MONTANI, Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Respinto

Dopo il comma 43, inserire il seguente:

«43-bis. Il termine di cui all'articolo 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, come prorogato dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2013.».

2.402

VICARI, BONFRISCO

Respinto

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. Tenuto conto del carattere di pubblica utilità del servizio ed al fine di assicurarne la massima diffusione, le aziende di trasporto di cui al comma 1 e le amministrazioni interessate, anche in deroga alle normative di settore consentono l'utilizzo della bigliettazione elettronica attraverso strumenti di pagamento in mobilità, anche attraverso l'addebito diretto su credito telefonico e nel rispetto del limite di spesa per ciascun biglietto acquistato, previsto dalle vigenti disposizioni, tramite qualsiasi dispositivo di telecomunicazione. Il titolo digitale del biglietto è consegnato sul dispositivo di comunicazione».

2.403

NEGRI, PERDUCA

Respinto*Dopo il comma 43, inserire i seguenti:*

«43-bis. All'articolo 1818 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole: "su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze" sono sostituite dalle seguenti: "tenuto conto del limite previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 2012" e all'articolo 5, comma 3, della legge 1° aprile 1981, n. 121, le parole: "dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro" sono sostituite dalle seguenti: "con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, tenuto conto del limite previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 2012"».

2.404

AGOSTINI, Marco FILIPPI, BIANCO, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, SANNA, VITALI

Respinto*Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:*

«43-bis. Al comma 3 dell'articolo 30 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le lettere a) e b) sono abrogate».

2.405

MONGIELLO, PIGNEDOLI, ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI, PERTOLDI, RANDAZZO

Dichiarato inammissibile*Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:*

«43-bis. Alla Parte II, paragrafo 1, sezione 4, dell'Allegato X alla Parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunte le seguenti lettere:

"h) residui organici costituiti da escrementi avicoli e cunicoli e materiale di lettiera a base vegetale;

i) frazione solida di materiale organico derivante da procedimenti di digestione anaerobica di biomasse agricole di origine vegetale e animale."».

2.406

MONGIELLO, PIGNEDOLI, ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI, PERTOLDI, RANDAZZO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. Al punto 5 della tabella A del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "oli vegetali non modificati chimicamente" sono aggiunte le seguenti: "impiegati a fini energetici o come carburanti";

b) è aggiunto infine il seguente periodo: "l'agevolazione relativa all'olio vegetale non modificato chimicamente è sempre concessa quando tale prodotto è impiegato come carburante a fini di autoconsumo da imprese agricole singole o associate, fermo restando il requisito della sostenibilità"».

2.407

MONGIELLO, PIGNEDOLI, ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI, PERTOLDI, RANDAZZO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. Alla Parte I dell'Allegato IV alla Parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera m) sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "nonché i silos per i cereali";

b) dopo la lettera v) è aggiunta la seguente:

"v-bis) impianti di essiccazione di cereali, materiali vegetali e semi di potenza installata non superiore a 900.000 chilocalorie.";

c) dopo la lettera kk) è aggiunta la seguente lettera:

"ll) cantine che trasformano fino a 600 tonnellate l'anno di uva".

62-ter. Alla Parte II dell'Allegato IV alla Parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera v), è aggiunta la seguente:

"v-bis) impianti di essiccazione di cereali materiali vegetali e semi non ricompresi nella parte I del presente allegato.";

b) dopo la lettera oo) è aggiunta la seguente lettera:

"pp) cantine che trasformano fino a 1000 tonnellate l'anno di uva"».

2.408

MONGIELLO, PIGNEDOLI, ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI, PERTOLDI, RANDAZZO

Respinto

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. Considerata l'urgente necessità di assicurare la regolare prosecuzione della attività di raccolta e trattamento dei grassi vegetali ed animali esausti ed al fine di garantire l'operatività del Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti (CONOE) di cui all'articolo 233, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e di consentire la crescita e lo sviluppo del settore e delle attività imprenditoriali connesse alla gestione di tali rifiuti, la misura del contributo di cui all'articolo 233, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è così determinata, in relazione alle diverse tipologie di prodotti e tenuto conto della suscettibilità degli stessi a divenire esausti:

- a) oli di oliva vergini e olio di oliva, in confezioni di capacità superiore a cinque litri: euro 0,0062/Kg;
- b) olio vegetale, diverso da quello di cui al punto a), in confezioni di capacità superiore ad un litro: euro 0,0060/Kg;
- c) grassi animali e vegetali in confezioni di capacità superiore a 500 grammi: 0,0003/Kg;
- d) oli extravergini di oliva (nei soli casi indicati all'articolo 1, comma 3): euro 0,0062/Kg.

43-ter. Fatto salvo quanto previsto dal comma 43-quater, il contributo ambientale è dovuto in occasione della prima immissione nel mercato nazionale del prodotto, sfuso o confezionato ed è versato al Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti (CONOE) di cui all'articolo 233, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, con cadenza trimestrale, a far data, per il primo versamento, dalla fine del primo trimestre successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto. Del contributo è data evidenza riportando, nelle fatture di vendita, la dicitura "contributo ambientale oli e grassi animali e vegetali per uso alimentare assolto", anche nelle fasi successive della commercializzazione. Il Consorzio disciplina le procedure per la riscossione del contributo, i rimborsi e i conguagli e le eventuali fattispecie di esenzione.

43-quater. Sono esclusi dall'applicazione del contributo gli oli extra vergini di oliva, fatta salva l'applicazione dello stesso quando sia dimostrato che il loro impiego o la loro gestione determinano la produzione di rifiuti oggetto dell'attività del Consorzio. Restano, in ogni caso, esclusi dall'applicazione del contributo:

- a) gli oli di oliva vergini e l'olio di oliva in confezioni di capacità uguale o inferiore a 5 litri;
- b) gli oli vegetali diversi da quelli di cui alla lettera a), in confezioni di capacità uguale o inferiore ad un litro;

c) i grassi animali e vegetali in confezioni di capacità uguale o inferiore a 500 grammi;

d) gli oli ed i grassi animali e vegetali a denominazione di origine ed ad indicazione geografica protette, nonché i prodotti alimentari con questi conservati;

e) gli oli ed i grassi animali e vegetali, nonché i prodotti alimentari con questi conservati, oggetto di vendita diretta effettuata dalle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice.

43-*quinquies*. La congruità del contributo e dei costi di riscossione è verificata con cadenza annuale dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministro dello sviluppo economico, sulla base della documentazione tecnica trasmessa dal Consorzio, che provvede ai sensi dell'articolo 233, comma 11, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni. L'entità del contributo resta invariata fino all'adozione del decreto di modifica».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2013: - 1.000;

2014: - 1.000;

2015: - 1.000.

2.409

MONGIELLO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-*bis*. Rientrano tra le attività connesse, di cui all'articolo 2135 del codice civile, le attività di fornitura di beni e servizi svolte da aziende faunistico-venatorie ed effettuate mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda, normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata. Le Regioni e le Province autonome, su richiesta degli interessati e sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, possono autorizzare, regolamentandola, l'istituzione di aziende faunistico-venatorie, con le caratteristiche indicate all'articolo 16, comma 1, lettera a) della legge 11 febbraio 1992, n. 157, anche aventi scopo di lucro».

2.410

FERRANTE, DELLA SETA

Respinto

Dopo il comma 43 aggiungere i seguenti:

«43-bis. Al decreto-legge del 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 17-bis, comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) per veicoli, i veicoli di cui all'articolo 47, comma 1, lettere e), f), g) e n), del codice della strada. di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, appartenenti alle categorie L1, L2, L3, L4, L5, M1, M2 e M3 e N1 di cui al comma 2 del medesimo articolo 47, nonché quelli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c), d), j) e g), del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, e i veicoli appartenenti alle categorie L6 e e L7 e di cui all'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002";

b) l'articolo 17-terdecies è sostituito dal seguente:

"Art. 17-terdecies. - (Norme per il sostegno e lo sviluppo della riqualificazione elettrica dei veicoli circolanti) - 1. Per le modifiche delle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli in circolazione delle categorie internazionali L, M1, M2, M3 ed N1, consistenti nella trasformazione degli stessi in veicoli a trazione elettrica o ibrida, in attuazione del par. 2d e 2e dell'articolo 17-bis, si applica l'articolo 75, comma 3-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. Al fine di meglio attuare una politica di anti-inquinamento attraverso la riqualificazione dei veicoli circolanti con anzianità superiore ai 7 anni della categoria M3 ad uso urbano o sub-urbano sono conseguentemente annullati i vincoli di anzianità dettati dalla circolare Ministeriale n. 68 del 77 del 8 novembre 1977".

43-ter. All'articolo 75 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

"3-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce con propri decreti, da emanare entro e non oltre il 10 febbraio 2013, norme specifiche per l'approvazione nazionale dei sistemi, componenti ed entità tecniche, nonché le idonee procedure per la loro installazione quali elementi di sostituzione o di integrazione di parti dei veicoli, su tipi di auto vetture e motocicli nuovi o in circolazione. I veicoli sui quali vengono installati i sistemi, componenti ed entità tecniche, per i quali siano stati emanati i suddetti decreti contenenti le norme specifiche per l'approvazione nazionale degli stessi, sono esentati dalla necessità di ottenere l'eventuale nulla osta della casa costruttrice del veicolo di cui all'articolo

236, secondo comma, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495"».

2.411

DELLA SETA, FERRANTE

Respinto

Dopo il comma 43, aggiungere i seguenti:

«43-bis. Per finalità di contenimento della spesa pubblica, di risparmio di risorse energetiche, nonché di razionalizzazione e ammodernamento delle fonti di illuminazione in ambienti pubblici, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di ammodernamento degli impianti o dispositivi di illuminazione, in modo da convergere, progressivamente e con sostituzioni tecnologiche, verso obiettivi di maggiore efficienza energetica dei diversi dispositivi di illuminazione.

43-ter. Le iniziative di riqualificazione energetica degli impianti e dei sistemi d'illuminazione con l'implementazione di tecnologie innovative ad alta efficienza energetica sono individuate dall'Agenzia nazionale per l'efficienza energetica di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, di seguito denominata. Agenzia, che entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge individua altresì le modalità di supporto tecnico-scientifico e di consulenza agli enti locali per la realizzazione di tali iniziative mediante ricorso a Società di Servizi Energetici (ESCO) e l'attivazione di accordi contrattuali denominati "finanziamento tramite terzi", allo scopo di recuperare l'investimento effettuato e di remunerare il capitale investito in proporzione e in base al risparmio derivante dal progetto, senza oneri per gli enti locali e per il bilancio dello Stato.

43-quater. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Agenzia definisce i requisiti essenziali di sistemi intelligenti di controllo, diagnostica e monitoraggio da installare nei nuovi impianti in funzione delle diverse ore del giorno, delle stagioni, delle condizioni climatiche e del grado di funzionalità degli impianti nonché i requisiti essenziali dei sistemi informatici utili per conseguire i più elevati livelli di efficienza illuminotecnica, energetica ed economica. L'Agenzia provvede inoltre a individuare i criteri per la diagnosi energetica prima e dopo l'intervento, al fine di verificarne e valutarne i risultati ottenuti in termini di efficienza energetica e riduzione dei consumi. Gli oneri relativi ai sistemi di controllo e di diagnosi energetica sono compresi nel costo dell'investimento e finanziati con le medesime modalità.

43-*quinquies*. Al fine di adottare misure di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale le risorse rivenienti dal beneficio netto derivante dalla differenza, per ogni comune, tra la vecchia e la nuova bolletta energetica e la quota di rimborso alla ESCO sono destinate all'installazione, nel medesimo comune, di sistemi di illuminazione nei quartieri a rischio e nelle periferie disagiate».

2.412

FERRANTE, DELLA SETA

Respinto

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-*bis*. Per finalità di contenimento della spesa pubblica, di risparmio di risorse energetiche, nonché di razionalizzazione e ammodernamento delle fonti di illuminazione in ambienti pubblici, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti standard tecnici di tali fonti di illuminazione e misure di moderazione del loro utilizzo fra i quali, in particolare, l'individuazione delle modalità di ammodernamento degli impianti o dispositivi di illuminazione, in modo da convergere, progressivamente e con sostituzioni tecnologiche, verso obiettivi di maggiore efficienza energetica dei diversi dispositivi di illuminazione».

2.413

FERRANTE, DELLA SETA

Respinto

Dopo il comma 43, inserire il seguente:

«43-*bis*. Al fine di consentire il raggiungimento dell'obiettivo strategico di una progressiva decarbonizzazione del sistema elettrico nazionale attraverso un incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas adegua i propri provvedimenti in materia di accesso al sistema elettrico degli impianti alimentati a fonti rinnovabili, sulla base dei seguenti indirizzi:

a) sono adottate tutte le misure di semplificazione e adeguamento dei meccanismi di accesso al mercato elettrico necessarie a favorire una maggiore penetrazione della produzione da fonti rinnovabili, ivi incluse la previsione di maggiori sessioni di mercato, una maggior flessibilità nella correzione dei programmi di immissione e le previsioni di aggrega-

zione di punti di immissione e prelievo per il miglioramento delle previsioni dei citati programmi di immissione;

b) gli eventuali oneri di sbilanciamento, applicati alle produzioni da fonti rinnovabili, tengono conto delle migliori tecniche disponibili adottabili dalle diverse tecnologie per fornire previsioni di immissione, e non sono applicati nel caso di adozione di tali tecniche;

c) eventuali modifiche dei provvedimenti adottati in materia di accesso alla rete elettrica degli impianti a fonti rinnovabili, ivi incluso il trattamento degli sbilanciamenti, che comportino variazione del trattamento economico, sono differenziate fra nuovi impianti e impianti in esercizio. Per tali ultimi le eventuali nuove disposizioni sono adottate in via differita secondo principi di gradualità, progressività e previa analisi di impatto sulla sostenibilità di aggravii economici per investimenti già realizzati;

d) non sono previsti corrispettivi o oneri per l'erogazione del preventivo di connessione di impianti alimentati da fonti rinnovabili realizzati presso utenze preesistenti in bassa tensione che non prevedano lavori di adeguamento delle linee elettriche e che dichiarino di non accedere ad alcuna forma di incentivazione tariffaria con esclusione dello scambio sul posto e del ritiro dedicato. Per tali impianti, inoltre, i corrispettivi amministrativi e gli oneri per l'accesso al sistema elettrico, ivi inclusi quelli per la connessione e per il ritiro dell'energia prodotta, non possono comunque superare l'1,5% del costo indicativo di realizzazione di tali impianti, comunicato e aggiornato dalla medesima Autorità, sentito il GSE;

e) sono semplificati i modelli di richiesta di connessione proposti dai gestori di rete, con particolare riguardo agli impianti di cui alla lettera d). In particolare, l'Autorità tiene conto che i gestori di rete, in quanto erogatori di pubblici servizi, devono adeguarsi a quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 e successive modificazioni, con particolare riguardo alle disposizioni dell'articolo 43, comma 1».

2.414

DELLA SETA, FERRANTE

Respinto

Dopo il comma 43, inserire il seguente:

«43-bis. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas è approvato, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un modello unico semplificato da utilizzare per l'autorizzazione, la connessione e l'esercizio degli impianti fotovoltaici realizzati sugli edifici per cui è prevista la comunicazione di cui all'articolo 6, comma 11, del decreto legislativo n. 28 del 2011. Il modello di cui al presente comma è redatto con lo scopo di minimizzare gli oneri amministrativi, tenendo conto di quanto stabilito dal de-

creto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, e successive modifiche, in materia di rapporto con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi, ivi inclusi i gestori di rete e il GSE. Il suddetto modello contiene, in particolare, tutte le informazioni necessarie:

a) per la realizzazione delle opere in edilizia libera con le modalità e alle condizioni richiamate dal citato articolo 6, comma 11, del decreto legislativo n. 28 del 2011;

b) affinché il gestore di rete proceda alla connessione alla rete nel rispetto delle disposizioni in materia dettate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas;

c) per l'eventuale richiesta di servizi erogati dal GSE quali scambio sul posto o ritiro dedicato.

3. Ogni atto, richiesta, domanda comunque denominati adottati dai Comuni, dai gestori di rete o dal GSE è conseguentemente sostituito dal predetto modello».

2.415

MONGIELLO, PIGNEDOLI, ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI, PERTOLDI, RANDAZZO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla Parte I dell'Allegato IV alla Parte quinta, la lettera z) è sostituita dalla seguente:

"z) Allevamenti effettuati in ambienti confinati in cui il numero di capi effettivamente presenti è compreso nell'intervallo indicato, per le diverse categorie di animali, nella seguente tabella Per allevamento effettuato in ambiente confinato si intende l'allevamento il cui ciclo produttivo prevede il sistematico utilizzo di una struttura coperta per la stabulazione degli animali";

Categoria animale e tipologia di allevamento	N. capi
Vacche specializzate per la produzione di latte (peso vivo medio: 600 kg/capo)	Meno di 400
Rimonta vacche da latte (peso vivo medio: 300 kg/capo)	Meno di 600
Altre vacche (nutrici e duplice attitudine)	Meno di 600
Bovini all'ingrasso (peso vivo medio: 400 kg/capo)	Meno di 600
Vitelli a carne bianca (peso vivo medio: 130 kg/capo)	Meno di 2.500
Suini: scrofe con suinetti destinati allo svezzamento	Meno di 750
Suini: accrescimento/ingrasso	Meno di 2.000
Ovicaprini (peso vivo medio: 50 kg/capo)	Meno di 4.000
Ovaiole e capi riproduttori (peso vivo medio: 2 kg/capo)	Meno di 40.000
Pollastre (peso vivo medio: 0,7 kg/capo)	Meno di 40.000
Polli da carne (peso vivo medio: 1 kg/capo)	Meno di 40.000
Altro pollame	Meno di 40.000
Tacchini: maschi (peso vivo medio: 9 kg/capo)	Meno di 40.000
Tacchini: femmine (peso vivo medio: 4,5 kg/capo)	Meno di 40.000
Faraone (peso vivo medio: 0,8 kg/capo)	Meno di 40.000
Cunicoli: fattrici (peso vivo medio: 3,5 kg/capo)	Meno di 80.000
Cunicoli: capi all'ingrasso (peso vivo medio: 1,7 kg/capo)	Meno di 80.000
Equini (peso vivo medio: 550 kg/capo)	Meno di 500
Struzzi	Meno di 1.500

B) alla Parte II dell'Allegato IV alla Parte quinta, la tabella di cui alla lettera nn) è soppressa».

2.416

ARMATO, Anna Maria SERAFINI, ANDRIA, CARLONI

Respinto

Dopo il comma 43, aggiungere i seguenti:

«43-bis. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli stabilimenti termali di proprietà pubblica sono dismessi a titolo oneroso e gli introiti vengono obbligatoriamente utilizzati per il riequilibrio dei bilanci degli enti proprietari.

43-quater. Ai fini delle operazioni di dismissione di cui al comma precedente, sono considerati gli stabilimenti termali di proprietà delle amministrazioni centrali dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni o di altri enti pubblici, posseduti direttamente o attraverso società controllate anche se gestiti, mediante affidamento in sub concessione o altra

forma giuridica, da soggetti diversi dall'amministrazione proprietaria o titolare della concessione mineraria.

43-quinquies. Le cessioni sono effettuate esclusivamente con la finalità di consentire il rilancio degli stabilimenti termali interessati ed in favore di soggetti privati che presentino comprovate specifiche competenze e capacità tecniche ed economiche.

43-sexies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo del 28 agosto 1997, n. 281, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di valutazione degli stabilimenti termali e le modalità per la dismissione degli stessi. Con lo stesso provvedimento vengono definite le procedure di competenza dei soggetti proprietari e, in caso di inerzia dei medesimi soggetti, i poteri sostitutivi del Ministero dell'economia e delle finanze per provvedere coattivamente alle operazioni di cessione entro i termini stabiliti dalla presente legge, anche attraverso commissari *ad acta* scelti tra funzionari dello stesso ministero.

43-septies. Per la estinzione di eventuali posizioni debitorie sussistenti alla data del 31 dicembre 2012, la Cassa depositi e prestiti SpA stipula con gli istituti di credito interessati apposite convenzioni per la erogazione della provvista finanziaria necessaria a far fronte ai finanziamenti richiesti da amministrazioni, società controllate e soggetti gestori degli stessi stabilimenti. I finanziamenti concessi dagli istituti di credito sono erogati a condizioni di mercato ed hanno durata trentennale.

43-octies. Qualora la cessione non sia stata conclusa entro il termine di cui al comma 95, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede, nelle more del perfezionamento dell'operazione di dismissione, a garantire il regolare funzionamento degli stabilimenti termali interessati mediante amministrazione e gestione sostitutiva, avvalendosi dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA. Le modalità sono stabilite con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro i 30 giorni successivi al termine di cui al comma 95».

2.417

VITA

Respinto

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito con modificazioni in legge 16 luglio 2012, n. 103, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

"4-bis. Alle cooperative di giornalisti di cui al comma 4, lettera a), del presente articolo possono partecipare anche enti privati, nonché per-

sone fisiche, in qualità di soci sovventori. Tali soci sono esclusi dal diritti patrimoniali nel periodo di accesso ai contributi e nei successivi dieci anni"».

2.418

VITA, BUTTI, RUSCONI, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, MERCATALI, MONGIELLO, PROCACCI, SOLIANI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2012, alle imprese editrici che abbiano diritto ai contributi previsti dagli articoli 2 e 3 del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, è corrisposto, in presenza dei requisiti di legge, un contributo pari al 100 per cento dell'importo calcolato secondo i parametri stabiliti dalla legislazione vigente. Tale importo non può comunque essere superiore a quello percepito per i contributi attinenti all'anno 2010.

43-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 43-bis, valutato nel limite massimo di 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede con l'applicazione dei commi 43-quater e 43-quinquies.

43-quater. L'onere per il rimborso alla società Poste Italiane Spa dei ratei dovuti ai sensi del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, pari a 50,8 milioni di euro per gli anni 2013, 2014 e 2015, rientra negli oneri del contratto di servizio universale e le relative risorse del fondo editoria sono destinate alle politiche di sostegno della legge 7 agosto 1990, n. 250.

43-quinquies. All'articolo 74, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, il sesto periodo è sostituito dal seguente: "La disposizione di cui al primo periodo della presente lettera c) si applica anche se i giornali quotidiani, i periodici ed i libri sono ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi: in tal caso l'imposta si applica con l'aliquota dei beni diverso"».

2.419

FLUTTERO

Respinto

Al comma 43 aggiungere infine le seguenti parole:

«All'articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, è aggiunto il seguente comma: "11-bis. I Comuni costituenti. le Città Metropolitane devono

provvedere, entro il 31 dicembre 2013, alla riorganizzazione o all'accorpamento delle proprie società strumentali, operanti in regime *in house providing*, che svolgono attività di produzione di servizi a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica, di cui resta titolare l'ente di riferimento, strettamente necessari per il perseguimento delle sue finalità istituzionali e intesi come prestazioni erogate direttamente in favore dell'ente medesimo. I bilanci delle società riorganizzate o accorpate, di cui al presente comma sono iscritti nei bilanci consolidati dei rispettivi Comuni"».

2.420 (v. testo corretto)

ZANETTA, MERCATALI, PEGORER, RUSCONI, SANTINI

Dopo il comma 43, aggiungere i seguenti:

«43-bis. A decorrere dall'anno 2012, è istituito il Fondo nazionale integrativo per i comuni montani, con una dotazione pari a 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012 da destinare al finanziamento dei progetti di cui al comma 43-*quater*.

43-*ter*. All'individuazione dei progetti di cui al comma 43-*quater*, si provvede, entro il 30 marzo di ciascun anno, con decreto del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Lo schema del decreto è trasmesso alle Camere per l'acquisizione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, da esprimere entro trenta giorni dalla trasmissione. Qualora il Governo non intenda attenersi alle condizioni contenute nei pareri, lo schema è nuovamente trasmesso alle Camere, corredato di una relazione, per l'acquisizione di un nuovo parere delle medesime Commissioni, da esprimere entro i successivi quindici giorni. Decorso il termine di cui al precedente periodo, il decreto può essere comunque adottato.

43-*quater*. Il decreto di cui al comma 43-*ter* provvede, nei limiti delle disponibilità finanziarie del Fondo di cui al comma 43-*bis*, al finanziamento in favore dei comuni montani, di progetti di sviluppo socio-economico, anche a carattere pluriennale, rientranti tra le seguenti tipologie:

- a) potenziamento e valorizzazione dei servizi pubblici e della presenza delle pubbliche amministrazioni;
- b) potenziamento e valorizzazione del sistema scolastico;
- c) valorizzazione delle risorse energetiche e idriche;
- d) incentivi per l'utilizzo dei territori incolti di montagna e per l'accesso dei giovani alle attività agricole, nonché per l'agricoltura di montagna;

e) sviluppo del sistema agriturismo, del turismo montano e degli sport di montagna;

f) valorizzazione della filiera forestale e valorizzazione delle biomasse a fini energetici;

g) interventi per la salvaguardia dei prati destinati a pascolo e recupero dei terrazzamenti montani;

h) incentivi finalizzati alle attività ed ai progetti delle seguenti istituzioni:

1. Club alpino italiano (CAI);
2. Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS);
3. Collegio nazionale delle guide alpine italiane;
4. Collegio nazionale dei maestri di sci;

43-*quinquies*. Hanno priorità nell'assegnazione dei finanziamenti di cui al comma 3 i progetti presentati dai comuni montani ove si registrano carenze dei servizi di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo comma e i progetti presentati dalle unioni di comuni montani che complessivamente superano i 5.000 abitanti.

43-*sexies*. All'onere derivante dal comma 1, pari a 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

43-*septies*. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

2.420 (testo corretto) (v. testo 2)

ZANETTA, MERCATALI, PEGORER, RUSCONI, SANTINI

Dopo il comma 43, aggiungere i seguenti:

«43-*bis*. A decorrere dall'anno 2013, è istituito il Fondo nazionale integrativo per i comuni montani, con una dotazione pari a 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012 da destinare al finanziamento dei progetti di cui al comma 43-*quater*.

43-*ter*. All'individuazione dei progetti di cui al comma 43-*quater*, si provvede, entro il 30 marzo di ciascun anno, con decreto del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Lo schema del decreto è trasmesso alle Camere per l'acquisizione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, da esprimere

entro trenta giorni dalla trasmissione. Qualora il Governo non intenda attenersi alle condizioni contenute nei pareri, lo schema è nuovamente trasmesso alle Camere, corredato di una relazione, per l'acquisizione di un nuovo parere delle medesime Commissioni, da esprimere entro i successivi quindici giorni. Decorso il termine di cui al precedente periodo, il decreto può essere comunque adottato.

43-quater. Il decreto di cui al comma *43-ter* provvede, nei limiti delle disponibilità finanziarie del Fondo di cui al comma *43-bis*, al finanziamento in favore dei comuni montani, di progetti di sviluppo socio-economico, anche a carattere pluriennale, rientranti tra le seguenti tipologie:

- a)* potenziamento e valorizzazione dei servizi pubblici e della presenza delle pubbliche amministrazioni;
- b)* potenziamento e valorizzazione del sistema scolastico;
- c)* valorizzazione delle risorse energetiche e idriche;
- d)* incentivi per l'utilizzo dei territori incolti di montagna e per l'accesso dei giovani alle attività agricole, nonché per l'agricoltura di montagna;
- e)* sviluppo del sistema agriturismo, del turismo montano e degli sport di montagna;
- f)* valorizzazione della filiera forestale e valorizzazione delle biomasse a fini energetici;
- g)* interventi per la salvaguardia dei prati destinati a pascolo e recupero dei terrazzamenti montani;
- h)* incentivi finalizzati alle attività ed ai progetti delle seguenti istituzioni:
 1. Club alpino italiano (CAI);
 2. Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS);
 3. Collegio nazionale delle guide alpine italiane;
 4. Collegio nazionale dei maestri di sci;

43-quinquies. Hanno priorità nell'assegnazione dei finanziamenti di cui al comma 3 i progetti presentati dai comuni montani ove si registrano carenze dei servizi di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del medesimo comma e i progetti presentati dalle unioni di comuni montani che complessivamente superano i 5.000 abitanti.

43-sexies. All'onere derivante dal comma 1, pari a 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

43-septies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

2.420 (testo 2)

ZANETTA, MERCATALI, PEGORER, RUSCONI, SANTINI, VACCARI, MONTANI

Ritirato

Dopo il comma 43, aggiungere i seguenti:

"43-bis. A decorrere dall'anno 2013, è istituito il Fondo nazionale integrativo per i comuni montani, classificati interamente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con una dotazione pari a 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012 da destinare al finanziamento dei progetti di cui al comma 43-quater.

43-ter. All'individuazione dei progetti di cui al comma 43-quater, si provvede, entro il 30 marzo di ciascun anno, con decreto del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Lo schema del decreto è trasmesso alle Camere per l'acquisizione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, da esprimere entro trenta giorni dalla trasmissione. Qualora il Governo non intenda attenersi alle condizioni contenute nei pareri, lo schema è nuovamente trasmesso alle Camere, corredato di una relazione, per l'acquisizione di un nuovo parere delle medesime Commissioni, da esprimere entro i successivi quindici giorni. Decorso il termine di cui al precedente periodo, il decreto può essere comunque adottato.

43-quater. Il decreto di cui al comma 43-ter provvede, nei limiti delle disponibilità finanziarie del Fondo di cui al comma 43-bis, al finanziamento in favore dei comuni montani, di progetti di sviluppo socio-economico, anche a carattere pluriennale, che devono avere carattere straordinario e non possono riferirsi alle attività svolte in via ordinaria dagli enti interessati, rientranti tra le seguenti tipologie:

potenziamento e valorizzazione dei servizi pubblici e della presenza delle pubbliche amministrazioni;

potenziamento e valorizzazione del sistema scolastico;

valorizzazione delle risorse energetiche e idriche;

incentivi per l'utilizzo dei territori incolti di montagna e per l'accesso dei giovani alle attività agricole, nonché per l'agricoltura di montagna;

sviluppo del sistema agrituristico, del turismo montano e degli sport di montagna;

valorizzazione della filiera forestale e valorizzazione delle biomasse a fini energetici;

interventi per la salvaguardia dei prati destinati a pascolo e recupero dei terrazzamenti montani;

- servizi socio-sanitari e servizi di assistenza sociale;
- servizi di raccolta differenziata e di smaltimento rifiuti;
- diffusione dell'informatizzazione ed implementazione dei servizi di *e-government*;
- servizi di telecomunicazioni;
- progettazione e realizzazione di interventi per la valorizzazione e salvaguardia dell'ambiente e la promozione dell'uso delle energie alternative;
- promozione del turismo, del settore primario, delle attività artigianali tradizionali e del commercio dei prodotti di prima necessità;
- sportello unico per le imprese e servizi di orientamento all'accesso ai fondi comunitari, nazionali, regionali, provinciali o comunali a sostegno delle iniziative imprenditoriali;
- incentivi finalizzati alle attività ed ai progetti delle seguenti istituzioni:
 - Club alpino italiano (CAI);
 - Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS);
 - Collegio nazionale delle guide alpine italiane;
 - Collegio nazionale dei maestri di sci;

43-quinquies. All'onere derivante dal comma 1, pari a 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

43-sexies. Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi infrastrutturali da parte dei comuni e dei bacini imbriferi montani, i sovraccarichi idroelettrici, previsti ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, sono estesi con decorrenza dal 1° gennaio 2013, a tutti gli impianti di produzione di energia idroelettrica superiori a 220 kw di potenza nominale media, le cui opere di presa ricadano in tutto o in parte nei territori dei comuni compresi in un bacino imbrifero montano già delimitato.

43-septies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

2.421

ZANETTA

Respinto

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. All'articolo 10 del decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, il comma 3 è soppresso».

2.422

ZANETTA

Ritirato

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. Al fine di intervenire per la ricostruzione di Villa Taranto a seguito degli eventi atmosferici eccezionali avvenuti nel mese di agosto 2012, sono destinati 5 milioni di euro all'Ente Giardini Botanici Villa Taranto per l'anno 2012».

Conseguentemente, ridurre di pari importo lo stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla allegata tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze.

2.423

ZANETTA

Respinto

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. I proventi derivanti dall'applicazione e gestione del sovracane, previsti dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, da parte dei Consorzi di Bacino Imbrifero Montano che sono destinati al finanziamento dei Comuni non vengono conteggiati ai fini dell'applicazione del patto di stabilità».

Conseguentemente, ridurre di 10 milioni di euro in via permanente l'importo della allegata tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze.

2.424

BUBBICO, MERCATALI

Ritirato

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. All'articolo 1, comma 4 alla lettera c), del decreto 5 luglio 2012, recante: "Incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici" sostituire le parole: "entro il 31 dicembre 2012" con le seguenti: "entro il 31 dicembre 2013"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2013: - 12.000;

2014: - 0;

2015: - 0.

2.425

ZANETTA

Ritirato

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi infrastrutturali da parte dei comuni e dei bacini imbriferi montani, i sovraccarichi idroelettrici, previsti ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, sono estesi con decorrenza dal 1° gennaio 2013, a tutti gli impianti di produzione di energia idroelettrica superiori a 220 kw di potenza nominale media, le cui opere di presa ricadano in tutto o in parte nei territori dei comuni compresi in un bacino imbrifero montano già delimitato».

2.426

ZANETTA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. All'articolo 13, comma 14-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: "entro il 30 novembre" ,sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2013"».

2.427

ZANETTA

Respinto

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. Al fine di armonizzare alla legislazione europea la normativa nazionale in materia di mobilità sostenibile e di qualità dell'aria, all'allegato 1 del decreto interministeriale emanato dal Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con i Ministri dell'ambiente e della sanità del 5 febbraio 1996, al punto 3), dopo il capoverso 3.3), inserire il seguente: "3.4. Per i veicoli alimentati a gasolio-CNG o gasolio-GPL, omologati ai sensi della circolare 220/M3/C2 del 14 febbraio 2000 del Ministero dei Trasporti e della navigazione, le verifiche debbono essere effettuate con la miscela dei due carburanti al fine di verificare una riduzione pari almeno al 30 per cento delle emissioni di articolato"».

2.428

ZANETTA

Respinto

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. All'articolo 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: "In ogni caso l'adesione alla gestione unica del servizio idrico integrato è facoltativa per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti inclusi nel territorio dei comuni montani, a condizione che gestiscano l'intero servizio idrico integrato, e previo consenso dell'amministrazione individuata ai sensi del quarto periodo"».

2.429

ZANETTA

Respinto

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. Il termine di cui all'articolo 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2013"».

2.430

ZANETTA

Respinto

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. All'articolo 37, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, comma 4, lettera a), capoverso 1), dopo le parole: "dalla pianificazione idrica", aggiungere le seguenti: "Nel medesimo bando di gara sono infine precisati, l'entità degli oneri di urbanizzazione primari e secondari da corrispondere ai comuni su cui insistono gli impianti di derivazione e produzione oggetto della concessione";

b) al comma 4, lettera a), capoverso 1), le parole: "da venti anni fino ad un massimo di trenta anni, rapportato all'entità degli investimenti ritenuti necessari,", sono sostituite dalle seguenti: "trentennale";

c) al comma 6, dopo le parole: "costo storico rivalutato,", aggiungere le seguenti: "relativamente agli investimenti successivi all'entrata in vigore del decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79, e successive modificazioni,";

d) al comma 7, sostituire l'ultimo periodo, con il seguente: "Con lo stesso decreto sono fissate le modalità tramite le quali le regioni e le province autonome destinano una percentuale di valore non inferiore al 20 per cento del canone di concessione pattuito alla riduzione dei costi dell'energia elettrica a beneficio dei clienti finali, con riferimento ai punti di fornitura localizzati nel territorio del comune o dell'unione dei comuni ove insiste l'impianto oggetto di concessione"».

2.431

ZANETTA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. Le somme erogate ai sensi dell'articolo 4, comma 1 del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito con modificazioni dalla legge 24 dicembre 2003 n. 368 e le relative spese di parte corrente e in conto capitale non sono conteggiate per l'anno 2012 ai fini di quanto previsto dall'articolo 1, comma 88 della legge 13 dicembre 2010 n. 220. All'onere derivante dall'attuazione della presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento, previsto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito «Fondo speciale» di parte corrente (tabella A), in corrispondenza dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze,

allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

2.432

SALTAMARTINI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 43, inserire il seguente:

«43-bis. Per i due anni successivi all'entrata in vigore della presente disposizione, nel rispetto dell'organico complessivo degli avvocati e procuratori dello Stato, i posti disponibili sono utilizzati, in deroga alla procedura di cui all'articolo 5 della legge 21 aprile 1979, n. 103, per l'attribuzione della qualifica di Avvocato dello Stato ai Procuratori dello Stato che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, abbiano maturato 8 anni di anzianità nella qualifica, previo giudizio di promuovibilità e secondo l'ordine di merito. L'eventuale conferimento di un maggior numero di posti nel ruolo degli avvocati dello Stato determina la indisponibilità fino al riassorbimento, di un corrispondente numero di posti di procuratore dello Stato».

2.0.1000/1000

IL GOVERNO

Accolto

Al comma 1:

alinea: dopo le parole "evidenziato da", inserire le seguenti: "almeno due delle seguenti condizioni";

lettera a): dopo le parole: "rispetto all'anno 2011" sopprimere le parole da: "ovvero" fino alla fine del periodo;

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: "legge n. 213 del", inserire la seguente: "2012";

Al comma 4, lettera a): sostituire le parole "della condizione di cui al comma 1, lettera a), di almeno una delle condizioni di cui al comma 1, lettere b) e c)", con le seguenti: "di almeno due delle condizioni di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d)";

Al comma 12, secondo periodo, dopo le parole: "e dei relativi interessi," inserire le seguenti: "nonché delle spese strettamente necessarie alla gestione dei finanziamenti,".

2.0.1000/1

PICHETTO FRATIN

Ritirato

All'emendamento 2.0.1000, al comma 1 la lettera d) è soppressa.

2.0.1000/2BARBOLINI, BASTICO, BERTUZZI, GHEDINI, MERCATALI, NEROZZI, PIGNEDOLI,
SANGALLI, SOLIANI, VITALI, ZAVOLI**Respinto**

All'emendamento 2.0.1000, comma 1, sopprimere la lettera d).

2.0.1000/3BARBOLINI, BASTICO, BERTUZZI, GHEDINI, MERCATALI, NEROZZI, PIGNEDOLI,
SANGALLI, SOLIANI, VITALI, ZAVOLI**Ritirato**

All'emendamento 2.0.1000, comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «e regolarizzare nell'anno 2013, senza applicazione di sanzioni, il versamento omesso, anche in parte, rispetto alle scadenze intervenute successivamente al sisma e fino al 30 giugno 2013».

2.0.1000/4

PICHETTO FRATIN

Respinto

All'emendamento 2.0.1000, dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

«12-bis. La disposizione di cui all'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 non si applica alle fattispecie previste dall'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122».

Conseguentemente, ridurre in misura corrispondente l'importo della allegata tabella A, rubrica «Ministero dell'economia e delle finanze».

2.0.1000/5

VALLARDI, Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Respinto

All'emendamento 2.0.1000, dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

«12-bis. Per l'anno 2013 sono stanziati 300 milioni di euro a favore dei comuni colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi da dicembre 2009 in Liguria, Toscana e Veneto».

Conseguentemente:

- c) All'articolo 2, sopprimere il comma 12.
- d) Alla rubrica dell'emendamento aggiungere in fine le seguenti parole: «, e da eventi alluvionali».

2.0.1000/6

MONTANI, BOLDI, Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Respinto

All'emendamento 2.0.1000, dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

«12-bis. Per l'anno 2013 sono stanziati 10 milioni di euro a favore dei comuni colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi nel marzo e nel novembre 2011 in Piemonte».

Conseguentemente:

- a) All'articolo 2 sopprimere il comma 13.
- b) Alla rubrica dell'emendamento aggiungere in fine le seguenti parole: «, e da altre calamità naturali».

2.0.1000/7

ADERENTI, VACCARI, Massimo GARAVAGLIA

Accolto

All'emendamento 2.0.1000, dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

«12-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare sono adottate linee guida dirette ad assistere gli enti territoriali colpiti dal sisma di maggio 2012 ai fini dell'accesso al credito nell'ambito delle risorse disponibili presso la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa (CEB)».

2.0.1000/8

MONTANI, Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Respinto

All'emendamento 2.0.1000, dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

«12-bis. Per l'anno 2013 sono stanziati 5 milioni di euro per la ricostruzione di Villa Taranto a seguito degli eventi atmosferici eccezionali avvenuti nel mese di agosto 2012».

Conseguentemente, ridurre di pari importo lo stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla allegata TAB A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze.

2.0.1000/9

BERTUZZI, BASTICO, BARBOLINI

Respinto

All'emendamento 2.0.1000, dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:

«12-bis. Al fine di garantire il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e la migliore attuazione di quanto disposto dal decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, all'articolo 11, comma 6-bis, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, è aggiunto in fine il seguente periodo: »Per i comuni di Ferrara e Mantova trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 7 a 7-quater con le medesime modalità disposte per gli altri comuni inseriti nell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012».

2.0.1000/10

BERTUZZI, BASTICO, GHEDINI, BARBOLINI

Ritirato

All'emendamento 2.0.1000, dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:

«12-bis. Il comma 13-quater dell'articolo 11, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, è abrogato».

2.0.1000/11 (v. testo 2)

GHEDINI, BALBONI, BARBOLINI, BASTICO, BERSELLI, BERTUZZI, BETTAMIO, GERMONTANI, GIOVANARDI, MERCATALI, NEROZZI, PALMIZIO, PIGNEDOLI, SANGALLI, SOLIANI, TORRI, VITALI, ZAVOLI

All'emendamento 2.0.1000, dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:

«12-bis. All'articolo 11, comma 6, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, come modificato dalla relativa legge di conversione, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "La quota di contributi previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore concorre, sommata alla quota derivante dall'eventuale recupero di ritenute IRPEF di cui al precedente comma 5, alla definizione dell'importo complessivamente trattenuto nei limiti di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180. Per i lavoratori interessati, il relativo sostituto d'imposta inoltra al Ministro dell'economia e delle finanze l'istanza per l'accesso alla previdenza di cui al periodo precedente. Il Ministro dell'economia e delle finanze, anche avvalendosi della collaborazione dei commissari delegati di cui al comma 1, provvede a verificare la congruità delle risorse di cui al comma 7».

2.0.1000/11 (testo 2)

GHEDINI, BALBONI, BARBOLINI, BASTICO, BERSELLI, BERTUZZI, BETTAMIO, GERMONTANI, GIOVANARDI, MERCATALI, NEROZZI, PALMIZIO, PIGNEDOLI, SANGALLI, SOLIANI, TORRI, VITALI, ZAVOLI

Accolto

Aggiungere il seguente comma:

«12-bis. La disposizione di cui all'articolo 11, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, si interpreta nel senso che le ritenute ivi previste includono altresì i contributi previdenziali e assistenziali, nonché i premi per l'assicurazione obbligatoria, sia per la quota a carico dell'impresa sia per quella a carico del lavoratore».

2.0.1000/12

BARBOLINI, BASTICO, BERTUZZI, GHEDINI, MERCATALI, NEROZZI, PIGNEDOLI, SANGALLI, SOLIANI, VITALI, ZAVOLI

Ritirato

All'emendamento 2.0.1000, dopo il comma 2 dell'articolo 2-bis, aggiungere il seguente:

«2-bis. Ai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, nonché ai soggetti di cui all'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre

2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, i quali optino per la dilazione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, si applica la riduzione delle sanzioni civili [mo alla misura degli interessi legali. Agli oneri di cui al presente comma si provvede nei limiti di cui al predetto articolo 11, comma 7, del decreto-legge n. 174 del 2012. Il Ministro dell'economia e delle finanze, anche avvalendosi della collaborazione dei Commissari delegati di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 74 del 2012, provvede a verificare la congruità delle risorse di cui al medesimo comma 7».

2.0.1000/13

PICHELTO FRATIN

Respinto

All'emendamento 2.0.1000, dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

«12-bis. All'articolo 8, compia 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, dopo le parole: «strumenti di tipo perequativo», è aggiunto il seguente periodo: «Ai fini della definizione del livello e della durata delle predette agevolazioni, l'Autorità di regolazione provvede sentiti il parere dei Presidenti delle Regioni interessate e d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri. Decorso inutilmente il termine di trenta giorni dalla richiesta di parere, l'Autorità provvede anche in assenza del predetto parere».

Conseguentemente, ridurre in misura corrispondente l'importo della allegata tabella A, rubrica «Ministero dell'economia e delle finanze».

2.0.1000/14

ALBERTI CASELLATI

Respinto

All'emendamento 2.0.1000, dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

«12-bis. Alla Tabella A allegata al decreto legislativo 7 settembre 2012, n.155, le parole: «Venezia – Bassano del Grappa – T – Bassano del Grappa» e «Venezia Bassano del Grappa – P.R. – Bassano del Grappa» sono soppresse.

12-ter. In applicazione del comma 1, sono ripristinati gli uffici del tribunale di Bassano del Grappa e della procura della Repubblica presso il medesimo tribunale.

12-quater. Il Ministro della giustizia è autorizzato ad apportare alla Tabella A annessa all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come da ultimo sostituita dall'allegato I del de-

creto legislativo 7 settembre 2012, n.155 le variazioni conseguenti all'applicazione della presente legge».

2.0.1000/15

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Respinto

All'emendamento 2.0.1000, dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

«12-bis. È istituito presso il Ministero dell'Ambiente un Fondo per l'attuazione di interventi urgenti nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico, di cui all'articolo 17 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n.195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010. Al Fondo per l'anno 2013 sono conferite risorse per un importo iniziale di 300 milioni di euro».

Conseguentemente:

All'articolo 2 sopprimere il comma 12.

2.0.1000/16

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Respinto

All'emendamento 2.0.1000, dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

«12-bis. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio. La dotazione finanziaria del fondo è stabilita in 250 milioni di euro per l'anno 2013. A valere sulle risorse del fondo sono concessi contributi statali per interventi realizzati dagli enti destinatari nei rispettivi territori per il risanamento e il recupero dell'ambiente e lo sviluppo economico dei territori stessi. Alla ripartizione delle risorse e all'individuazione degli enti beneficiari si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in coerenza con apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Ulteriori risorse fino alla concorrenza di 50 milioni di euro sono destinate alla medesima finalità a valere sulle risorse rivenienti dalle revoche di cui all'articolo 32, commi 2, 3 e 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111».

Conseguentemente:

e) All'articolo 2, sopprimere il comma 12.

2.0.1000/17 (v. testo 2)

MORANDO

All'emendamento 2.0.1000, dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:

«12-bis. Al fine di garantire il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e la migliore attuazione di quanto disposto dal decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 6-bis, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, si interpretano nel senso che, per i titolari di reddito d'impresa, i titolari di lavoro autonomo, nonché per gli esercenti attività agricole che hanno sede operativa ovvero domicilio fiscale nei Comuni di Ferrara e Mantova, le agevolazioni di cui al medesimo articolo 11, commi da 7 a 7-quater, si applicano esclusivamente se dotati dei requisiti per accedere, limitatamente ai danni subiti in relazione alle attività dagli stessi rispettivamente svolte, ai contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, ovvero all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».

2.0.1000/17 (testo 2) (v. testo 3)

MORANDO, BERTUZZI

All'emendamento 2.0.1000, dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:

«12-bis. Al fine di garantire il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e la migliore attuazione di quanto disposto dal decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 6-bis, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, si interpretano nel senso che per i titolari di reddito d'impresa, i titolari di lavoro autonomo, nonché per gli esercenti attività agricole che hanno sede operativa ovvero domicilio fiscale nei Comuni di Ferrara e Mantova, le agevolazioni di cui al medesimo articolo 11, commi da 7 a 7-quater, si applicano esclusivamente se i medesimi soggetti sono dotati

dei requisiti per accedere, limitatamente ai danni subiti in relazione alle attività dagli stessi rispettivamente svolte, ai contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, ovvero all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

12-ter. Per i titolari di reddito di lavoro dipendente, le agevolazioni di cui all'articolo 11, commi da 7 a 7-quater, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, si applicano esclusivamente se i medesimi soggetti sono proprietari di una unità immobiliare adibita ad abitazione principale danneggiata e/o distrutta dagli eventi sismici e classificata nelle categorie B, C, D, E ed F della classificazione AeDES;».

2.0.1000/17 (testo 3)

MORANDO, BERTUZZI

Accolto

All'emendamento 2.0.1000, dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:
"12-bis. Al fine di garantire il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e la migliore attuazione di quanto disposto dal decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 6-bis, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, si interpretano nel senso che per i titolari di reddito d'impresa per i contribuenti IRPEF e per i titolari di lavoro autonomo, nonché per gli esercenti attività agricole che hanno sede operativa ovvero domicilio fiscale nei Comuni di Ferrara e Mantova, le agevolazioni di cui al medesimo articolo 11, commi da 7 a 7-quater, si applicano esclusivamente se i medesimi soggetti sono dotati dei requisiti per accedere, limitatamente ai danni subiti in relazione alle attività dagli stessi rispettivamente svolte, ai contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, ovvero all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

12-ter. Per i titolari di reddito di lavoro dipendente, le agevolazioni di cui all'articolo 11, commi da 7 a 7-quater, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, si applicano esclusivamente se i medesimi soggetti sono proprietari di una unità immobiliare adibita ad abitazione principale danneg-

giata e/o distrutta dagli eventi sismici e classificata nelle categorie B, C, D, E ed F della classificazione AeDES».

2.0.1000

I RELATORI

Accolto

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni in favore dei soggetti danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012 nelle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto)

1. Le seguenti disposizioni si applicano ai titolari di reddito di impresa industriale e commerciale, agli esercenti attività agricole di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, nonché ai titolari di reddito di lavoro autonomo, che hanno sede operativa ovvero domicilio fiscale, nonché il proprio mercato di riferimento nei comuni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 6 giugno 2012, n. 130, diversi in ogni caso da quelli che hanno i requisiti per accedere ai contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, ovvero all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che possano dimostrare di aver subito un danno economico diretto, causalmente conseguente agli eventi sismici del maggio 2012, evidenziato da:

a) una diminuzione del volume d'affari nel periodo giugno-novembre 2012, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2011, che sia superiore di almeno il 20 per cento rispetto alla variazione rilevata dall'ISTAT dell'indice sul fatturato del settore produttivo di appartenenza ovvero delle vendite ovvero della produzione lorda vendibile registrata nello stesso periodo dell'anno 2012, rispetto all'anno 2011 ovvero una contrazione superiore del 20 per cento, registrata nel periodo giugno-novembre 2012, rispetto allo stesso periodo dell'anno 2011, dei costi variabili, quali quelli delle materie prime, delle provvigioni, dei semilavorati, dei prodotti destinati alla vendita; nonché da almeno una delle seguenti ulteriori condizioni:

b) utilizzo di strumenti di sostegno al reddito per fronteggiare il calo di attività conseguente al sisma (CIGO-CIGS e deroghe) ovvero riduzione di personale conseguente al sisma rispetto alla dotazione di personale occupato al 30 aprile 2012;

c) riduzione, superiore di almeno il 20 per cento rispetto a quella media nazionale resa disponibile dal Ministero dello sviluppo economico

dell'anno 2011, dei consumi per utenze nel periodo giugno-novembre 2012, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2011, come desunti dalle bollette rilasciate, nei periodi di riferimento, dalle aziende fornitrici;

d) contrazione superiore del 20 per cento, registrata nel periodo giugno-novembre 2012, rispetto allo stesso periodo dell'anno 2011, dei costi variabili, quali quelli delle materie prime, delle provvigioni, dei semilavorati, dei prodotti destinati alla vendita.

2. A fronte del danno economico diretto subito di cui al comma 1, per il pagamento, senza applicazione delle sanzioni, dei tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti fino al 30 giugno 2013, i soggetti di cui al comma 1 possono accedere al finanziamento di cui al comma 3, entro le date stabilite ai sensi del comma 9.

3. Per i pagamenti dovuti ai sensi del comma 2 i soggetti di cui al comma 1 possono chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, un finanziamento, assistito dalla garanzia dello Stato, nei termini stabiliti dall'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. A tale fine, i predetti soggetti finanziatori possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti previa integrazione della convenzione di cui al predetto articolo 11, comma 7, del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213 del 2012, tra la Cassa depositi e prestiti e l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, nei limiti dell'importo di cui al predetto articolo 11, comma 7, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono concesse le garanzie dello Stato di cui al presente comma e sono definiti i criteri e le modalità di operatività delle stesse. Le garanzie dello Stato di cui al presente comma sono elencate nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

4. Per accedere al finanziamento i soggetti di cui al comma 1 presentano:

a) ai Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, nella loro qualità di Commissari delegati, anche ai fini dei successivi controlli di rito in collaborazione con l'Agenzia delle entrate o con la Guardia di Finanza, nonché ai soggetti finanziatori una autodichiarazione, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, che attesta la ricorrenza della condizione di cui al comma 1, lettera *a)*, di almeno una delle condizioni di cui al comma 1, lettere *b)* e *c)*, nonché la circostanza che il danno economico diretto subito in occasione degli eventi sismici è stato

tale da determinare la crisi di liquidità che ha impedito il tempestivo versamento dei tributi, contributi e premi di cui al comma 2;

b) ai soli soggetti finanziatori:

1) copia del modello di cui al comma 7, presentato telematicamente all'Agenzia delle entrate;

2) i modelli di pagamento per gli importi di cui al comma 2.

5. I soggetti finanziatori comunicano all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che omettono i pagamenti previsti nel piano di ammortamento, nonché i relativi importi, per la loro successiva iscrizione, con gli interessi di mora, a ruolo di riscossione.

6. Gli interessi relativi ai finanziamenti erogati, nonché le spese strettamente necessarie alla loro gestione, sono corrisposti ai soggetti finanziatori mediante un credito di imposta di importo pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo relativo agli interessi e alle spese dovuti. Il credito di imposta è utilizzabile ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione del limite di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero può essere ceduto secondo quanto previsto dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. La quota capitale è restituita dai soggetti di cui al comma 1 secondo il piano di ammortamento definito nel contratto di finanziamento.

7. Con provvedimento del Direttore della Agenzia delle entrate è approvato il modello indicato al comma 4, lettera b), numero 1), idoneo ad esporre distintamente i diversi importi dei versamenti da effettuare, nonché sono stabiliti i tempi e le modalità della relativa presentazione. Con analogo provvedimento possono essere disciplinati modalità e tempi di trasmissione all'Agenzia delle entrate, da parte dei soggetti finanziatori, dei dati relativi ai finanziamenti erogati e al loro utilizzo, nonché quelli di attuazione del comma 5.

8. Ai fini del monitoraggio dei limiti di spesa, l'Agenzia delle entrate comunica al Ministero dell'economia e delle finanze i dati risultanti dal modello di cui al comma 7, i dati delle compensazioni effettuate dai soggetti finanziatori per la fruizione del credito d'imposta e i dati trasmessi dai soggetti finanziatori.

9. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 8 è subordinata alla previa verifica della loro compatibilità da parte dei competenti Organi dell'Unione europea. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da pubblicare nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana è data notizia della positiva verifica e sono stabilite le date dell'anno 2013 entro le quali i soggetti di cui al comma 1 possono chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito il finanziamento di cui al comma 3 e sono effettuati i pagamenti di cui al comma 2.

10. Al primo periodo del comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché le spese strettamente necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti".

11. All'articolo 10, comma 14, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole "il Ministero dell'economia e delle finanze" sono sostituite dalle seguenti "i Commissario delegati di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, ai sensi del comma 4 dello stesso articolo 1 del citato decreto-legge n. 74 del 2012";

b) dopo le parole: "Ai relativi oneri, nel limite di euro 2 milioni per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014," sono aggiunte le seguenti: "da trasferirsi ai Commissari delegati per il pagamento di quanto dovuto in relazione alla predetta convenzione".

12. Nel comma 4 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "In tutti i casi di risoluzione del contratto di finanziamento, il soggetto finanziatore chiede al beneficiario la restituzione del capitale, degli interessi, e di ogni altro onere dovuto. In mancanza di tempestivo pagamento spontaneo, lo stesso soggetto finanziatore comunica al Presidente della Regione, per la successiva iscrizione a ruolo, i dati identificativi del debitore e l'ammontare dovuto, fermo restando il recupero da parte del soggetto finanziatore delle somme erogate e dei relativi interessi, non rimborsati spontaneamente dal beneficiario, mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le somme riscosse a mezzo ruolo sono riversate in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo per la ricostruzione"».

2.0.1/25

Massimo GARAVAGLIA

Respinto

All'emendamento 2.0.1, al comma 2, dopo la parola: «2013» aggiungere le seguenti: «secondo parametri che tengano conto del rapporto dipendenti popolazione per classe demografica inferiore del 20 per cento rispetto la media nazionale stabilita con decreto 9 dicembre 2008 del Ministero dell'interno».

2.0.1/26

Massimo GARAVAGLIA

Respinto

All'emendamento 2.0.1, al comma 3, dopo la parola: «2013» aggiungere le seguenti: «secondo parametri che tengano conto del rapporto dipendenti popolazione per classe demografica inferiore del 20 per cento ri-

spetto la media nazionale stabilita con decreto 9 dicembre 2008 del Ministero dell'interno».

2.0.1/27

NEROZZI

Respinto

All'emendamento 2.0.1, sostituire il comma 4 dell'articolo 2-bis con il seguente:

«4. Il termine del 31 dicembre 2012 previsto dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, è prorogato al 31 dicembre 2015. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti in materia di assunzioni a tempo indeterminato e di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica e ferme restando le disposizioni vigenti in materia di reclutamento speciale e di mobilità, utilizzano, per il triennio 2013-2015, le graduatorie ancora vigenti dei concorsi pubblici per il reclutamento di personale a tempo indeterminato, ricorrendo a tali graduatorie quando si tratta di procedere all'assunzione di figure professionali corrispondenti o analoghe a quelle previste nei bandi dei concorsi ai quali si riferiscono le graduatorie medesime. Le amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, gli enti pubblici non economici statali e le Agenzie, comprese quelle di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che non dispongono di proprie graduatorie utili, si avvalgono della facoltà di cui all'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. A tal proposito, il Dipartimento della funzione pubblica, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, redige un elenco delle graduatorie ancora vigenti e lo rende pubblico nel proprio sito istituzionale. Le amministrazioni pubbliche di cui al terzo periodo del presente comma attingono alle predette graduatorie anche in caso di reclutamento a tempo determinato ai sensi dell'articolo 36 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, fermo restando che il reclutamento avviene a scorrimento decrescente delle medesime graduatorie e non pregiudica l'eventuale assunzione a tempo indeterminato ai sensi del secondo periodo del presente comma. Sono fatte salve, in ogni caso, le disposizioni di cui all'articolo 8, commi 24 e 24-bis, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 2012, n. 44. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità applicative del presente comma, in modo da assicurare la sostenibilità finanziaria e orga-

nizzativa dell'utilizzo delle graduatorie. Fino al 31 dicembre 2015, le amministrazioni pubbliche di cui al secondo periodo del presente comma non possono procedere all'indizione di nuovi concorsi relativamente alle qualifiche e alle mansioni di concorsi già indetti e per i quali non si è proceduto all'effettiva assunzione dei vincitori e degli idonei. Per l'anno 2016, lo scorrimento degli idonei presenti nelle graduatorie ancora vigenti avviene in misura non inferiore al 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili per assunzioni ed è contestualmente autorizzata l'indizione di nuovi bandi di concorso, nel rispetto dei vincoli finanziari esistenti. Le regioni e gli enti locali trasmettono al Dipartimento della funzione pubblica i dati relativi alle graduatorie ancora vigenti dei concorsi indetti dalle rispettive amministrazioni e adottano, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure necessarie per dare attuazione ai principi di cui al presente comma, nel rispetto dei vincoli finanziari in materia di assunzioni, ferma restando la possibilità di attingere, previa stipula di apposite convenzioni tra le amministrazioni interessate, alle graduatorie dei concorsi di altre amministrazioni pubbliche ai sensi del terzo periodo. Entro il 31 dicembre 2014, il Governo trasmette alle Camere una relazione, predisposta dal Dipartimento della funzione pubblica, contenente il monitoraggio delle assunzioni effettuate sulla base delle disposizioni del presente comma dei vincitori e degli idonei dei concorsi, anche ai fini della valutazione di eventuali ulteriori provvedimenti».

2.0.1/28

Massimo GARAVAGLIA

Respinto

All'emendamento 2.0.1, al comma 4, sostituire lo parola: «giugno» con la seguente: «marzo».

2.0.1/1

MILANA

Ritirato

All'emendamento 2.0.1, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Per assicurare l'operatività degli sportelli unici per l'immigrazione delle Prefetture – Uffici territoriali del Governo e degli Uffici immigrazione delle Questure, il termine di cui al comma 1 dell'articolo 15 del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, come prorogato dal comma 2 dell'articolo 5 del decreto legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, è ulteriormente prorogato sino al 30 giugno 2013, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni,

dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 10.311.907 per l'anno 2013, si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 33, comma 8, della legge 12 novembre 2011, n. 183, nella quota parte destinata al Ministero dell'interno».

2.0.1/29

PALMIZIO

Respinto

All'emendamento 2.0.1, dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Al comma 9 dell'articolo 16 del D. L. n. 95/2012 recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario» convertito con modificazioni, dalla legge n.135/2012 è aggiunto il seguente periodo: «Le graduatorie in scadenza durante il predetto periodo sono prorogate sino al31 dicembre 2015».

2.0.1/30

PALMIZIO

Respinto

All'emendamento 2.0.1, dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Il termine previsto dall'articolo 19 comma 6-*quater* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 aggiunto dal comma 1 dell'articolo 1, decreto legislativo 1° agosto 2011, n. 141 e poi così sostituito dal comma 13 dell'articolo 4-*ter*, D.L 2 marzo 2012, n. 16, nel testo integrato dalla legge di conversione 26 aprile 2012, n. 44 del 31 dicembre 2012, è sostituito con il termine del 31/12/2013».

2.0.1/31

VIESPOLI

Respinto

All'emendamento 2.0.1, dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. La scadenza dei termini di cui all'articolo 12, comma 7, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge del 7 agosto 2012, n. 134 è prorogata al 31 dicembre 2014 nella medesima Regione o rilocalizzandoli nei soli Comuni Capoluogo di Provincia nell'ambito del Territorio Nazionale».

2.0.1/2

DI STEFANO

Respinto

All'emendamento 2.0.1, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Il termine "31 dicembre 2012", di cui al comma 3-bis, dell'articolo 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 26 febbraio 2011, n. 10, è differito al 31 dicembre 2013».

2.0.1/3

PICHETTO FRATIN

Respinto

All'emendamento 2.0.1, dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Al comma 2, dell'articolo 21 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 sostituire la parola: "2013" con la seguente: "2014"».

2.0.1/4

BONFRISCO

Respinto

All'emendamento 2.0.1, dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29-12-2011 n. 216 convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n.14 le parole: "è prorogata fino al 31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "è prorogata fino al 31 dicembre 2013"».

2.0.1/5

BONFRISCO

Respinto

All'emendamento 2.0.1, dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 14, comma 1, prima alinea, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 201 sostituire le parole: "dal 1° gennaio 2013" con le seguenti: "dal 1° gennaio 2014"».

2.0.1/6

BONFRISCO

Respinto

All'emendamento 2.0.1, dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 12 luglio 2011, n.107 convertito con modificazioni dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, al secondo periodo le parole: "Fino al 31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 30 giugno 2014"».

2.0.1/7

BONFRISCO

Respinto

All'emendamento 2.0.1, dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Il termine di cui all'articolo 1, comma 3, lettera d), del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2012, n. 119, è prorogato al 31 dicembre 2013».

2.0.1/8

LEDDI

Respinto

All'emendamento 2.0.1, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. È fissata al 31 dicembre 2013 la scadenza dell'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e dei decreti adottati in forza dello stesso».

2.0.1/9

MILANA

Ritirato

All'emendamento 2.0.1, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. È fissata al 31 dicembre 2013 la scadenza dell'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e dei decreti adottati in forza dello stesso».

2.0.1/10

MILANA

Ritirato

All'emendamento 2.0.1, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 325 a 328 e da 330 a 337, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, sono prorogate fino al 31 dicembre 2016. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, fermo restando quanto stabilito dall'art. 24, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183».

2.0.1/11

GERMONTANI

Ritirato

All'emendamento 2.0.1, dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6-bis). Il termine di cui all'articolo 9, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2013.

6-ter). Conseguentemente la disposizione di cui all'articolo 64, comma 1, primo periodo, della legge 23 luglio 2009, n. 99 è prorogata al 31 dicembre 2013».

2.0.1/12

PICHETTO FRATIN

Respinto

All'emendamento 2.0.1, dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis). Al comma 8 dell'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 sostituire la parola: "2014" ove ricorra con la seguente: "2015"».

2.0.1/13

MILANA

Ritirato

All'emendamento 2.0.1, dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis). Al comma 8 dell'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 sostituire la parola: "2014" ove ricorra con la seguente: "2015"».

2.0.1/14

PICHETTO FRATIN

Respinto

All'emendamento 2.0.1, dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis). Per le società che gestiscono servizi di interesse generale su tutto il territorio nazionale, il termine di cui al comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 è prorogato all'anno 2014».

2.0.1/15

MILANA

Ritirato

All'emendamento 2.0.1, dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis). Per le società che gestiscono servizi di interesse generale su tutto il territorio nazionale, il termine di cui al comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 è prorogato all'anno 2014».

2.0.1/16

MERCATALI

Ritirato

All'emendamento 2.0.1, dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis). All'articolo 23, comma 12-novies del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: "1° gennaio 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013"».

2.0.1/17

MERCATALI

Respinto

All'emendamento 2.0.1, dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis). È prorogato al 31 dicembre 2013 il termine previsto dall'articolo 23, comma 12-novies, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135».

2.0.1/18

MILANA

Ritirato

All'emendamento 2.0.1, dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis). Il termine del 31 dicembre 2012 previsto dall'articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 216, convertito con modificazioni, dalla legge n. 14 del 24 febbraio 2012, è prorogato al 31 dicembre 2013».

2.0.1/19

MILANA

Ritirato

All'emendamento 2.0.1, dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Al comma 2, dell'articolo 21 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 sostituire la parola: "2013" con la seguente: "2014"».

2.0.1/20

MILANA

Ritirato

All'emendamento 2.0.1, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Le concessioni sul demanio marittimo, lacuale e portuale, anche ad uso diverso da quello turistico-ricreativo, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e in scadenza entro il 31 dicembre 2013, sono prorogate fino a tale data, fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25».

2.0.1/21

MILANA

Ritirato

All'emendamento 2.0.1, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Al fine di allineare la durata delle cariche e di garantire la funzionalità organizzativa e amministrativa degli Enti parco nazionali di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, le scadenze dei mandati del Presidente o del consiglio direttiva ricadenti nel 2013, qualora non risultino tra loro coincidenti, sono prorogate di un anno».

2.0.1/22

MILANA

Ritirato

All'emendamento 2.0.1, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. I giudici di pace il cui mandato scade nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2013 e il 31 dicembre 2013 sono prorogati nella funzione fino al 31 dicembre 2013».

2.0.1/23

FIORONI

Respinto

All'emendamento 2.0.1, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Per le prese di servizio degli idonei di I fascia, nelle procedure di valutazione bandite ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, e successive modificazioni, per l'anno 2013 non si applica il vincolo previsto dall'articolo 4, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49».

2.0.1/24

PICHETTO FRATIN

Respinto

All'emendamento 2.0.1, dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. Le disposizioni dei commi da 16 a 23 dell'articolo 15 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, in materia di riallineamento e rivalutazione volontari di valori contabili dei terreni e dei fabbricati aziendali si intendono prorogati per gli anni successivi al 2007.

6-ter. All'onore derivante dal comma 1, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, nell'anno 2013, di una corrispondente quota delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 "Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio". Conseguentemente con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate e del territorio sono stabiliti i termini e le modalità attuative atte a riprogrammare le restituzioni e i rimborsi delle imposte ad un livello compatibile con le risorse disponibili a legislazione vigente».

2.0.1/32

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Respinto

All'emendamento 2.0.1, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 29, comma 5, secondo capoverso, del decreto legislativo n. 81/2008, come modificato dall'articolo 1, comma 2, della legge n. 101 del 12/7/2012, le parole: "31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2013"».

2.0.1/33

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Respinto

All'emendamento 2.0.1, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Fino al 31 dicembre 2013 le assegnazioni temporanee di personale all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata possono avvenire in deroga al limite temporale stabilito dall'articolo 30, comma 2-sexies del decreto legislativo n. 165 del 2001».

Conseguentemente,

a) all'articolo 1, comma 98, secondo periodo, sostituire le parole: «250 milioni» con le seguenti: «243 milioni».

2.0.1/34

NEROZZI, GHEDINI

Ritirato

All'emendamento 2.0.1, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Nelle more del completamento del processo di riordino conseguente alle disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio

2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa e gestionale, nonché il rispetto dei prescritti adempimenti di natura contabile, economica e finanziaria, il termine di scadenza dei consigli di indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) è prorogato al 31 luglio 2013».

2.0.1/35

CAFORIO

Respinto

All'emendamento 2.0.1, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. La proroga delle concessioni demaniali marittime al 31 dicembre 2015 disposta dall'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito in con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, si intende comunque disposta a favore delle concessioni in essere alla data del 31 dicembre 2009 sul demanio lacuale e portuale, anche ad uso diverso dal turistico ricreativo».

2.0.1/36

ZANETTA, MASCITELLI

Ritirato

All'emendamento 2.0.1, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis All'articolo 13, comma 14-ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: "entro il 30 novembre", sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2013"».

2.0.1/37

ZANETTA

Ritirato

All'emendamento 2.0.1, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Il termine di cui all'articolo 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2013».

2.0.1/38

ZANETTA

Ritirato

All'emendamento 2.0.1, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 29, comma 5, secondo capoverso, del decreto legislativo n. 81/2008, le parole: "30 giugno 2012" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2013"».

2.0.1/39

ZANETTA

Ritirato

All'emendamento 2.0.1, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'art. 7 del D. Lgs 6 settembre 2011, n. 149, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5-bis. In Via straordinaria e fino al 31/12/2015, per gli enti locali coinvolti nell'organizzazione del grande evento EXPO Milano 2015 indicati nel DPCM n. 34678 del 22/10/2008 e per gli enti locali istituiti mediante scorporo ai sensi della 1.146/20, le sanzioni di cui al comma 2, lettera a), non si applicano e le sanzioni di cui al comma 2, lettere b) e c), sono così ridefinite:

1) lettera b) non può impegnare spese correnti in misura superiore all'importo dei corrispondenti impegni registrati nell'ultimo consuntivo;

2) lettera c) non può ricorrere all'indebitamento per gli investimenti, ad eccezione dell'indebitamento legato esclusivamente alle opere essenziali e connesse al grande evento EXPO Milano 2015, ricomprendendovi altresì eventuali garanzie accessorie all'indebitamento principale, i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti, devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione, salvo quanto sopra previsto per gli investimenti indispensabili per la realizzazione del grande evento Expo MILANO 2015"».

2.0.1/40 (v. testo 2)

ZANETTA

All'emendamento 2.0.1, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Al comma 2 dell'articolo 6-ter, del Decreto legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito con modificazioni, nella Legge 7 agosto 2012, n. 131, alla fine del primo capoverso, aggiungere il seguente periodo: "nonché nei confronti della gestione commissariale di cui all'art. 17 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 febbraio 2009 (disposizioni urgenti di protezione civile), che è prorogata fino al collaudo delle opere ivi previste"».

2.0.1/40 (testo 2)

ZANETTA

Ritirato

All'emendamento 2.0.1 dei Relatori, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Al comma 2, dell'articolo 6-ter, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 131, alla fine del primo capoverso, aggiungere il seguente periodo: "nonché nei confronti della gestione commissariale di cui all'art. 17 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 febbraio 2009 (disposizioni urgenti di protezione civile), che è prorogata fino al 31 dicembre 2013"».

2.0.1/41

ZANETTA

Ritirato

All'emendamento 2.0.1, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Le disposizioni dei commi da 16 a 23 dell'articolo 15 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, in materia di riallineamento e rivalutazione volontari di valori contabili dei terreni e dei fabbricati aziendali si intendono applicabili anche per gli anni successivi al 2007"».

2.0.1/42

ZANETTA

Ritirato

All'emendamento 2.0.1, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Le disposizioni dei commi da 16 a 23 dell'articolo 15 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, in materia di riallineamento e rivalutazione volontari di valori contabili dei terreni e dei fabbricati aziendali si intendono prorogati per gli anni successivi al 2007».

2.0.1

I RELATORI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Proroga termini di disposizioni legislative)

1. All'articolo 8, comma 30, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole "entro la data del 31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "entro la data del 30 giugno 2013".

2. Il termine del 31 dicembre 2012 previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 è prorogato al 30 giugno 2013.

3. Il termine del 31 dicembre 2012 previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 è prorogato al 30 giugno 2013 ed allo stesso comma sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: "nell'anno 2009 e nell'anno 2010" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2009, 2010 e 2011";

b) le parole: "commi 9-bis, 13, e 14" sono sostituite dalle seguenti: "9-bis, 13, 13-bis e 14".

4. Il termine del 31 dicembre 2012 previsto dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 è prorogato al 30 giugno 2013.

5. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere disposta l'ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2013 del termine del 30 giugno 2013 di cui ai commi del presente articolo.

6. Le proroghe di termini di cui al comma 5, sono disposte previo parere della Commissione parlamentare per la semplificazione, di cui all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246, e successive modificazioni, e delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario. I pareri parlamentari sono resi entro il termine di dieci giorni dalla trasmissione degli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri che, decorso il termine, possono essere comunque adottati».

2.0.2000/1

CASTIGLIONE

Respinto

All'emendamento 2.0.2000, dopo il comma 25 inserire il seguente:

«25-bis. In relazione alla situazione assolutamente peculiare del servizio farmaceutico nel territorio della Regione siciliana, la medesima Regione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, può adottare, anche in deroga alla normativa nazionale vigente, provvedimenti straordinari di trasferimento di farmacie prima dello svolgimento del concorso di cui all'articolo 11 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, motivati dallo spopolamento dei centri urbani.»

2.0.2000/2

VACCARI, Massimo GARAVAGLIA

Respinto

All'emendamento 2.0.2000, al comma 29 sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «novanta».

2.0.2000/3

VACCARI, Massimo GARAVAGLIA

Respinto

All'emendamento 2.0.2000, al comma 30 sostituire le parole: «entro il termine di trenta giorni» con le parole: «entro il termine di novanta giorni».

2.0.2000/4

VACCARI, Massimo GARAVAGLIA

Respinto

All'emendamento 2.0.2000, al comma 31 dopo la parola: «interessi» aggiungere le seguenti: «ridotti a un sesto» e sostituire le parole: «fino alla data di effettivo recupero» con le seguenti: «fino all'avvio della procedura di recupero».

2.0.2000/5

VACCARI, Massimo GARAVAGLIA

Respinto

Al comma 31, aggiungere in fine il seguente periodo: «Le somme dovute devono, su richiesta del soggetto debitore, essere rattizzate fino a sessanta rate».

2.0.2000/6

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Respinto

All'emendamento 2.0.2000, al comma 34, alla lettera a), sopprimere il punto n. 1.

2.0.2000/7

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Respinto

All'emendamento al 2.0.2000, al comma 34, lettera e), numero 3), sopprimere l'ultimo periodo.

2.0.2000/8 (v. testo 2)

CASTRO, BEVILACQUA

All'emendamento 2.0.2000, sostituire i commi da 35 a 37, con i seguenti;

«35. In considerazione della situazione di grave criticità nella gestione dei rifiuti urbani nel territorio della provincia di Roma di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 luglio 2011 e successive modificazioni, al fine di non determinare soluzioni di continuità nelle azioni in corso per il superamento di tale criticità con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, viene nomi-

nato un commissario che provveda in via sostitutiva degli Enti competenti in via ordinaria.

35-bis. Il commissario, per l'attuazione dei necessari interventi, è autorizzato a procedere con i poteri di cui agli articoli 1, comma 2, 3 e 4 dell'O.P.C.M. 6 settembre 2011, n. 3963, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 213 del 13 settembre 2011, salvo diversa previsione da parte del presente comma e di quelli successivi. Con il medesimo decreto sono determinati i compiti e la durata della nomina, salvo proroga o revoca.

35-ter. Fermo restando quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 2, il Commissario provvede all'espletamento dei seguenti compiti in ambito regionale:

a. autorizzazione alla realizzazione e gestione delle discariche per lo smaltimento dei rifiuti urbani nonché di impianti per il recupero di rifiuto indifferenziato e differenziato, nel rispetto della normativa comunitaria tecnica di settore;

b. adozione di ulteriori misure che si rendano necessarie per assicurare lo smaltimento dei rifiuti urbani, anche fuori regione, in deroga all'articolo 182 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

c. supporto alla Regione Lazio nelle iniziative necessarie al rientro nella gestione ordinaria;

d. adozione, a fronte dell'accertata inerzia dei Soggetti preposti alla gestione, manutenzione, od implementazione degli impianti per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani prodotti nei comuni di Roma capitale, Fiumicino, Ciampino e nello Stato di Città del Vaticano, previa diffida ad adempiere entro termini perentori non inferiori a giorni trenta, dei necessari provvedimenti di natura sostitutiva in danno dei Soggetti inadempienti.

35-quater. In deroga alle disposizioni relative alla valutazione di impatto ambientale (VIA) di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i, nonché alla pertinente legislazione regionale in materia per la valutazione relativa all'apertura delle discariche ed all'esercizio degli impianti, il Commissario delegato, dandone adeguata pubblicità, procede alla convocazione della conferenza dei servizi che è tenuta a rilasciare il proprio parere entro e non oltre sette giorni dalla convocazione. Qualora il parere reso dalla conferenza dei servizi non intervenga nei termini previsti dal presente comma, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, si esprime in ordine al rilascio della VIA entro i sette giorni successivi. Qualora il parere reso dalla conferenza dei servizi sia negativo, il Consiglio dei Ministri si esprime entro i sette giorni successivi.

35-quinquies. Gli oneri derivanti dall'attuazione dei comma 2 e 3 sono posti a carico degli enti inadempienti secondo le modalità da stabilirsi con il decreto di cui al citato comma 2.»

2.0.2000/8 (testo 2)

CASTRO, BEVILACQUA

Accolto

All'emendamento 2.0.2000, sostituire i commi da 35 a 37, con i seguenti;

«35. In considerazione della situazione di grave criticità nella gestione dei rifiuti urbani nel territorio della provincia di Roma di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 2 agosto 2011, e successive modificazioni, al fine di non determinare soluzioni di continuità nelle azioni in corso per il superamento di tale criticità con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, viene nominato un commissario che provveda in via sostitutiva degli Enti competenti in via ordinaria.

35-bis. Il commissario, per l'attuazione dei necessari interventi, è autorizzato a procedere con i poteri di cui agli articoli 1, comma 2, 3 e 4 dell'O.P.C.M. 6 settembre 2011, n. 3963, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 213 del 13 settembre 2011, salvo diversa previsione ai sensi del presente comma e di quelli successivi. Con il medesimo decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui al comma 35, sono determinati i compiti e la durata della nomina, per un periodo di 6 mesi, salvo proroga o revoca.

35-ter. Fermo restando quanto previsto dall'ultimo periodo del comma *35-bis*, il Commissario provvede all'espletamento dei seguenti compiti in ambito regionale:

a) autorizzazione alla realizzazione e gestione delle discariche per lo smaltimento dei rifiuti urbani nonché di impianti per il trattamento di rifiuto urbano indifferenziato e differenziato, nel rispetto della normativa dell'Unione europea tecnica di settore;

b) supporto alla regione Lazio nelle iniziative necessarie al rientro nella gestione ordinaria;

c) adozione, a fronte dell'accertata inerzia dei Soggetti preposti alla gestione, manutenzione, od implementazione degli impianti per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani prodotti nei comuni di Roma capitale, Fiumicino, Ciampino e nello Stato di Città del Vaticano, previa diffida ad adempiere entro termini perentori non inferiori a giorni trenta, dei necessari provvedimenti di natura sostitutiva in danno dei soggetti inadempienti.

35-quater. Gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi *35-bis* e *35-ter* sono posti a carico degli enti e dei soggetti inadempienti secondo le modalità da stabilirsi con il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui al citato comma 35"».

2.0.2000/9

CASENTINO

Respinto

All'emendamento 2.0.2000, al comma 36, dopo le parole: «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,» inserire le seguenti: «sentito il Presidente della Regione Lazio,».

2.0.2000/10

FERRANTE, DELLA SETA

Respinto

all'emendamento 2.0.2000, al comma 36, dopo le parole: «la durata della nomina» inserire le seguenti: «che non può in ogni caso superare i 180 giorni,».

2.0.2000/11

PICCHETTO FRATIN

Respinto

All'emendamento 2.0.2000, dopo il comma 38 è inserito il seguente:

«38-bis. Entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla legge 4 giugno 2010, n. 96, il Governo può adottare con la procedura ivi indicata, disposizioni integrative e correttive del medesimo decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93».

2.0.2000/12 (riformulato nell'em. 2.0.10000)

IL GOVERNO

All'emendamento 2.0.2000, aggiungere, il fine, i seguenti commi:

1. Al fine di dare sollecita e coerente attuazione alla Decisione di esecuzione della Commissione 17 ottobre 2012, con riferimento alle calamità naturali che hanno colpito Marche e Umbria nel 1997, Molise e Puglia nel 2002, Abruzzo nel 2009, la riduzione al 40 per cento del carico tributario e contributivo di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, in legge 22 dicembre 2008, n. 201 e all'articolo 33 comma 28 della legge 12 novembre 2011, n. 183 trova applicazione alle imprese che hanno subito danni diretti in conseguenza di tali calamità e nei limiti degli stessi, tenuto conto anche degli aiuti previsti attraverso altre misure.

2. Per stabilire i danni e dimostrare un nesso di causalità diretto con le predette calamità, i beneficiari devono presentare, entro il 30 gennaio

2013, agli uffici territorialmente competenti di Agenzia delle Entrate, Inps ed Inail, dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 corredata dalla perizia redatta da un professionista autorizzato che attesti:

a) la tipologia dei danni subiti dal beneficiario e la loro quantificazione;

b) gli eventuali aiuti ricevuti dalle altre fonti per il risarcimento degli stessi danni;

c) l'ammontare complessivo della misura di aiuto che si percepirebbe applicando per intero le disposizioni di legge di cui al comma 1 e la congruità fra il danno subito e la misura dell'aiuto.

3. La riduzione del carico tributario e contributivo di cui al primo comma, per essere compatibile con l'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE, non può tradursi in un aiuto il cui ammontare non sia proporzionale all'importo dei danni e che ne comporti una sovracompensazione.

4. L'Agenzia delle Entrate, l'Inps e l'Inail, mediante apposita convenzione, da stipularsi entro il 15 gennaio 2013, definiscono le modalità tecniche per effettuare il monitoraggio ed il controllo dei dati acquisiti ai sensi del secondo comma.

5. Per effetto della Decisione della Commissione 17 ottobre 2012, fatta salva l'applicazione del Regolamento (CE) 1998/2006, la riduzione del carico tributario e contributivo di cui al primo comma è sospesa nei confronti delle imprese che:

a) entro il 30 gennaio 2013 non presentano la dichiarazione di cui al secondo comma o la cui dichiarazione risulta, in tutto o in parte, non veritiera ad un successivo controllo;

b) hanno già pagato l'intero ammontare dei tributi e contributi, e in tal caso l'eventuale domanda di rimborso non può essere accolta;

c) non hanno titolo al beneficio.

6. Le imprese di cui al precedente comma riprendono il pagamento dei tributi e contributi nella misura integrale, fatto salvo il beneficio della rateizzazione.

7. Per impresa si intende, secondo la giurisprudenza comunitaria, qualsiasi ente o soggetto che, esercita un'attività economica consistente nell'offrire beni o servizi su un determinato mercato.

2.0.2000/13

LATRONICO

Respinto

All'emendamento 2.0.2000, aggiuntivo dell'articolo 2-bis, dopo il comma 39, aggiungere i seguenti:

«39-bis. In attuazione delle disposizioni degli articoli 10 e 11 della Decisione della Commissione europea del 6 ottobre 2009, n. 750, e al fine di facilitare la mediazione tra gli esattori di pedaggi con un pedaggio sottoposto situato nel proprio territorio e i fornitori del Servizio europeo di telepedaggio (S.E.T.) che hanno stipulato contratti o sono impegnati in negoziati contrattuali con tali operatori, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un organismo di conciliazione con l'incarico di esaminare se le condizioni contrattuali imposte da un esattore di pedaggi a vari fornitori del S.E.T. sono non discriminatorie e rispecchiano correttamente i costi e i rischi delle parti contrattuali.

39-ter. L'organismo di conciliazione è indipendente, nella sua struttura organizzativa e giuridica, dagli interessi commerciali degli esattori di pedaggi e dei fornitori del S.E.T.

39-quater. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per gli affari europei e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, della giustizia e dell'economia e finanze, sono emanate le disposizioni per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 39-bis e 39-ter, nonché per l'individuazione della procedura di mediazione alla quale le parti possono ricorrere ai sensi della Decisione n. 750 del 2009.

39-quinquies. Alle funzioni e ai compiti derivanti dalle disposizioni del presente articolo, si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

2.0.2000/14

LATRONICO

Respinto

All'emendamento 2.0.2000, all'articolo 2-bis, dopo il comma 39, aggiungere il seguente:

«39-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, è inserito il seguente:

"2-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, presso ciascuna commissione territoriale possono essere istituite, al verificarsi di un eccezionale incremento delle domande di asilo connesso all'andamento dei flussi migratori e per il tempo strettamente necessario da determinare nello stesso decreto, una o più sezioni composte dai membri supplenti delle commissioni medesime. Le sezioni possono essere istituite fino a un nu-

mero massimo complessivo di dieci per l'intero territorio nazionale e operano in base alle disposizioni che regolano l'attività delle commissioni territoriali. All'attuazione di quanto previsto dal presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".».

2.0.2000/15

LATRONICO

Respinto

All'emendamento 2.0.2000, aggiuntivo dell'articolo 2-bis, dopo il comma 39, aggiungere il seguente:

«39-bis. Al decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 20:

1) al comma 1, secondo periodo, le parole: "resta comunque subordinata a" sono sostituite dalle seguenti: "è svolta in coordinamento con";

2) al comma 2 l'alinea è sostituito dal seguente: "Gli investigatori incaricati, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, possono:";

3) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Nei casi in cui l'Autorità giudiziaria avvia un procedimento a seguito di un evento nel quale si ravvisino ipotesi di reato, la stessa Autorità dispone affinché sia permesso agli investigatori incaricati di svolgere i compiti di cui al comma 2";

4) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Ove l'Autorità giudiziaria abbia sequestrato eventuali prove, gli investigatori incaricati possono accedere a tali prove e possono utilizzarle nel rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dal diritto dell'Unione europea e nazionale. A tal fine, e comunque in considerazione dei tempi previsti dall'articolo 22, comma 2, competente al rilascio delle necessarie autorizzazioni è, nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero; dopo la chiusura delle indagini preliminari è competente il giudice che procede. L'esercizio delle attività e dei diritti degli investigatori incaricati non deve pregiudicare l'indagine giudiziaria. Se l'esame o l'analisi di alcuni elementi di prova materiale può modificare, alterare o distruggere tali elementi, è richiesto il preventivo accordo tra l'Autorità giudiziaria competente e gli investigatori incaricati. Accordi possono essere conclusi tra l'Organismo investigativo e l'Autorità giudiziaria al fine di disciplinare, nel rispetto della reciproca indipendenza, gli aspetti riguardanti l'utilizzo e lo scambio di informazioni nonché le attività di cui ai commi 1,2 e 2-bis";

b) all'articolo 21, comma 1, le parole: "previa espressa autorizzazione dell'Autorità" sono sostituite dalle seguenti: " previo accordo con l'Autorità"».

2.0.2000/16

THALER AUSSERHOFER

Accolto

All'emendamento 2.0.2000, dppo il comma 39, aggiungere il seguente:

«39-bis. Al fine di salvaguardare la quota di produzione di energia elettrica da impianti alimentati a bioliquidi e garantire così il rispetto degli obiettivi in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili imposti dall'UE ed evitare relative le sanzioni, all'articolo 25 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

"7-bis. Con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2013 e sulla base di criteri definiti dal Ministero dello sviluppo economico di cui al comma 7-*quater*, i titolari di impianti di generazione energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili entrati in esercizio successivamente al 31 dicembre 2007 ed entro il 31 dicembre 2012, diversi da quelli di cui al comma 7-*ter*, possono optare, di anno in anno, per l'applicazione del coefficiente moltiplicativo di cui al punto 7 della tabella 2 allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, anziché quello di cui al punto 6 della tabella medesima. In caso di esercizio dell'opzione, il coefficiente viene applicato ad un quantitativo massimo di energia incentivabile determinato, come indicato al successivo comma 7-*quater*, al fine di garantire, senza oneri per il bilancio dello Stato, l'assenza di oneri aggiuntivi sulla bolletta elettrica rispetto ai livelli di spesa determinati dall'applicazione, alla producibilità massima attesa dell'impianto, del coefficiente di cui al punto 6 della tabella 2 allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244. All'energia prodotta in eccesso rispetto al predetto quantitativo massimo di energia incentivabile, viene applicato un coefficiente moltiplicativo pari a zero.

7-*ter*. Con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2013 e sulla base di criteri definiti dal Ministero dello sviluppo economico di cui al comma 7-*quater*, i titolari di impianti di generazione energia elettrica alimentati a bioliquidi sostenibili, di potenza installata inferiore a 1 MW, entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012, possono ottenere, di anno in anno, su richiesta del produttore, un incremento del 15 per cento della tariffa, di cui alla tabella 3 allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, con la contestuale determinazione, come indicato al successivo comma 7-*quater*, di un tetto unico fissato, limitatamente all'incentivo corrisposto ad ogni impianto, al fine di garantire, senza oneri per il bilancio dello Stato, l'assenza di oneri aggiuntivi sulla bolletta elettrica rispetto ai livelli di spesa determinati dall'applicazione, alla producibilità massima attesa di ogni impianto, della tariffa di cui alla medesima tabella 3.

7-quater. Il Ministro dello sviluppo economico, con, proprio decreto da emanarsi entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente disposizione, provvede a stabilire i criteri per la determinazione del quantitativo massimo di energia incentivabile di cui al comma *7-bis* e del tetto unico dell'incentivo di cui al comma *7-ter*. Entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente disposizione, il Gestore dei servizi energetici SpA (GSE) emette un apposito regolamento contenente le modalità di presentazione da parte dei produttori, anno per anno, della richiesta per l'esercizio dell'opzione prevista dai precedenti commi *7-bis* e *7-ter*".».

2.0.2000/17

ZANETTA

Respinto

All'emendamento 2.0.2000, dopo il comma39, aggiungere il seguente:

«*39-bis.*L'abilitazione alla professione di guida turistica è valida su tutto il territorio nazionale. Ai fini dell'esercizio stabile in Italia dell'attività di guida turistica, il riconoscimento ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, della qualifica professionale conseguita da un cittadino dell'Unione europea in un altro Stato membro ha efficacia su tutto il territorio nazionale. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, i cittadini dell'Unione europea abilitati allo svolgimento dell'attività di guida turistica nell'ambito dell'ordinamento giuridico di un altro Stato membro operano in regime di libera prestazione dei servizi senza necessità di alcuna autorizzazione, né abilitazione, sia essa generale o specifica».

2.0.2000

IL GOVERNO

Accolto

Dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni urgenti volte a evitare l'applicazione di sanzioni dell'Unione europea)

1. Al fine di recepire la direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda le norme

in materia di fatturazione, sono emanate le disposizioni previste dai commi da 2 a 12 del presente articolo.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, il quarto comma è sostituito dal seguente:

"4. Ai fini della determinazione della base imponibile i corrispettivi dovuti e le spese e gli oneri sostenuti in valuta estera sono computati secondo il cambio del giorno di effettuazione dell'operazione o, in mancanza di tale indicazione nella fattura, del giorno di emissione della fattura. In mancanza, il computo è effettuato sulla base della quotazione del giorno antecedente più prossimo. La conversione in euro, per tutte le operazioni effettuate nell'anno solare, può essere fatta sulla base del tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea.";

b) all'articolo 17 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al secondo comma, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Tuttavia, nel caso di cessioni di beni o di prestazioni di servizi effettuate da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione europea, il cessionario o committente adempie gli obblighi di fatturazione e di registrazione secondo le disposizioni degli articoli 46 e 47 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.";

2) al quinto comma, secondo periodo, le parole: "l'indicazione della norma di cui al presente comma" sono sostituite dalle seguenti: "l'annotazione «inversione contabile» e l'eventuale indicazione della norma di cui al presente comma";

c) all'articolo 20, primo comma, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Non concorrono a formare il volume d'affari le cessioni di beni ammortizzabili, compresi quelli indicati nell'articolo 2424 del codice civile, voci .I.3) e B.I.4) dell'attivo dello stato patrimoniale, nonché i passaggi di cui al quinto comma dell'articolo 36.";

d) all'articolo 21 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) i commi da 1 a 6 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Per ciascuna operazione imponibile il soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio emette fattura, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, o, ferma restando la sua responsabilità, assicura che la stessa sia emessa, per suo conto, dal cessionario o dal committente ovvero da un terzo. Per fattura elettronica si intende la fattura che è stata emessa e ricevuta in un qualunque formato elettronico; il ricorso alla fattura elettronica è subordinato all'accettazione da parte del destinatario. L'emissione della fattura, cartacea o elettronica, da parte del cliente o del terzo residente in un Paese con il quale non esiste alcuno strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza è consentita a condizione che ne sia data preventiva comunicazione all'Agenzia delle entrate e purché il soggetto passivo nazionale abbia iniziato

l'attività da almeno cinque anni e nei suoi confronti non siano stati notificati, nei cinque anni precedenti, atti impositivi o di contestazione di violazioni sostanziali in materia di imposta sul valore aggiunto. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono determinate le modalità, i contenuti e le procedure telematiche della comunicazione. La fattura, cartacea o elettronica, si ha per emessa all'atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente.

2. La fattura contiene le seguenti indicazioni:

- a) data di emissione;
- b) numero progressivo che la identifichi in modo univoco;
- c) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
- d) numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore;
- e) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
- f) numero di partita IVA del soggetto cessionario o committente ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione europea, numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento; nel caso in cui il cessionario o committente residente o domiciliato nel territorio dello Stato non agisce nell'esercizio d'impresa, arte o professione, codice fiscale;
- g) natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione;
- h) corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compresi quelli relativi ai beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono di cui all'articolo 15, primo comma, numero 2;
- i) corrispettivi relativi agli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono;
- l) aliquota, ammontare dell'imposta e dell'imponibile con arrotondamento al centesimo di euro;
- m) data della prima immatricolazione o iscrizione in pubblici registri e numero dei chilometri percorsi, delle ore navigate o delle ore volate, se trattasi di cessione intracomunitaria di mezzi di trasporto nuovi, di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
- n) annotazione che la stessa è emessa, per conto del cedente o prestatore, dal cessionario o committente ovvero da un terzo.

3. Se l'operazione o le operazioni cui si riferisce la fattura comprendono beni o servizi soggetti all'imposta con aliquote diverse, gli elementi e i dati di cui al comma 2, lettere g), h) ed l), sono indicati

distintamente secondo l'aliquota applicabile. Per le operazioni effettuate nello stesso giorno nei confronti di un medesimo soggetto può essere emessa una sola fattura. Nel caso di più fatture elettroniche trasmesse in unico lotto allo stesso destinatario da parte dello stesso cedente o prestatore, le indicazioni comuni alle diverse fatture possono essere inserite una sola volta, purché per ogni fattura sia accessibile la totalità delle informazioni. Il soggetto passivo assicura l'autenticità dell'origine, l'integrità del contenuto e la leggibilità della fattura dal momento della sua emissione fino al termine del suo periodo di conservazione; autenticità dell'origine ed integrità del contenuto possono essere garantite mediante sistemi di controllo di gestione che assicurino un collegamento affidabile tra la fattura e la cessione di beni o la prestazione di servizi ad essa riferibile, ovvero mediante l'apposizione della firma elettronica qualificata o digitale dell'emittente o mediante sistemi EDI di trasmissione elettronica dei dati o altre tecnologie in grado di garantire l'autenticità dell'origine e l'integrità dei dati. Le fatture redatte in lingua straniera sono tradotte in lingua nazionale, a fini di controllo, a richiesta dell'amministrazione finanziaria.

4. La fattura è emessa al momento dell'effettuazione dell'operazione determinata a norma dell'articolo 6. La fattura cartacea è compilata in duplice esemplare di cui uno è consegnato o spedito all'altra parte. In deroga a quanto previsto nel primo periodo:

a) per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione ed avente le caratteristiche determinate con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, nonché per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, può essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime;

b) per le cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente la fattura è emessa entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione dei beni;

c) per le prestazioni di servizi rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione europea, non soggette all'imposta ai sensi dell'articolo 7-ter, la fattura è emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione;

d) per le prestazioni di servizi di cui all'articolo 6, sesto comma, primo periodo, rese a o ricevute da un soggetto passivo stabilito fuori dell'Unione europea, la fattura è emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

5. Nelle ipotesi di cui all'articolo 17, secondo comma, primo periodo, il cessionario o il committente emette la fattura in unico esem-

plare, ovvero, ferma restando la sua responsabilità, si assicura che la stessa sia emessa, per suo conto, da un terzo.

6. La fattura è emessa anche per le tipologie di operazioni sottoelencate e contiene, in luogo dell'ammontare dell'imposta, le seguenti annotazioni con l'eventuale indicazione della relativa norma comunitaria o nazionale:

a) cessioni relative a beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale, non soggette all'imposta a norma dell'articolo 7-bis, comma 1, con l'annotazione "operazione non soggetta";

b) operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis, 9 e 38-quater, con l'annotazione "operazione non imponibile";

c) operazioni esenti di cui all'articolo 10, eccetto quelle indicate al n. 6), con l'annotazione "operazione esente";

d) operazioni soggette al regime del margine previsto dal decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, con l'annotazione, a seconda dei casi, "regime del margine - beni usati", "regime del margine - oggetti d'arte" o "regime del margine - oggetti di antiquariato o da collezione";

e) operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e turismo soggette al regime del margine previsto dall'articolo 74-ter, con l'annotazione "regime del margine - agenzie di viaggio."»;

2) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

«6-bis. I soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato emettono la fattura anche per le tipologie di operazioni sottoelencate quando non sono soggette all'imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies e indicano, in luogo dell'ammontare dell'imposta, le seguenti annotazioni con l'eventuale specificazione della relativa norma comunitaria o nazionale:

a) cessioni di beni e prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui all'articolo 10, nn. da 1) a 4) e 9), effettuate nei confronti di un soggetto passivo che è debitore dell'imposta in un altro Stato membro dell'Unione europea, con l'annotazione "inversione contabile";

b) cessioni di beni e prestazioni di servizi che si considerano effettuate fuori dell'Unione europea, con l'annotazione "operazione non soggetta".

6-ter. Le fatture emesse dal cessionario di un bene o dal committente di un servizio in virtù di un obbligo proprio recano l'annotazione "autofatturazione"»;

e) dopo l'articolo 21 è inserito il seguente:

«Art. 21-bis. - (Fattura semplificata). - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 21, la fattura di ammontare complessivo non superiore a cento euro, nonché la fattura rettificativa di cui all'articolo 26, può essere emessa in modalità semplificata recando, in luogo di quanto previsto dall'articolo 21, almeno le seguenti indicazioni:

- a) data di emissione;
- b) numero progressivo che la identifichi in modo univoco;
- c) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
- d) numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore;
- e) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti; in alternativa, in caso di soggetto stabilito nel territorio dello Stato può essere indicato il solo codice fiscale o il numero di partita IVA, ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione europea, il solo numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento;
- f) descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi;
- g) ammontare del corrispettivo complessivo e dell'imposta incorporata, ovvero dei dati che permettono di calcolarla;
- h) per le fatture emesse ai sensi dell'articolo 26, il riferimento alla fattura rettificata e le indicazioni specifiche che vengono modificate.

2. La fattura semplificata non può essere emessa per le seguenti tipologie di operazioni:

- a) cessioni intracomunitarie di cui all'articolo 41 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
- b) operazioni di cui all'articolo 21, comma 6-bis, lettera a).

3. Con decreto di natura non regolamentare il Ministro dell'economia e delle finanze può innalzare fino a quattrocento euro il limite di cui al comma 1, ovvero consentire l'emissione di fatture semplificate anche senza limiti di importo per le operazioni effettuate nell'ambito di specifici settori di attività o da specifiche tipologie di soggetti per i quali le pratiche commerciali o amministrative ovvero le condizioni tecniche di emissione delle fatture rendono particolarmente difficoltoso il rispetto degli obblighi di cui agli articoli 13, comma 4, e 21, comma 2.».

f) l'articolo 39, terzo comma, è sostituito dal seguente:

«3. I registri, i bollettari, gli schedari e i tabulati, nonché le fatture, le bollette doganali e gli altri documenti previsti dal presente decreto devono essere conservati a norma dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Le fatture elettroniche sono conservate in modalità elettronica, in conformità alle disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 21, comma 5, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le fatture create in formato elettronico e quelle cartacee possono essere conservate elettronicamente. Il luogo di conservazione elettronica delle stesse, nonché dei

registri e degli altri documenti previsti dal presente decreto e da altre disposizioni, può essere situato in un altro Stato, a condizione che con lo stesso esista uno strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza. Il soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato assicura, per finalità di controllo, l'accesso automatizzato all'archivio e che tutti i documenti ed i dati in esso contenuti, compresi quelli che garantiscono l'autenticità e l'integrità delle fatture di cui all'articolo 21, comma 3, siano stampabili e trasferibili su altro supporto informatico.»;

g) all'articolo 74, settimo comma, secondo periodo, le parole "l'indicazione della norma di cui al presente comma" sono sostituite dalle seguenti "l'annotazione 'inversione contabile' e l'eventuale indicazione della norma di cui al presente comma".

3. Al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 38, comma 5, lettera a), dopo la parola: "oggetto" sono inserite le seguenti: "di perizie o";

b) l'articolo 39 è sostituito dal seguente:

«Art. 39. - (*Effettuazione delle cessioni e degli acquisti intracomunitari*). - 1. Le cessioni intracomunitarie e gli acquisti intracomunitari di beni si considerano effettuati all'atto dell'inizio del trasporto o della spedizione al cessionario o a terzi per suo conto, rispettivamente, dal territorio dello Stato o dal territorio dello Stato membro di provenienza. Tuttavia se gli effetti traslativi o costitutivi si producono in un momento successivo alla consegna, le operazioni si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna. Parimenti nel caso di beni trasferiti in dipendenza di contratti estimatori e simili, l'operazione si considera effettuata all'atto della loro rivendita a terzi o del prelievo da parte del ricevente ovvero, se i beni non sono restituiti anteriormente, alla scadenza del termine pattuito dalle parti e in ogni caso dopo il decorso di un anno dal ricevimento. Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo operano a condizione che siano osservati gli adempimenti di cui all'articolo 50, comma 5.

2. Se anteriormente al verificarsi dell'evento indicato nel comma 1 è stata emessa la fattura relativa ad un'operazione intracomunitaria la medesima si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato, alla data della fattura.

3. Le cessioni ed i trasferimenti di beni, di cui all'articolo 41, comma 1, lettera a), e comma 2, lettere b) e c), e gli acquisti intracomunitari di cui all'articolo 38, commi 2 e 3, se effettuati in modo continuativo nell'arco di un periodo superiore ad un mese solare, si considerano effettuati al termine di ciascun mese.»;

c) all'articolo 41, comma 3, dopo la parola: "oggetto" sono inserite le seguenti: "di perizie o";

d) all'articolo 43 sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) al comma 1, le parole: "escluso il comma 4," sono soppresse;
- 2) il comma 3 è abrogato;

e) all'articolo 46 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, secondo periodo, le parole: "unitamente alla relativa norma" sono sostituite dalle seguenti: "con l'eventuale indicazione della relativa norma comunitaria o nazionale";

2) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: "2. Per le cessioni intracomunitarie di cui all'articolo 41, è emessa fattura a norma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, con l'indicazione, in luogo dell'ammontare dell'imposta, che si tratta di operazione non imponibile e con l'eventuale specificazione della relativa norma comunitaria o nazionale.";

3) al comma 2, secondo periodo, le parole: "o committente" sono soppresse;

4) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Il cessionario di un acquisto intracomunitario di cui all'articolo 38, commi 2 e 3, lettere b) e c), che non ha ricevuto la relativa fattura entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, deve emettere entro il giorno 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione stessa la fattura di cui al comma 1, in unico esemplare; se ha ricevuto una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale deve emettere fattura integrativa entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria.»;

f) all'articolo 47 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le fatture relative agli acquisti intracomunitari di cui all'articolo 38, commi 2 e 3, lettera b), previa integrazione a norma dell'articolo 46, comma 1, sono annotate distintamente, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura, e con riferimento al mese precedente, nel registro di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, secondo l'ordine della numerazione, con l'indicazione anche del corrispettivo delle operazioni espresso in valuta estera. Le fatture di cui all'articolo 46, comma 5, sono annotate entro il termine di emissione e con riferimento al mese precedente. Ai fini dell'esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta, le fatture sono annotate distintamente anche nel registro di cui all'articolo 25 del predetto decreto.»;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. I soggetti di cui all'articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi d'imposta, annotano le fatture di cui al comma 1, previa loro progressiva numerazione ed entro gli stessi termini indicati al comma 1, in apposito

registro, tenuto e conservato a norma dell'articolo 39 dello stesso decreto n. 633 del 1972.»;

3) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Le fatture relative alle cessioni intracomunitarie di cui all'articolo 46, comma 2, sono annotate distintamente nel registro di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, secondo l'ordine della numerazione ed entro il termine di emissione, con riferimento al mese di effettuazione dell'operazione.»;

g) all'articolo 49, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente:

«1. I soggetti di cui all'articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi d'imposta, che hanno effettuato acquisti intracomunitari per i quali è dovuta l'imposta, salvo quanto disposto nel comma 3 del presente articolo, presentano, in via telematica ed entro ciascun mese, una dichiarazione relativa agli acquisti registrati con riferimento al secondo mese precedente, redatta in conformità al modello approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.».

4. All'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, le parole: "non imponibili o esenti" sono sostituite dalle seguenti: "non imponibili, esenti o non soggette ad IVA".

5. All'articolo 1 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, dopo il terzo comma è inserito il seguente: "Le fatture di cui agli articoli 21 e 21-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possono essere emesse, alle condizioni previste dagli stessi articoli, mediante gli apparecchi misuratori fiscali di cui al primo comma. In tale caso le fatture possono recare, per l'identificazione del soggetto cedente o prestatore, in luogo delle indicazioni richieste dagli articoli 21, comma 2, lettera c), e 21-*bis*, comma 1, lettera c), dello stesso decreto, i relativi dati identificativi determinati con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al terzo comma.".

6. All'articolo 1, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, dopo le parole: "soggetti a vigilanza doganale" sono inserite le seguenti: "e delle operazioni di cui all'articolo 21, comma 6-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633".

7. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, quinto comma, terzo periodo, le parole "di cui all'articolo 21, quarto comma, quarto periodo" sono sostituite dalle seguenti "di cui all'articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera b)";

b) all'articolo 8, primo comma, lettera a), terzo periodo, le parole "di cui all'articolo 21, quarto comma, secondo periodo" sono sostituite dalle seguenti "di cui all'articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera a)";

c) all'articolo 23, primo comma, secondo periodo, le parole: "di cui al quarto comma, seconda parte, dell'articolo 21" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettere a), c) e d)" e le parole: "consegna o spedizione dei beni" sono sostituite dalle seguenti: "effettuazione delle operazioni";

d) all'articolo 23, terzo comma, secondo periodo, le parole: "operazioni non imponibili o esenti di cui al sesto comma dell'art. 21" sono sostituite dalle seguenti: "operazioni di cui all'articolo 21, commi 6 e 6-bis," le parole: "e la relativa norma" sono sostituite dalle seguenti: "ed, eventualmente, la relativa norma";

e) all'articolo 24, primo comma, primo periodo, le parole: "operazioni non imponibili di cui all'articolo 21, sesto comma e, distintamente, all'articolo 38-quater e quello delle operazioni esenti ivi indicate" sono sostituite dalle seguenti: "operazioni di cui all'articolo 21, commi 6 e 6-bis, distintamente per ciascuna tipologia di operazioni ivi indicata";

f) all'articolo 25, terzo comma, le parole: "operazioni non imponibili o esenti di cui al sesto comma dell'art. 21" sono sostituite dalle seguenti: "operazioni di cui all'articolo 21, commi 6 e 6-bis," e le parole: "e la relativa norma" sono sostituite dalle seguenti: "e, eventualmente, la relativa norma";

g) all'articolo 35, comma 4, secondo periodo, le parole: "nell'ultimo comma" sono sostituite dalle seguenti: "nel quinto comma";

h) all'articolo 74-ter, comma 8, le parole: "dal primo comma, secondo periodo, dell'articolo 21" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 21, comma 1, quarto periodo".

8. All'articolo 1, secondo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, le parole: "dell'art. 21, n. 1)" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 21, comma 2, lettere c) e d)".

9. All'articolo 1, comma 3, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, le parole: "dall'art. 21, quarto comma, secondo periodo," sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera a),".

10. Al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, lettera d), le parole: "di cui all'articolo 21, comma 4" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera a)";

b) all'articolo 3, comma 3, le parole: "nell'articolo 21, quarto comma" sono sostituite dalle seguenti: "nell'articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera a)".

11. All'articolo 1, comma 109, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: "all'articolo 21, comma 2, lettera a)" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 21, comma 2, lettera c)".

12. Le disposizioni di cui ai commi da 2 a 11 del presente articolo si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2013.

13. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di sostegno della maternità e paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 66, comma 1, le parole: "e alle imprenditrici agricole a titolo principale" sono sostituite dalle seguenti: "alle imprenditrici agricole a titolo principale, nonché alle pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, e successive modificazioni";

b) all'articolo 68, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Alle pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne è corrisposta, per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi alla stessa data effettiva del parto, una indennità giornaliera pari all'80 per cento della misura giornaliera del salario convenzionale previsto per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne dall'articolo 10 della legge 13 marzo 1958, n. 250, come successivamente adeguato in base alle disposizioni vigenti.»;

c) all'articolo 82 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Il contributo annuo previsto al comma 1 si applica, altresì, alle persone che esercitano, per proprio conto, quale esclusiva e prevalente attività lavorativa, la piccola pesca marittima e delle acque interne, iscritte al fondo di cui all'articolo 12, terzo comma, della legge 13 marzo 1958, n. 250.»;

2) al comma 2, le parole "di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "previsti ai commi 1 e 1-bis".

14. Le disposizioni previste dall'articolo 69, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, trovano applicazione anche nei confronti delle pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne.

15. Al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Agli organismi di parità previsti dal presente decreto, nonché da altre disposizioni normative vigenti spetta il compito di scambiare, al livello appropriato, le informazioni disponibili con gli organismi europei corrispondenti.»;

b) all'articolo 27, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", anche per quanto riguarda la creazione, la fornitura di attrezzature o l'ampliamento di un'impresa o l'avvio o l'ampliamento di ogni altra forma di attività autonoma".

16. All'articolo 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di sostegno della maternità e paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. La contrattazione collettiva di settore stabilisce le modalità di fruizione del congedo di cui al comma 1 su base oraria, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l'equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa. Per il personale del comparto sicurezza e difesa, e di quello dei vigili del fuoco e soccorso pubblico, la disciplina collettiva prevede, altresì, al fine di tenere conto delle peculiari esigenze di funzionalità connesse all'espletamento dei relativi servizi istituzionali, specifiche e diverse modalità di fruizione e di differimento del congedo.»;

b) al comma 3 le parole: "e comunque con un periodo di preavviso non inferiore a quindici giorni" sono sostituite dalle seguenti: "e comunque con un termine di preavviso non inferiore a quindici giorni, con l'indicazione dell'inizio e della fine del periodo di congedo";

c) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Durante il periodo di congedo, il lavoratore e il datore di lavoro concordano, ove necessario, adeguate misure di ripresa dell'attività lavorativa, tenendo conto di quanto eventualmente previsto dalla contrattazione collettiva.».

17. Alla legge 1° aprile 1999, n. 91, in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", anche da soggetto vivente, per quanto compatibili";

b) all'articolo 8, comma 6, dopo la lettera m), sono aggiunte le seguenti:

«m-bis): mantiene e cura il sistema di segnalazione e gestione degli eventi e delle reazioni avverse gravi, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 7;

m-ter): controlla lo scambio di organi con gli altri Stati membri e con i Paesi terzi. Qualora siano scambiati organi tra Stati membri, il Centro nazionale trapianti trasmette le necessarie informazioni per garantire la tracciabilità degli organi;

m-quater): ai fini della protezione dei donatori viventi, nonché della qualità e della sicurezza degli organi destinati al trapianto, cura la tenuta del registro dei donatori viventi in conformità delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.».

c) dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

«Art. 6-bis. - (*Qualità e sicurezza degli organi*) - 1. Le donazioni di organi di donatori viventi e deceduti sono volontarie e non remunerate. Il reperimento di organi non è effettuato a fini di lucro. E' vietata ogni mediazione riguardante la necessità o la disponibilità di organi che abbia

come fine l'offerta o la ricerca di un profitto finanziario o di un vantaggio analogo. E' altresì vietata ogni pubblicità riguardante la necessità o la disponibilità di organi che abbia come fine l'offerta o la ricerca di un profitto finanziario o di un vantaggio analogo.

2. Il diritto alla protezione dei dati personali è tutelato in tutte le fasi delle attività di donazione e trapianto di organi, in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. E' vietato qualsiasi accesso non autorizzato a dati o sistemi che renda possibile l'identificazione dei donatori o dei riceventi.

3. Il Ministro della salute, con decreto di natura non regolamentare da adottarsi entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo, su proposta del Centro nazionale Trapianti e previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dell'allegato di cui alla direttiva 2010/53/UE, determina i criteri di qualità e sicurezza che devono essere osservati in tutte le fasi del processo che va dalla donazione al trapianto o all'eliminazione.

4. Il decreto di cui al comma 3, in particolare, dispone l'adozione e l'attuazione di procedure operative per:

- a) la verifica dell'identità del donatore;
- b) la verifica delle informazioni relative al consenso, conformemente alle norme vigenti;
- c) la verifica della caratterizzazione dell'organo e del donatore;
- d) il reperimento, la conservazione, l'etichettatura e il trasporto degli organi;
- e) la garanzia della tracciabilità, nel rispetto delle norme di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
- f) la segnalazione, l'esame, la registrazione e la trasmissione delle informazioni pertinenti e necessarie, concernenti gli eventi avversi e reazioni avverse gravi, che possono influire sulla qualità e sulla sicurezza degli organi;
- g) ogni misura idonea ad assicurare la qualità e la sicurezza degli organi.».

d) all'articolo 22, comma 1, le parole: "da euro 1.032 a euro 10.329" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 2.064 a euro 20.658";

e) dopo l'articolo 22 è inserito il seguente:

«Art. 22-bis. - (Sanzioni in materia di traffico di organi umani destinati ai trapianti) - 1. Chiunque a scopo di lucro svolge opera di mediazione nella donazione di organi da vivente è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 50.000 a euro 300.000. Se il fatto è commesso da persona che esercita una professione sanitaria alla condanna consegue l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque pubblicizzi la richiesta d'offerta di organi al fine di conseguire un profitto finanziario o

un vantaggio analogo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque senza autorizzazione acceda a sistemi che rendano possibile l'identificazione dei donatori o dei riceventi, o ne utilizzi i dati è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000.».

18. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 17 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 17 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

19. Nell'ambito del sistema di farmacovigilanza di cui al titolo IX del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, di cui all'articolo 6, comma 2 dello stesso decreto legislativo, nomina, nell'ambito della propria organizzazione, un responsabile dell'istituzione e della gestione del sistema di farmacovigilanza, persona fisica, tra soggetti adeguatamente qualificati, con documentata esperienza in tutti gli aspetti di farmacovigilanza, che risiede e svolge la propria attività nell'Unione europea. Sono fatti salvi gli incarichi attribuiti sulla medesima materia alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 21.

20. Il titolare dell'autorizzazione alla immissione in commercio deve:

a) mantenere e porre a disposizione su richiesta dell'autorità competente, un fascicolo di riferimento del sistema di farmacovigilanza;

b) individuare e implementare idonee soluzioni organizzative e procedurali per la gestione del rischio per ogni medicinale, nonché elaborare un apposito piano di gestione, da aggiornare, tenendo conto di nuovi rischi, del contenuto dei medesimi, del rapporto rischio/beneficio per ogni medicinale;

c) monitorare i risultati dei provvedimenti volti a ridurre al minimo i rischi previsti dal piano di gestione del rischio o quali condizioni dell'AIC.

21. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate, con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per gli affari europei, degli affari esteri, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, le procedure operative e le soluzioni tecniche per un'efficace azione di farmacovigilanza con particolare riguardo:

a) agli studi sulla sicurezza dopo l'autorizzazione all'immissione in commercio;

- b)* al rispetto degli obblighi sulla registrazione o sulla comunicazione delle sospette reazioni avverse ad un medicinale;
- c)* al rispetto delle condizioni o restrizioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale;
- d)* agli ulteriori obblighi del titolare dell'autorizzazione alla immissione in commercio;
- e)* ai casi in cui risulti necessario adire il Comitato per i medicinali per uso umano o il Comitato di valutazione dei rischi per la farmacovigilanza di cui alla direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 novembre 2001 e successive modificazioni;
- f)* alla procedura ispettiva degli stabilimenti e dei locali dove si effettuano la produzione, l'importazione, il controllo e l'immagazzinamento dei medicinali e delle sostanze attive utilizzate come materie prime nella produzione di medicinali;
- g)* al sistema nazionale di farmacovigilanza e al ruolo e i compiti dell'Agenzia italiana del farmaco;
- h)* alle disposizioni concernenti il titolare dell'AIC e le eventuali deroghe alle disposizioni concernenti il titolare dell'AIC;
- i)* alla gestione dei fondi di farmacovigilanza;
- l)* al sistema delle comunicazioni;
- m)* alla registrazione di sospette reazioni avverse da parte del titolare di AIC;
- n)* ai rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza del medicinale (PSUR);
- o)* agli obblighi a carico delle strutture e degli operatori sanitari;
- p)* alla regolamentazione della procedura d'urgenza.

22. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 21, sono abrogate le disposizioni di cui al Titolo IX del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni.

23. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio che omette di informare l'EMA e l'AIFA di rischi nuovi o rischi che si sono modificati o modifiche del rapporto rischio-beneficio è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila a euro centoventimila.

24. Il responsabile della farmacovigilanza di cui al comma 19, che viola gli obblighi ad esso ascritti è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro sessantamila.

25. Le disposizioni di cui ai commi 23 e 24 entrano in vigore dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 21.

26. Al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 225, recante attuazione della direttiva 2000/75/CE relativa alle misure di lotta e di eradicazione del morbo lingua blu degli ovini, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a)* all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera *i)* è aggiunta la seguente:

«lettera *i-bis*) "vaccini vivi attenuati": vaccini prodotti a partire da ceppi isolati del virus della febbre catarrale degli ovini attraverso passaggi seriali in colture di tessuti o in uova fecondate di pollame.»;

b) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Art. 5. - (*Vaccinazione*). - *1.* Il Ministero della salute può decidere di autorizzare l'impiego di vaccini contro la febbre catarrale degli ovini, purché:

a) tale decisione sia basata sul risultato di una valutazione specifica del rischio effettuata dal Ministero della salute, di concerto con il Centro di referenza nazionale delle malattie esotiche presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale "G. Caporale" di Teramo sentite le regioni e province autonome;

b) la Commissione europea sia informata prima che tale vaccinazione sia eseguita.

2. Ogniqualvolta sono impiegati vaccini vivi attenuati, il Ministero della salute provvede a delimitare:

a) una zona di protezione, che comprenda almeno la zona di vaccinazione;

b) una zona di sorveglianza, che consista in una parte del territorio profonda almeno 50 km oltre i limiti della zona di protezione.»;

c) all'articolo 8, comma 1, lettera *b)*, dopo la parola: "vaccinazione" sono inserite le seguenti: "con vaccini vivi attenuati.";

d) all'articolo 10, comma 1, lettera *b)*, le parole "se non preventivamente concordate con la Commissione europea" sono sostituite dalle seguenti: "che impieghi vaccini vivi attenuati".

27. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 26 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le attività previste dalle disposizioni di cui al comma 26 ricadono tra i compiti istituzionali delle amministrazioni e degli enti interessati, cui si fa fronte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

28. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Istituto nazionale della previdenza sociale richiede alle imprese beneficiarie degli aiuti concessi sotto forma di sgravio, nel triennio 1995-1997, in favore delle imprese operanti nei territori di Venezia e Chioggia di cui alla decisione n. 2000/394/CE della Commissione, del 25 novembre 1999, gli elementi, corredati della idonea documentazione, necessari per l'identificazione dell'aiuto di Stato illegale, anche con riferimento alla idoneità dell'agevolazione concessa, in ciascun caso individuale, a falsare la concorrenza e incidere sugli scambi intracomunitari.

29. Le imprese di cui al comma 28 forniscono le informazioni e la documentazione in via telematica, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

30. Nel caso in cui le imprese rifiutino od omettano, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti di cui ai commi 28 e 29 entro il termine di trenta giorni, l' idoneità dell' agevolazione a falsare o a minacciare la concorrenza e incidere sugli scambi comunitari è presunta e, conseguentemente, l' INPS provvede al recupero integrale dell' agevolazione di cui l' impresa ha beneficiato.

31. Qualora dall' attività istruttoria di cui ai commi 28, 29 e 30, anche a seguito del parere acquisito dall' Autorità garante della concorrenza e del mercato ai sensi dell' articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, sia emersa o sia presunta l' idoneità dell' agevolazione a falsare o a minacciare la concorrenza e incidere sugli scambi comunitari, l' Istituto nazionale della previdenza sociale notifica alle imprese provvedimento motivato contenente l' avviso di addebito di cui all' articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante l' intimazione di pagamento delle somme corrispondenti agli importi non versati per effetto del regime agevolativo di cui al comma 28, nonché degli interessi, calcolati sulla base delle disposizioni di cui al Capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, maturati dalla data in cui si è fruito dell' agevolazione e sino alla data del recupero effettivo.

32. I titoli amministrativi afferenti il recupero degli aiuti di cui al comma 28 emessi dall' Istituto nazionale della previdenza sociale, oggetto di contestazione giudiziale alla data di entrata in vigore della presente legge, sono nulli. Gli importi versati in esecuzione di tali titoli possono essere ritenuti dall' Istituto nazionale della previdenza sociale e imputati ai pagamenti dovuti per effetto dei provvedimenti di cui al comma 31.

33. I processi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge e aventi ad oggetto il recupero degli aiuti di cui al comma 28 si estinguono di diritto. L' estinzione è dichiarata con decreto, anche d' ufficio. Le sentenze eventualmente emesse, fatta eccezione per quelle passate in giudicato, restano prive di effetti.

34. Al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all' articolo 23-*sexies*:

1) al comma 1, lettera a), le parole: "31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "1° marzo 2013";

2) dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-*bis*. Il Ministero, in conformità a quanto previsto dall' articolo 23-*decies*, comma 4, sottoscrive, oltre i limiti indicati al precedente comma, Nuovi Strumenti Finanziari e azioni ordinarie di nuova emissione dell' Emittente, fino a concorrenza dell' importo degli interessi non pagati in forma monetaria.";

b) all'articolo 23-septies:

1) al comma 1 è aggiunto in fine il seguente periodo: "L'Emittente comunica al Ministero la data in cui intende procedere al riscatto unitamente alla richiesta di cui all'articolo 23-novies, comma 1.";

2) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Si applicano i commi 3 e 4 dell'articolo 23-decies.";

3) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:

"2-bis). La sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari da parte del Ministero è altresì subordinata all'assunzione, da parte dell'Emittente, delle deliberazioni in ordine all'aumento di capitale a servizio dell'eventuale conversione in azioni ordinarie dei Nuovi Strumenti Finanziari prevista dall'articolo 23-decies, comma 1, nonché al servizio dell'assegnazione di azioni ordinarie di nuova emissione dell'Emittente in conformità a quanto previsto dall'articolo 23-decies, comma 4. La deliberazione si considera assunta anche mediante conferimento per cinque anni agli amministratori della facoltà prevista dall'articolo 2443, secondo comma, del codice civile.»;

c) all'articolo 23-octies:

1) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A decorrere dalla data di sottoscrizione, e fino all'approvazione del Piano da parte della Commissione europea, l'Emittente non può deliberare o effettuare distribuzione di dividendi ordinari o straordinari.";

2) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il precedente periodo non trova applicazione, nei limiti in cui ciò risulti compatibile con il quadro normativo dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, ai casi in cui la facoltà dell'Emittente di non corrispondere la remunerazione sugli strumenti finanziari in caso di andamenti negativi della gestione non comporti la definitiva perdita della remunerazione ma un differimento della stessa, ovvero ai casi in cui tale facoltà non possa essere esercitata in ragione dell'operare, al ricorrere di determinate condizioni, di altre disposizioni contrattuali, tali che il mancato pagamento della remunerazione determina un inadempimento al contratto.";

d) all'articolo 23-novies:

1) al comma 1, le parole "trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "quindici giorni";

2) al comma 2, la lettera *d*) è sostituita dalla seguente: "*d*) la computabilità dei Nuovi Strumenti Finanziari nel patrimonio di vigilanza";

3) al comma 3 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Nel termine di cui al comma 2 la Banca d'Italia rilascia altresì l'autorizzazione al riscatto degli strumenti finanziari emessi dall'Emittente e sottoscritti dal Ministero ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.";

e) all'articolo 23-*decies*:

1) al comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "A tal fine, la determinazione del prezzo di emissione è effettuata in deroga all'articolo 2441, sesto comma, del codice civile, tenendo conto del valore di mercato delle azioni ordinarie, in conformità ai criteri previsti in relazione alla determinazione del rapporto di conversione dal decreto di cui all'articolo 23-*duodecies*, comma 1. Non è richiesto il parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni previsto dall'articolo 158, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.";

2) al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Gli interessi sono pagati in forma monetaria fino a concorrenza del risultato dell'esercizio come risultante dall'ultimo bilancio dell'Emittente, al lordo degli interessi stessi e dell'eventuale relativo effetto fiscale e al netto degli accantonamenti per riserve obbligatorie.";

3) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Gli eventuali interessi eccedenti il risultato dell'esercizio, come definito al comma 3, sono corrisposti mediante assegnazione al Ministero di azioni ordinarie di nuova emissione valutate al valore di mercato. A tal fine, la determinazione del prezzo di emissione è effettuata in deroga all'articolo 2441, sesto comma, del codice civile, tenendo conto del valore di mercato delle azioni, in conformità ai criteri previsti in relazione al pagamento degli interessi dal decreto di cui all'articolo 23-*duodecies*, comma 1. Non è richiesto il parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni previsto dall'articolo 158, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Nei limiti in cui ciò risulti compatibile con il quadro normativo dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, in relazione agli esercizi finanziari 2012 e 2013 gli eventuali interessi eccedenti il risultato dell'esercizio, come definito al comma 3, possono essere corrisposti anche mediante assegnazione al Ministero del corrispondente valore nominale di Nuovi Strumenti Finanziari di nuova emissione.";

f) all'articolo 23-*undecies*:

1) al comma 2, le parole: "quindici giorni" sono sostituite dalle seguenti: "dieci giorni" e le parole: "dieci giorni" sono sostituite dalle seguenti: "cinque giorni";

2) dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2-*bis*. Qualora non sia possibile procedere mediante le ordinarie procedure di gestione dei pagamenti alla sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari nei termini stabiliti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze può essere autorizzato il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione, con l'emissione di ordini di pagamento sul pertinente capitolo di spesa, è effettuata entro il termine di novanta giorni dal pagamento.".

35. In considerazione della situazione di grave criticità nella gestione dei rifiuti urbani nel territorio della provincia di Roma di cui al de-

creto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 2 agosto 2011, e successive modificazioni, qualora venga accertato l'inutile decorso dei termini di legge per l'adozione degli atti di competenza della regione e degli enti locali necessari ad assicurare il corretto ed efficace svolgimento del ciclo di gestione dei predetti rifiuti, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è autorizzato ad assegnare all'ente o agli enti inadempienti un congruo termine per provvedere.

36. In caso di inutile decorso del termine di cui al comma 35, viene nominato, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un commissario che provveda in via sostitutiva. Con il medesimo decreto sono determinati i compiti e la durata della nomina, salvo proroga o revoca. Per l'attuazione degli interventi il commissario è autorizzato a procedere con i poteri di cui agli articoli 2, 3 e 4 dell'O.P.C.M. 6 settembre 2011, n. 3963, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 213 del 13 settembre 2011.

37. Gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 36 sono posti a carico degli enti inadempienti secondo le modalità da stabilirsi con il decreto di cui al citato comma 36.

38. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme del decreto-legge 11 dicembre 2012, n. 216, recante "Disposizioni urgenti volte a evitare l'applicazione di sanzioni dell'Unione europea" non convertite in legge.

39. A decorrere dal 1° gennaio 2013, all'articolo 21, comma 10, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente: "g-bis) i prodotti di cui ai codici NC 3811 11 10, 3811 11 90, 3811 19 00 e 3811 90 00;"».

2.0.3000/1

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Respinto

All'emendamento 2.0.3000 al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

«1) alla lettera a), alla fine aggiungere le seguenti parole: "e destinata interamente ai comuni nella misura del 70 per cento. Il restante 30 per cento é destinato nella misura del 20 per cento ad alimentare il Fondo di cui alla lettera b)z e per la quota restante del 10 per cento ad alimentare il Fondo di cui alla lettera b-bis)"»;

2) sostituire la lettera b) con la seguente:

"b) presso ogni regione é istituito un Fondo di solidarietà comunale che é alimentato con il 25 per cento del gettito IMU di cui alla lettera a). I

presidenti di regione, previo accordo da sancire presso la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, adottano provvedimenti per il riparto del Fondo fra i comuni siti nei propri territori, in base ai criteri di cui alla lettera *d*). A copertura dell'onere conseguente al mancato introito della quota Imu riservata allo Stato, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono soppressi per pari importo gli stanziamenti destinati ai trasferimenti erariali a favore dei comuni".

3) dopo la lettera *b*) aggiungere la seguente:

"*b-bis*) é istituito nello Stato di previsione del Ministero dell'interno, il Fondo di solidarietà comunale che é alimentato con la quota di gettito IMU di cui alla lettera *a*), definita con DPCM su proposta del Ministro dell'economia e finanze di concerto con il Ministro dell'interno le suddette risorse sono distribuite con DPCM, in misura inversamente proporzionale alla dimensione del gettito dell'imposta municipale propria ad aliquota base di spettanza comunale;

4) alla lettera *d*) sostituire le parole: "con il medesimo DPCM di cui alla lettera *b*)" con le seguenti: "con DPCM da emanare entro il 30 aprile 2013, previo accordo con la Conferenza Stato Regioni e la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali,"».

2.0.3000/2

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Respinto

All'emendamento 2.0.3000 ,al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

«1) alla lettera *a*), alla fine aggiungere le seguenti parole: "e destinata interamente ai comuni nella misura del 75 per cento. Il restante 25 per cento é destinato ad alimentare il Fondo di cui alla lettera *b*)";

2) sostituire la lettera *b*) con la seguente.

"*b*) presso ogni regione é istituito un Fondo di solidarietà comunale che é alimentato con il 25 per cento del gettito IMU di cui alla lettera *a*). I presidenti di regione, previo accordo da sancire presso la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, adottano provvedimenti per il riparto del Fondo fra i comuni siti nei propri territori, in base ai criteri di cui alla lettera *d*). Corrispondentemente sono soppressi A copertura dell'onere conseguente al mancato introito della quota Imu riservata allo Stato, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono soppressi per pari importo gli stanziamenti destinati ai trasferimenti erariali a favore dei comuni".

3) alla lettera *d*) sostituire le parole: "con il medesimo DPCM di cui alla lettera *b*)" con le seguenti: "con DPCM da emanare entro il 30 aprile

2013, previo accordo con la Conferenza Stato Regioni e la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali,"».

2.0.3000/3

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Respinto

All'emendamento 2.0.3000, al comma 1, alla lettera b), primo periodo, sostituire le parole: "con una quota dell'imposta municipale propria," con le seguenti: "con la quota dell'imposta municipale propria relativa alla soppressione di cui alla lettera a)".

2.0.3000/4

STRADIOTTO

Ritirato

All'emendamento 2.0.3000, alla lettera b), primo capoverso dopo la parola: «quota» inserire le parole «pari al 20 per cento del gettito ad, aliquote base, dell'Imposta Municipale Propria».

Conseguentemente, sopprimere la lettera f).

2.0.3000/5

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Respinto

All'emendamento 2.0.3000, al comma 1, alla lettera b) al primo periodo, sostituire le parole: «30 aprile 2013» con le seguenti: «31 marzo 2013».

2.0.3000/6

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Respinto

All'emendamento 2.0.3000, al comma 1, lettera b) sopprimere le parole: «In caso di mancato accordo, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è comunque emanato entro i 15 giorni successivi».

2.0.3000/7

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Respinto

All'emendamento 2.0.3000, al comma 1, alla lettera b), sostituire le parole da: «Corrispondentemente» fino alla fine della lettera b) con le seguenti: «Corrispondentemente, nel primo dei predetti esercizi l'ammontare é versato al Fondo di solidarietà comunale, il secondo e terzo anno i rispettivi ammontari sono riscossi direttamente dai comuni sul cui territorio sono siti gli immobili. A decorrere dall'anno 2014 sono soppressi i trasferimenti ai comuni per un importo pari all'imposta municipale propria riscossa in proprio».

2.0.3000/8

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Respinto

All'emendamento 2.0.3000, al comma 1, alla lettera b), sostituire le parole da: «Corrispondentemente» fino alla fine della lettera con le seguenti: «Corrispondentemente, nel primo dei predetti esercizi l'ammontare é versato al Fondo di solidarietà comunale, il secondo e terzo anno i rispettivi ammontari sono riscossi direttamente dai comuni sul cui territorio sono siti gli immobili. Dall'anno 2014 sono soppressi i trasferimenti erariali ai comuni per un importo pari al mancato gettito della soppressa quota riservata allo Stato».

2.0.3000/9

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Respinto

All'emendamento 2.0.3000, al comma 1, alla lettera b), sostituire il quarto periodo con il seguente: «Corrispondentemente, nel primo dei predetti esercizi l'ammontare é versato al Fondo di solidarietà comunale, il secondo e terzo anno i rispettivi ammontari sono riscossi direttamente dai comuni sul cui territorio sono siti gli immobili».

2.0.3000/10

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Respinto

All'emendamento 2.0.3000, all'articolo 2-bis, al comma 1, lettera c), dopo le parole: «è incrementata» aggiungere le parole: «con risorse erariali».

2.0.3000/11

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Respinto

All'emendamento 2.0.3000, all'articolo 2-bis, al comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

D) con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri cui alla lettera b), sono stabiliti i criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà Comunale, tenendo anche conto per i singoli comuni:

- 1) degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni di cui alle lettere a) ed f);*
 - 2) in modo inversamente proporzionale al riparto, del differenziale tra spesa storica e costi e fabbisogni standard;*
 - 3) del ricorso alle anticipazioni del proprio tesoriere;*
 - 4) dell'eventuale ricorso dell'ente al Fondo di rotazione per la stabilità finanziaria degli enti locali;*
 - 5) della divergenza tra il gettito d'imposta municipale propria ad aliquota base di spettanza comunale incassata dall'ente e l'accertamento convenzionale definito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;*
 - 6) delle riduzioni di cui al comma 6 dell'articolo 16 del decreto legge 26 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;*
 - 7) dell'esigenza di limitare le variazioni, in aumento ed in diminuzione, delle risorse disponibili ad aliquota base, attraverso l'introduzione di un'appropriata clausola di salvaguardia;».*
-

2.0.3000/12

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Respinto

All'emendamento 2.0.3000, al comma 1, alla lettera d), sopprimere il punto n. 5.

2.0.3000/13

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Respinto

All'emendamento 2.0.3000, al comma 1, alla lettera d), dopo il numero 7) aggiungere il seguente:

«8) dell'esigenza di sopprimere a decorrere dall'anno 2013 l'obbligo dei comuni di riversare all'erario le somme da recuperare esuberanti per maggiori pagamenti già effettuati rispetto alle attribuzioni di entrate da federalismo fiscale municipale e altri contributi».

2.0.3000/14

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Respinto

All'emendamento 2.0.3000, al comma 1, sostituire la lettera f), con la seguente:

«f) é riservata alle Regioni il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 132 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13. Corrispondentemente sono soppressi i trasferimenti erariali a favore delle Regioni per pari importo. In caso di eccedenza del gettito riscosso rispetto ai trasferimenti soppressi, la quota esuberante é riservata allo Stato;».

2.0.3000/15

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Respinto

All'emendamento 2.0.3000, al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) é riservato allo Stato una quota del gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011 in misura non superiore all'1 per cento, derivante dall'applicazione dell'imposta a tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze;».

2.0.3000/16

STRADIOTTO

Ritirato

All'emendamento dei relatori 2.0.3000, sostituire la lettera t) con la seguente:

«f) è riservato allo Stato il 20% del gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto Legge n. 201 del 2011 derivante dalla totalità degli immobili, calcolato sulla base delle aliquote standard».

2.0.3000/17

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Respinto

All'emendamento 2.0.3000, al comma 1, la lettera f), sostituire le parole: «calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento» con le seguenti: «calcolato nella misura dello 0,38 per cento».

Conseguentemente all'articolo 1, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. A decorrere dall'anno 2013 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dei produttori market sostenuta dalle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2011 ridotta fino al 2 per cento. Tale rideterminazione deve comportare una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata non inferiore a 2.250 milioni di euro per gli anni 2013 e 2014. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo dell'ammortamento per i titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.

2.0.3000/18

TOMASELLI

Respinto

All'emendamento 2.0.3000, al comma 1, lettera f), dopo le parole: «del citato articolo 13», aggiungere le seguenti:

«. Da tale riserva è escluso il gettito dell'imposta riveniente dagli immobili produttivi che ricadono nelle aree classificate »Sito di interesse na-

zionale« ai sensi della legge 426/98 e successive norme di attuazione, per le quali resta invariato l'introito al Comune del 50 per cento della tariffa minima (0,76 per cento)».

2.0.3000/19

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Respinto

All'emendamento 2.0.3000, al comma 1, sopprimere la lettera g).
2.0.3000/20.

2.0.3000/20

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Respinto

All'emendamento 2.0.3000, all'articolo 2-bis, al comma 1, alla fine della lettera g) aggiungere infine: «Il maggior gettito derivante dall'eventuale maggiorazione è destinato ai Comuni».

2.0.3000/21

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Respinto

All'emendamento 2.0.3000, al comma 1, alla lettera g), alla fine, aggiungere le seguenti parole:

«, con esclusione degli immobili di proprietà dei comuni;»

Conseguentemente sopprimere la lettera c).

2.0.3000/22

MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI

Respinto

All'emendamento 2.0.3000, al comma 1, lettera g), aggiungere infine le seguenti parole: «I terreni agricoli appartenenti ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola sono esclusi dall'incremento del moltiplicatore.»

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 23:

alla lettera *a*), sostituire le parole: allo 0,50 per cento con le seguenti: allo 0,65 per cento; alla lettera *b*), sostituire le parole: allo 0,45 per cento con le seguenti: allo 0,55 per cento.

2.0.3000/23

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Respinto

All'emendamento 2.0.3000, al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«*g-bis*) L'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 è così sostituito: "Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo"».

2.0.3000/24

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Respinto

All'emendamento 2.0.3000, al comma 1, lettera i), alla fine aggiungere le seguenti parole: «entro il 30 aprile di ogni anno.».

2.0.3000/25

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Respinto

All'emendamento 2.0.3000, al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

«*l*) i comuni possono assimilare ad abitazioni principali gli immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale».

2.0.3000/26

ALBERTI CASELLATI

Respinto

All'emendamento 2.0.3000, al capoverso «Art.2-bis», dopo il comma l aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'imposta municipale propria sull'abitazione principale e le pertinenze della stessa si applica esclusivamente per l'anno 2012.»;

b) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «ivi comprese» sono inserite le seguenti: «, per l'anno 2012,»;

c) al comma 7 sono premesse le seguenti parole: «Per l'anno 2012,»;

d) al comma 10, secondo periodo, le parole: «Per gli anni 2012 e 2013» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'anno 2012».

1-ter. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 01, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al prodotto interno lordo (PIL) a decorrere dall'anno 2013, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte, rispettivamente, di un ulteriore 5 per cento rispetto alle spese risultanti dal bilancio consuntivo relativo all'anno 2012; le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte di un ulteriore 3 per cento, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente e di conto capitale, sono ridotte di un ulteriore 2 per cento.

1-quater. Nelle more dell'adozione della Carta delle autonomie locali, in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al completamento del trasferimento delle funzioni statali a regioni ed enti locali di cui alla medesima Carta, le funzioni amministrative esercitate dalle amministrazioni periferiche dello Stato, conferite in base alla suddetta Carta a regioni ed enti locali, sono esercitate provvisoriamente dalle prefetture-uffici territoriali del Governo.

1-quinquies. Le prefetture-uffici territoriali del Governo svolgono, anche nell'ambito delle Conferenze di servizi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, specifica attività volta a sostenere e agevolare il trasferimento delle funzioni di cui al comma precedente e delle relative risorse, concorrendo alle necessarie intese con le regioni e gli enti locali.

1-sexies. Al termine del processo di trasferimento delle funzioni di cui al comma 1-quater, salvo diversamente disposto dalla Carta delle auto-

nomie locali, le funzioni statali residue sul territorio sono esercitate dalle prefetture-uffici territoriali del Governo.

1-septies. Il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, al fine di specificare i compiti e le responsabilità delle prefetture-uffici territoriali del Governo, e di individuare le funzioni da esercitare su scala regionale o sovragionale, nonché le modalità atte a garantire la dipendenza funzionale della prefettura-ufficio territoriale del Governo, o delle sue articolazioni, dai Ministeri per gli aspetti relativi alle materie di rispettiva competenza.

1-octies. Le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano alle amministrazioni periferiche dei Ministeri degli affari esteri, della giustizia e della difesa, né agli uffici i cui compiti sono attribuiti ad agenzie statali ai sensi della Carta delle autonomie locali.

1-nonies. Dall'attuazione dei commi da *1-quater* a *1-octies* devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013.

1-decies. A decorrere dal 1° luglio 2013, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni, al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei principi di imparzialità e buon andamento nella valutazione dei dirigenti responsabili del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, svolge le proprie funzioni di promozione degli standard di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente dalle amministrazioni regionali e locali. La medesima Commissione valuta, altresì, il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico, come definiti a norma dell'articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

1-undecies. A decorrere dal 1° luglio 2013 le pubbliche amministrazioni adeguano le attività di valutazione previste dalla normativa vigente agli indirizzi, requisiti e criteri appositamente formulati dalla Commissione di cui al comma precedente.

1-duodecies. Per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni la componente della retribuzione legata al risultato è fissata in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva.

1-terdecies. A decorrere dal 1° luglio 2013 è fatto divieto di corrispondere al dirigente di una pubblica amministrazione il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale.

1-quaterdecies. A decorrere dal 1° luglio 2013 è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di pubblici uffici

o strutture pubbliche che siano stati individuati ai sensi della normativa vigente per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

1-quinquiesdecies. Dall'attuazione dei commi da *1-decies* a *1-quaterdecies* devono derivare risparmi non inferiori a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio.

1-sexiesdecies. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui ai commi precedenti, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.

1-septiesdecies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

2.0.3000/27

MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI

Respinto

All'emendamento 2.0.3000, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«*1-bis.* Il comma 7, dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito con i seguenti:

«7. L'aliquota per l'abitazione principale è pari allo 0,4 per cento per le unità immobiliari la cui rendita catastale è superiore a 2.520 euro. Sulle rendite catastali minori è applicata una riduzione dell'aliquota per scaglioni, sulla base della tabella seguente:

a) sulle rendite catastali fino a euro 1.020 si applica una riduzione dell'aliquota pari all'1 per cento;

b) sulle rendite catastali comprese tra euro 1.021 ed euro 1.520 si applica una riduzione dell'aliquota pari allo 0,75 per cento;

c) sulle rendite catastali comprese tra euro 1.521 ed euro 2.020 si applica una riduzione dell'aliquota pari allo 0,50 per cento;

d) sulle rendite catastali comprese tra euro 2.021 ed euro 2.520 si applica una riduzione dell'aliquota pari allo 0,25 per cento.

7-bis. Ferme restando le riduzioni di cui al precedente comma 7, i comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota ivi indicata sino a 0,2 punti percentuali».

Conseguentemente, all'articolo 3:

1) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. I commi 1 e 2 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono sostituiti dai seguenti:

"1. A decorrere dal 1° gennaio 2013, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento".

2. Fermo quanto disposto dall'articolo 39, comma 13-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e dai relativi decreti direttoriali di applicazione, gli importi dei versamenti periodici del prelievo erariale unico dovuti dai soggetti passivi di imposta in relazione ai singoli periodi contabili sono calcolati assumendo un'aliquota pari al 98 per cento di quella prevista dal comma 1»;

2) sopprimere il comma 3;

3) al comma 23, alla lettera a), sostituire le parole: allo 0,50 per cento con le seguenti: allo 0,65 per cento; alla lettera b), sostituire le parole: allo 0,45 per cento con le seguenti: allo 0,55 per cento;

4) al comma 42, aggiungere, infine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015».

2.0.3000/28

THALER AUSSERHOFER

Respinto

All'emendamento 2.0.3000, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 13, comma 9, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo la parola: "locati" aggiungere le seguenti: ", o messi a disposizione gratuita ai familiari"».

Conseguentemente, al comma 42, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al comma successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013».

2.0.3000/29

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Respinto

All'emendamento 2.0.3000, all'articolo 2-bis, al comma 3, sostituire le parole: «20 per cento» con le parole: «40 per cento» ovunque ricorrano.

2.0.3000/30

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Respinto

All'emendamento 2.0.3000, all'articolo 2-bis, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

All'articolo 13, comma 14-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con lo legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «entro il 30 novembre 2012» sono sostituite dalle parole «entro il 30 novembre 2013».

2.0.3000/31

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Respinto

All'emendamento 2.0.3000, al comma 8, premettere alla lettera a) la seguente:

«*Oa*) all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre 2011, n. 214, al comma 1, sostituire le parole 1° gennaio 2013» con le seguenti: «1° gennaio 2014».

2.0.3000/32

FERRANTE, DELLA SETA

Respinto

All'emendamento 2.0.3000, al comma 8, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituito in tutti i Comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, che si compone di una quota destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale e di una quota

destinata alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni».

2.0.3000/33

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Respinto

All'emendamento 2.0.3000, al comma 8, lettera b), al secondo periodo, sostituire dalle parole: «da quella calpestabile», e fino alla fine del periodo, con le parole: «dalle superfici dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati. dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 507 del 1993 o della tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 49 del 1997 (TIA 1) o dall'articolo 238 del decreto legislativo 152/2006 (TIA 2).

Conseguentemente sopprimere il terzo periodo.

2.0.3000/34

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Respinto

All'emendamento 2.0.3000, al comma 8, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: «d-bis) sopprimere i commi 13 e 13-bis.»

Conseguentemente: all'articolo 1, dopo il comma 3 aggiungere il seguente: «3-bis. A decorrere dall'anno 2013 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dei produttori market sostenuta dalle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2011 ridotta del 2 per cento. Tale rideterminazione deve comportare una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata non inferiore a 1.000 milioni di euro nel 2013 e a 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2014. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo dell'ammortamento per i titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398».

2.0.3000/35

FERRANTE, DELLA SETA, STRADIOTTO, MERCATALI

Ritirato

All'emendamento 2.0.3000, al comma 8, dopo la lettera d) aggiungere la seguente lettera:

«d-bis) il comma 29 è sostituito dal seguente:

"29. I Comuni che applicano sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti; conferiti al servizio pubblico o che realizzano sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di icorrettivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso possono, con regolamento, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo del tributo"».

2.0.3000/36

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Respinto

All'emendamento 2.0.3000, al comma 8, lettera f), primo periodo, sopprimere le parole: «fino al 31 dicembre 2013».

2.0.3000/37

BONFRISCO, PICHETTO FRATIN

Respinto

All'emendamento 2.0.3000, sono inserite le seguenti modificazioni: al comma 8 lettera f) secondo periodo, dopo le parole: «della TIA 1 o della TIA 2.», sono inserite le seguenti: «Salvo diverse condizioni contenute nei contratti già in essere con i predetti gestori,»; al comma 8 lettera f), quarto periodo, dopo le parole: «modelli di pagamento.», sono inserite le seguenti: «salvo diverse condizioni contenute nei contratti già in essere,».

2.0.3000/38

LATRONICO

Respinto

All'emendamento 2.0.3000, al comma 8, lettera f) capoverso, comma «35», secondo periodo sostituire le parole: «tramite apposito bolettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato

articolo 17, in quanto compatibili» *con le seguenti*: «tramite bollettino di conto corrente postale».

2.0.3000/39

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Respinto

All'emendamento 2.0.3000, all'articolo 2-bis, al comma 8, alla lettera f) al secondo periodo dopo le parole: «conto corrente postale», inserire le seguenti: «o altro strumento equipollente».

2.0.3000/40

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Respinto

All'emendamento 2.0.3000, all'articolo 2-bis, al comma 8, alla lettera f) dopo il secondo periodo inserire il seguente: «I Comuni sono obbligati all'atto dell'acquisizione della dichiarazione di variazione anagrafica per cambio di residenza o di denuncia di attività produttive o commerciali da parte delle società, nonché di avvio di attività libero professionale a ricevere la domanda di iscrizione per il pagamento del Tributo (Tares). Le istanze, così acquisite, saranno trasmesse, in via telematica, agli uffici tributi comunali di competenza o alle aziende concessionarie della riscossione».

2.0.3000/41

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Respinto

All'emendamento 2.0.3000, all'articolo 2-bis, al comma 8, alla lettera f), al quarto periodo, dopo le parole: «del decreto legislativo n. 446/1997», sono aggiunte le parole: «sono versati esclusivamente al comune anche dai soggetti i cui comuni hanno affidato anche disgiuntamente il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della TARSUI TIA1, TIA2, di cui al primo periodo del comma 35».

2.0.3000/1000

IL GOVERNO

Accolto

Al comma 8, lettera f):

dopo il quinto periodo, inserire il seguente: «I comuni possono variare la scadenza e il numero delle rate di versamento. Per l'anno 2013, il termine di versamento della prima rata è comunque posticipato ad aprile, ferma restando la facoltà per il comune di posticipare ulteriormente tale termine.»;

all'ultimo periodo, eliminare le parole: «A decorrere dal 1° gennaio 2014,».

2.0.3000/42

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Respinto

All'emendamento 2.0.3000, al comma 8, lettera f), dopo il quinto periodo, inserire il seguente: «Per l'anno 2013 il comune può variare la scadenza ed il numero delle rate di versamento».

2.0.3000/43

CURSI, BONFRISCO

Respinto

All'emendamento 2.0.3000, dopo il comma 8 inserire i seguenti:

«8-bis. All'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261, al penultimo periodo, dopo le parole: "di paesi terzi" sono aggiunte le seguenti: "salvo che detti centri risultino allocati sul territorio degli Stati Uniti o del Canada e siano approvati dalla competente autorità statunitense. In tal caso non è richiesta alcuna preventiva autorizzazione ai sensi dell'articolo 5 del decreto ministeriale 12 aprile 2012 del Ministero della Salute, ma una formale notifica a firma della Persona Qualificata del produttore, corredata da copia della vigente autorizzazione rilasciata dal centro".

8-ter. In deroga a quanto previsto dall'articolo 5 del decreto ministeriale 12 aprile 2012, trascorsi 30 giorni dalla presentazione della notifica all'AIFA, l'autorizzazione all'importazione sarà esecutiva».

2.0.3000/44

MENARDI

Respinto

All'emendamento 2.0.3000, dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-bis. Con riferimento all'imposta municipale propria (IMU) il termine previsto del 30 novembre 2012 per la dichiarazione al catasto edilizio urbano dei fabbricati rurali iscritti nel catasto dei terreni, con esclusione di quelli che non costituiscono oggetto di inventariazione, come previsto dall'articolo 13, comma 14-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è prorogato al 30 luglio 2013, fermo restando l'obbligatoria presentazione da parte del proprietario della denuncia agli uffici competenti della dichiarazione di rendita presunta con eventuale conguaglio disposto dai medesimi uffici. L'applicazione della presente disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri di spesa per lo Stato». Al relativo onere, a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183. il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

2.0.3000

I RELATORI

Accolto

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni in materia di imposta municipale propria e di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi)

1. Al fine di assicurare la spettanza ai Comuni del gettito dell'imposta municipale propria, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per gli anni 2013 e 2014:

a) è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;

b) è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, il Fondo di solidarietà comunale che è alimentato con una quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni, di cui al citato articolo 13

del decreto-legge n. 201 del 2011, definita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 aprile 2013 per l'anno 2013 ed entro il 31 dicembre 2013 per l'anno 2014. In caso di mancato accordo, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è comunque adottato entro i 15 giorni successivi. L'ammontare iniziale del predetto Fondo è pari, per l'anno 2013, a 4.717,9 milioni di euro e, per l'anno 2014, a 4.145,9 milioni di euro. Corrispondentemente, nei predetti esercizi è versata all'entrata del bilancio statale una quota di pari importo dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni. A seguito dell'emanazione del decreto di cui al primo periodo, è rideterminato l'importo da versare all'entrata del bilancio dello Stato. La eventuale differenza positiva tra tale nuovo importo e lo stanziamento iniziale è versata al bilancio statale, per essere riassegnata al fondo medesimo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Le modalità di versamento al bilancio dello Stato sono determinate con il medesimo DPCM;

c) la dotazione del Fondo di solidarietà comunale di cui alla lett. *b)* è incrementata della somma di 890,5 milioni di euro per l'anno 2013 e di 318,5 milioni di euro per l'anno 2014; i predetti importi considerano quanto previsto dal comma 2;

d) con il medesimo DPCM di cui alla lettera *b)* sono stabiliti i criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale, tenendo anche conto per i singoli comuni:

1) degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni di cui alle lettere *a)* ed *f)*;

2) della definizione dei costi e dei fabbisogni *standard*;

3) della dimensione demografica e territoriale;

4) della dimensione del gettito dell'imposta municipale propria ad aliquota base di spettanza comunale;

5) della diversa incidenza delle risorse soppresse di cui alla lettera *e)* sulle risorse complessive per l'anno 2012;

6) delle riduzioni di cui al comma 6 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

7) dell'esigenza di limitare le variazioni, in aumento ed in diminuzione, delle risorse disponibili ad aliquota base, attraverso l'introduzione di un'appropriata clausola di salvaguardia;

e) sono soppressi il fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nonché i trasferimenti erariali a favore dei comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna, limitatamente alle tipologie di trasferimenti fiscalizzati di cui ai decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 21 giugno 2011 e del 23 giugno 2012;

f) è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13;

g) i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

h) sono abrogati il comma 11 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, i commi 3 e 7 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011; per gli anni 2013 e 2014 non operano i commi 1, 2, 4, 5, 8 e 9 del medesimo articolo 2. Il comma 17 dell'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011 continua ad applicarsi nei soli territori delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano

i) gli importi relativi alle lettere *a)*, *c)*, *e)* ed *f)* possono essere modificati a seguito della verifica del gettito dell'imposta municipale propria riscontrato per il 2012, da effettuarsi ai sensi del comma 3 dell'articolo 5 dell'Accordo del 1° marzo 2012 sancito dalla Conferenza Stato città e autonomie locali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni compensative di bilancio.

2. Per l'anno 2013 è differito al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. Entro il 28 febbraio 2013 il Ministero dell'interno eroga ai comuni delle Regioni a statuto ordinario ed ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna un importo, a titolo di anticipo su quanto spettante per l'anno 2013 a titolo di Fondo di solidarietà comunale. L'importo dell'attribuzione è pari, per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario, al 20 per cento di quanto spettante per l'anno 2012 a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio e pari al 20 per cento, per ciascun comune della Regione Siciliana e della Regione Sardegna, di quanto spettante per l'anno 2012 a titolo di trasferimenti erariali. Ai fini di cui al presente comma si considerano validi i dati relativi agli importi spettanti pubblicati sul sito internet del Ministero dell'interno alla data del 31 dicembre 2012.

4. La verifica del gettito dell'imposta municipale propria dell'anno 2012, di cui al comma 6-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, avviene utilizzando anche i dati relativi alle aliquote e ai regimi agevolativi deliberati dai singoli comuni e raccolti dall'IFEL nell'ambito dei propri compiti istituzionali sulla base di una metodologia concordata con il Ministero dell'economia e delle finanze.

5. Per gli anni 2013 e 2014, le disposizioni vigenti in materia di sanzioni che richiamano il fondo sperimentale di riequilibrio o i trasferimenti

erariali in favore dei comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna si intendono riferite al fondo di solidarietà comunale.

6. L'articolo 4, comma 6, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non si applica all'Istituto per la finanza e l'economia locale-IFEL.

7. Per gli anni 2013 e 2014, il contributo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, è rideterminato nella misura dello 0,6 per mille ed è calcolato sulla quota di gettito dell'imposta municipale propria relativa agli immobili diversi da quelli destinati ad abitazione principale e relative pertinenze, spettante al comune ai sensi del presente articolo.

8. All'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole da: "svolto mediante l'attribuzione" :a "legge 14 settembre 2011, n. 148," sono sostituite dalle seguenti: "svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale";

b) il comma 9 è sostituito dal seguente:

"9. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9-bis, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU), o della Tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA 1) o dall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TIA 2). Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio, sentita la Conferenza Stato - città ed autonomie locali e l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani sono stabilite le procedure di interscambio dei dati tra i comuni e la predetta Agenzia. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo rimane quella calpestabile.";

c) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente comma:

"9-bis. Nell'ambito della cooperazione tra i comuni e l'Agenzia del territorio per la revisione del catasto, vengono attivate le procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e le numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile al tributo pari all'80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998. I comuni comunicano ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.";

d) il comma 12 è abrogato;

e) al comma 34 è aggiunto, alla fine, il seguente periodo: "Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente";

f) il comma 35 è sostituito dal seguente:

"35. I comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono affidare, fino al 31 dicembre 2013, la gestione del tributo o della tariffa di cui al comma 29, ai soggetti che, alla data del 31 dicembre 2012, svolgono, anche disgiuntamente, il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della TARSU, della TIA1 o della TIA 2. Il versamento del tributo, della tariffa di cui al comma 29 nonché della maggiorazione di cui al comma 13 è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, prevedendo anche forme che rendano possibile la previa compilazione dei modelli di pagamento. Il tributo e la maggiorazione, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, sono versati esclusivamente al comune. Il versamento del tributo, della tariffa di cui al comma 29 nonché della maggiorazione di cui al comma 13 per l'anno di riferimento è effettuato in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre. Per l'anno 2013, fino alla determinazione delle tariffe ai sensi dei commi 23 e 29, l'importo delle corrispondenti rate è determinato in acconto, commisuran-

dolo all'importo versato, nell'anno precedente, a titolo di TARSU o di TIA 1 oppure di TIA 2. Per le nuove occupazioni decorrenti dal 1° gennaio 2013, l'importo delle corrispondenti rate di cui al periodo precedente è determinato tenendo conto delle tariffe relative alla TARSU o alla TIA 1 oppure alla TIA 2 applicate dal comune nell'anno precedente. In ogni caso il versamento a conguaglio è effettuato con la rata successiva alla determinazione delle tariffe ai sensi dei commi 23 e 29. Per l'anno 2013, il pagamento della maggiorazione di cui al comma 13 è effettuato in base alla misura standard, pari a 0,30 euro per metro quadrato, senza applicazione di sanzioni e interessi, contestualmente al tributo o alla tariffa di cui al comma 29, alla scadenza delle prime tre rate. L'eventuale conguaglio riferito all'incremento della maggiorazione fino a 0,40 euro è effettuato al momento del pagamento dell'ultima rata. A decorrere dal 1° gennaio 2014, è consentito il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno».

Conseguentemente, all'articolo 1 sono soppressi i commi 93 e 94.

2.0.4000/1

PARDI, MASCITELLI

Respinto

All'emendamento 2.0.4000, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. I termini di scadenza indicati nelle voci 6, 8, 9, 20,25 e 31 della tabella 1 allegata sono uniformemente fissati al 28 febbraio 2013».

2.0.4000/2

ZANETTA

Respinto

All'emendamento 2.0.4000, al comma 1, alla tabella 1 allegata, dopo il punto «11» aggiungere il seguente:

11-bis	30 novembre 2012	All'articolo 13, comma 14-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214
--------	------------------	---

2.0.4000/3

MASCITELLI

Respinto

All'emendamento 2.0.4000, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. I termini di scadenza indicata nella voce 27 della tabella 1 allegata è fissato al 28 febbraio 2013».

2.0.4000/4

GERMONTANI

Accolto

Al comma 1, alla tabella 1, dell'emendamento dei Relatori n. 2.0.4000, aggiungere infine la seguente fonte normativa:

33	31 dicembre 2012	All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni e articolo 64, comma 1, primo periodo, della legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni
----	------------------	--

2.0.4000/5

FIORONI

Respinto

All'emendamento 2.0.4000, dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Per le prese di servizio degli idonei di I fascia, nelle procedure di valutazione bandite ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210 e successive modificazioni, per l'anno 2013 non si applica il vincolo previsto dall'articolo 4, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49».

2.0.4000/6

LI GOTTI, MASCITELLI, LANNUTTI

Respinto

All'emendamento 2.0.4000, al comma 4, alinea, sostituire le parole: «30 giugno 2013», con le seguenti: «28 febbraio 2013», nonché, sopprimere la lettera b).

2.0.4000/7

PICCHETTO FRATIN, BONFRISCO

Accolto

All'emendamento 2.0.4000 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sono soppressi i commi 4, lettere b) e c), 6 e 7;

b) al comma 20 sono soppresses le seguenti parole: «Al relativo onere si provvede per l'anno 2013 mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di cui all'articolo 7-quinquies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni»;

c) al comma 23 le parole: «È prorogato il termine previsto» sono sostituite dalle seguenti: «È prorogato al 31 dicembre 2013 il termine previsto»;

d) al comma 29 le parole: «n. 90» sono sostituite dalle seguenti: «n. 190»;

e) alla fine dell'articolo 2-bis sono aggiunte le seguenti:

«Conseguentemente,

Alla tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2013: - 2.000

2014: -

2015: -»

f) alla tabella 1 di cui al comma 1 il rigo 30 è soppresso.

2.0.4000/8

BARBOLINI, MERCATALI, CARLONI, PEGORER

Assorbito

All'emendamento 2.0.4000, al comma 4, sopprimere la lettera c).

2.0.4000/9

Ignazio MARINO, BARBOLINI, BASSOLI, BIONDELLI, BOSONE, CARLONI, CHIAROMONTE, COSENTINO, GRANAIOLA, MERCATALI, PEGORER, PORETTI

Respinto

All'emendamento 2.0.4000, al comma 4, sopprimere la lettera d).

2.0.4000/10

VALLARDI, MONTANI, Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Respinto

All'emendamento 2.0.4000, dopo la lettera d) del comma 4 dell'articolo 2-bis, aggiungere il seguente:

«e) Il termine di cui all'articolo 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, come prorogato dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14».

2.0.4000/11

PIGNEDOLI, ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

Respinto

All'emendamento 2.0.4000, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Le quote revocate ai sensi dell'articolo 8-quinquies, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, sono attribuite alla riserva nazionale per essere riassegnate da parte del Commissario straordinario di cui al comma 6 del medesimo articolo, con decorrenza dal periodo in corso alla data del relativo provvedimento di assegnazione. I quantitativi revocati sono assegnati alle aziende in attività che hanno effettuato consegne di latte nella campagna di assegnazione, in misura proporzionale alla quota individuale di riferimento della medesima campagna, con l'esclusione dei produttori che hanno venduto a titolo oneroso, tutto o in parte, la propria quota a decorrere dal periodo 2003/2004. Dalle assegnazioni di cui al periodo precedente sono esclusi altresì i produttori non in regola con il pagamento del prelievo. I quantitativi assegnati non possono essere oggetto di vendita o affitto di sola quota sino al 31 marzo 2015».

2.0.4000/12

BERTUZZI

Respinto

All'emendamento 2.0.4000, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Il termine di cui all'articolo 13, comma 14-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è prorogato al 30 aprile 2013.»

Conseguentemente, alla Tabella A:

a) alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2013: - 30.000;

2014: - 0;

2015: - 0.

b) alla voce Ministero dello sviluppo economico, apportare le seguenti variazioni:

2013: -10.000;

2014: - 0;

2015: - 0.

2.0.4000/13

BERTUZZI, ANDRIA, PIGNEDOLI

Respinto

All'emendamento 2.0.4000, dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Le concessioni di beni del demanio marittimo ovvero di zone del mare territoriale aventi ad oggetto l'esercizio di attività di acquacoltura, molluschicoltura o mitilicoltura, ovvero attività di pesca o attività connesse alla pesca, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge e in scadenza entro il 31 dicembre 2015, sono prorogate fino a tale data».

2.0.4000/14

BONFRISCO, PICHETTO FRATIN

Ritirato

All'emendamento 2.0.4000, all'articolo 2-bis sono inserite le seguenti modificazioni:

a) al comma 8 lettera f) secondo periodo, dopo le parole: «della TIA 1 o della TIA 2» sono inserite le seguenti: «Salvo diverse condizioni contenute nei contratti già in essere con i predetti gestori»;

b) al comma 8 lettera f) quarto periodo, dopo le parole: «modelli di pagamento» sono inserite le seguenti: «salvo diverse condizioni contenute nei contratti già in essere».

2.0.4000/15

MASCITELLI, PARDI

Respinto*All'emendamento 2.0.4000, sopprimere il comma 9.***2.0.4000/16**

MALAN, ZANETTA

Ritirato*All'emendamento 2.0.4000, dopo il comma 10, inserire il seguente:*

«10-bis. Per i tribunali e le sedi distaccate di cui alla Tabella 2 allegata, il termine di cui al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, articolo 11, comma 2, è prorogato al 13 marzo 2014, e i termini di cui al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, articolo 5, commi 4 e 8 sono prorogati al 31 luglio 2013».

TABELLA 2

TRIBUNALI		
Rossano	Lucera	Cassino
Vigevano	Bassano del Grappa	Pinerolo
Chiavari	Crema	Sanremo
Urbino	Sala Consilina	Lagonegro
Alba	Mondovi	Saluzzo
SEDI DISTACCATE		
Casale Monferrato	Chivasso	Palmanova
Albano Laziale	Albenga	Altamura
Aversa	Avola	Casarano
Caserta	Casoria	Cesena
Desio	Eboli	Francavilla Fontana
Gallarate	Legnago	Legnano
Marano di Napoli	Marcianise	Martina
Giarre	Molfetta	Moncalieri
Olbia	Ostia	Pontedera
Pozzuoli	Rho	Monopoli
San Donà di Piave	Schio	Treviglio
Viareggio	Cecina	Paternò
Carbonia	Ischia	Portoferraio
Lipari	Imola	Chioggia

2.0.4000/17

MALAN, ZANETTA

Ritirato

All'emendamento 2.0.4000, dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. Per i tribunali e le sedi distaccate sulla cui soppressione è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale, il termine di cui al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, articolo 11, comma 2, è prorogato al 13 marzo 2014, e i termini di cui al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, articolo 5, commi 4 e 8 sono prorogati al 31 luglio 2013».

2.0.4000/18

LI GOTTI, MASCITELLI

Respinto

All'emendamento 2.0.4000, dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. Al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, articolo 11, comma 2, sostituire la parola: «dodici» con la seguente: «ventiquattro».

Conseguentemente, nell'articolo 5, del medesimo decreto, legislativo, la parola «2012», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «2013».

2.0.4000/19

MALAN, ZANETTA

Ritirato

All'emendamento 2.0.4000, dopo il comma 10, inserire i seguenti:

«10-bis. Al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, nell'articolo 11 la parola: "dodici" è sostituita con la parola: "diciotto».

10-ter. Nell'articolo 5 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 la parola: "2012", ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: "2013"».

2.0.4000/20

LI GOTTI, MASCITELLI

Respinto

All'emendamento 2.0.4000, dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. Al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, articolo 11, comma 2, sostituire la parola "dodici" con la seguente: "diciotto"».

Conseguentemente, nell'articolo 5, del medesimo decreto legislativo, la parola: "2012", ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: "2013".

2.0.4000/21

FASANO, BONFRISCO

Ritirato

All'emendamento 2.0.4000, al capoverso «Art. 2-bis», dopo il comma 10 è inserito il seguente:

«10-bis. È prorogato di ventiquattro mesi, il termine di cui al comma 1, primo periodo, dell'articolo 15-*nonies*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ovvero su istanza dell'interessato e previo parere favorevole del Collegio di Direzione, di cinque anni, fermo restando il numero complessivo dei dirigenti di ciascuna Azienda».

2.0.4000/22

AGOSTINI, BARBOLINI, BIANCO, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, SANNA, VITALI

Respinto

All'emendamento 2.0.4000, dopo il comma 12 inserire il seguente:

«12-bis. Le modalità applicative e le maggiorazioni di aliquote dell'addizionale regionale all'Irpef in essere alla data di entrata in vigore della presente legge sono confermate fino al 31 dicembre 2013, salva la facoltà delle medesime regioni di deliberare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la loro variazione».

2.0.4000/23

MERCATALI

Ritirato

All'emendamento 2.0.4000, dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-bis. A partire dai bandi e dagli avvisi pubblicati successivamente al 1° gennaio 2014, le spese per la pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 7 dell'articolo 66 e al secondo periodo del comma 5 dell'articolo 122 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario, entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. Tali spese sono comprese nell'importo a base di gara; il relativo ammontare deve essere evidenziato nel bando o nell'avviso e non è soggetto a ribasso d'asta».

2.0.4000/24

NEROZZI, GHEDINI

Respinto

All'emendamento 2.0.4000, al comma 15, sostituire le parole da: «previo accordo» fino alla fine del comma con le seguenti: «con accordo decentrato con le organizzazioni sindacali rappresentative del settore interessato, secondo quanto previsto dal citato articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 368 del 2001. Sono fatti salvi gli eventuali accordi decentrati eventualmente sottoscritti nel rispetto dei limiti ordinamentali e finanziari di cui al presente comma».

2.0.4000/25

NEROZZI

Respinto

All'emendamento 2.0.4000, al comma 16, sopprimere le parole da: «nonché nel limite» fino a: «spesa di personale.».

2.0.4000/26 (v. testo 2)

NEROZZI, GHEDINI, ROILO, TREU, BLAZINA, PASSONI

All'emendamento 2.0.4000, dopo il comma 16 inserire il seguente:

«16-bis. Nelle more del completamento del processo di riordino conseguente alle disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e all'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa e gestionale, nonché il rispetto dei prescritti adempimenti di natura contabile, economica e finanziaria, il termine di scadenza dei consigli di indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) è prorogato al 31 luglio 2013».

2.0.4000/26 (testo 2)

NEROZZI, GHEDINI, ROILO, TREU, BLAZINA, PASSONI

Accolto

All'emendamento 2.0.4000, dopo il comma 16 inserire i seguenti:

«16-bis. Nelle more del completamento del processo di riordino conseguente alle disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.

122, e all'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa e gestionale, nonché il rispetto dei prescritti adempimenti di natura contabile, economica e finanziaria, il termine di scadenza dei consigli di indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) è prorogato al 30 aprile 2013.

16-ter. Gli obiettivi di risparmio rivenienti dalle misure di razionalizzazione organizzativa dell'INPS e dell'INAIL di cui all'articolo 4, comma 66, della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono incrementati di 150.000 euro per l'anno 2013. Tali disponibilità sono destinate per le spese di funzionamento conseguenti alla proroga dei Consigli di indirizzo e vigilanza dei medesimi enti, ai sensi del comma 16-bis del presente articolo».

2.0.4000/27

NEROZZI

Respinto

All'emendamento 2.0.4000, dopo il comma 16, inserire il seguente:

«16-bis. Il termine di cui all'articolo 17, comma 19, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è prorogato al 31 dicembre 2015».

2.0.4000/28

FIORONI

Respinto

All'emendamento 2.0.4000, al comma 17, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) le parole: "nell'anno 2009 e nell'anno 2010" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2008, 2009, 2010 e 2011"».

2.0.4000/29

D'AMBROSIO LETTIERI

Respinto

All'emendamento 2.0.4000, al comma 17, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) le parole: "nell'anno 2009 e nell'anno 2010" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2008, 2009, 2010 e 2011";».

2.0.4000/30

D'AMBROSIO LETTIERI

Respinto

All'emendamento 2.0.4000 al comma 17, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«a-bis) per le università il recupero delle cessazioni può essere effettuato anche in deroga a quanto stabilito dal decreto legislativo 10 novembre 2008, n. 180 convertito, con modificazioni, nella legge 9 gennaio 2009, n. 1».

2.0.4000/31

FIORONI

Respinto

All'emendamento 2.0.4000 al comma 17, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per le università il recupero delle cessazioni può essere effettuato anche in deroga a quanto stabilito dal D.Lgs. 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1"».

2.0.4000/32

NEROZZI

Respinto

All'emendamento 2.0.4000 dopo il comma 17 inserire il seguente:

«17-bis. Il termine del 31 dicembre 2012 previsto dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, è prorogato al 31 dicembre 2015. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti in materia di assunzioni a tempo indeterminato e di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica e ferme restando le disposizioni vigenti in materia di reclutamento speciale e di mobilità, utilizzano, per il triennio 2013-2015, le graduatorie ancora vigenti dei concorsi pubblici per il reclutamento di personale a tempo indeterminato, ricorrendo a tali graduatorie quando si tratta di procedere all'assunzione di figure professionali corrispondenti o analoghe a quelle previste nei bandi dei concorsi ai quali si riferiscono le graduatorie medesime. Le amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, gli enti pubblici non economici statali e le Agenzie, comprese quelle di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che non dispongono di proprie

graduatorie utili, si avvalgono della facoltà di cui all'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. A tal proposito, il Dipartimento della funzione pubblica, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, redige un elenco delle graduatorie ancora vigenti e lo rende pubblico nel proprio sito istituzionale. Le amministrazioni pubbliche di cui al terzo periodo del presente comma attingono alle predette graduatorie anche in caso di reclutamento a tempo determinato ai sensi dell'articolo 36 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, fermo restando che il reclutamento avviene a scorrimento decrescente delle medesime graduatorie e non pregiudica l'eventuale assunzione a tempo indeterminato ai sensi del secondo periodo del presente comma. Sono fatte salve, in ogni caso, le disposizioni di cui all'articolo 8, commi 24 e 24-bis, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 2012, n. 44. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità applicative del presente comma, in modo da assicurare la sostenibilità finanziaria e organizzativa dell'utilizzo delle graduatorie. Fino al 31 dicembre 2015, le amministrazioni pubbliche di cui al secondo periodo del presente comma non possono procedere all'indizione di nuovi concorsi relativamente alle qualifiche e alle mansioni di concorsi già indetti e per i quali non si è proceduto all'effettiva assunzione dei vincitori e degli idonei. Per l'anno 2016, lo scorrimento degli idonei presenti nelle graduatorie ancora vigenti avviene in misura non inferiore al 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili per assunzioni ed è contestualmente autorizzata l'indizione di nuovi bandi di concorso, nel rispetto dei vincoli finanziari esistenti. Le regioni e gli enti locali trasmettono al Dipartimento della funzione pubblica i dati relativi alle graduatorie ancora vigenti dei concorsi indetti dalle rispettive amministrazioni e adottano, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure necessarie per dare attuazione ai principi di cui al presente comma, nel rispetto dei vincoli finanziari in materia di assunzioni, ferma restando la possibilità di attingere, previa stipula di apposite convenzioni tra le amministrazioni interessate, alle graduatorie dei concorsi di altre amministrazioni pubbliche ai sensi del terzo periodo. Entro il 31 dicembre 2014, il Governo trasmette alle Camere una relazione, predisposta dal Dipartimento della funzione pubblica, contenente il monitoraggio delle assunzioni effettuate sulla base delle disposizioni del presente comma dei vincitori e degli idonei dei concorsi, anche ai fini della valutazione di eventuali ulteriori provvedimenti».

2.0.4000/33

MERCATALI, PEGORER

Respinto

All'emendamento 2.0.4000 dopo il comma 17, inserire il seguente:

«17-bis. Al fine di garantire la piena funzionalità del sistema scolastico e dare provvisoria copertura ai posti vacanti e disponibili, attualmente ricoperti con reggenze anche plurime, in attesa del compiuto espletamento del corso-concorso ordinario per il reclutamento di 2386 dirigenti scolastici, ai soggetti per i quali è pendente un contenzioso con oggetto la partecipazione ai concorsi a dirigente scolastico alla data di entrata in vigore del presente decreto, è temporaneamente affidato, in aggiunta agli ordinari compiti propri della loro qualifica, un incarico provvisorio di direzione della durata di un anno scolastico rinnovabile fino alla copertura dei posti vacanti destinati ai vincitori del concorso ordinario. L'incarico di direzione è remunerato in misura pari all'ottanta per cento della retribuzione di posizione, parte variabile, ordinariamente assegnata al posto così ricoperto. Alla relativa spesa si dà copertura mediante corrispondente riduzione, per l'anno scolastico 2011/2012, del Fondo Unico Nazionale per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici».

2.0.4000/34

MERCATALI, PEGORER

Ritirato

All'emendamento 2.0.4000 dopo il comma 17, inserire il seguente:

«17-bis. All'articolo 1, comma 4-bis del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, le parole: "al 31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2013"».

2.0.4000/35

MERCATALI, GHEDINI

Ritirato

All'emendamento 2.0.4000 dopo il comma 17, inserire il seguente:

«17-bis. È fissata al 31 dicembre 2013 la scadenza dell'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e dei decreti adottati in forza dello stesso».

2.0.4000/36 (v. testo 2)

GHEDINI, MERCATALI

Respinto

All'emendamento 2.0.4000 dopo il comma 17, inserire il seguente:

«17-bis. È prorogata, per l'anno 2013, l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 14, 15 e 16 dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni. L'intervento di cui al comma 16 è prorogato per l'anno 2013 nella misura del 90 per cento».

2.0.4000/36 (testo 2)

GHEDINI, MERCATALI, PICHETTO FRATIN

Accolto

All'emendamento 2.0.4000, dopo il comma 17, inserire il seguente:

«17-bis. È prorogata, per l'anno 2013, l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 14, nel limite di 35 milioni di euro per l'anno 2013, 15 e 16 dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni. L'intervento di cui al comma 16 è prorogato per l'anno 2013 nella misura del 90 per cento. Gli oneri derivanti dall'applicazione dei primi due periodi del presente comma sono posti a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dall'articolo 2, comma 65, della legge 28 giugno 2012, n. 92».

2.0.4000/37

LATRONICO

Ritirato

All'emendamento 2.0.4000, dopo il comma 18 aggiungere il seguente:

«18-bis. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, le parole: "1° luglio 2011" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2013";

2) al secondo periodo, le parole: "30 giugno 2012" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2013";

3) al terzo periodo, le parole: "30 giugno 2012" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2013"».

2.0.4000/38

LATRONICO

Accolto

All'emendamento 2.0.4000, dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-bis. All'articolo 24, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: "entro il 31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 marzo 2013" e le parole: ", di concerto con il Ministro della salute," sono soppresse».

2.0.4000/39

DE LILLO

Respinto

All'emendamento 2.0.4000, dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-bis. Dopo il comma 3, dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto il seguente comma:

"3-bis. Al fine di favorire le procedure di mobilità all'interno della pubblica amministrazione e la ricollocazione dei dipendenti pubblici risultanti in soprannumero a seguito delle riduzioni delle dotazioni organiche di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni il requisito dato dalla somma di età pensionabile e di età contributiva, previsto dalla normativa vigente prima dell'entrata in vigore del presente decreto, ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di anzianità, si considera conseguito purché sia stata raggiunta tale somma entro il 31 dicembre 2011, anche qualora il requisito anagrafico sia acquisito entro l'anno 2012. All'onore derivante dalle disposizioni di cui al precedente periodo, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, nell'anno 2013, di una corrispondente quota delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 'Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio'. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate e del territorio sono stabiliti i termini e le modalità attuative atte a riprogrammare le restituzioni e i rimborsi delle

imposte ad un livello compatibile con le risorse disponibili a legislazione vigente"».

2.0.4000/40

PICHETTO FRATIN

Ritirato

All'emendamento 2.0.4000, dopo il comma 19 è inserito il seguente:

«19-bis. Il termine previsto dal comma 5, dell'articolo 1, della legge 4 giugno 2010, n. 96, è prorogato di un anno, con esclusivo riferimento alle disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93».

2.0.4000/41

BELISARIO, MASCITELLI

Respinto

All'emendamento 2.0.4000, sopprimere il comma 20.

2.0.4000/42

ZANETTA

Respinto

All'emendamento 2.0.4000, al capoverso «Art. 2-bis», dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

«21-bis. Al comma 2, dell'articolo 6-ter, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "nonché nei confronti della gestione commissariale di cui all'articolo 17 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 5 febbraio 2009 (disposizioni urgenti di protezione civile), che è prorogata fino al 31 dicembre 2013"».

2.0.4000/43

MERCATALI

Respinto

All'emendamento 2.0.4000, al comma 23, dopo le parole: «È prorogato» inserire le seguenti: «al 31 dicembre 2013».

Conseguentemente, alla Tabella A alla voce Ministero dello sviluppo economico, apportare le seguenti variazioni:

2013: - 6.000;

2014: - 0;

2015: - 0.

2.0.4000/44

BONFRISCO

Ritirato

All'emendamento 2.0.4000, al capoverso «Art. 2-bis», comma 23, dopo le parole: «È prorogato» aggiungere le seguenti: «al 31 dicembre 2013».

2.0.4000/45

FERRANTE, DELLA SETA

Respinto

All'emendamento 2.0.4000, dopo il comma 28, aggiungere il seguente:

«28-bis. Fino al 31 dicembre 2013 le spese di parte capitale sostenute dal Comune di Lampedusa e Linosa interessato dal fenomeno dell'immigrazione proveniente dall'Africa, di cui alle OPCM n. 3924 del 18 febbraio 2011 e 6 settembre 2011, n. 3962, finalizzate alla realizzazione di infrastrutture, alla sistemazione e riqualificazione urbana e alla promozione territoriale non rilevano ai fini del patto di stabilità interno per l'anno 2013. L'esclusione opera nei limiti di 2 milioni e 500 mila euro per l'anno 2013».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2013: - 2.500.

2.0.4000/46

BERTUZZI, BASTICO, GHEDINI, BARBOLINI

Ritirato

All'emendamento 2.0.4000, dopo il comma 28, aggiungere il seguente:

«28-bis. Al comma 13-quater, dell'articolo 11 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, le parole: "30 giugno 2013" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2013"».

2.0.4000/47

DELLA MONICA

Respinto

All'emendamento 2.0.4000 sostituire il comma 29 con il seguente:

«29. Limitatamente all'anno 2013, il termine di cui all'articolo 1, comma 32, secondo periodo, della legge 6 novembre 2012, n. 190, è prorogato al 31 marzo e il termine di cui al quarto periodo del medesimo comma 32 è prorogato al 30 giugno».

2.0.4000/48

MILANA

Respinto

All'emendamento 2.0.4000, al comma 29, sostituire la parola: «n. 90» con la seguente: «n. 190» e le parole: «31 marzo 2013» con le seguenti: «30 giugno 2013» e le parole: «30 giugno 2013» con le seguenti: «30 settembre 2013».

2.0.4000/49

DE TONI, MASCITELLI, LI GOTTI

Respinto

All'emendamento 2.0.4000, al comma 29, sopprimere le parole da: «ed il termine» fino alla fine del comma medesimo.

2.0.4000/50

ZANETTA

Respinto

All'emendamento 2.0.4000, al capoverso «Art. 2-bis», dopo il comma 30 aggiungere il seguente:

«30-bis. Le disposizioni dei commi da 16 a 23 dell'articolo 15 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, in materia di riallineamento e rivalutazione volontari di valori contabili dei terreni e dei fabbricati aziendali si intendono applicabili anche per gli anni successivi al 2007.».

2.0.4000/51

PICHETTO FRATIN

Ritirato

All'emendamento 2.0.4000, dopo il comma 30, aggiungere il seguente:

«30-bis. È prorogata, per l'anno 2013, l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 14, 15 e 16 dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni. L'intervento di cui al comma 16 è prorogato per l'anno 2013 nella misura del 90 per cento».

2.0.4000/52

BONFRISCO, ADRAGNA

Respinto

All'emendamento 2.0.4000, dopo il comma 30, aggiungere il seguente:

«30-bis. Sono prorogati i termini di scadenza dei componenti previsti dall'articolo 18 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, per consentirne l'equiparazione ai sensi dell'articolo 47-*quater* del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito nella legge 28 febbraio 2008, n. 31».

2.0.4000/53

BONFRISCO

Respinto

All'emendamento 2.0.4000, dopo il comma 30, aggiungere il seguente:

«30-bis. All'articolo 10, ai commi 4 e 5 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, le parole "31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013"».

2.0.4000/54

BONFRISCO

Respinto

All'emendamento 2.0.4000, dopo il comma 30, aggiungere il seguente:

«30-bis. All'articolo 10, ai commi 4 e 5 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, le parole: "31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013"».

2.0.4000/55

ZANETTA

Respinto

All'emendamento 2.0.4000, al capoverso «Art. 2bis», dopo il comma 30, aggiungere il seguente:

«30-bis. All'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5-bis. In via straordinaria e fino al 31 dicembre 2015, per gli enti locali coinvolti nell'organizzazione del grande evento EXPO Milano 2015 indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 34678 del 22 ottobre 2008 e per gli enti locali istituiti mediante scorporo ai sensi della legge 146/20, le sanzioni di cui al comma 2, lettera a), non si applicano e le sanzioni di cui al comma 2, lettere b) e c), sono così ridefinite:

1) lettera b) non può impegnare spese correnti in misura superiore all'importo dei corrispondenti impegni registrati nell'ultimo consuntivo;

2) lettera c) non può ricorrere all'indebitamento per gli investimenti ad eccezione dell'indebitamento legato esclusivamente alle opere essenziali e connesse al grande evento EXPO Milano 2015, ricomprendendovi altresì eventuali garanzie accessorie all'indebitamento principale,

i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti, devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per fatto precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione, salvo quanto sopra previsto per gli investimenti indispensabili per la realizzazione del grande evento Expo MILANO 2015."».

2.0.4000/56

ZANETTA

Respinto

All'emendamento 2.0.4000, al capoverso «Art. 2-bis», dopo il comma 30 aggiungere il seguente:

«30-bis. Il termine di cui all'articolo 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2013».

2.0.4000/57

MILANA

Respinto

All'emendamento 2.0.4000, dopo il comma 30, aggiungere il seguente:

«30-bis. È fissata al 31 dicembre 2013 la scadenza dell'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e dei decreti adottati in forza dello stesso».

2.0.4000/58

PICHETTO FRATIN

Ritirato

All'emendamento 2.0.4000, dopo il comma 30, aggiungere il seguente:

«30-bis. È fissata al 31 dicembre 2013 la scadenza dell'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e dei decreti adottati in forza dello stesso».

2.0.4000/59

PICHETTO FRATIN

Ritirato

All'emendamento 2.0.4000, dopo il comma 30, aggiungere il seguente:

«30-bis. Per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 1 della legge 14 marzo 2001, n. 80, il termine di cui all'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, è prorogato per gli anni 2013 e 2014 nei limiti di 500.000 euro annui».

Conseguentemente, ridurre di pari importo la rubrica del Ministero dell'Economia e delle Finanze di cui all'allegata Tabella A.

2.0.4000/60

SARRO

Respinto

All'emendamento 2.0.4000, al capoverso «Art. 2-bis», dopo il comma 30 aggiungere il seguente:

«30-bis. Nelle more dell'adozione delle leggi regionali di cui all'articolo 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e successive modificazioni, gli Enti d'Ambito costituiti ai sensi dell'articolo 142 del decreto legislativo 03 aprile 2006, n. 152 continuano a svolgere le funzioni in loro titolarità fino al 31/12/2013. A tal fine, a decorrere dal 01/01/2013, tutti gli organi dei predetti Enti, sia di natura collegiale che monocratica, sono soppressi e le relative funzioni e competenze sono attribuite ad un commissario straordinario individuato, per ciascun Ente d'Ambito, nella persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione in carica alla data del 31/12/2012».

2.0.4000/61

BONFRISCO

Respinto

All'emendamento 2.0.4000, al capoverso «Art. 2-bis», dopo il comma 30, aggiungere il seguente:

«30-bis. All'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nel primo periodo, la parola: "novanta" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta" e le parole: "di trasferimento entro il 31 dicembre 2012" sono so-

stituite dalle seguenti: "per il trasferimento da attuarsi entro il 28 febbraio 2013"».

2.0.4000/62

BONFRISCO

Accolto

All'emendamento 2.0.4000, dopo il comma 30 è aggiunto il seguente:

«30-bis. All'articolo 26, comma 1, del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: "31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013"».

2.0.4000/63 (v. testo 2)

BONFRISCO

All'emendamento 2.0.4000, al capoverso «Art. 2-bis», dopo il comma 30 aggiungere il seguente:

«30-bis. I termini, di cui all'articolo 43, commi 7, 10, 11 e 15 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono differiti al 31 dicembre 2013».

2.0.4000/63 (testo 2)

BONFRISCO

Accolto

All'emendamento 2.0.4000, al capoverso «Art. 2-bis», dopo il comma 30 aggiungere il seguente:

«30-bis. I termini di cui all'articolo 43, commi 7, 10, 11 e 15 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono differiti al 31 marzo 2013».

2.0.4000/64 (v. testo 2)

BONFRISCO

All'emendamento 2.0.4000, al capoverso «Art. 2-bis», dopo il comma 30 aggiungere il seguente:

«30-bis. Il termine, di cui all'articolo 20, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni, comprese anche le dispo-

sizioni relative alle dighe di ritenuta di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139, è prorogato al 31 dicembre 2013».

2.0.4000/64 (testo 2)

BONFRISCO

Accolto

All'emendamento 2.0.4000, al capoverso «Art. 2-bis», dopo il comma 30 aggiungere il seguente:

«30-bis. Il termine di cui all'articolo 20, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni, comprese anche le disposizioni relative alle dighe di ritenuta di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139, è prorogato al 31 marzo 2013».

2.0.4000/65

CURSI, SPADONI URBANI

Respinto

All'emendamento 2.0.4000, al capoverso «Art. 2-bis», dopo il comma 30, aggiungere il seguente:

«43-undecies. Il termine del 1° gennaio 2013, previsto dall'articolo 36, comma 6, del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83 convertito con modificazioni con la legge 7 agosto 2012 n. 134, è differito dal 1° gennaio 2014.

43-duodecies. Gli attuali obblighi di mantenimento delle scorte petrolifere di riserva, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22, sono prorogati dal 1° gennaio 2013 fino all'entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento della direttiva comunitaria 2009/119/CE del 14 settembre 2009. Durante tale periodo ciascun soggetto obbligato potrà detenere un terzo del proprio obbligo complessivo sotto forma di prodotti delle categorie 1 e 2, di cui all'allegato A del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22, in maniera proporzionale alla ripartizione dell'obbligo stesso nelle medesime categorie. La rimanente quota potrà essere assicurata con la detenzione di uno o più prodotti energetici di cui all'allegato C punto 3.1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1099/2008».

2.0.4000/66

CURSI, SPADONI URBANI

Respinto

All'emendamento 2.0.4000, al capoverso «Art. 2-bis», dopo il comma 30, aggiungere il seguente:

«30-bis. Il termine del 31 dicembre 2012, di cui all'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, è prorogato al 31 dicembre 2013».

2.0.4000/67

CURSI

Accolto

All'emendamento 2.0.4000, al capoverso «Art. 2-bis», dopo il comma 30, aggiungere il seguente:

«30-bis. All'articolo 17-decies, comma 2 della legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole: "tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "a partire dal trentesimo giorno successivo alla entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 17-undecies, comma 4, e fino al 31 dicembre 2015"».

2.0.4000/68

VITA, LATRONICO

Respinto

All'emendamento 2.0.4000, dopo il comma 30, aggiungere il seguente:

«30-bis. I primi tre periodi dell'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 29 dicembre 2006, n. 296, si applicano anche al comparto dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, per il triennio costituito dagli anni accademici 2013-2014, 2014-2015 e 2015-2016 e con riferimento alle graduatorie nazionali di cui all'articolo 2-bis della legge 4 giugno 2004, n. 143, nonché con riferimento a graduatorie da istituirsi, in subordine alle precedenti, nelle quali sono iscritti i docenti che abbiano superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto nonché il personale tecnico, amministrativo ed EP di cui all'Allegato A».

2.0.4000/69

VITA, LATRONICO

Respinto

All'emendamento 2.0.4000, dopo il comma 30, aggiungere il seguente:

«30-bis. Le Università, per l'organizzazione e la gestione di master universitari e corsi di alta formazione, possono avvalersi, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della funzione pubblica, di fondazioni o consorzi da esse partecipati, purchè già istituiti alla data di entrata in vigore della presente legge».

2.0.4000/70 (v. testo 2)

VITA, LATRONICO, LEDDI

All'emendamento 2.0.4000, dopo il comma 30, aggiungere il seguente:

«30-bis. All'articolo 50, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "tale disposizione non si applica alle somme corrisposte in favore degli studenti delle università di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.

30-ter. All'articolo 10-bis, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, a 446, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Sono altresì escluse dalla base imponibile le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio in favore degli studenti delle università, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 29 marzo 2012, a 68.

30-quater. Alle erogazioni liberali in favore delle università di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, per la corresponsione di borse di studio agli studenti universitari si applica l'articolo 1, commi 353 e 354, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

30-quinquies. I benefici di cui ai commi precedenti sono concessi nel limite complessivo di 10 milioni di euro per ogni anno a decorrere dall'anno 2013. Alla relativa copertura si provvede per il 2013 mediante corrispondente riduzione del Fondo dedicato alle borse di studio per la formazione di corsi di dottorato di ricerca e dal 2004 dal fondo speciale per le nuove iniziative legislative dello Stato di previdenza del M.I.U.R.».

2.0.4000/70 (testo 2)

VITA, LATRONICO, LEDDI

Ritirato

Dopo il comma 30, aggiungere i seguenti:

«30-bis. È istituito un credito di imposta a favore dei soggetti che erogano borse di studio in favore degli studenti delle università di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, nei limiti e con le modalità previste nei commi 30-ter e 30-quater.

30-ter. Con successivo decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri per l'attribuzione dei benefici nei limiti di cui al comma 30-quater.

30-quater. I benefici di cui ai commi precedenti sono concessi nel limite complessivo di 10 milioni di euro per ogni anno a decorrere dall'anno 2013. Alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo dedicato alle borse di studio per la formazione di corsi di dottorato di ricerca e dal 2014 dal Fondo speciale per le nuove iniziative legislative dello stato di previsione del M.I.U.R.

30-quinquies. Ferma restando l'organizzazione didattica e il rilascio del titolo da parte delle università, le stesse per l'organizzazione e la gestione di master universitari e corsi di alta formazione, possono avvalersi nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di fondazioni o consorzi da essi partecipati, purché già istituiti alla data di entrata in vigore della presente legge».

2.0.4000/71

MILANA

Accolto

All'emendamento 2.0.4000, dopo il comma 30, aggiungere il seguente:

«30-bis. Per le società che gestiscono servizi di interesse generale su tutto il territorio nazionale, il termine di cui al comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 è prorogato all'anno 2014».

2.0.4000/72

MILANA

Respinto

All'emendamento 2.0.4000, dopo il comma 30, aggiungere il seguente:

«30-bis Il termine del 31 dicembre 2012 previsto dall'articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 216, convertito con modificazioni, dalla legge n. 14 del 24 febbraio 2012, è prorogato al 31 dicembre 2013».

2.0.4000/73

MILANA

Respinto

All'emendamento 2.0.4000, dopo il comma 30, aggiungere il seguente:

«30-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 325 a 328 e da 330 a 337, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, sono prorogate fino al 31 dicembre 2016. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 24, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183».

2.0.4000/74

MILANA

Accolto

All'emendamento 2.0.4000, dopo il comma 30, aggiungere il seguente:

«30-bis. Al fine di allineare la durata delle cariche e di garantire la funzionalità organizzativa e amministrativa degli Enti parco nazionali di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, le scadenze dei mandati del Presidente o del consiglio direttivo ricadenti nel 2013, qualora non risultino tra loro coincidenti, sono prorogate al 31 dicembre 2013».

2.0.4000/75

MILANA

Respinto

All'emendamento 2.0.4000, dopo il comma 30, aggiungere il seguente:

«30-bis. Per assicurare l'operatività degli sportelli unici per l'immigrazione delle Prefetture – Uffici territoriali del Governo e degli Uffici immigrazione delle Questure, il termine di cui al comma 1 dell'articolo 15 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, come prorogato dal comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, è ulteriormente prorogato sino al 31 luglio 2013, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 10.311.907 per l'anno 2013, si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 33, comma 8, della legge 12 novembre 2011, n. 183, nella quota parte destinata al Ministero dell'interno».

2.0.4000/76

MILANA

Respinto

All'emendamento 2.0.4000, dopo il comma 30, aggiungere il seguente:

«30-bis. Le concessioni sul demanio marittimo, lacuale e portuale, anche ad uso diverso da quello turistico ricreativo, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e in scadenza entro il 31 dicembre 2013, sono prorogate fino a tale data, fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25».

2.0.4000/77

LATRONICO

Respinto

All'emendamento 2.0.4000, dopo il comma 30, aggiungere i seguenti:

«30-bis. Nel decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo l'articolo 62-ter è inserito il seguente:

"Art. 62-quater.

(Imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo)

1. Qualsiasi prodotto o dispositivo meccanico od elettronico che abbia la funzione di succedaneo dei prodotti del tabacco, e che non sia autorizzato ad essere immesso in commercio come medicinale ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 291, è assoggettato ad imposta di consumo nelle misure da stabilirsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

2. Ai prodotti e dispositivi di cui al comma 1 si applicano le medesime disposizioni in materia di distribuzione, detenzione e vendita applicate ai tabacchi lavorati, ivi compreso l'obbligo di vendita al pubblico per il tramite delle rivendite di cui all'articolo 16 della legge 22 dicembre 1951, n. 1293, e successive modificazioni ed integrazioni. Con decreto del Direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabilite le modalità per la relativa iscrizione nella tariffa di vendita, nonché per ottenere l'autorizzazione alla commercializzazione all'ingrosso dei medesimi, in conformità, per quanto applicabili, a quelle vigenti per i depositi fiscali di tabacchi lavorati.

3. Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le caratteristiche dei prodotti del tabacco idonee a ridurre sensibilmente il rischio di contrarre una o più patologie connesse al tabagismo. Con lo stesso decreto, il Ministro della salute stabilisce le modalità di informazione al pubblico di tali caratteristiche dei prodotti, qualora identificati come idonei a ridurre detto rischio. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli tiene conto delle autorizzazioni concesse dal Ministero della salute per la formulazione di proposte al Ministro dell'economia e delle finanze finalizzate all'applicazione del regime fiscale per i prodotti autorizzati"».

2.0.4000/78

LATRONICO

Respinto

All'emendamento 2.0.4000, dopo il comma 30, aggiungere i seguenti:

«30-bis. Alla tariffa di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 641, dopo: "il punto 8) Esercizio di attività industriali o commerciali e di professioni arti o mestieri (art. 86)" aggiungere il seguente:

"9) iscrizione negli albi di cui agli articoli 20, 31, comma 4, e 35 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, nell'elenco di cui all'articolo 21, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141,

nell'albo di cui all'articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108 nonché nell'elenco di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374".

30-ter. Le disposizioni di cui al comma 30-bis si applicano per le iscrizioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge».

2.0.4000/79

FERRARA

Ritirato

All'emendamento 2.0.4000, dopo il comma 30 aggiungere il seguente:

«30-bis. All'elenco 3 allegato alla presente legge, aggiungere la seguente voce: "interventi di carattere sociale: articolo 9, comma 15-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122"».

2.0.4000/80

GERMONTANI

Ritirato

All'emendamento 2.0.4000, dopo il comma 30, aggiungere il seguente comma:

«30-bis. Il termine di cui all'articolo 9, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2013».

Conseguentemente la disposizione di cui all'articolo 64, comma 1, primo periodo, della legge 23 luglio 2009, n. 99 è prorogata al 31 dicembre 2013.

2.0.4000/81

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Ritirato

All'emendamento 2.0.4000, all'articolo 2-bis, dopo il comma 30, aggiungere il seguente:

«30-bis. All'articolo 11, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "fino al 30 giugno 2013" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2013";

b) al comma 2, le parole: "entro il 30 giugno 2013" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2013».

Conseguentemente:

al comma 98 «art. 1» sostituire le parole: «250 milioni» con le seguenti: «245,2 milioni»; le parole: «847,5 milioni» con le seguenti: «675,1 milioni», le parole: «591 milioni» con le seguenti: «238,9 milioni» e le parole: «641 milioni» con le seguenti: «387,5 milioni di euro».

2.0.4000/82

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Respinto

All'emendamento 2.0.4000, dopo il comma 30, aggiungere il seguente:

«30-bis. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante il Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, all'articolo 117, al comma 3, secondo periodo, le parole: "31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013».

2.0.4000/83

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Respinto

All'emendamento 2.0.4000, «Art.2-bis», dopo il comma 30 aggiungere il seguente:

«30-bis. Il termine di cui all'articolo 6, comma 1, lettera p) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, come da ultimo prorogato dal comma 6 dell'articolo 13 del decreto-legge 29 dicembre 2011, 216, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2013».

2.0.4000/84 (v. testo 2)

BARBOLINI, GHEDINI, BASTICO, BERTUZZI, MERCATALI, NEROZZI, PIGNEDOLI, SANGALLI, SOLIANI, VITALI, ZAVOLI

All'emendamento 2.0.4000 dopo il comma 30 aggiungere il seguente:

«30-bis. La sospensione disposta dall'articolo 8, comma 1, numero 9), del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è prorogata di dodici mesi».

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2013: – 8.000;

2014: – 8.000;

2015: – 0.

2.0.4000/85 (v. testo 2)

BARBOLINI, GHEDINI, BASTICO, BERTUZZI, MERCATALI, NEROZZI, PIGNEDOLI, SANGALLI, SOLIANI, VITALI, ZAVOLI

All'emendamento 2.0.4000 dopo il comma 30 aggiungere il seguente:

«30-bis. La sospensione disposta dall'articolo 8, comma 1, numero 9), del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è prorogata al 30 giugno 2013».

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2013: – 4.000;

2014: – 4.000;

2015: – 0.

2.0.4000/84 e 85 (testo 2)

BARBOLINI, GHEDINI, BASTICO, BERTUZZI, MERCATALI, NEROZZI, PIGNEDOLI, SANGALLI, SOLIANI, VITALI, ZAVOLI

Accolto

Dopo il comma 30 aggiungere il seguente:

«30-bis. Il pagamento delle rate scadenti nell'esercizio 2012 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai Comuni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° giugno 2012 e successive modificazioni e all'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e successive modificazioni, nonché alle Province dei predetti Comuni, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non ancora effettuato alla data di entrata in vigore del presente comma, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Il presente comma entra in vigore alla data di pubblicazione della presente legge sulla *Gazzetta Ufficiale*».

Conseguentemente,

all'articolo 2, comma 30, sostituire la parola: «315» con la seguente: «301».

nell'elenco 3 allegato alla presente legge sostituire, ovunque ricorra, la parola: «315» con la seguente: «301».

2.0.4000/86

AMATI, MAGISTRELLI

Respinto

All'emendamento 2.0.4000 dopo il comma 30 aggiungere il seguente:

«Il termine di cui all'articolo 13-bis del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 24, è prorogato al 31 dicembre 2017».

2.0.4000/87

MERCATALI, PEGORER

Ritirato

All'emendamento 2.0.4000 dopo il comma 30 inserire il seguente:

«30-bis. all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 213, le parole: "tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "sei mesi dalla data di entrata della legge di conversione del presente decreto"».

2.0.4000/88

MERCATALI

Respinto

All'emendamento 2.0.4000 dopo il comma 30 inserire il seguente:

«30-bis. L'avvio del trasferimento delle anagrafi comunali all'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), di cui all'articolo 2 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge con modificazioni, è prorogato al 1° gennaio 2014. Con il decreto di cui al comma 6 del medesimo articolo 2 è disciplinata l'implementazione dell'ANPR, mediante gara ad evidenza pubblica, in relazione al termine di cui al presente comma.»

2.0.4000/89

VITA

Respinto

All'emendamento 2.0.4000 dopo il comma 30 aggiungere il seguente:

«30-bis. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a decorrere dal 1° gennaio 2013 dismette l'utilizzo dell'edificio denominato "Villa Lucidi" di proprietà del Convitto nazionale "Vittorio Emanuele II" di Roma sito in Monte Porzio Catone (Rro), continuando a utilizzare a titolo gratuito solo l'immobile realizzato dallo stesso Ministero e la relativa area pertinenziale adibito a C.E.D., che rimane di proprietà dello Stato.

30-ter. Il risparmio di spesa conseguente alla dismissione di cui al comma 30-bis rimane a disposizione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per il diritto allo studio universitario».

2.0.4000/90

MERCATALI

Respinto

All'emendamento 2.0.4000 dopo il comma 30 aggiungere il seguente:

«30-bis. È individuata la figura professionale dell'operatore di massoterapia, quale profilo di interesse sanitario che, in possesso del prescritto titolo, applica le tecniche di terapia manuale, su prescrizione del medico o su indicazione del professionista sanitario dell'area della riabilitazione; tale operatore svolge, altresì, attività di assistenza termale, in attuazione dell'articolo 9, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, per svolgere presso gli stabilimenti termali di cui all'articolo 3 della legge n. 323 del 2000, indirizzata a collaborare alla promozione e alla conservazione della funzionalità ed il benessere fisico della persona attraverso l'uso di tecniche applicative e mezzi di cura termali e ad assistere e collaborare alla prevenzione, cura e riabilitazione delle affezioni che hanno attinenza con le cure termali. Con segreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, emanato di concerto con il Ministro della Salute, acquisito il parere delle Regioni è descritto il profilo professionale d'ordinamento didattico del corso di operatore tecnico di massoterapia all'interno dell'area dei servizi sociosanitari dell'istruzione e formazione tecnica superiore, da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. È affidata alla contrattazione collettiva con una specifica intesa integrativo da stipulare tra l'ARAN e le Organizzazioni Sindacali entro 90 giorni dall'emanazione dell'Accordo fra Stato, Regioni e Province autonome di cui al secondo comma dell'articolo 1 della presente legge l'inserimento normativo ed economico del profilo dell'operatore tecnico di massoterapia nel contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto del Servizio Sanitario nazionale. Le organizzazioni datoriali e le organizzazioni sindacali prevedono l'inserimento del profilo dell'operatore tecnico di massoterapia nella contrattazione collettiva nelle strutture sanitarie e sociosanitarie private e del terzo settore. I possessori del titolo di massofisioterapista conseguito ai sensi della legge 19 maggio 1971, n. 403, se in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, possono iscriversi, in soprannumero rispetto ai fabbisogni e nel rispetto della capacità formativa dei singoli Atenei, ai corsi di laurea per il conseguimento di titoli abilitanti all'esercizio di professioni sanitarie dell'area della riabilitazione. Ai possessori del titolo di massofisioterapista, conseguito ai sensi della legge 19 maggio 1971, n. 403, sono riconosciuti crediti formativi ai fini del conseguimento della laurea di cui al comma 30, in misura pari alle materie previste dal D.M. 7 settembre 1976 come modificato del D.M.-17 febbraio 1997 n. 105 ed alle conoscenze e abilità professionali maturate e certificate ai sensi della normativa vigente in materia, come previsto dall'art. 5, ultimo comma, d.m. 3 novembre 1999, n. 509, come sostituito dall'art. 5, comma 7, d.m. 22 ottobre 2004, n. 270. I possessori di titoli abilitanti all'esercizio dell'attività di massofisioterapista che non si iscrivono ai corsi di laurea di

cui al comma 1, continuano a svolgere la propria attività fino ad esaurimento, ai sensi della previgente normativa, come modificata dall'art. 1, comma 1, della Legge del 26 febbraio 1999 n. 42, in deroga al D.M. 17 maggio 2002 ed all'art. 15, comma 1, della presente legge. I titoli di massaggiatore e di capo bagnino degli stabilimenti idroterapici rilasciati al termine di corsi regolarmente autorizzati dalle Regioni, sono da considerarsi equipollenti a quello di operatore tecnico di massoterapia di cui alla presente legge; i possessori di tali titoli possono continuare a svolgere le attività proprie dell'arte sanitaria ausiliaria di massaggiatore e capo bagnino ad esaurimento secondo l'attività ai sensi della previgente normativa.

30-ter. È istituito l'albo nazionale degli operatori tecnici di massoterapia non vedenti, con articolazione regionale. Agli oneri derivanti dall'istituzione e dal funzionamento dell'albo si provvede esclusivamente mediante contributi versati dagli iscritti. Al collocamento obbligatorio degli operatori tecnici di massoterapia, si procede secondo le disposizioni di cui ai periodi successivi. In deroga alle disposizioni che limitano le assunzioni, i datori di lavoro pubblici sono tenuti ad assumere, al verificarsi della prima vacanza, per ciascun presidio ospedaliero e ambulatorio nel quale si svolgano attività riabilitative, almeno un operatore tecnico di massoterapia non vedente iscritto all'albo di cui al comma 1, fino ad un massimo del 5 per cento dei posti previsti nell'organico degli operatori tecnici del massaggio. Gli istituti, le case di cura ed i centri di riabilitazione privati nei quali si svolgano attività riabilitative, che abbiano alle loro dipendenze più di trentacinque lavoratori, hanno l'obbligo di assumere almeno un operatore tecnico di massoterapia non vedente iscritto all'albo di cui al presente comma, al momento della cessazione dal servizio della prima unità di personale addetta a mansioni di operatore tecnico di massoterapia o di massofisioterapista. Le assunzioni sono effettuate con le modalità stabilite dall'articolo 6 della legge 29 marzo 1985, n. 113. I datori di lavoro pubblici comunicano entro il 31 gennaio di ogni anno al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il numero dei posti di operatore tecnico di massoterapia esistenti in organico al 31 dicembre dell'anno precedente. Entro lo stesso termine i datori di lavoro privati comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il numero dei lavoratori alle loro dipendenze. Ai soggetti pubblici e privati che non provvedono ad effettuare le comunicazioni previste dal presente articolo e che, avendone l'obbligo, non assumono gli operatori tecnici di massoterapia non vedenti, si applicano le sanzioni stabilite dall'articolo 10 della legge 29 marzo 1985, n. 113, e successive modificazioni. La legge 19 maggio 1971, n. 403 è abrogata. È garantita la conclusione, senza possibilità di ulteriore rinnovo o proroga, dei corsi regionali per massofisioterapista, di cui alla legge 19 maggio 1971, n. 403, iniziati e non ancora completati alla data di entrata in vigore della presente legge. Sono soppresse le figure del massaggiatore e del capo bagnino degli stabilimenti idroterapici di cui regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334. È garantita la conclusione, senza possibilità di ulteriore rinnovo o proroga, dei corsi regionali per massaggiatore e per capo bagnino degli stabilimenti idroterapici, di cui al regio decreto 31 maggio

1928, n. 1334, iniziati e non ancora completati alla data di entrata in vigore della presente legge».

2.0.4000/91

I RELATORI

Accolto

All'emendamento 2.0.4000 il comma 30 è sostituito dal seguente:

«30. Il termine di entrata in esercizio degli impianti di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *c*) del decreto ministeriale 5 luglio 2012, fermo restando quanto previsto al comma 5 del medesimo articolo 1, è prorogato, esclusivamente per gli impianti da realizzare su edifici pubblici e su aree delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, la cui autorizzazione sia stata chiesta e ottenuta, al 31 marzo 2013, ovvero per gli impianti della medesima fattispecie sottoposti alle procedure di valutazione di impatto ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al 30 giugno 2013. Per tali ultimi impianti, qualora l'autorizzazione sia rilasciata successivamente al 31 marzo 2013, al fine di consentire l'allaccio alla rete dei medesimi, il termine di entrata in esercizio è prorogato entro e non oltre il 30 ottobre 2013».

2.0.4000

I RELATORI

Accolto

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Proroga termini di disposizioni legislative)

1. È fissato al 30 giugno 2013 il termine di scadenza dei termini e dei regimi giuridici indicati nella tabella 1 allegata.

2. Il termine per la conclusione dei lavori delle commissioni per l'abilitazione scientifica nazionale, costituite ai sensi del decreto direttoriale n. 181 del 27 giugno 2012 del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, può essere prorogato fino al 30 giugno 2013. Il termine per la conclusione dei lavori di ciascuna commissione è stabilito con decreto direttoriale, nel rispetto del termine di cui al primo periodo, tenendo conto delle domande presentate dai candidati all'abilitazione nel corrispondente settore concorsuale.

3. I termini di durata degli organi di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 e successive modificazioni possono essere prorogati al 30 giugno 2013.

4. Sono prorogati al 30 giugno 2013:

a) il termine di cui all'articolo 1, comma 70, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

b) il termine per il bando della gara di cui all'articolo 24, comma 34, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni;

c) il regime dell'addizionale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) del decreto direttoriale 12 ottobre 2011, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana 14 novembre 2011, n. 265;

d) il regime di cui alle disposizioni dell'articolo 7, commi da 4 a 6, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189.

5. Il termine di cui all'articolo 29-ter del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, è prorogato al 30 giugno 2013. Al Commissario straordinario di cui all'articolo 8-quinquies, comma 6, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 non spettano compensi, emolumenti comunque denominati e rimborso spese.

6. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 12 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al comma 1 dell'articolo 29-quater del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, le parole: "31 dicembre 2012" sono sostituite con le seguenti: "30 giugno 2013", e le parole: "31 dicembre 2011" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2012".

7. Al fine di consentire il completamento delle attività commissariali di cui all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2006, n. 3504 il termine dell'incarico commissariale è prorogato al 30 giugno 2012.

8. Limitatamente alle professioni turistiche il termine per l'adozione di uno o più regolamenti di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legge 25 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è prorogato al 30 giugno 2013.

9. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere disposta l'ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2013 del termine del 30 giugno 2013 di cui ai commi precedenti.

10. All'articolo 245, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole "non oltre il 31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "non oltre il 31 dicembre 2013". I giudici onorari e i vice procuratori onorari il cui mandato scade il 31 dicembre 2012 e per i quali non è consentita un'ulteriore conferma secondo quanto previsto dall'articolo 42-quinquies, primo comma, dell'ordinamento giudiziario di cui al regio

decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonché i giudici di pace il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2013 e per i quali non è consentita un'ulteriore conferma secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, sono ulteriormente prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni a fare data dal 1° gennaio 2013, fino alla riforma organica della magistratura onoraria e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2013.

11. All'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 le parole "a partire dal 2013" sono sostituite dalle seguenti "a partire dal 2014".

12. E' prorogata, per l'anno 2013, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26.

13. All'articolo 16, comma 3, lettera e), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le parole "dall'indizione" sono sostituite dalle seguenti "dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande da parte dei candidati all'abilitazione".

14. All'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole "nel mese di ottobre" sono sostituite dalle seguenti "entro il mese di ottobre";

b) al terzo periodo, le parole "di trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale*" sono sostituite dalle seguenti "indicato nel decreto, e comunque non oltre il 30 novembre".

15. Nelle more dell'attuazione dell'articolo 1, comma 8, della legge 28 giugno 2012, n. 92, fermi restando i vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente, nonché le previsioni di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono prorogare i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, in essere al 30 novembre 2012, che superano il limite dei trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, previsto dall'articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, o il diverso limite previsto dai Contratti collettivi nazionali del relativo comparto, fino e non oltre il 31 luglio 2013, previo accordo decentrato con le organizzazioni sindacali rappresentative del settore interessato secondo quanto previsto dal citato articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 368 del 2001. Sono fatti salvi gli eventuali accordi decentrati eventualmente già sottoscritti nel rispetto dei limiti ordinamentali, finanziari e temporali di cui al presente comma.

16. All'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

"3-bis. Le amministrazioni pubbliche, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno, nonché del limite massimo complessivo del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili ai sensi della norma-

tiva vigente in materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui al comma 4, possono avviare procedure di reclutamento mediante concorso pubblico:

a) con riserva dei posti, nel limite massimo del 40 per cento di quelli banditi, a favore dei titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato che, alla data di pubblicazione dei bandi, hanno maturato almeno tre anni di servizio alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando;

b) per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare, con apposito punteggio, l'esperienza professionale maturata dal personale di cui alla lettera a) e di coloro che, alla data di emanazione del bando, hanno maturato almeno tre anni di contratto di collaborazione coordinata e continuativa nell'amministrazione che emana il bando.

3-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 gennaio 2013, sono dettati modalità e criteri applicativi del comma 3-bis e la disciplina della riserva dei posti di cui alla lettera a) del medesimo comma in rapporto ad altre categorie riservatarie. Le disposizioni normative del comma 3-bis costituiscono principi generali a cui devono conformarsi tutte le amministrazioni pubbliche."

17. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 sono apportate le seguenti modifiche:

le parole "nell'anno 2009 e nell'anno 2010" sono sostituite dalle seguenti "negli anni 2009, 2010 e 2011";

le parole "commi 9-bis, 13, e 14" sono sostituite dalle seguenti commi "9-bis, 13, 13-bis e 14".

18. Il termine di cui all'articolo 2, comma 10-ter, decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è prorogato al 28 febbraio 2013.

19. All'articolo 4, comma 3-bis, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole "per due esercizi" sono sostituite dalle seguenti: "per cinque esercizi".

20. E' prorogata al 1° gennaio 2014 l'applicazione dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per le Federazioni sportive e le Discipline sportive associate iscritte al CONI, comunque nel limite di spesa di 2 milioni di euro. Al relativo onere si provvede per l'anno 2013 mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di cui all'articolo 7-quinquies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modi-

ficazioni, nella legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni e integrazioni.

21. Il termine di cui all'articolo 5, comma 2, secondo periodo, del decreto legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, è prorogato al 30 giugno 2013, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 6, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. A tal fine, con le procedure di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, una somma pari a euro 10.078.154 per l'anno 2013 è assegnata all'apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

22. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

23. È prorogato il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2008, n. 199. Conseguentemente, nella Tabella A, voce "Ministero dell'economia e delle finanze", sostituire l'importo "42.940" relativo all'anno 2014, con il seguente: "39.550".

24. A decorrere dal 1° gennaio 2013, i provvedimenti con i quali sono disposte le assegnazioni temporanee del personale tra amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 30, comma 2-*sexies*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono adottati d'intesa tra le amministrazioni interessate, con l'assenso dell'interessato.

25. A decorrere dal 1° gennaio 2013, per gli enti pubblici, il provvedimento di comando, di cui all'articolo 56, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è adottato d'intesa tra le amministrazioni interessate, previo assenso dell'interessato.

26. A decorrere dal 1° gennaio 2013, il decreto di collocamento fuori ruolo, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 27 luglio 1962, n. 1114, è adottato, previa autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, dall'amministrazione interessata, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, e comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

27. All'articolo 12, comma 40, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ", fatta salva la facoltà di prorogare l'incarico del commissario per un ulteriore periodo non superiore a sei mesi."

28. Fino e non oltre il 30 giugno 2013, per le ultimative emergenziali esigenze di personale del Comune dell'Aquila, connesse in particolare al settore politiche sociali e al settore urbanistico per le azioni a sostegno del recupero del patrimonio immobiliare e della identità sociale e culturale cittadina, è autorizzata, anche in deroga alle vigenti normative limitative delle assunzioni in materia di impiego pubblico, la proroga dei contratti del personale a tempo determinato impiegato in tali settori. A tale fine

si autorizza la spesa di euro un milione e cinquecentomila a valere sui fondi di cui all'articolo 14 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile", convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

29. In sede di prima applicazione, all'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 90, il termine di cui al secondo periodo è prorogato al 31 marzo 2013 ed il termine di cui al quarto periodo è prorogato al 30 giugno 2013.

30. Il termine di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *c*), del decreto ministeriale 5 luglio 2012 è prorogato al 31 marzo 2013. Per gli impianti sottoposti alle procedure di valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere *a*), *b*) e *m*) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il predetto termine è prorogato di dodici mesi purché gli impianti ottengano l'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, entro il 30 giugno 2013.

	Termine	Fonte normativa
1	1 gennaio 2013	Articolo 15, comma 2, quinto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135
2	1 gennaio 2013	Articolo 12, comma 84, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135
3	19 gennaio 2013	Articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, limitatamente all'articolo 10, comma 1, dello stesso decreto, con riferimento all'articolo 3, comma 3, lettere <i>a</i>), <i>b</i>), <i>c</i>), <i>d</i>), <i>e</i>), <i>h</i>), <i>i</i>), <i>n</i>) ed <i>o</i>), del medesimo decreto
4	19 gennaio 2013	Allegato II, paragrafo I, lettera B, punto 5.2, ultimo capoverso, del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59
5	31 dicembre 2012	Articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n.40, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2010, n. 73

6	31 dicembre 2012	Articolo 15, comma 3- <i>quinqüies</i> , del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14
7	Per gli anni 2010, 2011 e 2012	Articolo 5, comma 7- <i>duodecies</i> , del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25
8	31 dicembre 2012	Articolo 21- <i>bis</i> , comma 1, primo e secondo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31
9	31 dicembre 2012	Articolo 29, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
10	31 dicembre 2012	Articolo 23, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14
11	31 dicembre 2012	Articolo 8, comma 30, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214
12	31 dicembre 2012	Articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91
13	31 dicembre 2012	Articolo 8, comma 7, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91
14	31 dicembre 2012	Articolo 11, commi 3 e 4, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91
15	31 dicembre 2012	Articolo 12, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91
16	31 dicembre 2012	Articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91
17	31 dicembre 2012	Articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91
18	31 dicembre 2012	Articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91

19	1 gennaio 2013	Articolo 4- <i>quinqüiesdecies</i> , comma 1, del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205
20	31 dicembre 2012	Articolo 1, comma 6- <i>septies</i> , del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17
21	1 gennaio 2013	Articolo 17, comma 4- <i>quater</i> , del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35
22	31 dicembre 2012	Articolo 1, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14
23	31 dicembre 2012	Articolo 1, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14
24	31 dicembre 2012	Articolo 1, comma 4, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14
25	1 gennaio 2013	Articolo 36, comma 6, del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83 convertito, con modificazioni, con la legge 7 agosto 2012 n. 134
26	31 dicembre 2012	Articolo 3- <i>bis</i> , comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.
27	31 dicembre 2012	Articolo 2, comma 3- <i>bis</i> , del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10
28	31 dicembre 2012	Articolo 3, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25

29	31 dicembre 2012	Articolo 6, comma 2-bis del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14
30	31 dicembre 2012	Articolo 21, comma 2 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14
31	31 dicembre 2012	Articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106
32	31 dicembre 2012	Articolo 5, comma 5, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130

2.0.10000

IL GOVERNO

Respinto

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Al fine di dare sollecita e coerente attuazione alla Decisione di esecuzione della Commissione 17 ottobre 2012, con riferimento alle calamità naturali che hanno colpito Marche e Umbria nel 1997, Molise e Puglia nel 2002, Abruzzo nel 2009, la riduzione al 40 per cento del carico tributario e contributivo di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, in legge 22 dicembre 2008, n. 201 e all'articolo 33 comma 28 della legge 12 novembre 2011, n. 183 trova applicazione alle imprese che hanno subito danni diretti in conseguenza di tali calamità e nei limiti degli stessi, tenuto conto anche degli aiuti previsti attraverso altre misure.

2. Per stabilire i danni e dimostrare un nesso di causalità diretto con le predette calamità, i beneficiari devono presentare, entro il 30 gennaio 2013, agli uffici territorialmente competenti di Agenzia delle Entrate, Inps ed Inail, dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 corredata dalla perizia redatta da un professionista autorizzato che attesti:

a) la tipologia dei danni subiti dal beneficiario e la loro quantificazione;

b) gli eventuali aiuti ricevuti dalle altre fonti per il risarcimento degli stessi danni;

c) l'ammontare complessivo della misura di aiuto che si percepirebbe applicando per intero le disposizioni di legge di cui al comma 1 e la congruità fra il danno subito e la misura dell'aiuto.

3. La riduzione del carico tributario e contributivo di cui al primo comma, per essere compatibile con l'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE, non può tradursi in un aiuto il cui ammontare non sia proporzionale all'importo dei danni e che ne comporti una sovracompensazione.

4. L'Agenzia delle Entrate, l'Inps e l'Inail, mediante apposita convenzione, da stipularsi entro il 15 gennaio 2013, definiscono le modalità tecniche per effettuare il monitoraggio ed il controllo dei dati acquisiti ai sensi del secondo comma.

5. Per effetto della Decisione della Commissione 17 ottobre 2012, fatta salva l'applicazione del Regolamento (CE) 1998/2006, la riduzione del carico tributario e contributivo di cui al primo comma è sospesa nei confronti delle imprese che:

a) entro il 30 gennaio 2013 non presentano la dichiarazione di cui al secondo comma o la cui dichiarazione risulta, in tutto o in parte, non veritiera ad un successivo controllo;

b) hanno già pagato l'intero ammontare dei tributi e contributi, e in tal caso l'eventuale domanda di rimborso non può essere accolta;

c) non hanno titolo al beneficio.

6. Le imprese di cui al precedente comma riprendono il pagamento dei tributi e contributi nella misura integrale, fatto salvo il beneficio della rateizzazione.

7. Per impresa si intende, secondo la giurisprudenza comunitaria, qualsiasi ente o soggetto che, esercita un'attività economica consistente nell'offrire beni o servizi su un determinato mercato.

2.0.2

MILANA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Promozione e internazionalizzazione delle imprese italiane)

Al fine di potenziare le attività dell'ICE-Agenzia per la promozione e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, le risorse destinate al finanziamento dell'Agenzia sono incrementate di dieci milioni di euro.

Agli oneri derivanti dal comma precedente si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*) del decreto interministeriale del 15 febbraio 2011, emanato in attuazione dell'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, che prevede l'utilizzo delle risorse disponibili iscritte in conto residui di cui all'articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

A tal fine, sono versati 10 milioni di euro all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate nel medesimo importo, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, su richiesta del Ministero dello sviluppo economico, al capitolo 2535 – «fondo da assegnare all'agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane», dello stato di previsione dello stesso Ministero per l'anno 2013».

2.0.3

PICHETTO FRATIN

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(promozione e internazionalizzazione delle imprese italiane)

Al fine di potenziare le attività dell'ICE-Agenzia per la promozione e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, le risorse destinate al finanziamento dell'Agenzia sono incrementate di dieci milioni di euro.

Agli oneri derivanti dal comma precedente si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*) del decreto interministeriale del 15 febbraio 2011, emanato in attuazione dell'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, che prevede l'utilizzo delle risorse disponibili iscritte in conto residui di cui all'articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

A tal fine, sono versati 10 milioni di euro all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate nel medesimo importo, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, su richiesta del Ministero dello sviluppo economico, al capitolo 2535 - «fondo da assegnare all'agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane», dello stato di previsione dello stesso Ministero per l'anno 2013».

2.0.4

MILANA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Promozione e internazionalizzazione delle imprese italiane)

1. Al fine di potenziare le attività dell'ICE-Agenzia per la promozione e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, le risorse destinate al finanziamento dell'Agenzia sono incrementate di dieci milioni di euro.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse disponibili sulla contabilità speciale preordinata all'erogazione delle agevolazioni di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982 n. 46. A tal fine la somma di 10 milioni di euro è versata dalla predetta contabilità all'entrata dello Stato per essere riassegnata nel medesimo importo ad un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del ministero dello Sviluppo economico».

2.0.5

AGOSTINI, BUBBICO, ARMATO, DE SENA, FIORONI, GARRAFFA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Promozione e internazionalizzazione delle Imprese Italiane)

1. Al fine di potenziare le attività dell'ICE-Agenzia per la promozione e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, le risorse destinate al finanziamento dell'Agenzia sono incrementate di dieci milioni di euro.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse disponibili sulla contabilità speciale preordinata all'erogazione delle agevolazioni di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982 n. 46. A tal fine la somma di 10 ml di euro è versata dalla predetta contabilità all'entrata dello Stato per essere riassegnata nel medesimo importo ad un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico».

2.0.6

PICETTO FRATIN

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Promozione e internazionalizzazione delle imprese italiane)

1. Al fine di potenziare le attività dell'ICE-Agenzia per la promozione e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, le risorse destinate al finanziamento dell'Agenzia sono incrementate di dieci milioni di euro.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse disponibili sulla contabilità speciale preordinata all'erogazione delle agevolazioni di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982 n. 46. A tal fine la somma di 10 milioni di euro è versata dalla predetta contabilità all'entrata dello Stato per essere riassegnata nel medesimo importo ad un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico».

2.0.7

BONFRISCO, AGOSTINI, BUBBICO, ARMATO, DE SENA, FIORONI, GARRAFFA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI

Ritirato

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Promozione e internazionalizzazione delle imprese italiane)

1. Al fine di potenziare le attività dell'ICE-Agenzia per la promozione e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, le risorse destinate al finanziamento dell'Agenzia sono incrementate di dieci milioni di euro.

2. Agli oneri derivanti dal comma precedente si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per l'anno 2013, di cui al comma 1 dell'articolo 17-*undecies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134.

3. Al comma 2, lettera *b*), dell'articolo 17-*undecies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134, le parole: "35" sono sostituite dalle parole: "25"».

2.0.8

AGOSTINI, BUBBICO, ARMATO, DE SENA, FIORONI, GARRAFFA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI

Ritirato

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Promozione e internazionalizzazione delle imprese italiane)

1. Al fine di potenziare le attività dell'ICE-Agenzia per la promozione e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, le risorse destinate al finanziamento dell'Agenzia sono incrementate di dieci milioni di euro.

2. Agli oneri derivanti dal comma precedente si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per l'anno 2013, di cui al comma 1 dell'articolo 17-*undecies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134.

3. Al comma 2, lettera *b*), dell'articolo 17-*undecies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge di conver-

sione 7 agosto 2012, n. 134, le parole: "35" sono sostituite dalle parole: "25"».

2.0.9

LENNA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Trasferimento alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia del bene denominato "Castello di Udine")

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, con lo stanziamento di euro 130.000 annui a decorrere dall'anno 2013, finalizzato a consentire il trasferimento alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia del bene denominato "Castello di Udine"».

2.0.10

ZANETTA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 9-bis è sostituito dal seguente:

9-bis. Sono esclusi dall'imposta i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione, e comunque per il periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori e le aree edificabili in corso di edificazione, nonché quelle per le quali è stata sottoscritta la convenzione urbanistica o richiesto il permesso di costruire, ovvero altro titolo abilitativo edilizio"».

All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, pari a 35.100.000 euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di parte corrente relativo al "Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso" iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012. Il Ministro dell'economia e delle

finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio».

2.0.11

ZANOLETTI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 11 è inserito il seguente:

"11-bis. n secondo periodo del comma 11 dell'articolo 13 del comma 11 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che il comma 17 del medesimo articolo non si applica all'intero gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili posseduti dai comuni e siti nel loro territorio"».

2.0.12

ZANOLETTI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 13 del decreto-legge 201 del 2011, dopo il comma 11 sono inseriti i seguenti:

"Comma 11-bis. Dall'anno 2013 si applicano le seguenti disposizioni:

a) è abrogata la riserva statale sul gettito dell'imposta municipale propria di cui al comma 11, ad eccezione di quanto previsto dal comma 11-ter.

b) Dall'anno 2013 una percentuale del gettito IMU di ad aliquota base, calcolato in riferimento alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, da determinarsi previo accordo in sede di conferenza stato città ed autonomie locali, è devoluta al Fondo perequativo comunale istituito presso il Ministero dell'interno, ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 42 del 2009.

c) il fondo di cui alla lettera b) assicura il finanziamento delle funzioni fondamentali e la perequazione delle capacità fiscali in applicazione dei principi contenuti nella legge 42 del 2009; fino alla piena individuazione dei fabbisogni *standard*, la spesa per funzioni fondamentali è garantita in riferimento ai livelli attuali ed ai dati disponibili.

d) In ogni caso la dotazione di risorse ad aliquota base, per singolo comune, deve variare gradualmente, in modo da assicurare la sostenibilità finanziaria.

e) Le quote assegnate a ciascun comune sono individuate attraverso apposito accordo da definire presso la conferenza stato città ed autonomie locali entro e non oltre il 30 ottobre dell'anno precedente e recepito da un decreto del ministero dell'interno da emanarsi, sentito il ministero dell'economia, entro il 30 novembre. Per fanno 2013 tali termini sono prorogati di 120 giorni.

Comma 11-*ter*. Sugli immobili classificati nelle categorie catastali del gruppo D l'imposta municipale propria si applica secondo le seguenti disposizioni:

a) l'aliquota di base dell'imposta riservata allo Stato è pari allo xxx per cento; al gettito derivante da questa fattispecie non si applica il comma 11-*bis*;

b) l'aliquota di base dell'imposta, riservata al comune è pari allo xxx per cento; il comune può modificare l'aliquota stessa, in aumento fino allo xxx per cento e in diminuzione fino all'annullamento;

c) per tutti gli altri aspetti si applica la disciplina di cui al presente articolo".».

2.0.13

MUSSO, GUSTAVINO

Respinto

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*.

1. All'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 9 è sostituito dai seguenti:

"9. la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al comma 12. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9-*ter*, la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichia-

rate o accertate ai fini della Tassa sui rifiuti urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, o della Tariffa di igiene urbana prevista dall'art. 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, o dall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari al 80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Restano ferme le procedure di interscambio informativo tra i comuni e l'Agenzia del territorio di cui all'articolo 1, comma 340, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

9-bis. La determinazione delle riduzioni da applicare alle assegnazioni di ciascun comune, ai sensi del comma 13-*bis*, viene effettuata con decreto del ministro dell'interno di natura non regolamentare, previo accordo presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali da definire entro il 31 marzo 2013, sulla base della certificazione comunale delle superfici attualmente oggetto dei prelievi connessi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, rilevata con il supporto dell'Anci, nonché sulla base dei dati relativi alle superfici delle Unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte nel catasto edilizio urbano, all'uopo forniti dall'Agenzia del territorio.

9-ter. A decorrere dall'anno successivo all'emanazione del provvedimento di cui al comma 9-*quater*, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile al tributo è pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile. I comuni adottano le più idonee forme di comunicazione ai contribuenti delle nuove superfici imponibili.

9-quater. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio, da emanarsi previo accordo presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali entro il 31 dicembre 2014, viene certificato l'avvenuto allineamento dei dati catastali con le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica esterna ed interna di ciascun comune. Al fine di assicurare il massimo possibile allineamento degli archivi catastali con le predette informazioni, l'Agenzia del territorio pubblica entro il 31 marzo 2013 gli elenchi relativi a ciascun comune delle unità immobiliari ordinarie, con i rispettivi intestatari catastali, per le quali non siano disponibili le planimetrie. Gli intestatari catastali provvedono, anche su richiesta del comune, a presentare all'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio la planimetria catastale mancante del relativo immobile, sulla base di procedure semplificate disposte con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 9-*ter*, per le residue unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria prive di planimetria catastale, nelle more della presenta-

zione, l'Agenzia del territorio procede alla determinazione di una superficie convenzionale, sulla base degli elementi in proprio possesso. In tali casi il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi corrispondente è corrisposto a titolo di acconto e salvo conguaglio. Le medesime disposizioni di cui al presente comma, si applicano alle unità immobiliari per le quali è stata attribuita la rendita presunta ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come integrato dall'articolo 2, comma 5-bis del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10».

Conseguentemente, dopo il comma 40 dell'articolo 3, inserire il seguente:

«40-bis. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185, come convertito dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2, sono apportate le seguenti modifiche:

- alla lettera *a*), sostituire 12,6 con 22,9;
- alla lettera *b*), sostituire 11,6 con 21,5;
- alla lettera *c*), sostituire 10,6 con 19,5;
- alla lettera *d*), sostituire 9 per cento con 16,5 per cento;
- alla lettera *e*), sostituire 8 per cento con 14,5 per cento».

2.0.14

ZANOLETTI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 9 è sostituito dai seguenti:

"9. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al comma 12. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9-ter, la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa sui rifiuti urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, o della Tariffa di igiene urbana prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, o dall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Ai fini dell'attività

di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Restano ferme le procedure di interscambio informativo tra i comuni e l'Agenzia del territorio di cui all'articolo 1, comma 340, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

9-bis. La determinazione delle riduzioni da applicare alle assegnazioni di ciascun comune, ai sensi del comma 13-bis, viene effettuata con decreto del Ministro dell'interno di natura non regolamentare, previo accordo presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali da definire entro il 31 marzo 2013, sulla base della certificazione comunale delle superfici attualmente oggetto dei prelievi connessi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, rilevata con il supporto dell'Anci, nonché sulla base dei dati relativi alle superfici delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte nel catasto edilizio urbano, all'uopo forniti dall'Agenzia del territorio.

9-ter. A decorrere dall'anno successivo all'emanazione del provvedimento di cui al comma 9-quater, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile al tributo è pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella catastabile. I comuni adottano le più idonee forme di comunicazione ai contribuenti delle nuove superfici imponibili.

9-quater. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio, da emanarsi previo accordo presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali entro il 31 dicembre 2014, viene certificato l'avvenuto allineamento dei dati catastali con le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica esterna ed interna di ciascun comune. Al fine di assicurare il massimo possibile allineamento degli archivi catastali con le predette informazioni, l'Agenzia del territorio pubblica entro il 31 marzo 2013 gli elenchi relativi a ciascun comune delle unità immobiliari ordinarie, con i rispettivi intestatari catastali, per le quali non siano disponibili le planimetrie. Gli intestatari catastali provvedono, anche su richiesta del comune, a presentare all'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio la planimetria catastale mancante del relativo immobile, sulla base delle procedure semplificate disposte con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 9-ter, per le residue unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria prive di planimetria catastale, nelle more della presentazione, l'Agenzia del territorio procede alla determinazione di una superficie convenzionale, sulla base degli elementi in proprio possesso. In tali casi il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi corrispondente è corrisposto a titolo di acconto e salvo conguaglio. Le medesime disposizioni di cui

al presente comma, si applicano alle unità immobiliari per le quali è stata attribuita la rendita presunta ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come integrato dall'articolo 2, comma 5-bis del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10».

2.0.15

MUSSO, GUSTAVINO

Respinto

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. I commi 35 e 36 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono sostituiti dai seguenti:

"35. Al fine di assicurare l'efficienza nella gestione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, nonché di rafforzare il ciclo di gestione dei rifiuti anche sotto il profilo del suo corretto finanziamento, il comune può affidare la gestione e la riscossione del tributo al soggetto affidatario del servizio di igiene urbana, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disponendo altresì che al medesimo soggetto resti devoluto il gettito della componente relativa alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati. Il riversamento al comune delle somme incassate a titolo di componente relativa ai servizi indivisibili deve in ogni caso avvenire non oltre il quinto giorno lavorativo successivo all'incasso.

36. Nelle more del riordino del sistema della riscossione degli enti locali, nel caso di affidamento, anche disgiunto, dell'accertamento e della riscossione del tributo ad uno dei soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numeri, 1), 2) e 4), il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi deve essere versato esclusivamente al comune, che è tenuto ad assicurare le forme più idonee per il tempestivo pagamento degli aggi o compensi spettanti al soggetto affidatario della gestione dell'entrata. Il Comune è altresì tenuto ad assicurare che il gettito della componente del tributo relativa ai rifiuti sia destinato tempestivamente al finanziamento del servizio di gestione dei rifiuti.

36-bis. Il comune, o il soggetto affidatario della gestione, previo gradimento del comune, designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività,

nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso».

2. Alla fine del comma 32 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto il seguente periodo:

"In questo caso i comuni possono altresì affidare la gestione del tributo al soggetto di cui al comma 31 che provvede al riversamento delle somme incassate non oltre il quinto giorno lavorativo successivo all'incasso"».

Conseguentemente, dopo il comma 40 dell'articolo 3, inserire il seguente:

«40-bis. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185, come convertito dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2, sono apportate le seguenti modifiche:

- alla lettera *a*), sostituire 12,6 con 22,9;
- alla lettera *b*), sostituire 11,6 con 21,5;
- alla lettera *c*), sostituire 10,6 con 19,5;
- alla lettera *d*), sostituire 9 per cento con 16,5 per cento;
- alla lettera *e*), sostituire 8 per cento con 14,5 per cento».

2.0.16

ZANOLETTI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. I commi 35 e 36 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono sostituiti dai seguenti:

"35. Al fine di assicurare l'efficienza nella gestione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, nonché di rafforzare il ciclo di gestione dei rifiuti anche sotto il profilo del suo corretto finanziamento, il comune può affidare la gestione e la riscossione del tributo al soggetto affidatario del servizio di igiene urbana, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disponendo altresì che al medesimo soggetto resti devoluto il gettito della componente relativa alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati. n riversamento al comune delle somme incassate a titolo di componente relativa ai servizi indivisibili

deve in ogni caso avvenire non oltre il quinto giorno lavorativo successivo all'incasso.

36. Nelle more del riordino del sistema della riscossione degli enti locali, nel caso di affidamento, anche disgiunto, dell'accertamento e della riscossione del tributo ad uno dei soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera *b*), numeri, 1), 2) e 4), il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi deve essere versato esclusivamente al comune, che è tenuto ad assicurare le forme più idonee per il tempestivo pagamento degli aggi o compensi spettanti al soggetto affidatario della gestione dell'entrata. Il Comune è altresì tenuto ad assicurare che il gettito della componente del tributo relativa ai rifiuti sia destinato tempestivamente al finanziamento del servizio di gestione dei rifiuti.

36-bis. Il comune, o il soggetto affidatario della gestione, previo gradimento del comune, designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso».

2. Alla fine del comma 32 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto il seguente periodo:

"In questo caso i comuni possono altresì affidare la gestione del tributo al soggetto di cui al comma 31 che provvede al riversamento delle somme incassate non oltre il quinto giorno lavorativo successivo all'incasso"».

Conseguentemente, dopo il comma 40 dell'articolo 3, inserire il seguente:

«40-bis. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185, come convertito dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2, sono apportate le seguenti modifiche:

- alla lettera *a*), sostituire 12,6 con 22,9;
- alla lettera *b*), sostituire 11,6 con 21,5;
- alla lettera *c*), sostituire 10,6 con 19,5;
- alla lettera *d*), sostituire 9 per cento con 16,5 per cento;
- alla lettera *e*), sostituire 8 per cento con 14,5 per cento».

2.0.17

ZANOLETTI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2012 i Comuni che hanno avviato procedura ad evidenza pubblica per la dismissione di proprie quote in società partecipate ad hanno espletato procedure di aggiudicazione possono computare le somme accertate in termini di competenza a condizione che la riscossione avvenga entro il 28 febbraio 2013.

Le riscossioni relative alle procedure di cui al con una precedente, non sono computate ai fini del rispetto del patto di stabilità interno.

2.0.18

ZANOLETTI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Le somme stanziare dagli enti territoriali destinate esclusivamente all'assolvimento del diritto dovere all'istruzione formazione di cui alla legge del 28 marzo 2003, n. 53, al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, alla legge 27 dicembre 2006, n.296 non sono computate ai fini del conseguimento degli obiettivi previsti dal patto di stabilità interno».

2.0.19

POLI BORTONE

Respinto

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Istituzione della zona franca per lo sviluppo e la legalità nel territorio di Taranto)

1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 340 a 343, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è istituita una zona franca

per lo sviluppo e la legalità, di seguito denominata "zona franca", ubicata nella città di Taranto.

2. Alla delimitazione della zona franca si provvede, acquisito il parere del consorzio di cui al comma 21, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il territorio di cui al presente articolo è costituito in zona franca fino al termine del decimo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. L'applicazione delle disposizioni della presente legge è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

5. Le imprese sono autorizzate dal Ministro dell'interno a realizzare le proprie attività nella zona franca.

6. Le autorizzazioni di cui al comma 5 sono rilasciate dal Ministro dell'interno il quale stabilisce, con proprio decreto, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, i requisiti delle imprese ai quali le autorizzazioni stesse devono essere subordinate.

7. Il Ministro dell'interno attiva tutte le misure di sua competenza, sulla base di uno specifico piano per la tutela della legalità nella zona franca da adottare, con proprio decreto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per intensificare le attività informative e investigative nel settore degli investimenti e degli appalti, al fine di contrastare eventuali fenomeni di infiltrazioni e di condizionamenti da parte della criminalità organizzata all'interno della zona franca nonché possibili forme di investimento realizzate attraverso l'impiego di denaro illecito.

8. Il Ministro dell'interno, al fine di tutelare le imprese dai fenomeni di usura e di estorsione, e di assistere le stesse, nomina un tutor antiracket a sostegno delle imprese operanti nella zona franca.

9. È fatto obbligo alle imprese operanti all'interno della zona franca, o che richiedono l'autorizzazione di operare nella zona franca, di denunciare ogni forma di comportamento illecito.

10. È compito della prefettura-ufficio territoriale del Governo di Taranto:

a) svolgere gli adempimenti necessari per attivare i servizi di vigilanza telecontrollata;

b) istituire linee telefoniche privilegiate per consentire l'immediata segnalazione di azioni delittuose contro il regolare svolgimento delle attività economiche nonché installare appositi apparati di radioallarme, individuati d'intesa con gli esperti del Ministero dell'interno, sulla base delle linee guida contenute nel Programma operativo nazionale "Sicurezza per

lo sviluppo" obiettivo Convergenza 2007-2013 del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno;

c) attivare, nel rispetto delle proprie competenze, ogni utile iniziativa affinché sia assicurato, da parte delle stazioni appaltanti e dei soggetti erogatori di finanziamenti, il rispetto di quanto disposto dalla presente legge e dalle prescrizioni di cautela dettate dalla normativa antimafia, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, a garanzia della massima legalità e trasparenza nell'affidamento dei lavori e delle forniture pubbliche nonché nella concessione di finanziamenti, contributi e agevolazioni pubblici.

11. Per i compiti assegnati alla prefettura-ufficio territoriale del Governo di Taranto, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro annui.

12. Il Ministro dell'interno attiva tutte le misure necessarie al fine di intensificare il controllo doganale e della polizia di frontiera, nel comprensorio del comune di Taranto, al fine di assicurare il regolare svolgimento delle operazioni marittime e di contrastare il fenomeno dell'immigrazione clandestina, nonché l'attività di controllo finalizzata all'osservanza delle norme in materia di avviamento al lavoro, di igiene, di sicurezza e di tutela dei lavoratori.

13. Gli agenti dell'Amministrazione finanziaria hanno facoltà di accedere a stabilimenti, magazzini ed esercizi di qualsiasi specie situati nella zona franca e di ispezionare i relativi libri, registri e altri documenti commerciali.

14. Rientrano nel regime di zona franca tutte le attività produttive che perseguono finalità occupazionali e di riequilibrio territoriale e che sono sottoposte a un controllo permanente da parte della prefettura-ufficio territoriale del Governo di Taranto e delle istituzioni.

15. Le attività produttive di cui al comma 14 possono usufruire delle agevolazioni fiscali di cui al comma 16 per un periodo transitorio non superiore a cinque anni.

16. Alle imprese insediate nella zona franca è riconosciuto un credito d'imposta, pari alla percentuale del reddito d'impresa realizzato tramite le attività ubicate nella zona franca e reinvestito per l'ampliamento degli impianti e della produzione nella zona medesima. Tale credito d'imposta è usufruibile entro i tre periodi d'imposta successivi a quello della realizzazione del reddito stesso.

17. Il credito d'imposta di cui al comma 16 è attribuito con una percentuale annuale decrescente nell'arco dei cinque anni del periodo transitorio previsto dal comma 15. Tale percentuale può essere ulteriormente differenziata, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, al fine di favorire la ricerca e l'innovazione, nonché la promozione della crescita dimensionale delle imprese e di promuovere interventi a finalità ambientale.

18. Le imprese ubicate nella zona franca possono definire, a mezzo di accordi contrattuali con le organizzazioni sindacali, minori o superiori li-

velli salariali e una più ampia flessibilità degli orari di lavoro rispetto a quanto stabilito dai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti.

19. Nel territorio della zona franca il sistema creditizio e bancario contribuisce, con agevolazioni creditizie e finanziarie, nell'ambito di accordi da realizzare, ad agevolare la nascita e l'allargamento di iniziative imprenditoriali di interesse nel medesimo territorio.

20. Per un periodo pari a ventiquattro mesi sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche i redditi prodotti dalle persone fisiche che esercitano attività di lavoro subordinato nella zona franca.

21. È istituito un consorzio tra enti pubblici e privati, ai sensi del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per la realizzazione e la gestione della zona franca, di seguito denominato «consorzio», costituito con la partecipazione della provincia di Taranto, della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Taranto, delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale, delle associazioni di categoria imprenditoriali, degli istituti di credito e dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi.

22. Il consorzio esercita le funzioni di sportello unico per le imprese insediate nell'area della zona franca.

23. Il consorzio ha, in particolare, il compito di provvedere alla formulazione di un piano triennale strategico economico della zona franca. Il piano proposto dal consorzio è approvato dalla regione Puglia. Sulla base di un accordo di programma quadro tra la regione Puglia e i Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, stipulato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), con propria delibera, provvede all'adozione del piano.

24. Alle spese necessarie per la sistemazione delle aree sottoposte a sperimentazione, per l'impianto e per il funzionamento degli uffici del consorzio, nonché per la vigilanza, si provvede con appositi stanziamenti da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

25. Il consorzio ha, in particolare, il compito di provvedere alla formulazione di un progetto economico sul rapporto tra costi e benefici nonché alla redazione e alla gestione dei relativi piani annuali di attuazione, di controllo e di coordinamento con la prefettura-ufficio territoriale del Governo di Taranto al fine di evitare infiltrazioni mafiose e il riciclaggio di denaro proveniente da traffici illeciti.

26. Il consorzio può essere beneficiario di strumenti a sovvenzione globale destinati all'ampliamento e alla costituzione di aziende industriali, commerciali, agricole, artigianali, turistiche e di servizi, situate nel territorio della zona franca.

27. Alle imprese insediate nella zona franca, in caso di richiesta di pizzo, minacce, estorsioni o altre forme di intimidazione, qualora l'imprenditore denunci l'estorsione o quando a questi sia impedito il sereno

svolgimento dell'attività imprenditoriale, si applicano i benefici di legge previsti nei casi di estorsione e di usura.

28. All'onere complessivo derivante dall'attuazione del presente articolo, incluso quello di cui al comma 11, determinato in 300 milioni di euro per l'anno 2013, in 200 milioni di euro per l'anno 2014, in 130 milioni di euro per l'anno 2015 e in 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede, per gli anni 2013 e 2015, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dell'autorizzazione di spesa prevista per il Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, come integrato dall'articolo 1, comma 863, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e, a decorrere dall'anno 2015, a valere sulle risorse derivanti dall'attuazione del comma 29 del presente articolo.

29. All'articolo 30-*bis*, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: "12,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "13,1 per cento";

b) alla lettera b), le parole: "11,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "12,1 per cento";

c) alla lettera c), le parole: "10,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "11,1 per cento";

d) alla lettera d), le parole: "9 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "9,5 per cento";

e) alla lettera e), le parole: "8 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "8,5 per cento".

30. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

2.0.20

ZANETTA, MERCATALI, PEGORER, RUSCONI, SANTINI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-*bis*.

(Progetti per lo sviluppo dei comuni Montani)

1. A decorrere dall'anno 2012, è istituito il Fondo nazionale integrativo per i comuni montani, con una dotazione pari a 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013 da destinare al finanziamento dei progetti di cui al comma 3.

2. All'individuazione dei progetti di cui al comma 3, si provvede, entro il 30 marzo di ciascun anno, con decreto del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Lo schema del decreto è trasmesso alle Camere per l'acquisizione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, da esprimere entro trenta giorni dalla trasmissione. Qualora il Governo non intenda attenersi alle condizioni contenute nei pareri, lo schema è nuovamente trasmesso alle Camere, corredato di una relazione, per l'acquisizione di un nuovo parere delle medesime Commissioni, da esprimere entro i successivi quindici giorni.

Decorso il termine di cui al precedente periodo, il decreto può essere comunque adottato.

3. Il decreto di cui al comma 2 provvede, nei limiti delle disponibilità finanziarie del Fondo di cui al comma 1, al finanziamento in favore dei comuni montani, di progetti di sviluppo socio-economico, anche a carattere pluriennale, rientranti tra le seguenti tipologie:

- a) potenziamento e valorizzazione dei servizi pubblici e della presenza delle pubbliche amministrazioni;
- b) potenziamento e valorizzazione del sistema scolastico;
- c) valorizzazione delle risorse energetiche e idriche;
- d) incentivi per l'utilizzo dei territori incolti di montagna e per l'accesso dei giovani alle attività agricole, nonché per l'agricoltura di montagna;
- e) sviluppo del sistema agrituristico, del turismo montano e degli sport di montagna;
- f) valorizzazione della filiera forestale e valorizzazione delle biomasse a fini energetici;
- g) interventi per la salvaguardia dei prati destinati a pascolo e recupero dei terrazzamenti montani;
- h) incentivi finalizzati alle attività ed ai progetti delle seguenti istituzioni:

- 1. Club alpino italiano (CAI);
- 2. Corpo nazionale;
- 3. soccorso alpino e speleologico (CNSAS);
- 4. Collegio nazionale delle guide alpine italiane;
- 5. Collegio nazionale dei maestri di sci;

4. Hanno priorità nell'assegnazione dei finanziamenti di cui al comma 3 i progetti presentati dai comuni montani ove si registrano carenze dei servizi di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo comma e i progetti presentati dalle unioni di comuni montani che complessivamente superano i 5.000 abitanti.

5. All'onere derivante dal comma 1, pari a 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

2.0.21

ZANOLETTI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 16 dopo il comma 6 del decreto-legge 95 del 2012 aggiungere il seguente:

"6-bis. Per l'anno 2012 e 2013, ai comuni assoggettati alle regole del patto di stabilità interno, non si applica la riduzione di cui al comma 6. Gli importi delle riduzioni da imputare a ciascun comune, definiti mediante i meccanismi di cui al secondo e terzo periodo del comma 6, non sono validi ai fini del patto di stabilità interno e sono utilizzati esclusivamente l'estinzione anticipata o riduzione del debito, inclusi gli eventuali indennizzi dovuti. Le risorse non utilizzate nel corso dell'anno, per l'estinzione anticipata o riduzione del debito sono recuperate nell'anno successivo con le modalità di cui al comma 6. A tale fine i comuni comunicano al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio del 31 marzo e secondo le modalità definite con decreto del Ministero dell'interno da adottare entro il 31 gennaio 2013, l'importo non utilizzato per l'estinzione anticipata o riduzione del debito. In caso di mancata comunicazione da parte dei comuni entro il predetto termine perentorio il recupero è effettuato nell'anno successivo per un importo pari al totale del valore della riduzione non operata. Nell'anno successivo l'obiettivo del patto di stabilità interno di ciascun ente è migliorato di un importo pari al recupero effettuato dal Ministero dell'interno nel medesimo anno"».

2.0.22

ZANOLETTI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 16 dopo il comma 6 del decreto-legge 95 del 2012 aggiungere il seguente:

"Per 2013 ai comuni assoggettati alle regole del patto di stabilità interno, non si applica la riduzione di cui al comma 6. Gli importi da imputare a ciascun comune, definiti mediante i meccanismi di cui al secondo e terzo periodo del comma 6, costituiscono un peggioramento del saldo finanziario di cui all'articolo 31 comma 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183"».

2.0.23

POLI BORTONE

Respinto

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Istituzione di un contributo straordinario per il riequilibrio del debito pubblico)

1. Al fine di contenere e ridurre il debito delle amministrazioni pubbliche, è istituito un contributo straordinario di riequilibrio *una tantum*, di seguito denominato "contributivo".

2. Il contributo è dovuto dalle seguenti categorie di contribuenti:

a) persone fisiche che percepiscono un reddito complessivo annuo superiore a 20.000 euro; tale limite è elevato a 25.000 euro per chi ha un figlio a carico, a 30.000 euro per chi ha due figli a carico e a 35.000 euro per chi ha tre o più figli a carico; per le famiglie monoreddito il livello di reddito per l'applicazione del contributo è fissato a 30.000 euro per chi ha un figlio a carico, a 35.000 euro per chi ha due figli a carico e a 45.000 euro per chi ha tre o più figli a carico;

b) soggetti che percepiscono un reddito da pensione con un reddito complessivo annuo superiore ai 20.000 euro; tale limite è elevato a 25.000 euro per chi ha un familiare a carico, a 30.000 euro per chi ha due familiari a carico e a 35.000 euro per chi ha tre o più familiari a carico;

c) imprese con un volume d'affari superiore a 30.000 euro e che sono in esercizio da un periodo superiore a tre anni;

d) istituzioni finanziarie quali banche, assicurazioni e altre società finanziarie.

3. Il contributo è dovuto altresì per tutte le attività finanziarie detenute da persone fisiche residenti in Italia e da società finanziarie di partecipazione ed investimento con sede in Italia, con esclusione della Banca d'Italia, degli enti pubblici e previdenziali e degli istituti bancari e assicurativi.

4. Il contributo dovuto ai sensi del comma 3 è applicato sulla media del valore complessivo delle attività finanziarie eccedenti l'ammontare di 100.000 euro detenute nel primo semestre del 2011.

5. Al fine di agevolare tutti i contribuenti e rendere l'onere effettivo da corrispondere su base annuale di livello moderato e sostenibile, è consentita a tutti coloro che ne facciano richiesta una dilazione temporale dell'onere derivante dal contributo per un periodo massimo di trenta anni. La richiesta deve essere presentata entro i termini stabiliti con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Il tasso d'interesse applicato sulla dilazione è fisso ed è determinato prendendo come parametro il tasso *swap* di periodo (diciannove anni) a cui è aggiunto uno *spread* di pari livello a quello richiesto dai sotto scrittori dei *bond* emessi dal veicolo denominato "Riequilibrio SpA" di cui al comma 7.

7. È istituita una società veicolo denominata "Riequilibrio SpA", ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, alla quale è ceduto il diritto alla riscossione del contributo.

8. Al fine di consentire allo Stato di attualizzare la riscossione del contributo e di incassare l'intero importo del contributo stesso al netto di una riserva di garanzia di 30 miliardi di euro necessaria ad assicurare ai sottoscrittori dei *bond* emessi dalla società "Riequilibrio SpA" l'integrale rimborso degli stessi, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ad organizzare la cartolarizzazione del contributo con modalità tali da soddisfare i vincoli Eurostat affinché l'operazione non venga riclassificata come debito pubblico, sulla base della seguente impostazione:

a) il Ministero dell'economia e delle finanze sulla base dei principi fissati nella presente legge determina la tassa di scopo complessiva per ciascun contribuente;

b) ogni contribuente effettua il versamento dell'imposta in un'unica soluzione o in rate mensili per un periodo massimo di trent'anni con un tasso fisso predeterminato ai sensi dell'articolo 1, comma 6;

c) lo Stato mantiene la partecipazione al 100 per cento della società "Riequilibrio SpA" e le cede i diritti rivenienti dalla tassa relativi a tutti i contribuenti che hanno esercitato la facoltà di dilazione;

d) la Riequilibrio SpA stipula una convenzione con Equitalia per la riscossione della tassazione;

e) la Riequilibrio SpA ottiene un *rating* sulle emissioni ed emette *bond* fino a un massimo di sei franche per un importo complessivo pari al valore della tassazione per la quale è stata richiesta la dilazione;

j) con le somme rivenienti dalle sottoscrizioni dei *bond* è costituita una riserva di garanzia di 30 miliardi di euro da utilizzare in parte marginale anche per coprire i costi di funzionamento della società. L'altra parte viene riversata allo Stato in pigamento dei crediti fiscali ceduti;

g) le azioni della Riequilibrio SpA sono collocate presso una fondazione privata indipendente per assicurare agli investitori che lo Stato non eserciti alcun potere di *governance* sulla Riequilibrio SpA fino alla completa estinzione dei *bond*;

h) lo Stato procede in un arco temporale da un minimo di quindici a un massimo di venti anni alla vendita del proprio patrimonio immobiliare e delle proprie partecipazioni non strategiche;

i) le somme ricavate dalla vendita dei beni statali e degli enti territoriali sono riversate nel fondo statale istituito ai sensi dell'articolo 3 al fine di rimborsare il contributo;

l) a partire dal terzo anno successivo all'introduzione del contributo, le somme aggiuntive rivenienti dalla lotta all'evasione conootta con nuove forme di maggiore incisività sono riversate nel fondo di cui all'articolo 3;

m) i versamenti delle entrate ai sensi delle lettere i) e l) proseguono fino a completa restituzione del contributo;

n) la restituzione può effettuarsi a febbraio di ogni anno con l'utilizzo delle somme disponibili nel fondo di cui all'articolo 3.

9. Per i contribuenti che abbiano fatto ricorso alla rateizzazione, a decorrere dal quarto anno di imposta successivo al pagamento del contributo, gli interessi corrisposti per sostenere il pagamento sono integralmente deducibili dal reddito complessivo ai sensi dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

10. Il contributo di cui al comma 2, è applicato con le seguenti modalità: a) sui redditi relativi all'anno di imposta 2010 con una aliquota progressiva compresa tra il 10 per cento ed il 22,5 per cento, secondo quanto previsto dall'allegato A; b) sulla pensione annuale percepita nell'anno 2010, con un'aliquota progressiva compresa tra il 10 per cento ed il 22,5 per cento, secondo quanto previsto dall'allegato B; c) sul volume d'affari dichiarato ai fini dell'IVA per l'anno di imposta 2010,

con una aliquota pari a un trentesimo; *d*) sul margine d'intermediazione lordo, con una aliquota pari all'8 per cento. Con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni di attuazione, anche con la previsione di eventuali esenzioni o agevolazioni per motivi di equità e di congruità.

11. Il contributo di cui al comma 3, è determinato applicando aliquote progressive, con un valore minimo del 6 per cento ed un valore massimo del 12 per cento, sulle disponibilità superiori ai 100.000 euro, secondo quanto previsto dall'allegato C.

12. Ai fini dell'applicazione del contributo di cui al comma 3, costituiscono attività finanziarie i titoli di Stato, i certificati di deposito, le azioni relative a investimenti finanziari, i depositi bancari e postali, gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, detenuti dai soggetti di cui al comma 2 a qualunque titolo nel periodo di riferimento di cui al comma 10.

13. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con proprio decreto, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a disciplinare lo schema applicativo e le modalità di prelievo del contributo in considerazione della specifica natura delle attività soggette al prelievo, anche prevedendo che gli intermediari dei titoli versino le somme in qualità di sostituto d'imposta.

14. Il contributo è integralmente restituito, a decorrere dall'anno successivo al pagamento, anche in più quote proporzionali agli importi versati da ciascun obbligato.

15. All'onere derivante dalla restituzione di cui al comma 14 si provvede mediante l'utilizzo delle risorse di un apposito fondo, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze e denominato "Fondo per il rimborso del contributo straordinario di riequilibrio", alimentato dai proventi derivanti dall'attuazione di un programma di dismissione delle proprietà immobiliari dello Stato e degli enti territoriali e di partecipazioni azionarie non strategiche dello Stato e degli enti territoriali, per un valore complessivo non inferiore all'importo globale del contributo stesso. Il patrimonio ed il relativo programma di dismissioni sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I proventi delle dismissioni, su cui viene stabilito un vincolo di destinazione, affluiscono nel fondo di cui al presente comma.

16. I rimborsi sono corrisposti, entro il mese di febbraio di ciascun anno, in base alle disponibilità accertate nella consistenza del Fondo di cui al comma 15. L'erogazione dei rimborsi avviene in forma proporzionale ai contributi versati e può essere disposta nei limiti delle risorse ef-

fettivamente disponibili, esclusivamente con i proventi derivanti dal programma straordinario di cui al comma 15 e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

17. Qualora i flussi di entrata derivanti dalle dismissioni risultino inferiori alla necessità di soddisfare le richieste di rimborso fino alla restituzione integrale dei contributi versati entro il termine di trenta anni, il Fondo di cui al comma 15 è integrato con le risorse provenienti dall'azione di contrasto all'evasione fiscale, condotta secondo i criteri stabiliti dalla legge.

18. Le condizioni per l'integrazione del Fondo mediante quote di gettito derivanti dall'azione di contrasto all'evasione fiscale sono definite dal Ministero dell'economia e delle finanze con proprio decreto da adottare entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge nel rispetto dei vincoli assunti in sede europea nei piani di risanamento della finanza pubblica.

19. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze adotta il regolamento di attuazione della presente legge, che disciplina, in particolare:

a) la definizione delle modalità attuative della riscossione del tributo da parte degli intermediari finanziari, degli istituti di credito e di tutti i soggetti abilitati quali sostituti d'imposta;

b) il coordinamento della disciplina del contributo di cui alla presente legge con le norme dell'Unione europea, nonché l'armonizzazione del contributo stesso con gli accordi stipulati dal Governo italiano con altri Paesi per evitare la doppia imposizione;

c) le modalità e le procedure di restituzione del contributo.

20. Le Commissioni parlamentari competenti esprimono il proprio parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema di regolamento. Decorso il termine, il regolamento può essere comunque emanato.

21. Il Governo è autorizzato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 19 e con le modalità previste dal medesimo comma, le eventuali disposizioni integrative e correttive che risultino necessarie in sede di prima applicazione.

22. I proventi derivanti dal contributo sono integralmente versati a un apposito fondo costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, destinato esclusivamente al riacquisto e all'estinzione di titoli del debito pubblico italiano.

23. Con i risparmi derivanti dal minore volume degli interessi passivi conseguente alla riduzione del debito pubblico realizzata in applicazione del presente articolo, sono promosse, nel rispetto dei vincoli stabiliti dalle disposizioni dell'Unione europea, politiche selettive di sviluppo economico. A tal fine, presso il Ministero dell'economia e delle finanze può es-

sere istituito un apposito fondo, da alimentare possibilmente anche con altre risorse rivenienti da attività di *spending review* intraprese dagli organi di governo, da ripartire con appositi decreti, per finanziare iniziative di sostegno con le seguenti finalità:

- a) riduzione del carico fiscale sul lavoro, finalizzata prevalentemente a favorire l'occupazione giovanile;
- b) incentivazioni alle imprese per investimenti, ricerca e innovazione;
- c) miglioramento della dotazione di infrastrutture nel territorio nazionale;
- d) facilitazione dell'accesso al credito per le imprese e per le famiglie;
- e) accelerazione dei pagamenti delle amministrazioni pubbliche;
- j) potenziamento delle strutture dedicate all'azione di contrasto all'evasione fiscale;
- r) maggiore efficienza della giustizia civile;
- h) miglioramento delle dotazioni scolastiche e della qualità dei livelli di istruzione;
- i) efficienza delle amministrazioni pubbliche;
- l) incentivazione alla crescita demografica mediante agevolazioni per le famiglie.

ALLEGATO A

(articolo 2, comma 4, lettera a)

Lavoratori dipendenti

Classi di Redditi (Euro)	Aliquote %
da 12.001 a 15.000	0,0
da 15.001 a 20.000	0,0
da 20.001 a 26.000	10,0
da 26.001 a 29.000	11,5
da 29.001 a 35.000	12,5
da 35.001 a 40.000	13,5
da 40.001 a 50.000	14,5
da 50.001 a 55.000	15,5
da 55.001 a 60.000	16,5
da 60.001 a 70.000	17,5
da 70.001 a 75.000	18,5
da 75.001 a 80.000	19,5
da 80.001 a 90.000	21,5
da 90.001 a 100.000	21,5
oltre 100.000	22,5

ALLEGATO B

*(articolo 2, comma 4, lettera b)***Pensionati**

Classi di Redditi (Euro)	Aliquote %
da 12.001 a 15.000	0,0
da 15.001 a 20.000	0,0
da 20.001 a 26.000	10,0
da 26.001 a 29.000	11,5
da 29.001 a 35.000	12,5
da 35.001 a 40.000	13,5
da 40.001 a 50.000	14,5
da 50.001 a 55.000	15,5
da 55.001 a 60.000	16,5
da 60.001 a 70.000	17,5
da 70.001 a 75.000	18,5
da 75.001 a 80.000	19,5
da 80.001 a 90.000	20,5
da 90.001 a 100.000	21,5
oltre 100.000	22,5

ALLEGATO C

*(articolo 2, comma 5)***Attività finanziarie**

Classi di Redditi (Euro)	Aliquote %
da 100.001 a 200.000	6,0
da 200.001 a 300.000	6,5
da 300.001 a 400.000	7,0
da 400.001 a 500.000	7,5
da 500.001 a 600.000	8,0
da 600.001 a 700.000	8,5
da 700.001 a 800.000	9,0
da 800.001 a 900.000	9,5
da 900.001 a 1.000.000	10,0
da 1.000.001 a 1.100.000	11,0
oltre 1.100.000	12,0

Con un tetto massimo di 10 milioni di euro.

2.0.24

BALDASSARRI, DE ANGELIS, GERMONTANI

Respinto

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni relative a crediti sorti in relazione a somme dovute dalla pubblica amministrazione)

1. Per i crediti derivanti dai contratti di finanziamento erogato da banche o intermediari finanziari a fronte della cessione di crediti aventi ad oggetto le somme di cui all'articolo 9, comma 3-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, per le quali sia stata rilasciata la certificazione prevista dal citato comma, ovvero a fronte della costituzione in garanzia di tali crediti, si applica la disciplina prevista dagli articoli 111-*bis* e 182-*quater* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. Alle cessioni di crediti e agli atti di costituzione in garanzia di cui al primo periodo si applica la disposizione del terzo comma dell'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. I crediti costituiti in garanzia ai sensi del primo periodo non possono essere oggetto di azioni legali da parte di terzi rispetto ai soggetti sottoscrittori del contratto bancario di finanziamento di cui al presente articolo.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai contratti sottoscritti nei cinque anni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

2.0.25

POLI BORTONE

Respinto

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Istituzione dell'Osservatorio Nazionale sulle Assicurazioni e compiti)

1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'Osservatorio Nazionale sulle Assicurazioni allo scopo di vigilare sulle Compa-

gnie di Assicurazione relativamente agli aumenti imposti dalle imprese assicuratrici ai cittadini italiani, sulle polizze obbligatorie per la responsabilità civile per gli autoveicoli e i motoveicoli (RC-Auto e RC-Moto), nonostante la liberalizzazione tariffaria.

2. L'Osservatorio ha il compito di accertare le cause che hanno determinato l'incremento tariffario delle polizze di cui al comma 1 imposto dalle imprese assicuratrici ai consumatori, indagando in particolare sui seguenti aspetti:

a) l'esame delle cause che hanno determinato la risalita delle tariffe applicate dalle imprese assicuratrici su auto e moto;

b) l'operatività fin qui condotta dell'ISVAP nella sua funzione di garante per la stabilità del mercato assicurativo, nonché per la trasparenza dei prodotti proposti dalle imprese assicuratrici, nell'interesse degli assicurati e degli utenti in generale.

3. L'osservatorio, inoltre, provvede:

c) ad esercitare il controllo diretto sulla gestione interna e tecnica dei servizi di liquidazione sinistri delle compagnie assicurative;

d) ad analizzare le connessioni e le conseguenze del fenomeno dell'aumento delle tariffe assicurative, sotto il profilo della compressione dei costi assicurativi al fine di contrastare il fenomeno della continua lievitazione dei prezzi delle tariffe RC-Auto e RC-Moto;

e) a formulare proposte per contrastare il fenomeno dell'aumento delle tariffe assicurative, in particolare valutando la necessità di procedere ad un eventuale commissariamento, se non addirittura alla revoca delle licenze ad operare, per le compagnie assicuratrici che hanno operato in violazione della legislazione vigente in materia di liberalizzazione delle tariffe assicurative.

4. All'organizzazione dell'Osservatorio si provvede con regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione, fino al 20 per cento, a partire dall'anno 2013, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della presente legge, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

2.0.26

PARAVIA, COSTA, SCIASCIA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Riapertura di termini in materia di rivalutazione di beni di impresa e dei terreni)

1. Le disposizioni dell'articolo 3, commi 7, 8 e 9, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, si applicano anche alle assegnazioni, trasformazioni e cessioni poste in essere successivamente al 30 novembre 2011 ed entro il 30 ottobre 2012. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 10 del citato articolo 3 della legge n. 448 del 2001 sono effettuati entro, rispettivamente, il 16 maggio 2013, il 16 luglio 2013 ed il 16 novembre 2013.

2. Le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 10 luglio 2012. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 giugno 2013; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente. La redazione il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 30 giugno 2013».

2.0.27

PARAVIA, COSTA, SCIASCIA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Rivalutazione dei beni immobili)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 15, commi da 16 a 23, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, si applicano ai beni immobili risultanti dal bilancio in corso al 31 dicembre 2011».

2.0.28

GIARETTA

Respinto

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Utilizzo fondi residui per interventi di manutenzione e di recupero degli alloggi privi di soggetti assegnatari, di proprietà degli ex IACP, comunque denominati)

1. le somme risultanti dai residui per l'anno 2011, a valere sui fondi depositati presso la Cassa Depositi e Prestiti per "l'edilizia agevolata programmi centrali" risultanti dalla differenza tra il limite di impegno assunto da parte dello Stato e le uscite relative all'anno 2011, di cui all'articolo 2, lettera f) e dell'articolo 3, lettera q) della legge 5 agosto 1978, n. 457, nonché dell'articolo 3, comma 7-bis della legge 5 aprile 1985, n. 118, nonché dell'articolo 22, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67, pari complessivamente ad euro 67.990.056,04, sono destinati ad interventi di manutenzione e di recupero degli alloggi privi di soggetti assegnatari, di proprietà degli ex IACP, comunque denominati.

2. Gli alloggi di cui al comma 1 dopo l'ultimazione degli interventi, sono assegnati prioritariamente alle particolari categorie di cui all'articolo 1 della legge 8 febbraio 2007, n. 9. Con successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono definiti i criteri di assegnazione e di ripartizione dei fondi agli ex IACP, comunque denominati, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni.

2.0.29

GIARETTA

Respinto

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Istituzione di un Fondo nazionale di garanzia e sicurezza delle locazioni)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11 della legge 27 luglio 1978, n. 392, a decorrere da 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le somme versate dal conduttore a titolo di deposito cauzionale sono depositate dal locatore in un «Fondo nazionale di garanzia e sicurezza delle locazioni», istituito con Regolamento da emanarsi nel ter-

mine di 90 giorni con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dell'Economia.

2. Il regolamento di cui al comma 1 dovrà assicurare:

a) le modalità di costituzione e gestione del fondo con la partecipazione dei rappresentanti dei conduttori e della proprietà immobiliare, nel rispetto delle normative vigenti;

b) le finalità di garanzia del locatore in relazione allo stato di utilizzo dell'immobile;

c) le modalità di corresponsione di prestiti e anticipazioni a locatori e conduttori che, avendone i requisiti né facciano richiesta in relazione ad esigenze e bisogni connesse alla locazione, quali interventi urgenti di manutenzioni, riparazioni e messa a norma degli impianti, difficoltà temporanee al pagamento dei canoni, e quale supporto a iniziative da parte di Agenzie per l'affitto, comunque denominate, che operino in ambiti comunali per favorire l'accesso e il mantenimento della locazione alle famiglie in difficoltà abitative».

2.0.30

GRILLO, GALLO, Giancarlo SERAFINI, BALDINI, CAMBER

Respinto

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. La "web reputation" è l'azione di comunicazione digitale realizzata in Rete per la manutenzione, valorizzazione, promozione e tutela della credibilità e della reputazione di persone, prodotti, aziende, istituzioni, associazioni.

2. La fase di rilevazione della "web reputation" per essere considerata attendibile, fruibile e costituire riferimento di interesse pubblico e generale deve analizzare almeno l'85 per cento del traffico di rete rappresentato e deve indicare il periodo di rilevazione.

3. Nella "web reputation" le fasi di valutazione della produzione di senso dei contenuti rilevati, di cui al comma 1, e della loro polarizzazione rispetto all'oggetto di analisi, così come la determinazione dei servizi digitali, delle azioni di manutenzione e gestione da assumere per la tutela, valorizzazione, promozione di persone, prodotti, aziende, istituzioni, associazioni, sono da realizzarsi sotto la esclusiva responsabilità di un professionista della comunicazione. Garanzia di correttezza la natura d'interesse pubblico e generale della sua professione che egli eserciti, come certificato dalla personale denuncia dei redditi, da almeno 5 anni.

4. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni assicura alle istituzioni, alla pubblica Amministrazione, alle società a partecipazione pubblica, al sistema giudiziario e legale le attività di monitoraggio e di alta

consulenza per ogni ambito di applicazione della "web reputation". L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni svolge il supporto e la promozione per la conoscenza della "web reputation" verso i cittadini, le imprese e la pubblica amministrazione. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è sede istituzionale per la definizione dei contenziosi e degli arbitraggi pertinenti la "web reputation". L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni può delegare e può utilizzare la rete territoriale dei Comitati Regionali per le Comunicazioni per la gestione delle attività disposte dal presente articolo anche con la creazione di una camera arbitrale regionale di riferimento per le persone, aziende, istituzioni, associazioni rappresentanti di riconosciuti interessi diffusi, interessati dalla "web reputation" per monitorare la "web reputation", assicurare l'adeguata informazione normativa di riferimento a tutela dei diritti secondo le vigenti norme. Alle attività di cui al presente comma si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

2.0.31

BOSONE

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni in materia di indennizzo straordinario per danni da trasfusione, somministrazione di emoderivati e vaccinazioni obbligatorie)

1. Ai soggetti di cui all'articolo 2, commi 361 e 362, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che hanno presentato entro la data del 19 gennaio 2010 domanda di adesione alla procedura transattiva e per i quali la medesima procedura non risulti definita alla data di entrata in vigore della presente legge, è attribuito, su istanza dell'interessato, un indennizzo straordinario rateizzato, l'attribuzione dell'indennizzo è subordinata alla positiva verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 28 aprile 2009, n. 132.

2. Le modalità e i termini di presentazione dell'istanza per l'indennizzo straordinario di cui al comma 1, sono fissati con decreto del Ministro della salute di natura non regolamentare, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. L'importo dell'indennizzo di cui al comma 1 e il relativo piano di rateizzazione sono fissati con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in conformità ai me-

desimi criteri e corrispondenti moduli transattivi già fissati per i soggetti emofilici dall'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro della salute 3 novembre 2003.

4. La corresponsione dell'indennizzo di cui al comma 1, è da liquidarsi al netto di quanto già eventualmente percepito a titolo di risarcimento, in ottemperanza a sentenza esecutiva. La corresponsione è altresì subordinata alla presentazione da parte degli interessati dell'istanza di cui al comma 2, entro il termine perentorio fissato dal decreto di cui al comma 2, contenente la formale rinuncia alle istanze di adesione alle procedure transattive in corso e a ogni ulteriore pretesa, anche di natura risarcitoria, nei confronti dello Stato e degli enti del Servizio sanitario nazionale nonché all'estinzione, a spese compensate, dei giudizi in atto.

5. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al presente articolo si provvede nei limiti dell'autorizzazione di spesa annua pari a 180 milioni di euro di cui all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

6. L'adozione dei moduli transattivi di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 28 aprile 2009, n. 132 definiti con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 4 maggio 2012, è sospesa fino all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, salvo riavvio nei limiti delle residue disponibilità relative all'autorizzazione di spesa recata dai commi 361 e 362, dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 citata».

2.0.32

BONFRISCO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni in materia di svincolo delle garanzie di buona esecuzione)

1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 113, comma 3, le parole: "settantacinque" sono sostituite dalle seguenti: "ottanta" e le parole: "venticinque" sono sostituite dalle seguenti: "venti";

b) dopo l'articolo 237 è inserito il seguente:

"Capo IV-bis – OPERE IN ESERCIZIO

Art. 237-bis. - *(Opere in esercizio)*. – 1. Per le opere realizzate nell'ambito dell'appalto che siano, in tutto o in parte, poste in esercizio prima della relativa collaudazione tecnico-amministrativa, l'esercizio protratto

per oltre un anno determina, per la parte corrispondente, lo svincolo automatico delle garanzie di buona esecuzione prestate a favore dell'ente aggiudicatore, senza necessità di alcun benestare, ferma restando una quota massima del venti per cento che, alle condizioni previste dal successivo comma 2, è svincolata all'emissione del certificato di collaudo ovvero allo scadere del termine contrattualmente previsto per l'emissione del certificato di collaudo, ove questo non sia emesso entro tale termine per motivi non ascrivibili a responsabilità dell'appaltatore. Resta altresì fermo il mancato svincolo dell'ammontare delle garanzie relative alle parti non in esercizio.

2. Qualora l'ente aggiudicatore rilevi e contesti all'esecutore, entro il primo anno di esercizio delle opere, vizi o difformità delle stesse che l'esecutore non rimuova nel corso del medesimo periodo, l'ente aggiudicatore comunica al garante, entro il predetto termine di un anno dall'entrata in esercizio delle opere, l'entità delle somme, corrispondenti al valore economico dei vizi o difformità rilevati, per le quali, in aggiunta alla quota del venti per cento prevista al comma 1 e fino alla concorrenza dell'intero importo corrispondente alla parte posta in esercizio, non interviene lo svincolo automatico delle garanzie".

3. la disposizione di cui al comma 1, lettera a), si applica ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, ai contratti in cui, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

Con riferimento alle disposizioni di cui al comma 1, lettera b), per i contratti già affidati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per i quali, alla medesima data, è spirato il termine di cui all'articolo 237-bis, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il termine comincia a decorrere dalla predetta data e ha durata di centottanta giorni"».

2.0.33

TOMASELLI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Contributo ambientale per gli oli e grassi vegetali ed animali esausti)

1. In fase di prima applicazione, la misura del contributo di cui all'articolo 233, comma 10 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è così

determinata, in relazione alle diverse tipologie di prodotti e tenuto conto della suscettibilità degli stessi a divenire esausti:

a) olii di oliva vergini e olio di oliva, in confezioni di capacità superiore a cinque litri: euro 0,0062/Kg;

b) olio vegetale, diverso da quello di cui al punto *a)*, in confezioni di capacità superiore ad un litro: euro 0,0060/Kg;

c) grassi animali e vegetali in confezioni di capacità superiore a 500 grammi: 0,0003/Kg;

d) olii extravergini di oliva (nei soli casi indicati all'articolo 1, comma 3): euro 0,0062/Kg.

2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, il contributo ambientale è dovuto in occasione della prima immissione nel mercato nazionale del prodotto, sfuso o confezionato ed è versato al Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti di cui all'articolo 233, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni con cadenza trimestrale, a far data, per il primo versamento, dalla fine del primo trimestre successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto. Del contributo è data evidenza riportando, nelle fatture di vendita, la dicitura "contributo ambientale oli e grassi animali e vegetali per uso alimentare assolto", anche nelle fasi successive della commercializzazione. Il Consorzio disciplina le procedure per la riscossione del contributo, i rimborsi e i conguagli e le eventuali fattispecie di esenzione.

3. Sono esclusi dall'applicazione del contributo gli oli extravergini di oliva, fatta salva l'applicazione dello stesso quando sia dimostrato che il loro impiego o la loro gestione determinano la produzione di rifiuti oggetto dell'attività del Consorzio. Restano, in ogni caso, esclusi dall'applicazione del contributo:

a) gli olii di oliva vergini e l'olio di oliva in confezioni di capacità uguale o inferiore a 5 litri;

b) gli olii vegetali diversi da quelli di cui alla lettera *a)*, in confezioni di capacità uguale o inferiore ad un litro;

c) i grassi animali e vegetali in confezioni di capacità uguale o inferiore a 500 grammi;

d) gli olii ed i grassi animali e vegetali a denominazione di origine ed ad indicazione geografica protette, nonché i prodotti alimentari con questi conservati;

e) gli oli ed i grassi animali e vegetali, nonché i prodotti alimentari con questi conservati, oggetto di vendita diretta effettuata dalle imprese agricole, di cui all'articolo 2135 del codice.

4. La congruità del contributo e dei costi di riscossione è verificata con cadenza annuale dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministro dello sviluppo economico, sulla base della documentazione tecnica trasmessa dal Consorzio, che provvede ai sensi dell'articolo 233, comma 11 del decreto legislativo 3 aprile 2006,

n. 152 e successive modifiche ed integrazioni. L'entità del contributo resta invariata fino all'adozione del decreto di modifica. Il contributo è versato al CONOE - Consorzio Nazionale di raccolta degli olii e grassi vegetali esausti di cui all'articolo 233 del decreto legislativo n. 152 del 2008, nelle modalità previste dal regolamento dello stesso consorzio».

2.0.34

RANUCCI, Marco FILIPPI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, PINOTTI

Respinto

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Istituzione del sistema telematico centrale della nautica da diporto e misure antifrode)

1. È istituito, nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, il Sistema telematico centrale della nautica da diporto. Il Sistema include l'archivio telematico centrale contenente informazioni di carattere tecnico, giuridico, amministrativo e di conservatoria riguardanti le navi e le imbarcazioni da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, nonché lo sportello telematico del diportista.

2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, è titolare del sistema di cui al comma 1 e del relativo trattamento dei dati. Ai relativi oneri, stimati in 1,5 milioni di euro annui, si provvederà mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 145, comma 40, della legge 388 del 23 dicembre 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, limitatamente alle risorse di cui al combinato disposto della lettera c) del comma 14 dell'articolo 22 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e del comma 13 dell'articolo 80 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze saranno attuate le specifiche necessarie variazioni di bilancio.

3. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità per l'attuazione del Sistema di cui al comma 1, comprensivamente del trasferimento dei dati dai registri cartacei all'archivio telematico a cura degli uffici marittimi e della motorizzazione civile, della conservazione della documentazione, dell'elaborazione e fornitura dei

dati delle unità iscritte, delle modalità per la pubblicità degli atti anche ai fini antifrode, dei tempi di attuazione delle nuove procedure, nonché delle necessarie modifiche delle norme del codice della nautica da diporto in materia di registri e licenza di navigazione e delle correlate disposizioni amministrative.

4. Nell'ambito del Sistema di cui al comma 1, è parimenti istituito lo sportello telematico del diportista, allo scopo di semplificare il regime amministrativo concernente l'iscrizione e l'abilitazione alla navigazione delle imbarcazioni e delle navi da diporto. Il regolamento di cui al comma 3 disciplina il funzionamento dello sportello, con particolare riguardo alle modalità di iscrizione e cancellazione, al rilascio della licenza di navigazione e alla attribuzione delle sigle di individuazione, nonché alle procedure di trasmissione dei dati all'archivio telematico centrale. Il medesimo regolamento stabilisce le modalità di partecipazione alle attività di servizio nei confronti dell'utenza da parte dell'associazione nazionale di categoria dei costruttori, importatori e distributori di unità da diporto, la quale fornisce anche i numeri identificativi degli scafi e i relativi dati tecnici, al fine dell'acquisizione dei dati utili al funzionamento del sistema in questione. Le tariffe a titolo di corrispettivo, stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze affluiscono su apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate su specifico capitolo di spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

5. Fino all'integrale attuazione delle nuove procedure quali risultanti dal regolamento di cui al comma 3, continua ad applicarsi la normativa vigente.

6. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'esecuzione dei compiti loro affidati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

2.0.35

ZANETTA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni urgenti concernenti il consolidamento di organico nel profilo professionale del Corpo nazionale Vigili del fuoco e misure di razionalizzazione per l'impiego del personale volontario)

1. Al fine di assicurare piena efficacia ed efficienza nell'espletamento delle attribuzioni e dei compiti spettanti nonché per garantire la necessaria

continuità del reclutamento nel profilo professionale di Vigile del fuoco, il Ministero dell'Interno è autorizzato a bandire un concorso riservato al personale volontario, di cui agli articoli 6, 8 e 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, che, alla data del 31 dicembre 2012, risulti iscritto negli appositi elenchi di cui al predetto articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, da almeno tre anni ed abbia effettuato non meno di quattrocento giorni di richiamo in servizio.

2. Con decreto del Ministro dell'interno da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fermo restando il possesso dei requisiti ordinari per l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco previsti dalle vigenti disposizioni, sono stabiliti i criteri ed il sistema di selezione per la formazione della graduatoria del concorso di cui al comma 1 del presente articolo, nonché le modalità abbreviate per il corso di formazione iniziale.

3. La graduatoria dei candidati risultati idonei, di cui al comma precedente, può essere utilizzata, ai fini del reclutamento, per tre anni dall'approvazione, per la copertura dei posti che si rendono disponibili a decorrere dal 31 dicembre 2013 nel profilo professionale di Vigile del fuoco, conseguenti l'attuazione delle procedure di cui all'articolo 3 del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge n. 131 del 2012.

4. Alla copertura delle vacanze di organico nel profilo professionale di Vigile del fuoco già autorizzata dall'articolo 66, comma 9-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si provvede mediante scorrimento delle graduatorie vigenti.

5. All'onere derivante dall'applicazione dei precedenti commi 1, 2 e 3, pari a euro centoventi milioni si provvede mediante accantonamento al Ministero dell'interno di parte dei fondi di cui all'articolo 334, comma 1 del decreto legislativo n. 209 del 2005. La ripartizione di tali fondi nonché l'eventuale adeguamento dell'aliquota di cui all'articolo 334, comma 2 del decreto legislativo n. 209 del 2005 sono definiti con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

6. Contestualmente all'applicazione dei commi 1, 2 e 3 la spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è ridotta in misura pari ad euro sessanta milioni a decorrere dall'anno 2014 e di ulteriori euro trenta milioni a decorrere dall'anno 2015».

2.0.36

ZANETTA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. All'articolo 35, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248, i commi da 28 a 28-ter sono sostituiti dai seguenti:

"28. In caso di appalto di opere o di servizi, l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore, nei limiti dell'ammontare del corrispettivo dovuto, del versamento all'erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute dal subappaltatore all'erario in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto. La responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la documentazione prima del versamento del corrispettivo, che gli adempimenti di cui al periodo precedente, scaduti alla data del versamento, sono stati eseguiti dal subappaltatore. Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dall'entrata in vigore di un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi previa intesa con le parti sociali, che definisca le modalità per la verifica, da parte dell'appaltatore, dell'esecuzione dell'adempimento relativo al versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente, mediante l'utilizzo di documenti fiscali, contabili o amministrativi già previsti dalla normativa vigente.

28-bis. Il committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore previa esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione di cui al precedente comma, attestante che gli adempimenti di cui al comma 28, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, sono stati eseguiti dall'appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. Il committente può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione della predetta documentazione da parte dell'appaltatore. L'inosservanza delle modalità di pagamento previste a carico del committente è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 200.000 se gli adempimenti di cui al comma 28 non sono stati eseguiti dall'appaltatore e dal subappaltatore.

28-ter. Le disposizioni di cui ai commi 28 e 28-bis si applicano in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere e servizi conclusi da soggetti che stipulano i predetti contratti nell'ambito di attività rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e, in ogni caso, dai soggetti di cui all'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Sono esclusi dall'applicazione delle predette disposizioni i contratti stipulati ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici".

2-ter. Le disposizioni del comma precedente si applicano ai contratti stipulati dal giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 1.

Si intendono in ogni caso abrogati l'articolo 2, comma 5-*bis* del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 2012, n. 44, e l'articolo 13-*ter* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134».

2.0.37

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-*bis*.

1. Al comma 7 dell'articolo 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: "Sono comunque ammesse le assunzioni di personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di istruzione pubblica, qualora il superamento della percentuale di cui al primo periodo derivi dall'inclusione delle spese sostenute dalle società di cui al precedente periodo"».

2.0.38

STRADIOTTO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-*bis*.

1. I rapporti che si instaurano tra le imprese specializzate nell'immissione sul mercato dei prodotti dell'allevamento degli animali, di seguito imprese committenti e le imprese specializzate nell'allevamento di animali, di seguito imprese di allevamento, allo scopo di accrescere e rendere maggiormente efficiente la produzione e la commercializzazione dei suddetti prodotti, devono essere stipulati in forma scritta a pena di nullità.

2. Con i contratti di cui al comma 1:

a) l'impresa committente si obbliga a fornire all'impresa di allevamento il capitale di animali, i mangimi, i medicinali e i servizi veterinari necessari per lo svolgimento dell'attività di allevamento;

b) l'impresa di allevamento, con la propria organizzazione produttiva e tramite il capitale di animali, i mangimi, i medicinali e i servizi ve-

terinari forniti dall'impresa committente, si obbliga all'allevamento degli animali secondo i termini e le modalità stabilite nel contratto;

c) l'impresa committente, alla fine del ciclo di allevamento, preleva i prodotti che derivano dall'allevamento al fine della loro immissione sul mercato, previo pagamento del corrispettivo stabilito tra le parti. Tale corrispettivo è determinato in modo da garantire comunque all'impresa di allevamento un guadagno non inferiore al 30 per cento rispetto alle spese produttive preventivate per l'attività di allevamento oggetto del contratto.

3. Il contratto di cui al comma 1 prevede, altresì, il corrispettivo da versare all'impresa di allevamento in caso di epizoozia degli animali.

4. Per le imprese di allevamento di bestiame che stipulano contratti ai sensi di cui al comma 1, il reddito è determinato applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti con tale attività, il coefficiente di redditività del 20 per cento.

5. Alle imprese committenti che stipulano contratti ai sensi del comma 1, è riconosciuto un credito d'imposta del 5 per cento sulle spese documentate relative all'acquisto degli animali, di mangimi, di medicinali e i servizi veterinari forniti alle imprese di allevamento.

6. Il corrispettivo spettante all'impresa di allevamento è esclusa da iva. L'imposta sul valore aggiunto è assolta totalmente dall'impresa committente con la vendita degli animali.

7. Ai crediti del soccidario di cui all'articolo 2178 del codice civile si applica l'articolo 429, terzo comma, del codice di procedura civile.

8. Le spese di allevamento non possono essere poste a carico del soccidario in proporzione superiore alla parte di guadagno ad esso spettante.

9. In caso di epizoozia, la quota di indennizzi concessa ai sensi della legge 2 giugno 1988, n. 218, spettante al soccidario non può essere inferiore alle spese da questo sostenute e al valore del lavoro svolto in relazione agli animali abbattuti.

10. Nel contratto di soccida semplice si considerano vessatorie le clausole che determinino a carico del soccidario in posizione di dipendenza economica un eccessivo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.

11. Si presumono vessatorie, salva la prova dell'assenza di abuso della dipendenza economica a carico del soccidario, le clausole che hanno per oggetto o per effetto di:

a) consentire al solo soccidante di recedere dal contratto, tranne le cause di giusta causa;

b) derogare alla competenza territoriale dell'autorità giudiziaria;

c) escludere o limitare la possibilità del soccidario di partecipare alle attività di stima del bestiame.

12. Le clausole considerate vessatorie ai sensi del comma 10 sono nulle; il contratto rimane comunque valido in relazione alle altre clausole in esso contenute.

13. Sono in ogni caso nulle le clausole che hanno per oggetto o per effetto di:

a) derogare alle disposizioni di cui all'articolo 3;

b) escludere o limitare la possibilità del soccidario di sostituire a sé un terzo nel compimento delle attività connesse al rapporto contrattuale con il soccidante, ivi incluse le attività di stima del bestiame.

14. Le disposizioni di cui ai commi da 6 a 13, si applicano anche ai contratti di soccida parziaria con conferimento di pascolo superiore al 20 per cento del valore dell'intero bestiame conferito».

2.0.39

MALAN

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 12 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 27, la lettera b) è soppressa;

b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"27-bis. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: ‘; a decorrere dall'anno 2014, se in ciascun anno l'ammontare del credito d'imposta non ancora compensato o ceduto è superiore alla media del corrispondente credito d'imposta esistente nei cinque anni precedenti, la differenza può essere computata in compensazione o ceduta, in tutto o in parte, secondo le predette disposizioni ovvero ceduta a società o enti non appartenenti al gruppo con le modalità previste dal citato articolo 43-ter"».

2.0.40

PASSONI, GHEDINI, TREU, ROILO, ADRAGNA, BLAZINA, NEROZZI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

Il comma 54 dell'articolo 34, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, come modificato dalla relativa legge di conversione, è abrogato».

Art. 3.**3.1**

DE LILLO

Respinto

Al comma 1, lettera c), dopo la lettera f-ter), aggiungere la seguente:

«*f-quater*) fatte salve le sanzioni previste nei confronti di chiunque eserciti illecitamente attività di offerta di giochi con vincita in denaro, è vietata la messa a disposizione, presso qualsiasi pubblico esercizio, di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari *on-line*, da soggetti autorizzati all'esercizio dei giochi a distanza, ovvero da soggetti privi di qualsiasi titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità».

3.2

GERMONTANI

Respinto

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«*f-quater*) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce o installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione da concessionari *on-line*, da soggetti autorizzati all'esercizio dei giochi a distanza, ovvero da soggetti privi di qualsiasi titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro per ciascun apparecchio videoterminale».

3.3

GERMONTANI

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«*c-bis*) al comma 11, in fine, aggiungere le seguenti parole: "È competenza esclusiva del questore la definizione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi autorizzati all'offerta di giochi pubblici con vincita in denaro, sulla base di linee guida a livello nazionale fissate entro sessanta giorni dalla data in vigore della presente legge dal Ministro degli interni previo parere vincolante dell'Amministrazione autonoma dei monopoli

di Stato e, a seguito della sua incorporazione, dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli"».

3.4/1

GERMONTANI

Respinto

All'emendamento 3.4, aggiungere il seguente comma:

«1-*quinquies*. chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce o installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione da concessionari *on-line*, da soggetti autorizzati all'esercizio dei giochi a distanza, ovvero da soggetti privi di qualsiasi titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro per ciascun apparecchio videoterminale».

3.4/2

PALMIZIO

Respinto

All'emendamento 3.4, dopo il comma 1-quater, inserire i seguenti:

«1-*quinquies*. Nell'ambito delle iniziative di cooperazione per i Paesi del dialogo mediterraneo di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 2008, n. 45, e per attuare le finalità previste dall'articolo 1, comma 1124, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è affidata alla Federazione internazionale per lo sviluppo sostenibile e la lotta alla povertà nel Mediterraneo-Mar Nero ONLUS (FISPMED), la costituzione dell'Osservatorio euromediterraneo Mar Nero sull'informazione e la partecipazione nelle politiche ambientali e azioni di sviluppo economico sostenibile locale per il rafforzamento della cooperazione regionale e dei processi di pace, di seguito denominato "Osservatorio".

1-*sexies*. La gestione dell'Osservatorio è vigilata dal Ministero degli affari esteri – Direzione generale per gli affari politici e di sicurezza.

1-*septies*. Entro il 28 febbraio di ogni anno la FISPMED presenta alle Camere, ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti, il programma di attività dell'Osservatorio.

1-*octies*. Le attività dell'Osservatorio:

a) favoriscono, indicano e sostengono soluzioni ai problemi più urgenti di sviluppo economico sostenibile nell'area del Mediterraneo e del Mar Nero;

b) favoriscono, indicano e sostengono buone pratiche nei Paesi dell'Unione per il Mediterraneo e nei Paesi dell'Unione europea;

c) attivano e promuovono forum come luoghi di incontro e di confronto sullo sviluppo sostenibile;

d) attivano campagne di monitoraggio e di analisi dello stato dell'ambiente nel Mediterraneo.

1-*nonies*. La FISP MED è inserita nell'elenco delle organizzazioni e degli enti di rilievo internazionale di cui all'articolo 1 della legge 6 febbraio 1992, n. 180.

1-*decies*. Gli oneri di costituzione e di funzionamento dell'Osservatorio sono a carico della FISP MED.

1-*undecies*. Una quota parte pari al 25 per cento dei premi di cui al comma 5 dell'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, è devoluta all'Osservatorio per attività concordate con il Ministero degli affari esteri - Direzione generale per gli affari politici e di sicurezza».

3.4/3

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Respinto

Dopo il comma 1-quater, aggiungere il seguente:

«1-*quinquies*. I comuni hanno facoltà di istituire, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, e successive modificazioni, un'imposta a carico dei gestori degli apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, in ragione del numero di apparecchi messi a disposizione del pubblico. L'imposta è dovuta nella misura stabilita da ciascun comune, fino ad un massimo di 1.000 euro annui per ciascun apparecchio da gioco. I comuni hanno facoltà di prevedere misure differenziate esclusivamente in ragione del reddito imponibile di ciascun soggetto tenuto, riferibile all'anno precedente. Dall'imposta sono esclusi i soggetti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto del Direttore dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato del 27 luglio 2011. Ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 luglio del 2000, n. 212, l'imposta è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2013».

3.4/4

ANDRIA

Accolto

Dopo il comma 1-quater aggiungere il seguente:

«1-*quinquies*. All'articolo 22 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, il comma 13 è sostituito dal seguente:

"13. Anche al fine di incentivare lo sviluppo delle forme di collaborazione di cui ai commi precedenti nei rami assicurativi danni e di fornire impulso alla concorrenza attraverso l'eliminazione di ostacoli di carattere tecnologico, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'IVASS, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico e sentite l'ANIA e le principali associazioni rappresentative degli intermediari assicurativi, dovrà definire specifiche e standard tecnici uniformi ai fini della costituzione e regolazione dell'accesso ad una piattaforma di interfaccia comune per le attività di consultazione di cui all'articolo 34, comma 1 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, nonché di preventivazione, monitoraggio e valutazione dei contratti di assicurazione contro i danni"».

3.4

I RELATORI

Accolto

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2013, presso la tesoreria statale sono istituite una o più contabilità speciali intestate all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, per la gestione dei giochi. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate le entrate che affluiscono sulle predette contabilità speciali, la destinazione delle risorse, nonché le modalità di funzionamento.

1-*ter*. Ferma la data del 1° dicembre 2012 ai fini delle incorporazioni di cui all'articolo 23-*quater* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il bilancio di chiusura dell'Agenzia del territorio, corredato della relazione redatta dall'organo interno di controllo, è deliberato entro 90 giorni dalla predetta data dagli organi di tale Agenzia in carica anteriormente alla medesima data, nonché trasmesso per l'approvazione al Ministero dell'economia e delle finanze. Ai fini contabili il termine per la chiusura del bilancio di esercizio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è stabilito al 31 dicembre 2012 e, relativamente a tale bilancio per l'anno 2012, resta in vigore quanto previsto dagli articoli 35, 37 e 38 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Per la stessa Amministrazione autonoma, fino a tale data restano vigenti le norme in materia di controllo della Corte dei conti e

quelle di regolarità amministrativa e contabile di cui al decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.

1-quater. A decorrere dall'esercizio finanziario 2013, è abrogato l'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni. La lettera *e*) del comma 285 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è abrogata e le risorse affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato. Le disposizioni di cui al comma *1-ter* entrano in vigore il giorno stesso della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

3.5

LANNUTTI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«*1-bis.* A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti e le società incaricate per la riscossione dei tributi, di seguito denominati "concessionari per la riscossione", sono tenuti a sospendere immediatamente ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate, su presentazione di una dichiarazione da parte del debitore, limitatamente alle partite relative agli atti espressamente indicati dal debitore, effettuata ai sensi del comma *1-ter*.

1-ter. Ai fini di quanto stabilito al comma *1-bis*, entro novanta giorni dalla notifica, da parte del concessionario per la riscossione, del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa dal concessionario il contribuente presenta al concessionario per la riscossione una dichiarazione anche con modalità telematiche, con la quale venga documentato che gli atti emessi dall'ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o l'avviso per i quali si procede, sono stati interessati:

- a)* da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo;
- b)* da un provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore;
- c)* da una sospensione amministrativa comunque concessa dall'ente creditore;
- d)* da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte;
- e)* da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, infavore dell'ente creditore;
- f)* da qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso.

1-quater. Entro il termine di dieci giorni successivi alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma *1-ter*, il concessionario per

la riscossione trasmette all'ente creditore la dichiarazione presentata dal debitore e la documentazione allegata al fine di avere conferma dell'esistenza delle ragioni del debitore ed ottenere, in caso affermativo, la sollecita trasmissione della sospensione o dello sgravio direttamente sui propri sistemi informativi. Decorso il termine di ulteriori sessanta giorni l'ente creditore è tenuto, con propria comunicazione inviata al debitore a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo posta elettronica certificata ai debitori obbligati all'attivazione, a confermare allo stesso la correttezza della documentazione prodotta, provvedendo, in pari tempo, a trasmettere in via telematica, al concessionario della riscossione il conseguente provvedimento di sospensione o sgravio, ovvero ad avvertire il debitore dell'inidoneità di tale documentazione a mantenere sospesa la riscossione, dandone, anche in questo caso, immediata notizia al concessionario della riscossione per la ripresa dell'attività di recupero del credito iscritto a ruolo.

1-quinquies. In caso di mancato invio, da parte dell'ente creditore, della comunicazione prevista dal comma *1-quater* e di mancata trasmissione dei conseguenti flussi informativi al concessionario della riscossione, trascorso inutilmente il termine di duecentoventi giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore allo stesso concessionario della riscossione, le partite di cui al comma *1-bis* sono annullate di diritto e quest'ultimo è considerato automaticamente scaricato dei relativi ruoli. Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore i corrispondenti importi.

1-sexies. Fatta restando la responsabilità penale, nel caso in cui il contribuente, ai sensi del comma *1-ter*, produca documentazione falsa, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'ammontare delle somme dovute, con un importo minimo di 258 euro.

1-septies. I concessionari per la riscossione sono tenuti a fornire agli enti creditori il massimo supporto per l'automazione della fasi di trasmissione di provvedimenti di annullamento o sospensione dei carichi iscritti a ruolo.

1-octies. Le disposizioni di cui ai commi da *1-ter* a *1-septies* si applicano anche alle dichiarazioni presentate al concessionario della riscossione prima della data di entrata in vigore della presente legge. L'ente creditore invia la comunicazione e provvede agli adempimenti di cui al comma *1-quater*, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge; in mancanza, trascorso inutilmente il termine di 220 giorni dalla stessa data, le partite di cui al comma *1-bis* sono annullate di diritto ed il concessionario della riscossione è considerato automaticamente scaricato dei relativi ruoli. Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore i corrispondenti importi.

1-nonies. In tutti i casi di riscossione coattiva di debiti fino a mille euro ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, intrapresa successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, salvo il caso in cui l'ente creditore abbia notificato al debitore la comunicazione di inidoneità della documentazione ai

sensi del comma 1-*quater*, non si procede alle azioni cautelari ed esecutive prima del decorso di centoventi giorni dall'invio, mediante posta ordinaria, di una comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo».

3.6

TOMASSINI, PICHETTO FRATIN, GUSTAVINO

Respinto

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. Nel decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo l'articolo 62-*ter* è inserito il seguente: "Art. 62-*quater*. - (Imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo). - 1. Qualsiasi prodotto o dispositivo meccanico od elettronico che abbia la funzione di succedaneo dei prodotti del tabacco, e che non sia autorizzato ad essere immesso in commercio come medicinale ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 291, è assoggettato ad imposta di consumo nelle misure da stabilirsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

2. Ai prodotti e dispositivi di cui al comma 1 si applicano le medesime disposizioni in materia di distribuzione, detenzione e vendita applicate ai tabacchi lavorati, ivi compreso l'obbligo di vendita al pubblico per il tramite delle rivendite di cui all'articolo 16 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni ed integrazioni. Con decreto del Direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabilite le modalità per la relativa iscrizione nella tariffa di vendita, nonché per ottenere l'autorizzazione alla commercializzazione all'ingrosso dei medesimi, in conformità, per quanto applicabili, a quelle vigenti per i depositi fiscali di tabacchi lavorati.

3. Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le caratteristiche dei prodotti del tabacco idonee a ridurre sensibilmente il rischio di contrarre una o più patologie connesse al tabagismo. Con lo stesso decreto, il Ministro della salute stabilisce le modalità di informazione al pubblico di tali caratteristiche dei prodotti, qualora identificati come idonei a ridurre detto rischio. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli tiene conto delle autorizzazioni concesse dal Ministero della salute per la formulazione di proposte al Ministro dell'economia e delle finanze finalizzate all'applicazione del regime fiscale per i prodotti autorizzati"».

3.7

SCARPA BONAZZA BUORA, SANCIU, PICCIONI, BOLDRINI, BONDI, DI STEFANO, NESPOLI, SANTINI, ZANOLETTI

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Nel decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo l'articolo 62-ter è inserito il seguente: "Art. 62-quater. - (Imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo). - 1. Qualsiasi prodotto o dispositivo meccanico od elettronico che abbia la funzione di succedaneo dei prodotti del tabacco, e che non sia autorizzato ad essere immesso in commercio come medicinale ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 291, è assoggettato ad imposta di consumo nelle misure da stabilirsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. A tali prodotti e dispositivi si applicano le medesime disposizioni in materia di distribuzione, detenzione e vendita applicate ai tabacchi lavorati, ivi compreso l'obbligo di vendita al pubblico per il tramite delle rivendite di cui all'articolo 16 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni ed integrazioni. Con decreto del Direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabilite le modalità per la relativa iscrizione nella tariffa di vendita, nonché per ottenere l'autorizzazione alla commercializzazione all'ingrosso dei medesimi, in conformità, per quanto applicabili, a quelle vigenti per i depositi fiscali di tabacchi lavorati.

2. Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente legge, sono stabilite le caratteristiche dei prodotti del tabacco idonee a ridurre sensibilmente il rischio di contrarre una o più patologie connesse al tabagismo. Con lo stesso decreto, il Ministro della salute stabilisce le modalità di informazione al pubblico di tali caratteristiche dei prodotti, qualora identificati come idonei a ridurre detto rischio. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli tiene conto delle autorizzazioni concesse dal Ministero della salute per la formulazione di proposte al Ministro dell'economia e delle finanze finalizzate all'applicazione del regime fiscale per i prodotti autorizzati"».

3.8

COSTA

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo le parole: "della revoca del nulla asta stesso" è inserito il seguente periodo: "La qualifica di soggetto passivo di imposta deve in-

tendersi nel senso che i concessionari sono, comunque, tenuti al versamento del PREU e connessi oneri ed accessori di legge maturatisi sulla raccolta effettuata a prescindere dalla effettiva riscossione dello stesso. Non si applicano, quindi, gli articoli 610 e 621 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827"».

3.9

LATRONICO

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo le parole: "della revoca del nulla osta stesso." sono inserite le seguenti: "La qualifica di soggetto passivo di imposta deve intendersi nel senso che i concessionari sono, comunque, tenuti al versamento del PREU e connessi oneri ed accessori di legge maturatisi sulla raccolta effettuata a prescindere dalla effettiva riscossione dello stesso. Con la conseguenza che essi non sono tenuti all'osservanza degli obblighi propri dell'agente contabile, fermi restando i vincoli di rendicontazione convenzionalmente previsti"».

3.10

GIARETTA

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 12 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 214 del 2011 dopo il comma 1 aggiungere il seguente comma 1-bis: "In deroga a quanto stabilito dal precedente comma i pagamenti riguardanti canoni di locazione di unità abitative, fatta eccezione per quelli di alloggi di edilizia residenziale pubblica, devono essere corrisposti obbligatoriamente, quale ne sia l'importo, in forme e modalità che escludendo l'uso del contante ne assicurino la tracciabilità anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali per l'ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore"».

3.11

DE LILLO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 161, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "È competenza esclusiva del Questore la definizione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi pubblici per i quali è richiesto il possesso della licenza per l'esercizio delle scommesse, di cui all'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza"».

3.12

DE LILLO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2013, le operazioni di omologazione e collaudo dei sistemi di gioco di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e successive modificazioni, nonché dei giochi utilizzabili su detti sistemi devono essere svolte dal *partner* tecnologico individuato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli entro e non oltre sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda inviata dal concessionario di rete. In caso di scadenza del suddetto termine senza che siano state adottate per iscritto specifiche motivazioni alla base del ritardo, impugnabili attraverso le normali procedure avverso i provvedimenti amministrativi, il sistema di gioco e i giochi dovranno intendersi omologati e collaudati. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha l'obbligo di inserire nei contratti stipulati con il proprio *partner* tecnologico specifici termini relativamente alla conclusione di ciascuna procedura di omologazione e collaudo, con applicazione di penali in caso di loro violazione. Al fine di semplificare ulteriormente l'*iter* autorizzatorio, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, potrà affidare le operazioni di omologazione e collaudo dei suddetti sistemi di gioco e dei suddetti giochi, oltre che all'attuale *partner* tecnologico, anche ad altri *partner* in possesso della qualifica di enti certificatori per l'omologazione degli apparati di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza».

3.13

DE LILLO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. I soggetti passivi d'imposta di cui all'articolo 39, commi 13 e 13-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non sono soggetti agli obblighi di presentazione dei rendiconti giudiziali di cui all'articolo 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni. I concessionari hanno tuttavia l'obbligo di presentare rendicontazioni periodiche all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in base a quanto stabilito dalle vigenti disposizioni in materia».

3.14

DE LILLO

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Ai fini dell'estinzione definitiva di ogni effetto civile, penale, contabile ed amministrativo, i concessionari, di cui all'articolo 14-bis comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimento nonché per le attività e le funzioni connesse, hanno facoltà di versare in forma ridotta all'Agenzia delle dogane e dei monopoli una somma pari al cinque per cento del danno quantificato nella sentenza n. 214 del 2012 emessa della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio. Il concessionario potrà optare anche per un versamento della suddetta somma tramite rateizzazione in massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, riconoscendo in tal caso gli interessi legali».

3.15

LANNUTTI

Dichiarato inammissibile

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. Il comma 1-ter dell'articolo 40 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, è soppresso.

2-bis. Sono soppressi a decorrere dal 1° gennaio 2013:

a) i commi 10, 11 e 12 dell'articolo 15 del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

- b) il comma 47 dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- c) il comma 137 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- d) l'articolo 87 del testo unico sulle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917;
- e) il comma 2 dell'articolo 89 del testo unico sulle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
- f) gli articoli 15, 16, 17, 18 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 601».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 23:

alla lettera a), sostituire le parole: «allo 0,50 per cento» con le seguenti: «allo 0,55 per cento»;

alla lettera b), sostituire le parole: «allo 0,45 per cento» con le seguenti: «allo 0,50 per cento».

3.16

LANNUTTI, BELISARIO

Dichiarato inammissibile

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. Il comma 1-ter dell'articolo 40 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, è soppresso.

2-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, reperisce maggiori entrate pari ad almeno 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, riducendo, eliminando o riformando le spese fiscali che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificate o superate alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, ferma restando la priorità di tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da imprese minori e dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 23:

alla lettera a), sostituire le parole: «allo 0,50 per cento» con le seguenti: «allo 0,55 per cento»;

alla lettera b), sostituire le parole: «allo 0,45 per cento» con le seguenti: «allo 0,50 per cento».

3.17

MASCITELLI, CARLINO, LANNUTTI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Le detrazioni per carichi di famiglia, disciplinate dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, sono proporzionalmente incrementate come stabilito dal decreto di cui al comma 2-quater, nel limite di spesa complessivo, fino alla concorrenza di 4.271 milioni di euro per l'anno 2013 e di 5.973 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

2-ter. Dopo l'articolo 12, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, è inserita la seguente lettera: "b.1) Le detrazioni di cui alle precedenti lettere a) e b) spettano anche per il convivente nelle coppie formate da persone dello stesso sesso legate da vincoli affettivi. La detrazione spetta a condizione che la convivenza duri da almeno due anni, risultante da certificato di residenza anagrafica".

2-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti gli incrementi proporzionali delle detrazioni per carichi di famiglia previsti dal comma 2-bis».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 23:

alla lettera a), sostituire le parole: «allo 0,50 per cento» con le seguenti: «allo 0,65 per cento»;

alla lettera b), sostituire le parole: «allo 0,45 per cento» con le seguenti: «allo 0,55 per cento».

3.18

CARLINO, LANNUTTI, MASCITELLI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Le detrazioni per i redditi dal lavoro ed assimilati disciplinate dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, sono proporzionalmente incrementate come stabilito dal decreto di cui al comma 2-ter, nel limite di spesa complessivo, fino alla concorrenza di 4.271 milioni di euro per l'anno 2013, di 5.973 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

2-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti gli incrementi proporzionali delle detrazioni per i redditi dal lavoro ed assimilati previsti dal comma 2-bis».

Conseguentemente, all'articolo 3:

sopprimere il comma 3;

ai commi 14 e 15, sostituire le parole: «0,05 per cento» con le seguenti: «0,06 per cento»;

comma 23, alla lettera a), sostituire le parole: «allo 0,50 per cento» con le seguenti: «allo 0,65 per cento»; nonchè, alla lettera b), sostituire le parole: «allo 0,45 per cento» con le seguenti: «allo 0,55 per cento»;

al comma 42, aggiungere, infine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015».

3.19

RANUCCI, AGOSTINI, MERCATALI

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 35, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248, i commi da 28 a 28-ter sono sostituiti dai seguenti:

"28. In caso di appalto di opere o di servizi, l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore, nei limiti dell'ammontare del corrispettivo dovuto, del versamento all'erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute dal subappaltatore all'erario in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto. La responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la documentazione prima del versamento del corrispettivo, che gli adempimenti di cui al periodo precedente, scaduti alla data del versamento, sono stati eseguiti dal subappaltatore. Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dall'entrata in vigore di un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi previa intesa con le parti sociali, che definisca le modalità per la verifica, da parte dell'appaltatore, dell'esecuzione dell'adempimento relativo al versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente, mediante l'utilizzo di documenti fiscali, contabili o amministrativi già previsti dalla normativa vigente.

28-bis. Il committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore previa esibizione da parte di quest'ultimo della docu-

mentazione di cui al precedente comma, attestante che gli adempimenti di cui al comma 28, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, sono stati eseguiti dall'appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. Il committente può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione della predetta documentazione da parte dell'appaltatore. L'inosservanza delle modalità di pagamento previste a carico del committente è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 200.000 se gli adempimenti di cui al comma 28 non sono stati eseguiti dall'appaltatore e dal subappaltatore.

28-ter. Le disposizioni di cui ai commi 28 e 28-bis si applicano in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere e servizi conclusi da soggetti che stipulano i predetti contratti nell'ambito di attività rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e, in ogni caso, dai soggetti di cui all'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Sono esclusi dall'applicazione delle predette disposizioni i contratti stipulati ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici".

2-ter. Le disposizioni del comma precedente si applicano ai contratti stipulati dal giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 1. Si intendono in ogni caso abrogati l'articolo 2, comma 5-bis del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 2012, n. 44, e l'articolo 13-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2015: - 20.000;
2013: - 20.000;
2014: - 20.000.

3.20

MENARDI

Respinto

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. All'articolo 35, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248, i commi da 28 a 28-ter sono sostituiti dai seguenti:

"28. In caso di appalto di opere o di servizi, l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore, nei limiti dell'ammontare del corrispettivo dovuto, del versamento all'erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute dal subappaltatore all'erario in relazione alle presta-

zioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto. La responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la documentazione prima del versamento del corrispettivo, che gli adempimenti di cui al periodo precedente, scaduti alla data del versamento, sono stati eseguiti dal subappaltatore. Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dall'entrata in vigore di un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi previa intesa con le parti sociali, che definisca le modalità per la verifica, da parte dell'appaltatore, dell'esecuzione dell'adempimento relativo al versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente, mediante l'utilizzo di documenti fiscali, contabili o amministrativi già previsti dalla normativa vigente.

28-bis. Il committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore previa esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione di cui al precedente comma, attestante che gli adempimenti di cui al comma 28, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, sono stati eseguiti dall'appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. Il committente può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione della predetta documentazione da parte dell'appaltatore. L'inosservanza delle modalità di pagamento previste a carico del committente è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 200.000 se gli adempimenti di cui al comma 28 non sono stati eseguiti dall'appaltatore e dal subappaltatore.

28-ter. Le disposizioni di cui ai commi 28 e *28-bis* si applicano in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere e servizi conclusi da soggetti che stipulano i predetti contratti nell'ambito di attività rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e, in ogni caso, dai soggetti di cui all'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Sono esclusi dall'applicazione delle predette disposizioni i contratti stipulati ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici".

2-ter. Le disposizioni del comma precedente si applicano ai contratti stipulati dal giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 1. Si intendono in ogni caso abrogati l'articolo 2, comma *5-bis* del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 2012, n. 44, e l'articolo *13-ter* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134».

3.21

VICARI, BONFRISCO

Respinto

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. All'articolo 35, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248, i commi da 28 a 28-ter sono sostituiti dai seguenti:

"28. In caso di appalto di opere o di servizi, l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore, nei limiti dell'ammontare del corrispettivo dovuto, del versamento all'erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute dal subappaltatore all'erario in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto. La responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la documentazione prima del versamento del corrispettivo, che gli adempimenti di cui al periodo precedente, scaduti alla data del versamento, sono stati eseguiti dal subappaltatore. Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dall'entrata in vigore di un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi previa intesa con le parti sociali, che definisca le modalità per la verifica, da parte dell'appaltatore, dell'esecuzione dell'adempimento relativo al versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente, mediante l'utilizzo di documenti fiscali, contabili o amministrativi già previsti dalla normativa vigente.

28-bis. Il committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore previa esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione di cui al precedente comma, attestante che gli adempimenti di cui al comma 28, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, sono stati eseguiti dall'appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. Il committente può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione della predetta documentazione da parte dell'appaltatore. L'inosservanza delle modalità di pagamento previste a carico del committente è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 200.000 se gli adempimenti di cui al comma 28 non sono stati eseguiti dall'appaltatore e dal subappaltatore.

28-ter. Le disposizioni di cui ai commi 28 e 28-bis si applicano in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere e servizi conclusi da soggetti che stipulano i predetti contratti nell'ambito di attività rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e, in ogni caso, dai soggetti di cui all'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Sono esclusi dall'applicazione delle predette disposizioni i contratti stipulati ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici."

2-ter. Le disposizioni del comma precedente si applicano ai contratti stipulati dal giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 1.

Si intendono in ogni caso abrogati l'articolo 2, comma 5-*bis* del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 2012, n. 44, e l'articolo 13-*ter* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134».

3.22

MILANA

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Al fine di consentire alle aziende di aumentare la propria capacità di autofinanziamento, anche in considerazione delle difficoltà di accesso al credito riscontrate in questa contingenza economica da parte delle medesime, in via sperimentale e comunque fino al 30 giugno 2013, il termine di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, entro il quale il contribuente deve effettuare il versamento periodico dell'imposta sul valore aggiunto, è differito al 76° giorno di ciascun mese. Resta ferma la possibilità per l'amministrazione finanziaria di prevedere interessi di mora in caso di tardivo o mancato pagamento dell'imposta entro il termine di cui al precedente periodo».

Conseguentemente, ai commi 14, primo periodo, e 15 sostituire le parole: «l'aliquota dello 0,05 per cento» con le seguenti: «l'aliquota dello 0,06 per cento».

Conseguentemente, al comma 42 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013».

3.23

MILANA

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. La voce 106) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni è sostituita dalla seguente: 106) prodotti petroliferi per uso agricolo e per la pesca in acque interne; prodotti petroliferi per il servizio pubblico di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare;».

Conseguentemente all'articolo 3, commi 14, primo periodo, e 15 sostituire le parole: «l'aliquota dello 0,05 per cento» con le seguenti: «l'aliquota dello 0,06 per cento».

3.24

AGOSTINI, BUBBICO, ARMATO, DE SENA, FIORONI, GARRAFFA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. L'Istat definisce i criteri, le regole ed i contenuti dei piani topografici e delle basi territoriali per la suddivisione del territorio comunale in sezioni di censimento, località abitate e località produttive, e realizza un archivio nazionale che contiene i limiti delle sezioni di censimento e delle località, nel rispetto delle raccomandazioni internazionali e dei regolamenti europei, rendendo disponibili le relative informazioni. A tal fine l'Istat stabilisce, tenuto conto di quanto previsto dal comma 2, le modalità operative e gli *standard* tecnici vincolanti per tutte le pubbliche amministrazioni per la determinazione della corrispondenza tra gli elementi geografici che costituiscono i piani topografici (basi territoriali) e gli archivi amministrativi e statistici allo scopo di rendere tali archivi geo-referenziati ovvero geo-codificati».

3.25

RANUCCI, AGOSTINI, MERCATALI

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 9-bis è sostituito dal seguente:

"9-bis. Sono esclusi dall'imposta i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori e le aree edificabili in corso di edificazione, nonché quelle per le quali è stata sottoscritta la convenzione urbanistica o richiesto il permesso di costruire, ovvero altro titolo abilitativo edilizio"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2013: - 35.100;

2014: - 35.100;

2015: - 35.100.

3.26

IZZO

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il terzo comma è inserito il seguente: "Il raddoppio dei termini previsto nel precedente comma si verifica soltanto in presenza di effettivo invio della denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale, effettuato entro un termine correlato allo scadere del termine ordinario di decadenza"».

3.27

MASCITELLI, CARLINO, BUGNANO

Respinto

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne, di cui all'articolo 24, comma 27, primo e secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è incrementato di 1.200 milioni di euro nell'anno 2013 e di 400 milioni di euro nell'anno 2014. Gli incentivi stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 24, comma 27, terzo periodo, del predetto decreto si applicano, per ciascuno degli anni 2013 e 2014, fino alla concorrenza delle somme di cui al periodo precedente».

Conseguentemente, all'articolo 3:

sopprimere il comma 3;

al comma 23, alla lettera a), sostituire le parole: «allo 0,50 per cento» con le seguenti: «allo 0,55 per cento» alla lettera b), sostituire le parole: «allo 0,45 per cento» con le seguenti: «allo 0,50 per cento».

3.28

MASCITELLI, BUGNANO, CARLINO

Respinto

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Fino al 31 dicembre 2013, è introdotto un incentivo per la produttività del lavoro a favore delle imprese che investono in innovazione dei

processi produttivi mediante la razionalizzazione, l'ammodernamento, la sostituzione di un impianto o di un processo produttivo oppure mediante la produzione di nuovi prodotti che consentano un significativo miglioramento delle prestazioni dell'impresa, in termini di efficienza produttiva, posizionamento competitivo e penetrazione su nuovi mercati. L'agevolazione di cui al primo periodo trova applicazione nel limite massimo di onere di 1.200 milioni di euro nell'anno 2013 e di 400 milioni di euro nell'anno 2014. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico e il Ministro dell'Economia e delle finanze, da adottar si entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma, nel rispetto dell'onere massimo fissato al secondo periodo».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 23:

alla lettera a), sostituire le parole: «allo 0,50 per cento» con le seguenti: «allo 0,55 per cento»;

alla lettera b), sostituire le parole: «allo 0,45 per cento» con le seguenti: «allo 0,50 per cento».

3.29

CASTRO, BIANCHI, MORRA, SPADONI URBANI, PONTONE, FASANO, SCARABOSIO
Dichiarato inammissibile

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le cifre: «950» e «400» con le seguenti «1100» e «500».

3.30 (v. testo 2)

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: «al miglioramento dei saldi di finanza pubblica», con le seguenti: «quanto a 600 milioni di euro al rafforzamento del sistema dei confidi per migliorare l'accesso al credito delle piccole e medie imprese, per la restante parte ad incrementare le risorse del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera al, della legge 23 dicembre 1996, n. 662».

3.30 (testo 2)

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Ritirato

Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché al rafforzamento del sistema dei confidi per migliorare l'accesso al credito delle piccole e medie imprese, e per incrementare le risorse del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662».

3.31

BARBOLINI, AGOSTINI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, Paolo ROSSI, Anna Maria SERAFINI, STRADIOTTO, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER

Respinto

Al comma 3, sostituire il quarto periodo con il seguente:

«Se il decreto di cui al precedente periodo non è emanato entro il 15 gennaio 2013, le risorse del presente comma confluiscono in un fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze destinato all'incremento della misura delle detrazioni sui redditi da lavoro dipendente di cui all'articolo 13, commi 1 e 2, del testo unico delle Imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 28 febbraio 2013, sono definite le modalità applicative, in modo da consentire la fruizione del beneficio a decorrere dal mese di marzo 2013, salvo conguaglio».

3.32

CARLINO, MASCITELLI

Respinto

Al comma 3, quarto periodo, sostituire le parole: «a politiche per l'incremento della produttività» con le seguenti: «a finalità connesse allo sviluppo produttivo del Paese».

3.33

GIAMBRONE, BUGNANO, MASCITELLI

Respinto

Al comma 3, quarto periodo, aggiungere, infine, le parole: «ed in particolare per potenziare l'attività di ricerca scientifica delle piccole e medie imprese».

3.34

CASTRO, SACCONI, BIANCHI, SCARABOSIO, PONTONE, FASANO, MORRA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. All'articolo 1 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

"1-bis. Il requisito di cui al comma 1 non è richiesto nell'ipotesi del primo rapporto a tempo determinato, di durata non superiore a dodici mesi, concluso fra un datore di lavoro o utilizzatore e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nel caso di prima missione di un lavoratore nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato ai sensi dell'articolo 20, comma 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. I contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative possono prevedere che, in luogo dell'ipotesi di cui al precedente periodo, il requisito di cui al comma 1 non sia richiesto nei casi in cui l'assunzione a tempo determinato o la missione nell'ambito del contratto di somministrazione a tempo determinato avvenga nell'ambito di un processo organizzativo nel limite complessivo del 10 per cento del totale dei lavoratori occupati nell'ambito dell'unità produttiva".

3-ter. All'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

"2-bis. Il contratto a tempo determinato di cui all'articolo 1, comma 1-bis, può essere prorogato nei termini e nei limiti di cui al presente articolo".

3-quater. All'articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Qualora il lavoratore venga riassunto a termine, ai sensi dell'articolo 1, entro un periodo di dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero di venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore ai sei mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato";

b) il comma 4-bis è sostituito dal seguente:

"4-bis. Ferma restando la disciplina della successione di contratti di cui ai commi precedenti e fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, qualora per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i trenta-

sei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l'altro, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato ai sensi del comma 2. In deroga a quanto disposto dal primo periodo del presente comma, un ulteriore successivo contratto a termine fra gli stessi soggetti può essere stipulato per una sola volta, a condizione che la stipula avvenga presso la direzione provinciale del lavoro competente per territorio e con l'assistenza di un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato. Le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale stabiliscono con avvisi comuni la durata del predetto ulteriore contratto. In caso di mancato rispetto della descritta procedura, nonché nel caso di superamento del termine stabilito nel medesimo contratto, il nuovo contratto si considera a tempo indeterminato"».

3.35

CASTRO, SACCONI, BIANCHI, SCARABOSIO, PONTONE, FASANO, MORRA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. La durata media dell'orario di lavoro non può superare, per ogni periodo di sette giorni, le quarantotto ore, comprese le ore di lavoro straordinario, salvo casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive";

b) all'articolo 5, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"2. In difetto di disciplina collettiva applicabile, il ricorso al lavoro straordinario è ammesso soltanto previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore per un periodo che non superi le trecento ore annuali".

3-ter. All'articolo 2103 del codice civile, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Ogni patto contrario è nullo, salvo quelli intervenuti nelle forme previste dall'ultimo comma dell'articolo 2113"».

3.36

CASTRO, SACCONI, BIANCHI, SCARABOSIO, PONTONE, FASANO, MORRA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. All'articolo 34 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il contratto di lavoro intermittente può essere concluso per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero per periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno ai sensi dell'articolo 36-bis";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il contratto di lavoro intermittente può in ogni caso essere concluso con riferimento a prestazioni rese da soggetti con meno di venticinque anni di età ovvero da lavoratori con più di quarantacinque anni di età, anche pensionati".

3-ter. L'articolo 35 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, n. 92, è sostituito dal seguente:

"Art. 35. - (*Forma e comunicazioni*). - 1. Il contratto di lavoro intermittente è stipulato in forma scritta ai fini della prova dei seguenti elementi:

a) indicazione della durata e delle ipotesi, oggettive o soggettive, previste dall'articolo 34 che consentono la stipulazione del contratto;

b) luogo e modalità della disponibilità, eventualmente garantita dal lavoratore, e del relativo preavviso di chiamata del lavoratore che in ogni caso non può essere inferiore a un giorno lavorativo;

c) trattamento economico e normativo spettante al lavoratore per la prestazione eseguita e relativa indennità di disponibilità, ove prevista, nei limiti di cui all'articolo 36;

d) indicazione delle forme e modalità con cui il datore di lavoro è legittimato a richiedere l'esecuzione della prestazione di lavoro, nonché delle modalità di rilevazione della prestazione;

e) tempi e modalità di pagamento della retribuzione e della indennità di disponibilità;

f) eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in contratto.

2. Nell'indicare gli elementi di cui al comma 1, le parti devono recepire le indicazioni contenute nei contratti collettivi, ove previste.

3. Fatte salve previsioni più favorevoli dei contratti collettivi, il datore di lavoro è altresì tenuto a informare con cadenza annuale le rappre-

sentanze sindacali aziendali, ove esistenti, sull'andamento del ricorso al contratto di lavoro intermittente".

3-quater. Dopo l'articolo 36 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è inserito il seguente:

"Art. 36-bis. - (*Lavoro intermittente per periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno*). - 1. Nel caso di lavoro intermittente per prestazioni da rendersi il fine settimana, nonché nei periodi delle ferie estive o delle vacanze natalizie e pasquali, l'indennità di disponibilità di cui all'articolo 36 è corrisposta al prestatore di lavoro solo in caso di effettiva chiamata da parte del datore di lavoro.

2. Ulteriori periodi predeterminati possono essere previsti dai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale"».

3.37

CASTRO, SACCONI, BIANCHI, SCARABOSIO, PONTONE, FASANO, MORRA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. All'articolo 61 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276, e successive modificazioni, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Ferma restando la disciplina per gli agenti e i rappresentanti di commercio, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione della attività lavorativa".

3-ter. All'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

"*b)* indicazione del progetto o programma di lavoro individuata nel suo contenuto caratterizzante, che viene dedotto in contratto.

3-quater. All'articolo 67 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. I contratti di lavoro di cui al presente capo si risolvono al momento della realizzazione del progetto o del programma di lavoro che ne costituisce l'oggetto";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Le parti possono recedere prima della scadenza del termine per giusta causa ovvero secondo le diverse causali o modalità incluso il preavviso, stabilite dalle parti nel contratto di lavoro individuale".

3-*quinqüies*. L'articolo 69 del decreto legislativo 10 settembre, n.276, è sostituito dal seguente:

"Art. 69. - (*Divieto di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa atipici e conversione del contratto*). - 1. I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l'individuazione di uno specifico progetto o programma di lavoro ai sensi dell'articolo 61, comma 1, sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto.

2. Qualora venga accertato dal giudice che il rapporto instaurato ai sensi dell'articolo 61 sia venuto a configurare un rapporto di lavoro subordinato, esso si trasforma in un rapporto di lavoro subordinato corrispondente alla tipologia negoziale di fatto realizzatasi tra le parti.

3. Ai fini del giudizio di cui al comma 2, il controllo giudiziale è limitato esclusivamente, in conformità ai principi generali dell'ordinamento, all'accertamento della esistenza del progetto o programma di lavoro e non può essere esteso fino al punto di sindacare nel merito valutazioni e scelte tecniche, organizzative o produttive che spettano al committente".

3-*sexies*. L'articolo 69-*bis* del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è abrogato».

3.38

CASTRO, SACCONI, BIANCHI, SCARABOSIO, PONTONE, FASANO, MORRA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«*d-bis*. L'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è sostituito dal seguente:

"Art. 70. - (*Definizione e campo di applicazione*). - 1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura meramente occasionale che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, pubblici o privati, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare, annualmente rivalutati, sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente.

2. Le prestazioni di cui al comma 1 possono comunque essere rese nell'ambito di attività agricole di carattere stagionale svolte anche in forma imprenditoriale. Le prestazioni di lavoro accessorio possono essere svolte anche nell'ambito dei contratti di appalto di servizi"».

3.39

ESPOSITO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. All'articolo 285 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 è aggiunto il seguente periodo: "Alle società di revisione di cui al precedente periodo è demandato altresì il compito di verificare l'adeguatezza e la corretta movimentazione del conto separato di cui al comma 6 del presente articolo".

b) al comma 4, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:

"f) sono cedibili e rimborsabili esclusivamente alloro valore nominale".

c) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Al fine di assicurare maggiore garanzia alle operazioni di regolamento dei flussi finanziari inerenti la cessione dei buoni pasto e l'incasso dei pagamenti da parte degli esercenti convenzionati le società di emissione sono tenute a:

1) costituire un conto separato ove far confluire le somme equivalenti al totale del valore facciale dei buoni pasto emessi e gli addebiti scaturenti dalle somme erogate ai soggetti convenzionati; le somme accreditate su tali conti possono, sotto la responsabilità della società di emissione, essere oggetto di investimenti temporanei a condizione che l'importo investito sia immediatamente disponibile in qualsiasi momento al valore nominale iniziale;

2) adottare rigide misure antifalsificazione e di tracciabilità del buono pasto";

d) dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:

«11-bis. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, le operazioni poste in essere dall'esercizio convenzionato si considerano effettuate ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al momento dell'utilizzo del buono pasto presso l'esercizio convenzionato. La cessione del buono pasto effettuata dalla società di emissione alla stazione appaltante ed il rimborso del valore facciale del buono pasto da parte della società di emissione all'esercizio convenzionato costituiscono operazioni non rilevanti ai fini IVA.

3-ter. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2015, data dalla quale cessano di avere applicazione eventuali clausole contrattuali in essere tra le società di emissione e le stazioni appaltanti nonché tra le prime e gli esercizi convenzionati incompatibili con le modifiche apportate dal presente comma.

3-quater. I buoni pasto emessi prima di tal data e non ancora presentati al rimborso, saranno fatturati dagli esercizi convenzionati alle società

di emissione e rimborsati da esse ai primi in base al regime contrattuale e fiscale in essere fino al 31 dicembre 2014, anche in caso di rimborso successivo a tale data. Il Ministero dell'economia, sentito il Ministro delle attività produttive e le organizzazioni di settore, emana entro il 15 gennaio 2014 un regolamento al fine di definire le modalità di transizione al nuovo regime fiscale e contrattuale di cui al comma 3-bis, avendo interesse di minimizzare i disagi per tutti gli operatori economici coinvolti.

3-quinquies. Al fine di garantire la tracciabilità, efficienza gestionale e controllo delle anomalie d'utilizzo dei buoni da parte degli attori della filiera, contrastando i fenomeni di evasione legati alla emissione, alla circolazione e all'incasso dei buoni pasto come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera zz, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, a far data dal 1° gennaio 2015 è fatto obbligo alle società di emissione di emettere solo buoni pasto in formato elettronico. I buoni pasto emessi in formato cartaceo fino a tal data saranno validi sino alla loro naturale scadenza. È istituito entro il 1° gennaio 2015 un "Circuito nazionale buoni pasto" informatizzato, da utilizzarsi in via esclusiva per le transazioni legate all'utilizzo dei buoni pasto in formato elettronico, il cui accesso è riservato alle sole società di emissione e agli esercenti convenzionati a ricevere detti buoni. Il Ministro dell'economia, entro il 15 gennaio 2014, emana con regolamento le disposizioni di attuazione necessarie alla istituzione, alla realizzazione della infrastruttura tecnologica e alla gestione del "Circuito nazionale buoni pasto". Con lo stesso regolamento sono definiti:

a) i criteri di selezione e i requisiti di onorabilità e professionalità dei soggetti incaricati dello sviluppo e della gestione del "Circuito nazionale buoni pasto";

b) il corrispettivo e la durata degli incarichi di cui alla lettera *a)* che precede;

c) le regole di adesione al "Circuito nazionale buoni pasto";

d) le regole di funzionamento del "Circuito nazionale buoni pasto".

3-sexies. In sede di applicazione del comma 3-bis e 3-quinquies, il Ministro dell'economia entro il 31 dicembre 2015 verifica i risultati raggiunti in termini di maggiori entrate derivanti dalla riemersione di aree di evasione del settore e di maggior gettito fiscale. Qualora essi raggiungano la somma di 80 milioni di euro, con proprio decreto provvede all'incremento della soglia di 5,29 euro che non concorre a formare reddito da lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 51 comma 2 lettera c) del testo unico delle imposte sul reddito».

3.40

CASTRO, SACCONI, BIANCHI, SCARABOSIO, PONTONE, FASANO, MORRA

Dichiarato inammissibile*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

d-bis. All'articolo 8 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. I contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti, compreso l'accordo interconfederale del 28 giugno 2011, possono realizzare specifiche intese con efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati, a condizione che tali intese siano sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario relativo alle predette rappresentanze sindacali al fine di regolare le materie di cui al comma 2»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le specifiche intese di cui al comma 1 possono riguardare la regolazione delle materie inerenti l'organizzazione del lavoro e della produzione con riferimento:

- a)* agli impianti audiovisivi e alla introduzione di nuove tecnologie;
- b)* alle mansioni del lavoratore, alla classificazione e all'inquadramento del personale;
- c)* ai contratti a termine, ai contratti a orario ridotto, modulato o flessibile, al regime della solidarietà negli appalti e ai casi di ricorso alla somministrazione di lavoro;
- d)* alla disciplina dell'orario di lavoro;
- e)* alle modalità di assunzione e disciplina del rapporto di lavoro, comprese le collaborazioni coordinate e continuative a progetto e le partite IVA, nonché alla trasformazione e conversione dei contratti di lavoro;
- f)* alle modalità di risoluzione del rapporto di lavoro e alle conseguenze del recesso dal rapporto di lavoro, fatta eccezione per il licenziamento discriminatorio e il licenziamento della lavoratrice in concomitanza del matrimonio».

3-ter. Le misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro di cui all'articolo 2 comma 1, lettera *c)*, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 146, prorogate per l'anno 2012 dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 30 maggio 2012, consistenti in una imposta sostitutiva della imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali, si applicano con riferimento alle somme erogate ai lavoratori dipendenti

del settore privato in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali e correlate a incrementi di produttività, qualità, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili dell'impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale».

3.41

CASTRO, SACCONI, BIANCHI, SCARABOSIO, PONTONE, FASANO, MORRA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«*d-bis*. All'articolo 2 del testo unico dell'apprendistato, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere con contratto di apprendistato, direttamente o indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione di lavoro ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, non può superare il 100 per cento delle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il datore di lavoro stesso. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle imprese artigiane per le quali trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443".

3-ter. All'articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92, i commi 16, lettera *d*), 17, *17-bis*, 18 e 19 sono abrogati.

3-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del testo unico dell'apprendistato, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, e all'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, riacquistano efficacia nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 28 giugno 2012, n. 92».

3.42

CASTRO, SACCONI, BIANCHI, SCARABOSIO, PONTONE, FASANO, MORRA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«*d-bis*. All'articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92, i commi 14 e 15 sono abrogati.

3-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui agli articoli 54, 55, 56, 57, 58 e 59 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, riacquistano efficacia nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 28 giugno 2012, n. 92».

3.43

CASTRO, SACCONI, BIANCHI, SCARABOSIO, PONTONE, FASANO, MORRA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«d-bis. All'articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92, i commi 28, 29, 30 e 31 sono abrogati.

3-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui all'articolo 2549 del codice civile e all'articolo 86, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, riacquistano efficacia nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 28 giugno 2012, n. 92».

3.44

CASTRO, SACCONI, BIANCHI, SCARABOSIO, PONTONE, FASANO, MORRA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92, i commi 34, 35 e 36 sono abrogati».

3.45

CASTRO, SACCONI, BIANCHI, SCARABOSIO, PONTONE, FASANO, MORRA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92, i commi da 47 a 69 sono abrogati».

3.46

CASTRO, SACCONI, BIANCHI, SCARABOSIO, PONTONE, FASANO, MORRA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. All'articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92, i commi 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23 sono abrogati.

3-ter. All'articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92, i commi 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 64, 65, 66, 67 e 68 sono abrogati».

3.47

FLERES

Ritirato

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. Le nuove imprese costituite da almeno il 60 per cento di giovani di età inferiore ai trentacinque anni hanno diritto al beneficio fiscale della detassazione totale per i primi due anni di attività. Qualora si tratti di attività artigianali, il beneficio ha la durata di tre anni. Analogo beneficio è esteso alle attività libero professionali.

4-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce con proprio decreto, le modalità mediante le quali le imprese di cui al comma 4-bis accedono al beneficio di cui al medesimo comma.

4-quater. I soggetti di cui al comma 4-bis versano alle rispettive gestioni previdenziali la contribuzione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti di cui alla legge 2 agosto 1990, n. 233, calcolata con l'aliquota fissa di cui all'articolo 5, comma 10, della medesima legge n. 233 del 1990, ridotta del 50 per cento.

4-quinquies. Qualora i soggetti di cui al comma 4-quater operino nelle aree territoriali caratterizzate da un tasso di partecipazione al lavoro giovanile inferiore almeno del 25 per cento rispetto al tasso medio nazionale riferito a tutti i settori economici, l'aliquota fissa di cui al comma 4-quater è ulteriormente ridotta del 60 per cento.

4-sexies. È fatta comunque salva l'applicazione della normativa vigente in materia di iscrizione all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

4-septies. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 4-bis a 4-sexies, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo

scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4-octies. Agli ulteriori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma da *4-bis* a *4-sexies* si provvede mediante riduzione, fino al 20 per cento, a partire dall'anno 2013, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della presente legge, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili».

3.48

MILANA

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«*4-bis*) Per il triennio 2013-2015 è previsto, in via sperimentale, che l'importo fissato dal comma 2, lettera c), dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, venga aumentato a euro 6,00. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate modalità di monitoraggio dell'attuazione della predetta misura, anche al fine di una sua eventuale proroga. Agli oneri derivanti dal presente comma, quantificati in 43 milioni di euro per gli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del limite massimo di onere previsto ai precedenti commi 3 e 4. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al presente comma, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera D), della legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma "Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio" della missione "Politiche economico-finanziarie e di bilancio" dello stato di previsione del medesimo ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce inoltre senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo».

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

«40-bis. A decorrere dall'anno 2015, all'allegato del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, *le parole:* "Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg." *sono sostituite dalle seguenti:* "Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg. " *e le parole:* "Oli lubrificanti euro 750,00 per mille kg" *sono sostituite dalle seguenti:* "Oli lubrificanti euro 900,00 per mille kg"».

3.49

BONFRISCO

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis) 1. Per il triennio 2013-2015, in via sperimentale, l'importo fissato dal comma 2, lettera c), dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, è aumentato a euro 6,00. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate modalità di monitoraggio dell'attuazione della predetta misura, anche al fine di una sua eventuale proroga. Agli oneri derivanti dal presente comma, quantificati in 43 milioni di euro per gli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del limite massimo di onere previsto ai precedenti commi 3 e 4. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al presente comma, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma "Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio" della missione "Politiche economico-finanziarie e di bilancio" dello stato di previsione del medesimo ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce inoltre senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo».

3.50

PICHETTO FRATIN

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. Per il triennio 2013-2015 è previsto, in via sperimentale, che l'importo fissato dal comma 2, lettera c), dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, venga aumentato a euro 6,00. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate modalità di monitoraggio dell'attuazione della predetta misura, anche al fine di una sua eventuale proroga. Agli oneri derivanti dal presente comma, quantificati in 43 milioni di euro per gli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del limite massimo di onere previsto ai precedenti commi 3 e 4.

4-ter. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al presente comma, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma "Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio" della missione "Politiche economico-finanziarie e di bilancio" dello stato di previsione del medesimo ministero, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce inoltre senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo».

3.51

PISTORIO

Respinto

Dopo il comma 4 inserire i seguenti:

«4-bis. I crediti di imposta disposti con leggi regionali non concorrono alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

4-ter. All'articolo 1, comma 53 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modifiche ed integrazioni aggiungere infine le seguenti pa-

role: "il tetto previsto dal presente comma non si applica ai crediti d'imposta disposti con legge regionale"».

Conseguentemente, al comma 42, aggiungere, infine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015».

3.52

LATRONICO

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Al comma 2-ter, dell'articolo 13 della Tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come modificato dal comma 13 dell'articolo 8 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, dopo le parole: "fondi sanitari" sono aggiunte le seguenti: "e per i piani di partecipazione rivolti alla generalità dei dipendenti realizzati tramite sottoscrizione di azioni che prevedano un periodo di detenzione minimo di tre anni"».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2013: - 3.000;
2014: - 3.000;
2015: - 3.000.

3.53

LATRONICO

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. È introdotta una franchigia di euro 15.000,00 all'ammontare degli investimenti per i piani di partecipazione rivolti alla generalità dei dipendenti realizzati tramite sottoscrizione di azioni che prevedano un periodo di detenzione minimo di 3 anni».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2013: - 3.000;
2014: - 3.000;
2015: - 3.000.

3.54

LATRONICO

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Al comma 13 all'art. 8 della legge 44/2012, dopo "fondi sanitari" aggiungere: "e per i piani di partecipazione rivolti alla generalità dei dipendenti realizzati tramite sottoscrizione di azioni che prevedano un periodo di detenzione minimo di tre anni"».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2013: - 3.000;
2014: - 3.000;
2015: - 3.000.

3.55

LATRONICO

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. le disposizioni di cui ai commi 13-16 all'art. 8 della legge 44/2012 non si applicano alle comunicazioni relative ai piani di partecipazione rivolti alla generalità dei dipendenti realizzati tramite sottoscrizione di azioni che prevedano un periodo di detenzione minimo di tre anni».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2013: - 3.000;
2014: - 3.000;
2015: - 3.000.

3.56

SPADONI URBANI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 12, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, premettere le seguenti parole: "In presenza di figli di età inferiore a tre anni ai genitori è riconosciuta un'ulteriore detrazione di importo pari a 300 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni"».

Conseguentemente, al comma 5 sopprimere le seguenti parole «La detrazione è aumentata a 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni».

3.57

BAIO

Respinto

Al comma 5 sostituire il periodo «La detrazione è aumentata a 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni» con il seguente: «All'articolo 12, comma 1-bis, del D.P.R. n. 917/1986 premettere il seguente periodo: "In presenza di figli di età inferiore a tre anni è riconosciuta un'ulteriore detrazione di importo pari a 300 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2013 le aliquote di cui all'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185 come convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché tutte le aliquote di prelievo sui giochi pubblici sono unificate al tasso del 21%. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apporare le conseguenti variazioni al bilancio dello Stato"».

3.58

SPADONI URBANI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'art. 12, comma 1-bis, premettere le seguenti parole: "In presenza di un figlio portatore di handicap è riconosciuta una ulteriore detrazione di importo pari a 400 euro per ciascun figlio portatore di handicap"».

Conseguentemente, al comma 5 sopprimere le seguenti parole: «Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 400 euro per ogni figlio portatore di handicap».

3.59

BAIO

Respinto

Al comma 5 sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «all'articolo 12, comma 1-bis del DPR 917/1986 premettere il seguente periodo: "in presenza di un figlio portatore di handicap è riconosciuta una ulteriore detrazione di importo pari a 400 Euro per ciascun figlio portatore di handi-

cap. Conseguentemente. a decorrere dal 1° gennaio 2013. le aliquote di cui all'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, come convertito dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2, nonché tutte le aliquote di prelievo sui giochi pubblici sono unificate al tasso del 21%. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni al bilancio dello Stato"».

3.60

THALER AUSSERHOFER

Respinto

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 2, comma 6 della legge 22 dicembre 2008, n. 203, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tra le spese che beneficiano della detrazione di cui al periodo precedente rientrano anche quelle sostenute dai genitori per il pagamento del servizio di assistenza domiciliare all'infanzia svolto da operatori educativi professionali (Tagesmutter)"».

Conseguentemente, al comma 42, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al comma successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013».

3.61

THALER AUSSERHOFER

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sul reddito, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "non superiore a 2.840,51 euro" sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a 5.000 euro».

Conseguentemente, al comma 42, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al comma successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.200 milioni a decorrere dall'anno 2013».

3.62

THALER AUSSERHOFER

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 15, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: ", per la parte che eccede lire 250 mila" sono soppresse».

Conseguentemente, al comma 42, aggiungere, infine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al comma successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.600 milioni a decorrere dall'anno 2013».

3.63

THALER AUSSERHOFER

Respinto

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Al comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 dopo la lettera e) è inserita la seguente:

e-bis) le spese sostenute dalle gestanti per la frequenza ai corsi di accompagnamento al parto».

Conseguentemente, al comma 42, aggiungere, infine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al comma successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013».

3.64

THALER AUSSERHOFER

Respinto

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Al comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 alla lettera i-quinquies) dopo le parole: "compresa tra 5 e 18 anni" inserire le seguenti: "e per i soggetti di età superiore a 70 anni"».

Conseguentemente, al comma 42, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al comma successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013».

3.65

THALER AUSSERHOFER

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera i-octies) è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

i-novies) le spese inerenti i consumi dell'acqua, della corrente elettrica e del gas per i contribuenti con tre o più figli a carico, per un importo complessivo non superiore a 1.000 euro».

Conseguentemente, al comma 42, aggiungere, infine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al comma successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013».

3.66

PICHETTO FRATIN

Dichiarato inammissibile

Il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 11 lettera a):

1) al numero 2), le parole: «4.600 euro» e «10.600 euro» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «8.350 euro» e «16.700 euro»;

2) al numero 3), le parole: «9.200 euro» e «15.200 euro» sono sostituite, rispettivamente dalle seguenti: «14.350 euro» e «22.700 euro»;

b) il comma 4-bis è sostituito dal seguente: «4-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 11 lettere da a) ad e), sono ammessi in deduzione, fino a concorrenza, i seguenti importi:

a) euro 9.000 se la base imponibile non supera euro 180.759191;

b) euro 7.000 se la base imponibile supera euro 180.759191 ma non euro 180.839191;

c) euro 5.000 se la base imponibile supera euro 180.839,91 ma non euro 180.919,91;

d) euro 3.000 se la base imponibile supera euro 180.919,91 ma non euro 180.999,91.

d-bis) per i soggetti di cui all'articolo 31 comma 11 lettere b) e c), l'importo delle deduzioni indicate nelle precedenti lettere è aumentato, rispettivamente, di euro 2.500, euro 1.875, euro 1.250 ed euro 625».

2. Per la copertura degli oneri derivanti dal presente emendamento si provvede mediante le risorse indicate al successivo comma 28 che, conseguentemente, viene soppresso.

3.67

BARBOLINI, AGOSTINI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, PAOLO ROSSI, ANNA MARIA SERAFINI, STRADIOTTO

Dichiarato inammissibile

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a):

1) al numero 2), le parole: «4.600 euro» e «10.600 euro» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «8.350 euro» e «16.700 euro»;

2) al numero 3), le parole: «9.200 euro» e «15.200 euro» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «14.350 euro» e «22.700 euro»;

b) il comma 4-bis è sostituito dal seguente: «4-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), sono ammessi in deduzione, fino a concorrenza, i seguenti importi:

a) euro 9.000 se la base imponibile non supera euro 180.759,91;

b) euro 7.000 se la base imponibile supera euro 180.759,91 ma non euro 180.839,91;

c) euro 5.000 se la base imponibile supera euro 180.839,91 ma non euro 180.919,91;

d) euro 3.000 se la base imponibile supera euro 180.919,91 ma non euro 180.999,91;

d-bis) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), l'importo delle deduzioni indicate nelle precedenti lettere è aumentato, rispettivamente, di euro 2.500, euro 1.875, euro 1.250 ed euro 625».

Conseguentemente, sopprimere il comma 28.

3.68

PISTORIO

Respinto

Al comma 6, lettera a), numero 2, sostituire le parole: «21 mila euro» con le seguenti: «30 mila euro».

Conseguentemente, al comma 42, aggiungere, infine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare fino alla concorrenza degli oneri arrecati dal comma 6, lettera a), numero 2, per ciascun anno del triennio 2013-2015».

3.69

GHIGO

Dichiarato inammissibile

Sostituire il comma 6, lettera b), capoverso lettera d-bis) con il seguente:

«d-bis) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), l'importo delle deduzioni indicate nelle lettere da a) a d) è aumentato, rispettivamente, di euro 6.000, di euro 4.500, di euro 3.000 e di euro 1.500.».

Conseguentemente sopprimere il comma 28.

3.70

TOMASELLI

Dichiarato inammissibile

Sostituire il comma 6, lettera b), capoverso lettera d-bis) con il seguente:

«d-bis) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), l'importo delle deduzioni indicate nelle lettere da a) a d) è aumentato, rispettivamente, di euro 6.000, di euro 4.500, di euro 3.000 e di euro 1.500.».

Conseguentemente sopprimere il comma 28.

3.71

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, MURA

Dichiarato inammissibile

Sostituire il comma 6, lettera b) il capoverso lettera d-bis) con il seguente:

«*d-bis)* per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *b)* e *c)*, l'importo delle deduzioni indicate nelle lettere da *a)* a *d)* è aumentato, rispettivamente, di euro 6.000, di euro 4.500, di euro 3.000 e di euro 1.500.».

Conseguentemente sopprimere il comma 28.

3.72

PITTONI, Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«*6-bis.* A decorrere dal 2014 il Governo è delegato ad adottare, con apposito decreto legislativo, la revisione dell'imposta dovuta dalle Università ed enti di ricerca, applicando al valore della produzione netta, l'aliquota del 3,9».

Conseguentemente, dopo il comma 38 aggiungere il seguente:

«*38-bis.* All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: "Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg." sono sostituite dalle seguenti: "Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille k.g." e le parole: "Oli lubrificanti euro 750, 00 per mille kg" sono sostituite dalle seguenti: "Oli lubrificanti euro 900,00 per mille kg"».

Conseguentemente:

«All'articolo 3:

a) al comma 14, sostituire le parole: «con l'aliquota dello 0,05 per cento sul valore della transazione» con la seguente: «con l'aliquota dello 0,06 per cento sul valore della transazione»;

b) al comma 15, sostituire le parole: «con l'aliquota dello 0,05 per cento sul valore nozionale di riferimento del contratto» con le seguenti: «con l'aliquota dello 0,06 per cento sul valore nozionale di riferimento del contratto».

3.73

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 apportare le seguenti modifiche:

a) all'articolo 16, comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

"d) per i collegi universitari già legalmente riconosciuti dal M.I.U.R non si applicano i requisiti di cui alla legge del 14 novembre 2000, n. 338";

b) all'articolo 17 sopprimere il comma 7».

3.74

PISTORIO

Respinto

Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

«6-bis. Con decorrenza primo gennaio 2013 per le persone con disabilità grave accertata dalle commissioni mediche competenti, ai sensi della legge n. 104 del 1992, o invalidità civile nella misura del 100% ai sensi della legge n. 118 del 1971 o per le loro famiglie, il pagamento dei contributi previdenziali dovuti per il personale di assistenza si considerano di carattere figurativo.

6-ter. Gli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma precedente sono a carico della fiscalità generale».

Conseguentemente all'onere derivante dalla seguente disposizione stimato in 100 milioni di euro in ragione annua, si provvede nel modo seguente:

l'articolo 3, dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

«37-bis. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado-Plato" sono sostituite dalle seguenti: "Birra: euro 2,58 per ettolitro e per grado-Plato";

b) le parole: "Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro" sono sostituite dalle seguenti: "Prodotti alcolici intermedi: euro 75,36 per ettolitro";

c) le parole: "Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro" sono sostituite dalle seguenti: "Alcole etilico: euro 880,01 per ettolitro anidro"«.

3.75

SCARPA BONAZZA BUORA, SANCIU, PICCIONI, BOLDRINI, BONDI, DI STEFANO, NESPOLI, SANTINI, ZANOLETTI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Gli oneri deducibili di cui all'articolo 10 e le detrazioni per oneri di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono essere dedotti dal reddito complessivo nell'anno in cui sono stati sostenuti e nei due successivi. La disposizione si applica dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2012».

3.76

BALDASSARRI

Respinto

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 60, comma 5 del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83 il periodo "il credito d'imposta ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 13 maggio 2011 n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011 n. 106" è sostituito dal seguente periodo "il credito d'imposta ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 13 maggio 2011 n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011 n. 106, strumento che viene reso strutturale con l'abrogazione della limitazione di applicazione agli anni 2011 e 2012 e per il quale l'investimento agevola bile è quello incrementale rispetto alla media del triennio precedente all'anno di stipula del contratto o della convenzione di finanziamento del progetto di ricerca da parte dell'impresa, fatta salva la continuazione di progetti in essere per i quali il triennio di riferimento è quello precedente l'anno di inizio del progetto. A tale strumento pertanto non si applicano i disposti del successivo articolo 62 e per l'attuazione dello stesso è autorizzata una spesa pari a 100 milioni di euro per l'anno 2013, 200 milioni di euro per l'anno 2014 (in aggiunta a quanto già autorizzato per i medesimi anni a copertura delle attività pregresse negli anni 2011 e 2012) e 300 milioni di euro per gli anni successivi, con l'adozione delle medesime misure di cui all'art. 1, c. 5 del D.L. 13 maggio 2011 n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011 n. 106, in caso di scostamenti"».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri derivanti dalla precedente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione propor-

zionale in maniera lineare di tutte le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C allegata al presente disegno di legge.

3.77

MUSI, AGOSTINI

Respinto

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 52, comma 1, lettera b) del DPR 917 del 22 dicembre 1986. le parole da "gli assegni vitalizi di cui alla ...fino a ciascuno i propri elementi" sono sostituite da: "gli assegni vitalizi di cui alla lettera g) del comma 1 dell'art. 50 sono assoggettati a tassazione per l'ottanta per cento del loro ammontare"».

3.78

MUSI

Dichiarato inammissibile

Al comma 7, dopo le parole: «31 dicembre 2013» aggiungere le seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2014 viene introdotto un contributo sanitario a carico del datore di lavoro, a copertura degli oneri di cui al precedente comma 6».

Conseguentemente, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. dal 1° gennaio 2014 le detrazioni di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1986 n. 917, sono proporzionalmente incrementate, a regime, per un importo pari a 709 milioni per il 2014, 810 milioni e decorrere dal 2015».

3.79

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Respinto

Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

«7-bis. All'articolo 9 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

"a) dopo il comma 1, inserire il seguente:

'1-bis. Ferme le disposizioni speciali che regolano il Pubblico Registro Automobilistico (PRA), nonché la competenza e l'esecuzione delle re-

lative formalità, il gettito dell'imposta, nella misura stabilita dalla Provincia destinataria, è riversato alla Provincia dove ha sede legale o residenza il soggetto passivo, inteso come avente causa nel caso di trasferimento di proprietà di un veicolo e, per il resto, come intestatario del veicolo, cioè, a seconda dei casi, proprietario, acquirente con riserva di proprietà, usufruttuario o del locatario si effettua anche per l'imposta che colpisce la richiesta di annotazione al PRA del trasferimento di proprietà a favore del nudo proprietario o di una società di *leasing* contemporanea alla richiesta di annotazione dell'usufrutto o della locazione con facoltà di compera".

7-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come introdotto dall'articolo 9, comma 2, lettera *a*) del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, e come modificato con il comma 7-*bis* che precede, si applicano a decorrere dalle immatricolazioni effettuate e dagli atti formati dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge. Non si fa luogo al rimborso delle somme di imposta provinciale di trascrizione già corrisposte secondo le menzionate disposizioni».

3.80

VICARI, BONFRISCO

Respinto

Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:

«7-*bis.* Nell'articolo 9 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, comma 2, la lettera *a*) è sostituita dalla seguente:

a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-*bis.* Ferme le disposizioni speciali che regolano il Pubblico Registro Automobilistico (PRA), nonché la competenza e l'esecuzione delle relative formalità, il gettito dell'imposta, nella misura stabilita dalla Provincia destinataria, è riversato alla Provincia dove ha sede legale o residenza il soggetto passivo, inteso come avente causa nel caso di trasferimento di proprietà di un veicolo e, per il resto, come intestatario del veicolo, cioè, a seconda dei casi, proprietario, acquirente con riserva della proprietà, usufruttuario o locatario con facoltà di compera Il riversamento alla provincia di sede legale o residenza dell'usufruttuario o del locatario si effettua anche per l'imposta che colpisce la richiesta di annotazione al PRA del trasferimento di proprietà a favore del nudo proprietario o di una società di *leasing* contemporanea alla richiesta di annotazione dell'usufrutto o della locazione con facoltà di compera".

7-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come introdotto dall'articolo 9, comma 2, lettera *a*) del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, e come modificato con il comma 7-*bis* che precede, si applicano a decorrere dalle immatricolazioni effettuate e dagli atti formati dalla data di entrata in vi-

gore del citato decreto-legge. Non si fa luogo al rimborso delle somme di imposta provinciale di trascrizione (IPT) già corrisposte secondo le menzionate disposizioni.

3.81

SPADONI URBANI

Respinto

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. All'articolo 9 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Ferme le disposizioni speciali che regolano il Pubblico Registro Automobilistico (PRA), nonché la competenza e l'esecuzione delle relative formalità, il gettito dell'imposta, nella misura stabilita dalla provincia destinataria, è riversato alla Provincia dove ha sede legale o residenza il soggetto passivo, inteso come avente causa nel caso di trasferimento di proprietà di un veicolo e, per il resto, come intestatario del veicolo, cioè, a seconda dei casi, proprietario, acquirente con riserva della proprietà, usufruttuario o locatario con facoltà di compera. Il riversamento alla provincia di sede legale o residenza dell'usufruttuario o del locatario si effettua anche per l'imposta che colpisce la richiesta di annotazione al PRA del trasferimento di proprietà a favore del nudo proprietario o di una società di leasing contemporanea alla richiesta di annotazione dell'usufrutto o della locazione con facoltà di compera".

7-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis dell'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come introdotto dall'articolo 9, comma 2, lettera a) del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, e come modificato con il comma 7-bis che precede, si applicano a decorrere dalle immatricolazioni effettuate e dagli atti formati dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge. Non si fa luogo al rimborso delle somme di imposta provinciale di trascrizione (IPT) già corrisposte secondo le menzionate disposizioni».

3.82

MARCO FILIPPI

Respinto

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Nell'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

"1-bis. Ferme le disposizioni speciali che regolano il Pubblico Registro Automobilistico (PRA), nonché la competenza e l'esecuzione delle re-

lative formalità, il gettito dell'Imposta, nella misura stabilita dalla Provincia destinataria, è riversato alla Provincia dove ha sede legale o residenza il soggetto passivo, inteso come avente causa nel caso di trasferimento di proprietà di un veicolo e, per il resto, come intestatario del veicolo, cioè, a seconda dei casi, proprietario, acquirente con riserva della proprietà, usufruttuario o locatario con facoltà di compera. Il riversamento alla provincia di sede legale o residenza dell'usufruttuario o del locatario si effettua anche per l'imposta che colpisce la richiesta di annotazione al PRA del trasferimento di proprietà a favore del nudo proprietario o di una società di leasing contemporanea alla richiesta di annotazione dell'usufrutto o della locazione con facoltà di compera".

7-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come introdotto dall'articolo 9, comma 2, lettera *a*) del decreto-legge 10 ottobre 2012, n.174, e come sostituito dal comma 7-*bis* che precede, si applicano a decorrere dalle immatricolazioni effettuate e dagli atti formati dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge. Non si fa luogo al rimborso delle somme di imposta provinciale di trascrizione (IPT) già corrisposte secondo le menzionate disposizioni.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2013: - 15.000;
2015: - 15.000.
2014: - 15.000.

3.83

VICARI, BONFRISCO

Respinto

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-*bis*. Nell'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

"1-*bis*. Ferme le disposizioni speciali che regolano il Pubblico Registro Automobilistico (PRA), nonché la competenza e l'esecuzione delle relative formalità, il gettito dell'imposta, nella misura stabilita dalla Provincia destinataria, è riversato alla Provincia dove ha sede legale o residenza il soggetto passivo, inteso come avente causa nel caso di trasferimento di proprietà di un veicolo e, per il resto, come intestatario del veicolo, cioè, a seconda dei casi, proprietario, acquirente con riserva della proprietà, usufruttuario o locatario con facoltà di compera. Il riversamento alla provincia di sede legale o residenza dell'usufruttuario o del locatario si effettua anche per l'imposta che colpisce la richiesta di annotazione al PRA del trasferimento di proprietà a favore del nudo proprietario o di una società

di *leasing* contemporanea alla richiesta di annotazione dell'usufrutto o della locazione con facoltà di compera".

7-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come introdotto dall'articolo 9, comma 2, lettera *a*) del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, e come sostituito dal comma 7-*bis* che precede, si applicano a decorrere dalle immatricolazioni effettuate e dagli atti formati dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge. Non si fa luogo al rimborso delle somme di imposta provinciale di trascrizione (IPT) già corrisposte secondo le menzionate disposizioni.

3.84

Marco FILIPPI

Respinto

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis.* Le disposizioni di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come introdotto dall'articolo 9, comma 2, lettera *a*) del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, si applicano a decorrere dalle immatricolazioni effettuate e dagli atti formati dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge. Non si fa luogo al rimborso delle somme di imposta provinciale di trascrizione (IPT) già corrisposte secondo le menzionate disposizioni.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2013: - 15.000;
2014: - 15.000;
2015: - 15.000.

3.85

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Respinto

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-*bis.* Le disposizioni di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come introdotto dall'articolo 9, comma 2, lettera *a*) del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, si applicano a decorrere dalle immatricolazioni effettuate e dagli atti formati dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge. Non si fa luogo al rimborso

delle somme di imposta provinciale di trascrizione (IPT) già corrisposte secondo le menzionate disposizioni».

3.86

VICARI, BONFRISCO

Respinto

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Le disposizioni di cui al comma 1-bis dell'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come introdotto dall'articolo 9, comma 2, lettera a) del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, si applicano a decorrere dalle immatricolazioni effettuate e dagli atti formati dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge. Non si fa luogo al rimborso delle somme di imposta provinciale di trascrizione (IPT) già corrisposte secondo le menzionate disposizioni».

3.87

SPADONI URBANI

Respinto

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Le disposizioni di cui al comma 1-bis dell'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come introdotto dall'articolo 9, comma 2, lettera a) del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, si applicano a decorrere dalle immatricolazioni effettuate e dagli atti formati dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge. Non si fa luogo al rimborso delle somme di imposta provinciale di trascrizione (IPT) già corrisposte secondo le menzionate disposizioni».

3.88

BUBBICO, AGOSTINI, ARMATO, DE SENA, FIORONI, GARRAFFA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI

Respinto

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole: "entro il 30 giugno 2013" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2013, o, per i soggetti con periodo di imposta non coincidente con l'anno solare, fino al periodo di imposta in corso alla predetta data"».

Conseguentemente,

a) le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2013, ad esclusione della missione Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, programma Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria, voce Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 446 del 1997: Imposta regionale sulle attività produttive: - Art. 39, comma 3: Integrazione del Fondo sanitario nazionale per minori entrate IRAP eccetera (regolazione debitoria) (2.4 - cap. 2701);

b) all'articolo 3, al comma 28, sostituire le parole: «248 milioni di euro per l'anno 2014 e di 292 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015» con le seguenti: «265 milioni di euro per l'anno 2014, di 142 milioni di euro per l'anno 2015 e di 209 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016».

3.89

VEDANI, MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI

Respinto

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185, come convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modifiche:

alla lettera a), sostituire "12,6" con "15,9";

alla lettera b), sostituire "11,6" con "18,5";

alla lettera c), sostituire "10,6" con "15,5";

alla lettera d), sostituire "9 per cento" con "13,5 per cento";

alla lettera e), sostituire "8 per cento" con "10,5 per cento";

e) all'articolo 3, comma 42, aggiungere, in fine, le parole: "ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro per l'anno 2013"».

3.90

MILANA

Respinto

Dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

«7-bis. All'articolo 56, comma 6, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, al primo periodo, dopo la parola "commercio" sono inserite

le seguenti: "nonché le cessioni degli stessi a seguito di esercizio di riscatto da parte del locatario a titolo di locazione finanziaria".

7-ter. In attuazione di quanto previsto all'articolo 17, comma 7, lettera c) del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, dopo il comma 2, al punto 1 della tabella allegata al decreto 27 novembre 1998, n. 435, è inserita la lettera:

"g) motoveicoli oltre 11 kW: euro 40"».

3.91

DE ANGELIS

Respinto

Dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

«*7-bis.* All'articolo 56, comma 6, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, al primo periodo, dopo la parola "commercio" sono inserite le seguenti: "nonché le cessioni degli stessi a seguito di esercizio di riscatto da parte del locatario a titolo di locazione finanziaria".

7-ter. In attuazione di quanto previsto all'articolo 17, comma 7, lettera c) del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, dopo il comma 2, al punto 1 della tabella allegata al decreto 27 novembre 1998, n. 435, è inserita la lettera:

"g) motoveicoli oltre 11 kW: euro 40"».

3.92

MASCITELLI, LANNUTTI, PARDI

Respinto

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«*7-bis.* All'articolo 1, comma 1, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: "ridotte nella misura del 50 per cento" sono soppresse.

Conseguentemente, dopo il comma 17 aggiungere il seguente:

«*17-bis.* All'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: "operano una ritenuta del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "operano una ritenuta pari all'aliquota di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni".

b) al comma 3-*bis*, le parole: "una ritenuta con aliquota del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "una ritenuta con l'aliquota di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni"».

3.93

LANNUTTI

Respinto

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis*. Il comma 1-*bis* dell'articolo 15 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è soppresso».

3.94

SANNA

Respinto

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis*. Fatte salve le previsioni dell'articolo 16, comma 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e dai commi 1 e 2 della presente legge, al fine di dare applicazione al nuovo regime finanziario regionale disciplinato dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 834, della legge n. 296 del 2006 secondo i principi enunciati nella sentenza della Corte Costituzionale n. 118 del 2012, tenendo conto degli stanziamenti di competenza e cassa allo scopo previsti nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e nel bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015, il Ministro dell'economia e delle finanze concorda con la Regione Autonoma della Sardegna, con le procedure di cui all'articolo 27 della legge n. 42/2009, le modifiche da apportare al patto di stabilità interno per la regione Sardegna».

3.95

THALER AUSSERHOFER

Dichiarato inammissibile

Sopprimere il comma 8.

3.96

BONFRISCO

Respinto

Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

«8-bis. Gli oneri indicati nell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono detraibili dall'imposta lorda per un ammontare non superiore a euro 3.000 per ciascun periodo d'imposta. Ai fini della determinazione del predetto limite rilevano anche gli oneri e le spese la cui detraibilità è riconducibile all'articolo 15 del medesimo testo unico delle imposte sui redditi e non si tiene conto delle spese di cui all'articolo 15, commi 1, lettere c), c-ter) g), h) i-septies) e i-octies) e 1-quater, del citato testo unico.

8-ter. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 8-bis si provvede mediante corrispondente riduzione dell'importo della allegata tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze».

3.97

SPADONI URBANI

Respinto

Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

«8-bis. All'articolo 56, comma 6, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, al primo periodo, dopo la parola: "commercio" sono inserite le seguenti: "nonché le cessioni degli stessi a seguito di esercizio di riscatto da parte del locatario a titolo di locazione finanziaria".

8-ter. Al punto 1 della tabella allegata al decreto 27 novembre 1998, n. 435, è inserita la lettera "g) motoveicoli oltre 11 kW: Euro 40"».

3.98

MASCITELLI, LANNUTTI

Respinto

Sopprimere il comma 9.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 23:

alla lettera a), sostituire le parole: «allo 0,50 per cento» con le seguenti: »allo 0,65 per cento»;

alla lettera b) sostituire le parole: «allo 0,45 per cento» con le seguenti: «allo 0,55 per cento».

3.99

MASCITELLI, LANNUTTI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

«9-bis. I commi da 290 a 294 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, sono abrogati.

9-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini della tutela del cittadino consumatore, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, le misure delle aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono diminuite al fine di compensare le maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale, espresso in euro, del petrolio greggio.

9-quater. Il decreto di cui al comma 9-ter è adottato, con cadenza trimestrale, se il prezzo di cui al medesimo comma aumenta in misura pari o superiore, sulla media del periodo, a un punto percentuale esclusivamente rispetto al valore di riferimento, espresso in euro, indicato nel Documento di economia e finanza (DEF); il medesimo decreto non può essere adottato qualora, nella media del semestre precedente, si verifichi una diminuzione del prezzo, determinato ai sensi del citato comma 9-ter, rispetto a quello indicato nel DEF.

9-quinquies. In ogni caso il decreto di cui al comma 9-ter deve essere adottato entro il 31 dicembre di ogni anno per definire le aliquote di cui al medesimo comma 9-ter per l'anno successivo in riferimento all'incremento del prezzo rispetto all'anno precedente a tale data. Il decreto non può essere adottato qualora, nella media dell'anno, si verifichi una diminuzione del prezzo, determinato ai sensi del citato comma 9-ter, rispetto a quello dell'anno precedente.

9-sexies. I decreti di cui ai commi 9-quater e 9-quinquies, da cui non devono in ogni caso derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, assicurano che le eventuali variazioni di aliquote siano effettuate nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di livelli minimi delle accise.

9-septies. In sede di prima attuazione, il decreto di cui al comma 9-ter è adottato entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 9-quater.

9-octies. Nel caso in cui la diminuzione della misura delle aliquote di accisa di cui al comma 9ter del presente articolo determini economie sulle autorizzazioni di spesa relative alle agevolazioni vigenti in favore dei soggetti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, le somme corrispondenti a tali economie, accertate annual-

mente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono prelevate dalla contabilità speciale di tesoreria n. 1778 "Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio" e versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate, a decorrere dall'anno 2013, agli interventi previsti dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, prorogati ai sensi dell'articolo 45, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

3.100

BUBBICO, AGOSTINI, ARMATO, DE SENA, FIORONI, GARRAFFA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI

Respinto

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. I commi 290, 291, 292 e 293 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono sostituiti dai seguenti:

"290. Ai fini del contenimento della dinamica inflazionistica, specialmente in presenza di aumenti dei prezzi nei mercati internazionali delle materie prime e dei prodotti finiti, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, le misure delle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio usato come carburante sono variate separatamente ad ogni trimestre allo scopo di compensare le eventuali maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto derivanti dalle variazioni dei prezzi industriali dei suddetti carburanti, espressi in euro, tenendo conto delle variazioni del valore medio degli stessi prezzi nel trimestre di riferimento rispetto al trimestre precedente. I prezzi industriali dei carburanti cui fare riferimento sono quelli pubblicati sull'*Oil Bulletin* della Commissione europea rispettivamente per la benzina e per il gasolio usato come carburante.

291. Per ciascuno dei carburanti, la variazione di cui al comma precedente è adottata entro trenta giorni dalla fine del trimestre, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, nel caso sia possibile variare l'accisa per quel carburante per un valore di almeno un centesimo di euro al litro in relazione all'ammontare delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto. Le variazioni delle aliquote debbono essere effettuate nel rispetto della normativa comunitaria in materia di livelli minimi delle accise e dal provvedimento di cui sopra non devono in ogni caso derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

292. Nel caso in cui le variazioni dei prezzi e l'andamento delle entrate dell'imposta sul valore aggiunto non permettano le variazioni di accisa nella misura minima di cui al comma 291, le eventuali maggiori en-

trate vengono cumulate separatamente per ciascun carburante per essere considerate nel calcolo del primo provvedimento che sia possibile emanare ai sensi del comma precedente.

293. La prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti avviene a partire dal riferimento all'intero secondo semestre del 2012, rispetto ai valori del semestre precedente, e il decreto che stabilisce le eventuali variazioni delle aliquote dell'accisa deve essere adottato entro il 31 gennaio 2013"».

3.101

PISTORIO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 9 inserire il seguente:

«9-bis. Per le regioni nel cui territorio insistono impianti di raffinazione dislocati in località costiere, a decorrere dallo gennaio 2013, le accise sui prodotti petroliferi di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, limitatamente alla benzina, alla benzina senza piombo e al gasolio per autotrazione, al momento dell'immissione al consumo nel territorio, sono ridotte nella misura del 25 per cento da applicare sugli importi vigenti».

Conseguentemente, al comma 42, aggiungere, infine, le parole:

«ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013».

3.102

PISTORIO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 9 inserire il seguente:

«9-bis. A valere sul gettito delle accise sui prodotti petroliferi immessi in consumo nel territorio della Regione Sicilia, è retrocesso alla Regione siciliana un importo pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 a titolo di contributo di solidarietà nazionale, di cui all'articolo 38 dello Statuto regionale, dovuto per gli stessi anni ad integrazione dei finanziamenti attribuiti ai sensi dell'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248».

Conseguentemente, al comma 42, aggiungere, in fine, le parole:

«ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013».

3.103

PISTORIO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-bis. Una quota non inferiore al 25 per cento del gettito delle accise riscosse e che gravano sui prodotti petroliferi raffinati di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, limitatamente alla benzina, alla benzina senza piombo e al gasolio per autotrazione, per riscaldamento e per la produzione di energia, utilizzati in Sicilia è finalizzata alla bonifica dei territori ove sono localizzate le raffinerie per il trattamento e la lavorazione di tali prodotti petroliferi e che nel tempo hanno subito una grave compromissione del suolo, delle falde acquifere, delle coste e dell'atmosfera».

Conseguentemente, al comma 42, aggiungere, infine, le parole:

«ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013».

3.104

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Dichiarato inammissibile

All'articolo 3, dopo il comma 9, inserire i seguenti:

«9-bis. Al fine di calmierare gli aumenti del prezzo finale dei carburanti, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, emana il decreto di cui all'articolo 1, comma 290 e seguenti, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

9-ter. Ogni tre mesi, a decorrere dalla data di emanazione del decreto di cui al comma precedente, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, procede alla verifica dell'incremento del prezzo finale dei carburanti e procede, se del caso, al-

l'emanazione del decreto di cui all'articolo 1, comma 290 e seguenti, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

3.105

VALLARDI, VACCARI

Respinto

All'articolo 3, dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Al fine di favorire lo sviluppo e l'utilizzo dei biocarburanti, a decorrere dal 1 o gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2015, il biometano prodotto e utilizzato dagli stessi produttori per autotrazione è esente da accise.»

Conseguentemente:

a) all'articolo 1, comma 4, elenco 1, aumentare in misura proporzionale tutti gli importi fino a concorrenza di 200 milioni di euro;

3.106

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Il comma 6 dell'articolo 47 del TUIR è così modificato:

"In caso di aumento del capitale sociale mediante passaggio di riserve o altri fondi a capitale le azioni gratuite di nuova emissione e l'aumento gratuito del valore nominale delle azioni o quote già emesse non costituiscono utili per i soci.

Tuttavia se e nella misura in cui l'aumento è avvenuto mediante passaggio a capitale di riserve o fondi diversi da quelli indicati nel comma 5, per la quota di essi non accantonata in sospensione di imposta, la riduzione del capitale esuberante successivamente deliberata è considerata distribuzione di utili: la riduzione si imputa con precedenza alla parte dell'aumento complessivo di capitale derivante dai passaggi a capitale di riserve o fondi diversi da quelli indicati dal comma 5, per la quota di essi non accantonata in sospensione di imposta, a partire dal meno recente, fermo restando le norme in materia di rivalutazione monetaria che dispongono diversamente.

In ragione di tale modifica e per ragioni di sistematicità delle norme sulla tassazione derivante da attribuzione dei saldi attivi di rivalutazione, e sulle interpretazioni delle stesse, sono abrogati:

l'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 24 della legge n. 576 del 1975;

il comma 3 dell'articolo 8 della legge n. 72 del 1983;
il comma 4 dell'articolo 4 della legge n. 408 del 1990;
il comma 4 dell'articolo 26 della legge n. 413 del 1991;
il comma 4 dell'articolo 13 della legge n. 342 del 2000;
il comma 23 dell'articolo 15 del decreto-legge n. 185 del 2008
convertito in legge n. 2 del 2009».

3.107

BUGNANO, MASCITELLI, BELISARIO, CARLINO, LANNUTTI, PARDI

Respinto

Sopprimere i commi 10, 11 e 12.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 23:

alla lettera a), sostituire le parole: «allo 0,50 per cento» con le seguenti: «allo 0,55 per cento»;

alla lettera b), sostituire le parole: «allo 0,45 per cento» con le seguenti: «allo 0,50 per cento».

3.108

BARBOLINI, AGOSTINI, GHEDINI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, Paolo ROSSI, Anna Maria SERAFINI, STRADIOTTO, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER

Respinto

Sopprimere i commi 10, 11 e 12.

Conseguentemente, al comma 23:

alla lettera a), sostituire le parole: «allo 0,50 per cento» con le seguenti: «allo 0,55 per cento»;

alla lettera b), sostituire le parole: «allo 0,45 per cento» con le seguenti: «allo 0,50 per cento».

3.109

GHEDINI, ROILO, TREU, CASTRO, Cristina DE LUCA, ADRAGNA, BASSOLI, BIANCHI, BLAZINA, FASANO, FONTANA, ICHINO, MORRA, NEROZZI, PASSONI, PONTONE, SCARABOSIO, SPADONI URBANI

Respinto

Sopprimere i commi 10, 11 e 12.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 28, sostituire le parole: «248 milioni di euro per l'anno 2014 e di 292 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015» con le seguenti: «95 milioni di euro per l'anno 2014 e di 13 9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015».

3.110

PICHETTO FRATIN

Dichiarato inammissibile

Sopprimere il comma 10.

3.111

MASCITELLI, BUGNANO

Dichiarato inammissibile

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«14. All'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: "operano una ritenuta del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "operano una ritenuta pari all'aliquota di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *a*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni";

b) al comma 3-*bis*, le parole: "una ritenuta con aliquota del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "una ritenuta con l'aliquota di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *a*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni"».

Conseguentemente, sopprimere i commi 11 e 12.

3.112

SPADONI URBANI, VICARI

Respinto

Al comma 10, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) all'articolo 8, comma 1, sostituire la lettera *a*) con la seguente:

"*a*) le cessioni di navi adibite alla navigazione in alto mare o al trasporto a pagamento di passeggeri o utilizzate nell'esercizio di attività commerciali industriali e della pesca nonché le cessioni di navi adibite alla pesca costiera o ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare, ovvero alla demolizione, escluse le unità da diporto di cui alla legge 11 febbraio 1971, n. 50;"».

Conseguentemente, ridurre in misura corrispondente l'importo della allegata tabella A, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze.

3.113

PISTORIO

Respinto

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«*10-bis*. Le disposizioni del comma 7 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari».

Conseguentemente, al comma 42, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per ciascun anno del triennio 2013-2015, fino alla concorrenza degli oneri arrecati dal comma 10-bis del presente articolo».

3.114

PICHETTO FRATIN

Dichiarato inammissibile

Sopprimere il comma 11.

3.115

PICHETTO FRATIN

Dichiarato inammissibile*Sopprimere il comma 12.***3.116**

CASTRO, TREU

Respinto*Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:*

«12-bis. In coerenza con quanto previsto dall'articolo 4, commi 62 e 63, della legge 28 giugno 2012 n. 92, per l'anno 2013 nella destinazione delle risorse stanziare per incentivare, attraverso le appropriate modalità di detassazione, la produttività, alle forme di partecipazione dei lavoratori dipendenti agli utili e al capitale dell'impresa viene riservata una quota non inferiore al 15 per cento».

3.117

CASTRO

Respinto*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

«12-bis. In coerenza con quanto previsto dall'articolo 4, commi 62 e 63, della legge 28 giugno 2012 n. 92, per l'anno 2013 viene data priorità, nella destinazione delle risorse stanziare per incentivare, attraverso le appropriate modalità di detassazione, la produttività, alle forme di partecipazione dei lavoratori dipendenti agli utili e al capitale dell'impresa».

3.118

MILANA

Respinto*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

«12-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

"7-bis. L'aliquota di cui al precedente comma 7 si applica anche alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e relative pertinenze ed alle unità immobiliari locate e adibite ad abitazione principale del locatario e loro pertinenze, che

abbiano le caratteristiche di alloggio sociale come definito, in applicazione dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 2007, n. 9, dal decreto ministeriale 22 aprile 2008"».

Conseguentemente ai commi 14, primo periodo, e 15 sostituire le parole «l'aliquota dello 0,05 per cento» con le seguenti: «l'aliquota dello 0,06 per cento».

Conseguentemente al comma 42 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013».

3.119

MILANA

Respinto

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. All'articolo 13, comma 11, secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole "riservata allo Stato per gli immobili" inserire le seguenti: "utilizzati dalle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, per i propri fini istituzionali, nonché"».

Conseguentemente ai commi 14, primo periodo, e 15 sostituire le parole «l'aliquota dello 0,05 per cento» con le seguenti: «l'aliquota dello 0,06 per cento».

Conseguentemente al comma 42 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013».

3.120

GHEDINI

Respinto

Dopo il comma 12, introdurre il seguente: «n. 12-bis. Il comma 465 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è abrogato».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2013: - 5.000;

2014: - 5.000;

2015: - 5.000.

3.121

LATRONICO, BAIO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. Gli elementi rilevanti ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale, nonché i requisiti generali e di settore per qualificare i soggetti e le attività di cui alla lettera i), dell'articolo 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, come svolte in modo diretto e indiretto con modalità non commerciale cioè non tipiche dell'attività di mercato».

3.122

LATRONICO, BAIO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. Gli elementi rilevanti ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale, nonché i requisiti generali e di settore per qualificare i soggetti e le attività di cui alla lettera i), dell'articolo 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, come svolte in modo diretto e indiretto con modalità non lucrative».

3.123

MILANA

Respinto

Sopprimere il comma 13.

Conseguentemente, al comma 42, del medesimo articolo 3, aggiungere, infine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 116,9 milioni di euro per l'anno 2013, 143,4 milioni di euro per l'anno 2014 e 139,2 milioni di euro per l'anno 2015».

3.124

PICHETTO FRATIN

Respinto

Sopprimere il comma 13.

Conseguentemente, al comma 42, del medesimo articolo 3, aggiungere, infine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 116,9 milioni di euro per l'anno 2013, 143,4 milioni di euro per l'anno 2014 e 139,2 milioni di euro per l'anno 2015».

3.125

D'ALÌ

Respinto

Sopprimere il comma 13.

Conseguentemente, al comma 42, del medesimo articolo 3, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 116,9 milioni di euro per l'anno 2013, 143,4 milioni di euro per l'anno 2014 e 139,2 milioni di euro per l'anno 2015».

3.126

BAIO

Respinto

Sopprimere il comma 13.

Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2013, le aliquote di cui all'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185 come convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché tutte le aliquote di prelievo sui giochi pubblici sono unificate al tasso del 21%. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni al bilancio dello Stato.

3.127

DE TONI, CAFORIO, CARLINO

Respinto

Sopprimere il comma 13.

Conseguentemente:

al comma 14, primo periodo, sostituire le parole: «con l'aliquota dello 0,05 per cento sul valore della transazione» con le seguenti:» con l'aliquota dello 0,06 per cento sul valore della transazione»;

al comma 15, sostituire le parole: «con l'aliquota dello 0,05 per cento sul valore nazionale di riferimento del contratto» con le seguenti: «con l'aliquota dello 0,06 per cento sul valore nozionale di riferimento del contratto»;

al comma 42, aggiungere, in fine, le parole: « ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in manie, lineare per un importo pari a 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013».

3.128

MERCATALI

Respinto

Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

«13-bis. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 dell'articolo 2, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Ai fini degli incrementi di pensione e di trattamento di fine rapporto o equipollenti di cui al comma 1, per i soli dipendenti privati che abbiano presentato domanda entro il 30 novembre 2007, in luogo del 7,5% e prescindendo da qualsiasi sbarramento al conseguimento della qualifica immediatamente superiore ove prevista dai rispettivi contratti di categoria, si fa riferimento alla percentuale di incremento tra la retribuzione contrattuale immediatamente superiore e quella contrattuale posseduta all'atto del pensionamento. Per i soli dipendenti pubblici la retribuzione pensionabile di cui al comma 1, si intende omnicomprensiva anche dell'indennità integrativa speciale, prescindendo dalla data di cessazione dell'avente causa".

b) dopo il comma 3 dell'articolo 5 sono aggiunti i seguenti:

"3-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione ai soggetti di cui al comma 3 ed al presente comma 3-bis è corrisposto un nuovo speciale assegno vitalizio non reversibile pari ad euro 1.533 men-

sili, corrispondente alla somma matematica dei due assegni originari riferiti all'art. 3 e alla normativa indicata nel periodo in appresso, soggetto, fin dalla data rispettivamente prevista per ciascuno degli assegni, alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 e successive modificazioni. A decorrere dalla medesima data cessano di essere corrisposti agli aventi diritto lo speciale assegno vitalizio non reversibile di nominali 1.033 euro mensili e l'assegno vitalizio non reversibile nominale di cui all'art. 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407 e successive modificazioni.

3-ter. A decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione Il vitalizio di cui al comma *3-bis* è concesso altresì al coniuge ed ai figli, anche se il matrimonio è stato contratto o i figli sono nati successivamente all'atto terroristico e, in mancanza dei predetti ai genitori, degli invalidi permanenti ancora in vita in misura non inferiore alla percentuale del 50 per cento, come determinata o rideterminata ai sensi dell'articolo 6, comma 1. Tale assegno vitalizio In caso di morte dell'invalido assorbe quello di cui al comma 3. Se l'invalido contrae matrimonio dopo che il nuovo speciale assegno vitalizio sia stato già erogato a ciascuno dei genitori, il coniuge ed i figli di costui non hanno diritto al suddetto beneficio."

c) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

"Art. 7. - 1. Ai pensionati vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e ai loro superstiti, limitatamente al coniuge ed ai figli anche maggiorenni, ed in loro mancanza ai genitori, è assicurato l'adeguamento costante della misura delle pensioni di ciascun soggetto, siano esse dirette, indirette o di reversibilità, al trattamento complessivo in godimento dei lavoratori in attività nelle corrispondenti posizioni economiche e con pari anzianità. A decorrere dal 1° gennaio 2007, la presente disposizione si applica anche ai familiari degli invalidi ancora in vita. Il beneficio spetta al coniuge ed ai figli dell'invalido, anche se il matrimonio è stato contratto e/o i figli sono nati successivamente all'atto terroristico. Se l'invalido contrae matrimonio dopo che il beneficio è stato attribuito ai genitori, il coniuge ed i figli di costui ne sono esclusi. In ogni caso, limitatamente ai trattamenti diretti di tutti i familiari di cui alla presente disposizione, il beneficio è applicato dal 1° gennaio 2007".

13-ter. Il comma 1 dell'art. 3 della legge 3 agosto 2004, n. 206, si interpreta nel senso che i benefici ivi previsti spettano al coniuge ed ai figli dell'invalido, anche se il matrimonio è stato contratto e/o i figli sono nati successivamente all'atto terroristico. Se l'invalido contrae matrimonio dopo che il beneficio è stato attribuito ai genitori, il coniuge ed i figli di costui ne sono esclusi.

13-quater. Il comma 2 dell'art. 4 della legge 3 agosto 2004, n. 206, si interpreta nel senso che è indifferente che la posizione assicurativa obbligatoria sia aperta al momento dell'evento terroristico o successivamente. In nessun caso, sono opponibili termini o altre limitazioni temporali alla titolarità della posizione e del diritto al beneficio che ne consegue.

13-*quinquies*. Il comma 2-*bis* dell'articolo 4 della legge 3 agosto 2004, n. 206, ai fini della sua applicazione per quanto attiene l'ultima retribuzione annua integralmente percepita e maturata, si interpreta nel senso che essa è riferita all'ultimo anno effettivamente lavorato precedente la decorrenza della pensione ed è rappresentata dalla retribuzione lorda di fatto quale definita dall'ISTAT e cioè determinata dalla somma della componente continuativa ed accessoria nonché della componente saltuaria e occasionale delle retribuzioni, prescindendo, senza alcuna limitazione, da qualsiasi assoggettamento a contribuzione previdenziale e a trattenuta fiscale.

13-*sexies*. Il comma 3 dell'art. 5 della legge 3 agosto 2004, n. 206, si interpreta nel senso che il beneficio previsto dello speciale assegno vitalizio mensile di originari euro 1.033, soggetto a perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 e successive modificazioni, per i superstiti delle vittime, è erogabile anche a favore dei familiari, limitatamente al coniuge ed al figli anche maggiorenni ed in mancanza ai genitori, degli invalidi con inabilità pari o superiore al 25%, determinata o rideterminata ai sensi dell'art. 6 comma 1, anche se deceduti per qualunque causa.

13-*septies*. A decorrere dal 26 agosto 2004, fatta salva la disciplina prevista dal comma 1 per i soggetti interessati, è altresì assicurata la rivalutazione costante, in forma semplificata, dei rispettivi trattamenti pensionistici. Detta rivalutazione è operata applicando sulla misura della pensione in essere dall'inizio di ogni anno, l'incremento percentuale derivante dalla sommatoria del tasso di inflazione medio pieno e del tasso percentuale di crescita annuo delle retribuzioni lorde di fatto dell'unità di lavoro equivalente, a tempo lavorativo pieno (ULA). Per i suddetti tassi, si fa riferimento a quelli rilevati annualmente dall'ISTAT sull'anno solare precedente, per ognuna delle categorie produttive di appartenenza. Ogni biennio, si applica altresì un ulteriore incremento del 2,5 per cento sulla misura intera della pensione in essere, con decorrenza di maturazione 1° settembre 2004, per le pensioni già attive all'entrata in vigore della legge, mentre per le pensioni costituite successivamente al 26 agosto 2004, la maturazione del primo incremento del 2,5 per cento decorre dalla data del pensionamento. Ove più favorevole, si applica comunque la disciplina di cui al comma 1.

13-*octies*. Al comma 8 dell'art. 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243 sono aggiunti i seguenti:

"8-*bis*. I destinatari dei benefici pensionistici di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206 e successive modificazioni maturano il diritto alla pensione di anzianità e vecchiaia secondo le disposizioni in vigore, nei rispettivi regimi previdenziali, esclusivamente vigenti alla data del 31 dicembre 2007. La presente disposizione si applica anche con riferimento ai casi a venire. In ogni caso si prescinde comunque da ogni successiva modificazione delle normative.

8-ter. I soggetti di cui al comma 8-bis possono richiedere all'Ente previdenziale di appartenenza od al Ministero del Lavoro, a seconda di essere provvisti o meno di titolarità di posizione assicurativa pensionistica obbligatoria alla data della richiesta, la certificazione dei diritti pensionistici indicati in detto comma e degli altri diritti previsti dalla speciale normativa che li riguarda."».

Conseguentemente, le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, ad esclusione della missione Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, programma Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria, voce Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 446 del 1997: Imposta regionale sulle attività produttive: - ART. 39, comma 3: Integrazione del Fondo sanitario nazionale per minori entrate IRAP eccetera (regolazione debitoria) (2.4 - cap. 2701) all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole «di 641 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti «di 541 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016».

3.129

AGOSTINI, MARCO FILIPPI, BIANCO, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, MAURO Maria MARINO, SANNA, VITALI

Respinto

Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:

«13-bis. Al comma 7 dell'articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, le parole "a decorrere dal 2013" sono sostituite dalle parole "a decorrere dal 2014"».

3.130

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

«13-bis. Al fine di potenziare l'azione di contrasto alle frodi in materia di invalidità civile, per il triennio 2013-2015, il numero dei controlli in attuazione del piano di verifiche straordinario di cui al decreto-legge n. 112 del 2008, come integrato dalla legge 23 dicembre 2009, n. 191,

è raddoppiato nelle regioni ove sono stati registrati i maggiori tassi di revoche.».

3.131

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Respinto

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

«13-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2013, le pensioni erogati da gestioni previdenziale pubbliche e private, ovvero i vitalizi, in base al sistema retributivo, non possono superare i 5.000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni ed i vitalizi corrisposti, esclusivamente in base al sistema contributivo. Qualora il predetto trattamento sia cumulato con altri trattamenti, pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili».

3.132

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Respinto

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

«13-bis. Per il personale dipendente pubblico, anche di qualifica dirigenziale, nonché per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con redditi superiori a 150.000 euro, gli anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, non sono utili ai fini della maturazione degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti».

3.133

BAIO

Respinto

Dopo il comma 13 inserire il seguente:

«13-bis. A partire dal 1 gennaio 2013, alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti, di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466 e alla legge 23 dicembre 2005, n. 266 è corrisposto l'assegno vitalizio previsto dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, così come modificato dall'art. 4 comma 238 legge 24 dicembre 2003 n. 350 in sostituzione dell'assegno vitalizio di cui sono destinatari ai

sensi dell'articolo 4, comma 1, lett. b), decreto del Presidente della Repubblica n. 243 del 2006».

Conseguentemente, «a decorrere dal 1° gennaio 2013, le aliquote di cui all'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185 come convertito dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2, nonché tutte le aliquote di prelievo sui giochi pubblici sono unificate al tasso del 21 per cento. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni al bilancio dello Stato».

3.134

GHIGO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:

«13-bis. È prorogata, per l'anno 2013, l'applicazione della disposizione di cui al comma 13, nel limite di 40 milioni di euro per l'anno 2013, dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni».

3.135

MASCITELLI

Respinto

Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

«13-bis. In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, a decorrere dal gennaio 2013 e sino al 31 dicembre 2015 i trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, delle aziende private, nonché dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, previsti dai rispettivi ordinamenti, delle amministrazioni pubbliche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi del comma 3, dell'articolo 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, superiori a 90.000 euro lordi annui sono ridotti del 5 per cento per la parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché del 10 per cento per la parte eccedente 150.000 euro.

13-ter. Le risorse di cui al comma 13-bis affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, ad integrazione delle risorse già destinate dai commi 519, 520 e 529 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, nonché dall'articolo 3,

comma 94 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni, a favore del piani di stabilizzazione del personale precario del pubblico impiego».

3.3000 (v. testo 2)

IL GOVERNO

All'articolo 3 sono apportate le seguenti modifiche:

b) i commi da 14 a 17 sono sostituiti dai seguenti:

«14. Il trasferimento della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi di cui al sesto comma dell'articolo 2346 del codice civile, emessi da società residenti nel territorio dello Stato, nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti indipendentemente dalla residenza del soggetto emittente, è soggetto ad un'imposta sulle transazioni finanziarie con l'aliquota dello 0,2 per cento sul valore della transazione. E' soggetto all'imposta di cui al precedente periodo anche il trasferimento di proprietà di azioni che avvenga per effetto della conversione di obbligazioni. L'imposta non si applica qualora il trasferimento della proprietà avvenga per successione o donazione. Per valore della transazione si intende il valore del saldo netto delle transazioni regolate giornalmente relative al medesimo strumento finanziario e concluse nella stessa giornata operativa da un medesimo soggetto, ovvero il corrispettivo versato. L'imposta è dovuta indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione e dallo Stato di residenza delle parti contraenti. L'aliquota dell'imposta è ridotta alla metà per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione. Sono escluse dall'imposta le operazioni di emissione e di annullamento dei titoli azionari e dei predetti strumenti finanziari, nonché le operazioni di conversione in azioni di nuova emissione e le operazioni di acquisizione temporanea di titoli indicate nell'articolo 2, punto 10, del regolamento (CE) 1287/2006 della Commissione del 10 agosto 2006. Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro.

15. Le operazioni su strumenti finanziari derivati di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, che abbiano come sottostante prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 14, o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o più degli strumenti finanziari di cui al medesimo comma, e le operazioni sui valori immobiliari di cui all'articolo 1, comma 1-bis, lettere c) e d), del medesimo decreto legislativo, che permettano di acquisire o di vendere prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 14 o che comportino un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalentemente a uno o più strumenti finanziari indicati al

precedente comma, inclusi *warrants*, *covered warrants*, e *certificates*, sono soggette, al momento della conclusione, ad imposta in misura fissa, determinata con riferimento alla tipologia di strumento e al valore del contratto, secondo la tabella allegata alla presente legge. L'imposta è dovuta indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione e dallo Stato di residenza delle parti contraenti. Nel caso in cui le operazioni di cui al primo periodo prevedano come modalità di regolamento anche il trasferimento delle azioni o degli altri strumenti finanziari partecipativi, il trasferimento della proprietà di tali strumenti finanziari che avviene al momento del regolamento è soggetto all'imposta con le modalità e nella misura previste dal comma 14. Per le operazioni che avvengono in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione, la medesima imposta in misura fissa, ridotta a 1/5, potrà essere determinata con riferimento al valore di un contratto standard (lotto) con il decreto del Ministro dell'economia e finanze di cui al comma 17, tenendo conto del valore medio del contratto standard (lotto) nel trimestre precedente.

15-bis. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 14 e 15, per mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione si intendono i mercati definiti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punti 14 e 15, della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

16. L'imposta di cui al comma 14 è dovuta dal soggetto a favore del quale avviene il trasferimento; quella di cui al comma 15 è dovuta nella misura ivi stabilita da ciascuna delle controparti delle operazioni. L'imposta di cui ai commi 14 e 15 non si applica ai soggetti che si interpongono nelle medesime operazioni. Nel caso di trasferimento della proprietà di azioni e strumenti finanziari di cui al comma 14, nonché per le operazioni su strumenti finanziari di cui al comma 15, l'imposta è versata dalle banche, dalle società fiduciarie e dalle imprese di investimento abilitate all'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento, di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, nonché dagli altri soggetti che comunque intervengono nell'esecuzione delle predette operazioni, ivi compresi gli intermediari non residenti. Qualora nell'esecuzione dell'operazione intervengano più soggetti tra quelli indicati nel terzo periodo, l'imposta è versata da colui che riceve direttamente dall'acquirente o dalla controparte finale l'ordine di esecuzione. Negli altri casi l'imposta è versata dal contribuente. Gli intermediari e gli altri soggetti non residenti che intervengono nell'operazione possono nominare un rappresentante fiscale individuato tra i soggetti indicati nell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 che risponde, negli stessi termini e con le stesse responsabilità del soggetto non residente, per gli adempimenti dovuti in relazione alle operazioni di cui ai commi precedenti. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il

giorno sedici del mese successivo a quello del trasferimento della proprietà di cui al comma 14 o della conclusione delle operazioni di cui al comma 15. Sono esenti da imposta le operazioni che hanno come controparte l'Unione europea, la Banca centrale europea, le banche centrali degli Stati membri dell'Unione europea e le banche centrali e gli organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali di altri Stati, nonché gli enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia. L'imposta di cui ai commi 14 e 15 non si applica:

a) ai soggetti che effettuano le transazioni e le operazioni di cui ai commi 14 e 15, nell'ambito dell'attività di supporto agli scambi, e limitatamente alla stessa, come definita dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera k), del regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2012;

b) ai soggetti che effettuano, per conto di una società emittente, le transazioni e le operazioni di cui ai commi 14 e 15 in vista di favorire la liquidità delle azioni emesse dalla medesima società emittente, nel quadro delle pratiche di mercato ammesse, accettate dall'Autorità dei mercati finanziari in applicazione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003 e della direttiva 2004/72/CE della Commissione del 29 aprile 2004;

c) agli enti di previdenza obbligatoria, nonché alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;

d) alle transazioni ed alle operazioni tra società fra le quali sussista il rapporto di controllo di cui all'articolo 2359, commi primo, n. 1) e 2), e secondo del codice civile, ovvero a seguito di operazioni di riorganizzazione aziendale effettuate alle condizioni indicate nel decreto di cui al comma 17.

16-bis. Le operazioni concluse sul mercato finanziario italiano sono soggette ad un'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative agli strumenti finanziari di cui ai commi 14 e 15. Si considera attività di negoziazione ad alta frequenza quella generata da un algoritmo informatico che determina in maniera automatica le decisioni relative all'invio, alla modifica o alla cancellazione degli ordini e dei relativi parametri, laddove l'invio, la modifica o la cancellazione degli ordini su strumenti finanziari della medesima specie sono effettuati con un intervallo minimo inferiore al valore stabilito con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 17. Tale valore non può comunque essere superiore a mezzo secondo. L'imposta si applica con un'aliquota dello 0,02 per cento sul controvalore degli ordini annullati o modificati che in una giornata di borsa superino la soglia numerica stabilita con il decreto di cui al precedente periodo. Tale soglia non può in ogni caso essere inferiore al 60 per cento degli ordini trasmessi.

16-ter. L'imposta di cui al comma 16-bis è dovuta dal soggetto per conto del quale sono eseguiti gli ordini di cui al medesimo comma. Ai

fini del versamento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al comma 16.

16-quater. L'imposta di cui ai commi 14, 15 e *16-bis* si applica alle transazioni concluse a decorrere dal 1° marzo 2013 per i trasferimenti di cui al comma 14 e per le operazioni di cui al comma *16-bis* relative ai citati trasferimenti, e a decorrere dal 1° luglio 2013 per le operazioni di cui al comma 15 e per quelle di cui al comma *16-bis* su strumenti finanziari derivati.

Per il 2013 l'imposta di cui al comma 14, primo periodo, è fissata nella misura dello 0,22 per cento; quella del sesto periodo del medesimo comma è fissata in misura pari a 0,12 per cento.

L'imposta dovuta sui trasferimenti di proprietà di cui al comma 14, sulle operazioni di cui al comma 15 e sugli ordini di cui al comma *16-bis* effettuati fino alla fine del terzo mese solare successivo alla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 17 è versata non prima del giorno sedici del sesto mese successivo a detta data.

16-quinquies. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione dell'imposta di cui ai commi 14, 15 e *16-bis* nonché per il relativo contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, in quanto compatibili. Le sanzioni per omesso o ritardato versamento si applicano esclusivamente nei confronti dei soggetti tenuti a tale adempimento, che rispondono anche del pagamento dell'imposta. Detti soggetti possono sospendere l'esecuzione dell'operazione fino a che non ottengano provvista per il versamento dell'imposta.

16-sexies. L'imposta di cui ai commi 14, 15 e *16-bis* non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

17. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di applicazione dell'imposta di cui ai commi da 14 a *16-quinquies*, compresi gli eventuali obblighi dichiarativi. Con uno o più provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere previsti gli adempimenti e le modalità per l'assolvimento dell'imposta di cui ai commi da 14 a *16-quinquies*.»;

b) dopo il comma 23, sono inseriti i seguenti:

«*23-bis.* All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Se nel 2013 l'ammontare del credito d'imposta non ancora compensato o ceduto a norma delle disposizioni precedenti, aumentato dell'imposta da versare, eccede il 2,50 per cento delle riserve matematiche dei rami vita iscritte nel bilancio dell'esercizio, l'imposta da versare per tale anno è corrispondentemente ridotta; in ciascuno degli anni successivi tale percentuale è ridotta di 0,1 punti percentuali fino al 2024 ed è pari all'1,25 per cento a partire dal 2025.".

23-ter. A decorrere dall'anno 2013, per i contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione stipulati entro il 31 dicembre 1995 da soggetti esercenti attività commerciali, si applicano le disposizioni introdotte dal decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47. I redditi costituiti dalla differenza tra il valore della riserva matematica di ciascuna polizza alla data del 31 dicembre 2012 e i premi versati si considerano corrisposti a tale data; la ritenuta è applicata a titolo di imposta, ai sensi dell'articolo 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482 ed è versata, nella misura del 60 per cento, entro il 16 febbraio 2013; la residua parte è versata, a partire dal 2014, in quattro rate annuali di pari importo entro il 16 febbraio di ciascun anno. La provvista della ritenuta può essere acquisita dall'impresa di assicurazione mediante la riduzione della predetta riserva.

23-quater. Nel sesto periodo della nota 3-ter dell'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1971, n. 642, dopo le parole "e, limitatamente all'anno 2012, nella misura massima di euro 1.200" sono inserite le seguenti: ", nonché, a decorrere dall'anno 2013, nella misura massima di euro 4.500 se il cliente è soggetto diverso da persona fisica."».

3.3000 (testo 2)/1

SANNA

Respinto

All'emendamento 3.3000, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 14, con il seguente:

«14. Il trasferimento della proprietà dei valori mobiliari di cui alle lettere a) e b), comma 1-bis, dell'articolo 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, emessi da società residenti nel territorio dello Stato, nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti indipendentemente dalla residenza del soggetto emittente è soggetto ad un'imposta sulle transazioni finanziarie con l'aliquota dello 0,02 per cento sul valore della transazione. L'imposta non si applica qualora il trasferimento della proprietà avvenga per successione o donazione. Per valore della transazione si intende il corrispettivo versato. L'imposta è dovuta indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione e dallo Stato di residenza delle parti contraenti. L'aliquota dell'imposta ridotta alla metà per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione. Sono escluse dall'imposta le operazioni di emissione e di annullamento dei titoli azionari e dei predetti strumenti finanziati, nonché le operazioni di conversione in azioni di nuova emissione e le operazioni di acquisizione temporanea di titoli indicate nel paragrafo 2, punto 10, del regolamento (CE) 1287/2006 della Commissione del 10 agosto 2006.»;

b) sostituire il comma 15, con il seguente:

«15. Le operazioni su strumenti finanziari derivati di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, e le operazioni sui valori mobiliari di cui all'articolo 1, comma 1-bis, lettera c) del medesimo decreto legislativo, inclusi *warrants*, *Covered warrants*, e *certificates*, sono soggette, al momento della conclusione, ad un'imposta sulle transazioni finanziarie con aliquota dello 0,01 per cento determinata con riferimento al valore del contratto. Qualora le operazioni su strumenti finanziari derivati e sui valori mobiliari sopra citati abbiano come sotto stante prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 14 o il loro valore dipenda prevalentemente da uno o più strumenti finanziari di cui al medesimo comma o che permettano di acquistare o vendere prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 14 o che comportino un regolamento in contanti determinato prevalentemente a uno o più strumenti finanziari di cui allo stesso comma 14, l'imposta è dovuta indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione e dallo Stato di residenza delle parti contraenti. Nel caso in cui per effetto delle operazioni di cui al primo periodo si realizzi il trasferimento dei valori mobiliari di cui al precedente comma 14, deve essere corrisposta l'imposta nella misura prevista dal comma 14, al netto di quella eventualmente applicata sull'operazione. Per le operazioni che avvengono in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione, la medesima imposta sarà ridotta a 1/5.»;

c) sostituire il comma 16-*quater*, con il seguente:

"L'imposta di cui ai commi 14, 15 e 16-bis si applica alle transazioni concluse a decorrere dal luglio 2013. L'imposta dovuta sui trasferimenti di proprietà di cui al comma 14, sulle operazioni di cui al comma 15 e sugli ordini di cui al comma 16-bis effettuati fino alla fine del terzo mese solare successivo alla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 17 è versata non prima del giorno sedici del sesto mese successivo a detta data".».

3.3000 (testo 2)/2

LANNUTTI

Respinto

All'emendamento 3.3000, alla lettera a), al comma 14, primo periodo, sostituire le parole: «con l'aliquota dello 0,2 per cento» con le seguenti: «con l'aliquota dello 0,25 per cento», indi, al sesto periodo, sostituire le parole: «L'aliquota dell'imposta è ridotta alla metà» con le seguenti: «L'aliquota dell'imposta è ridotta allo 0,05 per cento».

3.3000 (testo 2)/3

SPADONI URBANI

Respinto

All'emendamento 3.3000, al comma 14, primo capoverso sostituire le parole: «l'aliquota dello 0,2 per cento» con le parole: «l'aliquota dello 0,1 per cento».

3.3000 (testo 2)/4

SANNA

Respinto

All'emendamento 3.3000, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 14, primo periodo, sostituire la parola: «0,2» con la seguente: «0,05»;

b) al comma 14, quarto periodo, sopprimere le parole: «il valore del saldo netto delle transazioni regolate giornalmente relative al medesimo strumento finanziario e concluse nella stessa giornata operativa, da un medesimo soggetto ovvero»;

c) al comma 15, primo periodo, sostituire le parole da: «sono soggette, al momento della conclusione» fino alla fine del periodo con le seguenti: «sono soggette, al momento della conclusione, ad un'imposta sulle transazioni finanziarie dello 0,01 per cento con riferimento al valore del contratto»;

d) sostituire il comma 16-quater, con il seguente:

«L'imposta di cui ai commi 14, 15 e 16-bis si applica alle transazioni concluse a decorrere dal 1° luglio 2013. L'imposta dovuta sui trasferimenti di proprietà di cui al comma 14, sulle operazioni di cui al comma 15 e sugli ordini di cui al comma 16-bis effettuati fino alla fine del terzo mese solare successivo alla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 17 è versata non prima del giorno sedici del sesto mese successivo a detta data.».

3.3000 (testo 2)/5

SPADONI URBANI

Respinto

Al comma 14, secondo capoverso, sono abrogate le parole: «È soggetto all'imposta di cui al precedente periodo anche il trasferimento di proprietà di azioni che avvenga per effetto della conversione di obbligazioni».

3.3000 (testo 2)/6

MILANA

Respinto

All'emendamento 3.3000 (testo 2), alla lettera a), comma 14, sopprimere le seguenti parole: «Per valore della transizione si intende il valore del saldo netto delle transazioni regolate giornalmente relative al medesimo strumento finanziario e concluse nella stessa giornata operativa da un medesimo soggetto, ovvero il corrispettivo versato».

3.3000 (testo 2)/7

SPADONI URBANI

Respinto

Al comma 14, ultimo capoverso le parole: «500 milioni di euro» sono sostituite con le seguenti: «100 milioni di euro».

3.3000 (testo 2)/8

PICHETTO FRATIN

Respinto

All'emendamento 3.3000, alla tabella allegata di cui all'articolo 3 comma 15, aggiungere alla prima riga le seguenti parole: «contratti finanziari differenziali collegati ad indici»; conseguentemente alla seconda riga della tabella dopo le parole: «contratti finanziari differenziali collegati alle azioni ed ai relativi rendimenti» eliminare le seguenti: «indici o misure».

3.3000 (testo 2)/9

PICHETTO FRATIN

Respinto

All'emendamento 3.3000, alla Tabella FTT derivati OTC, di cui all'articolo 3 comma 15, alla prima riga dopo le parole: «indici relativi ad azioni», aggiungere le seguenti: «contratti finanziari differenziali collegati ad indici». Conseguentemente alla seconda riga della tabella dopo le parole: «contratti finanziari differenziali collegati alle azioni ed ai relativi rendimenti» eliminare le seguenti: «, indici o misure».

3.3000 (testo 2)/10

PICHETTO FRATIN

Respinto

All'emendamento 3.3000, sostituire al comma 16 le seguenti parole: «ivi compresi gli intermediari non residenti» con le seguenti: «ivi compresi gli intermediari stranieri per le operazioni di cui al comma 14, nonché gli intermediari stranieri per le operazioni di cui al comma 15, limitatamente alle operazioni che avvengono in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione».

3.3000 (testo 2)/11

MILANA

Respinto

All'emendamento 3.3000, alla lettera a), comma 16, sopprimere la lettera c).

3.3000 (testo 2)/12

AGOSTINI, BARBOLINI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, Paolo ROSSI, Anna Maria SERAFINI, STRADIOTTO, BONFRISCO

Accolto

All'emendamento 3.3000, al comma 16, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) alle transazioni e alle operazioni relative a prodotti e servizi qualificati come etici o socialmente responsabili a norma dell'articolo 117-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e della relativa normativa di attuazione».

3.3000 (testo 2)/13

SPADONI URBANI

Respinto

All'emendamento 3.3000, al comma 16, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«e) alle transazioni che interessano trasferimenti di proprietà delle azioni di società interamente a capitale statale o di enti pubblici, qualora il trasferimento delle azioni avvenga tra due soggetti pubblici».

3.3000 (testo 2)/14

LATRONICO

Respinto

All'emendamento 3.3000, alla lettera a) dopo il comma 17 aggiungere il seguente:

«17-bis. A tal fine nel decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo l'articolo 62-ter è inserito il seguente:

"Art. 62-quater. - (*Imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo*) – 1. Qualsiasi prodotto o dispositivo meccanico od elettronico che abbia la funzione di succedaneo dei prodotti del tabacco, e che non sia autorizzato ad essere immesso in commercio come medicinale ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 291, è assoggettato ad imposta di consumo nelle misure da stabilirsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Ai prodotti e dispositivi di cui al comma 1 si applicano le medesime disposizioni in materia di distribuzione, detenzione e vendita applicate ai tabacchi lavorati, ivi compreso l'obbligo di vendita al pubblico per il tramite delle rivendite di cui all'articolo 16 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni ed integrazioni. Con decreto del Direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabilite le modalità per la relativa iscrizione nella tariffa di vendita nonché per ottenere l'autorizzazione alla commercializzazione all'ingrosso dei medesimi, in conformità, per quanto applicabili a quelle vigenti per i depositi fiscali di tabacchi lavorati.

3. Con decreto del ministro della salute, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le caratteristiche dei prodotti del tabacco idonee a ridurre sensibilmente il rischio di contrarre una o più patologie connesse al tabagismo. Con lo stesso decreto, il Ministro della salute stabilisce le modalità di informazione al pubblico di tali caratteristiche dei prodotti, qualora identificati come idonei a ridurre detto rischio. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli tiene conto delle autorizzazioni concesse dal Ministero della salute per la formulazione di proposte al Ministro dell'economia e delle finanze finalizzate all'applicazione del regime fiscale per i prodotti autorizzati"».

3.3000 (testo 2)/15

LANNUTTI

Respinto

All'emendamento 3.3000, alla lettera a), dopo il comma 17, inserire il seguente:

«17-bis. All'articolo 42, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58, e successive modificazioni, la lettera b), è sostituita dalla seguente:

"b) determina le modalità con cui devono essere resi pubblici il prezzo di emissione o di vendita, di riacquisto o di rimborso delle quote, ferma restando la necessità di pubblicazione tramite mezzi di informazione su giornali quotidiani nazionali"».

3.3000 (testo 2)/16

LATRONICO

Respinto

All'emendamento 3.3000, alla lettera a), dopo il comma 17, inserire il seguente:

«17-bis. A tal fine alla tariffa di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 641, dopo il punto 8) Esercizio di attività industriali o commerciali e di professioni arti o mestieri (art. 86) aggiungere il seguente:

"9) iscrizione negli albi di cui agli articoli 20, 31, comma 4, e 35 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, nell'elenco di cui all'articolo 21, comma 1 lettera b) del decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 141, nell'albo di cui all'articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108 nonché nell'elenco di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374"».

«36-ter. Le disposizioni di cui al comma 17-bis si applicano per le iscrizioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge».

3.3000 (testo 2)/17

LATRONICO

Respinto

All'emendamento 3.3000, alla lettera a), dopo il comma 17, inserire il seguente:

«17-bis. A tal fine al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 feb-

braio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, le parole: "1° luglio 2011" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2013";

2) al secondo periodo, le parole: "30 giugno 2012" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2013";

3) al terzo periodo, le parole: "30 giugno 2012" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2013"».

3.3000 (testo 2)/18

LATRONICO

Respinto

All'emendamento 3.3000, alla lettera b), comma 23-bis sostituire: «0,1» con: «0,2».

3.3000 (testo 2)/19

LANNUTTI

Respinto

All'emendamento 3.3000, alla lettera b), sostituire il comma 23-quarter, con i seguenti:

«23-quarter. Il comma 2-bis dell'articolo 13 della Tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è sostituito dal seguente:

Art. della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute fisse	Imposte dovute proporzionali
13	2-bis. Estratti conto, inviati dalle banche ai clienti ai sensi dell'articolo 119 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché estratti di conto corrente postale e rendiconti dei libretti di risparmio anche postali: per ogni esemplare con periodicità annuale		1 per mille annuo per il 2012 1,5 per mille annuo a decorrere dal 2013

23-quinquies. Nella nota 3-ter all'articolo 13 della Tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, il periodo: "L'imposta è dovuta nella misura minima di 34,20 euro e, limitatamente, all'anno 2012, nella misura massima di euro 1.200." è sostituito dal seguente: "Se il cliente è persona fisica, l'im-

posta non è dovuta quando il valore medio annuo dei prodotti finanziari, ivi compresi i depositi bancari e postali, del cliente presso il medesimo ente gestore è complessivamente non superiore a euro 5.000".

23-sexies. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2012».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 23:

alla lettera a), sostituire le parole: «allo 0,50 per cento» con le seguenti: «allo 0,65 per cento»;

alla lettera b), sostituire le parole: «allo 0,45 per cento» con le seguenti: «allo 0,55 per cento».

3.3000 (testo 2)/20

PICHELTO FRATIN

Respinto

All'emendamento 3.3000, dopo il comma 23-quarter aggiungere il seguente:

«23-quinquies. Nella nota 3-ter all'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "sono altresì esenti i piani di azionariato diffuso e di partecipazione dei dipendenti agli utili di impresa"».

3.3000 (testo 2)/21

PICHELTO FRATIN

Respinto

All'emendamento 3.3000, dopo il comma 23-quarter aggiungere il seguente:

«23-quinquies. Nella nota 3-ter all'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo il sesto periodo è inserito il seguente: "Se il cliente è persona fisica, l'imposta non è dovuta quando il valore medio annuo dei prodotti finanziari intestati al cliente, ivi compresi i depositi bancari e postali, presso il medesimo ente gestore, è complessivamente non superiore a euro 5.000,00"».

Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, si provvede mediante versamento dell'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2013, di una corrispondente quota delle risorse disponibile sulla contabilità speciale 1778 «Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio». Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate e del territorio sono stabiliti i termini e le modalità attuative atte a riprogrammare le re-

stiruzioni e i rimborsi delle imposte ad un livello compatibile con le risorse disponibili a legislazione vigente.

3.3000 (testo 2)/22

PICHETTO FRATIN

Respinto

All'emendamento 3.3000, dopo il comma 23-quarter aggiungere il seguente:

«23-quinquies. Nella nota 3-ter all'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Non sono altresì soggette all'imposta le comunicazioni relative ai depositi di titoli emessi con modalità diverse da quelle cartolari e comunque oggetto di successiva dematerializzazione, il cui complessivo valore nominale o di rimborso posseduto presso ciascuna banca sia pari o inferiore a 1.000,00 euro"».

Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, si provvede mediante versamento dell'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2013, di una corrispondente quota delle risorse disponibile sulla contabilità speciale 1778 «Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio». Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate e del territorio sono stabiliti i termini e le modalità attuative atte a riprogrammare le restituzioni e i rimborsi delle imposte ad un livello compatibile con le risorse disponibili a legislazione vigente.

3.3000 (testo 2)/23

BUGNANO

Accolto

All'emendamento 3.3000, alla lettera b), dopo il comma 23-quater, aggiungere il seguente:

«23-quinquies. All'articolo 22 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, il comma 13 è sostituito dal seguente:

"13. Anche al fine di incentivare lo sviluppo delle forme di collaborazione di cui ai commi precedenti nei rami assicurativi danni e di fornire impulso alla concorrenza attraverso l'eliminazione di ostacoli di carattere tecnologico, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'IVASS, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e sentite l'ANIA e le principali associazioni rappresentative degli intermediari assicurativi, dovrà definire specifiche e standard tecnici uniformi ai fini della costituzione e regolazione del-

l'accesso ad una piattaforma di interfaccia comune per le attività di consultazione di cui all'articolo 34, comma 1 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, nonché di preventivazione, monitoraggio e valutazione dei contratti di assicurazione contro i danni".».

3.3000 (testo 2)/28

GERMONTANI

Accolto

All'emendamento, dopo il comma 23-quater aggiungere il seguente:

«23-quinquies. All'articolo 22 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, il comma 13 è sostituito dal seguente:

"13. Anche al fine di incentivare lo sviluppo delle forme di collaborazione di cui ai commi precedenti nei rami assicurativi danni e di fornire impulso alla concorrenza attraverso l'eliminazione di ostacoli di carattere tecnologico, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'IVASS, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e sentite l'ANIA e le principali associazioni rappresentative degli intermediari assicurativi, dovrà definire specifiche e standard tecnici uniformi ai fini della costituzione e regolazione dell'accesso ad una piattaforma di interfaccia comune per le attività di consultazione di cui all'articolo 34, comma 1 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, nonché di preventivazione, monitoraggio e valutazione dei contratti di assicurazione contro i danni".».

3.3000 (testo 2)/24

LATRONICO

Respinto

All'emendamento 3.3000 testo 2, alla lettera b), dopo il comma 23-quater aggiungere il seguente:

«23-quinquies. All'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo le parole: "della revoca del nulla osta stesso" sono inserite le seguenti: "La qualifica di soggetto passivo di imposta deve intendersi nel senso che i concessionari sono, comunque, tenuti al versamento del PREU e connessi oneri ed accessori di legge maturati si sulla raccolta effettuata a prescindere dalla effettiva riscossione dello stesso. Con la conseguenza che essi non sono tenuti all'osservanza degli obblighi propri dell'agente contabile, fermi restando i vincoli di rendicontazione convenzionalmente previsti"».

3.3000 (testo 2)/25

LATRONICO

Respinto

*All'emendamento 3.3000 testo 2 alla lettera b), dopo il comma 23-
quater aggiungere il seguente:*

«23-*quinqüies*. Alla tariffa di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 641, dopo "il punto 8) Esercizio di attività industriali o commerciali e di professioni arti o mestieri (articolo 86)"aggiungere il seguente:

"9) iscrizione negli albi di cui agli articoli 20, 31, comma 4, e 35 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, nell'elenco di cui all'articolo 21, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, nell'albo di cui all'articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108 nonché nell'elenco di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374".

23-*sexies*. Le disposizioni di cui al comma 23-*quinqüies* si applicano per le iscrizioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge».

3.3000 (testo 2)/26

LATRONICO

Respinto

*All'emendamento 3.3000 testo 2 alla lettera b), dopo il comma 23-
quater aggiungere il seguente:*

«23-*quinqüies*. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, le parole: "1° luglio 2011" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2013";

2) al secondo periodo, le parole: "30 giugno 2012" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2013";

3) al terzo periodo, le parole: "30 giugno 2012" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2013"».

3.3000 (testo 2)/27

LATRONICO

Respinto

All'emendamento 3.3000 testo 2 alla lettera b), dopo il comma 23-
quater aggiungere il seguente:

«23-*quinquies*. Alla lettera b), dopo il comma 23-*quater* aggiungere il
seguente:

"23-*quinquies*. Nel decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e suc-
cessive modificazioni ed integrazioni, dopo l'articolo 62*ter* è inserito il se-
guente:

'Art. 62-*quater*. - (*Imposta di consumo sui prodotti succedanei dei
prodotti da fumo*). - 1. Qualsiasi prodotto o dispositivo meccanico od elet-
tronico che abbia la funzione di succedaneo dei prodotti del tabacco, e che
non sia autorizzato ad essere immesso in commercio come medicinale ai
sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 291, è assog-
gettato ad imposta di consumo nelle misure da stabilirsi con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro 3 mesi dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione. A tali prodotti e di-
positivi si applicano le medesime disposizioni in materia di distribuzione,
detenzione e vendita applicate ai tabacchi lavorati, ivi compreso l'obbligo
di vendita al pubblico per il tramite delle rivendite di cui all'articolo 16
della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni ed in-
tegrazioni. Con decreto del Direttore generale dell'Agenzia delle dogane e
dei monopoli sono stabilite le modalità per la relativa iscrizione nella ta-
riffa di vendita, nonché per ottenere l'autorizzazione alla commercializza-
zione all'ingrosso dei medesimi, in conformità, per quanto applicabili, a
quelle vigenti per i depositi fiscali di tabacchi lavorati.

2. Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore del presente legge, sono stabilite le caratte-
ristiche dei prodotti del tabacco idonee a ridurre sensibilmente il rischio di
contrarre una o più patologie connesse al tabagismo. Con lo stesso de-
creto, il Ministro della salute stabilisce le modalità di informazione al pub-
blico di tali caratteristiche dei prodotti, qualora identificati come idonei a
ridurre detto rischio. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli tiene conto
delle autorizzazioni concesse dal Ministero della salute per la formula-
zione di proposte al Ministro dell'economia e delle finanze finalizzate al-
l'applicazione del regime fiscale per i prodotti autorizzati'."».

3.3000 (testo 2) (v. testo 2 corretto)

IL GOVERNO

All'articolo 3 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi da 14 a 17 sono sostituiti dai seguenti:

«14. Il trasferimento della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi di cui al sesto comma dell'articolo 2346 del codice civile, emessi da società residenti nel territorio dello Stato, nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti indipendentemente dalla residenza del soggetto emittente, è soggetto ad un'imposta sulle transazioni finanziarie con l'aliquota dello 0,2 per cento sul valore della transazione. E' soggetto all'imposta di cui al precedente periodo anche il trasferimento di proprietà di azioni che avvenga per effetto della conversione di obbligazioni. L'imposta non si applica qualora il trasferimento della proprietà avvenga per successione o donazione. Per valore della transazione si intende il valore del saldo netto delle transazioni regolate giornalmente relative al medesimo strumento finanziario e concluse nella stessa giornata operativa da un medesimo soggetto, ovvero il corrispettivo versato. L'imposta è dovuta indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione e dallo Stato di residenza delle parti contraenti. L'aliquota dell'imposta è ridotta alla metà per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione. Sono escluse dall'imposta le operazioni di emissione e di annullamento dei titoli azionari e dei predetti strumenti finanziari, nonché le operazioni di conversione in azioni di nuova emissione e le operazioni di acquisizione temporanea di titoli indicate nell'articolo 2, punto 10, del regolamento (CE) 1287/2006 della Commissione del 10 agosto 2006. Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro.

15. Le operazioni su strumenti finanziari derivati di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, che abbiano come sottostante prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 14, o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o più degli strumenti finanziari di cui al medesimo comma, e le operazioni sui valori immobiliari di cui all'articolo 1, comma 1-bis, lettere c) e d), del medesimo decreto legislativo, che permettano di acquisire o di vendere prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 14 o che comportino un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalentemente a uno o più strumenti finanziari indicati al precedente comma, inclusi *warrants*, *covered warrants*, e *certificates*, sono soggette, al momento della conclusione, ad imposta in misura fissa, determinata con riferimento alla tipologia di strumento e al valore del contratto, secondo la tabella allegata alla presente legge. L'imposta è dovuta indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione e dallo Stato

di residenza delle parti contraenti. Nel caso in cui le operazioni di cui al primo periodo prevedano come modalità di regolamento anche il trasferimento delle azioni o degli altri strumenti finanziari partecipativi, il trasferimento della proprietà di tali strumenti finanziari che avviene al momento del regolamento è soggetto all'imposta con le modalità e nella misura previste dal comma 14. Per le operazioni che avvengono in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione, la medesima imposta in misura fissa, ridotta a 1/5, potrà essere determinata con riferimento al valore di un contratto standard (lotto) con il decreto del Ministro dell'economia e finanze di cui al comma 17, tenendo conto del valore medio del contratto standard (lotto) nel trimestre precedente.

15-*bis*. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 14 e 15, per mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione si intendono i mercati definiti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punti 14 e 15, della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

16. L'imposta di cui al comma 14 è dovuta dal soggetto a favore del quale avviene il trasferimento; quella di cui al comma 15 è dovuta nella misura ivi stabilita da ciascuna delle controparti delle operazioni. L'imposta di cui ai commi 14 e 15 non si applica ai soggetti che si interpongono nelle medesime operazioni. Nel caso di trasferimento della proprietà di azioni e strumenti finanziari di cui al comma 14, nonché per le operazioni su strumenti finanziari di cui al comma 15, l'imposta è versata dalle banche, dalle società fiduciarie e dalle imprese di investimento abilitate all'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento, di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, nonché dagli altri soggetti che comunque intervengono nell'esecuzione delle predette operazioni, ivi compresi gli intermediari non residenti. Qualora nell'esecuzione dell'operazione intervengano più soggetti tra quelli indicati nel terzo periodo, l'imposta è versata da colui che riceve direttamente dall'acquirente o dalla controparte finale l'ordine di esecuzione. Negli altri casi l'imposta è versata dal contribuente. Gli intermediari e gli altri soggetti non residenti che intervengono nell'operazione possono nominare un rappresentante fiscale individuato tra i soggetti indicati nell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 che risponde, negli stessi termini e con le stesse responsabilità del soggetto non residente, per gli adempimenti dovuti in relazione alle operazioni di cui ai commi precedenti. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il giorno sedici del mese successivo a quello del trasferimento della proprietà di cui al comma 14 o della conclusione delle operazioni di cui al comma 15. Sono esenti da imposta le operazioni che hanno come controparte l'Unione europea, la Banca centrale europea, le banche centrali degli Stati membri dell'Unione europea e le banche centrali e gli organismi che

gestiscono anche le riserve ufficiali di altri Stati, nonché gli enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia. L'imposta di cui ai commi 14 e 15 non si applica:

a) ai soggetti che effettuano le transazioni e le operazioni di cui ai commi 14 e 15, nell'ambito dell'attività di supporto agli scambi, e limitatamente alla stessa, come definita dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera k), del regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2012;

b) ai soggetti che effettuano, per conto di una società emittente, le transazioni e le operazioni di cui ai commi 14 e 15 in vista di favorire la liquidità delle azioni emesse dalla medesima società emittente, nel quadro delle pratiche di mercato ammesse, accettate dall'Autorità dei mercati finanziari in applicazione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003 e della direttiva 2004/72/CE della Commissione del 29 aprile 2004;

c) agli enti di previdenza obbligatoria, nonché alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;

d) alle transazioni ed alle operazioni tra società fra le quali sussista il rapporto di controllo di cui all'articolo 2359, commi primo, n. 1) e 2), e secondo del codice civile, ovvero a seguito di operazioni di riorganizzazione aziendale effettuate alle condizioni indicate nel decreto di cui al comma 17.

16-bis. Le operazioni concluse sul mercato finanziario italiano sono soggette ad un'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative agli strumenti finanziari di cui ai commi 14 e 15. Si considera attività di negoziazione ad alta frequenza quella generata da un algoritmo informatico che determina in maniera automatica le decisioni relative all'invio, alla modifica o alla cancellazione degli ordini e dei relativi parametri, laddove l'invio, la modifica o la cancellazione degli ordini su strumenti finanziari della medesima specie sono effettuati con un intervallo minimo inferiore al valore stabilito con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 17. Tale valore non può comunque essere superiore a mezzo secondo. L'imposta si applica con un'aliquota dello 0,02 per cento sul controvalore degli ordini annullati o modificati che in una giornata di borsa superino la soglia numerica stabilita con il decreto di cui al precedente periodo. Tale soglia non può in ogni caso essere inferiore al 60 per cento degli ordini trasmessi.

16-ter. L'imposta di cui al comma 16-bis è dovuta dal soggetto per conto del quale sono eseguiti gli ordini di cui al medesimo comma. Ai fini del versamento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al comma 16.

16-quater. L'imposta di cui ai commi 14, 15 e 16-bis si applica alle transazioni concluse a decorrere dal 1° marzo 2013 per i trasferimenti di cui al comma 14 e per le operazioni di cui al comma 16-bis relative ai citati trasferimenti, e a decorrere dal 1° luglio 2013 per le operazioni di

cui al comma 15 e per quelle di cui al comma 16-*bis* su strumenti finanziari derivati.

Per il 2013 l'imposta di cui al comma 14, primo periodo, è fissata nella misura dello 0,22 per cento; quella del sesto periodo del medesimo comma è fissata in misura pari a 0,12 per cento.

L'imposta dovuta sui trasferimenti di proprietà di cui al comma 14, sulle operazioni di cui al comma 15 e sugli ordini di cui al comma 16-*bis* effettuati fino alla fine del terzo mese solare successivo alla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 17 è versata non prima del giorno sedici del sesto mese successivo a detta data.

16-quinquies. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione dell'imposta di cui ai commi 14, 15 e 16-*bis* nonché per il relativo contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, in quanto compatibili. Le sanzioni per omesso o ritardato versamento si applicano esclusivamente nei confronti dei soggetti tenuti a tale adempimento, che rispondono anche del pagamento dell'imposta. Detti soggetti possono sospendere l'esecuzione dell'operazione fino a che non ottengano provvista per il versamento dell'imposta.

16-sexies. L'imposta di cui ai commi 14, 15 e 16-*bis* non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

17. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di applicazione dell'imposta di cui ai commi da 14 a 16-*quinquies*, compresi gli eventuali obblighi dichiarativi. Con uno o più provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere previsti gli adempimenti e le modalità per l'assolvimento dell'imposta di cui ai commi da 14 a 16-*quinquies*.»;

b) dopo il comma 23, sono inseriti i seguenti:

«23-*bis.* All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Se nel 2013 l'ammontare del credito d'imposta non ancora compensato o ceduto a norma delle disposizioni precedenti, aumentato dell'imposta da versare, eccede il 2,50 per cento delle riserve matematiche dei rami vita iscritte nel bilancio dell'esercizio, l'imposta da versare per tale anno è corrispondentemente ridotta; in ciascuno degli anni successivi tale percentuale è ridotta di 0,1 punti percentuali fino al 2024 ed è pari all'1,25 per cento a partire dal 2025.".

23-ter. A decorrere dall'anno 2013, per i contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione stipulati entro il 31 dicembre 1995 da soggetti esercenti attività commerciali, si applicano le disposizioni introdotte dal decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47. I redditi costituiti dalla differenza tra il valore della riserva matematica di ciascuna polizza alla data del 31 dicembre 2012 e i premi versati si considerano corrisposti a tale

data; la ritenuta è applicata a titolo di imposta, ai sensi dell'articolo 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482 ed è versata, nella misura del 60 per cento, entro il 16 febbraio 2013; la residua parte è versata, a partire dal 2014, in quattro rate annuali di pari importo entro il 16 febbraio di ciascun anno. La provvista della ritenuta può essere acquisita dall'impresa di assicurazione mediante la riduzione della predetta riserva.

23-*quater*. Nel sesto periodo della nota 3-*ter* dell'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1971, n. 642, dopo le parole: "e, limitatamente all'anno 2012, nella misura massima di euro 1.200" sono inserite le seguenti: ", nonché, a decorrere dall'anno 2013, nella misura massima di euro 4.500 se il cliente è soggetto diverso da persona fisica"».

Tabella FFT derivati OTC
(valori in euro per controparte)

Derivato	Valore nozionale del contratto (in migliaia di euro)							
	0-2,5	2,5-5	5-10	10-50	50-100	100-500	500-1000	Superiore a 1000
Contratti futures, certificates, covered warrants e contratti di opzione su rendimenti, misure o indici relativi ad azioni	0,025	0,05	0,1	0,5	1	5	10	20
Contratti futures, warrants, certificates, covered warrants e contratti di opzione su azioni Contratti di scambio (swaps) su azioni e relativi rendimenti,indici o misure Contratti a termine collegati ad azioni e relativi rendimenti,indici o misure Contratti finanziari differenziali collegati alle azioni e ai relativi rendimenti,indici o misure Qualsiasi altro titolo che comporta un regolamento in contanti determinato con riferimento alle azioni e ai relativi rendimenti,indici o misure Le combinazioni di contratti o di titoli sopraindicati	0,125	0,25	0,5	2,5	5	25	50	100

3.3000 (testo 2 corretto)

IL GOVERNO

Accolto

All'articolo 3 sono apportate le seguenti modifiche:

i commi da 14 a 17 sono sostituiti dai seguenti:

«14. Il trasferimento della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi di cui al sesto comma dell'articolo 2346 del codice

civile, emessi da società residenti nel territorio dello Stato, nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti indipendentemente dalla residenza del soggetto emittente, è soggetto ad un'imposta sulle transazioni finanziarie con l'aliquota dello 0,2 per cento sul valore della transazione. È soggetto all'imposta di cui al precedente periodo anche il trasferimento di proprietà di azioni che avvenga per effetto della conversione di obbligazioni. L'imposta non si applica qualora il trasferimento della proprietà avvenga per successione o donazione. Per valore della transazione si intende il valore del saldo netto delle transazioni regolate giornalmente relative al medesimo strumento finanziario e concluse nella stessa giornata operativa da un medesimo soggetto, ovvero il corrispettivo versato. L'imposta è dovuta indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione e dallo Stato di residenza delle parti contraenti. L'aliquota dell'imposta è ridotta alla metà per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione. Sono escluse dall'imposta le operazioni di emissione e di annullamento dei titoli azionari e dei predetti strumenti finanziari, nonché le operazioni di conversione in azioni di nuova emissione e le operazioni di acquisizione temporanea di titoli indicate nell'articolo 2, punto 10, del regolamento (CE) 1287/2006 della Commissione del 10 agosto 2006. Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro.

15. Le operazioni su strumenti finanziari derivati di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, che abbiano come sottostante prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 14, o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o più degli strumenti finanziari di cui al medesimo comma, e le operazioni sui valori immobiliari di cui all'articolo 1, comma 1-bis, lettere c) e d), del medesimo decreto legislativo, che permettano di acquisire o di vendere prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 14 o che comportino un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalentemente a uno o più strumenti finanziari indicati al precedente comma, inclusi *warrants*, *covered warrants*, e *certificates*, sono soggette, al momento della conclusione, ad imposta in misura fissa, determinata con riferimento alla tipologia di strumento e al valore del contratto, secondo la tabella allegata alla presente legge. L'imposta è dovuta indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione e dallo Stato di residenza delle parti contraenti. Nel caso in cui le operazioni di cui al primo periodo prevedano come modalità di regolamento anche il trasferimento delle azioni o degli altri strumenti finanziari partecipativi, il trasferimento della proprietà di tali strumenti finanziari che avviene al momento del regolamento è soggetto all'imposta con le modalità e nella misura previste dal comma 14. Per le operazioni che avvengono in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione, la medesima imposta in misura fissa, ridotta a 1/5, potrà essere determinata con riferimento al va-

lore di un contratto *standard* (lotto) con il decreto del Ministro dell'economia e finanze di cui al comma 17, tenendo conto del valore medio del contratto standard (lotto) nel trimestre precedente.

15-*bis*. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 14 e 15, per mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione si intendono i mercati definiti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punti 14 e 15, della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

16. L'imposta di cui al comma 14 è dovuta dal soggetto a favore del quale avviene il trasferimento; quella di cui al comma 15 è dovuta nella misura ivi stabilita da ciascuna delle controparti delle operazioni. L'imposta di cui ai commi 14 e 15 non si applica ai soggetti che si interpongono nelle medesime operazioni. Nel caso di trasferimento della proprietà di azioni e strumenti finanziari di cui al comma 14, nonché per le operazioni su strumenti finanziari di cui al comma 15, l'imposta è versata dalle banche, dalle società fiduciarie e dalle imprese di investimento abilitate all'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento, di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, nonché dagli altri soggetti che comunque intervengono nell'esecuzione delle predette operazioni, ivi compresi gli intermediari non residenti. Qualora nell'esecuzione dell'operazione intervengano più soggetti tra quelli indicati nel terzo periodo, l'imposta è versata da colui che riceve direttamente dall'acquirente o dalla controparte finale l'ordine di esecuzione. Negli altri casi l'imposta è versata dal contribuente. Gli intermediari e gli altri soggetti non residenti che intervengono nell'operazione possono nominare un rappresentante fiscale individuato tra i soggetti indicati nell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 che risponde, negli stessi termini e con le stesse responsabilità del soggetto non residente, per gli adempimenti dovuti in relazione alle operazioni di cui ai commi precedenti. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il giorno sedici del mese successivo a quello del trasferimento della proprietà di cui al comma 14 o della conclusione delle operazioni di cui al comma 15. Sono esenti da imposta le operazioni che hanno come controparte l'Unione europea, la Banca centrale europea, le banche centrali degli Stati membri dell'Unione europea e le banche centrali e gli organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali di altri Stati, nonché gli enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia. L'imposta di cui ai commi 14 e 15 non si applica:

a) ai soggetti che effettuano le transazioni e le operazioni di cui ai commi 14 e 15, nell'ambito dell'attività di supporto agli scambi, e limitatamente alla stessa, come definita dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera k),

del regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2012;

b) ai soggetti che effettuano, per conto di una società emittente, le transazioni e le operazioni di cui ai commi 14 e 15 in vista di favorire la liquidità delle azioni emesse dalla medesima società emittente, nel quadro delle pratiche di mercato ammesse, accettate dall'Autorità dei mercati finanziari in applicazione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003 e della direttiva 2004/72/CE della Commissione del 29 aprile 2004;

c) agli enti di previdenza obbligatoria, nonché alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;

d) alle transazioni ed alle operazioni tra società fra le quali sussista il rapporto di controllo di cui all'articolo 2359, commi primo, n. 1) e 2), e secondo del codice civile, ovvero a seguito di operazioni di riorganizzazione aziendale effettuate alle condizioni indicate nel decreto di cui al comma 17.

16-bis. Le operazioni concluse sul mercato finanziario italiano sono soggette ad un'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative agli strumenti finanziari di cui ai commi 14 e 15. Si considera attività di negoziazione ad alta frequenza quella generata da un algoritmo informatico che determina in maniera automatica le decisioni relative all'invio, alla modifica o alla cancellazione degli ordini e dei relativi parametri, laddove l'invio, la modifica o la cancellazione degli ordini su strumenti finanziari della medesima specie sono effettuati con un intervallo minimo inferiore al valore stabilito con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 17. Tale valore non può comunque essere superiore a mezzo secondo. L'imposta si applica con un'aliquota dello 0,02 per cento sul controvalore degli ordini annullati o modificati che in una giornata di borsa superino la soglia numerica stabilita con il decreto di cui al precedente periodo. Tale soglia non può in ogni caso essere inferiore al 60 per cento degli ordini trasmessi.

16-ter. L'imposta di cui al comma 16-bis è dovuta dal soggetto per conto del quale sono eseguiti gli ordini di cui al medesimo comma. Ai fini del versamento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al comma 16.

16-quater. L'imposta di cui ai commi 14, 15 e 16-bis si applica alle transazioni concluse a decorrere dal 1° marzo 2013 per i trasferimenti di cui al comma 14 e per le operazioni di cui al comma 16-bis relative ai citati trasferimenti, e a decorrere dal 1° luglio 2013 per le operazioni di cui al comma 15 e per quelle di cui al comma 16-bis su strumenti finanziari derivati. Per il 2013 l'imposta di cui al comma 14, primo periodo, è fissata nella misura dello 0,22 per cento; quella del sesto periodo del medesimo comma è fissata in misura pari a 0,12 per cento. L'imposta dovuta sui trasferimenti di proprietà di cui al comma 14, sulle operazioni di cui al

comma 15 e sugli ordini di cui al comma 16-*bis* effettuati fino alla fine del terzo mese solare successivo alla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 17 è versata non prima del giorno sedici del sesto mese successivo a detta data.

16-*quinquies*. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione dell'imposta di cui ai commi 14, 15 e 16-*bis* nonché per il relativo contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, in quanto compatibili. Le sanzioni per omesso o ritardato versamento si applicano esclusivamente nei confronti dei soggetti tenuti a tale adempimento, che rispondono anche del pagamento dell'imposta. Detti soggetti possono sospendere l'esecuzione dell'operazione fino a che non ottengano provvista per il versamento dell'imposta.

16-*sexies*. L'imposta di cui ai commi 14, 15 e 16-*bis* non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

17. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di applicazione dell'imposta di cui ai commi da 14 a 16-*quinquies*, compresi gli eventuali obblighi dichiarativi. Con uno o più provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere previsti gli adempimenti e le modalità per l'assolvimento dell'imposta di cui ai commi da 14 a 16-*quinquies*.";

b) dopo il comma 23, sono inseriti i seguenti:

«23-*bis*. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Se nel 2013 l'ammontare del credito d'imposta non ancora compensato o ceduto a norma delle disposizioni precedenti, aumentato dell'imposta da versare, eccede il 2,50 per cento delle riserve matematiche dei rami vita iscritte nel bilancio dell'esercizio, l'imposta da versare per tale anno è corrispondentemente ridotta; in ciascuno degli anni successivi tale percentuale è ridotta di 0,1 punti percentuali fino al 2024 ed è pari all'1,25 per cento a partire dal 2025.

23-*ter*. A decorrere dall'anno 2013, per i contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione stipulati entro il 31 dicembre 1995 da soggetti esercenti attività commerciali, si applicano le disposizioni introdotte dal decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47. I redditi costituiti dalla differenza tra il valore della riserva matematica di ciascuna polizza alla data del 31 dicembre 2012 e i premi versati si considerano corrisposti a tale data; la ritenuta è applicata a titolo di imposta, ai sensi dell'articolo 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482 ed è versata, nella misura del 60 per cento, entro il 16 febbraio 2013; la residua parte è versata, a partire dal 2014, in quattro rate annuali di pari importo entro il 16 febbraio di ciascun anno. La provvista della ritenuta può essere acquisita dall'impresa di assicurazione mediante la riduzione della predetta riserva.

23-*quater*. Nel sesto periodo della nota 3-*ter* dell'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1971, n. 642, dopo le parole: "e, limitatamente all'anno 2012, nella misura massima di euro 1.200" sono inserite le seguenti: ", nonché, a decorrere dall'anno 2013, nella misura massima di euro 4.500 se il cliente è soggetto diverso da persona fisica."

**Tabella: imposta sulle transazioni finanziarie
per strumenti finanziari co. 15**

(valori in euro per ciascuna controparte)

Strumento finanziario	Valore nozionale del contratto (in migliaia di euro)							
	0-2,5	2,5-5	5-10	10-50	50-100	100-500	500-1000	Superiore a 1000
Contratti futures, certificates, covered warrants e contratti di opzione su rendimenti, misure o indici relativi ad azioni	0,01875	0,0375	0,075	0,75	3,75	7,5	15	20
Contratti futures, warrants, certificates, covered warrants e contratti di opzione su azioni	0,125	0,025	0,5	2,5	5	25	50	100
Contratti di scambio (swaps) su azioni e relativi rendimenti, indici o misure Contratti a termine collegati ad azioni e relativi rendimenti, indici o misure Contratti finanziari differenziali collegati alle azioni e ai relativi rendimenti, indici o misure Qualsiasi altro titolo che comporta un regolamento in contanti determinato con riferimento alle azioni e ai relativi rendimenti, indici o misure Le combinazioni di contratti o di titoli sopraindicati	0,25	0,5	1	5	10	50	100	200

3.136

BARBOLINI, FONTANA, PAOLO ROSSI

Dichiarato inammissibile

Sostituire i commi da 14 a 17 con i seguenti:

14. La compravendita di strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 i) emessi da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da filiali o società controllate estere di soggetti residenti nel territorio dello Stato ovvero acquistati/venduti, anche se emessi da soggetti esteri, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da filiali o società controllate estere di soggetti residenti nel territorio dello Stato, è soggetta ad imposta di bollo con le aliquote indicate nel successivo comma 22. L'imposta è dovuta anche se l'operazione

avviene al di fuori del territorio dello Stato sempreché la società emittente gli strumenti, finanziari oggetto dell'operazione o sua controllante sia residente nel territorio dello Stato ovvero una delle controparti dell'operazione o sua controllante sia residente nel territorio dello Stato.

15. Sono escluse dall'imposta le operazioni di emissione e di annullamento dei titoli azionari e degli altri strumenti finanziari partecipativi, delle obbligazioni e degli altri titoli di debito, nonché le sottoscrizioni e i riscatti di quote di un organismo di investimento collettivo del risparmio. Sono altresì escluse dall'imposta le compra vendite di strumenti del mercato monetario di cui all'articolo 1, comma 1-ter del citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e quelle di titoli di Stato di Paesi appartenenti all'Unione Europea e aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni, nonché le operazioni su strumenti finanziari derivati di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, aventi come sottostante tali titoli di Stato.

16. L'imposta di cui al comma 14 è dovuta nella misura dello 0,01 per cento del valore della transazione ed è divisa per metà in capo a ciascuna delle controparti delle operazioni di cui ai comma 14. Tuttavia l'imposta non è applicata ai soggetti che si interpongono nelle medesime operazioni, nonché ai soggetti esteri che intervengono in operazioni di cui al comma 14 che sono soggette ad imposta unicamente perché la controparte o sua controllante è residente nel territorio dello Stato: in tali casi l'imposta è dovuta nella misura dello 0,005 per cento solo dalla controparte residente nel territorio dello Stato soggetta. Per le operazioni su strumenti finanziari di cui al comma 20, concluse a decorrere dal 1° gennaio 2013, l'imposta è versata dalle banche, dalle società fiduciarie e delle imprese di investimento abilitate all'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento di cui all'articolo 18 del medesimo decreto legislativo 24 febbraio 1998, 0.58, nonché dagli altri soggetti che comunque intervengono nell'esecuzione delle predette operazioni. Negli altri casi, l'imposta è versata dal contribuente. Sono esentate dall'imposta le operazioni che hanno come controparte l'Unione Europea, la Banca centrale europea, le banche centrali degli Stati membri della Unione Europea e le banche centrali e organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali di altri Stati, nonché gli enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia. il mancato pagamento determina la nullità delle operazioni indicate al comma 14.

17. Con decreto del Ministro dell'Economia e Finanze da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di applicazione dell'imposta di cui ai commi dal 14 a 16.

3.137

MASCITELLI, LANNUTTI

Respinto

Sostituire i commi 14 e 15 con i seguenti:

«14. La compravendita di azioni, obbligazioni e altri strumenti finanziari partecipativi, quali gli strumenti negoziabili sul mercato dei capitali, gli strumenti del mercato monetario, a eccezione degli strumenti di pagamento, quote o azioni di organismi d'investimento collettivo, emessi da società residenti nel territorio dello Stato è soggetta ad imposta di bollo con l'aliquota dello 0,06 per cento sul valore della transazione. L'imposta è dovuta anche se la compravendita avviene al di fuori del territorio dello Stato, sempre che una delle controparti sia residente nel territorio dello stesso. L'imposta è dovuta anche se la compravendita avviene fuori borsa con negoziazioni *over-the-counter*. Il campo di applicazione si estende all'obbligo assunto, a seconda che l'ente finanziario coinvolto assuma o meno il rischio intrinseco in un determinato strumento finanziario. Sono escluse dall'imposta le operazioni di emissione e di annullamento dei titoli azionari, obbligazionari e dei predetti strumenti finanziari.

15. Le operazioni su strumenti finanziari derivati di cui all'articolo 1, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, diverse da quelle su titoli di Stato di Paesi appartenenti all'Unione europea e aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni, in cui una delle controparti sia residente in Italia, sono soggette, al momento della conclusione, ad imposta di bollo con l'aliquota dello 0,06 per cento sul valore nazionale di riferimento del contratto. Sono assoggettati a imposizione anche gli strumenti finanziari consegnati, purché vengano soddisfatte tutte le altre condizioni necessarie per la tassazione».

Conseguentemente, sostituire il comma 17 con il seguente:

«17. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità di applicazione dell'imposta di cui ai commi da 18 a 20, in conformità alle direttive europee e in maniera omogenea alle disposizioni adottate dagli altri Paesi dell'Unione europea che hanno aderito alla procedura decisionale di cooperazione rafforzata prevista dai Trattati istitutivi dell'Unione europea».

3.138

LANNUTTI, DE TONI

Respinto

I commi 14 e 15 sono sostituiti dai seguenti:

«14. La compravendita di azioni, e di altri strumenti finanziari partecipativi emessi da società residenti nel territorio dello Stato è soggetta ad imposta di bollo. La tariffa è pari a 1 euro per le compravendite effettuate nell'ambito dei mercati regolamentati di cui all'articolo 61 del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e nei sistemi di negoziazione diversi dai mercati regolamenti di cui agli articoli 61, 77-bis, 78 e 79, la tariffa è pari allo 0,05 per cento del valore della transazione per le compravendite effettuate nei mercati non regolamentati. L'imposta è dovuta anche se la compravendita avviene al di fuori del territorio dello Stato. Sono escluse dall'imposta le operazioni di emissione e di annullamento dei titoli azionari e dei predetti strumenti finanziari. Gli ordini cancellati e modificati inoltrati nei mercati regolamentati di cui all'articolo 61 del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e nei sistemi di negoziazione diversi dai mercati regolamenti di cui agli articoli 61, 77-bis, 78 e 79 sono assoggettati ad un'imposta di bollo fissa di 0,10 euro a transazione laddove il risultato del rapporto fra il numero di ordini eseguiti e la somma del numero di ordini cancellati e modificati, in un'unica seduta di contrattazione, sia inferiore a 0,02.

15. Le operazioni su strumenti finanziari derivati di cui all'articolo 1, comma 3 del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, effettuate nell'ambito dei mercati regolamentati di cui all'articolo 61 del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e diverse da quelle sui titoli di stato di paesi appartenenti all'Unione Europea e aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni, sono assoggettate ad un'imposta fissa di 1 euro per singolo lotto negoziato. I derivati di cui all'articolo 1 comma 2 lettera i) del decreto legislativo n. 58/1998 aventi ad oggetto un rapporto valutario sono assoggettati ad un'imposta di bollo pari allo 0,002 per cento del valore del nozionale movimentato con la transazione; i derivati di cui all'articolo 1 comma 2 lettera i) del decreto legislativo n. 58/1998 aventi ad oggetto un sottostante diverso da un rapporto valutario sono assoggettati ad un'imposta di bollo pari ad 1 euro per transazione. le operazioni su strumenti finanziari derivati di cui all'art. 1, comma 3 del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 perfezionate su mercati non regolamentati e diverse da quelle sui titoli di stato di paesi appartenenti all'Unione Europea e aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni sono soggette, al momento della loro conclusione, ad imposta di bollo con l'aliquota dello 0,05 per cento sul valore nozionale di riferimento del contratto. Gli ordini cancellati e modificati inoltrati nei mercati regolamentati di cui all'articolo 61 del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e nei sistemi di negoziazione diversi dai mercati regolamenti di cui all'articolo 61 sono assoggettati ad un'imposta

di bollo fissa di 0,10 euro a transazione laddove il risultato del rapporto fra il numero di ordini eseguiti e la somma del numero di ordini cancellati e modificati, in un'unica seduta di contrattazione, sia inferiore a 0,02».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 13:

alla lettera *a*), sostituire le parole: allo 0,50 per cento con le seguenti: allo 0,55 per cento;

alla lettera *b*), sostituire le parole: allo 0,45 per cento con le seguenti: allo 0,50 per cento.

3.139

LEDDI

Dichiarato inammissibile

Sostituire il comma 14 con il seguente: «l'acquisto di azioni e altri strumenti finanziari partecipativi quotati su un mercato regolamentato italiano o estero, emessi da società residenti nel territorio dello Stato che abbiano una capitalizzazione superiore a Euro 1 miliardo, è soggetta ad imposta di bollo con l'aliquota dello 0,10 per cento applicabile sul corrispettivo dell'acquisto. l'imposta è dovuta anche se l'acquisto avviene al di fuori del territorio dello Stato e indipendentemente dal luogo di negoziazione e dalla nazionalità dei contraenti. Sono esclusi dall'imposta:

1) gli acquisti effettuati nel contesto di operazioni di emissione e di annullamento dei titoli di cui al presente comma 14;

2) gli acquisti effettuati nel contesto di operazioni di market making, intendendosi quelle poste in essere da un'istituzione finanziaria, una società estera ovvero italiana, che sia parte di una piattaforma di negoziazione e che agisca come intermediario in operazioni su strumenti finanziari:

a) con comunicazione simultanea di offerte e accettazioni di entità equivalenti, al fine di fornire liquidità al mercato su base continuativa; ovvero

b) nel contesto della sua attività abituale, in esecuzione di ordini ricevuti da clienti; ovvero

c) in operazioni di copertura dei rischi relativi alle attività di cui ai punti *a*) e *b*) che precedono;

3) le operazioni realizzate al fine di fornire liquidità al mercato, previste dalle direttive 2003/6/EC e 2007/72/EC;

4) gli acquisti effettuati tra società appartenenti allo stesso gruppo, ovvero nell'ambito di operazioni di fusione, scissione, o riorganizzazione aziendale, ovvero in esecuzione di adesioni ad offerte pubbliche di acquisto o di scambio;

5) le operazioni di finanziamento tramite titoli come definite dall'articolo 2.10 del regolamento CE n. 1287/2006;

6) gli acquisti di azioni proprie da parte di società finalizzati ai piani di azionariato per i dipendenti dell'emittente o di altre società appartenenti al gruppo;

7) gli acquisti di titoli obbligazionari convertibili in azioni;

8) l'acquisto di titoli in emissione o nel contesto di una offerta pubblica di vendita».

Al comma 15, dopo la parola «modificazioni,» inserire le seguenti: «che abbiano come sottostante i titoli di cui al comma 14,».

Conseguentemente, sostituire la frase: «ad imposta di bollo con l'aliquota dello 0,05 per cento sul valore nozionale di riferimento del contratto.» con la seguente: «ad imposta di bollo applicabile con l'aliquota dello 0,01 per cento sul valore del nozionale. Nel caso di consegna fisica di tali titoli, l'aliquota applicabile è dello 0,09 per cento».

Al comma 16, sostituire le parole «in parti uguali dalle controparti delle operazioni di cui ai commi 14 e 15» con le seguenti «dall'acquirente».

Al comma 16, sostituire le parole: «Per le compravendite di azioni e strumenti finanziari di cui al comma 14 nonché per le operazioni su strumenti finanziari di cui al comma 15» con le seguenti: «Per l'acquisto di azioni e strumenti finanziari di cui al comma 14, nonché di strumenti finanziari di cui al comma 15». Inoltre, eliminare il periodo: «11 mancato pagamento determina la nullità delle operazioni indicate ai commi 14 e 15».

Infine, dopo il comma 16, inserire il seguente:

«16-bis. la cancellazione o modifica di ordini di acquisto o di vendita di strumenti finanziari di cui al comma 14 immessi sui mercati regolamentati di cui all'art. 61 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, o sui sistemi multilaterali di negoziazione di cui all'articolo 77-bis del medesimo decreto legislativo, da soggetti diversi da market maker o liquidity provider, in misura superiore ad una soglia stabilita, per ciascuno strumento finanziario e per singola giornata di negoziazione, con il decreto di cui al successivo comma 17 è soggetta ad imposta di bollo con l'aliquota dello 0,01 per cento sul valore degli ordini cancellati o modificati al di sopra della soglia».

3.140

DE ANGELIS

Dichiarato inammissibile

Apportare le seguenti modificazioni:

a) Sostituire il comma 14 con il seguente:

«L'acquisto di azioni e altri strumenti finanziari partecipativi quotati su un mercato regolamentato italiano o estero, emessi da società residenti

nel territorio dello Stato che abbiano una capitalizzazione superiore a Euro 1 miliardo, è soggetta ad imposta di bollo con l'aliquota dello 0,10 per cento applicabile sul corrispettivo dell'acquisto. L'imposta è dovuta anche se l'acquisto avviene al di fuori del territorio dello Stato e indipendentemente dal luogo di negoziazione e dalla nazionalità dei contraenti. Sono esclusi dall'imposta:

1) gli acquisti effettuati nel contesto di operazioni di emissione e di annullamento dei titoli di cui al presente comma 14;

2) gli acquisti effettuati nel contesto di operazioni di market making, intendendosi quelle poste in essere da un'istituzione finanziaria, una società estera ovvero italiana, che sia parte di una piattaforma di negoziazione e che agisca come intermediario in operazioni su strumenti finanziari:

a) con comunicazione simultanea di offerte e accettazioni di entità equivalenti, al fine di fornire liquidità al mercato su base continuativa; ovvero;

b) nel contesto della sua attività abituale, in esecuzione di ordini ricevuti da clienti; ovvero;

c) in operazioni di copertura dei rischi relativi alle attività di cui ai punti a) e b) che precedono;

3) le operazioni realizzate al fine di fornire liquidità al mercato, previste dalle direttive 2003/6/EC e 2007/72/EC;

4) gli acquisti effettuati tra società appartenenti allo stesso gruppo, ovvero nell'ambito di operazioni di fusione, scissione, o riorganizzazione aziendale, ovvero in esecuzione di adesioni ad offerte pubbliche di acquisto o di scambio;

5) le operazioni di finanziamento tramite titoli come definite dall'articolo 2.10 del regolamento CE n. 1281/2006;

6) gli acquisti di azioni proprie da parte di società finalizzati ai piani di azionariato per i dipendenti dell'emittente o di altre società appartenenti al gruppo;

7) gli acquisti di titoli obbligazionari convertibili in azioni;

8) l'acquisto di titoli in emissione o nel contesto di una offerta pubblica di vendita».

b) Al comma 15, dopo la parola «modificazioni,» inserire le seguenti: «che abbiano come sottostante i titoli di cui al comma 14,». Conseguentemente, sostituire la frase: «ad imposta di bollo con l'aliquota dello 0,05 per cento sul valore nazionale di riferimento del contratto.» con la seguente: «ad imposta di bollo applicabile con l'aliquota dello 0,01 per cento sul valore del nazionale. Nel caso di consegna fisica di tali titoli, l'aliquota applicabile è dello 0,09 per cento».

c) Al comma 16, sostituire le parole «in parti uguali dalle controparti delle operazioni di cui ai commi 14 e 15» con le seguenti «dall'acquirente».

d) Al comma 16, sostituire le parole: «Per le compravendite di azioni e strumenti finanziari di cui al comma 14 nonché per le operazioni su strumenti finanziari di cui al comma 15» con le seguenti: «Per l'acquisto di azioni e strumenti finanziari di cui al comma 14, nonché di strumenti finanziari di cui al comma 15». Inoltre, eliminare il periodo: «Il mancato pagamento determina la nullità delle operazioni indicate ai commi 14 e 15».

e) Infine, dopo il comma 16, inserire il seguente:

«16-bis. La cancellazione o modifica di ordini di acquisto o di vendita di strumenti finanziari di cui al comma 14 immessi sui mercati regolamentati di cui all'articolo 61 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, o sui sistemi multilaterali di negoziazione di cui all'articolo 77-bis del medesimo decreto legislativo, da soggetti diversi da market maker o liquidity provider, in misura superiore ad una soglia stabilita, per ciascuno strumento finanziario e per singola giornata di negoziazione, con il decreto di cui al successivo comma 17 è soggetta ad imposta di bollo con l'aliquota dello 0,01 per cento sul valore degli ordini cancellati o modificati al di sopra della soglia».

Conseguentemente, al comma 17 sostituire la parola «16» con la seguente «16-bis».

3.141

ZANETTA

Dichiarato inammissibile

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

«a) sostituire il comma 14 con il seguente:

"L'acquisto di azioni e altri strumenti finanziari partecipativi quotati su un mercato regolamentato italiano o estero, emessi da società residenti nel territorio dello Stato che abbiano una capitalizzazione superiore a Euro 1 miliardo, è soggetta ad imposta di bollo con l'aliquota dello 0,10 per cento applicabile sul corrispettivo dell'acquisto. L'imposta è dovuta anche se l'acquisto avviene al di fuori del territorio dello Stato e indipendentemente dal luogo di negoziazione e dalla nazionalità dei contraenti. Sono esclusi dall'imposta:

1) gli acquisti effettuati nel contesto di operazioni di emissione e di annullamento dei titoli di cui al presente comma 14;

2) gli acquisti effettuati nel contesto di operazioni di *market making*, intendendosi quelle poste in essere da un'istituzione finanziaria, una società estera ovvero italiana, che sia parte di una piattaforma di negoziazione e che agisca come intermediario in operazioni su strumenti finanziari:

a) con comunicazione simultanea di offerte e accettazioni di entità equivalenti, al fine di fornire liquidità al mercato su base continuativa; ovvero

b) nel contesto della sua attività abituale, in esecuzione di ordini ricevuti da clienti; ovvero

c) in operazioni di copertura dei rischi relativi alle attività di cui ai punti a) e b) che precedono;

3) le operazioni realizzate al fine di fornire liquidità al mercato, previste dalle Direttive 2003/6/EC e 2007/72/EC;

4) gli acquisti effettuati tra società appartenenti allo stesso gruppo, ovvero nell'ambito di operazioni di fusione, scissione, o riorganizzazione aziendale, ovvero in esecuzione di adesioni ad offerte pubbliche di acquisto o di scambio;

5) le operazioni di finanziamento tramite titoli come definite dall'Art. 2.10 del Regolamento CE n. 1287/2006;

6) gli acquisti di azioni proprie da parte di società finalizzati ai piani di azionariato per i dipendenti dell'emittente o di altre società appartenenti al gruppo;

7) gli acquisti di titoli obbligazionari convertibili in azioni;

8) l'acquisto di titoli in emissione o nel contesto di una offerta pubblica di vendita"».

b) *Al comma 15, dopo la parola: «modificazioni,» inserire le seguenti: «che abbiano come sottostante i titoli di cui al comma 14,». Conseguentemente, sostituire la frase: «ad imposta di bollo con l'aliquota dello 0,05 per cento sul valore nozionale di riferimento del contratto.» con la seguente: "ad imposta di bollo applicabile con l'aliquota dello 0,01 per cento sul valore del nozionale. Nel caso di consegna fisica di tali titoli, l'aliquota applicabile è dello 0,09 per cento.»;*

c) *Al comma 16, sostituire le parole: «in parti uguali dalle controparti delle operazioni di cui ai commi 14 e 15» con le seguenti: «dall'acquirente»;*

d) *Al comma 16, sostituire le parole: «Per le compravendite di azioni e strumenti finanziari di cui al comma 14 nonché per le operazioni su strumenti finanziari di cui al comma 15» con le seguenti: «Per l'acquisto di azioni e strumenti finanziari di cui al comma 14, nonché di strumenti finanziari di cui al comma 15». Inoltre, eliminare il periodo: «Il mancato pagamento determina la nullità delle operazioni indicate ai commi 14 e 15.»;*

e) *Dopo il comma 16, inserire il seguente:*

«16-bis. La cancellazione o modifica di ordini di acquisto o di vendita di strumenti finanziari di cui al comma 14 immessi sui mercati regolamentati di cui all'art. 61 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, o sui sistemi multilaterali di negoziazione di cui all'art. 77-bis del medesimo decreto legislativo, da soggetti diversi da *market maker* o *liquidity provider*, in misura superiore ad una soglia sta-

bilita, per ciascuno strumento finanziario e per singola giornata di negoziazione, con il decreto di cui al successivo comma 17 è soggetta ad imposta di bollo con l'aliquota dello 0,01 per cento sul valore degli ordini cancellati o modificati al di sopra della soglia».

Di conseguenza, al comma 17 sostituire la parola: «16» con la seguente «16-bis».

3.142

DE ANGELIS

Dichiarato inammissibile

Apportare le seguenti modificazioni:

«1) sostituire il comma 14 con il seguente:

"14. La compravendita di azioni, e di altri strumenti finanziari partecipativi emessi da società residenti nel territorio dello Stato è soggetta ad imposta di bollo. La tariffa è pari a 1 euro per le compravendite effettuate nell'ambito dei mercati regolamentati di cui all'articolo 61 del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e nei sistemi di negoziazione diversi dai mercati regolamenti di cui agli articoli 61, 77 bis, 78 e 79.

La tariffa è pari allo 0,05 per cento del valore della transazione per le compravendite effettuate nei mercati non regolamentati.

L'imposta è dovuta anche se la compravendita avviene al di fuori del territorio dello Stato.

Sono escluse dall'imposta le operazioni di emissione e di annullamento dei titoli azionari e dei predetti strumenti finanziari.

Gli ordini cancellati e modificati inoltrati nei mercati regolamentati di cui all'articolo 61 del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e nei sistemi di negoziazione diversi dai mercati regolamenti di cui agli articoli 61, 77 bis, 78 e 79 sono assoggettati ad un'imposta di bollo fissa di 0,10 euro a transazione laddove il risultato del rapporto fra il numero di ordini eseguiti e la somma del numero di ordini cancellati e modificati, in un'unica seduta di contrattazione, sia inferiore a 0,02"».

«2) sostituire il comma 15 con il seguente:

"15. Le operazioni su strumenti finanziari derivati di cui all'art. 1 comma 3, del decreto legislativo n. 58, del 24 febbraio 1998, effettuate nell'ambito dei mercati regolamentati di cui all'articolo 61 del Decreto Legislativo n. 58, del 24 febbraio 1998 e diverse da quelle sui titoli di stato di paesi appartenenti all'Unione Europea e aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni, sono assoggettate ad un'imposta fissa di 1 euro per singolo lotto negoziato.

I derivati di cui all'articolo 1 comma 2 lettera i) del Decreto Legislativo n. 58/1998 aventi ad oggetto un rapporto valutario sono assoggettati

ad un'imposta di bollo pari allo 0,002 per cento del valore del nozionale movimentato con la transazione; i derivati di cui all'articolo 1 comma 2 lettera i) del Decreto Legislativo n. 58/1998 aventi ad oggetto un sottostante diverso da un rapporto valutario sono assoggettati ad un'imposta di bollo pari ad 1 euro per transazione.

Le operazioni su strumenti finanziari derivati di cui all'art. 1, comma 3 del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 perfezionate su mercati non regolamentati e diverse da quelle sui titoli di stato di paesi appartenenti all'Unione Europea e aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni sono soggette, al momento della loro conclusione, ad imposta di bollo con l'aliquota dello 0,05 per cento sul valore nozionale di riferimento del contratto.

Gli ordini cancellati e modificati inoltrati nei mercati regolamentati di cui all'articolo 61 del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e nei sistemi di negoziazione diversi dai mercati regolamenti di cui all'articolo 61 sono assoggettati ad un'imposta di bollo fissa di 0,10 euro a transazione laddove il risultato del rapporto fra il numero di ordini eseguiti e la somma del numero di ordini cancellati e modificati, in un'unica seduta di contrattazione, sia inferiore a 0,02"».

3.143

DE ANGELIS

Dichiarato inammissibile

Sostituire il comma 14 con il seguente:

«L'acquisto di azioni e altri strumenti finanziari partecipativi quotati su un mercato regolamentato italiano o estero, emessi da società residenti nel territorio dello Stato che abbiano una capitalizzazione superiore a Euro 1 miliardo, è soggetta ad imposta di bollo con l'aliquota dello 0,10 per cento applicabile sul corrispettivo dell'acquisto. L'imposta è dovuta anche se l'acquisto avviene al di fuori del territorio dello Stato e indipendentemente dal luogo di negoziazione e dalla nazionalità dei contraenti. Sono esclusi dall'imposta:

1) gli acquisti effettuati nel contesto di operazioni di emissione e di annullamento dei titoli di cui al presente comma 14;

2) gli acquisti effettuati nel contesto di operazioni di *market making*, intendendosi quelle poste in essere da un'istituzione finanziaria, una società estera ovvero italiana, che sia parte di una piattaforma di negoziazione e che agisca come intermediario in operazioni su strumenti finanziari:

a) con comunicazione simultanea di offerte e accettazioni di entità equivalenti, al fine di fornire liquidità al mercato su base continuativa; ovvero

b) nel contesto della sua attività abituale, in esecuzione di ordini ricevuti da clienti; ovvero

c) in operazioni di copertura dei rischi relativi alle attività di cui ai punti a) e b) che precedono;

3) le operazioni realizzate al fine di fornire liquidità al mercato, previste dalle Direttive 2003/6/EC e 2007/172/EC;

4) gli acquisti effettuati tra società appartenenti allo stesso gruppo, ovvero nell'ambito di operazioni di fusione, scissione, o riorganizzazione aziendale, ovvero in esecuzione di adesioni ad offerte pubbliche di acquisto o di scambio;

5) le operazioni di finanziamento tramite titoli come definite dall'Art. 2.10 del Regolamento CE n. 1287/2006;

6) gli acquisti di azioni proprie da parte di società finalizzati ai piani di azionariato per i dipendenti dell'emittente o di altre società appartenenti al gruppo;

7) gli acquisti di titoli obbligazionari convertibili in azioni;

8) l'acquisto di titoli in emissione o nel contesto di una offerta pubblica di vendita.».

Al comma 15, dopo la parola: «modificazioni,» inserire le seguenti: «che abbiano come sottostante i titoli di cui al comma 14,». Conseguentemente, sostituire la frase: «ad imposta di bollo con liquota dello 0,05 per cento sul valore nozionale di riferimento del contratto.» con la seguente: «imposta di bollo applicabile con l'aliquota dello 0,01 per cento sul valore del nozionale. Nel caso di consegna fisica di tali titoli, l'aliquota applicabile è dello 0,09 per cento.».

Al comma 16, sostituire le parole: «in parti uguali dalle controparti delle operazioni di cui ai commi 14 e 15» con le seguenti: «dall'acquirente».

Al comma 16, sostituire le parole: «Per le compravendite di azioni e strumenti finanziari di cui al comma 14 nonché per le operazioni su strumenti finanziari di cui al comma 15» con le seguenti: «Per l'acquisto di azioni e strumenti finanziari di cui al comma 14, nonché di strumenti finanziari di cui al comma 15». Inoltre, eliminare il periodo: «Il mancato pagamento determina la nullità delle operazioni indicate ai commi 14 e 15.».

Infine, dopo il comma 16, inserire il seguente:

«16-bis. La cancellazione o modifica di ordini di acquisto o di vendita di strumenti finanziari di cui al comma 14 immessi sui mercati regolamentati di cui all'art. 61 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, o sui sistemi multilaterali di negoziazione di cui all'art. 77-bis del medesimo decreto legislativo, da soggetti diversi da *market maker* o *liquidity provider*, in misura superiore ad una soglia stabilita, per ciascuno strumento finanziario e per singola giornata di negoziazione, con il decreto di cui al successivo comma 17 è soggetta ad im-

posta di bollo con l'aliquota dello 0,01 per cento sul valore degli ordini cancellati o modificati al di sopra della soglia.».

Di conseguenza, al comma 17 sostituire la parola: «16» con la seguente: «16-bis».

3.144

DE ANGELIS

Dichiarato inammissibile

Sostituire il comma 14 con il seguente:

«L'acquisto di azioni e altri strumenti finanziari partecipativi quotati su un mercato regolamentato italiano o estero, emessi da società residenti nel territorio dello Stato che abbiano una capitalizzazione superiore a Euro 1 miliardo, è soggetta ad imposta di bollo con l'aliquota dello 0,10 per cento applicabile sul corrispettivo dell'acquisto. L'imposta è dovuta anche se l'acquisto avviene al di fuori del territorio dello Stato e indipendentemente dal luogo di negoziazione e dalla nazionalità dei contraenti. Sono esclusi dall'imposta:

1) gli acquisti effettuati nel contesto di operazioni di emissione e di annullamento dei titoli di cui al presente comma 14;

2) gli acquisti effettuati nel contesto di operazioni di *market making*, intendendosi quelle poste in essere da un'istituzione finanziaria, una società estera ovvero italiana, che sia parte di una piattaforma di negoziazione e che agisca come intermediario in operazioni su strumenti finanziari:

a) con comunicazione simultanea di offerte e accettazioni di entità equivalenti, al fine di fornire liquidità al mercato su base continuativa; ovvero

b) nel contesto della sua attività abituale, in esecuzione di ordini ricevuti da clienti; ovvero

c) in operazioni di copertura dei rischi relativi alle attività di cui ai punti a) e b) che precedono;

3) le operazioni realizzate al fine di fornire liquidità al mercato, previste dalle Direttive 2003/6/EC e 2007/72/EC;

4) gli acquisti effettuati tra società appartenenti allo stesso gruppo, ovvero nell'ambito di operazioni di fusione, scissione, o riorganizzazione aziendale, ovvero in esecuzione di adesioni ad offerte pubbliche di acquisto o di scambio;

5) le operazioni di finanziamento tramite titoli come definite dall'Art. 2.10 del Regolamento CE n. 1287/2006;

6) gli acquisti di azioni proprie da parte di società finalizzati ai piani di azionariato per i dipendenti dell'emittente o di altre società appartenenti al gruppo;

- 7) gli acquisti di titoli obbligazionari convertibili in azioni;
- 8) l'acquisto di titoli in emissione o nel contesto di una offerta pubblica di vendita».

Al comma 15, dopo la parola: «modificazioni,» inserire le seguenti: «che abbiano come sotto stante i titoli di cui al comma 14,». Conseguentemente, sostituire la frase: «ad imposta di bollo con l'aliquota dello 0,05 per cento sul valore nozionale di riferimento del contratto.» con la seguente: «ad imposta di bollo applicabile con l'aliquota dello 0,01 per cento sul valore del nozionale. Nel caso di consegna fisica di tali titoli, l'aliquota applicabile è dello 0,09 per cento.»

Al comma 16, sostituire le parole: «in parti uguali dalle contro parti delle operazioni di cui ai commi 14 e 15» con le seguenti: «dall'acquirente».

Al comma 16, sostituire le parole: «Per le compravendite di azioni e strumenti finanziari di cui al comma 14 nonché per le operazioni su strumenti finanziari di cui al comma 15» con le seguenti: «Per l'acquisto di azioni e strumenti finanziari di cui al comma 14, nonché di strumenti finanziari di cui al comma 15». Inoltre, eliminare il periodo: «Il mancato pagamento determina la nullità delle operazioni indicate ai commi 14 e 15.».

Infine, dopo il comma 16, inserire il seguente:

*«16-bis. la cancellazione o modifica di ordini di acquisto o di vendita di strumenti finanziari di cui al comma 14 immessi sui mercati regolamentati di cui all'art. 61 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, o sui sistemi multilaterali di negoziazione di cui all'art. 77-bis del medesimo decreto legislativo, da soggetti diversi da *market maker* o *liquidity provider*, in misura superiore ad una soglia stabilita, per ciascuno strumento finanziario e per singola giornata di negoziazione, con il decreto di cui al successivo comma 17 è soggetta ad imposta di bollo con l'aliquota dello 0,01 per cento sul valore degli ordini cancellati o modificati al di sopra della soglia».*

Di conseguenza, al comma 17 sostituire la parola: «16» con la seguente: «16-bis».

3.145

PICHETTO FRATIN

Dichiarato inammissibile

Sostituire il comma 14 con il seguente:

«14. L'acquisto di azioni e altri strumenti finanziari partecipativi quotati su un mercato regolamentato italiano o estero, emessi da società residenti nel territorio dello Stato che abbiano una capitalizzazione superiore a Euro 1 miliardo, è soggetta ad imposta di bollo con l'aliquota dello 0,10

per cento applicabile sul corrispettivo dell'acquisto. L'imposta è dovuta anche se l'acquisto avviene al di fuori del territorio dello Stato e indipendentemente dal luogo di negoziazione e dalla nazionalità dei contraenti. Sono esclusi dall'imposta:

1) gli acquisti effettuati nel contesto di operazioni di emissione e di annullamento dei titoli di cui al presente comma 14;

2) gli acquisti effettuati nel contesto di operazioni di *market making*, intendendosi quelle poste in essere da un'istituzione finanziaria, una società estera ovvero italiana, che sia parte di una piattaforma di negoziazione e che agisca come intermediario in operazioni su strumenti finanziari:

a) con comunicazione simultanea di offerte e accettazioni di entità equivalenti, al fine di fornire liquidità al mercato su base continuativa; ovvero;

b) nel contesto della sua attività abituale, in esecuzione di ordini ricevuti da clienti; ovvero

c) in operazioni di copertura dei rischi relativi alle attività di cui ai punti a) e b) che precedono;

3) le operazioni realizzate al fine di fornire liquidità al mercato, previste dalle Direttive 2003/6/EC e 2007/72/EC;

4) gli acquisti effettuati tra società appartenenti allo stesso gruppo, ovvero nell'ambito di operazioni di fusione, scissione, o riorganizzazione aziendale, ovvero in esecuzione di adesioni ad offerte pubbliche di acquisto o di scambio;

5) le operazioni di finanziamento tramite titoli come definite dall'articolo 2.10 del Regolamento CE n. 1287/2006;

6) gli acquisti di azioni proprie da parte di società finalizzati ai piani di azionariato per i dipendenti dell'emittente o di altre società appartenenti al gruppo;

7) gli acquisti di titoli obbligazionari convertibili in azioni;

8) l'acquisto di titoli in emissione o nel contesto di una offerta pubblica di vendita».

3.146

MASCITELLI, LANNUTTI

Respinto

Sostituire il comma 14 con il seguente:

«14. La compravendita di azioni, obbligazioni e altri strumenti finanziari partecipativi, quali gli strumenti negoziabili sul mercato dei capitali, gli strumenti del mercato monetario, a eccezione degli strumenti di pagamento, quote o azioni di organismi d'investimento collettivo, emessi da società residenti nel territorio dello Stato è soggetta ad imposta di bollo

con l'aliquota dello 0,06 per cento sul valore della transazione. L'imposta è dovuta anche se la compravendita avviene al di fuori del territorio dello Stato, sempre che una delle controparti sia residente nel territorio dello stesso. L'imposta è dovuta anche se la compravendita avviene fuori borsa con negoziazioni *over-the-counter*. In campo di applicazione si estende all'obbligo assunto, a seconda che l'ente finanziario coinvolto assuma o meno il rischio intrinseco in un determinato strumento finanziario. Sono escluse dall'imposta le operazioni di emissione e di annullamento dei titoli azionari, obbligazionari e dei predetti strumenti finanziari».

3.147

BARBOLINI, FONTANA, PAOLO ROSSI

Dichiarato inammissibile

Al comma 14, primo periodo premettere le parole: «In attesa dell'introduzione di una normativa europea, in via transitoria».

Conseguentemente:

a) al comma 14, secondo periodo, sopprimere le parole: «sempre che una delle controparti sia residente nel territorio stesso»;

b) al comma 15, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le operazioni su strumenti finanziari derivati aventi l'esclusiva finalità di copertura dai rischi di cambio, di interesse e di prezzo di merci e materie prime, si applica l'aliquota ridotta dello 0,01 per cento»;

c) al comma 16, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il decreto di cui al comma 17 stabilisce le modalità per distinguere gli operatori ad elevata frequenza di scambio, per i quali l'imposta si applica sulle singole operazioni, dagli altri operatori, per i quali l'imposta si applica sulle posizioni nette a fine giornata»;

d) al comma 17 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quanto previsto in via transitoria nei commi dal 18 al presente deve essere adeguato alla normativa europea in fase di definizione, entro sei mesi dall'entrata in vigore di quest'ultima».

3.148

BARBOLINI, FONTANA, PAOLO ROSSI

Respinto

Al comma 14, primo periodo, premettere le parole: «In attesa dell'introduzione di una normativa europea, in via transitoria».

Conseguentemente, al comma 17, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quanto previsto in via transitoria nei commi dal 14 al presente

deve essere adeguato alla normativa europea in fase di definizione, entro sei mesi dall'entrata in vigore di quest'ultima».

3.149

DE ANGELIS, BALDASSARRI

Dichiarato inammissibile

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *Al comma 14, primo periodo, dopo le parole: «nel territorio dello Stato», aggiungere le seguenti: «, diverse dalle piccole e medie imprese di cui alla Direttiva 2003/71/CE,» e sostituire le parole: «0,05» con le seguenti: «0,01». Conseguentemente al secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, sempre che una delle contro parti sia residente del territorio dello stesso».*

2) *Sostituire il comma 15 con il seguente:*

«15. La consegna delle azioni di cui al precedente comma 18, conseguente all'esecuzione di contratti derivati di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, è soggetta a imposta di bollo nella misura dello 0,01 per cento sul valore delle azioni stesse determinato, per tipologia di strumento finanziario derivato, con il decreto di cui al comma 17».

3) *Al comma 16, sostituire le parole: «in parti uguali dalle controparti delle operazioni di cui ai commi 18 e 19» con le seguenti: «dall'acquirente». Conseguentemente sostituire il periodo: «Il mancato pagamento determina la nullità delle operazioni indicate ai commi 14 e 15» con il seguente: «Sono altresì esenti le compravendite concluse nello svolgimento dell'attività di *market making* o *liquidity providing* come definiti con il decreto di cui al successivo comma 17».*

4) *Infine, dopo il comma 16, inserire il seguente:*

«16-bis. La cancellazione o modifica di ordini di acquisto o di vendita di strumenti finanziari immessi sui mercati regolamentati di cui all'articolo 61 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, o sui sistemi multilaterali di negoziazione di cui all'articolo 77-bis del medesimo decreto legislativo, da soggetti diversi da *market maker* o *liquidity provider*, in misura superiore ad una soglia stabilita, per ciascuno strumento finanziario e per singola giornata di negoziazione, con il decreto di cui al comma 21 è soggetta ad imposta di bollo con l'aliquota dello 0,01 per cento sul valore degli ordini cancellati o modificati al di sopra della soglia».

Conseguentemente al comma 17 sostituire la parola: «16» con la seguente: «16-bis».

3.150

AGOSTINI, BONFRISCO

Dichiarato inammissibile

Al comma 14, apportare le seguenti modificazioni:

«a) al primo periodo, dopo le parole: "nel territorio dello Stato", aggiungere le seguenti: ", diverse dalle piccole e medie imprese di cui alla Direttiva 2003/71/CE", e sostituire le parole: "0,05" con le seguenti: "0,05";

b) al secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: ", sempre che una delle controparti sia residente del territorio dello stesso"».

3.151

PICHETTO FRATIN

Respinto

Al comma 14, primo periodo, sostituire le parole: «con aliquota dello 0,05 per cento sul valore della transazione», con le seguenti: «con le seguenti aliquote commisurate al valore della transazione: a) 0,125 per cento sulla compravendita di strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 4 febbraio 1998, n. 58; b) 0,06 per cento sulla compravendita di strumenti finanziari la cui esecuzione delle negoziazioni avviene fuori dai mercati regolamentati; c) 0,05 per cento sulla compravendita degli altri strumenti finanziari ivi incluse la compravendita di azioni».

3.152

VITA, BUTTI, RUSCONI, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, MERCATALI, MONGIELLO, PROCACCI, SOLIANI

Ritirato

Al comma 14, sostituire le parole: «0,05 per cento» con le seguenti: «con 0,06».

Conseguentemente:

a) al comma 15, sostituire le parole: «0,05 per cento» con le seguenti: «0,06 per cento»;

b) alla tabella C, missione Comunicazioni, programma Sostegno all'editoria, voce Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 67 del 1987: Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina

delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria (11.2 - capp. 2183, 7442), apportare le seguenti variazioni:

2013:

CP: + 70.000;

CS: + 70.000.

2014:

CP: + 70.000;

CS: + 70.000.

2015:

CP: + 70.000;

CS: + 70.000.

3.153

MILANA

Respinto

Dopo il comma 40, inserire i seguenti:

«40-bis. Alle imprese e ai lavoratori autonomi che nel 2013 effettuano investimenti in campagne pubblicitarie di importo superiore a quello del 2012 si applica l'esclusione dall'imposizione del reddito di impresa e di lavoro autonomo del 20 per cento del valore degli investimenti dell'anno precedente e del 50 per cento del valore degli investimenti in eccedenza rispetto a quelli realizzati nel 2012.

40-ter. Le campagne pubblicitarie di cui al comma precedente devono essere effettuate su mezzi di comunicazione di massa di imprese iscritte al Registro degli operatori di comunicazione di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5 della legge 31 luglio 1997, n. 249.

40-quater. L'attestazione di effettività delle spese sostenute per l'acquisto di spazi pubblicitari sui mezzi di comunicazione di massa di cui al comma 40-bis, è rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro.

40-quinquies. L'incentivo fiscale di cui al comma 40-bis, si applica nella misura del 10 per cento anche agli investimenti in campagne pubblicitarie su mezzi di comunicazione di massa di imprese e lavoratori autonomi che iniziano l'attività nel corso del 2013».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 14, primo periodo, e 15 sostituire le parole: «l'aliquota dello 0,05 per cento» con le seguenti: «l'aliquota dello 0,06 per cento».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 42, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.

3.154

MILANA

Respinto

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

«40-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 9-bis è sostituito dal seguente:

"9-bis. Sono esclusi dall'imposta i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori e le aree edificabili in corso di edificazione, nonché quelle per le quali è stata sottoscritta la convenzione urbanistica o richiesto il permesso di costruire, ovvero altro titolo abilitativo edilizio».

Conseguentemente ai commi periodo, e 15 sostituire le parole: «l'aliquota dello 05 per cento» con le seguenti: «l'aliquota dello 0,06 per cento».

3.155

MILANA

Respinto

Dopo il comma 40 aggiungere i seguenti:

«40-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2013 gli importi di cui all'articolo 12, commi 1, lettere c) e d) e 1-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono ulteriormente incrementati in misura proporzionale nella misura stabilita con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

40-ter. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo periodo del comma 7 è sostituito dal seguente: "L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le rela-

tive pertinenze nonché per gli immobili locati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431";

b) al comma 9, le parole: ",ovvero nel caso di immobili locati" sono sostituite dalle seguenti: ", ovvero nel caso immobili locati, salvo quanto previsto al comma 7";

c) al comma 11, il primo periodo è sostituito dal seguente: "È riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7, degli immobili locati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, di cui allo stesso comma, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8, l'aliquota di base di cui al comma 6, primo periodo"».

Conseguentemente ai commi 14, primo periodo, e 15 sostituire le parole «l'aliquota dello 0,05 per cento» con le seguenti: «l'aliquota dello 0,07 per cento».

3.156

MILANA

Respinto

Ai commi 14, primo periodo, e 15 sostituire le parole «l'aliquota dello 0,05 per cento» con le seguenti: «l'aliquota dello 0,06 per cento».

Conseguentemente, alla tabella C, Missione Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, Programma Sostegno al settore agricolo, voce Ministero dell'economia e delle finanze, decreto legislativo n. 165 del 1999; decreto legislativo n. 188 del 2000: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) (7.1 Cap. 1525), apportare le seguenti variazioni:

2013:

CP + 20.000;

CS + 20.000;

2014:

CP + 20.000;

CS + 20.000;

2015:

CP + 20.000;

CS + 20.000.

3.157

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Dichiarato inammissibile

Al comma 14, sostituire le parole «sul valore della transazione» con le seguenti: «sul saldo finale giornaliero delle operazioni effettuate»; al comma 15, dopo le parole «sia residente in Italia,» inserire le seguenti: «e le operazioni sui Crediti Default Swap» e al comma 17, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e le tipologie di derivati sui quali applicare l'imposta».

3.158

AGOSTINI, BARBOLINI, FONTANA, Paolo ROSSI

Respinto

Al comma 14, secondo periodo, sopprimere le parole: «, sempre che una delle controparti sia residente nel territorio dello stesso».

3.159

BARBOLINI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, Paolo ROSSI, Anna Maria SERAFINI, STRADIOTTO

Respinto

Sostituire il comma 15 con il seguente:

«15. le operazioni su strumenti finanziari derivati di cui all'articolo 1, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, che abbiano come sottostante uno strumento finanziario di cui al comma precedente, sono soggette, al momento della conclusione, ad imposta di bollo con l'aliquota dello 0,05 per cento sul valore nozionale di riferimento del contratto. L'imposta è dovuta anche se l'operazione avviene al di fuori del territorio dello Stato, sempre che una delle controparti sia residente nel territorio dello stesso».

3.160

PICHETTO FRATIN

Dichiarato inammissibile

Al comma 15, dopo la parola: «modificazioni,» inserire le seguenti: «che abbiano come sottostante i titoli di cui al comma 14,» e conseguentemente, sostituire la frase: «ad imposta di bollo con l'aliquota dello 0,05 Per cento sul valore nazionale di riferimento del contratto.» con la seguente: «ad imposta di bollo applicabile con l'aliquota dello 0,01% sul va-

lore del nazionale. Nel caso di consegna fisica di tali titoli, l'aliquota applicabile è dello 0,09%».

3.161

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Respinto

Dopo il comma 28 inserire il seguente:

«28-bis. A decorrere dal 2013, il contributo di cui all'articolo 1 della legge 12 gennaio 1996, n. 24, e di cui all'articolo 1 della legge 23 settembre 1993, n. 379, è rifinanziato fino al raggiungimento di 3,6 milioni di euro.

Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 24 della legge n. 157 del 1992 è ridotto del 95 per cento delle risorse, di ciascun anno.

Conseguentemente:

All'articolo 3:

a) *al comma 14, sostituire le parole: «con l'aliquota dello 0,05 per cento sul valore della transazione» con la seguente: «con l'aliquota dello 0,06 per cento sul valore della transazione»;*

b) *al comma 15, sostituire le parole: «con l'aliquota dello 0,05 per cento sul valore nozionale di riferimento del contratto» con le seguenti: «con l'aliquota dello 0,06 per cento sul valore nozionale di riferimento del contratto»;*

c) *dopo il comma 38, aggiungere il seguente:*

«38-bis. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: "Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg." sono sostituite dalle seguenti: "Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg." e le parole: "Oli lubrificanti euro 750,00 per mille kg" sono sostituite dalle seguenti: "Oli lubrificanti euro 900,00 per mille kg"».

3.162

VICARI, BONFRISCO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:

«15-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:

"Possono avvalersi della facoltà di cui all'articolo 157 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e integrazioni

tutti i soggetti operanti, anche in regime di autorizzazione, nei servizi di pubblica utilità al fine di realizzare e gestire un singolo impianto o infrastruttura, o di adottare i relativi interventi di potenziamento"».

3.163

PICHELTO FRATIN

Respinto

Al comma 16, sostituire le parole: «in parti uguali dalle controparti delle operazioni di cui al commi 14 e 15» con le seguenti: «dall'acquirente».

3.164

PICHELTO FRATIN

Respinto

Al comma 16, sostituire le parole: «Per le compravendite di azioni e strumenti finanziari di cui al comma 14 nonché per le operazioni su strumenti finanziari di cui al comma 15» con le seguenti: «Per l'acquisto di azioni e strumenti finanziari di cui al comma 14, nonché di strumenti finanziari di cui al comma 15» ed eliminare il periodo: «il mancato pagamento determina la nullità delle operazioni indicate ai commi 14 e 15».

3.165

BARBOLINI, FONTANA, Paolo ROSSI

Respinto

Al comma 16, secondo periodo, aggiungere, infine, le seguenti parole: «ivi compresi gli intermediari non residenti di cui al comma 8 dell'articolo 27-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con possibilità, per questi ultimi, di nominare un rappresentante fiscale nell'ambito dei soggetti di cui all'articolo 23 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, che risponde in solido con l'intermediario non residente per gli adempimenti dovuti in relazione alle compravendite di azioni e strumenti finanziari avvenute fuori del territorio dello Stato».

3.166

PICHETTO FRATIN

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 16, inserire il seguente:

«16-bis. La cancellazione o modifica di ordini di acquisto o di vendita di strumenti finanziari di cui al comma 14 immessi sui mercati regolamentati di cui all'art. 61 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modificazioni, o sui sistemi multilaterali di negoziazione di cui all'articolo 77-bis del medesimo decreto legislativo, da soggetti diversi da *market maker* o *liquidity provider*, in misura superiore ad una soglia stabilita, per ciascuno strumento finanziario e per singola giornata di negoziazione, con il decreto di cui al successivo comma 17 è soggetta ad imposta di bollo con l'aliquota dello 0,01 per cento sul valore degli ordini cancellati o modificati al di sopra della soglia».

3.167

MASCITELLI, LANNUTTI

Respinto

Sostituire il comma 17 con il seguente:

«17. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità di applicazione dell'imposta di cui ai commi da 18 a 20, in conformità alle direttive europee e in maniera omogenea alle disposizioni adottate dagli altri Paesi dell'Unione europea che hanno aderito alla procedura decisionale di cooperazione rafforzata prevista dai Trattati istitutivi dell'Unione europea».

3.168

PICHETTO FRATIN

Respinto

All'articolo 3, dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-bis. Al fine di assicurare efficaci e continuativi livelli di vigilanza per la tutela degli investitori, la salvaguardia della trasparenza e della correttezza del sistema finanziario, la Consob, nell'ambito dell'autonomia del Proprio ordinamento, adotta tutte le misure attuative della presente legge e delle connesse disposizioni in materia di finanza Pubblica di propria competenza, a tal fine anche avvalendosi, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, delle facoltà di cui all'articolo 2, commi 4-*duodecies*, con riferimento alla data di entrata in vigore della presente legge e con le modalità di selezione pubblica ivi previste e 4-*ter-*

decies del decreto-legge 14 marzo 2005 n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005 n. 80. Ai soli fini di quanto previsto ai fini del presente comma, si applica l'articolo 3, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122».

Conseguentemente, l'ultimo periodo dell'articolo 2, comma 4-duodecies del decreto-legge 14 marzo 2005 n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005 n. 80, è soppresso.

3.169

PICCHETTO FRATIN

Respinto

Dopo il comma 17 aggiungere il seguente:

«17-bis. Nella nota 3-ter all'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, 6 aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Non sono altre si soggette all'imposta le comunicazioni relative ai depositi di titoli emessi con modalità diverse da quelle cartolari e comunque oggetto di successiva dematerializzazione, il cui complessivo valore nominale o di rimborso posseduto presso ciascuna banca sia pari o inferiore a 5.000 euro"».

Conseguentemente, ridurre in misura corrispondente l'importo della allegata tabella A, «Ministero dell'economia e delle finanze».

3.170

LANNUTTI

Respinto

Dopo il comma 17, aggiungere i seguenti:

«17-bis. Nella nota 3-ter all'articolo 13 della Tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, il periodo: "L'imposta è dovuta nella misura minima di 34,20 euro e, limitatamente, all'anno 2012, nella misura massima di euro 1.200" è sostituito dal seguente: "Se il cliente è persona fisica, l'imposta non è dovuta quando il valore medio annuo dei prodotti finanziari, ivi compresi i depositi bancari e postali, del cliente presso il medesimo ente gestore è complessivamente non superiore a euro 5.000".

17-ter. La disposizione del comma 1 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2012».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 23:

alla lettera a), sostituire le parole: «allo 0,50 per cento» con le seguenti: «allo 0,60 per cento»;

alla lettera b), sostituire le parole: «allo 0,45 per cento» con le seguenti: «allo 0,50 per cento».

3.171

LANNUTTI

Respinto

Dopo il comma 17, aggiungere i seguenti:

«17-bis. Il comma 2-bis dell'articolo 13 della Tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è sostituito dal seguente:

Articolo della tariffa;

Indicazione degli atti soggetti ad imposta;

Imposte dovute fisse;

Imposte dovute proporzionali132-bis.

Estratti conto, inviati dalle banche ai clienti ai sensi dell'articolo 119 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, nonché estratti di conto corrente postale e rendiconti dei libretti di risparmio anche postali: per ogni esemplare con periodicità annuale1 per mille annuo per il 2012 1,5 per mille annuo a decorrere dal 2013.

17-ter. Nella nota 3-ter all'articolo 13 della Tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, il periodo: "L'imposta è dovuta nella misura minima di 34,20 euro e, limitatamente, all'anno 2012, nella misura massima di euro 1.200" è sostituito dal seguente: "Se il cliente è persona fisica, l'imposta non è dovuta quando il valore medio annuo dei prodotti finanziari, ivi compresi i depositi bancari e postali, del cliente presso il medesimo ente gestore è complessivamente non superiore a euro 5.000".

17-quater. le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2012».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 23:

alla lettera a), sostituire le parole: «allo 0,50 per cento» con le seguenti: «allo 0,65 per cento»;

alla lettera b), sostituire le parole: «allo 0,45 per cento» con le seguenti: «allo 0,55 per cento».

3.172

PICHETTO FRATIN

Respinto

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-bis. Nella nota 3-ter all'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono altresì esenti le comunicazioni relative alle azioni di società non quotate che abbiano un valore nominale non superiore a euro 5.000".

Conseguentemente, ridurre in misura corrispondente l'importo della allegata tabella A, «Ministero dell'economia e delle finanze».

3.173

PICHETTO FRATIN

Respinto

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-bis. Nella nota 3-ter all'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Sono altresì esenti i piani di azionariato diffuso e di partecipazione dei dipendenti agli utili di impresa"».

Conseguentemente, ridurre in misura corrispondente l'importo della allegata tabella A, «Ministero dell'economia e delle finanze».

3.174

PICHETTO FRATIN

Respinto

Dopo il comma 17 aggiungere il seguente:

«17-bis. Nella nota 3-ter all'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo il sesto periodo è inserito il seguente: "Se il cliente è persona fisica, l'imposta non è dovuta quando il valore medio annuo dei prodotti finanziari, intestati al cliente, ivi compresi i depositi bancari e postali, presso il medesimo ente gestore, è complessivamente non superiore a euro 5.000"».

Conseguentemente, ridurre in misura corrispondente l'importo della allegata tabella A, «Ministero dell'economia e delle finanze».

3.175

PICHETTO FRATIN

Respinto

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-bis. Nella nota 3-ter all'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Non sono altresì soggette all'imposta le comunicazioni relative ai depositi di titoli emessi con modalità diverse da quelle cartolari e comunque oggetto di successiva dematerializzazione, il cui complessivo valore nominale o di rimborso posseduto presso ciascuna banca sia pari o inferiore a mille euro"».

Conseguentemente, ridurre in misura corrispondente l'importo della allegata tabella A, rubrica «Ministero dell'economia e delle finanze».

3.176

RANUCCI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-bis. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "10 luglio 2011" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2013";

b) al secondo periodo, le parole: "30 giugno 2012" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2013";

c) al terzo periodo, le parole: "30 giugno 2012" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2013"».

3.177

LANNUTTI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 17, inserire il seguente:

«17-bis. All'articolo 42, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, la lettera b), è sostituita dalla seguente:

"b) determina le modalità con cui devono essere resi pubblici il prezzo di emissione o di vendita, di riacquisto o di rimborso delle quote,

ferma restando la necessità di pubblicazione tramite mezzi di informazione su giornali quotidiani nazionali"».

3.178

VICARI, BONFRISCO

Ritirato

All'articolo 3, dopo il comma 18 sono aggiunti i seguenti:

«18-bis. All'articolo 56, comma 6, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, al primo periodo, dopo la parola: "commercio" sono inserite le seguenti: "nonché le cessioni degli stessi a seguito di esercizio di riscatto da parte del locatario a titolo di locazione finanziaria".

18-ter. In attuazione di quanto previsto all'articolo 17, comma 7, lettera c) del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, dopo il comma 2, al punto 1 della tabella allegata al decreto 27 novembre 1998, n. 435, è inserita la seguente lettera:

"g) motoveicoli oltre 11 kW: € 40"».

3.179

DE ANGELIS

Respinto

Dopo il comma 18 sono aggiunti i seguenti:

«18-bis. All'articolo 56, comma 6, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, al primo periodo, dopo la parola "commercio" sono inserite le seguenti: "nonché le cessioni degli stessi a seguito di esercizio di riscatto da parte del locatario a titolo di locazione finanziaria".

18-ter. In attuazione di quanto previsto all'articolo 17, comma 7, lettera c) del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, dopo il comma 2, al punto 1 della tabella allegata al decreto 27 novembre 1998, n. 435, è inserita la lettera:

"g) motoveicoli oltre 11 kW: euro 40"».

3.180

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Respinto

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-bis. Sono altresì esentati dal pagamento dell'imposta municipale di cui all'articolo 13 del D.L. 201/2011, dovuta per l'unità immobiliare

non adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, gli immobili concessi dal soggetto passivo in comodato d'uso gratuito ai familiari fino al primo grado.

La disposizione opera nel limite massimo di 1.200 milioni di euro per ciascuno a partire dall'esercizio 2013».

Conseguentemente, al comma 42, aggiungere, infine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al comma successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1. 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013».

3.181

RANUCCI, BARBOLINI, AGOSTINI, MERCATALI

Respinto

Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:

«18-bis. Le disposizioni dell'articolo 3, commi 7, 8 e 9, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, si applicano anche alle assegnazioni, trasformazioni e cessioni poste in essere successivamente al 30 novembre 2011 ed entro il 30 ottobre 2012. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 10 del citato articolo 3 della legge n. 448 del 2001 sono effettuati entro, rispettivamente, il 16 maggio 2013, il 16 luglio 2013 ed il 16 novembre 2013.

18-ter. Le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 10 luglio 2012. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 giugno 2013, sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente. la redazione il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 30 giugno 2013.

18-quater. All'articolo 15, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 20, le parole:"quinto esercizio" sono sostituite dalle seguenti: "terzo esercizio";

b) al comma 21, le parole: "sesto esercizio" sono sostituite dalle seguenti: "quarto esercizio"».

Conseguentemente, le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, ad esclusione della missione Relazioni finanziarie con

le autonomie territoriali *programma* Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitari *voce* Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 446 del 1997: Imposta regionale sulle attività produttive: - Art. 39, comma 3: Integrazione del Fondo sanitario nazionale per minori entrate IRAP eccetera (regolazione debitoria) (2.4 - cap. 2701).

3.182

CASTRO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 18, inserire il seguente:

«18-bis. All'articolo 1, comma 30, della legge 28 giugno 2012, n. 92, aggiungere in fine il seguente periodo: "Le disposizioni di cui ai commi 28 e 30 non si applicano al rapporto fra produttori ed artisti interpreti esecutori volto alla realizzazione di registrazioni sonore, audiovisive o di sequenze di immagini in movimento"».

3.183

BARBOLINI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, Paolo ROSSI, Anna Maria SERAFINI, STRADIOTTO

Respinto

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

«19-bis. All'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva"».

Conseguentemente, le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, ad esclusione della missione Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, programma Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria, voce Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 446 del 1997: Imposta regionale sulle attività produttive: - Art. 39, comma 3: Integrazione del Fondo sanitario nazionale per minori entrate IRAP eccetera (regolazione debitoria) (2.4 - cap. 2701).

3.184

MILANA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 19 è aggiunto il seguente:

«19-bis. All'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva"».

3.185

PICHETTO FRATIN

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 19 è aggiunto il seguente:

«19-bis. All'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva"».

3.186

ANTEZZA

Respinto

Dopo il comma 22, aggiungere i seguenti:

«22-bis. Limitatamente ai soli soggetti ricompresi nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 62 della legge n. 289 del 2002, nell'ipotesi in cui il contribuente, prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 62 della citata legge n. 289 del 2002, abbia interamente compensato il credito d'imposta maturato sugli investimenti realizzati fino al 31 dicembre 2002, e non abbia avviato ulteriori investimenti ancora da realizzare alla predetta data, lo stesso non era tenuto all'invio della comunicazione dei dati mediante modello CVS. A tal fine sono stanziati 5 milioni di euro per l'anno 2013. Tali risorse sono destinate esclusivamente ai soggetti che presentino apposita domanda al Ministero dell'economia e delle finanze in un arco temporale stabilito con apposito decreto del medesimo

ministero, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2013: - 5.000;
2014: - 0;
2015: - 0.

3.187

ANTEZZA

Respinto

Dopo il comma 22, aggiungere i seguenti:

«22-bis. l'invio della comunicazione dei dati mediante il modello CVS si intende non dovuto dai soli soggetti ricompresi nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 62 della legge n. 289 del 2002, nell'ipotesi in cui, prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 62 della citata legge n. 289 del 2002, abbiano interamente compensato il credito d'imposta maturato sugli investimenti realizzati fino al 31 dicembre 2002.

22-ter. Ai fini di cui al comma 22-bis, sono stanziati 1,5 milioni di euro per l'anno 2013. Tali risorse sono destinate esclusivamente ai soggetti che presentino apposita domanda al Ministero dell'economia e delle finanze in un arco temporale stabilito con apposito decreto del medesimo ministero, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2013: - 1.500;
2014: - 0;
2015: - 0.

3.188

THALER AUSSERHOFER, MASSIMO GARAVAGLIA, DIVINA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 22, inserire il seguente:

«22-bis. All'articolo 13, comma 1, del R.D. 28 marzo 1929, n. 499, recante: "Disposizioni relative ai libri fondiari nei territori delle nuove province" dopo le parole: "sottoscrizione autenticata" sono inserite le se-

guenti: "secondo le modalità di cui al comma 2, dell'articolo 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445"».

3.189

THALER AUSSEHOFER, MASSIMO GARAVAGLIA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 22, inserire il seguente:

«22-bis. L'articolo 2630 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art. 2630. – Ogni organo di società o consorzio che, in relazione alle funzioni attribuite per legge o per statuto, ometta di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese, ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza. e nella rete telematica le informazioni prescritte dall'articolo 2250, primo, secondo, terzo e quarto comma, è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro. Se la denuncia, la comunicazione od il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta di un terzo.

Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo"».

Conseguentemente, al comma 42, aggiungere, infine, le parole: «,ivi comprese le variazioni di cui al comma successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013».

3.190

DI NARDO, MASCITELLI

Respinto

Al comma 23, alla lettera a), sostituire le parole: «allo 0,50 per cento» con le seguenti: «allo 0,55 per cento»; alla lettera b), sostituire le parole: «allo 0,45 per cento» con le seguenti: «allo 0,50 per cento».

Conseguentemente, sopprimere il comma 30.

3.191

GERMONTANI

Dichiarato inammissibile

All'articolo 3 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 23, la lettera b) è soppressa;
- b) dopo il comma 23 è inserito il seguente:

«23-bis. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "; a decorrere dall'anno 2014, se in ciascun anno l'ammontare del credito d'imposta non ancora compensato o ceduto è superiore alla media del corrispondente credito d'imposta disponibile nei cinque anni precedenti, la differenza può essere calcolata in compensazione o ceduta in tutto o in parte, secondo le predette disposizioni, ovvero ceduta a società o enti non appartenenti al gruppo"».

3.192

GERMONTANI

Dichiarato inammissibile

All'articolo 3, dopo il comma 23 è inserito il seguente:

«23-bis. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, sono aggiunte le seguenti parole: "; a decorrere dall'anno 2014, se in ciascun anno l'ammontare del credito d'imposta, non ancora compensato o ceduto a norma delle disposizioni di cui al presente articolo, aumentato dell'imposta da versare, eccede l'1,25 per cento delle riserve matematiche dei rami vita iscritte nel bilancio dell'esercizio, detta imposta da versare è corrispondentemente ridotta"».

3.193

AGOSTINI

Respinto

All'articolo 3, dopo il comma 24, è inserito il seguente:

«24-bis. All'articolo 26-ter, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il terzo periodo è sostituito dal seguente:

"Nel caso in cui l'imposta sostitutiva non sia applicata direttamente dalle imprese di assicurazione estere operanti nel territorio dello Stato in regime di libertà di prestazione di servizi ovvero da un rappresentante

fiscale, l'imposta sostitutiva è applicata dai soggetti di cui all'articolo 23 che hanno in gestione o in amministrazione la polizza di assicurazione o che comunque hanno ricevuto dal contribuente mandato per la riscossione dei redditi derivanti da tali contratti e l'applicazione dell'imposta sostitutiva"».

3.194

PICHETTO FRATIN

Respinto

Dopo il comma 24, è inserito il seguente:

«24-bis. All'articolo 26-ter, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il terzo periodo è sostituito dal seguente:

"Nel caso in cui l'imposta sostitutiva non sia applicata direttamente dalle imprese di assicurazione estere operanti nel territorio dello Stato in regime di libertà di prestazione di servizi ovvero da un rappresentante fiscale, l'imposta sostitutiva è applicata dai soggetti di cui all'articolo, 23 che hanno in gestione o in amministrazione la polizza di assicurazione o che comunque hanno ricevuto dal contribuente mandato per la riscossione dei redditi derivanti da tali contratti e l'applicazione dell'imposta sostitutiva"».

3.195

ARMATO, ANDRIA, CARLONI, CHIAROMONTE, Vincenzo DE LUCA, INCOSTANTE

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 24, inserire il seguente:

«24-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le tariffe r.c. auto, a parità di classe, sono formulate in modo uniforme sull'intero territorio nazionale in modo da garantire che il premio assicurativo da corrispondere sia il medesimo per ogni assicurato, indipendentemente dal luogo di residenza».

3.196

ANTEZZA, PIGNEDOLI, ANDRIA, BERTUZZI, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

Respinto

Sopprimere il comma 25.

Conseguentemente, alla Tabella A:

A) *alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2013: - 30.000;
2014: - 36.000;
2015: - 36.000.

B) *alla voce Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:*

2013: - 11.000;
2014: - 18.000;
2015: - 18.000.

3.197

SCARPA BONAZZA BUORA, SANCIU, PICCIONI, BOLDRINI, BONDI, DI STEFANO, NESPOLI, SANTINI, ZANOLETTI

Respinto

Sostituire il comma 25 con il seguente:

«25. Ai soli fini della determinazione delle imposte sui redditi, per i periodi di imposta 2012, 2013, 2014 e 2015, i redditi dominicale e agrario dei terreni agricoli, posseduti da soggetti diversi dai coltivatori diretti, e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, sono rivalutati del 16 per cento. L'incremento si applica sull'importo risultante dalla rivalutazione operata ai sensi dell'articolo 3, comma 50, della legge 23 dicembre 1996, n. 662».

Conseguentemente, al comma 30:

al primo periodo sostituire le parole: «dal 1° gennaio 2014» con le seguenti: «dal 1° gennaio 2013»;
sopprimere il secondo periodo.

3.198

ZANETTA

Respinto

Sostituire il comma 25 con il seguente:

«25. Ai soli fini della determinazione delle imposte sui redditi, per i periodi di imposta 2012, 2013, 2014 e 2015, i redditi dominicale e agrario dei terreni agricoli, posseduti da soggetti diversi dai Coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, sono rivalutati del 16 per cento. L'incremento si applica sull'importo risul-

tante dalla rivalutazione operata ai sensi dell'articolo 3, comma 50, della legge 23 dicembre 1996, n. 662».

Conseguentemente, al comma 30:

al primo periodo sostituire le parole: «dal 1° gennaio 2014» con le seguenti: «dal 1° gennaio 2013»;
sopprimere il secondo periodo.

3.199

PICHELTO FRATIN, ALLEGRINI

Respinto

Al comma 25, primo periodo, sostituire le parole: «del 15 per cento», con le seguenti: «del 25 per cento».

3.200

IZZO

Respinto

Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:

«25-bis. All'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il terzo comma aggiungere il seguente:

"3-bis. Il raddoppio dei termini previsto nel precedente comma per la notifica dell'avviso di accertamento si verifica soltanto in presenza di effettivo invio della denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale, effettuato entro un termine correlato allo scadere del termine ordinario di decadenza"».

3.201

D'ALÌ

Respinto

Dopo il comma 25, aggiungere i seguenti:

«25-bis. Al fine di garantire un adeguato sostegno alle imprese agricole a fronte della crisi economica e di mercato e di limitarne le conseguenze economiche, finanziarie e sociali è sospesa, per un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo riconoscimento del debito, ogni azione di recupero per mancati versamenti dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nonché dei pagamenti di imposte, di tasse e di sanzioni dovuti alle banche, allo Stato, alle regioni e agli enti locali e all'Istituto di servizi per il mer-

cato agricolo alimentare (ISMEA) da parte di aziende agricole e di imprenditori agricoli.

25-ter. Trascorso il termine di cui al comma 1, i debiti di cui al medesimo comma 1 possono essere pagati, a richiesta del debitore, con una rateizzazione fino a un massimo di settantadue mesi al tasso legale e senza supporto di garanzia ipotecaria per l'intero importo dovuto e non oggetto di formale contestazione.

25-quater. Per le finalità di cui al comma 1 in favore delle imprese agricole, singole e associate e cooperative, nonché delle società agricole, iscritte nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, è istituito un programma di intervento volti a favorire il ripristino del corretto ed efficace funzionamento, il miglioramento della redditività e l'incremento equilibrato della produttività, in conformità con gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà di cui alla Comunicazione della Commissione sugli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà 2004/C 244/02 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee C 244 del 1° ottobre 2004, come prorogati ai sensi della Comunicazione della Commissione relativa alla proroga degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (2009/C 157/01) pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee C 157 del 10 luglio 2009. Il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali provvede entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente disegno di legge con proprio decreto a stabilire le linee guida e principi direttivi del predetto programma di intervento.

25-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si provvede con il maggior gettito derivante dalle modifiche delle aliquote per il calcolo del prelievo unico erariale sui giochi come stabilite dal successivo comma 5.

25-sexies. Al comma 1 dell'articolo 30-*bis* del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a)*, le parole: "12,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "13,1 per cento";

d) alla lettera *d)*, le parole: "9 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "9,5 per cento";

b) alla lettera *b)*, le parole: "11,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "12,1 per cento";

c) alla lettera *c)*, le parole: "10,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "11,1 per cento";

e) alla lettera *e)*, le parole: "8 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "8,5 per cento"».

3.202

ALLEGRI

Respinto

Sopprimere i commi 26 e 27.

Conseguentemente, al medesimo articolo 3, comma 25, primo periodo, sostituire le parole: «del 15 per cento», con le seguenti: «del 25 per cento».

3.203

PISTORIO

Respinto

Sopprimere i commi 26 e 27

Conseguentemente, dopo il comma 39, aggiungere il seguente:

«39-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2013, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico previste dall'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di assicurare un maggiore gettito complessivo pari a 77 milioni di euro per l'anno 2013, 44 milioni di euro per l'anno 2014 e 44 milioni di euro per l'anno 2015».

3.204

DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI

Respinto

Sopprimere i commi 26 e 27.

Conseguentemente, al comma 42, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 76,5 milioni di euro per l'anno 2013 e a 43,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014».

3.205

ALLEGRI

Respinto

Sopprimere i commi 26 e 27.

Conseguentemente, al medesimo articolo 3, comma 42, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 43,7 milioni di euro per l'anno 2013 e a 43,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014».

3.206

SCARPA BONAZZA BUORA, SANCIU, PICCIONI, BOLDRINI, BONDI, DI STEFANO, NESPOLI, SANTINI, ZANOLETTI

Respinto

Sopprimere i commi 26 e 27.

Conseguentemente, al medesimo articolo 3, comma 42, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 43,7 milioni di euro per l'anno 2013 e a 43,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014».

3.207

ALLEGRI

Respinto

Sopprimere i commi 26 e 27.

Conseguentemente, al medesimo articolo 3, comma 30, primo periodo, sostituire le parole: «sono ridotti del 5 per cento», con le seguenti: «sono ridotti del 10 per cento» e sopprimere l'ultimo periodo.

3.208

VACCARI, MASSIMO GARAVAGLIA

Dichiarato inammissibile

Sopprimere i commi 26 e 27.

3.209

PICHETTO FRATIN, ALLEGRINI

Dichiarato inammissibile*Sopprimere i commi 26 e 27.***3.210**SCARPA BONAZZA BUORA, SANCIU, PICCIONI, BOLDRINI, BONDI, DI STEFANO,
NESPOLI, SANTINI, ZANOLETTI**Dichiarato inammissibile***Sopprimere il comma 26.***3.211**

DE ANGELIS

Dichiarato inammissibile*Sopprimere il comma 26.***3.212**

ALLEGRINI

Respinto*Sostituire il comma 26 con il seguente:*

«26. Le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati contestualmente al pagamento delle imposte sostitutive».

Conseguentemente, sopprimere il comma 27.

3.213

SCARPA BONAZZA BUORA, SANCIU, PICCIONI, BOLDRINI, BONDI, DI STEFANO, NESPOLI, SANTINI, ZANOLETTI

Respinto

Sostituire il comma 26 con il seguente:

«26. Le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati contestualmente al pagamento delle imposte sostitutive».

Conseguentemente, sopprimere il comma 27.

3.214

PICHETTO FRATIN, ALLEGRI

Respinto

Sostituire il comma 26 con il seguente:

«26. Le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati contestualmente al pagamento delle imposte sostitutive».

3.215

ALLEGRI

Dichiarato inammissibile

Sostituire i commi 26 e 27 con i seguenti:

«26. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, le parole: "1° luglio 2011", sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2013";

2) al secondo periodo, le parole: "30 giugno 2012", sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2013";

3) al terzo periodo, le parole: "30 giugno 2012", sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2013".

27. Ai soggetti che si avvalgono della rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati, ovvero dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola, di cui agli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 2, lettere *ee*), *ff*) e *gg*) del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106».

3.216

SCARPA BONAZZA BUORA, SANCIU, PICCIONI, BOLDRINI, BONDI, DI STEFANO, NESPOLI, SANTINI, ZANOLETTI

Respinto

Sostituire i commi 26 e 27 con i seguenti:

«26. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, le parole: "1° luglio 2011", sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2013";

2) al secondo periodo, le parole: "30 giugno 2012", sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2013";

3) al terzo periodo, le parole: "30 giugno 2012", sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2013".

27. Ai soggetti che si avvalgono della rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati, ovvero dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola, di cui agli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 2, lettere *ee*), *ff*) e *gg*) del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106».

3.217

PICHETTO FRATIN, ALLEGRINI

Respinto

Sostituire il comma 26 con il seguente:

«26. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, le parole: "1° luglio 2011", sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2013";

2) al secondo periodo, le parole: "30 giugno 2012", sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2013";

3) al terzo periodo, le parole: "30 giugno 2012", sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2013"».

3.218

SCARPA BONAZZA BUORA, SANCIU, PICCIONI, BOLDRINI, BONDI, DI STEFANO, NESPOLI, SANTINI, ZANOLETTI

Respinto

Al comma 26, al primo periodo, sostituire le parole: «I commi 1093 e 1094» con le seguenti: «Il comma 1093 ed il secondo periodo del comma 1094».

3.219

ZANETTA

Respinto

Al comma 26, primo periodo, sostituire le parole: «I commi 1093 e 1094» con le seguenti: «Il comma 1093 ed il secondo periodo del comma 1094».

3.220

PICHETTO FRATIN, ALLEGRINI

Respinto

Sopprimere il comma 27.

3.221

PICHETTO FRATIN, ALLEGRINI

Respinto

Sostituire il comma 27 con il seguente:

«27. Ai soggetti che si avvalgono della rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati, ovvero dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola, di cui agli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. si applicano le disposizioni di cui. all'articolo 7, comma 2, lettere *ee*), *ff*) e *gg*) del decreto-legge 13 maggio 2011. n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106».

3.222

MASCITELLI, GIAMBRONE, CARLINO

Respinto

Al comma 27, sostituire le parole: «223 milioni» con le seguenti: «228 milioni» e dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «L'80 per cento delle risorse di cui al precedente periodo sono destinate prioritariamente alle scuole dell'infanzia e agli asili nido direttamente gestiti dai Comuni».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2013: - 5.000.

3.223

PISTORIO

Respinto

Dopo il comma 27 inserire i seguenti:

27-bis. Ai giovani di età inferiore a 35 anni e ai residenti che intraprendono nuove attività imprenditoriali, così come definite nel comma 3, nelle comunità montane ubicate nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere *a*) e *c*), del trattato istitutivo della Comunità europea, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2015, è attribuito un credito d'imposta secondo le modalità dei commi successivi.

27-ter. Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura massima consentita in applicazione delle intensità di aiuto previste dalla Carta italiana

degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2013-2015 e non è cumulabile con il sostegno *de minimis* né con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili.

27-quater. Ai fini di cui al comma precedente, si considerano agevolabili gli investimenti in beni strumentali destinati alla creazione di nuove imprese o al rafforzamento di imprese già operanti atte ad attivare nuove politiche di sviluppo e ad incentivare forme di economia sostenibile. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono individuati i beni che possono essere oggetto di agevolazione, i criteri che consentono l'accesso alle agevolazioni e i soggetti che ne possono usufruire.

27-quinquies. Il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo degli investimenti indicati nel comma precedente eccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta, relativi alle medesime categorie dei beni d'investimento della stessa impresa, ad esclusione degli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell'investimento agevolato effettuati nel periodo d'imposta della loro entrata in funzione. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; detto costo non comprende le spese di manutenzione.

27-sexies. Al fine di garantire l'effettiva copertura nell'ambito dello stanziamento del bilancio dello Stato della somma complessiva di 80 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2013 al 2015, la fruizione del credito d'imposta è subordinato alla preventiva autorizzazione da parte dell'Agenzia delle entrate secondo le seguenti modalità:

a) i soggetti interessati inoltrano per via telematica all'Agenzia delle entrate la richiesta del beneficio specificando il progetto di investimento che si intende avviare e la pianificazione di spesa scelta. L'importo delle spese agevolabili deve essere sostenuto, a pena di decadenza dal beneficio, entro i due periodi d'imposta successivi a quello di accoglimento della richiesta e, in ogni caso, nel rispetto di limiti di importo minimi pari, in progressione, al 20 per cento nell'anno di accoglimento dell'istanza e al 60 per cento nell'anno successivo;

b) l'Agenzia delle entrate, sulla base dei dati rilevati dalle richieste pervenute, esaminate rispettandone rigorosamente l'ordine cronologico di arrivo, comunica telematicamente e con procedura automatizzata ai soggetti interessati la certificazione dell'avvenuta presentazione del formulario nonché nei successivi trenta giorni il nulla-osta contenente l'indicazione delle modalità e dei termini di fruizione del credito d'imposta. L'utilizzo del credito d'imposta per il quale è comunicato il nulla-osta è consentito, fatta salva l'ipotesi di incapienza, esclusivamente entro il sesto mese successivo al termine di cui alla lettera a) e, in ogni caso, nel rispetto dei limiti massimi pari, in progressione, al 20 per cento nell'anno di accoglimento dell'istanza e al 60 per cento nell'anno successivo.

27-septies. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale sono avviati i nuovi investimenti. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi; l'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal sesto mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso.

27-octies. Se i beni oggetto dell'agevolazione sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa entro il terzo periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti; se nel periodo d'imposta in cui si verifica una delle predette ipotesi vengono acquisiti beni della stessa categoria di quelli agevolati, il credito d'imposta è rideterminato escludendo il costo non ammortizzato degli investimenti agevolati per la parte che eccede i costi delle nuove acquisizioni. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche se non viene esercitato il riscatto. Il credito d'imposta indebitamente utilizzato che deriva dall'applicazione del presente comma è versato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate.

27-nonies. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono individuati i beni che possono essere oggetto di agevolazione nonché le modalità di attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo.

27-decise. L'efficacia delle disposizioni è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

Conseguentemente, al comma 42, aggiungere, infine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.

3.224

ANDRIA, CARLONI, PIGNEDOLI, ANTEZZA, BERTUZZI, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

Respinto

Dopo il comma 27 inserire i seguente:

«27-bis. La tassa di concessione governativa per la licenza di pesca professionale marittima è dovuta ogni otto anni, indipendentemente dalla scadenza indicata nella licenza di pesca rilasciata dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, Direzione generale per la pesca marittima e l'acquacoltura. È ammesso il pagamento tardivo della tassa di concessione governativa anche oltre il termine di scadenza degli otto anni purché lo stesso avvenga entro i sei mesi successivi. In tal caso viene applicata a titolo di sanzione una sovrattassa pari al 5 per cento dell'importo della tassa ordinaria.

27-ter. La tassa è altresì dovuta, prima della scadenza degli otto anni, in caso di variazioni sostanziali della licenza di pesca che comportano l'emanazione di un nuovo atto amministrativo.

27-quater. Nei casi indicati al comma 27-ter la nuova licenza permane in vigore otto anni a decorrere dalla data del pagamento della medesima tassa.

27-quinquies. Fatta eccezione per quanto previsto al comma 14-ter, in nessun caso la licenza di pesca perde validità prima della scadenza del periodo di otto anni indicato al comma 14-bis, ivi compresa l'ipotesi di pagamento tardivo di cui al comma 27-bis.

27-sexies. Ferma restando la scadenza naturale dell'atto amministrativo, la tassa di concessione governativa sulla licenza di pesca non è dovuta in caso di cambio di armatore se il passaggio avviene tra la cooperativa ed i suoi soci o viceversa, durante il periodo di vigenza della licenza.

27-septies. Con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanarsi entro il 31 gennaio 2013, sono definite le variazioni sostanziali che comportano l'emanazione di una nuova licenza».

3.225

ANDRIA, CARLONI, PIGNEDOLI, ANTEZZA, BERTUZZI, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

Respinto

Dopo il comma 27 inserire il seguente:

«27-bis. Al fine di favorire l'accesso al mercato dei prodotti della pesca in condizioni di equità senza alterazioni della concorrenza, conformemente ai principi comunitari vigenti in materia, al punto 3 della tabella A

allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo la parola: "limitatamente" sono inserite le seguenti: "alla pesca e"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2013: - 800;

2014: - 800;

2015: - 800.

3.226

MENARDI, SAIA, FLERES, CASTIGLIONE, POLI BORTONE, PALMIZIO, CARRARA, MUSI, LANNUTTI, COSTA, SOLIANI

Respinto

Dopo il comma 27 inserire il seguente:

«27-bis. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sugli immobili, ICI-IMU, con individuazione dei valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili presenti nel territorio, il proprietario dell'appezzamento di terreno potenzialmente edificabile, su cui non grava rilascio di licenza edificabile né è stata chiesta ed eseguita alcuna costruzione ma viene sfruttato per finalità agricole e usufruisce dei contributi della Comunità europea attraverso l'Agea, pur non essendo iscritto nella previdenza agricola, ma coltiva in via diretta il terreno, beneficia dello stesso trattamento fiscale dei coltivatori diretti.».

All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione, fino al 20 per cento, a decorrere dall'anno 2013, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della presente legge, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

3.227

MASCITELLI

Respinto

Dopo il comma 27 inserire il seguente:

«27-bis. Ai fini della dichiarazione al catasto edilizio urbano dei fabbricati rurali iscritti nel catasto dei terreni, il termine di cui all'articolo 13, comma 14-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, è differito al 31 luglio 2013. Resta fermo l'obbligo di presentazione della dichiarazione di rendita presunta, con eventuale conguaglio. Restano esclusi i fabbricati

che non costituiscono oggetto di inventariazione ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2013: - 3.000.

3.228

MENARDI

Respinto

Dopo il comma 27 inserire il seguente:

«27-bis. Con riferimento all'imposta municipale propria (IMU) il termine previsto del 30 novembre 2012 per la dichiarazione al catasto edilizio urbano dei fabbricati rurali iscritti nel catasto dei terreni, con esclusione di quelli che non costituiscono oggetto di inventariazione, come previsto dall'articolo 13, comma 14-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è prorogato al 30 luglio 2013, fermo restando l'obbligatoria presentazione da parte del proprietario della denuncia agli uffici competenti della dichiarazione di rendita presunta con eventuale conguaglio disposto dai medesimi uffici. L'applicazione della presente disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri di spesa per lo Stato».

All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione, fino al 20 per cento, a decorrere dall'anno 2013, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della presente legge, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

3.229

IZZO, MILANA

Respinto

Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:

«27-bis. Con riferimento all'imposta municipale propria (IMU) il termine previsto del 30 novembre 2012 per la dichiarazione al catasto edilizio urbano dei fabbricati rurali iscritti nel catasto dei terreni, con esclusione di quelli che non costituiscono oggetto di inventariazione, come previsto dall'articolo 13, comma 14-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è differito al 30 luglio 2013, fermo restando l'obbligatoria presentazione da parte del proprietario della denuncia agli uffici competenti della

dichiarazione di rendita presunta con eventuale conguaglio disposto dai medesimi uffici. L'applicazione della presente disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri di spesa per lo Stato.».

3.230

GIAMBRONE

Respinto

Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:

«27-bis. Al comma 6-bis del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, dopo le parole: "dell'anno 2013" sono inserite le seguenti: "limitatamente ai servizi scolastici ed educativi, le disposizioni di cui al precedente comma si applicano, anche, agli enti locali che hanno superato il limite del 50 per cento del rapporto costo del personale-spesa corrente, purché, alla copertura del costo dei contratti a tempo determinato si provveda, almeno, per 80 per cento con somme derivanti dai trasferimenti finalizzati al funzionamento delle scuole paritarie"».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 23:

alla lettera a), sostituire le parole: «allo 0,50 per cento» con le seguenti: «allo 0,55 per cento»;

alla lettera b), sostituire le parole: «allo 0,45 per cento» con le seguenti: «allo 0,50 per cento».

3.231

GERMONTANI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 27, inserire il seguente:

«27-bis. All'articolo 7, comma 1-bis, del decreto legislativo 19 settembre 2012, n. 169 sono soppresse le seguenti parole: ", purché i finanziamenti o i servizi di pagamento siano volti a consentire agli investitori di effettuare operazioni relative a strumenti finanziari."».

3.232

LEDDI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 27, inserire il seguente:

«27-bis. All'articolo 7, comma 1-bis, del decreto legislativo 19 settembre 2012, n. 169, sono soppresse le seguenti parole: ", purché i finanziamenti o i servizi di pagamento siano volti a consentire agli investitori di effettuare operazioni relative a strumenti finanziari"».

3.233

TOMASELLI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 28 sono aggiunti i seguenti:

«28-bis. All'articolo 35 del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2006, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 28,

al primo periodo, le parole "e del versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta" sono sostituite dalla seguente: "dovute";

al terzo periodo, dopo le parole: "22 luglio 1998, n. 322" sono inserite le seguenti: "nonché da parte della società incaricata della revisione legale dei conti ai sensi del decreto legislativo 7 gennaio 2010, n. 39, ovvero attraverso il rilascio da parte del responsabile dell'adempimento di una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 attestante la correttezza dei versamenti delle ritenute sui redditi dei lavoratori dipendenti impiegati nell'ambito dell'appalto per le prestazioni rese nel medesimo ambito.";

dopo il quarto periodo, è inserito il seguente: "L'appaltatore può in ogni caso eccepire il beneficio della preventiva escussione del patrimonio del responsabile dell'inadempimento";

dopo l'ultimo periodo, inserire i seguenti: "La responsabilità solidale non si applica relativamente al pagamento delle sanzioni civili, di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento.";

b) al comma 28-ter:

al primo periodo, la parola: "forniture" è soppressa;

il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Sono esclusi dall'applicazione delle predette disposizioni i contratti di appalto di importo non superiore a trecentomila euro e di subappalto di importo non superiore a centomila euro nonché i contratti stipulati ai sensi del codice dei contratti

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163".

28-ter. Le disposizioni di cui al comma 28-bis si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2013; fino alla medesima data continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 35, commi 28 e 28-ter, del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2006, n. 248 nella formulazione previgente».

3.234

GHIGO

Respinto

Dopo il comma 28 sono aggiunti i seguenti:

«28-bis. All'articolo 35 del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2006, n. 248 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 28,

1. *al primo periodo, le parole "e del versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta" sono sostituite dalla seguente: "dovute";*

2. *al terzo periodo, dopo le parole: "22 luglio 1998, n. 322" sono inserite le seguenti: "nonché da parte della società incaricata della revisione legale dei conti ai sensi del decreto legislativo 7 gennaio 2010, n. 39, ovvero attraverso il rilascio da parte dal responsabile dell'adempimento di una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 attestante la correttezza dei versamenti delle ritenute sui redditi dei lavoratori dipendenti impiegati nell'ambito dell'appalto per le prestazioni rese nel medesimo ambito.";*

3. *dopo il quarto periodo, è inserito il seguente: "L'appaltatore può in ogni caso eccepire il beneficio della preventiva escussione del patrimonio del responsabile dell'inadempimento";*

4. *dopo l'ultimo periodo, inserire i seguenti: "La responsabilità solidale non si applica relativamente al pagamento delle sanzioni civili, di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento.";*

b) al comma 28-ter:

1. *al primo periodo, la parola: "forniture" è soppressa;*

2. *il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Sono esclusi dall'applicazione delle predette disposizioni i contratti di appalto di importo non superiore a trecentomila euro e di subappalto di importo non superiore a centomila euro nonché i contratti stipulati ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163".*

28-ter. Le disposizioni di cui al comma 28-bis si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2013; fino alla medesima data continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 35, commi 28 e 28-ter, del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2006, n. 248 nella formulazione precedente».

3.235

TOMASELLI

Respinto

All'articolo 3, dopo il comma 28 sono aggiunti i seguenti:

«28-bis All'articolo 35 del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2006, n. 248 sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 28, al primo periodo, le parole "e del versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta" sono sostituite dalla seguente: "dovute";

al terzo periodo, dopo le parole: "22 luglio 1998, n. 322" sono inserite le seguenti: "nonché da parte della società incaricata della revisione legale dei conti ai sensi del decreto legislativo 7 gennaio 2010, n. 39, ovvero attraverso il rilascio da parte del responsabile dell'adempimento di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 attestante la correttezza dei versamenti delle ritenute sui redditi dei lavoratori dipendenti impiegati nell'ambito dell'appalto per le prestazioni rese nel medesimo ambito";

dopo il quarto periodo, è inserito il seguente: "L'appaltatore può in ogni caso eccepire il beneficio della preventiva escussione del patrimonio del responsabile dell'inadempimento"; dopo l'ultimo periodo, inserire i seguenti: "La responsabilità solidale non si applica relativamente al pagamento delle sanzioni civili, di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento";

b) al comma 28-ter:

al primo periodo, la parola: "forniture" è soppressa;

il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Sono esclusi dall'applicazione delle predette disposizioni i contratti di appalto di importo non superiore a trecentomila euro e di subappalto di importo non superiore a centomila euro nonché i contratti stipulati ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163".

28-ter. Le disposizioni di cui al comma 28-bis si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2013; fino alla medesima data continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 35, commi 28 e 28-ter, del decreto-legge

n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2006, n. 248 nella formulazione precedente».

3.236

GHIGO

Respinto

Dopo il comma 28 sono aggiunti i seguenti:

«28-bis. All'articolo 35 del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2006, n. 248 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 28;

1. al primo periodo, le parole: "e del versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta" sono sostituite dalla seguente: "dovute";

2. al terzo periodo, dopo le parole: "22 luglio 1998, n. 322" sono inserite le seguenti: "nonché da parte della società incaricata della revisione legale dei conti ai sensi del decreto legislativo 7 gennaio 2010, n. 39, ovvero attraverso il rilascio da parte del responsabile dell'adempimento di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 attestante la correttezza dei versamenti delle ritenute sui redditi dei lavoratori dipendenti impiegati nell'ambito dell'appalto per le prestazioni rese nel medesimo ambito";

3. dopo il quarto periodo, è inserito il seguente: "L'appaltatore può in ogni caso eccepire il beneficio della preventiva escussione del patrimonio del responsabile dell'inadempimento";

4. dopo l'ultimo periodo, inserire i seguenti: "La responsabilità solidale non si applica relativamente al pagamento delle sanzioni civili, di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento";

b) al comma 28-ter:

1. al primo periodo, la parola: "forniture" è soppressa;

2. il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Sono esclusi dall'applicazione delle predette disposizioni i contratti di appalto di importo non superiore a trecentomila euro e di subappalto di importo non superiore a centomila euro nonché i contratti stipulati ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163".

28-ter. Le disposizioni di cui al comma 28-bis si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2013; fino alla medesima data continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 35, commi 28 e 28-ter, del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2006, n. 248 nella formulazione previgente».

3.237

LEDDI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 28, aggiungere il seguente:

«28-bis. Al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12 il comma 1-bis è sostituito dal seguente: "1-bis. Non costituisce esercizio di agenzia in attività finanziaria la promozione e il collocamento di contratti relativi alla concessione di finanziamenti o alla prestazione di servizi di pagamento da parte dei promotori finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58";

b) all'articolo 17, comma 4-bis, sono soppresse le seguenti parole: "e quella di promotore finanziario, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 12, comma 1-bis";

c) all'articolo 17, comma 4-septies, sono soppresse le seguenti parole: "e di promotore finanziario";

d) all'articolo 20, comma 1-bis, sono soppresse le seguenti parole: ", nonché dai promotori finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58";

e) all'articolo 26 il comma 2-bis è abrogato».

3.238

PICHETTO FRATIN

Respinto

Dopo il comma 29, sono inseriti i seguenti:

«29-bis. All'articolo 16, comma 3, del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, dopo le parole: "sanzioni accessorie" aggiungere le seguenti: "Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente secondo le modalità di cui all'articolo 8 del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218" ;

29-ter. All'articolo 17, comma 2, del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, dopo le parole: "entro il termine previsto per la poposizione del ricorso" aggiungere le seguenti: "Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente, secondo le modalità di cui all'articolo 8 del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218";

29-quater. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 si applicano, previa presentazione di apposita istanza da parte del contribuente, alle definizioni agevolate delle sanzioni richieste dopo la data di entrata in vigore del presente provvedimento».

3.239 (v. testo 2)

GERMONTANI

Dopo il comma 29, Inserire il seguente:

«29-bis). All'articolo 39-ter del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo il comma 3 aggiungere il seguente: "3-bis. Le ricariche di qualsiasi prodotto o dispositivo meccanico od elettronico che abbia la funzione di succedaneo dei prodotti del tabacco, sono assimilate ai tabacchi lavorati e sono soggette alle disposizioni in materia di distribuzione, detenzione e vendita da definire con apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze da emanare entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, in analogia, per quanto applicabili, alle disposizioni vigenti per i tabacchi lavorati. Con il medesimo decreto vengono altresì definiti i relativi oneri fiscali"».

3.239 (testo 2)

GERMONTANI

Respinto

Dopo il comma 29, inserire i seguenti:

«29-bis). All'articolo 39-ter del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo il comma 3 aggiungere il seguente: "3-bis. le ricariche di qualsiasi prodotto o dispositivo meccanico od elettronico che abbia la funzione di succedaneo dei prodotti del tabacco, sono assimilate ai tabacchi lavorati e sono soggette alle disposizioni in materia di distribuzione, detenzione e vendita da definire con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze da emanare entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, in analogia, per quanto applicabili, alle disposizioni vigenti per i tabacchi lavorati. Con il medesimo decreto vengono altresì definiti i relativi oneri fiscali.

«29-ter. Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le caratteristiche dei prodotti del tabacco idonee a ridurre sensibilmente il rischio di contrarre una o più patologie connesse al tabagismo. Con lo stesso decreto, il Ministro della salute stabilisce le modalità di informazione al pubblico di tali caratteristiche dei prodotti, qualora identificati come idonei a ridurre detto rischio. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli tiene conto delle autorizzazioni concesse dal Ministero della salute per la formulazione di proposte al Ministro dell'economia e delle finanze finalizzate all'applicazione del regime fiscale per i prodotti autorizzati"».

3.240 (v. testo 2)

GERMONTANI

Dopo il comma 29, inserire il seguente:

«29-bis). Al Decreto Legislativo 26 ottobre 1995 n. 504, dopo il Titolo I (Disciplina delle accise), Capo III-bis (Tabacchi lavorati), articolo 39-Duodecles, è aggiunto il seguente Capo:

Titolo I (Disciplina delle accise), Capo III-ter (Cartine e filtri per arrotolare le sigarette)

Articolo 39-Terdecies

(Oggetto dell'imposizione e modalità di accertamento)

1. Le cartine e i filtri per arrotolare le sigarette sono sottoposte ad accisa con la stessa aliquota prevista per il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette, calcolata applicando la relativa aliquota di base al prezzo di vendita al pubblico del prodotto.

2. Si intendono per:

a) "cartine per sigarette" i tubi o i fogli di carta per arrotolare le sigarette.

b) "filtri per sigarette" i rotoli porosi idonei a trattenere i residui di combustione.

3. Ai fini dell'applicazione dell'accisa sulle cartine e filtri per arrotolare le sigarette, sono stabilite le aliquote di base di cui all'Allegato 1 "Elenco prodotti assoggettati ad imposizione ed aliquote vigenti alla data di entrata in vigore del testo unico".

Articolo 39-Quaterdecies

(Accertamento, liquidazione e pagamento dell'accisa)

1. Le cartine e i filtri per sigarette sottoposti ad accisa devono essere accertati per quantità e qualità con l'osservanza delle modalità operative stabilite con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Con decreto del Direttore dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabilite le modalità di liquidazione e di pagamento dell'accisa sulle cartine e sui filtri per sigarette».

3.240 (testo 2)

GERMONTANO

Respinto

Dopo il comma 29, inserire il seguente:

«29-bis) Al decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504, dopo il Titolo I (Disciplina delle accise), Capo III-bis. (Tabacchi lavorati), articolo 39-duodecies, è aggiunto il seguente Capo:

«Titolo I (Disciplina delle accise), Capo III-ter (*Cartine e filtri per arrotolare le sigarette*)

Articolo 39-terdecies

(Oggetto dell'imposizione e modalità di accertamento)

1. Le cartine e i filtri per arrotolare le sigarette sono sottoposte ad accisa con la stessa aliquota prevista per il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette, calcolata applicando la relativa aliquota di base al prezzo di vendita al pubblico del prodotto.

2. Si intendono per:

a) "cartine per sigarette" *i tubi o i fogli di carta per arrotolare le sigarette.*

b) "filtri per sigarette" *i rotoli porosi idonei a trattenere i residui di combustione.*

3. Ai fini dell'applicazione dell'accisa sulle cartine e filtri per arrotolare le sigarette, sono stabilite le aliquote di base di cui all'Allegato I «Elenco prodotti assoggettati ad imposizione ed aliquote vigenti alla data di entrata in vigore del testo unico».

Articolo 39-quaterdecies

(Accertamento, liquidazione e pagamento dell'accisa)

1. le cartine e i filtri per sigarette sottoposti ad accisa devono essere accertati per quantità e qualità con l'osservanza delle modalità operative stabilite con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Con decreto del Direttore dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabilite le modalità di liquidazione e di pagamento dell'accisa sulle cartine e sui filtri per sigarette.

Articolo 39-quinquiesdecies

1. Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le carat-

teristiche dei prodotti del tabacco idonee a ridurre sensibilmente il rischio di contrarre una o più patologie connesse al tabagismo. Con lo stesso decreto, il Ministro della salute stabilisce le modalità di informazione al pubblico di tali caratteristiche dei prodotti, qualora identificati come idonei a ridurre detto rischio. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli tiene conto delle autorizzazioni concesse dal Ministero della salute per la formulazione di proposte al Ministro dell'economia e delle finanze finalizzate all'applicazione del regime fiscale per i prodotti autorizzati"».

3.241

VALLARDI, VACCARI

Respinto

All'articolo 3 sopprimere il comma 30.

Conseguentemente:

a) *all'articolo 1, al comma 98, secondo periodo, sostituire le parole: «250 milioni» «847,5 milioni» e «591 milioni» rispettivamente con le seguenti: «150 milioni», «747,5 milioni» e «491 milioni».*

3.242

PICHETTO FRATIN, ALLEGRI

Respinto

Al comma 30, primo periodo, sostituire le parole: «sono ridotti del 5 per cento», con le seguenti: «sono ridotti del 10 per cento» e sopprimere l'ultimo periodo.

3.243

VACCARI, Massimo GARAVAGLIA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 30, aggiungere i seguenti:

«30-bis. All'articolo 25 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"7-bis. Con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2013, i titolari di impianti alimentati da bioliquidi sostenibili, possono optare, di anno in anno, per l'applicazione del coefficiente moltiplicativo di cui al punto 7 della tabella 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, anziché quello di cui al punto 6 della tabella medesima. Il beneficio di cui al precedente è condizionato all'applicazione del coefficiente a un limite massimo di 5.800

MWh annui per MW installato, ovvero di 6.500 MWh annui per MW installato per gli impianti operanti in assetto cogenerativo o collegati alla rete di trasmissione mediante reti interne di utenza, nonché per quelli realizzati nelle iniziative di reindustrializzazione e aree in situazione di crisi industriale disciplinati da appositi accordi di programma, e all'applicazione di un coefficiente pari a zero per le ore eccedenti i predetti limiti. I soggetti interessati ad optare per il beneficio di cui al primo periodo del presente comma ne fanno richiesta al Gestore dei Servizi Energetici (GSE) entro il 31 dicembre di ogni anno per averne diritto l'anno successivo autocertificando altresì il rispetto delle condizioni richieste. Il GSE emette nella quantità richiesta in base all'applicazione dei nuovi coefficienti i relativi certificati verdi con frequenza mensile".

30-ter. Per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili di potenza installata inferiore a 1 MWh, entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012, al fine di assicurare al congruità della remunerazione della tariffa omnicomprensiva, per il periodo 2013-2017 è applicato un incremento del 15 per cento della tariffa, di cui alla tabella 3, dell'articolo 2, comma 145, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con la conseguente riduzione del 15 per cento delle ore di producibilità dell'impianto medio *standard* o di un tetto unico fissato, limitatamente all'incentivo corrisposto.

30-quater. All'articolo 19, comma 1 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Per i soli impianti a bioliquidi cogenerativi, ovvero integrati in reti interne di utenza o in sistemi efficienti di utenza nonché per quelli realizzati nelle iniziative di reindustrializzazione e aree in situazione di crisi industriale disciplinati da appositi accordi di programma, che entrano in esercizio entro la data del 30 aprile 2013, il prezzo di cessione dell'energia elettrica Re per il calcolo dell'incentivo è fisso e pari a quello registrato nell'anno 2009.

30-quinquies. Entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, il GSE emette un apposito regolamento contenente le modalità di presentazione della richiesta per l'esercizio dell'opzione prevista dal precedente comma *30-bis*, nonché le modalità applicative di quanto previsto ai precedenti commi *30-ter* e *30-quater*. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge viene costituito presso il Ministero dello sviluppo economico un tavolo di consultazione con i produttori di bioliquidi sostenibili al fine di individuare le linee di sviluppo di nuove culture dedicate alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, non prevalentemente legate al settore agroalimentare, al fine di realizzare un minor impatto degli impianti alimentati da bioliquidi sulle tariffe energetiche».

3.243-bis

VACCARI, Massimo GARAVAGLIA

Ritirato

Dopo il comma 30, aggiungere i seguenti:

«30-bis. All'articolo 25 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

"7-bis. Con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2013, i titolari di impianti di generazione energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili entrati in esercizio successivamente al 31 dicembre 2007 ed entro il 31 dicembre 2012, diversi da quelli di cui al comma 7-*quater*, possono optare, di anno in anno, per l'applicazione del coefficiente moltiplicativo di cui al punto 7 della tabella 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e s.m.i., anziché quello di cui al punto 6 della tabella medesima. In caso di esercizio dell'opzione, il coefficiente viene applicato ad un quantitativo massimo di energia incentivabile determinato, come indicato al successivo comma 7-*quater*, al fine di garantire, senza oneri per il bilancio dello Stato, l'assenza di oneri aggiuntivi sulla bolletta elettrica rispetto ai livelli di spesa determinati dall'applicazione, alla producibilità massima attesa dell'impianto, del coefficiente di cui al punto 6 della tabella 1 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 e s.m.i. All'energia prodotta in eccesso rispetto al predetto quantitativo massimo di energia incentivabile, viene applicato un coefficiente moltiplicativo pari a zero.

7-*ter*. Con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2013, i titolari di impianti di generazione energia elettrica alimentati a bioliquidi sostenibili, di potenza installata inferiore a 1 MW, entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012, possono ottenere, di anno in anno, su richiesta del produttore, un incremento del 15 per cento della tariffa, di cui alla tabella 3, dell'articolo 2, comma 145, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e s.m.i., con la contestuale determinazione, come indicato al successivo comma 7-*quater*, di un tetto unico fissato, limitatamente all'incentivo corrisposto ad ogni impianto, al fine di garantire, senza oneri per il bilancio dello Stato, l'assenza di oneri aggiuntivi sulla bolletta elettrica rispetto ai livelli di spesa determinati dall'applicazione, alla producibilità massima attesa di ogni impianto, della tariffa di cui alla tabella 3, dell'articolo 2, comma 145, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 e s.m.i.

7-*quater*. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto da emanarsi entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, provvede a stabilire i criteri per la determinazione del quantitativo massimo di energia incentivabile di cui al comma 7-*bis* e del tetto unico dell'incentivo di cui al comma 7-*ter*. Entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, il Gestore del Sistema Elettrico SpA (GSE) emette un apposito regolamento contenente le modalità di presentazione da parte dei produttori, anno per anno, della richiesta per l'esercizio dell'opzione prevista dai precedenti commi 7-*bis* e 7-*ter*».

3.244

MILANA

Respinto

Dopo il comma 30, aggiungere i seguenti:

«30-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2013, a favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale è applicata, sul gasolio utilizzato per il riscaldamento delle coltivazioni sotto serra, secondo quanto previsto dall'articolo 17 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003 e successive modificazioni, l'accisa al livello di imposizione, per l'anno 2013, pari a euro 25 per 1.000 litri, qualora gli stessi soggetti in sede di richiesta dell'assegnazione del gasolio ai sensi del decreto ministeriale 14 dicembre 2001, n. 454, si obblighino a rispettare la progressiva riduzione del consumo di gasolio per finalità ambientali.

30-ter. Ai sensi dell'articolo 25 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, il livello di accisa da corrispondere non deve essere inferiore al livello minimo di imposizione definito dalla direttiva (CE) n. 2003/96/CE, e successive modificazioni. Qualora tale livello minimo sia modificato l'accisa dovuta per il gasolio utilizzato per il riscaldamento delle coltivazioni sotto serra viene corrispondentemente adeguata. La sintesi delle informazioni relative alla misura di cui al comma 30-bis è comunicata alla Commissione europea con le modalità di cui all'articolo 9 del citato regolamento (CE) n. 800/2008».

Conseguentemente al comma 42 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013».

3.245

FLUTTERO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 30, è aggiunto il seguente:

«30-bis. In considerazione delle politiche e delle misure adottate dall'Unione europea per lo sviluppo sostenibile e per la *green economy*, il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, nuove forme di fiscalità, finalizzate a preservare e a garantire l'equilibrio ambientale, e a rivedere la disciplina delle accise sui prodotti energetici, anche in funzione del contenuto di carbonio, in conformità con i principi che verranno adottati con l'approvazione della proposta di modifica della direttiva 2003/96/CE di cui alla comunicazione COM (2011) 169, del 13 aprile 2011, prevedendo che il maggior gettito sia de-

stinato prioritariamente alla riduzione della tassazione sui redditi, in particolare sul lavoro, e al finanziamento delle tecnologie a basso contenuto di carbonio, nonché alla revisione del finanziamento dei sussidi alle fonti di energia rinnovabili. La decorrenza degli effetti delle disposizioni contenute nei decreti legislativi adottati in attuazione del presente articolo è coordinata con la data di recepimento, negli Stati membri dell'Unione europea, della disciplina armonizzata stabilita dalla citata proposta di direttiva».

3.246

MILANA

Respinto

Dopo il comma 30, aggiungere il seguente;

«30-bis. Al fine di favorire l'accesso al mercato dei prodotti della pesca in condizioni di equità senza alterazioni della concorrenza, conformemente ai principi comunitari vigenti in materia, al punto 3 della tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo la parola: "limitatamente" sono inserite le seguenti: "alla pesca e"» .

Conseguentemente al comma 42, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2013».

3.247

SCARPA BONAZZA BUORA, SANCIU, PICCIONI, BOLDRINI, BONDI, DI STEFANO, NESPOLI, SANTINI, ZANOLETTI

Respinto

Dopo il comma 30, inserire i seguenti:

«30-bis. Al fine di favorire l'accesso al mercato dei prodotti della pesca in condizioni di equità senza alterazioni della concorrenza, conformemente ai principi comunitari vigenti in materia, al punto 3 della tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo la parola: "limitatamente" sono inserite le seguenti: "alla pesca e".

30-ter. All'onere derivante dall'applicazione del precedente comma, valutato in 0,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230. Con decreto del Ministro

dell'economia e delle finanze sono apportate le relative variazioni di bilancio.

3.248

DE ANGELIS

Respinto

Dopo il comma 30, inserire il seguente:

«30-bis. Al fine di favorire l'accesso al mercato dei prodotti della pesca in condizioni di equità senza alterazioni della concorrenza, conformemente ai principi comunitari vigenti in materia, al punto 3 della tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo la parola: "limitatamente" sono inserite le seguenti: "alla pesca e".

All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, valutato in 0,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono apportate le relative variazioni di bilancio».

3.249

AZZOLLINI, PICHETTO FRATIN, MAZZARACCHIO, DE ANGELIS

Ritirato

Dopo il comma 30, aggiungere il seguente:

«30-bis. Le disposizioni previste dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate dell'11 giugno 2012, protocollo 2012/87956, lettera i), emesso a sensi dell'articolo 1, comma 128, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, trovano applicazione alle società che esercitano la attività di pesca, assimilate, a sensi del decreto legislativo n. 4 del 2012, all'articolo 4, comma 4, all'imprenditore agricolo».

3.250

SCARPA BONAZZA BUORA, SANCIU, PICCIONI, BOLDRINI, BONDI, DI STEFANO, NESPOLI, SANTINI, ZANOLETTI

Respinto

Dopo il comma 30, inserire il seguente:

«30-bis. All'articolo 24, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n.388, sopprimere le seguenti parole; "ivi compreso il riscaldamento delle serre". All'onere derivante dall'applicazione del presente comma pari a

euro 10 milioni 950 mila per ciascuno degli anni del triennio 2013-2015 si provvede:

a) per l'anno 2013, quanto a euro 10 milioni 950 mila, mediante parziale utilizzazione delle residue disponibilità del Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910. A tal fine il Ministero dell'economia e delle finanze, a valere sulle predette disponibilità, provvede a versare all'entrata del bilancio dello Stato la somma di 10 milioni 950 mila euro;

b) per ciascuno degli anni 2014 e 2015 mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle somme derivanti dalla riduzione di un ulteriore punto percentuale dei consumi medi standardizzati di gasolio da ammettere all'impiego agevolato in lavori agricoli di cui al precedente comma 30».

3.251

SPADONI URBANI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 35 aggiungere il seguente:

«35-bis. A decorrere dall'anno 2014, il contributo per il funzionamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato di cui all'articolo 10, comma 7-ter, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, si applica alle società di capitale con ricavi totali superiori a 500 milioni di euro».

3.252

BARBOLINI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, Paolo ROSSI, Anna Maria SERAFINI, STRADIOTTO

Respinto

Dopo il comma 38, aggiungere il seguente:

38-bis. All'articolo 13, comma 9, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «immobili locati» sono aggiunti le seguenti: «, con contratti stipulati o rinnovati ai sensi dell'articoli 2, comma 3, e dell'articolo 5, comma 2, della legge 9 dicembre 1998, n. 431».

Conseguentemente, al comma 23: alla lettera a), sostituire le parole: allo 0,50 per cento con le seguenti: allo 0,55 per cento; alla lettera b), sostituire le parole: allo 0,45 per cento con le seguenti: allo 0,50 per cento.

3.253

SPADONI URBANI

Respinto

Dopo il comma 32, inserire il seguente:

«32-bis. Fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, non sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito».

3.254

SPADONI URBANI

Respinto

Dopo il comma 32, inserire il seguente:

«32-bis. Fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, non sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito.

32-ter. I commi 4 e 5 dell'articolo 15 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, sono abrogati».

3.255

BOSONE, CASSON

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 32 inserire il seguente:

«32-bis. Dopo il comma II dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è inserito il seguente:

"11-bis. Non è dovuta allo Stato alcuna quota di imposta per gli immobili situati nel territorio dei comuni dichiarati siti di interesse nazionale per la bonifica dall'

3.256

MILANA

Respinto

Dopo il comma 32 aggiungere il seguente:

32-bis. All'articolo 15 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 16, la parole «31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2011»;

b) al comma 17, la parole «31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2011».

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 40, aggiungere il seguente: «40-bis. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: "Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg." sono sostituite dalle seguenti: "Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg." e le parole: "Oli lubrificanti euro 750,00 per mille kg" sono sostituite dalle seguenti: "Oli lubrificanti euro 900,00 per mille kg"».

3.257

MILANA

Respinto

Dopo il comma 32 aggiungere il seguente:

32-bis. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole «1° luglio 2011» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2012»;

b) al secondo periodo, le parole «30 giugno 2012» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2013»;

c) al terzo periodo, le parole «30 giugno 2012» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2013».

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 40, aggiungere il seguente: 40-bis. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg.» sono sostituite dalle seguenti: «Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg.» e le

parole: «Oli lubrificanti euro 750, 00 per mille kg» sono sostituite dalle seguenti: «Oli lubrificanti euro 900, 00 per mille kg».

3.258

SPADONI URBANI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 33, inserire il seguente:

«33-bis. All'articolo 118 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente: "2-ter. In caso di recesso dell'utilizzatore dal contratto di locazione finanziaria, il concedente ha diritto di ottenere il credito residuo in linea capitale qualora questo non venga coperto da quanto realizzato dalla vendita o dalla riallocazione del bene"».

3.259

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI

Respinto

Dopo il comma 34, inserire il seguente:

«34-bis. La quota di imposta riservata allo Stato di cui al comma 11 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è azzerata a decorrere dal 2013. A copertura dell'onere conseguente al mancato introito della quota Imu riservata allo Stato, con decreto del Ministro dell'interno, ci concerto con il Ministro dell'econ

3.260

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Respinto

Dopo il comma 34, inserire il seguente:

«34-bis. La quota di imposta riservata allo Stato di cui al comma 11 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per il 2013 è calcolata nella misura del 30 per cento; a decorrere dall'anno 2014 è soppressa la riserva a favore dello Stato. A copertura dell'onere conseguente al mancato introito della quota Imu riservata allo Stato, con decreto del Ministro dell'interno, ci concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,

sono soppressi per pari importo gli stanziamenti destinati ai trasferimenti erariali a favore dei comuni».

3.261

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Respinto

Dopo il comma 34, inserire il seguente:

«34-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 11 è inserito il seguente comma:

"11-bis. Il secondo periodo del comma 11 dell'articolo 13 del comma 11 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che il comma 17 del medesimo articolo non si applica all'intero gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili posseduti dai comuni e siti nel loro territorio"».

3.262

Paolo FRANCO, Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Respinto

Dopo il comma 34, inserire il seguente:

«34-bis. I commi 28, 28-bis e 28-ter dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono abrogati.».

3.263

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Respinto

Dopo il comma 34, inserire il seguente:

«34-bis. La quota di imposta riservata allo Stato di cui al comma 11 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per il 2013 è calcolata nella misura del 30 per cento; a decorrere dall'anno 2014 è soppressa la riserva a favore dello Stato. A copertura dell'onere conseguente al mancato introito della quota Imu riservata allo Stato, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono soppressi per pari importo gli stanziamenti destinati ai trasferimenti erariali a favore dei comuni. Nel caso di parziale copertura dell'onere de-

rivante dalla applicazione della presente nonna, la copertura della maggiore spesa è compensata con riduzione lineare per ciascun anno del triennio 2013-2015 della spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dei produttori *market* sostenuta dalle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in misura da garantire la totale copertura dell'onere.».

3.264

SPADONI URBANI

Respinto

Sopprimere il comma 35.

3.265

PICHETTO FRATIN

Respinto

All'articolo 3 aggiungere il seguente comma:

«35-bis. Al fine di tutelare gli investimenti per gli impianti di cui al comma 4-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che entrano in esercizio entro il 30 aprile 2013, si applicano le modalità di riduzione di cui al comma 1, lettera *b*), dell'articolo 30 del decreto ministeriale 6 luglio 2012, a decorrere da gennaio 2013, fermo restando stabilito che alla produzione di energia che ha diritto ai certificati previsti ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, il periodo è di quindici anni a decorrere dalla data di entrata in esercizio commerciale, limitatamente alla quota di energia termica effettivamente utilizzata.».

3.266

PICHETTO FRATIN

Respinto

All'articolo 3 aggiungere il seguente comma:

«35-bis. Alla lettera *b*) dell'articolo 1, comma 204, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: "2012 e 2013" sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: ", 2013 e 2014"».

e conseguentemente aggiungere:

«1. Quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *b*), della legge 25 marzo 1997, n. 68, come rideterminata dalla Tabella C.

2. Quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui alle leggi 18 dicembre 1997, n. 440, e 17 maggio 1999, n. 144, come rideterminate dalla tabella C.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

Consequentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2013: - 14.000.

3.267

PICHELTO FRATIN

Respinto

All'articolo 3 aggiungere il seguente comma:

«35-bis. Decreto Legislativo 1° settembre 2011, n. 150 sono apportate le seguenti modifiche:

dopo l'articolo 29 aggiungere il seguente articolo:

«Art. 29-bis.

1. Nei giudizi di opposizione alla stima dell'indennità di esproprio di suoli destinati ad edilizia residenziale pubblica è consentito proporre appello presso altra sezione della stessa Corte d'Appello competente, nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione della sentenza.

2. Le controversie sono regolate dal rito sommario di cognizione.

3. Il presente articolo si applica, transitoriamente, anche ai giudizi già conclusi con sentenza della Corte d'Appello, perché l'Amministrazione non abbia integralmente corrisposto le relative somme a titolo di indennità di esproprio determinata in sede giudiziale"».

3.268

LATRONICO

Respinto

Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:

«36-bis. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, le parole "1° luglio 2011" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2013";

2) al secondo periodo, le parole "30 giugno 2012" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2013";

3) al terzo periodo, le parole "30 giugno 2012" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2013"».

3.269

LATRONICO

Respinto

Dopo il comma 36, aggiungere i seguenti:

«36-bis. Alla tariffa di cui all'articolo 22 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 641, dopo "il punto 8) Esercizio di attività industriali o commerciali e di professioni arti o mestieri (art. 86)." aggiungere il seguente:

"9) iscrizione negli albi di cui agli articoli 20, 31, comma 4, e 35 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, nell'elenco di cui all'articolo 21, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, nell'albo di cui all'articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108 nonché nell'elenco di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374".

36-ter. Le disposizioni di cui al comma 36-bis si applicano per le iscrizioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge».

3.270

ESPOSITO

Respinto

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

«37-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2013, il termine di pagamento dell'imposta unica sulle scommesse ippiche e sulle scommesse su eventi diversi dalle corse dei cavalli è stabilito al 20 dicembre dello stesso

anno e al 31 gennaio dell'anno successivo, con riferimento all'imposta unica dovuta rispettivamente per il periodo da settembre a novembre e per il mese di dicembre, nonché al 31 agosto e al 30 novembre con riferimento all'imposta unica dovuta rispettivamente per i periodi da gennaio ad aprile e da maggio ad agosto dello stesso anno. All'onore derivante dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica»

3.271

PICHELTO FRATIN, MAZZARACCHIO, LATRONICO

Respinto

Dopo il comma 38, sono inseriti i seguenti:

«38-bis. Il comma 5, dell'articolo 33, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è sostituito dal seguente:

"5. Il comma 5, dell'articolo 101, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dai seguenti:

5. Le perdite di beni di cui al comma 1, commisurate al costo non ammortizzato di essi, e le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso, per le perdite su crediti, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali o ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Ai fini del presente comma, il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto di omologazione dell'accordo di ristrutturazione o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

5-bis. Gli elementi certi e precisi sussistono anche nell'ipotesi di cancellazione dal bilancio:

a) di crediti scaduti la cui titolarità giuridica sia stata trasferita a soggetti diversi da quelli controllati, controllanti o sottoposti al comune controllo, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, ove tale trasferimento abbia comportato anche il passaggio di tutti i rischi e benefici;

b) di crediti verso soggetti diversi da quelli controllati, controllanti o sottoposti al comune controllo, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, estinti per prescrizione.

5-ter. Nelle ipotesi di cui al comma precedente, le perdite si considerano realizzate rispettivamente alla data di trasferimento della titolarità dei crediti o della loro prescrizione.".

38-ter. All'articolo 106, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-bis. In deroga ai commi precedenti, le svalutazioni, le cancellazioni dei crediti di modesto importo e gli accantonamenti ad essi relativi possono essere integralmente dedotte nel periodo d'imposta in cui si verifica la risoluzione per inadempimento del rapporto cui essi si riferiscono. Per crediti di modesto importo s'intendono i crediti, riferibili al singolo rapporto contrattuale, che al momento della risoluzione per inadempimento, siano scaduti da oltre sei mesi ed il cui ammontare residuo non risulti superiore a 2500 euro.".

38-quater. Le disposizioni di cui ai commi 38-bis e 38-ter si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge 7 agosto 2012, n. 134.

38-quinquies. All'articolo 1, dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

"55-bis. A decorrere dal 1° ottobre 2013, nella colonna 4 della tabella 1 allegata al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, la parola 4', ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: 5"

38-sexies. All'articolo 3-bis del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351, convertito con modifiche dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: "4-bis. Al termine del periodo di tempo previsto dalle concessioni e locazioni di cui al presente articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia del demanio, verificato il raggiungimento della finalità di riqualificazione e riconversione dei beni, riconosce al locatario/concessionario il diritto di opzione di acquisto del bene, al prezzo di mercato, con possibilità di scomputo dei canoni corrisposti",».

3.272

PIGNEDOLI, ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO, PEGORER

Ritirato

Al comma 38, lettera b), dopo il capoverso «10-ter» aggiungere il seguente:

«10-quater. Ai fini di cui ai commi da 10 a 10-ter, l'Agea si avvale del Commissario straordinario di cui all'articolo 8-quinquies, comma 6, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. A tal fine, il termine di cui all'articolo 8-quinquies, comma 6, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, conver-

tito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, già prorogato ai sensi dell'articolo 29-ter, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, è prorogato al 31 dicembre 2015, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

3.273

PIGNEDOLI, ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO, PEGORER

Ritirato

Al comma 38, lettera b), dopo il capoverso «10-ter» aggiungere i seguenti:

«10-quater. Le disposizioni di cui ai commi da 10 a 10-ter si applicano anche per le campagne lattiere successive a quella del 2008/2009.

10-quinquies. Ai fini di cui ai, commi da 10 a 10-quater, l'Agea si avvale del Commissario straordinario di cui all'articolo 8-quinquies, comma 6, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. A tal fine il termine di cui all'articolo 8-quinquies, comma 6, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, già prorogato ai sensi dell'articolo 29-ter, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, è prorogato al 31 dicembre 2015, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

3.274

PIGNEDOLI, ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

Respinto

Al comma 38, lettera b), dopo il capoverso «10-ter» aggiungere il seguente:

«10-quater. Le disposizioni di cui ai commi da 10 a 10-ter si applicano anche per le campagne lattiere successive a quella del 2008/2009».

3.275

MILANA

Respinto

Al comma 38, lettera b), aggiungere, infine, il seguente comma:

«10-*quater*. Le disposizioni di cui ai commi da 10 a 10-*ter*. si applicano anche per le campagne lattiere successive alla 2008/2009.».

3.276

SCARPA BONAZZA BUORA, SANCIU, PICCIONI, BOLDRINI, BONDI, DI STEFANO, NESPOLI, SANTINI, ZANOLETTI

Respinto

Al comma 38, aggiungere la seguente lettera:

«C) Dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"7 -*bis*. In caso di revoca delle quote, gli importi del prelievo supplementare dovuto, eccedente i crediti che risultano nella disponibilità degli acquirenti in applicazione dei loro sistemi di pagamento, sono escussi direttamente dai produttori interessati"».

3.277

PICHETTO FRATIN

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 38, aggiungere il seguente:

«38-*bis*. All'art. 8, comma 2, del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, sostituire le parole: "Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute superano i cento milioni di lire" con le parole: "Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di dodici rate trimestrali di pari importo o in un massimo di venti rate trimestrali se le somme dovute superano i 50.000 euro".

38-*ter*. All'art. 48, comma 3, secondo periodo, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, sostituire le parole: "Il processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute mediante versamento diretto in un'unica soluzione ovvero in forma rateale, in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo, ovvero in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute superano i 50.000 euro" con le parole: "Il processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute mediante versamento diretto in un'unica soluzione ovvero in forma rateale, in un massimo di dodici rate trimestrali di pari importo, ovvero in un massimo di venti rate trimestrali se le somme dovute superano i 50.000 euro".

38-*quater*. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 si applicano, previa presentazione di apposita istanza da parte del contribuente, anche alle rateazioni di pagamento in corso alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, con riferimento ai residui importi da versare.».

3.278

MILANA

Respinto

Dopo il comma 38, inserire il seguente:

«38-*bis*. Al fine di non gravare i produttori con un versamento mensile del prelievo che ecceda quanto eventualmente dovuto alla UE, le quote revocate ai sensi dell'articolo 8-*quinqüies* del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, sono attribuite alla riserva nazionale per essere riassegnate da parte del Commissario straordinario di cui al comma 6 del medesimo articolo, con decorrenza dal periodo in corso alla data del relativo provvedimento di assegnazione. I quantitativi revocati sono utilizzati per completare la parziale assegnazione effettuata nei confronti delle aziende di cui al comma 4, lettera *b*), dell'art. 10-*bis*. della legge n. 119/2001, come modificata dalla legge n. 33/2009; i quantitativi residui sono assegnati alle aziende in attività, che hanno effettuato consegne di latte nella campagna di assegnazione, in misura proporzionale alla quota individuale di riferimento della medesima campagna, con l'esclusione dei produttori che hanno ceduto a titolo oneroso, in tutto o in parte, la propria quota a decorrere dal periodo 2003/2004 in avanti.

38-*ter*. Dalle assegnazioni di cui al comma precedente sono esclusi i produttori non in regola con il pagamento del prelievo; i quantitativi assegnati non possono essere oggetto di vendita o affitto di sola quota fino al 31 marzo 2015.».

3.279

MILANA

Respinto

Dopo il comma 38, è aggiunto il seguente:

«38-*bis*. Al fine di non richiedere ai produttori il versamento di somme eccedenti quanto dovuto alla UE, all'articolo 9, comma 4-*ter*, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, sono aggiunte le seguenti lettere:

"*b-bis*. alle aziende che non hanno superato di oltre il 20 per cento la quota disponibile individuale;

b-ter. a tutte le aziende per la parte di prelievo in eccesso non ancora restituita, con esclusione di quelle che hanno superato di oltre il 100 per cento il proprio quantitativo di riferimento individuale."».

3.280

SCARPA BONAZZA BUORA, SANCIU, PICCIONI, BOLDRINI, BONDI, DI STEFANO, NESPOLI, SANTINI, ZANOLETTI

Respinto

Dopo il comma 38, inserire i seguenti:

«38-bis. All'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito con modificazioni dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, dopo il comma 4-*quater* aggiungere il seguente:

"4-*quinqües*. A decorrere dal periodo 2012-2013, qualora le restituzioni di cui al comma 3 non esauriscano le disponibilità dell'importo di cui al medesimo comma, il residuo viene ripartito tra le aziende produttrici che hanno trattenuto e versato, ovvero garantito con idonea garanzia fideiussoria, il prelievo mensile, secondo i seguenti criteri e nell'ordine:

a) alle aziende che abbiano superato di non oltre il 20 per cento il quantitativo di riferimento individuale di fine periodo;

b) alle aziende, con esclusione di quelle di cui alla precedente lettera a), che non abbiano superato il livello produttivo conseguito nel periodo 2007-2008 e che abbiano versato gli importi del prelievo supplementare dovuto ed esigibile, o abbiano per gli stessi sottoscritto un piano di rateizzazione entro il 31 gennaio 2013, purché non abbiano successivamente ceduto quota ai sensi dell'articolo 10, comma 10, tenendo conto dei mutamenti di conduzione di cui all'articolo 10, comma 18, che non abbiano subito la revoca della quota ai sensi dell'articolo 8-*quinqües*, comma 7 della legge n. 33 del 9 aprile 2009, di conversione del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5;

c) a tutte le altre aziende, per la parte di prelievo in eccesso non ancora restituita, con esclusione di quelle che hanno superato di oltre il 100 per cento il proprio quantitativo di riferimento individuale.

38-*ter*. A decorrere dal periodo 2012-2013 il comma 4-*quater* dell'articolo 9 della legge n. 119 del 2003 è abrogato».

3.281

SCARPA BONAZZA BUORA, SANCIU, PICCIONI, BOLDRINI, BONDI, DI STEFANO, NESPOLI, SANTINI, ZANOLETTI

Respinto

Dopo il comma 38, inserire il seguente:

«38-bis. All'articolo 9, comma 4-ter, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, sono aggiunte le seguenti lettere:

c) alle aziende che non hanno superato di oltre il 20 per cento la quota disponibile individuale;

d) a tutte le aziende per la parte di prelievo in eccesso non ancora restituita, con esclusione di quelle che hanno superato di oltre il 100 per cento il proprio quantitativo di riferimento individuale».

3.282

PIGNEDOLI, ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

Respinto

Dopo il comma 38, aggiungere il seguente:

«38-bis. All'articolo 9, comma 4-ter, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, dopo la lettera b), sono aggiunte le seguenti lettere:

c) alle aziende che non hanno superato di oltre il 20 per cento la quota disponibile individuale;

d) a tutte le aziende per la parte di prelievo in eccesso non ancora restituita, con esclusione di quelle che hanno superato di oltre il 100 per cento il proprio quantitativo di riferimento individuale».

3.283

SCARPA BONAZZA BUORA, SANCIU, PICCIONI, BOLDRINI, BONDI, DI STEFANO, NESPOLI, SANTINI, ZANOLETTI

Respinto

Dopo il comma 38, inserire il seguente:

«38-bis. Le quote revocate ai sensi dell'articolo 8-quinquies, comma 7, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, sono attribuite alla riserva nazionale per essere riassegnate da parte del Commissario straordinario di cui al comma 6 del citato articolo 8-quinquies, con decorrenza dal periodo in corso alla data del relativo provvedimento di assegnazione. I quantitativi revocati sono utilizzati per completare la parziale assegnazione effettuata nei confronti delle aziende di cui all'articolo 10-bis, comma 4, lettera b) del de-

creto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119. I quantitativi residui sono attribuiti alle aziende che hanno effettuato consegne di latte nella campagna di assegnazione, in misura proporzionale alla quota disponibile individuale della medesima campagna, con esclusione dei produttori che hanno ceduto a titolo oneroso, in tutto o in parte, la propria quota a decorrere dal periodo 2003-2004. Dalle assegnazioni di cui al presente comma sono esclusi i produttori non in regola con il pagamento del prelievo; i quantitativi assegnati non possono essere oggetto di vendita o affitto di sola quota fino al 31 marzo 2015».

3.284

PIGNEDOLI, ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

Respinto

Dopo il comma 38, aggiungere il seguente:

«38-bis. Le quote revocate ai sensi dell'articolo 8-*quinquies* del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, sono attribuite alla riserva nazionale per essere riassegnate da parte del Commissario straordinario di cui al comma 6 del medesimo articolo con decorrenza dal periodo in corso alla data del relativo provvedimento di assegnazione. I quantitativi revocati sono assegnati alle aziende in attività che hanno effettuato consegne di latte nella campagna di assegnazione in misure proporzionale alla quota individuale di riferimento della medesima campagna, con l'esclusione dei produttori che hanno venduto a titolo oneroso tutto o in parte, la propria quota a decorrere dal periodo 2003-2004. Dalle assegnazioni di cui al periodo precedente sono esclusi altresì i produttori non in regola con il pagamento del prelievo. I quantitativi assegnati non possono essere oggetto di vendita o affitto di sola quota sino al 31 marzo 2015».

3.285

MONGIELLO, PIGNEDOLI, ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI, PERTOLDI, RANDAZZO

Respinto

Dopo il comma 38, aggiungere i seguenti:

«38-bis. In attuazione dell'articolo 4 della legge 4 giugno 2010, n. 96, per l'esecuzione dei controlli obbligatori previsti dalla normativa comunitaria, ed in particolare dagli articoli 11 e 13 del Reg. (VE) n. 543/2011 del 7 giugno 2011, è istituita una tariffa commisurata ai costi effettivi del servizio che l'Agecontrol S.p.A. svolge quale Organismo di controllo, incaricato ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, così come modificato dalla legge 25 febbraio 2008,

n. 34, e del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 3 agosto 2011, n. 5462.

38-ter. La tariffa si applica contestualmente alla richiesta, da parte degli operatori, dei controlli da svolgere nelle fasi di esportazione ed importazione dei prodotti ortofrutticoli soggetti a norme specifiche di qualità di cui all'articolo 3, comma 2 del Reg.(UE) n. 543/2011, nonché per i prodotti ortofrutticoli regolati dalla norma generale per i quali è previsto il controllo obbligatorio ai sensi dell'allegato al decreto ministeriale del 3 agosto 2011, n. 5462, ed è dovuta per ogni singola partita oggetto di controllo.

39-quater. Le entrate derivanti dalle tariffe di cui al comma *38-bis* sono attribuite all'Agea, in qualità di autorità responsabile delle misure necessarie per assicurare l'osservanza delle norme comunitarie relative alle attività di controllo, ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, così come modificato dalla legge 25 febbraio 2008, n. 34, e relativi provvedimenti attuativi. *39-quinquies.* L'entità della tariffa, proporzionale ai quantitativi movimentati, è determinata annualmente dal Ministero delle politiche agricole e forestali con apposito provvedimento, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale*».

3.286

MONGIELLO, PIGNEDOLI, ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI, PERTOLDI, RANDAZZO
Respinto

Dopo il comma 38, aggiungere i seguenti:

«*38-bis.* In attuazione dell'articolo 4 della legge 4 giugno 2010, n. 96, per l'esecuzione dei controlli obbligatori previsti dalla normativa comunitaria, ed in particolare dagli articoli 11 e 13 del Reg. (UE) n. 543/2011 del 7 giugno 2011, è istituita una tariffa commisurata ai costi effettivi del servizio che l'Agecontrol S.p.A. svolge, quale organismo di controllo, incaricato ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, così come modificato dalla legge 25 febbraio 2008, n. 34, e del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 3 agosto 2011, n. 5462.

38-ter. La tariffa si applica contestualmente alla richiesta, da parte degli operatori, dei controlli da svolgere nelle fasi di esportazione ed importazione dei prodotti ortofrutticoli soggetti a norme specifiche di qualità di cui all'articolo 3, comma 2, del Reg. (UE) n. 543/2011, nonché per i prodotti ortofrutticoli regolati dalla norma generale per i quali è previsto il controllo obbligatorio ai sensi dell'allegato al decreto ministeriale del 3 agosto 2011, n. 5462, ed è dovuta per ogni singola partita oggetto di controllo.

38-quater. Le entrate derivanti dalle tariffe di cui al comma *38-bis* sono attribuite all'Agea, in qualità di autorità responsabile delle misure necessarie per assicurare l'osservanza delle norme comunitarie relative

alle attività di controllo, ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, così come modificato dalla legge 25 febbraio 2008, n. 34, e relativi provvedimenti attuativi.

38-quinquies. L'entità della tariffa è determinata annualmente dal Ministero delle politiche agricole e forestali con apposito provvedimento, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*».

3.287

MILANA

Respinto

Dopo il comma 38, inserire il seguente:

«38-bis. All'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito con modificazioni dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, dopo il comma 4-*quater* aggiungere il seguente:

"4-*quinquies.* A decorrere dal periodo 2012-2013, qualora le restituzioni di cui al comma 3 non esauriscano le disponibilità dell'importo di cui al medesimo comma, il residuo viene ripartito tra le aziende produttrici che hanno trattenuto e versato, ovvero garantito con idonea garanzia fideiussoria, il prelievo mensile, secondo i seguenti criteri e nell'ordine:

a) alle aziende che abbiano superato di non oltre il 20% il quantitativo di riferimento individuale di fine periodo;

b) alle aziende, con esclusione di quelle di cui alla precedente lett. a), che non abbiano superato il livello produttivo conseguito nel periodo 2007-2008 e che abbiano versato gli Importi del prelievo supplementare dovuto ed esigibile, o abbiano per gli stessi sottoscritto un piano di rateizzazione entro il 31 gennaio 2013, purché non abbiano successivamente ceduto quota ai sensi dell'articolo 10, comma 10, tenendo conto dei mutamenti di conduzione di cui all'articolo 10, comma 18 e che non abbiano subito la revoca della quota ai sensi dell'articolo 8-*quinquies*, comma 7, della legge n. 33 del 9 aprile 2009, di conversione del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5;

c) a tutte le altre aziende, per la parte di prelievo in eccesso non ancora restituita, con esclusione di quelle che hanno superato di oltre il 100% il proprio quantitativo di riferimento individuale.

A decorrere dal periodo 2012-2013 il comma 4-*quater* dell'articolo 9 della legge n. 119/2003 è abrogato».

3.288

SCARPA BONAZZA BUORA, SANCIU, PICCIONI, BOLDRINI, BONDI, DI STEFANO, NESPOLI, SANTINI, ZANOLETTI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 38 inserire il seguente:

«38-bis. Per l'attuazione di quanto disposto dagli articoli 10 a 10-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, l'AGEA si avvale del Commissario straordinario di cui all'art. 8-quinquies, comma 6, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, il cui incarico è a tal fine prorogato fino al 31 dicembre 2015.».

3.289

PICCHETTO FRATIN

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 38, aggiungere il seguente:

«38-bis. L'articolo 50 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 è sostituito dal seguente:

«Art. 50.

(Effetti fiscali del sequestro e della confisca)

1. Nelle ipotesi di sequestro di aziende o della totalità delle partecipazioni societarie disposto ai sensi del presente decreto, sono sospesi:

a) i contenziosi in corso e i termini di impugnazione relativi ad atti di accertamento, liquidazione e riscossione di crediti erariali;

b) le procedure esecutive, gli atti di pignoramento e i provvedimenti cautelari della società Equitalia S.p.a. o di altri concessionari di riscossione pubblica.

È conseguentemente sospeso il decorso dei relativi termini di prescrizione e di decadenza.

2. Nelle ipotesi di confisca di aziende o della totalità delle partecipazioni societarie sequestrate, i crediti erariali si estinguono per confusione ai sensi dell'articolo 1253 del codice civile».

3.1000/1

MASCITELLI, LANNUTTI

Respinto

All'emendamento 3.1000, al comma 39-bis, sostituire le parole: «fino a duemila euro», con le seguenti: «fino a seimila euro».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 23, alla lettera a), sostituire le parole: «allo 0,50 per cento», con le seguenti: «allo 0,65 per cento»; nonchè, alla lettera b), sostituire le parole: «allo 0,45 per cento», con le seguenti: «allo 0,60 per cento».

3.1000/2

SPADONI URBANI

Respinto

All'emendamento 3.1000, al comma 39-bis, sostituire la parola: «duemila» con la seguente: «cinquemila».

3.1000/3

BARBOLINI, MUSI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, Paolo ROSSI, Anna Maria SERAFINI, STRADIOTTO

Respinto

All'emendamento 3.1000, al comma 39-bis, sostituire le parole: «duemila euro» con le seguenti: « cinquecento euro».

3.1000/4

BARBOLINI

Respinto

All'emendamento 3.1000, al comma 39-bis, sostituire le parole: «duemila euro» con le seguenti: «mille euro».

3.1000/5

MASCITELLI, LANNUTTI

Respinto

All'emendamento 3.1000, al comma 39-bis, sostituire le parole: «fino al 31 dicembre 1999» con le seguenti: «fino al 31 dicembre 2005».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 23, alla lettera a), sostituire le parole: «allo 0,50 per cento», con le seguenti: «allo 0,65 per cento»; nonchè, alla lettera b), sostituire le parole: «allo 0,45 per cento», con le seguenti: «allo 0,60 per cento».

3.1000/6

SPADONI URBANI

Respinto

All'emendamento 3.1000, al comma 39-quater, dopo la parola: «dolo», aggiungere le seguenti: «o colpa grave».

3.1000/7

MASCITELLI, LANNUTTI

Respinto

All'emendamento 3.1000, dopo il comma 39-quater, aggiungere il seguente:

«39-quater.1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, ad adottare disposizioni volte ad ampliare l'ambito applicativo dell'istituto della rateizzazione dei debiti tributari, in particolare:

a) semplificando e riducendo gli adempimenti amministrativi e patrimoniali a carico dei contribuenti che intendono avvalersi del predetto istituto;

b) consentendo al contribuente, anche ove la riscossione del debito sia concentrata nell'atto di accertamento, di richiedere la dilazione del pagamento prima dell'affidamento in carico all'agente della riscossione, ove dimostri di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà;

c) ampliando la possibilità di rateizzazione, in connessione a comprovate situazioni di difficoltà finanziaria, riducendo le sanzioni e gli interessi».

Conseguentemente, all'articolo 3, ai commi 14 e 15, sostituire le parole: «0,05 per cento» con le seguenti: «0,07 per cento».

3.1000/8

MASCITELLI, LANNUTTI

Respinto

All'emendamento 3.1000, dopo il comma 39-quater, aggiungere il seguente:

«39-quater.1. In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale, tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di crescita economica concordati in sede europea e considerata la difficoltà di accesso al credito, ai contribuenti che dimostrino di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà nonché alle imprese che hanno chiuso in perdita l'esercizio finanziario in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, i quali ne facciano richiesta, è concessa una sospensione di sei mesi dei pagamenti delle cartelle esattoriali relative alle imposte dovute. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con proprio decreto a definire le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma».

Conseguentemente, all'articolo 3:

ai commi 14 e 15, sostituire le parole: «0,05 per cento» con le seguenti: «0,06 per cento»;

al comma 23, alla lettera a), sostituire le parole: «allo 0,50 per cento» con le seguenti: «allo 0,65 per cento»; nonché, alla lettera b), sostituire le parole: allo 0,45 per cento con le seguenti: allo 0,60 per cento.

3.1000/9

LATRONICO

Respinto

All'emendamento 3.1000, al comma 39-sexies sopprimere le parole: «mediante ruolo effettuata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248».

3.1000/10

MILANA

Respinto

All'emendamento 3.1000, al comma 39-sexies sopprimere le parole: «mediante ruolo effettuata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legge 30 set-

tembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248».

3.1000/11

SPADONI URBANI

Respinto

All'emendamento 3.1000, al comma 39-sexies, secondo periodo, sopprimere le parole: «anche in pensione».

3.1000/12

I RELATORI

Accolto

All'emendamento 3.1000, sopprimere il comma 39-undecies.

3.1000/13

MERCATALI

Accolto

All'emendamento 3.1000, sopprimere il comma 39-undecies.

3.1000/14

LANNUTTI, MASCITELLI

Assorbito

All'emendamento 3.1000, dopo il comma 39-undecies, aggiungere i seguenti:

«39-duodecies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti e le società incaricate per la riscossione dei tributi, di seguito denominati "concessionari per la riscossione", sono tenuti a sospendere immediatamente ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate, su presentazione di una dichiarazione da parte del debitore, limitatamente alle partite relative agli atti espressamente indicati dal debitore, effettuata ai sensi del comma 39-terdecies.

39-terdecies. Ai fini di quanto stabilito al comma 39-duodecies, entro novanta giorni dalla notifica, da parte del concessionario per la riscossione, del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa dal concessionario il contribuente presenta al concessionario per la riscossione una dichiarazione an-

che con modalità telematiche, con la quale venga documentato che gli atti emessi dall'ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o l'avviso per i quali si procede, sono stati interessati:

- a) da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo;
- b) da un provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore;
- c) da una sospensione amministrativa comunque concessa dall'ente creditore;
- d) da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte;
- e) da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell'ente creditore;
- f) da qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso.

39-quaterdecies. Entro il termine di dieci giorni successivi alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma *39-terdecies*, il concessionario per la riscossione trasmette all'ente creditore la dichiarazione presentata dal debitore e la documentazione allegata al fine di avere conferma dell'esistenza delle ragioni del debitore ed ottenere, in caso affermativo, la sollecita trasmissione della sospensione o dello sgravio direttamente sui propri sistemi informativi. Decorso il termine di ulteriori sessanta giorni l'ente creditore è tenuto, con propria comunicazione inviata al debitore a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo posta elettronica certificata ai debitori obbligati all'attivazione, a confermare allo stesso la correttezza della documentazione prodotta, provvedendo, in pari tempo, a trasmettere in via telematica, al concessionario della riscossione il conseguente provvedimento di sospensione o sgravio, ovvero ad avvertire il debitore dell'inidoneità di tale documentazione a mantenere sospesa la riscossione, dandone, anche in questo caso, immediata notizia al concessionario della riscossione per la ripresa dell'attività di recupero del credito iscritto a ruolo.

39-quinquiesdecies. In caso di mancato invio, da parte dell'ente creditore, della comunicazione prevista dal comma *39-quaterdecies* e di mancata trasmissione dei conseguenti flussi informativi al concessionario della riscossione, trascorso inutilmente il termine di duecentoventi giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore allo stesso concessionario della riscossione, le partite di cui al comma *39-duodecies*, sono annullate di diritto e quest'ultimo è considerato automaticamente di scaricato dei relativi ruoli. Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore i corrispondenti importi.

39-sexiesdecies. Ferma restando la responsabilità penale, nel caso in cui il contribuente, ai sensi del comma *39-terdecies*, produca documentazione falsa, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'ammontare delle somme dovute, con un importo minimo di 258 euro.

39-septiesdecies. I concessionari per la riscossione sono tenuti a fornire agli enti creditori il massimo supporto per l'automazione della fasi di trasmissione di provvedimenti di annullamento o sospensione dei carichi iscritti a ruolo.

39-octiesdecies. Le disposizioni di cui ai commi da *39-terdecies* a *39-septiesdecies* si applicano anche alle dichiarazioni presentate al concessionario della riscossione prima della data di entrata in vigore della presente legge. L'ente creditore invia la comunicazione e provvede agli adempimenti di cui al comma *39-quaterdecies*, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge; in mancanza, trascorso inutilmente il termine di 220 giorni dalla stessa data, le partite di cui al comma *39-duodecies* sono annullate di diritto ed il concessionario della riscossione è considerato automaticamente di scaricato dei relativi ruoli. Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore i corrispondenti importi.

39-noviesdecies. In tutti i casi di riscossione coattiva di debiti fino a mille euro ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, intrapresa successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, salvo il caso in cui l'ente creditore abbia notificato al debitore la comunicazione di inidoneità della documentazione ai sensi del comma *39-quaterdecies*, non si procede alle azioni cautelari ed esecutive prima del decorso di centoventi giorni dall'invio, mediante posta ordinaria, di una comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo».

Conseguentemente, all'articolo 3, ai commi 14 e 15, sostituire le parole «0,05 per cento» con le seguenti: «0,07 per cento».

3.1000/15

BARBOLINI, BONFRISCO, MUSI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, PAOLO ROSSI, Anna Maria SERAFINI, STRADIOTTO, GERMONTANI

Accolto

All'emendamento 3.1000, dopo il comma 39-duodecies, inserire i seguenti:

«*39-terdecies.* A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti e le società incaricate per la riscossione dei tributi, di seguito denominati «concessionari per la riscossione», sono tenuti a sospendere immediatamente ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate, su presentazione di una dichiarazione da parte del debitore, limitatamente alle partite relative agli atti espressamente indicati dal debitore, effettuata ai sensi del comma *39-quaterdecies*.

39-quaterdecies. Ai fini di quanto stabilito al comma *39-terdecies*, entro novanta giorni dalla notifica, da parte del concessionario per la ri-

scossione, del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa dal concessionario il contribuente presenta al concessionario per la riscossione una dichiarazione anche con modalità telematiche, con la quale venga documentato che gli atti emessi dall'ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o l'avviso per i quali si procede, sono stati interessati:

- a) da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo;
- b) da un provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore;
- c) da una sospensione amministrativa comunque concessa dall'ente creditore;
- d) da una sospensione giudiziaria, oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte;
- e) da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell'ente creditore;
- f) da qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso.

39-quinquiesdecies. Entro il termine di dieci giorni successivi alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 39-quaterdecies, il concessionario per la riscossione trasmette all'ente creditore la dichiarazione presentata dal debitore e la documentazione allegata al fine di avere conferma dell'esistenza delle ragioni del debitore ed ottenere, in caso affermativo, la sollecita trasmissione della sospensione o dello sgravio direttamente sui propri sistemi informativi. Decorso il termine di ulteriori sessanta giorni l'ente creditore è tenuto, con propria comunicazione inviata al debitore a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo posta elettronica certificata ai debitori obbligati all'attivazione, a confermare allo stesso la correttezza della documentazione prodotta, provvedendo, in pari tempo, a trasmettere in via telematica, al concessionario della riscossione il conseguente provvedimento di sospensione o sgravio, ovvero ad avvertire il debitore dell'inidoneità di tale documentazione a mantenere sospesa la riscossione, dandone, anche in questo caso, immediata notizia al concessionario della riscossione per la ripresa dell'attività di recupero del credito iscritto a ruolo.

39-sexiesdecies. In caso di mancato invio, da parte dell'ente ereditare, della comunicazione prevista dal comma 39-quinquiesdecies e di mancata trasmissione dei conseguenti flussi informativi al concessionario della riscossione, trascorso inutilmente il termine di duecentoventi giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore allo stesso concessionario della riscossione, le partite di cui al comma 39-terdecies sono annullate di diritto e quest'ultimo è considerato automaticamente di scaricato dei relativi ruoli. Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell'ente ereditare i corrispondenti importi.

39-septiesdecies. Ferma restando la responsabilità penale, nel caso in cui il contribuente, ai sensi del comma *39-quaterdecies*, produca documentazione falsa, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'ammontare delle somme dovute, con un importo minimo di 258 euro.

39-duodevicies. I concessionari per la riscossione sono tenuti a fornire agli enti creditori il massimo supporto per l'automazione della fasi di trasmissione di provvedimenti di annullamento o sospensione dei carichi iscritti a ruolo.

39-undevicies. Le disposizioni di cui ai commi da *39-terdecies* a *39-duodevicies* si applicano anche alle dichiarazioni presentate al concessionario della riscossione prima della data di entrata in vigore della presente legge. L'ente creditore invia la comunicazione e provvede agli adempimenti di cui al comma *39-quinquiesdecies*, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge; in mancanza, trascorso inutilmente il termine di 220 giorni dalla stessa data, le partite di cui al comma *39-terdecies* sono annullate di diritto ed il concessionario della riscossione è considerato automaticamente scaricato dei relativi ruoli. Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore i corrispondenti importi.

39-vicies. In tutti i casi di riscossione coattiva di debiti fino a mille euro ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, intrapresa successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, salvo il caso in cui l'ente creditore abbia notificato al debitore la comunicazione di inidoneità della documentazione ai sensi del comma *39-quinquiesdecies*, non si procede alle azioni cautelari ed esecutive prima del decorso di centoventi giorni dall'invio, mediante posta ordinaria, di una comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo.

39-vicies semel. La lettera *gg-quinquies*) del comma 2 dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, è abrogata.

39-vicies bis. Dalle disposizioni di cui ai commi da *39-terdecies* a *39-vicies* non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

3.1000/16

MILANA

Respinto

All'emendamento 3.1000, dopo il comma 39-duodecies, aggiungere i seguenti:

«*39-terdecies.* All'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 la parola: " settantadue" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta";

39-quaterdecies. All'articolo 3-*bis.*, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, la parola: "venti" è sostituita dalla seguente: "trenta";

39-quinquiesdecies. All'articolo 17-*bis.*, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, la parola: "ventimila" è sostituita dalla seguente: "centocinquantamila"».

3.1000/17

DE LILLO

Respinto

All'emendamento 3.1000,dopo il comma «39-duodecies», aggiungere il seguente:

«*39-terdecies.* Al decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 5 comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Sino al 31 dicembre 2016, chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, – locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128-*bis* del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate. L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. il presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-*bis* del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.";

b) All'articolo 8, comma 1, le parole "il primo incontro tra le parti non oltre quindici" sono sostituite dalle seguenti "un incontro informativo e di programmazione, in cui il mediatore verifica con le parti le possibilità di proseguire il tentativo di conciliazione, non oltre trenta".

c) All'articolo 17 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4 sono premesse le seguenti parole: "Fermo quanto previsto dai commi 4-*bis* e 5 del presente articolo,";

b) dopo il comma 4 è inserito il seguente comma 4-*bis*: "Quando, all'esito dell'incontro informativo e di programmazione con il mediatore, il procedimento si conclude con un mancato accordo, l'importo massimo complessivo delle indennità di mediazione per ciascuna parte, comprensivo delle spese di avvio del procedimento, è di 80 euro, per le liti di valore sino a 1.000 euro; di 120 euro, per le liti di valore sino a 10.000 euro; di 200 euro, per le liti sino a 50.000 euro; di 250 euro, per le liti di valore superiore".

d) All'articolo 8, è aggiunto un quinto comma: "5. Dalla mancata partecipazione al procedimento di mediazione senza giustificato motivo, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile. Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio";

e) all'articolo 5, comma 2, all'inizio del primo periodo sono aggiunte le parole "Fermo quanto previsto dal comma 1 e";

f) all'articolo 5, comma 4, all'inizio del primo periodo sono aggiunte le parole "I commi 1 e";

g) all'articolo 5, comma 5, all'inizio del primo periodo sono aggiunte le parole "Fermo quanto previsto dal comma 1 e";

h) all'articolo 6, comma 2, dopo le parole "per il deposito della stessa" è aggiunta la frase «e, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi del quarto o del quinto periodo del comma 1 dell'articolo cinque,»;

i) all'articolo 7 dopo le parole "di cui all'articolo 6" e aggiunta la frase "e il periodo del rinvio disposto dal giudice ai sensi dell'articolo 5, comma 1";

l) allo stesso articolo 7 il verbo "computa" è sostituito da "computano";

m) all'articolo 17, comma 4, è aggiunta la lettera "d) le riduzioni minime delle indennità dovute nelle ipotesi in cui la mediazione è condizione di procedibilità ai sensi dell'articolo 5, comma 1";

n) all'articolo 17, è aggiunto il comma 5 "Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1, all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115. A tale fine la parte è tenuta a depositare presso l'organismo apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo me-

diatore, nonché a produrre, a pena di inammissibilità, se l'organismo lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato"».

3.1000/18

DI STEFANO

Respinto

All'emendamento 3.1000, dopo il comma «39-duodecies», aggiungere il seguente:

«39-terdecies. Ai soli fini della determinazione delle imposte sui redditi a decorrere dallo gennaio 2014, i redditi dominicale e agrario sono rivalutati del 15 per cento. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, la rivalutazione è pari al 5 per cento. L'incremento si applica sull'importo risultante dalla rivalutazione operata ai sensi dell'articolo 3, comma 50, della legge 23 dicembre 1996, n. 662».

Conseguentemente abrogare il comma 25, dell'articolo 3, del disegno di legge in esame.

3.1000

I RELATORI

Accolto

All'articolo 3, dopo il comma 39, inserire i seguenti:

«39-bis. Decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i crediti di importo fino a duemila euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999, sono automaticamente annullati. Ai fini del conseguente scarico ed eliminazione dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore, con decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze sono stabilite le modalità di trasmissione agli enti interessati dell'elenco delle quote annullate e di rimborso agli agenti della riscossione delle relative spese per le procedure esecutive poste in essere.

39-ter. Per i crediti diversi da quelli di cui al comma 39-bis, iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999, esaurite le attività di competenza, l'agente della riscossione provvede a darne notizia all'ente creditore, anche in via telematica, con le modalità stabilite dal decreto di cui allo stesso comma 39-bis.

39-quater. Ai crediti previsti dai commi 39-bis e 39-ter non si applicano gli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e,

fatti salvi i casi di dolo, non si procede a giudizio di responsabilità amministrativo e contabile.

39-quinquies. All'articolo 3, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole: "31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2011" e le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014". All'articolo 36, commi 4-*quinquies* e 4-*sexies*, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: "31 dicembre 2013", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014", le parole: "31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2011" e le parole: "1° gennaio 2014", sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2015".

39-sexies. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'Economia e delle finanze da emanarsi entro il 30 giugno 2013 è istituito, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, il Comitato di indirizzo e verifica dell'attività di riscossione mediante ruolo effettuata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Il Comitato è composto da un magistrato della Corte dei Conti, anche in pensione, con funzione di Presidente, e da un massimo di ulteriori sei componenti, appartenenti due al Ministero dell'Economia e delle finanze, uno all'Agenzia delle entrate, uno all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ed i restanti, a rotazione, espressione degli altri enti creditori che si avvalgono delle società del Gruppo Equitalia.

39-septies. Con il decreto di cui al comma *39-sexies* sono stabilite le modalità di funzionamento del Comitato e di nomina dei relativi componenti, i requisiti che gli stessi devono possedere e il termine di durata delle rispettive cariche.

39-octies. Il Comitato elabora annualmente criteri:

di individuazione delle categorie dei crediti oggetto di recupero coattivo e linee guida a carattere generale per lo svolgimento mirato e selettivo dell'azione di riscossione che tenga conto della capacità operativa degli agenti della riscossione e dell'economicità della stessa azione;

di controllo dell'attività svolta sulla base delle indicazioni impartite.

39-novies. I criteri sono approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere obbligatorio delle Commissioni parlamentari competenti ed operano per l'anno successivo a quello in cui sono stati approvati.

39-decies. Le disposizioni di cui ai commi da *39-sexies* a *39-novies* si applicano alle quote affidate agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2013.

39-undecies. Nell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Alle società di cui all'arti-

colo 23-quinquies, commi 7 e 8, fermi comunque i commi da 3-*bis* a 3-*quinquies*, nonché alle società del Sistema Informativo della Fiscalità, non si applicano altresì le ulteriori disposizioni del presente articolo.

39-*duodecies*. Nel comma 6 dell'articolo 23-*quinques* del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole "la direzione della giustizia tributaria e" sono soppresse;

b) le parole "sono trasferite" sono sostituite dalle seguenti "è trasferita";

c) le parole "gli attuali titolari" sono sostituite dalle seguenti "l'attuale titolare";

d) le parole da ",direzione legislazione" fino a "ad esercitare" sono sostituite dalla seguente "esercita";

e) le parole "coordinamento della" sono soppresse."

3.2000/1

GHEDINI, ROILO, MERCATALI, NEROZZI, PASSONI

Respinto

All'emendamento 3.2000, al capoverso 39-bis, lettera a), numero 1), capoverso «1», sopprimere le parole «, nei limiti di cui al successivo comma 3 a favore dei soci di cui all'articolo 4, comma 3,».

Conseguentemente, al medesimo comma 39-bis, lettera a), numero 1), capoverso «1», aggiungere in fine il seguente periodo: «Gli utili non distribuiti sono destinati, nei limiti di cui al comma 3, a favore dei soci di cui all'articolo 4, comma 3.».

3.2000/2

GHEDINI, ROILO, MERCATALI, NEROZZI, PASSONI

Respinto

All'emendamento 3.2000, al capoverso 39-bis, lettera a), numero 3), capoverso «2-bis», sostituire le parole: «50 per cento» con le seguenti: «15 per cento».

3.2000/3

GHEDINI, ROILO, MERCATALI, NEROZZI, PASSONI

Respinto

All'emendamento 3.2000, al capoverso 39-bis, lettera a), numero 3), capoverso «2-bis», sostituire le parole: «e proporzionalmente» con le seguenti: «proporzionalmente e, comunque, in misura non superiore».

3.2000

I RELATORI

Ritirato

All'articolo 3, dopo il comma 39, è inserito il seguente:

«39-bis. Al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente; "1.1. Con l'eccezione delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale e degli enti non commerciali di cui al successivo articolo 17, l'organizzazione che esercita un'impresa sociale destina gli utili non distribuiti, nei limiti di cui al successivo comma 3 a favore dei soci di cui all'articolo 4, comma 3, e gli avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.";

2) al comma 2, alinea, le parole: "A tal fine è", sono sostituite dalle seguenti: "E' comunque", e la parola: "anche" è soppressa;

3) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2-bis. Una quota, non superiore al 50%, dell'utile netto di esercizio conseguito dall'impresa sociale può essere distribuita agli enti di cui al successivo articolo 4, comma 3, eventualmente presenti nel capitale sociale e proporzionalmente alla rispettiva quota di partecipazione allo stesso, fermi restando, con riferimento a detti enti, i limiti e i divieti previsti nel medesimo articolo 4 e in altra parte del presente decreto.";

b) all'articolo 5, la lettera b) del comma 1 è soppressa;

c) il comma 1 dell'articolo 13 è sostituito dal seguente:

"1. La cessione d'azienda deve essere realizzata in modo da preservare il perseguimento delle finalità di interesse generale di cui all'articolo 2 da parte del cessionario. Per gli enti di cui all'articolo 1, comma 3, la disposizione di cui al presente comma si applica limitatamente alle attività indicate nel regolamento"».

3.290

FLUTTERO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 39 inserire il seguente:

«39-bis. All'art. 4, comma 1-bis, della legge n. 368/2003, sostituire le parole "con questo confinanti," con le seguenti: "... i cui territori ricadono nel raggio di 10 km,..."».

3.291

FLUTTERO

Respinto

Dopo il comma 39 aggiungere il seguente:

«39-bis. All'art. 17 del D.Lgs 29 marzo 2012, n. 68, sopprimere il comma 7».

3.292

FLUTTERO

Respinto

Dopo il comma 39 aggiungere il seguente:

«39-bis. All'art. 16, comma 2 del D.Lgs 29 marzo 2012, n. 68, aggiungere la seguente lettera:

"e-bis) per i collegi universitari già legalmente riconosciuti dal M.I.U.R. non si applicano i requisiti di cui alla legge del 14 novembre 2000, n. 338"».

3.293

MUSI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 39 aggiungere il seguente:

«39-bis. Al fine di consentire la piena operatività delle nonne di cui al presente articolo l'efficacia dei decreti di natura non regolamentare di cui al comma 3 dell'art. 23-quater del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 7 agosto 2012, è differita al 31 dicembre 2013. Ai maggiori oneri, pari a 466.000 per l'anno 2012 e a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 si prov-

vede rispettivamente a valere sulle maggiori entrate di cui al comma 2 e sui maggiori risparmi di spesa di cui al comma 3.

Conseguentemente, all'articolo 3, le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, ad esclusione della missione Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, programma Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria, voce Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 446 del 1997: Imposta regionale sulle attività produttive: - Art. 39, comma 3: Integrazione del Fondo sanitario nazionale per minori entrate IRAP eccetera (regolazione debitoria) (2.4 - cap. 2701).

3.294

MILANA

Respinto

Dopo il comma 39, è inserito il seguente:

«39-bis. Al fine di non ritardare gli adempimenti relativi alle transazioni derivanti dai contratti di appalto, anche in considerazione della particolare situazione di crisi finanziaria, nonché, conseguentemente, di evitare ricadute in termini di gettito per l'erario, al comma 28 dell'articolo 35 del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2006, n. 248 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo periodo, dopo le parole "22 luglio 1998, n. 322" inserire le seguenti: "nonché da parte della società incaricata della revisione legale dei conti ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ovvero attraverso il rilascio da parte del responsabile dell'adempimento di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 attestante la correttezza dei versamenti delle ritenute sui redditi dei lavoratori dipendenti impiegati nell'ambito dell'appalto e, per le prestazioni rese nel medesimo ambito, della corrispondente IVA dovuta sulle stesse";

b) dopo il quarto periodo inserire il seguente: "l'appaltatore, può in ogni caso eccepire il beneficio della preventiva escussione del patrimonio del responsabile dell'inadempimento.";

c) dopo l'ultimo periodo inserire i seguenti: "La responsabilità solidale non si applica relativamente al pagamento delle sanzioni civili, di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2013.".

7-ter. Al comma 28-ter, primo periodo, dell'articolo 35 del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2006, n. 248, eliminare le parole ", forniture"».

3.295

MERCATALI

Respinto

Dopo il comma 39, è inserito il seguente:

«39-bis. Al fine di non ritardare gli adempimenti relativi alle transazioni derivanti dai contratti di appalto, anche in considerazione della particolare situazione di crisi finanziaria, nonché, conseguentemente, di evitare ricadute in termini di gettito per l'erario, al comma 28 dell'articolo 35 del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2006, n. 248 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo periodo, dopo le parole "22 luglio 1998, n. 322" inserire le seguenti: "nonché da parte della società incaricata della revisione legale dei conti ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 ovvero attraverso il rilascio da parte del responsabile dell'adempimento di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 attestante la correttezza dei versamenti delle ritenute sui redditi dei lavoratori dipendenti impiegati nell'ambito dell'appalto e, per le prestazioni rese nel medesimo ambito, della corrispondente IVA dovuta sulle stesse";

b) dopo il quarto periodo inserire il seguente: "l'appaltatore, può in ogni caso eccepire il beneficio della preventiva escussione del patrimonio del responsabile dell'inadempimento.";

c) dopo l'ultimo periodo inserire i seguenti: "La responsabilità solidale non si applica relativamente al pagamento delle sanzioni civili, di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2013.".

7-ter. Al comma 28-ter, primo periodo, dell'articolo 35 del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2006, n. 248, eliminare le parole ", forniture"».

3.296

PICHELTO FRATIN

Respinto

Dopo il comma 39, aggiungere il seguente:

«39-bis. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504, dopo il Titolo I (Disciplina delle accise),

Capo III-*bis* (Tabacchi lavorati), articolo 39-*duodecies*, è aggiunto il seguente Capo:

TITOLO I.

(Disciplina delle accise)

CAPO III-*ter*.

(Cartine e filtri per arrotolare le sigarette)

Articolo 39-*terdecies*.

(Oggetto dell'imposizione e modalità di accertamento)

1. Le cartine e i filtri per arrotolare le sigarette sono sottoposte ad accisa con la stessa aliquota prevista per il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette, calcolata applicando la relativa aliquota di base al prezzo di vendita al pubblico del prodotto.

2. Si intendono per:

a) "cartine per sigarette" i tubi o i fogli di carta per arrotolare le sigarette;

b) "filtri per sigarette" i rotoli porosi idonei a trattenere i residui di combustione.

3. Ai fini dell'applicazione dell'accisa sulle cartine e filtri per arrotolare le sigarette, sono stabilite le aliquote di base di cui all'Allegato 1 "Elenco prodotti assoggettati ad imposizione ed aliquote vigenti alla data di entrata in vigore del testo unico".

Articolo 39-*quaterdecies*.

(Accertamento, liquidazione e pagamento dell'accisa)

1. Le cartine e i filtri per sigarette sottoposti ad accisa devono essere accertati per quantità e qualità con l'osservanza delle modalità operative stabilite con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Con decreto del Direttore dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabilite le modalità di liquidazione e di pagamento dell'accisa sulle cartine e sui filtri per sigarette».

3.297

MILANA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 40, aggiungere i seguenti:

«40-bis. I Comuni nel cui territorio insistono isole minori che sono interessate da fenomeni di vulcanismo attivo, certificati dal dipartimento nazionale di Protezione Civile, e da rilevanti flussi turistici, che richiedono costante stato di allerta, sono autorizzati ad istituire ticket d'ingresso e ticket di accesso alle sommità dei vulcani entro la misura massima unitaria di euro 5,00. Gli stessi Comuni sono altresì autorizzati a limitare lo sbarco nel proprio territorio di flussi turistici giornalieri di concerto con il dipartimento nazionale di protezione civile e con le autorità marittime locali.

40-ter. I ticket d'ingresso sono riscossi, unitamente al prezzo del biglietto, dalle compagnie di navigazione che forniscono servizi turistici giornalieri e/o da altri soggetti individuati dall'amministrazione.

40-quater. I ticket di accesso alle sommità dei Vulcani sono riscossi dalle guide vulcanologiche autorizzate e/o da altri soggetti individuati dall'amministrazione.

40-quinquies. Le compagnie e/o i soggetti individuati ai commi precedenti sono responsabili del pagamento dei ticket con diritto di rivalsa sul soggetti passivi, della presentazione di apposita dichiarazione mensile e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale che sarà all'uopo emanato.

40-sexies. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile della riscossione si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dei ticket si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo si applica l'articolo 1, commi da 158 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

40-septies. I ticket non sono dovuti dai soggetti residenti nel Comune. I regolamenti comunali possono prevedere particolari tipologie di esenzione e/o riduzione.

40-octies. I proventi dei ticket devono essere destinati:

a) all'attività della squadra di protezione civile comunale e all'attività di squadre di volontari, da definire attraverso apposito progetto operativo elaborato di concerto con il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile;

b) al potenziamento estivo del servizio di smaltimento dei rifiuti connesso al turismo mordi e fuggi;

c) alla realizzazione di ogni intervento necessario per il miglioramento della viabilità e per la sicurezza dei pedoni;

d) alla realizzazione di ogni intervento necessario per garantire la regolare mobilità dei cittadini e dei visitatori del comprensorio comunale;

e) alla realizzazione di ogni intervento necessario per garantire la sicurezza e la funzionalità delle aree portuali e marine in genere.

40-nonies. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma *40-oc-ties*, i Comuni interessati possono agire in deroga alle seguenti norme:

a) vincoli imposti dal Patto di Stabilità Interno;

b) vincoli sull'ammontare complessivo di spesa di personale previsti dall'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modifiche e integrazioni;

c) vincoli sulle assunzioni di personale a tempo indeterminato imposti dall'articolo 14, comma 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modifiche e integrazioni;

d) vincoli sulle assunzioni di personale a tempo determinato, o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, imposti dall'articolo 4, comma 102, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modifiche e integrazioni;

e) vincolo che impone un limite massimo individuale di 180 ore annue per lavoro straordinario previsto dall'articolo 14, comma 4 del C.C.N.L. di categoria 1998/1999 dell'1/04/1999;

f) vincoli che impone la riduzione del fondo della contrattazione decentrata previsto dall'articolo 9, comma *2-bis* del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

40-decles. Le deroghe di cui al comma *40-nonies*, dalle quali possono scaturire solo spese che sono strettamente correlate agli introiti realizzati con i ticket, determinano saldo zero per le vigenti norme di finanza e/o spesa pubblica.

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

40-bis. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg.» sono sostituite dalle seguenti: «Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg.» e le parole: «Oli lubrificanti euro 750, 00 per mille kg» sono sostituite dalle seguenti: «Oli lubrificanti euro 900, 00 per mille kg».

3.298

MILANA

Respinto

All'articolo 3, dopo il comma 40, inserire i seguenti commi:

«40-bis. All'articolo 35, del Decreto Legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito, con modificazioni, nella Legge 4 agosto 2006, n. 248, i commi da 28 a 28-ter sono sostituiti dai seguenti:

"28. In caso di appalto di opere o di servizi, l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore, nei limiti dell'ammontare del corrispettivo dovuto, del versamento all'erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute dal subappaltatore all'erario in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto. La responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la documentazione prima del versamento del corrispettivo, che gli adempimenti di cui al periodo precedente, scaduti alla data del versamento, sono stati eseguiti dal subappaltatore. Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dall'entrata in vigore di un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi previa intesa con le parti sociali, che definisca le modalità per la verifica, da parte dell'appaltatore, dell'esecuzione dell'adempimento relativo al versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente, mediante l'utilizzo di documenti fiscali, contabili o amministrativi già previsti dalla normativa vigente.

28-bis. Il committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore previa esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione di cui al precedente comma, attestante che gli adempimenti di cui al comma 28, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, sono stati eseguiti dall'appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. Il committente può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione della predetta documentazione da parte dell'appaltatore. L'inosservanza delle modalità di pagamento previste a carico del committente è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 200.000 se gli adempimenti di cui al comma 28 non sono stati eseguiti dall'appaltatore e dal subappaltatore.

28-ter. Le disposizioni di cui ai commi 28 e 28-bis si applicano in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere e servizi conclusi da soggetti che stipulano i predetti contratti nell'ambito di attività rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e, in ogni caso, dai soggetti di cui all'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Sono esclusi dall'applicazione delle predette disposizioni i contratti stipulati ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici"

40-ter. Le disposizioni del comma precedente si applicano ai contratti stipulati dal giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di cui al comma

1. Si intendono in ogni caso abrogati l'articolo 2, comma 5-*bis* del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, nella Legge 26 aprile 2012, n. 44 e l'articolo 13-*ter* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella Legge 7 agosto 2012, n. 134"».

3.299

MICHELONI

Ritirato

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

«40-*bis*. Il comma 204 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è sostituito dal seguente:

"204. I redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato concorrono a formare il reddito complessivo: *a)* per gli anni 2008, 2009, 2010 e 2011, per l'importo eccedente 8.000 euro; *b)* per l'anno 2012, per l'importo eccedente 6.700 euro. Ai fini della determinazione della misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per l'anno 2013 non si tiene conto dei benefici fiscali di cui al presente comma"».

Conseguentemente, le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.

3.300

MILANA

Respinto

Dopo il comma 401 inserire il seguente:

«40-*bis*. Dopo il comma 1 dell'articolo 204 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 aggiungere il seguente comma:

"1-*bis*. Nel calcolo della percentuale di indebitamento di cui al comma precedente sono escluse le spese per interessi, sostenute per la realizzazione di investimenti produttivi finalizzati al risparmio energetico, fino al concorso delle somme generate annualmente dagli stessi investimenti, purché certificati dalla Convenzione GSE"».

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

40-bis. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg.» sono sostituite dalle seguenti: «Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg.» e le parole: «Oli lubrificanti euro 750, 00 per mille kg» sono sostituite dalle seguenti: «Oli lubrificanti euro 900, 00 per mille kg».

3.301

MERCATALI

Respinto

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

«40-bis. All'articolo 39-ter del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo il comma 3 aggiungere il seguente: 13-bis. Le ricariche di qualsiasi prodotto o dispositivo meccanico od elettronico che abbia la funzione di succedaneo dei prodotti del tabacco, sono assimilate ai tabacchi lavorati e sono soggette alle disposizioni in materia di distribuzione, detenzione e vendita da definire con apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze da emanare entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, in analogia, per quanto applicabili, alle disposizioni vigenti per i tabacchi lavorati. Con il medesimo decreto vengono altresì definiti i relativi oneri fiscali».

3.302

MILANA

Respinto

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

«40-bis. A decorrere dall'anno 2013, il fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, è incrementato, in favore delle fondazioni lirico-sinfoniche, della somma di 20 milioni di euro»

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

40-bis. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg.» sono sostituite dalle seguenti: «Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg.» e le

parole: «Oli lubrificanti euro 750, 00 per mille kg» sono sostituite dalle seguenti: «Oli lubrificanti euro 900, 00 per mille kg».

3.303

MILANA

Respinto

Dopo il comma 401 inserire il seguente:

«40-bis. Agli enti commissariati per effetto dell'applicazione dei commi da 14 a 20 dell'articolo 23, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applicano le disposizioni dell'articolo 31, comma 24 della legge n. 183 del 12 novembre 2011, relativamente al Patto di stabilità interno».

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 40, aggiungere il seguente: 40-bis. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 19951 n. 504, le parole: «Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg.» sono sostituite dalle seguenti: «Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg.» e le parole: «Oli lubrificanti euro 750, 00 per mille kg» sono sostituite dalle seguenti: «Oli lubrificanti euro 900, 00 per mille kg».

3.304

MILANA

Respinto

Dopo il comma 40, inserire il seguente:

«40-bis. Le regioni e gli enti locali sono tenuti a pagare spese e competenze di giudizio, in caso di soccombenza, entro 90 giorni dalla notifica della sentenza definitiva».

Conseguentemente, ridurre per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013 l'Importo della allegata tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze.

3.305

SANGALLI, MERCATALI

Respinto

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

«40-bis. All'articolo 39, comma 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "di cui ai commi 29 e 32 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269";

b) dopo le parole: "possono partecipare" sono aggiunte le seguenti: "in qualità di Soci sovventori come definiti all'articolo 4 della legge n. 59/1992";

c) dopo le parole: "ed enti pubblici e privati, purché" sono aggiunte seguenti: "i Confidi siano costituiti in forma di Società Cooperativa e";

d) le parole: "della metà più uno" sono sostituite dalle seguenti: "dei due terzi"».

3.306

MILANA

Respinto

Dopo il comma 40, inserire il seguente:

«40-bis. Al comma 7 dell'articolo 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n. 133, è inserito, dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: "Sono comunque ammesse le assunzioni di personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di istruzione pubblica, qualora il superamento della percentuale di cui al primo periodo derivi dall'inclusione delle spese sostenute dalle società di cui al precedente periodo.».

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 40, aggiungere il seguente;

«40-bis. All'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: "Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg." sono sostituite dalle seguenti: "Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg." e le parole: "Oli lubrificanti euro 750,00 per mille kg" sono sostituite dalle seguenti: "Oli lubrificanti euro 900,00 per mille kg"».

3.307

MILANA, MUSSO, GUSTAVINO

Respinto

Dopo il comma 40, inserire il seguente:

«40-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 11 è Inserito il seguente comma:

"11-bis. Il secondo periodo del comma 11 del presente articolo si interpreta nel senso che il comma 17 del medesimo articolo non si applica all'intero gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili posseduti dai comuni esiti nel loro territorio"».

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 40, inserire il seguente:

«40-bis. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, come convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modifiche:

- alla lettera *a*), sostituire "12,6" con "22,9";
- alla lettera *b*), sostituire "11,6" con "21,5";
- alla lettera *c*), sostituire "10,6" con "19,5";
- alla lettera *d*), sostituire "9 per cento" con "16,5 per cento";
- alla lettera *e*), sostituire "8 per cento" con "14,5 per cento"».

3.308

MILANA

Respinto

Dopo il comma 40 aggiungere il seguente:

«40-bis All'articolo 52 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

"9-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle basi di dati di interesse nazionale di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 che sono regolamentate da apposita normativa di settore, fermo restando l'onere in capo alle amministrazioni titolari delle suddette basi dati di relazionare annualmente all'Agenzia per l'Italia Digitale anche ai fini della predisposizione del rapporto annuale di cui all'articolo 52 comma 6"».

3.309

FOSSON

Respinto

Dopo il comma 40, inserire il seguente:

«40-bis. Le limitazioni all'uso del contante di cui al comma 1, articolo 12 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, non si applicano alle Case da Gioco autorizzate esercitate direttamente o indirettamente da Enti pubblici, ai sensi della legislazione vigente. Entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge il Ministero dell'economia e delle Finanze stabilisce il nuovo limite di divieto all'uso del contante applicabile presso le Case da Gioco, sulla base dei livelli medi previsti negli altri paesi europei confinanti.».

3.310

MILANA

Respinto

Dopo il comma 40 aggiungere il seguente:

«40-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, sono apportate le seguenti modifiche:

1. Il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Per l'acquisto di beni e di prestazioni di servizi effettuati da soggetti di cittadinanza diversa da quella italiana e che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, non opera il divieto di trasferimento di denaro contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, a condizione che il cedente del bene o il prestatore del servizio provveda ai seguenti adempimenti:

a) all'atto dell'effettuazione dell'operazione acquisisca fotocopia del passaporto o di un documento identificativo equipollente del cessionario e/o del committente ed apposita autocertificazione di quest'ultimo, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che non è soggetto di cittadinanza italiana e che ha la residenza fuori del territorio dello Stato;

b) nel primo giorno ferialo successivo a quello di effettuazione dell'operazione versi il denaro contante incassato in un conto corrente intestato a se medesimo presso un operatore finanziario, consegnando a quest'ultimo fotocopia del documento di cui alla lettera a) e della fattura o della ricevuta o dello scontrino fiscale emesso."

2. Il comma 2-*bis* è sostituito dal seguente:

«2-*bis*. I soggetti di cui al comma 1 comunicano all'Agenzia delle entrate le operazioni di cui al medesimo comma 1 di importo unitario non inferiore ad euro 1.000, effettuate dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo modalità e termini stabiliti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.».

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

«40-*bis*. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: "Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg." sono sostituite dalle seguenti: "Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg." e le parole: "Oli lubrificanti euro 750,00 per mille kg" sono sostituite dalle seguenti: "Oli lubrificanti euro 900, 00 per mille kg"».

3.311

MILANA

Respinto

Dopo il comma 40 aggiungere il seguente:

«40-*bis*. Al comma 1 dell'art. 3 del decreto-legge del 2 marzo 2012, n. 16, le parole da "Per l'acquisto di beni e di prestazioni" fino alle parole "provveda ai seguenti adempimenti:" sono sostituite dalle seguenti: "Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei paesi dell'Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, il limite per il trasferimento di denaro contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, è elevato a 15.000 euro a condizione che il cedente del bene o il prestatore del servizio provveda ai seguenti adempimenti:"».

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

«40-*bis*. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: "Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg." sono sostituite dalle seguenti: "Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg." e le parole: "Oli lubrificanti euro 750, 00 per mille kg" sono sostituite dalle seguenti: "Oli lubrificanti euro 900,00 per mille kg"».

3.312

MILANA

Respinto

Dopo il comma 40 aggiungere il seguente:

«40-bis. Il titolare di autorizzazione di un punto vendita esclusivo di stampa quotidiana e periodica può, nell'ambito dell'area di localizzazione del punto di vendita medesimo, consentire la vendita di quotidiani e periodi a pubblici esercizi o esercizi commerciali da lui incaricati. In tal caso i soggetti titolari di cui al periodo precedente sono tenuti al versamento di un diritto annuale pari a 50 euro da versare alla sezione commercio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione.».

3.313

MILANA

Respinto

Dopo il comma 40 aggiungere il seguente:

«40-bis. All'articolo 42, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ferma restando la necessità di pubblicazione tramite mezzi di informazione su giornali quotidiani nazionali"».

3.314

MILANA

Respinto

Dopo il comma 40 aggiungere il seguente:

«40-bis. All'articolo 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 5, le parole "dal 1° gennaio 2013" sono sostituite dalle parole "dal 1° gennaio 2016";

b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-bis. A partire dal 1° gennaio 2013, le spese per la pubblicazione degli atti e provvedimenti di cui al comma 2 sono rimborsate alla pubblica amministrazione dall'aggiudicatario entro 60 giorni dall'aggiudicazione"».

3.315

MILANA

Respinto

Dopo il comma 40 aggiungere il seguente:

«40-bis. A partire dai bandi e dagli avvisi pubblicati successivamente al 1° gennaio 2013, le spese per la pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 7 dell'articolo 66 e al secondo periodo del comma 5 dell'articolo 122 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario, entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione».

3.316

PARDI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

«40-bis. Per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, sono erogati contributi straordinari alle associazioni combattentistiche, di cui all'allegata tabella A della legge 31 gennaio 1994, n. 93, pari a 1 milione di euro».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2013: - 1.000;
2014: - 1.000;
2015: - 1.000.

3.317

BIANCONI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 40, aggiungere i seguenti:

«40-bis. Il territorio dei comuni emiliano-romagnoli, lombardi e veneti interessati dai fenomeni sismici iniziati il 20 maggio 2012, individuati nell'allegato I del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122 costituisce fino al 31 dicembre 2020 territorio extra-doganale, ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.43.

40-ter. Il regime di zona franca non ha effetto nei riguardi dei monopoli di Stato.

40-quater. Il Ministro per l'economia e le finanze, di concerto con i Ministri per lo sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti,

delle politiche agricole, alimentari e forestali, per i beni e attività culturali, provvede con proprio decreto ad individuare tabelle merceologiche e prodotti che richiedono specifica disciplina.

40-*quinquies*. Gli atti emanati in applicazione della presente disposizione che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui gli aiuti siano erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari d'esenzione, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea».

3.318

PITTONI, MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 40, inserire il seguente:

«Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, con lo stanziamento di euro 130.000 annui a decorrere dall'anno 2013, finalizzato a consentire il trasferimento alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia del bene denominato "Castello di Udine"».

3.319

D'ALÌ

Respinto

Dopo il comma 40, aggiungere i seguenti:

«40-bis. - (Procedura urgente per la realizzazione di opere pubbliche per la riduzione del rischio idraulico ed idrogeologico). - 1. In caso di necessità urgente di realizzazione di opere volte a conseguire le finalità di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, previste negli atti di pianificazione e programmazione regionale o nazionale, per le quali siano necessarie variazioni o integrazioni agli strumenti urbanistici, l'Ente attuatore indice una conferenza dei servizi alla quale devono partecipare tutte le Amministrazioni pubbliche il cui territorio è interessato alla realizzazione di dette opere. Il provvedimento che approva il progetto definitivo delle opere, emesso all'esito della Conferenza dei servizi, deve essere ratificato dal consiglio comunale del Comune ove le opere saranno realizzate entro quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento medesimo.

2. Si applica l'articolo 6 comma 12 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

3. Si applicano le disposizioni di cui al capo IV della legge 7 agosto 1990, n. 241 in tema di Conferenza dei servizi ma tutti i termini procedurali ivi previsti sono ridotti alla metà. Per eventuali procedure, anche

successive alla Conferenza dei servizi, che implicino attività consultive o di valutazioni tecniche di altre pubbliche amministrazioni si applicano gli articoli 16 e 17 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ma i termini ivi previsti o richiamati sono ridotti alla metà».

3.320

FLUTTERO

Respinto

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

«40-bis. 1. In caso di necessità urgente di realizzazione di opere volte a conseguire le finalità di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, previste negli atti di pianificazione e programmazione regionale o nazionale, per le quali siano necessarie variazioni o integrazioni agli strumenti urbanistici, l'Ente attuatore indice una conferenza dei servizi alla quale devono partecipare tutte le Amministrazioni pubbliche il cui territorio è interessato alla realizzazione di dette opere. Il provvedimento che approva il progetto definitivo delle opere, emesso all'esito della Conferenza dei servizi, deve essere ratificato dal consiglio comunale del Comune ove le opere saranno realizzate entro quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento medesimo.

2. Si applica l'articolo 6 comma 12 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

3. Si applicano le disposizioni di cui al Capo IV della legge 7 agosto 1990, n. 241 in tema di Conferenza dei servizi ma tutti i termini procedurali ivi previsti sono ridotti alla metà. Per eventuali procedure, anche successive alla Conferenza dei servizi, che implicino attività consultive o di valutazioni tecniche di altre pubbliche amministrazioni si applicano gli articoli 16 e 17 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ma i termini ivi previsti o richiamati sono ridotti alla metà».

3.321

FLUTTERO

Respinto

Dopo il comma 40 aggiungere il seguente:

«40-bis:

a) In caso di realizzazione di un'opera pubblica finalizzata alla riduzione del rischio idraulico e idrogeologico previsto in un atto di programmazione regionale o nazionale, per la quale sono necessarie variazioni o integrazioni agli strumenti urbanistici, l'approvazione del progetto definitivo in sede di conferenza di servizi costituisce variante agli stessi e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. Dette varianti sono effi-

caci, anche ai sensi dell'articolo 6, comma 12, del decreto legislativo n. 152/2006, senza la necessità di ulteriori adempimenti, una volta divenuta esecutiva la determinazione conclusiva positiva del procedimento, purché la proposta di variante sia stata pubblicata per almeno quindici giorni nell'albo dei comuni interessati e siano decorsi ulteriori quindici giorni per la presentazione delle osservazioni, che sono riportate in conferenza di servizi.

b) L'Ente attuatore per l'approvazione dei progetti degli interventi di cui al comma precedente provvede ad indire la Conferenza dei Servizi entro sette giorni dalla disponibilità dei progetti. Nella prima riunione della Conferenza è obbligo predeterminare il termine per l'adozione della decisione conclusiva, comunque non superiore a trenta giorni. Qualora alla Conferenza di Servizi il rappresentante di un'amministrazione o soggetto invitato sia risultato assente, o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la Conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza. e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di Conferenza dei Servizi deve essere motivato e recare, a pena inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso.

c) Fermo restando quanto stabilito al comma 2, i pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla Conferenza di Servizi, di cui ai commi 1 e 2, in deroga all'articolo 17, comma 24 della legge 15 maggio 1997, n. 127 e ss.mm.eii, devono essere resi dalle amministrazioni entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo.

d) Per i progetti di interventi e di opere per cui è prevista dalla normativa vigente la procedura di valutazione di impatto ambientale, statale o regionale, ovvero per progetti relativi ad opere incidenti su beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la procedura medesima deve essere conclusa entro il termine massimo di trenta giorni dalla attivazione. In caso di mancata espressione del parere o di motivato dissenso espresso, alla valutazione stessa si procede in una apposita conferenza di servizi, da concludersi entro quindici giorni dalla convocazione. Nei casi di mancata espressione del parere o di motivato dissenso espresso, in ordine a progetti di interventi e opere di competenza statale in sede di conferenza di servizi dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o del patrimonio storico-artistico, la decisione è rimessa al Presidente del Consiglio dei Ministri in deroga alla procedura prevista dall'articolo 14-*quater* della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, i cui termini sono ridotti della metà; quando la mancata espressione del parere ovvero il dissenso siano riferiti a progetti, interventi ed opere di competenza regionale, la decisione è rimessa al Presidente della regione competente, che si esprime inderogabilmente entro trenta giorni dalla richiesta».

3.322

DELLA SETA, FERRANTE

Respinto

Dopo il comma 40, è aggiunto il seguente:

«40-bis. Dopo il comma 11 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è inserito il seguente:

"11-bis. Nei limiti di spesa di 110 milioni, le province e i comuni con più di 5.000 abitanti, che abbiano rispettato il patto di stabilità interno relativo all'anno 2012, possono derogare all'osservanza dei meccanismi previsti ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno successivo, limitatamente alle spese necessarie per l'attuazione di piani per la messa in sicurezza del proprio territorio contro i rischi derivanti dal dissesto idrogeologico, in conformità alle condizioni e alle modalità determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, a decorrere dal 1° gennaio 2014 i piani per la messa in sicurezza del territorio contro i rischi derivanti dal dissesto idrogeologico sono predisposti e attuati dagli enti locali, in conformità, al Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici, adottato con delibera del CIPE su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. In sede di prima attuazione della presente disposizione, il Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici è adottato entro e non oltre il 31 marzo 2013"».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2013» con le seguenti: «140 milioni di euro per l'anno 2013».

3.323

FLUTTERO

Respinto

Dopo il comma 40, sono aggiunti i seguenti:

«4-bis. Dopo il comma 11 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è inserito il seguente:

"11-bis. Nei limiti di spesa di 110 milioni, le province e i comuni con più di 5.000 abitanti, che abbiano rispettato il patto di stabilità interno relativo all'anno 2012, possono derogare all'osservanza dei meccanismi previsti ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno suc-

cessivo, limitatamente alle spese necessarie per l'attuazione di piani per la messa in sicurezza del proprio territorio contro i rischi derivanti dal dissesto idrogeologico, in conformità alle condizioni e alle modalità determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, a decorrere dal 1 gennaio 2014 i piani per la messa in sicurezza del territorio contro i rischi derivanti dal dissesto idrogeologico sono predisposti e attuati dagli enti locali in conformità al Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici, adottato con delibera del CIPE su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. In sede di prima attuazione della presente disposizione, il Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici è adottato entro e non oltre il 31 marzo 2012".

40-ter. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado-Plato" sono sostituite dalle seguenti: "Birra: euro 2,58 per ettolitro e per grado-Plato";

b) le parole: «Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro» sono sostituite dalle seguenti: «Prodotti alcolici intermedi: euro 75,36 per ettolitro»;

c) le parole: "Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro" sono sostituite dalle seguenti: "Alcole etilico: euro 880,01 per ettolitro anidro».

3.324

D'ALÌ

Respinto

Dopo il comma 40, è aggiunto il seguente:

«40-bis. Dopo il comma 11 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è inserito il seguente:

"11-bis. Nei limiti di spesa di 110 milioni, le province e i comuni con più di 5.000 abitanti, che abbiano rispettato il patto di stabilità interno relativo all'anno 2012, possono derogare all'osservanza dei meccanismi previsti ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno successivo, limitatamente alle spese necessarie per l'attuazione di piani per la messa in sicurezza del proprio territorio contro i rischi derivanti dal dissesto idrogeologico, in conformità alle condizioni e alle modalità determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di

concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, a decorrere dal 1° gennaio 2014 i piani per la messa in sicurezza del territorio contro i rischi derivanti dal dissesto idrogeologico sono predisposti e attuati dagli enti locali in conformità al Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici, adottato con delibera del CIPE su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. In sede di prima attuazione della presente disposizione, il Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici è adottato entro e non oltre il 31 marzo 2012".

40-ter. Conseguentemente all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "Birra: euro 2,35 per etto litro e per grado-Plato" sono sostituite dalle seguenti: "Birra: euro 2,58 per etto litro e per grado-Plato";

b) le parole: "Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro" sono sostituite dalle seguenti: "Prodotti alcolici intermedi: euro 75,36 per ettolitro";

c) le parole: "Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro" sono sostituite dalle seguenti: "Alcole etilico: euro 880,01 per ettolitro anidro"».

3.325

FLUTTERO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 40, è aggiunto il seguente:

«40-bis. Il comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n.122, non si applica agli organi di cui all'articolo 9, comma 2, lettera a), della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

40-ter. Alla copertura di quanto stabilito dal precedente comma 1, quantificata entro il tetto massimo di un milione di euro l'anno, si provvede nell'ambito delle risorse già stanziare annualmente sul capitolo 1552, pag. 1, dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, senza nuovi o ulteriori oneri per la finanza pubblica».

3.326

LATRONICO

Respinto

Dopo il comma 40, aggiungere i seguenti:

«40-bis. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi secondo i criteri di cui all'articolo 7, commi 2 e 3, del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36 e sue modificazioni ed integrazioni, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono determinate le tariffe e le relative modalità di pagamento da corrispondere a fronte della fruizione dei servizi online del Portale NaturaItalia e del Network Nazionale della Biodiversità del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il pagamento dei predetti servizi è svolto anche per il tramite di un soggetto abilitato alla gestione di servizi di *e-commerce*. Con il medesimo decreto di cui al primo periodo sono altresì definiti i criteri per l'individuazione del soggetto gestore dei servizi di *e-commerce*, nonché le modalità di versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme dovute. Con successivi decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede ogni due anni all'aggiornamento delle tariffe di cui al precedente comma.

40-ter. Le somme derivanti dal pagamento dell'importo tariffario di cui al comma 40-bis affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato e sono riassegnate con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ad un apposito capitolo di parte corrente dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare finalizzato alle spese per l'esecuzione della Convenzione sulla biodiversità fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992 e per l'applicazione degli adempimenti connessi.

40-quater. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 40-bis e 40-ter non devono comportare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato».

3.327

D'Alì

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 40, è aggiunto il seguente comma:

«40-bis. 1. Gli interventi di ricostruzione e di riparazione di cui all'art 13-bis del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, fermo restando a quanto previsto al limite di cui al l'articolo 1 comma 1010 della legge 296/207, possono essere effettuati anche sulla base della dichiarazione di inizio di attività ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica

6 giugno 2001, n. 380; alla dichiarazione di inizio di attività deve essere allegato il documento unico di regolarità contributiva del soggetto esecutore dei lavori.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13-*bis* del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120 per l'assegnazione e l'erogazione del contributo, la relativa determinazione è effettuata sulla base del costo di intervento fissato con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, vigente al momento del rilascio della concessione edilizia ovvero della presentazione della dichiarazione di inizio di attività.

3. I lavori debbono essere iniziati entro 3 mesi dall'assegnazione del contributo. Il contributo è revocato dal comune in caso di mancata ultimazione dei lavori entro tre anni dalla data del provvedimento di assegnazione».

3.328

D'ALÌ

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 40, è aggiunto il seguente comma:

«Art. 40-*bis*. – Le somme relative agli interventi urgenti a difesa del suolo, già oggetto di finanziamento da parte del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, per opere in corso di esecuzione nell'ambito dell'attività di ricognizione per il riassetto territoriale nelle aree a rischio idrogeologico, sono equiparate agli interventi di cui al comma 7 articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, ancorché finanziate antecedentemente all'anno 2008, relativamente al meccanismo del calcolo concernente il patto di stabilità interno degli enti locali beneficiari di detti finanziamenti».

3.329

AGOSTINI, BUBBICO, ARMATO, DE SENA, FIORONI, GARRAFFA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI

Respinto

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

«40-*bis*. All'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo le parole: "agroforestali e fotovoltaiche" sono aggiunte le seguenti: ", eoliche, per impianti di potenza non superiore ai 200 KWp. Dalle disposizioni di cui al" presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2013: - 20.000;

2014: - 20.000;

2015: - 20.000.

3.330

CHITI, AGOSTINI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 40, inserire il seguente:

«40-bis. È autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2013, per la concessione, previa presentazione di perizia giurata, di contributi a favore delle imprese agricole, agroalimentari, zootecniche e della pesca aventi sede o unità locali ubicate nei territori interessati dagli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio nazionale nel mese di novembre 2012 e che abbiano subito gravi danni alla produzione, alle scorte e ai beni mobili ed immobili strumentali all'attività di loro proprietà e che siano necessarie per il ripristino e salvaguardia delle coltivazioni. Le risorse di cui al presente comma sono ripartite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, su proposta dei presidenti delle Regioni interessate, che provvedono a stabilire le modalità per la concessione dei contributi e che operano in qualità di commissari delegati con i poteri e le modalità di cui al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2012, n. 122».

Conseguentemente all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole «250 milioni di euro per l'anno 2013» con le seguenti «100 milioni di euro per l'anno 2013».

3-Tab.A.1

VITA, RUSCONI, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, MERCATALI, PROCACCI, SOLIANI, MONGIELLO

Respinto

Alla tabella C, missione: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, programma: Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo, voce: Ministero per i beni e le attività culturali, legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi. dello Stato a favore dello spettacolo (1.2 - cap. 1390, 1391, 6120, 6620, 6621, 6622,

6623, 6624, 6626, 8570, 8571, 8573, 8721), *apportare le seguenti variazioni:*

2013:

CP: + 30.000;

CS: + 30.000.

2014:

CP: + 30.000;

CS: + 30.000.

2015:

CP: + 30.000;

CS: + 30.000.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2013: - 30.000;

2014: - 30.000;

2015: - 30.000.

3-Tab.A.2

ASCIUTTI

Respinto

Alla Tabella C, missione «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici», programma «Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo», voce «legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo», apportare le seguenti variazioni:

«2013:

CP: + 30.000;

CS: + 30.000.

2014:

CP: + 30.000;

CS: + 30.000

2015:

CP: + 30.000;

CS: + 30.000».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2013: - 30.000;
2014: - 30.000;
2015: - 30.000.

3-Tab.A.3

MILANA

Respinto

Al comma 42, nella tabella C, Missione: Agricoltura, politiche agro alimentari e pesca, missione: Politiche competitive, della qualità agro-alimentare della pesca e dei mezzi tecnici di Produzione, voce Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, legge n. 267 del 1991: Attuazione del terzo Piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante: - art. 1, comma 1, Attuazione del terzo Piano nazionale per la pesca marittima (1.5-capp. 1173, 1413, 1414, 1415, 1418, 1477, 1488) apportare le seguenti variazioni:

2013: + 20.000;
2014: + 20.000;
2015: + 20.000.

Conseguentemente, ridurre in misura corrispondente l'importo della allegata tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze.

3-Tab.A.4

Anna Maria SERAFINI, AMATI, ANTEZZA, BASSOLI, DONAGGIO, GRANAIOLA, BIONDELLI, MONGIELLO

Respinto

Alla tabella C, missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, programma: Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunità, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, decreto-legge n. 223 del 2006: Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale - Art. 19, comma 3: Fondo per le politiche relative ai diritti e alla pari opportunità (17.4 - cap. 2108), apportare le seguenti variazioni:

2013:
CP: + 10.000;
CS: + 10.000.

2014:

CP: + 10.000;

CS: + 10.000.

2015:

CP: + 10.000;

CS: + 10.000.

Conseguentemente, alla tabella A voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2013: - 10.000;

2014: - 10.000;

2015: - 10.000.

3-Tab.A.5

Anna Maria SERAFINI, AMATI, ANTEZZA, BASSOLI, DONAGGIO, GRANAIOLA, BIONDELLI, MONGIELLO

Respinto

Alla tabella C, missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, programma: Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi; voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali legge n. 296 del 2006: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007): - Art. 1, comma 1258: Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza (4.5 - cap. 3527):

2013:

CP: + 5.000;

CS: + 5.000.

2014:

CP: + 5.000;

CS: + 5.000.

2015:

CP: + 5.000;

CS: + 5.000.

Conseguentemente, alla tabella A voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2013: - 5.000;
2014: - 5.000;
2015: - 5.000.

3-Tab.A.6

Anna Maria SERAFINI, AMATI, ANTEZZA, BASSOLI, DONAGGIO, GRANAIOLA, BIONDELLI, MONGIELLO

Respinto

Alla tabella C, missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, programma: Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunità, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, decreto-legge n. 223 del 2006: Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale - Art. 19, comma 3: Fondo per le politiche relative ai diritti e alla pari opportunità (17.3 - cap. 2102), apportare le seguenti variazioni:

2013:
CP: + 5.000;
CS: + 5.000.

2014:
CP: + 5.000;
CS: + 5.000.

2015:
CP: + 5.000;
CS: + 5.000.

Conseguentemente, alla tabella A voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2013: - 5.000;
2014: - 5.000;
2015: - 5.000.

3-Tab.A.7

MERCATALI, PEGORER

Ritirato

Alla Tabella C, missione: «Istruzione universitaria», programma: «Diritto allo studio nell'istruzione universitaria» voce: «Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Legge n. 394 del 1977: Potenziamento dell'attività sportiva universitaria (2.1 – cap. 1709)» apportare le seguenti variazioni:

2013: + 2.000;

2014: + 2.000;

2015: + 2.000.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2013: – 2.000;

2014: – 2.000;

2015: – 2.000.

3-Tab.A.8

SOLIANI, MERCATALI

Respinto

Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2013: – 1.300;

2014: – 1.300;

2015: – 1.300;

Conseguentemente alla tabella B, voce Ministero dell'ambiente e delle tutela del territorio e del mare, apportare le seguenti variazioni:

2013: + 1.300;

2014: + 1.300;

2015: + 1.300.

3-Tab.A.9

BASSOLI, AMATI, BIONDELLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, GRANAIOLA, Ignazio MARINO, PORETTI

Respinto

Alla tabella C, missione: Tutela della salute, programma: Sanità pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti, voce: Ministero della salute, Legge n. 434 del 1998: Finanziamento degli interventi in materia

di animali di affezione e per la prevenzione del randagismo: – Art. 1, comma 2: Finanziamento degli interventi in materia di animali di affezione e per la prevenzione del randagismo (1.2 – cap. 5340), *apportare le seguenti variazioni:*

2013:

CP: + 1.000;
CS: + 1.000.

2014:

CP: + 1.000;
CS: + 1.000.

2015:

CP: + 1.000;
CS: + 1.000.

Conseguentemente, alla tabella A voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2013: – 1.000;
2014: – 1.000;
2015: – 1.000.

3-Tab.A.10

ANDRIA, PIGNEDOLI, CARLONI, ANTEZZA, BERTUZZI, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

Respinto

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2013: – 1.000;
2014: – 1.000;
2015: – 1.000.

Conseguentemente alla tabella C, missione: »Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca« programma: »Politiche competitive; della qualità agroalimentare della pesca e dei mezzi tecnici di produzione« voce: «Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali», Legge n. 267 del 1991: attuazione del terzo Piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante: Art. 1, comma 1, At-

tuazione del Piano nazionale per la pesca marittima (1.r-capp. 1173, 1413, 1414, 1415, 1418, 1477, 1488), *apportare le seguenti variazioni:*

2013:

CP: + 1.000;

CS: + 1.000

2014:

CP: + 1.000;

CS: + 1.000;

2015:

CP: + 1.000;

CS: + 1.000.

3-Tab.A.11

GIAMBRONE, PARDI

Respinto

Alla tabella A, aggiungere la seguente voce: Ministero per i beni e le attività culturali con i seguenti Importi:

2013: + 30.000;

2014: + 30.000;

2015: + 30.000.

*Conseguentemente, alla tabella C, Missione Agricoltura, politiche agroalimentari pesca Programma Sostegno al settore voce Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 165 del 1999: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), (7.1 - Cap. 1525), *apportare le seguenti variazioni:**

2013:

CP: - 30.000;

CS: - 30.000;

2014:

CP: - 30.000;

CS: - 30.000;

2015:

CP: - 30.000;

CS: - 30.000;

3.331

PICHETTO FRATIN

Respinto

Al comma 42, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 153 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015».

3.332

MASCITELLI, GIAMBRONE, PARDI

Respinto

Al comma 42, aggiungere, infine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015».

Conseguentemente, alla tabella C, missione: Istruzione universitaria, programma Diritto allo studio nell'istruzione universitaria voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, aggiungere la legge n. 147 del 1992 (2.1. - 1710), con i seguenti importi:

2013:

CP: + 80.000;

CP: + 80.000.

2014:

CP: + 80.000;

CS: + 80.000.

2015:

CS: + 80.000;

CS: + 80.000.

3.333

PICHETTO FRATIN

Respinto

Al comma 42, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte

in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013».

3.334

PICHETTO FRATIN, ALLEGRINI

Respinto

Al comma 42, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 43,7 milioni di euro per l'anno 2013 e a 43,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.».

3.335

GIAMBRONE, PARDI, MASCITELLI

Respinto

Al comma 42 aggiungere, infine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015».

Conseguentemente, alla tabella C, Missione Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, programma Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo voce Ministero per i beni e le Attività culturali, legge 30 aprile 1985, n. 163: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (1.2 - cap. 1390, 1391, 6120, 6620, 6621, 6622, 6623, 6624, 6626, 8570, 8571, 8573 ,8721), apportare le seguenti variazioni:

2013:

CP: + 30.000;

CS: + 30.000.

2014:

CP: + 30.000;

CS: + 30.000.

2015:

CP: + 30.000;

CS: + 30.000.

3.336

STRADIOTTO

Respinto

Al comma 42, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015».

Consequentemente, alla Tabella C, Programma: politiche competitive, della qualità agroalimentare della pesca e dei mezzi tecnici di produzione – Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. Voce: legge n. 267 del 199: attuazione del Piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante: Art. 1, comma 1: Attuazione del Piano nazionale per la pesca marittima (1.5-capp. 1173, 1413, 1414, 1415, 1418, 1477, 1488), apportare le seguenti variazioni:

2013:

CP: + 5.000;

CS: + 5.000.

2014:

CP: + 5.000;

CS: + 5.000.

2015:

CP: + 5.000;

CS: + 5.000.

3-Tab.C.1

PARDI, MASCITELLI

Respinto

Alla tabella C, missione Soccorso civile programma Protezione civile, voce Ministero dell'economia e delle finanze, decreto-legge n. 142 del 1991, articolo 6 comma 1) reintegro Fondo protezione civile, (16.2 – cap. 7496) apportare le seguenti variazioni:

2013:

CP: + 8.000;

CS: + 8.000.

2014:

CP: + 8.000;

CS: + 8.000.

2015:

CP: + 8.000;

CS: + 8.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella C, missione Istruzione universitaria, programma Sistema universitario e formazione post-universitaria, voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, legge n. 243 del 1991 - Università non statali legalmente riconosciute (2.3 - cap. 1692) apportare le seguenti modifiche:

2013:

CP: - 8.000;

CS: - 8.000.

2014:

CP: - 8.000;

CS: - 8.000.

2015:

CP: - 8.000;

CS: - 8.000.

3-Tab.C.2

MASCITELLI, GIAMBRONE, PARDI

Respinto

Alla tabella C, missione Istruzione Universitaria, Programma Sistema universitario e formazione post-universitaria, voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, legge n. 245 del 1990: Norme sul piano triennale di sviluppo dell'università (2.3 - cap. 1690), apportare le seguenti variazioni:

2013:

CP: + 50.000;

CS: + 50.000.

2014:

CP: + 50.000;

CS: + 50.000.

2015:

CP: + 50.000;

CS: + 50.000.

Conseguentemente, alla tabella C, Missione Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca Programma Sostegno al settore agricolo voce Ministero dell'economia e delle finanze, decreto legislativo n. 165 del 1999: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), (7.1 - Cap. 1525), apportare le seguenti variazioni:

2013:

CP: - 50.000;

CS: - 50.000.

2014:

CP: - 50.000;

CS: - 50.000.

2015:

CP: - 50.000;

CS: - 50.000.

3-Tab.C.3

DE ANGELIS

Respinto

Al comma 42 nella tabella C richiamata: Programma: politiche competitive, della qualità agroalimentare della pesca e dei mezzi tecnici di produzione: «Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali», voce: legge n. 267 del 1991: attuazione del Piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante: - Art. 1, comma 1, Attuazione del Piano nazionale per la pesca marittima (1.5 - capp. 1173, 1413, 1414, 1415, 1418, 1477, 1488), aumentare come segue gli stanziamenti previsti:

2013: + 20.000;

2014: + 20.000;

2015: + 20.000.

Conseguentemente nella medesima tabella: Programma: Sostegno valorizzazione e tutela, del settore dello spettacolo: Ministero per i beni e le attività culturali: Voce: Legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (1.2 - capp. 1390, 1391):

2013: - 20.000;

2014: - 20.000;

2015: - 20.000.

3-Tab.C.4

SCARPA BONAZZA BUORA, SANCIU, PICCIONI, BOLDRINI, BONDI, DI STEFANO, NESPOLI, SANTINI, ZANOLETTI

Respinto

Al comma 42 nella tabella C richiamata: Programma: politiche competitive della qualità agroalimentare e della pesca e dei mezzi tecnici di produzione: Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, *voce:* Legge n. 267 del 1991: attuazione del Piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio) nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante: – art. 1, comma 1, Attuazione del Piano nazionale per la pesca marittima (1.5 - capp. 1173, 1413, 1414, 1415, 1418, 1477, 1488), *aumentare come segue gli stanziamenti previsti:*

2013: + 20.000;

2014: + 20.000;

2015: + 20.000.

Conseguentemente nella medesima tabella: Programma: Sostegno valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo: Ministero per i beni e le attività culturali, *Voce:* Legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (1.2 – capp. 1390, 1391):

2013: – 20.000;

2014: – 20.000;

2015: – 20.000.

3-Tab.C.5

D'AMBROSIO LETTIERI

Respinto

Al comma 42 aggiungere infine il seguente periodo: «Alla Tabella C allegata rubrica "Ricerca per il settore della Sanità, pubblica Ministero della Salute" *nelle rideterminazioni di cui alla voce* – Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (2.1 – cap. 3412) è esclusa la Lega italiana per lotta contro i tumori».

3-Tab.C.6

DI NARDO, PARDI

Respinto

Alla tabella C, missione Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente *programma* tutela e conservazione della fauna della flora salvaguardia delle biodiversità e dell'eco sistema marino *voce* Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, legge n. 549 del

1995 – Contributi a enti, Istituti e associazioni e altri organismi (1.10 – cap. 1551), *apportare le seguenti variazioni:*

2013:

CP: + 4.000;
CS: + 4.000.

2014:

CP: + 4.000;
CS: + 4.000.

2015:

CP: + 4.000;
CS: + 4.000.

Conseguentemente alla medesima tabella C, missione Istruzione universitaria, programma Sistema universitario e formazione post-universitaria, voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, legge n. 243 del 1991 – Università non statali legalmente riconosciute (2.3 – cap. 1692) apportare le seguenti variazioni:

2013:

CP: – 4.000;
CS: – 4.000.

2014:

CP: – 4.000;
CS: – 4.000.

2015:

CP: – 4.000;
CS: – 4.000.

3-Tab.C.7

MASCITELLI, CARLINO

Respinto

Alla Tabella C, missione Istruzione universitaria, programma Sistema universitario e formazione post-universitaria, voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, legge n. 243 del 1991 – Università non statali legalmente riconosciute, (2.3 – cap. 1692) apportare le seguenti variazioni:

2013:

CP: – 8.000;
CS: – 8.000.

2014:

CP: – 5.000;

CS: – 5.000.

2015:

CP: – 5.000;

CS: – 5.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella C missione Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, programma sostegno alla famiglia voce Ministero dell'economia e delle finanze, decreto-legge n. 223 del 2006, articolo 19, comma 1: Fondo per le politiche della famiglia (17.3 – cap. 2102) apportare le seguenti variazioni:

2013:

CP: + 8.000;

CS: + 8.000.

2014:

CP: + 5.000;

CS: + 5.000.

2015:

CP: + 5.000;

CS: + 5.000.

3-Tab.E.1

LI GOTTI, BELISARIO, MASCITELLI

Respinto

Alla tabella E, missione Competitività e sviluppo delle imprese, programma Regolamentazione, incentivazione del settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale, Ministero dello sviluppo economico, Legge finanziaria n. 266 del 2005, – Art. 1, comma 95, Proseguimento programma di sviluppo unità navali classe Fremm (1.1 – 7485) apportare le seguenti variazioni:

Riduzione:

2013:

CP: – 321.000;

CS: – 321.000.

2014:

CP: - 261.000;
CS: - 261.000.

2015:

CP: - 268.000;
CS: - 268.000.

Conseguentemente, alla tabella E, missione Giustizia, programma Amministrazione penitenziaria, Ministero della Giustizia, Legge n. 191 del 2009, - Art. 2, comma 219, Emergenza carceri settore n. 17) Edilizia: penitenziaria, giudiziaria, sanitaria, diservizio (1.1 - cap. 7300) apportare le seguenti variazioni:

Riduzione:

2013:

CP: + 321.000;
CS: + 321.000.

2014:

CP: + 261.000;
CS: + 261.000.

2015:

CP: + 268.000;
CS: + 268.000.

3-Tab.E.2

BELISARIO, MASCITELLI

Respinto

Alla tabella E, missione Competitività e sviluppo delle imprese, programma Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale, Ministero dello sviluppo economico, Legge finanziaria n. 266 del 2005, Articolo 1, comma 95, Proseguimento programma di sviluppo unità navali classe Fremm, (1.1-7485) apportare le seguenti variazioni:

Riduzione:

2013:

CP: - 321.000;
CS: - 321.000.

2014:

CP: -261.000;
CS: - 261.000.

2015:

CP: - 268.000;
CS: - 268.000.

3-Tab.E.3

BELISARIO, MASCITELLI

Respinto

Alla tabella E, missione Competitività e sviluppo delle imprese, programma Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale, Ministero dello sviluppo economico, Legge finanziaria n. 244 del 2007, Articolo 2, comma 180, Interventi settore aeronautico, (1.1-7421) apportare le seguenti variazioni:

Riduzione:

2013:

CP: - 1.075.000;
CS: - 1.075.000;

2014:

CP: - 1.004.000;
CS: - 1.004.000;

2015:

CP: - 1.025.000;
CS: - 1.025.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella E, missione Infrastrutture pubbliche e logistica, programma Opere pubbliche e infrastrutture aggiungere la seguente voce: «Ministero dell'economia e delle finanze», legge n. 488 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo - Articolo 50 comma 1, lettera c): edilizia sanitaria pubblica (10.1. - Cap 7464), con le seguenti:

Rifinanziamento:

2013:

CP: + 1.075.000;
CS: + 1.075.000.

2014:

CP: +1.004.000;

CS: +1.004.000;

2015:

CP: +1.025.000;

CS: +1.025.000.

3-Tab.E.4

BELISARIO, MASCITELLI

Respinto

Alla tabella E, missione Competitività e sviluppo delle imprese, programma Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale, Ministero dello sviluppo economico, Legge finanziaria n. 244 del 2007, Articolo 2, comma 180, Interventi settore aeronautico, (1.1-7421) apportare le seguenti variazioni:

Riduzione;

2013:

CP: - 1.075.000;

CS: - 1.075.000;

2014:

CP: - 1.004.000;

CS: - 1.004.000;

2015:

CP: - 1.025.000;

CS: - 1.025.000.

3-Tab.E.5

ANTEZZA, PIGNEDOLI, ANDRIA, BERTUZZI, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

Respinto

Alla Tabella E, missione: «Agricoltura, Politiche Agroalimentari e Pesca» programma: «Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale», voce: «Politiche Agricole Alimentari e Forestali – Decreto legislativo n. 102 del 2004: Interventi finanziari e sostegno delle imprese agricole: Articolo 15, comma 2, primo periodo: Fondo di solidarietà na-

zionale – incentivi assicurativi (Settore n. 21) Interventi in agricoltura (1.2 – cap. 7439)», apportare le seguenti variazioni:

2013: + 10.000;
2014: + 100.000;
2015: + 100.000.

Conseguentemente, alla Tabella E, missione: L'Italia in Europa e nel mondo, programma: Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE, voce Economia e delle finanze, legge n. 183 del 1987 coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alla comunità europea – Articolo 5: fondo destinato al coordinamento delle politiche comunitarie (Set. 27) Interventi diversi (3.1 – cap. 7493), apportare le seguenti variazioni:

2013: – 10.000;
2014: – 100.000;
2015: – 100.000.

3-Tab.E.6

PICHELTO FRATIN, CURSI

Dichiarato inammissibile

Alla Tabella E, alla Missione «Competitività e sviluppo delle imprese – Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale»

Sviluppo Economico;

dopo la voce «legge di Stabilità – Legge di Stabilità n. 220 del 2010 : disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di Stabilità 2011):

Art. 1 comma 57: Interventi a sostegno della ricerca aerospaziale ed elettronica (Set. 21) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1) – Cap. 7421/P) aggiungere la voce: Legge 24 dicembre 1985, n. 808, articolo 3, lettera a) «Interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico»:

(Set. 21) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1) – Cap. 7421/P) rifinanziamento

2013

CP: + 50.000
CS: + 50.000

2014

CP: + 50.000
CS: + 50.000

2015

CP: + 50.000

CS: + 50.000

2016 e successivi

CP: + 600.000

CS: + 600.000

Anno term.: 2027

Lim. Imp.: 3

Conseguentemente, alla medesima Tabella «E», alla Missione «Sviluppo e riequilibrio territoriale – politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate» Sviluppo Economico, voce: «legge Finanziaria n. 289 del 2002. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge Finanziaria anno 2003)

Articolo 61 comma 1: Fondo per lo sviluppo e la coesione (Set 4) Interventi nelle aree sotto utilizzate (quota nazionale) (2.1- Cap. 8425) *apportare le conseguenti riduzioni di spesa rispetto alla legislazione vigente:*

2013

CP: - 250.000

CS: - 250.000

2014

CP: - 250.000

CS: - 250.000

2015

CP: - 250.000

CS: - 250.000

3-Tab.E.7

AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER, TOMASELLI

Dichiarato inammissibile

Alla Tabella E, alla Missione «Competitività e sviluppo delle imprese – Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale»

Sviluppo Economico;

dopo la voce «legge di Stabilità – Legge di Stabilità n. 220 del 2010 : disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di Stabilità 2011):

Art. 1 comma 57: Interventi a sostegno della ricerca aerospaziale ed elettronica (Set. 21) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1) – Cap. 7421/P) *aggiungere la voce:* Legge 24 dicembre 1985, n. 808, articolo 3, lettera a) «Interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico»:

(Set. 21) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1) – Cap. 7421/P)
rifi naziamento

2013

CP: + 50.000

CS: + 50.000

2014

CP: + 50.000

CS: + 50.000

2015

CP: + 50.000

CS: + 50.000

2016 e successivi

CP: + 600.000

CS: + 600.000

Anno term.: 2027

Lim. Imp.: 3

Conseguentemente, alla medesima Tabella «E», alla Missione «Sviluppo e riequilibrio territoriale – Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate» Sviluppo Economico, voce: «legge Finanziaria n. 289 del 2002. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge Finanziaria anno 2003)

Articolo 61 comma 1: Fondo per lo sviluppo e la coesione (Set 4) Interventi nelle aree sotto utilizzate (quota nazionale) (2.1- Cap. 8425) *apportare le conseguenti riduzioni di spesa rispetto alla legislazione vigente:*

2013

CP: – 250.000

CS: – 250.000

2014

CP: - 250.000

CS: - 250.000

2015

CP: - 250.000

CS: - 250.000

3.337

D'ALÌ

Respinto

Dopo il comma 43, aggiungere i seguenti:

«43-bis. l'articolo 17-terdedes del Decreto-legge del 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è sostituito dal seguente:

"Art. 17-terdecies - (Norme per il sostegno e lo sviluppo della riqualificazione elettrica dei veicoli circolanti). - 1. Per le modifiche delle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli in circolazione delle categorie internazionali L, M1, M2, M3 ed N1, consistenti nella trasformazione degli stessi in veicoli il cui motore sia ad esclusiva trazione elettrica, si applica l'articolo 75, comma 3-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni e allo scopo di migliorare l'attuazione delle politiche ambientali di antiinquinamento attraverso la riqualificazione dei veicoli circolanti con anzianità superiore ai 7 anni della categoria M3 ad uso urbano o sub-urbano sono conseguentemente annullati i vincoli di anzianità dettati dalla circolare Ministeriale 68/77 del 08/11/1977".

43-ter. Il comma 3-bis dell'articolo 75 del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"3-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce con propri decreti, da emanare entro e non oltre il 10 febbraio 2013, norme specifiche per l'approvazione nazionale dei sistemi, componenti ed entità tecniche, nonché le idonee procedure per la loro installazione quali elementi di sostituzione o di integrazione di parti dei veicoli, su tipi di autoveicoli e motocicli nuovi o in circolazione. I sistemi, componenti ed entità tecniche, per i quali siano stati emanati i suddetti decreti contenenti le norme specifiche per l'approvazione nazionale degli stessi, sono esentati dalla necessità di ottenere l'eventuale nulla osta della casa costruttrice del veicolo di cui all'articolo 236, secondo comma, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495".

43-*quater*. Dall'attuazione dei commi 42-*bis* e 43-*ter* non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

3.338

VACCARI, BOLDI

Respinto

Dopo il comma 44, aggiungere i seguenti:

«Sono esenti delle imposte di registro, ipotecarie e catastali i contratti di pennuta immobiliare, ove conclusi tra imprese cessionarie operanti nel settore delle costruzioni e persone fisiche cedenti che non agiscono nell'esercizio di attività commerciali artistiche o professionali. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina con proprio decreto le modalità per l'esenzione dalle imposte di cui al precedente periodo.

Al fine di provvedere agli oneri di cui al comma precedente, a decorrere dall'anno 2013 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia un Fondo con una dotazione annua di 10 milioni di euro».

Conseguentemente, le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.

3.339

PICHETTO FRATIN

Respinto

Dopo il comma 44, aggiungere il seguente:

«44-*bis*. Fermo restando il diritto di conservare il proprio numero ai sensi dell'articolo 80 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, indipendentemente dall'impresa fornitrice operante nel settore delle comunicazioni elettroniche, il processo di portabilità del numero è effettuato nel rispetto della normativa vigente qualora l'abbonato risulti in regola con i pagamenti e non abbia presentato formale contestazione all'operatore. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adegua la normativa in materia di portabilità del numero ed assicura, anche attraverso procedure transitorie, l'operatività immediata della previsione, ferme restando le garanzie a tutela dei clienti finali ed a presidio del buon funzionamento del mercato e della concorrenza».

3.340

BONFRISCO

Respinto

Dopo il comma 44, inserire il seguente:

«44-bis. Ferme restando le disposizioni previste dalla delibera 621/12/Cons dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, i valori massimi della terminazione ivi stabiliti a partire dal 1 luglio 2012, dal 1 gennaio 2013 e dal 1 luglio 2013 sono posticipati ed efficaci rispettivamente al 1° luglio 2015, al 1° gennaio 2016 e al 1° luglio 2016».

3.341

BONFRISCO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 45, inserire i seguenti:

«45-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, dopo il comma 2-bis è introdotto il seguente:

"2-ter. le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli acquisti di prodotti effettuati all'interno dei centri agroalimentari e dei mercati all'ingrosso - di prodotti ortofrutticoli situati nelle ripartizioni geografiche ISTAT del nord-ovest e del nord-est da soggetti con sede in Stati diversi dall'Italia a condizione che il cedente provveda ai seguenti adempimenti:

a) all'atto dell'effettuazione dell'operazione acquisisca dall'acquirente apposita documentazione rilasciata dai rispettivi Stati di provenienza ovvero un'autocertificazione, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti che l'acquirente medesimo ha sede in Stati diversi dall'Italia;

b) nel primo giorno feriale successivo a quello di effettuazione dell'operazione versi il denaro contante incassato in un conto corrente intestato al cedente presso un operatore finanziario, consegnando a quest'ultimo copia della ricevuta della comunicazione di cui al comma 2;

c) effettui gli ulteriori adempimenti di cui ai precedenti commi 2 e 2-bis".

2-quater. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui del comma 2-ter si provvede corrispondente riduzione dell'importo l'importo della allegata tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze».

3.342

BONFRISCO

Respinto

Dopo il comma 45, inserire il seguente:

«45-bis. All'articolo 16 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al comma 3, dopo le parole: "passivi dell'accisa" sono aggiunte le seguenti: "e dai titolari di licenza per l'esercizio di depositi commerciali di prodotti energetici ad imposta assoluta", e la parola: "assolto" è sostituita dalla seguente: "comunque corrisposto"».

3.343

BONFRISCO

Respinto

Dopo il comma 45, inserire il seguente:

«45-bis. All'articolo 42, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 dopo le parole: "rimborso delle quote" aggiungere le seguenti: ", ferma restando la necessità di pubblicazione tramite mezzi di informazione su giornali quotidiani nazionali"».

3.344

BONFRISCO

Respinto

Dopo il comma 45, inserire il seguente:

«45-bis. All'articolo 13, comma 10, terzo periodo, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 sostituire le parole: "di altro soggetto iscritto" con le seguenti: "di uno o più soggetti iscritti"».

3.345

BONFRISCO

Respinto

Dopo il comma 45, aggiungere il seguente:

«45-bis. 1. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 9-bis è sostituito dal seguente:

"9-bis. Sono esclusi dall'imposta i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultima-

zione dei lavori e le aree edificabili in corso di edificazione, nonché quelle per le quali è stata sottoscritta la convenzione urbanistica o richiesto il permesso di costruire, ovvero altro titolo abilitativo edilizio".

2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 35.100.000 euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di parte corrente relativo al "Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso" iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio».

3.0.1

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. All'articolo 13 del decreto-legge 201 del 2011, dopo il comma 11 è inserito il seguente:

"11-bis. A decorrere dal 2013 si applicano le seguenti disposizioni:

a) è abrogata la riserva statale sul gettito dell'imposta municipale propria di cui al comma 11, ad eccezione di quanto previsto dal comma 11-ter;

b) dall'anno 2013 una percentuale del gettito IMU ad aliquota base, calcolato in riferimento alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, da determinarsi previo accordo in sede di conferenza stato città ed autonomie locali, è devoluta al Fondo perequativo comunale istituito presso il Ministero dell'interno, ai sensi dell'articolo 13 della legge n.42 del 2009;

c) il fondo di cui alla lettera b) assicura il finanziamento delle funzioni fondamentali e la perequazione delle capacità fiscali in applicazione dei principi contenuti nella legge 42 del 2009; fino alla piena individuazione dei fabbisogni standard, la spesa per funzioni fondamentali è garantita in riferimento ai livelli attuali ed ai dati disponibili;

d) in ogni caso la dotazione di risorse ad aliquota base, per singolo comune, deve variare gradualmente, in modo da assicurare la sostenibilità finanziaria;

e) le quote assegnate a ciascun comune sono individuate attraverso apposito accordo da definire presso la conferenza stato città ed autonomie locali entro e non oltre il 30 ottobre dell'anno precedente e recepito da un

decreto del ministero dell'interno da emanarsi, sentito il Ministero dell'economia, entro il 30 novembre. Per l'anno 2013 tali termini sono prorogati di 120 giorni».

3.0.2

DIVINA, VACCARI

Respinto

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Detassazione degli investimenti in macchinari)

1. È escluso dall'imposizione sul reddito di impresa il 50 per cento del valore degli investimenti in nuovi macchinari e in nuove apparecchiature compresi nella divisione 28 della tabella ATECO, di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 16 novembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 21 dicembre 2007, fatti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2013. L'agevolazione di cui al presente comma può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta di effettuazione degli investimenti.

2. I soggetti titolari di attività industriali a rischio di incidenti sul lavoro, individuate ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, come modificato dal decreto legislativo 21 settembre 2005, n. 238, possono usufruire degli incentivi di cui al comma 1 solo se è documentato l'adempimento degli obblighi e delle prescrizioni di cui al citato decreto.

3. L'incentivo fiscale è revocato se l'imprenditore cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio di impresa prima del secondo periodo di imposta successivo all'acquisto.

4. L'incentivo fiscale di cui al comma 1 è revocato se i beni oggetto degli investimenti sono ceduti a soggetti aventi stabile organizzazione in Paesi non aderenti allo Spazio economico europeo.

5. Per aumenti di capitale di società di capitali o di persone di importo fino a 500.000 euro perfezionati da persone fisiche mediante conferimenti ai sensi degli articoli 2342 e 2464 del codice civile entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si presume un rendimento del 3 per cento annuo che viene escluso da imposizione fiscale per il periodo di imposta in corso alla data di perfezionamento dell'aumento di capitale e per i quattro periodi di imposta successivi».

Conseguentemente:

3-bis. A decorrere dall'anno 2013 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dai produttori *market* sostenuta dalle

amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2011 ridotta del 2 per cento. Tale rideterminazione deve comportare una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata non inferiore a 800 milioni di euro nel 2013 e a 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2014. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo dell'ammortamento per i titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.

3.0.3

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Respinto

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Entrata in vigore TARES)

1. All'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: "1° gennaio 2013" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2014".

2. A decorrere dal 1° gennaio 2013, sulle superfici considerate ai fini dei vigenti prelievi connessi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, di cui al capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ed all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni, i quali possono, con deliberazione del consiglio comunale, modificare in aumento la misura della maggiorazione fino a 0,40 euro, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove è ubicato.

3. Il comma 13-bis dell'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applica a decorrere dalla gennaio 2013, con riferimento alle disposizioni di cui al comma 2. La determinazione delle riduzioni da applicare alle assegnazioni di ciascun comune, ai sensi del citato comma 13-bis, viene effettuata con decreto del ministro dell'interno di natura non regolamentare, previo accordo presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali da definire entro il 31 marzo 2013, sulla base della certificazione comunale delle superfici attualmente oggetto dei prelievi connessi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, rilevata con il

supporto dell'Anci, nonché sulla base dei dati relativi alle superfici delle unità immobiliari, a destinazione ordinaria iscritte nel catasto edilizio urbano, all'uopo forniti dall'Agenzia del territorio.

4. Per l'anno 2013 i regimi di prelievo connessi al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati adottati presso ciascun comune restano invariati rispetto al 2012, ferme restando le potestà regolamentari comunali nell'ambito del regime di prelievo rispettivamente adottato».

3.0.4

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Respinto

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche alla disciplina dell'imposta di soggiorno)

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni, la cui efficacia decorre dal 2013:

a) al comma 1, al primo periodo, le parole: "capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte", sono soppresse; dopo le parole "in proporzione al prezzo", aggiungere le seguenti: "o alla classificazione delle strutture ricettive";

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-bis. I gestori delle strutture ricettive sono responsabili del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile d'imposta si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo si applica l'articolo 1, commi da 158 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 2 per cento.

1-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a Roma Capitale. Restano ferme le misure di imposta stabilite dall'articolo 14, comma 16, lettera e) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122".

c) al comma 3, primo periodo, le parole da: "Con regolamento da adottare" fino a: "nel predetto regolamento" sono abolite; l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Nell'anno di istituzione, l'imposta si applica a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo all'emanazione del relativo regolamento comunale, salva l'eventuale indicazione di data

successiva nel regolamento medesimo. Le variazioni delle tariffe disposte dal comune entro i termini di legge, ma successivamente al primo gennaio dell'anno di riferimento delle variazioni medesime, decorrono dai mese successivo alla data di esecutività della deliberazione di variazione"».
